



BIBLIOTECA STORICA

COLLANA FONDATA DA


LUIGI FIRPO

NUOVA SERIE DIRETTA DA

GIUSEPPE GALASSO

ALESSANDRO BARBERO

COSTANTINO  
IL VINCITORE



SALERNO EDITRICE  
ROMA

«Questo soprannome degnissimo d'un sovrano se lo scelse lui stesso, per via della vittoria che Dio gli concesse su tutti i nemici e gli avversari.»

(Eusebio di Cesarea, *VC*, II 19)

*In copertina:* Mosaico dell'entrata sud-ovest dell'antica basilica di S. Sofia di Costantinopoli (Istanbul).

*Retro:* Croce con pendenti a forma di alpha e omega (bronzo, da Aquileia; secc. IV-VI d.C.). Vienna Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung.

ISBN 978-88-6973-138-9

Tutti i diritti riservati - All rights reserved

Copyright © 2016 by Salerno Editrice S.r.l., Roma. Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, senza la preventiva autorizzazione scritta della Salerno Editrice S.r.l. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

## INTRODUZIONE

È difficile disporre con ordine e perspicuità le varie operazioni dell'età di Costantino; e tanto fui dispiaciuto del mio primo tentativo, che diedi alle fiamme più di cinquanta fogli (E. Gibbon, *Memorie della mia vita*, a cura di G. Bonacina, Roma 2014, p. 192).

Nel 2007 un noto studioso di Costantino, Raymond Van Dam, ha pubblicato per la Cambridge University Press un libro intitolato *The Roman Revolution of Constantine*. In apertura l'autore afferma: «Costantino è uno dei meglio documentati fra gli imperatori romani, ed è abbastanza semplice raccontare la storia politica della sua vita e del suo regno». In una feroce recensione apparsa sul *Journal of Late Antiquity*, uno studioso ancora più illustre, Timothy Barnes, i cui interventi dominano da trentacinque anni gli studi costantiniani, non ha esitato a dichiarare che l'affermazione di Van Dam è del tutto sbagliata e profondamente fuorviante («profoundly mistaken and deeply misleading»): le fonti su Costantino sono piene di buchi e chi crede che sia facile scrivere la storia politica del suo regno «non potrebbe essere più lontano dalla verità».<sup>1</sup>

Gli studiosi di Costantino, evidentemente, sono gente bellicosa e senza peli sulla lingua. Ma questo scambio di opinioni è soprattutto rivelatore dei profondissimi disaccordi che li dividono: gli specialisti non riescono a trovarsi d'accordo nemmeno su una questione in apparenza abbastanza semplice, se cioè le fonti disponibili siano abbondanti oppure no. Ancor più difficile è trovare un consenso sulle domande fondamentali a cui tutti vorrebbero rispondere: in cosa credeva, che intenzioni aveva e cos'ha fatto davvero il primo imperatore cristiano?

Eppure su di lui esiste una vulgata che tutti conoscono. Alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio Costantino vide in cielo una croce, accompagnata dalla scritta «In hoc signo vinces», e dopo aver sconfitto Massenzio pose fine alle persecuzioni contro i cristiani, con l'editto di Milano del 313. E pazienza se questa vulgata è in realtà molto lontana da ciò che sanno gli studiosi: da più di cent'anni, per esempio, è stato accertato che l'editto di Milano non era un editto, non venne emanato a Milano, e non fu Costantino a pubblicarlo, ma il collega e rivale Licinio.<sup>2</sup> In ogni caso, nessuno può negare l'enorme rilevanza storica di quella che si è convenuto di chiamare la svolta costantiniana. Spazzati via i dubbi degli studiosi ottocenteschi, che insistevano sul carattere strumentale dell'avvicinamento di Costantino al cristianesimo, tutti gli specialisti oggi riconoscono

1. VAN DAM 2007, p. 15; BARNES 2009b, pp. 376-77.

2. SEECK 1891. Cfr. sotto, cap. XVI par. 1.3.

in lui un cristiano convinto, che partecipava attivamente alla vita della Chiesa, intervenendo perfino nel dibattito teologico.

Ma è possibile anche un altro racconto. Costantino è un usurpatore che diventa unico imperatore romano sconfiggendo e uccidendo tre colleghi, di cui uno era suo suocero e gli altri due i suoi cognati: nessun altro al mondo è mai riuscito ad ammazzare così tanti imperatori romani. Eliminati tutti i rivali e divenuto unico padrone dell'impero, Costantino fa uccidere il figlio maggiore Crispo e la seconda moglie Fausta, anche se non sappiamo perché. Subito dopo la sua morte, i suoi figli uccideranno in un bagno di sangue quasi tutti i fratelli e i nipoti superstiti di Costantino, e poi si ammazzeranno fra loro, finché non ne rimarrà uno solo. Questa immagine shakespeariana, sanguinosa e tragica, non è il frutto di una tradizione ostile, alternativa rispetto all'immagine santificata del Costantino cristiano: sono tutti fatti accertati, che dobbiamo cercare di far coesistere con le scelte religiose dell'imperatore.

Costantino, insomma, è un personaggio enigmatico; e le fonti che dovrebbero permetterci di capire chi era sono, sì, relativamente abbondanti, ma parziali, deformate e disperatamente lacunose. A parlarci di lui sono adulatori e ideologi, oppure autori più tardi e carichi di pregiudizi; la storiografia discute da sempre quanto dei loro resoconti sia pura invenzione, ma non c'è dubbio che anche quando non inventano, gli autori antichi omettono, selezionano, all'occorrenza stravolgono i fatti. Costantino stesso ha lasciato molte testimonianze dirette, ma mentre le sue lettere e i discorsi attestano un'indiscutibile fede cristiana, i prodotti della sua colossale macchina di comunicazione e di propaganda – monete, epigrafi, sculture – trasmettono messaggi ben diversi, e di interpretazione tutt'altro che pacifica. Il dibattito sulle reali intenzioni dell'imperatore, e sull'eventuale scarto fra la sua comunicazione ufficiale e le sue intime convinzioni, non sarà probabilmente mai concluso.

Gli studi su Costantino sono cresciuti in modo esponenziale nell'ultimo mezzo secolo, e hanno conosciuto un nuovo picco in occasione del centenario del 2013. Questa ricchissima produzione storiografica ha però dei limiti di fondo che si sono fatti via via più evidenti col passare degli anni. Tanto per cominciare, troppo spesso la storiografia su Costantino dimostra una deferenza tutt'altro che salutare nei confronti del suo oggetto. Al moltiplicarsi degli studi si è accompagnata una vistosa crescita dell'ammirazione e dell'ossequio verso un personaggio che in conversazioni private fra studiosi capita ancora di sentir definire un «gran figlio di puttana»,<sup>3</sup> ma che nei titoli delle pubblicazioni è sempre più spesso chiamato, in tutte le lingue, Costantino il Grande. Il ricorrere di questo appellativo – che la lingua corrente non ha affatto recepito, diversamente da quanto è accaduto a Carlo Magno o a Federico il Grande – è indizio di un atteggiamento

3. Umberto Eco in conversazione con l'autore, settembre 2014.

giamento reverenziale che rischia di provocare un ottundimento dello spirito critico.

Il problema si manifesta innanzitutto nella tendenza inconscia a impiegare due pesi e due misure quando si tratta di Costantino oppure dei suoi rivali. Ne daremo un esempio, tratto dal fluviale dibattito sull'episodio più famoso della vita di Costantino, la visione della croce. Il lettore non si stupisca se entreremo abbastanza in dettaglio, benché l'argomento sia poi ampiamente ripreso nei capitoli della parte I, perché si tratta di un problema che vizia in profondità la storiografia recente su Costantino. Nel *De mortibus persecutorum* di Lattanzio si legge che Costantino, alla vigilia della battaglia contro Massenzio, ricevette in sogno l'ordine di far dipingere sugli scudi dei suoi soldati il «celestes segno di Dio», che era probabilmente un cristogramma o uno staurogramma; al risveglio si affrettò ad obbedire, e vinse come gli era stato promesso. Subito dopo, raccontando la vittoria di Licinio sul pagano Massimino Daia, Lattanzio afferma che un angelo di Dio apparve in sogno a Licinio prima della battaglia e gli insegnò una preghiera da rivolgere al «sommo Dio» insieme a tutti i suoi soldati; Licinio al risveglio si affrettò ad obbedire, e vinse come gli era stato promesso.<sup>4</sup>

Per Lattanzio questi due racconti hanno palesemente la stessa rilevanza, ma la storiografia li tratta in modo ben diverso. La visione di Costantino è stata esaminata e interpretata in tutti i modi possibili, in genere dando per scontato che Costantino vide davvero qualcosa, non foss'altro che un fenomeno atmosferico,<sup>5</sup> e che questa visione ebbe su di lui un effetto sconvolgente, determinando la sua conversione al cristianesimo. Ultimamente gli studiosi che puntualizzano in modo critico la questione paiono quasi scusarsene, come se temessero di sembrare irriverenti. Harold Drake avanza alcuni dubbi su ciò che accadde veramente, ma si affretta a mettere le mani avanti:

è facile essere fraintesi, perciò due punti devono essere sottolineati: questo capitolo non sta dicendo che Costantino era un opportunista politico e non sta negando la forza delle sue convinzioni religiose. Inoltre, le prove che ho citato non hanno lo scopo di negare che Costantino assisté a un fenomeno di alone solare.<sup>6</sup>

Un altro studioso discute il racconto (ben diverso) della visione di Costantino proposto più tardi da Eusebio di Cesarea, affermando che si tratta senza dubbio di una rielaborazione posteriore dello stesso imperatore, ma aggiunge: «Con

4. Cfr. sotto, cap. II par. 1.

5. Da ultimo ha avuto grandissima fortuna la teoria per cui si sarebbe trattato di un cosiddetto «alone solare»: WEISS 1993 e 2003; cfr. sotto, i seguenti approfondimenti: cap. I, *L'apparizione di Apollo e le visioni cristiane di Costantino*; cap. II, *Il sogno di Costantino e la visione del 310*; cap. IV, *Come ridurre tre visioni a una sola*.

6. DRAKE 2009, p. 226.

questo non intendo negare che Costantino ebbe un qualche genere di visione prima della battaglia contro Massenzio». <sup>7</sup> Gli storici riservano forse lo stesso trattamento alla visione di Licinio, che Lattanzio mette sullo stesso piano? Neppure per idea: la visione di Licinio è a mala pena menzionata. Chiedersi se davvero Licinio abbia sognato un angelo sembrerebbe ridicolo, e nessuno si azzarderebbe mai ad affermare che senza dubbio Licinio, quella notte, «ebbe un qualche genere di visione»; quanto alle sue convinzioni personali, nessuno se ne interessa minimamente, il che è abbastanza preoccupante se ricordiamo che dopo tutto fu lui a pubblicare il cosiddetto «editto di Milano».

Ma al di là dell'eccessiva deferenza verso Costantino e dell'approccio intimidito a questo e altri episodi della sua carriera, stupisce la mancanza di rigore critico con cui la storiografia si accosta a fonti così eterogenee, contraddittorie e spesso criptiche come quelle di cui disponiamo. Quando uno studioso ha dedicato la vita allo studio della svolta costantiniana, tende di solito a crearsi un suo Costantino, nell'ovvia persuasione che sia quello autentico, e seleziona nell'immenso deposito offerto dalle fonti i materiali che corrispondono al suo disegno, smontando e rimontando senza tener conto del contesto in cui quei materiali ci sono stati trasmessi. Ma quando si ricostruisce la biografia di un personaggio così controverso non bisognerebbe dimenticare la lezione di Arsenio Frugoni, che nel suo *Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XII*, pubblicato nel 1954, ha magistralmente illustrato i rischi di questo genere di montaggio. Ogni testimone coevo ha una sua versione degli avvenimenti, che non dipende solo dalle informazioni fattuali di cui dispone, ma anche e soprattutto dal suo orientamento culturale e ideologico; inoltre, quelli che in una fonte appaiono come fatti hanno un senso nel contesto in cui l'autore li presenta, e non possono essere considerati come dati oggettivi da riutilizzare a piacere. Gli storici della tarda antichità, che non sembra abbiano letto Arsenio Frugoni, procedono da questo punto di vista con una disinvoltura combinatoria che rende le loro ricostruzioni assai meno solide di quanto non appaia.

È pazienza se si trattasse soltanto di formulare delle ipotesi; ma un altro problema della sovrabbondante, e ripetitiva, storiografia costantiniana è la facilità con cui le ipotesi, più o meno fondate, diventano fatti. Incomplete ed eterogenee, le fonti ci mettono continuamente di fronte a problemi che possono essere risolti solo in via ipotetica, senza che sia possibile approdare a una dimostrazione certa. In questa situazione gli studiosi rischiano di innamorarsi di un'ipotesi e procedere sulla sua base come se si trattasse d'un fatto, con una sicurezza che a sua volta può illudere altri, facendo loro scambiare per fatti accertati quelle che invece rimangono speculazioni non dimostrate. Un esempio classico è la fonda-

7. DRIJVERS 2007, p. 13. In DRIJVERS 2009, p. 240 n., il testo diventa: «Con questo non intendo negare che un qualche presagio si manifestò prima della battaglia contro Massenzio».

zione della basilica del Laterano a Roma. Anche qui ci fermeremo abbastanza a lungo su questo esempio, benché l'argomento sia ampiamente trattato nel cap. VIII, perché è bene che il lettore sia avvertito fin dall'inizio dei fondamenti sorprendentemente deboli su cui riposano molte affermazioni, anche di grandissima rilevanza, relative a Costantino.

Tutti ripetono, fidandosi delle conclusioni degli specialisti, che la basilica venne fondata da Costantino all'indomani della sua vittoria su Massenzio, il 9 novembre 312. In realtà, ecco quello che sappiamo davvero. Una fonte tarda, il *Liber Pontificalis*, compilato all'inizio del VI secolo, afferma che la basilica venne fondata da Costantino. <sup>8</sup> È stato dimostrato che il *Liber* tende ad attribuire a Costantino anche fondazioni e donazioni che non possono assolutamente risalire a lui; una tendenza abbastanza naturale data l'importanza della sua figura nella memoria della Chiesa romana, cioè l'ambiente in cui più tardi sarà fabbricata la falsa *Donazione di Costantino*. Con tutto questo, è legittimo addurre la testimonianza del *Liber Pontificalis* per affermare che la basilica lateranense venne probabilmente fondata da Costantino. Ma come facciamo a sapere che ciò accadde il 9 novembre 312, all'indomani della vittoria di Ponte Milvio?

A questa data si arriva montando materiali provenienti da fonti del tutto eterogenee, e supplendo alle lacune con l'immaginazione. Una fonte medievale, la *Descriptio ecclesie Lateranensis* del 1153-'54, annota che la data in cui si festeggia l'inaugurazione della basilica è il 9 novembre. La notizia manca nei sacramentari e martirologi romani dei secoli precedenti, e potrebbe quindi riferirsi alla riconsacrazione della basilica lateranense dopo una ricostruzione di inizio X secolo – come osserva il più celebre studioso delle basiliche romane, Richard Krautheimer, nell'opera più rigorosamente scientifica, e pochissimo consultata, da lui dedicata all'argomento. Ma in molte altre opere, di assai più larga circolazione, il Krautheimer ha preferito supporre che la data del 9 novembre si riferisca alla fondazione della basilica da parte di Costantino. Controllando il calendario, ha verificato che quel giorno cadeva di domenica negli anni 312, 318, 329, 335, e così via; ha deciso, arbitrariamente, che la fondazione da parte di Costantino doveva essere legata a un ringraziamento a Dio per la vittoria su Massenzio, e perciò ha proposto la prima di quelle date, il 9 novembre 312, come data di fondazione – o, in subordine, il 9 novembre 318 come data di consacrazione dell'edificio ormai completato. <sup>9</sup>

Il Krautheimer ragionava così perché dava per scontato che Costantino si fosse convertito al cristianesimo grazie alla famosa visione e all'aiuto divino che gli permise di vincere la battaglia di Ponte Milvio; una tesi con cui oggi alcuni storici sono d'accordo e altri no. Tutti gli storici che menzionano la basilica del

8. Cfr. sotto, cap. VIII par. 2.1.

9. Cfr. sotto, l'approfondimento in cap. VIII, *La data di fondazione della basilica del Laterano*.

Laterano, però, scambiano la congettura del Krautheimer per un fatto accertato, col risultato paradossale che anche chi mette in dubbio la conversione di Costantino al cristianesimo già a quella data precoce, rimane poi perplesso di fronte al “fatto” della fondazione della basilica subito dopo la vittoria su Massenzio.<sup>10</sup>

I rischi di questo modo di procedere sono stati già denunciati altre volte. Analizzando le (scarse) fonti relative al concilio di Arles del 314, Timothy Barnes si è persuaso che Costantino partecipò personalmente ai lavori. Si tratta di una questione rilevante, perché dimostrerebbe il coinvolgimento personale dell'imperatore nella vita della Chiesa già a quella data molto precoce, undici anni prima del concilio di Nicea del 325, a cui Costantino prese parte senza alcun dubbio. Uno studioso non meno autorevole, Klaus Martin Girardet, ha denunciato come nei successivi lavori del Barnes l'ipotesi della presenza di Costantino al concilio di Arles diventi un postulato e poi, «sottobanco», un fatto, riferito come se si trattasse di un dato oggettivo e accertato.<sup>11</sup> Eccellente, se non fosse che in altre occasioni anche il Girardet si è comportato nello stesso modo. Discutendo un problema enormemente controverso, e cioè la datazione del discorso cristiano di Costantino conosciuto come *Oratio ad sanctorum coetus*, lo studioso, che in passato lo collocava a Nicomedia nel 328, di recente ha escogitato una nuova datazione, a Treviri nel 314, in linea con la sua tesi di una precoce conversione di Costantino; da allora presenta questa datazione, del tutto ipotetica per non dire arbitraria, come un fatto accertato, ed è già stato seguito acriticamente da altri studiosi (non però da Barnes, che la considera assurda e insostenibile).<sup>12</sup>

Un ultimo limite che caratterizza l'attuale storiografia costantiniana è il vanto affievolirsi dello spirito critico nei riguardi delle fonti, la cui autenticità tende ormai a essere accettata come un dogma che esime da qualsiasi cautela. La tendenza si è affermata già intorno al 1950, come reazione all'ipercriticismo degli storici di fine Ottocento e inizio Novecento, che mettevano in dubbio addirittura l'autenticità della *Vita Constantini* di Eusebio di Cesarea, da cui dipende in gran parte la nostra attuale immagine di Costantino, nonché degli editti e lettere dell'imperatore trascritti dallo stesso Eusebio e da altri autori cristiani dell'epoca, come Optato di Milevi e Atanasio di Alessandria. Eusebio di Cesarea, in particolare, grazie soprattutto ai lavori del Barnes, gode oggi di uno statuto così elevato, ed è stato oggetto di così tanti studi, che nei suoi confronti gli studiosi tendono a dimostrare un po' di quella stessa deferenza che riservano all'imperatore.

L'ossequio verso gli autori dell'epoca, specialmente se cristiani, non è beninteso una novità: già alla fine dell'Ottocento monsignor Duchesne dichiarava

10. Cfr. BLECKMANN 2007, p. 42.

11. GIRARDET 1989, p. 154, con riferimento a BARNES 1981, p. 58, e 1982, p. 72.

12. GIRARDET 1998, p. 110; 2006b e 2010, p. 40; cfr. le diverse reazioni di EDWARDS 2007b, pp. 226-27; STAATS 2008, p. 340, e BARNES 2011, p. 117.

con compunzione che le critiche all'autenticità dei documenti riportati da Optato di Milevi, «se si lasciassero passare [...] comprometterebbero la reputazione di un personaggio venerabile, che non è mai stato oggetto finora del minimo sospetto, sant'Optato di Milevi».<sup>13</sup> Ma stupisce un po' ritrovare lo stesso atteggiamento cent'anni dopo in uno studioso del calibro di Barnes, il quale respinge i dubbi sull'autenticità dei documenti contenuti nella *Vita Constantini*, protestando che così si rimetterebbe in causa «l'accuratezza e la probità di Eusebio di Cesarea, il più voluminoso e il più importante testimone della “rivoluzione costantiniana” giunto fino a noi».<sup>14</sup>

Il risultato dell'accumulo di tutte queste tendenze – la ricostruzione degli avvenimenti condotta estrapolando liberamente i fatti dalle fonti più diverse e montandoli a proprio piacimento; la trasformazione delle ipotesi, proprie e altrui, in fatti; la scomparsa di ogni dubbio sull'autenticità delle singole fonti – fa sì che i libri su Costantino che circolano oggi presentino la ricostruzione di interi pezzi del suo regno in termini che il lettore non avvertito prenderà senz'altro per fattuali e dimostrati, senza sospettare che si tratta in realtà di un mero montaggio di congetture. Qualcuno potrebbe, beninteso, affermare che proprio questo è il compito dello storico, soprattutto quando le fonti sono così tendenziose e lacunose. Il già citato Raymond Van Dam ha dichiarato poco tempo fa che Eusebio di Cesarea non può essere accusato di faziosità, perché non ha *falsificato* l'immagine di Costantino: lo ha rappresentato, deliberatamente, nel modo che più corrispondeva alla sua tesi, e ha fatto benissimo:

Possiamo non essere d'accordo con l'interpretazione di Eusebio, ma è ingiusto criticarlo per aver fatto esattamente quello che noi storici moderni siamo tenuti a fare: difendere un punto di vista. Come Eusebio, anche noi costruiamo immagini di Costantino che corrispondono alla nostra posizione interpretativa, e nelle nostre discussioni scientifiche anche noi evochiamo nuove identità per il primo imperatore cristiano. Ogni volta che costruiamo Costantino, noi siamo i veri eredi di Eusebio.<sup>15</sup>

In verità, un brivido percorre la schiena dello storico all'idea di essere il vero erede di un autore come Eusebio, che ha il coraggio di trascrivere, dichiarando di averla trovata negli archivi pubblici e tradotta personalmente dal siriano, una lettera di Gesù indirizzata al re di Edessa.<sup>16</sup> Ispirandosi a questa filosofia si possono dire molte cose interessanti su Costantino, ma c'è il rischio di lasciarsi prendere la mano. Questo libro nasce da un'intenzione diametralmente oppo-

13. DUCHESNE 1890, p. 590.

14. BARNES 1984b, p. 72. L'ingenua fiducia di Barnes in Eusebio (e Lattanzio) gli è stata spesso rimproverata: cfr. la recensione di F. KOLB in «GNOMON», 60 1988, pp. 45-50; CAMERON 1983 e PUECH 2011.

15. VAN DAM 2007, pp. 14-15.

16. HE, I 113.



sta, e l'ultima cosa che desidera fare è "costruire" un Costantino, da contrapporre a quelli già costruiti da altri. Credere che da un insieme di fonti eterogenee e cariche di pregiudizi sia possibile ricavare un'immagine coerente e autentica di Costantino è un'illusione. Allo stesso modo è un'illusione pretendere che là dove molte ipotesi incompatibili fra loro sono state avanzate, ogni volta con buoni argomenti, da studiosi esperti e ingegnosi, si possa aderire ad una di queste ipotesi confidando che sia quella buona, per poi costruire su questa fragile base ulteriori interpretazioni.

L'unico modo per tentare di conoscere Costantino consiste nel presentare separatamente le tante fonti che ci parlano di lui: i panegirici recitati in suo onore, le opere storiche scritte all'indomani della battaglia di Ponte Milvio, come il *De Mortibus persecutorum* di Lattanzio e l'*Historia Ecclesiastica* di Eusebio, le poesie encomiastiche di Optaziano Porfirio, la *Vita Constantini* composta da Eusebio subito dopo la morte dell'imperatore e l'*Oratio ad sanctorum coetus* che lo stesso Eusebio attribuisce a Costantino; le testimonianze materiali della propaganda costantiniana, le monete coniate dalle zecche imperiali, le iscrizioni affisse a cura dell'amministrazione, l'arco eretto dal Senato, i resti delle cosiddette «basiliche costantiniane»; l'enorme *corpus* delle leggi promulgate durante il suo regno, che merita un'attenzione molto maggiore di quella che gli riservano di solito le biografie dell'imperatore; le lettere e gli editti di Costantino relativi alla vita della Chiesa e alle sue controversie interne, riportati dai polemisti cattolici del IV secolo; e ancora, le orazioni e i manuali di storia composti fino a qualche decennio dopo la morte di Costantino, prima che elementi leggendari si mescolassero inestricabilmente al ricordo dei contemporanei.

Da ognuna di queste fonti esce un Costantino diverso, e talvolta più d'uno; tentare di conciliarli a tutti i costi non ha alcun senso. Bisogna invece presentare ogni fonte nel modo più ampio, parafrasando da cima a fondo quelle a carattere narrativo, per evitare che uno stralcio decontestualizzato si presti a una ricostruzione implausibile, e segnalando tutte le incertezze interpretative e i dibattiti storiografici che ogni fonte ha sollevato. Nel corso del libro, come il lettore scoprirà, i dibattiti storiografici sono trattati in appositi approfondimenti, che potranno essere eventualmente saltati o rimandati a una lettura successiva, per non spezzare troppo il filo della narrazione. Chi arriva fino alla fine non si vedrà presentare un altro Costantino da aggiungere a quelli già esistenti; si troverà in mano, invece, tutti gli elementi per giudicare lui stesso.

Ma un libro deve avere un titolo, e ciò costringe comunque a proporre un'immagine. Si è già detto della troppa fortuna che incontra oggi una definizione ossequiosa come «Costantino il Grande». <sup>17</sup> Qui abbiamo preferito impiegare

17. Peraltro alcune fonti dimostrano che *Constantinus magnus*, in greco *ho mégas Konstantinos*, era una formula già in uso poco dopo la sua morte. Cfr. ad esempio l'iscrizione MiliariHispanico 00561, in

l'appellativo che Costantino stesso scelse per sé dopo essersi sbarazzato dell'ultimo rivale, e che dal 324 divenne parte non solo dei suoi titoli ufficiali, ma addirittura del nome con cui si firmava, benché, per qualche ragione, nessuna biografia moderna abbia ritenuto di riprenderlo. A torto, perché è un epiteto che si attaglia a Costantino meglio di qualunque altro, come egli stesso, d'altronde, doveva ben sapere; si attaglia a tutte le diverse immagini di Costantino che troviamo nelle fonti, all'imperatore cristiano che mise fine alle persecuzioni come all'usurpatore che si sbarazzò di tutti i suoi rivali, al Cesare che gettava alle belve i re barbari nel circo di Treviri come all'Augusto che in vecchiaia assicurava a Eusebio di Cesarea di essere stato sempre protetto da Dio contro tutti i suoi nemici. Questo appellativo che Costantino scelse e volle incorporare nel proprio nome è *Victor*, o, come appare nelle intestazioni delle lettere trascritte da Eusebio, *Niketés*. E anche noi lo chiameremo così, come voleva essere chiamato: Costantino il Vincitore.

www.manfredclaus.de, dedicata a Costantino II «Constantini Magni filio», e un passo di Prassagora citato da Fozio (cfr. sotto, cap. xvii n. 11).

COSTANTINO IL VINCITORE

PARTE PRIMA  
ADULATORI E IDEOLOGI

## INTRODUZIONE

In questa prima parte presentiamo le opere su cui si fonda l'immagine attuale di Costantino, e su cui si concentra gran parte del dibattito storiografico. Sono opere diversissime per natura, ma accomunate dal fatto che lo scopo degli autori non è in alcun modo quello di presentare i fatti in modo neutrale e oggettivo. Gli autori dei panegirici latini e il poeta Optaziano Porfirio sono prima di tutto adulatori, il cui fine è di compiacere l'autocrate per ottenere vantaggi concreti; mentre Lattanzio ed Eusebio di Cesarea sono innanzitutto ideologi, che propongono un'interpretazione forte del ruolo provvidenziale giocato da Costantino nella storia della Chiesa. Le due definizioni peraltro non si escludono a vicenda: anche i panegirici latini e i carmi di Porfirio sono innervati dall'ideologia, mentre le opere degli autori ideologicamente più impegnati possono tranquillamente cadere nell'adulazione.

## I PANEGIRICI LATINI

L'oratoria era una componente essenziale della vita politica nell'impero romano. Si dava grande importanza ai discorsi in lode dell'imperatore, pronunciati nelle innumerevoli occasioni offerte dal protocollo, come l'ingresso del sovrano in una città o la celebrazione dei suoi anniversari. Su migliaia di panegirici che debbono essere stati recitati nel corso dei secoli, alla presenza dell'imperatore e ancora più spesso in sua assenza, il caso ne ha conservati dodici, in un manoscritto prodotto in Gallia e che comprende essenzialmente discorsi provenienti da quella provincia. Sui dodici *Panegirici latini*, cinque sono dedicati a Costantino; scaglionati dal 307 al 321, rappresentano una fonte di grande importanza per la prima metà del suo regno.<sup>1</sup>

Negli ultimi decenni gli studi su questi testi si sono moltiplicati e hanno messo in luce un ventaglio di interrogativi: gli oratori possono essere considerati dei portavoce della corte, o rappresentano piuttosto interessi locali, come oggi si tende a pensare? I testi dei discorsi erano in qualche misura controllati dall'imperatore, o esprimono semplicemente ciò che secondo l'oratore doveva risultargli gradito? È possibile attribuire ai panegiristi una consapevole intenzione propagandistica nei confronti dell'opinione pubblica? In che misura gli oratori erano tenuti ad attenersi alla verità dei fatti, e che spazio avevano invece per abbellire e inventare? Tutti questi interrogativi debbono essere tenuti presenti nell'affrontare l'analisi di questi testi, tanto più preziosi per noi in quanto sono precisamente datati e offrono un esempio diretto di ciò che in un dato momento si poteva dire di Costantino, da parte di oratori che desideravano piacerli e non sapevano niente del futuro.<sup>2</sup>

1. IL MATRIMONIO DI COSTANTINO E LA PREFIGURAZIONE  
DI UNA NUOVA DINASTIA: IL PANEGIRICO DEL 307<sup>3</sup>

Costantino venne acclamato imperatore dalle truppe subito dopo la morte di

1. Esistono anche, beninteso, panegirici greci; nel caso di Costantino, conserviamo due discorsi tenuti da Eusebio di Cesarea nel 335-336 (cfr. sotto, cap. iv n. 7), nonché i panegirici di Libanio e Giuliano per suo figlio Costanzo II (cfr. sotto, cap. xvii parr. 4-5).

2. La bibliografia sui Panegirici latini è ormai vastissima, ma un'ottima introduzione sintetica ai problemi tuttora discussi dalla storiografia è ancora NIXON 1983.

3. Per un'abitudine poco sana i Panegirici latini sono citati di solito con una doppia numerazione, corrispondente all'ordine del manoscritto e all'ordinamento cronologico; il panegirico del 307 è il VII (VI) ed. MYNORS, VI (7) ed. GALLETIER. Salvo diversa indicazione si segue l'ed. MYNORS, la stessa seguita da NIXON-RODGERS 1994.

suo padre Costanzo, nel luglio 306. Costanzo era uno dei quattro imperatori che regnavano sull'impero romano in base al sistema tetrarchico escogitato da Diocleziano, e governava la Britannia, la Gallia e la Spagna col titolo di Augusto. L'altro Augusto, Galerio, governava la penisola balcanica, la Grecia e l'Asia Minore. Due Cesari, di rango inferiore, si dividevano le province restanti: l'Africa e l'Italia a Severo, la Siria e l'Egitto a Massimino Daia. Due Augusti in pensione, Diocleziano e Massimiano, sorvegliavano da lontano l'attività dei successori. L'unico Augusto in carica rimasto alla morte di Costanzo, Galerio, riconobbe Costantino soltanto come Cesare, promuovendo Severo ad Augusto. Fin qui il sistema, sulla carta, funzionava; ma quasi subito entrò in crisi, perché Massenzio, figlio di Massimiano, si autoproclamò Augusto e si impadronì dell'Italia e dell'Africa, e lo stesso Massimiano decise di ritornare al potere dopo il pensionamento forzato cui l'aveva costretto il collega Diocleziano. Quando poi Massimiano ruppe col figlio e si rifugiò in Gallia, il giovane Costantino si alleò con lui: in cambio Massimiano lo promosse da Cesare ad Augusto e gli diede in sposa la figlia, Fausta.

Il panegirico del 307 venne recitato in occasione del matrimonio fra Costantino e Fausta, e celebra l'alleanza politica, che sul momento dev'essere sembrata ricca di futuro, tra i due imperatori, il vecchio e il giovane. L'autore, rivolgendosi a entrambi, presenta il matrimonio come promessa di perpetua stabilità per la *res publica*, cui viene donata una nuova dinastia: le *caelestes nuptiae* sono il pegno che rinnova e garantisce in perpetuo l'antica concordia dei due imperatori – antica giacché una quindicina d'anni prima anche il padre di Costantino, Costanzo, aveva sposato una figlia di Massimiano ed era stato cooptato da lui nell'impero. Il tema del matrimonio è sviluppato dall'oratore con tutte le risorse della sua arte. Il giovane imperatore che si sposa è un esempio di *vera pietas*: incoraggia tutti a imitarlo e allevare dei figli, per garantire la prosecuzione del genere umano e l'immortalità della *res publica*. L'autore ne approfitta per esaltare le leggi contro i celibi, veri «*fundamenta rei publicae*», che garantiscono a Roma un «*seminarium iuventutis*» e forse sempre nuove ai suoi eserciti; senza sospettare che un giorno sarà proprio Costantino ad abolire quelle leggi.<sup>4</sup>

Centrale nel panegirico è l'esaltazione della saggezza di Massimiano nel volere questo matrimonio. Il vecchio imperatore lo prevedeva da tempo: fin da quando aveva fatto dipingere nella sala dei banchetti del suo palazzo di Aquileia un affresco in cui la figlia, ancora bambina, presentava a Costantino anch'egli bambino un elmo piumato, splendente d'oro e di gemme. E l'autore si sofferma sulla fortuna del pittore a lui ignoto, che ha avuto il privilegio di far posare per il suo pennello i due bimbi divini, di poter scrutare in ogni dettaglio i loro volti, di insistere perché rimanessero seri anziché scoppiare a ridere come è proprio di

4. Cfr. sotto, cap. xv par. 5.

quella età.<sup>5</sup> C'era, in verità, un fatto imbarazzante, e cioè che prima di Fausta Costantino aveva già sposato un'altra donna, di cui ignoriamo il destino, ma l'oratore è abile a trasformare anche questo in materia d'elogio: al tempo di quel primo matrimonio Costantino era giovanissimo, appena uscito dalla *pueritia*, e se diversamente da quel che fanno i giovani si era consacrato così presto a una moglie («*novum iam tum miraculum, iuvenis uxorius!*») è perché voleva vivere fin da allora nella continenza maritale, quasi per essere degno dell'altra, pudica moglie che un giorno avrebbe sposato.<sup>6</sup>

#### Problema storiografico

##### LA PRIMA MOGLIE DI COSTANTINO

Sulla prima moglie di Costantino offrono particolari soltanto fonti tarde: l'*Epitome de Caesaribus*, xli 4 (post 395), Zosimo, II 20 2 (inizio VI secolo), e Zonara, XIII 2 37 (XII secolo). Tutt'e tre affermano che si chiamava Minervina, e che si trattava d'una concubina; da lei Costantino ebbe il suo primo figlio, Crispo.<sup>7</sup> Sulla base del passo appena citato, in cui l'oratore si rivolge a Costantino ricordandogli che si era sposato giovanissimo («*quod te ab ipso fine pueritiae ilico matrimonii legibus tradidisti*»), diversi studiosi ritengono piuttosto che Minervina fosse la moglie legittima di Costantino.<sup>8</sup> Un bell'esempio di come le notizie si distorcono quando ci si abitua a mescolare ed estrapolare le fonti è dato da quello studioso secondo cui «*Pan. Lat. 7.4* si riferisce a Minervina, la madre di Crispo, come alla moglie di Costantino, il che sembra provare che Crispo era un figlio legittimo»:<sup>9</sup> il lettore sarebbe autorizzato a dedurre che Minervina è menzionata nel panegirico, mentre non è affatto così, e il testo si limita a dichiarare che prima del matrimonio con Fausta Costantino era già stato sposato. Non sappiamo se entro il 307 la donna fosse morta o se Costantino l'abbia ripudiata; qualcuno afferma che era morta di parto, ma si tratta di una congettura.<sup>10</sup>

L'elogio dei due «*sacratissimi principes*» gioca sull'alternanza di passato e futuro: il ritorno di Massimiano al potere dopo l'abdicazione forzata è nel segno della continuità («*velis nolis semper Auguste*»), l'accesso di Costantino è nel segno della speranza («*oriens imperator*»). Il genero ha donato al suocero una

5. È inconcepibile come RIESS 2001, p. 267, abbia potuto interpretare questo testo nel senso che il matrimonio di Costantino e Fausta abbia avuto luogo ad Aquileia. Per una discussione di questo passaggio cfr. REES 2002, pp. 168-71.

6. WIENAND 2013b, pp. 25-26, rileva che in questo modo si istituiva inoltre un trasparente parallelo tra Costantino e il padre Costanzo, anche lui sposato una prima volta con una donna di condizione più modesta, Elena, e la seconda volta con una figlia di Massimiano.

7. Cfr. sotto, cap. xviii n. 50; cap. xix par. 3.

8. BARNES 1981, p. 31; riassunto del dibattito in POHLSANDER 1984, pp. 80-81. Il passo citato è al par. 4.1 del panegirico del 307.

9. WOODS 1998, p. 85.

10. MARCONE 2000, p. 18.

nuova giovinezza e ne ha avuto in cambio il titolo di Augusto, anzi, dichiara senz'altro l'autore, il titolo di imperatore («tibi, Constantine, per socerum nomen imperatoris accreverit») – il che fra l'altro significa svalutare deliberatamente la precedente posizione di Costantino come Cesare. L'autore di tutto questo è Massimiano, di cui il retore non si stanca di ammirare la «divina mente» e l'«animi magnitudo» – espressioni che richiamano quelle iscritte, pochi anni dopo, sull'arco di Costantino a Roma,<sup>11</sup> anche se qui citare la «grandezza» dell'anima serve a sottolineare, in senso letterale, di quanti beni, di natura e di fortuna, l'hanno colmata gli dèi («di immortales»).

L'insistenza dell'autore sulla nuova dinastia che questa unione donerà alle future generazioni dimostra che l'alleanza tra Massimiano e Costantino comporta anche il discredito del sistema tetrarchico delle adozioni; e il pubblico è apertamente invitato a compiacersene. Stipulando il matrimonio i due imperatori garantiscono alla *res Romana* una successione di figli e nipoti per tutti i secoli futuri; l'impero a lungo turbato dall'alternanza di regnanti troppo diversi l'uno dall'altro apparirà d'ora in poi a una sola *domus* dalle radici perpetue; l'immortalità di Roma sarà garantita dall'eternità della nuova dinastia. Dinastia tanto più illustre in quanto discendente da un imperatore, non da antenati plebei («non plebeio germine sed imperatoria stirpe»), e destinata a tenere per sempre il timone dell'impero, evitando che possa di nuovo cadere nelle mani maldestre di «novas familias».

In questa prospettiva dinastica e aristocratica, il problema più spinoso per l'autore è di bilanciare la legittimità che deriva a Costantino dall'essere figlio di Costanzo e quella che gli deriva dal favore di Massimiano. La contrapposizione è evitata sottolineando che non solo Costantino, ma suo padre prima di lui doveva l'impero a Massimiano, *auctor imperii* di entrambi. La legittimazione proveniente da Massimiano è dunque prevalente, il che dimostra che il rapporto di forze fra i due è a favore dell'anziano Augusto – come del resto era ovvio nel 307, anche se gli studiosi, abbagliati dal personaggio di Costantino, rischiano spesso di dimenticarlo.<sup>12</sup> È grazie alla decisione di Massimiano e al matrimonio con sua figlia che il Cesare Costantino è diventato a pieno titolo imperatore («tibi Caesari additum nomen imperii»). Il concetto è ripreso anche per adulare Massimiano e ribadire la necessità del suo ritorno sul trono: il vecchio Augusto può donare l'impero ad altri, ma non può non averlo lui. La nuova dinastia è quella di Massimiano, che fin dall'inizio della tetrarchia si era posto sotto il segno di Ercole: all'impero sono garantiti «imperatores semper Herculii», e l'autore non esita a ricordare a Costantino che il suocero ha dato anche a lui, oltre che a sé, questo nome, ricevuto dal dio suo antenato («principe generis sui»).

Il fatto che l'oratore, pur dichiarando espressamente che la precedenza spetta al *senior Augustus* e che lo *iunior imperator* viene al secondo posto, scelga di presentare prima l'elogio di Costantino e poi quello di Massimiano si spiega con la necessità di costruire un *dimax*. Su Costantino c'è poco da dire, se non che in lui sembra rivivere Costanzo: il padre ci è stato portato via, ma nel figlio ritroviamo il suo volto e la sua gioventù, tanto che lui solo ci basta per due («sufficit pro duobus»). Più di tutto, però, sono le virtù di Costanzo che l'autore dichiara di ritrovare in Costantino. Nel lungo e convenzionale elenco notiamo in particolare la forza, che se non altro obbliga l'oratore a introdurre qualche informazione almeno apparentemente fattuale: Costanzo aveva sterminato e deportato i Franchi, Costantino ha cominciato dai loro re – altri panegiristi, come vedremo, ci parleranno in maggior dettaglio dei re franchi catturati e messi a morte dal giovane imperatore –, e così in un sol colpo ha punito le colpe passate e ispirato un tale timore che persino quel popolo dalla fede poco ferma («lubricam fidem») non osa più ribellarsi. Costanzo aveva liberato la Britannia dall'usurpatore Carausio; Costantino l'ha nobilitata iniziando lì il suo regno, con quella che è stata a tutti gli effetti una nuova nascita. Costanzo aveva domato i barbari vincendoli e li aveva conquistati col perdono; Costantino incute loro un tale terrore che non ha più nemmeno l'occasione di vincerli. Come è stato notato, il paragone è faticoso e l'oratore trova realmente una certa difficoltà nel pretendere che le imprese del figlio siano degne di quelle del padre.<sup>13</sup>

Costantino imita il genitore anche nella benevolenza con cui ascolta ed esaudisce tutti coloro che vengono a supplicarlo, e non solo chi cerca difesa per le ingiustizie subite ma anche chi richiede favori: il figlio di Costanzo soddisfa tutti, come se stesse eseguendo i legati del padre. Può trattarsi di adulazione e basta, e magari anche di *wishful thinking*, ma notiamo fin d'ora che la capacità di creare il consenso distribuendo largamente benefici rimarrà poi sempre una caratteristica centrale del sistema politico di Costantino. Quanto al coraggio e alla saggezza del padre, il giovane ha dimostrato di possederle appieno nel corso della carriera militare che lo ha condotto ai gradi più alti («maximos tribunatus stipendia»). L'elenco si conclude con la più giudiziosa di tutte le virtù che lo sposo ha ereditato dal padre, la *prudentia*: Costantino è un «imperator adulescens», ma così maturo che quando il padre gli ha lasciato l'impero, lui si è accontentato di farsi chiamare Cesare, finché non è stato dichiarato Augusto da chi aveva già elevato a quel titolo il padre. Gli è parso più bello un impero non ereditato dagli avi, ma meritato colle sue virtù, e concesso in premio dal «summo imperatore» – il che conferma ancora una volta che Massimiano, in questo momento, è il più forte dei due imperatori, e che la legittimazione proveniente da lui è più importante di quella proveniente da Costanzo.

11. Cfr. sotto, cap. VII par. 1.

12. Es. GRÜNEWALD 1990, pp. 26-32; *contra*, NIXON 1993, spec. p. 238.

13. NIXON 1993, p. 239.

Tocca ora all'elogio di Massimiano, che si rivela decisamente piú sostanzioso, anche se in questa sede non c'è bisogno di analizzarlo in dettaglio. Il retore, dopo aver ampiamente rievocato la gloriosa carriera dell'imperatore, si felicita per il suo ritorno al potere; l'argomento di fondo è che per quante giustificazioni potesse avere, l'Augusto aveva fatto malissimo a ritirarsi, facendo vacillare l'impero, e che non poteva non ritornare: Roma stessa lo ha supplicato, anzi, gliel'ha ordinato. Notiamo, a margine, che l'oratore ne approfitta per avvertire Costantino che non dovrà mai venirgli un'idea simile: i nostri figli e i nostri nipoti, scrive con profetica adulazione, non lo sopporterebbero; nemmeno giunto all'estrema vecchiaia dovrai ammainare le vele che ora, in gioventú, gonfia un vento così prospero.

Nel ritorno di Massimiano e nella sua alleanza con Costantino l'autore celebra una *renovatio* dell'impero. Perfetto è il parallelismo: il giovane dà nuova forza all'anziano e ne trae nuova forza per la propria crescita («Favet ille crescenti, adest iste seniores»). Per Massimiano «aeterno imperatori», ritornato a quel potere che non avrebbe mai dovuto lasciare, Costantino «imperator novus» è piú di un figlio. L'uno, il *pater*, governerà col consiglio i destini dell'umanità, l'altro, lo *iuvenis*, si batterà contro i barbari sui *limites*, manderà al suocero gli allori della vittoria, chiederà i suoi ordini e riferirà sui risultati conseguiti. Inutile dire che degli altri tetrarchi, gli *Iovii* legati a Diocleziano, non c'è la minima traccia: vista dalla Gallia, la tetrarchia com'era stata concepita in origine non ha futuro. Come non ha futuro il vero figlio di Massimiano, Massenzio, totalmente ignorato dall'oratore, a conferma che le relazioni tra padre e figlio si erano in quel momento interrotte.<sup>14</sup>

In questo contesto, in cui fra Massimiano e Costantino si crea un rapporto di paternità, l'autore riesce però abilmente a recuperare anche la figura di Costanzo, presentando Costantino come la reincarnazione del padre naturale anche nella dipendenza filiale da Massimiano. Non è forse vero che quest'ultimo aveva dato l'impero a Costanzo e l'aveva adottato come figlio, sicché è come se Costantino fosse suo nipote? Ed ora riversa gli stessi benefici su Costantino in persona: idea geniale («divinum [...] iudicium») per cui il Cesare riesce ad essere al tempo stesso suo nipote, suo genero e suo figlio. Gloria dunque a Massimiano, che ha voluto trasmettere il pegno dell'impero al figlio di colui che si era associato in precedenza.<sup>15</sup>

E così il panegirico può concludersi con la paternità di Massimiano che si

14. REES 2002, pp. 181-82.

15. Sul problema se si tratti effettivamente di adozione in senso giuridico o esclusivamente di una finzione propagandistica cfr. CARLÀ 2012, pp. 65-66. Nelle sue epigrafi poste in Gallia e Spagna fra il 307 e il 310 Costantino si definisce regolarmente nipote, mai figlio o figlio adottivo di Massimiano (GRÜNEWALD 1990, p. 36; cfr. sotto, cap. VI n. 76).

confonde con quella di Costanzo, e con due legittimazioni che diventano una sola. Da lassù, il *divus Constantius* gode al vedere il figlio messo in possesso del suo impero dallo stesso padre, dallo stesso suocero, dallo stesso imperatore che aveva già dato l'impero a lui. Tutti gli dèi sono immortali, ma Costanzo ha un'immortalità tutta speciale, conclude l'autore con un concettismo che vien voglia di definire barocco: figlio di Massimiano e padre di Costantino, continua a vivere in entrambi, così che suo padre, Massimiano, ha ancor sempre un figlio pari a lui, e suo figlio, Costantino, ha ancor sempre un padre, e per di piú i due sono di nuovo, come già era accaduto fra Massimiano e Costanzo, anche suocero e genero, così da garantire la continuità dell'unica stirpe imperiale.

## 2. LE VITTORIE DI UN GIOVANE DIO: IL PANEGIRICO DEL 310

Il panegirico del 310<sup>16</sup> venne recitato a Treviri alla presenza di Costantino, da un oratore che rappresentava a quanto sembra di capire la città di Autun, subito dopo un episodio drammatico e controverso nella carriera del giovane imperatore: la fallita rivolta di Massimiano, che era stato costretto dai colleghi Diocleziano e Galerio a deporre nuovamente la porpora, e che vedendosi sempre piú emarginato cospirò contro il genero e venne sconfitto e ucciso, o costretto al suicidio. Una caratteristica vistosa del panegirico è l'intensa religiosità pagana che lo pervade, evidente dall'inizio alla fine nell'incessante evocazione del *numen* dell'imperatore e nei ripetuti appelli agli dèi *boni* e *immortales*. Benché il sistema tetrarchico sia ancora formalmente in vigore, l'autore gli dedica soltanto un burocratico omaggio iniziale, assicurando tutti gli «invictissimi principes» della sua venerazione per la loro sovranità collegiale («socio maiestas»), ma se ne libera subito sottolineando che qui celebrerà solo uno di loro; e non c'è niente di strano, perché funziona così anche con gli dèi: li veneriamo tutti, ma ognuno ha il suo tempio. La soluzione è elegante; ma non basta a far dimenticare che dall'inizio della tetrarchia la celebrazione degli altri imperatori era doverosa nei panegirici, e che la tendenza di Costantino a ignorare l'esistenza dei colleghi, confermata, come vedremo, anche dai cippi che scandivano le strade delle sue province, contrasta in modo inquietante con i valori ufficiali della tetrarchia.<sup>17</sup>

Il primo, fortissimo tema introdotto dall'oratore contrasta in modo ancor piú plateale con i principi del sistema tetrarchico: Costantino è imperatore *per nascita*. Formalmente regna da quattro anni, e infatti l'oratore osserva che da poco si è celebrato il giorno beneaugurante del suo anniversario: il riferimento è ai festeggiamenti che il 25 luglio 310 avevano celebrato i *quinquennialia*, e cioè l'inizio

16. Pan. Lat. VI (VII) ed. MYNORS, VII (6) ed. GALLETIER. Cfr. il minuzioso commento di MÜLLER-RETTIG 1990.

17. RODGERS 1980, p. 262; per i *miliaria* cfr. sotto, cap. VI n. 20.



del quinto anno di regno. È giusto celebrare l'anniversario, perché in quel giorno Costantino ha rivestito per la prima volta le insegne imperiali – e si noti che qui, contrariamente al panegirico del 307, l'inizio dell'impero di Costantino è ricondotto senz'altro al giorno in cui i soldati di suo padre lo hanno acclamato, e non alla successiva designazione ad Augusto da parte di Massimiano. Ma sbaglierebbe, prosegue l'autore, chi credesse che il suo impero ha avuto origine da quel giorno, perché Costantino è un predestinato. Anche se molti non lo sanno, tranne i suoi amici più intimi («quod plerique adhuc fortasse nesciunt, sed qui te amant plurimum sciunt»: e se arriva a dire una cosa simile, è perché questa storia dev'essere davvero una grossa novità), Costantino discende dall'imperatore Claudio II, da quel «divo Claudio» che cinquant'anni prima aveva risollevato l'impero romano battendo i Goti. La *fortuna* dell'impero è scesa su di lui dal progenitore della sua famiglia («iam tamen ab illo generis auctore in te imperii fortuna descendit»), e per quella famiglia l'oratore sceglie termini inequivocabili: è una *imperatoria domus*, gode di una *vetus praerogativa*, la stessa che ha già elevato all'impero il padre di Costantino e che poi lo ha donato a lui, terzo imperatore della dinastia («post duos familiae tuae principes tertius imperator»).<sup>18</sup>

#### Problema storiografico

##### COSTANTINO NIPOTE DI CLAUDIO IL GOTICO

Il panegirista del 310 è il primo a menzionare la discendenza di Costantino da Claudio II, ovvero Claudio il Gotico, l'imperatore di origine illirica che regnò dal 268 al 270. Da molto tempo la storiografia dà per scontato che si tratti di una invenzione bell'e buona, anche se uno studio recente ha sottolineato che questa non è una certezza, ma soltanto un'ipotesi.<sup>19</sup>

La discendenza da Claudio sarà menzionata anche nel panegirico del 311, più brevemente e in forma più anodina («divum Claudium parentem tuum»). Dopo di allora non se ne sente più parlare fino al 317, quando Claudio compare, insieme a Costanzo e Massimiano, sulle monete di Costantino; perciò è stato sostenuto che il tema all'epoca doveva essere di interesse puramente locale e che Costantino lo riprese ufficialmente solo dopo l'acquisizione dell'Ilirico, cioè la provincia natale sia sua, sia di Claudio.<sup>20</sup>

Ma il fatto è che i panegiristi del 310 e del 311 intervengono all'indomani di un evento clamoroso e traumatico, la fallita rivolta e la morte di Massimiano – il pri-

mo dei tre imperatori romani eliminati da Costantino nel corso della sua carriera. La legittimazione offerta a Costantino dall'alleanza col vecchio tetrarca e dal matrimonio con sua figlia Fausta, su cui aveva tanto insistito il panegirista del 307, di colpo non vale più molto; si può dunque pensare che Costantino e i suoi consiglieri abbiano ritenuto necessario rilanciare un'altra forma di legittimazione dinastica coll'invenzione della discendenza da Claudio. Pochi studiosi attribuiscono importanza allo iato cronologico fra la comparsa del tema nel 310 e la sua ripresa nella monetazione imperiale, sette anni dopo. Quasi tutta la storiografia recente si limita a dare per scontato un nesso tra la morte, e la momentanea *damnatio memoriae*, del suocero Massimiano e l'immediata invenzione di un nuovo antenato in grado di legittimare il potere di Costantino, in una prospettiva sempre più esclusivamente dinastica. Il successo del progetto dinastico garantirà quello dell'invenzione genealogica: nel mezzo secolo successivo alla morte di Costantino, i giudizi su di lui saranno fortemente discordanti, ma nessuno, apparentemente, dubiterà della sua parentela con Claudio il Gotico.<sup>21</sup>

Anche l'omaggio alla collegialità tetrarchica si rivela qui per quello che è, una pura formalità, perché rispetto ai colleghi («inter omnes [...] participes maiestatis tuae») Costantino ha un vantaggio decisivo: che è nato imperatore («quod imperator es natus»). Rivolgendosi all'imperatore il panegirista insiste, con una perentorietà giustificata dal fatto che sull'aula aleggiava il fantasma di Massimiano: non si può affermare che tu debba agli intrighi della politica ciò che è tuo; anzi, tanta è la nobiltà della tua origine che neppure l'esser diventato imperatore può accrescere il tuo *honor*. Non è la casualità del consenso popolare («fortuita hominum consensus») che ti ha fatto principe, l'impero era tuo dalla nascita («imperium nascendo meruisti»). Ciò che gli altri ottengono dopo una vita di fatiche, gli dèi l'hanno donato a Costantino al momento della nascita; e se merita ammirazione la *felicitas* di chi giunge ai vertici del potere attraverso un'ordinata carriera militare, quanto è più sbalorditiva la *fortuna* di chi ha avuto l'impero in dono nascendo?

Qui ovviamente l'oratore si avvede di una difficoltà, e cioè del rischio che un dono ricevuto alla nascita non comporti poi tanto merito. Corre perciò ai ripari assicurando che Costantino, benché collocato dalla fortuna così in alto che non aveva bisogno di cercare la gloria, ha voluto lo stesso affrontare i pericoli della carriera militare, per quanto era possibile alla sua giovane età; ha combattuto i barbari anche in singolar tenzone e reso famoso il suo nome fra le *gentes*; e tuttavia la sua situazione è ben altra rispetto a quella di chi si è dovuto aprire faticosamente la strada fino al «fastigium [...] maiestatis», perché lui non ha mai dovuto *aspirare* all'impero, lui fin dall'inizio l'*aveva*. Costantino è entrato nel *sacrum*

18. MARCONE 2002, p. 44, ritiene che secondo il panegirista Costanzo I sia figlio di Claudio il Gotico; non sembra in realtà che il testo implichi una filiazione così diretta.

19. CHAUSSON 2007, che, ipotesi per ipotesi, preferisce quella dell'autenticità della filiazione di Costantino da Claudio. Non ha ottenuto consenso l'ipotesi di LIPPOLD 1981, che la *Vita Claudii* dell'*Historia Augusta* – in cui pure si afferma la discendenza di Costanzo da Claudio: cfr. sotto, cap. XVIII par. 5.2 – sia pressoché coeva del panegirico del 297 per Costanzo e che perciò la discendenza da Claudio fosse rivendicata già dal padre di Costantino.

20. WARMINGTON 1974, pp. 375-76; cfr. anche ENENKEL 2000, p. 103.

21. Neppure il nipote Giuliano, che odiava lo zio, ma si vantava della discendenza da Claudio: cfr. sotto, cap. XVII n. 69.

*palatium* non da candidato, ma da imperatore designato; e i lari paterni lo hanno accolto nel palazzo come *successorem legitimum*.

Il panegirista deve naturalmente anche sottolineare la precedenza di Costantino rispetto ai fratelli, che dopo tutto condividevano quei natali sbalorditivi. Lui è il primo figlio che gli dèi hanno concesso all'imperatore, perciò non c'è dubbio che l'eredità spettava a lui. Costanzo, così grande sovrano in terra e così grande dio in cielo, lo ha generato nel fiore dell'età e nel pieno delle forze, mentre stava combattendo le sue guerre piú fortunate, e tutta questa forza l'ha trasmessa al figlio: in cui – ed è un tema consueto in questi primi anni – Costanzo rivive, al punto che sembra di rivederlo e di risentirlo parlare, e si stenta a credere che non sia proprio lui.

L'oratore rievoca a questo punto molto lungamente le gesta di Costanzo, anzi di *Constantius Pius*. Lo spazio a lui dedicato è una dimostrazione impressionante di come a questa data l'immagine di Costantino, venuta meno l'alleanza con Massimiano, si regga essenzialmente sul ricordo del padre. *Pius* era naturalmente un appellativo che rientrava in via ordinaria nella titolatura imperiale, ma qui c'è qualcosa di piú: c'è il tentativo di trasformarlo in parte integrante del nome di colui che la storiografia moderna, anziché Costanzo Pio, ha preferito chiamare Costanzo Cloro. Al di là delle fortissime connotazioni religiose pagane che l'aggettivo implicava all'epoca,<sup>22</sup> l'enfasi su Costanzo *pius* serve anch'essa a sottolineare la continuità fra padre e figlio – un figlio che, come è stato notato, fin da quando era soltanto Cesare non aveva esitato ad assumere nelle sue iscrizioni quello stesso titolo di *pius*, fino allora riservato agli Augusti.<sup>23</sup>

Il tema della continuità, anzi dell'identità, fra Costanzo e Costantino porta naturalmente l'oratore a sottolineare che il padre stesso lo ha designato a successore, non appena gli dèi, dopo averlo accolto fra loro, gli hanno chiesto a chi volesse lasciare l'impero. Qui peraltro il retore sembra avvedersi che si sta contraddicendo, giacché in precedenza aveva affermato che Costantino era imperatore fin dalla nascita; perciò si affretta a precisare che quella *sententia* è stata non solo di Costanzo, ma «*omnium deorum*» e che era già decisa da prima, benché solo allora abbia avuto conferma. Piuttosto che tornare sulla nascita di Costantino, però, l'oratore preferisce introdurre l'altro episodio cruciale, quello che gli ha davvero garantito la successione di Costanzo, e cioè il suo arrivo inatteso a Boulogne quando il padre stava salpando per la Britannia. Fin da quel momento, dichiara l'autore, eri chiamato dal cielo per la salvezza della *res publica*, e il tuo *repentinus adventus* è stato così folgorante che si sarebbe detto tu fossi giunto lí sul carro degli dèi anziché, piú modestamente, coi cavalli dell'amministrazione («*cursu publico*».)<sup>24</sup>

22. CRACCO RUGGINI 2012, p. xvii n.

23. GRÜNEWALD 1990, pp. 17-21; AMICI 2000, pp. 190-91, e sotto, cap. vi n. 25.

24. Autori piú tardi trasformeranno in leggenda questo viaggio di Costantino, affermando che era

L'arrivo di Costantino è preciso come la freccia d'un Persiano sul bersaglio: giunge *tempestivus comes* per il padre prossimo alla morte, ad alleviare e prendere su di sé le preoccupazioni che quello rivolgeva nella «*praesaga et tacita mente*». E l'autore, simile in questo al panegirista del 307, si rallegra per la felicità che i «*di boni*» hanno donato a Costanzo, permettendo che prima di salire al cielo vedesse quale erede lasciava. Solo a questo punto possono essere prese in considerazione le altre legittimazioni umane del potere di Costantino: è l'esercito a sceglierlo, e benché il giovane, sempre corretto, si rivolga ai «*seniores principes*», gli imperatori in carica, la loro decisione non fa che confermare quella dei soldati. I *milites* lo hanno rivestito della porpora pensando non tanto a lui quanto alla *publica utilitas*, mentre ancora piangeva la morte del padre. L'autore finge di riportare come una diceria quello che a noi parrebbe piuttosto un *topos*: ha sentito dire che Costantino avrebbe voluto rifiutare quell'onore ed era già salito a cavallo per allontanarsi, sbagliando per eccesso di modestia e di *pietas*, come accade agli adolescenti, ma non avrebbe comunque potuto sfuggire all'impero che Giove gli aveva mandato sulle ali della Vittoria, e che la «*rei publicae felicitas*» gli imponeva di accettare.<sup>25</sup>

Il panegirico passa ora a rievocare le imprese già compiute dal giovane imperatore. La prima doveva essere particolarmente cara al pubblico di Treviri: la vittoria sui Franchi, che in assenza di Costanzo avevano violato la pace, e che il suo erede ha punito come meritavano, destinando i loro re all'ultimo supplizio, senza temere l'odio e la vendetta dei barbari. Intorno a questa vicenda l'oratore si pronuncia con tanta insistenza da lasciar pensare che la ferocia con cui Costantino ha trattato i re prigionieri possa essere stata oggetto di critica. La clemenza non è necessaria quando si è forti: i nemici possono odiare Costantino quanto vogliono, purché ne siano terrorizzati. Il vero valore consiste nel costringere i barbari a star tranquilli benché non ci amino. Perdonare i nemici vinti è certo piú prudente, ma il forte li calpesta senza preoccuparsi della loro rabbia. Costantino ha avuto il coraggio di rinnovare l'antica tradizione romana, mettendo a morte i capi nemici catturati per trarne pubblica vendetta, come ai tempi in cui i re prigionieri, dopo aver seguito il carro trionfale, venivano uccisi in carcere.

Appare evidente che la messa a morte dei re franchi da parte di Costantino ha

partito dalla corte di Galerio senza il suo permesso, che per evitare di essere inseguito aveva azzoppato o ucciso i cavalli di posta dietro di sé, e che raggiunse il padre già in Britannia e sul letto di morte: cfr. l'*Origo Constantini* (cap. xvii par. 2), Aurelio Vittore (cap. xvii par. 3), l'*Epitome de Caesaribus* (cap. xviii par. 4), Zosimo (cap. xix par. 2). La versione del panegirista, pronunciata in presenza di Costantino a quattro anni dai fatti, è evidentemente da preferire; si potrebbe semmai supporre che l'eventuale contrasto con Galerio sia stato taciuto per ragioni di opportunità politica, ma in quel 310 i rapporti di Costantino con Galerio, che non voleva riconoscerli il titolo di Augusto, erano pessimi (cfr. sotto, cap. v n. 23).

25. Sul *topos* della *recusatio Imperii* HUTTNER 2004.

avuto un forte impatto sull'opinione pubblica, rompendo con l'atteggiamento umanitario che proprio in quell'epoca si stava affermando nelle relazioni coi barbari vinti.<sup>26</sup> L'autore sottintende che si è trattato di un gesto calcolato, un messaggio i cui destinatari non si trovano solo oltre il Reno: chi sa punire così non ottiene soltanto che i nemici si tengano tranquilli, ma dà materia di riflessione anche agli amici. E così le città della Gallia vivono in pace, protette non più dalle acque del Reno, ma dal terrore che ispira Costantino: i Franchi sanno che possono attraversare il fiume, ma sanno anche che non troveranno né vittoria né clemenza. Il supplizio dei re franchi, di cui qui si danno anche i nomi, Ascarico e Merogaiso, fa sí che i barbari non osino neppure più avvicinarsi alla riva del Reno: i *castella* disposti a intervalli decorano il *limes* più che proteggerlo.

Ma aver messo a morte i re non è tutto: Costantino ha fatto anche di più perché i Franchi non si dimenticassero di lui. Ha passato il fiume, ha invaso e devastato il paese dei Bructerii, traghettando l'esercito così rapidamente da coglierli di sorpresa, impedendo ai barbari di cercar rifugio come al solito nelle foreste e nelle paludi. E l'oratore celebra estatico gli innumerevoli uccisi, i molti catturati; il bestiame tutto preso o sgozzato; i villaggi dati alle fiamme; i prigionieri arruolati nell'esercito o ridotti in schiavitù, e se non erano adatti né a un destino né all'altro, dati in pasto alle belve negli spettacoli, in così gran numero da stancarle. Protagonista di questa epopea un po' ripugnante, Costantino qui appare un vero romano antico, sicuro della sua *virtus* e della sua *fortuna*, avvezzo a imporsi con la forza e non certo a comprare la pace con la clemenza.

Dal panegirico apprendiamo anche che Costantino sta facendo costruire a Colonia un ponte sul Reno, per togliere ai barbari ogni speranza e far sí che il terrore non li abbandoni mai. Non che ce ne fosse bisogno, aggiunge l'oratore: il ponte serve più a testimoniare la gloria dell'impero e ad ornare il *limes* che a fini pratici, giacché Costantino può passare il Reno quando vuole, tante sono le imbarcazioni pronte, tanto numerose le truppe schierate sul fiume. Ma all'imperatore è parso bello, e in verità è bellissimo («re vera pulcherrimum»), dimostrare che anche la natura gli è sottomessa, e che a lui è possibile attraversare il Reno non solo vicino alle sorgenti, ma anche vicino alla foce, là dove è immenso e vorticoso: proprio lí il grande fiume dovrà assoggettarsi, e accogliere nei suoi gorghi le stabili fondamenta del ponte. La natura, «ipsa rerum natura», è asservita al *numen* di Costantino, e a maggior ragione lo sono i barbari: che appena iniziati i lavori del ponte hanno supplicato la pace e offerto ostaggi, e tanto più umili diventeranno non appena sarà finito.

A questo punto il panegirista affronta l'altra e recentissima impresa di Costantino, ben più imbarazzante: la soppressione della rivolta di Massimiano, conclusa con la morte del vecchio imperatore, ufficialmente per suicidio. Senza mai

26. Cfr. BARBERO 2006.

menzionarne il nome, l'oratore deplora le iniziative sconsiderate («novi motus») dell'uomo che più di tutti avrebbe dovuto rallegrarsi dei successi di Costantino. Erano passati soltanto tre anni da quando, proprio lí a Treviri, un altro panegirico aveva celebrato l'alleanza sempiterna del vecchio e del giovane imperatore, ma molta acqua era passata nel Reno: se il panegirico del 307 verteva intorno ai benefici che Costantino aveva ricevuto da Massimiano, compreso l'onore di imparentarsi con lui, ora è il suocero che secondo l'oratore si è dimostrato ingrato dei «tantis beneficiis» ricevuti da Costantino, e della parentela che questi gli aveva concesso.

L'autore sa comunque di muoversi su un terreno difficilissimo e lo dichiara apertamente: prima di pronunciarsi preferirebbe aspettare istruzioni («de quo ego quemadmodum dicam adhuc ferme dubito et de nutu numinis tui exspecto consilium»). Non è sicuro che i demeriti di Massimiano lo autorizzino a parlarne con irriverenza davanti a Costantino: perciò, dichiara, come fanno tutti gli avvocati mi attaccherò all'argomento che i delitti dei mortali sono opera degli dèi e che nessuno pecca se non per volontà del fato. Generato da Costanzo Pio, il nuovo imperatore non può essere crudele: è il destino di Massimiano, deciso fin dalla nascita, che lo ha condotto al suicidio (*voluntarium exitium*).

Il panegirico rievoca a questo punto in maggior dettaglio la generosità di Costantino, che quando Massimiano è stato scacciato dall'Urbe e ha dovuto fuggire dall'Italia, lo ha accolto nel suo palazzo, offrendogli gli agi del pensionamento e la ricchezza d'un re, e ordinando ai sudditi di obbedirgli come se fosse stato lui il vero imperatore. Solo la demenza senile di Massimiano spiega come abbia potuto pensare di rivoltarsi contro il suo benefattore; e l'autore lo contrappone a Diocleziano – neppur lui nominato, anche se qui non si tratta di *damnatio memoriae* ma di un'eleganza stilistica: è «quell'uomo divino, il primo che ha condiviso e deposto il potere imperiale» – che non si è certo pentito della sua decisione e non crede d'aver perduto ciò a cui ha voluto rinunciare. È forse significativo che nel rievocare questa vicenda imbarazzante, e tuttavia troppo recente e bruciante per essere passata sotto silenzio, l'oratore si ricordi all'improvviso che l'impero è una tetrarchia, «multiiugo [...] imperio», e che tutte le responsabilità sono al plurale: Massimiano ha tradito anche chi l'aveva adottato come fratello, il suo tradimento verso il genero è appena una colpa in più.

Il panegirico descrive in dettaglio l'iniziativa di Massimiano, a cui Costantino, impegnato contro i Franchi sul Reno, aveva affidato una missione non specificata nel sud della Gallia. Il vecchio si mosse lentamente, senza dubbio avendo già in mente il tradimento, distruggendo tutte le scorte delle *mansiones* per evitare che un esercito potesse seguirlo, e giunto al sicuro fra le mura d'una città, che in base a quel che segue dev'essere Arles, d'improvviso rivestì la porpora, usurpando per la terza volta l'impero due volte deposto; da lí spedì lettere agli eserciti promettendo donativi per tentare i soldati – come se avesse potuto fidar-

si, ironizza l'oratore, di uomini a cui lui stesso insegnava a mettere in vendita la loro fedeltà. Ma gli eserciti non si lasciarono comprare, preferendo Costantino ai premi e alle promozioni promesse dall'usurpatore; e questo dimostra quanto sia grande l'amore dei soldati per il loro imperatore.

Su questo tema l'oratore sceglie di soffermarsi a lungo. Costantino ha insegnato alle truppe una nuova moralità: la capacità di disprezzare i vantaggi materiali un tempo era di pochi filosofi, ma nell'epoca di Costantino è di tutti, perfino dei soldati. Altri eserciti sono stati valorosi quanto il suo, ma lui solo ha un esercito di filosofi. Molti cattivi generali si sono fatti largo con le donazioni, ma è un successo effimero, che tramonta appena qualcuno lo imita. L'imperatore destinato a durare, «eterno custode della *res publica*», è quello che i soldati amano, e non a pagamento: la truppa, beninteso, ama ricevere donativi da Costantino, ma è perché vengono da lui. Nessuno può superarlo in generosità, perché il vero premio per i soldati è lui stesso – lo amano per il suo nome, per il ricordo del padre, per la sua giovinezza, per la sua bellezza. Che non sono, beninteso, qualità esteriori, ma un pegno del cielo: un imperatore così giovane è un miracolo celeste, di cui l'autore ringrazia gli dèi («*pulchrum enim, di boni, et caeleste miraculum imperator adulescens*»). L'imperatore adolescente e già fortissimo è una garanzia per la *res publica*, perché la sua forza crescerà ancora. La bellezza, poi, accresce fascino alla maestà: così dovevano essere Alessandro Magno e Achille,<sup>27</sup> così dev'essere l'imperatore romano, perché i soldati al solo vederlo sappiano che stanno servendo un dio.

L'orazione torna a questo punto a raccontare l'esito del colpo di stato di Massenzio. I soldati ribollivano d'indignazione e fremevano dal desiderio di punire il tradimento: tanto da reagire con impazienza alla sollecitudine del giovane imperatore, che per non stancarli con le marce li mandò verso sud per via fluviale, lungo il corso della Saône e poi del Rodano, troppo lenti per la loro smania di combattere. Appreso che l'usurpatore aveva lasciato Arles per rifugiarsi a Marsiglia, sbarcarono e lo inseguirono con tanto entusiasmo che Costantino stesso faticava a star dietro. Accesi dalla «fedeltà alla tua forza divina», affrontarono con la stessa esaltazione l'assedio della pur munitissima città.

L'oratore si dilunga a descrivere Marsiglia e la forza delle sue difese, che a suo tempo tennero in scacco Cesare, con l'enfasi di chi sta riferendo la più grande impresa finora compiuta dal suo imperatore – in curioso contrasto con l'indifferenza che le moderne biografie di Costantino riservano alla vicenda. Fra le righe par d'intuire che l'attacco alle mura si risolse in uno scacco: le scale erano troppo corte. L'oratore è cortigiano abbastanza capace da saper trasformare questo smacco in un nuovo motivo di elogio: Marsiglia avrebbe potuto benissimo essere

<sup>27</sup> Per l'identificazione di Achille nel «*Thessalum virum*» del panegirico cfr. MÜLLER-RETTIG 1990, pp. 237-38.

presa d'assalto già il primo giorno, ma l'imperatore non sa usare soltanto la forza, conosce anche la clemenza e la *pietas*, e perciò ha trattenuto la rabbia dei soldati. Dando l'ordine di ritirata, Costantino ha evitato il verificarsi di atrocità, ha concesso ai soldati ingannati dall'usurpatore il tempo di pentirsi e di chiedere perdono, e ha dimostrato chiaramente che intendeva salvare la vita di Massimiano: se la città fosse stata presa d'assalto, nessuno infatti avrebbe potuto sottrarlo al ferro. Peggio per il vecchio se non ha voluto accettare la vita che il vincitore gli donava, e non si è creduto degno di sopravvivere all'onta; gli dèi hanno compiuto la vendetta cui Costantino nella sua bontà aveva rinunciato. E l'oratore, da aduttore consumato, si concede una di quelle apparenti dimostrazioni di sincerità che aggiungono sale a un panegirico: non sei onnipotente, Costantino, dichiara: gli dèi ti vendicano anche contro la tua volontà («*di te vindicant et invitum*»).

E proprio il rapporto col divino è il tema più importante nella conclusione del panegirico. Alla frontiera del Nord, l'assenza di Costantino aveva indotto i barbari a tradire le promesse e minacciare la pace, anche se in cuor loro non facevano che chiedersi ansiosamente quando sarebbe tornato. Ma l'imperatore tornò ancor prima che la ribellione cominciasse davvero; il racconto del panegirista sembra implicare che fu informato del pericolo mentre era già sulla via del ritorno, e raddoppiò la velocità della marcia, ma già l'indomani la notizia del suo arrivo si era sparsa ovunque e ogni minaccia era sparita.

Si colloca qui il discusso episodio dell'incontro con il dio Apollo, che molta storiografia, oggi, considera come il prototipo delle visioni cristiane poi attribuite a Costantino da Lattanzio e da Eusebio di Cesarea. L'imperatore aveva fatto voto di ringraziare gli dèi per la vittoria sul suocero, e aveva deciso di fermarsi «al tempio più bello del mondo», che si identifica di solito col tempio gallo-romano di Apollo *Grannus* nei Vosgi. Tale era la sua divina prosperità («*rerum tuarum felicitas*») che la Fortuna gli portò in quel preciso momento la notizia che anche sulla frontiera tutto era di nuovo tranquillo; Costantino si diresse dunque al tempio, ma in realtà al dio stesso, che era lì ad aspettarlo («*ad templum toto orbe pulcherrimum, immo ad praesentem, ut vidisti, deum*»). Lì Costantino vide Apollo – «credo», aggiunge prudentemente il panegirista, ignaro che ogni sua parola sarebbe stata commentata e variamente interpretata molti secoli dopo –<sup>28</sup> anzi il suo Apollo, «*Apollinem tuum*», che insieme alla Fortuna gli offrì corone d'alloro, presagio ognuna di trent'anni di regno.

<sup>28</sup> Sul «credo» BARNES 1981, p. 36: «words which betray the fiction»; *contra*, NIXON-RODGERS 1994, p. 249, con MÜLLER-RETTIG 1990, p. 276: «Rather, it emphasizes the intimacy of the vision, which only Constantine can confirm (this is also conveyed by *tuus Apollo*)». Ma «*Apollinem tuum*» è anche eco virgiliana («*tuus iam regnat Apollo*», *Ed.*, iv 10) e implica un rimando ad Augusto e alla sua età dell'Oro.

Questo, aggiunge il panegirista, è il numero di anni che ti sono dovuti, tanto da superare l'età di Nestore. E cioè quanti? Secondo la tradizione Nestore aveva veduto tre generazioni, il che equivale, per convenzione, a novant'anni. I moderni, passando la frase al microscopio, hanno sottolineato che se le corone fossero state due in tutto, una per ciascun dio, l'autore avrebbe dovuto impiegare *utraque* anziché *singulae*, e che quindi erano forse quattro, una per mano. Costantino dunque supererà Nestore; ma nella visione c'è qualcosa di più, e che meglio si addice a chi è già stato presentato come un moderno Alessandro. Nel tempio di Apollo Costantino ha veduto – e qui l'autore ha cura di chiarire che non è più il caso di aggiungere «credo» – colui a cui i carmi dei poeti avevano profetizzato il dominio del mondo, «totius mundi regna», e in quell'uomo ha riconosciuto se stesso. Come lui infatti, aggiunge l'autore, tu sei giovane e gioioso, *salutifer* e *pulcherrimus*.

L'augurio a Costantino di dominare il mondo intero non andrà caricato di troppi significati, data la prospettiva provinciale dell'autore, persuaso che il tempio di Grand sia il più bel tempio del mondo, ma è comunque una conferma della scarsa accoglienza dell'ideologia tetrarchica in Occidente. Rimarrebbe da capire, naturalmente, chi fosse quel tale in cui Costantino si riconobbe: lo stesso Apollo? Augusto? Alessandro Magno? Il dibattito, inevitabilmente, è e resterà aperto.<sup>29</sup> Ma al centro di tutto c'è comunque Apollo, protagonista della prima e principale apparizione e, per così dire, padrone di casa. La storiografia si è interrogata sul significato politico della scelta di questo dio: si trattava di annunciare la scelta di un nuovo protettore divino, nel momento in cui la disgrazia e la morte di Massimiano mettevano fuori gioco Ercole, protettore della sua dinastia?<sup>30</sup> Ma in realtà non c'è nessuna traccia, prima d'allora, di un particolare rapporto fra Costantino ed Ercole, che la scomparsa di Massimiano avrebbe costretto a ripensare. A dire il vero, nella monetazione di Costantino non c'è traccia neanche di un culto di Apollo – c'è, come vedremo, il dio Sole, ma sul piano culturale l'identificazione tra Apollo e il *Sol invictus* non è del tutto ovvia –,<sup>31</sup> sicché qualcuno ne conclude che il panegirico non è affatto una prova del politeismo dell'imperatore: erano il panegirista e il suo pubblico gallo-romano ad es-

29. WARMINGTON 1974, pp. 377-78; BARNES 1981, p. 36; MÜLLER-RETTIG 1990, pp. 280-85; TANTILLO 2003c: Apollo. RODGERS 1980; ELLIOTT 1990, p. 349: Augusto. Ma fra le due interpretazioni è possibile una sovrapposizione: LIGOTA 1963, pp. 181-82.

30. RODGERS 1980, p. 264.

31. Una certa sovrapposizione è data per scontata da NIXON-RODGERS 1994, p. 250; GRÜNEWALD 1990, pp. 52-53; GIRARDET 2007, p. 34, che cita anche diverse epigrafi in cui *Sol invictus* è identificato con Apollo. WIENAND 2012, p. 170 n., segnala specificamente l'identificazione di Apollo *Grannus* con *Sol*. BERRENS 2004, pp. 155-57, suggerisce che un *solidus* coniato a Pavia nel 313 (*RIC*, VI 297, n. 113) con la legenda SOLI INVICTO - AETERNO AUGUSTO, in cui sono raffigurati il Sole sulla quadriga e la Vittoria con corona d'alloro, sia da collegare alla visione apollinea riferita dal panegirico. Distingue più nettamente Apollo e *Sol* VEYNE 2007, p. 99 n.

sere interessati ai templi di Apollo.<sup>32</sup> Senonché, la visita di Costantino al tempio per rendere grazie della vittoria è un fatto che ben difficilmente l'oratore avrebbe potuto inventare, e dimostra che l'imperatore all'epoca era in piena sintonia con la prassi culturale pagana.

#### Problema storiografico

##### L'APPARIZIONE DI APOLLO E LE VISIONI CRISTIANE DI COSTANTINO

A partire dalla visione che il panegirista attribuisce a Costantino è stata costruita un'interpretazione che gode di molto credito nella storiografia recente. Lo studioso tedesco Peter Weiss ha suggerito che nel 310 a Grand Costantino abbia davvero assistito a un'apparizione celeste, nel senso però d'un fenomeno atmosferico, un cosiddetto «alone solare», che avrebbe interpretato come una manifestazione di Apollo.<sup>33</sup> La visione celeste effettivamente verificatasi nei Vosgi ed evocata dal panegirista in termini pagani sarebbe poi stata reinterpretata in termini cristiani da Lattanzio ed Eusebio, trasformandosi da ultimo nelle varie versioni oggi circolanti dell'apparizione della croce prima della battaglia di Ponte Milvio. Anche se non manca chi si è fatto beffe di uno studioso «che interpreta un testo panegirico come se fosse un rapporto dei carabinieri dopo un incidente stradale»,<sup>34</sup> moltissimi storici si sono affrettati con gratitudine ad aderire alla tesi di Weiss: l'alone solare offre una scappatoia apparentemente dignitosa a chi desidera poter credere che Costantino ebbe davvero una visione.<sup>35</sup>

In verità, l'autore e i molti che hanno ripreso la sua tesi oscillano nella descrizione dell'alone. Il fenomeno ha attirato l'attenzione perché può assumere l'aspetto di una croce, e dunque è naturale accostarlo all'apparizione di cui parlerà più tardi Eusebio di Cesarea nella *Vita Constantini*, ma non si capisce assolutamente come questa esperienza visiva avrebbe potuto essere interpretata da Costantino come un'apparizione di Apollo e della Vittoria che gli offrivano corone d'alloro. Si è

32. RODGERS 1986; ELLIOTT 1990.

33. WEISS 1993 e 2003.

34. PASCHOUD 2012, p. 373. Una critica più dettagliata, anche se fin troppo rispettosa, in DRAKE 2009. Cfr. anche BARCELÒ 2001, HARRIS 2005, e TURCAN 2006, pp. 153-56. L'idea che l'oratore del 310 abbia assistito davvero a un qualche fenomeno e che questa visione sia poi stata reinterpretata in senso cristiano era già in GRÉGOIRE 1930, p. 31, e 1939. L'indignato elenco degli studiosi che si sono permessi di accogliere «gelidamente» la tesi di Weiss, compilato da BARNES 2011, pp. 74-75, è un tributo involontario a quella storiografia che non ha perduto il senso del ridicolo.

35. La tesi di Weiss è accettata da LENSKI 2006; GIRARDET 2006b, p. 73; e 2007, p. 33 (con fotografie del fenomeno); BARNES 2007, p. 195; STAATS 2008, p. 334; BARNES 2011, pp. 74-75, e WALLRAFF 2012, p. 135. Il rischio di costruire su questa tesi un castello di ipotesi che nella mente dello studioso si trasformano in realtà è esemplificato da GIRARDET 2010, p. 72, dove si parla del «segno della croce di luce apparso nel cielo nel 310 in Gallia, visto dall'imperatore e dal suo esercito e interpretato in chiave cristiana a Treviri nel 311». In una sola frase si accumula una serie vertiginosa di ipotesi gratuite e di scorrettezze: si dà per scontato che l'apparizione descritta dal panegirista fosse in realtà un alone solare in forma di croce, si aggiunge che fu visto da tutto l'esercito, mentre il panegirista dice esattamente il contrario, e si presenta come un fatto con tanto di data e luogo la reinterpretazione in chiave cristiana, di cui non c'è la minima traccia nelle fonti.



tentato di rimediare sostenendo che i riflessi luminosi dell'alone possono assumere l'aspetto di una serie di X sovrapposte, che assomiglierebbero ai voti di lunga vita coniatati sulle monete imperiali.<sup>36</sup>

In realtà la tesi di Weiss è discutibile da molti punti di vista. Supporre un fenomeno celeste, cui l'intero esercito avrebbe assistito, significa fraintendere completamente il messaggio del testo, che insiste sull'intimità del contatto fra l'imperatore e il dio, come suggerisce anche il «credo» dell'autore. Ma al di là di questo, è un'enorme ingenuità credere che un oratore antico potesse permettersi di attribuire una visione a un sovrano solo se aveva il conforto di un evento realmente accaduto: idea che ci obbligherebbe a scrutare i manuali di astronomia alla ricerca di innumerevoli fenomeni atmosferici per spiegare le altrettanto innumerevoli apparizioni ricordate dalle fonti antiche. Noi non sappiamo se Costantino sia uscito dal tempio dichiarando che gli era apparso il dio, o se l'oratore raccontandolo si sia avvalso di un artificio retorico, ma in entrambi i casi non ci sarebbe proprio niente di insolito. Gli dèi apparivano continuamente agli imperatori romani,<sup>37</sup> e in genere gli studiosi non ritengono di doversi chiedere se quelle apparizioni si siano verificate davvero: è inquietante che nel caso di Costantino la storiografia sia invece così ansiosa di potervi riconoscere un nocciolo di autenticità.

Un altro punto debole della tesi che collega l'apparizione di Apollo a Grand alle apparizioni raccontate da Lattanzio ed Eusebio sta nel supporre che una vicenda di ordinaria amministrazione come l'apparizione del dio all'imperatore in un santuario provinciale, evocata da un'orazione altrettanto provinciale, costituisca un evento epocale, destinato a una risonanza mondiale. Questa forzatura prospettica nasce dal fatto che i dodici *Panegirici latini* rappresentano per noi una fonte di straordinaria importanza, tanto da creare l'abbaglio che tali dovessero essere anche per gli scrittori dell'epoca; mentre la verità è che nell'impero di Costantino vennero pronunciati migliaia di panegirici come questi, e solo il fatto del tutto casuale della sua conservazione rende degno di nota – ma soltanto per noi – il panegirico del 310. Pensare che Lattanzio a Nicomedia o Eusebio a Cesarea abbiano avuto conoscenza di questa banale orazione pronunciata in una cittadina della lontanissima Gallia e si siano creduti in dovere di rettificare il racconto dell'apparizione apollinea mettendone in circolazione una versione cristianizzata significa travisare completamente il loro orizzonte intellettuale.<sup>38</sup>

Un'altra forma dello stesso errore di prospettiva consiste nell'interpretare l'apparizione di Apollo a Grand come un evento orchestrato dallo stesso Costantino e

inserito con un ruolo chiave nel dispiegarsi della sua propaganda. In questa prospettiva l'adozione del dio Sole come *comes* e protettore da parte di Costantino – chiaramente attestata, come vedremo, dalla celebrazione del *Sol invictus* sulle monete –<sup>39</sup> risalirebbe all'apparizione di Grand e il panegirico del 310 ne costituirebbe la più importante testimonianza.<sup>40</sup> Si finisce così per mettere sullo stesso piano un testo locale, che in un contesto di richiesta di favori – come vedremo subito tornando all'analisi del panegirico – inventa una teofania di interesse puramente locale, con il dispiegarsi d'una propaganda martellante indirizzata per esplicito ordine imperiale a tutta la popolazione dell'immenso impero.

Il racconto del panegirista prosegue rimanendo fermamente ancorato all'orizzonte locale. Grato per il divino presagio, Costantino ha coperto di doni il tempio, non senza suscitare l'invidia di tutti gli altri templi di Apollo, che ora aspettano la sua visita; non ultimo quello della città che l'oratore rappresenta. L'autore si concede qui uno sfacciato invito perché Costantino, lui stesso un dio incarnato («praesentissimus hic deus»), venga un giorno nella sua patria, a bere alla fonte sacra e riconoscere in quel tempio una sede del suo stesso *numen*: senza dubbio allora ricoprirà di benefici non solo il tempio, ma la città dov'è atteso con ansia.<sup>41</sup> L'invito è pressante e dettagliato: Costantino finanzierà il restauro dei luoghi pubblici e dei templi, così come sta facendo a Treviri, la «fortunatissimam civitatem» in cui il panegirico è recitato. E l'oratore elenca estatico il Circo massimo, rivale di quello di Roma, le basiliche e il foro e il tribunale, prova che ovunque sostì il *numen* di Costantino la popolazione si accresce e si aprono i cantieri: città e templi spuntano, per così dire, dalle orme dell'imperatore.

Conclusa la raccomandazione pubblica, c'è ancora spazio per quella privata: l'oratore raccomanda all'imperatore i propri figli e in particolare quello che è già avvocato fiscale e che Costantino, se si degnerà, troverà adattissimo a servirlo. Ma non basta, perché l'oratore precisa che quando parla dei suoi figli non si riferisce soltanto ai cinque che ha generato, ma ai tanti – allievi forse, se l'autore aveva una scuola; certamente raccomandati – che ha fatto promuovere all'avvocatura e agli uffici del palazzo. E l'autore non esita a vantarsi dei tanti uomini suoi («sectatores mei») che oggi sono addirittura al governo di province. Una conclusione che potrebbe sorprendere, se non fosse evidente che questa è una società in cui non c'è niente da nascondere nei legami della raccomandazione, della clientela e del patrocinio: e che sotto questo aspetto è già pienamente simile, anche nel lessico impiegato (il verbo *commendo*), a quella che i medievisti incontrano nei *regna* romano-barbarici.

39. Cfr. sotto, cap. v par. 3-4.

40. WIENAND 2013.

41. Il cosiddetto panegirico v (VIII), del 311, è in realtà il ringraziamento di un oratore di Autun per la visita effettivamente compiuta da Costantino e per le esenzioni fiscali da lui concesse alla città.

36. Il lettore deciderà se questo basti per affermare, con WEISS 2003, pp. 247-49, che la descrizione del panegirista («hai veduto il tuo Apollo accompagnato dalla Vittoria che ti offriva corone d'alloro») corrisponde esattamente a un alone solare («this description matches a complex halo-system beautifully»). In alternativa, lo studioso suggerisce che le corone d'alloro corrisponderebbero all'alone solare, perché «molto spesso nella letteratura latina gli aloni sono chiamati *coronae*».

37. Cfr. il repertorio di WEBER 2000 (6 sogni e visioni attribuiti dalle fonti a Cesare, 6 a Ottaviano, 6 a Nerone, 4 a Adriano, 9 a Settimio Severo, e così via).

38. Così GIRARDET 2006b, p. 73, la cui ipotesi presuppone peraltro che Lattanzio non fosse affatto a Nicomedia, ma già in Gallia al servizio di Costantino. Per Lattanzio ed Eusebio cfr. gli approfondimenti risp. nel cap. II, *Il sogno di Costantino e la visione del 310*, e nel cap. IV, *Come ridurre tre visioni a una sola*.

## 3. L'IMPERATORE CHE CONDONA LE TASSE: IL PANEGIRICO DEL 311

Il cosiddetto «Panegirico del 311»,<sup>42</sup> piú correttamente una *gratiarum actio*, è interessante esclusivamente perché ci presenta un esempio concreto della politica di costruzione del consenso praticata da Costantino. L'anno precedente, come s'è visto, un oratore di Autun era venuto a Treviri per invitare l'imperatore a visitare la sua città e ricoprirla di benefici; da questo discorso di ringraziamento, che potrebbe essere dello stesso autore, apprendiamo che Costantino ci andò davvero. Il retore è stato mandato appositamente a Treviri per ringraziarlo, nel giorno solenne in cui si celebrava la chiusura dei *quinquennalia*, e descrive con adeguata enfasi l'emozione che gli ha provocato la vista dell'imperatore, circondato dall'«amicorum tuorum comitatus» e da tutto l'apparato dell'impero. È la prima attestazione, in riferimento a Costantino, del termine *comitatus*, che la storiografia moderna impiega abitualmente per indicare la corte in età tardoimperiale; e con l'accostamento del termine *amici* segnala quell'ideologia dell'amicizia che si ritrova puntualmente nelle lettere dell'imperatore, che siano indirizzate ai suoi funzionari o ai vescovi cristiani.

Non sappiamo se Costantino ad Autun abbia garantito finanziamenti per gli edifici pubblici e i templi; la gratitudine di cui l'oratore si fa interprete ha un oggetto molto piú circoscritto e poco poetico, ma relevantissimo: il condono di una fetta delle tasse arretrate. Senza entrare nei tecnicismi della politica fiscale, la concessione si può sintetizzare così: il nuovo censo introdotto da poco in Gallia – verosimilmente quello del 306, che obbligava per la prima volta al pagamento dell'imposta personale, la *capitatio*, anche la plebe urbana –<sup>43</sup> aveva provocato ad Autun una grave crisi economica, col risultato che il gettito fiscale si era ridotto e la città non riusciva a far fronte ai suoi obblighi; Costantino, commosso fino alle lacrime – garantisce l'oratore – dalle implorazioni dei cittadini, condonò cinque anni di arretrati e per il futuro tagliò 7000 *capita*, riducendo l'imponibile a 25.000 *capita*, una riduzione di oltre un quinto. Alla città così beneficata concesse di portare d'ora in poi il suo gentilizio, così che l'antica *Bibracte*, finora chiamata *Iulia Polia Florentia* – ma il nome corrente del capoluogo era e sarebbe rimasto *Augustodunum* – divenne *Flavia Aeduorum*.<sup>44</sup>

L'esaltazione di Costantino, «imperatorem totius orbis» – a ulteriore confer-

42. Pan. Lat., v (VIII) ed. MYNORS, VIII (5) ed. GALLETIER.

43. NIXON-RODGERS 1994, p. 257.

44. L'esatto significato di questa frase conclusiva del panegirico non è chiaro, anche per la confusione fra *civitas* come centro abitato e come unità territoriale. NIXON-RODGERS 1994 ritengono che il nome *Iulia Polia Florentia* si applicasse al centro abitato di *Bibracte*, separato e distinto da *Augustodunum*, e che quindi qui non si implichi un mutamento di nome, ma lo spostamento del capoluogo. KASPRZYK 2012, p. 257, ritiene piú correttamente che *Iulia Polia Florentia Aeduorum* fosse il nome della *civitas* e *Augustodunum* il capoluogo, e che Costantino abbia cambiato il nome della *civitas*.

ma di quanto poco interessassero al pubblico gallico il rispetto, anche solo verbale, dell'ideologia tetrarchica e l'esistenza, nel lontano Oriente, di altri imperatori romani – è calata nello stesso linguaggio religioso del panegirico precedente, con le invocazioni ai «di immortales» (i quali «te principem creaverunt»), i riferimenti al *numen* del *sacratissimus imperator* e alla sua «voce divina»; né manca il riferimento al «divum Claudium parentem tuum» e al «divus pater tuus». E del resto l'oratore ricorda che per festeggiare Costantino gli abitanti avevano portato fuori, sulla strada che conduce al palazzo, «le statue di tutti i nostri dèi». A un certo punto però s'incontra una formula piú insolita. Per elogiare la rapidità di Costantino nel mettere in atto ciò che ha promesso, l'oratore evoca la velocità con cui l'acqua fluisce dalle fonti, il fulmineo arrivo sulla terra di ciò che è mandato dal cielo, infine l'immediatezza con cui realizza i suoi propositi la mente divina che governa il mondo («divina illa mens, quae totum mundum hunc gubernat»). Un'affermazione di monoteismo, in apparenza; ma di quel monoteismo filosofico che riconosceva l'unità del divino senza affatto entrare in contraddizione con la pluralità degli dèi.<sup>45</sup>

Un ultimo passo che merita riflessione è quello in cui l'oratore si augura una nuova visita di Costantino ad Autun in compagnia di «colui che è come il compagno e il socio della tua maestà»: e cioè chi? Forse Apollo, dato che – come sappiamo dal panegirico precedente – la visita dell'imperatore alla città era motivata innanzitutto dalla presenza del tempio; Apollo, ovvero il Sole, che sulle monete di Costantino compare in quegli anni proprio con l'appellativo di *comes*. Ma c'è anche chi ritiene che l'oratore auspichi di vedere nella sua città, insieme a Costantino, il suo figlio di primo letto, primogenito e allora unico, Crispo, ancora bambino.<sup>46</sup>

## 4. IL DIO CHE DÀ LA VITTORIA: IL PANEGIRICO DEL 313

Recitato probabilmente anch'esso a Treviri, il panegirico del 313<sup>47</sup> celebra la vittoria di Costantino su Massenzio e la «recuperata Urbe», e rappresenta la fonte di gran lunga piú importante sullo svolgimento della campagna combattuta in Italia l'anno precedente. Il linguaggio è intensamente religioso: Roma è l'«Urbs sacra», e l'oratore, che in passato ha già parlato delle divine imprese di Costantino («res a numine tuo gestas»), crederebbe di commettere un sacrilegio se non intervenisse anche su queste tanto maggiori delle precedenti, per cui la *res publica* è *restituta* e l'impero romano è stato finalmente consolidato dopo tante convulsioni.

45. Ricchissima messa a punto del concetto in FILORAMO 2013.

46. Cfr. NIXON-RODGERS 1994, p. 287.

47. Pan. Lat. XII (IX) ed. MYNORS, IX (12) ed. GALLETIER.

È evidente che per l'autore la tetrarchia è morta e sepolta. Se ne fa menzione solo per sottolineare che Costantino ha affrontato una guerra così difficile, un avversario munito di tanti mezzi, per primo e da solo, mentre i colleghi («imperi tui socii») stavano fermi e prendevano tempo. Ma è un cenno quasi casuale: quel che veramente interessa all'oratore è sottolineare l'ispirazione divina che ha guidato Costantino. I suoi generali non erano d'accordo e anzi si opponevano apertamente, i presagi erano sfavorevoli, gli aruspici non lo incoraggiavano: dev'essere stato dunque un dio, ben presente al suo fianco, a fargli capire che quello era il momento di liberare Roma. Il linguaggio religioso non è qui specificamente pagano, anzi l'affermazione che Costantino ha agito ignorando gli «haruspicum monita» può apparire una presa di distanza dai culti tradizionali; ma al tempo stesso l'allusione alla *praesens maiestas* del dio ignoto richiama il linguaggio del panegirico del 310. Con quel dio, anzi «cum illa mente divina» – e qui torna invece un'espressione che abbiamo appena incontrato nel panegirico del 311 – Costantino ha un rapporto privato e segreto; quel dio si rivela solo a lui, lasciando a dèi minori («diis minoribus») la cura degli altri uomini – in un contesto dove l'identificazione di una divinità suprema creatrice, «ille mundi creator et dominus», coesiste tranquillamente con un Olimpo popolato.

È interessante constatare come già a ridosso degli avvenimenti e in un contesto religioso ancora privo di connotazioni cristiane la vittoria di Costantino su Massenzio sia associata a un evidente e miracoloso intervento divino, e come tanti oratori insistano sul carattere intimo e segreto della relazione fra l'imperatore e la divinità: tutti temi che molti anni dopo acquisteranno nell'opera di Eusebio di Cesarea – e fors'anche nella memoria del vecchio imperatore – una coloritura più inequivocabilmente cristiana. Ma è altrettanto interessante osservare che l'oratore, il quale sta parlando alla presenza di Costantino, non ha mai sentito parlare né di un sogno né di una visione, né di cristogrammi dipinti sugli scudi dei soldati né di croci apparse in cielo sotto gli occhi dell'intero esercito. Sarebbe stato facilissimo presentare quegli eventi e quei simboli riferendoli alla *mens divina* che accompagnava l'imperatore, in termini abbastanza generici da non disturbare nessuno; invece il panegirico ignora completamente la faccenda.

Questo silenzio è tanto più significativo in quanto l'oratore dà assolutamente per scontato che le potenze celesti abbiano guidato e aiutato l'imperatore. La vittoria di Costantino, infatti, in termini puramente umani appariva improbabile. Aveva lasciato troppi soldati sul Reno, tanto che i provinciali s'erano preoccupati per lui, vedendo che pensava alla loro sicurezza più che alla propria. Sbagliava per troppo amore: non era forse lui la loro unica sicurezza? E il terrore che incuteva ai barbari non bastava a sbarrare il Reno? Costantino ha voluto strafare, dimostrando che gli bastavano pochi uomini per liberare Roma, tanto che ha passato le Alpi con appena un quarto del suo esercito: a ben vedere, pro-

segue l'oratore, avremmo dovuto capire già da questo che la vittoria ti era stata promessa dal cielo (*divinitus*), ma non lo capivamo, e avevamo paura per te.

Tanti prima di Costantino avevano fallito. Severo era entrato in Italia con un grande esercito, e lo aveva visto disertare per rafforzare il rivale; Galerio ne aveva condotto uno più grande, e si era salvato a stento nel tradimento generale. Infine anche il padre dell'usurpatore, o meglio, colui «che si credeva fosse suo padre» – è Massimiano, come sempre innominato, e questo è il primo riferimento ai pettegolezzi che volevano Massenzio nato da un adulterio –<sup>48</sup> aveva cercato di riprendere la porpora volontariamente deposta, solo per accorgersi con vergogna che il fato l'aveva abbandonato. Massenzio, egualmente innominato – «quel mostro» – aveva a sua disposizione le ricchezze accumulate nell'Urbe da tutto il mondo per 1060 anni; si era guadagnato la fedeltà dei suoi sgherri (*parricidas*) concedendo loro le mogli e i beni degli innocenti condannati; aveva liquidato tutti gli oppositori e soffocato ogni tentativo di difendere la libertà; era insediato nella Città eterna e aveva riempito l'Italia di sicari pronti a ogni delitto. Costantino lo sapeva, e non era temerario per natura, anzi aveva ereditato la ponderatezza paterna: è evidente che un *divinum numen* lo ha consigliato. Se ha deciso di muovere contro Massenzio in condizioni apparentemente così sfavorevoli, è perché sa che l'esito non dipende dal numero dei soldati, ma dalla giustizia della causa; e questo poteva saperlo soltanto «per consiglio divino [...] cioè tuo», aggiunge l'oratore, rivolgendosi direttamente all'imperatore. La fluidità con cui qui si alternano l'immagine del *numen* come compagno e consigliere di Costantino, e l'identificazione pura e semplice fra i due è indicativa delle ambiguità della divinizzazione imperiale, compiuta dopo la morte ma incipiente già in vita, giacché la forza del *numen* è dentro l'imperatore e guida le sue azioni.

Il paragone fra i due avversari permette all'autore di sfruttare il ritratto convenzionale del tiranno e quello dell'uccisore di tiranni: l'uno «Maximiani suppositus», l'altro «Constantii Pii filius»; uno piccolo, deforme, incompleto perfino nel nome – forse l'oratore ritiene che Massenzio sia una forma abbreviata di Massimiano – l'altro così grande e maestoso. Nel ritratto morale il panegirico utilizza i medesimi temi che si ritrovano nella coeva tradizione cristiana: Costantino è preceduto dalla *pietas* paterna, il rivale dall'*impietas* del falso padre; alla *pu-dicitia* dell'uomo sposato e fedele si contrappone la *libido* dedita agli stupri; ai «precetti divini» i «superstiziosi malefici»; l'uno, Massenzio, ha spogliato i templi – ed è l'unica accusa che gli autori cristiani si guardano bene dal riprendere –,<sup>49</sup>

48. La calunnia per cui Massenzio non sarebbe stato davvero figlio di Massimiano permetteva di negare la sua parentela con Fausta, che restava la moglie di Costantino; la ritroveremo nell'*Origo Constantini*, XII (cfr. sotto, cap. XVII par. 2) e nell'*Epitome de Caesaribus*, XL 10-14 (cfr. sotto, cap. XVIII n. 46).

49. Eusebio, anzi, farà della spoliatura dei templi uno dei meriti di Costantino: cfr. sotto, cap. IV nn. 166-67. Anche gli storici più accaniti nel voler dimostrare a tutti i costi che Costantino è sempre



trucidato i senatori, affamato la plebe, l'altro ha moderato i controlli fiscali, vietato le delazioni, salvato dalla pena di morte perfino gli omicidi.<sup>50</sup>

Il racconto della campagna d'Italia è aperto da un paragone con Alessandro Magno, che ricorda quello già proposto dal panegirista del 310. Alessandro sapeva che non bisogna avere troppi soldati, perché diventano «una folla piuttosto che un esercito»; ma Costantino ne ha usati ancor meno di lui, e contro un avversario molto più forte: Alessandro doveva combattere Asiatici imbelli, lui aveva di fronte soldati romani, o meglio, che erano stati romani («paulo ante Romani»), e che la coscienza dei loro delitti spingeva a battersi fino alla morte. La prima vittoria è ottenuta contro i nemici asserragliati in un *oppidum munitissimum* ai piedi delle Alpi, certamente Susa. Increduli che Costantino avesse potuto già arrivare lì dal Reno, gli sciagurati rifiutarono la grazia concessa, e se ne pentirono ben presto: la città non venne assediata secondo le regole ma presa d'assalto all'arma bianca, le porte date alle fiamme, le mura scalate. Al paragone con Alessandro segue quello con Cesare, che in un sol giorno aveva preso e distrutto una città della Tessaglia; ma lui aveva a che fare con *graeculos homines*, Costantino con gente di ben altra razza, *subalpinos*;<sup>51</sup> e quel che più conta, Cesare non poté salvare dalla strage la città presa d'assalto, Costantino a Susa invece seppe fare anche questo, trattenendo la rabbia dei suoi uomini, segno che sapeva tenerli in pugno meglio di Cesare.

Ma a Cesare bastò quell'esempio, proprio perché aveva a che fare con gente imbelli; fra i nemici di Costantino la sua prima vittoria suscitò solo rabbia e desiderio di vendicarsi. Perciò l'imperatore dovette combattere subito dopo un'altra battaglia, «nei campi di Torino». Il nemico era schierato bene, a cuneo e con le ali nascoste sul versante posteriore delle colline,<sup>52</sup> pronte per aggirarlo sui fianchi. Questa è una delle rarissime occasioni in cui una fonte ci offre una descrizione tecnicamente competente, anche se sommaria, di una battaglia di

stato cristiano ignorano questa accusa mossa dal panegirista a Massenzio: ELLIOTT 1990, p. 351, afferma che «Maxentius is vilified on [...] *moral* (not religious) grounds» (enfasi dell'a.).

50. I commentatori (ad es. NIXON-RODGERS 1994, p. 302) associano questo elenco di misure al fatto che Costantino, dopo la vittoria su Massenzio, seppe evitare uno strascico di confische e vendette, dando un chiaro segnale in questo senso con l'editto contro i delatori del 1° dicembre 312. In realtà l'oratore si riferisce chiaramente a leggi emanate prima della guerra contro Massenzio, come è ampiamente riconosciuto dalla storiografia giuridica; e poiché, per scelta dei redattori del Codice Teodosiano, le leggi di Costantino sono state conservate solo a partire dal suo ingresso in Roma, il panegirico costituisce una possibile chiave per illuminare la sua attività legislativa prima di quella data (cfr. sotto, parte IV, Introduzione, nn. 29-35).

51. BAGLIVI 1984, pp. 44-45, suggerisce di vedere in questa osservazione un implicito paragone con le recentissime vittorie di Licinio in Oriente.

52. La conoscenza diretta dei luoghi suggerisce di preferire questa traduzione (cfr. anche NIXON-RODGERS 1994, p. 305); ma si potrebbe anche tradurre, con l'ed. GALLETIER, «con le ali ritirate all'indietro in profondità».

Costantino: l'imperatore non attaccò subito al centro, ma prevedendo la trappola allargò a sua volta le ali per bloccare quelle del nemico, e solo allora avanzò, respingendo prima e sfondando poi il centro della formazione nemica. I fuggiaschi vennero inseguiti e passati a fil di spada fino alle mura di Torino, dove trovarono le porte chiuse dagli abitanti, sicché i cadaveri si accumularono davanti ad esse fino a ostruirle.

L'oratore sa che d'un massacro di romani, anche se traditori, non c'è da rallegrarsi. Lo dichiara apertamente rivolgendosi a un anonimo «miles infelix», uno dei tanti che hanno pagato con la vita la devozione al mostro («turpissimo [...] prodigio»): «non sono qui per insultarti, ma mi rattristo». Essi stessi hanno costretto Costantino a spargere tanto sangue, a una vittoria di cui non s'è rallegrato, anzi si è dispiaciuto. Meno male che non si sono comportati così quelli di Torino e delle altre città d'Italia, che si sono affrettati ad aprire le porte all'imperatore; e non salivano sul carro del vincitore, giacché la guerra era ancor tutta da combattere, ma piuttosto dimostravano d'aver atteso con impazienza la liberazione. Che giornata, quella dell'ingresso a Milano! Un intero popolo, con i suoi *principes* alla testa, si rallegrava di vedere l'imperatore; tutti erano così sicuri della vittoria da far credere che la guerra fosse già finita, e che non fossero le città della Transpadana ad accoglierlo, ma la stessa Roma.

E in verità c'era da attendersi che dopo le prove date da Costantino, solo un pazzo avrebbe osato affrontarlo. Ma Verona era tenuta da un grande esercito nemico, al comando del più ostinato tra i fedeli dell'usurpatore, il prefetto Pompeiano.<sup>53</sup> Scacciarli di lì pareva impossibile, protetti com'erano dall'Adige. Ma Costantino – e qui ancora una volta il panegirico fornisce indicazioni tecniche precise sugli avvenimenti militari – riuscì a guardare il fiume più a monte, dove la corrente è meno vorticosa, con parte delle truppe; e il nemico, tagliato fuori dal suo entroterra, dovette tentare di uscire dalle mura. Dopo diversi tentativi falliti, il prefetto riuscì a rompere l'assedio con parte delle truppe e andò a raccoglierne altre; quando tornò indietro Costantino, dimostrando ancora una volta la sua grandezza d'animo, decise di lasciare parte delle sue forze a bloccare la città e di affrontare la battaglia in inferiorità numerica. Inizialmente l'imperatore schierò i suoi reparti su due linee, ma quando si rese conto che la linea nemica era molto più lunga e minacciava di accerchiarlo dovette allungare anche il suo fronte, schierandosi su una sola linea.

Ordinata ogni cosa, Costantino si gettò personalmente nella mischia, con finto sgomento dell'oratore che lo rimprovera di aver messo a repentaglio la salvezza dell'impero e la speranza di tutto il genere umano. Allo stesso modo lo

53. Il fatto che il grosso dell'esercito si trovasse a Verona suggerisce che Massenzio si attendeva un'invasione da parte di Licinio, il quale già in precedenza si era affacciato ostilmente nel Nord-Est dell'Italia (PICOZZI 1976; WITSCHERL 2002, p. 349; BRATOŽ 2014; ROBERTO 2014b).

rimproverano i suoi ufficiali, che dopo la distruzione dell'esercito di Pompeiano e la morte dello stesso prefetto ritrovano Costantino grondante di sangue, e a stento si rassicurano, constatando che la sua «divina virtus» lo ha protetto da ogni pericolo. È stato sottolineato che una descrizione del genere è senza precedenti nel caso di una guerra civile: il sangue di cui grondano le mani dell'imperatore è sangue romano, e Costantino, come dimostrerà anche lo strazio del cadavere di Massenzio, è il primo vincitore d'una guerra civile che celebri la propria gloria senza alcun accenno di *pietas* verso il nemico sconfitto.<sup>54</sup> L'oratore peraltro continua la commedia dichiarando che non oserebbe parlargli così, se non sapesse che l'imperatore, *ferocissimus* in battaglia, è *mitissimus* in pace e che davanti a lui si può parlare senza alcun timore.

La mitezza di Costantino è illustrata da un lungo passo sul trattamento riservato ai prigionieri, dopo la resa delle guarnigioni di Verona e Aquileia. Il vincitore garantì loro salva la vita, ma dopo averli disarmati ordinò di incatenarli, per punire la loro ostinazione e al tempo stesso evitare che fuggissero per riprendere le armi contro di lui; in quel caso, infatti, gli sarebbe stato davvero difficile risparmiarli. Ma i prigionieri erano così tanti che non si sapeva come incatenarli, i soldati destinati alla scorta erano riluttanti a prenderli in consegna, e gli stessi consiglieri dell'imperatore esitavano; Costantino, «avvertito da una spinta divina» («divino monitus instinctu»: un'espressione quasi identica a quella dell'arco di Costantino a Roma, «instinctu divinitatis», di cui studi recenti hanno dimostrato la piena appartenenza al lessico pagano),<sup>55</sup> ordinò di usare le loro stesse spade per farne manette. Un contrappasso che al gusto barocco dell'autore appare evidentemente meraviglioso, per cui si trattiene molto a lungo a commentarlo, ricavandone una quantità di metafore che tutti gli studiosi hanno giudicato eccessiva.

Viene ora il racconto della marcia su Roma, dove il mostro («portentum illud») stava acquattato, senza avere il coraggio di reagire alla notizia di tante disfatte, assediandosi, per così dire, da solo. La paura lo teneva nascosto come un animale nella tana; che vergogna, un imperatore chiuso in camera, senza neppure il coraggio di affrontare la polvere della piazza d'armi, anzi, di passeggiare fino agli orti di Sallustio! Così credeva di mostrare sicurezza, ed esortava i soldati – i pretoriani, evidentemente – a godere del potere che dividevano con lui («fruiimini» aiebat, «dissipate, prodigite») mentre altri combattevano al loro

54. WIENAND 2011; 2012, pp. 199-205; 2015, pp. 182-83. La tesi dello studioso è che Costantino aveva bisogno di una grande vittoria militare per esaltare la propria posizione nei confronti dei colleghi-rivali, e perciò non esitò a far celebrare la vittoria su Massenzio negli stessi termini consueti per le vittorie sui barbari, come dimostrano anche i bassorilievi dell'arco di Costantino; la tesi implica però un'eccessiva sottovalutazione dell'importanza militare della frontiera gallica e delle precedenti vittorie conseguite da Costantino sui Franchi («defensive skirmishes»: WIENAND 2015, p. 193).

55. LENSKI 2008; cfr. sotto, cap. VII par. 1.

posto sui confini. Nascondeva le cattive notizie, perdendo l'occasione di resistere sul Po o sui passi degli Appennini. Si vantava di dare battaglia alle porte dell'Urbe, senza capire che l'Urbe non era più sua, e immaginando forse, nella sua follia, di poter corrompere i soldati di Costantino e farli passare dalla sua parte, come se questo fosse stato possibile.

Ma Costantino, seguendo la sua Fortuna e ansioso di soccorrere Roma senza perdere tempo, giunse prima di ogni aspettativa. L'altro aveva ammassato annona sufficiente per anni a spese dell'Africa e delle isole, e sarebbe stato meglio per lui rimanere in città e sostenere l'assedio; ma la «divina mens» che proteggeva l'imperatore, e la stessa *maiestas* dell'Urbe, anch'essa sentita come una forza divina,<sup>56</sup> gli fecero perdere la testa, e dopo sei anni passati nell'inerzia lo spinsero a uscire nel momento peggiore. Così Massenzio andò a morire nel sesto anniversario del suo *dies natalis*; il numero sette, commenta l'oratore, mai sazio di immagini ricercate, è troppo «sacrum et religiosum» perché al mostro fosse permesso insozzarlo anche solo incominciando il suo settimo anno.

Qui il racconto diventa irridente. Il falso imperatore, anzi schiavo travestito da imperatore («vernula purpuratus»), non sapeva disporre un esercito, e lo schierò appunto in modo tale che nessuno potesse scampare, con le spalle al Tevere: forse all'ultimo momento non aveva osato allontanarsi troppo dal rifugio, o forse, presagendo la fine, voleva trascinare con sé nella morte tutti i suoi complici. Del resto aveva già deposto il potere da due giorni, perché aveva abbandonato il palazzo e s'era ritirato con la moglie e il figlio in una casa privata, scacciato dagli incubi e dalle Furie, come per lasciare il posto a chi da lungo tempo era atteso; anche se Costantino fece egualmente purificare le *sacrae aedes* e vi celebrò sacrifici espiatori prima di prenderne possesso. Un passo su cui attiriamo fin d'ora l'attenzione del lettore, perché, come si vedrà subito, da un altro passo del panegirico alcuni studiosi hanno voluto dedurre che Costantino, entrando in Roma, rifiutò volutamente di celebrare i sacrifici, dal che si dedurrebbero conseguenze rilevanti quanto ai sentimenti religiosi dell'imperatore; il passo appena citato, in cui i sacrifici sono esplicitamente menzionati, è invece sempre ignorato.

La battaglia non ha storia: al primo attacco tutti volgono in fuga, tranne i maggiori colpevoli che non avendo speranza di perdono si fanno ammazzare sul posto; i fuggiaschi intasano il Ponte Milvio e i più sono spinti direttamente nel fiume, e solo lì gli inseguitori hanno riposo dal massacro. Il Tevere si beve gli empi e il loro stesso capo, risucchiato mentre a cavallo e in armatura cerca di risalire la riva. Gli altri cadaveri vennero trascinati dalla corrente, ma quello del

56. LENSKI 2008, ripreso da BARDILL 2012, pp. 224-25, associa questo racconto al fregio dell'arco di Costantino in cui la dea Roma presiede alla distruzione dell'esercito di Massenzio, e spiega così la formula «instinctu divinitatis» nell'iscrizione dell'arco; cfr. sotto, cap. VII n. 7.

«deforme prodigium» rimase lì sotto gli occhi di tutti, perché il popolo romano non dubitasse della sua morte. Segue l'inevitabile elogio del *sanctus Thyber*, nutrittore e difensore di Roma, che ha voluto condividere la vittoria di Costantino inghiottendo il nemico della *res publica* e poi risputandolo: così il popolo poté infiggere la sua testa su una lancia e portarla gioiosamente per tutta l'Urbe, dove neppure un cittadino mancò di venire a vendicarsi. Così come nessuno del senato e del popolo mancò di affollarsi per accogliere il carro del *numen* di Costantino al suo ingresso in città, tanto da impedirgli di avanzare; quando fu scomparso alla vista la folla continuò a reclamarlo, lamentandosi perché era sparito così presto («queri tam cito accessisse palatium») e assediando il palazzo, dove mancò poco che qualcuno facesse irruzione violando la «sacra soglia» («sacrum limen»).

#### Problema storiografico

##### COSTANTINO E L'ABBANDONO DEL CAMPIDOGGIO

Questo schizzo, di cui è protagonista la folla tumultuante mentre il percorso dell'imperatore rimane sullo sfondo, ha ricevuto una straordinaria attenzione da parte della storiografia. Siccome non vi si menziona la salita al Campidoglio per sacrificare a Giove, procedimento di rigore nei trionfi imperiali a Roma, si è voluto vedervi la prova che Costantino in quell'occasione omise questo fondamentale momento religioso del cerimoniale. Quella che è stata per secoli un'osservazione o un'ipotesi – la si trova già in Baronio – è diventata nell'ultimo mezzo secolo un fatto, dato per scontato da molta storiografia: «l'abbandono del Campidoglio» da parte di Costantino dimostrerebbe il suo allontanamento, già a quella data, dalla ritualità pagana.<sup>57</sup> Così, ha dichiarato uno degli studiosi oggi più autorevoli di Costantino, e dei più convinti d'una svolta materializzatasi in occasione della battaglia di Ponte Milvio, «il 29 ottobre dell'anno 312 il pubblico pagano e cristiano del *caput mundi* poté apprendere al di là di ogni dubbio che l'imperatore Costantino si era allontanato dai vecchi dèi e si era rivolto al Dio dei cristiani».<sup>58</sup>

In realtà dedurre qualunque cosa, e figuriamoci poi conseguenze storiche così rilevanti!, dall'omissione di un dettaglio è rischioso con fonti come queste; la descrizione dell'oratore è vaga e non riporta affatto «every detail of the ceremonial entrance» come è stato sostenuto.<sup>59</sup> Per di più, altre fonti suggeriscono che Costan-

57. A partire da STRAUB 1955, e fino a GIRARDET 2006, pp. 61-70, e GIRARDET 2010, pp. 76-79. «Abbandono del Campidoglio»: FRASCHETTI 1986 e 1999, esemplare di una storiografia che nell'assenza totale di fonti ha nondimeno prodotto densissimi studi con la pretesa di accertare l'accaduto, spingendosi fino al grottesco nel caricare di significati arbitrari l'assenza di quest'informazione nel panegirico. Parrebbe però che una tendenza a prendere le distanze da tanta perentorietà, testimoniata in passato da rari studiosi, si stia diffondendo nella storiografia più recente: cfr. le osservazioni giustamente critiche di McCORMICK 1986, p. 101 n.; BLEICKEN 1992, pp. 34-35; ROSEN 2000, pp. 101-2; MARCONE 2002, pp. 76-77, e ora di BARNES 2011, pp. 83 e 99; BONAMENTE 2012, pp. 106-7; RIVES 2012, p. 159, e AIELLO 2012, p. 182.

58. GIRARDET 2006, p. 37.

59. STRAUB 1967, pp. 41-42; grottesco KERESZTES 1987, p. 89 («every single aspect [...] every detail»). Altrettanto fuorviante BLECKMANN 2007, p. 64 («detaillierten Darstellung»), che tuttavia conclude per

tino salì al Campidoglio ancora in occasione dei *vicennalia* del 326: il frammento d'un piatto di vetro che rappresenta Costantino e il *praefectus Urbi* allora in carica, Severo, davanti al colonnato di un tempio, sotto la scritta VOTA XX MULTA XXX,<sup>60</sup> concorda con la più tarda testimonianza di Zosimo, secondo cui in quell'occasione Costantino partecipò insieme ai soldati al rituale sul Campidoglio, fino a quando una visione nefasta non lo indusse ad allontanarsi.<sup>61</sup>

Si rischia poi il paradosso se ricordiamo che secondo una notizia di fonte tarda, ma accettata con buone ragioni da tutti gli studi sulla fondazione di Costantinopoli, nella sua nuova capitale l'imperatore, per sottolineare il parallelo con Roma, edificò un *Capitolium* con tanto di tempio dedicato a Giove Capitolino; una notizia che negli studi sul preteso «abbandono del Campidoglio» non risulta, per qualche ragione, mai ripresa.<sup>62</sup> Così come non è mai ricordata, e questo è veramente enorme, la notizia dello stesso panegirico del 313, su cui ci siamo soffermati poco sopra, per cui Costantino nel riprendere possesso del palazzo imperiale abitato da Massenzio ebbe cura di riconsacrarlo celebrandovi i sacrifici. Una fonte in cui si dichiara esplicitamente che l'imperatore, appena entrato a Roma, sacrificò agli dèi viene così citata, incredibilmente, per sostenere che Costantino in quell'occasione rifiutò di sacrificare.<sup>63</sup>

#### Problema storiografico

##### TRIONFO O ADVENTUS?

Intorno all'ingresso di Costantino a Roma il 29 ottobre 312 si è sviluppata un'altra, piuttosto confusa discussione storiografica. Il problema è se a quella data l'imperatore vittorioso abbia celebrato un trionfo, decretato dal Senato, o se il suo in-

l'insufficiente rilevanza dell'omissione. Cfr. nel nostro senso NIXON-RODGERS 1994, p. 323; CURRAN 2000, pp. 71-75; STEPHENSON 2009, p. 146, e CURRAN 2013, p. 134.

60. Piatto: FUHRMANN 1939; secondo NICHOLSON-NICHOLSON 1989, p. 198, Costantino sarebbe sul punto di offrire un sacrificio. Va però segnalato che nonostante la presenza di un Severo, identificabile col *praefectus Urbi* in carica nel 326, renda estremamente probabile che l'imperatore sia Costantino, sono state proposte anche altre identificazioni, in particolare con Costanzo II: cfr. l'elenco in BEYELER 2011, p. 36.

61. Cfr. sotto, cap. XIX n. 13. Secondo PASCHOUD 1975 e 1993 l'episodio riferito da Zosimo, il 29, al 326 riassumerebbe malamente due diversi avvenimenti di altra data, con Costantino che salì al Campidoglio nel 312 e rifiutò di farlo nel 315; ma PASCHOUD 1993, p. 739, modifica la sua interpretazione (il passo di Zosimo significherebbe che Costantino partecipò a una festa sul Campidoglio, la quale però non necessariamente implicava il sacrificio), e PASCHOUD 1997 ritiene che dopo tutto la datazione di Zosimo potrebbe anche essere corretta; riporta al 326 il primo rifiuto di Costantino di celebrare il sacrificio sul Campidoglio anche LENSKI 2006b, p. 79. FRASCHETTI 1986, p. 86, bizzarramente intende questa notizia come conferma che Costantino non saliva più al Campidoglio per celebrare il sacrificio, mentre quel che dice Zosimo è esattamente il contrario (a meno che non ci si basi semplicemente sul testo incompleto di Zosimo così com'era conosciuto prima dell'ed. PASCHOUD 1971: cfr. BONAMENTE 1981, p. 67).

62. Cfr. sotto, cap. IV nn. 144-49.

63. Il lettore giudicherà l'affidabilità di un autore come ODAHL 2004, p. 95, che senza citare alcuna fonte pertinente dichiara che Costantino dopo aver rifiutato di salire al Campidoglio per sacrificare agli dèi «entrò nel palazzo imperiale sul Palatino e offrì preghiere di ringraziamento al suo nuovo patrono, Dio».

gresso abbia seguito piuttosto il cerimoniale di un semplice ingresso imperiale, un *adventus*. La questione, di per sé interessante, lo diventa ancora di più alla luce della discussione sull'ipotetico abbandono del Campidoglio: giacché l'argomento secondo cui il rifiuto di sacrificare al tempio di Giove Capitolino avrebbe costituito una deliberata infrazione al rituale si fonda proprio sul fatto che quel sacrificio costituiva il momento culminante del trionfo.

Il linguaggio del panegirista è di poco aiuto per dirimere la questione. È vero che l'autore giustifica il vilipendio della testa di Massenzio dichiarando che «anche nei trionfi sono ammessi gli scherzi» (*ut sunt ioci triumphales*, par. 18). Ma anche più avanti, nel riferire i giochi con cui Costantino celebrò a Treviri la nuova vittoria sui barbari del Reno nel 313, l'oratore esclama «quid hoc triumpho pulchrius» (par. 23): è chiaro che il termine non è impiegato in termini strettamente tecnici, giacché un trionfo poteva essere celebrato solo a Roma.<sup>64</sup>

Un'ulteriore ambiguità è offerta dal panegirico recitato nel 321 dal retore Nazario, che analizzeremo più avanti: pur usando il termine *ingressus* per descrivere l'entrata di Costantino a Roma dopo la vittoria di Massenzio, l'oratore commenta che negli annali non è tramandato nessun *triumphus* più lieto, e confronta espressamente il cerimoniale seguito in quell'occasione con quello dei trionfi del passato. Attenzione, però, prima di dedurne senz'altro che anche in questo caso si era trattato di un trionfo, perché il confronto serve a presentare gli avvenimenti del 312 come un'inversione rituale delle procedure trionfali: il carro del vincitore non è preceduto da prigionieri in catene, ma dalla *nobilitas* romana liberata dal tiranno, e così via, inanellando una serie di antitesi da cui sembrerebbe di dover dedurre che l'ingresso di Costantino non fu affatto un trionfo.<sup>65</sup>

Posti davanti a fonti narrative così ambigue, gli storici hanno tentato di trovare un filo conduttore capace di dipanare la matassa. Per un po' si è pensato che la soluzione consistesse nel fatto che non era usuale celebrare il trionfo per la vittoria in una guerra civile, e che di conseguenza il Senato non poté decretare un trionfo nel 312. Ma non mancano precedenti contraddittori, e proprio il fatto che la testa di Massenzio precedesse la processione del vincitore è stato indicato come la prova che Costantino, rompendo con la tradizione, volle effettivamente celebrare un trionfo per la vittoria sul tiranno.<sup>66</sup> In alternativa, è stato sostenuto che il cerimoniale dell'*adventus* stava mutuando elementi del trionfo, e in particolare questo

64. DUFRAIGNE 1994, p. 76.

65. GIULIANI 2000, pp. 280-81; RONNING 2007b, pp. 339-40. WIENAND 2015, p. 177 n., s'inganna quando cita il panegirico di Nazario, oltre all'arco di Costantino (per cui cfr. sotto, n. 68), come prove che «Constantine's victory procession was indisputably regarded by contemporaries as a genuine triumph». L'affermazione di LENSKI 2006b, p. 70, per cui Costantino «appears to have celebrated a triumph» non è sostenuta da alcun argomento.

66. LANGE 2012; WIENAND 2012, pp. 199-222, e 2015, argomenta ampiamente la tesi per cui Costantino innovò drasticamente rispetto alla tradizione, insistendo per la prima volta a inscenare la propria celebrazione come vincitore di una guerra civile. McCORMICK 1986, pp. 80-83, sostiene invece che era perfettamente possibile celebrare il trionfo per la vittoria nelle guerre civili (ma il suo ragionamento si basa sul rifiuto a priori di distinguere fra trionfi veri e propri e celebrazioni di altro genere, per cui cfr. la n. seguente, una circolarità che invalida la dimostrazione). MITTAG 2009, pp. 454-57, ricorda che Settimio Severo rifiutò il trionfo concesso dal Senato per la vittoria sul rivale Pescennio Nigro, il che

accadde nel 312, tanto che non avrebbe neppure più senso distinguere fra i due rituali; resta aperta, in questo caso, la discussione su quanto Costantino in quell'occasione abbia contribuito a confonderli deliberatamente.<sup>67</sup>

Fin qui, il consenso storiografico parrebbe coagularsi intorno all'idea che il 29 ottobre 312 sia stato effettivamente celebrato un trionfo, o comunque un rituale che vi si avvicinava il più possibile. Ma c'è una fonte che va in direzione decisamente contraria, ed è, per quanto possa sembrare strano, proprio l'arco «di trionfo» dedicato a Costantino dal Senato. Gli storici dell'arte non hanno nessun dubbio sul fatto che i fregi dell'arco non rappresentano un trionfo, ma un *adventus*, come appare dall'abito dell'imperatore, dal tipo di carro e dall'assenza di senatori e littori a precedere il corteo.<sup>68</sup> La testimonianza concorde degli storici dell'arte dà maggior consistenza agli argomenti di chi sostiene che ancora a quella data il cerimoniale del trionfo manteneva una sua specificità, che non si ritrova nella vicenda del 312. L'ipotesi che l'ingresso di Costantino non sia stato, tecnicamente, registrato come un trionfo si consolida se osserviamo che l'imperatore prenderà il titolo di *triumphator* solo molti anni dopo, in seguito alle vittorie sui Goti intorno al 330;<sup>69</sup> e trova conferma nell'osservazione che le festività annuali organizzate dopo di allora ogni 29 ottobre sono indicate nelle fonti ufficiali romane come commemorazione dell'*adventus Divi*, e non di un trionfo.<sup>70</sup>

non impedì al Senato di dedicargli l'arco ancor oggi visibile nel Foro – un precedente che ricorda da vicino il caso di Costantino.

67. Cfr. la bibliografia citata da RONNING 2007b, p. 340. Particolarmente influente McCORMICK 1986, pp. 80-90, che considera un'assurdità ogni distinzione fra il trionfo vero e proprio e la più generica celebrazione di una vittoria. Anche MASTINO-TEATINI 2001, p. 317, ritengono che il termine *triumphus* si riferisse ormai «più genericamente, a celebrazioni delle vittorie dell'imperatore, *reditus* o *adventus* seguiti ad imprese belliche piuttosto che trionfi veri e propri». Il principale studio dedicato specificamente all'*adventus*, DUFRAIGNE 1994, pp. 61-69, dimostra in effetti che fin dal I secolo era divenuto sempre più consueto inscenare l'*adventus* con caratteristiche trionfali, benché le due occasioni rimanessero giuridicamente ben distinte, e che entro il III secolo l'*adventus* era diventato «comme une forme réduite du triomphe». Per contro LANGE 2012 ritiene che mentre il sacrificio era spesso incluso anche nell'*adventus*, i due cerimoniali fossero ancora chiaramente differenziati. Ancora diversa la posizione di RONNING 2007b, pp. 340-41: la differenza era ancora importante agli occhi di molti, ma Costantino volle inscenare un «*adventus* trionfale».

68. L'ORANGE-VON GERKAN 1939, p. 77 n.; KÄHLER 1952; RUYSSCHAERT 1962-1963, p. 97; DUFRAIGNE 1994, pp. 76-77; GIULIANI 2000, pp. 273-79; FAUST 2011, pp. 385-86, 402-3; fra gli studiosi che accettano pienamente il valore probante di questa dimostrazione cfr. CURRAN 2000, p. 74; GIRARDET 2006, pp. 62-64; RONNING 2007b, pp. 342-51, e GIRARDET 2010, pp. 76-77. Per il senso dell'iscrizione dell'arco, che lo definisce «*triumphis insignem*», cfr. sotto, cap. VII par. 1.

69. La prima attestazione è nell'iscrizione di Orcisto, del 30 giugno 331: «Constantinus maximus Guthicus victor ac triumphator» (GRÜNEWALD 1990, pp. 147-50). Si noti che prima del lavoro del Grünewald non c'era nessuna chiarezza su questa cronologia, con conseguenze anche gravi, come mostra la discussione in PASCHOUD 1992-1993, p. 748 (convegno del 1990); cfr. anche WIEMER 1994b, p. 489 n.

70. Cfr. il cosiddetto «Calendario del 354»; la festa era preceduta da *ludi* per l'*evictio tyranni*, il 28 ottobre: McCORMICK 1986, pp. 37 e 84; SALZMAN 1990, pp. 121 e 135; FRASCHETTI 1999, p. 49; CURRAN 2000, pp. 74 e 225. LANGE 2012, p. 52 n., non ritiene conclusivo il dato (e cfr. SALZMAN 1990, p. 145, che scorge comunque nell'istituzione di *ludi* una misura eccezionale, senza precedenti per un semplice *adventus*, e certamente focalizzata sulla vittoria).

Il Senato, insomma, era ancora capace di distinguere un trionfo in piena regola, da lui stesso decretato, da un *adventus* con toni più o meno trionfali o dal semplice ingresso in città d'un esercito vittorioso. Le ambiguità lessicali che abbiamo incontrato finora si spiegano con l'esistenza di due livelli del termine *triumphus*, uno più tecnico, riferito allo specifico cerimoniale di cui stiamo trattando, e uno più generico, analogo all'uso moderno del termine, quando si può trionfare anche in una finale di calcio. Si spiega così l'impiego nelle iscrizioni, già dopo il 312, di epiteti come «*triumfans*» e «*triumphator*», che identificano l'abitudine a vincere come una caratteristica intrinseca di Costantino – esattamente come il medaglione d'oro coniato nel 326 in cui si celebrano gli *INNUMERI TRIUMFI* dell'imperatore, senza certo pretendere per questo che il Senato gli avesse decretato innumerevoli volte il trionfo.<sup>71</sup>

A questo punto molti studiosi hanno ritenuto di poter dedurre che l'eventuale mancata salita di Costantino al Campidoglio non avrebbe più il significato di deliberata astensione che le è stato attribuito.<sup>72</sup> Ma nemmeno questo è sicuro! Nell'attuale clima storiografico, interessatissimo ai cerimoniali del potere, la bibliografia sui rituali del trionfo e dell'*adventus* è molto abbondante, ma le certezze sono ben poche. E dunque c'è chi sostiene, in verità con buoni argomenti, che in realtà anche il cerimoniale dell'*adventus* prevedesse la salita al Campidoglio e il sacrificio sull'altare di Giove: e che dunque la differenza fra i due cerimoniali non abbia alcuna rilevanza per quanto riguarda il supposto rifiuto di Costantino.<sup>73</sup> A questo punto, è un sollievo ricordare che in realtà non c'è nessuna prova che Costantino abbia effettivamente rifiutato di salire al Campidoglio nel 312, e che tutta questa intricatissima discussione molto probabilmente non ha alcuna importanza per quanto riguarda la religiosità pubblica e privata dell'imperatore.

I giorni successivi all'ingresso in Roma vennero occupati da feste e spettacoli, *munera e ludi aeterni*; ma anche allora, garantisce il panegirista, gli spettatori ave-

71. WIENAND 2012, pp. 483-505. WIENAND 2015, p. 177 n., citando iscrizioni come *CIL*, vi 1439, ovvero l'iscrizione dell'arco di Costantino che definisce l'arco stesso «*triumphis insignem*»; *CIL*, viii 2721 («*triumphanti domino nostro*»); *CIL*, viii 7006 («*triumphatori omnium gentium*»); *CIL*, viii 15451 («*domino triumphis libertatis*»), vi scorge la prova che a Roma nel 312 era stato effettivamente celebrato un trionfo, ma questa sembra una deduzione indebita, nient'affatto necessaria nel contesto della tesi, efficacemente avanzata dallo studioso, per cui i concetti di *victor* e *triumphator* divennero presto inseparabili dall'immagine di Costantino. MASTINO-TEATINI 2004, pp. 280-85, sottolineano che questa terminologia è impiegata nelle iscrizioni solo in contesti elogiativi e mai nella titolatura ufficiale. Poco chiaro WIENAND 2013c, pp. 398-99, che rileva l'importanza del titolo di *triumphator* assunto intorno al 330, correttamente, in seguito a una vittoria sui barbari, e al tempo stesso ritiene che la differenza fosse stata ignorata al tempo della vittoria su Massenzio.

72. BLEICKEN 1992, pp. 34-35; HEKSTER 1999, p. 739; CURRAN 2000, pp. 71-74; BARNES 2011, pp. 83 e 99: si trattò di un *adventus*, non di un trionfo, e dunque la salita al Campidoglio non era prevista. MAC-CORMACK 1972, p. 726, e 1981, pp. 34-35, fa la stessa osservazione, ma la ribalta: siccome Costantino rifiutò di salire al Campidoglio, la cerimonia del trionfo fu ridimensionata ad *adventus*.

73. FRASCHETTI 1986 e 1999; LEHNEN 1997, p. 181 (con citazione di molte fonti), GIRARDET 2006, pp. 62-64, GIRARDET 2010, p. 77. Peraltro LEHNEN 1997, pp. 186-87, sottolinea che la menzione della salita al Campidoglio, frequente nelle descrizioni degli *adventus*, non è però sempre presente e anzi manca in parecchi casi importanti.

vano occhi solo per Costantino. Sul piano istituzionale, l'imperatore ristabilì l'autorità del Senato, evitando di sottolineare che era stato lui a salvarlo, e promise di tenerlo per sempre nel suo cuore. Ma soprattutto – e qui parrebbe implicitamente confermato che l'ingresso di Costantino nell'Urbe non fu la celebrazione di un trionfo – seppe chiudere la guerra civile con una vittoria veramente civile. Non come ai tempi di Mario e di Silla, quando cadevano le teste di consoli e senatori e intere legioni prigioniere venivano massacrate: era stato semmai l'usurpatore a seguire il loro triste esempio, ma Costantino fece rinfoderare le spade alla fine della battaglia e non destinò nessuno al supplizio, nemmeno quelli che il popolo avrebbe voluto veder messi a morte. I soldati prigionieri vennero riarmati e ora servono Roma contro i barbari, scambiando le delizie del Circo Massimo, del teatro e delle terme col duro servizio sul Reno e sul Danubio.<sup>74</sup>

Giacché Costantino non si è trattenuto a lungo a Roma, ma è tornato «in Gallias tuas» e da lì al *limes* della Germania inferiore, pronto a nuove battaglie. In natura tutti hanno bisogno di riposo, perfino il sole di notte si ferma, solo Costantino ha il dono divino del moto perpetuo e continua ad accumulare vittorie. Com'era da aspettarsi, durante la sua assenza i barbari, «gens levis et lubrica», avevano rotto la *fides* e minacciavano il Reno, al comando di nuovi capi bellicosi. L'arrivo di Costantino sarebbe bastato a farli perdere d'animo, ma l'imperatore voleva vincere: sparsa la falsa notizia di nuove minacce sull'alto Reno, si allontanò con parte delle truppe, così che i barbari, nella loro stupidità, si lasciarono allettare e passarono il confine. Ma Costantino aveva lasciato indietro abili generali che li attaccarono di sorpresa, mentre lui stesso, con una grande flotta, passò il Reno e devastò il loro paese così sistematicamente che di quel popolo spergiuro in futuro si perderà anche il nome. Il ciclo si conclude con la vendetta sui capi prigionieri; l'imperatore infatti è benevolo verso i *reges amici* e considera la loro fedeltà altrettanto gloriosa d'una vittoria, ma quando è provocato non perde l'occasione di accrescere la sua gloria. E l'oratore si felicita per il meraviglioso trionfo – non ritorniamo sulle possibili implicazioni di questa terminologia perlomeno ambigua – in cui i nemici sono stati messi a morte per il piacere di tutti, i giochi arricchiti da folle intere di prigionieri gettati in pasto alle belve fra il ludibrio degli spettatori, tanto che molti preferivano suicidarsi per sfuggire al disonore.

Il clima, come si vede, è lo stesso del panegirico del 310: sui confini della Gallia, «proprio in faccia alla barbarie», dove, per di più, i cristiani sono pochi, il

74. Se avesse ragione WIENAND 2012, pp. 199-222, e 2015, secondo il quale Costantino volle deliberatamente ostentare la propria immagine di trionfatore vittorioso e «macchiato di sangue», equiparando i vinti ai barbari, si dovrebbe dedurre che il panegirista di Treviri adottò, consapevolmente o no, una linea di adulazione del tutto diversa.



bisogno di trionfare sulla minaccia dei nemici e di esultare pubblicamente del loro sterminio è una pulsione cui non si sfugge. Da vero occidentale, l'oratore sottolinea che quelli son nemici duri, non come i greci o gli orientali, vestiti di seta e pronti a servire. Ma Costantino, dopo aver vinto soldati romani, induriti dalla disciplina e animati dal sacro giuramento («sacramenti religio»), ha sconfitto anche il Franco sanguinario, nutrito solo della carne di bestie selvatiche («trucem Francum ferina sola carne distentum»), abituato dalla povertà a disprezzare la vita. Come poi le folle di prigionieri dati ancora una volta in pasto alle belve possano conciliarsi con la dichiarata fede cristiana che oggi molti studiosi attribuiscono a Costantino già a quella data, è un problema di cui il nostro autore appare felicemente ignaro.

Il panegirico, seguendo l'esempio dei precedenti, introduce ora un confronto fra le imprese di Costantino e quelle del *divum Constantium*. Inutile dire che il figlio, in un solo lustro, ha già superato il padre (per non parlare, aggiunge l'oratore, dei contemporanei, *alios ex proximo tempore*: altra spiacevole allusione alle vittorie di Licinio in Oriente). Il tema richiede delicatezza e infatti l'oratore affetta di scusarsi, perché a Costantino forse questo può non piacere; ma gli assicura che dal cielo Costanzo ne gode e che la sua stessa gloria continua ad accrescersi grazie al figlio. L'uno ha scacciato gli invasori dalla Batavia, l'altro ha ricevuto la dedizione di popoli provenienti «ex ultima barbaria». L'uno ha attraversato l'oceano, l'altro ha passato le Alpi. Il padre ha recuperato la Britannia, il figlio le isole del Mediterraneo («Africi maris»). E fin qui siamo pari. Ma, esclama l'oratore chiedendo perdono a Costanzo, cosa ha fatto il padre che possa paragonarsi all'Italia, all'Africa, a Roma? Perciò Costantino ha meritato che l'Italia gli dedicasse uno scudo e una corona d'oro, e il Senato un «signum dei», una statua d'oro, com'è dovuto alla sua divinità. Quest'ultima notizia ha dato molto da fare ai commentatori: era una statua di Costantino, o di Costantino con le fattezze di Apollo o del *Sol invictus*? Oppure la lezione corretta è «signum dee», come in effetti portano i manoscritti, e si trattava d'una statua della Vittoria? L'ipotesi è seducente, se è vero che statua della Vittoria, scudo e corona erano state onorificenze concesse ad Augusto dopo la vittoria nella guerra civile.<sup>75</sup>

75. GRÜNEWALD 1990, p. 21 n.; BRUUN 1992-1993, p. 224; BARDILL 2012, p. 212 («è chiaro che l'oratore percepiva l'imperatore come un dio»); BLECKMANN 2015, p. 316, propone l'identificazione con la statua colossale di Costantino, la cui testa è al palazzo dei Conservatori, senza escludere che questa sia da identificare a sua volta con la statua di Costantino con la croce in mano, di cui parla Eusebio: cfr. sotto, cap. II n. 96, e NIXON-RODGERS 1994, pp. 331-32. TANTILLO 2003c, pp. 1004-6, accosta invece alle molte statue di Costantino in veste di Sole. ALFÖLDI 1961, seguita da WIENAND 2012, pp. 227-28, e WIENAND 2015, pp. 180-81, propone l'identificazione del *signum* con il globo sormontato dalla Vittoria, spesso rappresentato sulle monete costantiniane. WIENAND 2012, p. 227, sottolinea la connessione fra le onorificenze concesse ad Augusto e poi a Costantino e la vittoria in una guerra civile.

Il panegirico si conclude con un'invocazione diretta alla divinità suprema, presentata ancora una volta nei termini d'un monoteismo filosofico, che qui ricordano molto da vicino il linguaggio del coevo editto di Costantino e Licinio, il cosiddetto «editto di Milano». L'oratore si rivolge al «sommo creatore del mondo» («summe rerum sator») evocando i suoi innumerevoli nomi, tanti quante sono le lingue al mondo («cuius tot nomina sunt quot gentium linguas»), e aggiungendo che il suo vero nome, quello con cui lui stesso vuole essere indicato, è ignoto («quem enim te ipse dici velis, scire non possumus»); non sa se si tratti d'una forza e mente divina infusa nel mondo e presente in tutti gli elementi, o di una *potestas* celeste che osserva dall'alto il mondo da lei creato; ma la prega a nome di tutti affinché preservi l'imperatore nei secoli. La *pietas* e la *virtus* di Costantino meritano più di un augurio di lunga vita; la divinità ha in sé *summa bonitas* e onnipotenza, perciò deve volere ciò che è giusto. L'oratore la prega dunque di lasciare sulla terra Costantino per sempre; l'imperatore ha già una prole divina («divina soboles») in accordo con i voti della *res publica*, ma il futuro sarà veramente beato se Costantino, affidati ai figli i timoni del mondo, continuerà ad essere «omnium maximus imperator».

Una conclusione che dimostra il grande fiuto dell'oratore provinciale per lo spirito dei tempi: il panegirico si colloca sullo spartiacque tra l'epoca in cui la celebrazione dinastica mirava essenzialmente a celebrare la continuità fra Costantino e suo padre, e un'epoca nuova, ben presto riflessa nella monetazione, in cui la propaganda dinastica sarà sempre più rivolta alla proiezione verso il futuro e i figli. Non solo: l'oratore introduce con estremo tempismo, proprio nelle ultime parole, quell'appellativo di *maximus* che il senato aveva appena autorizzato Costantino a portare, e che negli anni seguenti, come attesta l'epigrafia, si imporrà come parte integrante della titolatura imperiale.<sup>76</sup>

##### 5. IL TRIONFO DELL'ADULAZIONE: IL PANEGIRICO DEL 321<sup>77</sup>

L'unico panegirico di Costantino per cui sia indicato il nome dell'autore, un retore a quanto pare famosissimo chiamato Nazario, è di gran lunga il più prolisso, vacuo e povero di informazioni concrete, se non sul livello cui erano arrivati il culto della personalità e l'adulazione della famiglia imperiale: tanto che viene da chiedersi se non sia in realtà una parodia, concepita in una scuola della Gallia per farsi beffe dello stile luttulento degli oratori di Roma.<sup>78</sup> L'occasione dichiarata sono i *quinquennialia* dei Cesari, i due primi figli di Costantino, cele-

76. Cfr. sotto, cap. II n. 60, cap. VI n. 29.

77. Pan. Lat., IV (X) ed. MYNORS, X (4) ed. GALLETIER.

78. NIXON-RODGERS 1994, p. 335, non vanno tanto lontani quando sottolineano che «indeed, the oration might even be taken for a school exercise».

brati a Roma nel quindicesimo anno del «*maximus princeps*».<sup>79</sup> Come è consueto in queste occasioni, gli auguri sono spropositati: venti o trent'anni sono pochi, il desiderio è che la felicità garantita da Costantino e dai suoi eredi duri in eterno, e del resto perché porre limiti umani a coloro «che pensano sempre pensieri divini» e godono del favore celeste?

Il tono è più sfacciatamente adulatorio e magniloquente rispetto a tutti i panegirici precedenti; superiore a qualunque descrizione la gloria di Costantino, e anche i suoi figli, i Cesari, già protagonisti «a dispetto dell'età» di imprese memorabili e «*facta grandifera*»: uno, Crispo, incute già ai barbari lo stesso terrore del padre, l'altro, Costantino jr. – che allora aveva cinque anni – capisce già cosa sia il consolato che gli è stato conferito, capisce perché tutti lo riveriscono e chi è suo padre, e se padre e fratello lasceranno qualcuno da vincere, è già chiaro che sarà lui a farlo. Segue una lunga e ripetitiva riflessione su quanto quei figli assomiglino al padre e come sia inevitabile che ne ripetano i successi, per la gioia della *res publica*; degna di nota è l'assenza di qualunque riferimento agli antenati, in una prospettiva tutta rivolta ormai al futuro della nuova dinastia e non più bisognosa di cercare una legittimazione nel passato.

L'imperatore è assente, ma l'oratore si rivolge egualmente a lui, «*Constantine maxime*». La verbosità dell'adulazione rischia di dissimulare i nuclei di informazione che qua e là vi si annidano. Nazario osserva che diversamente dai suoi figli, Costantino in gioventù non si è sempre visto proporre degli esempi che fosse disposto a seguire, anzi ha spesso dovuto distogliere lo sguardo: accenno alla sua educazione alla corte di Diocleziano e Galerio e certamente anche al fatto che quelli erano gli anni della grande persecuzione. In seguito l'oratore elogia l'imperatore perché è visibile a tutti, anziché vivere nel segreto come facevano gli altri («*ceteri*»): è chiaro che Costantino ama presentarsi come affabile e accessibile al pubblico, in contrasto con la clausura cerimoniale praticata dai tetrarchi.

L'impostazione religiosa è più decisamente monoteista rispetto ai panegirici precedenti. Non c'è più il dubbio se dio sia una forza presente in tutte le cose o un creatore che guarda il mondo dall'alto: «*spectat enim nos ex alto rerum arbiter deus*». È la *divinitas* che vede nell'anima di tutti; il *divinum numen* che ci ha creati e si prende cura di noi – ed è degno di nota che nel panegirico non si faccia riferimento neppure una volta, secondo la consueta terminologia pagana, al *numen* di Costantino (sí però alla sua «*caelestis prudentia*» e al suo «*divinus vultus*»). È una forza che distingue il giusto dal nefando, che soppesa i meriti, e che per questo protegge Costantino. Non si può escludere che Nazario fosse cristia-

79. I Cesari in realtà erano tre, perché comprendevano anche Licinio jr., ma i due Augusti erano in urto in quel momento e nelle due parti dell'impero si tennero celebrazioni separate: CHASTAGNOL 1982. Ed. GALLETIER p. 149 ritiene che i festeggiamenti avvenissero in presenza dei due Cesari, ma quel che si legge ai par. 36-38 dimostra il contrario.

no; che affermarlo con certezza sia impossibile, dipende anche dalle leggi del genere; come è stato giustamente osservato, le opinioni religiose del sovrano non costituivano uno dei temi tradizionali dei panegirici.<sup>80</sup>

La principale impresa di Costantino menzionata dall'oratore è ancor sempre la liberazione di Roma dalla miseria «dell'empia tirannide», ovvero dell'innominato Massenzio. Sono passati nove anni, e nel frattempo Costantino ha compiuto altre imprese, ma non particolarmente gloriose: vedremo a suo tempo che la sua guerra contro Licinio nel 316 non è stata un completo successo, e in ogni caso dopo di allora i due cognati sono tornati ad allearsi; le sue grandi vittorie contro i barbari del Danubio sono ancora di là da venire; e comunque Nazario sta parlando a Roma, e lì l'impresa del 312 è ancora un riferimento obbligato. In altri casi, osserva l'autore, Marte ha esitato a lungo prima di attribuire la vittoria, ma non questa volta: la campagna è stata così fulminante e la strage così unilaterale che non si direbbe neppure una guerra fra due avversari, ma piuttosto una punizione impartita agli empi e al folle tiranno. Rispetto al panegirico del 313 colpisce l'estrema, specifica insistenza di Nazario sul fatto che Costantino non avrebbe voluto combattere, e ha continuato fino all'ultimo momento a cercare la conciliazione e proporre un incontro, deludendo con la sua eccessiva pazienza i voti di tutti, per timore di impegnarsi in una guerra ingiusta («ne [...] iniuste arma caperes»): evidentemente in questi anni Costantino, proprio perché dopo aver sconfitto Licinio è tornato a dividere con lui il potere, desidera trasmettere un'immagine pacifica, la stessa ribadita dalle sue monete su cui faceva scrivere *BEATA TRANQUILLITAS*.

La colpa della guerra dunque è del tiranno Massenzio, che ha rifiutato ogni offerta, sperando di vincere Costantino coll'inganno, e si è spinto fino a provocarlo: demenza sufficiente a dimostrare che la volontà divina stessa aveva deciso di consegnarlo al vincitore. La provocazione è consistita nell'abbattimento «delle immagini venerande» e nello sfregio «del volto divino», nell'abbattimento cioè o rimozione di statue dello stesso Costantino;<sup>81</sup> ma invano, perché il volto dell'imperatore, «luce del mondo», è impresso nei cuori di tutti, senza bisogno di cera e di pittura. Il tiranno ha creduto di condannare la sua memoria, ma Costantino sarà dimenticato solo quando scomparirà il genere umano.

Alla fine dunque Costantino, «*coactus*», ha dovuto combattere; per una volta il dio che lo protegge e asseconda tutte le sue imprese («*illa divinitas obsecundare coeptis tuis solita*») non ha esaudito il suo desiderio, ma per dargli di più: non la concordia, ma la vittoria. Che nella guerra contro Massenzio si fosse manifestato un intervento divino era già sicuro per il panegirista del 313, così

80. ROSEN 1992-1993, p. 857.

81. O del volto del Colosso del Sole, nel Foro, ridedicato al figlio di Massenzio, Romolo? Cfr. MARLOWE 2006, pp. 228-29.

come per Lattanzio; e anche Nazario lo pensa, benché la sua storia non trovi riscontri altrove. Tutta la Gallia, dichiara, parla degli eserciti che apparvero allora, e che dimostravano di essere di origine divina («qui se divinitus missos prae se ferebant»). Erano moltitudini di guerrieri piovuti dal cielo, i cui scudi e armi brillavano d'una luce soprannaturale, e scandivano: «Cerchiamo Costantino, veniamo in aiuto di Costantino»; contrariamente a quanto fanno di solito gli esseri celesti, si lasciarono chiaramente vedere e ascoltare, e scomparvero alla vista solo dopo aver affermato chiaramente e sotto gli occhi di tutti che erano lì per Costantino. Alla testa di quell'armata divina c'era Costanzo, ormai divenuto lui stesso un dio («divinas expeditiones iam divus agitabat»).

A margine di questa storia c'è da notare un fatto curiosissimo: mentre il racconto del sogno di Costantino, in Lattanzio, o della sua visione, in Eusebio, sono stati oggetto di innumerevoli studi, moltissimi dei quali partono dal presupposto che quell'esperienza si sia verificata davvero, per qualche ragione ben pochi studi sono dedicati all'apparizione descritta da Nazario, e nessuno mai ha ipotizzato che si sia verificata sul serio. Per evitare d'essere frainteso, dirò che quest'ultimo è ovviamente l'atteggiamento corretto da parte dello storico, e che il confronto serve solo a mettere in luce l'assurdità del trattamento riservato ai racconti di Lattanzio e di Eusebio.<sup>82</sup> Non avrebbe senso chiedersi se quegli eserciti celesti siano apparsi davvero, e del resto notiamo che secondo l'autore ne parlano tutti in Gallia, ma l'orazione venne recitata a Roma, a prudente distanza da possibili verifiche!

Ci si può semmai chiedere se Nazario stia consapevolmente offrendo un'alternativa alle versioni cristiane del sogno/visione di Costantino, ma è più probabile che una volta diventato di rigore il tema dell'intervento divino in riferimento alla conquista di Roma, ognuno si sentisse libero di immaginarlo a proprio piacimento, così come ognuno poteva ricreare i discorsi dei condottieri prima d'una grande battaglia. Per l'oratore, l'importante è che un soccorso divino («divinam opem»; ma anche «iudicia divina») di queste proporzioni non era mai stato registrato nella storia di Roma, benché gli antichi riportino altri esempi di prodigi: è capitato che apparissero i Dioscuri, ma nessun romano del passato si è mai neppure avvicinato alla *iustitia* di Costantino così da meritare il soccorso di un intero esercito celeste. Da questo confronto Nazario ricava una conseguenza interessante: anche quelle vecchie storie, evidentemente, erano vere; gli stessi annalisti che le riportano temevano che i posteri non avrebbero

82. LANE FOX 1986, p. 619, si è reso conto del problema, ma se ne sbarazza in modo frettoloso e poco convincente: Nazario era un pagano e parlava a un pubblico pagano sulla base di dicerie, mentre Eusebio si riferisce a una confidenza privata dell'imperatore, sostenuta da un giuramento. Cfr. invece DEMANDT 2006, p. 52: «chi crede a Eusebio, quando afferma che tutto l'esercito di Costantino vide la croce di luce, deve anche accettare con Nazario che l'intera Gallia abbia veduto l'esercito celeste» (il riferimento è a BARNES 1981, p. 306).

prestato *fides* a quei *miracula*, invece noi oggi non solo ci crediamo, ma non li consideriamo neppure più miracoli, perché abbiamo visto ben altro. Un'osservazione che, come vedremo, si ritrova identica in Eusebio, ma in una prospettiva cristiana, e con riferimento ai miracoli raccontati dalla Bibbia.<sup>83</sup>

Più in generale, al di là delle apparizioni più o meno mirabolanti, il modo con cui Nazario presenta l'assistenza divina a Costantino consuona pienamente col modo in cui il tema sarà sviluppato, una quindicina d'anni dopo, nella *Vita Constantini* di Eusebio, in chiave più esplicitamente cristiana. La *summa maiestas* difende e anzi avvolge Costantino. La mente dell'imperatore è interamente separata dal mondo, non contaminata dal contatto con l'umanità («mortali contagione secreta»), e in rapporto diretto con dio, e perciò è ovvio che dio, qui indicato senz'altro al singolare e senza altre qualifiche, lo assista; e del resto i suoi successi lo dimostrano.

Qui l'oratore giudica opportuno rievocare le prime imprese del giovane Costantino, le vittorie sui Franchi. Ritroviamo i due *ferocissimi reges*, Ascarico e il suo compagno – Nazario non sa più il nome di Merogaiso, oppure giudica che sia un nome troppo barbaro per menzionarlo – catturati e messi a morte per il divertimento del vincitore («per saevissimorum regum famosa supplicia ludebas»); e l'oratore paragona l'impresa a quella di Ercole che strangolò i due serpenti nella culla. Menzionare Ercole, protettore di Massimiano e della sua famiglia, gli *Herculii*, non era più un azzardo ora che l'imperatore aveva deciso di riabilitare il suocero e coniare addirittura monete per la sua memoria; e permetteva di alimentare la finzione secondo cui Costantino era giovanissimo, un ragazzo addirittura, quando era salito al trono («adhuc aevi immaturus sed iam maturus imperio») – un tema che come vedremo ricorrerà sempre più spesso nella comunicazione di Costantino, ansioso di far dimenticare che negli anni della grande persecuzione lui era stato al fianco di Diocleziano e di Galerio.<sup>84</sup>

Questi Franchi, assicura il panegirista ai suoi ascoltatori romani, sono *truces* più degli altri barbari, lo stesso aggettivo utilizzato dall'oratore del 313, e navigando sull'Oceano avevano aggredito addirittura le coste della Spagna. Costantino ne fece una tale strage che avrebbe potuto sterminarli completamente; non lo fece – ancora una volta, «divino instinctu quo regis omnia» –<sup>85</sup> ma solo per riservare al figlio quella gloria. Quel popolo sciaguratamente fecondo infatti si è di nuovo moltiplicato, e il ricordo delle sconfitte subite non lo spaventa ma anzi lo inasprisce, a tal punto che anche il Cesare ha potuto ottenere su di loro una vittoria colossale. Nazario si compiace di elencare i nomi delle tribù vinte a suo tempo da Costantino, orrendi segnali dell'«immanitas barbariae»: Bructerii,

83. Cfr. *HE*, ix 9 4 (sotto, cap. II par. 2) e *VC*, I 38 (sotto, cap. IV par. 6).

84. Il tema si ritrova in Lattanzio, *MP*, 18 8, e in Eusebio, *VC*, I 12, I 19, II 51.

85. Cfr. sopra, n. 55.



Camavi, Cheruschi, Lancioni, Alamanni, Tubanti. Curioso elenco in cui ai nomi di popoli effettivamente confluiti nei Franchi se ne mescolano altri che c'entrano poco – senonché, come è stato sostenuto, elenchi come questo miravano a un effetto letterario e potevano impiegare a fini esornativi anche etnonimi eruditi e anacronistici.<sup>86</sup>

Pur con questa cautela, il panegirico è comunque testimonianza diretta del processo di etnogenesi che gli storici hanno da tempo descritto nel corso delle invasioni barbariche: questi gruppi si battevano all'inizio separatamente, ma poi si sono uniti («conspiratione foederatae societatis»). Ma è anche testimonianza del livello di impudenza cui poteva arrivare la riscrittura della storia da parte degli adulatori imperiali. L'oratore racconta che Costantino, travestito e con due soli compagni, si spinse in mezzo ai barbari, parlò con loro convincendoli che era assente e che potevano attaccare impunemente: prova, ancora una volta, che dio lo accompagna ovunque vada. La vittoria sui barbari è stata così totale che quelle armate celesti apparse più tardi agli occhi di tutti dovevano già allora, opina l'oratore, essere al fianco dell'imperatore.

L'autore si avvede però del rischio che questo aiuto celeste finisca per sminuire la gloria dei vincitori, e si affretta a rimediare. Non c'è mai stato un esercito più forte, animoso, esperto, lieto di combattere, innamorato del suo principe e da lui ricambiato, come quello che Costantino ha condotto in Italia, tanto che avrebbe vinto anche se fossero mancati gli «auxilia divina». Segue la relazione della campagna d'Italia, a partire dalla presa di *Segusium*; la città venne presa d'assalto, le porte incendiate, ma la clemenza dell'imperatore fece sì che l'incendio fosse subito spento, guadagnandogli per sempre la riconoscenza e la fedeltà degli abitanti. L'esempio tuttavia non bastò perché anche Torino gli aprisse le porte, anzi sotto le sue mura un esercito lo attendeva schierato a battaglia, così numeroso da riempire la pianura. Nazario menziona e descrive i *clibanarii* ovvero *catafracti* coperti di ferro come i petti e le zampe dei loro cavalli; la loro tattica è di caricare la linea nemica come un ariete e di continuare a spingere, invulnerabili alle ferite, fino a sfondarla. Costantino si incarica personalmente di affrontarli, perché lì è la maggior forza del nemico: insegna ai soldati ad aprire i ranghi davanti ai catafratti e poi serrarli di nuovo, approfittando della loro scarsa manovrabilità, per poi attaccarli sventrando i cavalli e martellando i cavalieri con mazze di ferro fino a stordirli ed abatterli.

Dopo una vittoria così schiacciante contro l'arma considerata più temibile, Nazario riferisce lo scontro, egualmente vittorioso, con un altro contingente di cavalleria, incontrato presso Brescia e messo in fuga fino a Verona, dove contagiò col terrore l'immenso esercito comandato dal principale fra i generali del tiranno, che il panegirista del 313 chiamava Pompeiano e che qui è chiamato

invece Ruricio. Il nemico si chiude nelle mura, poi tenta una sortita ed è sconfitto; Ruricio riesce a lasciare la città e torna con nuove truppe, solo per essere nuovamente sconfitto e ucciso. Nonostante sia ormai buio Costantino protetto da dio continua a inseguire, calpestare e massacrare i nemici, esultando nella strage sfrenata («libertate caedis exsultans»). L'immagine è insolita e contraria alle abituali esaltazioni della clemenza dell'imperatore e della sua scarsa inclinazione a uccidere; anche il panegirista del 313 aveva raffigurato Costantino nel fitto della battaglia e grondante di sangue nemico, ma qui la crudeltà del linguaggio è decisamente più spinta.

Accennato rapidamente all'assedio e alla resa di Aquileia e di Modena, il panegirico arriva subito alla presa di Roma. Per forza divina («vis divinitatis») l'innominato acquattato nelle viscere dell'Urbe e intento a divorarle esce dalle tenebre, rendendo più facile il compito di Costantino: in questa occasione non è tanto da ammirare il suo valore, quanto la fortuna (*felicitas*). Non che l'innominato sperasse nella vittoria: era reso demente dalla paura, dio gli era nemico e la sua fine era matura. Così schierò l'esercito in una posizione da cui era impossibile fuggire e dove la morte era inevitabile, con l'acqua del Tevere che lambiva le ultime file, a presagio di quel che doveva avvenire. Di fronte a quell'esercito immenso, ma schierato male, Costantino schierò i suoi con la consueta abilità, e poi attaccò per primo, trascinando i soldati con l'esempio, accompagnato dall'esercito celeste – che sostituisce qui qualunque riferimento ad apparizioni della croce o simboli cristiani iscritti sugli scudi, tutte cose di cui Nazario non ha mai sentito parlare. Il panegirista descrive l'imperatore mentre si addentra da solo nel fitto delle schiere nemiche, tra le frecce che rimbalzano sul suo scudo. Costantino è a cavallo, il capo divino («divinum verticem») protetto dall'elmo scintillante d'oro e di gemme; abbatte i nemici a colpi di lancia e li calpesta sotto le zampe del cavallo: il Tevere è quasi ostruito di cadaveri. Il *tyrannus* è inghiottito dai flutti sanguinosi: non ha saputo morire da uomo, ma è rimasto vittima di una fuga vergognosa («non mors virilis sed fuga turpis»).

Costantino entra a Roma accolto dal Senato e dal popolo: è il giorno più memorabile dopo la fondazione dell'Urbe. Nazario parla di *ingressus*, ma anche di *triumphus*, sottolineando però le novità dell'ingresso di Costantino rispetto al cerimoniale tradizionale: il carro del vincitore non è preceduto dai capi nemici in catene, ma dalla *nobilitas* liberata; a testimoniare la sua gloria, non barbari gettati in carcere, ma *consulares* usciti dal carcere; non stranieri prigionieri, ma Roma liberata. L'Urbe ridotta in schiavitù recupera l'impero, e non c'è mai stato bottino più grande. L'orrenda testa del tiranno («taeterrimum caput») era parte del corteo e, se bisogna dar fede a chi l'ha visto, anche da morto la sua espressione era crudele e minacciosa in mezzo agli insulti del popolo. Nazario aggiunge che in seguito la testa venne mandata in Africa, per rallegrare anche quella provincia che aveva tanto sofferto sotto il tiranno.

86. COLOMBO 2004, p. 356.

Il comportamento di Costantino dopo la vittoria è ovviamente l'opposto di quello a cui Roma si era abituata in sei anni di servitù: i patrimoni restituiti a chi aveva patito confische, e le donne, comprese le più belle, rispettate dall'«abstinentissimo imperatore». Nazario sottolinea ancora l'affabilità di Costantino, i «faciles aditus», le «aures patientissimas», i «benigna responsa». Ma particolarmente importante è la sezione dedicata ai concreti *beneficia* che l'Urbe ha ricevuto dal principe; l'oratore elenca gli interventi edilizi, come i portici e le colonne splendenti d'oro del restaurato Circo Massimo, e poi si sofferma con approvazione sulla politica di allargamento del Senato voluta dal nuovo sovrano. Roma può davvero dirsi di nuovo a buon diritto regina del mondo e capitale di tutti i popoli, perché nel Senato oggi siedono gli *optimates viri* di tutte le province; Costantino non ha rialzato la dignità dell'assemblea soltanto a parole, ma nei fatti, riempiendola di quanto di meglio c'è al mondo («ex totius orbis flore»). Un passo che trova riscontro in quanto sappiamo oggi della politica di nomine ai maggiori uffici seguita da Costantino, e che attesta una politica di deciso favore nei confronti del Senato, coinvolto nella gestione dell'impero assai più di quanto non accadesse sotto i suoi predecessori.<sup>87</sup>

Avviandosi alla conclusione, l'autore torna a celebrare i Cesari e i loro fratelli, introducendo un confronto con gli antichi re di Sparta – il confronto può sembrare gratuito, ma quei re discendevano «dalla stirpe di Ercole», al pari dei figli di Fausta. I due Cesari di cui si celebrano i quinquennali sono elogiati individualmente e per nome: Crispo, *Caesarum maximus*, in questo momento si trova alla presenza del padre e di tutta la famiglia – Costantino, per quanto ne sappiamo, era a Serdica all'inizio del 321 –, e per andare a incontrarlo e a riferirgli le sue vittorie ha osato viaggiare nel gelo dell'inverno, sfidando il ghiaccio e la neve; ma l'imperatore presto lo rimanderà fra i Galli che lo attendono con ansia, se mai la «contusa barbaria» rialzasse la testa. Il fratello Costantino lo ascolta con gli occhi che brillano, sapendo che presto toccherà anche a lui tanta gloria; la «Romana felicitas» si aspetta da lui il massimo incremento del bene pubblico, come si addice al nome che porta, e la sua infanzia lo mostra già degno, se non della *virtus*, almeno della *pietas* paterna – sa già scrivere e firmare, e il padre orgoglioso gli fa già sottoscrivere grazie e benefici.

Il panegirico si conclude evocando la felicità del presente e del lungo futuro di cui i Cesari sono promessa, non intaccato dal compimento del primo quinquennio, giacché la vita intera sta ancora davanti a loro. La *barbaria* è prostrata sui confini della Gallia e fin nella profondità del suo territorio; i Persiani, nazione potente e seconda sulla terra solo ai Romani, hanno richiesto ansiosamente l'amicizia di Costantino – notizia tanto più sbalorditiva in quanto l'impero persiano confinava con i territori di Licinio, qui del tutto ignorato, come se non esi-

87. CHASTAGNOL 1992, pp. 236-41; LIZZI TESTA 2013b.

stesse.<sup>88</sup> All'interno regna la prosperità, le città si abbelliscono, i raccolti sono abbondanti; nuove leggi tutelano i costumi e combattono il vizio, mentre le vecchie sono semplificate e non sono più trappole per gli ignari;<sup>89</sup> protetti il pudore e il matrimonio («pudor tutus, munita coniugia»); nessuno deve più aver paura di diventare troppo ricco, anzi in tanta prosperità c'è da aver vergogna a non diventarlo. In questo trionfo dell'*enrichissez-vous* non c'è neppure più nulla da sperare per il futuro, tranne una cosa: Roma sarà più felice quando vedrà di persona il suo salvatore Costantino e i beatissimi Cesari.

88. LOLLI 2002 interpreta la ripresa della vicenda del 312 in questo panegirico del 321, l'insistenza di Nazario sull'estrema pazienza di Costantino che solo quando è veramente costretto scende in guerra, e l'assenza di riferimenti non solo a Licinio ma a suo figlio, anch'egli Cesare, come un segnale indirizzato allo stesso Licinio, in un clima di «guerra fredda» tra i due imperatori; resta da vedere quanto il panegirico, recitato a Roma in assenza dell'imperatore, possa essere considerato espressione così diretta della sua linea politica contingente.

89. La legislazione di Costantino riveste effettivamente in molti casi questo carattere, in particolare con il grande editto *ad populum* del 31 gennaio 320, di stretta attualità nel momento in cui Nazario parlava: cfr. sotto, cap. xv n. 51.

## II

## LA STORIOGRAFIA DEL 312

Da più di trent'anni la storiografia su Costantino è dominata dalla testimonianza di due scrittori cristiani: un latino, Lattanzio, e un greco, Eusebio di Cesarea.<sup>1</sup> In questo capitolo analizzeremo la più importante opera storica di Lattanzio, il *De mortibus persecutorum*, e i libri VIII-X della prima grande opera storica di Eusebio, l'*Historia Ecclesiastica*: testi pressoché coevi, giacché vennero composti all'indomani della grande vittoria di Costantino nel 312 a Ponte Milvio, di cui propongono un'interpretazione provvidenziale. Scritto in latino, il *De mortibus persecutorum* è un'apologia del cristianesimo e dei suoi martiri, e una feroce satira degli imperatori pagani; ma è anche opera storiografica documentata, integrata da documenti ufficiali, e dunque si può considerare a pieno titolo come uno dei testi fondatori della storiografia cristiana.<sup>2</sup> A sua volta l'*Historia Ecclesiastica* di Eusebio, scritta in greco, inaugura un genere letterario, la storia della Chiesa, destinato a un duraturo successo, generando parecchie continuazioni e traduzioni a partire dal V secolo.<sup>3</sup>

Come il lettore vedrà, il racconto di Lattanzio e quello di Eusebio hanno ben pochi punti in comune; l'unica certezza che se ne ricava è che all'indomani dei grandi avvenimenti del 312-313 i cristiani guardavano con enorme fiducia a Costantino e Licinio come agli iniziatori di una nuova era. Ripetiamolo: a Costantino e Licinio. Perché il fatto che ideologi cristiani di tale prestigio si impegnino senza alcuna esitazione nella celebrazione di Costantino e della sua vittoria è certamente indicativo di una vicinanza già pubblicamente riconosciuta fra l'imperatore proveniente dalla Gallia e il mondo cristiano; ma chi ne trae conclusioni più spinte sulle credenze personali di Costantino, fino a leggervi la prova di una sua precoce conversione al cristianesimo, dovrebbe, a rigore, ricavare conclusioni analoghe dalla celebrazione, altrettanto entusiastica, che Lattanzio ed Eusebio fanno di Licinio e della sua vittoria.

1. LATTANZIO, *DE MORTIBUS PERSECUTORUM*

L'opera in cui il retore cristiano Lucio Cecilio Firmiano, detto Lattanzio, rievoca le persecuzioni contro i cristiani e la vendetta divina che colpì i responsabili venne scritta fra il 313 e il 315 a Nicomedia, quasi certamente prima che Lattanzio

1. La venerazione di Eusebio, in particolare, risale alla profonda svolta storiografica prodotta da BARNES 1981 e 1982.

2. CHRISTENSEN 1980; ZECCHINI 1988; COLOT 2005.

3. Per la discussione sul genere letterario in cui classificare l'*HE* cfr. DEVORE 2013.

zio entrasse al servizio di Costantino come precettore di suo figlio Crispo – anche se su questo problema molti studiosi si sono ingegnati a proporre ipotesi alternative, per il piacere di poter immaginare una più intima confidenza fra l'imperatore e l'ideologo.

## Problema storiografico

LATTANZIO ERA GIÀ STATO AL SERVIZIO DI COSTANTINO  
QUANDO SCRISSE IL *DE MORTIBUS PERSECUTORUM*?

Nel *De viris illustribus* di Gerolamo si afferma che in vecchiaia Lattanzio fu *magister* di Crispo, figlio di Costantino, in Gallia («Hic in extrema senectute magister caesaris Crispi, filii Constantini, in Gallia fuit, qui postea a patre interfectus est», par. 80). Non c'è data; la notizia si ritrova, in altra forma, nel *Chronicon* di Gerolamo («Crispum Lactantius latinis litteris erudit, vir omnium suo tempore eloquentissimus, sed adeo in hac vita pauper, ut plerumque etiam necessariis indigerit»), sotto l'anno 317, in cui Crispo, Costantino jr. e Licinio jr. vennero proclamati Cesari.<sup>4</sup> Ma il *De mortibus persecutorum* fu composto prima o dopo che Lattanzio si trasferisse alla corte di Costantino in Gallia? La valutazione tanto dell'opera, quanto delle convinzioni religiose dell'imperatore in quegli anni cambia, ovviamente, a seconda che il *De mortibus persecutorum* sia stato scritto nell'impero di Licinio, e con una conoscenza solo indiretta degli avvenimenti in Occidente, oppure a Treviri da un retore che si trovava ufficialmente al servizio di Costantino.

La data e il luogo in cui Lattanzio scrisse la sua opera possono essere ricostruiti solo in base a indizi interni. Per la data, il margine è comunque piuttosto ristretto, poiché gli ultimi avvenimenti riferiti nel *De mortibus persecutorum* risalgono alla fine del 313, o al più tardi all'inizio del 314, mentre l'autore non ha nessuna premonizione del conflitto fra Costantino e Licinio che esploderà nel 316.<sup>5</sup> Quanto al luogo, tutto suggerisce che l'opera sia stata redatta a Nicomedia, nell'impero di Licinio. I frequenti riferimenti a episodi verificatisi a Nicomedia, menzionati con tanto di data, e il pochissimo spazio che l'autore dedica alla campagna di Costantino contro Massenzio in Italia – in contrasto con la descrizione dettagliatissima della guerra combattuta in Oriente da Licinio contro Massimino Daia – fanno inequivocabilmente pensare a un testimone che all'epoca dei fatti si trovava a Nicomedia piuttosto che a Treviri.<sup>6</sup>

Qualche studioso a cui interessa anticipare il più possibile l'aperta adesione di Costantino al cristianesimo ha tentato di sostenere che questi argomenti non sono probanti, e che l'ipotesi per cui Lattanzio all'epoca della redazione del *De mortibus persecutorum* si trovava invece a Treviri alla corte di Costantino «è uno scenario possibile».<sup>7</sup> Il che è un po' poco: quando si lavora con indizi così tenui che presso-

4. Ed. HELM 1913, p. 230.

5. WINKELMANN 2003, p. 11.

6. Cfr. GRÜNEWALD 1990, p. 68; HECK 2005, pp. 209-10; HECK 2009; MARCONE 2012, p. 48; LETTIERI 2013, p. 50.

7. DIGESER 1994, e 1997, p. 295 (qui la cit.), 2000. Gli argomenti contro questa ipotesi sono svilup-

ché ogni ipotesi “è uno scenario possibile”, sarebbe opportuno non moltiplicare inutilmente gli scenari e attenersi a quello che appare di gran lunga il più aderente alle fonti, anziché inventarsi quello che ci piace di più.<sup>8</sup>

Altri studiosi, più sottilmente, ma in modo egualmente arbitrario, hanno ipotizzato che quando scrisse il *De mortibus persecutorum* Lattanzio fosse già stato al servizio di Costantino a Treviri, prima del 313, per poi tornare a Nicomedia a quella data, cioè dopo la fine delle persecuzioni in Oriente. La credibilità di questa ipotesi dipende esclusivamente dall'esistenza di paralleli significativi fra le opere di Lattanzio e i discorsi e le lettere conservate di Costantino, paralleli che secondo gli studiosi citati sarebbero abbastanza vistosi da giustificare la supposizione di un precoce e intimo rapporto fra l'imperatore e il professore. È evidente che se Costantino chiamò al suo servizio un retore cristiano già nei primi anni del suo governo, si rafforza l'ipotesi di una sua precoce simpatia per il mondo dei cristiani, e che se Lattanzio era al suo servizio al tempo della guerra contro Massenzio la sua opera acquista una connotazione ufficiosa: il retore insomma esprimerebbe il punto di vista della propaganda di palazzo, e al tempo stesso avrebbe esercitato una significativa influenza sulla politica religiosa di Costantino.<sup>9</sup>

Notiamo tuttavia che l'ipotesi è in contraddizione con la testimonianza di Gerolamo, in cui si afferma che Lattanzio fu *magister* di Crispo «nell'estrema vecchiaia»; ora Lattanzio secondo l'ipotesi più accreditata visse almeno fino al 324.<sup>10</sup> Inoltre, se Lattanzio fosse vissuto accanto a Costantino fino al 313, tornando solo allora a Nicomedia, non si spiegherebbe più la sua scarsa informazione intorno alle vicende occidentali, che rappresenta appunto uno degli argomenti principali per collocare in Oriente la composizione del *De mortibus persecutorum*. A conti fatti, l'ipotesi che Lattanzio abbia vissuto alla corte di Costantino prima del 313 risulta nulla più che un'ingegnosa congettura, in evidente contrasto sia con la testimonianza di Gerolamo, sia col contenuto dello stesso *De mortibus persecutorum*.

pati in HECK 2009. WINKELMANN 2003, p. 12, ha invece ipotizzato che l'opera, cominciata a Nicomedia, sia stata completata a Treviri, giacché Lattanzio risulterebbe ben informato anche su alcuni fatti dell'Occidente, ma anche questa argomentazione non sembra probante.

8. Come ha osservato anche HECK 2005, p. 210, che paragona la tesi di Digeser e di Barnes (su cui cfr. la n. successiva) al romanzo di EVELYN WAUGH, *Helena. A torto* DRAKE 2000, p. 207, cita gli studi di Digeser nel senso che «ci sono ora buoni motivi di credere» che Lattanzio fosse già alla corte di Costantino prima della battaglia di Ponte Milvio (così anche STEPHENSON 2009, pp. 169-70). Sui rischi metodologici degli argomenti basati su ciò che i documenti “non escludono” cfr. anche GIRARDET 1989, p. 160.

9. BARNES 1973, p. 40; 1981, pp. 13-14; 2006, pp. 14-15; 2011, p. 9 e App. A; GIRARDET 2006b, p. 73. Cfr. anche AMARELLI 1978, che crede di riconoscere «tracce dell'insegnamento di Lattanzio» nella legislazione di Costantino (ma vd. la severa recensione di SARGENTI 1978).

10. Questa ipotesi dipende dalla datazione delle dediche alle *Divinae Institutiones*, su cui cfr. sotto, l'approfondimento *Costantino e Licinio nelle aggiunte tardive alle 'Divinae Institutiones' di Lattanzio*. Tim Barnes, a cui la testimonianza di Gerolamo dà fastidio, propone semplicemente di ignorarla, perché Gerolamo non poteva saperne nulla («nothing more than a mere guess», BARNES 2011, p. 177); è suggestivo constatare che appena due pagine prima lo stesso autore condannava severamente quegli storici che «have too often denied the validity [...] of ancient evidence that has not conformed to their own predilections».

Indirizzato a un Donato, che era appena uscito di prigione dopo essere stato incarcerato e torturato dal governatore della Bitinia – ed è il primo dei molti passi che suggeriscono la presenza di Lattanzio in quella regione, di cui Nicomedia è la capitale – il *De mortibus persecutorum* consta di 52 paragrafi: i primi 6 riferiscono vicende spalmate su più di due secoli, da Nerone a Diocleziano, mentre i restanti 46 trattano il periodo della tetrarchia, di cui l'autore è stato testimone oculare.

I parr. 7-16 raccontano la persecuzione scatenata sotto i primi tetrarchi: Diocleziano («scelerum inventor et malorum machinator»), il suo degno socio Massimiano («homine pestifero»), il disumano gigante Galerio, *bestia* marchiata da una «naturalis barbaries». Solo al quarto dei tetrarchi, Costanzo, Lattanzio riserva un trattamento diverso: evita di descriverlo, limitandosi a dichiarare che fu differente dagli altri e degno di governare il mondo da solo; e quando racconta la persecuzione afferma che Costanzo permise sì di abbattere le chiese («conventicula idest parietes»), ma salvò gli uomini, che sono il vero tempio di Dio. In genere si deduce da questo passo che davvero Costanzo non fu zelante nella persecuzione dei cristiani, anche se occorre tener presente la parzialità di Lattanzio verso suo figlio Costantino, nonché la lontananza geografica – prima, s'intende, del controverso soggiorno a Treviri – fra il mondo dell'autore e le regioni occidentali governate da Costanzo, per la cui figura palesemente Lattanzio non ha alcun interesse.<sup>11</sup>

I parr. 17-19 raccontano la malattia e la demenza senile di Diocleziano, e l'abdicazione dei due Augusti anziani imposta da Galerio. Quest'ultimo e Costanzo vengono così promossi al rango di Augusti, dopodiché si tratta di nominare i due nuovi Cesari. Qui Lattanzio con un espediente straordinario mette in scena un vero e proprio dialogo teatrale fra Diocleziano e Galerio. È necessario, si dicono, che la scelta sia approvata da «quei due», cioè Massimiano e Costanzo. «Proprio così. E dunque bisogna nominare i loro figli». L'autore interviene a questo punto per spiegare che in effetti entrambi avevano un figlio, ma che si trattava di soggetti ben diversi. Massenzio, figlio di Massimiano e genero di Galerio, era malvagio, superbo e insofferente di ogni autorità, tanto che non si degnava di adorare né il padre né il suocero con i rituali previsti dal cerimoniale imperiale. Costantino, figlio di Costanzo, era invece un «sanctissimus adulescens», era amato dai soldati per la sua prestanza fisica, esperienza militare, buoni costumi e insolita affabilità, ed era dunque degnissimo di quell'onore: tanto più che si trovava proprio lì, al seguito di Diocleziano da cui aveva appena ricevuto un alto grado militare («tribunus ordinis primi», titolo di cui peraltro non esistono altre attestazioni).<sup>12</sup>

11. *MP*, 8 7, 15 6-7. Ma possibili martiri cristiani in Britannia sotto Costanzo: BRATOŽ 2012, p. 40.

12. MACKAY 1999, p. 205. L'ed. MOREAU 1954, pp. 313-14, suggerisce che Costantino fosse sia tribuno,

A questo punto riprende il dialogo:

DIACL. Allora cosa facciamo?

GAL. Quello là non ne è degno. Mi ha disprezzato quando era un privato cittadino, cosa farà quando sarà imperatore?

DIACL. Questo qui invece è simpatico; quando governerà, vedrai che sarà anche migliore e più clemente di suo padre.

GAL. E così finirà che non potrò fare quello che voglio. Bisogna nominare qualcuno che sia in mio potere, che abbia paura di me, e non faccia niente se non glielo comando io.

DIACL. E allora chi nominiamo?

GAL. Severo.

DIACL. Quel buffone, ubriacone, avvinazzato, che scambia il giorno con la notte?

Nonostante le obiezioni di Diocleziano, Galerio insiste: vuole Severo e con lui Massimino, «semibarbarus» e suo parente; alla fine il vecchio si rassegna («se succede qualcosa, non sarà colpa mia»).

Alle calende di Maggio si procede alla nomina dei Cesari. Tutti si aspettano che sia nominato Costantino e non gli staccano gli occhi di dosso; i soldati sono d'accordo e si preparano a festeggiarlo. Diocleziano sale alla tribuna e si rivolge alle truppe schierate, dichiara con le lacrime agli occhi di non essere più in grado di governare, e annuncia i nomi dei nuovi Cesari: Severo e Massimino. Tutti sono costernati; siccome Costantino è lì, sulla tribuna accanto al vecchio, qualcuno si chiede addirittura se non abbia cambiato nome. Ma Galerio lo spinge indietro e fa avanzare al suo posto Massimino, che nessuno conosce; Diocleziano lo riveste con la sua porpora, e la folla non osa protestare.

I parr. 20-23 raccontano il regno di Galerio, convinto ormai di essere l'unico padrone: in verità Costanzo lo precede per anzianità, ma è troppo mite per costituire un pericolo, e per di più è debole e malato. Morirà fra poco, e se non morirà sarà facile costringerlo ad abdicare – un'altra prova che Lattanzio non ha una grande opinione del padre di Costantino. Galerio, continua l'autore, aveva già pronto il sostituto: Licinio, vecchio compagno d'armi e prezioso consigliere; ma non aveva voluto nominarlo subito, perché aveva altri progetti. Tolto di mezzo Costanzo, Licinio sarebbe stato promosso direttamente al rango di Augusto, e i due avrebbero regnato insieme fino ai *vicennalia* di Galerio. A questo punto Galerio avrebbe abdicato – ed è significativo quanto Lattanzio, diversamente ad esempio dai retori gallici dei Panegirici, pur criticando il meccanismo

sia «comes ordinis primi», e richiama Pan. Lat. vii (vi), 5 che si rivolge così a Costantino: «cum per maximos tribunatus stipendia prima conficeres» (cfr. sopra, p. 29). L'emendazione Moreau (che BARNES 2011, p. 51, non esclude) implicherebbe però che la gerarchia dei *comites* non sia un'innovazione degli ultimi anni del regno di Costantino, come invece generalmente si ritiene con buone ragioni: cfr. sotto, l'approfondimento nel cap. xi, *I 'comites': un nuovo ordine nobiliare?*. LENSKI 2006b, p. 60, deduce da questo passo che Costantino «held a series of military tribunates».

della tetrarchia escogitato da Diocleziano,<sup>13</sup> ne prenda sul serio le regole – e sarebbe vissuto sicuro, con Severo e Licinio Augusti, Massimino e il proprio figlio Candidiano Cesari. Ma Dio aveva altri progetti.

Segue il racconto dettagliato e spettacolare degli eccessi di Galerio, che per primo volle importare a Roma l'usanza persiana per cui i sudditi sono schiavi dell'imperatore. Torture, stupri, croci, roghi per tutti, e in modo più atroce per i cristiani; e l'infamia del censimento che schiaccia l'intera popolazione sotto un peso fiscale intollerabile. Nel frattempo Costanzo, malato, continua a scrivere chiedendo che gli rimandino il figlio; ma la *bestia* non vuole. Anzi, cerca di liberarsi di Costantino, e siccome non osa farlo apertamente perché è troppo amato dai soldati, lo espone ai pericoli durante le partite di caccia; ma invano, perché la mano di Dio lo protegge.

Lattanzio scorge l'intervento divino anche nella vicenda che permette a Costantino di sfuggire alle unghie di Galerio e ricongiungersi col padre (par. 24). Non è più possibile rifiutare decentemente le richieste di Costanzo; perciò Galerio una sera consegna a Costantino il salvacondotto («sigillum») e lo autorizza a partire l'indomani, però vuole ancora vederlo per dargli le ultime istruzioni. L'infido imperatore contava di trovare qualche pretesto per ritardarlo, o forse di scrivere a Severo perché lo arrestasse per via. Ma Costantino, che nutre qualche sospetto, appena l'imperatore va a dormire esce dal palazzo e si dilegua («evolvit»), avendo cura di portar via lungo la strada tutti i cavalli della posta pubblica. Galerio l'indomani dorme apposta fino a mezzogiorno, poi fa chiamare Costantino e apprende che se n'è già andato. Furibondo ordina di inseguirlo, ma nelle *mansiones* non ci sono più cavalli. Così il giovane arriva dal padre, che trova morente: Costanzo fa appena in tempo a raccomandarlo ai soldati e trasmettergli l'impero. Cosa che evidentemente, secondo Lattanzio, aveva il diritto di fare, anche se non tutti gli storici sono d'accordo: le opinioni sono tuttora aspramente contrapposte sull'opportunità o meno di definire Costantino come un usurpatore.<sup>14</sup>

Il primo ordine di Costantino Augusto è di revocare le misure contro i cristiani («Christianos cultui ac deo suo reddere»), evidentemente ancora in vigore

13. OCKER 1986.

14. La storiografia è stata fino a pochi anni fa abbastanza concorde nel giudicare che tecnicamente la presa del potere da parte di Costantino sia stata un'usurpazione (cfr. ad es. MARCONE 2000, p. 16: «non vi è dubbio che si trattasse di un'usurpazione»; e specificamente HUMPHRIES 2008). Contro questa che giudica una «falsa *communis opinio*» ha argomentato BARNES 2009b, p. 381, e 2011, p. 63 (qui la cit.; ma cfr. già BARNES 1981, p. 28), secondo cui Costanzo anche all'interno del sistema tetrarchico aveva tutto il diritto di designare il figlio come successore, e Galerio ne aveva preso atto permettendo che Costantino raggiungesse il padre; così anche STEPHENSON 2009, pp. 116 e 330, e WIENAND 2012, pp. 119-32, per cui parlare di usurpazione è tendenzioso, sulla base dell'analisi della monetazione (su cui cfr. sotto, n. 21, e cap. v n. 13).



nelle province di Costanzo; è il suo primo provvedimento, sottolinea Lattanzio, per rivitalizzare la santa religione («Haec fuit prima eius sanctio sanctae religionis restitutae»<sup>15</sup>).

#### Problema storiografico

##### COSTANTINO NEL 306 HA REVOCATO LE MISURE CONTRO I CRISTIANI?

Sulla credibilità di questa notizia la storiografia si è divisa, secondo linee abbastanza prevedibili: gli studiosi più inclini ad accettare le affermazioni degli autori cristiani ritengono che Costantino abbia introdotto in questo modo una svolta decisiva, dichiarando ufficialmente il cristianesimo *religio licita*, magari addirittura con un editto che per qualche ragione non ci sarebbe pervenuto;<sup>16</sup> altri ritengono che Costantino, come già suo padre, si sia limitato a impegnarsi il meno possibile nella persecuzione dei cristiani, del resto poco presenti nel suo territorio, e che Lattanzio abbia poi tradotto questa passività in termini più lusinghieri.<sup>17</sup> Resta il fatto che in tutta l'opera di Eusebio di Cesarea non si fa il minimo cenno a queste supposte misure in favore dei cristiani prese da Costantino prima del cosiddetto «editto di Milano»: la fine delle persecuzioni è presentata da Eusebio nel *Discorso per il trentennale*, tenuto alla presenza dello stesso imperatore, come effetto del tardivo ripensamento di Galerio, senza che Costantino vi abbia alcun ruolo. Fino al 312, a giudicare da Eusebio, «Costantino sembra aver semplicemente ignorato il problema cristiano».<sup>18</sup> Ma anche chi preferisce credere a Lattanzio, supponendo che Costantino abbia davvero deciso di sospendere la persecuzione, legalizzare il culto cristiano e restituire ai cristiani i luoghi di culto confiscati, ne trae conseguenze molto diverse: c'è chi vi vede addirittura la prova che Costantino era già cristiano,<sup>19</sup> e chi invece conclude che non se ne può dedurre nulla sulle convinzioni personali dell'imperatore: «il pagano Gallieno aveva fatto la stessa cosa» quando aveva messo fine alla persecuzione di Decio.<sup>20</sup>

Il giovane, dunque, è stato acclamato imperatore dai soldati di suo padre, e procede immediatamente a chiedere il riconoscimento del tetrarca più anziano.

15. GIRARDET 2006, pp. 54-55 n., ritiene che quest'ultima frase sia una glossa posteriore, poi erroneamente confluita nel testo.

16. BARNES 1973, p. 44; BARNES 1981, p. 28; ELLIOTT 1987, p. 424. BARCELÒ 1988, p. 291, e BRATOŽ 2012, p. 40, cercano di salvare capra e cavoli, ipotizzando che la misura non sia stata emanata tramite un editto, di cui sarebbe inspiegabile la scomparsa, e che comunque (Bratož) «avrebbe potuto emanare soltanto Galerio, in qualità di detentore della prima carica del governo collegiale», ma solo con un rescritto o una circolare ai governatori. Chi ragiona così ignora però che la distinzione tecnica tra editti e istruzioni ai governatori non influiva affatto sulle probabilità di conservazione di un'ordinanza, come dimostra l'analisi del Codice Teodosiano (cfr. sotto, parte IV, Introduzione, nn. 19-21).

17. BLEICKEN 1992, pp. 10-11; CLAUS 2006, p. 40.

18. WIENAND 2012, pp. 439-41.

19. La tesi di un Costantino già cristiano fin dalla giovinezza è sostenuta in particolare da ELLIOTT 1987 e 1996; cfr. anche SZIDAT 1985.

20. LANE FOX 1986, p. 611.

Quando il ritratto di Costantino cinto d'alloro è recapitato a Galerio, la *mala bestia* esita a lungo se confermare la nomina; poi si rassegna, perché sa che i soldati hanno accettato poco volentieri gli *ignoti Caesares* e in caso di guerra si schiererebbero con Costantino, «si venisset armatus». Così gli manda la porpora; i suoi calcoli sono già saltati, non può nominare un Cesare «extra numerum», ma per rimediare escogita di riconoscere Costantino solo come Cesare, promuovendo al rango di Augusto il più anziano Severo, e facendo arretrare Costantino dal secondo al quarto posto (par. 25). Uno studioso peraltro ha segnalato che manca qualunque emissione monetaria o epigrafe in cui Costantino, all'indomani della presa del potere, si sia intitolato Augusto, e ne ha concluso che il racconto di Lattanzio è leggendario: Costantino chiese fin dall'inizio di essere riconosciuto come Cesare.<sup>21</sup>

Al par. 26 comincia il racconto dell'usurpazione di Massenzio. Lattanzio sottolinea che Galerio non intendeva riconoscerlo perché lo detestava, e comunque non avrebbe potuto farlo neppure volendo («et oderat hominem et tres Caesares facere non poterat»): altra prova del rispetto che il retore, vissuto a lungo a Nicomedia dove risiedeva la corte di Diocleziano, conserva per le regole del sistema tetrarchico. Non ci soffermiamo qui sul racconto, dettagliato come al solito, del ritorno alla porpora di Massimiano, della disastrosa spedizione in Italia di Severo, e della successiva spedizione di Galerio, anch'essa fallita sotto le mura di Roma; Costantino è coinvolto in queste vicende solo in quanto Massimiano e Massenzio cercano la sua alleanza e il vecchio viene in Gallia per fargli sposare la figlia minore, alleanza e matrimonio che Lattanzio riferisce senza alcun commento. Seguono la rottura fra Massimiano e Massenzio, la nomina di Licinio in seguito a un accordo fra Diocleziano e Galerio, che fa saltare definitivamente i conti, con scandalo di Lattanzio («così ce ne furono sei nello stesso momento», *sic uno tempore sex fuerunt*), infine la nuova fuga di Massimiano, ormai in rottura con tutti, verso la Gallia (par. 29).

Lattanzio pensa che rivolgendosi a Costantino, suo genero e figlio di suo genero, il vecchio Augusto abbia fin dall'inizio intenzione di ingannarlo. Perciò finge di deporre la porpora e quando Costantino parte in guerra contro i Franchi lo convince a prendere con sé poche truppe, perché è facile battere i barbari. Costantino non sospetta nulla e accetta il consiglio: è un *adulescens* e l'altro è vecchio ed esperto, e per di più ritiene di dovergli ubbidire, perché è pur sempre suo suocero. Massimiano attende solo qualche giorno, e quando calcola che il giovane sia ormai entrato nel territorio dei barbari, riveste la porpora, s'impadronisce del tesoro, distribuisce denaro alle truppe («donat ut solet large»), e sparge la voce che Costantino è morto. Ma Costantino è vivo e velocissimo; torna indietro prima del previsto, e i soldati si schierano dalla sua parte. Il rac-

21. WIENAND 2012, pp. 131-32.

conto dell'assedio di Marsiglia, dove s'è rinchiuso Massimiano, è abbastanza diverso da quello dei panegiristi gallici: i due si parlano dalle mura, Costantino con belle maniere chiede al suocero perché l'ha fatto, e riceve in cambio solo insulti («ille vero ingerebat maledicta de muris»). I soldati di Massimiano si ribellano, aprono le porte, lo consegnano al genero; Costantino gli risparmia la vita.

Segue (par. 30) una storia sulla morte di Massimiano, di cui solo Lattanzio è a conoscenza, e che «mostra chiari segni di essere stata inventata durante la guerra di Costantino contro Massenzio»,<sup>22</sup> per essere poi messa a tacere allorché Costantino, anni dopo, tornò ad onorare la memoria del *divus Maximianus*, come dimostrano le monete commemorative da lui fatte battere a suo nome.<sup>23</sup> Il vecchio, «pater impius, socer perfidus», giacché se l'è cavata una volta continua a cospirare. Cerca la complicità della figlia Fausta, moglie di Costantino: la donna dovrà lasciare aperta la porta del cubicolo, allontanare le guardie. Fausta finge di accettare, poi svela tutto al marito. Segue una vera e propria messinscena teatrale («componitur scaena»), allo scopo di smascherare pubblicamente il complotto. Nel letto di Costantino viene mandato a dormire un eunuco, che morirà al posto dell'imperatore («supponitur quidam vilis eunuchus qui pro imperatore moriatur»); dettaglio in verità ripugnante per la nostra sensibilità, e che ingenuamente potremmo aspettarci di veder commentato dal cristiano Lattanzio, il quale invece non ci trova nulla di sbagliato.<sup>24</sup> Massimiano si alza in piena notte, si dirige alla camera di Costantino, ai pochi *excubitores* incontrati nei corridoi racconta di aver fatto un sogno che vuole narrare al genero; entra nella camera, ammazza l'eunuco e poi esce vantandosi a gran voce di quel che ha fatto. Dall'altra parte salta fuori Costantino circondato di guardie, fa portar fuori il cadavere dell'ucciso, concede all'assassino di scegliersi la morte, e Massimiano s'impicca.

Dio si è vendicato di Massimiano, e ora (parr. 31-35) tocca a Galerio, di cui Lattanzio descrive l'oppressiva fiscalità, che affama il popolo, e la successiva, orrenda morte. La *bestia* ha nominato Augusto l'amico Licinio, e deve far fronte alla ribellione di Massimino, che non tollera di restare al terzo posto. Qui Lattanzio introduce la notizia, confermata dalle emissioni monetarie, secondo cui Galerio inventò per Massimino e Costantino il nuovo titolo di *filii Augustorum*. Ma l'espedito dura poco e alla fine Galerio si rassegna a riconoscere l'esistenza di quattro imperatori; notiamo che le esatte circostanze in cui anche Costantino ha preso il titolo di Augusto – e cioè al momento del matrimonio con Fausta e per concessione di Massimiano, secondo la testimonianza dei panegiristi – qui risultano oscurate. Subito dopo Galerio si ammala d'una spaventosa malattia, e

22. BARNES 1973, p. 42.

23. Cfr. sotto, cap. v par. 5.1.

24. Del resto è possibile che Lattanzio abbia inventato l'intera storia, basandosi su III Mac., 1 1-3: ROUGÉ 1980, p. 8.

disperato, dopo che tutti i rimedi hanno fallito, si pente del male che ha fatto alla Chiesa e decide di fare ammenda. Perciò, già moribondo pubblica il suo editto di tolleranza, di cui Lattanzio trascrive il testo.<sup>25</sup>

L'editto dichiara che sebbene le persecuzioni contro i cristiani siano più giustificate dall'interesse della *res publica*, pure la *dementia* dell'imperatore si sbugottisce constatando che nella loro ostinazione essi continuano a rifiutare il culto degli dèi, ma che al tempo stesso, per effetto delle persecuzioni, non possono praticare neppure il culto del loro dio («nec christianorum deum observare»). Che così tanta gente sia costretta a vivere senza religione è un'empietà pericolosa, un effetto non voluto della pressione esercitata su di loro per riportarli paternamente «ad bonas mentes»; perciò il male minore è sospendere la persecuzione e consentire che vivano da cristiani e recuperino i loro luoghi di culto («ut denuo sint christiani et conventicula sua componant»). Pur con una simpatia molto minore di quella che presto sarà dimostrata ai cristiani da Costantino e Licinio nel cosiddetto «editto di Milano», riconosciamo qui la stessa idea di fondo: la prosperità dell'impero dipende dal fatto che la gente onori le divinità, quali che siano; l'esistenza di gente che non pratica pubblicamente alcuna religione è la peggiore offesa per gli dèi, e dunque è meglio rassegnarsi e permettere ai cristiani di pregare il loro dio per la salvezza dell'impero («debebunt deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua»). L'editto, di cui Lattanzio annota che fu pubblicato a Nicomedia il 30 aprile 311, permise all'amico dell'autore, Donato, di uscire dal carcere dopo sei anni; peraltro, commenta Lattanzio con una certa spietatezza, questo tardivo pentimento non ha salvato Galerio. Appena qualche settimana dopo, è giunta a Nicomedia la notizia che l'imperatore era morto della sua orrenda malattia.<sup>26</sup>

Si apre a questo punto (parr. 36-41) una nuova pagina, la persecuzione di Massimino Daia, che dopo aver stretto una tregua con Licinio abolisce nelle sue province l'editto di tolleranza e ricomincia immediatamente le atrocità contro i cristiani. Quando Costantino gli scrive per cercare di dissuaderlo, l'Augusto d'Oriente finge di acconsentire, ma continua in realtà la persecuzione. Si ripete il quadro convenzionale del malgoverno del tiranno:<sup>27</sup> stupri di nobili matrone, imposte che affamano il popolo, con la nota nuova dei barbari, immigrati nel-

25. *MP*, 34; cfr. la versione in greco in *HE*, VIII 17, che comprende anche l'intestazione, omessa da Lattanzio. Cfr. sotto, cap. XVI par. 1.3.

26. Una lacuna nel ms. impedisce di essere più precisi, ma senza dubbio Lattanzio sta dicendo che la notizia arrivò entro il mese di maggio.

27. La storiografia ha sottolineato come all'inizio del IV secolo il termine *tyrannus* (di cui Lattanzio fa un uso generosissimo) acquisti nuove connotazioni, designando sempre più chiaramente il sovrano illegittimo, ovvero usurpatore, nel linguaggio della cancelleria imperiale, e il persecutore, per gli autori cristiani: cfr., con sfumature diverse, GRÜNEWALD 1990, p. 70; BARNES 1996b; NERI 1997; HUMPHRIES 2008 e DILLON 2012, p. 94; e sotto, cap. VI n. 40.

l'impero al tempo di Massimiano, che predominano fra i collaboratori del *monstruum*, egli stesso semibarbaro.

In tutta questa vicenda non c'è alcun cenno a Costantino, che invece ricompare in un curioso episodio a margine, come responsabile indiretto, e forse involontario, della morte di Diocleziano (par. 42). Per suo ordine si stavano abbattendo le statue di Massimiano e cancellando le sue immagini; poiché quasi ovunque era raffigurato insieme a Diocleziano, anche i ritratti di quest'ultimo venivano distrutti senza riguardo. Stroncato da quest'ultima offesa, che mai un imperatore ancora vivo aveva dovuto sopportare, Diocleziano si lascia morire di fame, abbandonato da Dio dopo aver regnato per vent'anni «summa felicitate».

È rimasto a questo punto, dichiara l'autore (par. 43), uno solo dei nemici di Dio: Massimino. O Lattanzio si è dimenticato di Massenzio, o non pensa che costui, nonostante il suo pessimo carattere, sia stato un persecutore paragonabile agli altri tiranni. In realtà dopo aver annunciato il racconto della fine di Massimino e messo in primo piano la figura del suo giustiziere Licinio, Lattanzio cambia strada e con un raccordo piuttosto artificioso introduce il racconto della guerra fra Costantino e Massenzio; l'anomalia è così forte da far sospettare che quest'ultimo episodio, in effetti precedente dal punto di vista cronologico, sia stato inserito solo in un secondo momento, in un testo che nella prima stesura può benissimo aver concentrato tutta l'attenzione sulla vittoria di Licinio.

Il raccordo consiste nel fatto che, secondo Lattanzio, Massimino comincia a spaventarsi quando viene a sapere che la sorella di Costantino è stata promessa a Licinio: evidentemente l'alleanza fra i due è una minaccia. Per difendersi cerca l'amicizia di Massenzio e stringe alleanza con lui: le immagini dei due imperatori vengono erette fianco a fianco. Massenzio, da parte sua, accoglie il nuovo alleato come un aiuto divino, perché ha già deciso di far guerra a Costantino, col pretesto di vendicare la morte del padre. Il racconto del conflitto occupa un solo paragrafo (par. 44). La guerra civile era già cominciata, dichiara Lattanzio senza soffermarsi sulla dinamica dei fatti; Massenzio era rimasto a Roma, perché un vaticinio lo aveva avvertito che se fosse uscito dall'Urbe sarebbe perito; ma aveva buoni generali, e un esercito più forte, e perciò vinceva. Questa affermazione è così in contrasto col dettagliato resoconto della guerra contenuto nei panegirici da lasciare l'impressione che Lattanzio, a Nicomedia, abbia saputo ben poco di quello che accadeva in Italia.

Nonostante tutto, Costantino riesce, non si sa bene come, ad aprirsi la strada fino a Roma e si accampa presso il Ponte Milvio. Si avvicinava il *dies imperii* di Massenzio, il 27 ottobre, e stava terminando la celebrazione dei *quinquennalia*, cioè i festeggiamenti per il suo quinto anno di regno.<sup>28</sup> Costantino fu avvertito

28. Il conto non torna: i *quinquennalia* di Massenzio si erano conclusi nel 311. Sulla discussione

nel sonno («commonitus est in quiete») di far mettere sugli scudi il «caeleste signum Dei», e attaccare battaglia. Al risveglio fece quel che gli era stato ordinato: sugli scudi dei soldati fu «simboleggiato Cristo» («Christum in scutis notat»). La descrizione che Lattanzio dà di quel che sarebbe stato effettivamente dipinto sugli scudi è celebre per la sua scarsa chiarezza: «transversa X littera, summo capite circumflexo», una lettera X messa di traverso, col vertice arrotondato. Su queste poche frasi si è scritto e discusso così tanto, da dar luogo ad almeno tre distinte questioni storiografiche: l'esatta natura del *signum* descritto da Lattanzio, l'autenticità del sogno di Costantino, e la sua relazione con la visione pagana riportata dal panegirico del 310.

#### Problema storiografico

##### IL *SIGNUM* DIPINTO SUGLI SCUDI

La storiografia non ha mai potuto raggiungere un consenso sull'identificazione del *signum* descritto da Lattanzio. Secondo l'interpretazione tradizionale si tratta del cosiddetto «cristogramma», formato dalle lettere Chi-Rho, ovvero XP; l'evidente vantaggio di questa versione è che effettivamente è possibile reperire già in epoca costantiniana qualche pur rara attestazione di questo simbolo come insegna militare raffigurata sulle monete, e che gli esempi si moltiplicano procedendo nel corso del IV secolo.<sup>29</sup> Secondo la grande maggioranza degli studiosi recenti, però, Lattanzio sta descrivendo il cosiddetto «staurogramma», che combina un *tau* e una *rho* per produrre il simbolo di una croce<sup>30</sup> (rimane peraltro assai bizzarro che il cristiano Lattanzio, dovendo descrivere una croce, non abbia trovato di meglio che chiamarla «una X messa di traverso»). Altri ancora sostengono che il passo è corrotto e la descrizione dovrebbe essere eliminata come una glossa, lasciando a ciascuno libertà di immaginare che cosa fosse il *signum Dei*.<sup>31</sup>

Una possibilità oggi molto discussa è che quello descritto da Lattanzio come un

storiografica intorno a questa questione, che ha comportato proposte di spostare la datazione della battaglia di Ponte Milvio al 311, cfr. ed. CREED 1984, pp. 118-19. La data del 27 ottobre per il *dies imperii* di Massenzio è egualmente sbagliata se supponiamo che Lattanzio lo identifichi col giorno specifico in cui si combatté la battaglia, che è il 28 ottobre (come risulta dal Calendario del 354, su cui CURRAN 2000, p. 225).

29. Cfr. sotto, cap. v par. 6.3. Per l'interpretazione nel senso del cristogramma cfr. ed. MOREAU 1954, pp. 434-36; GIRARDET 2006b, pp. 76-78; VEYNE 2007, p. 14. GIRARDET 2010, p. 65, è meno sicuro («una decisione totalmente inconfutabile fra staurogramma e cristogramma finora non c'è e non mi sembra neanche possibile»); cfr. *ivi*, pp. 72-75.

30. FRANCHI DE' CAVALIERI 1953, p. 9; ed. CREED 1984, p. 119; LANE FOX 1986, pp. 613-16; LEEB 1992, pp. 36 e 135; ROSEN 1992-1993; THÜMMEL 1998, p. 157; DRAKE 2000, pp. 202-3 (non senza dubbi); ed. STÄDELE 2003, p. 202; SINGOR 2003 (secondo cui Lattanzio descrive lo staurogramma ma sugli scudi venne iscritto il cristogramma); BREMMER 2006; STEPHENSON 2009, p. 135; CARLÀ-CASTELLO 2010, p. 177; BARDILL 2012, pp. 164 e 220; WIENAND 2012, p. 259; ed. PIETRI 2013, pp. 68-69.

31. Così ROUGÉ 1978, pp. 19-22 (ma come ipotesi in mancanza di meglio), accettato da BARNES 1985b, p. 383; SINGOR 2003 (come la miglior spiegazione dell'incongruità di cui alla n. precedente) e GIRARDET 2006b, pp. 76-78, che conclude comunque per il cristogramma (ma GIRARDET 2010, p. 65,



simbolo cristiano fosse in realtà un simbolo solare. Si legge spesso che cristogramma e staurogramma non sarebbero stati utilizzati come simboli cristiani prima di Costantino, ma soltanto in contesti pagani, e in particolare nell'ambito del culto del Sole; in realtà pare che l'affermazione sia inesatta, e che entrambi i simboli fossero già utilizzati dai cristiani del III secolo,<sup>32</sup> ma questa correzione non annulla il fatto che erano usati anche in contesti pagani, «come una specie di portafortuna».<sup>33</sup> A partire da questo dato sono possibili diverse congetture. Qualcuno immagina che Costantino già in precedenza avesse fatto dipingere sugli scudi e sui *vexilla* della sua guardia del corpo un simbolo solare, una stella a quattro o sei raggi, e che questo sia stato trasformato in cristogramma – o, se si preferisce, riletto in chiave cristiana – prima della campagna contro Massenzio.<sup>34</sup> Altri ritengono che il *signum* descritto da Lattanzio fosse un simbolo solare e nient'altro, e che Costantino abbia ritenuto di dovere la vittoria al dio Sole, ignaro della diversa lettura che ne avrebbero dato i cristiani: «Costantino credette che la sua sovranità fosse sanzionata da una divinità solare».<sup>35</sup>

Altri ancora suggeriscono che Costantino abbia adottato un simbolo che non implicava una scelta militante né in una direzione né nell'altra, ma era piuttosto capace di attirare cristiani e pagani, di evocare Cristo e il Sole, in una prospettiva di deliberata sconfessione delle persecuzioni e di ricerca della concordia religiosa.<sup>36</sup> Collegata a queste ipotesi è l'affermazione spesso ripetuta per cui il Chi-Rho di Costantino era da interpretare «come un simbolo dinastico, un segno che indicava Costantino e la sua dinastia, più che una dichiarazione di fede religiosa».<sup>37</sup> Non sarà però inutile segnalare qui che nel carme VIII di Optaziano Porfirio, composto forse nel 321 e comunque entro il 325, è contenuto un acrostico a forma di cristogramma accompagnato dal nome IESUS, il che conferma che il simbolo, a quella data, era certamente percepito come cristiano; il poeta lo definisce espressamente «signa Dei», con espressione che, sia un caso o no, è pressoché la stessa usata da Lattanzio.<sup>38</sup>

è più dubbioso, e non crede più all'interpolazione: cfr. ivi, p. 73, salvo ritenerla invece possibile a p. 75). Per la storia della discussione cfr. HARRIS 2005, p. 489 e n., e HECK 2009, pp. 124-27.

32. CARLÀ-CASTELLO 2010, p. 176.

33. MOREAU 1953; DRAKE 1976, pp. 73-74; da ultimo BARDILL 2012, p. 220.

34. È ciò che crede (lo studioso, molto appropriatamente, usa più volte l'espressione «I believe») SINGOR 2003; ma cfr. già MOREAU 1953; WEISS 1993 e 2003. DIGESER 2000, pp. 117 e 122, ipotizza una voluta ambiguità («un segno che assomigliava al Chi-Rho cristiano» ma che «assomigliava anche agli antichi simboli solari»). GIRARDET 2010, p. 42, si spinge ancora più in là affermando, come se si trattasse di fatti documentati, che Costantino fece collocare sugli stendardi del suo esercito «un simbolo solare pagano, una specie di stella a sei raggi», in seguito alla visione apollinea di Grand (cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. I, *L'apparizione di Apollo e le visioni cristiane di Costantino*).

35. BARDILL 2012, pp. 172-83; sulle possibili connotazioni solari del simbolo cfr. anche DRAKE 1976, p. 73.

36. DRAKE 1976, pp. 72-74; l'interpretazione è stata sviluppata nelle successive opere dello stesso autore, fino a DRAKE 2000.

37. DRAKE 2000, p. 203; cfr. Leeb 1992, p. 39, e BRUUN 1997.

38. Cfr. sotto, cap. III par. 5.

## Problema storiografico

## L'AUTENTICITÀ DEL SOGNO DI COSTANTINO

Stabilire se Costantino abbia davvero sognato alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio è al di là delle possibilità della storiografia. Rimane comunque possibile definire degli scenari alternativi, ciascuno dei quali comporta conseguenze diverse.

Innanzitutto, Costantino può davvero aver raccontato alle truppe un sogno epifanico, un tipo di esperienza comune nella letteratura antica e regolarmente attestata alla vigilia di battaglie importanti,<sup>39</sup> e aver fatto dipingere – o modificare – un *signum* sugli scudi dei suoi soldati. In questo caso, però, l'intero esercito e la città di Roma dovevano essere al corrente dell'accaduto, ed è inspiegabile che altri autori contemporanei non ne sapessero nulla. Il retore gallico che nel 313 salutò Costantino al suo ritorno a Treviri e raccontò a un pubblico ammirato la grande vittoria dell'imperatore non aveva mai sentito parlare di un sogno divino e d'un nuovo simbolo iscritto sugli scudi. Non lo conosceva neanche il retore Nazario che nel 321 parlò a Roma per i *quinquennalia* dei Cesari, e che pure non era certo timido di fronte alle apparizioni soprannaturali, tanto che racconta di un intero esercito celeste venuto ad aiutare Costantino sotto la guida del *divus* Costanzo suo padre.

Si dirà che i due panegiristi sono piuttosto pagani che cristiani, ma in realtà su Nazario non mancano ipotesi che lo considerano cristiano; in ogni caso, il loro unico scopo era quello di compiacere l'autocrate, e ci sarebbero stati tanti modi di tradurre in un linguaggio sincretistico il sogno dell'imperatore e l'insegna da lui adottata, se questi fatti fossero stati conosciuti. Del sogno e del cristogramma non sapeva nulla neanche il vescovo Eusebio di Cesarea, che nel 313-314 aggiunse gli ultimi libri all'*Historia Ecclesiastica* dedicando ampio spazio al racconto della battaglia di Ponte Milvio. Vent'anni dopo, scrivendo la *Vita Constantini*, Eusebio vi introdurrà una storia del tutto diversa, quella d'una apparizione miracolosa della croce in cielo, in pieno giorno e sotto gli occhi di tutto l'esercito, non alla vigilia della battaglia ma prima ancora dello scoppio della guerra fra Costantino e Massenzio. Come vedremo, Eusebio afferma che questa storia gli è stata raccontata in confidenza dallo stesso Costantino, e c'è motivo di credergli, il che rende ancora più significativa la diversità rispetto alla storia di Lattanzio – soprattutto se si tiene conto che a quella data Costantino aveva certamente letto il *De mortibus persecutorum*, e tuttavia si guardò bene dal confermarne il racconto. Anche la versione raccontata da Costantino a Eusebio, peraltro, resterà ignota ad altri autori cristiani contemporanei.<sup>40</sup>

L'altra fortissima obiezione contro l'autenticità della vicenda raccontata da Lattanzio è che del *signum Dei* iscritto sugli scudi non esiste nessuna attestazione ico-

39. CANETTI 2012; elenco dei casi documentati per l'età imperiale in WEBER 2000, pp. 245-307. DRAKE 2000, p. 180, si spinge più in là e, sulla base tanto delle aspettative dell'epoca quanto della psicologia moderna, ritiene probabile che Costantino abbia effettivamente fatto un sogno; così VEYNE 2007, p. 91 («rien n'était plus ordinaire, à cette époque, que de prendre une décision à la suite d'un songe»).

40. Cfr. sotto, cap. IV par. 5, anche per quegli autori che hanno tentato l'impossibile impresa di affermare che i due racconti non sono poi così diversi.

nografica strettamente coeva, a partire dai rilievi dell'Arco di Costantino – dove pure sono rappresentati gli scudi, ben riconoscibili, di diverse legioni –<sup>41</sup> per continuare con la monetazione. Gli scudi di Costantino, dei suoi figli e dei suoi soldati sono raffigurati su centinaia di tipi monetari, e portano gli emblemi più diversi; in uno solo di questi tipi, anzi in una sola fra le sue molte varianti, una moneta del Cesare Crispo, coniata a Treviri nel 322-323 e conservata in un unico esemplare, l'emblema è un Chi-Rho.<sup>42</sup> Rappresentazioni del cristogramma sugli scudi compariranno un po' più frequentemente solo dopo la morte di Costantino, confermando, fra l'altro, che i contemporanei interpretavano così, e non come uno staurogramma, il *signum* di cui parla Lattanzio.<sup>43</sup> In compenso, sul medaglione aureo coniato nel 313 per l'*adventus* di Costantino a Pavia, che lo mostra accompagnato dal dio Sole, sullo scudo dell'imperatore è raffigurato il carro solare.<sup>44</sup> Sostenere, come pure è stato fatto, che «quella mattina, i soldati di Costantino portavano in battaglia il simbolo cristiano sugli scudi», e che «simboli cristiani furono visibili sugli scudi delle truppe che marciavano nelle parate trionfali dal 312 in poi», è un indizio inquietante della credulità con cui la storiografia ha trasformato in certezza, in assenza di qualunque altro riscontro, il racconto di Lattanzio.<sup>45</sup>

Una seconda ipotesi è che la storia del sogno sia stata messa in circolazione dopo

41. La I Minervia e la xxx Ulpia: L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 43 e 110.

42. RIC, VII 197 n. 372; analisi sotto, cap. V nn. 103 e 111. La storiografia che identifica in uno staurogramma il *signum* descritto da Lattanzio non si pone di solito il problema del confronto con le rappresentazioni iconografiche; fa eccezione CARLÀ-CASTELLO 2010, p. 179, che liquida il problema («l'iconografia e la numismatica [...] assimilano i due segni senza problemi»).

43. La più antica attestazione numismatica dopo il caso citato alla n. precedente è su una moneta di Costanzo II del 353-354 (BASTIEN 1993, p. 486 e tav. 191); raffigurazioni di questo tipo restano comunque «curieusement» abbastanza rare nella monetazione degli imperatori cristiani; ai casi segnalati da BASTIEN 1993, p. 487 (solidi di Onorio e di Maggioriano) si può aggiungere un tipo iconografico riservato alle monete delle imperatrici, in cui la Vittoria iscrive il cristogramma su quello che si interpreta comunemente come uno scudo. Il primo esempio a me noto è in una moneta di Elia Flaccilla, moglie di Teodosio, coniata nel 379-383 (RIC, IX Eraclea n. 17). Identica iconografia in monete di Elia Eudossia del 401-403 (RIC, X Nicomedia n. 102) e Elia Verina, del 468-473 (RIC, X Costantinopoli nn. 655-56). Cristogrammi sugli scudi sono rappresentati su una coppa di Costanzo II e su un piatto d'argento (di Costanzo II o di Valentiniano II: cfr. la riproduzione in BASTIEN 1993, tav. 192), oggi all'Ermitage, e sulla colonna di Arcadio a Costantinopoli: MACMULLEN 1984, p. 140; BLEICKEN 1992, pp. 30-32; TOMLIN 1998, p. 25; SINGOR 2003, p. 490. L'unico caso di staurogramma su uno scudo è su un peso di bronzo in forma di statuette di un imperatore seduto, che è stato identificato con Costantino: BARDILL 2012, p. 164 e tav. 103, ma cfr. anche sotto, n. 45.

44. RIC, VI 296 n. 111.

45. McCORMICK 1986, pp. 101-2, in uno studio altrimenti minuziosissimo delle cerimonie di trionfo e di *adventus*. Curioso anche ALFÖLDI 1959, che sullo scudo di una statuette del V o più probabilmente del VI secolo, da lui identificata con un'immagine di Costantino (ma altri ritengono che il personaggio raffigurato sia un sovrano longobardo), riconosce lo stesso disegno che orna gli scudi di alcuni soldati sull'arco di Costantino, cui però nel caso della statuette si aggiunge uno staurogramma. Secondo l'autore ciò «provvede un'inconfondibile conferma della storia di Lattanzio»; il fatto che sugli identici scudi rappresentati sull'arco lo staurogramma non ci sia è evidentemente trascurabile! Si veda poi ROSEN 1992-1993, p. 861, con la bizzarra teoria (ma secondo lui «è un fatto», *Tatsache*) che solo «i soldati cristiani portavano lo staurogramma, così Lattanzio, o il cristogramma sugli scudi».

la vittoria, dall'imperatore o dai suoi portavoce, oppure sia nata spontaneamente fra il popolo, e che Lattanzio l'abbia raccolta. Che la vittoria di Costantino contro Massenzio sia stata raccontata fin dal primo momento come un evento miracoloso, reso possibile da un intervento celeste, è dimostrato con ogni evidenza dai panegirici gallici – come è stato osservato, «all'epoca di Costantino il miracolo era la spiegazione più razionale quando gli eventi prendevano una piega inaspettata».<sup>46</sup> Anche in questo caso, però, la totale assenza di riscontri negli autori coevi, nell'iconografia di quegli anni e nella successiva testimonianza dello stesso Costantino raccolta da Eusebio costituisce un ostacolo difficile da aggirare – a meno di supporre che la storia sia nata fra i cristiani d'Oriente, dove appunto viveva Lattanzio, a distanza di sicurezza da qualunque possibile verifica. Ma anche in questo caso, come mai Eusebio di Cesarea non l'aveva sentita?

La terza ipotesi, da non trascurare, è che sia stato lo stesso Lattanzio a inventarla: Lattanzio era un retore, e i manuali di retorica dei suoi tempi raccomandavano agli oratori di inventare adeguati sogni propiziatori per glorificare gli imperatori nei panegirici.<sup>47</sup> L'ipotesi è rafforzata dal fatto che, come vedremo fra poco, l'autore attribuisce anche a Licinio – diffondendovisi con molto maggiore ampiezza – un importantissimo sogno ispiratore cristiano, alla cui autenticità, per qualche motivo, la storiografia non ha ritenuto opportuno dare fiducia come ha invece fatto per il sogno di Costantino.

### Problema storiografico

#### IL SOGNO DI COSTANTINO E LA VISIONE DEL 310

Come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo dedicato ai panegirici, di recente è stata proposta un'interpretazione del sogno di Costantino, di gusto positivista, che ha riscosso un comprensibile successo nella storiografia più fiduciosa, salvo suscitare lo scherno degli scettici. Mi riferisco alla tesi di Peter Weiss secondo cui Costantino e il suo esercito assistettero a un fenomeno atmosferico realmente avvenuto, l'apparizione di un alone solare in forma di croce; non però nel 312, ma nel 310, anno in cui il panegirista attribuisce a Costantino una visione di Apollo presso il santuario di Grand, in Gallia.<sup>48</sup> Il passo successivo sarebbe la rivelazione a Costantino, da parte dei suoi consiglieri cristiani – fra cui gli studiosi arruolano, a piacere, tanto lo stesso Lattanzio<sup>49</sup> quanto i vescovi delle Gallie<sup>50</sup> –, che il dio che

46. DRAKE 2000, p. 187.

47. DEMANDT 2006, p. 56; HARRIS 2009, p. 100. «Invenzione retorica di Lattanzio» la visione per BONAMENTE 2012, p. 110. Ed. MOREAU 1954, p. 433, ROUGÉ 1975 e PASCHOUD 2012 sposano implicitamente la stessa ipotesi quando suggeriscono che la storia di Lattanzio sia ispirata dal sogno di Giuda Maccabeo in II Mac., 15. Per l'analisi del linguaggio usato da Lattanzio e del suo significato nel contesto dell'oniromanzia antica cfr. CANETTI 2012. Colpisce l'ingenuità di GIRARDET 2010, p. 67, secondo cui il sogno raccontato da Lattanzio «naturalmente poteva essere stato reso noto solo dallo stesso imperatore».

48. WEISS 1993 e 2003. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. I, *L'apparizione di Apollo e le visioni cristiane di Costantino*.

49. Così GIRARDET 2006b, p. 73; *contra*, DEMANDT 2006, p. 52.

50. GIRARDET 2007, p. 35.

gli era apparso non era in realtà Apollo ma il dio dei cristiani; in alternativa, lo stesso Costantino avrebbe riferito la visione a Lattanzio e gli avrebbe chiesto di riscriverla in termini cristiani.<sup>51</sup>

La tesi, come si è già segnalato,<sup>52</sup> è debole per più di un motivo. In ogni caso l'apparizione evocata da Weiss non è adatta al resoconto di Lattanzio, ma presuppone la più tarda rielaborazione di Eusebio nella *Vita Constantini*, che parla di una croce apparsa in cielo anziché di un sogno.<sup>53</sup> Eppure l'ipotesi che il racconto di Lattanzio non sia altro che un aggiornamento di quello del panegirista gallico ha fatto presa, trasformandosi per molti in solida certezza, somministrata al lettore come se si trattasse di fatti documentati: così uno studioso di primo piano come Timothy Barnes ha potuto scrivere che nel 312 Costantino «mentre avanzava su Roma, annunciò che il dio che gli si era rivelato nel 310 non era in effetti Apollo, ma il dio dei cristiani», una frase di cui nemmeno una parola trova riscontro nelle fonti.<sup>54</sup>

Il rischio incombente in questo modo di procedere è di accumulare elementi puramente ipotetici, di cui non esiste alcuna prova, fino a costruire un'interpretazione la cui parvenza di realtà è così brillante da far dimenticare che è costruita sul nulla. E così, Noel Lenski in una recente sintesi del regno di Costantino cita il sogno descritto da Lattanzio (affermando, *en passant*, che Lattanzio scriveva «from good sources», un'affermazione del tutto arbitraria); dichiara che il simbolo descritto da Lattanzio «had changed only slightly from what he saw in 310» (perché il lettore possa giudicare quanto sia *slight* la differenza fra le due visioni, ricordiamo che Lattanzio descrive «una lettera X messa di traverso, col vertice arrotondato», mentre secondo il panegirico del 310 Costantino aveva visto Apollo e la Vittoria con corone d'alloro), e che Costantino ordinò di dipingere sugli scudi dei suoi soldati «a sign remarkably like the one he had seen in 310» – si noti la progressione per cui adesso Lenski dà per scontato che anche nel 310 Costantino aveva senz'altro visto un *sign*, affermazione che avrebbe sorpreso moltissimo il panegirista gallico. Lo studioso sa bene che anche il cristogramma o lo staurogramma all'epoca non erano necessariamente simboli cristiani, ma sa anche – non è chiaro come – che Costantino decise di interpretarli in quel senso: «He had converted to Christianity».<sup>55</sup>

Lo stesso, inspiegabile errore di prospettiva, per cui Lattanzio e il panegirista gallico starebbero descrivendo la stessa cosa, ritorna in uno degli ultimi lavori di Timothy Barnes: il quale acclama la soluzione di Weiss coll'argomento che altrimenti provocherebbe «deep disquiet and suspicion» dover attribuire a Costantino «two very similar visions».<sup>56</sup> In realtà le due visioni non sono minimamente simili, e i testi dell'epoca traboccano di visioni di ogni genere senza che mai nessuno

provi per questo «disquiet and suspicion» – per non fare che un esempio, nessuno si preoccupa del fatto che secondo il panegirista del 321 l'intera Gallia vide un esercito di guerrieri celesti venire in aiuto di Costantino. Sono lontani i tempi in cui Pio Franchi de' Cavalieri poteva tranquillamente segnalare che «senza un eccesso di buona volontà [...] è impossibile scorgere una qualsiasi relazione di dipendenza fra ciò che racconta il retore di Autun e il sogno riferito da Lattanzio»; ma allora si trattava di confutare un impopolare iperscettico come il Grégoire, che per primo aveva proposto la tesi poi rilanciata con ben altro successo da Weiss.<sup>57</sup>

Nel racconto di Lattanzio, l'esercito di Costantino scende dunque in campo col *signum* dipinto sugli scudi; l'esercito nemico esce dalla città senza il suo imperatore e passa il Ponte Milvio, dopodiché si attacca battaglia con identico ardore da entrambe le parti. Il racconto è significativamente diverso da quello che Eusebio consegnerà nelle sue opere, e ancor più sorprendente è quello che secondo Lattanzio avviene intanto a Roma. Massenzio è al circo per le celebrazioni del *dies natalis*; il popolo lo accusa di viltà, «velut desertor salutis publicae». Non c'è traccia qui della versione che diventerà corrente in seguito, per cui Massenzio era odiato nell'Urbe e tutti si auguravano la vittoria di Costantino: al contrario, l'Urbe è sotto attacco e i romani chiedono al loro imperatore di difenderli. Poi fra il popolo spaventato dall'inazione dell'Augusto comincia a circolare la voce che Costantino non può essere vinto.

A questo punto Massenzio si spaventa anche lui, fa consultare i libri sibillini e trova che in quel giorno morirà un nemico dei romani. Per lui, come per il popolo, non c'è dubbio che quel nemico è Costantino. Massenzio si arma, raggiunge l'esercito, passa il ponte che, non si sa perché, viene tagliato dietro di lui.<sup>58</sup> La battaglia si inasprisce e solo la mano di Dio protegge l'esercito di Costantino. I soldati di Massenzio si perdono d'animo, lui stesso fugge, è sospinto nel Tevere e affoga. Così esce di scena Massenzio, senza alcuna insistenza su sue eventuali colpe né alcun cenno al ludibrio del suo cadavere – ennesimo indizio del fatto che Lattanzio non disponeva di informazioni dettagliate sugli avvenimenti italiani.

57. FRANCHI DE' CAVALIERI 1953, p. 10, con riferimento a GRÉGOIRE 1930-1931.

58. Cfr. sotto, l'approfondimento nel cap. XVII, *Ponte Milvio e la "trappola" di Massenzio*: è verosimile che Massenzio avesse fatto interrompere il Ponte Milvio quando pensava di affrontare l'assedio in Roma, e che abbia fatto gettare un ponte di barche (di cui parla già Eusebio, come molti autori più tardi: sotto, n. 86) quando cambiò idea e decise di affrontare Costantino in campo aperto; il resoconto di Lattanzio dimostra che l'autore non aveva affatto capito il senso e la sequenza cronologica degli avvenimenti. La tendenza della storiografia a combinare le diverse fonti fa sì che la frase di Lattanzio sul taglio del ponte sia intesa come se si riferisse al ponte di barche (cfr. ad es. il commento del Paschoud a Zosimo, ed. PASCHOUD 2000, p. 221, e quello di Luce Pietri a Eusebio, ed. PIETRI 2013, p. 235 n.), che nel testo non compare affatto: è evidente che Lattanzio sta sempre parlando di un unico ponte, il Ponte Milvio.

51. WALLRAFF 2001b, p. 259: «When he had a solar vision in 310 he ensured that a Christian interpretation was also circulated»; BARNES 2006, p. 17.

52. Cfr. sopra, nell'approfondimento nel cap. I, *L'apparizione di Apollo e le visioni cristiane di Costantino*.

53. WEISS 2003, p. 246, tenta di superare la difficoltà suggerendo che secondo Lattanzio Costantino avrebbe visto, in sogno, un fenomeno identico all'alone solare, cioè un «segno di Dio nel cielo».

54. BARNES 2006, p. 17.

55. LENSKI 2006b, p. 71.

56. BARNES 2011, p. 76.

Costantino vittorioso è accolto con entusiasmo – soltanto ora! – dal Senato e dal popolo; ma quello che interessa soprattutto a Lattanzio è che entrando in Roma il vincitore trova le statue e le lettere che provano il tradimento di Massimino.<sup>59</sup> Il racconto è interamente orientato su quest'ultimo, lui sí, diversamente da Massenzio, uno dei nemici di Dio: la decisione del Senato di riconoscere a Costantino il primo rango fra gli Augusti («*primi nominis titulum*») serve a negare quel rango a Massimino che lo aveva rivendicato, e la notizia della liberazione dell'Urbe («*victoria liberatae Urbis*») è accolta da Massimino come una sconfitta personale. Brucia di rabbia alla notizia del decreto del Senato, e comincia a parlare con sarcasmo dell'«*imperator maximus*» – il titolo che, come sappiamo dalle iscrizioni, Costantino cominciò a utilizzare proprio allora per ribadire la sua precedenza sui colleghi.<sup>60</sup>

#### Problema storiografico

##### LA CONCESSIONE DEL *PRIMI NOMINIS TITULUM* DA PARTE DEL SENATO

La storiografia interpreta di solito la notizia di Lattanzio come se il suo significato fosse ovvio; come se fra gli imperatori fosse sempre esistita una gerarchia ufficialmente definita, con un *senior Augustus* superiore agli altri, e come se la concessione a Costantino del *primi nominis titulum* da parte del Senato, seguita dalla sua adozione dell'appellativo *maximus*, rispecchiasse una procedura consueta. Le cose tuttavia non sono così semplici. Senza dubbio Lattanzio si riferisce a un primato, onorifico o giuridico, nel collegio imperiale che Massimino rivendicava per sé prima che il Senato lo concedesse invece al rivale; ma in che cosa consistesse esattamente questo primato non è affatto ovvio.

L'esistenza di una gerarchia fra i tetrarchi a partire da Diocleziano s'intuisce, ma non è sempre ben ricostruibile, né sono chiare le motivazioni, che tuttavia si può ipotizzare dipendessero essenzialmente dall'anzianità. La concessione del primato a Costantino parrebbe costituire una rottura rispetto alla prassi: un intervento del Senato in quest'ambito non si era mai visto; l'espressione *primum nomen* compare qui per la prima volta; e Costantino è anche il primo ad adottare l'appellativo *maximus* nel senso di primo degli Augusti.<sup>61</sup> Facendosi concedere dal Senato la precedenza onorifica sui colleghi, Costantino risolve a proprio favore una situazione

59. DRAKE 2000, p. 173, suggerisce che questa scoperta, opportunamente enfatizzata, abbia mutato l'atteggiamento dei cristiani di Roma, inizialmente più favorevoli a Massenzio che a Costantino.

60. GRÜNEWALD 1990, pp. 86-92, rileva che *maximus* compare con certezza nelle iscrizioni solo intorno ai *decennalia* del 315, mentre manca in moltissime epigrafi certamente posteriori al 312; tuttavia lo si ritrova già nel medaglione coniato all'inizio del 313 a Pavia in corrispondenza dell'incontro di Milano con Licinio (RIC, vi 296 n. 111). Lo studioso ne conclude che nei primi anni dopo il 312 l'epiteto *maximus* venne usato solo sporadicamente da Costantino, quando occorreva ribadire la precedenza che il Senato gli aveva concesso. Il passo di Lattanzio sul sarcasmo di Massimino contro l'*imperator maximus* suggerisce in ogni caso – come osserva anche WIENAND 2013b, p. 31 – che quell'uso pur sporadico non sia affatto passato inosservato.

61. GRÜNEWALD 1990, pp. 87-88.

complicatissima, giacché l'intreccio di usurpazioni e di riconoscimenti reciproci di cui tanto lui quanto Massimino erano stati protagonisti rendeva impossibile calcolare obiettivamente la rispettiva anzianità; ma se uno dei due aveva più ragioni per rivendicarla era Massimino,<sup>62</sup> che dunque reagì con comprensibile ostilità a questo colpo di mano a suo danno.

I paragrafi seguenti (parr. 45-47) sono dedicati alla fine di Massimino, e Licinio vi assume il ruolo centrale, mentre Costantino esce di scena dopo le prime righe. Sistemate le cose nell'Urbe, Costantino va a Milano, e Licinio lo raggiunge per celebrare il matrimonio con la sorella del collega. Massimino approfitta dell'occasione per attaccare e il suo esercito invade l'Anatolia, attraversando la Bitinia dove Lattanzio l'avrà visto passare. Licinio accorre per affrontarlo non lontano da Adrianopoli. La descrizione delle operazioni è straordinariamente dettagliata, in evidente contrasto con la sommaria, e anche fuorviante, rievocazione della campagna italiana di Costantino: Lattanzio descrive con grande precisione l'influenza delle condizioni climatiche sulle operazioni, sa quanti giorni Massimino spercò assediando vanamente Bisanzio, quale distanza esatta il suo esercito coprì quando andò incontro al nemico dopo aver preso Eraclea, e quanti soldati contavano i due eserciti, anche se quest'ultima cifra ha con ogni evidenza un valore puramente simbolico (70.000 per Massimino, neppure 30.000 per Licinio).

Il racconto della battaglia è introdotto da un episodio di straordinaria importanza, che crea un deliberato parallelo col sogno di Costantino prima di Ponte Milvio. Massimino fa voto a Giove: se vince, annienterà i cristiani e farà sparire perfino il loro nome. La notte prima della battaglia, un angelo di Dio appare a Licinio nel sonno («*quiescenti*», esattamente come era accaduto a Costantino «*in quiete*») ammonendolo di svegliarsi e pregare «il sommo Dio» con tutto il suo esercito, e promettendogli la vittoria se lo farà. Nel sogno Licinio si alza e l'angelo gli insegna con quali parole dovrà pregare. Poi Licinio si sveglia davvero, chiama il segretario e gli detta la preghiera che ha udito in sogno: «Sommo Dio, ti preghiamo (o: *preghiamo te*), santo Dio, ti preghiamo. Ti affidiamo ogni giustizia, ti affidiamo la nostra salvezza, ti affidiamo il nostro impero. Grazie a te viviamo, grazie a te siamo vittoriosi e prosperi. Sommo, santo Dio, esaudisci le nostre preghiere; tendiamo a te le nostre braccia, esaudiscici, santo, sommo Dio». La preghiera è trascritta in molte copie e trasmessa ai prepositi e ai tribuni per essere insegnata ai soldati; l'esercito si convince che il cielo gli ha promesso la vittoria.

62. Su un punto la precedenza di Massimino era indiscutibile: la sua nomina a Cesare, del 1° maggio 305, era antecedente a quella di Costantino; se ne deve dunque concludere per un'effettiva precedenza di Massimino, ribaltata dalla decisione che Costantino impose al Senato: LIEBS 2006, p. 98, e WIENAND 2013b, p. 31.



Licinio stabilisce di attaccare alle calende di maggio, che è il *dies imperii* di Massimino, sicuro che quel giorno gli porterà la sconfitta come l'ha portata a Massenzio. Massimino avanza ancor prima dell'alba, anch'egli certo che il giorno di buon augurio gli porterà la vittoria; quando il nemico è in vista, i soldati di Licinio depongono lo scudo, si tolgono l'elmo, tendono le mani al cielo e guidati dai comandanti pregano Dio. L'esercito destinato alla sconfitta («acies peritura») ascolta senza capire il mormorio della preghiera, che viene ripetuta tre volte; poi i soldati di Licinio riprendono le armi. Massimino sperava di vederli passare dalla sua parte senza combattere, ed era pronto a marciare contro Costantino; succede invece il contrario, il suo esercito è paralizzato dal terrore e tagliato a pezzi senza opporre resistenza. Legioni veterane vengono mietute come il grano da avversari meno numerosi, come se fossero venute lì non per combattere, ma per sacrificarsi («quasi ad devotam mortem, non ad proelium, venissent»): è Dio che li offre alle spade che li sgozzano («sic eos deus summus iugulandos subiecit inimicis»). Massimino, però, si salva con la fuga.

#### Problema storiografico

##### IL SOGNO DI LICINIO E LA PREGHIERA DELL'ESERCITO

Come si è accennato nell'Introduzione, il diverso comportamento della storiografia nei confronti dei due pezzi di bravura di Lattanzio, il sogno di Costantino e il sogno di Licinio, è addirittura sbalorditivo. Di nessuno dei due esiste la minima conferma in altre fonti; solo molti anni dopo, con Licinio ormai morto e sepolto, Eusebio sosterrà che Costantino stesso gli ha confidato di aver avuto una visione mentre preparava la guerra contro Massenzio, con un racconto totalmente diverso rispetto a quello di Lattanzio. E tuttavia la stragrande maggioranza degli studiosi dà per scontato che Costantino abbia davvero avuto una visione, mentre a nostra conoscenza nessuno si è mai sognato di affermare che Licinio sognò davvero l'angelo ricevendo da lui la consegna di pregare il «sommo Dio». Gli stessi autori che trattano con enorme rispetto la visione di Costantino («the divine announcement [...] is an historical fact») liquidano sprezzanti la visione di Licinio come un cinico tentativo di ingannare gli ingenui («he gave out that he too had had a vision [...] mere accident and hypocrisy»).<sup>63</sup> Sarebbe forse più scientifico rassegnarsi a usare la stessa misura per entrambi i racconti, quale che sia la fiducia che si intende accordare alla veridicità dell'autore.

Questo atteggiamento pregiudiziale si estende alla preghiera di Licinio. Il suo testo presenta una vaga somiglianza con la preghiera che Costantino scrisse più tardi per il suo esercito, tradotta in greco da Eusebio (*VC*, iv 20): cosa inevitabile, trattandosi in entrambi i casi di un esercito che si rivolge a Dio e gli chiede la vittoria in guerra. Sulla base di questo argomento sono proliferate le teorie più improbabili; la più innocua ipotizza che Eusebio abbia tradotto la preghiera di Lici-

nio, attribuendola a Costantino.<sup>64</sup> Un solo studioso ha suggerito, assennatamente, che poiché all'epoca in cui era in contatto con Eusebio Costantino aveva senza dubbio letto il *De mortibus persecutorum*, può essere stato l'imperatore stesso a decidere che anche lui, come a suo tempo il rivale, doveva imporre una preghiera al proprio esercito.<sup>65</sup> Ma la reazione più frequente è di concludere, del tutto arbitrariamente, che Licinio non può aver formulato la sua preghiera senza l'aiuto di Costantino. Così c'è chi, liquidata sdegnosamente l'idea che Licinio abbia davvero sognato l'angelo, trova probabile che la preghiera fosse stata concordata in precedenza fra i due imperatori, chi la chiama «la preghiera che Costantino e Licinio prepararono insieme per i loro soldati», e chi addirittura la attribuisce al solo Costantino.<sup>66</sup>

D'altra parte la storiografia continua a stupirsi che Lattanzio attribuisca a Licinio un'apparizione cristiana nonostante «le motivazioni poco cristiane di Licinio», come se di quelle motivazioni sapessimo qualcosa.<sup>67</sup> La pertinacia con cui gli studiosi si sono dedicati a ridimensionare il ruolo di Licinio nella svolta politica a favore dei cristiani si accompagna volentieri a toni liquidatori: in un saggio importante, anche se non recente, sul cosiddetto «editto di Milano» si legge: «there is not the slightest evidence which indicates that Licinius ever of his own accord took any action of any kind that was favorable to the Christians».<sup>68</sup> E così c'è perfino chi ritiene, sfidando il senso del racconto di Lattanzio, che anche la preghiera di Licinio descritta nel *De mortibus persecutorum* sia in realtà una preghiera pagana, e sottolinea che l'espressione «sommo Dio» non ha nulla di specificamente cristiano.<sup>69</sup> vero, ma non quando a impiegarla è un apologeta cristiano – e in ogni caso, il fatto che le istruzioni a Licinio siano giunte per mezzo di un «angelus Dei», e che l'esercito pagano di Massimino assista alla preghiera senza capirne nulla, dimostra che Lattanzio intendeva descrivere un messaggio del Dio cristiano.

64. GRÉGOIRE 1930-1931, p. 260, seguito da ed. MOREAU 1954, pp. 450-51, e BADOT-DE DECKER 1999.

65. VAN DAM 2011, p. 123.

66. Cfr. risp. LANE FOX 1986, p. 621; R.R.R. SMITH 1997, p. 198, e HEIM 1978, p. 65; l'idea, già formulata dal Pigniol e ripresa da FRANCHI DE' CAVALIERI 1953, p. 12, è stata rimessa in circolo anche da BARNES 1981, pp. 48 e 63. Cfr. anche ODAHL 2004, p. 104: Licinio sogna «undoubtedly inspired by Constantine», qualunque cosa ciò significhi. Sottolinea invece la differenza fra i due testi GIRARDET 2008, pp. 364-66.

67. BLECKMANN 2007, p. 45. Notevole anche PRICE 2005, il quale riesce nella stessa pagina ad affermare che la preghiera insegnata da Licinio ai soldati «is clearly understood by Lactantius as an expression of faith in the Christian God», a criticare Lattanzio per non aver menzionato «that Constantine was committed to Christianity in a way Licinius was not», e a stupirsi del «close parallel he draws between the Christian Constantine and the pagan Licinius», come se sulle credenze cristiane o pagane dei due avessimo altre fonti oltre, appunto, a Lattanzio (ed Eusebio che, come vedremo, li mette egualmente in parallelo).

68. ANASTOS 1967, p. 23.

69. FRANCHI DE' CAVALIERI 1953, pp. 11-13; ed. CREED 1984, XLV n.; BLEICKEN 1992, p. 21. In realtà il tono del passo non lascia dubbi sull'intenzione di Lattanzio di riferirsi al Dio cristiano; il che non toglie che in moltissimi passi del pagano Ammiano Marcellino i soldati invocano la protezione di dio, al singolare, sull'esercito e sull'imperatore, «usitato clamore», tanto sotto il pagano Giuliano quanto sotto il cristiano Costanzo: MACMULLEN 1984, pp. 45-46 e n.

63. ALFÖLDI 1948, pp. 18-19; sulla stessa linea FRANCHI DE' CAVALIERI 1953, p. 11.

A questo punto Lattanzio introduce per la seconda volta il testo di un documento ufficiale (par. 48): dopo l'editto di Galerio, la circolare di Costantino e Licinio tradizionalmente nota come l'editto di Milano. Il modo in cui Lattanzio presenta questa ordinanza «de restituenda ecclesia» è abbastanza sbalorditivo per chi è abituato ad associarla al solo Costantino, anche se naturalmente c'è in tutto questo una precisa logica: l'autore era a Nicomedia e viene a sapere dell'ordinanza quando Licinio, entrato in città, ordina al governatore di pubblicarla, dopo aver reso grazie a Dio per la vittoria. Si noti che Lattanzio non afferma di essere venuto a conoscenza in qualche modo di una lettera imperiale al *praeses*, ma dichiara espressamente che Licinio la fece pubblicare, alle idi di giugno dell'anno in cui Costantino e lui erano consoli per la terza volta, il 313: per cui non c'è niente di sbagliato nel continuare a parlarne come di un editto, anche se Milano rappresenta solo il luogo dove vennero prese le decisioni e non il luogo di pubblicazione.

Il testo trascritto da Lattanzio è molto simile a quello che, come vedremo, Eusebio di Cesarea tradusse in greco, anche se manca del primo paragrafo; c'è però nel manoscritto una curiosissima sgrammaticatura, che merita una riflessione. Nel testo parlano in prima persona «tanto io quanto Costantino Augusto quanto anche io Licinio Augusto» («tam ego quam Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus»). Quel *quam* di troppo che segue il primo *tam ego* può lasciar pensare che nella versione pubblicata a Nicomedia Licinio venisse per primo («tam ego quam Constantinus Augustus») e che la frase sia stata malamente rimaneggiata dal copista per far risultare al primo posto Costantino.

Non faremo qui l'analisi del provvedimento, che troverà posto nei capitoli dedicati alla legislazione; segnaliamo invece che secondo Lattanzio, con ogni probabilità testimone oculare, dopo la pubblicazione Licinio esortò personalmente a ristabilire i luoghi di culto cristiani («conventicula»): la Chiesa, *eversa*, era ora *restituta*.

Il *De mortibus persecutorum* si conclude (parr. 49-51) col racconto della mala morte di Massimino, e della vendetta di Dio che si abbatte sugli ultimi discendenti dei persecutori. Agendo come strumento della punizione divina, Licinio fa uccidere la moglie di Diocleziano e la loro figlia Valeria, che era stata moglie di Galerio; i figli di Galerio e di Severo, Candidiano e Severiano, nonché la moglie e i figli bambini di Massimino. Un bagno di sangue che oggi appare sconvolgente, ma che Lattanzio approva senza esitazione: «così tutti gli empi riceveranno ciò che avevano fatto, per vero e giusto giudizio di Dio». <sup>70</sup> L'autore con-

70. Lattanzio scrive che tutte le vittime temevano da tempo Licinio «quasi malum»; l'ed. CREED 1984 (come già ALFÖLDI 1947, pp. 45-46, e poi ELLIOTT 1996, p. 125) vi legge la conferma d'un nascosto pregiudizio dell'autore contro Licinio; il contesto del passo rende impossibile questa interpretazione,

clude, senza ulteriori riferimenti a Costantino, rallegrandosi per come Dio ha estirpato le «bestias malas» e annientato ogni discendenza dei Giovii e degli Erculii, le famiglie di Diocleziano e Massimiano. <sup>71</sup>

#### Problema storiografico

##### COSTANTINO E LICINIO NELLE AGGIUNTE TARDIVE ALLE *DIVINAE INSTITUTIONES* DI LATTANZIO

Il *De mortibus persecutorum* si conclude dunque col trionfo di Costantino e Licinio e la distruzione di «tutti gli empi». Ma c'è un'altra testimonianza di Lattanzio, posteriore e quasi certamente autentica, che illustra l'evoluzione del suo giudizio sui due imperatori dopo che la loro concordia lasciò il posto allo scontro aperto. Nelle *Divinae Institutiones*, composte da Lattanzio entro il 311, sono stati aggiunti in un secondo momento due passi in cui l'autore si rivolge a Costantino. Nel primo passo, aggiunto al libro I, lo elogia per essere stato il primo imperatore romano a riconoscere il vero Dio, ristabilendo la giustizia ed espianando gli errori dei suoi predecessori, mentre altrove i malvagi perseguivano ancora i giusti (*Divin. Instit.*, I 1 13-14: «Constantine, imperator Maxime, qui primus Romanorum principum repudiatis erroribus maiestatem dei singularis ac veri et cognovisti et honorasti», ecc.). Nel secondo passo, aggiunto al libro VII, dichiara che da quando Costantino, grazie alla Provvidenza della «summa divinitas», governa l'impero romano i seguaci del vero Dio non sono più perseguitati, mentre i malvagi che difendevano la superstizione sono caduti nelle sue mani e soffrono la giusta punizione (VII 26 11-17).

L'ipotesi oggi dominante è che non si tratti di interpolazioni estranee, ma di aggiunte dello stesso Lattanzio. Sulla datazione dell'intervento la storiografia è divisa: l'opinione prevalente lo colloca al 324-325, identificando il malvagio con Licinio; <sup>72</sup> gli studiosi che desiderano attribuire a un'epoca molto precedente l'aperta adesione di Costantino al cristianesimo preferiscono anticipare la data delle due aggiunte rispettivamente al 310 e 313, identificando il malvagio con Massenzio. <sup>73</sup>

In realtà la datazione precoce è indifendibile, per molti motivi:

– Massenzio non fu un persecutore <sup>74</sup> e lo stesso Lattanzio nel *De mortibus persecutorum* non lo considera tale, pur descrivendolo con ostilità; nel 313 fu la vittoria di Licinio su Massimino a mettere fine alle persecuzioni;

«quasi» esprime piuttosto incredulità («come se fosse stato un malvagio»). DRAKE 2000, p. 196, si è espresso in modo convincente contro gli sforzi di leggere in questa pagina per noi sconvolgente l'ombra di un giudizio negativo su Licinio.

71. Il lettore giudicherà che conto fare di un autore come ODAHL 2004, p. 105, il quale descrive il *De mortibus persecutorum* come «il trattatello che Lattanzio scrisse a Treviri, in cui descriveva le morti dei persecutori e la vittoria di Costantino».

72. Ribadita recentemente da HECK 2009 e LETTIERI 2013.

73. DIGESER 1994; ODAHL 1995; DIGESER 2000. Sintomatica l'evoluzione del pensiero di K.M. Girardet: GIRARDET 2006, pp. 53-54, originariamente pubblicato nel 1998, data le interpolazioni «ca. 323-4?», citando solo in nota DIGESER 1994 che le data al 310 e 313; GIRARDET 2006b, p. 80, accetta la tesi della Digeser e data le due aggiunte al 310 e 313.

74. De DECKER 1968; KRIEGBAUM 1992.

– l'idea di un avversario rovinato e finito nelle mani di Costantino per subire la punizione dei suoi misfatti, espressa sistematicamente al presente nell'aggiunta al libro VII («iacent [...] pendunt»), si adatta perfettamente a Licinio, caduto prigioniero di Costantino, e per nulla a Massenzio morto al Ponte Milvio, né a Massimino che si suicidò, o venne ucciso, dopo essere stato sconfitto da Licinio;<sup>75</sup>

– la dedica aggiunta al libro VII, in cui Costantino è presentato come l'unico distruttore dei persecutori, non può essere coeva alla composizione del *De mortibus persecutorum*, in cui è Licinio l'effettivo esecutore della vendetta divina sull'ultimo persecutore, Massimino;

– nella prima aggiunta l'autore augura a Costantino di lasciare l'impero ai suoi figli, così come l'ha ricevuto dal padre («tuisque liberis, ut ipse a patre accepisti, tutelam Romani nominis tradas»); ma nel 310 Costantino aveva un solo figlio e nella sua propaganda non c'era ancora alcun riferimento a una futura prosecuzione dinastica;

– ma c'è un argomento ancor più decisivo per respingere la datazione della prima aggiunta al 310. Essa infatti contrasta col fatto, ormai ben accertato, che Costantino assunse l'appellativo di *Maximus* solo dopo la sconfitta di Massenzio e la decisione del Senato di attribuirgli il primo rango fra gli Augusti. L'appellativo compare sporadicamente nel 313 e si generalizza solo a partire dai *decennalia* del 315. Chi scrisse quelle righe indirizzate a «Costantine, imperator Maxime» non scrisse certamente prima di quella data.<sup>76</sup>

Tutto questo comporta una conseguenza importante: Licinio, esaltato nel *De mortibus persecutorum* come amico di Dio e nemico degli empî al pari e più di Costantino, cadde in disgrazia presso i cristiani e al momento della sua definitiva sconfitta Lattanzio era pronto a descrivere anche lui come un empio. Questa svolta nell'atteggiamento di Lattanzio non significa necessariamente che Licinio negli ultimi anni sia diventato un persecutore, ma certamente indica che i cristiani, nel momento in cui dovettero scegliere fra i due Augusti diventati ormai mortali nemici, si schierarono dalla parte di Costantino e si allinearono fedelmente alla sua propaganda. Come vedremo, l'identica svolta si riscontra nell'atteggiamento di Eusebio di Cesarea.

## 2. EUSEBIO DI CESAREA, *HISTORIA ECCLESIASTICA*

Eusebio nacque, a quanto si afferma di solito, prima del 264-265, e sopravvisse a Costantino, morendo entro l'inizio del 340. In realtà la data di nascita si fonda esclusivamente sul fatto che nell'*Historia Ecclesiastica* Eusebio parla di Dionisio vescovo di Alessandria, morto appunto nel 264-265, definendolo «detentore dell'episcopato ai nostri tempi (*kath' hemâs*) nella diocesi di Alessandria»

75. Quest'ultimo argomento è completamente trascurato da DIGESER 1994, p. 50, che identifica Massimino con il malvagio che sta soffrendo la giusta punizione nelle mani di Costantino!

76. GRÜNEWALD 1990, pp. 86-92; per il «primi nominis titulum» cfr. sopra, n. 60. DIGESER 1994, pp. 46-48, cerca di respingere questo argomento con considerazioni discutibili, compreso un paragone con Ronald Reagan e il suo soprannome «the Great Communicator».

(*HE*, III 28). Siccome usa questa espressione, si ragiona che Eusebio dev'essere per forza nato anche solo pochi giorni prima della morte di Dionisio, senza troppo riflettere sull'assurdità di attribuire un tale puntiglio a un autore la cui disinvoltura con la cronologia è altrimenti leggendaria. Del resto, quando più avanti tratta per esteso l'episcopato di Dionisio, attingendo anche alle sue lettere, Eusebio dà la netta impressione di riferire vicende per lui lontanissime nel tempo (*HE*, VI e VII, *passim*); mentre quando dedica un paragrafo agli ecclesiastici che si sono distinti «ai nostri tempi» (*kath' hemâs*) (*HE*, VII 32), arrivato alla diocesi di Alessandria prende le mosse dal successore di Dionisio, Massimo. C'è motivo quindi di chiedersi se abbia senso dedurre conseguenze così stringenti dall'uso di una frase, col risultato di attribuire a Eusebio settantacinque anni di vita, alla fine dei quali avrebbe avuto ancora l'energia e la lucidità di dettare la *Vita Constantini*.<sup>77</sup>

L'Eusebio di cui ci occupiamo in questo capitolo non è ancora, però, l'autore della celebre biografia di Costantino. Colui che iniziò quell'opera negli ultimi anni di vita dell'imperatore e la stava ancora perfezionando dopo la sua morte era un uomo anziano; entro il 315 era diventato vescovo di Cesarea in Palestina e aveva sperato di diventare vescovo di Antiochia; viveva da anni nell'impero che Costantino governava come unico autocrate, aveva sperimentato gli immensi benefici che l'imperatore a un certo punto cominciò a riversare sulla Chiesa cristiana, e aveva avuto diversi contatti personali con lui, anche se, come è stato opportunamente osservato, non era affatto l'intimo consigliere che un tempo si supponeva.<sup>78</sup> L'Eusebio di cui parleremo qui, l'autore dei dieci libri dell'*Historia Ecclesiastica*, si trovava in una situazione molto diversa. I tempi di redazione e revisione dell'opera possono solo essere oggetto di ipotesi argomentate, ma non c'è dubbio che Eusebio, non ancora vescovo, ne aveva già composto gran parte intorno alla data dell'editto di tolleranza pubblicato da

77. La questione non sarebbe così rilevante, anche perché fra i nostri autori non manca qualche caso accertato di longevità: Libanio arrivò agli ottant'anni (sotto, cap. XVII par. 4). Ma inquieta la tendenza della storiografia ad accettare senza discutere che moltissimi vescovi e religiosi di quest'epoca abbiano avuto vite degne di Matusalemme, semplicemente sulla base di affermazioni non dimostrate. Si ammette che Ossio vescovo di Cordova sia morto nel 358 a 102 anni – e che a quell'età fosse ancora in grado di viaggiare dalla Spagna a Milano e poi Sirmio, partecipare a concili e discutere pubblicamente con l'imperatore – solo perché Atanasio (*H.Ar.*, 45) afferma che nel 356 era centenario (cfr. LIPPOLD 1981b, p. 4; FERNÁNDEZ UBIÑA 2000, p. 440; AIELLO 2013b); che Alessandro di Costantinopoli avesse circa 95 anni nel 335 (Socrate, *HE*, II 6 2, accettato da BARNES 2009, p. 124); che Alessandro di Alessandria, l'avversario di Ario, sia morto a 98 anni (Sozomeno, *HE*, III 3); che Marcello di Ancyra sia morto cinquant'anni dopo il concilio di Nicea, cui aveva preso parte (Epifanio, *Panarion*, LXXI 1 2); che Antonio sia morto nel 356 all'età di cent'anni (VAN DAM 2007, p. 319, lo ritiene possibile; ed. BARTELINK 1994, p. 42, ci crede senza riserve). Sarebbe forse il caso di riconoscere un *topos* edificante a cui non è il caso di prestar troppa fede.

78. BARNES 1981; DRAKE 1988; più possibilista WARMINGTON 1989.

Galerio nel 311;<sup>79</sup> modificò l'VIII libro e aggiunse il IX, che racconta le vittorie di Costantino e Licinio, gli «imperatori cari a Dio», dopo il 313; e rimaneggiò ulteriormente l'opera già pubblicata fino alle ultime modifiche nel 324-325, come suggeriscono le differenze fra i diversi gruppi di manoscritti.<sup>80</sup>

L'opera di Eusebio si presenta come una rigorosa ricostruzione storica, intesa di precise citazioni delle fonti e di documenti integralmente trascritti; il che non impedisce ovviamente all'autore di distorcere od omettere i fatti ogni volta che lo ritiene opportuno, anche se l'idea che Eusebio abbia deliberatamente falsificato le sue fonti è stata abbandonata dalla storiografia più recente – disposta anzi, non senza candore, a elogiare «la serietà di storico di Eusebio [...] e la sua onestà».<sup>81</sup>

Costantino entra in scena nell'opera di Eusebio quando subentra nell'impero al padre Costanzo (*HE*, VIII 13). Quest'ultimo era uno dei quattro tetrarchi responsabili della «persecuzione dei nostri tempi», scatenata da Diocleziano nel 303 e il cui racconto occupa l'intero libro VIII, ma Eusebio lo scagiona da ogni responsabilità: era benevolo verso i sudditi in genere e non aveva mai voluto perseguitare i cristiani. Lattanzio, come abbiamo visto, ha egualmente simpatia per Costanzo, ma precisa che anche lui dovette adeguarsi al nuovo clima, facendo abbattere le chiese; ai suoi occhi il fatto che non abbia messo a morte nessuno è già estremamente significativo. Eusebio – che pure nel suo precedente libro sui martiri della Palestina accenna a persecuzioni dei cristiani in Gallia – va molto più in là, assicurando esplicitamente che Costanzo non fece abbattere nessun edificio sacro e non prese alcuna misura contro i cristiani.<sup>82</sup> Fu l'unico fra i tetrarchi ad essere veramente degno dell'impero e ad astenersi dalla persecuzione, e l'unico in conseguenza a meritare una morte propizia e beatissima (*télos eudáimon kaí trismakáron*) durante il proprio regno, con accanto il più saggio e più pio dei figli ed eredi. Costantino venne acclamato suo successore e Augusto dalle truppe «e molto prima di loro da Dio stesso, sovrano del Tutto», e naturalmente dimostrò fin da subito lo stesso rispetto del padre nei confronti dei cristiani.

79. BARNES 1980 ha suggerito che la prima stesura dei libri I-VII sia addirittura anteriore alla persecuzione di Diocleziano. Il suggerimento non è stato accettato: BURGESS 1997; NERI 2012.

80. Il punto più recente su questa questione, che col passare del tempo è diventata di enorme complessità, nei saggi raccolti in *Eusèbe de Césarée, Commentaire* 2012.

81. Dubbi sull'onestà di Eusebio: GRANT 1971; BARNARD 1976; ELLIOTT 1991; *contra*, SILLI 1980, p. XVIII (qui la cit.); HEYNE 2010.

82. M.D. SMITH 1997, p. 199, è un curioso esempio di storiografia che tenta di salvare la veridicità di entrambe le testimonianze supponendo che i due autori si riferiscano a periodi diversi della persecuzione: Lattanzio parlerebbe di quando Costanzo era solo Cesare, Eusebio di quando era diventato Augusto. Chiunque legga i testi avendo presente il proposito degli autori vedrà l'assurdità di questo suggerimento, giacché entrambi hanno come unico scopo quello di parlar bene di Costanzo e sminuire la sua partecipazione alle persecuzioni. Per i martiri della Palestina VOGT 1968, pp. 52-53.

Costantino insomma è un imperatore legittimo, non solo perché scelto dalla Provvidenza ma anche secondo le regole di Roma, in quanto legittimo successore del migliore fra gli imperatori del suo tempo. Eusebio tiene così tanto a sottolineare che la successione provvidenziale di Costantino è al tempo stesso una successione veramente romana da uscire nella bizzarra affermazione che Costanzo «fu il primo ad essere proclamato fra gli dèi»; questo dev'essere solo un modo elegante di dire che Costanzo fu il primo dei tetrarchi a morire,<sup>83</sup> ma resta il fatto che Eusebio utilizza una frase che a rigore sarebbe inaccettabile per un cristiano, teso com'è a raffigurare Costanzo come un vero imperatore romano. Non era pensabile, evidentemente, complicare questo quadro segnalando che l'acclamazione di Costantino violava le regole della tetrarchia e che all'inizio lui stesso aveva dovuto accontentarsi del titolo di Cesare.

In ogni caso, la morte di Costanzo e la successione di Costantino distruggono l'equilibrio della tetrarchia. Eusebio accenna rapidamente (*HE*, VIII 13-15) a Massimino che si autoproclama Augusto, e ad un altro fatto clamoroso e imbarazzante, la morte di Massimiano: «colui che dopo l'abdicazione aveva ripreso la carica» viene sorpreso a tramare l'assassinio di Costantino – affermazione che consuona perfettamente col racconto di Lattanzio – e muore «della morte più ignominiosa», in prospettiva cristiana evidentemente il suicidio. Al centro dell'attenzione appaiono ora «i nemici della pietà», Massenzio e Massimino, la cui tirannide è descritta con ampiezza di particolari e insistito parallelismo (*HE*, VIII 14). Eusebio nota bensì che il primo aveva messo fine alla persecuzione, e anzi aveva addirittura «fatto finta di aderire alla nostra fede»,<sup>84</sup> ma non gliene è minimamente grato: l'aveva fatto soltanto per compiacere e adulare il popolo romano – idea peraltro abbastanza sorprendente – ed era comunque un banale tiranno, dedito a stupri ed efferatezze. Particolarmente significativa è l'insistenza di Eusebio sul fatto che Massenzio praticava la stregoneria, e compiva riti atroci per prevedere il futuro e assicurarsi la vittoria. E identico era Massimino, «suo fratello in malvagità», circondato di maghi e indovini nonché, diversamente dall'omologo romano, aperto persecutore dei cristiani, torturatore e ubriacone.

Dopo pagine e pagine dedicate a descrivere graficamente le atrocità dei due tiranni, giunge come una specie di anticlimax la conclusione del libro VIII, in cui Eusebio dichiara bruscamente che la persecuzione «nel decimo anno per grazia di Dio cessò interamente, benché avesse cominciato a placarsi dopo l'ottavo» (*HE*, VIII 16-17). I due paragrafi evidentemente vennero aggiunti dopo il 313, il

83. Il passo continua a fare problema anche nelle analisi più recenti: cfr. NERI 2012, pp. 166-67.

84. DE DECKER 1968, pp. 482-85, ritiene che Eusebio non avrebbe introdotto questa annotazione se Massenzio non si fosse dichiarato pubblicamente cristiano. KRIEGBAUM 1992 ritiene che questa notizia implichi l'emanazione da parte di Massenzio di un vero e proprio editto di tolleranza, precedente quello di Galerio.



decimo anno, e l'ottavo anno è il 311, l'anno dell'editto di Galerio. E infatti Eusebio introduce qui, confusamente, «l'autore di quei mali», cioè lo stesso Galerio, di cui il suo lettore finora non sospettava l'esistenza – anzi, poco prima gli è stato detto che «i due tiranni», cioè Massenzio e Massimino, «si erano divisi l'Oriente e l'Occidente» –, descrive la sua orrenda malattia, e spiega che questa punizione divina indusse gli imperatori a sospendere la persecuzione ed emanare «editti a noi favorevoli e ordinanze umanissime». Segue il testo dell'editto del 311, attribuito a Galerio, Costantino e, nei codici più antichi, a Licinio – il cui nome evidentemente è stato rimosso dall'autore nell'edizione più recente, così come dev'essere stato omissso fin dall'inizio il nome di Massimino, già morto e *dammatus* nel 313.

Il libro IX, scritto dopo il 313 e forse anche diversi anni dopo, è in gran parte dedicato a descrivere gli avvenimenti in Oriente sotto il regno di Massimino. Fingendo di accettare l'editto di tolleranza, il tiranno continua in realtà a vessare i cristiani e a promuovere in tutti i modi il culto pagano, con l'ovvia conseguenza che la pestilenza e la carestia devastano le province. Ma Dio veglia e tutto sta per cambiare: spinti e aiutati da lui entrano in scena, a sbaragliare i tiranni, Costantino e Licinio.

Il confronto fra i manoscritti dell'*Historia Ecclesiastica* permette di ipotizzare tre stesure diverse di questa parte, particolarmente tormentata proprio perché nel tempo il rapporto fra i due imperatori è radicalmente cambiato (*HE*, IX 9-11). In una prima stesura i due sono affiancati, sebbene a Costantino sia riconosciuto il primo posto: lui era «imperatore figlio di imperatore», l'altro no; dunque Licinio veniva «dopo di lui»; ma erano «onorati per saggezza e pietà [...] due uomini cari a Dio». La vittoria di Costantino su Massenzio e quella di Licinio su Massimino sono poste in parallelo; «gli imperatori cari a Dio», dopo aver trionfato sugli empì, rimangono soli padroni dell'impero, e subito mettono fine alle persecuzioni: «consapevoli dei beni concessi loro da Dio, dimostrarono amore per la virtù e per Dio, pietà e gratitudine verso la divinità», emanando la legislazione a favore dei cristiani trascritta nel libro successivo, a partire dal cosiddetto «editto di Milano». In una seconda stesura Eusebio aggiunge in due punti, dopo il nome di Licinio, una precisazione: Licinio «non ancora impazzito», «la cui mente non era ancora stravolta dalla pazzia in cui cadde in seguito» (*HE*, IX 9 1 e 12). Infine, un gruppo di manoscritti attesta una successiva operazione di censura, con la caduta del brano in cui Costantino e Licinio erano elogiati per la loro religiosità e dichiarati entrambi «cari a Dio», e addirittura con la rinuncia a trasmettere l'editto di Milano: troppo segnato, si è sostenuto, da un pluralismo religioso voluto da Licinio e non in linea con la decisione di Costantino di privilegiare i cristiani, e fra loro la *setta* cattolica,<sup>85</sup> ma in ogni caso testimonianza di

85. CALDERONE 1962, p. 204; ma cfr. più ampiamente sotto, cap. XVI nn. 22-24.

una collaborazione fra i due imperatori che dopo una certa data non era più opportuno ricordare.

Le vittorie di Costantino su Massenzio e di Licinio su Massimino sono raccontate una dopo l'altra, in ordine cronologico, con lo stesso risalto e senza alcuna menzione degli eventi miracolosi – il sogno di Costantino e quello di Licinio – raccontati da Lattanzio, benché Eusebio dichiari che Dio combatté insieme a loro «nel modo più prodigioso» (*paradoxotata*). Costantino era il primo nell'impero per onore e per rango, e fu anche il primo a scendere in campo per liberare Roma dalla tirannide. Dopo aver pregato Dio e il *logos*, cioè Gesù Cristo, invade l'Italia superando ovunque la resistenza degli eserciti di Massenzio; quando giunge a Roma, Dio induce il tiranno a uscire dalla città. L'esito della battaglia di Ponte Milvio, coll'esercito sconfitto cacciato nel fiume e lo stesso tiranno affogato, suggerisce a Eusebio un parallelo coll'esercito del Faraone sommerso nel Mar Rosso: Massenzio coi suoi soldati e i suoi pretoriani «affondò come una pietra», per riprendere le parole dell'Esodo, 15 5. Così si è rinnovato uno di quei prodigi (*paradoxa*) di cui si legge nei libri sacri e che, osserva Eusebio, i non credenti finora consideravano soltanto favole.

Ma al tempo stesso lo storico spiega in termini realistici la dinamica dell'accaduto: Massenzio aveva costruito un ponte di barche per passare il Tevere, e così si è preparato da solo lo strumento della propria rovina; il ponte si è disfatto e le barche si sono inabissate trascinando con sé l'esercito sconfitto.<sup>86</sup> Eusebio non arriva a sostenere che l'esercito di Costantino abbia levato a Dio gli stessi inni che levarono Mosè e gli Ebrei e che leggiamo nell'Esodo, ma dopo averne comunque riportato dei brani si dilunga a spiegare che, se non a parole, almeno con i fatti (*autois ergois*) Costantino ha reso grazie a Dio proprio allo stesso modo – curiosa affermazione, da cui si deve dedurre che al momento dell'ingresso in Roma Costantino e i suoi soldati non espressero apertamente alcun ringraziamento al Dio dei cristiani.<sup>87</sup>

Accolto come un liberatore dal Senato e dal popolo festanti, il vincitore non s'insuperbisce, perché sa che deve la vittoria a Dio, e decide di manifestargli la sua gratitudine: perciò «comandò di mettere in mano alla sua statua il trofeo della passione salvifica», il che a prima vista parrebbe voler dire la croce, anche se la questione è molto dibattuta (*HE*, IX 9 10). Nella frase successiva, infatti, Eusebio decide di descrivere nuovamente la statua, e stavolta afferma che essa aveva in mano [...] e qui, sciaguratamente, i manoscritti differiscono, e con loro i pareri degli editori: a seconda dei casi è stata giudicata autentica la versione «il segno salvifico», oppure «il segno della croce».<sup>88</sup> Finalmente, Eusebio ci infor-

86. Cfr. sopra, n. 58.

87. BONAMENTE 1981, pp. 68-69.

88. Analisi in THÜMMEL 1998, pp. 159-61, che conclude per la versione «il segno della croce», sug-

ma che chi aveva collocato la statua di Costantino «nel luogo piú frequentato che ci fosse a Roma», cioè verosimilmente nel Foro, ebbe ordine di apporvi un'iscrizione, in cui lo stesso imperatore, parlando in prima persona, annunciava ai Romani di aver liberato la città dal tiranno e restaurato la libertà del Senato e del popolo «in questo segno salvifico».

#### Problema storiografico

##### CHE COS'ERA IL «TROFEO DELLA PASSIONE SALVIFICA» MESSO IN MANO ALLA STATUA DI COSTANTINO?

Sulla storicità dell'iscrizione citata da Eusebio e sulla natura dell'insegna posta in mano alla statua esistono grossi problemi interpretativi. L'uso della croce come simbolo cristiano è molto raro prima della metà del IV secolo,<sup>89</sup> sicché sarebbe abbastanza sorprendente se Costantino lo avesse utilizzato nel 312 per pubblicizzare la propria adesione al cristianesimo. Perciò si è concluso che Eusebio deve aver reinterpretato in questo modo un *vexillum* posto in mano alla statua: una normale insegna militare, che con un certo sforzo poteva apparire a forma di croce, veniva così additata al pubblico cristiano come una prova delle scelte religiose dell'imperatore.<sup>90</sup>

L'ipotesi che l'oggetto descritto da Eusebio come «il trofeo della Passione salvifica» non fosse in realtà una croce ma uno stendardo trova conferma, secondo alcuni studiosi, nella versione di Rufino, che intorno al 400 traduce in latino l'*Historia Ecclesiastica*. Giunto al testo dell'iscrizione apposta sulla statua, anziché parlare di *salutare signum* Rufino scrive *singulare signum*. Il significato dell'espressione è tutt'altro che chiaro, ma è stato suggerito che si tratti di un termine militare piuttosto che religioso, e che il traduttore abbia modificato il testo di Eusebio dopo aver verificato sull'iscrizione originale: nel qual caso sarebbe stato Eusebio a trasformare, intenzionalmente o meno, uno stendardo in una croce.<sup>91</sup> La tesi non sembra peraltro così convincente, anche perché questa discrepanza riguarda solo il testo dell'iscrizione, mentre Rufino identifica comunque l'oggetto posto in mano alla statua con «un vessillo della croce del Signore» (*vexillum dominicae crucis*). È possibile che qui Rufino sia stato influenzato dal racconto dello stesso episodio nella posteriore *Vita*

gerendo però che potesse anche trattarsi di uno staurogramma; ed. SCHWARZ 1903-1909, II p. 832, preferisce «il segno salvifico».

89. DINKLER 1964. Un problema in parte analogo si pone per la descrizione del labaro nella *Vita Constantini*: cfr. sotto, l'approfondimento nel cap. IV, *Le insegne militari e il labaro cristiano*.

90. La tesi, suggerita da GRÉGOIRE 1932, è stata ripresa da ultimo da BLEICKEN 1992, p. 38; CURRAN 2000, pp. 78 e 82; BARDILL 2012, pp. 206-10; GUIDETTI 2013, a n. 23. GRÉGOIRE 1932, pp. 140-41, LEEB 1992, p. 34, e GIRARDET 2010, p. 53, elencano altri casi di interpretazione cristiana dei *vexilla*, in Giustino, Tertulliano, Origene e Minucio Felice. *Contra*, THÜMMEL 1998, p. 161.

91. GRÉGOIRE 1932, pp. 141-43; GRÉGOIRE 1953, p. 467, seguito da molti altri (cfr. VAN DAM 2011, pp. 192-96: la croce «was more likely a figment of Eusebius' creative translation»). Traduzione dell'epigrafe da parte di Rufino preferibile in generale al testo di Eusebio: HEIM 1978, p. 59; HEIM 2001, p. 208. Ed. PIETRI 2013, p. 238 n., suggerisce che Eusebio abbia cristianizzato un'iscrizione il cui testo doveva essere molto piú neutro.

*Constantini*, e abbia tratto di lì l'identificazione del «segno» con la croce,<sup>92</sup> giacché, come vedremo, in quell'opera piú tarda Eusebio non ha dubbi sul fatto che il *trópaion* fosse in effetti una croce. La definizione scelta da Rufino accentua ulteriormente la valenza cristiana – nel greco di Eusebio non c'è il riferimento alla croce *del Signore* –, ma al tempo stesso conferma che per i cristiani era comunque possibile sovrapporre i concetti di croce e di *vexillum*.

È inevitabile a questo punto chiedersi se questo trofeo che per un verso può essere definito come una croce, e per altro verso come uno stendardo, non sia quell'oggetto a cui Eusebio farà continuamente riferimento nella posteriore *Vita Constantini*, e che ancora piú tardi verrà chiamato col bizzarro, e tuttora inspiegato, nome di «labaro». Una lunga tradizione storiografica, desiderosa di accettare alla lettera la testimonianza eusebiana, ritiene senz'altro che l'autore stia tentando già qui di descrivere lo stendardo cristiano inventato da Costantino, di cui questa sarebbe quindi la prima descrizione, con la conseguenza implicita che la conversione dell'imperatore e la sua adozione del labaro come insegna militare risulterebbero davvero agli anni intorno al 312.<sup>93</sup> C'è, peraltro, una difficoltà non da poco: il simbolo piú vistoso che identifica il labaro è senza dubbio il cristogramma, ma Eusebio non lo menziona minimamente quando descrive l'oggetto messo in mano alla statua di Costantino.<sup>94</sup>

È altresì evidente che da un'opera all'altra Eusebio attribuisce crescente importanza a quell'oggetto, e quando scrive la *Vita Constantini* non è piú soddisfatto della descrizione proposta nell'opera precedente. Dopo aver ripreso alla lettera dall'*Historia Ecclesiastica* la descrizione della battaglia di Ponte Milvio e dell'ingresso del vincitore in Roma, Eusebio riscrive interamente proprio la parte dedicata alla statua e all'iscrizione. Stavolta l'oggetto messo in mano alla statua è definito «un'asta a forma di croce» (*dóru stauroû skhémati*), termini che compaiono anche nella descrizione, poco precedente, del labaro (*VC*, I 31 1 e 40 2) – e tuttavia l'autore, che subito prima ha descritto così accuratamente lo stendardo cristiano fatto costruire da Costantino, al momento di descrivere l'oggetto posto in mano alla statua si guarda bene dallo specificare che è lo stesso.<sup>95</sup> Alla fine, rimane l'impressione che Eusebio in età avanzata si fosse fatto di quell'oggetto posto in mano alla statua romana – che non aveva mai visto, né prima né dopo – un'idea diversa da quella che aveva quando redigeva l'*Historia Ecclesiastica*; e che in un caso come nell'altro la sua preoccupazione fosse di garantire che quell'oggetto era un simbolo cristiano, ma che per qualche motivo non gli sia sembrato possibile identificarlo senz'altro con il labaro.<sup>96</sup>

92. BREMMER 2006.

93. ALFÖLDI 1939 e 1948, p. 42; LIGOTA 1963, p. 189; DINKLER 1964, p. 74; BARNES 1981, p. 46; SINGOR 2003, p. 483. Sul labaro cfr. sotto, l'approfondimento nel cap. IV, *Le insegne militari e il labaro cristiano*.

94. GUIDETTI 2013, che si basa sulla descrizione in *HE*, ma accetta l'identificazione dell'oggetto con il labaro, scrive: «Se vi era un messaggio esplicitamente cristiano nella statua descritta da Eusebio, esso era affidato al monogramma inscritto entro la corona posta in cima al labaro»; in realtà Eusebio insiste esplicitamente sulla forma a croce e quando descrive l'oggetto posto in mano alla statua non menziona affatto il monogramma.

95. Come ha fatto notare LEEB 1992, p. 35.

96. Un problema secondario è l'identificazione della statua menzionata da Eusebio con altre sta-

A questo punto Eusebio dichiara che Costantino e Licinio «entrambi con una sola volontà e concezione pubblicarono una legge perfettissima sui cristiani», e la trasmisero a Massimino, insieme col racconto della vittoria sul tiranno e dei prodigi che Dio aveva compiuto per loro. Sulla problematica identificazione di questo *nómos teleótatós*, di cui peraltro Eusebio non sembra possedere il testo, si è molto discusso, senza arrivare a nessuna conclusione certa. Secondo qualcuno, Eusebio si riferisce al cosiddetto «editto di Milano», che citerà per esteso nel libro successivo; altri ritengono che si tratti di una legge perduta; altri ancora pensano a una sistemazione progettata ma mai messa in pratica.<sup>97</sup> Ma c'è anche chi ritiene, collegando questo passo a quello immediatamente seguente, che quando parla un po' a sproposito di «legge» Eusebio si riferisca semplicemente alla lettera inviata dai due vincitori a Massimino, nella quale Costantino, in quanto primo Augusto, avrebbe ordinato perentoriamente al collega di interrompere la persecuzione dei cristiani.<sup>98</sup>

In ogni caso, l'attenzione torna ora a spostarsi su Massimino, che nella prospettiva di Eusebio è il vero nemico, molto più importante di Massenzio.<sup>99</sup> Messo sotto pressione dai due colleghi, «difensori della pace e della religione», il persecutore pubblica malvolentieri misure menzognere a favore dei cristiani, in una lettera integralmente trascritta da Eusebio – il che ci ricorda che all'epoca dei fatti l'autore viveva nell'impero di Massimino, e aveva accesso ai suoi docu-

tue a noi note tramite altre fonti. Alcuni studiosi la identificano con la statua menzionata nel panegirico del 313, composto a ridosso degli eventi e recitato in presenza dell'imperatore, dove si afferma che in onore di Costantino venne eretta a Roma una statua d'oro, come si addiceva alla sua divinità. Secondo LIGOTA 1963, p. 187, questo significa che il Senato deliberò l'erezione di una statua a Costantino rappresentato come un dio; l'imperatore accettò l'omaggio ma impose di collocargli in mano la croce. KOLB 2001, pp. 206-8, più credibilmente suppone che la trasformazione si collochi dopo il 324. Peraltro il *signum dei* di cui parla il panegirico potrebbe anche essere una statua della Vittoria: cfr. sopra, cap. 1 n. 75. Altri, fra cui THÜMMEL 1998, pp. 171-79, CURRAN 2000, pp. 78 e 82, e BARDILL 2012, pp. 206-10, identificano la statua con la colossale statua acrolitica di Costantino seduto di cui sono stati trovati frammenti nella basilica di Massenzio (per cui cfr. l'approfondimento nel cap. v, *La statua colossale di Costantino e lo sguardo rivolto al cielo*); cfr. anche VAN DAM 2011, pp. 196-98, per la specifica controversia circa la possibile sostituzione della mano della statua per poter reggere la croce. SINGOR 2003, p. 483, discute altre possibili identificazioni della statua; GIRARDET 2010, pp. 91-95, propone l'identificazione con la statua che si trova oggi nell'atrio della basilica lateranense; benché riconosca che senza dubbio esistevano innumerevoli statue di Costantino, non pare colpirlo il sospetto che moltiplicare gratuitamente le ipotesi sia ozioso. Ed. PIETRI 2013, p. 237 n., suggerisce che nella versione della *VC* Eusebio stia in realtà descrivendo la statua dell'imperatore eretta a Costantinopoli, che impugnava la lancia con cui Costantino aveva tracciato i confini della nuova città.

97. Per le fasi più antiche del dibattito cfr. KLEIN 1972. Le interpretazioni di questa notizia sono ancor oggi le più varie, cfr. ad es. AIELLO 2012, p. 185, e 2013, p. 204. Cfr. sotto, cap. XVI n. 12.

98. BARNES 1981, pp. 48-49.

99. VAN DAM 2011, pp. 82-88, ritiene che la descrizione della battaglia di Ponte Milvio sia stata inserita da Eusebio in una stesura già avanzata del IX libro, originariamente tutta dedicata agli eventi in Oriente e alla vittoria di Licinio su Massimino.

menti ufficiali assai più facilmente che non a quelli degli altri imperatori. Il confronto fra l'empio Massimino, da un lato, e dall'altro Costantino e Licinio, caratterizzati da «saggezza e pietà nei confronti del vero Dio», sfocia presto nella guerra. Il tiranno attacca Licinio e viene sconfitto per opera di Dio, anche se Eusebio ignora la storia, riportata da Lattanzio, del sogno di Licinio e della preghiera da lui insegnata ai soldati. Massimino fugge in Oriente e lì, ormai convinto della forza del Dio dei cristiani, pubblica un nuovo e più ampio editto di tolleranza, anch'esso integralmente trascritto; editto che riprende in sostanza quello di Milano, e che tuttavia non basterà a salvargli la vita, giacché muore d'un male improvviso, spaventoso e fulminante. Segue, con l'entusiastica approvazione di Eusebio, che al pari di Lattanzio vede in Licinio lo strumento della giustizia divina, lo sterminio dei figli, parenti e partigiani di Massimino, nonché la tortura ed esecuzione dei sacerdoti di *Zeus Philios* ad Antiochia (ma per Eusebio sono maghi e truffatori) che avevano spinto l'imperatore a legiferare contro i cristiani. Così, in perfetto parallelo, «la vittoria degli imperatori cari a Dio» produceva «la distruzione definitiva dei nemici della religione», ed Eusebio, concluso il libro IX dell'*Historia*, si preparava a celebrare nel X la nuova età dell'oro donata ai cristiani da Costantino e Licinio, «gli eccelsi imperatori».

Ad entrambi Eusebio attribuisce la frequente emanazione di nuove misure a favore dei cristiani, di cui il *Codex Theodosianus* ha conservato solo quelle di Costantino – mentre sembra assodato che ognuno dei due imperatori legiferasse per conto proprio.<sup>100</sup> Ovunque i cristiani festeggiavano, ovunque si dedicavano nuove chiese; ai vescovi giungevano continuamente lettere autografe dell'imperatore, contenenti onori e doni in denaro (*HE*, x 2-3). Qui Eusebio parla del *basileus* al singolare, ma ovviamente ciascuno dei due interveniva nell'ambito del suo territorio, e l'esperienza personale di Eusebio fino al 324 si svolse interamente nei domini di Licinio, sicché questo passo raramente citato prova che la politica amichevole nei confronti dei cristiani venne portata avanti da entrambi. La facilità con cui la storiografia ha accettato l'idea che Licinio abbia condotto una politica ostile ai cristiani e li abbia addirittura perseguitati prova una volta di più l'inconscia sudditanza di tanti studiosi nei confronti della propaganda costantiniana, che a partire dal 316 identificò in Licinio un nemico.<sup>101</sup>

Alla stessa conclusione porta il discorso che Eusebio tenne intorno al 315 per l'inaugurazione della nuova basilica costruita a Tiro, nell'impero su cui Licinio regnava pacificamente dopo aver eliminato il persecutore Massimino, e che volle inserire nell'ultimo libro dell'opera (*HE*, x 4). Eusebio si rallegra perché ha potuto sperimentare la grandezza di Dio «non più per sentito dire né solo a parole», ma nei fatti, e ha veduto con i suoi occhi come il Signore, realizzando la

100. ANASTOS 1967; CORCORAN 1993. Cfr. sotto, parte IV, introduzione, par. 2.

101. Cfr. sotto, l'approfondimento *La persecuzione di Licinio*.

promessa biblica, «ha spezzato le braccia dei superbi». È chiaro che il vescovo di Cesarea sta pensando innanzitutto alla vittoria di Licinio, anche se si rallegra egualmente di quella di Costantino e parla rigorosamente al plurale degli «imperatori più grandi di tutti». Gli Augusti vittoriosi «hanno sputato in faccia agli idoli morti, calpestato gli empî riti dei demoni, deriso l'antico inganno ereditato dai padri, hanno riconosciuto come unico e solo Dio il comune benefattore di tutti e di loro stessi, hanno confessato che il Cristo, figlio di Dio, è il sommo re del Tutto, e lo hanno proclamato Salvatore sui monumenti, iscrivendo con caratteri imperiali, a eterna memoria, le Sue imprese e le Sue vittorie contro gli empî nella Città che regna sul mondo intero» – straordinaria descrizione che si ispira certamente all'epigrafe già citata, apposta a Roma alla statua di Costantino, ma non lascia dubbi sul fatto che Licinio, l'unico di cui Eusebio sperimentava il comportamento in modo diretto, deve essersi dimostrato in quella fase favorevolissimo ai cristiani. Che anche questa testimonianza, perfettamente chiara ed esplicita, in cui Licinio è riconosciuto come devoto del vero Dio e di Cristo Salvatore sullo stesso identico piano di Costantino, per bocca di un vescovo che viveva nel suo impero, non sia praticamente mai presa in considerazione dalla storiografia, è un'ennesima prova di quello sbilanciamento che abbiamo segnalato nell'introduzione.<sup>102</sup>

Gran parte del libro x (parr. 5-7) è dedicata alla trascrizione di leggi imperiali favorevoli ai cristiani, originariamente poste in coda al libro ix. La prima è il cosiddetto «editto di Milano», di cui possediamo così una seconda versione, anche se tradotta in greco; l'analisi testuale dimostra che si tratta dello stesso testo riprodotto in latino da Lattanzio, ma che Eusebio deve aver tradotto da un esemplare diverso, verosimilmente quello diretto da Licinio al governatore di Palestina. I documenti successivi sono tutti del solo Costantino, per la buona ragione che si tratta di una corrispondenza relativa all'Africa, dove era in pieno svolgimento la crisi donatista. Scrivendo a ridosso degli avvenimenti, Eusebio sceglie un profilo volutamente basso per trattare del conflitto che lacera la chiesa africana: non racconta nulla né esprime una posizione personale, ma pubblica integralmente e senza commenti gli interventi di Costantino – tanto da giustificare l'ipotesi che in realtà il vescovo palestinese fosse poco o nulla informato della specifica situazione africana, e avendo ottenuto questo blocco di documenti lo abbia inserito nell'opera semplicemente per dimostrare l'interessamento dell'imperatore verso la vita della Chiesa.

I documenti riportati da Eusebio sono di grandissima rilevanza per giudicare l'atteggiamento di Costantino nei confronti della Chiesa negli anni fra il 313 e il 315, ma debbono essere analizzati nell'ambito dei numerosi dossier di documenti, autentici o meno, prodotti in occasione della controversia africana, per cui

102. Cfr. sopra, Introduzione generale, testo dopo n. 7.

saranno oggetto di analisi specifica in un prossimo capitolo.<sup>103</sup> Qui ci limiteremo ad elencarli senza fermarci a discuterne l'autenticità, nella prospettiva in cui li impiega Eusebio, che certamente li riteneva autentici, o almeno pensava che avrebbero dovuto esserlo – giacché, è bene non dimenticarlo, nella sua *Praeparatio evangelica* il vescovo di Cesarea, citando Platone, dichiara tranquillamente che in certi casi è necessario ricorrere a delle invenzioni, quando questo sia vantaggioso per l'ammaestramento dei lettori.<sup>104</sup> Sono, nell'ordine scelto da Eusebio, una lettera di Costantino ad Anullino, proconsole d'Africa, in cui dispone la restituzione dei beni confiscati ai cristiani; una lettera al vescovo di Roma, Milziade, in cui ordina la riunione di un sinodo per giudicare la controversia insorta nella Chiesa africana; la convocazione inviata a Cresto, vescovo di Siracusa, per ordinarli di prendere parte a un altro sinodo da celebrare ad Arles; una lettera a Ceciliano, vescovo di Cartagine, che comunica l'assegnazione di un contributo finanziario alle Chiese d'Africa; e un ordine ad Anullino, in cui sono garantite al clero di Ceciliano le esenzioni dai *munera*.

Dopo questi documenti, che accanto al cosiddetto «editto di Milano» provano la simpatia di Costantino per la Chiesa cristiana e la sua decisione di integrarla nel sistema religioso dell'impero, Eusebio all'indomani del 324 aggiunse ancora due paragrafi (*HE*, x 8-9) in cui raccontava la «perversione» di Licinio e la sua fine. Qui apprendiamo all'improvviso – ma non per nulla Eusebio ebbe cura di inserire nel testo preesistente quegli accenni al fatto che in seguito Licinio era diventato pazzo – che l'Augusto d'Oriente ebbe la follia di rivolgersi contro il suo benefattore. Giacché secondo questa nuova versione Licinio non era soltanto «al secondo posto dopo il grande imperatore Costantino», ma gli doveva tutto. Nella sua bontà, Costantino non aveva neppure esitato a imparentarsi con lui, degnandosi di concedergli in moglie la sorella e dunque ammettendolo nella famiglia imperiale, che quando Eusebio scrive è ormai una realtà, concretizzata nel 317 con la nomina dei Cesari: Licinio, insomma, grazie al matrimonio poté diventare partecipe «della nobiltà che aveva ereditato dagli avi e del suo sangue reale». È Costantino che ha concesso a Licinio di regnare, addirittura su una porzione dell'impero non inferiore alla sua.

Questa vertiginosa riscrittura del passato, che cancella del tutto il ricordo dei meccanismi tetrarchici e ammette come unico orizzonte quello dinastico ristabilito da Costantino, permette a Eusebio di deplorare la folle ingratitude di Licinio, inevitabilmente punita da Dio, che smaschera le sue trame e lo costringe a svelare apertamente la sua ostilità. Ma prima di attaccare Costantino il malvagio Licinio, dimentico di quel che era accaduto agli altri persecutori, decide di prendersela con i cristiani. Perciò li allontana dal palazzo, rinunciando al benefi-

103. Cfr. sotto, cap. ix par. 1.

104. *Praep. Ev.*, xii 31.

cio delle loro preghiere; ordina di espellere dall'esercito i soldati che rifiutano di sacrificare agli dèi; proibisce – e piacerebbe davvero sapere quale provvedimento di Licinio abbia dato origine a questo che è certamente uno stravolgimento fazioso – di dar da mangiare a chi muore di fame in carcere: «nessuno doveva essere buono o fare del bene».<sup>105</sup> Infine, Licinio emana nuove leggi sul matrimonio e sui testamenti; anche in questo caso piacerebbe conoscerle, e del resto sappiamo che la riforma di questi ambiti era nell'aria all'epoca e che Costantino vi si dedicò con grande zelo – a dire il vero, anzi, un tradizionalista avrebbe potuto benissimo applicare alle leggi costantiniane i termini con cui Eusebio marchia quelle di Licinio, «barbare» e «illegali» e «contrarie alle leggi».<sup>106</sup>

Eusebio procede poi a sviluppare il convenzionale ritratto del tiranno, caratterizzato da avidità e lussuria. Licinio aumenta le tasse, impone nuove stime catastali, tassa anche i morti, accumulando un enorme tesoro; oltraggia matrone e vergini, fa stuprare dai servi le mogli dei nobili, e via tiranneggiando. Infine, dichiara Eusebio, convinto che «noi» (cioè i vescovi d'Oriente) pregassimo per il suo nemico Costantino anziché per lui, cominciò a perseguitarci. Vera o no, l'accusa corrisponde alla mentalità espressa nell'editto di Galerio e poi in quello di Costantino e Licinio, per cui gli imperatori ritenevano fondamentale per la loro prosperità che tutti i sudditi pregassero per la salvezza dell'impero. Eusebio afferma che Licinio non ebbe il coraggio di scatenare una persecuzione ufficiale, «per paura del suo superiore»,<sup>107</sup> ma indusse i governatori più fidati a procedere contro i vescovi delle loro province con vari pretesti, mettendone a morte parecchi con inusitata crudeltà e arrivando in certe province, come il Ponto, a chiudere o distruggere chiese; e avrebbe fatto anche di peggio, se Dio non avesse fatto splendere la sua luce nelle tenebre, «conducendo laggù il suo servo Costantino, con il braccio alzato» e abbattendo ai suoi piedi il tiranno.

#### Problema storiografico LA PERSECUZIONE DI LICINIO

Che Licinio, uno dei due «imperatori cari a Dio» esaltati da Lattanzio ed Eusebio subito dopo il 313, sia diventato un persecutore dei cristiani, è un fatto che quasi tutta la storiografia accetta come scontato, poiché lo dichiara Eusebio. Le eccezioni sono poche, ma molto rilevanti, data la statura degli studiosi in questione.

Salvatore Calderone sottolinea che lo stesso Eusebio attribuisce a Licinio soltanto l'intenzione di cominciare una persecuzione; anche i canoni del concilio di

105. C'è una forte analogia con le accuse che Atanasio, *Hist. Ar.*, 61, rivolge agli Ariani al tempo della persecuzione di Costante: imitando i Manichei, i persecutori proibivano di fare la carità ai poveri, e punivano coloro che dimostravano pietà verso i sofferenti.

106. Cfr. sotto, cap. xv (e cap. xviii n. 66).

107. Cfr. anche Sulpicio Severo, *Chronica*, II 33 1, che attribuisce a Licinio la cacciata dei cristiani dall'esercito, ma commenta: «sed id inter persecutiones non computatur».

Nicea non contengono il minimo accenno a una persecuzione violenta negli anni immediatamente precedenti. Se davvero dei vescovi vennero messi a morte, può essere stato solo per alto tradimento, cioè per essere rimasti in corrispondenza con Costantino dopo il guastarsi dei rapporti fra i due Augusti. È vero che nella successiva *Vita Constantini* Eusebio fornirà molti più dettagli sulla persecuzione di Licinio, accusandolo, fra l'altro, di aver proibito ai vescovi di convocare sinodi e di discutere insieme i problemi comuni. Ma proprio la comparsa, nell'opera più tarda, di dettagli che Eusebio ignorava al momento di concludere l'*Historia Ecclesiastica* tradisce il partito preso; Calderone, confrontando i due testi, conclude che l'autore aveva bisogno di rendere più credibile un racconto di per sé poco sostanzioso e che Licinio «non indisse alcuna persecuzione». Se davvero vietò la celebrazione di sinodi, Licinio intese forse opporsi a un funzionamento della Chiesa che inquadrava i fedeli «in una struttura “civile” e amministrativa propria tendente a sostituirsi a quella statale»; ma Calderone nota altresì che sinodi vennero celebrati a Nicomedia e ad Alessandria nel 323, il che indica certamente un ripensamento di Licinio, alla vigilia dello scontro con Costantino, e un suo cedimento rispetto all'episcopato.<sup>108</sup>

Harold Drake si è chiesto se Licinio non si sia piuttosto attirato l'antipatia dei cristiani restando fedele alla tolleranza generalizzata che lui stesso aveva proclamato con il cosiddetto «editto di Milano», in un'epoca in cui i cristiani, grazie al favore di Costantino, «si stavano abituando a una dieta molto più ricca»; e se quelle dipinte da Eusebio come misure persecutorie non fossero in realtà tentativi di metter fine, magari goffamente, alle furiose controversie che agitavano le Chiese orientali, un campo in cui lo stesso Costantino, come vedremo più avanti, finì per commettere errori gravissimi.<sup>109</sup>

Arnaldo Marcone condivide l'idea che l'intenzione di Licinio fosse quella di pacificare la vita religiosa impedendo l'inasprirsi delle controversie, e di «garantire l'ordine pubblico»; la sua conclusione è che Licinio «sicuramente non fu [...] un persecutore dei cristiani». Timothy Barnes ipotizza addirittura che le misure poi additate come anticristiane da Eusebio di Cesarea siano state prese per consiglio del vescovo Eusebio di Nicomedia.<sup>111</sup> E in effetti non è ben chiaro come conciliare una politica persecutoria da parte di Licinio col fatto, ammesso da tutti, che Eusebio di Nicomedia rimase fino all'ultimo un suo stretto consigliere: il dato risulta generalmente autentico, in cui l'imperatore accusa il loro vescovo di essere stato complice della tirannide di Licinio.<sup>112</sup> In qualunque altro caso l'idea di un vescovo cristiano stretto consigliere d'un imperatore persecutore susciterebbe l'ilarità – ma

108. CALDERONE 1962, pp. 210-30.

109. DRAKE 2000, p. 236.

110. MARCONE 2000, p. 66, e 2002, pp. 111-12.

111. BARNES 1981, p. 376, e 1993, p. 16. BARNES 2011, p. 106, riprende da CALDERONE 1962, p. 211, anche l'ipotesi che i vescovi messi a morte da Licinio possano essersi resi colpevoli di tradimento entrando in corrispondenza con Costantino.

112. Atanasio, *De Decretis*, 43 = ed. OPITZ 1934, n. 27; cfr. BLECKMANN 1997, p. 196, e sotto, cap. IV n. 74, cap. X n. 22.



Eusebio di Nicomedia era ariano, e non è impossibile che qualcuno, certo inconsciamente, lo consideri per questo un po' meno cristiano.

Eusebio ha cura di sottolineare che ricorrere alla guerra era contro la natura dell'«imperatore caro a Dio», ma che dovette costringersi a farlo, per porgere la sua mano salvifica agli oppressi e salvare «la maggior parte del genere umano». Eusebio aggiunge che Costantino mosse contro il nemico «insieme al figlio Crispo, imperatore umanissimo» (*philanthropotato*). Il lettore non si stupirà apprendendo che questa menzione di Crispo e un'altra successiva saranno censurate nell'ultima stesura dell'opera,<sup>113</sup> posteriore all'esecuzione di Crispo nel 326, e del tutto omesse nella più tarda *Vita Constantini*. Ma quando Eusebio affronta la prima stesura di questi paragrafi queste miserie sono ancora lontane, e inimmaginabili. La vittoria di padre e figlio è facile, poiché Dio e il Figlio sono loro alleati; il potere di Licinio svanisce, il suo nome e le sue immagini sono consegnati all'oblio.

Non è chiaro se Eusebio sappia già della successiva esecuzione di Licinio, come lascerebbero intendere il titolo di x 8 che allude alla sua «tragica fine» (*katastrophè*), e l'insistito parallelo con la fine degli altri «empi tiranni»; resta il fatto che è raccontata solo la sua sconfitta, non la sua morte. L'attenzione di Eusebio è tutta per il trionfo di Costantino, «il grande vincitore» (*mégistos niketès*), e di Crispo, «imperatore carissimo a Dio e in tutto uguale al padre», che riconquistano l'Oriente e riunificano l'impero romano. La tirannide è scomparsa, il disegno provvidenziale si è compiuto nel rispetto delle leggi di Roma e del ristabilito principio dinastico: «l'impero che apparteneva loro rimase saldamente e senza contestazione soltanto a Costantino e ai suoi figli».

## III

## L'ADULAZIONE IN VERSI: OPTAZIANO PORFIRIO

## 1. LA DATA E L'OCCASIONE

I *Carmina* di Publilio Optaziano Porfirio risalgono agli stessi anni in cui Eusebio rimaneggiò per l'ultima volta l'*Historia Ecclesiastica*, ed offrono una straordinaria testimonianza dell'immagine che Costantino desiderava proiettare all'apogeo del suo potere, intorno al 325, dopo la sconfitta di Licinio e la conquista dell'Oriente, e prima che le esecuzioni dello stesso Licinio, del figlio Crispo e della moglie Fausta gettassero un'ombra sul Vincitore. L'autore è di solito identificato con il Publilio Optaziano che un'epigrafe greca ritrovata a Sparta ricorda come proconsole d'Acaia, mentre un frammento di iscrizione romana elenca il suo nome insieme a quello di alcuni senatori di primissimo piano, probabilmente membri di un collegio sacerdotale; nessuna delle due lapidi può essere datata con certezza, e le ipotesi variano dall'epoca della tetrarchia a quella di Massenzio, fino al regno di Costantino. L'unica altra fonte di cui disponiamo per la carriera amministrativa del nostro è il Calendario del 354, che registra Publilio Optaziano come *praefectus Urbi* per un solo mese nel 329, e poi di nuovo per un mese nel 333: un fatto del tutto anomalo che tuttavia viene di solito accettato per l'affidabilità della fonte.<sup>1</sup>

Dal punto di vista stilistico, i carmi di Porfirio presentano una funambolica complessità, che ricorda gli esperimenti novecenteschi dell'*Oulipo*. Comporre una poesia di 20 versi in cui la prima lettera di ogni verso forma l'acrostico FORTISSIMUS IMPERATOR, la quattordicesima lettera forma CLEMENTISSIMUS RECTOR, e l'ultima lettera forma CONSTANTINUS INVICTUS (carne xi) è la più facile tra le prodezze di Porfirio: il poeta è capace di comporre carmi in cui gli acrostici da leggere in verticale funzionano in greco, benché i versi siano in latino (carne xvi), carmi i cui versi possono essere letti a ritroso conservando senso compiuto e regolarità metrica (carne xiii), nonché poesie a forma di organo o di altare (carmi xx e xxvi). Ma il gioco di prestigio per cui è più famoso sono i *versus intexti*, sorta di percorsi nascosti all'interno del testo secondo un principio analogo a quello dell'acrostico, con sequenze di lettere che se evidenziate formano scritte e disegni, restando beninteso composte da versi di senso compiuto e perfettamente regolari dal punto di vista metrico; il più suggestivo di tutti è il

113. È la versione siriana, cfr. BURGESS 1997, p. 483.

1. I carmi di Publilio Optaziano Porfirio si leggono in due edizioni: ed. POLARA 1973 (testo latino e commento), ed. POLARA 2004 (testo latino e traduzione italiana). Per le fonti sulla vita del poeta cfr. ed. POLARA 1973, I 1-3; BARNES 1975, pp. 175-77; POLARA 1978, pp. 338-39. Sulla lista dei *praefecti Urbi* nel Calendario del 354 cfr. SALZMAN 1990, pp. 41-42.

carne VIII, i cui *versus intexti* formano il monogramma Chi-Rho e il nome IESUS. Torneremo sulla dimensione religiosa nell'ultimo paragrafo di questo capitolo; anticipiamo fin d'ora che la poesia di Porfirio costituisce una delle prove più evidenti della simpatia di Costantino per i cristiani, e al tempo stesso ci presenta un punto di vista che non potrebbe essere più diverso da quello di Eusebio e Lattanzio.

La tradizione manoscritta presenta i carmi di Porfirio col titolo *Panegyricus Constantini*. In effetti la maggior parte dei carmi, e più precisamente quelli da I a XX, sono indirizzati all'imperatore, e improntati alla più spudorata adulazione. La critica è divisa fra chi ritiene che siano tutti databili al 324, dopo la vittoria su Licinio, e chi invece ritiene che alcuni siano stati composti in momenti leggermente anteriori. Vediamo, dunque, di quali elementi disponiamo per accertare la datazione e il contesto.

Il nucleo principale, che per comodità continueremo a chiamare *Panegyricus*, venne indirizzato all'imperatore in un'epoca in cui l'autore si trovava in esilio e implorava la grazia. Nel carne I, il poeta dichiara che in passato, quando la sua poesia capitava «nelle mani di Augusto», era splendente di porpora, decorata d'oro e d'argento, «adatta al sacro sguardo del signore [*dominus*]». Ora invece la poesia che può mandare a Costantino è vestita a lutto, e si affaccia trepidante alla porta del palazzo («*venerabilis aula*»), smarrita perché nella località da cui proviene non frequenta certo luoghi simili. Ma ha comunque il diritto di entrare in veste di supplice, e implorare il *dominus*: quando la clemenza dell'imperatore avrà restituito il poeta alla casa e alla famiglia, anche la poesia tornerà a presentarsi risplendente di porpora. Nel carne II, Porfirio assicura di essere vittima di un errore giudiziario e implora esplicitamente la grazia; mentre nel carne XX lamenta la propria assenza forzata da Roma, dove i senatori stanno celebrando le vittorie di Costantino e dei Cesari. Un'annotazione del *Chronicon* di Gerolamo sotto l'anno 329 ci informa che la supplica allegata al dono dei *carmina* ebbe successo, e che Porfirio, avendo mandato all'imperatore il suo libro, venne liberato dall'esilio («*Porphyrius misso ad Constantinum insigni volumine exilio liberatur*»).<sup>2</sup> Tenendo conto che il *Chronicon* è una semplice cronologia, che elenca nella forma più asciutta pochi eventi di grandissima rilevanza politica o religiosa, se ne dovrebbe dedurre che il caso aveva fatto molto rumore, o che nell'ambiente cristiano la poesia di Porfirio era rimasta famosa; ma va ricordato che Gerolamo, nelle sue aggiunte all'originale *Chronicon* di Euse-

2. Gerolamo, *Chron.*, ed. HELM 1913, p. 232. BARNES 1975, p. 175, ritiene che la data sia troppo tarda rispetto alla composizione dei carmi, e suggerisce piuttosto che il poeta sia stato liberato nel 325-326 in occasione dei *vicennalia* di Costantino; in BARNES 1981, p. 219, questa ipotesi è già diventata una certezza: Costantino in occasione dei *vicennalia* donò generosamente e «concesse un'amnistia, che rilasciò il poeta Optaziano Porfirio» – pazienza se l'amnistia, menzionata con tanta sicurezza, è un'invenzione dello studioso.

bio, dimostra regolarmente un grande interesse per le vicende della letteratura latina.<sup>3</sup>

I carmi che per consenso comune degli studiosi appartengono certamente all'*insigne volumen* inviato dall'esilio sono i numeri I-V, IX, XIII-XIV, XVIII-XX. Gli elementi di datazione interna riportano agli anni 324-325: i carmi III, V, IX, XIII, XIV, XVIII, XIX si riferiscono esplicitamente al fatto che Costantino è ora padrone di tutto l'impero romano, e in particolare dell'Oriente, e dunque seguono la vittoria su Licinio del 324; i carmi II e III contengono allusioni meno evidenti, ma che sembrano andare nella stessa direzione, celebrando il Vincitore come colui che ha messo fine alle guerre civili e governa il mondo intero; i carmi IV, V, IX e XX celebrano i *vicennalia* dell'imperatore, che cadde nel 325; il carne IV menziona la «*Ponti nobilitas, altera Roma*», mentre nel carne XVIII sono accoppiate «*Ponti decus*» e «*Roma soror*» – e si tratta certamente di riferimenti alla fondazione di Costantinopoli, sul Mar Nero (*Pontus*), nel 324;<sup>4</sup> d'altra parte i carmi V e IX danno largo spazio all'esaltazione di Crispo, il figlio maggiore di Costantino, che cadde in disgrazia e venne giustiziato nel 326, per cui l'invio del libro all'imperatore non può essere posteriore a questa data. Il carne V, che menziona Crispo e Costantino jr., ma non Costanzo II, parrebbe anteriore anche alla nomina di quest'ultimo a Cesare, nel novembre 324.<sup>5</sup>

Rimane in dubbio la datazione degli altri carmi che tradizionalmente si consideravano parte del panegirico, e che secondo diversi studiosi sarebbero invece anteriori.<sup>6</sup> Alcuni carmi sarebbero stati scritti prima dell'esilio: il carne VIII, in cui si insiste molto su Crispo e Costantino jr. e si accenna ai voti offerti loro dal popolo, sarebbe da collegare ai *quinquennalia* dei Cesari celebrati nel 321. Il carne X, in cui pure Crispo figura in modo preminente, sarebbe da collegare alla nascita del figlio di Crispo, che conosciamo grazie a un'amnistia proclamata il 30 ottobre 322;<sup>7</sup> l'argomento si basa sui *versus intexti* in cui il poeta, rivolgendosi a Co-

3. BRUGNOLI 1995, pp. XXII-XL.

4. La data del 324 per l'atto ufficiale di fondazione di Costantinopoli si ricava da Temistio, *Or.*, IV 83, secondo cui la città venne fondata contemporaneamente all'elevazione a Cesare di Costantino jr.: BASSETT 2004, p. 253. Optaziano è l'unico ad attestare, durante la vita di Costantino, la designazione di Costantinopoli come «*altera Roma*», ovvero seconda Roma, che si diffonderà largamente in seguito: cfr. LENSKI 2006b, p. 78.

5. Ma i *versus intexti*, con gli auguri a Costantino per il ventennale e ai Cesari per il decennale, possono rimandare invece al 326; Costanzo non sarebbe menzionato perché il suo decennale non cadeva ancora (WIENAND 2012, p. 356, e 2013b).

6. Il primo sostenitore di questa datazione è l'editore di Porfirio, Giovanni Polara (ed. POLARA 1973, POLARA 1974, e 1978); BARNES 1975b; RÜHL 2006, e VAN DAM 2011, accettano invece la tesi tradizionale (e «assolutamente erronea» secondo POLARA 1974, p. 283 n.) dell'appartenenza al *Panegyricus* di tutti i carmi I-XX, con la sola eccezione di XVII che è dovuto per comune consenso a un commentatore, e li data tutti al 324.

7. *CTh.*, IX 38 1; ma si noti WIENAND 2013b, che per armonizzare questo carne con una sua teoria

stantino, dichiara «pater imperas, avus imperes» («governi ora che sei padre: possa tu governare anche da nonno!»), che sembrerebbe riportarci al momento in cui venne diffusa la notizia della gravidanza. Il carme xvi sarebbe anteriore alla sconfitta di Licinio perché sembra insistere particolarmente sull'Africa senza menzionare l'Oriente, ma questo implica che quando il poeta parla degli «abitanti di Tiro» intenda quelli di Cartagine; poiché il carme contiene un riferimento esplicito ai *vicennalia* del 325-326, va forse considerata l'ipotesi che quando Porfirio parla di Tiro, intenda proprio Tiro.<sup>8</sup> Prima dell'esilio sarebbe stato composto anche il carme xv, che potrebbe in effetti risalire addirittura ai primi anni del regno di Costantino: sia perché è chiamato *Caesar*, sia per l'insistenza sul fatto che è figlio del *divus* Costanzo, e che gli dèi, chiamato il padre fra le stelle, hanno decretato di concedere al figlio il suo impero, prolungando per suo mezzo i secoli d'oro di Costanzo – tutti temi che dopo una certa data scompaiono dalla propaganda costantiniana.<sup>9</sup>

Secondo la stessa interpretazione, altri carmi sarebbero stati composti durante l'esilio, ma in data precedente e forse non fanno parte del *Panegyricus* vero e proprio. È il caso dei carmi vi e vii, in cui si evoca una vittoria sui Sarmati che può essere solo quella del 322; Porfirio si dichiara informato dei fatti («factorum gnarum»), il che può significare che prese parte alla spedizione, ed è l'unica fonte a citare i nomi dei luoghi in cui vennero combattute le principali battaglie; ma in entrambi i carmi va anche segnalata la comparsa dell'appellativo *victor*, che Costantino adottò ufficialmente al posto di *invictus* solo dopo la definitiva liquidazione di Licinio. I carmi xi e xii evocano la vittoria su Licinio e la conquista dell'Oriente, grazie a cui Roma è di nuovo *caput mundi*; ma si è suggerito che siano anteriori al *Panegyricus* sia perché sono un po' meno complicati dal punto di vista formale, sia per il tono. Il carme xi sembra scritto sotto una certa urgenza come per celebrare fatti appena verificatisi;<sup>10</sup> aggiungiamo che Costantino è ancora designato, nell'acrostico finale, come CONSTANTINUS INVICTUS. Il carme xii usa il futuro per descrivere il benessere che i popoli dell'Oriente attendono da Costantino, e dunque potrebbe essere addirittura anteriore alla fine della guerra; e tuttavia in quest'ultimo carme l'imperatore è definito anche *consul*, il

che riporterebbe piuttosto al momento in cui, alla fine del 325, si seppe che l'anno seguente Costantino avrebbe ricoperto il suo settimo consolato.<sup>11</sup> In conclusione, non è così certo che questi carmi non facciano parte del panegirico, e in ogni caso rientrano tutti all'incirca nello stesso periodo e rispondono a esigenze celebrative e adulatorie del tutto analoghe, per cui dal nostro punto di vista la questione fa poca differenza.<sup>12</sup>

Oltre ai carmi, i manoscritti conservano anche una lettera di Porfirio a Costantino e una di Costantino a Porfirio. Rivolgendosi all'imperatore col vocativo «domine Constantine maxime invicte», il poeta dichiara che per lui è già il più grande dei premi sapere che la sua poesia, scritta imponendosi estremi virtuosismi formali («carmen quod arctioribus Musarum ligaveram vinculis»), è nelle mani vittoriose dell'imperatore. Il poeta procede poi a un confronto fra la situazione di Virgilio, che si vanta con tanto compiacimento dell'approvazione di Mecenate, e la propria, giacché ad approvare la sua poesia è stato lo stesso imperatore. Porfirio afferma che Costantino, fra i trionfi e gli allori, fra gli impegni della giustizia e della legislazione, primeggia anche negli studi cari alle Muse; dichiara di aver già ricevuto, con immenso orgoglio, l'approvazione imperiale per le sue opere, e di non aver bisogno dell'approvazione di nessun altro, dato che è piaciuto al padrone del mondo («qui placere potui totius orbi imperatori»); infine lo prega di perdonarlo se gli sottopone ancora qualche nuovo parto del suo ingegno. A sua volta Costantino, rivolgendosi al poeta con il vocativo «frater carissime», dichiara che bisogna continuare a produrre nuove opere senza lasciarsi intimidire dalla grandezza del passato, garantisce che nel suo regno («saeculo meo») i letterati e gli studiosi trovano benevolo ascolto, ed elogia Porfirio per le difficoltà metriche che si è imposto.

Questa corrispondenza ha suscitato nella storiografia complicate ipotesi di datazione, che comportano la postulazione di molte opere perdute. Siccome non si fa alcun accenno all'esilio e al successivo perdono del poeta, si deve supporre che le due lettere siano state scritte in precedenza; Timothy Barnes ha ipotizzato che risalgano al breve soggiorno di Costantino a Roma, alla fine del 312. Poiché la lettera di Porfirio accompagna evidentemente il dono di uno o più

circa i rapporti fra Crispo e Costantino jr. lo dichiara «molto probabilmente precedente al 1° marzo 321», sulla base di una vecchia congettura editoriale, già smontata da ed. POLARA 1973, II 70-71.

8. Ed. POLARA 1973, II 94, suppone che il riferimento ai *vicennalia* si riferisca al futuro e possa quindi essere collocato subito dopo la conclusione dei *quindecennalia* nel 321.

9. Cfr. POLARA 1978, p. 342, e CONSOLINO 1997. Il tema della filiazione da Costanzo è fortemente presente nei Panegirici del 307 e del 310 (sopra, cap. I par. 1-2); quello del 313 lo ribalta, affermando che Costantino ha superato il padre (sopra, cap. I n. 75); nei Panegirici successivi il tema scompare. Nell'epigrafa la filiazione da Costanzo è rivendicata sistematicamente solo fino al 312; dopo quella data scompare in tutte le regioni tranne l'Italia (sotto, cap. VI par. 3).

10. Ed. POLARA 1973, II 77-78.

11. Il contesto esclude il sesto, che cadde nel 320. Costantino è definito *consul*, oltre che nel carme XII, anche nel XVIII; BARNES 1975b propone che il poeta nel 324 supponesse, sbagliando, che Costantino avrebbe assunto il consolato nel 325; l'ipotesi è debole, a meno che non si voglia sostenere a tutti i costi, come il Barnes, che i poemi vennero composti nel 324. Ed. POLARA 1973, II 82, pensa piuttosto a un riferimento generico al fatto che Costantino era stato console in precedenza; anche questo, però, non è convincente, anche se è vero che in XVIII Costantino è salutato «sine limite consul».

12. Il che non toglie che abbia comunque ragione WIENAND 2012b a notare un'evoluzione fra i carmi VI e VII, che celebrano in termini gioiosamente feroci le vittorie sui Sarmati, e il tono prevalente nei carmi del panegirico vero e proprio, che come vedremo insistono essenzialmente sul governo pacifico e mite di un Costantino ormai senza rivali.



carmi, questi non possono coincidere con quelli del più tardo *Panegyricus*; perciò bisogna supporre che Porfirio abbia offerto a Costantino un suo primo poema, anch'esso panegirico, già in quel 312; è a questo dono che il poeta alluderebbe poi nel carme I, quando ricorda che in passato la Musa gli aveva consigliato di mandare la sua poesia all'imperatore, adeguatamente confezionata in vesti di porpora e d'oro. Nessuno si chiede quanto tempo impiegava il poeta a produrre i suoi carmi, con i pazzeschi vincoli formali che si imponeva: per immaginare un poema offerto subito dopo l'ingresso di Costantino a Roma nel 312 bisognerebbe supporre che Porfirio, dimostrando straordinaria preveggenza, abbia cominciato a comporlo molto tempo prima della battaglia di Ponte Milvio. Ma nella lettera il poeta dichiara con orgoglio di aver già ricevuto, in precedenza, gli elogi dell'imperatore per altri suoi carmi! Allora si è ipotizzato che la lettera di Costantino venga per prima, e sia la risposta al primo invio poetico; che sarebbe avvenuto, si noti, mentre Porfirio, a Roma, era suddito di Massenzio, ma anche a questa difficoltà nessuno ha pensato. Il poeta risponderebbe a sua volta, in quei due ultimi mesi del 312, coll'invio di altri carmi, composti a tamburo battente e anch'essi perduti, mentre si sarebbe conservata la lettera che li accompagnava.<sup>13</sup>

Il risultato di queste inverosimili congetture è paradossale: i manoscritti ci propongono le due lettere come accompagnamento ai carmi del *Panegyricus*, ma nella ricostruzione del Barnes, fissa sul 312, le due lettere finiscono per non avere più niente a che fare con i carmi giunti fino a noi: sarebbero state collegate ad altri carmi, che stranamente la tradizione manoscritta ha perduto, conservando solo le lettere di accompagnamento e collegandole per errore ad altri carmi, composti in data molto posteriore. A conti fatti, hanno forse ragione i filologi che considerano le due lettere nient'altro che un'esercitazione scolastica prodotta in epoca più tarda.<sup>14</sup>

## 2. COSTANTINO E IL POTERE UNIVERSALE

L'altisonante banalità del linguaggio celebrativo non deve nascondere la presenza di alcuni temi dominanti, da cui emerge un quadro suggestivo dell'imma-

13. BARNES 1975, e 1981, p. 47; GREEN 2010; VAN DAM 2011, pp. 158-70; ma la lista degli storici che credono all'autenticità delle lettere comprende anche DÖRRIES 1954, pp. 127-28; CORCORAN 1996, p. 152; WIENAND 2012, p. 358, e 2012b, p. 423; WEISWEILER 2015, pp. 34-35. Apparentemente è a questa lettera che pensa LENSKI 2006b, p. 60, quando descrive Costantino come «an aficionado of literature in his native Latin». A proposito dell'autenticità della lettera di Porfirio, anche il fatto che Costantino fosse salutato nel 312 «totius orbis imperator» potrebbe apparire inverosimile; ma in realtà l'argomento non regge, perché la stessa formula compare nel panegirico del 311 (cfr. sopra, cap. I, p. 44).

14. Ed. POLARA 1973, I 31-32, II 19-27, e POLARA 1974, pp. 295-96; così anche PUECH 2011, p. 327; perfino ed. MARAVAL 2010 non ha ritenuto di includere questa pretesa lettera di Costantino nella sua raccolta di *Lettres et Discours* dell'imperatore.

gine che Costantino proiettava negli anni del suo trionfo. Il complesso di idee a cui Porfirio tiene maggiormente si può riassumere così: Costantino ha sconfitto i tiranni, è diventato unico padrone dell'impero, ha esteso il potere di Roma fino ai confini del mondo, ha trattato gli sconfitti con divina clemenza, e ora si può permettere di deporre le armi e di regnare in pace, lasciando ai Cesari la difesa di quelle lontane frontiere in cui barbari incauti si permettono ancora di disturbare la pace romana.

Riferimenti diretti ai tiranni, sempre plurali e anonimi, compaiono solo nel carme XIV, dove però hanno una presenza ingombrante, giacché il termine ricorre tre volte: la giustizia regna nel mondo, ora che Costantino ha sconfitto i tiranni («fusus [...] tyrannis»); non c'è più bisogno della guerra, dopo il colpo che Costantino ha assestato ai tiranni («perculsis ingenti mole tyrannis»); nel caso il concetto non fosse chiaro, è ripreso nei *versus intexti*: Costantino ha pacificato il mondo intero «trucidatis tyrannis». Quest'ultima espressione può parere un po' forte, ma bisogna tener conto delle pazzesche costrizioni metriche che l'autore si è imposto. È possibile che qui *tyrannus*, che nel linguaggio dell'epoca assume la connotazione predominante di usurpatore,<sup>15</sup> comporti anche una condanna religiosa, dato che proprio questo carme è fra quelli in cui è più intenzionale l'allusione alla fede cristiana dell'imperatore: i *versus intexti* disegnano un cristogramma che copre l'intera superficie della poesia.

Alle vittorie di Costantino contro i rivali allude anche il carme II, quando dichiara che l'imperatore è il grande padre di Roma, colui che l'ha difesa e vendicata nelle guerre civili («armis civilibus ultor»); cogliamo qui un'eco dell'iscrizione apposta all'Arco di Costantino, che Porfirio doveva conoscere bene, in cui si afferma che l'imperatore ha vendicato («ultus est») la *res publica* con armi consacrate dal buon diritto («iustis [...] armis»)<sup>16</sup>. Il carme IX invita le Muse a donare la palma delle virtù a Costantino, vittorioso in guerra («Constantinus habet bellorum iure tropaeum»): la sua destra vendicatrice ha risanato il mondo e lo ha riportato sotto la prospera guida di Roma. Il carme XI canta le imprese («fortia facta dominantia») del duce grazie a cui Roma è di nuovo *caput mundi*. Il mondo era diviso e lacerato, intere province oppresse da governanti sanguinari piangevano la divisione dell'impero e si lamentavano di non ricevere più le loro leggi dall'Italia. Ma poi è sorto Costantino, colui che sconfigge i guerrafondai («maxime bellantium domitor»): chi è oppresso vede in lui la speranza di ritrovare i propri diritti, e tutto il mondo, compresi i popoli liberi, desidera assoggettarsi a lui. I paesi dell'Oriente invocano il nome del «fortissimus imperator», e grazie a Costantino un mondo stanco di guerra ritrova la pace sotto le leggi di Roma.

15. Cfr. sopra, cap. II n. 27.

16. Cfr. sotto, cap. VII par. 1.

In questo carme xi, e ancor piú nel successivo, l'uso dei tempi e la scelta delle immagini possono lasciare una qualche incertezza quanto alla datazione: Porfirio sta pregustando la gioia che l'Oriente riceverà da Costantino, ora che lui è l'unico padrone, oppure sta scrivendo ancor prima che la guerra contro Licinio si concluda? Nel carme xii il poeta parla al futuro della novità che il regno di Costantino rappresenterà per «innumeras gentes», delle nuove leggi che darà a «tot populis» dell'Oriente, dell'autorità che, unico Augusto, spingerà fino ai confini del mondo; evoca la speranza concorde d'un mondo ferito, che desidera ritrovare la pace sotto lo scettro di Costantino, e fa voti perché al suo impero si aggiungano ancora altri popoli, che non desiderano altro («gentes tibi iunge volentes»).<sup>17</sup>

In altri carmi il tema di Costantino unico Augusto e del suo potere universale, che non conosce confini e abbraccia tutta la terra, ritorna senza ambiguità, in chiaro riferimento a un fatto compiuto: con la sua ultima vittoria Costantino ha esteso il suo dominio all'Oriente, con gioia di quei popoli, e ora anche gli stranieri che abitano agli estremi confini del mondo lo ammirano e desiderano appartenergli. Il carme v celebra il Vincitore – *Victor*: è la prima parola della poesia – che ha restituito a Roma i confini della Persia, il Nilo, l'Oriente, tutti assoggettati «a un unico Augusto e ai suoi figli»; ora anche Medi, Indiani, Arabi e Etiopi fanno voti per lui e godono di vivere in pace nel suo «bono [...] saeclo». Nel carme xiv, i *versus intexti* definiscono Costantino «restauratore del mondo» (*REPARATOR ORBIS*). L'Italia domina su tutti i popoli, e l'Augusto, accompagnato dai voti degli abitanti dell'Oriente, raggiungerà i confini inviolati del globo: la bellicosa Syene, cioè Assuan, lo chiama e implora di poter condividere la gioia dei suoi sudditi, il Parto ha depresso il suo dardo traditore, l'amore regna sul Mar Rosso, il Medo e l'Arabo aspirano a celebrare i meriti del suo sereno governo. L'Indiano al pari dell'Egiziano invocherà i suoi «pia iura», il nobile popolo degli Etiopi gli obbedirà; perfino i Persiani ormai si ribellano al loro re, preferiscono obbedire a Costantino e inchinarsi supplici davanti a lui e donargli tutti i loro regni. A questo punto il poeta invoca Costantino affinché risponda a queste invocazioni e *clementer* si degni di concedere il suo *numen* all'umanità intera. Che riunisca tutte le parti del mondo, finora ingiustamente separate, e che Roma detti le leggi di un'epoca piú felice.

### 3. L'ETÀ DELL'ORO

L'universalità del potere di Costantino risalta anche dall'estrema frequenza con cui ricorrono i termini *orbis* e *mundus*. Costantino è «salus orbis» (carme ii),

17. Un'espressione simile nel carme ix, in cui il poeta si rivolge a Crispo, esalta i «paci gratissima foedera» da lui concessi agli sconfitti, e lo esorta: «gentes adiunge rogantes».

«alme parens orbis» (carme iii), «lux unica mundi» (carme xi), «mundi gloria» (carme xii), «decus orbis» (carme xvi); ma piú in generale, considerando i carmi i-xx il termine *orbis* ritorna in 15 carmi su 20, e *mundus* in 10 su 20.

Altrettanto ricorrente è l'idea che si viva nel *saeculum* di Costantino. È un concetto sfaccettato: vuol dire che l'imperatore, «vires et gloria saeculi» (carme ii), ha lasciato la sua impronta su un'intera epoca, ma la frequenza del plurale *saecula*, che compare in ben 13 carmi su 20, allude anche a una proiezione nell'eternità: Costantino è «un dono celeste che ci è stato mandato per l'eternità [*per saecula*]», il suo impero è destinato ad essere «perpetuum saeculis» e grazie a lui la stirpe di Romolo «nobis per saecula floret» (carme vii); il suo impero è promesso da Dio a *perennia saecula* (carme viii), lui stesso domina «faustis [...] saeculis» grazie a un *amore perenne* (carme xiii), è «pius et aeternus imperator» e regna su *bonis saeculis* in cui tutto è d'oro, grazie al *perpetuo* consenso di Dio (carme xiv).

La frequenza del termine implica anche un ovvio riferimento al ritorno dell'età dell'oro. Costantino prepara «aurea saecula» a tutto il mondo (carme ii); il mondo intero vive nel secolo d'oro di Costantino il Vincitore, e il poeta prega Apollo e le Muse di aiutarlo a descrivere gli *aurea saecula* (carme iii); per mezzo di Costantino Dio ha restituito al mondo gli «aurea saecula» (carme vii); Costantino è «aurei saeculi restaurator» (carme x); per mezzo suo si prolungano gli *aurea saecula* già garantiti ai Romani da suo padre Costanzo (carme xv); grazie a lui «crescunt aurea saecula» (carme xix). Ma età dell'oro vuol dire età della pace, e della clemenza. Nel carme v il poeta si rivolge all'imperatore («sancte Constantine») e lo avverte: tu ormai non sei piú il generale famoso e temuto, perché ovunque hai imposto la pace, e la tua gloria sarà ancora maggiore se verrai incontro alle suppliche di chi ti implora; l'*alma virtus* dell'imperatore è pronta a perdonare gli sconfitti («parcere versis»), e in ricompensa della sua *pietas* un Dio giustamente mite ha garantito ai suoi Cesari gli *otia* della pace.

L'analisi del vocabolario conferma la deliberata insistenza del poeta sul fatto che il dominio del «sanctus» Costantino è pacifico, mite e clemente. Che la guerra sia ormai cosa del passato, è detto qualche volta espressamente, con immagini efficaci come «Marte reiecto» (carme xviii), «post fractum Martem» (carme xix), «post Martios labores» (carme xx). Costantino è un condottiero le cui vittorie servono a mettere fine alle guerre: «per te pax, optime ductor / et bellis securae quies»; è «piú mite nel perdono [*mitior ad veniam*]», è colui «che mitiga l'aspra giustizia delle leggi» (carme ii). Il ricorrere degli aggettivi *clemens*, *mitis*, *serenus* è impressionante: il primo (con *dementia* e *clementer*) si ritrova in 6, il secondo in 8, il terzo in 10 carmi su 20. Perfino il dio *rector Olympi*, Giove tonante – rimandiamo il lettore all'ultimo paragrafo per la discussione di questo riferimento pagano che convive sorprendentemente con le allusioni cristiane – è *mitis* e bada a far sí che i *tempora* di Costantino siano *serena* (carmi iii, v). Beninteso, il poeta sta implorando la grazia per sé, ma è chiaro che sa di compiacere

l'autocrate adottando questa sorta di basso continuo. Se gli appellativi con cui Costantino è di volta in volta descritto alludono alle sue vittorie («ad Martia victor», carne II), alle sue virtù («virtutum rector», carne II), al suo posto nella storia di Roma – «Romae decus» (carne II), «Romae magne parens» (carne II), «lux aurea et gloria Romae» (VII) –, alla salvezza dell'umanità («auctor salutis», carne XIII), è innanzitutto per la sua clemenza e mitezza che Porfirio celebra Costantino «grande in tutto» («omnia magnus») e anche semplicemente *magnus* sostantivato, «il Grande» (carne X).<sup>18</sup>

#### 4. I BARBARI E I CESARI

Si capisce a questo punto perché la critica abbia l'impressione che siano stati composti in una stagione precedente quei carmi che rievocano esplicitamente grandi e sanguinose vittorie sui barbari. È il caso del carne VI, i cui *versus intexti* imitano, dichiara l'autore, lo schieramento di un reparto militare. Rivolgendosi al «sommò» imperatore, Porfirio evoca la sua vittoria sui Sarmati («Sarmaticas [...] strages») del 322, il luogo della battaglia – *Campona* presso il Danubio, in Pannonia – inzuppato di sangue nemico, il terreno coperto di cadaveri e il fiume intasato di morti, i prigionieri incatenati e il bottino distribuito nella vicina città di *Bononia*, tutti dettagli che mancano in qualunque altra fonte; di qui, come s'è detto, l'ipotesi che Porfirio nel momento in cui si dichiara informato dei fatti e proclama che la sua Musa è *testis* della vittoria stia in realtà ricordando all'imperatore che lui era lì al suo fianco.<sup>19</sup>

Il carne VII, che ha suscitato osservazioni analoghe, appare in realtà più consonante con i toni del panegirico. Il poeta si rivolge al «grande duce degli Italici» («magne Ausonidum ductor»), ma evoca subito la sua *mitis clementia*. Prega Apollo di aiutarlo a cantare un impero così fortunato in guerra («ad Martia felix») e che grazie alla forza degli eredi («natisque potens») è destinato all'eternità. Poi torna a rivolgersi a Costantino, al Vincitore che ha sottomesso i capi barbari più bellicosi («indomitos reges»); ma qui Porfirio, com'è tipico dell'epoca, introduce l'opzione pacifica, i *foedera* che permettono di depotenziare la minaccia dei barbari accogliendoli come immigrati. Sono due infatti le strade con cui Costantino ha sottomesso i *reges*: o sconfiggendoli in guerra o concedendo loro patti generosi. In un modo o nell'altro, essi ora obbediscono a un suo cenno, e i loro popoli coltivano i campi dei Romani – altro tema che fin dai panegirici gallici di fine III secolo ritorna con insistenza sotto la penna dei grandi proprietari terrieri.<sup>20</sup> E dunque non stupisce ritrovare Costantino definito «mitis cle-

18. Cfr. anche carne XVI, al vocativo: «te, magne».

19. Cfr. l'analisi di WIENAND 2012b, pp. 427-30.

20. BARBERO 2006, pp. 73-78.

mentia mundi» e addirittura «otia rerum», in voluto contrasto coll'insistita ripetizione dell'appellativo *victor*: essere il Vincitore significa anche relegare la guerra nel passato, e pensare ormai solo alla pace.<sup>21</sup> Costantino ha fatto la sua parte, come dimostra la preda di tante vittorie sui Sarmati: toccherà in futuro ai Cesari essere accompagnati in tutto il mondo dalla Vittoria.

Un altro carne che evoca le guerre contro i barbari e che ha dato la sensazione di essere stato scritto qualche anno prima del *Panegyricus* è il carne XVI. I Romani pacifici e tranquilli (*placidi*) contemplanò i mille trionfi di Costantino sui nemici, e non hanno caro nulla piú di lui; gli abitanti di Tiro – che se si vuol salvare la data piú arretrata bisogna identificare con Cartagine – esultano di averlo come signore e di essere stati salvati dalla sua vindice destra; l'Africa, piú cara all'Urbe, gode tempi tranquilli e si rallegra della sicurezza garantita sotto la protezione di Costantino; tutto il paese che si estende fino ai confini del Nord ha imparato ad amare la pace e gli fornisce reclute fidate per i suoi eserciti, combatte per lui, sconfigge e stermina i «populos feroces»; è la fortuna di Costantino che fa di loro dei *victores*, è la sua guida che da lí trae coorti invincibili.<sup>22</sup> Costantino *salvator* pacificherà il mondo, il Vincitore garantirà gli *otia* a tutta l'umanità. Il futuro è assicurato: la speranza certa dei secoli è cresciuta grazie all'esistenza di due Cesari («gemino Caesare»), e Costantino, «sancte parens», luce degli italici, dopo aver eretto mille trofei si prepara a distribuire gli scettri ai nipoti.

Il tema dei nipoti torna indirettamente nel carne XVIII, in cui si ribadisce che Costantino governerà il mondo anche da nonno (*avus*). Il carne è l'unico, fra quelli dedicati alle guerre contro i barbari, di cui non si sia supposta una datazione precedente rispetto al *Panegyricus*. Porfirio ricorda in rapida successione e senza troppi dettagli i trionfi contro i nemici che da ogni parte accerchiavano l'impero, e la pace perpetua che quei trionfi ormai garantiscono: i Persiani stanno per sottomettersi, il re dei Goti è stato ucciso in battaglia, il re d'Armenia è un fedele alleato, la Dacia ribelle è vinta come in passato sono stati vinti i Franchi, i popoli del Reno militano sotto le sue insegne, il re dei Sarmati è l'esempio di quel che può accadere ai Goti quando i soldati romani si spingono fino alla frontiera, l'India è aperta ai commerci, l'Egitto sottomesso, i barbari del Nord ormai da guerrieri sono diventati coloni dei Romani. Non si può dire che tutto sia chiaro in questo guazzabuglio, ma il senso complessivo è evidente, e il riferi-

21. WIENAND 2012b, p. 437, e 2013, p. 187, suggerisce che sia questa la vera motivazione del passaggio da *invictus* a *victor*, e non, come si afferma di solito, l'opportunità di abbandonare un titolo, *invictus* appunto, troppo legato al culto solare: cfr. sotto, cap. VI n. 30.

22. Non è chiaro se si tratti (qui come, piú esplicitamente, nel carne XVIII) di un riferimento al reclutamento di barbari del Reno nell'esercito di Costantino, tema che affiora a tratti nelle fonti e nella storiografia, ma di cui esistono in verità pochissime testimonianze sicure (BARBERO 2006, pp. 90-93), o semplicemente di un'allusione al reclutamento gallico di gran parte delle sue legioni.

mento cronologico piú probabile è ancora una volta alle vittorie contro Sarmati e Goti del 322-23.

Come s'è visto, la maggioranza dei carmi dedicati alle vittorie sui barbari evocano i figli e i nipoti di Costantino. I due figli maggiori, Crispo e Costantino jr., creati Cesari il 1° marzo 317, sono in realtà una presenza costante nei carmi di Porfirio (che invece ignora la nomina di un terzo Cesare, Costanzo, alla fine del 324). Anche questo è un segno dell'epoca, perché a partire da quel giorno Costantino ha investito crescenti energie nella preparazione della sua dinastia, sicché i Cesari hanno uno spazio sempre maggiore nella monetazione come nelle epigrafi.<sup>23</sup> L'idea ricorrente nei versi di Porfirio è che ormai i Cesari sostituiscono Costantino in guerra, permettendo all'Augusto di dedicarsi alle opere della pace; non manca un rischio di forzatura, giacché il poeta vorrebbe al tempo stesso celebrare i Cesari per la loro forza guerriera, e celebrare la pace come il piú bello dei doni. Nel carme v, subito dopo aver affermato che Dio in onore di Costantino ha garantito ai Cesari gli *otia* della pace, il poeta si rende conto che c'è ancora una frontiera dove si combatte, ma assicura che l'imperatore non ha piú bisogno di provvedere di persona, c'è Crispo che se ne occupa: la sua forza garantirà le rive del Reno e del Rodano e darà ai Franchi la punizione meritata. Quanto al fratellino, Costantino jr., il *sanctus puer* è speranza di pace per il mondo intero.

La stessa, non facile alternanza di temi domina il carme viii, uno dei piú impegnati dal punto di vista ideologico e religioso. Qui Porfirio recupera il tema dei predecessori dei Cesari, il nonno Costanzo e l'*atavus* o *proavus* Claudio II, offrendo un esempio compiuto della propaganda costantiniana in un momento di transizione: quello in cui l'enfasi si sposta dall'affermazione della legittimità di Costantino, per mezzo del richiamo a Claudio e Costanzo, alla preparazione dei suoi successori. Il *saeculum* di Costantino, dichiara Porfirio, è tanto piú glorioso in quanto è *mitis*; ma subito dopo elogia i Cesari che nella loro giovane età si sono già guadagnati la gloria militare, ereditando gli allori dell'antenato: Roma, che ama gli ozi della pace, li gode tranquilla perché il futuro è garantito dalla «vera proles». *Mitissima dona*, anche questi ereditati dall'avo («Hoc atavi meritum»): la *fides* è sempre salva anche in guerra («curis sub Martis iniqui / Nullis laesa fides»: si vede che siamo prima dell'assassinio di Licinio), il filo delle parche scorre «placida pietate», e una *fama accumulata voto perenni* celebra il fondatore della «stirpe pia», Costanzo. Il poeta arriva a chiedersi se è ancora il caso di cantare la *patria virtus* e il *belli labor*, o non piuttosto il giusto merito, la mente serena, i *pia dona* del secolo d'oro – e con abilità fa traboccare i piatti della bilancia dal passato al futuro, dalla guerra alla pace: Claudio ha grandi meriti come vincitore dei Goti, Costanzo ha donato al mondo la pace e la giustizia, ma

23. Cfr. sotto, cap. v par. 5.1, cap. vi par. 3.

Costantino ha realizzato molto di piú («*superasque priora*»), e i suoi figli andranno oltre qualunque elogio. La guerra, messa ai margini, ritorna però inaspettata nei *versus intexti*: «sit victoria comes Augusto et natis eius», che la vittoria accompagni Augusto e i suoi figli, si augura il poeta.

Il tema dell'alternanza fra la guerra e la pace è accostato all'elogio dei Cesari anche nel carme ix. Riportata la palma della vittoria, Costantino avrebbe potuto incrudelire a buon diritto contro i vinti, invece – come ormai sappiamo – è *mitis* e *clemens, patiens* e *parcens*. I suoi allori sono degni di un'epoca mite («*tempora mitia*»). Porfirio si rivolge a Crispo, anche lui santo («*sancte*»), salvezza del mondo («*salus mundi*»), formidabile in guerra, superiore agli antenati («*avis melior*»: non al padre, dunque), speranza di Roma: le sue vittorie, ma anche la sua affabilità e i *gratissima foedera* concessi agli sconfitti, garantiscono la pace e la volontaria sottomissione delle *gentes*. Ma non è da meno Costantino jr., che sebbene bambino è già «*laus orbis, gloria saeculi*», stella romulea, luce clemente: entrambi i Cesari sono i degni eredi degli avi.

Porfirio torna sull'argomento nel carme x, evocando le regioni dell'Oceano finora mai raggiunte, che la vittoria di Crispo ha strappato ai Franchi, e cantando la *fatalis gloria* dei figli di Costantino, che peraltro, per il solito paradosso, risplende in un mondo pacificato, *pacato orbe*. Il tema degli eredi torna a intrecciarsi a quello degli antenati: Crispo, anche lui Vincitore, ha portato le armi romane nel paese nemico e dunque è migliore anche dell'*atavo summo*, Claudio; lo stesso Claudio, ormai divinizzato, «*magnanima stella*», colla potenza della sua divinità («*e numine divo*») ha concesso a Crispo l'impero – ben poche altre fonti ci hanno lasciato un'immagine così vivida del ruolo non solo di erede, ma ormai virtualmente di coimperatore che il figlio maggiore di Costantino occupava alla vigilia della sua improvvisa disgrazia.<sup>24</sup> A maggior ragione degno di nota il verso, cui già si è accennato, in cui Porfirio augura a Costantino di continuare a governare anche da nonno, così come governa ora che è padre («*pater imperas, avus imperes*»): è chiaro che il poeta guarda già al prolungarsi della dinastia ad una nuovissima generazione. E allora non sarà forse un caso se nel carme xix, che si spinge così lontano nel tempo da evocare addirittura i quarantenni di Costantino – che sarebbero caduti nel 345 –, la previsione del destino superbo della dinastia imperiale («*Augustae sobolis [...] insignia fata*») riduce Costantino al ruolo di «iudice» o «teste pio» delle grandi imprese che compiranno i suoi nipoti, «*felicia facta nepotum*».

A margine di questi carmi, vale la pena di commentare l'uso che Porfirio fa del termine *foedus*. Com'è noto, i *foedera* con i barbari acquisteranno sempre maggiore importanza nel corso del secolo, e avranno un ruolo decisivo nel

24. Non si può tuttavia escludere, data la solita oscurità di Porfirio, che qui non alluda a Crispo ma a Costantino; seguo l'interpretazione di ed. POLARA 1973, II 77.

processo di stanziamento di nuovi popoli sul territorio dell'impero, tanto che diventerà abituale indicarli proprio come *foederati*. Al tempo di Costantino la nuova fortuna del termine è già cominciata, e Porfirio ne è testimone: il carme VII, riferito alla vittoria sui Sarmati, celebra il *foedus* concesso dal *mitis* Costantino ai *reges* sconfitti, che ha trasformato i barbari in coltivatori stanziati sul suolo romano; il carme IX, riferito piuttosto alle vittorie di Crispo sui Franchi, menziona egualmente con approvazione i *gratissima foedera* concessi agli sconfitti.

Ma il dato più interessante è che il poeta impiega lo stesso termine anche per indicare il trattamento riservato da Costantino ai popoli dell'Oriente, già sudditi del *tyrannus*. Quella parte dell'impero, straziata dal malgoverno e separata a forza dall'Italia, ritrova la libertà sotto l'impero del *pater* Costantino, e tutto il mondo ormai torna ad obbedire a Roma «sotto la tua legge» («tuo sub foedere», carme XI). Può darsi che la parola sia stata scelta solo per una costrizione metrica, ma resta il fatto che lo stesso termine evoca la pace clemente concessa da Costantino ai barbari sconfitti e ai sudditi di Licinio – a ricordarci che per un istante anche quei paesi, benché romani, si trovarono ad essere conquistati, e certamente provarono grandissimo sollievo quando il Vincitore fece sapere che non cercava vendette.

##### 5. GLI DÈI, CRISTO E IL *SUMMUS DEUS*

L'aspetto religioso dei carmi di Porfirio è piuttosto sorprendente. Il linguaggio pagano che li attraversa può anche essere, in qualche caso, una semplice convenzione letteraria, come quando – e accade praticamente in tutti i carmi – il poeta si rivolge ad Apollo e alle Muse, pregandoli di aiutarlo con la loro ispirazione. Il carme XXVI, però, che secondo l'editore più recente è stato addirittura concepito come conclusione del *Panegyricus*,<sup>25</sup> è in forma di altare di Apollo Pizio, e il poeta si augura di poter continuare a danzare nei «sacri templi». Nel carme III compare, oltre ad Apollo Delio, anche Giove, «*rector Olympi*». Nel carme XII si dichiara che la giustizia di Costantino è simile a quella degli dèi; il Sole, la «*sancta Ceres*» e Bacco sono al suo fianco, a garantire la prosperità dell'impero. Nel carme XIII sono evocati i *sancti superi* e il loro assenso (*supero nutu*) alle vittorie di Costantino. Il carme XXVII canta il culto di Bacco, di Pan, di Attis e Cibele. Anche i riferimenti alla divinizzazione degli imperatori sembrano andare al di là di quei meri automatismi verbali che sono possibili anche sotto la penna di autori cristiani. Nel carme X si insiste sulla divinizzazione di Claudio, che dopo l'apoteosi è diventato una stella («*magnanimum sidus*») ed esercita un potere divino («*e numine divo*»); Porfirio dichiara che le vittorie di Crispo sui

25. Ed. POLARA 2004, p. 12.

Franchi hanno dato un nuovo dio (*deum*), che non conosce ostacoli, alle regioni dell'Oceano, e con questo «dio» sembra proprio che il poeta intenda Crispo o lo stesso Costantino.<sup>26</sup> Nel carme XV è celebrata l'apoteosi del *divus* Costanzo, che i *superi* hanno accolto fra le stelle: sono loro che hanno dato l'impero al *sanctus* Costantino, un tema identico si ritrovava nel panegirico del 310.<sup>27</sup> Se si aggiunge la lapide romana in cui il nome di Optaziano Porfirio è incluso in quello che sembrerebbe un collegio sacerdotale, è inevitabile la conclusione che il poeta era pagano.<sup>28</sup>

Ma Porfirio in parecchie occasioni menziona esplicitamente Cristo. Nel carme VIII afferma che il popolo obbedisce all'Augusto come obbedisce alla fede, perché i suoi ordini sono garantiti «*sub lege Christi*»,<sup>29</sup> e che Costantino regnerà in eterno per volontà di Dio («*lege Dei iussisque*»). I *versus intexti* formano il cristogramma Chi-Rho e il nome IESUS – il che, fra l'altro, dovrebbe liquidare le interpretazioni per cui il cristogramma a quell'epoca non aveva ancora necessariamente connotazioni cristiane e sarebbe stato impiegato da Costantino come una sorta di simbolo dinastico. Il carme, che il poeta definisce con orgoglio «*resonans nominibus Domini*», contiene *versus intexti* che si rivolgono direttamente a Cristo, «*nate Deo, solus salvator, sancte bonorum*», e lo acclama *Deus iusti e gratia fidei*.

Il carme XIX raffigura una nave sormontata da un cristogramma: è una possibile allusione alla vittoria navale di Crispo che pose fine alla guerra contro Licinio, ma il testo dichiara anche che la nave è il mondo, e Costantino il pilota. Nel carme XIV, i *versus intexti* formano un cristogramma colossale; il poeta dichiara che la giustizia garantita al mondo da Costantino proviene direttamente dal *summus Deus*. Il carme XVI definisce Costantino «*bona dona Dei*», e dichiara che i *pia numina* del *summus Deus* lo accompagnano ovunque; i *versus intexti*, in greco, dichiarano che Cristo ha concesso il regno all'imperatore e ai suoi figli. Altri riferimenti a Dio sono nel carme II, dove Costantino è dichiarato «*elogio vivente del sommo Dio*»; nel carme VII, in cui Costantino incarna la *praesentia* del Dio che governa il mondo; nel carme VIII, in cui si dichiara che Costantino «*conosce il giusto Dio*» («*noto rite Deo*»); nel carme IX, in cui il poeta prega Dio di moltiplicare i «*vicennia laeta*» di Augusto. Da soli, questi riferimenti a Dio potrebbero non essere sufficienti a giustificare un'interpretazione unilateralmente cristiana, anzi in quel *praesens Deus* incarnato da Costantino affiora un evidente parallelo col linguaggio pagano del panegirico del 310; ma gli altri carmi in cui

26. Cfr. ed. POLARA 1973, II 76-77, che ritiene improbabile, dato il contesto, l'interpretazione nel senso del Dio cristiano.

27. Cfr. sopra, p. 34.

28. POLARA 1974, pp. 116-17; POLARA 1978, pp. 338-39.

29. Un'altra traduzione possibile è che sia la *plebs* ad essere *probata* «*sub lege Christi*».

Dio è accostato a Cristo non lasciano dubbi. E dunque sembra inevitabile la conclusione che Porfirio era cristiano.<sup>30</sup>

Ma come mai allora ricorre così largamente al linguaggio tradizionale che accosta l'imperatore agli dèi? Costantino rallegra tutte le cose mortali con la sua presenza divina, *almo numine*, e il poeta si aspetta la grazia dal suo *venerabile numen* (carne II); i popoli dell'Oriente desiderano servire Costantino e il suo *memorable numen* (carne XI); Costantino è *salubre numen* (carne XIII). È evidente che Porfirio non percepisce nessuna contraddizione fra l'uso di questo linguaggio e la fede cristiana di Costantino. E fin qui può anche trattarsi, ancora una volta, di un linguaggio fossilizzato e innocuo; ma nel carne XVIII l'imperatore è apostrofato come «Sol», e il poeta dichiara apertamente che nello splendore della sua porpora Costantino è «venerandus [...] ut Sol». Espressioni scrutate con interesse dai molti studiosi che oggi tendono a individuare non una rottura, ma una continuità fra il culto solare del primo Costantino e il suo più tardo avvicinamento al cristianesimo.<sup>31</sup>

Ma Porfirio va anche oltre, nell'enigmatico carne XII, in cui il «padre Costantino», protetto dal Sole e «iustitiae lumen» – un'espressione da accostare alla definizione di Cristo come *Sol iustitiae* – è definito nell'acrostico PROLES INVICTA TONANTIS: con l'appellativo che spetta a Giove, e con un'espressione che appare ben difficile da giustificare nei termini della teologia cristiana.<sup>32</sup> A questo punto, piuttosto che insistere sulla contraddizione e chiedersi se Porfirio sia pagano o cristiano, è forse più proficuo riconoscere nella sua cultura la prova che davvero, come oggi sempre più spesso si afferma, pagani e cristiani non erano necessariamente due partiti in conflitto, nella Roma del IV secolo; e che i riti e le credenze potevano convivere più facilmente di quanto non si sia creduto in passato.

La compresenza di Apollo, del Sole, del *summus Deus* e di Cristo nelle poesie che Porfirio inviò all'imperatore per compiacerlo e ottenere la grazia è forse uno degli indizi più eloquenti di cui disponiamo sull'atteggiamento religioso di Costantino in quegli anni centrali del suo regno – ed è un punto su cui vale la pena di insistere, giacché Porfirio è una fonte ancora relativamente poco usata, e la storiografia suole ricavare indizi sulle scelte religiose di Costantino da fonti assai

30. Cfr. la rassegna di opinioni in POLARA 1978, p. 338. Anche il carne XXIV, che però è stato considerato apocrifo e non menziona mai Costantino, si rivolge a Cristo, discute la teologia della Trinità e dell'Incarnazione, e contiene un altro cristogramma.

31. WIENAND 2013, p. 188. Cfr. anche il ricorrere del termine *lux*, in 8 carmi su 20. Peraltro c'è chi ha esagerato la portata di questi riferimenti pagani: VAN DAM 2007, p. 178, è meno che onesto quando afferma che Porfirio preferì lodare l'imperatore in termini pagani «anziché sottolineare il cristianesimo di Costantino».

32. Ed. POLARA 2004, p. 132, ricorda un altro testo cristiano in cui Cristo è definito «proles Tonantis»; ma appunto, era Cristo.

meno sostanziose. Limitiamoci ai fatti: un senatore in disgrazia, intorno al 325, era sicuro di garantirsi il favore di Costantino inviandogli un panegirico in cui, al tempo stesso, si esaltava in termini genericamente monoteisti il sommo Dio, si celebrava espressamente Cristo salvatore del mondo e si insisteva sul suo monogramma Chi-Rho (varrà per contro la pena di notare l'assenza di qualunque immagine della croce in questo autore così prolifico di simboli grafici), si erigeva un altare ad Apollo Pizio e all'occasione non si rifuggiva dall'assimilare Costantino al Sole e a Giove.<sup>33</sup>

#### Confronto con altre fonti

##### LA POESIA CRISTIANA DELL'EPOCA DI COSTANTINO

Elogi di Costantino molto simili nei toni a quelli di Optaziano Porfirio si ritrovano in diversi altri autori, cristiani convinti o in via di avvicinamento alla nuova religione. L'anonimo poeta, originario della Gallia, che negli ultimi versi delle sue *Laudes Domini* ringrazia Dio per aver dato al mondo Costantino presenta un'espressione addirittura identica, «pietate parentem» (cfr. carne II: «pietate parens»); altre corrispondono ai termini più spesso ripetuti da Porfirio («victorem», «laetum»). Costantino è affabile nel comandare («imperio facilem») così come Crispo, nel carne IX di Porfirio, è *facilis* verso coloro che si sottomettono; le sue leggi sono in sintonia con la legge divina, così come gli ordini di Costantino (carne VIII) sono garantiti «sub lege Christi». Non manca nell'anonimo poeta cristiano un'identificazione implicita fra l'imperatore e Cristo: entrambi sono definiti coll'appellativo di maestro di vita («vivendi lege magistrum»). Non c'è mai stato nessuno migliore di Costantino, e non ci sarà mai più. Qui l'anonimo gallico si distingue dall'adulazione di Porfirio, e anziché esaltare le granitiche certezze del futuro, commenta sobriamente che i figli potranno soltanto essere all'altezza del padre, non superarlo («exaequent utinam sua pignora patrem»).<sup>34</sup>

Nella sua versione poetica dei Vangeli, che il *Chronicon* di Gerolamo menziona sotto l'anno 329, il prete spagnolo Giovenco impiega a sua volta un lessico che ricorda da vicino quello di Porfirio. Il poeta celebra la *pax Christi*, *pax saeculi*, garantita da Costantino «sovrano del mondo»; celebra i suoi *iustis actis* e prega che possa ricevere la vita eterna «divina in saecula» per intercessione di Cristo, «dominum lucis». Più insolito il passo in cui Giovenco elogia l'imperatore affermando che «unico fra i re» inorridisce di dover portare il «peso del nome sacro», cioè appunto, si direbbe, quello di *rex*, ma il passo non è così chiaro.<sup>35</sup>

Il vocabolario di Porfirio ricorre anche in Firmico Materno; più giovane di lui, apparteneva allo stesso ambiente sociale e nella sua *Mathesis*, composta negli ultimi anni del regno di Costantino, racconta senza far nomi il caso di un senatore esiliato

33. Non mi sembra spieghi a sufficienza la compresenza di un linguaggio pagano e cristiano nei carmi del *Panegyricus* la tesi per cui Porfirio, pagano, si sarebbe a un certo punto convertito al cristianesimo per accattivarsi le simpatie di Costantino (POLARA 1978, p. 339).

34. Vv. 143-48, ed. SALZANO 2001; cfr. GREEN 2010.

35. Vv. 806-12; analisi in GREEN 2010.

per adulterio, che qualcuno identifica proprio con Porfirio.<sup>36</sup> La *Mathesis*, che è il piú completo trattato di astrologia tramandato dal mondo antico, contiene un elogio del «dominus et Augustus noster ac totius orbis imperator», figlio del divo Costanzo, elogio interamente allineato sui temi della propaganda ufficiale: Costantino è stato scelto a liberare il mondo dal governo dei tiranni e «ad comprimenda domestica mala», a garantire la libertà e distruggere la servitù; e nella sua battaglia in difesa della libertà non è mai stato ingannato dalla fortuna, cosa rarissima fra gli uomini. Peraltro l'elogio di Costantino è inserito da Materno per un motivo assai curioso, e cioè per dimostrare la sua tesi secondo cui non esiste un carattere e un destino proprio ai singoli popoli. Così, gli italici che si pretendono destinati al dominio del mondo se lo sono spesso visto sfuggire, e l'esempio piú a portata di mano è proprio quello di Costantino: che tiene con mano ferma il timone dell'impero fin dalla giovinezza, e guida il mondo romano («Romanum orbem») verso una prosperità in perenne aumento («ad perennis felicitatis augmentum»), eppure è nato a *Naïssus*, l'attuale Niš, nei Balcani.<sup>37</sup>

Interessante è anche il linguaggio religioso di Materno, in cui, proprio come in Porfirio, riferimenti genericamente monoteisti al *Deus summus*, al *fabricator Deus*, alla *divina mens* si alternano ai richiami al Sole, agli dèi, al *numen* di Costantino. Così, per non fare che un esempio, l'autore si rivolge al *Sol Optime Maxime* e dichiara che Costantino e i suoi figli («Constantinum maximum principem et huius invictissimos liberos, dominos et Caesares nostros») governeranno in eterno («perpetua [...] imperia») sui posteri e i posteri dei posteri, «in finitis saeculorum continuationibus», sotto la protezione dello stesso Sole e per decreto del sommo Dio («Dei summi»).<sup>38</sup> Altrove Materno dichiara che l'imperatore, unico fra gli uomini, non è soggetto al corso degli astri, e il suo destino non può essere indovinato; giacché è «totius orbis dominus», il suo fato dipende solo dal giudizio del *summus Deus*, e lui stesso appartiene al novero degli dèi a cui la *divinitas principalis* ha affidato il governo dell'universo.<sup>39</sup>

Non si capisce bene come possa, a questo punto, uno storico illustre dichiarare che il *summus Deus* di Materno «can only be the God of the Christians». <sup>40</sup> L'autore della *Mathesis*, a questa data, non è certamente cristiano; del resto, a differenza di Porfirio, Materno accanto al *summus Deus* non menziona mai Cristo, il che conferma che la sua visione è quella di un monoteismo pagano, di chiara impronta neoplatonica, in cui una divinità suprema creatrice si circonda di divinità minori. Cristo compare, però, in un'opera scritta una decina di anni dopo, e dunque ormai sotto il regno dei figli di Costantino: il *De errore profanarum religionum*, in cui Materno assume il tono di un cristiano fanatico e intollerante. Nel suo caso sembra dunque indiscutibile quella conversione formale da un paganesimo solare e vagamente monoteista al cristianesimo che nel caso di Porfirio è stata solo supposta, e che evidentemente si accompagna benissimo ai toni dell'adulazione corrente nei

36. Ed. POLARA 1973; *contra*, BARNES 1975b.

37. *Math.*, I 10 13. La notizia si trova anche nell'*Origo Constantini*: cfr. sotto, cap. XVII, p. 680 n. 13.

38. *Math.*, I 10 14.

39. *Math.*, II 30 5-6.

40. BARNES 2011, p. 169.

confronti dell'imperatore cristiano.<sup>41</sup> Ma anche in questo caso, come in quello di Porfirio, l'insegnamento piú importante della *Mathesis* è che ancora durante la seconda metà del regno di Costantino, e anzi stavolta addirittura nei suoi ultimi anni di vita, un senatore poteva liberamente accostarlo al Sole ed evocare la pluralità degli dèi, in un testo dalle chiare intenzioni adulatorie.

41. Anche se è stato rilevato che, al di là del diverso referente celeste, le simpatie e le avversioni di Materno e in generale il suo profilo morale non appaiono poi così diversi prima e dopo un passaggio di campo che potrebbe anche essere puramente opportunistico: DRAKE 1998.



## IV

## IL COSTANTINO DI EUSEBIO

«Scrivendo sulla vita di Costantino, questo autore [...] si è preoccupato più di elogiare l'imperatore e di impiegare espressioni elevate, come in un panegirico, che di abbracciare i fatti in modo accurato» (Socrate, *HE*, 11).

«Il modo migliore di considerare i cristiani come Eusebio è di vederli al lavoro all'interno di quello che la teoria critica oggi chiama "discorso totalizzante", una frase che suona molto meglio di "paracchi ideologici" ma vuol dire in sostanza la stessa cosa» (Drake 2000, p. 360).

Il principale creatore dell'immagine di Costantino come eroe cristiano è il vescovo palestinese Eusebio di Cesarea, già autore dell'*Historia Ecclesiastica*. Eletto vescovo di Cesarea entro il 315, Eusebio fu coinvolto in prima persona nella lotta di fazioni che negli anni successivi, partendo dall'Egitto, spaccò tutta la Chiesa orientale, opponendo il papa di Alessandria, Alessandro, e poi il suo successore Atanasio al prete Ario e ai suoi sostenitori. La posizione di Eusebio nei confronti di questa controversia è discussa, ma non c'è nessun dubbio sul fatto che la teologia eusebiana era subordinazionista, prevedeva cioè una posizione subordinata del Cristo/*logos* rispetto a quello che lui stesso amava definire il Dio supremo, «re del Tutto», e dunque era più vicina a quella di Ario che non a quella dei suoi avversari.<sup>1</sup> Molti studiosi ritengono oggi che non si possa parlare di un vero e proprio, compatto partito ariano e che non si possano riassumere le posizioni, estremamente variegata, dei teologi dell'epoca dividendoli in due partiti contrapposti,<sup>2</sup> ma è un fatto che in momenti di scontro aperto come quelli rappresentati dai maggiori concili, Eusebio si trovò in contrasto con Atanasio, il quale nelle sue opere lo descrive inequivocabilmente come un nemico e come una delle anime nere del fronte ariano.<sup>3</sup>

Eusebio non fu un intimo consigliere e propagandista ufficiale di Costantino,

1. Cfr. l'analisi di HANSON 1988, pp. 46-59 («modified Arianism»: e cfr. WIENAND 2012, p. 427: «latent arianische Konzeption») e la sintesi di AMERISE 2005b, pp. 64-65. Gli studi più recenti, come segnala SCHOTT 2013, sottolineano che gran parte della riflessione teologica di Eusebio predata il concilio di Nicea e non può perciò essere ricondotta alla controversia pro e contro Ario.

2. FERGUSON 2005; GWYNN 2007.

3. CAMERON 1997, p. 167 e n.; cfr. sotto, cap. x n. 15.

come a volte si è creduto, ma ebbe comunque diversi contatti personali con l'imperatore a partire dal concilio di Nicea, e tenne in più occasioni discorsi ufficiali alla sua presenza.<sup>4</sup> Abbiamo già analizzato la sua versione degli avvenimenti fino al 324 nell'*Historia Ecclesiastica*; qui presenteremo la *Vita Constantini*, iniziata forse già durante la vita del protagonista – giacché Eusebio sembra aver cominciato in anticipo a preparare i suoi materiali –<sup>5</sup> e giunta fino a noi in una redazione ancora non definitiva, allestita dopo la morte dell'imperatore.

Che l'autore abbia inteso all'inizio scrivere un panegirico o un'opera storica, proporre un *bios* nella tradizione classica delle vite di uomini illustri oppure inserirsi nel nuovissimo genere dell'agiografia cristiana; che abbia modificato il suo piano in corso d'opera, senza riuscire a completare il suo intento; e che questa composizione tormentata spieghi le molte incongruenze del testo così come si presenta ora, è certamente possibile, ma la discussione sul genere in cui classificare la *Vita* e l'identificazione di eventuali successive stesure sono questioni troppo controverse per poter essere prese utilmente in considerazione qui; in ogni caso ci sentiamo di sottoscrivere l'osservazione di Averil Cameron: «Eusebio stesso non faceva molta differenza fra le *Vite* e le tradizionali *Storie*, e non si sarà preoccupato quanto i critici moderni di come esattamente si dovesse classificare la *Vita Constantini*».<sup>6</sup>

Va comunque sottolineato che l'autore s'interessa soltanto alla dimensione religiosa della vita di Costantino. Eusebio avverte il lettore che non troverà qui notizie sulle imprese imperiali del «tre volte beato» (*trismakários*), né un resoconto delle guerre completo di manovre e combattimenti, eroismi, vittorie e trofei strappati ai nemici, e nemmeno un'analisi delle tante leggi emanate, in tempo di pace, a profitto della collettività; sono gesta «che tutti ricordano», ma che l'autore ha deciso di tralasciare, per concentrarsi esclusivamente sulla vita religiosa (*VC*, 11), anche se in realtà, come vedremo, questo proposito non è sempre mantenuto. Aggiungiamo che il vescovo di Cesarea, scrivendo con un'evidente intenzione celebrativa e apologetica, ha spesso utilizzato gli stessi materiali da lui già impiegati in due panegirici, riuniti per tradizione sotto il titolo di *Laus Constantini* (ovvero *LC*), anche se oggi si preferisce chiamarli, convenzionalmente, *Discorso per il trentennale* e *Discorso regale*. E anche noi introdurre-

4. Su quanti siano stati i contatti fra Eusebio e Costantino c'è ovviamente discussione, ma la tendenza è da tempo a ridimensionarli: cfr. BARNES 1981, pp. 265-67; DRAKE 1988; WARMINGTON 1989; WIENAND 2012, pp. 426-27. Scrivere che Costantino «nel tempo lo apprezzerà sempre più, al punto da farne, in qualche modo, il proprio ideologo» (AIELLO 2013b, p. 270) significa confondere il rilievo assunto per la storiografia moderna dalle opere di Eusebio con una committenza, o anche solo consapevolezza, imperiale del tutto ipotetica.

5. DRAKE 1988; BARNES 1989, p. 113.

6. CAMERON 1997, p. 156. Su questo problema che ha suscitato un intenso dibattito cfr. BARNES 1989; CAMERON 1997; WILSON 1998 («hagiobiography»); CAMERON 2000 e MONACI CASTAGNO 2013. Fra le molte letture della *Vita* va segnalata per originalità quella di VAN DAM 2007, pp. 283 sgg., che la interpreta come un'apologia non tanto di Costantino quanto della teologia subordinazionista di Eusebio.



mo all'occasione il confronto con queste orazioni, pronunciate nel 335-336 alla presenza dell'imperatore, che costituiscono nei manoscritti, e verosimilmente nelle intenzioni dello stesso Eusebio, un'appendice della *Vita*.<sup>7</sup>

### 1. UNICITÀ DI COSTANTINO (*VC*, I 1-8)

In apertura Eusebio rievoca i tre decennali in cui «l'intero genere umano» ha festeggiato l'imperatore, al secondo e terzo dei quali ricorda di averne pronunciato l'elogio (all'epoca del primo decennale, anche se si guarda bene dal ricordarlo, Eusebio era ancora suddito di Licinio). La lunga durata del regno di Costantino ha un'implicazione ben precisa, che ritroviamo proprio nel *Discorso per il trentennale* («Solo costui fra tutti quelli che hanno governato l'impero dei Romani è già stato ritenuto degno di tre periodi decennali da Dio, re del Tutto», *LC*, 2.5): è la dimostrazione dell'unicità di Costantino, prediletto da Dio. In quel discorso, tenuto alla presenza dell'imperatore, Eusebio aveva badato a precisare che per un regno così felice «tre decenni non sono sufficienti» e che Dio l'avrebbe prolungato ancora per molti anni (*LC*, VI 2). Ora, naturalmente, l'imperatore è morto, ma Eusebio non lo dice, sostituendovi un'immagine di straordinaria potenza. Ovunque volga lo sguardo, a oriente o a occidente, alla terra o al cielo, dappertutto vede il beato imperatore (*tòn makáron*), che è una cosa stessa con l'impero; vede i suoi figli che propagano la sua luce su tutta la terra; vede lui stesso vivo e potente, che governa la vita universale meglio di prima, come se si fosse moltiplicato attraverso la successione dei figli.

Con quest'immagine vertiginosa Eusebio recupera e trasfigura la consuetudine pagana dell'apoteosi, in termini che a rigore potrebbero far sollevare qualche sopracciglio teologico. I pagani erano abituati all'idea che l'imperatore divinizzato guarda giù dal cielo godendo per i successi dei suoi discendenti: era il ruolo riservato a Costanzo, padre di Costantino, dai panegiristi. Al vescovo di Cesarea non dev'essere sembrato opportuno che gli onori a cui qualunque imperatore pagano aveva diritto fossero negati proprio al primo imperatore cristiano. Ecco dunque il Costantino di Eusebio, «fino a poco prima visibile insieme a noi in un corpo mortale», mantenere anche dopo la morte il possesso dei palazzi imperiali, delle ricchezze e degli onori, mentre contemporaneamente chi leva gli occhi verso i cieli vede «anche lí» (*kantáitha*, sic!) la sua anima tre volte beata in comunione con Dio: «Giacché Costantino, unico fra tutti quelli che hanno governato l'impero romano, è divenuto amico di Dio, re del Tutto».

7. DRAKE 2010. Eusebio ha collegato i due discorsi con un raccordo (ed. MARAVALL 2001, p. 21) e la tradizione li ha considerati come due parti di un'unica opera. Importanti come fonti per la visione teologica di Eusebio, i due panegirici non sono particolarmente pregevoli. In proposito non si può non concordare con DRAKE 1976, p. IX: «A verbose, repetitive, abstract work by an author whose considerable talents did not include intensity of expression».

Il sovrano dell'universo ha ricambiato la devozione di Costantino proteggendolo dall'inizio alla fine del suo regno e facendolo risplendere come esempio di pietà religiosa davanti agli uomini. Dio lo ha onorato facendo durare il suo regno tre decenni completi, e donandogli una vita lunga il doppio (l'entusiasmo di Eusebio per questa generosità può costituire, sia detto fra parentesi, un ulteriore argomento per dubitare che l'autore, quando scriveva, avesse superato i settant'anni). Dio lo ha scelto come suo campione, anzi come icona del suo potere sovrano, e lo ha reso vincitore «dell'intera stirpe tirannica dei giganti nemici di Dio». Al di là dell'omaggio all'immagine classica dei giganti ribelli contro gli dèi, i tiranni sono ovviamente gli imperatori nemici dei cristiani, che Costantino ha schiacciato: osservazione apparentemente ovvia, finché non ci ricordiamo che i due rivali liquidati da Costantino, Massenzio e Licinio, avevano contribuito tanto quanto lui a mettere fine alle persecuzioni. Dio, infine, lo ha scelto come maestro per insegnare a tutti i popoli la pietà verso di Lui: Costantino infatti ha dichiarato a gran voce di riconoscere il Dio esistente e di rifiutare l'inganno degli dèi che non esistono, si è dichiarato schiavo (*doûlon*) e servitore del re dell'universo, e Dio lo ha ricompensato, con giusto contrappasso, rendendolo signore (*kýrion*), padrone (*despóten*) e vincitore (*niketén*), l'unico invincibile fra tutti gli imperatori.

E per chiarire che intende proprio *tutti*, Eusebio rievoca le conquiste di Ciro e quelle di Alessandro, per concludere che non c'è confronto possibile, già a partire dal fatto che Costantino è vissuto il doppio di Alessandro e ha regnato il triplo. La politica estera di Costantino e le sue guerre contro i barbari non rientrano nel progetto dell'opera, ciò che rende ancor piú facile a Eusebio levarle alle stelle in queste pagine introduttive: Costantino ha portato le sue armi cristiane nell'estremo ovest fra i Britanni, ha conquistato l'intera Scizia sperduta nel nord, si è spinto a sud fino a sottomettere i Blemmi e gli Etiopi, e non ha disdegnato neppure le conquiste in Oriente. Dove non sono arrivate le sue armi è arrivata la sua fama, conosciuta perfino fra gli Indiani, che com'è noto vivono all'estremo limite della terra abitata; sicché re e satrapi di tutti i popoli barbari gli hanno offerto regali per ottenere la sua amicizia, e gli hanno eretto statue nei loro lontani paesi, unico, anche qui, fra tutti gli imperatori, ricevendo in cambio da lui l'annuncio del suo Dio. È un tema che abbiamo già incontrato in Optaziano Porfirio e che qui ritorna in termini altrettanto deliberati: Costantino è il padrone del mondo intero e tutti i popoli si sono sottomessi a lui.

### 2. LEGITTIMITÀ DEL POTERE DI COSTANTINO E CONTINUITÀ DINASTICA (*VC*, I 9-18)

Nelle visionarie pagine iniziali della *Vita*, particolarmente significativa appare l'affermazione che Costantino continua a regnare moltiplicato nei suoi figli. Il tema dinastico è centrale nella prospettiva di Eusebio, tanto verso il futuro in cui

si proiettano i figli, quanto rispetto al passato in cui campeggia la figura del padre di Costantino, Costanzo. Affermare la legittimità della successione di Costantino, figlio ed erede del migliore fra i tetrarchi, era preoccupazione centrale già nell'*Historia Ecclesiastica*; come abbiamo constatato nei panegirici, all'enfasi sulla discendenza da Costanzo, molto insistita nella prima fase del suo regno, si sostituì col tempo un'enfasi ancora maggiore sui figli destinati a prendere il suo posto. Scrivendo dopo la morte dell'imperatore, Eusebio riprende questi due fili e li riannoda in uno solo: il tema della successione legittima e della continuità familiare, verso il passato e verso il futuro, scandisce tutto il primo libro della *Vita*. Quando Dio donò a Costantino l'immortalità, aveva già approntato per lui una triplice prole destinata a succedergli: «il trono imperiale era passato a lui dal padre e così per legge di natura venne conservato per i suoi figli e per i loro discendenti, perpetuato in eterno come un patrimonio ereditario». Il fatto che i tre figli sopravvissuti all'imperatore non siano nominati dipende probabilmente soltanto dai criteri di eleganza seguiti da Eusebio, ma può anche essere stato utile per evitare imbarazzi, dal momento che per anni l'erede designato e addirittura il coimperatore di Costantino era stato il primogenito Crispo, poi liquidato e fatto oggetto di *damnatio*.

Quando, terminati i preliminari e invocato l'aiuto divino, Eusebio si accinge a narrare dall'inizio il rapporto di Costantino con Dio, la figura di suo padre Costanzo si ripresenta inevitabilmente come il punto di partenza del discorso. Riprendendo e arricchendo di aneddoti il ritratto tracciato nell'*Historia Ecclesiastica*, Eusebio ribadisce che dei quattro tetrarchi Costanzo fu l'unico amico di Dio, l'unico a non perseguire i cristiani, e di conseguenza l'unico il cui regno fosse benedetto dalla prosperità.

Ai tempi in cui aveva scritto quelle vecchie pagine, questo bastava; ma non bastava più nel 337. Il Costanzo della *Vita Constantini* è ben di più di un imperatore benevolo che rifiuta di sporcarsi le mani perseguitando i cristiani. È, invece, un nemico dei pagani, prima dissimulato, poi capace di venire allo scoperto, con scandalo della sua corte, da cui peraltro non tarda ad allontanare tutti i politeisti. Al momento della morte Costanzo è un cristiano dichiarato, circondato solo da cristiani, abituato a fare affidamento sulle preghiere dei santi uomini al punto da consacrare a Dio l'intera sua famiglia e il palazzo imperiale, trasformandolo in una chiesa dove si celebravano ininterrottamente funzioni religiose. Più che rielaborato, il ritratto di Costanzo già tracciato nell'*Historia Ecclesiastica* è qui addirittura reinventato, giacché nell'opera precedente Eusebio era del tutto ignaro che Costanzo fosse stato un vero cristiano. Non sarà forse inutile rilevare qui che questo ritratto d'un Costanzo cristiano è interamente fittizio e non ha alcun rapporto con la realtà:<sup>8</sup> sarebbe interessante sapere se a inventare questa versione, e senza dubbio a crederci, fu Eusebio oppure lo stesso Costantino.

8. Per la religione di Costanzo vd. M.D. SMITH 1997. L'unico studioso a credere a un Costanzo cri-

Eusebio dà largo spazio anche a un aneddoto che ritroveremo negli storici del tardo IV secolo.<sup>9</sup> Quando Costanzo era solo Cesare, riscuoteva le imposte con tanta moderazione che le sue casse erano vuote; «l'imperatore che a quel tempo teneva il primo posto nell'impero», cioè l'innominato Diocleziano, gli mandò un'ispezione accusandolo di imprevidenza, ma Costanzo lo sbalordì. Convocò i cittadini e chiese loro di dimostrargli il loro affetto, e quelli spontaneamente gli riempirono il tesoro; Costanzo ordinò agli ispettori di riferire che da lui i privati erano i custodi di fiducia della ricchezza pubblica. Senza che Eusebio abbia bisogno di esplicitarlo, l'aneddoto quadra piacevolmente con l'inclinazione dello stesso Costantino, ampiamente documentata da voci soprattutto ostili, a beneficiare largamente i privati a spese del pubblico.<sup>10</sup>

Nella visione di Eusebio, le scelte della Provvidenza non contrastano mai con la legge dell'impero; perciò Costanzo, l'unico cristiano fra i tetrarchi, dev'essere anche il primo sul piano politico. Tutto questo richiede un qualche aggiustamento delle complicate vicende della tetrarchia: com'è noto, al ritiro di Diocleziano e Massimiano succedettero rispettivamente Galerio e Costanzo, i quali nominarono Cesari Massimino Daia e Severo; è difficile dire con certezza quale dei due nuovi Augusti detenesse il primo posto, ma è un fatto che Costanzo era subentrato al meno autorevole dei due primi tetrarchi ed esercitava il suo potere su province più periferiche. Eusebio afferma invece che «quelli più anziani di lui, non so in che modo, lasciarono il potere» e che a questo punto Costanzo, «rimasto solo, fu proclamato primo Augusto»; dopo aver affermato che era stato il primo anche fra i Cesari, ribadisce che «assunse il titolo di primo *sebastòs* fra i quattro che furono designati *in seguito*» – dove si vede come anche l'uso sapiente di un avverbio possa contribuire alla distorsione della verità.

Costantino dunque è l'erede di suo padre sia nell'integrale e precoce adozione della fede cristiana, sia in quanto occupa di diritto il trono più alto fra i quattro che governano l'impero. Vale la pena di notare che di Elena, a cui la tradizione posteriore attribuirà un ruolo decisivo nella conversione di Costantino, non c'è qui il minimo accenno; la sposa (*gametè*) che Costanzo consacra a Dio insieme a tutta la propria famiglia è, evidentemente, la successiva moglie Teodora, che gli diede sei figli. Di Elena Eusebio si ricorderà molto più avanti, nel libro III, tracciandone un ampio elogio, ma affermando che era stato Costantino a condurla alla fede cristiana, col che si legittima la totale assenza di riferimenti nel libro I.

stiano, il che ovviamente implica che anche Costantino abbia ricevuto un'educazione cristiana, è ELLIOTT 1987 e 1996, pp. 20-27 (con l'ammissione che «not all readers would be so persuaded»).

9. Cfr. Libanio, *Or.*, LIX 15 (sotto, cap. XVII n. 53) e Eutropio, X 1 (sotto, cap. XVIII n. 28).

10. Cfr. Giuliano, *Caes.*, 335A; Eutr., X 7; *Epit. Caes.*, XLI 16; Ammiano Marcellino, XVI 8 12; *HA, Alex. Sev.*, 65-66 (sotto, cap. XVIII, risp. pp. 708 e 718 e nn. 58, 60, 74).

## 3. GIOVINEZZA DI COSTANTINO (VC, I 12, I 18-24)

Riprendendo, anche qui, una movenza dell'*Historia Ecclesiastica*, Eusebio indica come prova del favore divino riversato su Costanzo il fatto che alla sua morte Costantino fosse lì, pronto a raccoglierne l'eredità. Giacché il giovane era stato a lungo assente, alla corte dei tiranni. Questa storia suggerisce a Eusebio il primo di molti possibili paragoni fra Costantino e Mosè; il passo peraltro è abbastanza stupefacente per la disinvoltura con cui tratta il racconto dell'Esodo, definendolo prima «un'antica tradizione» e poi aggiungendo addirittura che «è tramandato comunemente in forma d'una favola» (*mythos*); nonché per la tranquilla asserzione che con la vicenda di Costantino Dio ha permesso di vedere meraviglie ben più grandi e più credibili di quelle raccontate dalla «favola» di Mosè. Eusebio è un celebre teologo, ma forse non è un caso che sia stato criticato e censurato da Gerolamo e da Eusebio di Vercelli, e che nessuno abbia ritenuto opportuno tramandarci il suo trattato *Sulla poligamia e sulle famiglie dei patriarchi*.<sup>11</sup>

Dunque Costantino visse la sua giovinezza fra i tiranni persecutori della Chiesa; lui, che di lì a poco sarebbe diventato il tirannicida (*ho met'oligon tyrannoktónos*). Era ancora un ragazzino, cui spuntava appena la barba; tuttavia, come Mosè, non si fece influenzare e seppe conservarsi virtuoso, per natura e per desiderio di imitare il padre. Il parallelo con Mosè salva Eusebio dall'imbarazzo anche quando deve riferire che alla corte di quei tiranni Costantino era stimato e fece carriera. «Noi stessi l'abbiamo conosciuto quando attraversò la terra di Palestina con il più anziano degli imperatori»: Diocleziano non è nominato, ma il fatto che Costantino fosse alla sua destra è riferito con orgoglio. Ovviamente, però, Costantino è troppo brillante – è il più bello, il più alto e il più forte di tutti, per non parlare della sua virtù, educazione, saggezza e intelligenza – per non far nascere invidie: ben presto gli imperatori cominciano a temerlo e tramano per farlo morire. Avvertito ben due volte per intervento divino, fugge dalla

11. Un passo analogo, ma formulato in modo meno dirompente, in *HE*, ix 9 4, dove Eusebio osserva che gli insegnamenti della Bibbia sul destino degli empi sono considerati dai più alla stregua di favole, ma i credenti, invece, li ritengono degni di fede. Non sarà irrilevante osservare che il maestro alla cui scuola appartenne Eusebio, Origene, era accusato di negare la realtà storica degli avvenimenti narrati nella Bibbia: RIZZI 2013, p. 143. HOLLERICH 1989b, che ha dedicato la sua analisi specificamente a questo passo sorprendente, nota che nella traduzione di Rufino i riferimenti all'Esodo come a una «favola» sono soppressi, ed erano dunque percepiti come imbarazzanti; la sua ipotesi è che Eusebio sia stato influenzato dalle critiche di chi negava la realtà del racconto biblico, in particolare Porfirio, e abbia inteso presentare il trionfo di Costantino come una prova più solida della potenza divina. Cfr. anche HOLLERICH 1990, pp. 317 sgg., per il ruolo ambiguo di Mosè nella visione teologica di Eusebio: con lui si consuma il passaggio dagli Ebrei degli antichi patriarchi, popolo prediletto di Dio, ai Giudei rinchiusi nei limiti della loro osservanza (cfr. a questo proposito anche SIRINELLI 1961, pp. 147-49). BARNES 2007, pp. 197-98, giudica che Eusebio «was neither a profound nor an influential theologian»; tuttavia la tendenza più recente è a celebrarlo anche da questo punto di vista (*Eusebius of Caesarea* 2013).

corte, «anche in questo continuando a imitare l'esempio del grande profeta Mosè», e raggiunge il padre appena in tempo per essere presente al suo trapasso.<sup>12</sup>

Problema storiografico  
QUANTI ANNI AVEVA COSTANTINO ALL'EPOCA  
DELLA GRANDE PERSECUZIONE?

Secondo Eusebio, Costantino visse alla corte dei tiranni come Mosè alla corte del Faraone: all'epoca era «appena un ragazzo giovane e tenero, nella stagione in cui le guance fioriscono» (*país arti néos hapalòs horaiòs l'anthoûsin ioûlois*, VC, I 12), e solo alla fine «era passato dall'infanzia alla giovinezza» (*ek toû paidòs epí tòn neanían*, VC, I 19). Vedremo più avanti che lo stesso Costantino, in tarda età, sottolineava volentieri d'essere stato solo un ragazzo (*país*) quando si trovava alla corte di Diocleziano e poi di Galerio (VC, II 51). Ma Eusebio non ha appena affermato che Costantino regnò tre decenni e visse il doppio? Dunque quando fuggì per raggiungere suo padre doveva essere sulla trentina. In precedenza, al momento del paragone con Alessandro Magno (VC, I 7 2-8 1), Eusebio ha affermato che Costantino salì al trono alla stessa età in cui Alessandro morì, cioè 32 anni; più avanti ribadisce (VC, IV 53) che Costantino regnò 32 anni «meno qualche mese» e visse «circa il doppio». Prendendo più o meno alla lettera il paragone con Alessandro, si arriva a una data di nascita nel 273.<sup>13</sup>

Concordano all'ingrosso con questa datazione gli autori di manuali del tardo IV secolo, benché sia chiaro che nemmeno loro disponevano di informazioni sicure: secondo Eutropio e Gerolamo, Costantino morì nel sessantaseiesimo anno di età («uno et tricesimo anno imperii, aetatis sexto et sexagesimo», Eutr., x 8; «anno aetatis LXVI», Gerolamo, *Chron.*, ed. Helm 1913, p. 234), mentre secondo Aurelio Vittore ne aveva 62 («Ita anno imperii tricesimo secundoque, cum totum orbem tredecim tenuisset, sexaginta natus atque amplius duo»: Aur. Vict., xli 16) e 63 secondo l'*Epitome de Caesaribus* (xli 15). La conclusione è inevitabile, e non sorprendente: in vecchiaia Costantino, e con lui Eusebio, desiderava far sapere che al tempo della grande persecuzione, quando si trovava alla corte dei persecutori, era appena un ragazzo, benché in realtà avesse più di trent'anni.

Non mancano però studiosi che desiderano salvare la buona fede dell'imperatore, e preferiscono pensare che Eusebio abbia inventato a fini propagandistici il paragone con Alessandro, e sia stato invece fedele alla realtà quando descriveva il tenero *país* appena barbuto. Sottolineando che questo linguaggio trova riscontro in quello di Lattanzio (*adulescens*, MP, xviii 8), e che i panegirici insistono sulla sua giovinezza («adhuc aevi immaturus», panegirico del 321, xvi 4), si è sostenuto che Costantino doveva essere nato molto più tardi, intorno al 280 se non addirittura

12. I paralleli sistematici fra Mosè e Costantino nella *Vita* sono stato oggetto di enorme interesse negli ultimi anni: cfr. CAMERON 1997; RAPP 1998; AMERISE 2005 (secondo cui Eusebio non si ispira soltanto al Mosè biblico, ma alla *Vita di Mosè* di Filone Alessandrino, in cui Mosè è raffigurato come sovrano ideale); DAMGAARD 2013 (secondo cui il paragone con Mosè non venne inventato da Eusebio, ma dalla propaganda di Costantino).

13. BARNES 1982, pp. 39-42; CHASTAGNOL 1982, p. 109; TURCAN 2006, p. 96.

dopo.<sup>14</sup> La tesi appare però debole, sia perché l'ambito di applicazione di *adulescens* è più ampio rispetto ai suoi omologhi nelle lingue moderne, sia perché la testimonianza di Eutropio e Aurelio Vittore non può essere liquidata, come invece è stato fatto,<sup>15</sup> suggerendo che dipenda proprio dal paragone di Eusebio con l'età di Alessandro Magno: infatti l'opera di Eusebio era del tutto ignota all'epoca nell'Occidente latino. In ogni caso, nell'ottobre 322 Costantino era nonno, come risulta dall'amnistia proclamata per il parto di Elena, moglie del suo primogenito Crispo (*CTh.*, IX 38 1), e dunque era certamente già padre di famiglia quando subentrò nell'impero al padre sedici anni prima; la sua insistenza, fedelmente sposata da Eusebio, sul fatto che era appena un ragazzo al tempo della persecuzione di Diocleziano è certamente una menzogna, al chiaro scopo di eliminare un motivo d'imbarazzo.<sup>16</sup>

L'arrivo di Costantino al letto di morte del padre sigilla la sua successione al trono. Costanzo, unico imperatore veramente legittimo perché unico amico di Dio, muore felice perché può consegnare l'eredità dell'impero al primo dei suoi figli. Eusebio insiste su questa primogenitura, affermando che anche gli altri figli e figlie erano presenti e circondavano il padre morente «come un coro», ma che l'eredità spettava a Costantino «per legge di natura». Costantino riveste la porpora paterna ed esce in pubblico «come per mostrare a tutti che il padre tornato alla vita regnava per mezzo suo». Durante i funerali di Costanzo le acclamazioni dei soldati e del popolo confermano che «il potere del figlio era il ritorno alla vita del defunto». Ogni parola contribuisce a consolidare la legittimità, anzi la necessità di questa successione, «così l'impero non rimaneva privo di sovrano». Costantino, ultimo arrivato fra i tetrarchi, in realtà è già l'unico imperatore.

La disinvoltura con cui Eusebio rimaneggia e accorpa i fatti lo serve bene per costruire questa certezza. «Tutti i popoli soggetti all'impero» si rallegrano per la successione di Costantino, grazie alla quale nemmeno per un istante s'è interrotto il buon ordine dell'impero (*basilikè eukosmia*). Il lettore potrebbe credere che tutti gli altri imperatori fossero morti anch'essi, e del resto è più o meno quello che Eusebio lascia intendere subito dopo: la morte di Costanzo, dice, fu quella esemplare di un imperatore amico di Dio, e non vale la pena di raccontare quella degli altri, che al contrario di lui avevano perseguitato le Chiese di Dio: «Così Dio stesso, reggente dell'intero universo, indicò Costantino, figlio di tanto padre, come governatore e sovrano del Tutto».

14. Ad esempio CALDERONE 1983; BAGLIVI 1985; NIXON 1993, p. 240; bibliografia e discussione in TURCAN 2006, pp. 96-97.

15. NIXON 1993, p. 240.

16. L'interpretazione prevalente è riassunta in BARNES 2011, pp. 2-3. ELLIOTT 1996, pp. 17 e 83-85, ritiene invece che Costantino fosse già cristiano all'epoca della persecuzione e mentendo sulla propria età intendesse nascondere il fatto che aveva ceduto.

#### 4. VERSO LA GUERRA CONTRO MASSENZIO (VC, I 25-26)

I primi anni di regno di Costantino lo videro operare nelle province occidentali che erano state di suo padre, le sole in cui esercitava il potere. Ma Eusebio riesce a riferire questa circostanza in modo abbastanza ambiguo da lasciare l'impressione che sia stata una libera scelta di Costantino, sovrano del Tutto, quella di concentrare la sua attenzione su Gallia e Britannia. Scrive infatti che «appena diventato imperatore, subito si preoccupa della parte del padre, ispezionando con molta benevolenza (*philanthropía*) tutti i popoli che prima si trovavano sotto il governo paterno». In quegli anni Costantino – lo sappiamo dai panegirici e dalle monete – affrontò i barbari che premevano sulla frontiera della Gallia. Composti e recitati per un pubblico gallo-romano, i panegirici riferivano con feroce esultanza i massacri compiuti da Costantino oltre il Reno e le folle di prigionieri dati in pasto alle belve nei circhi.<sup>17</sup> Eusebio invece riferisce quelle vittorie aderendo pienamente alla nuova ideologia utilitaria e umanitaria, per cui la gloria dell'imperatore non consisteva tanto nello sterminare o ridurre in schiavitù i barbari, quanto piuttosto nell'accoglierli e civilizzarli. Già nel *Discorso per il trentennale*, tenuto alla presenza dell'imperatore, Eusebio lo loda per aver domato i barbari con la ragione piuttosto che con la forza, e averli civilizzati: «li condusse da una vita senza leggi e bestiale a una vita razionale e regolata dalla legge» (*LC*, VII 13). Nella *Vita* il tema è ripreso in modo analogo: Costantino domò i selvaggi del Reno e dell'Oceano occidentale e li rese mansueti; scacciò dal paese come bestie feroci solo quei barbari che vide completamente incapaci di assuefarsi alla vita civile.

A questo punto, continua serafico Eusebio, Costantino si preoccupò delle altre parti dell'ecumene; cominciando, evidentemente, da ovest, scoprì che i Britanni, abitanti nel cuore dell'Oceano, non erano ancora sottomessi, passò nella loro isola e li sottomise. È difficile dire se Eusebio non sappia che Costantino si trovava già in Britannia al momento in cui venne acclamato imperatore; certo non lo sa il suo lettore, a cui non è stato detto. Ma con questo sbarco e questa improbabile campagna, di cui non sappiamo nient'altro,<sup>18</sup> Eusebio, e con lui il suo Costantino, si libera definitivamente delle province occidentali, e può cominciare a puntare il suo sguardo «sulle altre parti del mondo», per poter prestare le sue cure là dove ce n'era bisogno. E scopre che ce n'è bisogno soprattutto a Roma, «la capitale del Tutto, la città che regnava sull'impero romano».

Il confronto fra l'*Historia Ecclesiastica* e la *Vita* è qui particolarmente istruttivo. Nella prima opera, dove la persecuzione costituisce il tema dominante e detta la

17. Cfr. sopra, pp. 29, 36, 63.

18. Una moneta coniata a Londra con lo slogan ADVENTUS AUGUSTORUM (*RIS*, VI 129, n. 82) è stata datata all'estate 307 e secondo BARNES 1982, p. 69, è la prova dell'effettivo ritorno di Costantino in Britannia; nessuna coniazione ricorda però un'eventuale vittoria.

cronologia, al centro dell'attenzione sono Massenzio e Massimino, «fratelli in malvagità». Eusebio descrive soprattutto la situazione nelle province orientali, in cui lui stesso viveva, e l'ostilità che Massimino continuò a dimostrare ai cristiani anche dopo l'editto di Galerio. Infine (*HE*, ix 9-11) dichiara che grazie a Dio il tiranno e il suo omologo occidentale vennero abbattuti: Costantino e Licinio decisero di muovere contro di loro, l'uno abbatté Massenzio e poco dopo l'altro abbatté Massimino. Le due vittorie sono descritte nell'*Historia Ecclesiastica* con lo stesso risalto, in ordine cronologico, senza alcuna menzione di una visione avuta da Costantino, e sottolineando che entrambi i vincitori, «cari a Dio», hanno vinto avendo Dio e il *logos* come alleati.

Nella *Vita Constantini* la prospettiva è completamente diversa. Il filo degli eventi è ricostruito dal punto di vista di Costantino, ignorando Licinio, e la cura con cui Eusebio sceglie le parole per raccontare la decisione di muovere contro Massenzio dimostra che ci troviamo di fronte a uno degli snodi politicamente più delicati del suo racconto. Costantino, dice, considerava l'insieme del mondo come un unico grande corpo (*méga sôma*), e quando si accorse che la testa di quel corpo, Roma, era schiava d'un tiranno, lasciò dapprima il compito di intervenire a quelli che governavano le altre parti, che avevano più anzianità di lui. Già menzionati nelle pagine relative a Costanzo, i tetrarchi ricompaiono qui solo per confermare la propria inutilità. Quando infatti Costantino si accorge che quegli anonimi colleghi, benché ci abbiano provato, non sono stati in grado di intervenire efficacemente, si prepara ad abbattere lui stesso la tirannide, che è, beninteso, quella del solo Massenzio e non di Massimino, ora del tutto ignorato.

##### 5. LA VISIONE DELLA CROCE (*VC*, I 27-32)

Riprendendo, con ampiezza di particolari scabrosi, la consolidata tradizione romana di denuncia dei tiranni – sempre crudeli e dissoluti, avvezzi a far uccidere i senatori per prendersi le loro ricchezze e le loro mogli – il vescovo di Cesarea sceglie di dare la precedenza a una dimensione particolarmente infamante in una prospettiva cristiana: l'accusa di magia.<sup>19</sup> La prima cosa che veniamo a sapere di Massenzio, prima ancora di apprendere il suo nome che Eusebio, fedele per un po' alla *damnatio memoriae*, introduce solo tardivamente, è che il tiranno si avvaleva di male arti (*kakotékhnous*) e di incantesimi (*goetikàs manganeías*). Costantino, dunque, rifletté che a nulla gli sarebbero serviti i soldati contro un tale avversario, se non avesse potuto contare sul favore divino. Eusebio poteva mostrarci un Costantino deciso fin dall'inizio a rivolgersi al Dio dei cri-

19. Già il panegirico del 313 parla dei «superstitiosa maleficia» di Massenzio. PIETRI 1983, pp. 267-68, esagera però quando sostiene che da sempre la letteratura politica romana attribuiva al tiranno l'uso della magia: il tema di solito non ha l'ampiezza e l'evidenza che gli attribuisce Eusebio.

stiani; aveva anzi preparato il lettore ad attenderselo, tracciando il ritratto di suo padre Costanzo circondato da una corte interamente cristiana. Ora, invece, fa un passo indietro; non, forse, per una tardiva resipiscenza, ma semplicemente perché ha bisogno di introdurre la grandiosa scena del segnale mandato da Dio.

Costantino, dunque, si chiede a quale dio debba rivolgersi per aiuto, e svolge un ragionamento semplicissimo, in cui riconosciamo la prospettiva tracciata da Lattanzio nel *De mortibus persecutorum* e divenuta un automatismo per i cristiani di quella generazione. Tutti gli imperatori che avevano sacrificato a una pluralità di dèi e creduto agli oracoli degli indovini – si noti questa presentazione della credenza negli oracoli come principale tratto distintivo, e negativo, della religiosità politeista – avevano avuto una fine infelice, e i loro dèi non li avevano soccorsi; solo Costanzo aveva trovato «nel Dio universale, che aveva onorato per tutta la vita, il salvatore e protettore dell'impero». Inevitabilmente, Costantino concluse che era folle sperare in dèi che non esistevano, e decise «di onorare soltanto il Dio di suo padre».

C'è però un problema: Costantino non sa chi sia il Dio di suo padre. Perciò gli si rivolge con fervore, supplicandolo di rivelargli chi è e di venire in suo aiuto; e Dio, puntualmente, si manifesta, proprio com'era accaduto a Mosè – a cui pure Dio era apparso dichiarando «io sono il Dio di tuo padre».<sup>20</sup> È il celeberrimo racconto dell'apparizione della croce, che per abitudine si situa alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio, ma che in realtà Eusebio, pur senza offrire alcuna precisazione cronologica, situa nel periodo in cui Costantino stava preparando la campagna contro Massenzio. Per collocare il racconto nel giusto contesto, è opportuno ricordare che quando scriveva l'*Historia Ecclesiastica* Eusebio non sapeva ancora nulla di tutto questo. In seguito però aveva forse letto d'una miracolosa rivelazione divina, nel *De mortibus persecutorum* di Lattanzio: in sogno, Costantino ricevette l'ordine di dipingere il «caeleste signum Dei» sugli scudi dei soldati. Oppure non l'aveva letto? Il problema è, infatti, che l'apparizione raccontata da Eusebio è totalmente diversa da quella che si legge in Lattanzio.

Eusebio, intanto, non racconta un sogno ma un'apparizione che Costantino ebbe da sveglia, mentre pregava. Per loro, come per noi, fra un sogno e una visione c'è una grossa differenza in termini di credibilità, ed Eusebio non fatica ad ammetterlo: è una cosa assolutamente incredibile (*paradoxotáte*), «tale che se fosse un altro a raccontarla non sarebbe facile crederci». Solo che, aggiunge Eusebio modestamente, a me l'ha raccontata l'imperatore in persona, «parecchio tempo dopo», quando ero onorato dalla sua confidenza, e non solo l'ha raccontato, ma ha giurato che è andata proprio così: chi dunque oserebbe dubitarne? Tanto più, aggiunge Eusebio, indebolendo alquanto la forza del ragionamento, che gli avvenimenti successivi hanno testimoniato la verità del racconto.

20. Esodo, 3 6. Il parallelo è sottolineato da CAMERON 1997, pp. 158-59.

Costantino, dunque, raccontò d'aver visto con i suoi occhi apparire in cielo a mezzogiorno «il trofeo della croce fatto di luce» (*stauroû trôpaion ek photòs*), e accanto una scritta che diceva: «Con questo vinci» (*toûto níka*). Il verbo è all'imperativo, non al futuro della traduzione latina *In hoc signo vinces* cui siamo abituati. Non è una predizione, è piuttosto un consiglio o un ordine, per non dire un coro da stadio (*níka* diventerà poi, a Costantinopoli, il grido con cui la folla incoraggiava gli aurighi nell'ippodromo). A quella vista lo sbigottimento colse tanto lui quanto l'intero esercito, spettatore di quel prodigio. Inutile sottolineare come anche questo particolare indebolisca la credibilità dell'apparizione, a cui un intero esercito avrebbe assistito, ma che ciascuno degli spettatori si guardò bene dal raccontare fino a quando, molti anni dopo, l'imperatore stesso non decise di rompere il silenzio.

Costantino peraltro non capì e si chiese a lungo che cosa mai potesse significare l'apparizione; l'imperatore qui può apparire singolarmente ottuso, ma il fatto è che Eusebio sta ancor sempre ricalcando il racconto biblico dell'apparizione di Dio a Mosè.<sup>21</sup> Quella notte Cristo apparve in sogno a Costantino tornando a mostrargli il segno che gli era apparso in cielo e ordinando di costruirne un'imitazione (*mímema*) da usare in combattimento.<sup>22</sup> Al risveglio Costantino raccontò il segreto agli amici, ciascuno dei quali evidentemente lo mantenne col massimo scrupolo, e fece fabbricare in oro e pietre preziose l'oggetto in questione. Perfino con questo dettaglio Eusebio prosegue l'analogia fra Costantino e Mosè, a cui Dio ordinò di costruire l'Arca dell'alleanza, non limitandosi a descriverla, ma mostrandogli il modello (*Esodo*, 25).

Eusebio aggiunge, a dimostrazione della sua credibilità, che lui stesso ha veduto l'oggetto fatto costruire da Costantino: l'imperatore un giorno gliel'ha mostrato, «perché Dio ha voluto fare anche questa grazia». La descrizione è, come al solito, piuttosto confusa, ma l'oggetto di cui parla Eusebio assomiglia a quello che più tardi sarà chiamato labaro – termine che peraltro non compare in Eusebio, né in alcuna altra fonte composta durante la vita di Costantino.<sup>23</sup> Era

21. CAMERON 1997, p. 159, e 2000, p. 75.

22. Su questo sogno e la sua analogia coi rituali incubatori della iatromanzia pagana cfr. CANETTI 2012. Secondo HEIM 1992, pp. 92-98, Eusebio in origine era ostile all'idea che Costantino avesse ricevuto una predizione nel sonno, perché la dottrina cristiana trovava sospetti i sogni profetici, e per questo non riprese nell'*Historia Ecclesiastica* il racconto di Lattanzio; al momento di redigere la *Vita* era però completamente conquistato all'idea che l'imperatore carismatico ricevesse istruzioni da Dio in questa forma.

23. La prima attestazione latina è in una lettera di Ambrogio del 388 (*Ep.*, LXXIV 9; cfr. ed. PIETRI 2013, p. 222 n.). Ma già l'indice della *Vita Constantini*, aggiunto dopo la morte di Eusebio, a 1 31 parla dell'«insegna a forma di croce, che i Romani ora chiamano labaro». La tesi di Barnes (da ultimo BARNES 2011, p. 78) secondo cui l'indice venne aggiunto «very shortly after Eusebius' death» non è dimostrata; e quell'«ora» (*nûn*) farebbe pensare a uno stacco temporale molto più ampio rispetto ai fatti narrati. GIRARDET 2010, p. 42 n., aggiunge una menzione di Gregorio di Nazianzo, *Or.*, IV 66. La

un'asta dorata a forma di croce; dal braccio orizzontale pendeva un drappo riccamente decorato in oro e gemme; l'asta era sormontata da una corona col cristogramma XP, mentre «sotto il trofeo della croce» (*toû stauroû trôpaíon*), cioè, sembra di capire, sull'asta inferiore sotto l'incrocio dei due bracci, trovava posto il ritratto in oro dell'imperatore e dei suoi figli. Più tardi l'imperatore, aggiunge Eusebio, prese l'abitudine di portare il XP anche sull'elmo,<sup>24</sup> come conferma un'isolata, ma famosissima moneta.<sup>25</sup> A questo simbolo di salvezza, prosegue l'autore, Costantino fece sempre ricorso contro la forza dei suoi nemici, e ordinò che delle copie fossero sempre alla testa dei suoi eserciti. «Ma questo un po' di tempo dopo», conclude Eusebio, forse ricordandosi dell'assoluta mancanza di ulteriori testimonianze per quanto riguarda l'epoca dello scontro con Massenzio.

Poiché la visione di Costantino è uno degli episodi più noti, e più controversi, della storia universale, è opportuno fornire al lettore qualche elemento di giudizio. Eusebio afferma che fu Costantino a raccontargliela, e in linea di massima è un'affermazione credibile. Intanto spiega come mai Eusebio, che non incontrò mai l'imperatore prima del concilio di Nicea, la ignorasse al tempo in cui scriveva e rimaneggiava l'*Historia Ecclesiastica*. In secondo luogo, nel *Discorso per il trentennale* Eusebio si rivolge a Costantino, un quarto di secolo dopo i fatti, ricordandogli che «a te Dio mostrò il suo segno salvifico, per mezzo del quale, avendo vinto la morte, riportò il trionfo sui nemici» (*LC*, VI 21). Sembra dunque evidente che Costantino, in tarda età, era convinto di aver avuto la visione della croce.<sup>26</sup> Eusebio sostiene di conoscere questa vicenda solo perché l'imperatore

comparsa tardiva del termine è spesso ignorata dalla storiografia, che discute seriamente dove Costantino abbia trovato il nome del labaro (cfr. WEISS 2003, p. 255, secondo cui «Costantino sicuramente trasse questa parola non latina dai sacerdoti gallici di cui visitò il tempio subito dopo l'apparizione nella primavera del 310»; un'origine celtica della parola è suggerita già da HATT 1950).

24. «Kan tois metà taûta khrónois», cioè «in epoca successiva a questi fatti»; disinvoltamente GIRARDET 2006b, p. 74, traduce «alsbald» ('immediatamente') e commenta «weiterhin noch 311» ('ancora nel 311'), ipotesi che subito dopo è già diventata un fatto: «das Chi-Rho, das er schon seit 311 am Helm trug» ('il Chi-Rho, che portava sull'elmo fin dal 311'; con la stessa sicurezza in GIRARDET 2010, p. 89). In GIRARDET 2010, pp. 60-61, appare più chiaramente che la datazione del cristogramma sull'elmo è escogitata dallo studioso per analogia con la sua tesi circa la nascita del labaro (cfr. sotto, n. 45). Probabilmente c'è qui un effetto dell'analogia, anche se meno argomentata, disinvoltura di ALFÖLDI 1948, p. 39, secondo cui «Eusebio sa che Costantino [...] portò l'emblema cristiano sull'elmo nella battaglia contro Massenzio» (così anche ALFÖLDI 1951).

25. Cfr. sotto, cap. V n. 96.

26. VAN DAM 2011, p. 8, sottolinea che a quel punto Costantino si era già confrontato con parecchie diverse rievocazioni della battaglia di Ponte Milvio, dal panegirico del 313, recitato in sua presenza, all'inaugurazione dell'arco a Roma, oltre ad aver preso verosimilmente conoscenza della versione di Lattanzio; e nota (p. 123) che affermando di aver avuto in sogno l'apparizione di Cristo, l'imperatore superava il sogno dell'angelo attribuito da Lattanzio a Licinio. Costantino, conclude, si impadronì del sogno e della preghiera di Licinio così come si era impadronito della Basilica di Massenzio. DRAKE 2006, pp. 115-16, segnala che in base agli studi moderni chi si converte tende a ricordare la conversione,



gliel'ha raccontata in confidenza, il che conferma che si trattò d'una memoria che Costantino andò ricreando ed elaborando a molti anni di distanza – dato che se davvero l'apparizione della croce si fosse verificata sotto gli occhi dell'intero esercito, avrebbe dovuto essere di dominio pubblico fin da allora.<sup>27</sup>

#### Problema storiografico

##### CHI AVEVA SENTITO PARLARE DELLA VISIONE DELLA CROCE?

Che la memoria di Costantino abbia elaborato tardivamente il racconto dell'apparizione della croce, è dimostrato dal fatto che all'indomani della vittoria contro Massenzio nessuno ne aveva sentito parlare: non il panegirista del 313 né quello del 321, non Lattanzio e neppure, all'epoca, lo stesso Eusebio. Ma anche negli ultimi anni di vita dell'imperatore e dopo la sua morte il racconto non sembra aver avuto una circolazione generalizzata: dopo essersi convinto che questo episodio gli era davvero accaduto, Costantino deve averlo raccontato solo a pochi.

Ad esempio il vescovo di Gerusalemme Cirillo, conterraneo di Eusebio, ignorava nel modo più assoluto che a Costantino fosse apparsa una croce in cielo. Nel 351 Cirillo scrive a Costanzo II, che sta scendendo in guerra contro l'usurpatore Magnenzio, per annunciarli gioiosamente l'apparizione di una croce luminosa nel cielo di Gerusalemme.<sup>28</sup> L'apparizione è un presagio di vittoria e Cirillo assicura l'imperatore che Dio gli riserva un favore ancora superiore rispetto agli avi da cui ha ereditato l'impero («sappi che sei stato onorato con maggiori corone provenienti dal cielo»). Al tempo di suo padre Costantino infatti la croce fu ritrovata nella terra – Cirillo è il primo autore a registrare il rinvenimento della reliquia della croce a Gerusalemme –, ma ora, sotto il regno di suo figlio, la croce è apparsa non nella terra ma in cielo. Il vescovo dichiara a Costanzo che Dio lo ha privilegiato giustamente rispetto a suo padre, «tu che superi la pietà degli avi col tuo zelo per le cose divine». E Cirillo conclude che con questa apparizione si è compiuta la profezia riportata da Matteo, 24 30: «E allora il segno del Figlio dell'Uomo apparirà in cielo». Sembra evidente che quando questa lettera venne scritta, la storia dell'apparizione della croce a Costantino alla vigilia del Ponte Milvio non era di dominio pubblico, almeno a Gerusalemme,<sup>29</sup> il che fra l'altro conferma la scarsa

a distanza di molto tempo, come un evento improvviso e totalizzante, cancellando il ricordo delle esitazioni e della fase di avvicinamento.

27. Che non fosse così, è evidente dal racconto di Eusebio, e dai riscontri che analizziamo nell'approfondimento seguente. Segnaliamo a titolo di curiosità ODAHL 2004, p. 102, il quale invece immagina che in occasione del matrimonio di Licinio con Costanza a Milano, «durante le occasioni sociali (sic) che seguirono le nozze, il nuovo convertito al cristianesimo deve aver raccontato con eccitazione le recenti rivelazioni che aveva avuto dal Dio cristiano e le sue vittorie militari con i simboli cristiani». È uno dei non rari casi in cui l'abitudine alla vita del *college* influenza il modo in cui gli studiosi anglo-americani si immaginano il mondo antico.

28. Traduco da PG, 33, ca. 1168. Cfr. DRIJVERS 2004, pp. 50-52.

29. Tanto più sorprendente è la tesi di BARNES 1985b, p. 385, secondo cui non è vero che la rivelazione fu fatta a Eusebio in termini di confidenza, ma Costantino l'avrebbe fatta in pubblico e «most probably» ai vescovi riuniti a Nicea.

circolazione iniziale dell'opera di Eusebio – anche se la storiografia più zelante, trovando questo fatto straordinariamente fastidioso, si è sforzata in tutti i modi di negarlo, fino ad asserire che qui Cirillo intenderebbe stabilire *un parallelo* fra le due apparizioni.<sup>30</sup>

La storia dell'apparizione sembra invece aver cominciato a circolare nell'Occidente latino già negli anni seguenti alla morte di Costantino. La conosceva presumibilmente l'usurpatore Vetranione, che nel 350 prese il potere nell'Illirico col consenso della figlia dell'imperatore, Costantina, e fece coniare nella zecca di Siscia monete in cui era rappresentato col labaro cristiano, peraltro diverso da quello descritto da Eusebio – il XP iscritto sul drappo e la croce in cima all'asta – e, per la prima volta, la legenda HOC SIGNO VICTOR ERIS. L'idea piacque e venne più tardi ripresa sulle monete di Costanzo II e del Cesare Gallo, anche se è curioso che prima di allora non ci avesse pensato nessuno, né lo stesso Costantino né i suoi figli; in ogni caso, se Vetranione prese quella decisione è perché supponeva che la vicenda, e lo slogan, fossero conosciuti dal pubblico.<sup>31</sup>

Di una conoscenza generalizzata della leggenda si ha prova solo dalla fine del IV secolo, quando però la storiografia cristiana contamina in vari modi il racconto della visione, mutuato dalla *Vita Constantini*, con quello del sogno proposto da Lattanzio: così, ad esempio, il traduttore di Eusebio, Rufino, arricchisce il racconto con la notizia che Costantino fece dipingere la croce – non, si noti, il cristogramma – sugli scudi dei suoi soldati.<sup>32</sup> Un altro esempio di contaminazione è presentato dalla cosiddetta *Visio Constantini*, composta in Palestina forse già a fine IV secolo: qui Costantino alla vigilia d'una grande battaglia vede in sogno la croce e i cristiani gli spiegano che quello è il simbolo di Cristo. Peccato che l'autore, che scrive in greco, non sappia nulla di Massenzio e che il nemico sconfitto da Costantino sia un'orda di barbari che avevano passato il Danubio – un'immagine familiare per un autore di quell'epoca tarda.<sup>33</sup>

30. HUMPHRIES 1997, p. 453, con rimando a una considerazione in verità confusa di PIETRI 1989, pp. 147-48; cfr. invece ZEILLER 1939, p. 331. In passato si temeva che ammettere l'ignoranza della *VC* da parte di Cirillo portasse sostegno alla tesi della sua falsità; di qui gli sforzi, in verità molto discutibili, di diversi autori per sostenere al contrario che Cirillo in realtà la conosceva (rassegna in WINKELMANN 1962, p. 220). Oggi il problema non si pone più in quei termini, ma Cirillo continua a costituire un problema per molti. DRIJVERS 2004, p. 162, non coglie il punto (il fatto cioè che Cirillo contrappone esplicitamente l'apparizione di una croce in cielo ai tempi di Costanzo, a ciò che era accaduto ai tempi di Costantino) e suggerisce debolmente che Cirillo «most probably» conosceva l'apparizione della croce a Costantino (qui diventata un fatto: «a luminous Cross appeared to Constantine and his troops in 312 shortly before the battle at the Milvian bridge») ma preferì non parlarne per non distrarre l'attenzione dal miracolo di Gerusalemme, o, in alternativa, per non ripetere cose già dette da Eusebio; DRIJVERS 2009, p. 244, suppone addirittura che Cirillo possa essersi ispirato all'apparizione del 312; così anche VAN DAM 2011, p. 50. L'idea che Cirillo non parli della visione di Costantino perché è interessato a mettere in parallelo solo fatti avvenuti a Gerusalemme è la soluzione escogitata da altri studiosi (CHANTRAINE 1993-1994; STEPHENSON 2009, p. 297); anch'essa è in contraddizione evidente col testo.

31. CHANTRAINE 1993-1994; DEARN 2003.

32. Analisi in HEIM 2001, pp. 206-7, e DEMANDT 2006, pp. 51-52.

33. FOWDEN 1994, p. 159. Versione molto simile in Giovanni Malalas, dove Costantino è circondato

La differenza fra il racconto di Eusebio e quello di Lattanzio è ovviamente un grosso scoglio per chi desidera poter credere che Costantino ebbe davvero una visione prima della battaglia del Ponte Milvio. Da quando non è più di moda dare per scontato che l'intera faccenda sia semplicemente un'invenzione, molti studiosi fanno di tutto per ignorare la sostanziale inconciliabilità dei due racconti, e non è raro incontrare versioni che mescolano con disinvolture elementi tratti da Eusebio e altri tratti da Lattanzio.

#### Problema storiografico

##### COME RIDURRE TRE VISIONI A UNA SOLA

Questa disinvolture nel trattare le fonti si ritrova anche in studiosi altrimenti rispettabilissimi. L'Alföldi, per poter affermare che Eusebio e Lattanzio raccontano la stessa cosa, comincia col suggerire che Eusebio dev'essersi sbagliato, e che il simbolo apparso in cielo a Costantino è il cristogramma, non la croce. Fin qui, se non altro, l'intervento sulla fonte è dichiarato; ma fingendo di parafrasare il testo di Lattanzio, l'Alföldi scrive che «l'imperatore, in sogno, vide le iniziali del nome di Cristo e le parole fatte di luce, *Hoc signo victor eris*; inoltre, ci viene detto, Cristo ordinò a Costantino non solo di portare il segno meraviglioso sull'elmo, ma anche di farlo dipingere sugli scudi dei soldati». <sup>34</sup> Questo incredibile guazzabuglio di falsità fa credere al lettore che Lattanzio riporti, in latino, la frase famosa, di cui invece Lattanzio non sa nulla; che nel suo racconto sia Cristo ad apparire in sogno all'imperatore, e che il cristogramma sull'elmo sia menzionato da Lattanzio, tutte affermazioni totalmente false.

È chiaro che con questo modo di leggere le fonti si può dimostrare tutto quello che si vuole, e dai tempi dell'Alföldi le cose non sono migliorate. Mark Edwards, professore di teologia a Oxford, da cui ci si aspetterebbe maggiore attenzione, dichiara che secondo il racconto di Lattanzio nel 312 Costantino «ricevette una promessa di vittoria 'in questo segno'», attribuendo a Lattanzio la frase tramandata in realtà da Eusebio. <sup>35</sup> Allo stesso modo la curatrice di una recente, importante mostra milanese su Costantino può soffermarsi sul cristogramma e affermare che «secondo le fonti [sic], il segno apparve a Costantino nel cielo prima della battaglia di Ponte Milvio e subito dopo venne dipinto sugli scudi dell'esercito» – in nota sono citati Lattanzio, l'Eusebio dell'*HE* e quello della *VC*, come se raccontassero tutti la stessa cosa, mentre il racconto in questi termini non corrisponde a nessuno dei tre testi. <sup>36</sup>

La tendenza a unificare le versioni di Lattanzio e di Eusebio, affermando che «nell'essenza i loro racconti sono perfettamente sovrapponibili», <sup>37</sup> è stata rilanciata

dai barbari; qui però è lui stesso a spiegare agli altri, dopo il suo sogno, che l'insegna da lui adottata «è il simbolo del Dio dei Galilei che son detti cristiani»: GNOLI 2003, p. 209.

34. ALFÖLDI 1948, pp. 17-18, che riprende ALFÖLDI 1939.

35. EDWARDS 1999, p. 257.

36. SENA CHIESA 2012, p. 11.

37. CARLÀ-CASTELLO 2010, p. 178.

dal successo della tesi di Peter Weiss, secondo cui l'apparizione di Apollo a Costantino, evocata dal panegirico del 310, sarebbe stata cristianizzata da Lattanzio quando racconta del sogno di Costantino. <sup>38</sup> Ultimamente, infatti, ha preso piede l'ancora più bizzarra ipotesi – ma per qualcuno è già una certezza – che anche Eusebio quando descrive l'apparizione della croce in cielo stia rielaborando, in termini cristianizzati, la stessa visione cui Costantino aveva assistito nel 310 a Grand. Questa ipotesi del tutto gratuita si basa sull'inspiegabile convinzione che le due apparizioni siano fondamentalmente identiche: Timothy Barnes pretende che dover attribuire a Costantino «due visioni molto simili» provocasse costernazione fra gli storici («deep disquiet and suspicion»), prima che la tesi di Weiss giungesse a risolvere il problema; e ribadisce che il fenomeno descritto dall'oratore gallico del 310 è «riconoscibilmente lo stesso fenomeno celeste descritto da Eusebio». <sup>39</sup>

Per comodità del lettore, ecco i due passaggi che secondo Barnes descrivono la stessa apparizione:

«Hai visto, credo, o Costantino, il tuo Apollo che accompagnato dalla Vittoria ti offriva corone d'alloro [...] L'hai visto e ti sei riconosciuto nel suo aspetto [...] perché tu sei, come lui, giovane e felice e salutare e bellissimo» (Pan. Lat., VI (VII) ed. Mynors, p. 21).

«Disse di aver visto con i propri occhi in cielo il trofeo della croce fatto di luce, che sovrastava il sole, e accanto ad esso c'era una scritta che diceva: 'Con questo vinci'» (*VC*, I 28).

Il lettore può decidere da sé se davvero si tratti «recognizably» della stessa visione. Ma il punto è che molta storiografia ha investito grandi energie nel sostenere che in realtà *tutti* i racconti di visioni di Costantino raccontano la stessa cosa (e che «il segno celeste apparve veramente in cielo»). <sup>40</sup> Anziché concludere dalla frequenza di questi racconti che intorno a Costantino c'era una forte aspettativa sacrale, poi rafforzata dalla sua clamorosa vittoria al Ponte Milvio, in seguito alla quale entrò in circolazione un gran numero di storie più o meno improbabili, si preferisce pensare che tanto il racconto di Lattanzio quanto quello di Eusebio siano deliberati rifacimenti dell'esperienza meteorologica del 310. E così, recentemente Harold Drake ha trovato proprio nella tesi di Weiss la conferma «che non c'è nessuna sostanziale differenza» tra il racconto di Lattanzio e quello di Eusebio. <sup>41</sup>

38. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. 1, *L'apparizione di Apollo e le visioni cristiane di Costantino*.

39. BARNES 2011, pp. 76 e 78. Per capire questo strano ragionamento è utile riprendere WEISS 2003, o la sintesi in LENSKI 2006b, p. 71, dove «ciò che Costantino deve aver visto» è reinterpretato sulla base del fenomeno meteorologico dell'alone solare, in totale disinteresse per ciò che afferma effettivamente il panegirista. GIRARDET 2010, pp. 35-36 e 49, ritiene che il racconto di Eusebio si riferisca al fenomeno meteorologico del 310, ma non quello di Lattanzio.

40. LUKASZEWICZ 1990, un esempio particolarmente vistoso (ma cfr. l'assai più lungo elenco dei sostenitori di questa tesi in GIRARDET 2006b, p. 76).

41. DRAKE 2009, p. 216. Ma cfr. già DRAKE 2000, p. 180: «It is undeniable that they [Lattanzio ed Eusebio] are both writing about the same event», un'affermazione di fede. *Contra*, GIRARDET 2010, p. 66, il quale peraltro ne deduce che ciascun racconto si riferisce a un'esperienza diversa realmente vissuta da Costantino.



Anche il racconto di Eusebio a proposito dell'oggetto fatto costruire dall'imperatore in obbedienza alle istruzioni ricevute in sogno e usato come stendardo alla testa delle sue truppe comporta diversi problemi. Nel *Discorso per il trentennale* esso è strettamente collegato alla visione: a te, dice Eusebio, Dio ha mostrato il suo segno salvifico, e tu – ma in alcuni manoscritti il soggetto è Cristo – «schierato il trofeo vittorioso, che respinge i demoni, contro le immagini dell'impostura, hai riportato la vittoria su tutti gli atei, i nemici e i barbari» (LC, vi 21). Verso la fine del panegirico Eusebio torna a insistere: i suoi nemici avanzavano contro di lui preceduti dai simulacri degli dèi, ma Costantino li sbaragliò «schierando contro la moltitudine dei nemici il segno salvifico e datore di vita come spauracchio e mezzo di difesa dai mali» (LC, vi 8). E ancora: «l'imperatore ha onorato il segno apportatore di vittoria», davanti al quale si sono arresi gli eserciti nemici, si sono sottomessi i barbari, si sono dispersi i demòni e sono rimasti muti gli empi e i nemici di Dio (LC, ix 12).

«Il trofeo vittorioso», «il segno salvifico», «il segno apportatore di vittoria»: bisogna ben dire che Eusebio ci avrebbe fatto una grande cortesia se anziché mostrare la sua sapienza stilistica con questo sfoggio di metafore avesse detto almeno una volta di che cosa si trattava. Giacché mentre normalmente si ritiene che le espressioni *niketikòn trópaion* o *nikopoiòn semeíon* indichino la croce, come parrebbe ovvio visto il riferimento alla visione, non manca qualche studioso di primo piano convinto che con queste espressioni Eusebio intenda «non la croce, né lo stauogramma, ma il cristogramma». <sup>42</sup> In verità questa soluzione risolverebbe piú di un problema, dal fatto che la forma “a croce” del labaro è piú presupposta che documentata – e in effetti non è minimamente riconoscibile nelle monete che lo raffigurano – alla sostanziale assenza di raffigurazioni della croce nell'iconografia cristiana di quell'epoca, prova, secondo molti, che la croce era ancora considerata un simbolo d'infamia e che anche i cristiani preferivano non evocarla. <sup>43</sup> Ma se è così, perché Eusebio quando descrive il labaro nella *Vita Constantini* dichiara che era un'asta con un braccio orizzontale «in forma di croce» (*stauroû skhémati*) e formava «il trofeo della croce» (*toû stauroû tropaío*)?

Il problema, come si vede, è ancora aperto; così come è irrisolto un altro interrogativo – se, cioè, il nuovo stendardo sia stato utilizzato da Costantino già nella battaglia di Ponte Milvio, giacché dal racconto di Eusebio neppure questo

42. GIRARDET 2006b, p. 75. Così già GRIGG 1977, p. 5; e SENA CHIESA 2012.

43. DINKLER 1964. WIENAND 2012, p. 263, sottolinea che i labari cristiani raffigurati nella monetazione non hanno affatto forma di croce. Secondo DRAKE 2000, p. 378, Eusebio, che si è formato nel III secolo, «tendeva ancora a pensare alla croce come a un argomento da evitare anziché come l'oggetto di venerazione che sarebbe presto diventata»; nello stesso senso WALLRAFF 2002, pp. 465-67, e SENA CHIESA 2012. Anche se la conclusione risultasse discutibile, può esserci un residuo di vecchie abitudini nella preferenza per le perifrasi. Notiamo qui che in LC, xv 13 e xvi 3, è il corpo di Cristo a essere definito «trofeo vittorioso» (*trópaion epiníkion, niketeriòn trópaion*).

risulta chiaro. Lasciamo stare il fatto che l'oggetto mostrato a Eusebio era certamente di fabbricazione piú tarda, dal momento che portava le immagini dell'imperatore e «dei suoi figli», mentre al tempo della guerra contro Massenzio Costantino aveva un solo figlio, Crispo; è possibile infatti che i ritratti siano stati aggiunti in un secondo momento. <sup>44</sup> Ma l'assenza di conferme iconografiche per questa affermazione di Eusebio è così clamorosa da richiedere un supplemento di riflessione.

#### Problema storiografico

##### LE INSEGNE MILITARI E IL LABARO CRISTIANO

La testimonianza di Eusebio a proposito del labaro consiste di tre affermazioni nettamente distinte. Subito dopo il sogno in cui Cristo gli spiegava il significato della sua visione, Costantino fece fabbricare un'imitazione (*mímema*) del «segno» (*semeíon*) che gli era apparso in cielo (I 29-30). In epoca molto posteriore l'imperatore «lo fece vedere» anche a Eusebio, il quale descrive a questo punto quello che sarà in seguito chiamato “labaro”: un'asta a forma di croce coronata dal cristogramma (I 30-31); Costantino utilizzò sempre questo «segno salvifico» contro i suoi nemici e ne fece fare delle copie da usare come insegne per i suoi reparti, «ma questo un po' di tempo dopo» (I 31-32).

Si deve supporre che nelle intenzioni dell'autore questo «un po' di tempo dopo» si riferisca alla produzione di copie, mentre l'originale venne portato in battaglia già contro Massenzio. Piú avanti infatti (I 37), al momento di descrivere la battaglia di Ponte Milvio, Eusebio dichiara che Costantino invocò l'aiuto di Cristo e schierò davanti ai soldati della sua guardia personale «il suo trofeo vittorioso e segno salvifico». Gli studiosi piú affascinati dall'idea di un Costantino diventato cristiano grazie alla visione della croce accettano senz'altro questa versione. Così Timothy Barnes afferma che l'esercito di Costantino a Ponte Milvio «combatté sotto uno stendardo cristiano e con un emblema cristiano raffigurato sui suoi stendardi», mentre Karl Martin Girardet dichiara che quando l'esercito di Costantino scese in Italia all'inizio del 312 «marciava alla sua testa un'unità d'élite che portava con sé la nuova insegna militare, il labaro con iscritto il cristogramma». <sup>45</sup>

44. Stranamente ROSS HOLLOWAY 2004, p. 3, crede di poter dedurre da Eusebio che alla battaglia di Ponte Milvio «Constantine's standard carried his own portrait». Segnaliamo anche, a titolo di curiosità, la teoria escogitata da PRICE 2005, secondo cui Costantino avrebbe avuto la visione, e fatto fabbricare il labaro, nel 323 durante la campagna contro i Sarmati.

45. BARNES 2006, p. 17; GIRARDET 2007, p. 39, e 2010, p. 64. GIRARDET 2006b, p. 73, seguendo la tesi di WEISS 1993 e 2003, per cui la visione del 312 sarebbe una reinterpretazione a posteriori della visione apollinea del 310, afferma che qui Eusebio intenderebbe «un po' di tempo dopo» rispetto alla primavera 310 (cfr. anche sopra, n. 38). GIRARDET 2010, pp. 42-43, 60-61, ricapitola così la propria tesi: Costantino fece apporre un simbolo solare pagano, una stella a sei raggi, sui propri stendardi subito dopo la visione del 310 (cfr. in questo senso anche GIRARDET 2007, pp. 34-35); subito prima della campagna contro Massenzio, come racconta Eusebio, reinterpretò quella visione in senso cristiano e trasformò il simbolo solare in cristogramma. *Contra*, MARCONE 2000, p. 42: «il *labarum* fu verosimilmente un'innovazione successiva».

Di fronte ad affermazioni così nette, che fin dal 312 identificano nel labaro coronato dal cristogramma il nuovo e vistosissimo simbolo di Costantino, del suo esercito, della sua vittoria e della sua conversione all'unico Dio, è doveroso segnalare che l'iconografia è stranamente povera di conferme. Sull'arco di Costantino, inaugurato nel 315, le truppe che marciano contro Massenzio sono sí accompagnate da simboli religiosi: ma si tratta di statuette della Vittoria e del dio Sole. Nel pannello che rappresenta il discorso di Costantino dopo il suo ingresso a Roma, gli stendardi militari che si scorgono dietro di lui sono quelli tradizionali; lo stesso vale per tutti gli stendardi rappresentati sui pannelli piú antichi, riusati per l'Arco, dove la testa dell'imperatore è stata rilavorata per trasformarla nel ritratto di Costantino, ma sugli stendardi non è stato previsto nessun aggiornamento.<sup>46</sup>

Le monete di Costantino, che raffigurano con enorme frequenza le insegne militari, sono la fonte in cui è piú naturale cercare una conferma del racconto di Eusebio. Ebbene, le monete confermano l'uso occasionale di vessilli con simboli cristiani, piú o meno simili al labaro descritto dal vescovo di Cesarea, ma solo a una data molto piú tarda, e solo in casi isolati. La testimonianza piú sicura di epoca costantiniana è una monetina di bronzo coniata a Costantinopoli nel 327-328, con la legenda SPES PUBLICA. Il labaro, coronato dal Chi-Rho, è abbastanza diverso da quello descritto da Eusebio: manca la corona e l'asta appare a forma di T anziché di croce, il che non impedisce che quest'unica moneta sia regolarmente citata come conferma del racconto eusebiano.<sup>47</sup> Su alcuni esemplari di una moneta d'oro coniata a Siscia nel 326-327 l'imperatore impugna un vessillo sul cui drappo il cristogramma sembra egualmente abbastanza riconoscibile, anche se alcuni studiosi non sono d'accordo.<sup>48</sup> Nel 335, operando una nuova emissione del tipo monetario allora dominante, GLORIA EXERCITUS, che raffigurava uno stendardo affiancato da due soldati, la zecca di Arles introduce il cristogramma sul drappo dello stendardo; peraltro in quella collocazione il cristogramma si alterna con lettere, corone, croci e mezzelune che hanno inequivocabilmente il significato di marchi di fabbrica delle diverse officine in cui si articolava la zecca.<sup>49</sup> Infine, su un multiplo d'argento coniato a Treviri nel 336-337 l'imperatore impugna un *vexillum*, non a forma di croce, sul cui drappo potrebbe essere iscritto un cristogramma, anche se le condizioni della moneta la rendono quasi illeggibile.<sup>50</sup> È molto poco rispetto agli innumerevoli tipi monetari che rappresentano i soldati di Costantino e le loro insegne, coniate in immense quantità, senza che su queste ultime appaia il minimo simbolo cristiano.<sup>51</sup>

46. VAN DAM 2011, p. 137. Cfr. sotto, cap. VII nn. 15 e 40-41.

47. RIC, VII 572 n. 19 e 573 n. 26, tav. 18 n. 19. Anche la collocazione dei ritratti imperiali, sul drappo anziché sull'asta, è diversa rispetto all'interpretazione corrente della descrizione eusebiana, cfr. LEEB 1992, p. 44. Cfr. per l'intera questione il cap. V par. 6.3 e l'Appendice. Si noti che ALFÖLDI 2004, pp. 69-70, e WIENAND 2012, pp. 265-71, suggeriscono una datazione al 324-325.

48. RIC, VII 451 n. 207; identificano il cristogramma GIRARDET 2007, p. 38, e BARDILL 2012, p. 176; *contra*, BRUUN 1997 e ALFÖLDI 1998.

49. BRUUN 1962, p. 63, e 1997.

50. RIC, VII 222 n. 579; cfr. LEEB 1992, p. 44, che accosta anche RIC, VII 345 n. 399.

51. Solo sotto i figli di Costantino altre coniazioni attesteranno assai piú chiaramente l'uso di un

Le testimonianze iconografiche suggeriscono che il labaro non si trovava affatto alla testa dell'esercito di Costantino alla battaglia di Ponte Milvio, come conferma anche il fatto che né Lattanzio né, all'epoca, lo stesso Eusebio ne sapevano nulla;<sup>52</sup> e che il vescovo di Cesarea probabilmente generalizzava un po' troppo quando, dopo aver descritto l'oggetto mostratogli dall'imperatore, osservava che «un po' di tempo dopo» quello stendardo venne regolarmente impiegato alla testa delle truppe. In qualunque momento sia avvenuta, la costruzione di quel simbolo d'una nuova alleanza rimase un fatto privato, da intendere essenzialmente come simbolo della nuova vocazione di Costantino. E non sembra improbabile che sia rimasto un fatto privato fino alla fine, se fu necessario che l'oggetto prezioso venisse mostrato a Eusebio per concessione speciale dell'imperatore, ispirato da Dio che volle fargli «anche questa grazia»: con ogni evidenza, il labaro non era visibile tutti i giorni alla testa delle truppe.

E tuttavia, non possiamo semplicemente ignorare l'insistenza di Eusebio sull'uso di un'insegna cristiana da parte di Costantino: bisogna cercare di spiegarla, anche se riteniamo che in questo caso, come in tanti altri, l'autore stia operando una riscrittura del passato. Considerando la comparsa intermittente di testimonianze numismatiche, rimaste però tutte isolate in modo sconcertante, si può supporre che nell'ultimo periodo del regno di Costantino la cristianizzazione degli stendardi militari fosse una questione di attualità. Apparentemente Eusebio vi teneva molto, come risulta anche dal *Discorso per il trentennale*, dove il labaro ha un ruolo centrale per affermare l'immagine dell'esercito di Costantino come esercito di Dio.<sup>53</sup> Ma cristianizzare le insegne doveva essere tutt'altro che facile in un esercito ancora in grande maggioranza pagano, dove proprio le insegne erano oggetto di un intensissimo culto religioso: come scrive Tertulliano, «la religione dei soldati è tutta nel venerare le insegne, adorare le insegne, giurare per le insegne, e mettere le insegne davanti a qualunque altra cosa».<sup>54</sup> Si può allora ipotizzare che Costantino abbia cercato di generalizzare l'uso di insegne cristiane verso la fine del suo regno, con l'entusiastico consenso di Eusebio, il quale si premurò di garantire che per tutta la carriera dell'imperatore quelle insegne erano state lo strumento delle sue vittorie. Si spiegherebbe così, nell'ipotesi che l'introduzione di stendardi cristiani sia stata piú un progetto che una realtà, l'estrema rarità delle testimonianze iconografiche di una simbologia che, se prendessimo Eusebio alla lettera, avrebbe dovuto essere onnipresente.

labaro cristiano come insegna militare, col Chi-Rho iscritto sul drappo, e una croce sulla punta dell'asta. Si confonde BLEICKEN 1992, p. 42, citando BRUUN 1962, pp. 24-25: le coniazioni da lui citate hanno il XP come marchio di zecca, non raffigurato sul drappo del labaro (cfr. RIC, VII 62).

52. Come osservano LEEB 1992, p. 45, e MARCONE 2000, p. 41.

53. WIENAND 2012, pp. 444-48.

54. LEEB 1992, p. 47. Sulla perdurante connotazione pagana dell'esercito cfr. MACMULLEN 1984, pp. 44-48; ELTON 2006, pp. 335-36; piuttosto indifferenza e conservatorismo secondo TOMLIN 1998; presenza comunque non insignificante di cristiani secondo HELGELAND 1979 e STEPHENSON 2009, pp. 54-61; qui anche un'ampia analisi del ruolo della religione nell'esercito, e la tesi per cui il successo di Costantino fu legato alla sostituzione del Dio cristiano alle altre divinità come apportatore di vittoria.

Tornando all'indomani della visione celeste e del sogno, il vescovo di Cesarea non fa più alcuna menzione del labaro, presentandoci invece un Costantino sconvolto da quel che ha visto, deciso a non venerare alcun altro dio, ma tuttora pieno di dubbi. Questo figlio d'un imperatore cristiano continua a non avere le idee troppo chiare sul Dio dei cristiani; perciò chiama dei teologi per farsi spiegare chi sia quel Dio e cosa significhi il suo segno. Il passaggio può apparire incongruo, ma l'intervento dei sacerdoti per interpretare i sogni era un momento decisivo nell'oniromanzia antica, nel cui contesto dobbiamo collocare, per comprenderlo, il racconto di Eusebio.<sup>55</sup> I teologi illustrano all'imperatore i fondamentali della religione cristiana, impartendogli fra l'altro una dettagliata spiegazione del mistero dell'Incarnazione; Costantino si istruisce, si meraviglia, si convince definitivamente che Dio gli ha parlato, decide di leggere le Scritture e fa dei sacerdoti i suoi consiglieri; a questo punto è pronto per schiacciare il tiranno.

#### 6. LA VITTORIA SU MASSENZIO (VC, I 33-41)

Superato questo passaggio cruciale, anche Eusebio è pronto per il pezzo di bravura che ci si aspetta, ovvero la descrizione dell'empietà e lussuria del tiranno, ancor sempre innominato («colui che s'era impadronito della città imperiale»). In realtà Eusebio se la cava a buon mercato, riprendendo tali e quali le pagine scritte a suo tempo su Massenzio nell'*Historia Ecclesiastica*, e reimpiegando perfino qualche brano riferito in origine a Massimino.<sup>56</sup> Il tiranno, dunque, oltraggiava le donne sposate, facendo di loro il suo piacere e rimandandole poi disonorate ai mariti, e questo, si badi, lo faceva non solo ai poveracci, ma ai primi fra i senatori. Non essendo mai sazio di libidine, gli capitò di mettere gli occhi anche su qualche cristiana; qui, però, gli andò male, perché quelle preferivano la morte al disonore, come la moglie del *praefectus Urbi* che si trafisse con la spada mentre il marito, tremante, stava per consegnarla agli sgherri del tiranno – dove si vede come i cristiani siano i soli veri Romani rimasti, le loro donne le uniche che sappiano seguire senza paura l'esempio di Lucrezia.<sup>57</sup> Inoltre, Massenzio fa

55. CANETTI 2012.

56. VAN DAM 2011, p. 99 n., nota che una frase sulla dissolutezza di Massimino in *HE*, VIII 14 14 è ripresa alla lettera a proposito di Massenzio in *VC*, I 33 2.

57. La storia è perfettamente implausibile, al pari di tutte le storie identiche che gli scrittori antichi si divertivano a raccontare sul conto dei tiranni. Ma un catalogo, di solito preciso, dei *praefecti Urbi* menziona un Giunio Flaviano il cui ufficio terminò, nel 312, in anticipo sulla scadenza prevista. Gli storici si sono affrettati a combinare i due elementi: Giunio Flaviano era forse il marito della donna, e si sarà dimesso dopo la tragedia. Che il catalogo elenchi molti altri casi in cui un prefetto dell'Urbe è rimasto in carica meno del previsto, e che in questo caso specifico, di cui non sappiamo assolutamente nulla, la motivazione reale possa essere stata qualunque altra, non è bastato per impedire che studiosi autorevoli ritenessero utile proporre questa congettura, e che altri si affrettassero a aderirvi

massacrare la gente per la strada dalle sue guardie, condanna a morte senatori a migliaia (sic) per impadronirsi delle loro ricchezze, e insomma tutti vivono terrorizzati sotto il giogo d'una tirannide senza precedenti. La povertà in cui il *tyrannos* aveva ridotto i cittadini era tale che a Roma si soffriva la fame: un fatto inaudito e che se autentico sarà piuttosto dipeso dalla perdita delle province africane per la ribellione di Domizio Alessandro, ma che serve a mettere in opposizione il tiranno con quella *providentia*, simboleggiata sulle monete dalla cornucopia, che è invece fra le qualità necessarie d'un vero imperatore.

Ma è interessante anche constatare quel che Eusebio non riprende: nell'*Historia Ecclesiastica*, scritta a poca distanza dagli eventi, lo storico riferisce che Massenzio aveva ordinato di cessare le persecuzioni contro i cristiani, e addirittura aveva finto di farsi cristiano. Nella *Vita Constantini* l'agiografo non ritiene di doversi complicare la vita con questi dettagli, e li omette senz'altro; riprende invece di peso la descrizione delle orrende arti magiche cui si dedicava il tiranno, sventrando donne incinte, leggendo il futuro nelle viscere di bambini, squartando leoni per evocare i demoni, nella folle speranza di vincere la guerra con gli incantesimi.

Avendo già raccontato la vittoria di Costantino su Massenzio nell'*Historia Ecclesiastica*, Eusebio continua a riprendere di peso il racconto, salvo che le mutate circostanze lo costringono a spezzarlo e rimontarlo diversamente. In quella vecchia opera infatti Eusebio raccontava non una, ma due tirannidi parallele, quella di Massenzio e quella di Massimino, e due guerre egualmente parallele, condotte rispettivamente da Costantino e da Licinio «secondo dopo di lui, onorati per avvedutezza e religiosità, entrambi cari a Dio». Questa circostanza imbarazzante aveva già costretto a un accurato lavoro di *editing* nelle copie più recenti dell'*Historia Ecclesiastica*, per censurare i riferimenti elogiativi a quello che nel frattempo era diventato un tiranno, e anche nella *Vita Constantini* qualunque riferimento a Licinio è escluso.

Per il resto, la narrazione procede ricalcando la precedente, ma con qualche interessante variazione. Costantino si mette in marcia per liberare Roma dalla tirannide, dopo aver invocato la protezione di Dio e di Cristo, deciso a restaurare l'antica libertà che i Romani avevano ereditato dai loro antenati. La frase è ripresa testualmente dall'*Historia Ecclesiastica*, salvo l'aggiunta di un inciso che là mancava: e cioè che Costantino schierò davanti ai soldati della sua guardia personale «il trofeo vittorioso e il segno salvifico di Cristo». Massenzio – che qui Eusebio nomina per la prima volta nella *Vita Constantini*, probabilmente proprio perché sta ricopiando un brano dell'*Historia Ecclesiastica*, in cui la preoccupazione

(BARNES 1981, p. 42, riprendendo una congettura di André Chastagnol. Si noti che lo stesso BARNES 1981, p. 69, incontrando le identiche accuse ripetute a carico di Licinio, le giudica «no more than mindless repetition of the stereotyped crimes of the textbook tyrant»).

della *damnatio memoriae* era meno ossessiva – si chiude a Roma, riponendo più fiducia nelle arti magiche (*taís katà goeteían mekhanáís*) che nell'amore dei sudditi; ma quando Costantino arriva alle porte dell'Urbe dopo aver sbaragliato ogni resistenza, Dio stesso, per risparmiargli di dover combattere gli abitanti della città, trascina Massenzio a combattere fuori. Nel racconto della battaglia, quasi identico nelle due opere, Eusebio fa uso per la prima volta di dirette citazioni bibliche, sostanziando il parallelo fra Costantino e Mosè. Combattendo per Costantino, Dio è tornato a compiere quei miracoli di cui si legge nei libri sacri e che, sottolinea ancora Eusebio, i più finora consideravano soltanto favole: rotto il ponte di barche, Massenzio e il suo esercito si inabissano nel Tevere come l'esercito del Faraone era stato sommerso nel Mar Rosso.

A questo proposito però Eusebio introduce una variante significativa. Nella versione dell'*Historia Ecclesiastica*, il ponte di barche costruito da Massenzio per attraversare il Tevere e attaccare Costantino si disfa nel momento in cui il tiranno e il suo esercito sconfitto cercano di riattraversarlo. Eusebio aggiunge che così Massenzio fu vittima di uno strumento di rovina (*mechanén oléthrou*) che lui stesso si era preparato; e cita subito dopo il Salmo 7 16, in riferimento all'empio che cade nella fossa da lui stesso scavata. Ma questa metafora cristiana deve aver agito sulla fantasia di Eusebio, persuadendolo che nella faccenda del ponte c'era qualcosa di più; a meno che, s'intende, non sia stata la fantasia collettiva a convincersene. Fatto sta che nella *Vita Constantini* Eusebio ripete lo stesso identico racconto introducendovi però alcuni calibrati aggiustamenti: Massenzio costruendo il ponte «aveva sperato proprio in questo modo di distruggere l'amico di Dio»; nei macchinari del ponte era nascosta una trappola, che però scattò nel momento sbagliato. Nasceva così la leggenda, poi ripresa con gusto dalle fonti più tarde, per cui Massenzio aveva previsto di far sprofondare il ponte nel momento in cui l'esercito di Costantino l'avrebbe attraversato, salvo restare vittima lui stesso, come aveva previsto il Salmista, della propria macchinazione.<sup>58</sup>

Anche il racconto dell'ingresso di Costantino in Roma è ripreso dall'*Historia Ecclesiastica* con significative varianti. Eusebio dichiara che Costantino per prima cosa rivolse una preghiera di ringraziamento a Dio, «artefice della vittoria», particolare che non risulta nell'opera più antica. Sembra un dettaglio poco rilevante, ma che Eusebio a ridosso degli avvenimenti non fosse a conoscenza di questa preghiera pubblica o non abbia osato inventarla può avere il suo peso nella *vexata quaestio*, se Costantino in quell'occasione sia salito o no al Campidoglio a sacrificare a Giove.<sup>59</sup>

Molto diversa è poi la descrizione degli interventi monumentali voluti da Costantino per celebrare la vittoria. Nell'*Historia Ecclesiastica* Eusebio parla sol-

58. Cfr. sotto, l'approfondimento nel cap. xvii, *Ponte Milvio e la "trappola" di Massenzio*.

59. Vd. sopra, l'approfondimento nel cap. i, *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*.

tanto del *trópaion* posto in mano alla statua dell'imperatore, e dell'iscrizione che attribuisce la vittoria a quel «segno salvifico». Nella *Vita*, che peraltro riprende con qualche variazione l'identico passaggio nel *Discorso per il trentennale*, l'episodio è interamente riscritto, e in termini che si fatica a definire chiari: Costantino svelò a tutti il «segno salvifico» per mezzo di una grande iscrizione (*graphê te megále*) e di *stélais* ('colonne?'), innalzando un trofeo (*méga trópaion*) nel mezzo della capitale, su cui fece incidere a caratteri indelebili il «segno salvifico», protettore (*phylaktérion*) del potere romano e di tutto l'impero.<sup>60</sup> Si è visto che in riferimento al passo dell'*Historia Ecclesiastica* la storiografia tende a ritenere che Eusebio con *trópaion* non intendesse una croce, ma un vessillo militare, eventualmente già nella forma del labaro col monogramma di Cristo; e che secondo qualcuno, anche nella *Vita* quando l'autore parla del «segno salvifico» intende il cristogramma. Qui, però, Eusebio intende senza dubbio la croce: l'oggetto messo in mano alla statua è definito «un'asta a forma di croce» (*dóru staurou skhémati*), e nello stesso passo Costantino è «l'imperatore caro a Dio, splendente nella confessione della croce artefice di vittoria».

Se davvero nei lunghi anni intercorsi fra la stesura dell'una e dell'altra opera Eusebio cambiò idea sulla natura di quel «trofeo», di cui aveva solo sentito parlare, questo spiegherebbe come mai abbia sentito il bisogno di riscrivere il passo.<sup>61</sup> In questa versione, l'imperatore ordinò di porre una lancia a forma di croce in mano a una statua che lo raffigurava, collocata nel luogo più frequentato di Roma, e di apporvi l'iscrizione già trascritta nell'*Historia Ecclesiastica*, in cui dichiarava di aver liberato la città dalla tirannide<sup>62</sup> «in questo segno salvifico» – anche in questo caso, evidentemente, la croce.<sup>63</sup> Così, conclude Eusebio, Costantino fece conoscere ai Romani il figlio di Dio, «parlandone con piena libertà» (*sún parresía*): espressione che al pari di altri termini scelti da Eusebio per riferirsi a Costantino crea un parallelismo con i profeti, gli apostoli e i martiri.<sup>64</sup>

60. Cfr. LC, ix 8, dove peraltro si legge «a gran voce» (*phonê megále*) anziché «con una grande iscrizione». LIGOTA 1963, p. 190, trova il rifacimento così maldestro da attribuirlo ipoteticamente a «some rather incompetent aide writing up Eusebius' material after his death».

61. Ed. PIETRI 2013, p. 237 n., suggerisce che Eusebio abbia cambiato idea dopo aver visto la statua dell'imperatore eretta a Costantinopoli, che impugnava la lancia con cui Costantino aveva tracciato i confini della nuova città.

62. Il riferimento alla tirannide è l'unico punto in cui la traduzione della lapide in *VC* differisce da quella in *HE*: nel testo più antico «apò zygoû toû tyránnou», nel più recente «apò zygoû tyrannikoû», il che suggerisce che Eusebio abbia entrambe le volte tradotto dall'originale latino (HALL 1993, p. 254; VAN DAM 2011, p. 195).

63. THÜMMEL 1998, pp. 158-65, conclude invece che qui Eusebio sta descrivendo il labaro (la stessa tesi che altri studiosi riferiscono piuttosto alla descrizione dell'*HE*: cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. ii, *Che cos'era il «trofeo della passione salvifica» messo in mano alla statua di Costantino?*). Manca però qualunque accenno al cristogramma, che costituisce il vero elemento di novità del labaro.

64. MONACI CASTAGNO 2013, pp. 85-86.

## 7. L'IMPERATORE CRISTIANO (VC, I 41-43)

Padrone di Roma, Costantino può dispiegare la sua benevolenza. La *Vita* si sviluppa qui autonomamente rispetto all'*Historia*, che menzionava a questo punto l'editto di Milano, e poi, abbandonando Costantino, si soffermava lungamente sulla tirannide di Massimino e sulla sua liquidazione da parte di Licinio, protetto da Dio. Si completava così il parallelo fra gli «imperatori cari a Dio», che hanno annientato i tiranni facendosi strumenti della giustizia divina; un ruolo attribuito con particolare enfasi a Licinio, elogiato per aver liquidato fisicamente e fra atroci torture i sostenitori di Massimino e gli artefici della persecuzione anticristiana in Oriente. Per tutto questo, evidentemente, non c'era più posto nella *Vita Constantini*, che senza fare alcuna menzione di Licinio procede invece a descrivere il regno benefico di Costantino.

Nella descrizione di Eusebio si alternano continuamente i provvedimenti imperiali indirizzati al benessere dell'intero genere umano, e quelli specificamente rivolti ai cristiani; il tutto con largo recupero della terminologia classica del buon governo, e sotto il segno di un'immagine metaforica insistente, quella del sole: «Come il sole sorgendo sulla terra distribuisce generosamente a tutti i suoi raggi di luce, allo stesso modo anche Costantino mostrandosi davanti al palazzo imperiale insieme al sole nascente, come se sorgesse insieme alla lumina celeste, illuminava tutti coloro che gli comparivano davanti con i raggi di luce della sua consueta perfezione (*kalokagathía*)». Un tema che non può non incuriosirci se pensiamo alla centralità che il culto solare assumeva in quegli anni nella monetazione e nell'iconografia di Costantino: quasi che Eusebio, anziché cancellare quel ricordo, volesse disinnescarlo interpretandolo automaticamente in chiave cristiana.<sup>65</sup>

Illuminati dalla luce di Costantino, i Romani rinascono a una vita nuova (*néou bíou palingenesía*); e non solo loro, ma tutti i popoli dell'Occidente cantano le lodi del comune benefattore (*evergēten*). Una lettera imperiale ordina il ritorno degli esiliati, la restituzione dei beni confiscati e la liberazione dei prigionieri; qualche commentatore ha proposto, non senza sforzo, che con questa definizione anodina Eusebio si riferisca all'editto di Milano, di cui nella *Vita Constantini* non c'è altrimenti il minimo cenno.<sup>66</sup> Su questo fatto sorprendente è il caso di soffermarsi, giacché l'editto del 313, su cui la storiografia ha discusso non poco, è comunque considerato uno dei testi più importanti di tutti i tempi e l'intervento legislativo in assoluto più clamoroso di Costantino – almeno per quegli studiosi che continuano ad attribuirlo a lui piuttosto che a Licinio. Nel-

65. Per il culto solare nella monetazione e nell'iconografia cfr. sotto, cap. v par. 3-4; cap. vi par. 4; cap. vii par. 2. I richiami al Sole e alla luce rimarranno fittissimi in tutta la *Vita* come pure nel *Discorso per il trentennale*; cfr. per quest'ultimo l'analisi di WIENAND 2012 e 2013, pp. 188-90.

66. Ed. FRANCO 2009, p. 134.

l'*Historia Ecclesiastica*, l'editto è il primo dei testi che Eusebio riporta integralmente come testimonianza della nuova legislazione favorevole ai cristiani emanata dai due imperatori vittoriosi; nella *Vita Constantini*, invece, Eusebio non lo riporta più.

Che il documento non sia più trascritto nel suo testo integrale, può spiegarsi in molti modi. Nessuno dei sei testi costantiniani trascritti uno dopo l'altro in *HE*, x 5, è ripreso nella *Vita*: Eusebio deve aver giudicato inutile la ripetizione di tanto materiale. La *damnatio memoriae* di Licinio è, poi, di per sé sufficiente a giustificare il mancato inserimento di un testo emanato congiuntamente dai due imperatori, e di cui Eusebio a suo tempo era venuto a conoscenza proprio grazie alla sua pubblicazione da parte di Licinio. Ma Eusebio non si limita a non riportare più il testo: non ne menziona neanche l'esistenza. È inevitabile concludere che nella prospettiva del 337, e di una svolta sempre più decisa in direzione di un impero cristiano, quell'editto che ribadiva la tolleranza concessa a tutte le religioni e l'utilità che ognuno pregasse a suo modo la divinità («quale che essa sia») era un testo imbarazzante, testimone di una fase storica del tutto superata; come suggerisce anche il fatto che non venne incluso neppure nel *Codex* teodosiano.

Eusebio prosegue sottolineando che l'imperatore si circonda di sacerdoti cristiani, cioè i sacerdoti di quello che ormai è il suo Dio; per la prima volta si vedono alla mensa imperiale uomini dalle vesti modeste, ma che Costantino circonda di rispetto. Col suo patrimonio privato fa donazioni alle chiese, edificando, ampliando e ornando i luoghi di culto; è generoso con i poveri, e non solo con i cristiani, mostrandosi *philánthropos* ed *evergētikòs* con tutti, compresi i mendicanti che sfama e riveste. Protegge le vedove e gli orfani: per la prima volta il compito che il Salmo 67 attribuisce a Dio («padre degli orfani e difensore delle vedove») diventa l'attributo inseparabile del regnante cristiano. I senatori impoveriti sono gratificati di «benefici», ovvero proprietà terriere e uffici pubblici. Il termine usato da Eusebio, *eupoías*, è il calco greco del termine latino destinato a un grande futuro: ben prima di quelli che sono i confini convenzionali del Medioevo, il concetto di «beneficio» cominciava a giocare un ruolo centrale nel rapporto fra l'imperatore e la sua classe dirigente. Era impossibile stargli vicino, conclude Eusebio, senza ottenere qualche cosa; un passo che dovremo ricordare più avanti in almeno due occasioni: quando, analizzando la legislazione di Costantino, constateremo la disinvoltura con cui l'imperatore costruiva il consenso favorendo i detentori di benefici imperiali; e quando tratteremo le critiche che gli vennero rivolte dagli autori della generazione successiva, proprio per una generosità giudicata irresponsabile.<sup>67</sup>

67. Cfr. per la legislazione sotto, cap. xi par. 2; per le critiche, sopra, n. 10.

## 8. COSTANTINO E LA CHIESA (VC, I 44-46)

Eusebio affronta ora un aspetto per lui cruciale dell'attività di Costantino negli anni immediatamente successivi al 312: i suoi interventi nelle discordie fra cristiani. È un problema con cui l'imperatore non aveva dovuto confrontarsi prima, data la debolezza delle comunità cristiane nelle province occidentali; ora, però, Costantino comandava a Roma e soprattutto in Africa, dove era in corso il conflitto più duro interno al mondo cristiano, suscitato dal movimento donatista.

Nell'*Historia Ecclesiastica*, scritta a ridosso degli avvenimenti, Eusebio si era limitato a trascrivere in appendice, e senza alcun commento, gli interventi di Costantino per mettere fine allo scisma. Scrivendo a distanza di anni la *Vita*, riprende in mano questo *dossier* e decide di sintetizzare la vicenda con parole sue. Costantino, dichiara, pur essendo generoso con tutti dedicava particolare attenzione alla Chiesa di Dio. Se capitavano divergenze fra le chiese di diverse regioni, convocava in sinodo i ministri di Dio, come se fosse stato designato lui stesso da Dio «vescovo comune» (*koinòs episkopos*). Questa espressione ha dato inevitabilmente luogo a molti commenti, ma è opportuno sottolinearne innanzitutto il cautelativo «come se»: Costantino non è in nessun modo un vescovo in senso tecnico, ma per il mandato che ha ricevuto da Dio esercita su tutti i vescovi una sorveglianza paterna, analoga a quella che essi esercitano sui fedeli.<sup>68</sup> In queste occasioni sedeva lui stesso con loro, partecipando alle discussioni e garantendo a tutti la pace. Eusebio tiene a sottolineare che la presenza dell'imperatore non turbava i lavori: stava fra loro «come uno dei tanti», e aveva la delicatezza di allontanare le guardie e il seguito, sapendo di essere fra amici. È interessante rilevare che Costantino percepiva perfettamente l'improprietà di far partecipare estranei ai lavori: lui, invece, non si considerava affatto un estraneo. Quando Eusebio scriveva questo brano, era vivo in tutti il ricordo del grande concilio di Nicea, che Costantino aveva convocato nel 325; poiché, però, l'autore ne tratterà solo più avanti, mentre qui si prepara a menzionare la questione africana, si è congetturato che questo passo si riferisca a occasioni precedenti, e si è voluto vedervi la prova che l'imperatore partecipò personalmente già al concilio di Arles del 314, che aveva fra i suoi compiti proprio quello di giudicare la controversia donatista.<sup>69</sup>

La linea di Costantino, prosegue Eusebio, era di spingere sempre per la con-

68. VC, I 44; il senso qui è del tutto diverso rispetto all'autodefinizione di Costantino come «vescovo di quelli fuori della Chiesa» (VC, IV 24): cfr. sotto, l'approfondimento *Costantino "vescovo di quelli che stanno fuori"*. Fra le molte discussioni di questo passo, che non di rado lo rendono più oscuro e mirabolante di quanto non sia, cfr. STRAUB 1967; GIRARDET 1977 e 1980; RAPP 1998.

69. CALDERONE 1962, p. 293; BARNES 1981, p. 58; ODAHL 2004, p. 119; PINZONE 2010; VAN DAM 2011,

ciliazione e la pacificazione, e non amava quelli che si ostinavano sulle loro posizioni; in ogni caso non prese mai provvedimenti contro chi sosteneva idee diverse dalle sue, ritenendo che solo Dio doveva occuparsene. C'è da chiedersi se nel descrivere questa linea che a noi appare encomiabile Eusebio non intenda invece introdurre una velata critica, perché senza soluzione di continuità procede a raccontare che «di qui, naturalmente» (o 'logicamente', *eikótos*) quelli che Eusebio chiama senz'altro «i ribelli delle province africane» presero coraggio e si abbandonarono, spinti dal diavolo, a eccessi sconsiderati. Ma Costantino si limitò a riderne, trattandoli come pazzi o indemoniati, che dovevano essere compatiti anziché puniti, e aggiunse che comunque la loro mania non gli aveva causato alcun danno: un «eccesso di filantropia» (*hyperbolè philanthropías*) di cui Eusebio non pare poi così convinto.

Occorre evidentemente prudenza nell'avventurarsi a immaginare le motivazioni di Eusebio quando compose questo passo. All'epoca in cui scriveva, il movimento donatista continuava a prosperare in Africa, nessuno aveva punito Donato, e l'imperatore non aveva più preso provvedimenti efficaci dopo quegli ormai remoti concili: e non si può escludere che Eusebio abbia voluto attirare l'attenzione degli eredi di Costantino su questa anomalia. Ma può anche darsi che Eusebio abbia in mente altri concili più recenti, come quelli di Nicea o di Tiro, e altre controversie come quella ariana, in cui lui stesso era coinvolto: voleva, anche qui, additare agli eredi i rischi di un'eccessiva tolleranza? O al contrario, siamo noi che sopravvalutiamo la velata critica, e l'intenzione era di additare a modello la piena tolleranza di Costantino? In ogni caso, dovremo ricordarci di questo passo quando discuteremo l'affare dei donatisti e l'ipotesi, oggi accettata da molti, che a un certo punto Costantino li abbia sanguinosamente perseguitati.<sup>70</sup>

## 9. VERSO LA GUERRA CONTRO LICINIO (VC, I 46-59; II 1-2)

Eusebio ha dichiarato all'inizio di non voler trattare la vita politica e le imprese militari di Costantino, e si attiene all'impegno, limitandosi a ricordare, di tanto in tanto, che mentre l'imperatore dedicava la sua attenzione a pacificare le Chiese, Dio provvedeva per lui a sconfiggere e sottomettere i barbari. Grazie al suo aiuto Costantino riuscì vincitore su tutti (*niketén [...] parà tois pāsīn*, calco del VICTOR OMNIUM GENTIUM delle monete costantiniane); Dio lo rese terrificante per i suoi nemici, benché, si affrettava ad aggiungere l'agiografo, lui di suo fosse l'uomo più mansueto, mite e benevolo mai esistito. C'è però un ambito politi-

pp. 178-79; *contra*, GIRARDET 1989; ed. CAMERON-HALL 1999, p. 221. Cfr. sopra, Introduzione generale, n. 11, e sotto, cap. IX n. 40.

70. Cfr. sotto, cap. IX par. 4.7.

co-militare che risulta centrale anche nella prospettiva della *Vita Constantini*, ed è la repressione dei rivali politici, tutti allo stesso modo infami e nemici di Dio per il solo fatto di essersi opposti al suo prediletto.

Eusebio sceglie di inserire a questo punto la pagina dell'*Historia Ecclesiastica* in cui allude alla liquidazione di Massimiano, avvenuta in realtà prima della guerra contro Massenzio (*HE*, VIII 13). La pagina è variata solo stilisticamente; resta la *damnatio memoriae* del disgraziato tetrarca, nonché suocero di Costantino, il cui nome non è menzionato: nell'*Historia* era «colui che dopo le dimissioni aveva assunto nuovamente la carica di imperatore», nella *Vita* è «il secondo di quelli che avevano abdicato». Sorpreso a tramare la morte di Costantino, muore «della morte più vergognosa», con cui il cristiano Eusebio intende verosimilmente il suicidio. In entrambe le versioni, anche se con parole diverse, Eusebio si prende la briga di affermare che Massimiano «fu il primo di cui le iscrizioni onorifiche, le statue e le altre cose del genere decretate in segno d'onore vennero distrutte su tutta la terra, in quanto empio e immorale»; non è vero che fosse il primo, ma è interessante vedere Eusebio così colpito da quella procedura di *damnatio memoriae* che lui stesso applica con tanto zelo.

C'è da chiedersi perché Eusebio abbia inserito proprio qui, totalmente fuori cronologia, l'episodio di Massimiano.<sup>71</sup> Probabilmente se l'era dimenticato, e gli è tornato in mente perché il tema degli imperatori empì, nemici di Costantino e puniti da Dio, stava per ridiventare centrale nella sua narrazione. L'agiografo prosegue infatti con un oscuro riferimento ad altri membri della famiglia imperiale sorpresi grazie all'intervento divino mentre tramavano contro Costantino; e ne trae spunto per spiegare che l'imperatore godeva continuamente di apparizioni divine e grazie ad esse era in grado di prevedere il futuro (Eusebio intuisce che tutto questo è un po' forte e lo ammette tranquillamente: sta parlando di «miracoli indescrivibili», *adiēgeta thaúmata*, cose «che non si possono riferire a parole»).

I commentatori moderni ipotizzano che in questo passo si celi un'allusione all'esecuzione del figlio maggiore di Costantino, Crispo, e dell'imperatrice Fausta, ma è possibile spingersi anche più in là. Non c'è dubbio che Costantino, in vecchiaia, era convinto di ricevere regolarmente visioni divine o comunque così lasciava intendere; nel *Discorso regale* Eusebio infatti lo adula in questi termini: «Tu stesso, o imperatore, se ne avessi il tempo potresti dirci, volendo, le infinite teofanie del tuo Salvatore, le infinite apparizioni in sogno» (*LC*, XVIII 1). Se queste visioni, come precisa Eusebio nella *Vita*, gli predicavano pericoli imminenti, e se non si trattava di un espediente propagandistico, ma

71. La preistoria della discussione in WINKELMANN 1962, p. 192. GRÉGOIRE 1938, pp. 576 sg., considerava questa una delle prove che la *Vita* non sarebbe opera di Eusebio, ma di un maldestro compilatore.

il vecchio autocrate ci credeva davvero, allora un sogno di questo genere potrebbe essere più che sufficiente per spiegare come mai Costantino decise di far uccidere il figlio e la moglie, una decisione le cui motivazioni ci sono altrimenti ignote.<sup>72</sup>

Il racconto di Eusebio riprende un andamento più fedele alla cronologia con i decennali del 315, che Costantino celebrò ringraziando Dio «con sacrifici senza fuoco e senza fumo»: prima allusione, nella *Vita*, all'allontanamento di Costantino dai riti tradizionali, su cui l'autore tornerà ampiamente in seguito.<sup>73</sup> Tanta grazia e tanta gioia, però, erano intorbidite dalla consapevolezza che in metà dell'impero, a Oriente, i popoli soffrivano.

Il passo con cui Eusebio introduce il racconto delle guerre fra Costantino e Licinio – raccontate una dopo l'altra e come un'unica vicenda, accennando appena all'intervallo di parecchi anni che in realtà intercorse fra la prima e la seconda – merita d'essere citato integralmente, per la sapienza con cui all'immagine della concordia fra i due imperatori «cari a Dio», «i più grandi di tutti», coltivata dallo stesso autore prima del fatale 316, si sostituisce il contrasto fra la luce e l'oscurità, veicolando implicitamente il messaggio per cui è necessario il governo di uno solo affinché l'impero trovi la pace:

Era annunciato infatti che una belva terribile minacciava lui, la Chiesa di Dio e gli altri provinciali, come se un malvagio demonio si opponesse alle azioni dell'imperatore amico di Dio facendo tutto il contrario, tanto che l'impero dei Romani sembrava diviso in due parti come il giorno e la notte: con l'oscurità che avvolgeva chi abitava nella parte orientale, mentre il giorno più luminoso splendeva sugli abitanti dell'altra metà.

Il tiranno – Licinio non è mai nominato nella *Vita* – era ovviamente roso d'invidia, e fin dall'inizio si era guardato bene dall'imitare Costantino, appoggiando invece nei suoi malvagi effetti «l'eresia degli empì» (*tês [...] tôn dyssebôn proairéseos*). Nell'*Historia Ecclesiastica* l'argomento era introdotto in modo diverso: lì Licinio era stato nominato ed esaltato nei libri precedenti; si trattava quindi di spiegare come mai fosse «impazzito», per tentazione diabolica. A partire da questo punto i due testi si sovrappongono in gran parte, anche se è interessante osservare quando Eusebio ha ritenuto opportuno introdurre modifiche: là dove l'*Historia* accusava Licinio di aver emulato la «perversione» (o 'miseria', *mokh-*

72. Si può prendere in considerazione solo come una curiosità l'ipotesi di OLBRICH 2010, per cui la dichiarazione della consustanzialità del Padre e del Figlio al concilio di Nicea del 325 avrebbe accentuato così drammaticamente le speranze di successione di Crispo a scapito dei suoi fratellastri da precipitare l'anno seguente un regolamento di conti.

73. A questo proposito va notata l'ingenuità con cui la storiografia accetta come prova di ciò che effettivamente accadde nel 315 questa affermazione di Eusebio inserita in un'opera, come la *Vita*, composta vent'anni dopo e in un clima del tutto diverso: ad es. FRASCHETTI 1986, p. 81. Maggiormente critico CURRAN 2000, pp. 171-72.



theria) degli empi tiranni, la *Vita* parla degli empi in generale e della loro «eresia», trasportando l'accusa dal piano politico a quello religioso.

Nella *Vita*, come già nell'*Historia*, Eusebio stravolge i fatti affermando, più o meno con le stesse parole, che Licinio doveva tutto a Costantino, suo benefattore (*euergēten*) e superiore (*kreittonos*); per sua concessione regnava su metà dell'impero, beninteso «al secondo posto», e grazie alla sua benevolenza aveva avuto l'alto onore di imparentarsi con la famiglia che ereditariamente reggeva l'impero. Qui l'originaria insistenza di Eusebio sulla legittimità della successione di Costantino dal padre – necessaria, a suo tempo, per difendere quella che era stata a tutti gli effetti un'usurpazione – diventa qualcosa di più, l'invenzione in piena regola di un'unica legittima stirpe imperiale: idea che senza dubbio doveva suonare molto bene mentre l'autore scriveva l'ultimo libro dell'*Historia* e ancor meglio nel 337.

Va da sé che fu Licinio a scatenare la guerra, dopo un lungo periodo di apparente pace in cui in realtà non aveva mai smesso di tramare contro Costantino, di rinnovare giuramenti che non aveva intenzione di mantenere, e di chiedere scusa ogni volta che Dio rivelava a Costantino le sue trame. Ma prima di prendersela direttamente col rivale, nel suo accecamento Licinio decise di attaccare il Dio che Costantino venerava: e cominciò a perseguitare i cristiani. L'elenco dei provvedimenti che Licinio avrebbe preso contro la Chiesa appare alquanto improbabile, soprattutto per la straordinaria differenza tra ciò che si legge nell'*Historia*, scritta a minor distanza dai fatti, e ciò che si legge nella *Vita*. Nell'opera più antica, infatti, non c'è traccia delle specifiche, immaginose ed estremamente invasive leggi contro la Chiesa che aprono l'elenco dei misfatti di Licinio nella *Vita Constantini*. Chi volesse supporre che il vecchio agiografo se le sia tranquillamente inventate, modellando un Licinio intento a fare in ogni cosa l'esatto contrario di Costantino, non andrebbe probabilmente lontano dal vero.

Licinio, dunque, emanò una legge che proibiva ai vescovi di incontrarsi, di convocare sinodi e di discutere insieme i problemi comuni; e lo fece perché sapeva che Costantino faceva esattamente l'opposto, promuovendo l'incontro e il dialogo fra le Chiese. Del resto, aggiunge Eusebio a margine di questa pretesa legge, Licinio volle contrapporsi a Costantino, che riceveva e onorava a palazzo i ministri di Dio, allontanandoli dal suo palazzo; quest'accusa c'era già nell'*Historia*, ma qui si arricchisce di dettagli drammatici, con un Licinio che per il folle gusto di contrapporsi a Costantino manda addirittura in esilio proprio i cristiani che gli sono più affezionati, degrada quelli che aveva premiato e promosso in passato, confisca i loro patrimoni e li minaccia di morte. L'unico modo di salvare una possibile autenticità di questi provvedimenti è di supporre che Licinio – nel cui impero la Chiesa era profondamente turbata dal conflitto teologico fra Alessandro e Ario – abbia effettivamente vietato una o più sinodi che rischiavano di

aggravare la frattura, forse addirittura per consiglio del vescovo Eusebio di Nicomedia, a lui molto vicino; misure che nel peggiore dei casi erano di semplice ordine pubblico, ma che potrebbero anche rivelare un interesse e un coinvolgimento dell'imperatore nella vita della Chiesa diventano così misure persecutorie, nell'interpretazione tendenziosa del vescovo di Cesarea.<sup>74</sup>

La seconda legge che Eusebio attribuisce a Licinio nella *Vita* e di cui, bizzarramente, non sapeva ancora nulla quando scrisse l'*Historia* sarebbe il divieto per uomini e donne di frequentare insieme le funzioni religiose, o di essere istruiti insieme dai maestri di dottrina: alle donne, d'ora in poi, dovevano insegnare altre donne. Quest'idea, chiosa Eusebio, gli era venuta perché, intemperante e dissoluto com'era, non poteva neppure immaginare che altri uomini potessero rimanere temperanti in presenza di donne. Dopo essersi reso ridicolo con questo provvedimento, Licinio ne escogitò un altro, ordinando che le riunioni dei fedeli si svolgessero fuori dalle città, col pretesto che l'aria delle chiese cittadine non era pura.<sup>75</sup> Eusebio stesso crede così poco a queste pretese leggi, da dichiarare che nessuno si sognò di ubbidirvi, senza menzionare sanzioni di alcun tipo da parte dell'imperatore; vale, per contro, la pena di notare che tutte queste leggi, se avessero un fondo di autenticità, implicherebbero comunque un Licinio profondamente coinvolto nella vita della Chiesa, piuttosto che un persecutore pagano. Solo a questo punto la *Vita* introduce, riprendendo parola per parola, i capi d'accusa già veduti nell'*Historia*, dalle sanzioni contro i militari che non sacrificano agli dèi, al divieto di nutrire i carcerati e in genere di compiere buone azioni, alle innovazioni in ambito matrimoniale e testamentario.

Riprendendo quasi alla lettera l'opera più antica, Eusebio attribuisce poi a Licinio i tratti convenzionali del tiranno, avido e lussurioso; pur senza avere il coraggio di scatenare una persecuzione ufficiale «per paura di Costantino», trova egualmente pretesti per mettere a morte parecchi vescovi e chiudere chiese. Nella *Vita* peraltro Eusebio riesce a far apparire ancora più negativi i provvedimenti di Licinio, col semplice espediente di premettere alla loro descrizione una lunga digressione sui persecutori che l'avevano preceduto, Galerio e Massimino, sulle atrocità da loro commesse contro i cristiani, e sulla loro fine spaventosa: il risultato è che le azioni di Licinio, pur raccontate con le stesse parole di prima, nella *Vita* brillano di una luce decisamente più infernale.<sup>76</sup>

74. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. II, *La persecuzione di Licinio*; CALDERONE 1962, pp. 210-30, nota che sinodi vennero celebrati a Nicomedia e ad Alessandria nel 323, il che inficia pesantemente le affermazioni di Eusebio.

75. Qui un'eco della legge attribuita da Eusebio a Massimino, che «tentò per prima cosa di impedirci le riunioni nei cimiteri», *HE*, IX 2.

76. Eusebio lo fa a costo di contraddire quel che aveva dichiarato (I 23), che cioè non intendeva trattare delle morti dei persecutori (cfr. GRÉGOIRE 1938, p. 578). Per un'argomentazione approfondita sull'implausibilità delle misure attribuite da Eusebio a Licinio cfr. CATADELLA 1970.



## 10. LA GUERRA CONTRO LICINIO (VC, II 3-18)

A questo punto Costantino interviene. Eusebio continua a fare economia, riprendendo il testo già composto per la conclusione dell'*Historia Ecclesiastica*, tranne per due dettagli significativi. Nell'*Historia* Eusebio precisava che Costantino era accompagnato dal figlio Crispo, «imperatore carissimo a Dio e in tutto uguale al padre»: dagli abbreviatori del tardo IV secolo sappiamo che Crispo ebbe un ruolo di primo piano nella guerra, e ricordarlo dev'essere sembrato un buon modo per ribadire ancora una volta il tema della continuità, anzi dell'identità, dinastica, già affermato con la coppia Costanzo/Costantino – senonché nella *Vita* la menzione di Crispo dovette sparire, come già nei manoscritti posteriori dell'*Historia*.<sup>77</sup>

Non meno interessante è la diversa enfasi posta sull'aiuto divino a Costantino. Nell'*Historia*, Eusebio si limita a dichiarare che Costantino e il figlio andarono in battaglia contro Licinio avendo Dio e suo Figlio come guide e alleati; nella *Vita*, essendosi ormai impegnato nell'affermazione che Costantino «un po' di tempo dopo» la battaglia di Ponte Milvio aveva adottato il labaro cristiano come insegna dei suoi eserciti, Eusebio decide di affermare che i reparti erano guidati «dai simboli della buona speranza in Dio», dal «simbolo della Passione salvatrice», e che Costantino era accompagnato dai sacerdoti che pregavano per lui, altro dettaglio stranamente trascurato nell'*Historia*.

Il momento culminante del conflitto fra Costantino e Licinio è oggetto nella *Vita* di un robusto ampliamento. Mentre nell'opera precedente Eusebio si limitava a riferire che Licinio era stato fulmineamente sconfitto, ora l'agiografo si allarga nel ritratto dell'empio tiranno, circondato, come Massenzio prima di lui, di indovini egiziani, maghi e profeti «di quelli che credeva dèi». Eusebio si compiace di descrivere gli oracoli e le profezie che illudono Licinio della vittoria, e si spinge fino a riferire un suo discorso, tenuto agli amici più fidati in un luogo fortemente simbolico, un bosco sacro pieno di statue delle divinità pagane. Lì, il Licinio di Eusebio dopo aver sacrificato agli dèi dichiara apertamente quali sono la posta in gioco e i termini dello scontro: da una parte gli dèi patrii, e chi li onora perché li ha ricevuti dagli antenati, dall'altra chi ha rinnegato le tradizioni degli avi per schierarsi con gli atei, seguendo un dio straniero che non si sa da dove venga, e «disonorando le armi patrie con il suo vergognoso simbolo».

Fin qui il discorso di Licinio potrebbe esser stato tolto di peso dalla bocca di uno degli avversari del cristianesimo che Eusebio avrà spesso incontrato; non è così per la conclusione, in cui Licinio, dopo aver dichiarato che la battaglia stabi-

lirà chi è il più forte fra i tanti dèi antichi e il nuovo Dio sconosciuto, si premura di esplicitare che se per caso vincessero Costantino, ebbene, vorrà dire che adorare gli dèi è inutile e che tutti dovranno senz'altro inchinarsi al Dio straniero. Solo alla fine di questo ragionamento deprimente Licinio si ricorda di aggiungere «che se invece vinceranno i nostri, cosa che non è in dubbio», dopo la vittoria bisognerà scatenare la guerra contro gli atei, cioè la persecuzione dei cristiani.

Preoccupato della credibilità del suo racconto, Eusebio assicura che questo discorso gli venne riferito poco tempo dopo da persone che l'avevano ascoltato. Un po' più debole («dicono») è la garanzia di credibilità per la visione che sarebbe apparsa a molti sudditi di Licinio, cui parve di veder entrare da vincitori nelle loro città i soldati di Costantino, miracolosa prefigurazione di ciò che di lì a poco sarebbe accaduto davvero. Ma lo sforzo di Eusebio si dispiega soprattutto nell'illustrare un panorama interamente dominato dai simboli cristiani. Costantino affronta Licinio invocando «Dio salvatore che governa il tutto» e dandolo come segnale, cioè come parola d'ordine o grido di guerra, ai soldati; e così vince una dopo l'altra tutte le battaglie.

Le vittorie sono ottenute facendo guidare le falangi dal «trofeo salvifico», sulla cui efficacia bellica (di cui non sapeva ancora nulla al momento in cui concludeva l'*Historia Ecclesiastica*) Eusebio si diffonde con straordinaria passione. Ovunque apparisse, metteva in fuga i nemici, tanto che Costantino, una volta compresa la potenza di questo vero e proprio talismano, lo mandava in prima linea dove sembrava che i suoi stessero per cedere, ristabilendo immediatamente la situazione. Ovvio che un'arma così potente fosse custodita con ogni cura, affidata a una guardia di cinquanta uomini che non avevano altro compito se non quello di difenderla, portandola a turno in spalla. Nessuno di quelli che la portavano venne mai ferito; una sola volta, nel fitto della mischia, il portatore si spaventò e la passò a un altro, e subito dopo venne trafitto da una freccia, mentre l'uomo che reggeva il sacro simbolo rimase illeso in mezzo ai dardi: tutte le frecce nemiche, incredibile a dirsi, andavano a conficcarsi nell'asta della croce. Peccato che Eusebio, nel suo scrupolo di veridicità, rovini alquanto l'effetto assicurando che questi particolari – di cui l'intero esercito avrebbe dovuto essere testimone – li conosce solo perché l'imperatore in persona, molto tempo dopo, ha pensato bene di raccontarglieli in confidenza.

È chiaro che in simili circostanze la faccenda non poteva andare per le lunghe. I soldati di Licinio si arrendevano in massa, con gran gioia di Costantino che non amava uccidere, oppure venivano fatti a pezzi, e alla fine precipitando gli uni sugli altri finivano trafitti dalle loro stesse spade. Licinio si dà alla fuga e Costantino ordina di non inseguirlo, sperando che si ravveda; il solito «eccesso di filantropia» di cui Eusebio non si compiace troppo, ben sapendo che l'altro non lo merita.

Va notato che mentre nel paragrafo conclusivo frettolosamente aggiunto all'*Historia Ecclesiastica* Eusebio aveva evocato, e molto sinteticamente, soltanto la

<sup>77</sup> Se la ricostruzione dei perduti *Chronici canones* di Eusebio proposta da R.W. Burgess è corretta, Eusebio nel 326 cancellò anche lì la menzione di Crispo, così che sotto l'anno 316 (errore per 317) si leggeva: «Costantino proclamò Cesare suo figlio Costantino», dove la versione originale menzionava certamente anche Crispo (BURGESS 1999b, p. 62).

seconda guerra contro Licinio, qui il racconto è più articolato e permette di intravedere che si trattò di due campagne separate, anche se l'intervallo fra la guerra del 316 e quella del 323-324 è riassunto in poche righe: Licinio, risparmiato da Costantino che ha dato ordine di non inseguirlo, fa peggio di prima e torna a confidare nelle stregonerie dei maghi (*goéton kakotékhnōis*). Costantino capisce che bisogna prepararsi a una seconda guerra e lo fa con straordinaria umiltà; a Eusebio serve riprendere il parallelo con Mosè, dimenticato da un po' di capitoli, e perciò descrive l'imperatore che pone la tenda fuori dal campo come il profeta, per passare il tempo in preghiera.<sup>78</sup>

Comincia a questo punto una nuova fase nella santificazione di Costantino. Lasciando per un momento da parte l'incombente riapertura delle ostilità con Licinio, Eusebio osserva che Costantino in guerra faceva sempre così. Ogni volta che pregava in quel modo, una visione veniva a consigliarlo, e solo allora l'imperatore usciva dalla tenda spinto dall'ispirazione divina e ordinava l'attacco, vincendo ovviamente ogni volta. Eusebio prosegue osservando che Costantino si mostrava amico di Dio anche in questo, che non voleva la morte dei nemici, dava ordine ai soldati di risparmiarli e riscattava lui stesso a peso d'oro i prigionieri, pur di indurre i suoi uomini a non uccidere inutilmente; e questo anche quando si trattava di barbari – come del resto, aggiungiamo noi, prescriveva la nuova ideologia umanitaria e utilitaristica del tardo impero.

Tornando bruscamente al racconto principale, Eusebio assicura che in vista dello scontro decisivo con il tiranno Costantino non si limitò a pregare nella sua tenda appartata, in attesa della visione salvifica; ma fece penitenza e si costrinse a rinunce e mortificazioni corporali per propiziarsi l'aiuto di Dio, oltre a pregare incessantemente per la salvezza tanto dei propri uomini quanto dei nemici. Dati i precedenti, pare fin troppo, perché Costantino non dovrebbe aver dubbi sull'aiuto divino; ma Eusebio ha deciso di approfittare dell'occasione per approfondire ancora di più il suo ritratto del Costantino cristiano, aggiungendo una dimensione penitenziale e ascetica finora sottaciuta.

Il lettore attende che esplodano finalmente le ostilità, ma Eusebio le ritarda ancora, per sottolineare l'umanità e il pacifismo di Costantino, che di fronte a una falsa offerta d'amicizia di Licinio è subito pronto ad accettare, e offre patti generosi pensando solo all'interesse generale. Licinio invece, fingendo amicizia, si prepara in segreto alla guerra, arruola soldati, si procura alleati barbari – gravissima sconvenienza per un imperatore romano che si appresta a combattere contro altri Romani – e va in cerca perfino di nuovi dèi stranieri cui affidarsi, dal momento che non ha più fiducia nei suoi, ma s'è già scordato di quanto lui stesso aveva dichiarato alla vigilia della prova. Eusebio, ossessionato dal tema del

78. Non si capisce dove ODAHL 2004, p. 155, abbia trovato la notizia che si trattava «di una speciale tenda a forma di croce».

labaro cristiano e della sua potenza salvifica, trova modo di introdurre l'elogio anche qui, attribuendolo allo stesso Licinio: il quale beninteso si guarda bene dal piegarsi al Dio cristiano, ma riconosce per triste esperienza «quale potenza divina e misteriosa vi fosse nel trofeo salvifico, per mezzo del quale l'esercito di Costantino aveva imparato a dominare», e ordina ai suoi soldati di starne alla larga, non attaccarlo, anzi non guardarlo neppure.

Persuadere che tutti i reparti militari devono avere alla testa il simbolo cristiano, proseguendo una campagna a cui forse lo stesso imperatore aveva dato inizio, è palesemente una delle grandi preoccupazioni di Eusebio nel momento in cui scrive la *Vita Constantini*. E infatti il racconto della battaglia finale con Licinio, di cui non interessano minimamente all'autore le circostanze effettive – tanto che non sono menzionati né il luogo né l'entità delle forze in campo – torna a insistere graficamente, riprendendo alla lettera il *Discorso per il trentennale* (LC, IX 8), sulla contrapposizione fra le schiere del tiranno, che vanno in battaglia sotto le insegne di una moltitudine di dèi, «immagini di morti in statue senz'anima», e Costantino che oppone loro «il segno salvifico e vivificante»; sicché l'immediata e totale vittoria non è solo sui nemici, ma anche sui demòni. Dopodiché Eusebio, che tende come sappiamo a non condividere la filantropia umanitaria da lui attribuita a Costantino, si rallegra che l'«odiato di Dio» e quelli che lo accompagnavano siano stati giudicati «secondo le leggi di guerra» e giustiziati.

#### Confronto con altre fonti PALLADAS DI ALESSANDRIA

A margine di questa vicenda, non è forse fuori luogo introdurre qui la voce di un pagano che viveva ad Alessandria, e che ci offre una straordinaria testimonianza di come il linguaggio di Eusebio fosse in realtà quello stesso della propaganda imperiale. Se è corretta la recente proposta di datarlo all'età costantiniana, anziché a quella di Teodosio, un epigramma del poeta e grammatico Palladas costituisce un ironico e amaro commento alla conquista dell'Oriente da parte di Costantino: «Quando uno odia colui che Dio ama, dà prova della più grande follia. Perché è chiaro che si arma contro Dio stesso, e per invidia si rode dalla bile. Bisogna, infatti, amare colui che Dio ama». In un altro epigramma, Palladas lamenta che «noi Elleni siamo uomini ridotti in cenere, attaccati a speranze sepolte coi morti: oramai tutto quanto è stato ribaltato», e questo, precisa il poeta, a causa «dell'uomo del destino, che Dio ama» e a cui è inutile opporsi per folle invidia. La consonanza fra questi versi disincantati e il linguaggio di Eusebio, che instancabilmente definisce Costantino «caro a Dio» e che attribuisce all'«invidia» l'urto di Licinio con Costantino, sembra dimostrare che il vescovo di Cesarea utilizzava termini e concetti già pubblicizzati prima di lui dalla propaganda imperiale.<sup>79</sup>

79. WILKINSON 2009, che tuttavia non ritiene gli epigrammi ironici, ma rassegnati. La nuova datazione è accettata da BARNES 2009b, p. 383, e 2011, p. xi; per qualche dubbio PUECH 2011, p. 324.

## 11. L'IMPERO RIUNITO E IL TRIONFO DELLA CHIESA (VC, II 19-46)

La liquidazione di Licinio è il compimento di un disegno provvidenziale, che ridà all'impero di Roma la necessaria unità. La metafora solare continua a dominare la scena del trionfo di Costantino: i raggi del sole brillano finalmente puri, senza l'ombra proiettata dal tiranno, e illuminano anche gli abitanti dell'Oriente, riuniti a quelli dell'Occidente sotto un'unica guida. L'esperienza della tetrarchia è consegnata alla storia, ed è un'esperienza fallimentare: l'impero deve avere un solo capo, così come il corpo obbedisce a un'unica testa. Va da sé che come unico è il monarca, così unico è il Dio, ormai riconosciuto da tutti; s'impiantava così un'ideologia destinata a durare millecinquecento anni. Costantino, ci informa Eusebio, scelse per sé l'appellativo di «Vincitore» (*Niketês*),<sup>80</sup> e impose a tutti i popoli dell'impero romano un'unica autorità «come ai tempi antichi»: la sua monarchia governava il tutto, in parallelo con la monarchia dell'unico Dio.<sup>81</sup> Eusebio qui è efficacissimo nel coniugare il passato e il presente, la restaurazione e l'innovazione: il suo Costantino è al tempo stesso il più grande degli antichi imperatori e il primo dei nuovi. Ovviamente in tutto l'impero regnano gioia, allegrezza, festeggiamenti e danze, godimento del felice presente e gioiosa attesa dell'ancora più felice, immancabile futuro.

A questo punto, Eusebio diventa improvvisamente concreto e informativo. La riunificazione dell'impero fece sì che fossero promulgate «anche da noi» le benefiche leggi che l'imperatore aveva già donato «a chi abitava nell'altra metà del mondo». Ritornò chi era stato esiliato per aver rifiutato di offrire i sacrifici, fu liberato dagli oneri curiali chi vi era stato assoggettato per lo stesso motivo, tornarono i cristiani dalle miniere e dalla schiavitù, i patrimoni confiscati vennero restituiti, chi aveva perduto il grado e l'incarico ebbe la scelta se riprenderlo o andare onorevolmente in pensione. Se qualcuno era morto a causa delle persecuzioni e non lasciava eredi, la Chiesa ereditava il suo patrimonio, e vennero liberate da ogni onere le donazioni fatte alla Chiesa. Eusebio peraltro garantisce che anche «chi era fuori», s'intende dalla Chiesa, ricevette benefici analoghi: Costantino era davvero l'imperatore di tutti, e i popoli dell'Oriente, che prima potevano solo invidiare i felici abitanti dell'Occidente, ora non credevano alla propria fortuna.

80. Cfr. GRÜNEWALD 1990, p. 180: *Victor* sostituisce *Invictus* nella titolatura di Costantino dopo la definitiva sconfitta di Licinio nel 324. Anche le lettere conservate cominciano *Victor Constantinus* o *Niketês Konstantinos*. Sui laterizi venne apposto il marchio CONSTANTINI VICTORIS (cfr. ad es. BUONOPANE-GROSSI 2014, p. 161, e ZACCARIA 2014). Nel *Discorso per il Trentennale* Eusebio propone un'interpretazione morale dell'appellativo *niketês* («è infatti realmente vittorioso colui che ha conseguito vittoria sulle passioni che hanno sottomesso il genere umano»).

81. Eusebio pone così le basi di quella che la storiografia moderna ha chiamato la sua «teologia politica»: cfr. sotto, l'approfondimento *La "teologia politica di Eusebio": Costantino imitatore del logos*.

Qui Eusebio inserisce per la prima volta nella *Vita* un documento ufficiale, così come era solito fare nell'*Historia Ecclesiastica*. Si tratta di un editto di Costantino rivolto ai provinciali di Palestina (VC, II 24-42), in cui l'imperatore annuncia la sua vittoria, assicurando di doverla esclusivamente a Dio, e annulla tutte le misure prese in passato contro i cristiani. Lettere analoghe, in greco e in latino, erano state inviate a tutte le province, insieme ad altre specificamente indirizzate alle Chiese, di cui però Eusebio non riporta il testo. In questo caso, invece, il vescovo di Cesarea dichiara di possedere personalmente l'*authentikòs*, il testo originale della legge imperiale, la cui affidabilità è attestata dalla firma di Costantino, scritta di suo pugno. Grazie ad Eusebio possiamo così leggere il testo integrale di un documento cruciale della propaganda e della costruzione del consenso da parte di Costantino dopo la vittoria su Licinio, pubblicato in occasione della conquista delle province orientali nel 324. Ma è proprio così?

## Problema storiografico

IL PAPIRO LONDON 878 E L'AUTENTICITÀ  
DEI DOCUMENTI TRASCRITTI DA EUSEBIO

L'opinione oggi dominante è che questo e tutti gli altri documenti ufficiali trascritti da Eusebio siano autentici; tuttavia non si può fare a meno di sottolineare che questa autenticità è molto meno dimostrata di quanto non si ritenga di solito. La svolta decisiva nel dibattito storiografico è giunta nel dopoguerra con la pubblicazione di un papiro, il London 878, in cui è trascritto – sul retro d'una petizione databile plausibilmente al 319-320 – un brano dello stesso editto di cui stiamo parlando. Un autorevole parere paleografico ha datato la grafia al periodo 330-350, e altri studiosi hanno ritenuto che possa essere anche anteriore.<sup>82</sup> A partire da allora, tutti hanno ripetuto che l'editto risulta documentato indipendentemente da Eusebio, e che la sua autenticità è dunque indiscutibile; come pure, si aggiunge di solito con parecchia generosità, quella di tutti gli altri documenti ufficiali contenuti nella *Vita*. Così il Jones, che per primo ha identificato il contenuto del papiro, afferma che «il papiro prova al di là di ogni ragionevole dubbio l'autenticità di uno dei documenti costantiniani citati da Eusebio nella *Vita*, e implica quella degli altri»; lo Skeat, che nel 1954 diede la prima valutazione papirologica, ha sentenziato ancora nel 1999: «Non ci può dunque più essere alcun dubbio che sia l'Editto sia, per implicazione, tutti gli altri documenti costantiniani citati da Eusebio [...] sono perfettamente autentici»; secondo un altro studioso recente il papiro ha dimostrato «l'autenticità dei documenti compresi nella *Vita Constantini*» e di conseguenza anche dell'*Oratio ad sanctorum coetus* riportata da Eusebio in appendice e attribuita all'imperatore.<sup>83</sup>

82. Sulla datazione del papiro London 878 cfr. JONES 1954, e spec. la nota paleografica di T.C. SKEAT a p. 200. Il papiro riporta un brano identico a quello conservato in VC, II, da fine 26 a inizio 29.

83. JONES 1954, p. 200; *The Collected Biblical Writings of T.C. Skeat*, a cura di J.K. ELLIOTT, Leiden 2004, p. 216; BLECKMANN 1997, p. 184. Cfr. anche SILLI 1987, p. xviii, che inspiegabilmente dichiara che «il

Solo di rado si sono levate voci per avvertire che questo eccesso di fiducia rischia di sconfinare nel fideismo.<sup>84</sup> In realtà il ragionamento proposto dal Jones e seguito più o meno da tutti presenta molti punti deboli, a partire dal fatto che non regge da un punto di vista logico. Se noi oggi accettiamo che la *Vita* è opera di Eusebio ed è stata scritta fra il 335 e il 340, il papiro potrebbe essere stato prodotto semplicemente da qualcuno che ne ha ricopiato un brano. A rigor di logica, il papiro contiene un brano della *Vita*: ipotesi per ipotesi, potrebbe perfino essere una scheda di mano dello stesso Eusebio, o di uno dei suoi scribi! Anche l'argomento per cui l'autenticità di questo singolo documento proverebbe che tutti i documenti riportati da Eusebio sono autentici non regge dal punto di vista logico. Chi ragiona così parte evidentemente dal presupposto che o i documenti sono tutti falsi, o sono tutti autentici. Ma il presupposto è arbitrario e irrealistico: Eusebio può perfettamente aver inserito fianco a fianco documenti autentici e altri che magari credeva autentici e invece non lo erano.

Il punto infatti è che al di là di questi argomenti logici, che a qualcuno potranno apparire paradossali, bisogna chiedersi come il vescovo di Cesarea è entrato in possesso dei suoi documenti. Nessuno immagina che Eusebio si sia seduto al suo tavolo e abbia freddamente falsificato tutti i documenti da inserire nella sua opera. Si può anche tranquillamente supporre che Eusebio fosse sempre onestamente convinto della loro autenticità, per cui non è necessario accusarlo di falso, imputazione che può turbare qualche studioso. Ma come faceva a conoscerli? Quando Eusebio trascrive lettere indirizzate a lui, il problema non si pone; e lo stesso può valere quando cita editti ai provinciali, che venivano affissi o letti in pubblico; meno chiaro è come facesse a conoscere lettere indirizzate ai governatori di lontane province, come quelle ad Anullino proconsole d'Africa che trascrive nell'*Historia Ecclesiastica*, o addirittura un documento diplomatico come la lettera al re persiano Shahpur che inserisce più avanti nella *Vita*. Si deve per forza supporre che Eusebio, interessato com'era ad accumulare materiali per il suo lavoro, abbia più volte visto capitare sul suo tavolo documenti, magari già organizzati in dossier, di cui gli è stata garantita l'autenticità, e non è affatto ovvio che abbia voluto o potuto verificarli ogni volta in base a criteri soddisfacenti per la critica moderna. Documenti falsificati o interpolati circolavano largamente, come vedremo nel caso della controversia donatista e di quella ariana,<sup>85</sup> e dunque: a) il papiro London 878 può semplicemente essere un'altra copia di un documento falso che chiunque oltre a Eusebio può aver visto e trascritto, e b) quand'anche vogliamo scartare questa ipotesi per timore di apparire ipercritici, non c'è alcun motivo di trarne una garanzia per l'autenticità degli altri documenti. Chi crede questo sta inconsciamente ancora ragionando come se il problema fosse la buona fede di Eusebio, per cui una volta provata la sua buona fede nel caso in questione, pare ovvio estenderla anche a tut-

papiro è da datarsi al 324», la stessa data cioè dell'editto, e ritiene perciò dimostrato «che tutti i documenti riportati nella V.C. siano veramente autentici».

84. CAMERON 1983b, p. 188. «Naive and simple-minded in the extreme» è il giudizio di BARNES 2011, p. 3, a proposito di un'altra affermazione fatta dal Jones nello stesso articolo (JONES 1954) a proposito della data di nascita di Costantino.

85. Cfr. sotto, parte III, Introduzione.

ti gli altri casi. Ma la buona fede di Eusebio qui c'entra poco o nulla. A rigor di logica, dunque, il papiro non ha dimostrato niente: può rincuorare chi è già convinto, ma non costituisce una *prova*.

Aggiungiamo che per quanto riguarda specificamente l'editto ai provinciali di Palestina, nessuno si è preoccupato dei problemi connessi alla dichiarazione di Eusebio, per cui il vescovo aveva in mano l'originale della legge, firmato di pugno di Costantino: davvero le leggi venivano spedite nelle province con la firma autografa dell'imperatore, dopodiché questi originali venivano venduti ai collezionisti?<sup>86</sup> E ammettendo che sia così, non è comico che mentre Eusebio si preoccupa così solennemente di garantire l'autenticità del documento, insistendo in modo decisamente insolito sugli elementi in suo possesso, gli storici moderni siano così pronti a garantire l'autenticità di una copia redatta da ignoti su un foglio di recupero? Ma l'entusiasmo con cui la storiografia degli ultimi decenni ha accettato, con un respiro di sollievo, l'integrale autenticità dei documenti contenuti nella *Vita* è in sé indicativo d'una temperie culturale: il livore con cui uno studioso si scaglia contro il «veleno» della storiografia positivista fa capire che non s'aspettava altro che un dono provvidenziale come il papiro London 878 per mettere fine a un'epoca.<sup>87</sup>

Supponiamo, comunque, che l'editto ai provinciali di Palestina sia davvero il testo autentico di una legge costantiniana. Sul piano ideologico, il linguaggio è estremamente impegnativo: un dato tanto più interessante in quanto quasi tutte le leggi di Costantino ci sono arrivate solo in forma dei brevi estratti contenuti nel Codice Teodosiano, e molto di rado i giuristi che lo hanno compilato, più attenti alla sostanza che agli orpelli ideologici, ci hanno conservato spezzoni della retorica costantiniana. Il lunghissimo testo comincia con l'osservazione che è evidente a tutti la differenza fra chi osserva con scrupolo il cristianesimo e chi lo disprezza. Le luminose vicende recenti lo hanno confermato al di là di ogni dubbio: «la potenza del grande Dio» garantisce la vittoria ai fedeli seguaci della sua legge e destina gli empi a una fine atroce. Il tema lattaniano della

86. Per di più, Costantino deve aver firmato la traduzione in lingua greca: giacché, al di là di qualche variante ortografica, il testo del papiro corrisponde parola per parola a quello dato da Eusebio, che quindi si riferisce a questo testo greco quando dichiara di possedere l'autografo.

87. PIETRI 1989. Si veda anche la soddisfazione filisteica con cui il papirologo E.G. TURNER, *Greek papyri: An Introduction*, Oxford-Princeton 1968, p. 100, commentava il caso: «It is clear that a papyrological nemesis awaits those who, without good reason, throw away explicit ancient testimony». Una dichiarazione inquietante che ancora oggi viene largamente citata con approvazione, ad esempio da FRENDO 2005. A margine notiamo un'altra contraddizione logica della storiografia recente, che ha utilizzato il papiro anche per spazzare via tutti i dubbi precedentemente avanzati circa la paternità eusebiana della *Vita*. In realtà, se per amore dell'ipotesi si suppone che il papiro riporti un documento ufficiale, provando l'autenticità del testo costantiniano riportato nella *Vita*, non se ne può trarre alcuna indicazione circa l'autore e la datazione di quest'ultima. Il papiro, insomma, non può provare contemporaneamente che il testo citato nella *Vita* è una vera legge del 324, e che la *Vita* come noi la conosciamo venne scritta prima della metà del secolo e dunque plausibilmente da Eusebio. Può provare l'uno o l'altro di questi assunti, ma non tutt'e due.

morte dei persecutori dominava, evidentemente, l'immaginario collettivo in quegli anni in cui gli eventi incalzavano con un ritmo così vertiginoso, e l'autore vi si dilunga in termini estremamente prolissi, esultando per la gloria e la beatitudine di quanti hanno saputo mantenersi fedeli al Supremo – e per la vergogna e la rovina di chi ha osato perseguirli ed è atteso da spaventosi castighi «sotto terra». Di qui si passa direttamente all'autorappresentazione di Costantino come strumento scelto da Dio per punire i malvagi e riportare il benessere all'umanità: non lo dico per presunzione, sottolinea l'imperatore, ma perché so che non ho fatto se non eseguire la Sua volontà.

Segue, in poche righe, la straordinaria evocazione della marcia di Costantino verso oriente: «cominciando dal mare dei Britanni e dalle regioni dove il sole è obbligato a tramontare da una necessità superiore», la sua avanzata ha dissipato la peste e chiamato il genere umano a venerare la legge santa, «imparando dalla mia sottomissione», fino a spingersi nelle regioni orientali, dove più pesante era la sventura. Ma chi confessa di dovere a Dio non solo le proprie vittorie, ma ogni proprio pensiero o respiro, deve ricompensare gli innocenti per tutte le ingiustizie che hanno patito sotto il governo dei persecutori. Costantino ordina perciò il reintegro di chiunque, «in qualsiasi epoca», sia stato costretto all'esilio o al confino, abbia subito condanne o confische, o sia stato indebitamente iscritto alle liste dei curiali a causa della sua fede cristiana. L'elenco delle categorie da risarcire è dettagliatissimo, e include verbose espressioni di compatimento per chi è stato condannato alle miniere, ha perduto il grado nell'esercito, o si è visto ridotto ingiustamente in schiavitù. Quanto ai patrimoni confiscati, dovranno essere restituiti ai titolari, o ai loro parenti, e in mancanza di eredi donati alla Chiesa; chi li detiene si affretti a denunciarli, se spera di essere perdonato, e non osi giustificarsi allegando che quando se n'è impadronito i cristiani erano ovunque perseguitati, esiliati e uccisi e tutti i loro beni saccheggianti: c'è stata un'epoca in cui prendere era quasi obbligatorio, ma ora guai a chi non restituisce.

Andrà pur detto che non si capisce come questa descrizione delle persecuzioni possa riferirsi all'epoca di Licinio, che secondo studiosi di primo piano non fu affatto un persecutore, e che secondo lo stesso Eusebio, come si è visto, non osò mai scatenare una vera persecuzione, limitandosi a vessazioni isolate e mascherate; Licinio che, ricordiamolo, ebbe sempre come consigliere il vescovo Eusebio di Nicomedia e nel cui ultimo anno di regno, il 323, si celebrarono in Oriente diversi concili.<sup>88</sup> Anche se la storiografia, persuasa e compiaciuta di aver dimostrato l'autenticità dell'editto, ignora completamente questo problema, la contraddizione è così patente che è impossibile non chiedersi se Eusebio non ha reimpiegato qui un testo originato in tutt'altro contesto – a meno che l'editto

88. Cfr. sopra, n. 74.

non rappresenti invece il prodotto di una collaudata macchina propagandistica, destinata a convincere i provinciali d'Oriente che erano vissuti, a loro insaputa, sotto una spaventosa tirannide.

Costantino procede poi a decretare che anche il fisco, se detiene beni confiscati ai cristiani, deve restituirli alla Chiesa, senza permettersi di entrare in contestazioni. C'è un'unica eccezione, decisamente caratteristica: alcuni hanno regolarmente acquistato quei possedimenti dal fisco, o li hanno ricevuti in dono; l'imperatore stigmatizza amaramente l'avidità di questi tali, e dichiara che non meriterebbero la sua indulgenza, dopodiché con bella disinvoltura garantisce che nei limiti del possibile non ne saranno privati: «e non parliamone più». Per quanto arda dal desiderio di favorire la Chiesa, scontentare i detentori di benefici fiscali è un rischio che Costantino non avrà mai voglia di correre.<sup>89</sup> Meglio cambiar discorso e riprendere, nella chiusa dell'editto, il filo dell'ammonimento religioso, ricordando ancora una volta che gli eventi hanno provato come il Dio onnipotente si sia servito di Costantino per far sparire il male dalla terra: tutti i provinciali d'Oriente, perciò, sono invitati a riflettere sulla forza e la grazia di Dio, e sui vantaggi di chi si consacra al suo culto.

Eusebio riprende a questo punto la parola per descrivere le successive misure di Costantino; misure che hanno suscitato vasta discussione fra gli storici, dato che non risultano altrimenti documentate e neppure troppo credibili. L'imperatore, afferma Eusebio, nominò per la maggior parte dei cristiani alle cariche di governatore e addirittura di prefetto, affermazione che la storiografia ha cercato di verificare attraverso l'analisi prosopografica, giungendo a risultati contrastanti;<sup>90</sup> e a quelli che continuavano a restare fedeli agli dèi greci (*hellenizein*) vietò di celebrare i sacrifici. Eusebio amplia subito dopo questa affermazione dichiarando che Costantino pubblicò una legge per proibire a tutti e dovunque l'idolatria, l'erezione di statue agli dèi, gli oracoli e i sacrifici; legge importantissima, si direbbe, che però Eusebio evita di riportare testualmente, e a cui non fa più alcun riferimento in seguito.<sup>91</sup>

89. Cfr. sotto, cap. xi par. 2.

90. HAEHLING 1978, pp. 513-21, calcola una netta maggioranza di pagani tra i prefetti e i proconsoli di Costantino, e i suoi calcoli continuano a far fede per qualcuno (GIRARDET 2006, p. 132). I dati sull'affiliazione religiosa sono in realtà piuttosto scarsi e si prestano a interpretazioni più o meno larghe, il che ha permesso a BARNES (1994b, 1995b) di ribaltare le percentuali di Haehling per quanto riguarda i prefetti, oltre a denunciare le distorsioni prodotte dal metodo statistico adottato dallo studioso tedesco, che conta gli incarichi e non le persone; il metodo seguito da Barnes è stato però a sua volta criticato in modo convincente da CAMERON 2011, pp. 177-87. Cfr. anche gli schizzi prosopografici in NOVAK 1979.

91. Lo nota CLAUSS 1996, p. 74. MARCONE 2000, p. 84, e 2002, p. 131, ipotizza «che si tratti di un provvedimento preso sul momento, forse nell'esaltazione della vittoria e poi di fatto ridimensionato o lasciato decadere».



## Problema storiografico

## COSTANTINO HA PROIBITO I SACRIFICI?

Su questo preteso divieto, di cui non c'è la minima traccia nella legislazione costantiniana sopravvissuta, si è discusso all'infinito, ma oggi il consenso della stragrande maggioranza degli studiosi è che Costantino non pensò mai a vietare i sacrifici pubblici nei templi. Soltanto Timothy Barnes continua a prendere alla lettera l'affermazione di Eusebio; lo studioso, tuttavia, è rimasto solo nella sua opinione.<sup>92</sup> Per un certo periodo sono state diffuse posizioni intermedie, coll'idea di un divieto inteso più come indicazione morale e non effettivamente messo in pratica, oppure ritirato dopo pochi mesi, o ancora limitato all'Oriente.<sup>93</sup> Da una ventina d'anni il consenso è pressoché totale sul fatto che Costantino non proibì mai i sacrifici, e che i sacerdoti continuarono normalmente a sacrificare nei templi fino ai divieti di età teodosiana.<sup>94</sup> Eusebio, insomma, deve aver generalizzato indebitamente i divieti contro l'uso privato dell'aruspicina e i sacrifici domestici, emanati da Costantino fra il 319 e il 321, e cioè, sia o no un caso, negli anni della guerra fredda con Licinio.<sup>95</sup>

Ma poiché si tratta comunque di una questione estremamente discussa, è opportuno fornire al lettore gli elementi per giudicare. Non c'è dubbio che nei primi anni del regno di Costantino le pratiche religiose pagane fossero pienamente rispettate; sui bassorilievi di età anteriore reimpiegati nell'arco di Costantino a Roma, la cui dedica risale al 315, gli imperatori sono raffigurati nell'atto di sacrificare agli dèi, e in alcuni di questi pannelli il volto dell'imperatore che sacrifica è stato rimpiazzato da quello di Costantino.<sup>96</sup> Il panegirico del 313 dichiara espressamente che Costantino dopo essere entrato a Roma purificò con sacrifici il palazzo imperiale prima di prenderne possesso.<sup>97</sup> Una legge del 323 che vieta di costringere i chierici della «*catholica secta*» a celebrare i «*lustrorum sacrificia*» previsti da altre religioni («*diversarum religionum*») dimostra che ancora a quella data i sacrifici pubblici erano perfettamente legali.<sup>98</sup>

L'ipotesi che Costantino abbia pubblicato, dopo questa data, una proibizione generalizzata, di cui non sarebbe rimasta traccia nel Codice Teodosiano, trova una

92. BARNES 1981, p. 210, 1984 e 2011, pp. 109-10. Cfr. anche l'interpretazione di Libanio, *Or.*, I 27: sotto, cap. XVIII n. 15.

93. SALZMAN 1987; ERRINGTON 1988; BRADBURY 1994; questa posizione traspare anche, obliquamente, in BARNES 1981, p. 246, e 2011, p. 130.

94. ELLIOTT 1996, p. 137; DELMAIRE 2004; BELAYCHE 2005; GIRARDET 2006, pp. 128-29; MORENO RESANO 2007, pp. 152-57; BLECKMANN 2007, p. 52; GIRARDET 2010, p. 99; CASEAU 2011, p. 115; BARDILL 2012, pp. 284-88; PUECH 2011, p. 328.

95. Cfr. *CTh.*, XVI 10 1, analizzata sotto, cap. XVI n. 34. In questa prospettiva SANDWELL 2005, spec. alle pp. 101-2.

96. Cfr. sotto, cap. VII par. 4.

97. Cfr. sopra, p. 51.

98. *CTh.*, XVI 2 5, 25 dicembre 323 (SEECK 1919; BARNES 1982, p. 75). Cfr. DELMAIRE 2004, p. 322, e BELAYCHE 2009, p. 202. BARNES 1981, p. 71, e 2011, p. 105, ritiene però che la legge sia diretta contro Licinio e che «*lustrorum sacrificia*» si riferisca ai sacrifici per i *quindicennalia* di Licinio. CHASTAGNOL 1983, p. 21, collega invece l'episodio ai *quinquennalia* dei Cesari nel 321.

sola apparente conferma. Nel 341 suo figlio Costanzo II vietò i sacrifici in termini durissimi («*cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania*»), e siccome qualche tempo dopo un'altra sua legge precisa che gli edifici dei templi, benché ormai deserti e inutili, non debbono essere demoliti, appare chiaro che si riferiva ai sacrifici pagani in genere, non soltanto alla divinazione; ma il divieto è esplicitamente motivato col riferimento a una legge del padre («*legem divi principis parentis nostri*»). Il fatto è che nel momento in cui Costanzo sferrava un attacco contro i culti pagani, era evidentemente opportuno chiamare in causa Costantino; uno studio recente ipotizza una «*eccessiva fiducia di Costanzo II nell'accogliere le petizioni di sacerdoti e vescovi, che riportassero una disposizione costantiniana a suffragare la propria richiesta*».<sup>99</sup>

Decisivo è comunque il fatto che la legge di Costanzo non si presenta affatto come rafforzamento di un divieto già in atto, ma ha un evidente tono di auspicio per il futuro (*cesset, aboleatur*), il che parrebbe implicare che un effettivo divieto sotto Costantino non c'era stato.<sup>100</sup> Ma la questione, in realtà, è ancora più complessa. Se oggi si tende a respingere l'affermazione di Eusebio è perché innumerevoli testimonianze, letterarie ed epigrafiche, dimostrano che i sacrifici continuarono a essere celebrati in pubblico con modalità perfettamente legali, fra l'altro addirittura in occasioni come la *dedicatio* di Costantinopoli nel 330.<sup>101</sup> Ma queste testimonianze proseguono anche dopo i nuovi, severissimi, e in apparenza indiscutibili divieti emanati da Costanzo nel 341 e nel 356: e dunque, a rigore, non sono sufficienti per dimostrare che Costantino non emanò un analogo divieto, dimostrano soltanto che divieti del genere, nonostante la perentorietà con cui erano formulati, potevano benissimo restare lettera morta. Il problema, dunque, dovrebbe essere innanzitutto di capire cosa credeva di fare, e cosa poteva davvero fare, l'imperatore quando ordinava la proibizione dei sacrifici; forse si trattava di segnalare quale comportamento era gradito al governo e di marginalizzare chi non si adeguava, piuttosto che di sradicare definitivamente e ovunque una prassi così antica.<sup>102</sup>

Tornando ad Eusebio, è il caso di aggiungere che quando Costantino era ancora vivo e lo ascoltava, il vescovo di Cesarea aveva toccato l'argomento in modo significativamente diverso. Nel *Discorso per il Trentennale* Eusebio elogia l'impe-

99. LIZZI TESTA 2013, p. 279. Le leggi di Costanzo (ma la prima è forse piuttosto di Costante, o di entrambi) sono *CTh.*, X 6 2 e X 6 3; cfr. BELAYCHE 2005. CURRAN 2000, p. 185, suggerisce che con *lex [...] parentis nostri* qui si intenda il cristianesimo.

100. GIRARDET 2006, p. 129. Ma si noti in particolare la curiosa posizione di Barnes, il quale sostiene come s'è visto la piena veridicità dell'affermazione di Eusebio, per cui Costantino proibì interamente i sacrifici; ma tra le righe ammetteva fin dall'inizio che forse Costantino non tentò di applicarla sul serio in Occidente (BARNES 1981, p. 246) ed è giunto di recente a dichiarare che «*la proibizione dei sacrifici fu estesa all'Italia e all'Africa solo da suo figlio Costante nel 341*» (BARNES 2011, p. 130).

101. Cfr. DELMAIRE 2004, con ampia raccolta delle testimonianze sulla persecuzione dei sacrifici lungo tutto il IV secolo; e per Costantinopoli – la cui *dedicatio* nel 330 è attestata da fonti tardive ma concordi – sotto, l'approfondimento *Costantinopoli depurata dal paganesimo?*

102. Per questa nuova interpretazione del problema RIVES 2012. Una riflessione sulla continuazione dei sacrifici anche dopo i divieti in STROUMSA 2006, pp. 61-62.

ratore, in modo insistente e ripetitivo, per il fatto che «non sporca i palazzi regali col sangue e l'impurità, come facevano gli antichi, né si propizia i demòni della terra col fumo e il fuoco, e con sacrifici di vittime animali»; lui, cioè, personalmente non offre sacrifici; ma Eusebio alla presenza dell'imperatore non osò affermare che sotto il suo regno i sacrifici fossero stati proibiti.<sup>103</sup>

Un'altra legge, continua l'autore, ordinò di moltiplicare e ingrandire le chiese di Dio, per prepararsi ad accogliere l'umanità intera riscattata dalla *mania* del politeismo. Il finanziamento pubblico delle Chiese cristiane, attingendo alle risorse della *res privata*, è già attestato prima d'allora in Occidente, grazie alla lettera al vescovo di Cartagine Ceciliano, che lo stesso Eusebio riporta nell'*Historia Ecclesiastica*; conquistate le province orientali, Costantino vi introdusse gli stessi provvedimenti, ed Eusebio è fiero di poter trascrivere la lettera che egli stesso ricevette in quanto vescovo di Cesarea. Poiché finora qui da voi regnavano l'illegalità e la tirannide, dichiara l'imperatore, immagino che le vostre chiese siano in rovina, o comunque non siano più adeguate alle necessità; ora però che la libertà è tornata e il serpente (*drakon*) schiacciato, c'è da credere che anche gli increduli riconosceranno la potenza di Dio. Perciò tutti i vescovi debbono provvedere a restaurare o ampliare gli edifici ecclesiastici, richiedendo gli stanziamenti necessari ai governatori e ai prefetti, che hanno avuto ordine di provvedere.

#### 12. LA LETTERA AI PROVINCIALI D'ORIENTE (VC, II 47-61)

Se questi documenti sono autentici, è chiaro che Costantino non immaginava come conseguenza della propria vittoria soltanto la piena libertà dei cristiani, ma anche un progressivo abbandono del culto degli dèi, via via che gli increduli, cedendo alla forza dei fatti, si rivolgevano a Dio. L'imperatore, afferma Eusebio, ritenne suo dovere incoraggiare e accelerare questo movimento di conversione, e indirizzò ai suoi nuovi sudditi delle province orientali un ammaestramento in cui denunciava l'errore dell'idolatria e li invitava a riconoscere Dio onnipotente e Cristo suo figlio. Eusebio possiede anche questo scritto, anch'esso autografo, e lo traduce «dalla lingua dei Romani [...] così che ci sembri di ascoltare lo stesso imperatore». Notiamo, a margine, la piccola stranezza per cui introducendo il precedente editto ai provinciali di Palestina, Eusebio aveva precisato che era stato divulgato «in lingua romana e greca»; il testo greco da lui citato non era, dunque, una sua traduzione, e infatti corrisponde alla lettera a quello del papiro London 878; nel caso di questo secondo editto, invece, Eusebio ha dovuto occuparsi personalmente della traduzione, come se non ne fosse stata diffusa una versione greca.

103. LC, II 5. Oltre a VC, II 44 anche II 45, IV 23 e 25 tornano sulla proibizione dei sacrifici.

Sul piano teologico, il testo è impregnato di echi lattanziani.<sup>104</sup> Costantino dichiara che la ragione e la virtù non possono non condurre alla conoscenza di Dio, e che l'esistenza di molti che rifiutano di ammetterlo non deve turbare. Io, dice l'imperatore, voglio rendervi partecipi di tutte le mie speranze. Il punto di partenza è uno sguardo al passato, che in perfetta consonanza con la linea adottata da Eusebio nell'*Historia Ecclesiastica* e qui nella *Vita* propone una rilettura interamente reinventata del periodo tetrarchico. Di tutti gli imperatori che hanno regnato prima di me, dichiara Costantino, solo mio padre si è comportato con benevolenza, invocando il Dio salvatore in ogni sua opera; gli altri erano crudeli, folli, malvagi.

Segue un episodio inedito: a quel tempo, dichiara l'imperatore, l'oracolo di Apollo, che non proviene certo dal cielo ma dalle tenebre, aveva affermato che l'esistenza dei giusti sulla terra gli impediva di vaticinare; per questo i suoi oracoli si rivelavano falsi, e la Pizia in preda al furore si scioglieva i capelli in segno di lutto. Io stesso, prosegue Costantino, ancora ragazzo (*pais*) sentii che chi teneva allora il primo posto fra gli imperatori romani s'informava per sapere chi mai fossero questi giusti. Quell'imperatore di cui Costantino evita di fare il nome, applicando le stesse regole di eleganza formale impiegate da Eusebio nella sua prosa, era evidentemente Diocleziano, presso cui il «ragazzo» Costantino (allora trentenne!) si trovava al momento della grande persecuzione, e che ora, vent'anni dopo, viene gratificato di «misero, veramente misero, l'anima accecata dall'errore». I sacerdoti addetti ai sacrifici gli dissero che si trattava certamente dei cristiani; e Diocleziano scatenò la persecuzione, che Costantino evoca con ampiezza di dettagli. Nella descrizione convenzionale di supplizi ed eroismi s'introduce un dettaglio originale: i barbari, afferma Costantino, oggi s'inorgoliscono perché in quell'occasione accolsero chi fuggiva da noi e pur tenendoli prigionieri li trattarono umanamente, assicurando ai cristiani non solo la salvezza, ma la possibilità di praticare liberamente la loro religione. Il popolo romano, tuona Costantino, è disonorato per sempre dal ricordo di quell'epoca in cui i cristiani erano scacciati dalla nostra terra e si rifugiavano presso i barbari.

La rievocazione si chiude bruscamente. I colpevoli di tanta ignominia sono stati puniti, morendo come tutti sanno di morte vergognosa, e questo dimostra che l'oracolo di Apollo non ha alcun potere. Ora il lutto è finito, anche per i popoli d'Oriente che hanno sofferto più a lungo di tutti; e Costantino implora Dio di prenderli sotto la sua protezione e di beneficiarli per mezzo del suo strumento, cioè Costantino stesso. Io, ricorda l'imperatore a Dio evocando un altro dei temi ossessivamente ribattuti da Eusebio, vado in guerra per il bene pubblico sotto le Tue insegne e ho vinto portando avanti il Tuo sigillo.

104. Cfr. LETTIERI 2013, p. 51, per l'impianto lattanziano del testo (la lettera «è talmente lattanziana da potere essere definita come epitome dell'*Epitome delle Divinae institutiones*»).



Segue un passo cruciale, che evoca a distanza di undici anni e in questa temperie pur così mutata lo spirito dell'editto di Milano. Io voglio la pace per tutti, dichiara Costantino: che quanti persistono nell'errore godano i benefici della tranquillità allo stesso modo dei fedeli. L'imperatore si aspetta beninteso che anch'essi capiscano e s'inoltrino sulla retta via, ma ritiene che sarà la dolcezza della comune felicità ad aprire loro gli occhi. «Nessuno molesti l'altro; ognuno viva come la sua anima desidera». L'imperatore non ha l'ipocrisia di metterli sullo stesso piano: gli uni ragionano, gli altri no; e tuttavia, anche quelli che vogliono star fuori «si tengano pure i templi della menzogna», e noi pregheremo per loro.

Costantino prosegue rivolgendosi a Dio, e testimoniando in toni sorprendentemente lirici che tutto, dal movimento degli astri al corso delle stagioni, è regolato dalla Sua provvidenza. Poi torna a ribadire la volontà che la pace sia universale e che nessuno sia spinto dalle proprie convinzioni religiose a recar danno ad altri: «altro infatti è impegnarsi volontariamente nella lotta per l'immortalità, altro esservi obbligati dal timore della punizione». Il proclama si conclude con un passo di non facile comprensione, in cui Costantino si giustifica per aver insistito anche più del necessario su questo punto: l'ho fatto, dice, «perché non volevo che restasse nascosta la fede nella verità, tanto più che alcuni, come sento, dicono che i riti dei templi e la potenza delle tenebre sono stati tolti di mezzo. Il che avrei proprio consigliato a tutti gli uomini, se la violenta sollevazione del perverso errore non persistesse smisuratamente nell'anima di alcuni, a detrimento della salvezza comune». Cosa sta dicendo esattamente qui Costantino? Chi «dice» che i riti dei templi sono stati tolti di mezzo (se non, verrebbe da suggerire, lo stesso Eusebio, con la sua affermazione poco credibile che Costantino aveva vietato il culto degli dèi)? L'ipotesi più verosimile è che Costantino intenda avvertire i cristiani che non tollererà violenze, e smentire ufficialmente ogni interpretazione della sua volontà che possa consentire la persecuzione dei politeisti; l'ultima frase, benché contorta a causa della sua stessa contraddizione interna, parrebbe significare che l'errore del politeismo è così radicato fra i suoi sudditi che l'imperatore non se la sente di sradicarlo con la violenza.

In passato le incongruenze e gli errori contenuti in questo testo sono parsi la prova decisiva che si trattava di un falso.<sup>105</sup> Se ne ammettiamo invece l'autenticità, esso rappresenta uno straordinario documento di come Costantino, in età avanzata, avesse completamente rimaneggiato la propria memoria e riscritto, per sé e per l'opinione pubblica, il proprio passato, convincendosi – come ne è convinto Eusebio – che suo padre era stato cristiano, che lui stesso era soltanto un ragazzo quando collaborava con Diocleziano – ricordiamo che anche Euse-

105. Ad es. GRÉGOIRE 1938, pp. 580-81; ricostruzione del dibattito in WINKELMANN 1962, pp. 198 sgg.

bio, in *VC*, I 12, descrive Costantino alla corte di Diocleziano come un *pais* [...] *néos*, 'giovane e tenero' –, e che le sue vittorie erano state tutte ottenute sotto il segno della croce.<sup>106</sup> Ma è anche la prova che l'attenzione di Costantino alla ricerca del consenso era ancora la stessa di sempre, e che l'imperatore non aveva nessuna intenzione di sfidare la maggioranza dei suoi sudditi introducendo misure drastiche contro i templi.<sup>107</sup>

### 13. LA CONTROVERSIA DI ALESSANDRIA E IL CONCILIO DI NICEA (*VC*, II 61-63, III 1-23)

Eusebio non si preoccupa di glossare questo testo sorprendente; c'è un altro, e più grave problema che si affaccia alla sua attenzione, e cioè le controversie che lacerano la Chiesa egiziana. Eusebio ostenta di deplorare la zizzania che si è insinuata fra i vescovi proprio nel momento in cui tutto andava così bene; e rifiuta di entrare nel merito della disputa, presentata come una malattia che indebolisce la Chiesa, e di cui sottolinea la violenza e l'indecenza. Bisogna essere già al corrente per capire cosa si nasconde sotto le sue espressioni volutamente oscure: quando scrive che la controversia era nata ai vertici della Chiesa di Alessandria «col pretesto di discutere i dogmi divini», ovvero che in Alessandria stessa «si disputava sugli argomenti più eccelsi», si riferisce alla controversia sulla natura di Cristo, che opponeva il vescovo della metropoli egiziana, Alessandro, al presbitero Ario, controversia in cui sappiamo che Eusebio stava piuttosto dalla parte di Ario; quando aggiunge che in tutto l'Egitto e nell'alta Tebaide si litigava «per via di un'antica questione che si era presentata già da tempo», si riferisce allo scisma meliziano, ovvero la contestazione dell'autorità del presule alessandrino da parte di molti vescovi egiziani e libici.

In ogni caso, le controversie divampano pubblicamente e infiammano l'Oriente, mettendo i cristiani gli uni contro gli altri con gran divertimento degli infedeli, che ne ridono nei loro teatri. Non appena lo viene a sapere, Costantino comincia a pensare alla cura e manda ad Alessandria un sant'uomo in cui aveva la massima fiducia, coll'incarico di mettere pace.<sup>108</sup> Anziché riferire e commen-

106. Cfr. da ultimo GIARDINA 2012, pp. xxxi-ii.

107. La storiografia si è divisa sull'interpretazione di questo testo. BARNES 1981, pp. 201-11, e 1984, legge in questa lettera una volontà persecutoria contro i pagani, appena mascherata, e ritiene che la concessione di conservare i templi non implichi affatto tolleranza verso i sacrifici, non menzionati e quindi, secondo Barnes, implicitamente vietati; ne enfatizzano invece lo spirito di conciliazione – imposto però da fiuto politico, non da una reale tolleranza – ERRINGTON 1988; DRAKE 1996, pp. 20-21, e 2000, pp. 286-88.

108. Eusebio non ne fa il nome, ma gli storici cristiani del secolo successivo, riprendendo il suo racconto, lo identificano col vescovo Ossio di Cordova: AIELLO 1993b, n. 77 (Socrate, I 7; Sozomeno, I 16). ELLIOTT 1996, p. 164, ritiene che si riferisca alla stessa circostanza anche la menzione della presenza di Ossio a un concilio ad Alessandria che si concluse sfavorevolmente per i meliziani, in Atana-

tare i fatti, Eusebio preferisce anche qui riportare integralmente la lunga lettera che l'«amico di Dio» affidò al suo messaggero e con cui cercò di provvedere alla pace della Chiesa; una lettera in cui – anticipiamolo per evitare confusioni – Costantino prima di entrare nell'argomento si sofferma a lungo a riferire l'altra, del tutto indipendente controversia che in quegli anni agitava la Chiesa, e cioè lo scisma donatista in Africa.

La lettera risulta indirizzata congiuntamente ad Alessandro e Ario. Costantino comincia assicurando di aver sempre avuto un duplice desiderio: unificare le posizioni religiose di tutte le province, e risanare dalle sue ferite «il corpo della terra comune». Al primo obiettivo rifletteva in cuor suo, mentre perseguiva apertamente il secondo con la forza delle armi, sempre consapevole però del loro stretto collegamento: realizzando la concordia fra tutti i fedeli di Dio avrebbe anche giovato agli affari pubblici. A prova di ciò ricorda il suo impegno per mettere fine alla «follia» di chi in Africa aveva cercato di dividere in sette (*hairesis*) il popolo dei fedeli: appena eliminato il nemico comune dell'umanità, che aveva osato illegalmente opporsi ai vostri santi sinodi – evidentemente Licinio, cui Eusebio ha mosso poco sopra questa accusa – ho pensato che il modo migliore di risolvere la questione fosse di inviare laggiù «alcuni di voi» per riportare la concordia.

«Alcuni di voi», cioè dei vescovi orientali: e infatti la riflessione che segue illustra perfettamente le motivazioni di un imperatore la cui carriera politica e la cui evoluzione interiore possono essere descritte come un'ininterrotta marcia verso l'Oriente. La sacra religione e la potenza della luce sono state donate all'umanità «dal seno dell'Oriente» e da lì si sono diffuse su tutta la terra; perciò l'imperatore ha creduto che rivolgersi ai vescovi dell'Oriente fosse la soluzione ovvia per mettere fine alle dispute occidentali. Il passo, varrà la pena di notarlo, è assai curioso se davvero la lettera era indirizzata a un unico vescovo, Alessandro, e a un presbitero, Ario, come pretende Eusebio; e giustifica chi ritiene che in realtà la lettera fosse indirizzata ai vescovi riuniti ad Antiochia all'inizio del 325, in un sinodo in cui lo stesso Eusebio sarebbe stato condannato per la sua vicinanza alle posizioni di Ario e di cui dunque aveva buone ragioni per tacere.<sup>109</sup>

sio, *Apologia contra Arianos*, part. 74 e 76, e ne deduce che Eusebio mente quando gli attribuisce un ruolo di pacificazione. WARMINGTON 1989, p. 120, sostiene che si tratta invece di un laico (*VC*, II 63 e 73). Altri studiosi hanno suggerito che si possa trattare di un segretario imperiale, Mariano, il cui nome è menzionato in altri contesti da fonti più tarde (cfr. ed. CAMERON 1999, pp. 250 e 331). Singolare la conclusione di BARDILL 2012, pp. 291-96, secondo cui Costantino «mandò i suoi consiglieri Mariano e Ossio, vescovo di Cordova, ad Alessandria» con la lettera, incorporando così entrambe le ipotesi, che per tutti gli altri studiosi si escludono a vicenda.

109. S.G. HALL 1998. L'unico documento relativo al sinodo di Antiochia, di controversa autenticità (PIETRAS 2001, p. 10; KANY 2007, p. 112: 'se poi è autentico', «wenn es denn echt ist»), è in ed. OPITZ 1934, n. 18. ELLIOTT 1996, pp. 163-86, ha sostenuto che la lettera ad Alessandro e Ario sia una delibera-

Costantino, dunque, sperava di trovare nelle province orientali di nuova conquista i vescovi che lo avrebbero aiutato a pacificare la Chiesa africana. Si può capire la costernazione dell'imperatore nell'apprendere che mentre lo scisma africano era ancora irrisolto, proprio in Oriente era nato un dissenso molto più grave, «tanto che le vostre parti hanno molto più bisogno di cure, mentre io avevo sperato che da lì venisse la cura per le altre». Analizzando la questione, Costantino dichiara francamente che la causa di tanta contesa gli è parsa «modesta e per nulla degna»; affermazione che forse non tutti avranno trovato condivisibile come pretende di trovarla Eusebio. Si trattava, ricordiamolo, di decidere se il Figlio fosse o no della stessa sostanza del Padre; se fosse parte di lui a tutti gli effetti, oppure inferiore e subordinato; se esistesse da sempre, o se fosse stato creato nel tempo, per cui c'è stata un'epoca in cui non esisteva. Ebbene, commenta Costantino, coll'aiuto di Dio avrei potuto aiutarvi a risolvere questioni ben più gravi, a maggior ragione una così piccola e insignificante. L'imperatore rimprovera tanto Alessandro, che ha pensato bene di consultare i presbiteri su un problema inutile, quanto Ario, il quale ha risposto con argomenti che conveniva lasciar perdere fin dall'inizio. Sarebbe stato meglio, tuona Costantino, evitare di far domande su questi argomenti, e se interrogati star zitti. Perciò non resta ai due contendenti che perdonarsi a vicenda ed evitare in futuro di discutere pubblicamente, davanti al popolo, su questioni così complicate, che solo per arroganza intellettuale può venir voglia di affrontare, dato che sono per definizione impossibili da risolvere.

L'imperatore si diffonde molto a lungo in questa irritata rampogna, esprimendo una sana ed evidentemente sincerissima diffidenza per gli intellettuali troppo sottili, ignari delle conseguenze disastrose che si verificano quando le loro chiacchiere (*polylogia*) giungono alle orecchie della gente, incapace di comprenderle. I filosofi, osserva l'imperatore, sono spesso in disaccordo, ma se qualcuno critica la filosofia, si ritrovano subito tutti uniti; a maggior ragione la concordia tra i fratelli è la cosa più importante, molto più importante di «poche e vacue contese di parole», su «questioni minime e per nulla impellenti». Più volte il tono dell'imperatore diventa irridente e addirittura insultante: se i suoi interlocutori si sforzano di ragionare, potranno capire quanto sono stati sconsiderati, abbassandosi a comportamenti così volgari e infantili.

Costantino sottolinea che non è sua intenzione costringerli a mettersi d'accordo: ognuno può conservare la sua posizione, perché si tratta di un dissenso insignificante, che non deve in alcun modo mettere in dubbio l'unità della fede. In un crescendo retorico l'imperatore esorta i destinatari della lettera a ritornare amici, a restituire l'unità al popolo di Dio, e a lui stesso «giorni tranquilli e notti

ta mistificazione da parte di Costantino, allo scopo di presentarlo come un pacificatore equidistante fra le parti.

serene». E conclude, con una punta di minaccia: voi non lo sapete, ma io stavo per venire da voi; ero a Nicomedia e «mi venne all'improvviso l'idea di venire in Oriente»; ma quando ho saputo quel che stava succedendo lì, ho preferito cambiare idea. Ora attendo di sapere che vi siete riconciliati e che posso avviarmi sulla via dell'Oriente per venire a rallegrarmi con tutti voi. Un altro passo che sarebbe certamente più giustificato se i destinatari della lettera fossero i vescovi riuniti ad Antiochia.

Si capisce la delusione di Eusebio, che dopo aver riportato questo testo di eccezionale buon senso è costretto a riferire che non bastò per riportare la pace; anzi, l'invidia e il demonio riuscirono a diffondere lo scisma in tutte le province orientali. Interrompendo qui il libro II, l'agiografo introduce all'inizio del libro III un sistematico, e a questo punto alquanto ripetitivo, confronto fra «l'imperatore caro a Dio» e i tiranni suoi nemici. Quelli schernivano Cristo, lui si riparava sotto «il trofeo della Passione»; quelli confiscavano i beni dei cristiani, lui li restituiva, e così via per parecchie pagine; non senza, per fortuna, qualche particolare nuovo, ad esempio la notizia che mentre i persecutori bruciavano i libri sacri, Costantino ne fece produrre molte copie sontuose a spese del tesoro imperiale; che faceva distribuire ai poveri i metalli preziosi offerti in voto dai politeisti nei templi; e che distrusse i templi più amati dagli infedeli, notizia su cui, insieme a Eusebio, torneremo più avanti.

Non può mancare in questa ricapitolazione la consueta ossessione sul «segno salvifico». Eusebio la introduce affermando che Costantino mostrò la propria fede «imprimendosi sul volto il segno salvifico», il che vorrebbe dire in sostanza che si faceva il segno di croce. Per comunicare a tutti la sua fede nel «trofeo vittorioso», fece esporre all'ingresso del palazzo imperiale un quadro in cui il «segno salvifico» campeggiava sopra il capo dell'imperatore, mentre il tiranno persecutore era raffigurato in forma di serpente, calpestato dall'imperatore e dai suoi figli. Eusebio non nasconde il suo stupore alla scoperta che l'imperatore conosceva i testi dei profeti, in cui il nemico del genere umano è descritto proprio come un serpente; una sorpresa in verità abbastanza inspiegabile, a meno di non pensare che per i cristiani di quella generazione la conoscenza dell'Antico Testamento fosse molto meno importante di quella del Nuovo – cosa che, per inciso, abbiamo già sospettato vedendo la disinvoltura con cui Eusebio tratta la storia di Mosè.<sup>110</sup>

Arrivato a questo punto, Eusebio è costretto a riprendere la narrazione degli scismi che agitavano Alessandria e tutto l'Oriente. Il vescovo di Cesarea ha pa-

110. Eusebio si è dimenticato di aver già identificato Licinio col serpente in una lettera da lui stesso attribuita a Costantino, ma forse, potrebbe supporre un malizioso, non registrata come tale nella sua memoria (VC, II 46). Il serpente/drigo si ritrova, calpestato e trafitto dal labaro cristiano, nella moneta SPES PUBLICA del 327-28 (cfr. sotto, cap. v n. 104).

role durissime per quei folli che in preda al delirio arrivavano quasi al punto di ammazzarsi, commettendo ogni sorta di delitti e oltraggiando addirittura le icone imperiali. Eusebio continua a non dare alcuna informazione sul merito delle controversie; l'unica che ritiene opportuno presentare è quella sul calcolo della Pasqua, che divideva i fautori del metodo tradizionale ebraico da quelli del calcolo scientifico – controversia gravissima e annosa, sottolinea, che provocava assurde contraddizioni. Nessun uomo, conclude Eusebio, poteva risolvere tutte queste controversie; solo Dio poteva farlo, per mezzo del suo strumento, Costantino.

L'imperatore dunque, constatato che la lettera mandata ad Alessandria non aveva sortito alcun effetto, decise di «entrare in guerra» contro il nemico che turbava la pace della Chiesa, e convocò un concilio ecumenico «come mettendosi alla testa di un esercito divino». I vescovi vennero invitati a riunirsi, fu concesso l'uso della posta pubblica, e fu scelta come sede Nicea, che fin dal nome ben si addiceva all'imperatore vittorioso. Piacerebbe sapere se queste metafore militari sono un'invenzione di Eusebio, o se riflettano in qualche modo lo stato d'animo di Costantino quando prese questa decisione senza precedenti. La storiografia ha segnalato la varietà delle ragioni che possono aver contribuito a motivare l'imperatore: all'indomani della vittoria su Licinio, Costantino sottolineava con questa riunione ecumenica il suo nuovo ruolo di unico padrone dell'impero; pacificare i contrasti religiosi apparteneva comunque al suo ruolo di *pontifex maximus*; ma vi rientrava anche la definizione del calendario delle feste religiose, e da un punto di vista strettamente teologico la definizione di una data comune per la celebrazione della Pasqua era forse più urgente della soluzione della controversia ariana.<sup>111</sup>

Il modo in cui Eusebio descrive il concilio di Nicea è molto interessante. Dà poco o nessuno spazio alle discussioni teologiche, e sceglie invece di sottolinearne la grandiosità intrinseca, la meraviglia d'un consesso che riunì in un solo luogo tante persone così diverse e provenienti da località così esotiche. C'era lì il meglio di tutte le Chiese dei tre continenti, Siri e Cilici, Fenici, Arabi e Palestinesi, Egiziani e Libici; c'erano i vescovi della Frigia, della Cappadocia e del Ponto, c'era un vescovo persiano e uno goto, venuti da oltre i confini dell'impero; c'erano Traci, Macedoni, Greci, Epiroti, e gli Spagnoli cari a Costantino, gli unici occidentali ricordati da Eusebio, oltre ai sacerdoti venuti da Roma in rappresentanza del loro vescovo, assente per vecchiaia. Ed Eusebio si rallegra di aver partecipato a un'assemblea che ricordava le riunioni degli Apostoli, a una corona di pace offerta da Costantino a Dio in ringraziamento dei suoi benefici.

Gli aspetti pratici dello straordinario evento non sfuggono all'attenzione di

111. KANY 2007, che analizza anche le motivazioni per la scelta di Nicea; in particolare per la Pasqua PIETRAS 2001 e DELCOGLIANO 2011.

Eusebio. I vescovi presenti erano piú di duecentocinquanta, senza contare i presbiteri, i diaconi e il seguito; e tutta questa gente mangiava abbondantemente a spese dell'imperatore. La sala delle udienze del palazzo imperiale di Nicea era stata riempita di scanni, e «nel giorno stabilito in cui bisognava trovare una soluzione alle controversie» ognuno occupò il posto assegnato; si attendeva con ansia l'ingresso dell'imperatore. Eusebio lo descrive cinematograficamente, evocando con consumata abilità la *suspence* che s'era creata. Nel silenzio generale entrò prima uno, poi un altro, poi ancora un terzo personaggio del seguito; e s'intuisce che ogni volta i presenti trattenevano il respiro, credendo che si trattasse dell'imperatore. Poi ne entrarono altri, e nessuno di loro era Costantino; ma i piú attenti notarono con gioia che non si trattava dei soldati e delle guardie imperiali, armate di lancia, che sempre accompagnavano l'imperatore, bensí di persone fidate della sua cerchia: per venire in mezzo a loro, Costantino non aveva ritenuto d'aver bisogno di guardie.

Finalmente venne dato un segnale, tutti si alzarono e Costantino fece il suo ingresso «come un celeste angelo di Dio», splendente di porpora, d'oro e pietre preziose. Era altissimo, bello e forte, ma Eusebio sostiene che in volto era modesto e quasi intimidito, teneva gli occhi bassi per rispetto ed era addirittura arrossito: prima di sedersi sulla sua sedia d'oro, fece cenno ai vescovi che potevano sedere. Dopo il discorso introduttivo di un vescovo, che Eusebio non nomina e sulla cui identità sono state fatte tutte le ipotesi possibili,<sup>112</sup> tutti tacquero e Costantino tenne a sua volta un discorso, che Eusebio riproduce testualmente. Rivolgendosi ai presenti con un affettuoso «amici cari» (*o philoi*), l'imperatore comincia affermando che aver potuto organizzare quell'evento è la cosa che piú gli stava a cuore e di cui piú ringrazia Dio. Quell'evento: cioè la riunione di tanti vescovi per condividere «un'unica dottrina comune». L'ipotesi che il concilio possa concludersi senza raggiungere l'unità non è nemmeno presa in considerazione, anzi abilmente Costantino finge di credere che già per il solo fatto d'essere lí i vescovi hanno raggiunto l'unanimità. Il dissidio nella Chiesa è piú grave di qualunque guerra esterna, continua Costantino: io credevo che dopo la vittoria non restasse altro da fare a noi tutti se non rendere grazie a Dio per la ritrovata libertà, e sono stato estremamente colpito dalla notizia davvero inattesa del vostro disaccordo. Se volete accontentarmi, conclude soavemente l'imperatore, fate in modo che la vostra discussione vi riporti pacificamente alla concordia.<sup>113</sup>

112. Secondo Sozomeno (*HE*, I 10) si tratta dello stesso Eusebio di Cesarea, secondo Teodoreto (*HE*, I 7-10) di Eustazio di Antiochia. DRAKE 2000, p. 252, sostiene invece che per ragioni territoriali dev'essere stato Teognide vescovo di Nicea o il suo metropolita Eusebio di Nicomedia, entrambi da ascrivere al partito favorevole ad Ario. Propende per Eusebio di Nicomedia GWYNN 1999. Altri ha proposto Alessandro di Alessandria (cfr. la rassegna di GIRARDET 1993, p. 350 n.).

113. Un'altra versione, totalmente diversa, del discorso di apertura di Costantino è conservata da Gelasio di Cizico, *HE*, II 7. Pochi studiosi la ritengono autentica, da ultimo ELLIOTT 1996, pp. 31-33, e

## Problema storiografico

## COSTANTINO HA «PRESIEDUTO» IL CONCILIO DI NICEA?

Con la sua solita vaghezza, Eusebio è riuscito a non spiegarci chiaramente quando ebbe luogo l'ingresso di Costantino: si trattava del giorno di apertura dei lavori, oppure no? La storiografia, inevitabilmente, è divisa; la maggioranza oggi ritiene che il discorso di Costantino abbia aperto il concilio, ma l'opinione contraria del Winkelmann, editore della *Vita*, ha trovato recentemente nuovi consensi.<sup>114</sup> La questione è rilevante per stabilire se Costantino abbia presieduto il concilio, o se l'abbia presieduto il vescovo Ossio di Cordova, il cui nome è sempre citato per primo negli elenchi dei partecipanti. La tesi della presidenza di Ossio è oggi in ribasso: «tali liste sono il frutto di numerosi rimaneggiamenti intervenuti nel tempo, e sono dunque di problematico utilizzo, in assenza anche dei verbali sinodali, che non ci sono giunti»,<sup>115</sup> e c'è almeno un caso di concilio dell'epoca in cui il presidente non è citato al primo posto nella lista dei presenti.<sup>116</sup>

Alla presidenza da parte di Costantino crede Klaus M. Girardet, che peraltro se n'è persuaso sulla base di una petizione di principio («quale altro ruolo avrebbe potuto avere Costantino nei concili a cui prese parte, se non la direzione e la presidenza? L'onere della prova tocca a quelli che ritengono che non abbia presieduto»): Costantino, argomenta lo studioso, in quanto *pontifex maximus* non poteva che presiedere una riunione in cui si sarebbero prese decisioni importanti per il culto pubblico. Piú significativamente, però, lo studioso ha poi argomentato la sua tesi segnalando un accenno nel trattato sulla Pasqua di Eusebio, in cui si dice che durante la discussione a Nicea Costantino «presiedeva [*prokathesoménou*] in mezzo al santo sinodo».<sup>117</sup> Timothy Barnes, in passato, riteneva che l'intervento di Costantino avesse avuto luogo nella cerimonia di apertura, ma senza che questo comportasse la sua presidenza;<sup>118</sup> recentemente però è stato persuaso dall'argomento di Girardet.<sup>119</sup> La posta in gioco è piú importante di quel che può sembrare: un Costantino che presiede il concilio evoca una *Reichskirche*, una chiesa sottomessa al potere imperiale, concetto oggi prevalente nella storiografia tedesca, mentre la tesi opposta vede un Costantino molto piú rispettoso dell'autonomia della Chiesa – ma quando uno studioso liquida l'ipotesi che Costantino abbia presieduto i lavori perché «per ovvi motivi ciò non può essersi verificato, almeno per quanto attiene alla forma», ciò implica forse un'eccessiva fiducia nell'esistenza di forme e protocolli da rispettare, quando in realtà l'evento non aveva precedenti.<sup>120</sup>

VEYNE 2007; EBERHARDT 1980b e HANSEN 1998 ne hanno argomentato in modo convincente la falsità. Cfr. sotto, parte III, Introduzione, n. 17.

114. DAINESE 2012, pp. 406-7; cfr. ed. WINKELMANN 1975, p. 85.

115. AIELLO 2013b, p. 269. Sull'inconsistenza delle fonti per la presidenza di Ossio cfr. anche LIPOLD 1981b, p. 13.

116. WARMINGTON 1989, p. 121.

117. GIRARDET 1992b (cit. a pp. 452-53); 1993 (pp. 347-48 per il trattato sulla Pasqua), e 2003; KANY 2007; THÉLAMON 2007.

118. BARNES 1978, pp. 56-57, e 1993, p. 169.

119. BARNES 2011, p. 224.

120. SIMONETTI 1975, p. 80. HERRMANN-OTTO 2007, p. 134, fa notare che la questione di chi abbia

Costantino aveva parlato in latino, e il discorso venne tradotto in greco da un interprete per la stragrande maggioranza dei presenti; dopodiché cominciò la discussione. Eusebio la riporta come possiamo ormai aspettarci: cioè senza minimamente entrare nel merito, per cui il suo lettore continua a ignorare tutto non solo delle opposte argomentazioni, ma dei problemi stessi che si discutevano. L'unica cosa che importava a Costantino, insiste l'agiografo, era di riportarli alla concordia; alcuni non l'avevano capito, e discutevano con asprezza, ma l'imperatore intervenne sempre per trovare una mediazione. Parlava in greco, «di cui non era affatto ignaro», a ricordarci che la presenza del clero latino nel concilio era insignificante; e con la sua mitezza li condusse a poco a poco verso la concordia e la riconciliazione. Tutti, alla fine, condivisero la stessa fede e la stessa dottrina, assicura Eusebio, e tutti si accordarono sulla data della celebrazione della Pasqua.

Non è il caso di insistere sulla straordinaria parzialità di questa rievocazione, che non solo tace quasi tutti gli argomenti discussi, ma elimina ogni riferimento agli esiti più divisivi del concilio di Nicea, che in realtà condannò Ario e fu seguito dall'esilio di alcuni vescovi del suo partito.<sup>121</sup> Quando Eusebio scrive, Ario è già morto dopo essere stato riaccolto nella Chiesa; il suo principale alleato, Eusebio vescovo di Nicomedia, è al culmine della sua carriera, ha appena battezzato Costantino sul letto di morte e sta per essere promosso alla cattedra di Costantinopoli. Per Eusebio non è difficile, a tanti anni di distanza, presentare il concilio voluto da Costantino come un pacifico trionfo della concordia, concluso con gioiosi festeggiamenti. Alla descrizione del banchetto cui tutti i vescovi vennero invitati per celebrare il ventennale dell'imperatore Eusebio dedica molto più spazio che non alla discussione teologica; possiamo ammettere che lo faccia perché quella lieta riunione assume ai suoi occhi un valore simbolico, come se fosse «l'immagine del regno di Cristo», ma è lecito anche supporre che il vescovo di provincia sia rimasto alquanto impressionato di essere entrato nel palazzo imperiale in mezzo alle guardie schierate con la spada sguainata, di aver seduto alla mensa dell'imperatore nei quartieri più privati del palazzo e aver ricevuto da lui regali e complimenti.

Non è detto peraltro che questa versione così edulcorata del concilio di Nicea sia tutta opera di Eusebio, perché se è autentica la lettera di Costantino che l'autore inserisce a questo punto integralmente nella sua opera, lo stesso imperatore deve aver percepito l'evento in questi termini, o almeno aver orientato in questo senso l'informazione dell'opinione pubblica. La lettera, assicura Eusebio, fu inviata a tutte le Chiese; in essa Costantino evoca, in termini generici, i

formalmente presieduto il concilio perde di rilevanza rispetto al fatto che Costantino ha indubbiamente orientato i lavori.

121. Cfr. sotto, cap. x.

motivi che l'hanno spinto a convocare il concilio e assicura che i lavori si sono felicemente conclusi col ritrovamento della totale unanimità, eliminando ogni divergenza. Come prima Eusebio, così qui Costantino menziona esplicitamente uno solo dei temi in discussione, il calcolo della Pasqua, soffermandosi molto a lungo e con non poche ripetizioni sulla necessità che tutti i fedeli la celebrino nella stessa data. I cinque sestì della lettera sono dedicati a descrivere i problemi suscitati dalle divergenze nel calcolo della Pasqua, e ad esaltare la decisione del concilio. L'imperatore presenta come ovvia la soluzione raggiunta, di non seguire più, cioè, la tradizione ebraica, e impiega termini molto duri per stigmatizzare gli «odiosi» e «sciagurati» Giudei, con cui è bene non avere più nulla in comune.<sup>122</sup> Anche la conclusione richiama quest'unico tema: Costantino invita i vescovi a divulgare le conclusioni del concilio e li avverte che quando andrà a trovarli si aspetta di veder celebrare la Pasqua da tutti in un unico giorno, senza divergenze.

È ben difficile ritrovare in questa lettera il concilio di Nicea come siamo abituati a ricordarlo. Si può pensare che l'approvazione di un credo che escludeva l'interpretazione di Ario sia apparsa a Costantino come la parola fine della faccenda, non degna quindi neppure d'essere evocata; ma è perfettamente possibile che nel corso dei lavori la sua attenzione di politico pratico assai più che teologo si sia davvero fissata sulla questione del calcolo della Pasqua come la più importante di cui urgeva la soluzione. E non si può neppure escludere, come è stato sostenuto recentemente in modo assai persuasivo, che il concilio ecumenico di Nicea abbia discusso assai più di quel problema che non di un conflitto cristologico locale come quello suscitato da Ario, quale che sia l'immagine che una tradizione più tarda ci ha tramandato.<sup>123</sup>

#### Confronto con altre fonti

##### LA LETTERA DI EUSEBIO ALLA DIOCESI DI CESAREA SULL'ESITO DEL CONCILIO DI NICEA

Quando Eusebio aveva comunicato alla sua diocesi i risultati del concilio, in una lettera riportata con scherno dal suo avversario Atanasio e sulla cui autenticità peraltro non si può giurare,<sup>124</sup> il suo resoconto era stato molto diverso. Eusebio riporta la formula del Credo prima nella versione da lui proposta, giudicata ortodossa – garantisce – da Costantino in persona, e poi nella versione definitivamente approvata dall'assemblea, coll'aggiunta famosa dell'aggettivo *homoousios*. Eusebio racconta largamente la discussione sulle formule più controverse, ed è costretto ad ammettere che la maggioranza ha approvato formule poco gradite a lui come agli

122. Sull'atteggiamento di Costantino nei confronti degli ebrei cfr. sotto, cap. xvi par. 3.

123. PIETRAS 2001, e 2008; DELCOGLIANO 2011.

124. Atanasio, *De Decr.*, par. 33 = ed. OPITZ, 1934, p. 22. Per la non certa autenticità cfr. DÖRRIES 1954, pp. 74-76, e DAINESI 2013c, p. 153.

altri vescovi piú vicini ad Ario, mentre ne ha vietate altre che per loro non rappresentavano un problema; in un caso come nell'altro, però, Eusebio cerca di minimizzare la sconfitta. Riferendo l'approvazione delle formule «della stessa sostanza del Padre» e «generato, non creato», spiega che a suo parere vanno intese in senso limitativo e sottolinea di averle accettate per amore della pace. Quanto alla proibizione delle formule «dal nulla», «un tempo Egli non era», «prima della Sua generazione Egli non era», riferite a Cristo, lascia capire di non esserne troppo soddisfatto, ma, alla fine, non ha voluto insistere. Il resoconto di Eusebio ai suoi assume a questo punto l'aspetto di un'autodifesa: abbiamo resistito ragionevolmente fino all'ultimo minuto a quelle formulazioni che differivano dalle nostre e che ci offedevano, e abbiamo accettato senza discutere solo quello che, esaminata attentamente ogni parola, non ci creava piú alcun fastidio e risultava coincidere con il nostro precedente insegnamento.

È stato notato che la lettera non menziona affatto la condanna di Ario; ovviamente Eusebio non aveva interesse a insistervi, ma è curioso che Atanasio, a cui dobbiamo la conservazione della lettera, non lo faccia notare.<sup>125</sup> In ogni caso, questo resoconto così diverso da quello contenuto nella *Vita Constantini* dà la misura di quanto fosse cambiato il clima tra la breve fase, all'indomani del concilio di Nicea, in cui il partito ariano si era sentito effettivamente perduto, e gli ultimi anni di vita dell'imperatore, in cui la situazione si era totalmente ribaltata.<sup>126</sup>

Trascritta la lettera di Costantino, Eusebio conclude il resoconto del concilio di Nicea parafrasando lungamente il discorso conclusivo dell'imperatore, che ancora una volta non tocca minimamente i punti in discussione, ma si sofferma sull'importanza della pace e della concordia, non senza un'ultima frecciata alle sottigliezze dei teologi: Costantino avverte infatti i presenti che «non tutti colgono il vantaggio dei ragionamenti» e che la maggior parte degli uomini apprezzeranno molto di piú l'«insegnamento salvifico» se riceveranno dalla Chiesa nutrimento, protezione, amicizia e ospitalità, restando indifferenti alla ricerca astratta della verità.

Dopo aver descritto il gioioso ritorno alle loro province dei vescovi riconciliati e ormai ricongiunti in un unico corpo, Eusebio deve però ammettere che il concilio non fu del tutto risolutivo, perché persisteva il contrasto «solo fra gli Egiziani» – il che non è poco, anche in base alla localizzazione geografica della controversia che lo stesso Eusebio ha fornito in precedenza; sicché Costantino dovette nuovamente intervenire. Eusebio assicura che il rispetto dell'imperatore per i vescovi era tale che neppure stavolta si irritò con loro, e continuò a considerarli come padri, anzi come profeti di Dio; tornò a convocarli e li ricoprì di doni, sforzandosi di raggiungere un accordo. L'allusione è al concilio tenutosi nuovamente a Nicea, o secondo altri studiosi a Nicomedia, in cui Ario accettò

125. PIETRAS 2008, p. 727.

126. Cfr. sotto, cap. x.

una specie di ritrattazione e fu riammesso nella Chiesa, ma Eusebio non fa nomi e si accontenta di un rapidissimo resoconto, tutto volto a sottolineare l'imparzialità dell'imperatore, che ottenne il ritorno alla concordia grazie alla sua pazienza e al suo arbitrato.<sup>127</sup>

#### 14. GERUSALEMME ED ELENA (VC, III 24-47)

A questo punto Eusebio introduce il resoconto dell'intervento voluto da Costantino a Gerusalemme per il restauro del Santo Sepolcro, che i miscredenti avevano fatto sparire sotto terra costruendo poi sul luogo un tempio di Afrodite. Per ispirazione divina l'imperatore fece abbattere gli edifici pagani e scavare finché non venne riportato alla luce il Sepolcro, costruendovi poi con grande spesa un complesso monumentale.<sup>128</sup> Eusebio riporta la lettera di Costantino al vescovo di Gerusalemme, Macario, in cui gli annuncia la riscoperta del Sepolcro dopo tanti anni di oblio come uno stupefacente miracolo, reso possibile «grazie all'eliminazione del nemico comune», cioè ancor sempre Licinio; e gli ordina di intraprendere la costruzione di una basilica piú splendida di qualunque altra. Il governatore e il prefetto al pretorio d'Oriente sono stati istruiti di mettergli a disposizione artigiani e operai, mentre per quanto riguarda marmi e colonne, l'imperatore stesso provvederà a farli arrivare in base alle richieste di Macario. Costantino lascia al vescovo completa libertà di scelta sul progetto dell'edificio, ma suggerisce che se il soffitto sarà costruito a cassettoni si potrà ricoprirlo d'oro.

Eusebio evoca in pagine entusiastiche la «nuova Gerusalemme» voluta da Costantino, trionfalmente contrapposta alla vecchia Gerusalemme giudaica e maledetta. L'imperatore circondò di colonne il Sepolcro, lastricò lo spazio antistante e lo chiuse con porticati, e fece edificare di fronte la basilica, di cui l'autore offre una descrizione estremamente dettagliata. Il vescovo di Cesarea aveva già trattato il tema nel *Discorso per il trentennale* (LC, IX 16-17), dove in verità i lavori voluti da Costantino sono descritti in termini abbastanza diversi; tanto che ne è seguita una lunga discussione storiografica circa l'identificazione degli edifici descritti.<sup>129</sup> Nell'altra orazione tenuta davanti all'imperatore e oggi conosciuta come *Discorso regale*, Eusebio aveva accennato a un altro dettaglio per noi piuttosto interessante: in conseguenza dei lavori ordinati sul sito del Sepolcro, i pagani

127. Di questo concilio, che gli autori ortodossi dell'epoca preferiscono ignorare, si sa poco; cfr. BARNES 1993, pp. 17-18, e BLECKMANN 1997, pp. 197-99. Segnaliamo qui che qualche anno dopo Costantino, pretendendo di essere imparziale nella controversia ariana, affermerà di stare seguendo l'insegnamento di suo padre (HUMPHRIES 1997, p. 456).

128. Eusebio, come in altri casi, semplifica una vicenda che dev'essere stata assai piú complessa, introducendo l'«ispirazione divina» per risolvere un problema tutt'altro che ovvio – il ritrovamento, cioè, del Sepolcro dopo che i pagani ne avevano cancellato ogni ricordo (PARENTE 1987).

129. DRAKE 1985; HEID 1992.



si erano fatti beffe di Costantino, «ritenendo che preoccuparsi dei monumenti e delle tombe di corpi morti sia sconveniente per un tale imperatore e non rientri fra i suoi compiti» (*LC*, xi 3). Trova qui conferma la vera e propria mutazione antropologica che il trionfo del cristianesimo introdusse nel rapporto con le sepolture, prima escluse come impure dalla vicinanza coi viventi; l'accento, però, dovette disturbare, perché Eusebio non lo riprende nel contesto della *Vita*.

Trattando del programma edilizio a Gerusalemme Eusebio menziona invece per la prima volta la madre dell'imperatore, affermando che Costantino volle edificare quei nuovi monumenti anche come omaggio alla sua memoria: Elena infatti prima di morire aveva voluto ringraziare Dio di averle dato un tale figlio e tali nipoti (i «Cesari carissimi a Dio» che regnavano sull'impero quando Eusebio scriveva), ed era venuta personalmente a visitare la Terrasanta, compiendo ovunque elargizioni e opere di bene. Di sua iniziativa aveva ordinato la costruzione di chiese e santuari a Betlemme e sul monte degli Ulivi, poi arricchiti da Costantino con fastose donazioni. Il viaggio di Elena era poi proseguito «in tutto l'Oriente», dove l'anziana Augusta si comportò a tutti gli effetti come una sovrana, distribuendo donativi alle città e alle truppe, facendo beneficenza ai poveri, liberando carcerati ed esiliati. La storiografia si interroga sul senso di questo che definire pellegrinaggio appare riduttivo, in dubbio se attribuirlo piuttosto a motivazioni religiose e forse addirittura di espiazione per la tragedia familiare che s'era appena consumata, o considerare Elena come una sorta di ambasciatrice del nuovo sovrano nelle province di recente annessione, e il suo viaggio a tutti gli effetti come una missione di stato.<sup>130</sup>

#### Problema storiografico

##### LE RELIQUIE DELLA CROCE VENNERO TROVATE GIÀ AL TEMPO DI COSTANTINO?

Una tradizione posteriore associa il viaggio di Elena in Terrasanta al ritrovamento delle reliquie della Vera Croce. La prima testimonianza di questo ritrovamento risale al 351, quando il vescovo di Gerusalemme, Cirillo, scrivendo a Costanzo II ricorda che al tempo di suo padre Costantino la croce della Passione fu ritrovata a Gerusalemme.<sup>131</sup> La reliquia, che in breve assumerà grande importanza nell'immaginario cristiano, non è mai menzionata in precedenza, e neppure Ciril-

130. La storiografia più recente insiste sugli aspetti politici, propagandistici e d'immagine del viaggio di Elena: cfr. da ultimo DRIJVERS 2011 e CONSOLINO 2013. LENSKI 2004 e OLBRICH 2010 pensano piuttosto a un esilio dorato in seguito al ruolo avuto da Elena nell'esecuzione di Crispo e Fausta (peraltro una delle motivazioni offerte da Lenski è che Elena fece raccogliere nella chiesa della Natività da lei fondata a Betlemme le reliquie dei Santi Innocenti, il che potrebbe apparire «an expiatory reprimand directed at her child-killing son» – salvo che Crispo, sposato, padre di famiglia e comandante militare di grande successo, può ben difficilmente essere considerato un bambino).

131. Cfr. sopra, n. 28, e DRIJVERS 2004, pp. 50-52.

lo la associa alla presenza di Elena; solo negli ultimi anni del IV secolo il ritrovamento della Vera Croce verrà collegato al suo viaggio in Terrasanta, dando vita alla leggenda che oltre mille anni dopo Piero della Francesca immortalerà negli affreschi di Arezzo.<sup>132</sup>

In vita di Costantino, invece, nessun autore, neppure Eusebio, menziona questo ritrovamento. Alcuni studiosi hanno suggerito che in realtà il vescovo di Cesarea fosse informato dell'evento, ma vi abbia alluso solo obliquamente. Scrivendo al vescovo Macario, Costantino dichiara che «il segnale (o l'«indicatore», *gnórisma*) della santissima Passione del nostro Salvatore» era rimasto nascosto sotto terra per tanti anni, ma ora «è stata portata alla luce la fede (*pístin*) della Passione salvifica»: queste frasi criptiche dell'imperatore, ispirate alle stesse norme stilistiche che segue di solito la prosa di Eusebio, non si riferirebbero genericamente alla scoperta del Sepolcro, ma al ritrovamento di pezzi di legno subito interpretati come reliquie della croce.<sup>133</sup> La proposta ha avuto larga diffusione, perché consuona perfettamente col clima attuale di una storiografia ansiosa di aver fede in quelle che fino a poco tempo fa erano considerate semplici leggende. La storiografia più recente si suddivide fra chi ritiene che «il ritrovamento della croce sotto l'imperatore Costantino intorno al 325-326 si può considerare storicamente sicuro»<sup>134</sup> e chi ritiene che il ritrovamento di pezzi di legno identificati localmente come reliquie della croce possa davvero aver avuto luogo durante i lavori, ma abbia assunto importanza e notorietà solo qualche tempo dopo la morte dell'imperatore.<sup>135</sup>

Chi aderisce alla prima tesi si trova naturalmente a dover spiegare un altro fatto curiosissimo: come mai, cioè, Eusebio avrebbe evitato accuratamente di menzionare il miracoloso ritrovamento. Molto inchiostro è stato sparso per risolvere questo enigma: Eusebio, teologo formatosi nel III secolo, appartiene a una generazione che non aveva ancora sviluppato il culto della croce, e anzi ne diffidava per le sue associazioni ignobili e mortifere – eppure i suoi scritti sono ricchi, come s'è visto, di riferimenti anche espliciti alla croce.<sup>136</sup> In alternativa, si è supposto che Eusebio non abbia voluto menzionare una reliquia che portava gloria alla diocesi rivale, giacché Cesarea, metropoli della Palestina, era oscurata dalla crescente importanza di Gerusalemme: ma anche in questo caso, come spiegare l'entusiasmo con cui Eusebio descrive la nuova Gerusalemme voluta da Costantino? Nessuna congettura, insomma, appare soddisfacente, ed è probabile che abbia ragione Averil Cameron: «Eusebio non menziona il ritrovamento della Vera Croce perché niente del genere era accaduto quando egli scrisse».<sup>137</sup>

132. Per la nascita e lo sviluppo della leggenda DRIJVERS 1992.

133. DRAKE 1985.

134. HEID 2001, in imbarazzante ritrattazione di HEID 1992; così anche LOGAN 2011, p. 39; BARNES 2011, p. 44; ed. PIETRI 2013, pp. 80-81.

135. HUNT 1997; ed. CAMERON-HALL 1999, pp. 279-83; CAMERON 2005, p. 100; DRIJVERS 2011; per questi autori Costantino nella lettera a Macario sta effettivamente parlando del Sepolcro e non della croce.

136. Ed. PIETRI 2013, p. 81, suggerisce però che Eusebio la concepisca soltanto come simbolo spirituale e sia del tutto indifferente all'oggetto materiale.

137. CAMERON 2006b, p. 100. Sintesi della discussione in HEID 2001, p. 47.



Trascinato dall'argomento, Eusebio prosegue riferendo la santa morte di Elena, il suo testamento a favore del figlio «imperatore unico sovrano padrone del mondo» (*basilei monárkho kosmokrátori*) e dei nipoti, la presenza accanto a lei di Costantino che le tenne le mani fino all'ultimo, i sontuosi funerali nella «città imperiale», Roma.<sup>138</sup> L'elogio di Elena a sua volta fornisce un nuovo filone per quello di Costantino, che la rese devota a Dio «mentre prima non lo era», contrariamente alla versione poi assestata a partire dal secolo successivo, per cui era stata Elena a convertire il figlio;<sup>139</sup> la proclamò Augusta e imperatrice, coniano per lei monete d'oro – e non è la sola volta che Eusebio si dimostra attento al significato politico e ideologico della numismatica –, e le permise di attingere ampiamente al tesoro imperiale per le sue opere di bene.

#### 15. COSTRUZIONE DI CHIESE E DISTRUZIONE DI TEMPLI (VC, III 48-58)

Giunto agli ultimi dodici anni del regno di Costantino, non più scanditi dalle guerre vittoriose contro i tiranni, Eusebio abbandona il filo cronologico e procede per accostamento di argomenti; peraltro non possiamo escludere che nei suoi progetti questa parte conclusiva della *Vita* costituisse un abbozzo provvisorio, destinato a ulteriore rielaborazione. Il programma edilizio avviato dall'imperatore in Terrasanta lo conduce immediatamente a quello intrapreso a Costantinopoli, l'unica città dell'impero non insozzata da templi, sacrifici e statue dei «cosiddetti dèi», o almeno così sostiene Eusebio.

La testimonianza sul programma edilizio dell'imperatore nella nuova capitale è povera di dettagli concreti: l'autore garantisce che Costantino edificò molte chiese e grandi santuari dei martiri, grazie ai quali «consacrava al dio di quei martiri la propria città»; nomi e descrizioni di quelle chiese, però, Eusebio non ne dà. Descrive invece fontane con la rappresentazione in bronzo dorato del Buon Pastore e di Daniele fra i leoni, mentre «il simbolo della Passione salvifica», dunque una croce, realizzata in oro e pietre preziose, era inserito nel soffitto dorato della sala del trono, «a protezione [*phylaktérion*] dell'impero stesso».

#### Problema storiografico

##### COSTANTINOPOLI DEPURATA DAL PAGANESIMO?

L'affermazione di Eusebio secondo cui a Costantinopoli non esistevano templi né si celebravano sacrifici è stata molto contestata, ed è certamente indifendibile se

138. Sui funerali e la sepoltura di Elena cfr. JOHNSON 1992.

139. Cfr. DRIJVERS 1992, p. 35, e ELLIOTT 1996, pp. 18-19, che ritiene credibile la versione tardiva; non si capisce invece come faccia STEPHENSON 2009, p. 3, a sapere che Elena «certainly converted before he did».

presa alla lettera.<sup>140</sup> Benché Costantino fosse indubbiamente cristiano nei suoi ultimi anni, e abbia fatto edificare nella sua nuova capitale, come vedremo più avanti, un mausoleo dedicato agli Apostoli per esservi seppellito, la povertà delle indicazioni sull'edilizia cristiana a Costantinopoli contrasta con un gran numero di testimonianze sulla persistenza della vita religiosa pagana. Sono testimonianze tardive, suscettibili di diverse interpretazioni, ma nel loro complesso formano un quadro indiziario decisamente sorprendente. In una città dove solo da poco tempo sono in corso indagini archeologiche di un certo rilievo, queste testimonianze sono ancora fondamentali per ricostruire il volto della capitale voluta da Costantino.<sup>141</sup>

I primi indizi di una perdurante dimensione pagana riguardano la fondazione stessa della città. Fonti tardive ma non trascurabili, anche se sulla loro credibilità la storiografia attuale è divisa, associano alla fondazione di Costantinopoli una serie di scadenze rituali – *inauguratio*, *consecratio*, *dedicatio* – scaglionate su più anni, cariche di connotazioni religiose pagane tradizionali, alla presenza di un augure, Sopatro, e di un pontefice di Vesta, Vettio Agorio Pretestato, e con trasferimento da Roma della statua beneaugurante di Pallade, il Palladio; anche se bisogna pur dire che specialmente sugli ultimi dettagli, la presenza di Pretestato (che morirà nel 384!) e il trasferimento del Palladio, è forte l'impressione che si tratti di una tradizione puramente leggendaria.<sup>142</sup>

Più significativa è la sorprendente frequenza con cui le fonti bizantine fanno riferimento a templi degli dèi operanti in città. Lo storico del VI secolo Giovanni Malalas attesta l'esistenza di templi di Afrodite, Artemide e Apollo sull'Acropoli dell'antica Bisanzio, e afferma che rimasero in funzione fino all'epoca di Teodosio, benché spogliati da Costantino delle loro ricchezze e rimasti estranei, come l'intera Acropoli, alla ricostruzione costantiniana della città.<sup>143</sup> Fin qui, si può supporre che Eusebio quando garantiva l'assenza di templi intendesse riferirsi soltanto alla città nuova edificata da Costantino; fonti tarde, ma difficilmente contestabili, riferiscono però della presenza di templi anche nella nuova Costantinopoli, per lo più in termini che suggeriscono un voluto parallelismo con Roma. Nel V secolo esisteva a Costantinopoli un Campidoglio, il che secondo l'opinione prevalente non può significare se non un tempio di Giove Capitolino e/o della triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. Giacché notizie sull'edificio si trovano in fonti diverse,

140. Nonostante BARNES 1989, p. 115, e 2011, p. 127, che preferisce prestare fede a Eusebio, come anche SPECK 1995.

141. Sull'enorme divario tra le conoscenze archeologiche disponibili a Roma e a Costantinopoli cfr. GRIG-KELLY 2012 e WARD-PERKINS 2012.

142. MAZZARINO 1974, pp. 122-31; CRACCO RUGGINI 1979; FOLLIERI 1983; BASSETT 2004; GIRARDET 2010, p. 103; cfr. anche OLBRICH 2006. *Contra*, prevedibilmente, BARNES 1981, p. 383 n., e 2011, p. 127, che dichiara la propria fede nella veridicità di Eusebio, mentre le testimonianze in senso contrario sarebbero «obviously fictitious»; ma non è vero, come sostiene Barnes, che «il *Carmen contra paganos* dimostra che Pretestato era nato nel 324»: per ricavarne questa deduzione occorre costruire un castello di congetture. Scettici anche FRASCHETTI 1999, pp. 42-47, 65-70, e GRIG-KELLY 2012, pp. 3-4 e 10, mentre LENSKI 2015, p. 345, ritiene anacronistico solo il riferimento a Pretestato, ma è incline ad accettare il resto.

143. Malalas, *Chron.*, XIII 38. Cfr. DAGRON 1974, pp. 375-76; MANGO 1985, pp. 33-34; LA ROCCA 1993, pp. 573-79; MARGUTTI 2013, pp. 310-11.

è impossibile fingere che il Campidoglio non sia esistito; la sua collocazione topografica lo associa alla città nuova costantiniana e non all'antica Bisanzio.<sup>144</sup>

La storiografia si è comunque dedicata alla ricerca dei modi più originali per ridimensionarne il significato: c'è chi preferisce ignorare il problema che questa committenza comporterebbe per l'immagine oggi comunemente accettata di Costantino;<sup>145</sup> chi lascia intendere, pur senza dichiararlo apertamente, che forse il Campidoglio esisteva già (in una *polis* greca!) e non venne edificato da Costantino;<sup>146</sup> chi si sforza di attribuire anche al *Capitolium* un significato cristiano;<sup>147</sup> chi afferma che evidentemente lo sforzo di parificazione delle due capitali, testimoniato anche dalla monetazione, stava così a cuore a Costantino da superare la ripugnanza nei confronti della religiosità pagana.<sup>148</sup> Ma c'è anche chi trova ovvio che la costruzione del Campidoglio, «un tempio dedicato alla triade degli dèi di stato romani, Giove, Giunone e Minerva», facesse parte del progetto urbanistico di Costantino, in coerenza con la tradizione urbana romana e in omaggio deliberato alle divinità protettrici dell'impero.<sup>149</sup>

C'è poi la notizia di un altro autore del VI secolo, Zosimo, secondo cui Costantino costruì a Bisanzio due templi in cui collocò le statue di Rea, madre degli dèi – da identificare con la *Tyche*, ovvero la protettrice divina, di Bisanzio –,<sup>150</sup> e della Fortuna di Roma, anch'essa chiamata *Tyche* nel greco di Zosimo. È stato suggerito che non si trattasse di templi aperti al culto, ma soltanto di edifici destinati a ospitare le personificazioni delle due città, in linea con la volontà di Costantino di presentare la sua nuova capitale come una seconda Roma;<sup>151</sup> ed è vero che la *Tyche* come incarnazione del destino di una città era un concetto così radicato nell'immaginario collettivo che non assumeva più i connotati di un culto pagano, come dimostra ad esempio la sua inclusione in un testo destinato a un committente cristiano come il Calendario romano del 354.<sup>152</sup> Altri studiosi però, colpiti dal fatto che nel 330, per celebrare la consacrazione di Costantinopoli, Costantino fece coniare della zecca della nuova capitale, e in grandissima quantità, medaglioni d'argento raffiguranti la *Tyche* di Costantinopoli e la dea Roma, ritengono che l'imperatore abbia realmente promosso il culto pagano di queste divinità in quanto protettrici delle due città e, per estensione, di tutto l'impero.<sup>153</sup> Il complesso

descritto da Zosimo sarebbe dunque un vero e proprio tempio della *Tyche* di Roma trasferita a Costantinopoli;<sup>154</sup> ed è un fatto che fonti tardive attestano una perdurante celebrazione di riti in onore di queste statue per conferire alla nuova capitale, «con tutti i mezzi della magia e della religione», lo stesso destino dell'antica.<sup>155</sup>

Meno discusso dalla storiografia, ma non meno problematico è il tempio dei Dioscuri, che secondo Zosimo Costantino edificò nell'ippodromo e che la storiografia recente, quando non lo ignora, considera un tempio a tutti gli effetti, pur rilevando che l'ippodromo apparteneva alla città antica e non all'ampliamento costantiniano, e che di una sua consacrazione ai Dioscuri c'è notizia già in epoca precedente, per cui l'edificazione voluta da Costantino si inserirebbe nella tradizione religiosa della *polis* di Bisanzio.<sup>156</sup>

Si tratta, come si vede, di indizi sempre suscettibili di diverse interpretazioni; la loro convergenza, tuttavia, non può non colpire. Si capisce come mai qualche studioso rileva che l'edilizia dell'imperatore «cristianissimo» nella sua nuova capitale era decisamente ambigua dal punto di vista religioso;<sup>157</sup> mentre altri concludono addirittura, dopo un confronto con le scarsissime informazioni di cui disponiamo circa le fondazioni di chiese cristiane nella nuova capitale, che la dimensione cristiana vi ebbe un ruolo insignificante.<sup>158</sup> Altri ancora hanno affermato che il piano di Costantino era «di creare una città che non esprimesse il primato di una singola religione, ma una verità molto più cogente, quella del potere imperiale assoluto», e che in questo contesto la dimensione religiosa doveva essere rappresentata in modo deliberatamente ecumenico, con la costruzione di templi pagani in omaggio alle divinità protettrici dell'impero così come della chiesa di Santa Irene, la Pace – l'unica, oltre a quella dei Santi Apostoli, che gli archeologi attribuiscono quasi unanimemente all'età di Costantino – per la comunità cristiana.<sup>159</sup>

Arrivare a una conclusione così netta sulla base di informazioni così frammentarie è forse eccessivo; e se davvero gli epigrammi di Palladas risalgono alla fine del regno di Costantino, non possiamo ignorare che il poeta la definisce «la città amica

144. LA ROCCA 1993, pp. 571-77; SPECK 1995; FALLA CASTELFRANCHI 2005, p. 111; BARDILL 2012, p. 263.

145. LA ROCCA 1993, pp. 569-74; SPECK 1995; BARSANTI 2013, p. 480.

146. CURRAN 2013, p. 144.

147. SPECK 1995.

148. MARGUTTI 2013, p. 311.

149. BASSETT 2004, pp. 31-34.

150. RAMSKOLD-LENSKI 2012; BARDILL 2012, p. 262; LENSKI 2015, p. 347.

151. Così DAGRON 1974, pp. 373-74; ENGEMANN 2007, p. 166; cfr. anche BÜHL 1995, pp. 30-34; WILKINSON 2010, pp. 184-85, e BARDILL 2012, p. 262.

152. SALZMAN 1990, p. 27. Sulla difficoltà di distinguere fra *Tyche* come vera e propria divinità pagana e semplice personificazione della città cfr. BÜHL 1995, pp. 20-35. Sull'accettabilità dell'immagine della *Tyche* anche da parte dei cristiani cfr. BARDILL 2012, p. 262.

153. RAMSKOLD-LENSKI 2012; LENSKI 2015, p. 347; sulle raffigurazioni monetarie cfr. anche CARLÀ 2010, pp. 128-30.

154. LAVAN 2011, pp. 450-52.

155. DAGRON 1974, pp. 40-45 (a p. 45 la cit.), 368; ma è forse eccessivo, con MARGUTTI 2013, p. 311, affermare che «l'operazione [...] mostra l'attaccamento di Costantino alle strutture culturali e religiose tradizionali» (e cfr. anche BASSETT 2004, pp. 34 e 72, che considera la costruzione dei due templi come parte di un omaggio deliberato alle divinità tradizionali dello stato romano): con altrettanto fondamento si può ipotizzare che Costantino abbia riutilizzato «come *spolia*» il vecchio tempio della *Tyche* (BÜHL 2005, p. 33). Sulla statua della *Tyche* cfr. anche MATHEWS 2009-2010, che la collega alla vittoria sui Goti e all'iscrizione «Fortunae reduci ob devictos Gothos», *CIL*, III 733.

156. BLECKMANN 1992, p. 162; cfr. Zosimo, II 31.

157. MANGO 1985, pp. 30-35, il quale ritiene addirittura che nella città al tempo di Costantino le divinità olimpiche avessero più spazio di Cristo e dei martiri.

158. DAGRON 1974, pp. 388-409; MANGO 1985, pp. 35-36; BERGER 2003; DE BLAAUW 2006; KUBAN 2006, p. 223; da ultimo WARD-PERKINS 2012, p. 60 («there is no evidence that even Constantine considered his new city as an important Christian center»), il quale osserva opportunamente che fino alla fine del IV secolo il vescovo di Costantinopoli non ebbe alcun primato onorifico.

159. BASSETT 2004, pp. 18, 33-36. LENSKI 2015 argomenta fortemente in favore di un vero e proprio culto pagano della *Tyche* di Costantinopoli introdotto da Costantino. Cfr. sotto, cap. VIII nn. 9-12.

di Cristo».<sup>160</sup> Rimane l'enigma di una città fondata da un imperatore ormai indubitabilmente cristiano, e di cui però le fonti – sia pur tardive, frammentarie e di interpretazione congetturale – illuminano la dimensione pagana, o perlomeno tradizionale, assai più di quella cristiana.

Problema storiografico  
BISANZIO RASA AL SUOLO?

Recentemente Timothy Barnes ha escogitato una soluzione che gli permette di prestar fede all'affermazione di Eusebio, per cui la nuova capitale fondata da Costantino sull'Ellesponto era l'unica città dell'impero non insozzata da templi, sacrifici e statue dei «cosiddetti dèi»; a patto, s'intende, di ignorare le fonti da cui risulta che anche dopo la trasformazione dell'antica Bisanzio in Costantinopoli i templi dell'antica *polis* continuarono a funzionare. Convinto che Eusebio non può aver mentito, Barnes ha proposto una soluzione alternativa: Costantino non si limitò a ingrandire e rifondare Costantinopoli, ma rase al suolo l'antica Bisanzio e ne cancellò ogni traccia («he razed the ancient city to the ground and thus wiped both the city and its ancestral cults off the face of the earth»; e ancora: «only when the old Byzantium had been completely destroyed, did Constantine build a completely new city on an empty site which now had no non-Christian temples, no other non-Christian buildings and no pre-Christian history».<sup>161</sup>

L'affermazione è fatta con tanta convinzione che il lettore sarebbe scusato se credesse che si basi su qualche fonte; invece si tratta interamente d'una fantasia apocalittica dello studioso, che non trova riscontro neppure nel racconto di Eusebio. È un'affermazione indimostrata, non corredata da note, non accompagnata da argomentazioni, non sostenuta da alcuna fonte, e in contrasto totale con tutto ciò che suggeriscono le fonti letterarie e i resti archeologici.<sup>162</sup> Non è poi chiaro come Barnes possa immaginare che Costantino abbia raso al suolo un'intera città innocente – una misura mai presa da un imperatore romano, neppure verso le città più colpevoli, come Gerusalemme al tempo di Tito – e che la cosa sia passata completamente inosservata. Così come sarebbe interessante sapere se secondo Barnes Costantino rase al suolo anche la cattedrale e le altre chiese cristiane della città, dato che Bisanzio aveva già un suo vescovo cristiano prima del 324.<sup>163</sup> È un caso estremo di degenerazione della storiografia, ma per fortuna i danni sono limitati: Barnes lamenta di essere l'unico studioso al mondo che sostiene questa tesi.<sup>164</sup>

Oltre a Costantinopoli, l'imperatore edificò imponenti basiliche a Nicomedia ed Antiochia. Eusebio, che finora non ha nominato né descritto nessuno degli edifici voluti da Costantino nella sua nuova capitale, le descrive con una

160. WILKINSON 2010; l'argomento è fortemente sottolineato da BARNES 2011, p. 128.

161. BARNES 2007, p. 209; BARNES 2011, p. 111.

162. Cfr. la descrizione della Costantinopoli costantiniana in FALLA CASTELFRANCHI 2005.

163. Cfr. lo stesso BARNES 2011, p. 141.

164. Cfr. la confutazione di BARDILL 2012, pp. 260-61.

raffica di superlativi, per lo più riprendendo di peso passi del *Discorso per il trentennale*. È l'ennesima stranezza: parlando alla presenza di Costantino, Eusebio si era soffermato a elogiare gli edifici da lui voluti in quelle città, mentre per qualche motivo non aveva fatto il minimo cenno ai cantieri aperti a Costantinopoli (LC, IX 14-17).

Un altro intervento edilizio, stavolta in Palestina, è evocato riportando una lettera di Costantino, indirizzata a Macario «e agli altri vescovi di Palestina» e dunque giunta in copia anche a Eusebio. L'imperatore li informa di aver saputo da una lettera della suocera – la madre di Massenzio e Fausta, anche lei cristiana, e anche lei, evidentemente, venuta a cercare un po' di pace in Terrasanta dopo tante tragedie – che il luogo santo dove Dio, secondo la Genesi, apparve ad Abramo, presso le querce di Mamre, era profanato dalla presenza di templi pagani e dalla celebrazione di sacrifici, tutte nefandezze «estrane al nostro tempo». Costantino rimbrotta i vescovi per non essersi accorti dello scandalo che prosperava sotto i loro occhi; per fortuna la suocera aveva provveduto a informarlo. L'imperatore dichiara alquanto seccamente di aver già ordinato al comandante militare della provincia di dare alle fiamme gli idoli e radere al suolo il tempio; poi, purificata la zona, anche lì verrà costruita una splendida basilica. I vescovi della Palestina sono invitati a riunirsi con quelli della Fenicia e «progettare una basilica degna del mio onore», si lascia scappare Costantino dimentico per un istante della consueta umiltà. Ma soprattutto i vescovi dovranno sorvegliare il luogo e impedire che uomini sacrileghi possano ancora avvicinarsi; se qualcuno sarà sorpreso a farlo, l'imperatore intende esserne subito informato, per condannarlo a morte.

L'insolita durezza del tono e l'enfasi con cui Costantino sottolinea ripetutamente l'estrema importanza, ai suoi occhi, di evitare contaminazioni in quel luogo dove per la prima volta Dio si rivelò all'uomo lasciano intravedere, se la lettera è autentica, un'ossessione della purezza che sfiora il fanatismo, cosa rara in Costantino. La lettera, di cui è impossibile precisare la data, è stata presentata come un'ulteriore prova che l'imperatore proibì i sacrifici, che in effetti sono menzionati in termini durissimi;<sup>165</sup> il fatto stesso che Costantino proibisca con tanta severità di continuare a praticare sacrifici pagani in quello specifico luogo, in vista della sua santità, contraddice però l'idea di un'abolizione generalizzata.

Segue a questo punto un lungo passo dedicato alle spoliazioni di templi pagani ordinate da Costantino. Il quadro è pauroso: in ogni città i vestiboli dei templi vennero spogliati delle statue di bronzo, riutilizzate come ornamenti per le piazze e i palazzi di Costantinopoli, mentre gli edifici erano volutamente lasciati al degrado, rimosse le porte e asportate le coperture dei tetti. Il passo è

165. BRADBURY 1994, p. 132.

in verità curioso, giacché ci si sarebbe potuti aspettare piuttosto la fusione delle statue, mentre apprendere che la statua di Apollo Pitico ora adornava l'Ippodromo e il gruppo delle Muse troneggiava nel palazzo imperiale può apparire uno strano modo di rimuovere il culto pagano. L'interpretazione oggi corrente è che Costantino fosse interessato alla propria immagine di evergete, creatore di una nuova città capace di rivaleggiare con Roma, e al valore artistico e simbolico di quelle statue, che incarnavano la continuità della civiltà greca e romana, rimanendo indifferente alla loro connotazione religiosa e senza manifestare alcuna ostilità nei loro confronti. Ma Eusebio interpreta questi trasferimenti in senso più pesantemente pedagogico: per tanto tempo i pagani avevano offerto sacrifici a queste statue, ora dovevano imparare a ragionare, e capire, come suggeriva l'imperatore, che servivano soltanto al piacere e al riso di chi le guardava.<sup>166</sup>

Alquanto illogicamente, Eusebio prosegue affermando che le statue d'oro e d'argento ebbero un trattamento diverso, perché Costantino vide che molti ne erano terrorizzati, come bambini incapaci di ragionare; perciò inviò in tutte le province dei suoi incaricati, che pubblicamente costrinsero i sacerdoti a portar fuori dai templi le statue, fra lo scherno degli spettatori, e le scrostarono dai rivestimenti di metallo prezioso, mostrandone l'intrinseca miseria. L'oro e l'argento, ovviamente, vennero fusi e riutilizzati, mentre, par di capire, si restituivano ai templi le statue ormai rovinate. Nel suo entusiasmo per queste scene ripugnanti, Eusebio sembra dimenticare d'aver già dato conto della confisca delle statue di bronzo, e la riferisce una seconda volta, come provvedimento successivo, aggiungendo che quegli «dèi di favole invecchiate» vennero trascinati via legati, a sottolinearne la vergogna. Il passo, come si vede, è pieno di incongruenze, che si spiegano quando si constata che è tolto di peso dal *Discorso per il trentennale*; una prova di più che la *Vita* nello stato attuale costituisce un'opera non ancora rifinita.<sup>167</sup>

La spoliazione dei templi è evidentemente un fatto, dal momento che Eusebio ne parlò anche alla presenza di Costantino; più controversa è l'autenticità di altre imprese che Eusebio riferisce in un crescendo trionfale. La distruzione del santuario di Afrodite ad Aphaca sui monti del Libano, «tremenda trappola per le anime», dove si praticavano svariate attività sessuali, raso al suolo dall'esercito,

166. L'interpretazione di Eusebio è considerata una forzatura da tutta la storiografia recente: cfr. le osservazioni di CAMERON 1983b, p. 186; CASEAU 2001 (che tuttavia non è così lontana dalla spiegazione di Eusebio, quando afferma che Costantino in questo modo inaugurò «la desacralizzazione dell'arte religiosa pagana» e la trasformazione delle statue degli dèi in oggetti meramente decorativi); BASSETT 2004, pp. 48-49; BARDILL 2012, pp. 266-67; MARGUTTI 2013, p. 310. CASEAU 2007 collega l'interpretazione di Eusebio con la tradizione di derisione dei simulacri degli dèi nella letteratura cristiana.

167. *LC*, VIII 1-4. Sulla fusione delle statue degli dèi per ordine di Costantino Eusebio torna nel suo commento a Isaia: HOLLERICH 1990, pp. 314-15.

appare credibile, come pure le punizioni minacciate ai suoi depravati frequentatori se non si fossero immediatamente ravveduti; e del resto anche questo passo è ripreso alla lettera dal *Discorso per il trentennale*. Un po' meno sicura la distruzione del tempio di Asclepio in Cilicia, popolarissima meta di pellegrinaggi curativi, anch'esso secondo la *Vita* – ma nel *Discorso* non se ne parla – raso al suolo *manu militari*, mentre Libanio ne attribuisce la chiusura, recentissima, a Costanzo II.<sup>168</sup>

Eusebio insiste sull'effetto pedagogico di queste distruzioni di templi, che convinsero molti della vanità della superstizione politeista. Particolarmente interessante è la sua descrizione degli orrori che vennero alla luce con la profanazione dei santuari: ossa di corpi morti e crani rinsecchiti, ammucchiati lì dalle stregonerie dei maghi, stracci sudici, e ogni sorta d'immondizia. Vedendo i soldati entrare liberamente nei recessi più proibiti, tutti capirono che non c'erano lì dèi né profeti, e nemmeno demòni o fantasmi: c'era il vuoto, e anche chi non seppe convertirsi al vero Dio non poté fare a meno di deridere la stupidità degli antenati che avevano venerato quei luoghi e quei simulacri.

La *Vita* prosegue affermando che nei luoghi più sacri dei culti pagani, come Eliopoli/Baalbek, dove all'antichissimo culto fenicio di Ba'al s'erano sovrapposti senza soluzione di continuità quello dello Zeus greco e poi quello del Sole siriano, Costantino proibì i culti più osceni, come quello di Afrodite col suo contorno di riti sessuali, e per la prima volta fece edificare in mezzo ai pagani più superstiziosi una basilica cristiana.<sup>169</sup> Insediato a Eliopoli un vescovo col suo clero, Costantino provvide a inondare il luogo di finanziamenti ed elemosine, ben sapendo che anche così si conquista l'animo dei semplici: dopo tutto, chiosa Eusebio per nulla imbarazzato, Paolo ha scritto che Cristo va annunciato «o con un pretesto [*profāsei*] o con la verità».

#### Problema storiografico SPOLIAZIONE O CHIUSURA DEI TEMPLI?

Nonostante l'entusiasmo con cui elogia le misure prese da Costantino contro il culto pagano, Eusebio non afferma mai che l'imperatore abbia decretato la chiusura in blocco dei templi. Neppure gli autori pagani della generazione successiva, come Libanio e Giuliano, benché accusino Costantino di aver spogliato e offeso i templi, gli attribuiscono misure così radicali, di cui fanno invece carico ai suoi fi-

168. Libanio, *Ep.*, 770 e 695, e *Or.* xxx 37-38; cfr. *LC*, VIII 6. La scarsa credibilità dell'affermazione di Eusebio è largamente riconosciuta: cfr. PETIT 1950, p. 579; ed. CAMERON-HALL 1999, p. 303; BELAYCHE 2005, p. 103. Secondo Zonara, *Epit. Hist.*, XIII 12, il tempio era di nuovo in funzione al tempo di Giuliano.

169. Secondo BELAYCHE 2005 la proibizione del culto di Afrodite a Eliopoli è in realtà un doppio, introdotto da Eusebio, della distruzione del vicino tempio di Afrodite ad Aphaca.



gli.<sup>170</sup> Una tradizione cristiana di poco posteriore ha invece attribuito a Costantino, in termini piú generali, la distruzione o comunque chiusura dei templi in quanto sedi del culto pagano. Gerolamo (*Chron.*, ad a. 331) dichiara che «*edicto Constantini gentilium templa subversa sunt*», affermazione ripresa da Orosio, vii 28 28 («*edicto siquidem statuit citra ullam hominum caedem paganorum templa claudi*»).

La questione è affine, ma non identica, a quella già discussa, se cioè Costantino abbia proibito i sacrifici; e la storiografia oggi propende in entrambi i casi per una soluzione analoga. Nei suoi ultimi anni di vita Costantino avviò senza dubbio una politica di confisca delle ricchezze dei templi a vantaggio della *res privata* e di spoliatura delle opere d'arte che essi custodivano, ma non giunse affatto a una chiusura generalizzata, che richiese un itinerario legislativo durato ancora un secolo dopo la sua morte, mentre dell'*edictum* menzionato da Gerolamo non esiste alcuna traccia. Le chiusure di templi menzionate da Eusebio sono oggi considerate come gli unici casi effettivamente verificatisi per ordine di Costantino e riguardano tutte – ad eccezione del tempio di Asclepio, su cui esistono come s'è visto fondati dubbi – «casi estremi di cattivo gusto non-greco, che non possono aver suscitato una seria opposizione da parte dell'élite provinciale pagana».<sup>171</sup>

Costantino, dunque, impoverì e umiliò i templi, ma non volle chiuderli; un comportamento tanto piú credibile in quanto corrisponde esattamente alle idee espresse nella già citata lettera ai provinciali d'Oriente.<sup>172</sup> La storiografia è però divisa nell'interpretare le motivazioni di questa condotta. La maggioranza degli studiosi ritiene che le spoliazioni volute dall'imperatore abbiano inaugurato una fase di visibile, programmatica ostilità del potere imperiale nei confronti dei luoghi di culto pagani, aprendo la strada a misure piú violente sotto i suoi figli; pochi ritengono che Costantino sia stato mosso soltanto, pragmaticamente, dal desiderio di abbellire Costantinopoli e dalla necessità di procurarsi metallo prezioso per battere moneta.<sup>173</sup>

Se davvero sono da datare alla fine del regno di Costantino, gli epigrammi in cui Palladas di Alessandria lamenta la fine della «vita greca» e lo smarrimento degli Elleni per l'improvviso mutamento che li ha colpiti costituiscono una toccante conferma dell'impatto della nuova politica. Palladas descrive la propria rabbia impotente di fronte all'abbattimento d'una statua di Eracle; e in un altro epigramma ironizza su certi dèi dell'Olimpo che «si sono fatti cristiani» e così vivono tranquilli: «il calderone che produce il *folllis* datore di vita non li getterà nel fuoco». È inevitabile pensare alle statue scelte per adornare gli spazi pubblici di Costantinopoli, le sole che scampano al destino d'essere fuse per coniare moneta.<sup>174</sup>

170. Cfr. sotto, cap. xviii nn. 1, 15-20.

171. ERRINGTON 1988, p. 317; cfr. DE GIOVANNI 1977, p. 96; BONAMENTE 1992, 2009 e 2010; CASEAU 2001; MARGUTTI 2013 (che peraltro segnala, a p. 307, l'assenza di documenti precisi circa il passaggio dei patrimoni dei templi alla *res privata* per l'epoca di Costantino).

172. Cfr. sopra, par. 12.

173. CURRAN 1996, p. 75.

174. WILKINSON 2009, spec. alle pp. 53-56. Che le statue fossero fuse per coniare moneta è notizia ripresa anche da fonti piú tarde: *De rebus bellicis*, II 1; Sozomeno, *HE*, II 5.

#### 16. LA CONTROVERSIA DI ANTIOCHIA E LA CONDANNA DEGLI ERETICI (*VC*, III 59-66)

Il movimento di questo III libro della *Vita* è destinato a riprodurre continuamente l'alternanza fra i grandiosi benefici prodotti dalla politica di Costantino e l'ostinazione con cui la Chiesa vittoriosa inventa pretesti di scissione. Stavolta è ad Antiochia che scoppia lo scandalo: i membri del clero si dividono in due fazioni, e l'intera cittadinanza si rivolta contro le autorità e la guarnigione, così violentemente che solo l'intervento dell'imperatore scongiura il ricorso alle armi e la guerra civile. Come al solito Eusebio non dà alcuna notizia sulla natura del conflitto, che vide la maggioranza ariana di Antiochia destituire e mandare in esilio il vescovo ortodosso Eustazio; a cui peraltro Eusebio allude come «il colpevole della sollevazione». Diversamente da altre occasioni, però, l'autore stavolta dichiara apertamente la sua scelta: non intende rinnovare il ricordo di quell'epoca triste, non intende accusare nessuno, tanto che si astiene dal riportare le lettere che Costantino indirizzò allora alla città, traboccanti come al solito di conciliante saggezza, per non dover fare i nomi di chi vi era indicato come responsabile dello scisma.<sup>175</sup>

Il risultato è però un capolavoro di oscurità, da cui si deduce che un vescovo «forestiero» (*allótrios*) riportò la pace, ma che l'imperatore convinse il popolo a non pretendere di imporlo come vescovo di Antiochia, accettando invece un vescovo regolarmente eletto. Eusebio procede poi a riportare ben tre lettere di Costantino, meno imbarazzanti, dichiara, perché non descrivono la controversia ma soltanto la sua soluzione e la gioiosa armonia che ne derivò. La prima, diretta al popolo di Antiochia, svela l'arcano: quel vescovo venuto da fuori era lo stesso Eusebio. L'imperatore, dopo un lungo elogio della concordia, dichiara agli Antiocheni d'essere informato che vorrebbero trattenere Eusebio come vescovo della propria città; l'imperatore ne conosce bene e da un pezzo l'istruzione e l'integrità, ma con un prolisso, contorto e imbarazzato ragionamento fa capire che la sua nomina non gioverebbe alla concordia e che altri candidati sono altrettanto se non piú validi.

Segue la lettera indirizzata dall'imperatore allo stesso Eusebio, in cui Costantino si premura di garantire l'assoluta ortodossia del destinatario, si congratula perché a quanto pare tutti lo vogliono, lo adula dicendo che sarebbe degno d'essere vescovo «di tutta la Chiesa», e poi, piuttosto bruscamente, lo elogia per aver rifiutato il seggio episcopale di Antiochia rimanendo piuttosto su quello di Cesarea cui Dio lo ha destinato. Qui, come nella lettera precedente, l'imperatore si riferisce esplicitamente alla regola in vigore all'epoca, per cui non era op-

175. La vicenda della deposizione di Eustazio di Antiochia è tuttora misteriosa, e su di essa si sono versati fiumi d'inchiostro: cfr. sotto, cap. x nn. 76-77.

portuno che un vescovo fosse trasferito, e meno che mai, per così dire, promosso ad altra sede; ma è lecito pensare che altre valutazioni abbiamo concorso a formare un'opinione così netta. Costantino conclude avvertendo Eusebio che prima ancora d'essere informato della sua opportuna rinuncia aveva già scritto, per impulso divino, ad Antiochia e agli altri vescovi della regione per indurli a ripensarci.

La terza lettera è appunto quella indirizzata ai molti vescovi che si trovavano riuniti in quel momento ad Antiochia e che avevano chiesto a Eusebio di accettare l'episcopato. La lettera è formalmente rispettosa, ma molto secca nella sostanza. L'imperatore fa sapere d'essere informato della situazione non soltanto dalle loro missive, ma anche dai rapporti dei suoi *comites* presenti sul posto. In piena cognizione di causa ha deciso che la nomina di Eusebio non è opportuna, e l'ha già comunicato alla cittadinanza: ai vescovi non resta che prenderne atto, perché l'imperatore sa meglio di loro qual è la soluzione più grata a Dio e più conveniente per la Chiesa. Dopodiché Costantino annuncia modestamente di voler comunicare «la mia opinione» (*tèn emèn gnómen*) quanto alla futura elezione, e procede a menzionare due candidati, un prete di Cesarea e uno di Alessandria, secondo lui adattissimi al soglio antiocheno («come anche altri», aggiunge cortesemente).

Questo documento straordinario è la prima attestazione di una prassi che sarebbe rimasta consueta per secoli nell'impero, come nei regni romano-barbarici che gli subentrarono in Occidente: l'intervento più o meno velato e autoritario del sovrano nelle nomine episcopali, col suggerimento delle candidature gradite al potere politico. Intervento che peraltro Eusebio giudica opportunissimo, perché pose fine alla discordia; non è forse inutile sottolineare qui che l'unico fatto attestato al di là di ogni dubbio dalla corrispondenza citata è che Costantino accettò la cacciata dell'ortodosso Eustazio, anche se non la sua sostituzione con l'ariano Eusebio, il che rafforza l'impressione che pochi anni prima, a Nicea, l'imperatore fosse stato davvero indifferente al contenuto cristologico della disputa, e che fosse disposto a sostenere chiunque gli apparisse meno divisivo. Rimane in discussione se dal resoconto di Eusebio, costretto a fare comunque buon viso a cattivo gioco, e dai testi da lui trascritti si possa davvero dedurre che fu lui, Eusebio, a dimostrare prudenza rifiutando la nomina ad Antiochia, e che Costantino si limitò a prenderne atto con piacere, o se non si debba attribuire all'imperatore un intervento arbitrario assai più invasivo, a cui Eusebio dovette piegarsi.<sup>176</sup>

176. La prima tesi in PRINZIVALLI 2013, p. 60. Non è chiaro come ed. CAMERON-HALL 1999, p. 305, e ed. AMERISE 2005, p. 15, possano dedurre dalle lettere che era stato Costantino a offrire ad Eusebio la cattedra di Antiochia; CAMERON 1983, p. 83, riconosce molto più correttamente che le lettere dell'imperatore proibiscono la nomina di Eusebio; cfr. anche ELLIOTT 1996, pp. 244-45. La datazione

A questo punto Eusebio introduce un nuovo documento, che con tutta la buona volontà appare il meno credibile fra tutti quelli finora riportati. È la cosiddetta lettera di Costantino «agli eretici». L'imperatore, annuncia l'agiografo, decise che era necessario eliminare «una razza di atei» (*génos athéon andrôn*) deleteria alla vita dell'umanità. Scrisse perciò ai governatori mettendoli fuori legge, e scrisse a loro stessi esortandoli a pentirsi e tornare nel seno della Chiesa. Segue la lettera imperiale indirizzata «agli eretici», coll'elenco dei gruppi a cui è destinata: «O Navaziani [sic], Valentini, Marcionisti, Pauliani, e quelli che prendono nome dalla Frigia, e tutti voi, per dirla in breve, che alimentate le eresie». Costantino si scaglia contro questi infami e vergognosi scellerati con violentissime invettive, insistite e ripetute con insolita volgarità, si chiede retoricamente e ripetutamente perché mai dovrebbe tollerare oltre le loro mortifere nefandezze, e finalmente ne proibisce le riunioni, pubbliche e private, confiscando gli edifici di loro proprietà.

Il testo ha poco in comune con lo stile delle precedenti lettere di Costantino trascritte da Eusebio e ancor meno con quello dei suoi editti conservati. La storiografia tende oggi, come sappiamo, ad accettare l'autenticità delle epistole costantiniane inserite nella *Vita*, in base al ritrovamento di quello che è stato ritenuto un testimone papiraceo indipendente dell'editto ai provinciali di Palestina; non si vede però perché mai dovrebbero essere accettate o respinte in blocco. La circolazione di manifesti ed editti falsi attribuiti al sovrano o al governo può capitare in ogni epoca e se fra i testi riportati da Eusebio uno suscita il sospetto che qualcuno – non necessariamente l'agiografo – l'abbia inventato di sana pianta è proprio questo.

#### Problema storiografico

##### L'EDITTO DI COSTANTINO CONTRO GLI ERETICI

Il testo riportato da Eusebio non pretende di essere l'editto con cui Costantino mise fuori legge alcuni gruppi ereticali, ma la lettera inviata a costoro dall'imperatore per esortarli a pentirsi. Il fatto che l'editto non sia riportato neppure nel Codice Teodosiano non è in sé probante, ma certo pone qualche dubbio; ci sono però fatti ancora più curiosi.

Un primo problema è che la lettera elenca gruppi anticattolici minoritari e all'epoca forse in parte già in via di estinzione, mentre non fa cenno dei donatisti, degli ariani, dei manichei né dei meliziani, cioè i gruppi effettivamente attivi alla sua epoca e di cui sappiamo da altre fonti che Costantino fu costretto a prese di posizione, sia pure spesso contraddittorie, nei loro confronti. Tentativi di spiegazione di questa stranezza non sono mancati: per qualcuno, non cita gli ariani in

della vicenda è discussa («every year between 326 and 331 has been proposed»: S. PARVIS 2006, pp. 99 e 101) e ha comportato ripensamenti: ELLIOTT 1992 la anticipava al 326, ma lo stesso studioso nel 1996, p. 244, seguendo HANSON 1984, propende per il 328.



quanto emanato prima del concilio di Nicea (e proprio il fatto che non li cita potrebbe essere il motivo per cui Eusebio, più vicino agli ariani che ai loro avversari, lo riporta con tanta evidenza, barando sulla cronologia).<sup>177</sup> Altri sottolineano la differenza fra donatisti, ariani e meliziani, gruppi scismatici all'interno della Chiesa ufficiale, e le vere e proprie sette, costituite come tali già da molto tempo e che si sarebbero considerate volontariamente estranee alla Chiesa ufficiale.<sup>178</sup> Per altri ancora si tratta di un gesto di facciata con cui Costantino cerca di guadagnare consensi fra i cattolici mostrando intransigenza nei confronti degli eretici, e colpendo però solo gruppi irrilevanti.<sup>179</sup>

C'è però un problema ancora più difficile da superare. Si diceva che il preteso editto menzionato da Eusebio non è conservato; nel Codice Teodosiano, in compenso, è conservato un editto di Costantino del 326, riferito proprio alla setta dei Novaziani (*CTh.*, xvi 5 2). Costoro hanno presentato una supplica chiedendo di non essere molestati nel possesso delle loro chiese e dei loro cimiteri. L'imperatore dichiara che per quanto gli risulta su di loro non grava nessuna condanna, e che quindi non ha motivo di non concedere quello che chiedono («Novatianos non adeo comperimus praedamnatos, ut his quae petiverunt crederemus minime largienda»). Bisogna però evitare che approfittino di questa concessione per usurpare possedimenti che appartenevano alla Chiesa cattolica prima della loro uscita («quae ante discidium ad ecclesias perpetuae sanctitatis pertinuisse manifestum est»): la concessione imperiale riguarda soltanto gli edifici attualmente in loro pacifico possesso.

Si è affermato che l'editto favorevole ai Novaziani in *CTh.*, xvi 5 2, rappresenterebbe un ripensamento o un'attenuazione rispetto alla condanna generalizzata riportata da Eusebio,<sup>180</sup> e che anzi addirittura l'esistenza di questo editto dimostrerebbe l'autenticità di quello di condanna,<sup>181</sup> ma si tratta di un'interpretazione piuttosto insoddisfacente. Intanto non si capisce perché il Codice riporterebbe l'editto che cancella la condanna nei confronti dei soli Novaziani, senza riportare il precedente e più generale editto di condanna delle eresie. In secondo luogo il linguaggio di *CTh.*, xvi 5 2, è straordinariamente diverso da quello che Eusebio attribuisce a Costantino a proposito dell'identica questione. Infine, la dichiarazione che Costantino fa nell'editto del 326 («Novatianos non adeo comperimus praedamnatos [...]») contraddice formalmente l'idea che la setta fosse stata condannata subito prima; e del resto già al concilio di Nicea del 325 i Novaziani erano stati trattati in modo decisamente conciliante.<sup>182</sup>

L'editto del 326, sulla cui autenticità non ci sono dubbi, lascia insomma intravedere una situazione di conflitto fra la Chiesa cattolica e un gruppo dissidente, i Novaziani appunto, in cui Costantino adotta la stessa linea prudente che Eusebio gli ha tante volte attribuito in analoghe circostanze, evitando di fulminare condan-

177. BARNES 1981, p. 224; ELLIOTT 1991, p. 168.

178. HALL 1986.

179. NORDERVAL 1995; DRAKE 1996, pp. 30-31, e 2000, pp. 347-49.

180. SEECK 1919, p. 177; ESCRIBANO PAÑO 2013.

181. Ed. MARAVAL 2010, p. 82.

182. Come risulta dal canone 8 di Nicea: HALL 1986, p. 7, e ed. CAMERON-HALL 1999, p. 306.

ne, benché appaia evidente dal suo linguaggio che l'imperatore ha più simpatia per la Chiesa che non per gli eretici: e se le cose stanno così, appare ben difficile supporre che subito prima Costantino abbia potuto pubblicare la lettera riportata da Eusebio, col suo carico di terrificanti invettive. Ma certamente non può averla pubblicata dopo, come sembrerebbe risultare dal racconto di Eusebio,<sup>183</sup> perché l'editto favorevole ai Novaziani rimase in vigore, tanto da essere accolto nel *Codex* nel secolo successivo.

Ma c'è anche un altro fatto sorprendente. In una lettera del 330 ai vescovi di Numidia, attribuita a Costantino dalla cosiddetta «Appendice di Optato», si ritrova la stessa retorica di matrice ecclesiastica che attraversa la lettera trascritta da Eusebio, con la roboante denuncia della diabolica perfidia degli eretici; ma nel caso specifico l'imperatore decreta che per amore della pace gli eretici in questione, e cioè i donatisti, dovranno essere lasciati tranquillamente in possesso delle loro chiese, anche quelle che hanno usurpato togliendole con la violenza ai cattolici. L'unico modo per salvare l'autenticità di entrambi i documenti è di supporre che nel giro di pochi anni l'imperatore abbia totalmente cambiato idea sul modo in cui bisognava trattare gli eretici, e abbia scelto una linea di tolleranza e convivenza, destituendo di fatto di qualunque validità l'editto di cui Eusebio fa così gran caso.<sup>184</sup>

Se si ritiene che l'editto sia autentico, insomma, le difficoltà da superare sono di gran lunga più rilevanti rispetto all'ipotesi che si tratti di un falso. In un caso come nell'altro, il fatto che l'elenco dei gruppi sanzionati si ritrovi quasi identico nelle *Divinae Institutiones* di Lattanzio, iv 30, con l'eccezione dei Pauliani al posto dei quali Lattanzio cita gli Antropiani, può gettare luce sul modo in cui Costantino, secondo l'ipotesi oggi prevalente, o piuttosto un falsario, non necessariamente da identificare con lo stesso Eusebio, può essere arrivato a stilare questo elenco.

Resta insomma in dubbio quanto si possa attribuire a Costantino, al di là dell'evidente, appassionato desiderio di vedere la Chiesa unita e concorde, anche l'inizio di una politica repressiva volta a stroncare con la forza pubblica le deviazioni dall'ortodossia. Eusebio descrive proprio una politica di questo genere, e le attribuisce un successo totale e definitivo, ciò che evidentemente proietta l'intera narrazione in una dimensione utopistica. Cominciati gli arresti e le confische, gli eterodossi accorrono in massa nelle file della Chiesa, dove però sono sottoposti a sospettoso esame per distinguere i sinceri dai simulatori. Chi invece si era allontanato dall'ortodossia non per controversie dogmatiche, ma per influenza di capi scismatici venne accolto a braccia aperte. Quella che Eusebio descrive è in sostanza un'operazione di liquidazione di ogni tipo di dissenso, e di unificazione dottrinale forzata di tutte le Chiese, che sembra appartenere più all'ambito del pio desiderio che della realtà: «da nessuna parte della terra restava più una setta di eretici né di scismatici», e il merito, s'intende, era tutto e soltanto di Costantino.

183. Così HALL 1986 e ESCRIBANO PAÑO 2014, che data al 326.

184. È la tesi di ESCRIBANO PAÑO 2014. Cfr. sotto, cap. ix par. 3-7.

## 17. LA CREAZIONE DEL CONSENSO (VC, IV 1-4)

Avendo dichiarato risolto in modo definitivo ogni problema nell'ambito religioso, Eusebio è costretto a soffermarsi sugli altri aspetti dell'attività di governo di Costantino. Quella che delinea è una politica di costruzione del consenso che rispecchia, nello spirito se non nel dettaglio, quanto vedremo emergere dalla legislazione costantiniana. La parola chiave è «beneficio» (qui reso con *euergesía*), inteso sia in senso generico, per effetto della paterna sollecitudine che l'imperatore dimostrava a tutti i provinciali, sia in senso specifico e concreto. Costantino «onorava tutti quelli che conosceva con diverse dignità, donando tutto a tutti con magnanima generosità. Non era possibile che fosse deluso chi chiedeva una grazia all'imperatore». Insomma chiunque chiedesse qualcosa lo otteneva: denaro, proprietà terriere, cariche prefettizie, dignità senatoria o consolare; chi era nominato governatore, chi *comes* di primo, secondo o terzo grado: «infatti per onorarne di più l'imperatore inventò diverse dignità».<sup>185</sup>

Nella stessa politica si inseriscono gli sconti fiscali: Costantino decretò la riduzione d'un quarto delle imposte sulla proprietà fondiaria, e non *una tantum* ma in perpetuo, garantendosi per sempre la gratitudine dei possessori e dei loro discendenti; e fece rivedere le stime catastali là dove i proprietari le giudicavano troppo alte. Non sono menzionate invece le nuove imposte che il pagano Zosimo, nel suo resoconto diametralmente opposto, attribuirà con sdegno a Costantino.<sup>186</sup> Ma non basta: l'imperatore era così generoso che quando condannava qualcuno in una causa civile, gli rifondeva la perdita a sue spese, perché, diceva, nessuno che abbia avuto l'onore di trovarsi in presenza dell'imperatore deve andarsene insoddisfatto.

## 18. COSTANTINO E I BARBARI (VC, IV 5-14)

Il dovere di un buon imperatore è anche di domare i barbari oltre le frontiere, e Costantino, assicura Eusebio, non se n'era certo dimenticato. La frontiera più inquieta era, all'epoca, quella del Danubio, oltre la quale Goti e Sarmati intrattenevano da tempo relazioni complicate fra loro e con i Romani. Il racconto di Eusebio è tutto animato dalla nuova ideologia tardoimperiale, per cui l'obiettivo non è lo sterminio o l'allontanamento dalle frontiere dei popoli barbari, ma piuttosto la loro civilizzazione e integrazione nell'ecumene romana. I predecessori di Costantino pagavano un tributo ai Goti, ma il *Niketês* non poteva tollerare una simile umiliazione. Marciò contro di loro preceduto dal «trofeo vittorioso», vinse facilmente chi osò resistere, accolse generosamente le implorazioni di

185. Cfr. sotto, cap. xi par. 3.1.

186. Cfr. sotto, cap. xix par. 5.

pace degli altri. I Goti riconobbero che i Romani erano i padroni, ma furono i primi a trarne vantaggio, perché conobbero «la metamorfosi da una vita senza leggi e animalesca a una razionale (*logikòn*) e legale».

Quanto ai Sarmati, erano in preda alla guerra civile, per quella che Eusebio al pari di altre fonti descrive come una rivolta dei servi contro i padroni, da interpretare probabilmente come un conflitto fra clan dominanti e clan sottomessi. Il risultato fu comunque che innumerevoli Sarmati, costretti a fuggire dalle loro terre, si rivolsero a Costantino, il quale per salvarli li accolse in territorio romano, «arruolò negli eserciti nazionali quelli adatti, agli altri distribuí terre da coltivare per vivere». Eusebio si entusiasma per il gesto umanitario dell'imperatore, che permise a un intero popolo, fino ad allora abbruttito nella «bestialità barbarica», di sperimentare i benefici della «libertà romana», e che in effetti fa di Costantino uno dei protagonisti della politica di importazione e reinsediamento di barbari sul suolo imperiale, caratteristica dei secoli III e IV.

Roma aveva sempre integrato i barbari, ma come ben sapevano ad esempio i Galli, i benefici dell'integrazione erano di solito preceduti da spaventose guerre di conquista, e occorre generazioni perché il bilancio della sottomissione ai Romani diventasse favorevole. Sotto il tardo impero, invece, diventa possibile l'integrazione sia per chi accetta di trasferirsi a lavorare sul suolo romano, sia per chi, come i Goti nel caso di Costantino, riconosce l'autorità romana pur rimanendo all'esterno dei confini imperiali. Si capisce allora come mai, dopo che «Dio gli diede la vittoria su tutti i popoli» (è di nuovo il *VICTOR OMNIUM GENTIUM* della propaganda costantiniana), un gran numero di tribú barbare desiderassero sottomettersi volontariamente a Costantino.<sup>187</sup>

Segue una delle rare testimonianze oculari di Eusebio, che fa il paio con quella sull'apertura del concilio di Nicea. Io stesso, scrive l'agiografo, mi sono trovato alle porte del palazzo imperiale e ho visto sfilare gli ambasciatori dei barbari, pittoreschi e terribili per gli abiti e le acconciature, che portavano doni dai loro paesi: indigeni del Nord altissimi e bianchi di pelle, abitanti dell'India e dell'Etiopia neri come la pece. Tutti presentavano i loro doni all'imperatore, oro, schiavi dai capelli biondi, vesti, armi, cavalli; Costantino ricambiava con doni ancor più preziosi, e onorava i più importanti di quegli ambasciatori attribuendo loro dignità romane, tanto che molti sceglievano di rimanere al suo servizio anziché ritornare in patria. Un tema, questo della crescente apertura etnica del ceto dirigente romano al tempo di Costantino, con la nomina dei primi *duces* di origine barbarica, che sarà ripreso con ben altra coloritura dagli autori pagani ostili all'imperatore.<sup>188</sup>

187. Cfr. BARBERO 2006 per il contesto generale; BROCKMEYER 1987 e BLECKMANN 1995 per la specifica politica di Costantino nei confronti dei barbari danubiani.

188. Cfr. sotto, cap. xviii n. 66.

Un posto a parte nel mondo tardoromano spettava ai Persiani, ufficialmente accomunati ai barbari, in realtà padroni di un impero vasto quanto quello romano e vicini scomodi mai veramente domati. Le relazioni fra Costantino e il re dei Persiani sono presentate da Eusebio nello stesso schema fin qui seguito per gli altri popoli: i Persiani sono i primi a mandare a Costantino doni e richiesta di amicizia, l'imperatore ricambia con doni molto più sontuosi e onorifici, e dunque, dichiara tranquillamente Eusebio, «vince»: anche se non ce l'avesse già spiegato Marcel Mauss, è chiaro che questo scambio di doni è una gara, e che lo scopo è impressionare la controparte e metterla in soggezione. Ma i Persiani sono particolarmente interessanti per Eusebio perché anche fra loro si sta diffondendo il cristianesimo; e siccome Costantino era il protettore di tutti i cristiani trovò normale esserlo «anche là». Scrisse dunque al re dei Persiani per raccomandargli i cristiani, ed Eusebio è lieto di poter offrire ai suoi lettori anche il testo di questa lettera, la cui autenticità a dire il vero ha sollevato parecchi dubbi.<sup>189</sup> Se è autentica, è la prova definitiva di quel che traspare in gran parte anche dagli altri testi costantiniani finora citati: che cioè in tarda età l'imperatore si era trasformato in un tiranno megalomane, sicuro d'essere protetto da Dio in ogni sua impresa, e incline a riscrivere il passato per accordarlo con questa sua convinzione.

La lettera non ha nessuna delle consuete formule introduttive; mancano il nome dell'autore e quello del destinatario.<sup>190</sup> Si presenta come una professione di fede di Costantino che dichiara d'essere «il custode della fede divina e partecipe della luce della verità». Io, afferma, sono «il maestro della conoscenza del Dio santissimo». Per questo, partendo dai confini dell'Oceano ho suscitato speranza nel mondo intero, e ovunque ho abbattuto la tirannide e portato la libertà; il mio esercito porta il segno di Dio «sulle spalle», il che parrebbe un riferimento al labaro, e grazie a questo ottiene subito splendide vittorie. Seguono un'invettiva contro i fetidi sacrifici pagani, che Costantino dichiara di aborrire, e la dichiarazione che Dio ama le opere buone, difende chi lo onora e castiga i superbi; dunque conviene a ogni sovrano comportarsi con giustizia per assicurarsi la sua protezione. Questo testo di straordinaria arroganza, tutto composto di verbi alla prima persona, prosegue rivolgendosi finalmente al destinatario («fratello mio») per spiegargli che se molti imperatori romani hanno avuto una fine disastrosa, è proprio per la loro ostinazione nel negare il vero Dio; e questo vale anche per quel disgraziato «che l'ira divina scacciò dalle nostre parti per abban-

189. Ed. CAMERON-HALL 1999, p. 313, e cfr. la discussione storiografica in POGGI 2003; per l'autenticità FREUDO 2005 e ed. PIETRI 2013, senza nuovi argomenti.

190. Ed. PIETRI 2013, p. 44, spiega questo fatto, fastidioso per i sostenitori dell'autenticità, coll'ipotesi che Eusebio ne abbia avuto visione in modi non del tutto legali e che il suo informatore per prudenza abbia preferito omettere i nomi dell'autore e del destinatario, il che appare alquanto bizzarro.

donarlo dalle vostre», concedendo ai Persiani di infliggergli una disfatta vergognosa – allusione, evidentemente, al tragico destino di Valeriano.

Costantino insomma scrive al «fratello» persiano per fargli sapere che è finito il tempo in cui Dio, per punire i Romani, consentiva che fossero sconfitti. Ora la vera religione trionfa nell'impero e gli eserciti di Roma sono protetti dal «segno di Dio». La lettera tuttavia non si ferma a questo avvertimento, ma prosegue celebrando la direzione provvidenziale che sta conducendo la storia umana verso un esito meraviglioso: l'unione di tutti i popoli nella fede cristiana. Perciò, prosegue Costantino, mi sono rallegrato apprendendo che anche da voi sono sempre più importanti i cristiani («è su di loro tutto il mio discorso», precisa a questo punto l'imperatore, come accorgendosi che non li ha mai nominati e che per il suo interlocutore l'allusione potrebbe anche risultare oscura); dopodiché conclude bruscamente augurando ogni bene a lui e a loro («perché sono tuoi anche quelli»), elogiando la grandezza e la pietà del re e invitandolo ad amare i cristiani come richiede la sua filantropia.

Eusebio non si sofferma sull'eventuale risposta del Gran Re a questa lettera inconcepibile (risulta che Shahpur, abbastanza prevedibilmente, scatenò quasi subito una persecuzione contro i cristiani),<sup>191</sup> ma ritiene di poter riassumere la situazione dichiarando che in pratica ormai Costantino governava il mondo intero: tutti i popoli dell'ecumene guardavano a questo grande timoniere (prima apparizione, forse, di una metafora destinata a futuro successo)<sup>192</sup> e al suo stato (*politeia*) che nessun nemico osava più minacciare, sicché ovunque si viveva nella pace e nella sicurezza.

#### 19. COSTANTINO SACERDOTE E VESCOVO (VC, IV 14-39)

Eusebio si addentra ora in una delle parti più ideologicamente impegnate della *Vita*, che concerne il rapporto di Costantino con la preghiera e i riti. Fra molte innovazioni introdotte dal *Niketês* e destinate a durare nei secoli, imitate da tutti i sovrani cristiani, c'è quella di ordinare che nelle chiese si pregasse per lui e per la prosperità dell'impero. Eusebio procede poi a descrivere la nuova

191. Un'opera di Afraate, abate del monastero di Mar Mattai presso Mosul, sembra confermare che i cristiani di Persia consideravano Costantino come il proprio protettore, e identificavano il sovrano sasanide con le forze del male (BARNES 1985; POGGI 2003, pp. 87-88). La straordinaria ingenuità di molta storiografia recente su Costantino emerge anche nelle analisi dedicate a questa lettera: e così c'è chi la definisce candidamente «un documento [...] di studiata abilità» e «di raffinata trattativa» (PIRAS 2013, che tuttavia più avanti giudica «autolesionistico» il rimando alla disfatta di Valeriano, «ugualmente maldestra la parte conclusiva», e «una stonatura [...] offensiva e obliqua» la chiusa) e chi crede che «i seguaci persiani di Ahura Mazda avranno bene accolto il manifesto monoteista dell'imperatore romano» (ANGELOV 2014, p. 282). Menzioniamo anche de DECKER 1979 secondo cui in realtà il destinatario della lettera era il re d'Armenia.

192. L'immagine in realtà è già in LC, x 7.

iconografia del busto imperiale che compare su diverse monete a partire dal 324, in cui Costantino anziché guardare davanti a sé guarda in alto, come chi fissa il cielo in preghiera; e aggiunge che sulle sue statue l'imperatore si faceva raffigurare nella stessa posizione, con le braccia levate in preghiera. Tutto questo, conclude Eusebio, dimostrava la forza della sua fede; tant'è vero che, per converso, proibì di collocare le sue statue nei templi degli idoli, per evitare che fossero contaminate dalla superstizione.

Il palazzo dell'imperatore, prosegue l'agiografo, era ordinato come una chiesa di Dio, e lui stesso guidava la comunità lì riunita, prendendo in mano i libri sacri e recitando le preghiere – notizia da contemperare col fatto che Costantino, non ancora battezzato, non poteva ovviamente partecipare a una messa vera e propria.<sup>193</sup> Per onorare il Signore ordinò che nel suo palazzo si facesse festa il primo giorno della settimana, «giorno dominico e salvifico» (*kyriakén te kaí sotérion*), e tutto il personale palatino, comprese le guardie, pregava con lui e lo riconosceva «maestro di pratiche pie»; ma poiché aveva a cuore l'umanità intera, estese l'obbligo anche al di fuori del palazzo, ordinando che tutti gli abitanti dell'impero romano riposassero in quel giorno, come pure il sabato. Per una volta, l'editto evocato da Eusebio corrisponde davvero a una legge conservata nei codici, quella del 321 sull'osservanza del *dies solis*,<sup>194</sup> che in effetti si rivolge a tutti e non presenta alcuna espressione specificamente cristiana; senonché la legge in questione non contiene alcun riferimento al sabato. Qualcuno propone di interpretare nel senso che un'altra legge perduta di Costantino abbia permesso agli Ebrei il riposo del sabato, e che Eusebio abbia preferito unire i due provvedimenti.<sup>195</sup> La cosa più bizzarra è che lui stesso sente il bisogno di spiegare una legge così insolita, e confessa di non saperne le vere ragioni, giacché commenta che Costantino deve aver preso quella decisione «in ricordo, mi sembra, delle azioni che il comune Salvatore si tramanda abbia compiuto» nel giorno di sabato.

Anche l'esercito ebbe ordine di celebrare «il giorno salvifico, che è anche giorno della luce e prende il nome dal sole»; i soldati cristiani erano liberi di andare in chiesa, mentre tutti gli altri, inquadrati, erano condotti fuori città e lì recitavano preghiere imparate a memoria. Si trattava in fondo, osserva Eusebio, di un'ovvia misura di rafforzamento dell'esercito: giacché tutte le vittorie sono dispensate da Dio, garantirsi il suo favore pregandolo tutti insieme e levando gli occhi e le braccia al cielo era molto più importante dal punto di vista dell'efficienza bellica che non l'addestramento fisico o la cura delle armi.<sup>196</sup> Eusebio riporta anche la preghiera escogitata da Costantino, che può ricordare quella

193. Cfr. sotto, n. 238.

194. *CJ*, III 12 2; *CTh*, II 8 1, a Elpidio. Cfr. sotto, cap. XVI par. 2.3.

195. S.G. HALL 1998, pp. 100-2.

196. Il passo è ripreso da *LC*, IX 10.

dell'esercito di Licinio nel *De mortibus persecutorum* di Lattanzio:<sup>197</sup> in poche semplici frasi i soldati dichiaravano di riconoscere l'unico Dio come artefice di vittoria, lo ringraziavano per i successi passati, e supplicavano di concedere lunga vita e prosperità «al nostro imperatore Costantino e ai suoi figli cari a Dio». Benché qui il linguaggio sia lo stesso che in Eusebio è di solito carico di connotazioni cristiane, la percezione di un'unica divinità suprema che riassumeva tutte le altre era perfettamente possibile anche al di fuori della dottrina cristiana, per cui è stato sottolineato che imporre questa preghiera ai soldati non cristiani non significava costringerli a rinunciare alle loro credenze.<sup>198</sup>

Meno facile è conciliare questa interpretazione col fatto che, come prosegue Eusebio, l'imperatore ordinò di raffigurare «il simbolo del trofeo salvifico» sugli scudi stessi dei soldati, e non fece più precedere l'esercito in guerra da statue d'oro, come si usava prima, ma solo dal «trofeo salvifico». Ma si noti che mentre l'immagine di Costantino che guida la preghiera a palazzo, si fa «maestro di preghiere per il suo esercito» e insegna ai soldati a pregare l'unico Dio con le mani levate al cielo e lo sguardo rivolto verso l'alto, nonché l'associazione tra la preghiera collettiva e il primo giorno della settimana, «dominico e salvifico», sono riprese dal *Discorso per il trentennale* (*LC*, IX 10-12) e dunque non possono non rispondere a reali provvedimenti di Costantino, il brano sugli scudi e sulle insegne costituisce un'aggiunta che nel discorso mancava: anche lì, beninteso, a questo punto Eusebio torna a entusiasinarsi per il «segno portatore di vittoria», a cui attribuisce tutte le vittorie dell'imperatore sugli eserciti nemici, sugli empi, sui barbari e sui demoni, ma non si spinge fino a dichiarare, in presenza dell'imperatore, che sugli scudi dei suoi soldati Costantino avesse fatto dipingere il simbolo cristiano; non torniamo qui sul problema se con queste espressioni ricercate Eusebio intenda riferirsi alla croce o, come ritiene qualcuno, al cristogramma.<sup>199</sup>

La sacerdotalizzazione della persona di Costantino tocca il vertice nei paragrafi seguenti; non senza, però, sorprendenti ambiguità. Già nel *Discorso del trentennale* Eusebio non aveva esitato a chiamarlo «sacerdote del santo e convenient-

197. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. II, *Il sogno di Licinio e la preghiera dell'esercito*.

198. DRAKE 1995, p. 11. Cfr. PIETRI 1983, pp. 273-74, per l'uso di Costantino di riferirsi continuamente a Dio, ma nei termini «d'une philosophie courante» accettabile anche in ambito non cristiano. In moltissimi passi del pagano Ammiano Marcellino i soldati invocano la protezione di «dio», al singolare, sull'esercito e sull'imperatore, anche sotto il pagano Giuliano (MACMULLEN 1984, pp. 45-46 e n.).

199. Cfr. sopra, n. 42. Mentre il tema del cristogramma sugli scudi è oggetto di enorme attenzione storiografica a partire dal racconto di Lattanzio, questa notizia di Eusebio è caduta nella disattenzione generale. La segnala WOODS 1997, secondo cui Eusebio sta parlando appunto del cristogramma. Andrà però detto che l'interpretazione di gran lunga più comune è che quando parla del «trofeo salvifico» e del «segno portatore di vittoria» Eusebio di solito intenda la croce, e in questo caso la sua notizia relativa agli scudi appare ancora più sbalorditiva – anche perché del cristogramma esistono attestazioni iconografiche, seppur quasi tutte tardive, mentre di croci sugli scudi manca qualunque attestazione.

te sacrificio», in quanto anziché immolare vittime a Dio gli offriva in sacrificio la propria anima (LC, II 5-III 1). Nella *Vita* Eusebio descrive l'imperatore che, «come se fosse partecipe dei sacri misteri», ogni giorno si isolava nelle stanze interne del palazzo e colloquiava con Dio da solo a solo, e durante le feste di Pasqua si dedicava all'ascesi con tutte le forze dell'anima e del corpo, osservando la castità, dirigendo la celebrazione per tutti e «fungendo da sacerdote per il suo Dio». <sup>200</sup> Questo linguaggio sacralizzato rischia di farci dimenticare – e verosimilmente è proprio questo lo scopo di Eusebio – che Costantino, non ancora battezzato, non era un membro della Chiesa, non partecipava alla liturgia eucaristica e non riceveva la comunione; e che dunque pregava da solo, «come se» fosse stato un membro della Chiesa – giacché in una prospettiva cristiana «partecipe dei sacri misteri» non può voler dire nient'altro. <sup>201</sup>

Il fatto che Costantino non fosse un membro della comunità cristiana e non partecipasse ai suoi riti collettivi – fatto che lo stesso Eusebio finirà per ammettere, come vedremo, nel momento in cui cessa di essere imbarazzante, quando cioè riferisce il battesimo di Costantino in punto di morte – passa tanto più in secondo piano quanto più è accentuata l'imitazione dello stesso Cristo da parte dell'imperatore. Nella notte della vigilia di Pasqua, Costantino faceva illuminare la città a giorno con ceri e fiaccole, e spuntata l'alba beneficava con le sue donazioni tutti i popoli e le province, «imitando la beneficenza [*euergesía*] del Salvatore». Eusebio aggiunge, ampliando le affermazioni già fatte nel libro II, che a tutti i sudditi dell'impero e ai militari vennero proibiti l'idolatria e i sacrifici; ai governatori provinciali la legge impose di osservare la domenica, le feste dei martiri e le ricorrenze della Chiesa.

Nella misura in cui questi racconti sono da considerare un autentico ritratto del vecchio Costantino, e non un'immaginazione di Eusebio, siamo di fronte alla descrizione di un autentico caso clinico, un'identificazione maniacale del maturo autocrate col ruolo di massimo rappresentante in terra del Dio da cui si sente protetto. Capitò così, racconta infatti Eusebio, che un giorno parlando con certi vescovi Costantino dichiarò che anche lui era vescovo: «ma voi – di quelli che stanno dentro la Chiesa, io invece è come se fossi stato istituito da Dio vescovo di quelli che stanno fuori». Fedele a questo ragionamento, conclude Eusebio, «faceva da vescovo» (*epeskópei*) per tutti i sudditi, esortandoli con tutte le forze a vivere in modo pio.

200. GIRARDET 1980 sottolinea il peso dell'espressione «come se», che indica un paragone, ma anche una differenza: Eusebio non ha mai inteso affermare che Costantino fosse un sacerdote della Chiesa, ma che il suo ruolo era analogo a quello, proprio perché offriva se stesso in sacrificio a Dio, a imitazione di Cristo.

201. STRAUB 1967, pp. 49-50; BOWERSOCK 1986, p. 301. Un quadro suggestivo della situazione del cristiano non ancora battezzato e delle molte esclusioni che gravavano su di lui in LANE FOX 1986, pp. 316-17.

## Problema storiografico

## COSTANTINO «VESCOVO DI QUELLI CHE STANNO FUORI»

Su questo Costantino *epískopos* [...] *tôn ektòs* (VC, IV 24) sono stati versati fiumi d'inchiostro; l'espressione non pare però così misteriosa. Costantino pensa evidentemente al ruolo di predicazione e guida spirituale che spetta ai vescovi: nelle chiese sono loro a predicare, e lui non si permetterebbe certo di intromettersi; ma la posizione in cui lo ha collocato Dio gli permette di predicare a tutti i sudditi, anche ai non cristiani, e di guidarli spiritualmente. Questo non ha impedito agli studiosi di attribuire alla «frase enigmatica» un peso sproporzionato – ipotizzando che vi si nasconda una importante e consapevole dichiarazione d'intenti sulla separazione tra Stato e Chiesa –<sup>202</sup> e di escogitare le interpretazioni più distorte di *tôn ektòs*: per qualcuno Costantino si dichiara «vescovo di quelli che sono al di fuori dell'organizzazione gerarchica della Chiesa, e dunque dei laici, di tutto il popolo cristiano» – come se a tutto il popolo cristiano non si rivolgesse per l'appunto la predicazione dei vescovi; qualcun altro interpreta «quelli che stanno fuori» come riferito ai cristiani al di fuori dell'Impero romano, come se anche loro non avessero avuto i propri vescovi.<sup>203</sup> Nessuno osserva che altrove (VC, II 22) Eusebio dopo aver elencato le misure di Costantino a favore dei cristiani aggiunge che non furono meno magnanime quelle indirizzate «a quelli di fuori» (*tois ektòs*), espressione che tutti i traduttori in quel punto interpretano nel senso di chi non apparteneva «alla chiesa di Dio» menzionata nella frase precedente: il che dovrebbe essere sufficiente per risolvere la questione.<sup>204</sup>

Eusebio procede poi a rievocare per l'ennesima volta le leggi di Costantino contro l'idolatria. L'imperatore ordinò a tutti di non sacrificare agli idoli, di non praticare la divinazione, di non fabbricare immagini degli dèi, di non celebrare riti misterici e di non contaminare le città con i duelli dei gladiatori. Un confronto con i capitoli dedicati alla legislazione di Costantino permetterà di verificare

202. CALDERONE 1962, pp. XI-XLV.

203. Cfr. da ultimo, per un verso, AIELLO 2013b, pp. 268-69 (riprendendo una posizione classica quanto inspiegabile della storiografia italiana, da Mazzarino a Calderone; cfr. CALDERONE 1962, p. XLIII) e per altro verso PATOURA-SPANOU 2014 e ANGELOV 2014. Sui sorprendenti stravolgimenti a cui l'espressione è stata sottoposta cfr. anche ZECCHINI 2012. Per l'improprietà della traduzione, un tempo popolare, «vescovo delle cose esterne» anziché «di quelli che stanno fuori», cfr. DE DECKER-MASAI 1980. Salutare ridimensionamento dell'importanza di questa battuta dell'imperatore in DAGRON 1974, pp. 151-54, e BARNES 1981, p. 270. STEPHENSON 2009, p. 258, fa l'interessante osservazione che «Constantine was simply flattering his guests, suggesting a comparison with his majesty».

204. Per puro spirito polemico menzioniamo l'incredibile articolo di DE ROBERTIS 2001, vera curiosità archeologica la cui bibliografia si arresta al Biondi (1952), e in cui si propone che Costantino, abbandonato il cristianesimo per la resistenza dei vescovi alle sue pressioni, intendesse con questa espressione il suo ruolo di «supremo moderatore anche e specialmente dei culti fuori del cristianesimo, e cioè paganeggianti». Una interpretazione analoga, in termini scientificamente più articolati, è proposta anche da PIRAS 2003, pp. 237-39: con quell'espressione «Costantino si poneva come supremo regolatore di tutte le *religionēs licitae* presenti nell'impero».

quanto Eusebio qui generalizzi indebitamente i provvedimenti di Costantino, che senza alcun dubbio intervenne per limitare un certo numero di pratiche religiose non cristiane, ma non si permise mai provvedimenti così estensivi come quelli qui descritti.<sup>205</sup> Per quanto riguarda i riti misterici, cioè la versione del paganesimo più elevata e più imparentata, se così si può dire, col cristianesimo, basterà qui citare la scritta graffita nel 326 dall'ateniese Nicagora, sacerdote dei misteri di Eleusi, che visitò Tebe in Egitto sulle orme del «divino Platone», e rese grazie «agli dèi e al piissimo imperatore Costantino» (*tois theois kai toi eusebestatoi basilei Konstantinói*) per avergli dato la possibilità del viaggio.<sup>206</sup>

Per quanto riguarda la soppressione dei culti, Eusebio riferisce orgogliosamente un caso specifico, ma come già in precedenza nel caso dei templi di Afrodite si tratta di un culto molto particolare, dalle connotazioni sessuali. In Egitto, e in particolare ad Alessandria, si venerava il Nilo in templi serviti da ermafroditi; Costantino indignato ordinò che «la razza degli androgini» fosse fatta sparire, e che da nessuna parte si dovessero più vedere persone «affette da questa svergognatezza». Gli Egiziani, prevedibilmente, si spaventarono, temendo che il Nilo non avrebbe più portato i suoi doni; ma Dio intervenne ad aprire loro gli occhi, e dopo la distruzione del culto tradizionale il fiume ebbe una piena di eccezionale abbondanza.

Eusebio passa poi a descrivere con approvazione la legislazione di Costantino sulla famiglia, che modificò radicalmente la vigente legislazione augustea. Le antiche leggi negavano il diritto di successione a coloro che non avevano figli, punendoli come se avessero commesso un reato; Costantino le modificò affermando che solo chi commette consapevolmente un crimine dev'essere punito. Eusebio coglie l'occasione per sottolineare come in molti casi il non aver figli non sia affatto l'esito di una volontà criminosa, ma piuttosto di una scelta ammirevole: come nel caso di chi rifiuta il contatto con le donne per amore della filosofia – termine con cui Eusebio anche altrove designa la vita monastica –,<sup>207</sup> o delle donne che scelgono la verginità per consacrarsi al servizio di Dio.

Costantino, prosegue Eusebio, stabilì poi che i testamenti dovevano essere validi anche in assenza delle rigorose formalità prescritte dall'antica legge, e vietò agli Ebrei di possedere schiavi cristiani. Può sembrare che queste due leggi abbiano poco in comune, ma il nesso che spinge Eusebio ad accomunarle è che entrambe riguardano la famiglia; va notato peraltro che nel secondo caso l'aggiografo attribuisce a Costantino una legge emanata in realtà da Costanzo II nel 339, con la proibizione per gli Ebrei di possedere schiavi di qualunque altra religione

205. Cfr. sotto, cap. xvi par. 2.

206. DE GIOVANNI 1977, pp. 157 sgg. (peraltro a pp. 169-70 si sottolinea la forte influenza di Platone sullo stesso Eusebio, che lo assimila a un profeta); FOWDEN 1987.

207. LC, xvii 6.

o nazione, mentre Costantino si era limitato a proibire loro di *circondare* schiavi cristiani – un errore che la dice lunga sull'accuratezza del nostro autore.<sup>208</sup>

Costantino, aggiunge Eusebio, controfirmava le decisioni prese dai vescovi nei sinodi, e obbligava i governatori provinciali a osservarle, «perché i sacerdoti di Dio sono più affidabili di qualunque magistrato». Come chiudendo una parentesi, Eusebio torna poi alla raffigurazione delle pratiche religiose di Costantino, che veglia tutta la notte sia per ideare nuovi benefici da donare ai sudditi, sia per meditare sui testi sacri e preparare i discorsi che poi pronuncerà in pubblico, davanti a enormi folle accorse per ascoltare «l'imperatore filosofeggiante». È un ruolo che a Costantino era evidentemente molto caro, come dimostra l'enfasi con cui Eusebio lo introduce nel *Discorso per il trentennale*: in cui, parlando alla sua presenza, non esita a raffigurare «le folle dei soldati, i popoli innumerevoli delle campagne e delle città, i governatori delle province riuniti in assemblea» per ascoltare la parola «del grande salvifico maestro» (LC, I 3). In quei discorsi Costantino non temeva di affrontare questioni teologiche, ed Eusebio ne traccia un ritratto memorabile per l'attenzione alla gestualità: l'imperatore stava ben ritto in piedi, col volto concentrato e la voce controllata, tutto teso a istruire il suo popolo, e quando dall'uditorio si levavano grida di approvazione, modestamente faceva segno di guardar su, verso il cielo, e di riservare a Dio quegli applausi.

Eusebio procede a descrivere com'erano articolati quei discorsi, vere e proprie esposizioni dottrinali: Costantino cominciava dimostrando la vanità del culto degli idoli, cui contrapponeva il culto dell'unico Dio, illustrava i benefici della Provvidenza, spiegava il mistero dell'Incarnazione, infine – come innumerevoli predicatori dopo di lui – cercava di impressionare il più possibile l'uditorio con la descrizione delle tremende punizioni che Dio riservava ai peccatori. Quando aveva occasione di rivolgersi ai governatori delle province, fustigava con particolare violenza l'avidità di ricchezze, e ricordava che un giorno avrebbero dovuto rendere conto del loro operato, non solo a lui, ma a Dio. Eusebio qui mette in bocca a Costantino una sintesi eccezionalmente efficace della nuova ideologia imperiale cristiana: Costantino ricorda ai governatori che Dio signore dell'universo gli ha affidato l'impero sulla terra, e lui «a imitazione del Supremo» ha affidato a loro il governo delle singole province, ma tutti dovranno render conto «al grande imperatore» (*tô megálo basilei*).

A questo punto accade a Eusebio di riflettere, con insolita sincerità, che quei governatori non traevano poi gran profitto dalle lezioni dell'imperatore. Le salutavano con grida di approvazione, ma rimanevano avidi come prima. Costan-

208. Costanzo II: CTh., xvi 9 2; la legge di Costantino è CTh., xvi 9 1; sull'errore di Eusebio, tacitamente corretto da Sozomeno, cfr. WARMINGTON 1993, pp. 204-5, e CLAUSS 2006, p. 41; molti, da CALDERONE 1962, p. xxix, a ed. CAMERON-HALL 1999, p. 323, a DRAKE 2000, p. 520, per qualche ragione non hanno rilevato la differenza. Cfr. sotto, cap. xvi par. 3.



tino, assicura Eusebio, una volta ne affrontò uno, gli chiese brutalmente fino a che punto voleva arricchirsi, poi, marcando al suolo col bastone l'altezza di un uomo, gli ricordò che quella era tutta la terra che gli sarebbe spettata dopo morto. Ma Eusebio è costretto ad ammettere che tutto ciò che diceva o faceva «il beato» (*ho makários*) «non fece smettere nessuno». Ancora una volta il vescovo di Cesarea sembra rimpiangere che l'imperatore fosse così buono: mentre lui infatti si dedicava tutto alla filantropia, i governatori delle province non perseguivano chi commetteva reati, «mai, nessuno, in nessun modo» (*medamê medamôs medenôs*). Le lamentele non erano poche, confessa Eusebio nell'imbarazzo; se a torto o a ragione, ognuno giudichi come vuole, «ma a me sia concesso scrivere la verità». Sulla base di quello che sappiamo oggi, analizzando ad esempio la legislazione di Costantino, la verità sembra essere che mentre in certi ambiti relativi alla morale o alla famiglia l'imperatore sapeva essere intransigente, la necessità di creare e sostenere il consenso largheggiando con i benefici lo costringeva a chiudere un occhio su molti comportamenti degli *honestiores*.

Abbandonando questo argomento imbarazzante, Eusebio torna a soffermarsi su quei bei discorsi dell'imperatore. Li redigeva lui stesso in latino, e venivano poi tradotti in lingua greca; Eusebio cita ad esempio, e promette di includere in appendice, il discorso intitolato *All'assemblea dei santi* e rivolto all'intera Chiesa. A proposito di questi discorsi di Costantino, va segnalato il gioco di specchi fra l'oratoria imperiale e quella eusebiana. Come s'è visto, infatti, Eusebio attribuisce a Costantino l'espressione *ho mégas basileús* per indicare Dio, nonché il concetto per cui l'imperatore sulla terra imita Dio in cielo. Ora, nel *Discorso per il Trentennale* pronunciato da Eusebio a Costantinopoli compare l'identica designazione di Dio come *mégas basileús*, e il tema della *mimesis* di Dio e di Cristo/*logos* da parte di Costantino occupa un posto centrale, fino al punto di affermare – con vistosa concessione al linguaggio neoplatonico – che l'imperatore è «modellato secondo l'idea archetipa del Grande Re, come in uno specchio». <sup>209</sup> Se ne deduce che i discorsi di Costantino usavano gli stessi concetti e lo stesso linguaggio dei discorsi che Eusebio ebbe occasione di pronunciare in quegli anni alla presenza dell'imperatore – o viceversa.

#### Problema storiografico

#### LA «TEOLOGIA POLITICA DI EUSEBIO»: COSTANTINO IMITATORE DEL *LOGOS*

L'orazione per il Trentennale è da tempo oggetto di grande attenzione storiografica, e costituisce uno dei testi fondamentali per la ricostruzione della cosiddetta «teologia politica» di Eusebio; del ruolo cosmico, cioè, di esecutore e in un certo senso addirittura partecipe della divinità, che il vescovo di Cesarea attribuisce

209. *LC*, v 4.

all'imperatore.<sup>210</sup> Il discorso è strutturato in tre parti, con l'elogio di Dio *ho mégas basileús*, del *logos* come intermediario fra il regno di Dio e l'ecumene, e infine dell'«amico di Dio», Costantino; che è presentato come un corrispondente terreno del *logos*, simile a un terzo membro della Trinità.<sup>211</sup>

Il discorso teologico è però sfocato, perché Eusebio presenta Costantino come imitazione e «icona» ora del sommo Dio, ora di Cristo/*logos*. Per un verso, l'imperatore «emula con azioni regali la filantropia del Supremo», e il suo potere è in tutto un'imitazione del potere monarchico per eccellenza, quello di Dio (*LC*, II 5, III 5, v 2-3). Per altro verso, Eusebio dichiara che come il Salvatore regna in cielo nei secoli dei secoli, così l'imperatore regna sulla terra per lunghi anni; come il Salvatore difende il suo gregge dai diavoli, così l'imperatore lo difende dai nemici; come il Salvatore dona a tutti gli uomini la capacità di conoscere il vero, così l'imperatore predica la vera religione a tutti i popoli della terra; come il Salvatore apre a tutti le porte del cielo, così l'imperatore, distruggendo l'ateismo, invita tutti i sudditi nelle dimore celesti (*LC*, I 6-II 5, e cfr. VII 12).<sup>212</sup>

Diversi studiosi ritengono che nonostante queste oscillazioni, il parallelo più importante sia quello istituito fra Costantino e Cristo, promosso da Eusebio perché permetteva di separare più nettamente il *logos* da Dio, in linea con le sue concezioni che se non propriamente identiche a quelle di Ario, erano comunque subordinazioniste, prevedevano, cioè, una certa subalternità del Figlio rispetto al Padre.<sup>213</sup> La sua teologia di un *logos* subordinato e ontologicamente separato dall'Unico Vero Dio permette a Eusebio di usare il linguaggio cristologico in riferimento a Costantino; Dio si rivela tramite il *logos* e dunque può rivelarsi anche tramite Costantino, «amico di Dio».<sup>214</sup>

Si ha l'impressione che Eusebio, avvicinandosi alla conclusione della *Vita*, si sforzi di tirar fuori dalla memoria quanto potrebbe ancora inserire nell'opera.<sup>215</sup> E poiché si sta parlando di orazioni, gli viene in mente un altro discorso che poco tempo prima lui stesso ha pronunciato alla presenza dell'imperatore. La scena è memorabile; il tema del discorso è «il memoriale del Salvatore», cioè il Santo Sepolcro, o meglio il monumento fatto edificare da Costantino su di esso.<sup>216</sup> Siamo nel palazzo imperiale, e Costantino ascolta in piedi come tutti gli altri;

210. La bibliografia sulla cosiddetta «teologia politica» di Eusebio è ampia e ripetitiva: cfr. ad es. FARINA 1966; SANSTERRE 1972; RUHBACH 1976; ed. MARAVAL 2001; TODA 2009; RIZZI 2013 (più originale, ma non necessariamente più illuminante, l'approccio foucaultiano di SINGH 2013).

211. WIENAND 2012, p. 435.

212. SINGH 2015, assai critico verso l'interpretazione storiografica dominante della teologia politica di Eusebio, tenta di distinguere con precisione teologica fra i paralleli con Dio e i paralleli col *Logos*.

213. VAN DAM 2011, pp. 76-81.

214. ROBERTSON 2013.

215. DRAKE 1988, p. 31, ipotizza invece che il IV libro sia il primo cui Eusebio lavorò, utilizzando in tempo reale osservazioni personali degli anni 335-337. Ed. PIETRI 2013, pp. 21-26, insiste al contrario sull'unità di concezione e la compiutezza formale della *Vita*.

216. DRAKE 1988, p. 23.

l'oratore lo prega di sedersi in trono, ma Costantino cortesemente rifiuta e rimane in piedi, ascoltando attentamente, valutando il discorso e intervenendo a voce alta per attestare l'ortodossia delle affermazioni dogmatiche. Dev'essere stata una prova non da poco e comprensibilmente a un certo punto Eusebio si offrì di abbreviare; Costantino, implacabile, gli ordinò di continuare fino alla fine. A questo punto Eusebio lo pregò di nuovo di sedersi in trono, ma Costantino ribatté che stava benissimo così, e gli spiegò che non è confacente star seduti quando si ascoltano i dogmi che riguardano Dio. Bene o male il discorso arrivò alla fine ed Eusebio poté tornarsene a casa.

In seguito Eusebio mandò a Costantino un trattato sulla Pasqua, ed ebbe l'onore di ricevere ben due lettere dell'imperatore, che trascrive orgogliosamente. Nella prima Costantino comincia, a dire il vero, in modo poco incoraggiante, osservando che parlare degnamente dei misteri di Cristo è una faccenda grossa, che va al di là delle capacità della parola, non parliamo poi della controversia sulla Pasqua: son cose di cui nessun uomo sarà mai all'altezza, per quanto potente d'ingegno. A questo punto Eusebio avrà avuto i sudori freddi, ma per fortuna l'imperatore prosegue in modo più incoraggiante. Sono contento di te, perché hai dimostrato amore per l'istruzione e desiderio di farti onore; ho letto il libro con piacere e ho ordinato di distribuirlo. Continua dunque a lavorare, e fatti avere altri tuoi scritti. Costantino conclude con una nota di sorprendente sensibilità, assicurando Eusebio che benché lui abbia letto l'opera in traduzione, l'autore può star tranquillo: chi ha tradotto le sue fatiche in latino non è indegno di lui, benché, come si sa, le traduzioni siano di solito inferiori all'originale.<sup>217</sup>

L'altra lettera non è meno interessante, perché offre una testimonianza concreta delle procedure amministrative con cui Costantino sosteneva il suo impegno nella fondazione di nuove chiese e nella propagazione della dottrina cristiana. L'imperatore lo informa che a Costantinopoli una gran quantità di persone è entrata nella Chiesa, per cui è in corso la costruzione di nuovi edifici ecclesiastici, che dovranno essere dotati di libri. Perciò gli ordina di far produrre dai suoi migliori copisti cinquanta esemplari della Bibbia, impiegando le risorse che il *katholikós* della diocesi ha ordine di mettergli a disposizione – dove diocesi è certamente da intendersi nel senso amministrativo romano, e il *katholikós* è il *rationalis* fiscale della provincia – e di mandare i volumi a Costantinopoli servendosi della posta pubblica, accompagnati da un diacono a cui l'imperatore, visionato il carico, potrà dare la prova tangibile della sua *philanthropía*.

Introdotta il tema delle conversioni di massa al cristianesimo, Eusebio decide di seguirlo moltiplicando gli esempi. La città di Majuma in Palestina, che ha

aderito collettivamente alla nuova fede, viene ricoperta di benefici, e ribattezzata Costanza in onore della sorella dell'imperatore; lo stesso avviene a Costantina, in Fenicia, dove i cittadini danno alle fiamme le statue degli dèi, e in innumerevoli altri luoghi, dove gli abitanti, convertiti al cristianesimo, distruggono spontaneamente – senza che nessuno glielo ordini, sottolinea Eusebio – templi e santuari, edificando chiese al loro posto. L'entusiasmo di Eusebio per queste distruzioni dimostra una volta di più che l'atteggiamento intollerante nei confronti degli altri culti era ben presente nei cristiani della sua generazione; anche se non è affatto ovvio che fosse condiviso da Costantino.<sup>218</sup>

#### 20. IL CONCILIO DI TIRO/GERUSALEMME E LE CELEBRAZIONI DEL TRENTENNALE (VC, IV 39-50)

Eusebio affronta ora la parte conclusiva della sua opera. L'imperatore era arrivato a celebrare i trent'anni di regno, e i suoi figli erano già da tempo associati all'impero: Costantino jr. intorno al decennale del padre, Costanzo intorno al ventennale, Costante appunto nel trentennale. Eusebio ovviamente non fa menzione di Crispo, e aggiusta un po' la cronologia per renderla più regolare ed elegante, sottolineando con intenzione come ogni dieci anni Dio abbia concesso a Costantino di associarsi nell'impero un nuovo Cesare; l'aggiustamento non deve essere stato percepito come urtante dai contemporanei, tant'è vero che Eusebio lo aveva già proposto, negli stessi termini, nel *Discorso del trentennale* tenuto alla presenza dell'imperatore (LC, III 1-2). L'unica differenza è che lì «la proclamazione dei Cesari» era additata anche come augurio per il quarto decennio di cui si celebrava l'inizio, mentre nella *Vita*, ovviamente, questa prospettiva ottimistica è tramontata.

Proprio la cronologia lo obbliga invece a riferire a questo punto un'ennesima circostanza spiacevole, il persistere cioè delle controversie nella chiesa di Alessandria, di cui ancora una volta non chiarisce in alcun modo i contenuti. Ricorda invece che per ristabilire la pace e l'amicizia Costantino convocò un nuovo sinodo, che si riunì a Tiro e poi si trasferì a Gerusalemme per consacrare la nuova chiesa appena edificata sul Santo Sepolcro. Noi sappiamo da altre fonti che il concilio di Tiro del 335 rappresentò una drammatica svolta, in cui le conclusioni raggiunte a Nicea vennero rimesse in discussione e l'avversario di Ario (e di Eusebio), Atanasio, cadde in disgrazia; ma sarebbe inutile cercare qualsiasi accenno esplicito a tutto questo nelle pagine di Eusebio. L'autore coglie invece l'occasione per inserire ancora una lettera dell'imperatore, indirizzata ai vescovi riuniti a Tiro; Costantino sullo stesso tono dei precedenti interventi torna a insistere sulla necessità della pace e della concordia, stigmatizza i pochi «amanti

217. DELCOGLIANO 2011 collega convincentemente questo scritto di Eusebio con la preoccupazione dimostrata da Costantino per la data della Pasqua in occasione del concilio di Nicea, e, meno convincentemente, deduce dalla lettera dell'imperatore che era stato lui a commissionarlo.

218. DRAKE 1996.

delle polemiche» che turbano la tranquillità della Chiesa, e invita pressantemente a chiudere la questione al più presto.

Nuovo è invece il tono perentorio con cui Costantino si riferisce alla necessità di allargare la partecipazione al concilio, giacché i vescovi finora presenti sono troppo pochi per garantire la piena risoluzione della controversia. L'imperatore dichiara di aver già dato gli ordini necessari perché tutti i vescovi di cui è opportuna la presenza raggiungano immediatamente quelli già riuniti a Tiro; e precisa che se qualcuno di loro non dovesse ottemperare a quest'ordine («cosa che io non credo»), sarà mandato in esilio, dove potrà meditare sulla necessità di obbedire sempre all'imperatore. Costantino informa infine i vescovi che un suo emissario, il *consularis* Dionisio, è stato mandato sul posto per organizzare il viaggio dei convocati e soprattutto per assistere alle discussioni e garantire che si svolgano in buon ordine. La lettera si conclude con il consueto «Dio vi conservi, fratelli cari», e tuttavia il suo tono imperioso ci ricorda cosa significava realmente quel che spesso ripetiamo senza riflettervi troppo, cioè che era l'imperatore a convocare i concili e a regolamentarne i lavori.

Appena conclusa la trascrizione della lettera di Costantino, Eusebio menziona «l'altro uomo dell'imperatore» che giunse in Fenicia per sollecitare i vescovi e affrettarne il viaggio; sottolinea che i convocati utilizzarono la posta imperiale per raggiungere Gerusalemme; e a Gerusalemme trasporta subito anche il lettore, descrivendo lo splendore di quel consesso cui parteciparono vescovi di tutte le province e dalla stessa Persia. In altre parole, riesce a dare l'impressione che la riunione a Tiro sia stata soltanto un prologo di quella plenaria a Gerusalemme, eludendo del tutto il fatto che lo scontro teologico ebbe luogo a Tiro, mentre a Gerusalemme si ebbe soltanto una celebrazione solenne. Il fatto che il concilio di Tiro si sia concluso con la fuga a Costantinopoli di Atanasio, papa di Alessandria, il principale avversario di Ario, e col suo esilio in Gallia per ordine dell'imperatore, e che i vescovi riuniti nuovamente a Gerusalemme abbiano riammesso gli ariani nella comunione, sempre per ordine di Costantino, è totalmente passato sotto silenzio.<sup>219</sup> Va detto che a questo punto non è più così semplice accusare Eusebio d'essere stato reticente nella sua descrizione del concilio di Nicea perché imbarazzato e dispiaciuto del suo esito: quello di Tiro dal suo punto di vista non avrebbe potuto concludersi meglio, ma in entrambi i casi il vescovo di Cesarea si attiene al principio di passare sotto silenzio i motivi di divisione e di non menzionare vincitori né vinti.

Ad ogni momento, in compenso, un particolare del racconto ci ricorda che si sta rievocando innanzitutto un solenne evento di stato: i vescovi erano assistiti da funzionari imperiali, uomini dell'imperatore erano giunti con fondi adegua-

219. DRAKE 1986. La fonte principale è l'*Apologia* dello stesso Atanasio, ripresa da Socrate e Sozomeno; cfr. sotto, cap. x.

ti per gestire il cerimoniale, e l'intero concilio venne diretto da un rappresentante di Costantino, che provvide a banchetti, decorazioni e donativi secondo i desideri imperiali. Il ruolo dei vescovi è, ovviamente, di parlare, ma la descrizione di Eusebio non dà affatto l'impressione di una discussione: ciascun vescovo a turno intervenne con discorsi in lode dell'imperatore e della nuova basilica da lui fondata, oppure con riflessioni teologiche, e chi non era all'altezza si limitò a dir messa e a pregare per la pace, per la Chiesa, per l'imperatore e per i suoi figli. Il contributo di Eusebio fu di un discorso in cui interpretava il pensiero dell'imperatore, e un altro sui profeti. Fu insomma, conclude l'autore, una grande festa che celebrò degnamente il trentennale del regno.<sup>220</sup>

Eusebio sottolinea a questo punto il parallelo fra i due grandi concili, di Nicea e di Gerusalemme, visti entrambi come pietre miliari nella vita di Costantino: il primo fu una celebrazione di vittoria (*epinikios*) per rendere grazie, nel ventennale del regno, delle sue vittorie contro i nemici, e non a caso si tenne nella città che dalla vittoria prende il nome; il secondo celebrò il trentennale del regno e l'inaugurazione della nuova basilica voluta dall'imperatore sul Santo Sepolcro. Eusebio li presenta entrambi come grandi momenti di festa e di riconciliazione interamente dovuti alla benevolenza dell'imperatore. Doveva del resto essere quello il tono dei discorsi ufficiali; un vescovo, ricorda Eusebio, si spinse a dichiarare che Costantino era beato (*makários*, lo stesso appellativo che Eusebio applica correntemente all'imperatore), perché in questa vita era stato degno di esercitare l'autocrazia su tutti gli uomini e nella vita futura avrebbe regnato insieme al Figlio di Dio. Era un po' forte, e Costantino rimproverò l'oratore, chiedendogli piuttosto di pregare per lui.

Eusebio prosegue raccontando le altre celebrazioni che segnarono la scadenza del trentennale: Costantino celebrò le nozze del suo secondo figlio – si tratta di Costanzo –, mentre il più vecchio si era già sposato da tempo. Anche qui, la rimozione di Crispo è ovviamente totale. Le nozze furono solennizzate con feste e banchetti, di cui Eusebio segnala, ed è un dato interessante, che vennero allestiti separatamente per uomini e donne, in linea col nuovo moralismo costantiniano. Giunsero ambasciatori dall'India, con i consueti, sontuosi donativi, dichiarando, favoleggia Eusebio, che tutti quei popoli riconoscevano l'autorità dell'imperatore e lo consideravano come il proprio sovrano. Il viaggio di Costantino verso oriente s'era davvero concluso, ed Eusebio non manca di sottolinearlo: il regno che s'era iniziato con la sottomissione dei Britanni nell'estremo

220. Quasi come in appendice, o in nota, a questo paragrafo, Eusebio ricorda di aver tenuto alla presenza dell'imperatore anche un discorso in cui descriveva la basilica del Sepolcro, e poco dopo, a Costantinopoli, un altro discorso ancora per il trentennale. Questo accenno ha dato luogo a un'inesausta discussione storiografica; il *Discorso per il trentennale* è oggi comunemente identificato con la prima parte (parr. 1-10) del cosiddetto *Elogio di Costantino*, mentre sull'identificazione della seconda parte o *Discorso regale* (parr. 11-18) col discorso sul Sepolcro citato in *VC*, iv 46 i pareri divergono.

Occidente si concludeva ora con la sottomissione degli Indiani «che abitano dove sorge il sole».

#### 21. PREPARATIVI PER LA SUCCESSIONE (VC, IV 51-52)

Costantino, dunque, aveva sottomesso il mondo intero, «comandava a entrambi gli estremi dell'intera ecumene»: la sua missione era conclusa, e poteva pensare a chi sarebbe venuto dopo di lui. Perciò divise il potere imperiale fra i suoi tre figli, «assegnandolo ai suoi eredi come una sostanza di famiglia». È un passo molto istruttivo per il medievista, giacché quando nei manuali scolastici si riferisce che Carlo Magno fece la stessa cosa, non si manca mai di menzionare la «consuetudine germanica» che considerava il potere in chiave patrimoniale, deplorando implicitamente l'imbarbarimento delle concezioni politiche dopo le invasioni. Naturalmente i (pochi) commentatori di questo passo disarmante si sono affrettati a collocare la decisione di Costantino in un contesto ideologicamente sofisticato, collegandola alla formazione di un nuovo modello dinastico di regalità, e alla nuova teologia politica incentrata sull'eternità della dinastia provvidenziale, di cui si segnala l'ispirazione biblica; in questa prospettiva il fatto che gli eredi siano ben tre, e che quindi l'impero venga spartito, finisce per evaporare, come un dettaglio puramente contingente e insignificante.<sup>221</sup>

Anche Eusebio nel *Discorso del trentennale* aveva nobilitato la scelta di Costantino cercando un precedente biblico, ma il passo da lui scelto, tratto dal profeta Daniele, non metteva affatto in ombra il tema della spartizione («I santi dell'Altissimo si spartiranno il regno», LC, III 2). Quello che colpisce, infatti, non è il fatto in sé che Costantino intenda trasmettere l'impero per via ereditaria, ma che lo spartisca esattamente fra tutt'e tre i figli. È da qui che emerge una concezione patrimoniale dell'impero nel più concreto senso giuridico. Tant'è vero che Costantino, a quanto afferma Eusebio, sentì il dovere di lasciare al figlio maggiore le province che aveva ereditato da Costanzo, attribuendo l'Oriente al secondo e la parte centrale al terzo: la spartizione rimanda implicitamente alla consuetudine giuridica che insegnava a distinguere fra ciò che un uomo aveva ereditato e ciò che aveva acquisito lui stesso. Beninteso, l'insistenza su questa tripartizione apparentemente così pulita tradisce, come è stato notato, la malafede di Eusebio, giacché esclude ogni riferimento al quarto Cesare, Dalmazio, e agli altri zii e cugini che avevano verosimilmente un ruolo nelle intenzioni dinastiche di Costantino, e che vennero assassinati nel bagno di sangue dell'estate 337.<sup>222</sup>

221. TANTILLO 1998, p. 264: «non al concetto giuridico romano di *patrimonium* pensava Costantino, ma alla *kleronomia* biblica, quella della monarchia davidica, ove l'erede è, o finisce per essere, sempre uno solo».

222. BARNES 1981, p. 267, insolitamente severo con Eusebio («more dishonest still»).

L'attenzione di Eusebio si sposta ora sui «figli cari a Dio» e sulla loro educazione. Costantino badò innanzitutto alla loro anima, garantendo ai ragazzi una solida formazione teologica, ma scelse i migliori maestri anche per le altre discipline: le scienze belliche, quelle politiche, il diritto. Ognuno dei Cesari, si entusiasma Eusebio che non è insensibile alle manifestazioni esteriori del potere, aveva una scorta, soldati, doriferi, guardie del corpo, interi reparti dell'esercito coi loro generali e ufficiali scelti fra i più esperti e fedeli. Finché rimasero bambini li circondavano consiglieri scelti dal padre, ma crescendo impararono a governare da soli, prendendo consigli soltanto da lui. Costantino insegnò ai suoi eredi che la Chiesa di Dio doveva essere la prima delle loro preoccupazioni e li incoraggiò ad essere dichiaratamente cristiani. L'insegnamento non andò sprecato: i figli gareggiavano col padre in zelo e virtù e celebravano i riti cristiani nei loro palazzi.<sup>223</sup> cristiani, del resto, dichiara Eusebio, erano tutti i collaboratori assegnati da Costantino ai figli, e così pure «alcuni» tra i funzionari «di primo rango» che gestivano l'amministrazione della cosa pubblica – indicazione limitativa, che dovrebbe essere presa in considerazione nell'attuale dibattito sulla prevalenza dei pagani o dei cristiani ai più alti livelli dell'amministrazione di Costantino.<sup>224</sup>

#### 22. IL BATTESIMO E LA MORTE (VC, IV 52-75)

A questo punto la missione di Costantino è davvero conclusa: è ora di raccontare la sua morte. Qui Eusebio calcola che l'imperatore morì pochi mesi prima di compiere i trentadue anni di regno, e visse circa il doppio. Fino all'ultimo rimase sano, robusto, più forte e più sportivo di qualunque giovane. Quale il corpo, ovviamente, tale l'anima; anche se Eusebio non può esimersi dal notare che una caratteristica fondamentale dell'imperatore, la sua tolleranza, ebbe anche conseguenze negative, perché i malvagi ne approfittavano. Con insolita asprezza Eusebio dichiara che al tempo di Costantino si manifestarono due gravi inconvenienti: venne depotenziata la lotta contro la corruzione, e si permise l'ingresso nella Chiesa a gente che era cristiana solo di nome. Costantino era così generoso, puro ed estraneo a ogni frode che ogni tanto, purtroppo, si lasciava ingannare. Poco male, conclude Eusebio, perché chi sfuggiva alla punizione era ben presto punito da Dio.<sup>225</sup>

Eusebio sottolinea poi l'eloquenza di Costantino, che fino all'ultimo continuò a scrivere da sé i suoi discorsi e a pronunciarli in pubblico, nonché a legife-

223. Il tema dell'educazione religiosa dei «Cesari cari a Dio» anche in LC, I 3; quello dei ministri e guardie timorati di Dio in LC, IX 11.

224. Cfr. sopra, n. 90.

225. SPBIGL 1971 ritiene che questo passo possa riferirsi soltanto alla riammissione di Ario nella Chiesa, e che date le posizioni di Eusebio, piuttosto vicine a quelle di Ario, il passo debba considerarsi interpolato.

rare; in uno dei suoi ultimi interventi parlò in modo commovente della morte, dell'immortalità dell'anima, dei premi che attendono i giusti e delle punizioni che aspettano gli empi. In quell'occasione l'imperatore si rivolse a un uomo del suo seguito, un seguace degli dèi, sembra di capire, e lo costrinse a dichiarare che aveva ragione, e ad elogiare i suoi insegnamenti contro il politeismo.

A questo punto però Eusebio si ricorda che subito prima di morire Costantino aveva cominciato a preparare una nuova guerra, contro i «barbari dell'Oriente», i Persiani; erano stati loro, naturalmente, a provocarlo, ma l'imperatore aveva risposto volentieri alla sfida, osservando che in effetti mancavano al suo catalogo di vittorie. Costantino intendeva partire per la guerra accompagnato da un adeguato numero di vescovi che pregassero per lui, e anche a questa novità importantissima Eusebio dà adeguato risalto, osservando che i vescovi interpellati si dichiararono pronti ad accompagnarlo in guerra e a lottare con lui (*systratéuein* e *synagonízesthai*), beninteso con la preghiera.

Che Costantino prima della morte stesse preparando la guerra contro la Persia e avesse in mente addirittura il rovesciamento del re sasanide Shahpur è estremamente verosimile, anche alla luce del fatto che conferì a suo nipote Annibaliano, messo al comando del settore mesopotamico, l'insolito titolo di *rex*, e fece coniare per lui monete col titolo regale, l'immagine dell'Eufrate e la legenda *SECURITAS PUBLICA*,<sup>226</sup> a questo punto però nel testo segue una lacuna. I titoli dei capitoli perduti indicano che il testo mancante raccontava i preparativi della spedizione di Costantino, sostenendo che l'imperatore per quella campagna aveva fatto fabbricare una chiesa da campo, da portarsi dietro per poter pregare anche nel deserto, come aveva fatto Mosè; e, a quanto sembra di capire, che la spedizione venne interrotta perché i Persiani chiesero la pace, dopodiché Costantino «vegliò con gli altri nella notte di Pasqua». Ma questo cedimento persiano è quasi certamente un'invenzione: Eusebio non poteva riferire che l'imperatore era morto all'inizio di una campagna di guerra, lasciando ai suoi figli una situazione difficilissima da districare.<sup>227</sup>

Quando i manoscritti riprendono, l'attenzione di Eusebio si è spostata alla chiesa dei Santi Apostoli a Costantinopoli fatta costruire dall'imperatore, e dove Costantino intendeva essere sepolto. È l'unica chiesa cristiana della nuova capi-

226. Secondo l'*Origo Constantini*, 35, Annibaliano venne nominato addirittura «regem regum et Ponticarum gentium», con lo stesso titolo di re dei re che era proprio del sovrano persiano; ma è stato sostenuto che si tratta di un errore, alla luce del fatto che la monetazione porta solo *rex*, e che il titolo si riferisca esclusivamente all'Armenia e al Ponto (MOSIG-WALBURG 2005; PIRAS 2013, p. 422). Dal punto di vista persiano l'operazione risulterebbe in questo caso meno offensiva dal punto di vista formale, ma non meno inquietante in termini politici. Altri continuano ad accettare la nomina a *rex regum* in vista di una «crociata contro la Persia» (BARNES 2011, p. 166). Cfr. sotto, cap. XVII n. 33.

227. FOWDEN 1994. Nel VI secolo Giovanni Lido afferma che Costantino aveva lasciato dei consigli scritti su come fare la guerra ai Persiani, raccomandando l'attacco di sorpresa: KÆGI 1981.

tale su cui la *Vita* si sofferma ampiamente, anche se alla fine non se ne ricava poi molto. L'edificio è descritto con abbondanza di superlativi e insistendo sull'oro che vi era stato profuso, ma con tale inettitudine che è impossibile capire che forma avesse; siccome in epoca di poco successiva il complesso era formato da una basilica cruciforme e da un mausoleo rotondo, la storiografia si è divisa su quale dei due edifici fosse quello originariamente voluto da Costantino.<sup>228</sup> Ma non finiscono qui i problemi insolubili, di cui peraltro innumerevoli storici hanno cercato la soluzione. Modestamente, Costantino disegnò lo spazio interno collocandovi dodici sarcofagi in memoria degli Apostoli, e il suo sarcofago nel mezzo; e dispose che vi fosse celebrata in perpetuo la messa per le loro anime e per la sua. Non è chiaro se con questa disposizione Costantino intendesse dichiarare che lui era uguale agli apostoli, *isapostolos*, e anzi era il tredicesimo apostolo, o volesse invece prendere in mezzo ai dodici il posto di Cristo; la storiografia si è equamente divisa fra i sostenitori delle due ipotesi, anche se attualmente la seconda è forse prevalente.<sup>229</sup>

La scena è dunque pronta per la morte dell'imperatore. Ricevuti gli ambasciatori persiani, Costantino celebrò ancora la Pasqua con la consueta magnificenza; poi cominciò a sentirsi male. Non lo guarirono le terme di Costantinopoli; allora andò a pregare sulle tombe dei martiri nella città che aveva consacrato alla memoria di sua madre, Elenopoli in Bitinia. Lì capì che doveva prepararsi alla morte. Lo fece nel suo stile: incamminatosi per tornare a Nicomedia e giunto nei pressi della città,<sup>230</sup> convocò i vescovi e tenne un discorso, in cui si dispiacque di non aver più tempo di andare a battezzarsi nelle acque del Giordano, come aveva vagheggiato. Era tardi, e voleva essere battezzato adesso.

La storiografia usa sottolineare che essere battezzati solo in punto di morte era consueto all'epoca fra i cristiani; in verità l'uso non può essere stato *così* diffuso, giacché chi non era battezzato non poteva partecipare, e neppure assistere,

228. DRAKE 1988, p. 33, sottolinea che secondo Eusebio Costantino annunciò solo all'ultimo momento il suo proposito di essere sepolto in quel luogo (il che escluderebbe che l'edificio si presentasse come un mausoleo) e trova che il racconto di Eusebio esprime «amazement» di fronte a una scelta così megalomane, il che però appare discutibile: per Eusebio la decisione di Costantino di farsi seppellire in mezzo agli Apostoli è frutto di un 'saggio ragionamento', *sōfroni logismò*. Per la discussione basilica/mausoleo cfr. da ultimo EFFENBERGER 2000; SPECK 2000; KUBAN 2006, pp. 230-31; BARDILL 2012, pp. 369-73, e BARSANTI 2013, pp. 483-84.

229. LEEB 1992, pp. 103-20; REBENICH 2000; STEPHENSON 2009, p. 288; rassegna bibliografica in BARDILL 2012, p. 373 e nn. A margine notiamo che anche il passo sui dodici sarcofagi ha suscitato discussioni e ipotesi, compresa quella che Eusebio intendesse in realtà riferirsi a colonne; cfr. SPECK 1995, p. 144; REBENICH 2000, p. 310; WOODS 2006 (che spinge l'interpretazione fino a suggerire che Eusebio abbia tratto l'associazione con gli Apostoli solo dal numero delle colonne, e che questa non fosse affatto l'intenzione di Costantino); BARDILL 2012, pp. 368-69. BURGESS 2003 ritiene invece che si trattasse effettivamente di reliquiari, e che la traslazione al loro interno di reliquie degli apostoli sia iniziata già prima della morte di Costantino (sulla questione cfr. anche MANGO 1990).

230. Sull'identificazione esatta del luogo in cui morì Costantino cfr. BURGESS 1999 e 2013.

all'eucaristia, il rito fondamentale che riuniva le comunità cristiane.<sup>231</sup> Le parole con cui Costantino espresse la sua volontà di essere battezzato sono chiarissime sotto questo aspetto, e lasciano alquanto perplessi se si pensa alle precedenti descrizioni di Eusebio, che lo mostrava così pienamente integrato nella vita e nei riti della Chiesa da dirigere lui stesso il culto nel palazzo imperiale. Costantino dichiara che intende ricevere il battesimo, consapevole delle conseguenze che comporterebbe se Dio decidesse di prolungare la sua vita: in quel caso, si aggregherà per il resto della sua esistenza al popolo di Dio, parteciperà ai rituali insieme a tutti gli altri, e si imporrà le adatte regole di vita.<sup>232</sup>

Il discorso implica che Costantino, non ancora battezzato, non sentiva affatto di vivere come un membro della comunità cristiana, e non ne condivideva abitudini, riti e regole. Non ne possedeva, anzi, neppure tutte le dottrine: Eusebio infatti descrive il suo battesimo sottolineando che i vescovi «dopo avergli impartito le istruzioni necessarie lo resero partecipe dei misteri», il che implica una concezione iniziatica e non puramente rituale del battesimo.<sup>233</sup> Finché Costantino era vivo, Eusebio aveva saputo aggirare elegantemente la difficoltà: nel *Discorso regale* assicura l'imperatore che lui non ha bisogno di essere iniziato, giacché è stato reso sapiente da Dio, né che gli siano svelati i misteri, giacché Dio stesso glieli ha svelati con le sue visioni (*LC*, XI 1). Adesso che sono sopravvenuti il battesimo e la morte, non c'è più bisogno di sostenere questa finzione.

#### Problema storiografico IL BATTESIMO DI COSTANTINO

Il ricordo del battesimo di Costantino rimase in ombra per secoli, a favore di una versione leggendaria che ebbe immensa fortuna: quella del battesimo dell'imperatore a Roma ad opera di papa Silvestro, dopo la sua guarigione dalla lebbra.<sup>234</sup> In realtà il battesimo avvenne presso Nicomedia, e a battezzare Costantino fu proprio il vescovo di Nicomedia, Eusebio, già strettissimo collaboratore di Licinio, e promosso in seguito vescovo di Costantinopoli da Costanzo II. Gerolamo, che

231. WRIGHT 1997 dimostra che l'uso di gran lunga dominante era di essere battezzati in età adulta, ma non di ritardare il battesimo fino alla vigilia della morte come fece Costantino. AMERISE 2005, pp. 29-30, confonde caratteristicamente casi di cristiani battezzati «da adulti» o «in età matura» col battesimo in punto di morte; gli esempi citati che si riferiscono effettivamente a quest'ultima pratica rilevano di un atteggiamento superstizioso che non a caso, come la stessa studiosa osserva (ivi, 31), venne duramente combattuto dall'episcopato del IV secolo. Anche BARDILL 2012, p. 305, crede che i casi di Basilio il Grande, battezzato a 27 anni, o di Ambrogio, battezzato a 40, dimostrino che la scelta di Costantino era comune.

232. Il che, si sottolinea di solito, implicherebbe la sottomissione alla disciplina ecclesiastica e all'autorità episcopale. «Non si direbbe che la cosa fosse di suo gradimento», chiosa CALDERONE 1962, p. xxxvi.

233. Il punto è sottolineato in YARNOLD 1993 e MARAVAL 2013.

234. Analisi in AIELLO 1992; AMERISE 2005; CANELLA 2006 e 2013; SESSA 2010.

tramanda questa notizia nel suo *Chronicon*, composto quarant'anni dopo, le attribuisce un'evidente valenza negativa: Costantino era «scivolato nella credenza ariana», e le conseguenze furono disastrose, per la Chiesa e per il mondo.<sup>235</sup> Giacché, in effetti, Eusebio di Nicomedia era il principale rappresentante del partito ariano; tanto che l'arcinemico di Ario, Atanasio, si riferisce correntemente ai propri avversari come al «gruppo di Eusebio».

Un luogo comune vuole che Eusebio di Cesarea, il quale a proposito del battesimo parla sempre dei vescovi usando il plurale, abbia volutamente taciuto il nome di Eusebio di Nicomedia, considerandolo scomodo.<sup>236</sup> In questi termini, l'ipotesi è assurda, in quanto i due Eusebi, di Cesarea e di Nicomedia, appartenevano allo stesso partito. Vien fatto di sottolineare che nell'intera *Vita* i personaggi chiamati per nome sono pochissimi: evitare i nomi propri è chiaramente un requisito stilistico a cui l'autore aderisce strettamente.<sup>237</sup>

La soluzione non è però sufficiente a spazzar via tutti i dubbi: per ragioni stilistiche Eusebio non avrebbe comunque nominato il collega, ma poteva impiegare delle perifrasi per mettere in luce il suo ruolo, e invece non lo fa, parlando sempre dei vescovi, come un collettivo plurale. Escluso che Eusebio potesse essere imbarazzato dalla presenza del suo omonimo di Nicomedia, o addirittura temere che su un battesimo somministrato da lui potesse rimanere qualche ombra, rimane vero che in riferimento alle divisioni interne della Chiesa il vescovo di Cesarea ha sempre tenuto un atteggiamento irenistico, ridimensionandone la gravità ed elogiando Costantino per i suoi sforzi di ricomposizione. Non si può dunque escludere che in questa occasione – così come, poco prima, nel resoconto del concilio di Tiro – non abbia voluto insistere su quello che era un evidente successo del suo partito, a cui Costantino negli ultimi anni aveva dimostrato sempre più favore.

La narrazione di Eusebio conferma che fino al letto di morte Costantino è sì un fedele del Dio cristiano, ma non giuridicamente un membro della Chiesa, e non ha mai partecipato alla celebrazione eucaristica, per quanto problematico questo possa apparirci;<sup>238</sup> si capisce a questo punto anche l'importanza dell'ac-

235. «Constantinus extremo vitae suae tempore ab Eusebio Nicomedensi episcopo baptizatus in Arrianum dogma declinat. A quo usque in praesens tempus ecclesiarum rapinae et totius orbis est secuta discordia» (ed. HELM 1913, p. 234).

236. AMERISE 2005, pp. 36-39.

237. RIDLEY 1980. AMERISE 2005, pp. 36-37, ne è consapevole, ma questo non le impedisce di chiedersi «perché Eusebio sia così attento nell'evitare di nominare Eusebio di Nicomedia, che era presente al capezzale dell'imperatore», e di concludere che lo fece apposta.

238. Cfr. GIRARDET 1980, p. 572, e 1989, p. 164. YARNOLD 1993 ha dimostrato che prima della richiesta di ricevere il battesimo Costantino non era ancora neppure catecumeno. McLYNN 2007 dimostra che Costantino non mise mai piede in una chiesa prima dell'ultima Pasqua, ormai sul punto d'essere battezzato. STAATS 2008, p. 337, nota che «sappiamo ben poco di una partecipazione dell'imperatore alla messa con sacramento eucaristico, anche dopo il 324», ma sembra stupirsi. DRAKE 2015, p. 306, suggerisce che si sia trattato anche di una scelta deliberata, giacché durante la messa, stando dalla parte dei fedeli, l'imperatore si sarebbe trovato in posizione di inferiorità rispetto al celebrante. Ignora deliberatamente il problema CALDERONE 1962, pp. xxix-xxx.



cenno, nel titolo del capitolo perduto, al fatto che Costantino vegliò «con gli altri» nella notte di Pasqua, che era evidentemente l'unica cosa che poteva fare. Battezzato secondo i suoi desideri, Costantino si rivestì di vesti imperiali e splendenti, ma candide anziché di porpora, a sottolineare la sua nuova condizione, e si mise a letto, ringraziando Dio. Intorno a lui i generali e gli ufficiali si lamentavano e invocavano Dio perché prolungasse la sua vita, ma Costantino ribatté che a questo punto preferiva affrettare il suo viaggio. Fece testamento, in cui lasciava una rendita «ai Romani che abitavano nella città imperiale», certamente da identificare qui con Roma, e ai suoi figli l'eredità dell'impero «come una sorta di possesso di famiglia», ripete con insistenza Eusebio. Era Pentecoste, festa sulla cui importanza l'autore ritiene opportuno soffermarsi; e a mezzogiorno Costantino si ricongiunse col suo Dio.<sup>239</sup>

Segue la descrizione del lutto e dei funerali. I dorifori e le guardie del corpo si stracciano le vesti e si percuotono il capo invocando «il padrone il signore l'imperatore», gli ufficiali invocano «il salvatore il protettore il benefattore», i soldati e il popolo piangono e gridano. I soldati sollevano poi il cadavere, e in una bara d'oro lo trasportano «nella città eponima dell'imperatore», Costantinopoli. Lo spettacolo del catafalco eretto nella sala del trono, illuminata a giorno da lampade d'oro, non ha mai avuto eguali al mondo, commenta Eusebio. Costantino giaceva nella sua bara d'oro, con addosso le insegne imperiali, la porpora e il diadema, vegliato da una folla di gente. La descrizione del rituale contiene dettagli antropologici interessantissimi. I comandanti dell'esercito, i *comites* e i funzionari vennero a prostrarsi all'imperatore, genuflettendosi davanti a lui, allo stesso modo e negli stessi orari in cui lo facevano quando era vivo. I soldati erano i veri registi dell'operazione; furono loro a decidere che la salma sarebbe rimasta esposta alla venerazione del popolo fino a quando i figli di Costantino non fossero giunti a renderle onore, e dunque molto a lungo. Per tutto questo tempo, commenta Eusebio, Costantino continuò a regnare, unico fra i mortali, anche dopo la morte: poiché la sua anima regnava in cielo per sempre, Dio consentì che anche il suo corpo morto continuasse a regnare sulla terra, cosa mai veduta prima fra gli uomini.

Mentre i comandanti dell'esercito provvedevano ad avvertire i Cesari tramite uomini fidati, tutto continuava a svolgersi come se Costantino non fosse morto: e in un certo senso i soldati non volevano che fosse morto, fino a quando i figli non fossero giunti sul posto per raccogliere la sua eredità. Eusebio non dimentica che nell'impero romano nessuna legge regola la successione dell'imperatore, tranne il volere dei soldati; e segnala come evento straordinario, chiara indicazione d'intervento divino, il fatto che l'intero esercito, in ogni luogo, alla notizia

239. La Pentecoste nel 337 cadeva il 22 maggio. L'indice siriano delle Lettere Festali di Atanasio conferma: «in quest'anno Costantino morì il 27 del mese di Pachon», corrispondente appunto al 22 maggio.

della morte di Costantino abbia deciso di non riconoscere *autokrátoras* dei Romani nessun altro se non i suoi figli, obbedendo alla sua volontà «come se vivesse ancora fra loro il grande imperatore». Sono sempre i soldati a decidere che d'ora in poi gli eredi non porteranno più il titolo di Cesari, ma di Augusti; e quando la decisione delle truppe diviene nota ovunque, tutto l'impero si adegua. Il bagno di sangue che seguì la morte di Costantino, in cui scomparvero i due fratellastri superstiti dell'imperatore, tre nipoti, quattro cugini, e molti senatori fra cui gli ex-consoli Ablabio e Optato, è ovviamente del tutto taciuto; l'insistenza di Eusebio sul fatto che «come per ispirazione del Supremo» i soldati non riconobbero imperatore nessun altro se non i figli di Costantino, come egli stesso aveva voluto e com'era nei piani di Dio, serve a spiegare implicitamente la scomparsa di tutti gli altri potenziali concorrenti, compreso quel Dalmazio che lo stesso Costantino aveva nominato Cesare.<sup>240</sup>

Anche Roma prende il lutto, chiudono le terme, i teatri e i mercati, e nei luoghi pubblici Costantino viene raffigurato, a colori, in riposo al di sopra della volta celeste, che è un bel modo per descrivere l'apoteosi dell'imperatore defunto senza impiegare termini incompatibili con la religione cristiana.<sup>241</sup> Il Senato fa sapere che desidererebbe che Costantino fosse sepolto a Roma,<sup>242</sup> ma Costanzo, giunto a Costantinopoli, ha già provveduto a celebrare i funerali, seppellendo il padre nella chiesa degli Apostoli da lui stesso edificata a questo scopo, con un rituale cristiano cui peraltro il nuovo imperatore, non ancora battezzato, non può prendere parte. Lì, chiosa l'autore, tutti possono ancor oggi rendere omaggio alle spoglie di Costantino, «che continua a esercitare l'impero anche dopo la morte», anzi, continua Eusebio scatenato nella sua equiparazione del defunto a Cristo, «governa l'impero romano esercitando tutto il potere, come se fosse risorto». Non però come la Fenice, precisa l'agiografo che tiene a non essere frainteso, ma come lo stesso Salvatore: anche lui infatti da uno che era è diventato trino, continuando a vivere nei suoi tre figli;<sup>243</sup> a lui e ai

240. BURGESS 2008. Che il progetto dinastico di Costantino prevedesse una successione con due Augusti (Costantino jr. e Costanzo) e due Cesari (Costante e Dalmazio) è stato suggerito da CHANTRAINE 1992 ed è oggi comunemente accettato dalla storiografia. STEPHENSON 2009, pp. 284-89, sottolinea che alla morte di Costantino furono i militari a prendere in mano la situazione, organizzare il cerimoniale e gestire la transizione, e fa l'interessante osservazione che entrambi i consoli dell'anno successivo, Flavio Orso e Flavio Polemio, «erano generali i cui nomi suggeriscono umili origini, e che dovevano essere debitori della loro promozione interamente a Costantino».

241. Sul problema se l'apoteosi di Costantino celebrata in Roma abbia compreso anche i più tradizionali aspetti pagani, taciuti da Eusebio, cfr. BONAMENTE 1988, 2011 e 2013. Cfr. sotto, cap. v par. 8.

242. Cfr. Aurelio Vittore, *Caes.*, xli 17: «funus relatum in urbem sui nominis. Quod sane populus Romanus aegerrime tulit, quippe cuius armis, legibus, clementi imperio quasi novatam urbem Romam arbitrarentur». Il mausoleo di Tor Pignattara, poi divenuto noto come quello di Elena, venne verosimilmente pensato all'inizio per Costantino (PIETRI 1976, p. 32; DRAKE 1988, p. 33 n.).

243. Non stupisce che secondo molti studiosi il regno di Costantino nella visione di Eusebio finisca

suoi figli si dedicano icone, e il suo nome rimane familiare a tutti anche dopo la morte.

Sempre attento alla simbologia numismatica, Eusebio ricorda le monete coniate per celebrare dopo la morte l'apoteosi di Costantino, in cui il defunto imperatore è raffigurato mentre viene sollevato al cielo su una quadriga dalla mano di Dio; su quelle monete i figli di Costantino fecero scrivere DIVUS CONSTANTINUS, mantenendo la terminologia pagana dell'apoteosi,<sup>244</sup> ma questo Eusebio preferisce non menzionarlo, così come non riprende l'immagine che doveva essergli sembrata così efficace solo pochi anni prima, nel *Discorso per il trentennale*, dei quattro Cesari come puledri aggiogati alla quadriga imperiale (*LC*, III 4) – giacché quando scrive uno dei Cesari, Dalmazio, è già stato fatto ammazzare dagli altri tre, e di lui non è opportuno ricordarsi. La *Vita* finisce qui, e l'autore la riassume efficacemente: nessuno mai è stato pari a Costantino, e nessuno ha ricevuto tali onori in vita e dopo la morte, né fra i Greci né fra i barbari. E neppure, si ricorda all'ultimo momento di aggiungere il vescovo greco, fra i Romani di una volta.

★

Appendice  
IL DISCORSO ALL'ASSEMBLEA DEI SANTI  
(ORATIO AD SANCTORUM COETUS)

Alcuni dei manoscritti più antichi della *Vita* aggiungono a questo punto un libro v, in cui è riportato quel discorso che Eusebio in IV 32 aveva promesso di includere in appendice, indirizzato «alla Chiesa di Dio». L'orazione è designata di solito come *All'assemblea dei santi* o *Alla comunità dei santi*, o in latino come *Oratio ad sanctorum coetus*, ma molti studiosi angloamericani e tedeschi, per evitare l'imbarazzo di questo titolo incomprensibile, preferiscono chiamarla il *Sermone del Venerdì Santo*.<sup>245</sup> Il testo, che come il lettore vedrà è di per sé di interesse assai mediocre, è stato oggetto di innumerevoli discussioni,<sup>246</sup> giacché se davvero l'autore è Costantino, siamo di fronte a una testimonianza eccezionalmente diretta delle sue idee e del suo modo di intendere la fede cristiana.

Come in molti altri casi, fino alla metà del Novecento prevaleva la tendenza a consi-

addirittura per soppiantare l'Incarnazione e la *Parousia* come momento centrale nella storia della salvezza; *contra*, HOLLERICH 1990, p. 310. Ma è stato anche sottolineato che questa insistenza su Costantino che continua a regnare attraverso i suoi figli implica un appello a questi ultimi affinché continuino senza mutamenti la politica religiosa del padre (ed. CAMERON-HALL 1999, p. 12).

244. Cfr. sotto, cap. v par. 8.

245. Sull'origine di questo nome, DRAKE 1989, p. 48. La tesi di S.G. HALL 1998, p. 96, secondo cui i passi del discorso normalmente interpretati come riferimenti al Venerdì Santo si riferiscono in realtà alla vigilia o alla mattina della Pasqua, perché all'epoca non era ancora in uso una celebrazione liturgica separata per il Venerdì Santo, non è stata molto presa in considerazione; fa eccezione BARNES 2011, p. 118.

246. Il punto in PIZZANI 1993, CRISTOFOLI 2005 e 2013, che ci dispensano da ulteriori riferimenti.

derare l'*Oratio* un falso, mentre la storiografia più recente la considera per lo più autentica, a partire da un famoso intervento di Santo Mazzarino, il quale segnalò che nel VI secolo l'erudito bizantino Giovanni Lido aveva fra le mani una raccolta di orazioni di Costantino, in latino: se una raccolta del genere circolava, si è ragionato, è possibile che anche Eusebio ne avesse preso visione.<sup>247</sup> È importante avere ben chiaro che tutto questo non significa che l'autenticità dell'orazione sia stata dimostrata,<sup>248</sup> ma semplicemente che in assenza di qualunque certezza l'orientamento storiografico prevalente negli ultimi decenni ha trovato più interessante lavorare sull'assunto che il documento sia autentico; è ovvio infatti che in questa prospettiva l'immagine di Costantino si arricchisce di una nuova dimensione, come invece non accadrebbe se si desse per scontata la falsità. Poiché, in ogni caso, entrambe le ipotesi debbono essere tenute presenti, è sembrato opportuno analizzare l'orazione *All'assemblea dei santi* in appendice al capitolo dedicato a Eusebio, che ce l'ha tramandata e l'ha tradotta in greco;<sup>249</sup> se il testo è autentico, conferma che il Costantino presentato da Eusebio è ricalcato su idee, credenze e linguaggio di quello reale; in caso contrario, si tratterebbe comunque di un'ulteriore sfaccettatura del ritratto costruito dal vescovo di Cesarea.

Certamente comune ad Eusebio e all'autore del discorso è la predilezione per uno stile allusivo e obliquo, che è poi il motivo per cui sul luogo e la data in cui l'*Oratio* sarebbe stata pronunciata non c'è la minima certezza: uno dei maggiori storici costantiniani, Timothy Barnes, la collocava in passato a Serdica nel 317, poi ha proposto Tessalonica nel 321, attualmente preferisce Nicomedia nel 325, e senza dubbio, se avrà ancora modo di tornare sull'argomento, proporrà Costantinopoli nel 330.<sup>250</sup> A sua volta, Klaus Martin Girardet, che in passato giudicava «ampiamente convincenti» gli argomenti a favore di Nicomedia nel 328,<sup>251</sup> ha escogitato una nuova datazione a Treviri nel 314; e per certa storiografia la nuova datazione, considerata ridicola dal Barnes, è già un fatto.<sup>252</sup> Il punto è che la datazione del discorso è evidentemente legata a quella della conversione di Costantino al cristianesimo, che alcuni tengono molto ad anticipare al 312; il lettore giudicherà quanto questo modo di datare le fonti non in base a elementi interni ma a seconda della propria tesi sia utile al dibattito. In realtà può anche darsi che non si tratti di un discorso pronunciato in un'occasione specifica, ma di un prontuario di argomenti da utilizzare nei discorsi, effettivamente reimpiegato più volte in circostanze diverse, il che ne spiegherebbe la mancanza di struttura, le contraddizioni interne e la vaghezza dei riferimenti storici e geografici.<sup>253</sup>

247. MAZZARINO 1974, pp. 99 sgg. Per l'autenticità già DÖRRIES 1954, pp. 146-61.

248. Tant'è vero che le voci divergenti non mancano: CATAUDELLA 2001; GEYMONAT 2001. Gli argomenti contro l'autenticità portati da HANSON 1973 sono contestati da BARNES 2011, pp. 113-14.

249. LANE FOX 1986, p. 630, ipotizza che sia stato addirittura composto e pronunciato in greco, ma Eusebio afferma che Costantino abitualmente scriveva i suoi discorsi in latino.

250. Da ultimo BARNES 2001, 2007, pp. 191-92, e 2011, pp. 114-16. BARNES 1976b, p. 423: Serdica 317, «surely».

251. GIRARDET 1998, p. 110, con riferimento a BLECKMANN 1997.

252. GIRARDET 2006b, seguito da STAATS 2008, p. 340; cfr. anche, con diversi argomenti, EDWARDS 2007b, pp. 226-27; *contra*, BARNES 2011, p. 117 («specious arguments») e WALLRAFF 2014, p. 93 n.

253. DRAKE 1985b, p. 349, e 2000, pp. 294-95, e in termini parzialmente diversi (una composizione stratificata, più volte riadattata e reimpiegata fra il 313 e il 324) CRISTOFOLI 2005 e 2013.

Senza elevarsi ad altezze vertiginose, e anzi procedendo piuttosto faticosamente, con estrema prolissità e senza una precisa linea guida, per accumulazione e giustapposizione di argomenti, il discorso ha comunque velleità teologiche e sembra risentire dell'ispirazione di Lattanzio,<sup>254</sup> anch'egli, peraltro, teologo appena mediocre.<sup>255</sup> Dio è uno solo e il politeismo è impossibile: se davvero gli dèi fossero molti, immortali e capaci di generare, a quest'ora avrebbero riempito il mondo; quelli che i pagani nella loro follia venerano come dèi sono uomini vissuti in un lontano passato. Dio ha creato il mondo e la sua Provvidenza lo regge; non esistono né il caso, né il fato; i filosofi pagani sono nell'errore, ma Platone meno degli altri, anzi per certi versi ha capito la natura di Dio. Platone infatti, dichiara l'autore, dopo aver postulato «il primo Dio [...] gliene ha subordinato un secondo», che trae la propria esistenza dal primo, e che ha il compito di eseguirne gli ordini (cap. ix). Questa descrizione del rapporto tra il Padre e il Figlio è assai più vicina alla dottrina ariana, o comunque subordinazionista, di Eusebio – fra l'altro un grande ammiratore di Platone, come traspare dalla sua *Praeparatio Evangelica* –, che non a quella cattolica, il che ha ovviamente provocato un'intensa discussione fra gli storici.<sup>256</sup>

A questo punto Costantino comincia a parlare di sé, in termini assai sorprendenti. Chi è vissuto male, dichiara, può ancora salvarsi, pentendosi e volgendosi a Dio. Io mi sto sforzando per quanto posso di predicare la speranza contenuta nelle parole divine, e mi rallegro al pensiero che lodare il Salvatore è cosa buona, pentendomi di ciò che ho potuto commettere contro la ragione (*alógos*) a causa della mia ignoranza (*ágnōia*), giacché la malasorte ha voluto che la rivelazione mi arrivasse tardi. Pazienza: avrei voluto riceverla

254. Cfr. PIZZANI 1993, p. 798, e LETTIERI 2013, p. 52; peraltro Pizzani, pp. 799 sgg., segnala anche diverse goffaggini in totale contraddizione con Lattanzio. Difficile non concordare con DRAKE 1985b, p. 335: il discorso «is best described as a fourth-century version of 'pop philosophy'». Con involontaria ironia, BARNES 1985b, p. 372, lo definiva nello stesso anno «the main [...] evidence for Constantine's intellectual attainments». Cfr. anche EDWARDS 2007, p. 151: «Its grasp of Christian dogma is rudimentary» (sebbene lo stesso studioso, un teologo, avesse elogiato in precedenza il Costantino dell'*Oratio* come «an apologist whose breadth of view and fertile innovations make it possible to rank him with the more eminent theologians of his age»: EDWARDS 1999, p. 275). DÖRRIES 1954, p. 147, ritiene che proprio l'ignoranza biblica e dogmatica dell'autore sia un argomento a favore dell'autenticità. Sorprende STAATS 2008, p. 336, che ammira «l'alto livello letterario e filosofico» dell'*Oratio*.

255. «Rispetto alla sua poliedrica cultura classica, piuttosto modeste risultano conoscenza biblica, capacità di aggiornamento e approfondimento teologici»: LETTIERI 2013, p. 46. Cfr. HECK 2005, p. 239: «Mit seinem Werk ist Lactanz nicht zu einem grossen Theologen geworden».

256. CRISTOFOLI 2013 individua le posizioni ariane in questo passo (cap. ix: ed. HEIKEL 1902, pp. 163 rr. 3-5) e in uno di poco successivo (cap. xi: ed. HEIKEL 1902, p. 168 r. 8). EDWARDS 1995 ha ingegnosamente tentato di negare che questi passi risentano della dottrina ariana. DAVIES 1991 suggerisce invece che si tratti di interpolazioni di Eusebio di Cesarea. BLECKMANN 1997, p. 200, colloca il discorso in occasione del concilio di Nicea/Nicomedia che nel 328 riammise Ario nella comunione, e suggerisce un'influenza di Eusebio di Nicomedia. S. PARVIS 2006, p. 83, concorda: «il discorso mostra certamente che a questa data Costantino aveva deciso di considerare Eusebio di Nicomedia santo e ortodosso». Ed. MARAVAL 2010, pp. 211-12, tiene invece a purificare Costantino da ogni sospetto di arianesimo, con argomenti peculiari: Costantino non era un teologo di professione e poteva essere impreciso; in ogni caso, prima del concilio di Nicea (per questo studioso il discorso si colloca alla Pasqua 325) quelle opinioni non erano ancora state condannate! Anche BARNES 2011, p. 117, ritiene che la presenza di queste espressioni subordinazioniste dimostri la datazione del discorso a prima del concilio di Nicea; cfr. la n. seguente.

molto prima, ma chi raggiunge la saggezza soltanto negli anni del declino può già ritenersi felice. Io, ribadisce Costantino, non debbo nulla all'educazione degli uomini, ma sono quello che sono per dono di Dio (cap. xi).

Tutto questo, se il discorso è davvero dell'imperatore, esclude che Costantino abbia ricevuto una qualunque conoscenza del cristianesimo negli anni della sua formazione, e sembra spostare piuttosto avanti negli anni la sua conversione, rendendo poco plausibili le datazioni troppo arretrate. Ma è anche da notare che gran parte di questo passo, quella in cui si parla della passata irragionevolezza e ignoranza di Costantino, manca in parecchi manoscritti, il che in un modo o nell'altro ne segnala l'eccezionalità: sia che alcuni copisti l'abbiano ritenuto inaccettabile, sia che si tratti invece di uno sviluppo introdotto da un interpolatore.

La predica riparte dalla considerazione che solo gli empi possono affermare che Cristo è stato condannato dalla giustizia e messo a morte, quando è stato lui a trionfare sui suoi nemici. L'oratore rimanda sprezzantemente ai loro sacrifici e alle loro orge i pagani che osano parlar male di Cristo, e procede a dimostrare in termini filosofici che Dio, benché unico e alieno da accoppiamenti, ha avuto un figlio che preesiste all'universo. Il mondo infatti esiste solo grazie a Cristo che l'ha salvato, e dunque Cristo deve per forza preesistere, il che non impedisce all'oratore di ammettere che Dio è la causa e il figlio l'effetto: un passo che tradisce probabilmente solo una certa goffaggine nel maneggio dell'argomentazione, ma che è parso ulteriore conferma d'una vicinanza di Costantino, come di Eusebio, alle posizioni ariane. Che poi su questa base si affermi che il discorso «non era più pronunciabile» dopo il concilio di Nicea,<sup>257</sup> significa forse pretendere troppa coerenza da un teologo che sembra un orecchiante più che un professionista; e significa anche dimenticare che le decisioni antiariane assunte a Nicea non furono affatto definitive, al contrario: negli ultimi anni di vita dell'imperatore i vescovi più influenti presso di lui, come i due Eusebi, erano appunto subordinazionisti.

All'imbonimento teologico, che si sofferma in lunghe pagine sentenziose a riepilogare i prodigi della Creazione e dell'Incarnazione, si accompagna l'esortazione moralistica. I martiri sono additati come esempio, la ragione deve vincere le passioni, occorre perseguire la virtù e non la volontà di potere (cap. xv; deve aver fatto un bell'effetto sentire questa affermazione dalle labbra del *Niketés*): bisogna accogliere il male che ci viene fatto senza ricorrere alla violenza, affidandosi alla protezione di Dio. Costantino ne dà qualche prova, piuttosto imbrogliata, confondendo il passaggio del Mar Rosso da parte degli ebrei con l'episodio di Gesù che cammina sulle acque (cap. xv).<sup>258</sup> Non importa, la direzione divina della storia è comunque tangibile: Menfi e Babilonia, dove si adoravano gli idoli, oggi sono distrutte, e qui Costantino interviene in prima persona: non parlo per sentito dire, perché le rovine le ho viste coi miei occhi (cap. xvi).<sup>259</sup>

257. CRISTOFOLI 2013; cfr. BARNES 2001b e 2011, p. 117.

258. Ed. MARAVAL 2010, pp. 222-23 («Constantin connaît mal sa Bible»).

259. Il testo è abbastanza confuso da lasciare il dubbio se Costantino si riferisca a entrambe le città o a una sola, e la storiografia si è inevitabilmente divisa: Costantino potrebbe essere stato a Babilonia con Galerio nel 297-298, e in Egitto con Diocleziano nel 296 o nel 302 (LANE FOX 1986, pp. 630-31; ed. MARAVAL 2010, p. 224); o a Babilonia con Caro nel 283 (CALLU 1992, p. 275). BARNES 2011, p. 52, ritiene che una visita di Costantino a Babilonia nel 298 attesti un precoce interesse per l'Antico Testamento; *contra*, WIENAND 2013b, p. 46 («è evidente che qui si intende la Babilonia egiziana»).

Dopo aver citato Mosè e Daniele come esempi dell'intervento di Dio a protezione dei suoi – non senza introdurre nella storia biblica di Daniele errori addirittura «macroscopici» –<sup>260</sup> l'autore procede a dichiarare che la venuta del Salvatore è stata presagita anche dai pagani, e più precisamente dalla Sibilla Eritrea. Il passo (cap. xviii) è particolarmente interessante in quanto, come vedremo, anche nella lettera ad Ario che Atanasio di Alessandria attribuisce a Costantino è presente un compiaciuto riferimento alle profezie della Sibilla Eritrea.<sup>261</sup> È un elemento a favore dell'autenticità di entrambi i testi; ma ecco un altro problema: qui nell'*Oratio* la presentazione della Sibilla si accompagna a un riferimento sprezzante al mito di Dafne. Ora quel mito, che simboleggia l'alloro e quindi la gloria, dev'essere invece stato assai caro a Costantino anche nella fase cristiana della sua vita, giacché un suo palazzo a Costantinopoli e una fortezza da lui costruita sul Danubio vennero chiamate col nome di Dafne, e la zecca di Costantinopoli emise una famosa serie di monete con la legenda CONSTANTINIANA DAFNE:<sup>262</sup> l'ennesima contraddizione che rende l'attribuzione costantiniana di testi come questo un groviglio inestricabile.

Alla Sibilla Eritrea l'*Oratio* attribuisce un carme, citato per esteso, le cui iniziali formano la frase «Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore Croce». A questo acrostico Costantino tiene enormemente, tanto da polemizzare con chi afferma che dev'essere un falso, composto da qualche cristiano: proprio per respingere questa calunnia «i nostri», dichiara, hanno verificato che già Cicerone l'ha citato e tradotto in latino, e Cicerone è stato ucciso da Marco Antonio, e Antonio è stato vinto da Augusto che ha regnato 56 anni, e dopo Augusto è venuto Tiberio e solo allora c'è stato l'avvento del Salvatore: perciò, dichiara l'autore trionfante, è evidente che il carme profetico non è stato falsificato da noi. Poco importa qui rilevare che Cicerone (*De Divinatione*, II 54 110) menziona sì un acrostico, ma non questo, e per di più ne dichiara la falsità; Costantino, se davvero è lui a imbarcarsi in questa lezione di storia, cita evidentemente per sentito dire, al solo scopo di dimostrare che la venuta di Cristo era prevista già in epoca pagana.

Una dimostrazione a cui attribuisce grandissima importanza, tant'è vero che subito dopo procede a citare e commentare lungamente in senso cristiano la famosa IV Bucolica di Virgilio (capp. XIX-XXI), con quello che è stato definito «un atteggiamento da entusiasta e un po' acritico neofita». Qui si riscontra un'ulteriore stranezza: mentre infatti nel testo del discorso alcuni studiosi ritengono di aver individuato diversi segni di traduzione da un originale latino, compatibili con la paternità costantiniana dell'opuscolo, in molti casi il commento dell'egloga virgiliana è evidentemente condotto dall'autore sulla traduzione greca, che si scosta anche significativamente dall'originale. Di fronte a questa constatazione sconcertante, la storiografia si è divisa: alcuni studiosi hanno cercato, e inevitabilmente trovato, passi in cui invece il commento parrebbe ignorare le infedeltà della traduzione greca e riferirsi all'originale latino; altri hanno ipotizzato l'intervento di traduttori diversi per il testo e il commento, talvolta suggerendo che la traduzione greca dell'egloga sia stata composta dopo il discorso e ne abbia ricalcato il linguaggio; altri ancora hanno concluso che nonostante l'affermazione contraria di Eusebio (*VC*, IV 32), l'*Oratio* venne composta direttamente in greco da un segretario di Costantino. Rimane

260. PIZZANI 1993, p. 803; cfr. ed. MARAVAL 2010, p. 226.

261. Cfr. sotto, cap. X n. 33.

262. Cfr. sotto, cap. V n. 91, e in particolare, per il mito di Dafne come simbolo della fondazione di Costantinopoli, OLBRIKH 2006.

comunque una certa perplessità verso un clima storiografico in cui visibilmente la priorità assoluta è restituita a tutti i costi all'imperatore la paternità del discorso.<sup>263</sup>

Negli ultimi capitoli Costantino si rivolge direttamente alla Pietà divina cui confessa di dovere la sua prosperità e tutto ciò che possiede. Il felice risultato delle sue imprese è la testimonianza della protezione divina che lo accompagna: «valorose imprese, vittorie in guerra, trionfi sui nemici» (cap. xxii). Di tutto ciò sono testimoni «la grande città» e «il popolo della città molto amata», che pure in passato si è lasciato ingannare e ha scelto un patrono indegno; costui peraltro ha subito pagato il fio dei suoi delitti, ed è stato catturato, o è morto – il verbo greco *heálo*, disgraziatamente, può avere entrambi i significati. Come il lettore può immaginare, questa frase ha molto affaticato i commentatori, ed è il punto di partenza di tutte le ipotesi sulla collocazione e la data del discorso. Se la «grande città» è Roma, l'allusione di Costantino implica l'ammissione che Massenzio, contrariamente a quello che affermava la propaganda, godeva di un reale sostegno nell'Urbe, sostegno che verosimilmente si estendeva anche ai cristiani – il che peraltro non autorizza a concludere che il discorso sia stato pronunciato poco dopo la battaglia di Ponte Milvio.<sup>264</sup> Ma la «grande città» potrebbe anche essere Nicomedia o Tessalonica, Serdica o Antiochia, e l'indegno Licinio, Galerio o Massimino.<sup>265</sup>

263. Cfr. in particolare WIGTIL 1981; LANE FOX 1986, p. 630; PIZZANI 1993 (la cit. a p. 805); DRAKE 2000, pp. 292-93; BERNARDI PERINI 2001; CRISTOFOLI 2005, pp. 134-36 (che peraltro risolve il problema con una petizione di principio: «essendo stata l'*Oratio* originariamente scritta in latino e poi tradotta in greco, l'autore doveva riferirsi direttamente a Virgilio»); ed. MARAVAL 2010, pp. 229-39; GIARDINO 2012.

264. Lo sottolinea DRAKE 2000, p. 173, mentre GIRARDET 2006b trae argomento dall'identificazione con Massenzio per datare il discorso al 314, e EDWARDS 1999 al 314 (ma 315 in EDWARDS 2003, p. xxix). Si noti che questo autore, teologo a Oxford, fonda la sua proposta di datazione innanzitutto sull'affermazione che l'*Oratio* era certamente stata scritta in latino e che «a Latin speech implies a Latin audience» (EDWARDS 1999, p. 262), senza accorgersi dell'assurdità logica di un ragionamento in base al quale Costantino non avrebbe mai potuto rivolgersi ai suoi sudditi greci, a meno di imparare a comporre i suoi discorsi direttamente in greco. Un impressionante cumulo di errori in BARDILL 2012, p. 299, secondo cui se il discorso fosse stato non solo composto, ma pronunciato in latino, si dovrebbe inferire una data molto precoce, «probabilmente prima che Costantino spostasse la sua residenza da Roma a Serdica, e certamente prima che si trasferisse a Costantinopoli nel 324»; l'autore dimentica che Costantino non ha mai risieduto a Roma; crede che a Serdica, nei Balcani, non si parlasse latino; dimentica che il discorso di apertura al concilio di Nicea venne pronunciato dall'imperatore in latino; ed evidentemente immagina che dopo il trasferimento del *comitatus* a Costantinopoli tutti quanti si fossero messi a parlare in greco.

265. L'opportuno scetticismo espresso da DRAKE 1985 non è stato sufficiente a evitare che le ipotesi continuassero a moltiplicarsi (cfr. sopra, nn. 250-53, e in sintesi BARDILL 2012, pp. 299-300, che peraltro ha una sua proposta: Massimino e Roma); per quel che conta, dirò qui che le osservazioni di BLECKMANN 1997 sul verbo *heálo* in riferimento a Licinio e sul rapporto tra Costantino e Nicomedia mi sembrano abbastanza convincenti, ma lo sono anche quelle di Girardet 2006b sull'identificazione della «grande città» con Roma e dell'«indegno» (termine che non parrebbe indicare un persecutore dei cristiani) con Massenzio, senza che questo basti a giustificare una datazione del discorso al 314. EDWARDS 1999, p. 264, propone che «la grande città» e «la città molto amata» siano due città diverse, l'una Nicomedia, l'altra Roma. Un altro curioso esempio di quanto possa essere torturato il testo in CATADELLA 2001. Nella prospettiva del discorso stratificato e più volte reimpiato, proposta da CRISTOFOLI 2005, pp. 22-23, l'identificazione della città e del tiranno potrebbe addirittura essere stata diversa a seconda delle diverse presentazioni pubbliche dell'*Oratio*.

I tiranni, prosegue Costantino, passando di colpo a evocare un avversario plurale, hanno condotto una guerra implacabile contro la Pietà divina e le sue sante chiese, e in Roma stessa c'era chi ne esultava; l'autore evoca compiaciuto la forza con cui i martiri, sacrificandosi, hanno sconfitto i persecutori, e inveisce contro «il più empio degli uomini» che pretendendo di onorare gli dèi, obbedire ai suoi predecessori e difendere i costumi degli avi ha dato il via alla persecuzione. Anche sull'identificazione di costui la discussione è aperta: Massenzio non può essere, perché la sua politica non fu affatto anticristiana, a meno che Costantino, a distanza di molti anni, non gli stia accollando anche questa accusa; Massimiano, Diocleziano, Massimino o Galerio sono tutte identificazioni possibili, ma non si può escludere neppure Licinio, che la propaganda costantiniana cercò di far passare per un persecutore.<sup>266</sup>

La conclusione è di nuovo storica: seguendo il tema ben consolidato delle morti dei persecutori, l'autore rievoca successivamente il tragico destino di Decio, di Valeriano e di Aureliano (cap. xxiv). Qui bisogna confessare che provoca un certo disagio l'idea d'un imperatore romano che in un pubblico discorso rievoca con tanto compiacimento le disgrazie di altri imperatori, che sono state catastrofi per la stessa Roma. Costantino schernisce Decio: «sbaragliato con tutto il tuo esercito nelle pianure della Scizia, hai esposto la tanto vantata potenza di Roma al disprezzo dei Goti»; schernisce Valeriano, «fatto prigioniero dal nemico e trascinato in catene con tutta la porpora e le insegne imperiali». Eppure da tempo la storiografia sottolinea la sacralità che circondava, sotto Costantino ancor più che in passato, l'immagine dell'imperatore e tutti i simboli a lui connessi, tanto da rendere letteralmente indicibile la sconfitta e la morte dell'imperatore e la profanazione delle sue insegne: se davvero questo è un discorso di Costantino, bisogna dire che rappresenta una rottura dirompente rispetto a questa consuetudine.

A questo proposito è forse il caso di ricordare un dettaglio solitamente passato sotto silenzio dagli studiosi del discorso, non sempre familiari con le fonti legislative; il fatto cioè che una legge di Costantino, relativa allo sfruttamento dei *fundi* rimasti senza padrone, fa riferimento esplicito a una legge precedente del «divus Aurelianus parens noster».<sup>267</sup> Costantino, dunque, si riferisce ufficialmente ad Aureliano come a un predecessore onorato e addirittura rivendica di discendere da lui. La legge è senza data, come l'orazione, ma è comunque stupefacente pensare che in un altro momento della sua vita l'imperatore abbia potuto riferirsi al medesimo Aureliano come all'«origine di tutte le ingiustizie» e rallegrarsi per la sua fine miseranda («ammazzato in mezzo alla strada pubblica, hai riempito i solchi della via col tuo sangue empio»). Fra tanti argomenti che sono stati portati per dimostrare l'autenticità o la falsità del discorso, questo meriterebbe certamente maggiore attenzione.

L'autore attacca poi l'ultimo persecutore, Diocleziano, che in premio della sua ostilità contro «il nostro Dio» impazzì e si ridusse a vivere in un tugurio, ossessionato dal timore del fulmine (cap. xxv). Lo sa tutta Nicomedia, lo sanno i testimoni oculari, me compreso, dichiara Costantino: il palazzo e la stessa camera dell'imperatore vennero distrutti dal fuoco per punirlo di aver versato tanto sangue cristiano. E le colpe di Diocleziano sono state pagate anche dallo stato romano: perché l'intero esercito di

266. Ma c'è perfino chi ritiene che l'oratore pensi a Giuliano, e che perciò l'*Oratio* sia stata composta ben dopo la morte di Costantino: HANSON 1973; CATAUDELLA 2001.

267. *CJ.*, xi 59 1.

quell'imperatore, trovandosi sottoposto all'autorità di un indegno che aveva usurpato l'impero romano, venne distrutto in successive battaglie, quando la provvidenza di Dio restituì la libertà «alla grande città».

Per la seconda volta si tratta di capire chi siano l'indegno usurpatore e la grande città liberata, e la questione non è meno aggrovigliata di prima: anche se la descrizione sembra attagliarsi precisamente alla campagna contro Massenzio conclusa con la presa di Roma, non si vede come il vincitore di Ponte Milvio possa credere che l'esercito di Diocleziano, stanziato in Oriente, sia passato agli ordini di Massenzio, usurpatore in Italia; è anche assai strano che Costantino possa passare sotto silenzio il proprio ruolo, in quell'occasione, come strumento della Provvidenza. Perciò è inevitabile concludere che qui si sta pensando a qualcun altro: colui che ereditò l'esercito di Diocleziano potrebbe essere Licinio, con l'ulteriore difficoltà che quest'ultimo non era affatto un usurpatore, e la *megále pólis* liberata con la sua sconfitta dovrebbe essere allora Antiochia, Nicomedia o Costantinopoli.<sup>268</sup> Il fatto che il resoconto della fine dell'usurpatore sia così impersonale, senza un protagonista umano ma tutto affidato alla Provvidenza, rende allettante l'ipotesi che si stia parlando piuttosto di Massimino Daia, evitando di evocare colui che in effetti lo distrusse, cioè Licinio.<sup>269</sup>

In ogni caso, conclude Costantino, le lodi che gli uomini mi rivolgono spettano in realtà a Dio, è lui che ha risposto alle nostre preghiere e ci ha dato la vittoria; lui l'invincibile alleato e protettore dei giusti – opportuna precisazione da parte dell'imperatore che sulle monete coniate fino al 318, e sporadicamente ancora fino al 325, celebrava come proprio invincibile *comes* il dio Sole. E forse il senso profondo di questo discorso sta appunto qui: nella legittimazione del proprio potere che Costantino presenta a un uditorio cristiano, garantendo che il suo passato di irrazionalità e ignoranza è dimenticato, che sebbene sia arrivato tardi a conoscere il Salvatore, il suo potere si identifica ora e per sempre con la fede cristiana, e che non potrebbe essere diversamente, giacché a un impero retto da un solo sovrano deve corrispondere un cosmo retto da un solo Dio. Acquistata allora un nuovo significato un'affermazione che Costantino fa in apertura (cap. iii), quando dichiara che il politeismo non è solo assurdo ma pericoloso, perché l'esistenza di molti dèi in cielo, come quella di molti sovrani sulla terra, può solo suscitare invidia e provocare il caos:<sup>270</sup> non sarà una concezione sofisticata come la «teologia politica» che la storiografia individua nell'opera di Eusebio, ma certamente teologia e politica vanno di pari passo anche nell'*Oratio*.

268. MAZZARINO 1974, pp. 110-11; LANE FOX 1986, p. 632; BLECKMANN 2007, p. 189; CRISTOFOLI 2005, p. 14, notando che l'indegno usurpatore deve invece essere per forza Massenzio, risolve la difficoltà ipotizzando che qui sia «rimasta ancora una traccia di una precedente redazione dell'*Oratio*, in cui l'obiettivo polemico doveva essere stato Massenzio e non ancora Licinio». È curioso il modo in cui le fonti costantiniane obbligano chi cerca di restituire loro un minimo di coerenza a postulare regolarmente rifacimenti e redazioni successive, di cui, per qualche ragione, rimane sempre traccia nel testo giunto fino a noi, lasciando l'impressione di una generazione di autori di straordinaria, generalizzata sciattezza.

269. DRAKE 1985b, p. 355; GIRARDET 2006b.

270. Cfr. DRAKE 2006, p. 127.

PARTE SECONDA  
LE TESTIMONIANZE MATERIALI



## INTRODUZIONE

Benché straordinarie da molti punti di vista, le fonti scritte fin qui esaminate non abbondano di informazioni concrete sulla vita di Costantino. Tutto quello che sappiamo di lui arrivati a questo punto si può raccontare in meno di due pagine. Era figlio di Costanzo, il tetrarca meno accanito nella persecuzione dei cristiani; visse in giovinezza alla corte di Diocleziano, ebbe alti gradi nell'esercito, poi quando Galerio subentrò a Diocleziano ritornò dal padre, in tempo per essere presente alla sua morte ed essere acclamato imperatore dai soldati. Galerio gli riconobbe il rango di Cesare e il governo delle province occidentali che erano state attribuite a suo padre. Nel frattempo Costantino si era sposato e aveva avuto un figlio, Crispo. Combatté i Franchi sul Reno con abilità e ferocia; sposò in seconde nozze Fausta, figlia del vecchio imperatore Massimiano, che lo promosse da Cesare ad Augusto; poi il suocero subornò contro di lui una parte delle truppe, fu assediato a Marsiglia, sconfitto e costretto a suicidarsi. Poco dopo Costantino attaccò il cognato Massenzio, che come lui si era proclamato imperatore, e governava Roma, l'Italia e l'Africa senza essere stato riconosciuto dagli altri imperatori legittimi. Costantino invase l'Italia, vinse a Susa, a Torino, a Verona, infine al Ponte Milvio, dove Massenzio venne ucciso, ed entrò trionfalmente a Roma il giorno seguente.

La battaglia del Ponte Milvio appare subito come un evento di eccezionale importanza, e continuerà a essere presentata negli anni come il momento culminante del regno di Costantino. Intorno a questa vittoria schiacciante e probabilmente inaspettata cominciano subito a circolare dicerie stupefacenti, diversissime fra loro ma con un punto in comune: Costantino è stato assistito dalle potenze celesti. Accanto a lui altri due Augusti si spartiscono l'impero, Licinio e Massimino; Costantino si allea col primo. A Milano si celebra il matrimonio fra Licinio e la sorella di Costantino, e viene ribadita e ampliata la tolleranza per i cristiani che Galerio aveva già decretato prima di morire. Subito dopo Licinio sconfigge e liquida Massimino, e i due cognati, Costantino e Licinio, regnano rispettivamente sull'Occidente e l'Oriente, beneficiando largamente i cristiani, cui si spalanca un'epoca di inimmaginabile prosperità.

Ma la convivenza dura poco: Costantino attacca Licinio e lo sconfigge. Segue un periodo di rinnovata amicizia, sancito dalla nomina a Cesari dei due figli maggiori di Costantino, Crispo e Costantino jr., e del figlio di Licinio. Durante questa fase Costantino combatte e vince i Goti e i Sarmati sul Danubio; poi attacca di nuovo Licinio, i cui rapporti con parte dell'episcopato cristiano si sono nel frattempo guastati, e lo liquida definitivamente. Costantino assume il titolo di Vincitore e regna sull'impero romano riunificato, insieme al figlio Crispo che ha avuto una parte importante nelle sue vittorie e sembra destinato a succeder-

gli. Invece Crispo a un certo punto sparisce senza lasciare traccia e Costantino alleva per la successione i tre figli di secondo letto, Costantino jr., Costanzo e Costante. L'imperatore beneficia vistosamente le comunità cristiane e tratta freddamente i pagani, spogliando i templi delle loro ricchezze; opera a stretto contatto con l'episcopato, si impegna per ricucire le violente spaccature che dividono la Chiesa in Africa e in Egitto, convoca il concilio di Nicea che si conclude col ristabilimento della concordia, fa costruire splendide basiliche nelle metropoli dell'Oriente, fra cui Gerusalemme dove per merito suo viene ritrovato il sito del Santo Sepolcro; infine viene battezzato e muore da membro della Chiesa.

Questa, all'incirca, la trama dei fatti che emergono dalle fonti fin qui presentate; e non è moltissimo, per sessant'anni di vita e trent'anni di regno. Al di là della ricostruzione fattuale, l'importanza dei panegirici latini, di Optaziano Porfirio, di Lattanzio e di Eusebio sta soprattutto nell'offrirci un'immagine pubblica di Costantino e nel mostrarne l'evoluzione: dalle connotazioni tutto sommato tradizionali attribuite all'imperatore da giovane, fino a quelle sconvolgentemente nuove che lo caratterizzano nella *Vita* scritta da Eusebio subito dopo la sua morte. È un'immagine pubblica, ma non un'immagine ufficiale: né i panegiristi e i poeti né gli ideologi cristiani sono funzionari dell'imperatore o addetti alla sua comunicazione. L'immagine che Costantino, come ogni imperatore, intendeva trasmettere ai sudditi emerge da altre fonti, prodotte direttamente a cura dell'amministrazione imperiale: le monete, le iscrizioni, i monumenti. È a queste fonti che sono dedicati i prossimi capitoli, con particolare attenzione a quelle arrivate fino a noi, ma senza trascurare quelle, come le basiliche cristiane o le statue colossali, di cui abbiamo poche o nessuna traccia materiale. Come vedremo, un sistematico confronto fra queste fonti e le fonti letterarie permette di precisare la storia politica e militare del regno di Costantino, e di ancorarla a più precisi riferimenti cronologici, che come il lettore avrà notato non sono mai espliciti nelle fonti fin qui esaminate. Al tempo stesso, dalle testimonianze materiali emerge un'altra immagine pubblica di Costantino, questa volta senz'altro ufficiale e approvata, di cui sarà interessante, e non di rado frustrante, verificare la coincidenza o lo scarto rispetto a quella che fin qui conosciamo.

## V

## LA MONETA

«Constantine's path to supremacy in the whole Roman Empire left a glittering trail of gold» (P. Bruun, in *RIC*, VII 14).

## 1. LA POLITICA MONETARIA DI COSTANTINO

Gli stati moderni stampano moneta per i bisogni dell'economia; la moneta romana era coniatata innanzitutto per le necessità dell'imperatore. Prima che ai commerci privati, serviva al governo per pagare i soldati e per standardizzare gli incassi del fisco, e serviva anche a comunicare con le masse, a creare un universo simbolico condiviso e trasmettere l'ideologia del potere.<sup>1</sup> Si può anzi affermare che costituiva uno dei principali mezzi di comunicazione, se non di propaganda – termine usato forse in passato con troppa facilità, e oggi guardato con diffidenza da alcuni studiosi – con cui i sovrani si rivolgevano ai sudditi. Il ritratto e gli appellativi dell'imperatore o dei suoi familiari e alleati, sul recto, e le allegorie e gli slogan coniatati sul verso di ogni moneta convogliavano notizie sugli equilibri di potere, sulle vittorie militari, sul programma politico del sovrano, e suggerivano chiaramente quali fossero le parole d'ordine più gradite al momento.

Beninteso non si deve immaginare che il pubblico attendesse ansiosamente la messa in circolazione di una nuova moneta per trarne informazioni sulla volontà dell'imperatore, né che tutti, specialmente nelle province dove non si parlava latino, si preoccupassero di decifrare le scritte incise in caratteri lillipuziani su quei minuscoli tondini di metallo. Ma sarebbe ancor più sbagliato pensare che la portata ideologica degli slogan e dell'iconografia monetaria fosse la stessa, limitatissima, che noi attribuiamo alle nostre banconote, la cui tipologia rimane invariata per decenni. Nell'impero romano, ognuna delle molte zecche riceveva ogni pochi mesi nuove istruzioni e doveva produrre nuovi prototipi, con immagini e legende che riflettevano la situazione del momento; a volte gli stessi ordini raggiungevano tutte le zecche, altre volte una sola officina riceveva una commissione specifica; in qualunque momento poteva arrivare l'ordine di sospendere immediatamente la circolazione d'un tipo che fino a quel momento era invece prodotto in grandi quantità. È dunque innegabile che il governo attribu-

1. Si tenga però presente la distinzione tra la moneta d'oro, coniatata esclusivamente per le necessità dell'imperatore, e quella bronzea, che può essere stata coniatata anche tenendo presenti le necessità dei privati: CARLÀ 2009, pp. 479-81; WIENAND 2012, p. 85; e sotto, p. 240.

iva grande rilevanza ai messaggi trasmessi con questo mezzo: le innumerevoli monete coniate sotto Costantino<sup>2</sup> costituiscono dunque una fonte piuttosto importante per ricostruire il flusso della comunicazione politica indirizzata dall'imperatore ai sudditi.<sup>3</sup>

Costantino ereditò un sistema monetario già rimesso in salute da Diocleziano, dopo la paurosa svalutazione della moneta d'argento nel corso del III secolo. I pezzi d'argento hanno ormai un ruolo secondario e il sistema si basa principalmente su una moneta d'oro, chiamata *aureus* o *solidus*, e una monetina di bronzo, che in numismatica chiamiamo oggi *follis* o più raramente *nummus*.<sup>4</sup> Moneta d'oro e moneta di bronzo circolavano separatamente, con un tasso di cambio lasciato al mercato e quindi continuamente variabile, aprendo di fatto un abisso fra chi aveva accesso alla moneta d'oro – i proprietari terrieri e i soldati – e tutti gli altri.<sup>5</sup> Le scadenti monetine di bronzo erano coniate per la gente comune, e colpisce constatare che fra le prime decisioni di Costantino – subito imitata, peraltro, dalle zecche italiane di Massenzio, e un po' più tardi da quelle orientali sotto il controllo di Galerio, Massimino e Licinio – ci fu quella di ridurne il peso, pur conservandone il valore nominale. Gli studiosi sono in disaccordo sulla data delle successive riduzioni, ma non c'è dubbio che i primi anni di Costantino videro diversi interventi di questo genere, indizio, si è supposto, di un'acuta carenza di moneta, mentre altre riduzioni caratterizzarono piuttosto i

2. Il sito [www.coinproject.com](http://www.coinproject.com) cita attualmente (febbraio 2016) 2770 tipi a nome di Costantino, ma il numero crescerà ancora; ad essi bisogna aggiungere le monete coniate durante il suo regno a nome dei figli – 729 solo per il primogenito Crispo, fra il 317 e il 326 – e dei colleghi (tutte comprese nelle statistiche, ovviamente solo indicative, che verranno presentate in alcune delle note di questo capitolo). Notiamo qui che con “tipi monetari” ci riferiamo alle coniazioni catalogate e numerate in *RIC*, VI e VII; con “varianti” ci riferiamo alle diverse varianti di uno stesso numero di catalogo, che potevano differire per particolari minori lasciati all'iniziativa delle singole officine in cui si articolava ogni zecca.

3. Come molte verità abbastanza ovvie, anche quest'ultima è stata ripetuta abbastanza a lungo da infastidire qualche studioso e indurlo a prendere posizioni opposte, negando il valore informativo dell'iconografia e delle legende monetarie, anche in connessione con la citata tendenza alla revisione del concetto di propaganda. Il dibattito è ricostruito in *CARLÀ* 2010 e 2013; sul coinvolgimento di diversi livelli dell'amministrazione, dall'imperatore al *comes sacrarum largitionum* ai direttori delle singole zecche, nel processo decisionale e sulle sfumature che possono distinguere i concetti di propaganda e di comunicazione cfr. le considerazioni di *WIENAND* 2012, pp. 43-86.

4. Il termine *follis* è da molto tempo quello di uso più comune. È possibile che all'epoca il termine più diffuso fosse piuttosto *nummus* (*BRUUN* 1978 e 1976-1977). Ma contrariamente a quanto a volte si suppone (*SUTHERLAND* 1963, p. 15: «what today (and probably unhistorically) we call the follis»; *RIC*, VI 97: «without any evidence for this period») il termine *follis* per indicare la moneta bronzea corrente è attestato, perlomeno dal poeta Palladas, di cui è stata recentemente proposta la ridatazione al periodo costantiniano (cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. IV, *Palladas di Alessandria*).

5. *CARLÀ* 2009, pp. 35-36. *RAMSKOLD* 2013 sostiene che in realtà per l'oro non si può neppure parlare di circolazione, e che la moneta d'oro, distribuita dall'imperatore nei donativi, veniva immediatamente tesaurizzata; cfr. sotto, n. 7.

suoi ultimi anni. Alla fine del regno di Costantino il *follis* di bronzo, che sotto Diocleziano pesava fra gli 8 e gli 11 grammi, si era ridotto ad appena 2 grammi.<sup>6</sup>

L'oro invece, e più di rado l'argento, era coniato per il sovrano, che lo utilizzava per i donativi alle truppe, divenuti sempre più regolari e più generosi sotto Costantino, e le gratifiche destinate a ristretti gruppi di cittadini influenti. A lungo i numismatici hanno ritenuto addirittura che la moneta d'oro fosse coniatata solo dalle zecche della zona in cui si trovava in quel momento il *comitatus* imperiale; la prassi non era forse così sistematica, ma non c'è dubbio che ovunque si trattasse a lungo l'imperatore provvedeva a organizzare la coniazione massiccia di moneta d'oro, all'evidente scopo di distribuirla. Tanto più rilevante dal punto di vista comunicativo e simbolico risulta la scelta delle immagini e degli slogan impressi sui *solidi* e sui medaglioni, o multipli, coniatati per ciascuna specifica occasione.<sup>7</sup>

Molto presto Costantino intervenne anche sul peso della moneta d'oro, decidendo dal 310 – l'anno in cui celebrò i *quinquennalia*, l'inizio del quinto anno di regno – di coniare pezzi leggermente più piccoli di quelli finora in uso. Ricavando 72 solidi da ogni libbra d'oro, anziché 60 o anche solo 50 come avveniva con gli aurei coniatati fino a quel momento, l'imperatore si procurava un maggior numero di monete per le elargizioni. La novità non indebolì la moneta aurea, perché la fortissima richiesta d'oro – alimentata dallo stato stesso, che esigeva il pagamento in oro delle imposte – faceva sì che il valore dell'oro tendesse comunque a salire. Al contrario, la stabilità della nuova moneta d'oro ne fece uno dei successi più importanti di Costantino. Il *solidus* venne coniato con lo stesso

6. *RIC*, VI 39, nn. 94-102; *CORBIER* 2005, p. 337; *STEFAN* 2006, p. 197; *CARLÀ* 2009, pp. 73 e 153-55; *WIENAND* 2012, p. 189 (carenza di moneta: «Ausdruck eines akut erhöhten Geldbedarfs»). Il valore nominale del *follis* è calcolato di solito a 25 denari (*BRUUN* 1976-1977; *CORBIER* 2005, pp. 338-40) ma è possibile che fosse di 12,5 denari fino al 318 e sia stato raddoppiato in quell'anno (*WIENAND* 2012, pp. 300-1). Il *follis* così inteso non va confuso con il *follis* menzionato in alcune leggi e lettere imperiali, unità di conto di valore immensamente superiore (12.500 denari, pari a 3 *solidi* d'oro nel 324, anche se il suo potere d'acquisto rapportato all'oro mutava col cambio e andò drammaticamente diminuendo nella seconda parte del regno di Costantino, riducendosi a neppure un decimo di quel valore: *CARLÀ* 2009, p. 24 e tab. a p. 27).

7. *BRUUN* 1962, corretto da *CARLÀ* 2009, pp. 150-51, ma in gran parte ripreso da *RAMSKOLD* 2013. Secondo *CARLÀ* 2009, pp. 142-49, dopo il 320 Costantino generalizza i donativi in oro alle truppe in occasione degli anniversari e quelli ai notabili in occasione degli *adventus* imperiali, mentre prima di lui questi donativi erano pagati piuttosto in moneta bronzea. In realtà l'elenco delle coniazioni destinate con certezza ai donativi, da Diocleziano a Costantino, in *BEYELER* 2011, pp. 74-126, conferma solo parzialmente: in pressoché tutte le occasioni celebrative venivano coniate monete d'oro; sotto Diocleziano e la tetrarchia era frequente che per una stessa occasione fossero coniate monete d'oro, d'argento e di bronzo; sotto Costantino questi casi sono più rari, e la moneta bronzea consiste più spesso in medaglioni anziché semplici *nummi*, ma non sembra di poter discernere una vera e propria cesura; la novità più significativa dei donativi sotto Costantino è l'assenza dell'argento, che però ricompare con una certa frequenza dal 325. Su *stipendia* e *donativa* cfr. *WIENAND* 2012, pp. 66-86.

peso, circa 4,5 g., da tutte le zecche e per tutta la durata del regno, e soprattutto era accettato in pagamento dallo stato in base al suo valore di mercato: non vennero ripetuti i tentativi di Diocleziano di difendere la moneta bronzea imponendo un tasso fisso di cambio e abbassando artificialmente il prezzo dell'oro.<sup>8</sup> L'introduzione di un *solidus* piú leggero perciò non danneggiò i gruppi privilegiati di cui l'imperatore si garantiva il supporto con i donativi; quei gruppi, anzi, nel corso del suo regno si trovarono avvantaggiati dall'ininterrotto avvilimento della moneta bronzea, che deve aver avuto effetti rovinosi sulla maggior parte della popolazione.

Rimane, ovviamente, da chiedersi se Costantino sia stato responsabile, o anche solo consapevole, di quegli effetti. La tendenza dominante è a difenderlo: come si legge in una recentissima sintesi, «il danno arrecato ai poveri dal passaggio a un'economia fondata sull'oro fu l'effetto collaterale di una riforma monetaria necessaria. Non si può dire che la politica di Costantino fosse deliberatamente recessiva».<sup>9</sup> Né manca chi ha postulato che Costantino, «questo geniale regolatore del corso della storia umana», abbia provveduto a scongiurare gli effetti negativi delle sue riforme monetarie sulle masse piú povere istituendo un'alleanza con la Chiesa cristiana e incoraggiandone la beneficenza.<sup>10</sup>

Nelle pagine che seguono analizzeremo la comunicazione simbolica e l'autorappresentazione di Costantino, cosí come sono espresse dalla produzione delle sue zecche. Nel leggere questo capitolo si dovrà tener presente che le monete romane non portavano impressa la data. La loro datazione è oggi possibile grazie al minuziosissimo lavoro che i numismatici hanno compiuto per piú di un secolo, analizzando l'evoluzione della titolatura e del ritratto imperiale, identificando zecche e marchi e riflettendo sui possibili nessi fra le iscrizioni sulle monete e gli avvenimenti conosciuti. Un gigantesco *puzzle* in cui ogni moneta trova una data in connessione con tutte le altre, ma dove è sempre possibile che si annidino dubbi, errori nascosti o ipotesi che in futuro verranno abbandonate a favore di altre; tanto piú tenendo conto che nuove monete vengono continuamente pubblicate, a un ritmo tale da rendere provvisoria qualunque conclusione.<sup>11</sup>

8. LO CASCIO 1995, p. 496; HARPER 2013, p. 378. Anche la scelta di un piede,  $1/72$ , che «si introduceva perfettamente nel sistema metrologico romano, organizzato su base duodecimale» (CARLÀ 2009, p. 79) contribuì a determinare il duraturo successo della nuova moneta. La riforma è del solo Costantino; i suoi colleghi continuavano a coniare aurei di tipo diocleziano (GILLES 2006, p. 191), sul piede  $1/60$ . Si noti che la distinzione terminologica tra aurei diocleziani e solidi costantiniani è moderna: all'epoca i due termini erano intercambiabili (CARLÀ 2009, pp. 24 e 62).

9. HARPER 2013, p. 378; per la discussione sulla responsabilità di Costantino nella perdita del potere d'acquisto della moneta bronzea rispetto all'oro cfr. anche CARLÀ 2009, pp. 137-39.

10. CALDERONE 1962, pp. 14-29.

11. Si vedano ad esempio i frequenti ripensamenti di Patrick Bruun, autore di *RIC*, VII, in particolare BRUUN 1976b. L'analisi che segue è comunque basata su *RIC*, VI e *RIC*, VII, che costituiscono tut-

## 2. GENIO POPULI ROMANI: COSTANTINO CESARE (306-307)

Quando l'Augusto d'Occidente, Costanzo, morì nel nord della Britannia il 25 luglio 306,<sup>12</sup> in tutto l'impero romano operavano quindici zecche. Nel territorio di Costanzo, che controllava la Britannia, la Gallia e la Spagna, erano tre le zecche autorizzate: Treviri, Lione e Londra. La piú importante era quella di Treviri, per molti anni residenza principale dell'Augusto, e unica sede di produzione di moneta d'oro nel suo territorio. Il Cesare d'Occidente, Severo, governava Italia e Africa, e coniava moneta in tre zecche italiane: Pavia e Aquileia – le piú importanti per la vicinanza alla residenza imperiale di Milano e alle truppe stanziate sulle frontiere – e Roma, piú una di nuova fondazione a Cartagine, la metropoli della provincia africana. L'Augusto d'Oriente, Galerio, controllava la penisola balcanica, la Grecia e l'Asia Minore, con cinque zecche: a Siscia nell'odierna Croazia, Tessalonica – sostituita per un breve periodo da Serdica nell'attuale Bulgaria –, Eraclea sulla riva europea del Mar di Marmara, Nicomedia e Cizico sulla riva asiatica dello stesso mare. Infine Massimino, Cesare d'Oriente, governava la Siria e l'Egitto, e batteva moneta nelle due zecche di Antiochia e di Alessandria.

Alla morte del padre, Costantino venne acclamato imperatore dai soldati dell'esercito impegnato in Britannia, e assunse il titolo di Cesare, rispettando il principio di anzianità stabilito dalle regole della tetrarchia, in base al quale Severo doveva subentrare nel titolo di Augusto.<sup>13</sup> Le zecche di Londra, Treviri e Lione cominciarono subito a battere monete a nome e coll'effigie di Costantino Cesare. La stragrande maggioranza erano *folles* in bronzo, e in gran parte continuavano a portare la legenda che si era universalmente imposta negli anni della tetrarchia per esprimere in senso quasi mistico l'unione e l'indissolubilità dell'impero: GENIO POPULI ROMANI.<sup>14</sup> Fra le monete con raffigurazioni delle divinità, i tipi piú diffusi portavano dediche a Marte, MARTI PATRI CONSERVATORI, MARTI PATRI PROPUGNATORI. Costanzo e gli altri tetrarchi avevano invocato sulle loro monete il dio della guerra in modo decisamente marginale rispetto a Giove

tora l'unica presentazione sistematica della totalità del materiale, tranne quando le datazioni ivi proposte sono state concordemente abbandonate dalla ricerca piú recente, e con l'occasionale aggiunta di monete pubblicate in data successiva. Per il ritmo impressionante con cui nuove monete vengono pubblicate, e i rimaneggiamenti che questo comporta rispetto alle interpretazioni correnti, si veda ad esempio RAMSKOLD 2009 e 2013.

12. La data si ricostruisce dal fatto che Costantino celebrava il suo *dies imperii* il 25 luglio, e che le prime celebrazioni quinquennali si possono datare, attraverso il convergere degli indizi, al 310 e al 315; BRUUN 1969 e 1975; BAGLIVI 1977.

13. Come si è visto (*MP*, 24-25; sopra, cap. II n. 21) Lattanzio afferma che Costantino fu acclamato Augusto, e che per invidia Galerio rifiutò di riconoscere quel titolo: ma WIENAND 2012, pp. 131-32, sottolinea che manca qualunque emissione monetaria o epigrafe in cui Costantino, all'indomani della presa del potere, si sia intitolato Augusto, e ne conclude che il racconto di Lattanzio è leggendario.

14. Cfr. *RIC*, VI 110.

ed Ercole, protettori ufficiali di Diocleziano e Massimiano, mentre Costantino sembra scegliere Marte come protettore con particolare decisione, distaccandosi fin dall'inizio, sotto questo aspetto, dalla monetazione tetrarchica.<sup>15</sup>

C'erano poi le coniazioni in bronzo consacrate ai voti di lunga vita del nuovo Cesare e degli Augusti, e quelle dedicate *PRINCIPI IUVENTUTIS*, la qualifica spettante ai Cesari nel sistema tetrarchico, che esaltava come qualità politicamente rilevante la giovinezza del nuovo sovrano, e dunque la sua forza vitale e le grandi aspettative che poteva suscitare.<sup>16</sup> Il tema della giovinezza è propagandato anche dai ritratti dell'imperatore, che su queste sue prime monete appare giovane, sbarbato, modellato con finezza: in netto contrasto con l'abituale iconografia tetrarchica, che voleva gli imperatori maturi e barbuti e li rappresentava con volti squadri e irosi. Questa scelta iconografica, che doveva richiamare al pubblico l'immagine di Augusto e fors'anche di Alessandro Magno, è normalmente considerata come un deliberato segnale di distacco dai messaggi politici della tetrarchia; ma è stato sottolineato che anche l'altro Cesare, Massimino Daia, era raffigurato con tratti analoghi, per cui potrebbe trattarsi piuttosto di una differenza legata al rango e all'età.<sup>17</sup> Fin dall'inizio compaiono i tratti somatici più personali di Costantino, naso aquilino e mento pronunciato, che peraltro si ritrovavano già nei ritratti monetari di Costanzo: è probabile che padre e figlio si somigliassero davvero, ma senza dubbio Costantino volle che le sue monete sottolineassero la somiglianza, pur nel contesto di una raffigurazione giovanile che nel caso di Costanzo non è documentata.<sup>18</sup>

Fin dai primi mesi del suo regno Costantino fece coniare a Treviri anche monete d'oro e d'argento. Sull'oro fece scrivere *PRINCIPI IUVENTUTIS*, mentre sull'argento, oltre a iscrizioni votive e di lunga vita, fece coniare *VIRTUS MILITUM*: segno assai probabile che quella fu la moneta distribuita come donativo alle truppe per dimostrare la gratitudine del nuovo sovrano. Inoltre Costantino

15. Le monete di Costantino fino al 313 che includono una divinità sono dedicate per il 47% a Marte, 35% al Sole, 13% a Giove e appena il 5% a Ercole; a titolo di confronto, le monete di Costanzo che includono un dio sul verso sono dedicate per il 10% a Marte, il 9% al Sole, il 21% a Giove e il 60% a Ercole: M.D. SMITH 1997 e 2000. Cfr. anche GRÜNEWALD 1990, pp. 39-40, e WIENAND 2012, p. 133, che sottolinea come le coniazioni per Marte non comincino immediatamente, ma solo dalla primavera 307.

16. La statistica è resa meno certa dal fatto che per molte coniazioni non è possibile distinguere i pezzi conati prima e dopo il 25 luglio 306. Fatta questa precisazione, in *RIC*, VI sono catalogate 292 coniazioni bronzee attribuibili a Costantino Cesare fino all'assunzione del titolo di Augusto alla fine del 307; la legenda *GENIO POPULI ROMANI* è usata 213 volte, le dediche a Marte 18 volte, *PRINCIPI IUVENTUTIS* 8 volte, legende votive 20 volte.

17. WIENAND 2012, pp. 121-22, con in più l'osservazione che anche nelle zecche di Severo vennero coniate monete per Costantino con l'identico ritratto; la tesi tradizionale in WRIGHT 1987; LEEB 1992, pp. 53-57; BARDILL 2012; GUIDETTI 2013. Peraltro l'analisi del Wienand implica anche l'individuazione di differenze, molto e forse anche troppo sottili, fra i ritratti dei primi mesi e quelli prodotti dalla primavera 307, in cui individua l'inizio di un distacco dai modelli tetrarchici: WIENAND 2012, pp. 133-36.

18. BARDILL 2012, p. 11; WIENAND 2012, p. 128, e 2013b, p. 24.

conì monete per celebrare l'assunzione di suo padre fra gli dèi, dedicate *DIVO CONSTANTIO PIO*. In questo gesto qualcuno ha suggerito di intravedere un ulteriore allontanamento dall'ideologia tetrarchica, dato che celebrava un legame parentale e dinastico; ma in realtà anche le zecche italiane dopo l'usurpazione di Massenzio celebreranno la consacrazione di Costanzo sottolineando il legame parentale (*DIVO CONSTANTIO COGNATO*), e siccome era il primo imperatore che moriva dopo l'avvento della tetrarchia è impossibile fare confronti.<sup>19</sup>

In ogni caso le zecche di Costantino continuavano a rispettare le regole del sistema, coniando moneta di bronzo anche col nome e il ritratto degli altri tre regnanti, Galerio, Severo e Massimino, oltre che dei due tetrarchi anziani allora in ritiro, Diocleziano e Massimiano: lo slogan quanto mai eloquente, in quest'ultimo caso, era *PROVIDENTIA DEORUM QUIES AUGUSTORUM*. Ciascuno dei sovrani ostentava in questo modo la concordia che ufficialmente regnava fra loro, e Costantino ricevette lo stesso trattamento dagli altri: lo testimoniano ad esempio i *folles* con le legende *VIRTUS AUGUSTORUM ET CAESARUM NOSTRORUM* e *VIRTUS CONSTANTINI CAESARIS* che in quei primi mesi le zecche di Pavia e di Aquileia, ancora controllate da Severo, sfornarono in grandi quantità a nome di Costantino. Ma la morte di Costanzo aveva spezzato l'equilibrio della tetrarchia, e quasi subito ebbe inizio un periodo convulso di scontri: i nomi dei principi che Costantino riconosceva come colleghi avrebbero presto cominciato ad alternarsi freneticamente sulle monete, fornendo la testimonianza drammatica delle loro rivalità piuttosto che la sperata dimostrazione di concordia.

### 3. *PRINCIPI IUVENTUTIS*: DALL'ASSUNZIONE DEL TITOLO DI AUGUSTO ALLA GUERRA CONTRO MASSENZIO (307-312)

Alla fine del 307, la situazione si è già intorbidita. Massenzio, figlio di Massimiano, ha preso il potere a Roma, intitolandosi Augusto e ribellandosi contro Severo, che viene sconfitto e assassinato. Il *senior* Massimiano ritorna alla politica attiva – non è chiaro quanto d'accordo col figlio – riassumendo a sua volta il titolo di Augusto, e respingendo un'offensiva di Galerio. Costantino stringe alleanza con i nuovi padroni dell'Italia, anche se non sembra disposto a seguirli in una rottura con Galerio. Lo dimostrano le monete battute nelle sue zecche, in cui accanto a Galerio e Massimino ricompare in grande evidenza Massimiano, non più come imperatore in ritiro ma come Augusto regnante. Con lui vi compaiono i suoi figli: Massenzio, che governa a Roma, e Fausta, che Costantino

19. CARLÀ 2012, pp. 67-68, e 2013, p. 559, con dubbi e bibliografia; per le coniazioni di Massenzio, BONAMENTE 2012, p. 93 (*RIC*, VI 381-82). Può essere significativo che le monete di consacrazione dedicate da Costantino al padre richiamino quelle di Claudio il Gotico: BRUN 1954, p. 24, e MACCORMACK 1981, p. 112.

sposa in quello stesso 307, sancendo la propria alleanza col vecchio, e per la quale batte monete d'oro e d'argento col motto VENUS FELIX – un altro scostamento dalle abitudini della tetrarchia, anche se le coniazioni, di minima entità, vennero probabilmente realizzate solo per una distribuzione al momento delle nozze.<sup>20</sup> L'alleanza con Massimiano vale a Costantino una promozione decisiva: a partire dalla fine del 307,<sup>21</sup> le zecche di Londra, Treviri e Lione gli attribuiscono il nuovo titolo di Augusto.

La cogestione del potere fra suocero e genero, difficilissima da ricostruire in dettaglio per la scarsità delle fonti, ma ben testimoniata dal panegirico del 307, può addirittura essersi tradotta in una spartizione territoriale, se, come è stato ipotizzato, fra 307 e 309 la zecca di Lione fu sotto il controllo diretto di Massimiano.<sup>22</sup> Già nel 308 però Massimiano scompare dalle monete coniate nelle altre zecche di Costantino, primo segnale della rottura che di lì a qualche tempo si sarebbe tradotta nella ribellione del vecchio Augusto contro il genero e nella sua morte; e con lui scompare anche Massenzio, la cui alleanza con Costantino non dev'essere durata più di qualche mese. L'impressione lasciata dalle monete è che all'indomani della rottura con Massimiano, a cui doveva il suo titolo, Costantino si sia trovato per un istante in una paurosa solitudine. Nelle zecche del nuovo Augusto non si batte più moneta a nome del collega Galerio, né del Cesare Massimino, e neanche per l'Augusto in ritiro, Diocleziano; è chiaro che nessuno di costoro ha voluto riconoscere il suo titolo, e infatti a loro volta le zecche di Galerio e Massimino cessano di battere per Costantino, e i loro documenti ufficiali di menzionarlo come membro del collegio imperiale.<sup>23</sup>

Questa situazione potenzialmente pericolosissima si risolve coll'incontro tra Diocleziano e Galerio raccontato da Lattanzio (*MP*, par. 25), che la storiografia colloca nel novembre 308 e chiama la «conferenza di Carnuntum», in cui si intima a Massimiano di abbandonare la porpora e viene nominato un nuovo Augusto, cioè Licinio. Costantino lo riconosce subito come collega nelle sue monete, tranne quelle coniate a Lione, ulteriore indizio che quella zecca si trovava

20. L'argento in *RIC*, vi 216, n. 756; *CARLÀ* 2012, p. 71, e 2013, p. 559. La coniazione aurea è stata pubblicata solo di recente; cfr. *BERGMANN* 2006, p. 146 n. Le coniazioni per Massenzio sono di minima entità, e poco più abbondanti quelle per Galerio e Severo: *GRÜNEWALD* 1990, pp. 38-39. Si noti che dal 309 Galerio comincerà a coniare monete a nome della moglie Valeria, figlia di Diocleziano, avviando a sua volta una celebrazione di tipo dinastico in rottura con le abitudini della tetrarchia: *CARLÀ* 2010, pp. 74-76. Le coniazioni per Massimiano caratterizzano in particolare la celebrazione del primo anniversario di regno di Costantino, il 25 luglio 307, quando a Treviri sono coniate monete votive d'argento e bronzo a nome di entrambi: *BEYELER* 2011, p. 91.

21. Probabilmente dicembre (*STEFAN* 2006).

22. *RIC*, vi 42; *CARLÀ* 2010, p. 79. L'ipotesi trova conferma nella rilevanza di Massimiano nell'epigrafia della *Gallia Viennensis* (sotto, cap. vi nn. 76-77) e nella successiva vicenda della sua ribellione, incentrata su Arles e Marsiglia (sopra, pp. 38-39).

23. *BRUUN* 1979; *STEFAN* 2006. L'epigrafia racconta la stessa storia: cfr. sotto, cap. vi n. 10.

ancora sotto il controllo di Massimiano. Così, come lamenta scandalizzato Lattanzio (*MP*, par. 29), «nello stesso momento ce ne furono sei». In opposizione a Massenzio, che continuava a proclamarsi Augusto e batteva moneta a Roma e nella nuova zecca di Ostia senza riconoscere nessun collega, e al riluttante Massimiano che meditava l'ultimo colpo di stato c'erano a questo punto tre Augusti in carica e un solo Cesare, Massimino; il quale, comprensibilmente, si fece proclamare a sua volta Augusto dai soldati stanziati nelle sue province d'Oriente. Anche questo titolo fu subito riconosciuto sulle monete di Costantino. Galerio tentò di salvare la struttura originaria della tetrarchia attribuendo a Costantino e Massimino, i due Cesari autoproclamati Augusti, un nuovo titolo, quello di *filius Augustorum*, che infatti si ritrova per qualche tempo sulle sue monete. Costantino reagì gelidamente, continuando a intitolarsi Augusto e smettendo di coniare monete a nome di Galerio; ma già nel 310 quest'ultimo, ormai gravemente malato, si rassegnò e gli riconobbe il titolo di Augusto.<sup>24</sup> Con la morte di Massimiano nel 310 e di Galerio nel 311 restavano tre Augusti alleati, Costantino, Massimino e Licinio, ciascuno dei quali batteva moneta anche a nome degli altri due, e uno ostile, non riconosciuto da nessuno degli altri ma padrone dell'Italia, Massenzio.

Per completezza ricordiamo che c'era anche un altro concorrente non riconosciuto ufficialmente da nessuno: Domizio Alessandro, che si era autoproclamato imperatore in Africa e che Massenzio fece in tempo a eliminare prima del 312. Costantino non lo riconobbe mai ufficialmente, ma le epigrafi africane sembrano indicare una fase di concordia fra i due, perfettamente comprensibile data la comune opposizione a Massenzio. È certamente degno di nota il fatto che entrambi coniarono monete, a Treviri e Cartagine, riprendendo la legenda SPQR OPTIMO PRINCIPI, non più in uso dal tempo di Traiano, e che in quelle condizioni appariva una sfida esplicita al detentore del potere su Roma.<sup>25</sup>

Nel corso di questo periodo di paurosa instabilità, la monetazione di Costantino è quella di un sovrano che osserva molto cautamente il gioco, non ha nessuna intenzione di compromettersi, e si abitua sempre più a contare sulle proprie sole forze. Gli slogan della concordia fra tetrarchi, CONCORDIA FELIX, CONCORDIA PERPETUA, SECURITAS PERPETUA DOMINORUM NOSTRORUM, compaiono ancora, a nome di Costantino e degli altri Augusti, ma solo nella zecca di Lione

24. Cfr. l'analisi di *STEFAN* 2004-2005, che considera anche e soprattutto le fonti epigrafiche. Nel 309 Galerio nominò consoli Licinio Augusto e Costantino *filius Augustorum*; Licinio coniò monete per celebrare il consolato congiunto (*BEYELER* 2011, p. 94) ma Costantino sembra averlo ignorato, secondo *STEFAN* 2004-2005, pp. 192-93, in conseguenza del suo rifiuto del nuovo titolo e del conseguente raffreddamento verso Galerio.

25. *BRUUN* 1961, p. 6. *ANDREOTTI* 1969 ritiene che sia stato il solo Alessandro a cercare l'alleanza di Costantino e a imitarne le coniazioni; *AIELLO* 1989 argomenta invece uno stretto rapporto fra Domizio e Massimiano, che a sua volta avrebbe favorito l'avvicinamento fra Domizio e Costantino.



e non oltre il 308, e anche il tipo GENIO POPULI ROMANI si ridimensiona bruscamente. Più abbondanti, soprattutto a Treviri, dove Costantino risiede per la maggior parte di questo periodo, sono invece le emissioni dedicate al dio Marte, MARTI PATRI CONSERVATORI, PROPUGNATORI, SEMPER VICTORI, e ancora più abbondanti quelle dedicate a un nuovo protettore, nelle cui braccia il giovane sovrano si abbandona fiducioso, il gran dio Sole: le dediche SOLI COMITI AUGUSTORUM NOSTRORUM e SOLI INVICTO COMITI campeggiano su un terzo delle monete di bronzo coniate in questi cinque anni a nome di Costantino. Contemporaneamente l'imperatore assume il titolo di *invictus*, che è un appellativo proprio del dio Sole, e il suo ritratto comincia ad essere raffigurato con l'attributo solare della corona radiata.<sup>26</sup>

#### Problema storiografico

##### IL CULTO DI COSTANTINO PER IL SOLE: UN'EREDITÀ O UNA SCELTA INNOVATRICE?

L'analisi dei panegirici di età tetrarchica sembrerebbe testimoniare una predilezione di Costanzo per il Sole, che quindi sarebbe stata ereditata da Costantino;<sup>27</sup> ma le coniazioni monetarie suggeriscono che Costanzo preferì ostentare il suo rapporto con altre divinità, e in particolare Ercole, patrono di Massimiano e della sua linea di discendenza adottiva.<sup>28</sup> I colleghi di Costantino, Massimino e Licinio, coniano anch'essi per il Sole, anche se più raramente: il plurale AUGUSTORUM NOSTRORUM su alcune delle coniazioni di Costantino attesta che il Sole poteva essere invocato come protettore dell'intero sistema collegiale.<sup>29</sup> Ma la storiografia recente è convinta che la scelta di affidarsi in modo sempre più esclusivo alla protezione del dio Sole sia stata una decisione personale di Costantino, collegata alla fine dell'alleanza politica con Massimiano e alla necessità di individuare un protettore celeste non troppo strettamente identificato con la generazione precedente, che s'era affidata soprattutto a Giove e ad Ercole. Il Sole, che era stato oggetto di crescente venerazione sotto gli imperatori militari del III secolo, fino ad Aureliano, ed era poi passato decisamente in secondo piano sotto la tetrarchia, rispondeva perfettamente a questa esigenza.<sup>30</sup>

26. Coniazioni in bronzo nelle zecche di Costantino dall'assunzione del titolo di Augusto (fine 307) alla presa di Roma nel 312, in tutto 349: dediche al Sole, 108; a Marte, 57; PRINCIPI IUVENTUTIS, 54; GENIO POPULI ROMANI, 53; CONCORDIA MILITUM, 15; MEMORIA FELIX (per Costanzo), 10. Si noti peraltro che alcune coniazioni della zecca di Treviri comprese in questa statistica proseguirono fino al 313. Le coniazioni SOLI INVICTO COMITI sono datate già dal 307 in RIC, vi, ma la tendenza attuale è di spostarne l'inizio piuttosto al 309-310, dopo la rottura con Massimiano; BRUUN 1976b, 1976-1977 e 1978 ha proposto di spostare addirittura al 311; WIENAND 2012, p. 182, collega ai *quinquennialia* celebrati nel 310. Per la corona radiata BASTIEN 1992-1994, I pp. 110-13, e BARDILL 2012, pp. 55-57.

27. BARNES 1981, p. 12; BERRENS 2004, pp. 141-42; CLAUS 2006, p. 40; WIENAND 2013, p. 190 n.

28. M.D. SMITH 1997 e 2000; BERRENS 2004, pp. 147-48.

29. CARLÀ 2013, p. 561.

30. Sintesi in BERGMANN 2006 e WIENAND 2013. BERRENS 2004, pp. 139-43, insiste sul ruolo signifi-

Forte della protezione di Marte e del Sole, Costantino ostenta la propria giovinezza, col tipo PRINCIPI IUVENTUTIS, che dalle monete d'oro dilaga in quelle di bronzo: ed è notevole che l'imperatore abbia scelto di mantenerlo anche dopo essere stato riconosciuto come Augusto, perché era un titolo che in precedenza era portato solo dai Cesari. L'altro punto di forza è l'esercito, celebrato nei tipi CONCORDIA MILITUM, di bronzo, e VIRTUS MILITUM, d'argento. Ma sono le monete d'oro battute a Treviri a partire dal 310 a raccontarci qualcosa di più: quasi sempre in coniazione unica, per specifici donativi o pagamenti alle truppe vittoriose, ostentano gli slogan FELICITAS REIPUBLICAE, GAUDIUM REIPUBLICAE, che da sempre accompagnano le celebrazioni delle vittorie militari, e poi, in un crescendo trionfale, VIRTUS EXERCITUS GALLIARUM, GLORIA EXERCITUS GALLIARUM, UBIQUE VICTORES, VICTORIA CONSTANTINI AUGUSTI, VICTOR OMNIUM GENTIUM;<sup>31</sup> e finalmente, e più precisamente, GAUDIUM ROMANORUM: FRANCIA, e GAUDIUM ROMANORUM: ALAMANNIA. Costantino insomma, o almeno questo è il messaggio delle sue monete, mentre altrove nell'impero i suoi colleghi si scontravano fra loro, ha difeso le frontiere della Gallia dai popoli barbari che le minacciano fin dal secolo precedente, le nuove, agguerrite confederazioni germaniche dei Franchi e degli Alamanni, ha combattuto e ha vinto;<sup>32</sup> e con lui condivide la gloria, e il bottino, quello che diventerà di lì a poco lo strumento delle sue ancor più grandi vittorie, l'esercito delle Gallie.

#### 4. SOLI INVICTO COMITI: DALLA BATTAGLIA DI PONTE MILVIO ALLA PRIMA GUERRA CONTRO LICINIO (FINE 312-316)

Nella primavera del 312 Costantino, che quell'anno è console per la seconda volta insieme a Licinio, decide di gettare i dadi, e invade l'Italia.<sup>33</sup> L'esercito delle Gallie sconfigge più volte Massenzio, fino alla decisiva battaglia di Ponte Milvio, alle porte di Roma, del 28 ottobre. L'Italia e l'Africa cadono sotto il con-

cativo del Sole nella monetazione e nelle epigrafi della prima tetrarchia, ma si tratta di intendersi: le dediche al Sole non spariscono, ma sono quantitativamente molto inferiori rispetto a quelle per Giove ed Ercole; Costantino ribalta drasticamente la proporzione.

31. UBIQUE VICTORES e VICTOR OMNIUM GENTIUM si incontrano dal 309 anche su monete di Massenzio, Massimino e Licinio (WEINSTOCK 1957, p. 243) oltre che, forse, su iscrizioni di Massimiano (ILS, 643, ma è una ricostituzione): come al solito, bisogna stare attenti a non sopravvalutare la specificità delle legende monetarie e dei titoli.

32. Particolarmente significativo il multiplo aureo RIS, VII 162, n. 1, che celebra con la legenda AUGUSTORUM GLORIA la costruzione del ponte sul Reno a Colonia e del *castrum* di Deutz sull'altra sponda. Sul medaglione, che un tempo si riteneva rappresentasse la città di Treviri (STEPHENSON 2009, p. 125, ci crede ancora), cfr. ALFÖLDI 1991; sul ponte, Pan. Lat., VI (VII) ed. MYNORS, VII (6), ed. GALLETIER, XIII 1-5 (e sopra, p. 36).

33. GIRARDET 2010 argomenta che la campagna dev'essere cominciata già nell'autunno 311; le ragioni addotte non sembrano probanti.

trollo di Costantino, che infatti comincia a coniare moneta nelle zecche di Pavia, Aquileia, Roma e Ostia, anche se quest'ultima sarà quasi subito dismessa, trasferendo il personale a una nuova zecca creata ad Arles, nella Gallia meridionale; così come è dismessa Cartagine, che lo stesso Massenzio non aveva più riaperto dopo l'usurpazione di Domizio Alessandro.

Nei primi mesi del 313 l'incontro di Milano ribadisce l'alleanza fra Costantino, padrone di tutto l'Occidente, e Licinio, che controlla l'Asia Minore e la penisola balcanica fino all'Istria. Il terzo Augusto, Massimino, continua a governare la Siria e l'Egitto e ad essere riconosciuto sulle monete di Costantino, che in quei mesi conia a Treviri speciali monete in lega di rame e argento per ciascuno dei tre: Costantino, l'unico raffigurato in armatura, è associato a Marte e alla Vittoria, Licinio a Giove, Massimino al Sole.<sup>34</sup> Ma l'alleanza a tre dura pochissimo: subito dopo l'incontro di Milano, Massimino invade i territori di Licinio, solo per essere sconfitto e ucciso entro l'estate 313. L'impero romano è a questo punto diviso fra due Augusti, d'Occidente e d'Oriente, ciascuno dei quali conia monete anche col nome e il ritratto dell'altro, con slogan rassicuranti come *VICTORIAE AETERNAE AUGUSTORUM NOSTRORUM*, *FELICITAS AUGUSTORUM*, *SECURITAS AUGUSTORUM*; anche se è stato notato che in termini quantitativi Licinio è molto più attento a far figurare il collega nella propria monetazione, di quanto non faccia Costantino nei suoi confronti.<sup>35</sup> Col senno di poi è facile vedere in questo squilibrio un presagio della prossima rottura dell'alleanza, che Costantino denuncerà nel 316 invadendo i Balcani.

Nell'arco di questi quattro anni, il basso continuo, se vogliamo chiamarlo così, delle monete bronzee di Costantino esalta in modo sempre più convinto e unilaterale il Sole, con l'unico tipo *SOLI INVICTO COMITI*, coniato in tutte le zecche in un'immensa quantità di esemplari. Il Sole segue Costantino in Italia dove le zecche che prima obbedivano a Massenzio cominciano istantaneamente a coniare con lo stesso slogan subito dopo la conquista. Più di metà di tutte le monete messe in circolazione a nome di Costantino fra la vittoria di Ponte Milvio e la guerra d'Oriente sono dedicate al Sole, invincibile compagno dell'imperatore, segno inequivocabile di una scelta religiosa clamorosamente ostentata e

34. *RIC*, VI 224, nn. 825-26; *RIC*, VII 181-82, nn. 208-12; per l'interpretazione BASTIEN 1992-1994, I p. 175; TURCAN 1992; CHRISTODOULOU 1998, pp. 58-60, e CLARK 2009, pp. 58 sgg. Per contro BRUUN 1975, p. 103, riconoscendo di non aver colto in *RIC* l'esatto significato di questa serie, la collocava piuttosto nella primavera 311, spostando a dopo questa data l'inizio della promozione del Sole come speciale protettore di Costantino. La serie non può comunque essere anteriore alla morte di Galerio nel maggio 311 e infatti BRUUN 1976b, p. 108, la sposta all'estate 311 (ma BRUUN 1976-1977 torna a primavera o addirittura inverno 311, «mentre Galerio stava morendo»). Cfr. BRUUN 1978 per l'elenco delle altre monete costantiniane coniate per tutt'e tre i sovrani, e per le coniazioni di Massimino e Licinio dedicate a Costantino.

35. GRÜNEWALD 1990, p. 103.

certo popolare fra i ranghi dell'esercito; nonché in netto contrasto con quella di Licinio, che continuava la tradizione di Diocleziano ponendosi decisamente sotto la protezione di Giove. Marte, ora non più definito *PROPUGNATOR* ma soltanto *CONSERVATOR*, per sottolineare la pace che si pretende ormai raggiunta, è dedicatario di coniazioni ancora molto abbondanti.<sup>36</sup>

#### Problema storiografico

##### COSTANTINO E IL SOLE DOPO IL 312, UNA RELAZIONE IMBARAZZANTE

L'enorme insistenza della propaganda costantiniana sul legame privilegiato fra l'imperatore e il Sole, incarnata dalle coniazioni monetarie ma anche – come vedremo – dai bassorilievi dell'arco di Costantino, ha suscitato grande imbarazzo fra gli storici persuasi che la vittoria di Ponte Milvio abbia segnato una scelta ufficiale di Costantino a favore del cristianesimo. Timothy Barnes si è spinto fino ad affermare che la presenza degli dèi sulla monetazione dopo il 312 attesta esclusivamente «il peso morto della tradizione iconografica»<sup>37</sup> (affermazione anche concettualmente confusa: qui non si tratta soltanto di iconografia). Diversi studiosi hanno preso spunto polemico da questa eccessiva semplificazione per sottolineare invece il carattere fortemente intenzionale e personale di questa propaganda solare, che sembra aver raggiunto il culmine proprio dopo la vittoria su Massenzio, senza ancora manifestare alcuna tendenza a convergere con simbologie e immagini cristiane.<sup>38</sup>

Non manca chi ritiene che la persistenza del culto di *Sol* sia stata voluta da Costantino per motivi politici, in omaggio alla suscettibilità delle élites pagane. È curioso come in un momento in cui la vecchia interpretazione ottocentesca, che attribuiva alla scelta cristiana di Costantino motivazioni puramente politiche, appare totalmente abbandonata, un'interpretazione identica riaffiori per spiegare un fatto imbarazzante come il persistere del culto solare: «la cosiddetta sopravvivenza di simboli pagani ad esempio nella monetazione (*Sol Invictus*) [...] dice solo qualcosa sull'istinto e il fiuto politico di questo primo sovrano cristiano in vista della relazione quantitativa fra cristiani e non cristiani nell'impero», scrive Klaus Martin Girardet, che pure troverebbe inconcepibile ridurre a «istinto e fiuto politico» le manifestazioni di simpatia per i cristiani da parte dell'imperatore.<sup>39</sup>

Se davvero si trattò soltanto di calcolo politico, Costantino lo spinse molto in là: il sacerdote del *Sol Invictus* a Roma, il senatore Gaio Vettio Cossinnio Rufino, venne nominato *praefectus Urbi* nel 315 e console l'anno seguente.<sup>40</sup> Ma la vitalità delle coniazioni dedicate al Sole in quegli anni, con la ripetuta comparsa di nuove rappresentazioni iconografiche sul verso – col dio che incorona Costantino, o gli offre

36. Coniazioni in bronzo da fine 312 alla guerra del 316, in tutto 656: *Soli invicto comiti* 364, *Marti Conservatori* 100, *Genio Populi Romani* 78, *SPQR Optimo Principi* 30.

37. BARNES 1981, p. 48.

38. GRÜNEWALD 1990, p. 96; BERRENS 2004, pp. 150-62; WIENAND 2012, p. 276, e 2013, p. 181.

39. GIRARDET 2006, p. 80; cfr. anche 2010, p. 98.

40. WIENAND 2012, p. 333, e 2013, p. 181.

il globo sormontato dalla statuetta della Vittoria – suggerisce fortemente che nella costruzione dell'immagine del Vincitore l'associazione col Sole *invictus* abbia giocato un ruolo decisivo. Il che non significa che l'imperatore non possa essersi sentito protetto anche dal Dio dei cristiani: come proclama il panegirista del 313, la divinità che ha creato il mondo e che protegge Costantino ha tanti nomi quanti sono i popoli e le loro lingue.<sup>41</sup>

Risultano invece in diminuzione gli slogan tetrarchici che avevano dominato i primi anni del regno di Costantino, anche se GENIO POPULI ROMANI continua a comparire sulle monete coniate per l'unico collega rimasto, Licinio, e PRINCIPI IUVENTUTIS appare ancora su monete d'oro coniate nelle zecche conquistate di Roma e di Ostia: Costantino si presenta anche in Italia sotto il segno della sua radiante giovinezza, benché sia ormai quarantenne. Alcune dediche esaltano quella che la propaganda presenta come la liberazione di Roma – LIBERATORI URBS SUAE, RESTITUTOR URBS SUAE, RECUPERATORI URBS SUAE, ROMAE RESTITUTAE –, la gratitudine della Città Eterna – SPQR OPTIMO PRINCIPI –, e naturalmente la VIRTUS EXERCITUS GALLIARUM, dimostrata ancora una volta dalle Alpi fino a Ponte Milvio; nonché la pace ormai garantita ai cittadini, PACI PERPETUAE.

I soggiorni dell'imperatore comportano regolarmente la coniazione di monete d'oro nelle zecche più vicine. L'oro si conia a Roma e a Ostia dopo la vittoria su Massenzio, esaltando fra l'altro la VICTORIA CONSTANTINI AUGUSTI; a Pavia, dove si rende omaggio RESTITUTORI LIBERTATIS, si esalta il ritorno dei FELICIA TEMPORA e si celebra il FELIX ADVENTUS AUGUSTORUM NOSTRORUM al momento del convegno di Milano; ad Arles, dove dopo il ritorno dell'imperatore in Gallia si esalta la PRINCIPIS PROVIDENTISSIMI SAPIENTIA – e verrebbe la tentazione di collegare la legenda, attestata solo in quest'occasione, con la possibile presenza di Costantino al concilio convocato per suo ordine proprio ad Arles nel 314;<sup>42</sup> e ancora, in grande quantità, nel 314-315 a Treviri, dove Costantino è ritornato per affrontare e sconfiggere un'altra volta i barbari del Reno, e c'è dunque di nuovo molto bottino da distribuire. I bei solidi d'oro tornano a esaltare in toni trionfali il GAUDIUM ROMANORUM per la sconfitta di FRANCIA e ALAMANNIA, la VIRTUS AUGUSTI NOSTRI, il gesto folgorante del VICTOR OMNIUM GENTIUM protetto dagli dèi, la gloria dei soldati UBIQUE VICTORES, la loro fedeltà all'imperatore, FIDES EXERCITUS, e naturalmente i risultati delle loro vittorie, SECURITAS REIPUBLICAE, PAX AETERNA AUGUSTI NOSTRI.

Fra tutte queste coniazioni celebrative, forse la più impressionante è il medaglione d'oro coniato a Pavia nel 313, in occasione dell'incontro dei due Augusti a

41. WIENAND 2012, pp. 274-80; cfr. sopra, p. 59.

42. ALFÖLDI 1963, pp. 37-38. Se Costantino fosse presente ad Arles è controverso, cfr. sopra, Introduzione generale, n. 11, e cap. IV n. 69, e sotto, cap. IX n. 40.

Milano, del peso di circa 40 grammi – pari a 9 solidi! – in cui compaiono affiancate le teste dell'imperatore e del suo commilitone divino, il Sole.<sup>43</sup> Anche questa è una testimonianza imbarazzante per i molti che fidandosi di Eusebio di Cesarea credono a un Costantino già apertamente e ufficialmente cristiano. Il multiplo è un pezzo unico, e recentemente uno studioso ha addirittura proposto che possa trattarsi di un falso ottocentesco, considerando anche il peso assolutamente fuori del comune.<sup>44</sup> Ma la stessa iconografia ricompare in solidi conati, sempre a Pavia, nel 315 e 316 per la celebrazione dei *decennalia*; e se un medaglione come quello del 313 può essere stato regalato a pochissimi notabili, i solidi vennero verosimilmente distribuiti come donativo alle truppe e raggiunsero un pubblico molto più vasto.<sup>45</sup> Su altre monete d'oro di Pavia, anch'esse coniate durante la presenza dell'imperatore in Italia per le celebrazioni del 315, compare per la prima volta sul capo di Costantino il nimbo, ovvero l'aureola, già usato occasionalmente nell'iconografia imperiale e soprattutto nella monetazione tetrarchica per indicare la natura divina dell'imperatore.<sup>46</sup>

#### Problema storiografico

COSTANTINO PRESENTA IL DIO SOLE COME SUO COMPAGNO,  
O SI IDENTIFICA CON LUI?

Le monete di Pavia con i profili sovrapposti di Costantino e del Sole sono state talvolta interpretate come la prova di una identificazione tra l'imperatore e il dio: le teste, si è affermato, sono identiche, come quelle di due gemelli, e sembrano emergere da un unico busto.<sup>47</sup> In realtà gli studi più recenti riconoscono che le due teste sono bensì poste vistosamente in parallelo, ma i profili sono diversi. Queste

43. RIC, VI 296, n. 111.

44. L'ipotesi è avanzata da Ermanno A. Arslan nella scheda per il catalogo *Leditto di Milano* 2012, p. 201 (lo studioso peraltro ipotizza anche la falsità del celebre medaglione di Ticinum col cristogramma sull'elmo, p. 200, per cui cfr. sotto, par. 6.3, e quella di diverse monete e medaglioni dedicati a Elena, p. 264). Indebolisce però alquanto l'ipotesi il fatto che l'autore elenchi, fra gli argomenti, «l'assenza del tipo in RIC VII», senza avvedersi che la moneta è catalogata in RIC VI. L'autenticità è accettata senza discussione da GRÜNEWALD 1990, p. 96; BERGMANN 2006; BLECKMANN 2007, p. 40; CARLÀ 2013, p. 563; GUIDETTI 2013, p. 190.

45. RIC, VII 363, n. 32 e 368, n. 53; cfr. anche n. 56, SOLI COMITI CONSTANTINI AUGUSTI, col Sole che presenta la Vittoria a Costantino. Lo stesso vale per il *solidus* di Pavia del 313 (RIC, VI 297, n. 113) con la legenda SOLI INVICTO - AETERNO AUGUSTO, in cui sono raffigurati il Sole sulla quadriga e la Vittoria con corona d'alloro, che è stato accostato (BERRENS 2004, pp. 155-57) alla visione apollinea riferita dal panegirico del 310 (cfr. sopra, cap. I nn. 28-40). Menzioniamo qui il curioso suggerimento di CHRISTODOULOU 1998, p. 57, secondo cui lo stesso nome del *solidus* si sarebbe riferito, indirettamente, al Sole.

46. BRUUN 1992 (RIC, VII 365-66, nn. 37, 38, 41); BASTIEN 1992-1994, I p. 174. Licinio lo imita dal 320 o 321: BRUUN 1992, p. 227; BASTIEN 1992-1994, I p. 176. Il nimbo è in genere strettamente associato al culto del Sole (BASTIEN 1992-1994, I 1167-80; KOLB 2001, p. 73; BERRENS 2004, p. 215; WIENAND 2013, pp. 181 e 187; *contra*, BERGMANN 2006, p. 159).

47. GRÜNEWALD 1990, p. 96; CLAUS 1996, pp. 102-3; SINGOR 2003, p. 492 n.

monete costantiniane riprendono da vicino l'iconografia di un medaglione di Probo, uno degli imperatori che nel III secolo avevano maggiormente puntato sul culto solare, e al pari di quelle non affermano l'identità dell'imperatore col Sole, ma la sua fiducia nella protezione che il dio, suo *comes*, gli garantisce. Costantino e il dio Sole non sono né un unico essere divino a due teste, né una coppia di gemelli, ma due commilitoni, uno divino e uno umano – anche se la protezione divina è sufficiente a fare dell'imperatore una creatura in realtà sovrumana, come conferma l'apparizione di poco successiva del nimbo.<sup>48</sup>

Chi dovesse giudicare eccessivamente sottile questa discussione, tenga presente che l'intera questione di quanto gli imperatori romani fossero considerati davvero delle divinità, in vita e poi dopo morti, e quanto invece si trattasse di pure e semplici metafore, è da considerarsi irrisolta. Il punto non è, probabilmente, di domandarsi se gli antichi credevano davvero che l'imperatore fosse un dio, o invece non ci credevano affatto; ma piuttosto di quanto la popolazione e i soldati potessero identificarlo come un favorito degli dèi, trattato da questi ultimi, per benevolenza, come uno di loro e destinato quindi alla vittoria – che sono poi i concetti espressi da termini oggi non facilmente traducibili come *felicitas* e *fortuna*.

Dopo la presa di Roma, nei ritratti di Costantino compare anche un'altra novità politicamente significativa. All'iconografia giovanile adottata nei primi anni si era sostituita dal 310, quando Costantino celebrò i suoi primi cinque anni di regno, un'altra effigie, più robusta e realistica, anche se rimane confermata la nettissima rottura con l'iconografia tetrarchica: capelli a ciocche anziché a spazzola, e niente barba. Ma dal 312, quando anche gli scultori delle zecche di Roma e di Ostia passano al servizio di Costantino, il modello cambia un'altra volta. La nuova immagine scelta dall'imperatore torna a rappresentarlo con tratti più giovanili e idealizzati, ma soprattutto con i capelli più lunghi sul collo, che sembrano ispirarsi ancor più esplicitamente di prima ai ritratti postumi di Augusto, ben conosciuti ancora a quell'epoca. È stato osservato che questa iconografia corrisponde precisamente a quella dei ritratti di Costantino sull'Arco inaugurato nel 315, e secondo qualcuno anche della testa colossale oggi nel palazzo dei Conservatori, il più conosciuto e il più impressionante dei ritratti costantiniani. L'*Augustus noster*, padrone di Roma, si presentava ai sudditi anche dal punto di vista dell'aspetto fisico come una reincarnazione del primo imperatore.<sup>49</sup>

48. BERRENS 2004, p. 151; BERGMANN 2006, pp. 146-49.

49. WRIGHT 1987; LEEB 1992, p. 56 (che però data più tardi la testa colossale, allineandola stilisticamente con i ritratti monetari dal 325 in poi, pp. 62-67); BARDILL 2012, p. 11; GUIDETTI 2013; se il richiamo ad Augusto è il più evidente, non manca anche quello a Traiano, l'ultimo imperatore che si fosse fatto rappresentare senza barba in età adulta (ALFÖLDI 1963, pp. 57-69). BERGMANN 2006, p. 147, ritiene che i richiami ad Augusto siano convenzionali e non particolarmente significativi per Costantino. Cfr. anche sotto, l'approfondimento *La statua colossale di Costantino e lo sguardo rivolto al cielo*. Segnaliamo qui anche la tesi di ALFÖLDI 1963, secondo cui nelle zecche di Massenzio operava un primo incisore, di grandi capacità artistiche, che Costantino trasferì nel 313 a Pavia, poi ad Aquileia, dal 317 a Sirmio, e

## 5. BEATA TRANQUILLITAS: DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA CONTRO LICINIO (316-324)

Se la campagna contro Massenzio aveva rappresentato il primo balzo di Costantino verso oriente, la guerra contro Licinio del 316 rappresenta il secondo balzo, che gli permette di estendere il suo dominio a una parte dei Balcani, ovvero alla Pannonia, all'Ilirico, alla Macedonia, alla Grecia. Ormai le zecche che battono moneta per Costantino non sono più soltanto quelle occidentali, Londra, Treviri, Lione, Arles, e italiche, Pavia e Roma, ma le cruciali zecche che riforniscono di moneta l'esercito stanziato sulla frontiera danubiana: Aquileia, Siscia, Tessalonica, e soprattutto Sirmio, la grande città della *Pannonia Secunda*, nell'attuale Serbia, che era stata la capitale di Galerio e che diviene la principale residenza di Costantino a partire dal 320.

5.1. *L'invenzione di una dinastia*. Nei cinque anni che seguono la conquista dei Balcani la novità più vistosa della monetazione costantiniana è l'inizio di una celebrazione non più soltanto personale, ma dinastica. Per un verso Costantino si volge al passato: tutte le principali zecche ricevono l'ordine di battere monete dedicate ai tre antenati divinizzati, DIVO CLAUDIO – e cioè quel Claudio il Gotico da cui Costantino pretendeva di discendere –, DIVO CONSTANTIO, il padre, e perfino DIVO MAXIMIANO, il suocero che lo stesso Costantino aveva fatto uccidere, con la legenda comune REQUIES OPTIMORUM MERITORUM. Il fatto che si tratti quasi sempre di minuscole frazioni di bronzo sembrerebbe però ridimensionare la rilevanza di questo omaggio al passato. Ben più importante è la costruzione di una discendenza, segnalata sulle monete dall'irrompere dei figli di Costantino. Crispo e Costantino jr., nominati Cesari il 1° marzo 317,<sup>50</sup> campeggiano sul recto al posto dell'imperatore, corazzati e incoronati d'alloro, su metà di tutte le monete coniate per ordine di Costantino nei sette anni successivi, tanto sui pezzi d'oro e d'argento quanto sullo scadente *aes* di bronzo.<sup>51</sup> Totalmente innovativa rispetto all'età della tetrarchia, quando il principio elettivo

dal 324 a Costantinopoli e Nicomedia, affidandogli le più importanti coniazioni auree, e rispecchiando nel suo percorso il progressivo gravitare dell'imperatore stesso verso oriente.

50. Fonti principali di questa notizia sono Aurelio Vittore, xli 6 («ascitque imperio Caesarum communes liberi Crispus Constantinusque Flavio geniti, Licinianus Licinio») e l'*Origo Constantini*, 19, in cui si precisa che ciò accadde a Serdica subito dopo la sconfitta di Licinio, e che in quell'anno Costantino e Licinio tennero insieme il consolato. I *Consularia Constantinopolitana* danno la data del 1° marzo. Mettendo insieme tutte queste notizie si arriva alla data del 1° marzo 317, cui si aggancia la datazione di tutte le monete e le epigrafi in cui da allora in poi sono menzionati i Cesari (cfr. per tutto questo CHASTAGNOL 1982b, p. 368). Il 1° marzo è la stessa data in cui nel 293 erano stati proclamati Cesari Costanzo e Galerio: NERI 2013b, p. 664.

51. In tutto, per questo periodo *RIC*, vii, censisce 1588 tipi, di cui 799 con l'effigie di Crispo o di Costantino jr.



era ufficialmente l'unico ammesso e nessun imperatore aveva mai coniato moneta a nome dei propri figli,<sup>52</sup> la loro presenza è così ingombrante da non lasciare dubbi sulla nuova priorità della politica di Costantino: l'imperatore ormai maturo, superato il decennale di regno e avvicinandosi al ventennale, prepara la sua successione attribuendo ampie responsabilità ai due figli maggiori e presentandoli con tutta la solennità possibile all'esercito e ai sudditi.<sup>53</sup>

Il fatto che entrambi i figli dell'imperatore siano celebrati con la stessa enfasi è tanto più significativo in quanto, come abbiamo visto commentando il panegirico del 321 e le poesie di Optaziano Porfirio, Crispo è ormai un giovane adulto in grado di assumere comandi militari, mentre Costantino jr. è un bambino; ma le monete annullano volutamente la differenza. I solidi per la VICTORIA CRISPI CAESARIS, che alludono al comando esercitato da Crispo sulla frontiera gallica, richiamato anche da nuove coniazioni del tipo GAUDIUM ROMANORUM/ALAMANNIA, GAUDIUM ROMANORUM/FRANCIA, VIRTUS EXERCITUS GALLIARUM, sono seguiti da analoghe coniazioni con le legende VICTORIA CONSTANTINI CAESARIS e GAUDIUM ROMANORUM/SARMATIA col ritratto di Costantino jr., e dunque alla finzione che associa il bambino Costantino alla vittoria del padre sui Sarmati nel 322, di cui le zecche occidentali informano il pubblico producendo in grandissima quantità *folles* con la legenda SARMATIA DEVICTA.<sup>54</sup> Il senso di una nuova generazione che si prepara a subentrare è dato, fortissimo, anche dalle nuove, abbondanti coniazioni di monete con la tradizionale legenda PRINCIPI IUVENTUTIS, anche nella nuova forma PRINCIPIA IUVENTUTIS. Tranne rarissime eccezioni questo slogan, largamente coniato sia sull'oro sia sul bronzo, è ormai riservato a Crispo e a Costantino jr.<sup>55</sup>

Uno slogan nuovo, dedicato nella maggior parte dei casi all'uno o all'altro dei due fratelli e solo più raramente al padre, è CLARITAS REIPUBLICAE, che si accompagna all'immagine del dio Sole ed evidentemente allude non solo alla luce sfolgorante di Costantino ma anche all'alba dei nuovi soli nascenti. In questa prospettiva non è impossibile che l'HELENA NOBILISSIMA FEMINA a cui sono dedicate coniazioni votive del 322, parallele a quelle di FAUSTA NOBILISSIMA FEMINA che è certamente l'imperatrice, non sia la madre di Costantino, come era stato supposto, ma piuttosto la moglie di Crispo, che si chiamava così e che proprio nel 322 gli partorì un figlio.<sup>56</sup>

52. CARLÀ 2012, p. 64.

53. Ma si noti che questa evoluzione della monetazione è in sostanza una conseguenza obbligata della nomina dei Cesari: dal 317 anche la monetazione di Licinio comincia a raffigurare in prevalenza i Cesari, in prevalenza rispetto ai due Augusti (RIC, VII 544-48, 601-8, 644-46, 678-82, 706-8).

54. BEYELER 2011, p. 114; WIENAND 2012, pp. 335-50; 2013b, p. 36, e 2013c, p. 395 (con importanti correzioni rispetto alla classificazione in RIC, VII).

55. PRINCIPI IUVENTUTIS, 45 tipi; PRINCIPIA IUVENTUTIS, 49 tipi.

56. RIC, VII 504-5, nn. 48-51. Per la discussione, DRIJVERS 1992, pp. 39-41; oggi propende per la

5.2. *Dalla coesistenza alla guerra fredda.* L'intervallo di sette anni fra le due guerre civili è anche l'ultimo periodo in cui Costantino condivide il potere con un altro Augusto, e le sue zecche rispettano, per l'ultima volta, le convenzioni della tetrarchia, coniato monete anche a nome del collega e di suo figlio Liciniano, proclamato Cesare il 1° marzo 317 insieme ai due figli di Costantino: un tipo su otto fra quelli conati in questi anni nelle zecche di Costantino porta l'effigie di Licinio o del figlio.<sup>57</sup> Ma proprio l'analisi delle serie monetarie coniate a nome dell'intero collegio imperiale permette di cogliere il passaggio dalla collaborazione iniziale a quella che è stata chiamata la fase della guerra fredda tra i due Augusti: tutte le serie bronzee coniate in grande quantità prevedono fino al 320-321 la produzione di tipi con le effigi di Licinio e di Liciniano, che cessa dopo quella data. Particolarmente vistosa è la serie votiva coniato in tutte le zecche dal 320, che prevede dapprima la produzione di un tipo con i voti ventennali per Costantino, uno analogo per Licinio, e un tipo con i voti quinquennali per ognuno dei tre Cesari, CAESARUM NOSTRORUM VOTA V; ma quando, celebrati i *quinquennalia* dei Cesari nel 321, le monete a loro dedicate cominciano ad augurare i voti decennali, CAESARUM NOSTRORUM VOTA X, Liciniano è sparito.<sup>58</sup>

Un'occhiata alle *legende* coniate, in molti meno esemplari, sui preziosi solidi e sui medaglioni d'oro dei donativi conferma che la propaganda costantiniana, anche la più selezionata, in questo periodo insiste sulla pace garantita dall'alleanza fra le due nuove dinastie, salvo mettere la sordina, dopo una certa data, ai riconoscimenti verso il collega e il suo Cesare. Si esaltava, su monete battute anche a nome di Licinio, la CONCORDIA AUGUSTORUM NOSTRORUM, la SECURITAS PERPETUAE (sic), i FELICIA TEMPORA, di pari passo con la celebrazione martellante della VICTORIA CONSTANTINI AUGUSTI. Era un clima assai più rassicurante rispetto a quando, durante la guerra del 316, la zecca di Pavia aveva coniato solidi che celebravano il RECTOR TOTIUS ORBIS: tutto, dunque, e non solo l'Occidente. Ma il programma implicito in quella moneta d'oro era solo rimandato.

5.3. *La scomparsa del Sole.* Ma c'è un'altra novità che si afferma nel periodo fra la prima e la seconda guerra civile, e riguarda le monete che negli anni precedenti erano state l'insegna preferita dell'imperatore vittorioso, con la legenda SOLI INVICTO COMITI. Coniate con la stessa abbondanza del passato fino al 318, le

madre di Costantino CARLÀ 2010, p. 105 n.; per la moglie di Crispo WIENAND 2013b, p. 35. Amnistia promulgata il 30 ottobre 322 «propter Crispi atque Helenae partum»: CTh., IX 38 1.

57. In totale 189 tipi su 1579, il 12,5%.

58. Licinio continua invece a battere moneta a nome di Costantino fino allo scoppio della guerra nel 324. Un chiaro segno di rottura è anche la designazione di collegi consolari diversi a partire dal 321 (Licinio e suo figlio a Oriente, Crispo e Costantino II a Occidente), anche se gli studiosi divergono su cronologia e responsabilità di questa rottura: cfr. GRÜNEWALD 1990, p. 126 (responsabilità di Licinio), e WIENAND 2013b, pp. 34-35 (responsabilità di Costantino).

monete di bronzo consacrate al dio Sole s'interrompono bruscamente dopo quell'anno.<sup>59</sup> Anche se non sapessimo, dalle fonti letterarie, della tormentata vicenda religiosa di Costantino, l'improvvisa scomparsa delle invocazioni al Sole, esaltato per anni come compagno dell'imperatore, sarebbe piú che sufficiente per farci intuire che qualcosa di drammatico era accaduto sul piano del culto religioso. A partire dal 310 il Sole aveva avuto un ruolo centrale nella costruzione dell'immagine di Costantino, non solo sul piano della monetazione, e la sua presenza si era addirittura intensificata dopo la nomina dei Cesari nel 317, quando compare il nuovo tipo *CLARITAS REIPUBLICAE* con l'immagine del Sole e l'effigie di Crispo o Costantino jr.: una moneta conosciuta in abbondanza in tutte le zecche, ma solo fino all'anno successivo.<sup>60</sup> L'improvvisa scomparsa del Sole dalla monetazione bronzea costituisce «la svolta probabilmente piú radicale nella politica della rappresentazione della sovranità costantiniana»; tanto piú radicale se davvero, come si è argomentato a partire da diversi indizi, l'abolizione delle monete consacrate al Sole fu accompagnata dallo sforzo di ritirare dalla circolazione quelle già esistenti.<sup>61</sup>

Assieme al Sole scompare dalle monete di Costantino il dio Marte: il tipo *MARTI CONSERVATORI*, comune fino al 316, non è piú coniato dopo quella data. Il dio Marte è ancora raffigurato nel 317-318 sui solidi d'oro *VIRTUS EXERCITUS GALLIARUM*, e forse sui *folles PRINCIPIA IUVENTUTIS* di Arles,<sup>62</sup> poi scompare definitivamente. Negli stessi anni, fino al 319, si collocano le ultime emissioni dedicate a Giove, *Iovi CONSERVATORI*, che le zecche costantiniane avevano continuato a coniare con le effigi di Licinio e di suo figlio Liciniano, persecutori della dinastia gioviana fondata da Diocleziano.<sup>63</sup>

59. Le datazioni in *RIC*, VII, che proseguono fino al 319, sono state corrette dalla ricerca piú recente: WIENAND 2011; 2012, pp. 296-304; e 2013, pp. 184-87. Qui anche l'analisi delle pochissime eccezioni, fra cui le monete bronzee di Treviri coniate per Crispo e Costantino jr. fra il 321 e il 323, che secondo un'interpretazione non certa, ma piuttosto ben argomentata li rappresenterebbero in veste di sacerdoti del *Sol invictus*, di cui portano certamente in mano una statuetta: WIENAND 2011; 2012, pp. 311-13; e 2013, pp. 185-86.

60. In tutto dal 316 al 318 le monete bronzee *SOLI INVICTO COMITI* sono 120 tipi, le *CLARITAS REIPUBLICAE* 78. È stato peraltro suggerito che la sostituzione della prima legenda con la seconda indichi già l'incipiente presa di distanza dal culto solare (ALFÖLDI 1964, p. 57).

61. WIENAND 2011; 2012, p. 300, e 2013, p. 183 (qui la cit.); secondo lo studioso il ritiro delle monete con *Sol* è collegato a una riforma della coniazione bronzea attuata nella seconda metà del 318, che avrebbe consentito di ritirare dalla circolazione le monete coniate in precedenza.

62. BRUUN in *RIC*, VII 247, interpreta come Marte la figura sulle monete *PRINCIPIA IUVENTUTIS* di Arles fra il 317 e il 319, in luogo del principe armato che figura di solito in questa serie.

63. In tutto 30 tipi, di cui uno d'oro; una curiosità è l'unico tipo coniato a Tessalonica, *RIC*, VII 501, n. 19, prodotto in abbondanza e, caso unico fra i tipi *Iovi CONSERVATORI*, con l'effigie di Costantino anziché di Licinio o di suo figlio; è l'unica moneta prodotta nelle zecche di Costantino in cui la sua effigie è associata a quella di Giove. Segnaliamo qui il problema delle monete votive con l'immagine di Serapide, Iside o Anubis, autorizzate alla zecca di Roma per celebrare la festa di Iside e i coinciden-

È inevitabile, a questo punto, la tentazione di individuare nel 318-319 un netto momento di svolta nel rapporto di Costantino con la divinità. Senonché, fin qui si è parlato solo della moneta bronzea, mentre la sparizione del Sole dalla moneta aurea ha una cronologia diversa, che non è mai stata spiegata in modo veramente convincente: solidi e medaglioni d'oro con la legenda *SOLI INVICTO COMITI* o *SOLI COMITI AUGUSTI NOSTRI* vengono conati a Pavia, ad Aquileia e anche nella nuova zecca di Sirmio fino al 323. Per di piú il programma iconografico di queste coniazioni è assai impegnativo: al verso è rappresentato il Sole che incorona Costantino o gli dona la Vittoria.<sup>64</sup> E dunque, la scomparsa del Sole e delle altre divinità dalla monetazione bronzea non può essere letta semplicemente come l'indizio di un'evoluzione nelle credenze personali di Costantino, ma deve essere interpretata nel quadro della sua propaganda e della costruzione della sua immagine, anche se la soluzione è tutt'altro che evidente.

#### Problema storiografico

##### PERCHÉ IL SOLE CONTINUA A COMPARIRE SULLE MONETE D'ORO?

Tutti gli studiosi sono d'accordo sulla differenza fra le monete d'oro e quelle di bronzo, che circolavano in strati sociali diversi; così come sono d'accordo nell'interpretare questa vicenda come un sintomo dell'allontanamento di Costantino dalla promozione del culto solare. Di fronte a un problema spinoso come quello rappresentato dal persistere delle coniazioni auree dedicate al Sole, però, questa differenza è stata interpretata in modi opposti. Poiché si tratta certamente di monete coniate per donativi, S. Berrens ha ipotizzato che fossero utilizzate per distribuzioni alla truppa: in quegli anni, che sono quelli della cosiddetta «guerra fredda» contro Licinio, Costantino avrebbe giudicato necessario venire incontro alle credenze pagane dei soldati – che in un celebre testo conservato nel *Codex Theodosianus* lo salutano, ancora nel 326, con l'augurio «Auguste Constantine, dii te nobis servent» –,<sup>65</sup> nel momento stesso in cui le sue convinzioni cristiane lo spingevano a ridurre lo spazio riservato al dio Sole nella coniazione di massa.<sup>66</sup>

J. Wienand ha invece proposto un'interpretazione che pur presupponendo egualmente l'avvicinamento di Costantino al cristianesimo, interpreta la sua politica monetaria in senso esattamente opposto. Nella sua ipotesi, che peraltro contrasta con gli assunti normalmente diffusi, le monete di bronzo erano destinate a pagare gli *stipendia* dei soldati, mentre le monete d'oro erano destinate a donativi per gli alti gradi della gerarchia civile e militare; il messaggio che l'imperatore voleva inviare alla truppa risulterebbe dunque dalla scomparsa del Sole dalle monete

ti *vota publica* indirizzati all'imperatore all'inizio di gennaio, che secondo ALFÖLDI 1948, p. 80; CHASTAGNOL 1958, p. 242, e CLARK 2009, pp. 27-28, risalgono già all'epoca di Costantino, mentre sono probabilmente posteriori secondo *RIC*, VII 152 n.

64. *RIC*, VII 374, nn. 98-99; 375, n. 108; 397, n. 35; 471, nn. 21-22; 472, n. 31.

65. *CTh.*, VII 20 2.

66. BERRENS 2004, pp. 159-60 e 167.



di bronzo, non dalla sua persistenza sulle monete d'oro. L'eliminazione dei riferimenti al dio nelle monetine con cui veniva pagata la truppa costituirebbe un passo verso un obiettivo delicato, che a Costantino doveva stare molto a cuore e su cui Eusebio offre indicazioni importanti e reticenti al tempo stesso, e cioè l'equiparazione dei soldati cristiani e pagani, in un esercito in cui l'affiliazione religiosa non doveva diventare motivo di frattura – oltre a costituire un motivo di propaganda rivolto ai cristiani delle province orientali e in particolare dell'esercito di Licinio. La coniazione di monete d'oro che continuavano a celebrare il legame fra l'imperatore e il Sole avrebbe permesso invece di venire incontro, selettivamente, ai settori delle élites ancora più legati al culto pagano.<sup>67</sup>

Si tratta di soluzioni più sofisticate rispetto a quella proposta da P. Bruun, che spiegava la persistenza di modelli dedicati al Sole ipotizzando che per la coniazione della moneta aurea, intrapresa d'urgenza nelle zone in cui giungeva con poco preavviso l'imperatore, accadesse spesso di utilizzare in mancanza di meglio modelli invecchiati.<sup>68</sup> Le soluzioni di moda oggi danno invece per scontato che dietro a ogni scelta iconografica ci sia un'estrema consapevolezza, e che questo linguaggio fosse impiegato in modo molto sottile; non sappiamo se in futuro questa fiducia non sarà giudicata eccessiva da una nuova generazione di storici. È chiaro in ogni caso che se due studiosi, entrambi assai agguerriti, propongono ipotesi diametralmente opposte, siamo ancora molto lontani dall'aver compreso perché Costantino fece sparire il Sole dalle sue monete di bronzo, e non da quelle d'oro.

Gli ultimi solidi dedicati SOLI COMITI saranno conati ancora nel 324-325 ad Antiochia appena conquistata, il che ha fatto supporre che Costantino ritenesse opportuno pubblicizzare il proprio legame col Sole nel momento in cui si presentava ai suoi sudditi orientali, in aree in cui il culto solare e apollineo era particolarmente forte.<sup>69</sup> Peraltro sappiamo che anche le zecche di Pavia, Aquileia e Sirmio prepararono prototipi analoghi, che però non vennero utilizzati;<sup>70</sup> si può essere tentati di congetturare che dopo la definitiva vittoria su Licinio l'imperatore abbia deciso all'improvviso di cassare questa linea propagandistica in cui non si riconosceva più.

Ma non sono simboli cristiani a sostituirsi al Sole sulle monete dell'imperatore. Nelle monete prodotte dal 318, soprattutto quelle coniate in bronzo in grandi quantità, i compagni di Costantino e dei Cesari sono la Vittoria e i soldati, in particolare in due tipologie fortemente standardizzate e coniate in tutte le zecche, con le legende VICTORIAE LAETAE PRINCIPIS PERPETUI e VIRTUS EXERCITUS. Non sono, però, slogan bellicosi: rappresentano, piuttosto, il ringraziamento

dell'imperatore e dei suoi figli alla dea e ai soldati, che hanno garantito un futuro di pace e di prosperità. E infatti la legenda in assoluto più diffusa sul bronzo in questi anni successivi alla prima vittoria su Licinio è uno slogan anch'esso nuovo, apparso per la prima volta nel 321 e subito prodotto in quantità colossali, anche se solo nelle zecche occidentali di Londra, Lione e Treviri; uno slogan equamente diviso fra il padre, il primo e il secondo dei suoi eredi, e che ai sudditi doveva suggerire una speranza inequivocabile: BEATA TRANQUILLITAS.<sup>71</sup>

#### 6. PROVIDENTIAE CAESARUM: DALLA RIUNIFICAZIONE DELL'IMPERO ALLA FONDAZIONE DI COSTANTINOPOLI (324-329)

6.1. *L'impero riunificato e la tragedia dinastica.* Secondo una notizia tramandata dall'anonimo continuatore di Cassio Dione, Licinio si offese per le monete d'oro di Costantino che celebravano la vittoria sui Sarmati, e con un pretesto rifiutò di autorizzarne la circolazione nel suo impero. Sia che intervenendo nell'area danubiana Costantino abbia sconfinato nel territorio del collega, come sosterrà tempo dopo l'anonimo autore dell'*Origo Constantini*, sia che la pubblicità data alle vittorie in quell'area fosse comunque percepita da Licinio come minacciosa, non c'è dubbio che la rottura fra i due cognati era ormai alle porte.<sup>72</sup> Il 324 vide l'invasione dell'impero d'Oriente e il definitivo regolamento dei conti con Licinio, sconfitto in pochi mesi e fatto uccidere l'anno successivo. Era il terzo, e ultimo balzo verso oriente, che trasformava Costantino nell'unico padrone dell'immenso impero, dalla Britannia alla Mesopotamia.

Le zecche che fino allora avevano battuto moneta per conto di Licinio nelle province orientali, Eraclea, Nicomedia, Cizico, Antiochia e Alessandria, passano tutte sotto il controllo di Costantino. Fra il 325 e il 327 ha luogo una drastica riorganizzazione della coniazione monetaria: cessano l'attività le zecche di Londra, Lione, Pavia, Aquileia e Sirmio, e non potrebbe essere più evidente lo spostamento del baricentro dell'impero, e dell'attività politica di Costantino, verso est e verso sud. Chiudono due delle quattro zecche in funzione nei territori occidentali che l'imperatore aveva ereditato dal padre Costanzo, e due delle tre

67. WIENAND 2011; 2012, pp. 303-35 (con riferimento a *VC*, IV 18-20).

68. BRUUN 1962.

69. WIENAND 2012, pp. 314-17, propone un collegamento con l'iscrizione di Termessos che saluta Costantino come «Sole che tutto vede» (cfr. sotto, cap. VI n. 112).

70. *RIC*, VII 685.

71. Fra il 316 e il 324 sono censiti, in bronzo, i seguenti tipi: 272 BEATA TRANQUILLITAS, 181 VIRTUS EXERCITUS, 171 VICTORIAE LAETAE PRINCIPIS PERPETUI. Di quest'ultimo sono conosciute anche rozze imitazioni coeve, ritrovate in grande abbondanza nell'Europa del Nord e dell'Est, e di cui si discute se siano state coniate da capi barbari o per pagare mercenari barbari: CLARK 2009, pp. 69-81. È degno di nota che alla creazione di questi nuovi tipi monetari si sia accompagnato un aumento al 4% della percentuale d'argento nel bronzo: CARLÀ 2010, p. 59.

72. Cfr. BLECKMANN 2006, pp. 18-19; CARLÀ 2010, pp. 56-57, e per l'*Origo Constantini* sotto, cap. XVII par. 2. L'opera di Cassio Dione, in greco, venne composta nel III secolo; si conservano alcuni frammenti di un continuatore sconosciuto, che la proseguì fino al regno di Costantino.

zecche italiane, contro una sola delle zecche balcaniche. Comincia invece a funzionare, nel 326, la zecca della nuova città che Costantino ha rifondato sull'Ellesponto, e che diventerà la sua capitale: il marchio di zecca è CONS, per Costantinopoli.

Il programma della monetazione di Costantino, diventato unico imperatore, è clamorosamente dinastico. Cominciano a essere coniate con regolarità serie monetarie che celebrano l'intera famiglia imperiale, cui si sono aggiunti il terzo figlio Costanzo, anch'egli nominato Cesare, la moglie di Costantino, Fausta, e sua madre Elena, nominate Auguste. La varietà delle legende è ancora notevolissima sulle monete d'oro e d'argento, e sui medaglioni di bronzo che in questo periodo sono una produzione caratteristica della zecca di Roma, ma si riduce nettamente sulla monetazione bronzea corrente, in cui affiora una decisa spinta alla standardizzazione. Il genere più diffuso, coniato da tutte le zecche per diversi anni consecutivi e in enorme quantità, è composto da serie tutte uguali, formate da monete di Costantino con la legenda PROVIDENTIAE AUGUSTORUM,<sup>73</sup> da monete di ciascuno dei tre figli con la legenda PROVIDENTIAE CAESARUM; e da monete delle due Auguste. Per Elena lo slogan scelto è SECURITAS REIPUBLICAE, per Fausta, raffigurata con in braccio i figli Costantino jr. e Costanzo, si alternano SALUS REIPUBLICAE e SPES REIPUBLICAE.<sup>74</sup>

L'investimento propagandistico sull'immagine di Fausta come elemento centrale della famiglia imperiale e garante della sua prosperità è testimoniato anche da diversi medaglioni aurei conati a Treviri e fortemente innovativi sul piano iconografico. In un caso, con la legenda PIETAS AUGUSTAE, l'imperatrice, con un bambino in braccio, è raffigurata col capo nimbato e seduta in trono, per la prima volta nella storia romana. In un altro multiplo, coniato per Crispo, Fausta appare in mezzo a Crispo e Costantino jr. che si stringono la mano; l'imperatri-

73. La legenda è ancor sempre al plurale, benché anacronistica. Fra le ipotesi proposte dagli storici: la volontà di rendere omaggio alla concezione tetrarchica di un potere condiviso; un banale errore; l'utilizzo di un conio inizialmente previsto anche a nome di Licinio, prima dello scoppio della seconda guerra civile; l'indizio che si preparava la nomina di Crispo ad Augusto; da ultimo, la volontà di includere nel collegio imperiale Elena e Fausta, che in effetti erano state nominate Auguste (GRÜNEWALD 1990, pp. 141-43). In vista delle monete CONCORDIA AUGUSTORUM NOSTRORUM coniate per Crispo, su cui cfr. sotto, n. 78, l'ipotesi che il secondo Augusto sia, *in pectore*, Crispo sembra la più interessante. Sul significato di *Providentia* ALFÖLDI 1955, che lo associa soprattutto alla politica di fortificazione della frontiera.

74. Su 703 coniazioni inventariate tra la vittoria del 324 e il 329, le serie PROVIDENTIAE ne contano ben 233, più 96 per le due Auguste; le altre serie dinastiche del tipo CONSTANTINUS AUG., con *folles* che presentano come legenda il solo nome dell'imperatore o di uno dei Cesari (battezzati oggi *Schaudernare*, o monete pubblicitarie, e conati essenzialmente per celebrare i *vicennalia* del 326: cfr. RAMSKOLD 2013), ne contano 82 (la cifra sarà da modificare se sono corrette le revisioni proposte da RAMSKOLD 2013 per la zecca di Roma, ma la manteniamo comunque a titolo indicativo): in tutto queste serie rappresentano più di metà del totale, ma in realtà il 90% delle coniazioni di *folles* bronzei, che sono in tutto 454.

ce sta in mezzo a loro e tiene una mano sulla spalla di ciascuno, sotto la legenda FELIX PROGENIES CONSTANTINI AUGUSTI, dissimulando il fatto che in realtà solo uno dei due era figlio di Fausta.<sup>75</sup>

Un significativo cambiamento nell'iconografia di Costantino a partire da questo momento è quella che potremmo chiamare la smilitarizzazione della sua immagine. L'elmo, che finora caratterizzava circa un terzo dei ritratti monetari dell'imperatore, scompare bruscamente, e lo stesso vale per le altre armi e per la corona d'alloro, rimasta sulle monete che raffigurano i Cesari, ma sostituita su quelle di Costantino dal nuovo simbolo del potere imperiale, il diadema.<sup>76</sup> È come se Costantino, diventato unico sovrano, lasciasse ai figli la prosecuzione delle imprese militari, adottando per sé l'iconografia d'un sovrano carismatico, in contatto diretto – come vedremo – con la potenza divina, e non più quella d'un generale.<sup>77</sup>

Sebbene i tre figli dell'imperatore siano presenti nella monetazione con lo stesso risalto, alcuni indizi fanno intravedere una promozione più accentuata del maggiore, Crispo: in particolare il fatto che diverse zecche coniano monete d'oro con la legenda tetrarchica CONCORDIA AUGUSTORUM NOSTRORUM, che si sarebbe detta ormai inattuale dopo la liquidazione di Licinio, e in tutti i casi sul recto della moneta è raffigurato Crispo, come se il suo statuto fosse ormai intermedio fra quello di Cesare e di Augusto.<sup>78</sup> Del resto Crispo era ormai un adulto, in grado di assumere personalmente comandi militari, e aveva avuto un ruolo importante nelle operazioni della seconda guerra civile. Alle vittorie di Crispo sono dedicate coniazioni assai significative per l'insolita iconografia, come le monete d'oro del tipo VIRTUS CAESARI NOSTRI (sic) coniate a Tessalonica e a Nicomedia, che lo rappresentano a cavallo, mentre carica il nemico al galoppo con la lancia in pugno.<sup>79</sup> Anche la serie di *folles* conati a Costantinopoli con la legenda LIBERTAS PUBLICA e la Vittoria su una nave che porge non una, ma due corone d'alloro è destinata a celebrare, come è stato persuasivamente argomentato, la vittoria navale su Licinio e i due vincitori, l'imperatore e il figlio Crispo che comandava sul campo.<sup>80</sup> Nella zecca di Roma la vittoria di Crispo venne celebrata con un medaglione bronzeo dall'iconografia altrettanto insolita per le

75. RIC, VII 203, nn. 442-43; cfr. CARLÀ 2013, p. 566.

76. Cfr. sotto, n. 95.

77. WIENAND 2013C, pp. 398-99. Questa evoluzione dei ruoli rispettivi di Costantino e dei Cesari è confermata dalla poesia di Optaziano Porfirio: sopra, cap. III par. 4. Raffigurazioni di Costantino con l'elmo ricompariranno solo nel 337, in preparazione della guerra contro la Persia.

78. RIC, VII 406, n. 116; 610-11, nn. 59-62; 646, n. 20; 685, n. 50.

79. RIC, VII 515, n. 136; 614, nn. 84-85; 617, n. 104.

80. RIC, VII 572-73, nn. 18 e 25. Il modello iconografico era consueto fin dall'età ellenistica per la celebrazione delle vittorie navali; cfr. ALFÖLDI 2004 e ENGEMANN 2007. WILKINSON 2010 propone che si riferisca a queste coniazioni l'epigramma di Palladas sulle «immagini impresse» delle Vittorie che «portano vittorie alla città amica di Cristo».

sue tonalità pagane: Costantino, in veste di Giove in trono, col torso nudo e il mantello, offre a Crispo – o secondo un'altra interpretazione, riceve da lui – il globo; ai piedi dell'imperatore è sdraiata una pantera, animale sacro a Dioniso e, forse, simbolo dell'Oriente conquistato.<sup>81</sup>

In questa fastosa e martellante celebrazione dinastica, che circola in tutto l'impero in milioni di esemplari, s'introduce però una crepa. A partire dall'estate 326 le monete per Crispo e per Fausta s'interrompono bruscamente, anche se è evidente che continuarono a circolare in quantità, dato che sono giunte fino a noi in grande abbondanza. Questo fatto da solo dimostra che entrambi erano morti; l'unica fonte narrativa che entri nei particolari, il pagano Zosimo, sostiene che erano morti male, perché Fausta, gelosa di Crispo, aveva fatto credere al marito che il giovane la insidiava; Costantino fece giustiziare il figlio, e poco dopo, scoperto che si trattava di un'invenzione, mise a morte anche Fausta.<sup>82</sup> Dopo quell'anno accanto all'Augusto più che cinquantenne restano i due Cesari Costantino jr. e Costanzo, celebrati anche con insistite coniazioni in oro e la classica dedica *PRINCIPI IUVENTUTIS*; e una sola donna,<sup>83</sup> sua madre Elena, di cui altri conii occasionali celebrano la *FELICITAS AUGUSTA* e la *PIETAS AUGUSTES* (sic) fino al 329, che dev'essere l'anno della sua morte.<sup>84</sup>

6.2. *Roma e Costantinopoli*. Molto interessanti, anche se rari, sono i medaglioni e le monete che toccano il tema della capitale dell'impero, reso di bruciante attualità dal fatto che per la prima volta da tempo immemorabile l'imperatore è uno solo, e che questo imperatore, anziché a Roma, risiede a oriente, dove sta fondando una nuova capitale. Il messaggio che si sviluppa è quello di una rassicurante continuità, rivolto all'Urbe e al Senato: ecco allora i medaglioni d'oro dedicati al *SENATUS* e all'*EQUES ROMANUS*, voluti nel 325 per la celebrazione del

81. *RIC*, VII 328, n. 279, legenda *GLORIA SAECULI VIRTUS CAESARUM*; cfr. ALFÖLDI 1959; CARLÀ 2010, p. 114; e 2013, p. 568; WIENAND 2013c, p. 399; del medaglione è stata però proposta anche un'interpretazione cristiana, con la pantera come simbolo del paganesimo umiliato; cfr. BRYCE 1989.

82. Cfr. sotto, cap. XIX nn. 7-11. L'assenza di qualunque moneta dedicata a Crispo in occasione dei suoi *decennalia*, il 1° marzo 326, faceva finora supporre che fosse stato giustiziato prima di quella data (ALFÖLDI 2004, p. 74), ma una scoperta recente dimostra invece che la prima serie dinastica coniata a Roma per la venuta di Costantino in occasione della celebrazione dei *vicennalia*, nel luglio 326, comprendeva ancora Crispo; RAMSKOLD 2013.

83. Ma vedi anche l'isolato, e rarissimo, *SOROR CONSTANTINI AUG / PIETAS PUBLICA* coniato a Costantinopoli per Costanza, vedova di Licinio (*RIC*, VII 571, n. 15): «Si tratta di un'emissione di tipo dinastico, il cui senso si potrebbe identificare nella necessità di garantire la validità delle monete di Licinio e Liciniano ancora rimaste in circolazione» (CARLÀ 2013, a n. 114). POHLSANDER 1993 ritiene che si tratti di una moneta commemorativa emessa dopo la sua morte. Cfr. MOREAUX 2012.

84. Segnaliamo qui che RAMSKOLD 2013, p. 432, ritiene di poter dimostrare, sulla base delle fonti numismatiche, che Costantino venne a Roma per la sepoltura di Elena nel 329; di questo quarto soggiorno romano dell'imperatore, oltre a quelli ben conosciuti del 312-13, 315 e 326, non esistono altre menzioni, e la scoperta sarebbe abbastanza importante se fosse confermata.

ventennale.<sup>85</sup> Non c'è nessuna esaltazione di Costantinopoli a spese di Roma, ma piuttosto lo sforzo di mettere in parallelo le due capitali,<sup>86</sup> sottolineato dalla coniazione nella zecca di Roma di medaglioni bronzei sul cui recto, anziché l'imperatore o uno dei suoi familiari, compaiono personificate l'*URBS ROMA* o *CONSTANTINOPOLIS*, con elmo e paludamento imperiale, e, nel caso di Costantinopoli, la lancia rivolta verso il basso, a significare la fine di tutte le guerre. All'Urbe corrispondono sul verso Enea o la lupa, oppure la legenda *SECURITAS ROMAE*, mentre a Costantinopoli corrisponde la celebrazione della *VICTORIA AUGUSTI*; la Vittoria, o in alternativa la stessa Costantinopoli, è raffigurata in piedi su una nave, sullo stesso modello dei *folles* conati per celebrare la decisiva vittoria ottenuta nel 324 proprio al largo di Bisanzio.<sup>87</sup>

A sua volta la nuova zecca costantinopolitana, molto attiva nella produzione di moneta bronzea – forse, si è supposto, per pagare la moltitudine di lavoratori impegnati nei cantieri della nuova città –,<sup>88</sup> si distingue per alcune coniazioni programmatiche, particolarmente interessanti in quanto si ritiene che qui l'attenzione dell'imperatore fosse specialmente presente. Varie coniazioni celebrano la vittoria su Licinio, tanto da suggerire che proprio il ricordo di quella vittoria abbia avuto un ruolo decisivo nella scelta del luogo per la nuova capitale:<sup>89</sup> abbiamo già citato la serie *LIBERTAS PUBLICA*, che ricordava la battaglia navale dell'Ellesponto inaugurando il modello iconografico della Vittoria a bordo di una nave, poi imitato in tutte le zecche;<sup>90</sup> egualmente per commemorare la sconfitta del “tiranno” sembrerebbe essere stato coniato, nel 327-328, il tipo *SPES PUBLICA* in cui lo stendardo imperiale trafigge un serpente, di cui analizzeremo fra poco le connotazioni cristiane.

85. Un messaggio analogo già nel tipo *ROMAE AETERNAE* coniato dal 318 al 320, per celebrare i quindici anni di regno (*RIC*, VII 314-18); il *folles* è famoso (<http://www.costantinethegreatcoins.com/romae/>) perché in alcune serie il nome dell'Urbe nel marchio di zecca è indicato con un criptogramma, ossia la parola greca *eros* che si traduce *amor*, cioè l'inverso di *Roma*. Per qualche ragione riesce difficile attribuire personalmente a Costantino questo tipo di umorismo.

86. Si è molto discusso se l'iconografia monetaria alluda a una concorrenza voluta da Costantino fra le due capitali o addirittura a una sostituzione di Roma con Costantinopoli, «nuova Roma»; cfr. il riassunto della discussione e la risposta negativa di BÜHL 1995, pp. 35-40, che accetta piuttosto la definizione di «seconda Roma» (già in Optaziano Porfirio; cfr. sopra, cap. III n. 4.). Cfr. anche sotto, n. 93.

87. *RIC*, VII 331-34, conati dal 327 al 333; cfr. ENGEMANN 2007, p. 155 con bibl., e CARLÀ 2013, p. 569. È stato però anche suggerito che i medaglioni siano stati in realtà conati a Costantinopoli; RAMSKOLD-LENSKI 2012, p. 47. CASTRIZIO 2010 propone che l'immagine non celebri la vittoria del 324, ma la supposta riorganizzazione della flotta, che sarebbe stata accentrata a Costantinopoli al comando di Costantino jr.

88. CLARK 2009, p. 36.

89. STEPHENSON 2009, p. 192; CARLÀ 2010, pp. 123-26.

90. L'accoppiamento fra la personificazione di Costantinopoli, al recto, e la Vittoria in piedi su una nave, al verso, caratterizzerà le coniazioni del decennio 330 in onore della nuova capitale, in tutte le zecche dell'impero (BÜHL 1995, pp. 13-14).

Nella zecca di Costantinopoli compare anche, nel 327-328, la tipologia che diverrà dominante in tutta la monetazione bronzea di Costantino a partire dal 330, GLORIA EXERCITUS, in cui la lancia dei soldati rivolta verso il basso indica la pace raggiunta e difesa. Molto discusse sono poi le monete, in oro, argento e bronzo, con l'enigmatica legenda CONSTANTINIANA DAFNE, coniate fra il 327 e il 330: secondo l'ipotesi classica, per celebrare la costruzione della fortezza di quel nome sulla riva settentrionale del Danubio, in paese gotico; o forse per celebrare, nella lingua della nuova capitale, gli allori di Costantino (in greco *dáphne*) e dunque ancor sempre la vittoria su Licinio.<sup>91</sup> L'immagine sul verso è proprio la Vittoria, che tiene in una mano gli allori della guerra e nell'altra la palma della pace; una Vittoria, stavolta, che riserva i suoi favori esclusivamente a Costantino, dato che la moneta è coniata solo per lui, non per i suoi Cesari – e allora è difficile non istituire un collegamento con l'esecuzione nel 326 del vero vincitore, Crispo.

Particolare attenzione hanno poi attirato le coniazioni connesse con la consacrazione di Costantinopoli del 330, che la mettono esplicitamente in parallelo con Roma. I mezzi *folles* di bronzo con la raffigurazione di un ponte e la legenda POPULUS ROMANUS sono forse coniatati in quell'occasione, quando alla presenza di un *pontifex* il Palladio sarebbe stato trasferito da Roma alla nuova capitale.<sup>92</sup> Lo stesso messaggio, ma in termini assai più espliciti, è trasmesso dai medaglioni d'argento che la zecca costantinopolitana coniò quell'anno in grande quantità, e che raffigurano in parallelo le personificazioni delle due città, la *Tyche* di Costantinopoli e la dea Roma, riprendendo il parallelismo che la zecca romana aveva proposto in precedenza sui suoi medaglioni bronzei. La testimonianza della numismatica risulta sotto questo profilo decisiva, dissipando i dubbi che affiorano spesso nella storiografia, quanto all'effettiva intenzione di Costantino di presentare la sua nuova città come una seconda Roma.<sup>93</sup>

91. ILIESCU 1987; CLARK 2009, pp. 37-46; l'ipotesi della fortezza è però ancora prevalente, cfr. CARLÀ 2010, p. 132, e WIENAND 2013c, p. 411; OLBRICH 2006 propone una diversa, e curiosa interpretazione, collocando l'intera fondazione di Costantinopoli sotto l'egida di Apollo, protagonista del mito di Dafne; lo segue RAMSKOLD 2011. Per una rassegna delle altre ipotesi, più o meno ingegnose, proposte in precedenza, ILIESCU 1987.

92. Omesse in RIC, VII e pubblicate in RIC, VIII, Costantinopoli, nn. 21-22, dove si suggerisce che il ponte simboleggi Roma; per il riferimento al *pontifex* cfr. CRACCO RUGGINI 1983. Per altri studiosi, il riferimento è invece al ponte sul Danubio, su cui cfr. sotto, n. 134; sintesi della discussione in RAMSKOLD 2011, p. 137.

93. RAMSKOLD-LENSKI 2012; RAMSKOLD 2014; LENSKI 2015. ASOLATI 2014 segnala la ripresa in questi medaglioni di modelli iconografici ellenistici. Si tenga però presente che nella discussione storiografica la definizione di «seconda Roma» non implica concorrenza e sostituzione, come invece nell'espressione «nuova Roma», che entrerà in uso solo molto più tardi: cfr. sopra, n. 86, e da ultimo MELVILLE-JONES 2014.

6.3. *Dagli dèi al cristogramma*. Come si è visto, dopo il 325 nessun dio è più menzionato o raffigurato sulle monete romane. Anche il ritratto dell'imperatore si modifica, in modi che confermano un tacito allontanamento dal culto pagano: mentre scompare definitivamente l'iconografia della corona radiata, che identificava l'imperatore col Sole e che si era già rarefatta dopo il 319,<sup>94</sup> compare un nuovo simbolo della regalità imperiale, destinato da Costantino in poi ad affermarsi su tutti gli altri, e cioè il diadema. Ripreso dalla tradizione iconografica di Alessandro Magno e dei monarchi ellenistici – a cui visibilmente Costantino intende richiamarsi ora che è padrone dell'Oriente, imitandone addirittura certi tipi monetari – il diadema è però anche privo di qualunque riferimento agli dèi, foss'anche quello del tutto indiretto delle foglie d'alloro. Nelle emissioni collegate ai *vicennalia* del 325-326 il diadema è il contrassegno abituale che corona, sulle monete, il capo dell'Augusto, creando una più accentuata opposizione con i ritratti dei suoi figli, che continuano a essere coronati d'alloro.<sup>95</sup>

Rarissime, anche se celeberrime fra gli studiosi, sono le monete di Costantino su cui appare in evidenza un simbolo che può essere interpretato in senso cristiano: ovvero il cristogramma XP, che per i cristiani indicava le due lettere iniziali greche del nome di Cristo. Si ritiene di solito che la più antica attestazione di questo segno nella numismatica costantiniana appaia sull'elmo dell'imperatore in un medaglione d'argento con la legenda SALUS REIPUBLICAE, che si suppone coniato a Pavia nel 315 per celebrare il decennale di Costantino; la datazione, basata su criteri stilistici, offrirebbe la prova della precoce adesione dell'imperatore alla nuova fede, ma secondo qualche autore recente il medaglione potrebbe essere molto più tardo.<sup>96</sup>

94. BASTIEN 1992-1994, I pp. 111-13.

95. BASTIEN 1992-1994, I pp. 156-59; ALFÖLDI 2004; BARDILL 2012, pp. 11-19; RAMSKOLD 2013. Il cronista bizantino Giovanni Malalas, seguendo la più antica *Historia Ecclesiastica* di Filostorgio, afferma che Costantino iniziò a usare il diadema come segno del suo governo autocratico e della vittoria su tutti gli avversari: BLECKMANN 2006, p. 29; BARDILL 2012, p. 13. Per l'imitazione di tipi ellenistici cfr. RAMSKOLD-LENSKI 2012; CARLÀ 2010, pp. 128-29, in riferimento a RIC, VII 578, n. 53. La rilevanza del diadema come nuovo simbolo del potere di Costantino rende estremamente improbabile la tesi di Barnes, per cui un frammentario panegirico greco, di solito considerato un panegirico di Giuliano, si riferirebbe invece a Costantino: il panegirico dichiara infatti che l'imperatore «trascura gli ornamenti del corpo, considerando effeminato e indegno di sé indossare cerchi di pietre preziose intorno alla testa» (BARNES 2011, App. G).

96. RIC, VII 364, n. 36. RAMSKOLD 2009 è l'unico studioso che abbia qualche dubbio circa l'identificazione del Chi-Rho; non sarà però forse inutile sottolineare che dei tre esemplari conosciuti, provenienti da matrici diverse, solo quello di Monaco presenta il Chi-Rho abbastanza ben riconoscibile; quello di Vienna è illeggibile perché troppo consunto, ma quello di Pietroburgo, perfettamente leggibile, presenta al posto del cristogramma un ghirigoro molto più confuso. Per qualche ragione, l'esemplare di Pietroburgo è riprodotto assai più raramente di quello di Monaco; vedi la tavola in KRAFT 1954-1955, I 3. Parecchi resti di elmi con placchette su cui è iscritto il cristogramma sono però esposti in musei europei: *L'editto di Milano* 2012, pp. 238-39 (e cfr. STEPHENSON 2009, p. 173).

Problema storiografico  
LA DATA DEL MEDAGLIONE DI PAVIA

I dubbi sulla datazione del medaglione coniato a *Ticinum* non si basano in realtà su nessun argomento cogente, ma piuttosto sulla constatazione che l'attribuzione al 315 non è affatto dimostrata e che non c'è nessun motivo di non prendere in considerazione altre ipotesi; il che, però, può sembrare un po' poco.<sup>97</sup> Recentemente Ermanno A. Arslan ha sottolineato a sua volta che la datazione tradizionale non è in realtà sorretta da alcuna prova, ma ha anche suggerito che possa trattarsi di un falso cinquecentesco,<sup>98</sup> senza considerare però che del medaglione sono conosciuti tre esemplari, prodotti da stampi diversi.<sup>99</sup>

Più inquietante, in quanto testimonianza della facilità con cui oggi le ipotesi più arrischiate si trasformano in verità incontestabili nella mente di chi le ha escogitate, è la sicurezza con cui Klaus M. Girardet, dopo aver affermato che il medaglione anziché del 315 potrebbe anche essere del 313, dichiara che il cristogramma era visibile sull'elmo di Costantino «dal 311».<sup>100</sup> Questa datazione inspiegabile non ha niente a che fare con la datazione della moneta, ma deriva dalla tesi dell'autore circa il cristogramma raffigurato sul labaro; il Girardet ritiene che inizialmente non si trattasse di un cristogramma, ma di un simbolo solare, adottato da Costantino sui suoi stendardi subito dopo la visione di Grand del 310, e poi trasformato in cristogramma all'inizio della guerra contro Massenzio a fine 311, ed estende per analogia l'uso del cristogramma «dal 311» anche all'elmo.<sup>101</sup>

Se la data del medaglione è controversa, almeno la zecca è abbastanza sicura, con buona pace del teologo di Oxford, e professore di storia del cristianesimo a Londra, Richard Price, secondo cui il medaglione sarebbe stato coniato a Torino, evidentemente la sua traduzione di *Ticinum*.<sup>102</sup>

Se i dubbi sulla datazione del medaglione di Pavia dovessero essere confermati, la più antica comparsa del cristogramma nella monetazione costantiniana sarebbe da individuare sullo scudo del Cesare Crispo in una moneta appartenente al tipo BEATA TRANQUILLITAS, coniato a Treviri nel 322-323.<sup>103</sup> Molto com-

97. Cfr. BERNARDELLI 2007; CARLÀ 2010, pp. 87-92, e 2013, p. 567, con un saggio della "smisurata" bibliografia su questo medaglione.

98. Scheda nel catalogo della mostra *L'editto di Milano 2012*, a p. 200; cfr. sopra, n. 44. L'ipotesi è discussa, e rigettata, in ASOLATI 2014.

99. Cfr. WIENAND 2012, pp. 265-71, e sopra, n. 96.

100. GIRARDET 2007, pp. 42-43.

101. GIRARDET 2010, pp. 42-43, 60-61. Cfr. sopra, cap. IV n. 24.

102. PRICE 2005. Ma si noti che il medaglione non presenta marchi di zecca; l'attribuzione a Pavia dipende anch'essa da criteri stilistici, e EHLING 2011 suggerisce che l'incisore, proveniente da Pavia, abbia operato in quell'occasione a Roma.

103. *RIC*, VII 197, n. 372; la variante col cristogramma è pubblicata da A.S. ROBERTSON, *Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet (Glasgow)*, Oxford 1982, vol. V, tav. 56 n. 17; la moneta è riprodotta anche in GIRARDET 2006b, p. 79, e ODAHL 2004, tav. 59. Sull'altra, un po' meno citata moneta che presenta il cristogramma sull'elmo, in modo però del tutto diverso, e i relativi dubbi, cfr. sotto, n. 109.

mentato, infine, il *foliis* del tipo SPES PUBLICA, coniato a Costantinopoli nel biennio 327-328; l'importanza di quest'ultima coniazione, peraltro abbastanza limitata dal punto di vista quantitativo, e forse destinata a un donativo al popolo della nuova capitale, sta nell'iconografia del verso, dove il labaro imperiale, sormontato dal cristogramma, trafigge un serpente, di solito identificato con Licinio.<sup>104</sup>

Com'è ovvio, queste occorrenze hanno attirato un'enorme attenzione da parte degli studiosi, i quali ne hanno tratto conseguenze assai diverse. Così c'è chi davanti al medaglione di Pavia si commuove fino a dichiarare che «qui Costantino si presenta come *vicarius Christi* nel senso di suo inviato e plenipotenziario, che deve le sue vittorie all'onnipotente e altissimo Cristo-Dio, il suo nuovo *comes*»;<sup>105</sup> chi sottolinea che il simbolo XP, impiegato già secoli prima di Cristo, ad esempio sulle monete dei Tolomei d'Egitto, fino al tempo di Costantino non è mai associato al cristianesimo, ma si collega esclusivamente a culti pagani, in particolare al culto del Sole e a quello di Mitra;<sup>106</sup> e chi ritiene che quel simbolo sia stato scelto da Costantino per raffigurare se stesso, la propria vittoria e la propria dinastia, assumendo solo più tardi connotazioni cristiane, tanto da concludere che «nella monetazione di Costantino è impossibile trovare qualunque simbolo esplicitamente cristiano, o anche cripto-cristiano».<sup>107</sup> Ma il biografo di Costantino, Eusebio di Cesarea, dichiara che l'imperatore prese l'abitudine di portare il XP inciso sull'elmo, e lo presenta esplicitamente come un simbolo cristiano; per cui è evidente che almeno negli ultimi anni di regno la cristianizzazione del Chi-Rho era un fatto compiuto, come del resto dimostrano i *versus intexti* di Optaziano Porfirio, che lo associano al nome IESUS.<sup>108</sup>

La testimonianza di Eusebio e quella della numismatica si confermano dunque a vicenda; è molto strano però che quella che l'agiografo presenta come un'abitudine sia rappresentata così raramente sulle monete. L'elmo dell'impera-

104. BRUUN 1962, p. 61; CARLÀ 2013, pp. 566-67. ALFÖLDI 2004, pp. 69-70, e WIENAND 2012, pp. 265-71, suggeriscono una datazione al 324-325. RAMSKOLD 2009 ha segnalato che la moneta è oggi meno rara di quanto non ritenesse il Bruun, ma anche che abili falsificazioni di questa moneta sono state recentemente messe sul mercato (e, a margine, ha negato l'identificazione del serpente con Licinio e l'interpretazione cristiana del Chi-Rho).

105. LEEB 1992.

106. BRUUN in *RIC*, VII 61; ma anche LEEB 1992, p. 39, sa che «in epoca precostantiniana l'uso del XP si trova esclusivamente su monumenti pagani». Cfr. anche SINGOR 2003, per cui Costantino avrebbe impiegato dapprima il XP come simbolo solare, per poi attribuirgli un nuovo significato cristiano; WALLRAFF 2001b, p. 259, che peraltro parla bizzarramente di cristogramma «on a soldier's helmet»; BARDILL 2012, pp. 220-22.

107. BRUUN 1997, p. 45. Anche DRAKE 2000, p. 203, interpreta il XP piuttosto «come un simbolo dinastico, un segno che indicava Costantino e la sua dinastia, più che una dichiarazione di fede religiosa».

108. *VC*, I 31; e sopra, p. 121.

tore è raffigurato su innumerevoli coniazioni, ma non presenta mai la placchetta col XP, tranne sull'unico medaglione citato, la cui iconografia, estremamente insolita, non è mai più ripresa.<sup>109</sup> Il fatto che la scena raffigurata sul verso del medaglione, con l'imperatore che parla ai soldati, sia unica non solo nella monetazione di Costantino, ma in tutta la numismatica romana non fa che accrescere la stranezza di questa enigmatica moneta.<sup>110</sup>

Ma in realtà tutte le occorrenze di simboli cristiani sulle monete presentano la stessa, esasperante contraddizione, che potremmo riassumere così: monete con quei simboli esistono, e sono notissime perché la storiografia le ha segnalate e studiate con enorme entusiasmo, vedendovi la prova che Eusebio non mente quando parla delle insegne cristiane adottate da Costantino per sé e per il proprio esercito; e tuttavia quelle monete sono pochissime, statisticamente insignificanti rispetto alla gran massa della monetazione costantiniana, in plateale contrasto con l'enfasi che vi dedica Eusebio. Conosciamo attualmente più di cinquanta tipi monetari in cui Crispo è raffigurato con lo scudo al braccio sinistro, e in uno solo di questi tipi, anzi in una sola fra le sue molte varianti, conservata in un unico rarissimo esemplare, lo scudo presenta il cristogramma;<sup>111</sup> innumerevoli monete rappresentano insegne militari, ma la raffigurazione del labaro coronato dal cristogramma si ritrova solo su quel singolo *folles*, coniato per un

109. Un cristogramma è visibile sul lato dell'elmo, in una posizione totalmente diversa da quella del medaglione, in alcuni esemplari del tipo VICTORIAE LAETAE PRINCIPIS PERPETUI coniato a Siscia nel 318-319; la stragrande maggioranza degli esemplari di quel tipo e di quella zecca porta però al suo posto stelle o altri simboli, e lo stesso vale per le parallele coniazioni di tutte le altre zecche. ALFÖLDI 1932 ritenne di poter dedurre che gli esemplari col cristogramma costituivano la prima serie e riflettevano esattamente le intenzioni del governo, fraintese altrove e ben presto anche a Siscia. La tesi è stata oggi integralmente confutata: i cristogrammi appaiono solo su 3 esemplari della terza, non della prima serie; quei 3 esemplari sono un'infima frazione dei 145 conosciuti, e «must be considered to be engraver's slips» (BRUUN in RIC, VII 62-63, e BRUUN 1962; i dati numerici sono ovviamente quelli dell'epoca e oggi dovrebbero essere aggiornati). Un esempio dei fraintendimenti cui la questione dà luogo è SINGOR 2003, p. 487, il quale crede che il cristogramma si ritrovi su «three coin issues», cioè tre tipi; si tratta invece di tre esemplari dello stesso tipo. Appare troppo enfatica la conclusione di CARLÀ 2013, p. 565, per cui «in particolare a Siscia, dove il monogramma è apposto sull'elmo», questi segni sembrano «alludere in effetti a un segno personale e distintivo di Costantino, alla natura del suo "nuovo" protettore celeste che gli garantisce successo e vittoria».

110. MACCORMACK 1981, p. 183.

111. Al sito [www.coinproject.com](http://www.coinproject.com) (visitato nel febbraio 2016), sono pubblicate 729 monete di Crispo, fra cui, peraltro, non è compresa quella col cristogramma pubblicata da Robertson. Crispo è raffigurato al recto di profilo sinistro, con lo scudo al braccio, in 46 tipi censiti nel RIC e altri 11 non censiti, per un totale di oltre 100 varianti, e in nessuna di queste è raffigurato il cristogramma. La variante col XP del tipo RIC, VII 197, n. 372, è conosciuta nell'unico esemplare di Glasgow; BRUUN 1962, p. 59 n., segnala che le monete del tipo BEATA TRANQUILLITAS coniate a Treviri col ritratto di Crispo presentano un'enorme variazione dei disegni sullo scudo, ad esempio 5 versioni diverse nei 5 esemplari, tutti della stessa officina S, nella collezione di Oxford, e conclude che «undue importance should not be attached to such details obviously left at the discretion of mint officials».

breve periodo soltanto nella zecca di Costantinopoli e mai più ripreso.<sup>112</sup> È inevitabile concludere che la rilevanza di questi simboli cristiani nell'apparato militare costantiniano è stata fortemente esagerata da Eusebio – e da quegli studiosi che riferendosi a queste monete descrivono un esercito di Costantino che andava in guerra sotto insegne cristiane: per costoro, la rarità di questi simboli sulle monete di Costantino è così imbarazzante che non esitano a inventarli, affermando ad esempio che sul medaglione di *Ticinum* «sulla punta o sul drappo dello stendardo era collocato il cristogramma circondato dalla corona d'alloro», salvo precisare in un inciso che tutto questo «non è visibile qui a causa delle piccole dimensioni dell'immagine»!<sup>113</sup>

E tuttavia, per molto tempo si è creduto di poter interpretare il medaglione d'argento di Pavia e i *folles* costantinopolitani del 327 – la moneta di Crispo è stata pubblicata di recente e continua ad essere poco citata – come la prova di una consapevole volontà di cristianizzare la monetazione dell'impero. Oggi il giudizio su questa ipotesi non può che essere negativo: il carattere assolutamente isolato e marginale di queste coniazioni è più che sufficiente a dimostrarlo.<sup>114</sup> E questo nonostante lo sforzo con cui molti studiosi sono andati a caccia di altri presunti simboli cristiani sulle monete di Costantino: ora ritrovando cristogrammi, croci e *tau* fra le lettere e i simboli impiegati come marchi di zecca,<sup>115</sup> ora insistendo a descrivere come uno scettro a forma di croce, im-

112. BRUUN 1962, pp. 61-62, che ne conosceva pochissimi esemplari, nota che la rarità di questa moneta è tale da sorprendere, e da aver suscitato l'ipotesi che sia stata ritirata, proprio perché la sua connotazione cristiana appariva troppo scioccante perfino alla popolazione di Costantinopoli (o «all'aristocrazia», ALFÖLDI 1948, p. 84). RAMSKOLD 2009 ha però documentato che grazie ai ritrovamenti degli ultimi cinquant'anni la moneta, nelle sue due varianti, non è più da considerare rara. Alcune altre monete che raffigurano stendardi militari sembrano presentare il cristogramma, non come coronamento ma sul drappo; sempre però in modo problematico, o per la dubbia leggibilità del simbolo, o per la possibilità che rappresenti unicamente un marchio di fabbrica, la cui scelta era comunque del tutto estranea alla programmazione iconografica disposta a livello governativo (BRUUN 1997, pp. 45-47): cfr. sotto, Appendice. Si noti che il labaro col cristogramma, non più però a coronamento dell'asta come nell'esempio costantiniano, ma disegnato sul drappo, mentre l'asta è coronata da una piccola croce, diventa comune nella monetazione imperiale con la generazione dei figli di Costantino.

113. GIRARDET 2007, p. 42, e 2010, pp. 81-82. In compenso, nessuna attenzione viene prestata all'effettiva comparsa di simboli pagani. WIENAND 2012, p. 433 n., segnala invece che in diversi solidi coniatati subito dopo la sconfitta di Licinio, compaiono per la prima volta stendardi coronati da un'aquila; attributo di Giove, il dio protettore di Licinio, l'aquila non era mai stata raffigurata prima d'ora in questo contesto nella monetazione costantiniana, e lo studioso lo interpreta come un gesto rivolto ai soldati di Licinio incorporati nell'esercito del vincitore.

114. BARDILL 2012, pp. 220-22; CARLÀ 2013.

115. Per il cristogramma come marchio di fabbrica cfr. sotto, Appendice; in tutti i casi rilevati il XP è sempre uno solo dei molti marchi impiegati. Lo stesso vale per la croce greca usata come marchio, in alternativa alla stella, in una serie SOLI INVICTO COMITI di Pavia, del 316 (RIC, VII 366, n. 45, dove già il fatto che la moneta sia dedicata al dio Sole mostra che l'uso di questo marchio non aveva alcuna



pugnato da Costantino sul medaglione di Pavia, quello che è stato identificato da altri come una lancia rovesciata, come l'elsa di una spada o come l'asta di uno stendardo. Ritrovamenti archeologici recenti suggeriscono che possa trattarsi effettivamente di uno scettro sormontato da un globo, che nella realtà non avrebbe affatto avuto la forma di una croce; anche nella raffigurazione bidimensionale del medaglione, peraltro, la forma non è quella di una croce se non aggiungendovi molta fede.<sup>116</sup> È assai edificante il contrasto fra questo zelo e la perentorietà con cui sono state liquidate le croci sulle monete coniate da Massenzio ad Aquileia; non erano simboli cristiani, ci si è limitati a dichiarare, e se lo erano la responsabilità è d'un capofficina cristiano e non coinvolge in alcun modo l'imperatore.<sup>117</sup>

connotazione cristiana) e in una serie VICTORIAE LAETAE PRINCIPIS PERPETUI, sempre di Pavia, del 319; in questo caso, su 153 pezzi conosciuti di questo conio, solo 13 appartengono alla serie segnata con una croce (BRUUN 1962, p. 54). Una crocetta fa parte del marchio di zecca anche in alcuni *folles* di Aquileia del 334-335: RIC, VII 407, nn. 124-27. Lo staurogramma compare una volta sola, come marchio di zecca, su alcune emissioni del *solidus* tipo VICTORIA CONSTANTINI AUGUSTI, coniato ad Antiochia nel 336-337 (RIC, VII 695), ma è stato sostenuto che è l'abbreviazione di *tricennalia* (THÜMMEL 1998, p. 155). In un medaglione d'oro di Costantinopoli dedicato al Cesare Costantino jr. (legenda PRINCIPIS IUVENTUTIS), la punta dello stendardo impugnato dal principe è a forma di croce (RIC, VII 580, n. 65 del 333); BRUUN 1962, pp. 63-65, osserva che le punte degli stendardi compaiono in moltissime forme diverse, a libertà dell'incisore, e che la forma a croce non compare in nessun altro caso, tranne in una moneta di Licinio (GIRARDET 2010, p. 54, che sembra dare molta importanza alla moneta, manca di segnalare quest'ultimo particolare). Altre identificazioni di presunti simboli cristiani appaiono velleitarie; il punto in BRUUN 1962; RIC, VII 61-64; BRUUN 1997; CARLÀ 2013, p. 565 (ma si noti che alcuni dei cristogrammi ammessi da BRUUN in RIC, VII 377, nn. 117 e 124, sarebbero in realtà dei numeri: LEEB 1992, p. 41 n.).

116. EHLING 2011. Breve rassegna delle posizioni precedenti: scettro cruciforme: ALFÖLDI 1947 e 1954; GÖBL 1987; LEEB 1992, pp. 29-39; BASTIEN 1992-1994, II pp. 28-30; ODAHL 1995b, p. 349 n.; THÜMMEL 1998, pp. 166-68; KOLB 2001, p. 75, e CLARK 2009, p. 55; lancia: ALFÖLDI 1963, pp. 146-53; BRUUN in RIC, VII 63; ALFÖLDI 1989; TRAVAINI 2007; lancia o scettro, ma comunque non a forma di croce: BÜHL 1995, pp. 35-36 (in riferimento alle personificazioni di Costantinopoli); spada: AIELLO 2010b, p. 27; CARLÀ 2010, p. 127. GIRARDET 2010, p. 81, ammette che l'identificazione è controversa, ma suggerisce che l'oggetto può essere stato interpretato diversamente dai cristiani e dagli altri. BARDILL 2012, p. 177, propone che si tratti di uno stendardo privo di drappo, e lo collega all'invenzione del labaro. L'ipotesi che si tratti di una lancia può essere rafforzata dal confronto con un medaglione, molto simile, di Costanzo II, che porta sull'elmo una croce e impugna una lancia, stavolta però non rovesciata (BRUUN 1962, p. 55, fig. 5b). ALFÖLDI 1947, p. 15, ha identificato lo stesso scettro cruciforme nell'oggetto impugnato dalla personificazione di Costantinopoli su alcune monete della nuova capitale; ALFÖLDI 1963, pp. 148-49, ha dimostrato che non è così neppure in questo caso, così anche BÜHL 1995, pp. 35-36.

117. RIC, VI 326. Il punto in GIRARDET 2006, pp. 34-35, e BRATOŽ 2012, p. 43, più possibilista; per il dibattito più antico DE DECKER 1968, pp. 516-19; l'unico autore a sostenere l'importanza di questi simboli è MOREAU 1953, p. 76. Sia chiaro che ha molte buone ragioni chi sottolinea che all'epoca non c'è ancora traccia dell'uso della croce come simbolo cristiano, e che quelle crocette erano semplici marchi di zecca, intercambiabili con altri; ciò che qui si vuol rimarcare è la diversità dell'atteggiamento nei confronti degli egualmente insignificanti marchi di zecca delle monete costantiniane.

## Confronto con altre fonti

## SE È CRISTIANO, DEV'ESSERE COSTANTINO

Quasi incredibile è il caso della medaglia, priva di legenda, ritrovata a Nantes, che raffigura una famiglia: un uomo e una donna affrontati e separati da un cristogramma, e tre figure più piccole, forse due maschi e una femmina. Benché si tratti con ogni evidenza di un oggetto privato, senza alcun simbolo del potere imperiale, e con un'iconografia del tutto diversa da quella impiegata nelle zecche, molti si sono precipitati a identificarvi Costantino e la sua famiglia, come se all'epoca non ci fossero state altre e più regolari famiglie cristiane in grado di commissionare un ricordino del genere. Le conseguenze sono grottesche: per qualcuno la donna è Elena, e le tre figurette minori – evidentemente i figli della coppia – sarebbero invece i due figli maggiori di Costantino e sua sorella Costanza; secondo altri la donna sarebbe Fausta raffigurata insieme a Costantino e ai loro tre figli maschi; secondo altri ancora, i tre bambini sono effettivamente i figli di Costantino e Fausta, ma la donna è la nonna Elena.<sup>118</sup>

Accosterei il caso a quello del soffitto affrescato del IV secolo scoperto a Treviri, i cui ritratti femminili sono stati precipitosamente identificati con le donne della famiglia di Costantino, salvo oscillare nelle specifiche identificazioni, così che una stessa figura è riconosciuta da alcuni studiosi come Elena, da altri come Fausta, da altri ancora come la moglie di Crispo; in realtà non esiste la minima prova che la sala appartenesse a una residenza imperiale anziché a una casa privata, e le immagini del soffitto, se sono davvero ritratti anziché allegorie, sono molto probabilmente quelli dei proprietari.<sup>119</sup> Identico anche il caso delle figure ritratte nel mosaico della cattedrale di Aquileia, che sono state identificate del tutto arbitrariamente con Costantino e i suoi familiari, nella totale assenza di indizi, e continuano ad esserlo nonostante l'ipotesi sia stata dettagliatamente demolita oltre mezzo secolo fa da Andrea Carandini.<sup>120</sup>

118. Cfr. CALZA 1972, pp. 238-40; L'ORANGE 1984, pp. 123-53; CARA 1993, p. 175; POHLSANDER 1993, p. 166; VARNER 2004, p. 222, e bibl. ivi citata.

119. BISCONTI 2005b, p. 184 (allegoria); ROSE 2006 (ritratti dei proprietari); bibliografia in GUIDETTI 2013, p. 639 n. La nuova diffusione dell'identificazione costantiniana nella storiografia recente (si veda ad es. STEPHENSON 2009, pp. 3 e 125-27, strabiliante nella pretesa di identificare gli affreschi come appartenenti alla «stanza da letto della seconda moglie di Costantino, la sposa bambina Fausta») è il frutto del rinnovato interesse per Costantino, ma anche della vasta ignoranza di molti studiosi nei confronti della bibliografia precedente, soprattutto – ma non solo – italiana: una rassegna della bibliografia che ha respinto in modo argomentato l'identificazione costantiniana, interpretando invece i ritratti come allegorie, già in CALZA 1972, pp. 179 e 253-54; sulla stessa linea BRANDENBURG 1985. Vale anche la pena di notare che un vasto studio comparativo come quello di ELSNER 1998, pp. 132-33, ravvisa negli affreschi di Treviri appena «una lontana eco» dello sfarzo abituale nella decorazione imperiale; se questo fosse il meglio che Treviri poteva offrire, conclude lo studioso, «sarebbe un indizio della relativa povertà della capitale del nord, che non poteva permettersi la foglia d'oro per i soffitti scolpiti, e doveva invece accontentarsi di un mero *trompe l'oeil*». Tanto più gratuita appare l'attribuzione della sala a un palazzo imperiale, ancora, sia pur cautelativamente, in PARIBENI 2013, p. 436.

120. Cfr. la recensione all'opera del KÄHLER, autore dell'arbitraria proposta, in «Archeologia Classica», 14 1962, pp. 310-13; e tuttavia POHLSANDER 1993, p. 166. Cfr. anche sotto, cap. VIII n. 15; e per un

In conclusione, la simbologia cristiana sulle monete di Costantino rimane totalmente insignificante rispetto alla massa della sua produzione monetaria. Chi ha fatto il calcolo ha concluso che su tutte le monete di Costantino posteriori al 312 «all'incirca l'1% potrebbe essere classificato come contenente simboli cristiani», comprendendo nel conto con molta generosità anche croci, *tau* e *chi* usati come marchi di zecca e palesemente privi di qualunque significato religioso.<sup>121</sup> Rispetto al moltiplicarsi dei cristogrammi e più tardi delle croci nelle monete dei suoi successori, la differenza è evidente. Per il Costantino maturo, l'espulsione degli dèi dalle monete non era finalizzata all'ingresso di un'altra potenza celeste in loro sostituzione, ma alla celebrazione trionfante di un potere imperiale e dinastico capace di affermarsi senza bisogno di invocare espressamente l'aiuto divino.

Il che non significa che quell'aiuto non ci sia; ma è presente come una corrente privilegiata, un contatto diretto fra il sovrano e il cielo, che fa dell'imperatore un essere quasi divino. È il messaggio della nuova iconografia imperiale che compare sulle monete d'oro coniate dal 324, in cui Costantino appare coronato dal diadema e con lo sguardo rivolto verso l'alto, a fissare una divinità trascendente che lui solo può vedere. L'importanza di questa immagine non sfuggì a Eusebio, che osservò: «Quanto profondamente il potere della fede divina fosse impresso nella sua anima, si può dedurre dal fatto che ordinò di imprimere il suo volto sulle monete d'oro dell'impero con gli occhi rivolti verso l'alto, nella posizione di chi prega Dio; e queste monete ebbero corso in tutto il mondo romano». Può darsi che Eusebio abbia dovuto far buon viso a cattivo gioco, accontentandosi di questo in mancanza di segnali più espliciti della fede cristiana di Costantino. Oggi si tende a scorgere in quegli occhi levati al cielo, che compaiono soltanto nelle monete coniate dalle zecche orientali, qualcosa di più della preghiera: l'ostentazione di un rapporto diretto con la divinità, com'era nella tradizione della regalità ellenistica e delle sue monete, a partire da Alessandro Magno.<sup>122</sup>

altro improbabile collegamento fra Costantino e i mosaici di Aquileia sotto, cap. ix n. 102. Cfr. anche il caso del cosiddetto «Cammeo dell'Aquila» e delle diverse interpretazioni che ne sono state date: STEPHENSON 2009, pp. 126-27, 331-32.

121. DUNNING 2003, p. 6; ma WIENAND 2012, p. 271, propone al massimo lo 0,5%, e WALLRAFF 2014, p. 84, commenta: «cifra che è ancora troppo alta».

122. *VC*, iv 15; *RIC*, vii 44 e 53. Costantino che «guida gli affari terreni guardando in alto» è citato da Eusebio anche in *LC*, iii 5; si veda anche Lattanzio: «Guarda infatti in alto chi intuisce il Dio vero e vivo che sta in cielo, chi cerca il suo Creatore, il padre dell'anima sua, non solo con l'intelletto e la mente, ma anche col volto e gli occhi levati in alto», *Epit. divin. inst.*, 25. Iconografia derivata da Alessandro Magno e dai suoi successori, dunque chiara indicazione di un potere assolutistico: LEEB 1992, pp. 58-59; R.R.R. SMITH 1997, p. 187; KOLB 2001, pp. 201-4; NICHOLSON 2001, p. 183; CLARK 2009, pp. 12-15; BARDILL 2012, pp. 19-24; CARLÀ 2013, p. 568; GUIDETTI 2013, p. 192. A un'identificazione pubblicitaria di Costantino con Alessandro Magno dopo la sua conquista dell'Oriente allude anche la collocazione a Costantinopoli, secondo la tradizione erudita bizantina, di una statua equestre di Alessan-

Poiché in diversi solidi di questo tipo il verso raffigura la Vittoria in trono, qualcuno ha addirittura suggerito che sia questa la potenza celeste che l'imperatore fissa e con cui si identifica, «trasudando una fiducia in sé che non ha precedenti nella monetazione di Costantino».<sup>123</sup> Ma va anche detto che l'iconografia della Vittoria è ormai liberata da ogni suggestione pagana, e convive tranquillamente con altri segni della predilezione divina che accompagna l'imperatore: anch'essi in origine non esclusivi del cristianesimo, ma destinati ad assumere un posto centrale nell'iconografia cristiana medievale. In un medaglione d'oro del 330, del valore di ben 36 solidi – la moneta più pesante mai prodotta da una zecca romana – Costantino è raffigurato in mezzo ai figli Costantino jr. e Costanzo; i due Cesari sono incoronati l'uno dalla Vittoria, l'altro da *Virtus*, ma l'imperatore è incoronato direttamente da una mano divina che si protende dal cielo – quella stessa mano divina che i pagani potevano interpretare come quella di Giove, ma che per i cristiani era certamente quella del loro Dio.<sup>124</sup>

#### Confronto con altre fonti

##### LA STATUA COLOSSALE DI COSTANTINO E LO SGUARDO RIVOLTO AL CIELO

I Musei Capitolini conservano la testa e diversi frammenti marmorei di una statua colossale di Costantino, che doveva trovarsi originariamente nella basilica di Massenzio. Costantino era probabilmente raffigurato seduto, perché la statua è così gigantesca che la basilica non avrebbe potuto contenerla in piedi. La testa da sola è alta come un uomo; il suo aspetto dovrebbe essere familiare a molti, perché la si ritrova spessissimo come illustrazione di copertina nei libri dedicati a Costantino. Gli storici dell'arte sono divisi circa la datazione della statua, che secondo qualcuno venne collocata nella basilica al momento stesso in cui Costantino se ne appropriò, dopo la liquidazione di Massenzio, e lo raffigurava nelle vesti pagane di Giove. Altri invece la attribuiscono piuttosto agli ultimi anni di regno dell'imperatore, perché lo sguardo di Costantino rivolto verso l'alto, in comunicazione diretta con le potenze celesti, corrisponderebbe all'iconografia monetaria entrata in uso dopo il 324. Senonché, sembra ormai dimostrato che la testa è stata rilavorata, anche se gli studiosi sono completamente discordi circa la sua identità originaria. Qualcuno ipotizza che in origine raffigurasse Massenzio, altri pensano a un imperatore precedente o alla statua di un dio; altri ancora suggeriscono che il ritratto fosse di Costantino fin dall'inizio, ma sia stato rilavorato dopo il 324 per aggiungere un diadema; nella stessa occasione lo scettro impugnato dalla statua sarebbe stato sostituito da una croce, anche se questa è una supposizione del tutto gratuita. L'analogia con l'iconografia monetaria di Costantino è dunque da ripensare per quanto riguarda l'individuazione di parallelismi specifici, anche cronologici; rima-

dro Magno, proveniente da Crisopoli dove si era svolta l'ultima battaglia contro Licinio (LA ROCCA 1993, p. 557). «Dubious Christian interpretation»: CAMERON 1983, p. 86.

123. BRUUN in *RIC*, vii 53.

124. *RIC*, vii 576, n. 42; cfr. WIENAND 2012b, pp. 433-34. Per la mano divina cfr. sotto, n. 142.

ne però indiscutibile che tanto i ritratti monetari quanto quelli statuari conversero, prima o poi, nell'insistere sulla natura sovrumana dell'imperatore, in rottura con la tradizione precedente – è quello che uno studioso recente ha chiamato «l'abbandono della moderazione».<sup>125</sup>

### 7. GLORIA EXERCITUS: DAL 330 ALLA MORTE

Negli ultimi sette anni del regno il tema dinastico rimane importantissimo, e anzi la grande maggioranza delle monete ormai sono coniate a nome dei Cesari, il cui ritratto campeggia sul recto: i figli superstiti dell'Augusto, Costantino jr., Costanzo e Costante – Cesare dal 333 –, e il nipote Dalmazio, anch'egli elevato a Cesare nel 335. Nessuno poteva ancora sapere quanto amaramente il futuro avrebbe deluso la speranza del vecchio sovrano di allevare una covata di successori in armonia fra loro, ma quella speranza era evidente nella precisione con cui ogni serie monetaria in bronzo coniata da qualunque zecca comprendeva una moneta per ognuno di loro. Le donne della famiglia erano tutte scomparse, ma il loro posto era preso dalle personificazioni dell'*Urbs Roma* e di Costantinopoli, anch'esse regolarmente integrate al pari dell'Augusto e dei Cesari in tutte le serie monetarie.<sup>126</sup>

La monetazione di questi anni è stata scrutata alla ricerca di indizi sulle disposizioni ereditarie di Costantino, nel senso d'una differenziazione fra i quattro Cesari. Qualcuno ha creduto di trovarvi la prova del fatto che l'imperatore progettava una successione col solo Costantino II elevato ad Augusto, e tre Cesari, ma sembra che si sia trattato solo d'una fase iniziale, presto rientrata; al più tardi dal 333, la monetazione indica piuttosto una parallela esaltazione di Costantino II e Costanzo, cui è attribuito un rilievo nettamente superiore rispetto ai due Cesari più giovani, Costante e Dalmazio. Costantino insomma avrebbe avuto in mente una rinnovata tetrarchia, tutta composta però, stavolta, da membri della stessa famiglia.<sup>127</sup>

125. PARISI PRESCICCE 2005. La bibliografia sulla statua colossale di Costantino è molto ampia; l'analisi più dettagliata e recente in PARISI PRESCICCE 2005 e 2007 (qui anche l'identificazione con Giove, la dimostrazione della rilavorazione e le diverse ipotesi circa l'identificazione della testa originaria). Per l'orientamento dello sguardo, interpretazione cristiana in NICHOLSON 2001 e BARDILL 2012, pp. 203-17. Cfr. anche sopra, n. 49.

126. Cfr. BÜHL 1995, pp. 13-20. Non intervengo qui nella controversia sulla datazione delle monete emesse a nome di Teodora, la seconda moglie di Costanzo I, madre del fratellastro di Costantino, Dalmazio, e nonna dell'omonimo Cesare Dalmazio, che recentemente si è proposto di datare già agli anni 335-337: CARLÀ 2010, pp. 141-42; sulla possibile rilevanza di queste coniazioni cfr. anche BURGESS 2008 e WOODS 2011.

127. Costantino II: CARA 1993; l'ipotesi oggi comunemente accettata è stata proposta da CHANTRAINE 1992 e ripresa da BURGESS 2008, pp. 8-9 n. e App. 1; CARLÀ 2010, pp. 135-39; BARNES 2011, p. 165; CARLÀ 2013, pp. 571-72; *contra*, WOODS 2011. Costante e Dalmazio a loro volta sono differenziati in diversi medaglioni, a favore di Costante (KOLB 2001, p. 63, che ipotizza semmai un sistema con tre

L'iconografia monetaria di questi anni è drasticamente rivoluzionata rispetto all'immediato passato. In un colossale sforzo di uniformazione, che rompe con la tradizione degli innumerevoli tipi e delle svariatissime legende, in pratica l'intera monetazione bronzea dal 330 è uniformata in una sola tipologia, con lo slogan GLORIA EXERCITUS, e l'immagine di due soldati con le lance in pugno, le punte rivolte verso il basso; in mezzo a loro due insegne militari, poi ridotte a una sola.<sup>128</sup> Il risultato è stupefacente: per la prima volta da tempo immemorabile, tutte le zecche dell'immenso impero producono per il popolo un'unica moneta, identica nel verso, e rigidamente standardizzata anche sul recto, giacché ogni serie comprende una moneta per Costantino, una per Costantino jr., una per Costanzo, e così via. Non si potrebbe esprimere più potentemente l'idea della nuova unificazione dell'impero, e della totale fiducia che il sovrano ripone nello strumento che lo ha portato fin lì, che poi è anche l'alleato dalla cui fedeltà si attende la continuazione della sua dinastia: l'esercito.<sup>129</sup>

A proposito di queste monete va segnalata l'ultima comparsa del cristogramma, raffigurato sul drappo dello stendardo in alcuni esemplari conati a partire dal 334. Qualche studioso si è entusiasmato: «L'iscrizione GLORIA EXERCITUS, impressa sul verso di una moneta di Costantino, attorno all'immagine di soldati in piedi accanto a uno stendardo col monogramma di Cristo, propaganda il valore dell'esercito romano che combatte sotto la protezione talismanica di simboli cristiani».<sup>130</sup> Il lettore dovrebbe essere avvertito che sulle monete di questa tipologia, coniate in tutte le zecche in innumerevoli versioni dal 330 fino alla morte di Costantino, il monogramma di Cristo compare sullo stendardo solo in alcuni esemplari prodotti da pochissime zecche, e in quella collocazione si alterna con lettere, corone, croci e mezzelune che hanno inequivocabilmente il significato di marchi di fabbrica;<sup>131</sup> non indica dunque in nessun modo che il Chi-Rho fosse davvero raffigurato sugli stendardi; e se anche fosse così, si dovrebbe concluderne che nella grande maggioranza dei casi vi erano raffigurati

Augusti e un Cesare; CARLÀ 2013, p. 572; WIENAND 2013b, p. 44). BURGESS 2008, p. 21, sottolinea come le sole zecche che non coniano moneta d'oro o d'argento a nome di Dalmazio siano quelle di Treviri, Roma e Antiochia, capitali risp. di Costantino II, Costanzo e Costante, cosa che può rappresentare un sinistro presagio della liquidazione di Dalmazio ad opera dei tre dopo la morte di Costantino. Per il nipote Annibaliano, creato *rex regum et Ponticarum gentium*, Costantino fece altresì coniare delle monete, ma di tipo particolare e non in oro, il che esclude l'idea che anche lui dovesse partecipare alla divisione dell'impero: CHANTRAINE 1992, pp. 11-12.

128. Il tipo GLORIA EXERCITUS conta per 492 coniazioni dal 330 al 337, su un totale di 520 coniazioni bronzee inventariate, ovvero il 95%.

129. A partire dal 330 diviene peraltro evidente la riduzione del contenuto d'argento delle monete bronzee, che oscillava fra il 2 e il 5% nel periodo 307-317, si era attestato al 4% nel 318-20, era sceso al 2% nel 321-330, ma dopo il 330 crolla all'1%: CLARK 2009, p. 63.

130. ODAHL 2004, p. 11.

131. Cfr. Appendice.

8. *DIVUS CONSTANTINUS*

altri simboli, nient'affatto cristiani, i quali però non attirano la minima attenzione storiografica.

All'oro e all'argento, e occasionalmente ai medaglioni di bronzo, rimane affidato ogni altro messaggio. Il recupero propagandistico d'un passato remoto è attestato dall'abbondante coniazione di un medaglione d'argento, probabilmente per il trentennale del 336, in cui l'imperatore è raffigurato con i soli titoli di AUGUSTUS e di CAESAR, a imitazione d'una moneta augustea.<sup>132</sup> Nelle personificazioni di Costantinopoli si afferma definitivamente la raffigurazione della nave su cui la città poggia il piede, a perpetuare il ricordo della vittoria navale del 324; evento fondante che, a quanto risulta da fonti posteriori, era celebrato nella nuova capitale anche da un monumento di marmo in forma di nave da guerra.<sup>133</sup> Un multiplo di bronzo di 35 grammi, coniato a Roma, celebra la costruzione d'un ponte sul Danubio, a rimarcare la superiorità tecnologica dei Romani sui barbari dell'altra sponda e rendere più fulminee le spedizioni punitive contro di loro: Costantino lo percorre baldanzoso, accompagnato dalla Vittoria, andando incontro a un barbaro in ginocchio, sotto la legenda SALUS REIPUBLICAE DANUBIUS.<sup>134</sup>

Per quanto riguarda gli slogan, il dato più notevole è l'insistenza nel continuare a coniare, ed esclusivamente in oro, il tipo PRINCIPI IUVENTUTIS, attribuito protocollare dei Cesari. Per il resto, continuano monotone le dediche trionfali DEBELLATORI GENTIUM BARBARARUM e GAUDIUM ROMANORUM, connesse a nuove campagne contro i Goti, i Sarmati, gli Alamanni (ma la vittoria sui Goti venne festeggiata con particolare entusiasmo, e con legende come VICTORIA GOTHICA, segno che la situazione per un momento doveva essere stata molto preoccupante);<sup>135</sup> e ancora GLORIA ROMANORUM, VICTORIA CONSTANTINI AUGUSTI, VICTORIA CAESARUM NOSTRORUM, SECURITAS PERPETUA. E continuano le coniazioni votive: a Costantino jr. si augurano i venti e poi addirittura i trent'anni, s'intende dall'accesso al titolo di Cesare; all'Augusto, dopo il felice compimento dei trent'anni di regno nel 335, si augura addirittura, in un *solidus* di Costantinopoli, di raggiungere i quaranta. Il vecchio autocrate, come altri del suo stampo, avrà forse creduto di non morire mai? L'augurio, invece, non arrivò a compiersi: Costantino morì fra i 62 e i 65 anni, molto vecchio dunque, il 22 maggio 337.<sup>136</sup>

132. CARLÀ 2013, p. 570.

133. BRUUN 1992, pp. 225-26; ALFÖLDI 2004; BEYELER 2011, p. 122; CARLÀ 2013, pp. 568-69. Ma cfr. CASTRIZIO 2010, secondo cui questa iconografia non celebrerebbe più la vittoria dell'Ellesponto, ormai troppo lontana nel tempo, ma «la ritrovata sicurezza delle rotte marittime [...] assicurata dalla flotta da guerra di stanza nella nuova capitale».

134. RIC, VII 331, n. 298; cfr. DEMOUGEOT 1983, p. 107, e CARLÀ 2013, p. 571. Potrebbero riferirsi alla stessa occasione i mezzi *folles* di bronzo di cui sopra, n. 92.

135. GRÜNEWALD 1990, p. 148. Alcune coniazioni potrebbero però essere da datare ancora agli anni 328-29; BEYELER 2011, p. 121.

136. Cfr. sopra, cap. IV n. 239.

Alla morte di ogni imperatore, tranne quelli detestati e sconfitti, si era celebrato fino a quel momento il rituale della *consecratio*, che sanciva, con decreto del Senato, l'assunzione del defunto tra gli dèi. L'apoteosi era ricordata anche nelle coniazioni monetarie che il successore dedicava al nuovo *divus*, e lo stesso Costantino aveva celebrato in questi termini la *consecratio* del padre, *divus Constantinus*. Fino a che punto rituali di questi genere siano stati osservati dopo la morte di Costantino è questione estremamente dibattuta, ma prevale oggi la tendenza a ritenere che il Senato abbia fatto pieno uso della sua prerogativa tradizionale dichiarando la divinizzazione dell'imperatore defunto; il che equivaleva, è stato sottolineato, a esprimere un giudizio politico ufficiale sul suo regno.<sup>137</sup> In ogni caso, i figli di Costantino<sup>138</sup> lo celebrarono subito dopo la morte facendo battere monete che presentano sia tratti di rottura, sia tratti di continuità con le tradizionali coniazioni di *consecratio*.

Una svolta rispetto al passato era stata già avviata dalle monete per la consacrazione di Costanzo fatte coniare da Costantino. Quelle prodotte in un primo tempo, fra il 306 e il 310, presentano dapprima la legenda tradizionale, CONSECRATIO, e l'iconografia tipica di queste emissioni, che raffigura la pira funebre, oppure l'altare e l'aquila; tuttavia nelle ultime emissioni dello stesso periodo il termine CONSECRATIO, il più carico di valenza religiosa, è sostituito dalla più neutra legenda MEMORIA FELIX. Ma la svolta più netta si riscontra nelle nuove serie commemorative emesse dalle zecche di Costantino nel 317-318: non solo la legenda CONSECRATIO non compare più, sostituita da MEMORIAE AETERNAE o da REQUIES OPTIMORUM MERITORUM, ma non compaiono neppure la pira e l'altare: rimane l'aquila, oppure un leone, o ancora il defunto raffigurato col capo velato. La svolta appare molto significativa, finché non si osserva che anche Massenzio, fra il 307 e il 312, conì monete per la consacrazione di Costanzo, anticipando le novità delle più tarde monete costantiniane, che si tratti della rinuncia al termine CONSECRATIO, della raffigurazione col capo velato e della sparizione della pira e dell'altare.<sup>139</sup>

Le monete coniate per l'apoteosi di Costantino riprenderanno queste stesse caratteristiche, sicché non vi si ritrova nessuno degli elementi più evidentemente pagani, come la pira, l'altare e la CONSECRATIO; esse testimoniano però anche

137. BONAMENTE 2013; LIZZI TESTA 2013b.

138. Ma non Costante: le zecche da lui controllate, quelle di Roma, Aquileia e Sicilia, non battono monete di consacrazione per il padre, il che è stato spiegato con la più rigida militanza cristiana di Costante, unico battezzato dei tre fratelli (BONAMENTE 2011, pp. 126-27).

139. Ma sulle monete di Massenzio compare pur sempre un tempio: AMICI 2005. È opportuno segnalare qui che non abbiamo alcuna informazione sui riti che accompagnarono il funerale di Costantino a parte VC, IV 70-71, su cui cfr. BONAMENTE 1988 e 2011.

la preferenza per immagini nuove, sí, ma di interpretazione flessibile. L'imperatore defunto è rappresentato col capo velato, come nelle ultime monete dedicate a Costanzo: un'iconografia che richiama l'iconografia tradizionale del *pontifex maximus* e piú in generale la consuetudine pagana, per cui ci si copriva il capo col lembo della toga nell'accostarsi agli dèi.<sup>140</sup> Costantino sale al cielo su una quadriga, mentre dall'alto una mano si protende per riceverlo; la scelta di questo veicolo è stata associata vuoi al carro del Sole, vuoi a quello di Elia, vuoi ai quattro Cesari suoi eredi, che Eusebio di Cesarea in un discorso famoso tenuto alla presenza dell'imperatore poco prima della sua morte paragonava a quattro cavalli aggiogati alla quadriga dell'impero; ma è opportuno segnalare che sulle monete per Costanzo, e anche in quelle di taluni imperatori precedenti, si ritrova già la stessa iconografia.<sup>141</sup> Quanto alla mano, non si trattava necessariamente di una simbologia cristiana, giacché ancora nel 310 un panegirista spiegava che Costanzo era stato accolto in cielo dalla mano di Giove; ma Eusebio, commentando le monete battute per la morte di Costantino, dichiara che quella è la mano di Dio.<sup>142</sup> Si trasformava cosí pur lasciandola identica, e si rendeva accettabile a tutti, l'apoteosi pagana finora riservata agli imperatori; ma poiché le abitudini cambiano lentamente, su quelle monete si continuava ad affermare che anche Costantino era diventato un dio, *DIVUS CONSTANTINUS*.

La storiografia ha volentieri spiegato queste ed altre sopravvivenze pagane come «una serie di fossili conservatisi, per l'inerzia propria delle consuetudini, in uno strato fondamentale diverso; una serie di fossili non eliminati per la semplice ragione che la “rivoluzione” costantiniana non fu rivoluzione violenta».<sup>143</sup> Piú di recente si è sottolineato che il termine *divus* andò perdendo di valenza sacrale per acquisirne piuttosto una giuridica, giacché designava l'imperatore defunto i cui atti erano considerati validi, tant'è vero che continua ad essere applicato a Costantino anche dai redattori del *Codex Theodosianus*; mentre per altro verso anche la dimensione religiosa della *consecratio* potrebbe essere riletta in chiave cristiana come una «santificazione».<sup>144</sup> L'uso di definire *divus* dopo la morte ogni imperatore cristiano perdura fino al VI secolo, e non ha piú alcun rapporto con una *consecratio* decisa dal Senato: si tratta semplicemente di un pre-

140. BRUUN 1954; AMICI 2005, p. 382; *contra*, KOEP 1958. BONAMENTE 1988, p. 124, suggerisce che questo modo di raffigurare il rapporto fra l'uomo e la divinità fosse accettabile tanto nella prospettiva pagana, quanto in quella giudaico-cristiana.

141. *LC*, III 4. Cfr. KOEP 1958, p. 99; CALDERONE 1973, p. 256, e 1976; MACCORMACK 1981, pp. 124-27 (che sottolinea il parallelo fra questa iconografia e quella dell'*adventus* imperiale); KRAUTHEIMER 1983, p. 67; LEEB 1992, pp. 21-22; AMICI 2005, p. 359, per Costanzo; BONAMENTE 2006, p. 746, per la quadriga sulle monete di consacrazione da Adriano a Valeriano.

142. *Pan. Lat.*, VI (VII) ed. MYNORS, VII 3; *VC*, IV 73. MACCORMACK 1981, pp. 123-24, segnala un precedente nell'iconografia pagana, un bassorilievo del III secolo con l'apoteosi di Eracle.

143. CALDERONE 1973, p. 219.

144. BONAMENTE 1988; AMICI 2000; BONAMENTE 2013.

dicato onorifico.<sup>145</sup> Ma anche gli usi linguistici sono spie di un'evoluzione, che in questo caso era tutt'altro che scontata. In passato gli apologeti cristiani avevano dichiarato apertamente che per un cristiano chiamare “dio” l'imperatore non è lecito, mai e a nessun costo; non si tratta, si badi, del divieto di *credere* che fosse un dio, ma di *chiamarlo* cosí.<sup>146</sup> Il regno di Costantino, evidentemente, aveva fatto cadere degli steccati in piú di una direzione.

★

## Appendice

### IL CRISTOGRAMMA SULLE MONETE DI COSTANTINO

#### *Il cristogramma sullo scudo*

*RIC*, VII 197, n. 372. *Follis* di Crispo Cesare, bronzo, coniato a Treviri nel 322-23, legenda BEATA TRANQUILLITAS VOTIS XX, molto comune (piú di 40 esemplari conosciuti all'epoca della redazione di *RIC*, VII); l'immagine raffigurata sullo scudo si presenta in moltissime varianti, dalla testa di Medusa alla Vittoria che incorona l'imperatore; in un solo esemplare, conservato allo Hunter Coin Cabinet di Glasgow, l'immagine sullo scudo è un cristogramma.

La moneta è pubblicata da A.S. Robertson, *Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet (Glasgow)*, Oxford 1982, vol. V, tav. 56 n. 17, e riprodotta in Odahl 2004, tav. 59; Girardet 2006b, p. 79, e 2007, p. 39.

#### *Il cristogramma sull'elmo*

*RIC*, VII 364, n. 36. Multiplo di Costantino (doppia siliqua?), argento, legenda SALUS REIPUBLICAE, coniato a Pavia nel 315 secondo l'ipotesi tradizionale, accettata in *RIC*, VII 364; «(313 o) 315» secondo Girardet 2007, p. 42; «dal 311» secondo Girardet 2007 (sic), p. 43, con rimando a una nota in cui è invece ribadita la datazione «(313 o) 315»; studi recenti propongono piuttosto, in via altrettanto congetturale, una datazione intorno al 326, cfr. Bernardelli 2007; Carlà 2010, pp. 87-92, e 2013, nn. 123 sgg. Tre esemplari conosciuti (Vienna, Pietroburgo, Monaco; cfr. la tavola I in Kraft 1954-1955; analisi in Wienand 2012, pp. 265-71, che accetta la datazione al 315 se non prima, ma segnala che l'identificazione della zecca di Pavia è puramente ipotetica). Busto frontale dell'imperatore; il cristogramma, visibile e riconoscibile solo nell'esemplare di Monaco, è raffigurato in un medaglione applicato sul davanti dell'elmo.

*RIC*, VII 433, n. 61. *Follis* di Costantino, bronzo, coniato a Siscia nel 319, legenda VICTORIAE LAETAE PRINCIPIS PERPETUI. Moneta abbastanza comune: si conservano esem-

145. BONAMENTE 1988, pp. 135-37; REBENICH 2000.

146. BEAUJEU 1973, spec. p. 119; cfr. Tertull., *Apolog.*, xxxiii 3. È vero che in xxxiv 3 Tertulliano agguinge che porta male chiamare dio l'imperatore *prima dell'apoteosi* («Maledictum est ante apotheosin deum Caesarem nuncupari»), ma qui l'apologeta si sta rivolgendo ai pagani per dissuadere anche loro da quest'uso.



plari con i marchi di 5 diverse officine. L'imperatore è raffigurato di profilo, con l'elmo; solo su tre esemplari del tipo officina B (il tipo piú comune, oltre 10 esemplari conservati) sul lato dell'elmo è apposto un marchio in forma di cristogramma (su altri esemplari marchi diversi; tutti i dati numerici si riferiscono all'epoca della redazione di *RIC*, VII e andrebbero aggiornati). Per l'interpretazione come marchio di zecca cfr. Bruun 1962.

#### *Il cristogramma sul drappo del labaro*

*RIC*, VII 451 n. 207. Multiplo di Costantino, oro, da due *solidi*, coniato a Siscia nel 326-327, legenda GLORIA SECULI, rarissimo (un solo esemplare al Museo Nazionale di Belgrado): l'imperatore col *vexillum* nella destra; sul drappo un simbolo che diversi studiosi interpretano come cristogramma (da ultimo Girardet 2007, p. 38, e Bardill 2012, p. 176, e con qualche dubbio in piú Carlà 2010, p. 111, e 2013, a n. 122) ma secondo Bruun (*RIC*, VII 451) «more likely star or wreath» anche se «possibly the prototype for the later types with labarum»; così anche Alföldi 1998; in realtà, dalle riproduzioni in Girardet 2007, p. 38, e Bardill 2012, p. 176, il cristogramma sembra abbastanza chiaramente identificabile.

*RIC*, VII 222 n. 579. Moneta d'argento di Costantino, coniato a Treviri nel 336-337, legenda CONSTANTINUS AUG., rarissima (un solo esemplare, Parigi, Cabinet des Médailles); l'imperatore col *vexillum* nella destra; sul drappo «possibly» il cristogramma (interpretano così Ligota 1963, p. 190, e Leeb 1992, p. 44).

*RIC*, VII 275, nn. 381-86. La serie GLORIA EXERCITUS venne coniato dal 330 in tutte le zecche. Al verso, due soldati reggono due insegne militari; fra le insegne si trova a volte un marchio di fabbrica. La sola zecca di Arles per una delle sue nove emissioni (quella del 334: 6 tipi in tutto, su 53 tipi GLORIA EXERCITUS coniatati ad Arles fra il 330 e il 335) inserisce in questa posizione il cristogramma.

*RIC*, VII 276-77, nn. 394-401. Dopo il 335 la serie GLORIA EXERCITUS viene modificata: sul verso fra i due soldati compare un singolo *vexillum*, sul cui drappo è inserito il marchio di fabbrica; in alcune serie come marchio di fabbrica è impiegato il cristogramma. Solo in alcuni casi il conio risale a prima della morte di Costantino. In *RIC*, VII è segnalato solo il caso di Arles, che continua il precedente. Cfr. Bruun 1962, p. 63; e 1997, pp. 46-47, dove sono indicati anche casi delle zecche di Treviri, Lione e Siscia; Alföldi 1998; Bardill 2012, pp. 176-77.

## VI

### LE EPIGRAFI

Sotto il nome di epigrafi s'intende un materiale estremamente eterogeneo, a cominciare dalle dimensioni. Il testo della famosa iscrizione di Orcisto, che contiene petizioni e rescritti scambiati fra Costantino e quella città dell'Asia Minore, occupa due pagine a stampa, ma moltissime altre epigrafi si risolvono in una o due righe. Alcune iscrizioni sono perfettamente conservate, molte sono leggibili solo con integrazioni, non di rado ipotetiche e discusse, di molte altre restano solo frammenti. Alcune sono datate; alla maggioranza si può attribuire una data solo per via induttiva. Occasione e contenuto variano: nell'impero romano s'incidevano sulla pietra i testi piú diversi, a cura del governo come per iniziativa privata, e l'unico aspetto comune era la decisione di tramandare una memoria. L'imperatore dava ordine di esporre in pubblico il testo di una legge a cui teneva particolarmente; un governatore o un municipio affiggeva una lapide per ricordare il compimento di un'opera pubblica, l'erezione di una statua o la celebrazione di una festa; gli eredi in lutto pagavano una lapide per ricordare un defunto, poche righe se si trattava d'una bambina morta a pochi mesi di vita, un testo prolisso se si trattava della carriera di un alto funzionario. Un caso a parte è rappresentato dai *miliaria*, i cippi che ad ogni miglio scandivano le vie pubbliche di tutto l'impero, e che portavano il nome dell'imperatore regnante; in questo caso non si trattava affatto di conservare una memoria, ma piuttosto di affermare una realtà ben presente; meno succosi come fonti d'informazione, i *miliaria* sono però numerosissimi, anzi come vedremo costituiscono la grande maggioranza delle epigrafi costantiniane.

In questo capitolo analizzeremo le iscrizioni che possono essere considerate come fonti per la biografia di Costantino, il che poi significa soprattutto – data la natura del materiale – per la sua attività di governo e per la sua immagine pubblica. Escluderemo, in linea di massima, quelle epigrafi private in cui il nome dell'imperatore è menzionato solo nella datazione, in quanto console in quell'anno; prenderemo in considerazione, invece, i cippi stradali apposti dall'amministrazione,<sup>1</sup> le lapidi con cui funzionari pubblici o collettività onorarono Costantino o i suoi familiari in occasione di un'inaugurazione o di una ricorrenza, e ovviamente quelle epigrafi, una minoranza, che vennero apposte per ordine diretto dell'imperatore. Nel suo insieme, questo materiale appare estremamente coerente, rispettoso di modelli e formule approvate dall'alto, e può

1. Per il problema del ruolo del governo centrale, dei governatori locali e, almeno in Italia, delle *civitates* nella collocazione dei cippi cfr. WITSCHERL 2002.



dunque essere considerato unitariamente come testimonianza di una delle principali forme di comunicazione accessibili al pubblico, tanto alle masse urbane che affollavano terme, portici e mercati quanto ai viandanti che percorrevano le strade imperiali.

Sono circa 900 le iscrizioni latine attualmente conosciute, dedicate a Costantino o ai membri della sua famiglia fra il 306 e il 337. Per quanto riguarda le epigrafi dedicate a Costantino in persona, il catalogo redatto un quarto di secolo fa dal Grünwald ne contava per l'esattezza 520, piú 74 di incerta attribuzione,<sup>2</sup> ma le nuove pubblicazioni permettono di arrivare a un totale, ovviamente provvisorio, di 759 epigrafi attribuibili con certezza.<sup>3</sup> È peraltro molto confortante osservare che le conclusioni statistiche raggiungibili sulla base del solo catalogo Grünwald sono in genere esattamente confermate dalle nuove pubblicazioni.<sup>4</sup> A questo totale vanno aggiunte almeno 130 iscrizioni dedicate esclusivamente a uno o piú dei Cesari, figli di Costantino, o alle donne della famiglia, in primo luogo la madre Elena. E naturalmente andrebbero aggiunte le iscrizioni in greco, di cui manca finora una schedatura sistematica, anche se il loro rilievo è certamente molto minore, giacché il latino era lingua ufficiale anche in Oriente.<sup>5</sup>

Considerando soltanto le 759 epigrafi latine di Costantino, la ripartizione geografica fra le 12 diocesi in cui era diviso l'impero<sup>6</sup> vede prevalere l'Africa, con 181 testi, e l'Italia, con 170; seguono le diocesi orientali, pur conquistate solo nel 324, Ponto (64), Asia (65), Oriente (66); nettamente distaccate le diocesi balcaniche, conquistate in parte nel 316-17 e in parte nel 324, Pannonia (15), Mesia (25), Tracia (30), mentre la ripartizione è molto diseguale nelle province originarie ereditate fin dal 306: solo 14 in Britannia e 19 in Gallia, ma 41 in *Gallia Viennensis* e 54 in Spagna. Questo squilibrio ha forse a che fare soprattutto con le vicende della conservazione, ma è necessario chiedersi se non possa anche riflettere un

2. GRÜNEWALD 1990; il catalogo arriva a 522, ma ci sono tre numeri doppi (193a, 200a, 472a) che portano a 525, e 5 epigrafi post mortem che qui non consideriamo (234, 237, 251, 252, 267). Le iscrizioni incerte sono per lo piú troppo rovinate per decidere con certezza se vadano attribuite a Costantino, a uno dei suoi figli oppure al padre Costanzo.

3. È il risultato del controllo eseguito sull'*Epigraphik-Datenbank (EDCS)*, a cura di M. CLAUSS e W. SLABY, al sito [www.manfredclaus.de](http://www.manfredclaus.de) (visitato il 23 agosto 2014). Si escludono le iscrizioni in cui Costantino è citato solo come console nelle formule di datazione. Avvertiamo qui che citeremo le epigrafi con le collocazioni editoriali tradizionalmente piú note (*CIL*, *AE*), ma che conviene utilizzare queste ultime per consultare il citato catalogo online CLAUSS-SLABY, che contiene indicazioni piú complete e aggiornate. Altre sigle eventualmente impiegate rimandano al medesimo catalogo. In molti casi, per brevità, si utilizzerà piuttosto il numero di catalogo Gr. (= GRÜNEWALD 1990).

4. Fatta eccezione per la ripartizione geografica: in Grünwald risultano decisamente sottostimate la Spagna, il Ponto e le altre province orientali.

5. Grünwald ne conosce circa 50, il 10% di quelle in latino (GRÜNEWALD 1990, p. 12 n.). Circa 15 sono menzionate in GREGORI-FILIPPINI 2013, 5 in STEFAN 2004-2005.

6. Seguo, sulla scia del Grünwald, la suddivisione in diocesi come testimoniata dal *Laterculus Veronensis* del 314 (per la datazione, da ultimo PORENA 2003, p. 175).

effettivo declino economico, o un minor zelo dell'amministrazione, nelle province nord-occidentali.

La grande maggioranza delle iscrizioni sono *miliaria*, i cippi collocati lungo le strade imperiali, mentre le dediche onorifiche, piú ricche di informazioni, apposte in ambiente urbano a monumenti e edifici pubblici costruiti o restaurati, sono in netta minoranza: nessuna in Britannia, 3 in Gallia, 4 nella *Viennensis*, 9 in Spagna, 77 in Africa, 64 in Italia, 5 in Pannonia, 7 in Mesia, 12 in Tracia, 8 nel Ponto, 12 in Asia, 16 in Oriente. Va peraltro sottolineato che proprio a partire dall'epoca di Costantino si generalizza l'abitudine di apporre sui *miliaria* il nome dell'imperatore al dativo, il che comporta l'evidente intenzione di equipararli a dediche votive.<sup>7</sup>

#### 1. PERSISTENZA E CRISI DELLA TETRARCHIA

Vediamo quali informazioni è possibile ricavare dall'analisi statistica delle iscrizioni. Una prima verifica interessante è quella che mette in rapporto la data delle epigrafi e la loro collocazione geografica. Databili innanzitutto grazie alle variazioni della titolatura imperiale,<sup>8</sup> le iscrizioni di Costantino costituiscono una rappresentazione puntuale della sua marcia verso oriente; ma attestano anche che i suoi colleghi del collegio imperiale, assai piú di lui, si sforzarono fino all'ultimo di mantenere nella comunicazione epigrafica la finzione d'un governo comune, includendo il nome di Costantino nelle epigrafi apposte nelle proprie province.

I *miliaria* trovati in Britannia risalgono tutti ai primi anni di regno di Costantino: nessuno è posteriore al 312. Anche in Gallia e nella *Viennensis* i *miliaria* di Costantino sono quasi tutti del periodo entro il 312. In Spagna – che all'epoca comprende anche la provincia africana di Mauritania Tingitana – fra i 43 *miliaria* solo 7 sono posteriori al 312-315. Sembra evidente che nelle province che Costantino ereditò dal padre i cippi stradali vennero tutti aggiornati nei primi anni, per cui non si tornò piú a toccarli in seguito. Le dediche a carattere celebrativo ritrovate in queste province sono di date diverse, ma nessuna successiva al 324. Il Grünwald ha sostenuto che l'assenza di epigrafi piú tarde dimostra «quanto l'Occidente fosse stato eclissato e spinto alla periferia dal punto di vista politico» dopo che Costantino ebbe conquistato l'Oriente e stabilito lì la sua residenza; ma la conclusione va forse in parte corretta considerando che proprio in Occidente Costantino installò a un certo punto il maggiore dei suoi figli superstiti, Costantino jr., e che un gran numero di iscrizioni e *miliaria* vennero dedicati direttamente a lui.<sup>9</sup>

7. WITSCHEL 2002, p. 328; GREGORI-FILIPPINI 2013, p. 525.

8. Cfr. sotto, par. 2.

9. Cfr. GRÜNEWALD 1990, p. 145, e sotto, nn. 81-83.

Appena usciamo dalle province originarie si manifesta il fenomeno già accennato, politicamente assai significativo: e cioè la dedica di lapidi e cippi stradali a Costantino già prima della sua presa di possesso, via via che i colleghi, informati della sua acclamazione da parte dell'esercito, accettarono di integrarlo nel sistema tetrarchico e di conferirgli i relativi onori.<sup>10</sup> Nell'Africa governata prima da Massenzio e poi dall'usurpatore Domizio Alessandro parecchie città dedicarono iscrizioni onorifiche a Costantino, di cui anche Alessandro deve aver cercato l'alleanza prima di essere schiacciato dall'esercito inviato da Massenzio.<sup>11</sup> Fra i *miliaria* africani circa un quinto appartengono a questa fase, dedicati a Costantino ancora Cesare o già Augusto, in almeno un caso reimpiegando un cippo prima dedicato a Costanzo;<sup>12</sup> in uno di questi cippi i nomi di Domizio Alessandro e di Costantino sono espressamente accoppiati col titolo di Augusti, e così pure quelli di Massenzio e Costantino su un cippo di Tebessa, salvo che qui il secondo nome è stato poi scalpellato per *damnatio*.<sup>13</sup>

In Italia le dediche a Costantino sono tutte posteriori alla conquista, e lo stesso vale per i cippi stradali; per questi ultimi è evidente una maggior concentrazione nei primissimi anni, in cui dovettero essere rapidamente sostituiti i cippi di Massenzio – sui quali, evidentemente, Costantino non era incluso, altrimenti sarebbe stato sufficiente scalpellarne il nome del rivale. Nelle province orientali, di cui il Vincitore si impadronì solo fra il 316 e il 324, sopravvivono invece largamente le prove che i colleghi lo celebrarono con regolarità come membro del collegio imperiale, almeno durante le periodiche fasi di collaborazione e governo congiunto che si alternavano agli urti fra i tetrarchi. In Pannonia due delle cinque dediche risalgono all'epoca in cui la provincia era governata da Licinio: sono la consacrazione di un tempio alla *Victoria Augusta* a nome di Massimino, Costantino e Licinio e la famosa tavola di Brigetio, contenente una legge sui privilegi dei veterani, a nome dei soli Costantino e Licinio, verosimilmente entrambe del 311. Anche degli 11 *miliaria* ritrovati in Pannonia due vennero posti

10. GRÜNEWALD 1990, pp. 14-15, dimostra che il riconoscimento da parte di Galerio avvenne immediatamente: le epigrafi che includevano il nuovo Cesare Costantino vennero commissionate nel giro di poche settimane dalla sua presa del potere. Il che non esclude che ci sia poi stato un momento, dopo l'assunzione del titolo di Augusto da parte di Costantino alla fine del 307, in cui Galerio gli ritirò il riconoscimento, come risulterebbe da un'epigrafe pubblicata in AE 2002, 1293; cfr. ROBERTO 2013, p. 56. La monetazione racconta la stessa storia: cfr. sopra, cap. v n. 23.

11. Gr., 132, 137, 139; CIL, VIII 21.916. EHRHARDT 1980 attribuisce al periodo di Domizio Alessandro anche CIL, VIII 4414 (Gr., 105). Sulla ricerca di alleanze da parte di Domizio Alessandro cfr. ANDREOTTI 1969; AIELLO 1989 e GRÜNEWALD 1990, pp. 44-45.

12. Gr., 172.

13. Gr., 197 e 208. Meno chiara l'attribuzione dei cippi africani dedicati congiuntamente ai tre Augusti Costantino, Massimino e Licinio: AE 1987, 1010; AE 2002, 1708; AE 2003, 2023; Tipasa-A-06, 2. Cfr. anche AE 2000, 1801, solo Costantino e Massimino, e Gr., 374, dalla Sardegna, datato al 309-10: Costantino, Galerio e Massimino.

a nome di Costantino sotto il governo di Licinio, a conferma della buona intesa fra i due. Identiche considerazioni valgono per la Mesia, dove un'iscrizione e 7 cippi stradali ricordano Costantino in congiunzione con i colleghi. Il fenomeno è ancora più vistoso in Tracia dove le 11 dediche conosciute sono tutte anteriori alla presa di possesso di Costantino e lo elencano insieme a Licinio – anzi in tre casi dopo di lui, col titolo di «*filius Augustorum*» che gli era stato riconosciuto da Galerio e che venne usato regolarmente nel 309 e nei primi mesi del 310 nelle province orientali.<sup>14</sup>

Passiamo ora alle province anatoliche, governate fino al 311 da Galerio e poi da Licinio. Anche qui l'epigrafia dimostra che Costantino venne riconosciuto dai colleghi e che il sistema tetrarchico era ancora pienamente onorato. Nella diocesi del Ponto, su sei iscrizioni solenni una è un frammento di editto a nome di Galerio, Licinio, Massimino e Costantino;<sup>15</sup> un'altra è la dedica di un arco con porticato costruito ad Antiochia di Pisidia dal *praeses* Valerio Diogene, e dedicato ai «*felicissimis temporibus*» di Galerio, Massimino, Costantino e Licinio,<sup>16</sup> altre due menzionano insieme Costantino e Licinio, solo due sono posteriori alla conquista costantiniana del 324. Così pure, su ben 55 *miliaria* del Ponto che comprendono il nome di Costantino, 21 vennero posti prima della sua presa di possesso; è interessante notare che quelli nuovi non compaiono subito con la conquista di Costantino nel 324, ma sono tutti posteriori al 333.

Nella diocesi d'Asia, su 14 dediche ben 7 risalgono agli anni di Massimino e Licinio e accoppiano il nome di Costantino ai loro, e così 21 su 53 *miliaria*; anche qui, i cippi nuovi sono quasi tutti posteriori al 333. Si direbbe che in tutta l'Asia Minore gli interventi di ripristino stradale siano stati tardivi rispetto alla conquista, forse proprio perché il nome di Costantino era presente già in precedenza – non solo, ma nelle lapidi apposte a partire dal 313 sotto il governo di Licinio era generalmente menzionato al primo posto, a conferma dell'amicizia di Licinio e della sua disponibilità a riconoscere al cognato il *primum nomen* attribuitogli dal Senato.<sup>17</sup> Ma è anche possibile che i cippi siano stati rinnovati dopo il 324 e poi di nuovo sostituiti dopo il 333, per includere l'intero collegio dei Cesari di cui Costantino aveva pianificato la successione.

Finalmente, nella diocesi d'Oriente, che comprende Siria, Arabia, Palestina ed Egitto, e che fu governata da Massimino fino al 313 e poi da Licinio fino al 324, si riscontra un fenomeno unico: su 17 epigrafi esistenti, a esclusione dei *miliaria*, ben 8 vennero dedicate al solo Costantino mentre quelle province erano ancora

14. Cfr. STEFAN 2004-2005 (che aggiunge quattro analoghe epigrafi greche, provenienti da Tracia, Grecia e Anatolia).

15. CIL, III 12.133.

16. AE 1999, 1612.

17. GRÜNEWALD 1990, pp. 101-2; cfr. sopra, cap. II n. 60.

sotto il governo dei colleghi. Più precisamente, una, ritrovata a Seleucia, fu dedicata a Costantino, «clementissimum et victoriosissimum Caesari», da Lucilio Crispo, preside della provincia d'Isauria; un'altra, a Costantino «nobilissimum Caesarem», fu dedicata a Luxor da Aurelio Massimino *dux* di Egitto, Tebaide e Libia; un'altra, pure in Egitto, venne dedicata entro il 310 a Costantino Augusto e alla moglie Fausta, da poco sposata; altre due a Costantino Augusto vennero collocate intorno al 314 ad Alessandria da Arrio Diotimo *rationalis Aegypti* e da Valerio Epifanio *magister privatarum Aegypti et Libyae*; altre tre ad Alessandria e a Luxor fra il 312 e il 315 da Valerio Rometalca nuovo *dux* di Egitto, Tebaide e Libia.<sup>18</sup>

Nel caso della lapide di Aurelio Massimino si sono conservate anche le tre epigrafi parallele dedicate a Galerio, Licinio e Massimino, il che conferma, se ce ne fosse bisogno, che non si tratta di una particolare devozione per il poco conosciuto Cesare d'Occidente in quelle province lontane, ma di una precisa strategia di comunicazione voluta evidentemente da Massimino e proseguita da Licinio per ostentare l'unità della tetrarchia; lo confermano anche gli appellativi, tipici del linguaggio tetrarchico, riservati a Costantino: «iuventutis auctorem et pacis aeternae conservatorem». I 49 *miliaria* della diocesi d'Oriente confermano il quadro: ben 18 contengono il nome di Costantino insieme a quelli dei colleghi, oppure da solo quand'era ancora Cesare; a Costantino «nobilissimo Caesari» vennero dedicati ad esempio i cippi della strada da Palmira ad Aracha, nella provincia di Fenicia.<sup>19</sup>

Il confronto fra la politica praticata dai colleghi e quella seguita nello stesso ambito da Costantino è sbalorditivo. Pochissime epigrafi di questo tenore sono state ritrovate in Britannia, in Gallia o in Spagna. In quelle province Costantino non ha quasi mai fatto aggiungere il nome di un collega, né su una dedica né su un umile *miliarium*.<sup>20</sup> L'indifferenza del giovane Costantino per l'esistenza degli altri imperatori è abbastanza impressionante se confrontata col panorama che

18. Gr., 482, 487-92; matrimonio con Fausta: *CIL*, III 14.378a. Altre due lapidi sono per Galerio, Costantino e Licinio: *AE* 1963, 140b, *AE* 2004, 1641a.

19. Gr., 503-6. Due *miliaria* della Cilicia, al pari di altre fonti, attestano che fra il 307 e il 309 Massimino accettò anche il ritorno al potere di Massimiano, concordato con Costantino: sono infatti dedicati a Massimiano e Galerio Augusti, Massimino e Costantino Cesari (STEFAN 2006).

20. Uniche eccezioni sono due *miliaria* ritrovati in zona alpina (Gr., 31 e 35), risalenti ai primi mesi di governo di Costantino, con dedica a Galerio e Severo Augusti, Massimino e Costantino Cesari; e due *miliaria* spagnoli, con dedica a Costantino e Galerio (HEp-05, 346; *MiliariHispanico*, 24). Ci sono poi due iscrizioni della *Lugdunensis* (Gr., 17) e della *Narbonensis* (Gr., 61), quasi completamente illeggibili, con i nomi di Costantino e Licinio, ma la fase della coesistenza fra i due, come vedremo anche per l'Italia, fa eccezione rispetto alla generale assenza dei colleghi nell'epigrafia costantiniana. Si potrebbe immaginare che molte altre iscrizioni con dedica plurima siano state eliminate in seguito; ma a) avrebbe dovuto essere così anche nelle province orientali, dove invece ne sono sopravvissute molte; e b) la maggior parte delle iscrizioni conservate per le province occidentali sono comunque di quei primi anni, e attestano quindi indiscutibilmente l'assenza dei colleghi. Cfr. GRÜNEWALD 1990, pp. 16-17.

emerge dalle province balcaniche e ancor più da quelle orientali, ed assume un sapore programmatico: per lui, evidentemente, la tetrarchia era morta, quando per i suoi colleghi e per i loro funzionari era ancora un'ortodossia cui almeno formalmente si rendeva pieno omaggio. Logica conseguenza di tali premesse è il destino toccato a molte di quelle epigrafi orientali, da cui i nomi di Massimino e Licinio, che le avevano fatte collocare, vennero scalpellati dopo la loro caduta, lasciando in evidenza soltanto quello del vincitore.

C'è però un'eccezione a questa arrogante ricerca della solitudine da parte di Costantino. L'assenza dei colleghi nelle epigrafi delle province occidentali che costituirono fino al 312 il suo impero contrasta con la situazione delle epigrafi collocate in Italia e in Africa fra il 312 e il 316, e poi, dopo l'intervallo della guerra civile, di nuovo dal 317 al 321. In questa fase la coabitazione tra Costantino e Licinio appare molto più pubblicizzata e, almeno in apparenza, più stabile di quanto non fossero stati gli equilibri precedenti, e coerentemente i funzionari di Costantino non esitano a menzionare il nome di Licinio, ovviamente al secondo posto, su iscrizioni commemorative e cippi stradali, e a dedicare statue e iscrizioni gemelle ai due imperatori, salutati con gli identici appellativi di «restitutor libertatis et fundator publicae securitatis»; salvo, anche qui, procedere alla sistematica *damnatio* del nome al mutare della situazione politica.<sup>21</sup>

Emblematico è il caso della lapide che Ceionio Aproniano, patrono della città, fece apporre a *Cillium* nella provincia di Byzacena, per celebrare la restituzione della libertà e delle prerogative municipali «clementia temporum et virtute divina DD NN Constantini et Licini», dove la D e la N del plurale e il nome di Licinio vennero erasi durante la guerra del 316, per essere poi laboriosamente reintrodotti una volta ristabilita l'alleanza.<sup>22</sup> Anche il miliario di Cuicul, in Numidia, dedicato a Costantino imperatore e al figlio di Licinio, Liciniano Cesare – senza dubbio nell'anno del loro consolato congiunto, il 319 –, attesta che nell'intervallo fra le due guerre la concordia ufficiale dei due Augusti tornò ad essere ufficialmente pubblicizzata.<sup>23</sup> Già dal 321, però, nell'impero di Costantino nessun funzionario volle più rischiare di apporre epigrafi in cui fosse menziona-

21. Fino ai primi mesi del 313 è regolarmente incluso, fra Costantino e Licinio, anche il nome di Massimino, poi altrettanto regolarmente eraso: GRÜNEWALD 1990, pp. 92-93. Le iscrizioni costantiniane che includono Licinio provengono quasi esclusivamente da Italia e Africa, pochissime dalla Gallia (ivi, pp. 97-103). Fra quelle sopravvissute, particolarmente notevoli i casi di Tito Settimio Ianuario, *praeses* di Sardegna, che dedicò una statua a Costantino e una a Licinio, con iscrizioni parallele (*AE* 1977, 347 e *CIL*, x 7950) e quello di Domizio Latroniano, *corrector* di Sicilia, di cui sopravvive un'iscrizione con dedica a Licinio «restitutori libertatis et fundatori publicae securitatis», sicuramente gemella di una perduta con dedica a Costantino (*CIL*, x 7284). Cfr. anche le epigrafi italiche dedicate al solo Licinio, anche nella forma «d.n. Iovio Licinio invicto semper Augusto», analizzate da NERI 1975; WITSCHERL 2002 e BRATOŽ 2014.

22. Gr., 138. Cfr. anche il caso assai complicato segnalato da COSTABILE 1987.

23. SALAMA 1992 = *AE* 1992, 1885.

to Licinio, così come le zecche smisero di coniare moneta a suo nome: era cominciata quella che molti oggi chiamano la guerra fredda fra i due Augusti, destinata a sfociare in guerra aperta nel 324. A partire da questo momento Costantino *maximus* si presenta dichiaratamente come il sovrano assoluto dell'intero impero.<sup>24</sup>

## 2. IL FORMULARIO E LE OCCASIONI

Altre informazioni importanti possono essere ricavate dall'analisi dei titoli attribuiti a Costantino. Nella maggior parte delle epigrafi la titolatura imperiale rientra in una tipologia fortemente standardizzata e chiaramente suddivisa in fasi cronologiche, segno che dall'alto giungevano istruzioni precise e contemporanee a tutte le province. L'analisi sistematica compiuta dal Grünwald illumina il contenuto ideologico di ogni innovazione. Nelle prime iscrizioni Costantino si intitola «*pius nobilissimus Caesar*»: accetta dunque con apparente disciplina il rango inferiore di Cesare che Galerio gli ha riconosciuto, ma *pius* è un appellativo che finora era riservato agli Augusti e la sua adozione è già un indizio eloquente delle ambizioni di Costantino.<sup>25</sup> Riconosciuto Augusto dal suocero Massimiano alla fine del 307, Costantino diventa «*pius felix Augustus*», poi dal 310 «*pius felix invictus Augustus*», adottando un epiteto – *invictus*, appunto – già presente nella titolatura imperiale dal III secolo.<sup>26</sup> Il fatto che *invictus* fosse anche un appellativo del dio Sole può apparire significativo, data la preferenza di Costantino per il culto solare, fino a quando non ci si rende conto che Galerio e Licinio lo avevano adottato prima di lui, come appare dalle loro epigrafi.<sup>27</sup>

Fin qui, in effetti, si tratta di una titolatura identica a quella adottata dagli altri imperatori, compreso l'usurpatore Domizio Alessandro in Africa.<sup>28</sup> Ma dopo la sconfitta di Massenzio e la decisione del Senato che gli attribuisce il primo posto, Costantino diventa anche *maximus*: la titolatura completa, attestata in modo sistematico a partire dal 315, è ora «*maximus pius felix invictus Augustus*», e stavolta si tratta di una titolatura distintiva, adottata dal solo Costantino.<sup>29</sup> Dopo la liquidazione definitiva di Licinio si assiste a un altro cambiamento vistoso: l'appellativo *invictus* è sostituito da *victor*, equivalente al greco *nikētēs*, che come attestano Eusebio e le lettere dell'imperatore da lui trascritte venne adottato da Costantino come vera e propria aggiunta al suo nome. Di solito questa innovazione viene spiegata con l'abbandono di un appellativo, come *invictus*, troppo

legato al culto solare, da parte di un imperatore sempre più dichiaratamente cristiano; ma qualcuno sottolinea che anche il titolo *victor* poteva avere connotazioni pagane, e suggerisce che il vero motivo sia un altro: decidendo di chiamarsi d'ora in poi il Vincitore, Costantino intendeva piuttosto segnalare la fine di tutte le guerre e l'inizio di un'era di pace.<sup>30</sup> Dopo la vittoria ottenuta sui Goti intorno al 330, la formula diviene «*maximus pius felix victor ac triumphator semper Augustus*», con l'aggiunta dunque di *triumphator*, il che fa supporre che solo dopo questa vittoria Costantino abbia ottenuto per la prima volta dal Senato la decretazione d'un trionfo in piena regola.<sup>31</sup>

### Confronto con altre fonti

#### LA TITOLATURA DI COSTANTINO NEI PAPIRI GRECI

Alcune iscrizioni in greco lasciano intuire una novità che si afferma sotto il regno di Costantino, e che è testimoniata in modo molto più sistematico dai papiri egiziani. I documenti conservati nei papiri sono scritti in greco, che era da secoli la lingua amministrativa dell'Egitto, e sono datati con i consolati; perciò negli anni in cui Costantino o i suoi figli esercitavano il consolato riportano la loro titolatura. Ebbene, nella titolatura ufficiale greca dell'imperatore il titolo di *Augustus*, fino ad allora tradotto con *Sebastós*, intorno al 324-325 è sostituito dalla nuova forma *Aúgoustos*. Il cambiamento si afferma così rapidamente che è stato considerato il frutto di una decisione ufficiale, presa subito dopo la conquista dell'Oriente grecofono da parte di Costantino. La studiosa che per prima ha segnalato il fenomeno ne dà una spiegazione religiosa: *Sebastós* aveva connotazioni religiose e sacrali troppo forti per continuare ad essere usato in riferimento all'imperatore cristiano.<sup>32</sup>

C'è però un problema imbarazzante. In tutte le lettere di Costantino incluse nella *Vita Constantini* di Eusebio, e successive al 324, il titolo dell'imperatore continua a essere reso con *Sebastós*. Come minimo, bisognerà pensare che il vescovo di Cesarea, traducendo dal latino, non fosse affatto consapevole che quel termine aveva connotazioni troppo pagane per essere impiegato dai cristiani, e non avesse avuto alcuna notizia di una decisione ufficiale in tal senso. Ma in realtà non tutti i documenti sono stati tradotti da Eusebio: l'editto ai provinciali di Palestina (*VC*, II 24-42) gli giunse in mano già tradotto in greco, anche se si tratta comunque di un testo databile al 324 e quindi possibilmente anteriore alla riforma; l'editto ai provinciali d'Oriente (*VC*, II 48-60) invece dovette essere tradotto dal latino; su tutti gli altri documenti Eusebio non dà indicazioni (spesso usa l'aggettivo *oikeios*, che indica una lettera 'personale', ma non necessariamente 'autografa', anche se qualcuno tra-

24. GRÜNEWALD 1990, pp. 126-29; per il titolo *maximus* cfr. sotto, n. 29.

25. Ivi, pp. 17-18.

26. Ivi, p. 54.

27. A puro titolo di esempio, AE 2004, 1641.

28. AE 1966, 169.

29. GRÜNEWALD 1990, pp. 86-92.

30. WIENAND 2012, p. 437, e WIENAND 2013, p. 195 n., con riferimento a BERRENS 2004, pp. 167-68. STEPHENSON 2009, pp. 6 e 215, ritiene che «Victor» sia stato adottato da Costantino «as his own first name, his Christian name», il che significa forse andare un po' troppo in là.

31. GRÜNEWALD 1990, pp. 147-50. La questione è rilevante per la corretta comprensione dell'*adventus* di Costantino a Roma dopo la vittoria su Massenzio: sopra, l'approfondimento nel cap. I, *Trionfo o 'adventus'?*

32. SALWAY 2007.

duce così).<sup>33</sup> Se anche uno solo dei documenti posteriori riportati da Eusebio risultasse emanato in greco, la teoria secondo cui il titolo *Sebastós* fu sostituito da *Aúgoustos* per decisione ufficiale cadrebbe. In ogni caso, si tratta di un'ennesima contraddizione sollevata da questi documenti, su cui non si è ancora finito di discutere.

Impiegati solo occasionalmente, i titoli conferiti per le vittorie sui barbari permettono di ricostruire la cronologia delle campagne di Costantino sui fronti del Reno e del Danubio, che gli valsero le qualifiche di *Germanicus maximus* (4 volte), *Sarmathicus maximus* (2 volte), *Gothicus maximus* (2 volte), *Dacicus maximus*.<sup>34</sup> Enorme è infine la varietà delle formule panegiriche che lo esaltano per aver ingrandito Roma, liberato la repubblica, salvato l'umanità e donato al mondo la pace: «amplificator urbis Romae», «liberator rei Romanae», «restitutor publicae libertatis», «bono generis humani natus», «bono rei publicae natus», «conditor atque amplificator totius orbis Romani sui», «instaurator orbis terrarum», «communis omnium salutis auctor», «fundator pacis», «humanarum rerum optimus princeps», e via giganteggiando.<sup>35</sup>

La retorica più eloquente si trova nelle lapidi apposte in Africa e in Italia subito dopo la sconfitta di Massenzio. A Cirta, la città che secondo Aurelio Vittore era stata fatta distruggere da Massenzio e che Costantino fece ricostruire ribattezzandola Costantina, Valerio Paolo *praeses* di Numidia onora l'imperatore come «triumphatori omnium gentium ac domitori universarum factionum, qui libertatem tenebris servitutis oppressam sua felici victoria nova luce inluminavit». <sup>36</sup> La colonia di *Uchi maius* in Africa Proconsolare lo celebra come «domino triumphis libertatis et nostro, restitutori invictis laboribus suis privatorum et publicae salutis». <sup>37</sup> A *Thugga*, pure nella Proconsolare, il legato Ceonio Anullino

33. Ed. FRANCO 2009, pp. 225, 267. Anche nel caso della lettera a Shahpur (*VC*, iv 9-13) Eusebio dichiara di averla tradotta dal latino, ma qui l'intestazione e i titoli stranamente mancano.

34. BARNES 1976c, modificato da GRÜNEWALD 1990, pp. 106-7. La successione di titoli presentata nel testo è quella di un'epigrafe che riporta una lettera di Costantino e dei Cesari al Senato, databile al 337 (*AE* 1934, 158); prima di restare solo al governo dell'impero Costantino aveva però adottato anche i *cognomina devictarum gentium* dei colleghi, ad esempio *Persicus maximus* e *Carpicus maximus*, secondo l'uso tetrarchico (ARNALDI 1977). Il titolo *Dacicus maximus* può difficilmente alludere a una vera e propria riconquista della Dacia, peraltro già attribuita a Costanzo da un panegirista (*Pan. Lat.*, viii (v) ed. MYNORS, v (8) ed. GALLETIER, 3,3); si tratterà piuttosto delle vittorie e degli accordi con Goti e Sarmati, accompagnati dall'edificazione di un ponte sul Danubio e di forti e strade al di là del fiume, e presentati dalla propaganda imperiale imperiale come un recupero dei territori già conquistati a suo tempo da Traiano: cfr. in proposito il discorso fittizio attribuito a Costantino da Giuliano, sotto, cap. xviii n. 8, e in generale DEMOUGEOT 1983; BROCKMEIER 1987; BLECKMANN 1995; SPIELVOGEL 1998.

35. Esempio di analisi, e forse di sovrainterpretazione, di una di queste formule in TANTILLO 2006.

36. Gr., 97 ('colui che ha trionfato su tutti i popoli, domato tutte le fazioni, e illuminato di nuova luce con la sua prospera vittoria la libertà oppressa nelle tenebre della servitù'); cfr. *Aur. Vict.*, xl 28.

37. Gr., 126 ('Il signore del trionfo della libertà e signore nostro, che ha ristabilito con le sue invitte fatiche la salvezza sia privata sia pubblica').

esalta il distruttore «tyrannicae factionis». <sup>38</sup> A *Lambaesis*, in Numidia, venne apposta un'epigrafe in versi per celebrare il cambio di regime, <sup>39</sup> in cui si saluta in Costantino il nemico degli «Augustis malis» e lo si loda per aver abolito «cruces et proelia saeva tyranni»; un testo che sembra confermare non solo l'atrocità della repressione di Massenzio dopo la riconquista dell'Africa, ma anche la notizia di Aurelio Vittore secondo cui Costantino soppresse il supplizio della crocifissione. <sup>40</sup> A Roma, analogo retorica si ritrova nella lapide con cui il console del 314 Rufio Volusiano saluta Costantino: «domino nostro restitutori humani generis, propagatori imperii dicionisque Romanae, fundatori etiam securitatis aeternae»; dove, peraltro, l'ironia sta nel fatto che Volusiano, ora passato dalla parte di Costantino, era precisamente l'uomo che Massenzio aveva mandato a riconquistare l'Africa quattro anni prima, il diretto responsabile di quelle distruzioni e supplizi da cui gli africani ringraziavano Costantino di averli liberati. <sup>41</sup>

Ma è importante sottolineare che i rari avanzi sopravvissuti alla *damnatio memoriae* di Licinio lasciano intravedere una realtà piuttosto diversa, in cui in origine le lapidi apposte dopo la sconfitta di Massenzio celebravano non il solo Costantino, ma la nuova coppia imperiale, Costantino e Licinio, vincitori non di uno ma di due tiranni, Massenzio e Massimino: in perfetta sintonia con la ricostruzione di Lattanzio nel *De mortibus persecutorum* e di Eusebio nella prima versione dell'*Historia Ecclesiastica*. Un'epigrafe romana il cui testo, poco leggibile, è stato ricostruito in via ipotetica ma credibile si rivolge al plurale ai *dominis nostris imperatoribus* e li celebra «felicitate ac virtute praestantibus» nonché liberatori, entrambi, di Roma dai tiranni («senatus populi que Romani taeterrimis a tyrannis liberatoribus atque publicae securitatis restitutoribus»). <sup>42</sup> Nello stesso senso vanno la lapide scoperta a Palermo, in cui il *corrector* Domizio Latroniano celebra Licinio coll'appellativo di «restitutori publicae libertatis et fundatori publicae securitatis», quella posta dalla città di Bracciano (*Forum Clodii*), che esalta Licinio «restitutori publice saecuritatis ac libertatis conservatori», o quella di Martigny, nell'attuale Svizzera, che lo celebra «restitutor orbis». <sup>43</sup> Peraltro defi-

38. *AE* 2007, 1718. La formula ricorda quella dell'epigrafe apposta all'Arco di Costantino, cfr. sotto, cap. vii par. 1, e quella di *CIL*, vi 40768a, dove manca il nome, ma che si può supporre egualmente riferita a Costantino: «conservatori Romani nominis, propagatori orbis sui, factionum tyrannicarum extintori, domitori gentium barbararum».

39. Gr., 107.

40. Cfr. sotto, cap. xvi n. 52 e cap. xvii n. 42. Rilevante anche l'uso di *tyrannus* nel nuovo senso di 'usurpatore', come nell'iscrizione dell'arco di Costantino a Roma: GRÜNEWALD 1990, pp. 67-68, e sopra, cap. ii n. 27. Si veda anche *CIL*, x 5061, dedica della città di Atina in Campania a C. Vettio Cossinio Rufino, dopo il suo consolato nel 316, con riferimento al periodo della «sevissimam tyrannidem».

41. Gr., 241 ('nostro signore, restauratore del genere umano, propagatore dell'impero e del potere di Roma, e anche fondatore della sicurezza eterna'); cfr. PORENA 2003, pp. 259-72.

42. Gr., 240; cfr. GRÜNEWALD 1990, pp. 98-100.

43. *CIL*, x 7284; *CIL*, xi 3310; *AE* 1982, 674 (dove è attribuita a Licinio la costruzione di un acque-

nizioni del genere erano moneta corrente per tutti gli imperatori, sicché ad esempio l'usurpatore Domizio Alessandro venne salutato in epigrafi africane come «restitutori publicae libertatis ac propagatori totius generis humani nominisque Romani»:44 sarà dunque opportuno non sopravvalutarne l'impatto comunicativo, col rischio di attribuire importanza politica a quella che era in realtà soltanto banale prassi burocratica.

Le iscrizioni che celebrano la grande vittoria del 312 e la liberazione di Roma, dell'Italia e dell'Africa costituiscono il nucleo più compatto di epigrafi riconducibili a uno specifico avvenimento storico. È fortissima la tentazione di collegare a quest'impresa anche il bassorilievo di Cherchel in Mauritania, che sembrerebbe raffigurare una processione trionfale in cui viene portato a spalle il modellino d'un ponte, con l'iscrizione mutila «Pons Mulvi / expeditio / imperatoris / ...n...». L'ultima riga è stata in passato ricostruita come «Constantini», e sarebbe, in questo caso, una testimonianza preziosa del fatto che la vittoria contro Massenzio divenne subito nota col nome di battaglia di Ponte Milvio; ma in realtà sembra che la lettura più probabile di quella riga sia «in Germaniam».45

La vittoria su Licinio nel 324 estese l'impero di Costantino alle province orientali, di lingua greca; e proprio nelle iscrizioni greche si trova qualche esempio di retorica particolarmente elaborata per sancire l'inedita situazione che si era venuta a creare, con un uomo solo al governo del mondo, *despotes tēs oikouménēs*. Una dedica di Augusta Traiana, in Tracia, celebra Costantino «difensore della pace e dispensatore di ogni felicità, colui che senza spargimenti di sangue ha raccolto tutte le vittorie dall'Occidente sino all'Oriente e ha confermato il titolo degli imperatori e degli Augusti»; un'altra a Hermokapeleia in Lidia celebra Costantino e i suoi Cesari «signori della terra, del mare e dell'intero genere umano»; anche in questi casi, peraltro non si tratta di inventiva locale, ma di precise disposizioni governative, tant'è vero che la stessa formula si trova anche in un'altra iscrizione, dall'isola di Paros.46

Se le guerre civili hanno lasciato notevoli tracce nell'epigrafia, altri avveni-

dotto con relativo ninfeo). In questi casi, contrariamente al solito, di quella che in origine era certamente una coppia è sopravvissuta solo l'iscrizione dedicata a Licinio.

44. *CIL*, VIII 19.419.

45. *AE* 2001, 2138 (Gr., 84); cfr. MASTINO-TEATINI 2001. Rimane da spiegare che cosa significa in tal caso «Pons Mulvi»; l'ipotesi di Mastino-Teatini, che Costantino abbia celebrato un trionfo per le sue vittorie sui Franchi in occasione del suo rientro a Roma per i *decennalia* del 315, e che l'iscrizione – realizzata e apposta in Africa – celebri il passaggio del corteo trionfale dal Ponte Milvio, non sembra particolarmente convincente.

46. GREGORI-FILIPPINI 2013, e per Paros *IG*, XII 5 269 (Costantino «padrone e signore della terra, del mare e dell'intero genere umano»). TANTILLO 1998 analizza la dedica di Augusta Traiana sottolineandone i paralleli con altri testi della propaganda costantiniana (in particolare per le vittorie «senza spargimento di sangue», cfr. Eusebio, *VC*, IV 53) e l'impiego di espressioni che assimilano l'imperatore alla divinità.

menti sono attestati molto più raramente. Le vittorie contro i Franchi conseguite da Costantino nei primi anni di regno sono ricordate nell'epigrafe che la *xxii* legione appose per celebrare la costruzione del *castrum* di Deutz presso Colonia, edificato «sub praesentia principis sui» nel paese dei Franchi dopo la loro sconfitta («suppressis domitisque Francis»); un intervento giudicato così importante che il *castrum* fu raffigurato anche in un medaglione aureo con la legenda *AUGUSTORUM GLORIA*.47 Analoga la lapide che i prefetti al pretorio, Petronio Anniano e Giulio Giuliano, apposero entro il 316 per celebrare la ricostruzione della città di *Tropaeum Traiani* in Scizia ad opera di Costantino e Licinio, «Romanae securitatis libertatisque vindicibus», grazie alla cui «virtute et providentia», vinti ovunque i barbari («edomitis ubique barbararum gentium populis»), la *Tropaeensium civitas* era stata riedificata a difesa della frontiera («ad confirmandam limitis tutelam»). Siamo in territorio di Licinio, e la menzione di Costantino e del suo prefetto, al primo posto, è un'ulteriore testimonianza dell'alleanza fra i due imperatori e della disponibilità di Licinio a riconoscere al collega il *primum nomen* conferito dal Senato – nonché del fatto che dopo le vittorie del 312-313 Licinio adottò la stessa immagine di liberatore di Roma e restauratore dell'impero che conosciamo meglio tramite la propaganda costantiniana.48 La grande vittoria sui Goti intorno al 330, ricostruibile solo frammentariamente attraverso le fonti scritte e numismatiche, è attestata da un'epigrafe di Costantinopoli, «Fortunae reduci ob devictos Gothos»,49 ma anche dalla famosa iscrizione di Orcisto, che riporta un rescritto del 30 giugno 331, in cui Costantino si intitola per la prima volta «maximus Guthicus victor ac triumphator».50

Una trentina di epigrafi sono riconducibili al completamento di opere pubbliche, per la stragrande maggioranza in Africa e Italia. Quelle a carattere militare sono in netta minoranza: oltre a quelle appena citate, risultano solo l'edificazione del forte dedicato al dio Sole a Bir Haddada in Mauritania51 e forse – dato che vennero in parte curati da un ufficiale, il *protector* Vincenzo – i lavori nella zona del *castrum* di Qasr el Azraq in Arabia, con la ricostruzione della vicina località di Amatha «olim neglectam».52 Un'iscrizione ritrovata a Marino, nei Colli Albani, è invece dedicata a Costantino e ai Cesari Costantino e Costanzo «felices domini fundi» e doveva quindi appartenere a un'azienda della *res privata*.53 Edifici

47. Gr., 16; sul medaglione (*RIC*, VII 162, n. 1), che un tempo si riteneva rappresentasse la città di Treviri, cfr. ALFÖLDI 1991, e sopra, cap. V n. 52. Il *castrum* di Deutz sorgeva di fronte a Colonia, a cui era direttamente collegato dal ponte celebrato nel panegirico del 310: Pan. Lat., VI (VII) ed. MYNORS, 131-5.

48. Gr., 402; cfr. GRÜNEWALD 1990, pp. 102-3, e PORENA 2003, pp. 291-92 e 308-13.

49. *CIL*, III 733; cfr. GRÜNEWALD 1990, p. 148; MATHEWS 2009-2010; LENSKI 2015, p. 350.

50. GRÜNEWALD 1990, pp. 148-49.

51. Gr., 92.

52. Gr., 484, 486 = *AE* 2001, 1975; vd. GREGORI-FILIPPINI 2013, p. 540 e App. 31.

53. Gr., 268.



pubblici e infrastrutture costruiti dal nulla sono documentati molto raramente: rimane isolata la lapide trovata a Reims, in cui l'imperatore stesso inaugura le terme elargite «fisci sui sumptu» alla «civitati suae Remorum pro solita liberalitate». <sup>54</sup> Egualmente isolato, e si tratta comunque di un gesto privato, l'abbellimento promosso da Volusio Venusto, *corrector* di Apulia e Calabria, che dopo il 326 fece collocare delle statue per ornare un portico, «ob amorem patriae». <sup>55</sup>

La grande maggioranza delle epigrafi celebrative hanno a che fare non tanto con l'inaugurazione di nuove opere, quanto col restauro o la ricostruzione di opere preesistenti cadute in rovina. Del resto Costantino nel rescritto di Orcisto dichiara che obiettivo del suo governo è «urbes vel novas condere, vel longaevas erudire, vel intermortuas reparare», dove è notevole che se la fondazione di nuove città viene al primo posto, altrettanta enfasi sia posta sul far risorgere dai ruderi – *erudire* – quelle antiche e ridare vita alle morte o moribonde. <sup>56</sup> Molte iscrizioni sono incomplete, per cui non è possibile risalire da ciò che resta dell'epigrafe alla natura delle opere, ma è dichiarato esplicitamente che si tratta di edifici o infrastrutture che «longa incuria totae collapsae erant», «ruina dilapsas», «a vetustate conlapsa», ora restaurate e ridotte «in meliorem faciem». <sup>57</sup>

Una casistica più precisa emerge dalle lapidi meglio conservate. A Roma Costantino fece ricostruire «pecunia sua» un acquedotto caduto in rovina e lo offrì «populi Romani necessario usui», <sup>58</sup> e restaurò e ampliò le terme di Caracalla, <sup>59</sup> a Ostia riaprì, sempre a sue spese, un «interruptum iter» facendo ricostruire un ponte crollato; <sup>60</sup> pure a Firenze fece riaprire un «iter lapsum quod omnino erat dirutum lungo (sic) incuria»; <sup>61</sup> a Lavinio, a Venosa e ad Aquileia – dove venne celebrato come «restitutor operum publicorum» – riaprì le terme fuori uso da tempo; <sup>62</sup> in Campania ricostruì «sua pecunia» l'acquedotto «longa incuria et vetustate corruptum» che serviva Pozzuoli, Napoli, Nola, Atella, Cuma, Acerra, Baia e Miseno. <sup>63</sup> Parecchi interventi sono attestati nella provincia di Africa Proconsolare: nella colonia di *Belalis Maior* riedificò la curia «a fundamentis conlapsam», <sup>64</sup> a *Thubursicu Numidarum* ripristinò la piazza vecchia «lapide

54. Gr., 16.

55. Gr., 284.

56. AE 1999, 1577.

57. Gr., 111, 114, 117, 145.

58. Gr., 256 (ante 324); cfr. Gr., 257, del 328, che celebra l'inaugurazione di un nuovo ufficio (*statio*) per il *curator aquarum*.

59. CIL, VI 40.772.

60. Gr., 269.

61. Gr., 333.

62. Lavinio: Gr., 270. Aquileia: AE 2001, 1008 e 1009, cfr. RIESS 2001; GREGORI-FILIPPINI 2013, App. 19, e ZACCARIA 2014. Venosa: AE 2003, 364.

63. Gr., 277.

64. Gr., 115.

spoliatam», le terme e i magazzini «ruina dilapsas», <sup>65</sup> oltre a edificare un nuovo foro; <sup>66</sup> a *Cingaris* restaurò il *capitolium* «vetustate conlapsum», <sup>67</sup> a Calama ricostruì diversi edifici. <sup>68</sup> A Mérida, in Spagna, avviò e forse anche completò la ricostruzione del teatro. <sup>69</sup>

È difficile evitare la sensazione che lo stato dell'urbanistica e delle infrastrutture fosse molto degradato quando Costantino arrivò al potere, anche se in un impero così immenso è inevitabile che disastri si manifestassero quasi continuamente in un luogo o in un altro. A Leptis Magna, la «basilica vetus» cadendo in rovina aveva invaso con le macerie l'area del foro, e un incendio scoppiato «divino icto» aveva completato la rovina; un simile spettacolo però non era adatto al nuovo «saeculo fortunatissimo», per cui Lenazio Romolo governatore della Tripolitania la fece riedificare in un solo anno «sumptu publico», con portici e colonne; contemporaneamente fece riedificare le mura della città e il portico del macello, anch'essi caduti in rovina. <sup>70</sup> All'altro capo dell'impero, in Pannonia, il centro termale di *Aquae Iasae*, devastato molto tempo prima dall'incendio, veniva restituito «ad pristinam faciem» con portici e ornamenti. <sup>71</sup>

Sono un caso a parte – ma non è affatto ovvio che siano davvero attribuibili all'età costantiniana – le due iscrizioni, oggi non più conservate, relative all'edificazione della basilica di San Pietro a Roma. Una, in versi, si trovava sull'arco trionfale della basilica, dove accompagnava un mosaico in cui Costantino era rappresentato in atto di offrire la chiesa a Cristo e a san Pietro, e dichiarava che «hanc Constantinus victor tibi condidit aulam». L'altra è l'iscrizione sulla croce d'oro che secondo il *Liber Pontificalis* venne donata dall'imperatore e da sua madre Elena per il sepolcro di Pietro, in cui si paragonava lo splendore del sepolcro così ornato («hanc domum regalem») con quello della basilica che lo racchiudeva («simili fulgore coruscans aula»). <sup>72</sup> Vedremo più dettagliatamente a suo luogo i motivi per cui queste iscrizioni non sono troppo attendibili; ma in ogni caso, rispetto all'intensa attività di fondazione di edifici ecclesiastici attribuita a Costantino da Eusebio di Cesarea e dal *Liber Pontificalis*, appare sorprendente la completa assenza di epigrafi dedicatorie di tipo tradizionale: si dovrebbe dedurre che Costantino considerò sempre la fondazione di basiliche cristiane come un gesto del tutto privato, non destinato ad essere celebrato con l'affissione di

65. Gr., 114.

66. AE 1916, 96.

67. AE 2003, 2004.

68. AE 2003, 1988, cfr. GREGORI-FILIPPINI 2013, p. 538 e App. 23.

69. AE 1935, 4; cfr. GREGORI-FILIPPINI 2013, p. 537.

70. Gr., 147-48. Il contesto è lo stesso in cui venne eretta la statua di Costantino su cui sotto, n. 113.

71. Gr., 379.

72. Gr., 263 e 264; cfr. *Liber Pontificalis*, xxxiv 17 e per i dubbi sull'autenticità sotto, l'approfondimento nel cap. VIII, *Le perdute epigrafi di S. Pietro e l'attribuzione della basilica a Costantino*.

lapidi come invece accadeva per qualunque altro intervento edilizio governativo? Non è una domanda a cui sia facile rispondere, anche perché l'affissione di epigrafi era consueta anche per le liberalità private; il problema, dunque, resta irrisolto.

### 3. LA PROPAGANDA DINASTICA: GLI ANTENATI E I CESARI

Le epigrafi sono uno dei mezzi più importanti impiegati da Costantino per l'affermazione della legittimità e la costruzione dinastica, e sotto questo aspetto si distinguono nettamente da quelle degli altri imperatori suoi colleghi e rivali. Sui *miliaria* di Costantino in Britannia, in Gallia e in Spagna, risalenti nella stragrande maggioranza al periodo 306-312, ricorrono frequentissime le formule patronimiche del tipo «divi Constanti Pii filio», a conferma dell'importanza che la comunicazione costantiniana attribuiva alla sua filiazione dal legittimo Augusto – oltre che del tentativo, fallito, di accreditare l'appellativo di Costanzo Pio per quello che la storiografia posteriore ha poi preferito chiamare con l'assurdo epiteto di Costanzo Cloro.<sup>73</sup>

Dopo il 312 si verifica una netta bipartizione: il richiamo a Costanzo continua a ricorrere in Italia, dove il nome di Costantino è accoppiato a quello del padre su quasi due terzi dei *miliaria* conservati; non si trova invece nessun riferimento a Costanzo sui cippi stradali in Africa, che pure cadde in mano a Costantino subito dopo l'Italia. La differenza è in verità abbastanza stupefacente, dato che si tratta in ciascuno dei due casi di più d'un centinaio di iscrizioni, e meriterebbe una spiegazione, che nessuno finora ha trovato. Anche nelle province occupate per diritto di conquista ai danni di Licinio Costantino non farà mai alcun riferimento al padre, del tutto assente dalle epigrafi dalla Pannonia all'Egitto; difficile dire se la causa principale sia la minor rilevanza del nome di Costanzo via via che si procedeva verso oriente, o il passare del tempo che rendeva sempre meno pertinente e necessaria la rivendicazione di legittimità attraverso la filiazione.

In confronto alla frequenza, sia pur geograficamente delimitata, delle menzioni di Costanzo, sono molto scarse quelle di Claudio il Gotico, di cui a un certo punto Costantino aveva fatto sapere d'essere discendente diretto. Per di più il nome di Costanzo si trova regolarmente sui cippi stradali, collocati in serie a cura dell'amministrazione, mentre le pochissime menzioni di Claudio si incontrano soltanto in dediche commemorative poste per iniziativa individuale. Salutano Costantino come «filius divi Constanti» e «nepos divi Claudii» la lapi-

73. Sul significato politico dell'epiteto *Pius* attribuito a Costanzo cfr. AMICI 2000, pp. 190-91. Cfr. peraltro CRACCO RUGGINI 2012, p. xvii, secondo cui *Pius* – utilizzato anche nel panegirico del 310 – a quella data significa «con ogni verosimiglianza, 'di spiccata fede pagana'». L'appellativo Cloro non si trova in nessuna fonte coeva.

de dedicata a Roma prima del 324 da Centullio Valeriano *curator aquarum*, quella apposta a Ravenna dopo il 324 da Sertorio Silano *praepositus fabricae*, e quella dedicata dalla città di Arles e dal *curator* Giulio Ateneo fra il 324 e il 326; anche la lapide apposta dai decurioni di Sepino, in Campania, subito dopo la vittoria su Massenzio, che lo dichiara «diis genito», al plurale dunque, fa probabilmente riferimento alla stessa filiazione.<sup>74</sup> È chiaro che si trattava d'una storia conosciuta in Gallia e in Italia, ma è anche evidente che non c'era nessuna insistenza programmatica nel divulgarla, e che era lasciato all'adulazione dei funzionari e delle autorità locali decidere se menzionarla.<sup>75</sup>

Più significativo, anche se concentrato in una zona e un periodo limitati, appare il richiamo a Massimiano, che aveva adottato Costanzo e di cui quindi Costantino si dichiara nipote in tutti i *miliaria* conservati per il periodo da fine 307 al 310,<sup>76</sup> ovvero in un *miliarium* spagnolo, in uno gallico e in ben ventidue *miliaria* della diocesi *Viennensis*. Questa concentrazione nella Gallia meridionale può suggerire che negli anni dell'alleanza con Massimiano l'attività di Costantino abbia fortemente gravitato in quell'area, fors'anche a rimorchio del suocero che in quel periodo risiedeva a Lione; oppure può confermare l'ipotesi che quella provincia sia stata addirittura governata da Massimiano in accordo con Costantino; in ogni caso fa pensare che lì il consenso per Massimiano fosse molto forte, il che spiega perché proprio lì, tra Arles e Marsiglia, il vecchio imperatore si sia fortificato dopo essersi ribellato a Costantino. In pressoché tutti i casi, peraltro, il nome di Massimiano venne accuratamente eraso dopo la sua liquidazione.<sup>77</sup>

Una svolta decisiva nella linea propagandistica ebbe luogo il 1° marzo 317, quando Costantino conferì il titolo di Cesare ai primi due figli, Crispo e Costan-

74. Gr., 256, 233, 272; Arles: AE 2004, 880 (ma di questa epigrafe sono state proposte anche letture diverse: AMICI 2000, pp. 200-6; KOLB 2004, p. 34, lo intende come un riferimento all'origine e natura divina dell'imperatore).

75. CURRAN 2000, p. 224, osserva che nel Calendario del 354 sono previsti ludi annuali per il *dies natalis* di Claudio il Gotico, di Costanzo, Costantino e Costanzo II. Il ricordo di Claudio assume carattere più ufficiale sotto Costantino II e Costanzo II, che nei *miliaria* sono celebrati con formule come «Divi Constantini Maximi filio, divorum Flavii Constanti et Valeri Maximiani nepoti, divi Claudii pronepoti» (CIL, II 4742, 4762 e 4844; CIL, III 3705, 5207, 13.392; cfr. CHAUSSON 2007, pp. 30-34; di alcune di queste epigrafi sono state proposte però anche letture che le anticiperebbero al periodo ante 337, cfr. TANTILLO 1997, pp. 169-72).

76. GRÜNEWALD 1990, p. 36: la formula «Maximiani Augusti nepoti divi Constanti Augusti Pii filio» è presente in tutti i *miliaria* in cui la titolatura di Costantino è «pio felici Augusto», corrispondente appunto al periodo da fine 307 al 310.

77. Gr., 22, 36-40, 42-45, 50-60, 64, 82 (è il *miliarium* spagnolo, l'unico dove il nome non sia stato eraso); a quelli censiti da Grünewald va aggiunto AE 2004, 902. Lione: BONAMENTE 2012, p. 91. In particolare è ipotizzabile una frequente residenza di Costantino ad Arles, dove sarebbe stato celebrato anche il matrimonio con Fausta; anche in questo caso, però, si deve supporre che sia stato Massimiano, e non il genero, a decidere dove il matrimonio doveva aver luogo. Sulla radicalità della *damnatio* dopo la morte di Massimiano cfr. GRÜNEWALD 1990, p. 46; *contra*, BRUUN 1975, p. 103, che la nega.

tino jr., nonché al figlio di Licinio. A partire da quel momento i nomi dei Cesari cominciano ad affiancarsi al suo nelle iscrizioni. Si tratta di una cesura netta rispetto all'epoca precedente: ora che legittima egli stesso i propri eredi, Costantino non ha più bisogno di legittimarsi a sua volta col richiamo ai predecessori, e infatti non c'è nemmeno un'iscrizione in cui Costantino si presenti contemporaneamente come figlio di Costanzo e padre dei Cesari. L'adozione di una linea di comunicazione rivolta al futuro oblitera completamente la precedente, che guardava al passato.<sup>78</sup>

Nel complesso i figli sono nominati accanto al padre su quasi metà di tutte le epigrafi di Costantino posteriori al 1° marzo 317: uno sforzo propagandistico paragonabile per entità a quello dispiegato sulla monetazione. I loro nomi campeggiano, collegialmente, tanto su iscrizioni onorifiche apposte da funzionari e collettività quanto sui cippi stradali, e si ritrovano in tutte le diocesi, con la sola eccezione della Britannia, dove le iscrizioni conservate sono tutte anteriori alla loro nomina. Per lo stesso motivo – l'epoca cioè in cui vennero apposte le epigrafi – le menzioni del collegio dei Cesari sono comunque rarissime in Gallia e Spagna, frequentissime invece in Africa e Italia e in tutte le diocesi orientali: nella diocesi d'Asia i Cesari sono menzionati su 9 dei 20 *miliaria* apposti a nome di tutto il collegio imperiale sotto il governo di Licinio, e su tutti i 31 *miliaria* successivi alla conquista di Costantino. L'esecuzione di Crispo nel 326 comportò la cancellazione del suo nome da parecchie lapidi; la *damnatio* tuttavia non venne condotta in modo sistematico.

Un caso a parte sono le epigrafi apposte a nome dei soli Cesari, senza che il padre sia incluso nella dedica. Nelle province governate da Costantino, dalla Gallia alla Pannonia, vennero dedicati molti *miliaria* all'intero collegio nominato nel 317, ovvero Crispo, Liciniano e Costantino jr. Nelle province governate da Licinio le epigrafi analoghe sono, in proporzione, pochissime, il che sembra implicare un minor investimento, da parte del collega orientale, in un progetto di successione che fin dall'inizio vedeva prevalere la discendenza costantiniana e che si era affermato dopo l'esito a lui sfavorevole della prima guerra civile.<sup>79</sup>

Particolarmente significative appaiono le molte iscrizioni – ne ho contate 21

78. Il dato squalifica l'ipotesi oggi diffusa secondo cui un'epigrafe in San Pietro, che compara le virtù «patris et filii» e dichiara che il fondatore della basilica con quell'opera è divenuto pari «genitoris laudibus», sarebbe stata posta da Costantino: la fondazione della basilica infatti non può essere anteriore al 324, data in cui la comunicazione costantiniana aveva abbandonato qualunque riferimento al genitore, e dunque il fondatore celebrato dall'epigrafe non può che essere suo figlio Costanzo II (cfr. sotto, l'approfondimento nel cap. VIII, *Le perdute epigrafi di S. Pietro e l'attribuzione della basilica a Costantino*).

79. In un'iscrizione gallica, AE 1969-1970, 375, il Cesare Liciniano è celebrato come «domini nostri Constantini Maximi et perpetui Augusti sororis filio», come se questa parentela fosse più importante dell'essere figlio di Licinio.

– dedicate al solo Crispo. Nelle epigrafi apposte da funzionari imperiali, come quella dedicata a Roma dal *praefectus Urbi* Ovinio Gallicano, quella dedicata ad *Aeclanum* nel Sannio da Nonio Vero *corrector* di Apulia e Calabria, o quella posta a Efeso dai prefetti del pretorio Petronio Anniano e Giulio Giuliano, si insiste sulla discendenza imperiale di Crispo («divinae indoli ac venerandae prosapiae»); si esplicita la sua filiazione da due generazioni di imperatori, in formule del tipo «Flavio Iulio Crispo nobilissimo Caesari filio domini nostri Constantini maximi adque invicti semper Augusti et nepoti divi Constanti»; e si impiegano le stesse formule solitamente riservate all'imperatore, assicurando la devozione al *numen* e alla *maiestas* di Crispo, «domino nostro clementissimo principi»: un linguaggio indicativo di un programma di costruzione del successore che s'interruppe bruscamente con l'esecuzione di Crispo.<sup>80</sup>

Al fratello maggiore subentrò allora il Cesare Costantino jr., installato dal padre a Treviri e messo al comando nominale della frontiera gallica; la grande diffusione di iscrizioni e dediche a suo nome non solo nelle Gallie, ma anche e soprattutto in Spagna e in Africa, come quelle volute dalla colonia di *Bulla Regia* nell'Africa proconsolare e dal municipio di *Verecundia* in Numidia,<sup>81</sup> suggerisce che il ruolo di Costantino jr. sia stato ufficialmente promosso in tutto l'Occidente. Anche nel suo caso non mancano enfaticizzazioni dell'ascendenza, come nel *miliarium* di Fréjus che lo saluta «patre avo maioribus imperatoribus nato» (nonché «semper orbi taerrae profuturo»),<sup>82</sup> ma in realtà quello che in quasi tutti i casi colpisce maggiormente è piuttosto l'assenza dei riferimenti al divo Costanzo e anche la rarità dei riferimenti al padre, come se una svolta nel linguaggio della comunicazione avesse suggerito, arrivati a questo punto, di puntare sulla costruzione di un'immagine autonoma.<sup>83</sup>

Le epigrafi testimoniano un certo investimento sull'immagine individuale anche degli altri Cesari, e in particolare di Costanzo II, cui collaborò anche l'iniziativa dei privati più influenti: come quel Sofronio Pompeiano, patrono della città di Amiterno nel Piceno, che nel 325 restaurò a sue spese le terme e l'acquedotto e dedicò il complesso a Costanzo nel primo anniversario della sua nomina

80. Cfr. ad es. *CIL*, II 4107; *CIL*, VI 1155; *CIL*, IX 1116; AE 1983, 194; AE 2003, 1685. Le iscrizioni di Crispo (non catalogate dal Grünewald) comprendono 1 *miliarium* in Britannia, 1 in Gallia, 3 nella *Viemensis*, 6 fra iscrizioni e *miliaria* in Spagna, 3 in Africa, 6 in Italia, 1 in Asia ([www.manfredclaus.de](http://www.manfredclaus.de)).

81. AE 1949, 26; *CIL*, VIII 4226. Le iscrizioni di Costantino jr. Cesare, non catalogate dal Grünewald, sono 2 *miliaria* in Gallia, 4 nella *Viemensis*, 11 fra iscrizioni e *miliaria* in Spagna, 23 in Africa, 3 in Italia ([www.manfredclaus.de](http://www.manfredclaus.de)).

82. *CIL*, XVII/2, 32 ('nato da padre, avo e antenati tutti imperatori [...] e destinato a essere per sempre di giovamento al mondo').

83. Eccezionale l'iscrizione italiana dedicata congiuntamente a Costantino jr. e a Costanzo, «nepotibus divi Constanti principibus iuventutis»: *CIL*, V 8043.

a Cesare.<sup>84</sup> Ma nelle province orientali, dove risiedeva il padre, le dediche individuali ai singoli Cesari sono rarissime; vi compaiono, invece, dediche collegiali ai tre Cesari del collegio successivo al 326, i fratelli Costantino jr., Costanzo e Costante, ma anche queste sono piuttosto rare. La politica preferita era di menzionare sí i tre Cesari, ma facendo seguire i loro nomi a quello del padre, e in Oriente questa regola, seguita puntualmente nella collocazione dei nuovi *miliaria*, non si accompagnò alla promozione autonoma di un singolo successore. Nel Ponto, e in particolare in Cappadocia, si è conservata anche qualche epigrafe prodotta nei venti mesi durante i quali fu in carica un quarto Cesare, il nipote di Costantino, Dalmazio; in tutte, peraltro, il suo nome venne accuratamente cancellato dopo la sua liquidazione, seguita immediatamente alla morte dello zio.

Un piccolo numero di epigrafi ricorda le donne della famiglia imperiale. A Fausta, *piùssima ac venerabilis*, moglie del Vincitore e madre dei *beatissimi Caesares*, vennero dedicate lapidi da diverse città italiane, poi sottoposte però a una sistematica *damnatio*, per cui ne restano pochissime; una, a Sorrento, dopo la cancellatura del nome di Fausta venne ridedicata a Elena.<sup>85</sup> Più numerose, una dozzina, sono le lapidi giunte fino a noi e dedicate appunto a Elena, piùssima Augusta, madre di Costantino e zia dei *beatissimi* Cesari. Quasi tutte italiane, e con una particolare concentrazione a Roma, nella zona della basilica di S. Croce in Gerusalemme che fonti tardive chiamano *Basilica Heleniana*, queste epigrafi sono considerate la prova che l'imperatrice risiedette a lungo a Roma, in un palazzo che sorgeva in quell'area.<sup>86</sup> Alcune sono volute da città, come Napoli o Sepino nel Sannio, altre da funzionari che si dichiarano devoti del suo *numen*, della sua *maiestas* e della sua *pietas*, con le stesse formule impiegate nelle dediche all'imperatore; e come un imperatore Elena è ricordata per aver fatto riedificare, nella solita zona di Roma, delle terme «incendio destructas». In un'epigrafe napoletana Elena è definita «uxori divi Constantii», e «divi Constanti castissimae coniugi» in quella posta a Salerno da Alpinio Magno *corrector* di Lucania e Calabria, il che ha illuso qualche studioso d'aver trovato la prova che Elena era stata davvero la moglie di Costanzo, e non solo una concubina.<sup>87</sup>

Siccome la comparsa di epigrafi dedicate a Elena va di pari passo con il venir

84. Analisi in PORENA 2013, p. 342.

85. *CIL*, x 678; cfr. AE 2007, 354 (da Priverno). Fausta è citata con gli altri membri della famiglia imperiale in AE 2004, 880 (Arles) e col marito, subito dopo il matrimonio, in *CIL*, III 14,378 (Egitto).

86. CONSOLINO 2013; cfr. sotto, cap. VIII par. 2.4.

87. BARNES 1982, p. 36; LASALA NAVARRO 2009, pp. 245-47; in realtà le iscrizioni, posteriori al conferimento del titolo di Augusta, non provano nulla (LEADBETTER 1998, CONSOLINO 2013). Le iscrizioni per Elena sono *CIL*, VI 1134, 1135, 1136 (terme), 3373 (ma verosimilmente falsa, cfr. DRIJVERS 1992, p. 45, e LASALA NAVARRO 2009, p. 242), 36.950; *CIL*, VIII 1633; *CIL*, IX 2446; *CIL*, X 517, 678, 1483 e 1484 (quest'ultima con dubbi sull'autenticità, cfr. DRIJVERS 1992, pp. 51-52). Quasi certamente a un'iscrizione per Elena appartiene anche il frammento *CIL*, VI 31.400 di cui rimane solo una parte, ricostruibile come «Constantini et Constanti beatissimorum Caesarum» (COLLI 1996, p. 773).

meno delle menzioni di Costanzo, è stato ipotizzato che a Costantino interessasse sempre meno essere ricordato come il figlio di suo padre, e sempre di più, invece, come il figlio di sua madre. La spiegazione si troverebbe nella preparazione della sua successione: dopo l'eliminazione di Crispo, i figli superstiti di Costantino erano dei bambini, e se l'imperatore fosse morto, i più ovvi candidati alla successione sarebbero stati i suoi fratellastri, Flavio Dalmazio e Giulio Costanzo; mettendo in ombra la figura di Costanzo I, che aveva in comune con loro, ed evidenziando invece Elena, con cui i fratellastri non avevano alcun rapporto, Costantino orientava i riflettori sui propri figli a scapito dei propri fratelli.<sup>88</sup>

#### 4. LA SEMANTICA RELIGIOSA

Quali informazioni possono darci le iscrizioni sull'evoluzione degli orientamenti religiosi di Costantino? Le lapidi e i *miliaria* dedicati dai governatori provinciali e da altri importanti funzionari contengono quasi sempre la formula tradizionale «*devotus numini maiestatique eius*», con varianti fra cui spicca un isolato «*devotus numini maiestatique Flaviorum*».<sup>89</sup> Il richiamo al *numen* dell'imperatore non ha, verosimilmente, alcun particolare significato religioso, tant'è vero che lo si ritrova anche in parecchie lapidi risalenti agli ultimi anni del regno, quando la scelta cristiana di Costantino era ormai inequivocabile; e tuttavia c'è da chiedersi se non ci sia un'intenzione specifica nella decisione di funzionari come Gaio Sulpicio *praeses* di Lusitania fra 315 e 318, Giunio Valentino *consularis* di Campania, Flavio Costanzo prefetto al pretorio d'Oriente, Settimio Eliano e Flavio Muciano prepositi delle *thermae Constantinianae* ad Aquileia, tutti dopo il 324, e soprattutto Anicio Paolino Iuniore, *praefectus Urbi* nel 334, che fece collocare a Roma ben due statue di Costantino, di omettere nelle loro epigrafi la menzione del *numen* e di dichiarare invece la propria devozione all'imperatore, alla sua *maiestas* o alla sua *pietas*.<sup>90</sup>

L'ossequio delle città e occasionalmente dei loro *curatores*, che hanno lasciato una cinquantina di epigrafi, quasi tutte appartenenti alle province occidentali o illiriche – ne è stato ritrovato solo un paio<sup>91</sup> a oriente della Mesia, ma probabil-

88. VAN DAM 2007, pp. 302-3; più dubbio è che mettendo in ombra il padre ed evidenziando la madre Costantino si proponesse come un altro Cristo, figlio unico di una vergine, come suggerisce lo stesso studioso nelle pagine seguenti.

89. Gr., 386. Ma cfr. anche Gr., 94, sulla base di un busto di Caracalla ridedicato a Costantino: «numini Constantini sanctissimi et invictissimi», su cui TANTILLO 2003c, pp. 1015-20 (e p. 1048 per il recente ritrovamento di un'altra base di busto con l'identica ridedicazione).

90. Gr., 69, 275, 417; AE 2001, 1008 (Aquileia); *CIL*, VI 1141-42 (Roma). Sull'iscrizione di Flavio Costanzo, forse un parente di Costantino, cfr. PORENA 2003, pp. 389-92.

91. AE 1991, 1527a della «*civitas Conanensium*» in Galazia; AE 1963, 140b, dedicata dalle «*ci]vitates pro]vinciae Libuae] superioris*».

mente l'analisi sistematica dell'epigrafia greca equilibrerebbe il conto –, si manifesta spesso in forme più neutre, con la sola dichiarazione che la lapide è stata apposta «*decurionum decreto*» e/o «*pecunia publica*», o che la locale «*res publica* [...] *fecit*»; ma in molti casi comprende egualmente l'assicurazione che la collettività è devota al *numen* e alla *maiestas* dell'imperatore, eventualmente «in aeternum». Questo anche nel caso di municipi così sperduti da credere che l'imperatore si chiamasse «Marco Flavio Costantino», come quelli di *Tacia* e di *Lares* nell'Africa Proconsolare; il secondo dei quali peraltro si riscatta dichiarandosi devoto non soltanto a lui ma all'intera «divina domus eius».<sup>92</sup>

La definizione dell'intera famiglia imperiale come *stirps* o *prosapia divina* ritorna nelle lapidi, oggi conservate solo per frammenti, apposte ad Atene da un governatore d'Acaia, e dedicate a Costantino o ad uno dei suoi figli con la qualifica «divina stirpe progenito»;<sup>93</sup> nonché in epigrafi dedicate a Roma a membri femminili della famiglia, come la sorella Costanza («*Inlustri et divinae prosapiae genitae venerabili sorori domini nostri Constantini Augusti et amitae dominorum nostrorum baetissimorum Caesarum*») o la figlia Costantina, questa però apposta dopo la morte del padre («*Divina prosapia ab auctore Romani imperii procreatae*»)<sup>94</sup>

Riferimenti alla natura divina dell'imperatore ricorrono nelle lapidi apposte dopo la conquista dell'Africa, come a *Cillium* nella Byzacena, a *Thugga* e a *Mustis* nella Proconsolare, che celebrano la «divina virtus» di Costantino (e, nel primo caso, anche di Licinio);<sup>95</sup> la «divina singularisque clementia» di Costantino e dei suoi figli è menzionata nella lapide che celebra la ricostruzione di un ponte sul Tevere.<sup>96</sup> Abbiamo già citato l'iscrizione sannita dedicata alla «divinae indoli ac venerandae prosapiae» di Crispo Cesare.<sup>97</sup> Si aggiunga l'iscrizione greca dedicata a Delfi – postuma? – al «nostro divinissimo signore Flavio Costantino padrone e padre di sovrani», tanto più significativa in quanto collocata in quello che era il più famoso santuario di Apollo al mondo, e che forse è la traduzione delle epigrafi poste in Occidente dopo la morte di Costantino e la sua apoteosi decretata dal Senato.<sup>98</sup>

92. Gr., 129-30. Cfr. anche Gr., 190, Gadiaufala in Numidia: «Lucio Valerio Costantino», e AE 2000, 1736, Uchi Maius: «Lucio Flavio Costantino».

93. AE 2001, 1827-31; SIRONEN 2001.

94. CIL, VI 40.777 e 40.790. Non sembra invece opportuno, con TANTILLO 2003c, p. 1022 n., vedere un riferimento alla divinità di Costantino nella dedica a Mitra «in honorem domus divinae», ritrovata in Germania e datata al 325, giacché la formula è convenzionale e da sempre in uso nelle dediche a Mitra.

95. Gr., 138; AE 2007, 1718; Neu 0362; cfr. sopra, n. 22.

96. Gr., 269.

97. CIL, IX 1116.

98. VATIN 1962; GREGORI-FILIPPINI 2013, p. 539 (SEG 22, 1967, 468). «Sicuramente postuma»: GRÜNEWALD 1990, p. 160 n. Sulle epigrafi dedicate al *divus* Costantino dopo la sua divinizzazione, 8 in

Alla protezione divina che accompagna l'imperatore e garantisce le sue vittorie si riferiscono invece l'iscrizione di Aquileia, posteriore al 326, che esalta Costantino per essere stato *victor* fin dall'inizio «felicissimi imperii sui», per aver portato la guerra in paese nemico, e aver riportato sempre la vittoria «sua virtute et divina dispositione»;<sup>99</sup> e soprattutto la straordinaria formula dell'epigrafe apposta nel 315 dal Senato e dal popolo dell'Urbe sull'Arco di Costantino, con la dichiarazione che l'imperatore ha vendicato la repubblica contro il tiranno «instinctu divinitatis mentis magnitudine»: formula che fino a poco tempo fa s'interpretava per lo più come volutamente ecumenica, in grado di conciliare un'interpretazione pagana di stampo filosofico e un'interpretazione cristiana, ma che le letture più recenti riconducono assai più decisamente alla religiosità pagana dell'ambiente senatorio, facendo notare che il termine *instinctus* è usato dagli autori cristiani per lo più in senso negativo («instinctu diabolico»)<sup>100</sup>

Fatta eccezione per il già discusso *numen*, va però detto che i riferimenti espliciti alle divinità pagane nelle epigrafi di Costantino sono molto rari. Per gli dèi tradizionali, un *miliarium* del 314 presso Canosa si conclude con la sigla *I(ovi) O(ptimo) M(aximo)*,<sup>101</sup> mentre la già citata epigrafe di *Lares* in Africa, databile fra il 317 e il 324, inaugurava – se è giusta la lettura del testo lacunoso – un tempio di Cerere.<sup>102</sup> Un'iscrizione della Numidia è dedicata al «divo Constantio pater [sic] imperatoris» e «deis conservatoribus».<sup>103</sup> Alcune iscrizioni romane e italiane menzionano Costantino o i suoi Cesari nella datazione o nella motivazione, e gli dèi nel testo: Anicio Fausto Paolino, pretore urbano sotto il consolato di Crispo e Costantino jr. nel 321, dedicò un'epigrafe al «Deo Herculi Invicto» e a Giove «Deo Optimo Maximo»;<sup>104</sup> la città di *Abellinum* dedicò una statua ad Ablabio Taziano *consularis* di Campania, pontefice di Vesta e sacerdote di Ercole, rievocandone le promozioni ottenute «iudicio divi Constantini».<sup>105</sup> A Roma e nel Lazio diverse iscrizioni di fasti religiosi celebrano sacrifici («taurobolium»)

tutto, di cui 6 iscrizioni a Roma o nell'Italia centrale e 2 *miliaria* in Numidia, AMICI 2000 e BONAMENTE 2013, p. 7, che ne nota la scarsità rispetto a quelle dedicate trent'anni prima a Costanzo, almeno 100. Si noti che AMICI 2000 ne conta piuttosto 9, ma di una, ritrovata ad Arles, è stata proposta recentemente una lettura diversa: AE 2004, 880. Un'altra è un'epigrafe musiva del V secolo, che elenca un certo numero di imperatori del passato, e appartiene dunque a un contesto diversissimo, per cui a rigore il numero si ridurrebbe a 7; non rientrano però nel conto le epigrafi e i *miliaria* in cui la formula *divi Constantini* compare come parte del nome di uno dei suoi figli, almeno 6, e CIL, X 1125 in cui un senatore ricorda di essere stato «adlectus inter consulares iudicio divi Constantini» (AMICI 2000, pp. 208-11).

99. Gr., 231; cfr. RIESS 2001 e ZACCARIA 2014.

100. CIL, VI 1139. Interpretazione pagana e senatoria: LENSKI 2008. Cfr. sotto, cap. VII par. 1.

101. ERCANOSA 279; cfr. Gr., 364, molto simile.

102. Gr., 130; per data e interpretazione di quest'ultima GREGORI-FILIPPINI 2013, p. 538.

103. CIL, VIII 10.178.

104. CIL, VI 30.735d (ma un dubbio sulla datazione in NOVAK 1979, p. 285). GIRARDET 2006, p. 132 ritiene invece che l'ultima dedica di un magistrato a una divinità pagana sia del 320, ma poco cambia.

105. CIL, X 1125. Cfr. anche CIL, X 5061, dedica di Atina in Campania a C. Vettio Cossinnio Rufino,

compiuti dai sacerdoti di Mitra, *invicti Mithrae*, e della *Mater Magna* di Frigia, sotto i consolati di Costantino e Massimino (primi mesi del 313) o di Costantino e Liciniano (319).<sup>106</sup>

Ma tutto questo ovviamente è solo una prova della persistenza della religiosità tradizionale e dei moderni culti orientali, così come le iscrizioni poste a nome di Costantino nelle province governate dai colleghi: un'iscrizione in Tracia si rivolge «Iovi Optimo Maximo et Marti Conservatori», pregandoli «pro salute dominorum nostrorum» Costantino e Licinio.<sup>107</sup> Del resto è datata «dominis nostris Constantino et Licinio Augustis II consulibus», cioè al 312, perfino l'iscrizione di Sardi, in Asia Minore, che attesta la politica di espulsione dei cristiani («hi vero qui in exsacranda superstitione duraverunt») inaugurata da Massimino col pretesto, come afferma Eusebio, che erano le città stesse a richiederlo.<sup>108</sup> È chiaro che la presenza del nome di Costantino in epigrafi come queste non ha alcun significato ai nostri fini, mentre la scarsità dei riferimenti agli dèi nelle epigrafi poste dalla sua amministrazione appare indiscutibile.<sup>109</sup> Straordinaria testimonianza della capacità di Costantino di mantenere un dialogo con i settori più filosofici del mondo pagano è invece l'iscrizione – un graffito in realtà, non un'epigrafe – di Nicagora di Atene, sacerdote dei misteri eleusini, che nel 326 visitò le tombe dei re a Tebe in Egitto sulle orme del «divino Platone», e rese grazie «agli dèi e al piússimo imperatore Costantino» per avergli dato la possibilità del viaggio.<sup>110</sup>

Qualche traccia in piú ha lasciato il culto solare, attestato dalla lapide che commemora la costruzione di un forte dedicato al dio Sole (*Centenarium Solis*) in Mauritania Sitifense fra il 313 e il 315, e dall'iscrizione di *Aquae Iasae* in Pannonia, databile fra il 317 e il 324, che celebra il restauro del luogo già distrutto da un incendio e l'istituzione di un mercato «die Solis perpet(u)1» – giorno che peraltro anche i cristiani ormai festeggiavano, collocandovi la loro *dies dominica*.<sup>111</sup> L'identificazione di Costantino col Sole è attestata a Termessos, in Asia Minore, dove una statua equestre dell'imperatore era accompagnata da un'epigrafe greca che lo definiva *Helios pantepoptes*, «Sole che tutto vede»;<sup>112</sup> e a Leptis Magna, in Afri-

console nel 316, *praefectus Urbi*, «comiti Augg. nn.» nonché «pontifici dei Solis, auguri, salio Palatino» (già citata sopra, n. 40).

106. *CIL*, VI 507 e 508; AE 1969-1970, 119; cfr. GRÜNEWALD 1990, pp. 92 n., 94 n., e sul *taurobolium* CAMERON 2011, pp. 169-63.

107. AE 1976, 622; dubbi in GRÜNEWALD 1990, p. 264.

108. AE 1995, 38. Cfr. *HE*, IX 9a.

109. Per un primo, grezzo confronto, il sito [www.manfredclaus.de](http://www.manfredclaus.de) alla ricerca dei termini «Iovi» e «Optimo» riporta 3939 iscrizioni.

110. DE GIOVANNI 1977, p. 157; FOWDEN 1987; GRÜNEWALD 1990, p. 155.

111. Gr., 92, 379. In *CTh*, II 8 1, del 321, Costantino ricorda che il *dies Solis* dev'essere un giorno di riposo per gli abitanti delle città; si può discutere se l'istituzione del mercato domenicale ad *aquae Iasae* rappresenti un'eccezione deliberata dovuta a circostanze particolari (GIRARDET 2008, pp. 355-56).

112. FOWDEN 1991; WIENAND 2013, p. 188. TANTILLO 2003 ritiene probabile che la dedica a Costan-

ca, dove un governatore eresse una statua di marmo di Costantino, che l'epigrafe descrive «suo numine radiantem»: l'imperatore era rappresentato con la testa coronata di raggi come il suo *numen*, il Sole.<sup>113</sup> Ma l'esempio piú clamoroso di questa iconografia solare, su cui la storiografia piú recente ha discusso con grande passione,<sup>114</sup> è la statua colossale di bronzo eretta a Costantinopoli su una colonna di porfido, che raffigurava l'imperatore nelle sembianze di Helios con la corona radiata, con un'iscrizione che secondo le fonti (tarde) recitava «A Costantino che splende come il Sole».<sup>115</sup>

#### Problema storiografico

##### LA STATUA RADIATA DI COSTANTINOPOLI E L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COSTANTINO COL SOLE

Il fatto che nella sua nuova capitale, e dunque dopo il 325, Costantino si sia fatto rappresentare nelle vesti del Sole costituisce un grossissimo problema, perché tutte le altre fonti testimoniano che a quell'epoca l'imperatore era pienamente impegnato a favorire la Chiesa e la fede cristiana. Qual è la soluzione del mistero? Anche se non mancano studiosi che ritengono la statua di Costantinopoli «portatrice di un messaggio ancora compiutamente e tradizionalmente pagano»,<sup>116</sup> la storiografia negli ultimi anni ha lavorato moltissimo sull'impiego della simbologia solare nella propaganda e nell'autorappresentazione di Costantino, giungendo alla conclusione che il rapporto dell'imperatore col dio Sole si trasformò nel corso della sua esistenza. Scelto dapprima fra gli altri dèi come *comes* personale dell'imperatore e garante delle sue vittorie, e venerato dunque con le modalità consuete nel culto politeista, il Sole divenne poi sempre piú un simbolo universale di prosperità e di benedizione celeste, pienamente compatibile con il cristianesimo; tanto piú in quanto la luce era una metafora applicabile anche a Cristo, celebrato dai cristiani come *Sol iustitiae*.<sup>117</sup>

tino sia stata aggiunta a una preesistente dedica al Sole, convertendo la statua a cavallo di Helios in una statua dell'imperatore.

113. Gr., 147, cfr. sopra, n. 70; cfr. TANTILLO 2003c.

114. Cfr. WALLRAFF 2001 e 2001b; TANTILLO 2003, 2003b, 2003c; BERRENS 2004; BERGMANN 2006; BARDILL 2012.

115. La base della colonna esiste ancora; della sua erezione e della statua collocata sulla sommità parlano solo fonti tardive, a partire dal VI secolo: FOWDEN 1991; BLEICKEN 1992, p. 60; LEEB 1992, pp. 12-17; LA ROCCA 1993, pp. 557-58; ENGEMANN 2007, p. 165 e n.; GUIDETTI 2013. Particolarmente ampia la discussione degli interrogativi storiografici posti dalla statua in BERGMANN 2006, pp. 153-59, e BARDILL 2012, pp. 28-125. Meno discussi dalla storiografia i bassorilievi alla base della colonna, che forse rappresentavano le vittorie di Costantino sui barbari: cfr. ENGEMANN 2006, pp. 185-86, e ENGEMANN 2007. Altre statuette tardoantiche interpretabili come copie di statue monumentali di Costantino rappresentato come Helios sono analizzate in LEEB 1992, pp. 17-21.

116. GUIDETTI 2013, p. 195. CLAUS 1996, p. 92, vi scorge la prova che religiosità cristiana e pagana avevano a Costantinopoli uno statuto equivalente.

117. Sull'assorbimento del culto solare e del relativo immaginario da parte del cristianesimo cfr. in partic. WALLRAFF 2001.



Si spiegano così dettagli come il persistere del nome di *dies Solis* per indicare la domenica, anche nella stessa legislazione di Costantino; si spiega il sistematico ricorrere di riferimenti al Sole e alla luce nella *Vita Constantini* di Eusebio e nel suo *Discorso per il trentennale*, per cui si è parlato addirittura di «una compiuta teologia solare»; e si spiega soprattutto che proprio nel momento in cui un Costantino cristiano cessava di credere nella divinità del Sole e di celebrarlo sulle monete, siano diventate possibili raffigurazioni in cui l'imperatore stesso se ne appropriava gli attributi, ormai spogliati delle originarie implicazioni pagane. Le statue di Costantino in veste di Sole erano insomma colossali affermazioni della sua invincibilità e del suo splendore, nel quadro di una concezione solare dell'impero che non presentava nessuna incompatibilità con la fede cristiana.<sup>118</sup>

A margine osserviamo però che bisogna stare attenti a non derivare da questo approccio storiografico l'immagine di un Costantino continuamente preoccupato di giustificare le proprie decisioni agli occhi dei sudditi cristiani, pienamente consapevole di tutte le possibili implicazioni teologiche di ogni suo gesto, e attento a non compiere passi che rischiassero di apparire illegittimi o incoerenti agli occhi di qualcuno. Un imperatore che per un verso era nato e cresciuto nel clima religioso del III secolo, e per altro verso era così sicuro di sé da ritenersi l'inviato di Dio sulla terra, avrà forse potuto compiacersi d'essere rappresentato in statue colossali con gli attributi del Sole, senza necessariamente chiedersi cosa ne avrebbe pensato questa o quella componente della popolazione, e senza sentirsi obbligato a consultare i teologi per assicurarsene la legittimazione.

Del tutto assente dall'epigrafia di Costantino è peraltro anche la terminologia e simbologia cristiana. L'unica eccezione, troppo locale per poter assumere molto significato, è la comparsa del *chrismon* cristiano su alcuni *miliaria* africani. I due casi più antichi sono databili fra il 326 e il 333,<sup>119</sup> ma il caso più cospicuo è dato da ben otto *miliaria* della Mauritania Cesariense dedicati a Costantino e ai Cesari, quasi tutti posteriori al 333, e tutti segnati col monogramma di Cristo.<sup>120</sup> In diversi cippi stradali provenienti dalla Numidia e risalenti ai primi anni di governo di Costantino in Africa il *chrismon* potrebbe invece essere stato aggiunto in seguito;<sup>121</sup> il tutto a conferma della diffusione, ma forse soprattutto del carattere mi-

litante del cristianesimo nelle province africane. Interessante è anche il *miliarium* di Eraclea, in Asia, in cui le iniziali di Cristo sono intercalate due volte alla formula consueta che saluta Costantino «victori triumfatori semper»; ma poiché sulla parte superiore della colonna si trova una dedica greca a Diocleziano e Massimiano, e anch'essa risulta attualmente preceduta da un *chrismon*, sembra evidente che tutti i cristogrammi sono stati aggiunti in seguito.<sup>122</sup> Caso analogo è quello di due *miliaria* trovati a Cipro e databili a dopo il 333, in cui la dedica a Costantino e ai Cesari è sormontata da una croce greca, che però non sembrerebbe coeva.<sup>123</sup> Come la moneta, insomma, così anche le iscrizioni dimostrano che la poderosa macchina di comunicazione al comando dell'imperatore non ritenne mai opportuno far riferimento alla sua personale scelta cristiana nella produzione di materiali destinati all'esposizione pubblica.

### 5. LA PROPAGANDA AL QUOTIDIANO

Resta da accennare alla presenza del nome di Costantino su oggetti di uso quotidiano, che rappresenta una forma capillare di propaganda, soprattutto nei confronti delle truppe. Apparteneva certamente a un militare, forse caduto nella battaglia contro l'esercito di Massenzio sotto le mura di Torino, la fibula aurea già al Museo di antichità del capoluogo piemontese, con la scritta CONSTANTINE CAES(AR) VIVAS / HERCULI CAES(AR) V[i]NCAS. È una testimonianza, peraltro non rara sotto la tetrarchia, delle modalità con cui si diffondeva tra i soldati la fedeltà al capo, e anche dell'identificazione che l'esercito delle Gallie, quando sei anni prima Costantino era diventato Cesare, aveva subito compiuto tra il giovane imperatore, destinato di lì a poco a diventare il genero di Massimiano, e la dinastia erculea.<sup>124</sup>

Ma la tipologia più impressionante, per la sua frequenza, sono gli anelli d'oro con la scritta FIDEM CONSTANTINO (o più raramente FIDES), di cui sono stati ritrovati circa 20 esemplari, dalla Britannia alla Mesia, con una particolare concentrazione in Germania e in Gallia Belgica, sul teatro di operazioni dell'esercito delle Gallie. Il numero, peraltro, aumenterebbe certamente con uno spoglio

118. WALLRAFF 2001, pp. 131-43; BERGMANN 2006; TANTILLO 2003c; WIENAND 2013 (qui la cit., a n. 80). *Contra*, BARNES 2011, pp. 23-25, che adduce tutti gli argomenti possibili per negare che la statua avesse qualcosa in comune con l'iconografia solare.

119. Gr., 93 e 193; cfr. SALAMA 1992, p. 142 n.

120. A Gr., 151, 154, 155, 157-59 vanno aggiunti i due *miliaria*, di cui uno inedito, segnalati da SALAMA 1992, p. 142 n., uno dei quali datato 326-333, l'altro 333-337.

121. GRÜNEWALD 1990 conosce solo Gr., 162, già pubblicato da P. Salama nel 1951 coll'ipotesi dell'aggiunta successiva, su cui però SALAMA 1992, p. 144, ritorna con opinione diversa («le chrisme y semble faire corps avec l'inscription impériale») e con datazione più precisa a fine 312-inizio 313. Un'altra iscrizione, databile al 319, è pubblicata in SALAMA 1992, pp. 139-44 = AE 1992, 1885, e già precedentemente in SALAMA 1965. L'iscrizione era originariamente dedicata a Costantino Augusto e a Liciniano Cesare, consoli nel 319; Salama oscilla fra l'ipotesi che il *chrismon* fosse presente nell'iscrizione origina-

le, e quella che sia stato aggiunto nello stesso momento in cui il nome di Liciniano venne cancellato, dopo la caduta di Licinio nel 324.

122. AE 2008, 1391.

123. Gr., 494-95; cfr. le fotografie in T.B. MITFORD, *Milestones in Western Cyprus*, in «The Journal of Roman Studies», 29 1939, pp. 184-98.

124. ILS, 681; numerosi i precedenti e i paralleli, per Massimiano (HERCULI AUGUSTE / SEMPER VINCAS), Costanzo (COSTANTI / VIVAS), Massenzio e il figlio Romolo (MAXENTI VINCAS / ROMULE VIVAS), Licinio e il figlio (IOVI AUGUSTE VINCAS / IOVI CAESAR VIVAS) e Giuliano (IULIANE VIVAS); altre fibule portano iscrizioni votive per Licinio (IOVIO AUGUSTO / VOTIS XX) o per lo stesso Costantino (D.N. CONSTANTINI AUG. / VOTIS X MULTIS XX). Cfr. NOLL 1974, AIMONE 2008 e da ultimo il catalogo di BEYELER 2011, pp. 243-325.

sistematico dei siti delle case d'aste, senza escludere che come per ogni altro ambito collezionistico possano essere in circolazione anche dei falsi. Si trattava di regali fatti dall'imperatore agli ufficiali, come attesta esplicitamente l'esemplare più elaborato andato all'asta da Christie's nel 2003, con la scritta D(OMINO) N(OSTRO) CONSTANTINO AUGUSTO N(OVO) A(NNO) FIDEM e pesante ben 17,6 grammi, pari a 4 solidi.<sup>125</sup> Niente del genere esisteva in precedenza, per cui questa forma di investimento nella fedeltà dei militari parrebbe essere stata inventata da Costantino. La parola FIDEM è incisa su una placchetta centrale che parrebbe offrire un'ottima occasione per l'inserimento del cristogramma, se davvero la simbologia dell'esercito fosse stata cristianizzata così profondamente come sostiene Eusebio di Cesarea; invece non ce n'è traccia.<sup>126</sup>

Le iscrizioni apposte su regali preziosi vennero impiegate anche per pubblicizzare la concordia fra Costantino e Licinio nei periodi in cui la loro coesistenza era più pacifica. Una sontuosa fibula d'oro ritrovata non lontano da Treviri porta da un lato la scritta VOTIS X D N CONSTANTINI AUG e dall'altro lato, simmetricamente, VOTIS X D N LICINI AUG; l'oggetto è di tale valore che deve trattarsi di un dono dell'imperatore per un alto ufficiale. Il parallelo fra i due auguri votivi è parso problematico, giacché il decennale di Costantino si festeggiava il 25 luglio 315 e quello di Licinio solo alla fine del 317, ma dato che auguri del genere si potevano fare anche con grandissimo anticipo, la fibula va probabilmente datata al periodo della prima alleanza fra i due, dopo l'incontro di Milano.<sup>127</sup> Quando il decennale di Licinio sopraggiunse, era già stata combattuta la prima guerra civile e fra i due cognati era tornata in apparenza l'armonia; proprio a quell'occasione si data la fabbricazione, a *Naissus* e quindi nel territorio che Costantino aveva appena strappato al collega, di piatti d'argento con la scritta LICINI AUGUSTE SEMPER VINCAS, e i voti SIC X SIC XX, anche se è possibile che si sia trattato di una committenza pervenuta prima del trapasso dei poteri.<sup>128</sup>

Un'ultima categoria di oggetti da prendere in considerazione sono i sigilli di piombo col busto e il nome dell'imperatore. Per Costantino ne sono stati pubblicati cinque esemplari, con la scritta CONSTANTINUS P(IUS) AUG(USTUS) oppu-

re CONSTANTINI VICTORIA;<sup>129</sup> ma la cosa più interessante è che ne sono stati trovati diversi esemplari con l'effigie di Crispo e la scritta CRISPUS NOB(ILISSIMUS) C(AESAR), sia sul Reno sia sul Danubio, a ulteriore conferma della forte promozione di cui il primogenito di Costantino godette, soprattutto nell'esercito, prima della sua drammatica fine.<sup>130</sup>

125. BEYELER 2011, pp. 277-88, descrive 21 esemplari in oro, con un peso medio di 11 g., e 3 più leggeri in bronzo, più quello da 17,6 g. citato nel testo, andato all'asta da Christie's; per quest'ultimo, l'identità della formula con quella di un anello molto simile e di identico peso per Costante (ivi, 291) può far pensare che il donatore sia Costantino II.

126. Discussione e bibliografia in BEYELER 2011, pp. 52-54, 277-307, anche per gli esemplari simili prodotti per i figli di Costantino dopo la morte del padre, sia collettivamente, nella forma FIDEM DOMINIS NOSTRIS AUGUSTIS (1 esemplare), sia individualmente (4 esemplari per Costante), nonché per Magnenzio (1 esemplare, MAGNENTIO FIDEM), dopodiché questo tipo di oggetto non è più testimoniato.

127. NOLL 1974; ALFÖLDI 1976; BEYELER 2011, pp. 268-70.

128. CHASTAGNOL 1983, pp. 19-20; BEYELER 2011, pp. 50-51, 105-7.

129. STILL 1995, nn. 20 (Britannia), 29 (Treviri), 135, 136, 160 (Mesia Inferiore).

130. *CIL*, XIII 10.029.32ab; AE 2000, 1133; AE 2007, 1003a; cfr. STILL 1995, nn. 30 e 88.

## VII

## L'ARCO DI COSTANTINO

## 1. L'ISCRIZIONE

L'arco di Costantino è uno dei monumenti piú studiati e piú discussi dell'antichità; anche se certe volte la proliferazione degli studi dà l'impressione che anziché saperne di piú ne sappiamo di meno. L'unica cosa certa è che celebra la vittoria di Costantino sul "tiranno" Massenzio, come recita l'iscrizione principale:

IMP-CAES-FL-CONSTANTINO MAXIMO / P-F-AUGUSTO-S-P-Q-R / QUOD INSTINCTU DIVINITATIS MENTIS / MAGNITUDE CUM EXERCITU SUO / TAM DE TYRANNO QUAM DE OMNI EIUS / FACTIONE UNO TEMPORE IUSTIS / REM PUBLICAM ULTUS EST ARMIS / ARCUM TRIUMPHIS INSIGNEM DICAVIT

Ovvero: 'il Senato e il popolo di Roma dedicano quest'arco, insigne per i trionfi che raffigura, a Costantino che per ispirazione della divinità («*instinctu divinitatis*») e grazie alla sua grandezza d'animo («*mentis magnitudine*») insieme al suo esercito li ha vendicati in un colpo solo («*uno tempore*») del tiranno e dei suoi seguaci («*tam de tyranno quam de omni eius factione*»), battendosi dalla parte del diritto («*iustus armis*»)' Le iscrizioni laterali, *LIBERATORI URBIS* e *FUNDATORI QUIETIS*, alludono egualmente alla fine della tirannide e all'inizio di nuovi tempi felici per merito dell'imperatore, non senza un probabile richiamo ad Augusto che nelle sue *Res gestae* si definisce «*fundator pacis*».

In questa iscrizione banalmente propagandistica, molto simile a quella che Massenzio avrebbe potuto erigere se fosse stato lui il vincitore,<sup>1</sup> due espressioni meritano particolare attenzione. La prima è *tyrannus*, usato qui in un'accezione che stava diventando prevalente nel latino dell'epoca, quella di 'usurpatore'. Proprio l'accusa a Massenzio di aver usurpato il potere fa sí che la guerra contro di lui sia equiparata a un *bellum iustum*: concetto carissimo ai Romani, carico di implicazioni al tempo stesso giuridiche e religiose, e che prima di allora non era mai stato applicato a una guerra civile.<sup>2</sup>

La seconda espressione, e di gran lunga la piú discussa, è *instinctu divinitatis*. Segnaliamo innanzitutto che espressioni molto simili si ritrovano nel panegirico del 313, recitato per celebrare il ritorno di Costantino a Treviri dopo la vittoriosa campagna d'Italia, e in quello del 321, recitato a Roma per i *quinquennialia* dei

1. Cosí GRÜNEWALD 1990, p. 65, riferendosi all'insieme della propaganda costantiniana dopo la vittoria.

2. GRÜNEWALD 1990, pp. 66-76; BARNES 1996; NERI 1997.

Cesari: il primo autore, certamente pagano, dichiara che nella guerra contro Massenzio l'imperatore ha agito «*divino monitus instinctu*», mentre il secondo, le cui convinzioni religiose non risultano dal testo, generalizza: «*divino instinctu quo regis omnia*».<sup>3</sup> È la prova che non solo la vittoria di Costantino venne sistematicamente presentata al pubblico insistendo sulla protezione divina che lo accompagnava, ma il linguaggio con cui questa idea veniva espressa subì una certa standardizzazione. Ma perché vennero scelte proprio queste parole?

Per molto tempo si è ripetuto che l'espressione *instinctu divinitatis* doveva essere stata scelta per la sua genericità, giacché ognuno poteva interpretarla come preferiva, in un mondo in cui anche i pagani non avevano nessuna difficoltà a parlare della divinità al singolare. Studi piú recenti, fondati sulla comparazione sistematica del lessico pagano e di quello cristiano, hanno però indicato che solo i pagani utilizzavano *instinctus* sempre in senso positivo, per alludere all'ispirazione divina, e in particolare a quella di Apollo; mentre negli autori cristiani il termine è per lo piú usato in senso negativo, riferito cioè a suggestione diabolica. La vecchia, confortante idea che l'iscrizione dell'arco fosse stata pensata per mantenere l'equidistanza fra religiosità pagana e cristiana andrebbe dunque abbandonata: l'epigrafe sembra appartenere piuttosto al lessico pagano.<sup>4</sup>

Il che non significa che gli studiosi siano arrivati a un accordo sul suo esatto significato. Qualcuno sostiene che se si analizza l'iscrizione in rapporto col programma iconografico dell'arco, non c'è dubbio che la *divinitas* cui ci si riferisce può essere soltanto il Sole;<sup>5</sup> altri ritengono che designi il *numen* dell'imperatore, per cui tanto la grandezza di mente quanto l'ispirazione divina apparrebbero allo stesso Costantino;<sup>6</sup> altri ancora – ma questa è forse l'interpretazione meno plausibile – suggeriscono che si riferisca alla dea Roma, la divinità tutelare del-

3. 'Grazie all'ispirazione divina con cui governi ogni cosa'. Cfr. sopra, cap. I nn. 55 e 85.

4. LENSKI 2008, ripreso da BARDILL 2012, p. 224, e NERI 2013; limitatamente all'uso pagano cfr. già L.J. HALL 1998. A dire il vero, questo è uno di quei casi in cui gli argomenti ritornano circolarmente, a distanza di qualche generazione: già BAYNES 1929, p. 68, scriveva: «I agree completely with Wilpert's statement that 'la famosa frase *instinctu divinitatis* non ha niente di cristiano, essa è tolta dalla terminologia di culti idolatrici'», con riferimento a un articolo del 1922 nell'oscuro «Buletto della commissione archeologica comunale di Roma». Ma è anche il caso di dire che le conclusioni del Lenski sono state eccessivamente generalizzate dalla storiografia: la sua analisi statistica dimostra che gli autori cristiani usano la formula in 2/3 dei casi in senso negativo, come istigazione diabolica, ma in 1/3 dei casi per indicare l'ispirazione del dio cristiano. Una variante dell'interpretazione pagana in MAYER 2012, che segnala il parallelismo con un passo della *Mathesis* di Firmico Materno e suggerisce una connessione con la cultura astrologica e oracolare.

5. Già L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 176-77; ora STEPHENSON 2009, pp. 155-57, e WALLRAFF 2012, p. 138; così in termini piú moderati («plausibilmente») NERI 2013, p. 72. Non si capisce come BRAVI 2013, p. 552, possa sintetizzare la questione storiografica affermando che «L'iscrizione, a motivo del suo lessico, è stata interpretata come prova della fede cristiana di Costantino già al momento del suo *adventus*».

6. KOLB 2001, p. 65; 2004, pp. 34-35.

l'Urbe che abbandona Massenzio per Costantino e che nel fregio dell'arco presiede alla distruzione dell'esercito del tiranno.<sup>7</sup>

## 2. L'ARCO E IL SOLE

Al di là dei problemi testuali, è l'intera interpretazione dell'arco a rivelarsi problematica. Perfino la datazione dipende da come interpretiamo le iscrizioni beneauguranti *VOTIS X VOTIS XX* e *SIC X SIC XX*; la tendenza prevalente è a interpretare *VOTIS X* come la data effettiva di dedica dell'arco, in occasione dei *decennalia* di Costantino nel 315, e *VOTIS XX* come un augurio per il futuro, e certamente il fatto che nel 315 Costantino venne a Roma per i festeggiamenti rende particolarmente plausibile quella data; ma non si può totalmente escludere che l'arco sia stato dedicato già nel 313 o 314.<sup>8</sup>

Una seconda e più importante questione riguarda la collocazione dell'arco, vicino al Colosseo: venne scelta *ex novo*, oppure si preferì reimpiegare un arco già esistente, che i materiali ritrovati nelle fondamenta riporterebbero all'epoca di Adriano? Entrambe le tesi hanno trovato convinti sostenitori fra gli archeologi che hanno riaperto la discussione negli anni Novanta.<sup>9</sup> Ultimamente, peraltro, l'idea del riuso di un arco più antico sembra essere stata respinta; certo, l'osservazione per cui un arco nuovo, decretato in onore di un imperatore che non aveva ancora mai celebrato un trionfo, poteva difficilmente essere definito «*arcum triumphis insignem*» può apparire piuttosto persuasiva,<sup>10</sup> ma è altrettanto possibile che il termine sia usato in senso generico, in riferimento alle vittorie di Costantino, che sono raffigurate sui bassorilievi dell'arco e che i panegiristi definiscono tranquillamente *triumphi*.<sup>11</sup> Una variante dell'ipotesi del riuso è che l'arco fosse già in costruzione per onorare Massenzio, il quale dopo tutto aveva ottenuto schiacciante vittorie contro gli invasori, anche se si trattava di guerra civile e i nemici erano romani.<sup>12</sup>

7. LENSKI 2008; BARDILL 2012, pp. 224-25.

8. BUTTREY 1983; bibliografia in WILSON JONES 2000.

9. MELUCCO VACCARO-FERRONI 1993-1994; PANELLA-PENSABENE 1993-1994; *Arco di Costantino* 1998; *Adriano e Costantino* 2001; sintesi della discussione in WILSON JONES 2000.

10. Fatta per la prima volta da FROTHINGHAM 1912, pp. 373-75. Per il carattere non trionfale dell'ingresso di Costantino a Roma nel 312 cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. 1, *Trionfo o 'adventus'*? CURRAN 2000, p. 86, e MASTINO-TEATINI 2001 suggeriscono che Costantino abbia celebrato un trionfo nel 315 in occasione della sua venuta per i *decennalia*.

11. GIULIANI 2000, pp. 281-82; cfr. sopra, cap. 1 n. 64. Anche GIRARDET 2006, p. 63, spiega la formula con i precedenti trionfi – in senso generico – di Costantino sui barbari. Analoga, ma più complicata, l'argomentazione per cui l'espressione significherebbe «decorato con lo strumentario di immagini adeguate in base a una lunga e consolidata tradizione idonea a rappresentare il trionfo imperiale come manifestazione della vittoria romana!» (BRAVI 2013, p. 544).

12. ROSS HOLLOWAY 2004, p. 50; STEPHENSON 2009, pp. 151-53; MARLOWE 2010, p. 204.

La questione è rilevante dal punto di vista ideologico, perché l'arco, collocato sulla via trionfale che conduce dal Circo Massimo al Foro, inquadrava nella propria apertura il Colosso solare, «la statua più sensazionale del mondo romano», da cui ha preso il nome il Colosseo. La statua, che rappresentava il dio Sole con la corona di raggi, era alta probabilmente una trentina di metri esclusa la base, come il Colosso di Rodi o la Statua della Libertà, ed era destinata ad apparire come il punto d'arrivo del percorso trionfale che transitava sotto l'arco. In un caso come nell'altro, ma certamente in modo ancor più netto nel caso che l'arco sia stato costruito appositamente in quel punto, è chiaro che questo insieme monumentale alludeva all'alleanza fra Costantino e il Sole, esaltato in quegli anni sulle monete come *comes* dell'imperatore.<sup>13</sup>

Il programma decorativo dell'arco rafforza la centralità del Sole come garante dell'ordine cosmico e imperiale, raffigurandolo un po' ovunque: in compagnia di Costantino, nell'ingresso laterale orientale; in compagnia dell'imperatore e della Vittoria, sul lato nord; in forma di statuette portate dai soldati, nei bassorilievi alla base delle colonne e nel fregio che rappresenta l'ingresso del vincitore a Roma. Particolarmente importanti sono i due grandi tondi simmetrici, col Sole e la Luna, collocati sui lati est e ovest: a oriente, il Sole sulla quadriga sorge dalle acque, mentre a occidente la Luna su una quadriga si immerge nel mare. La rappresentazione dell'ingresso dell'imperatore a Roma è posta, sul lato orientale, proprio sotto l'immagine del sole nascente, trasformandolo, come è stato scritto, «in un evento cosmico», che esplicita il parallelo fra Costantino e la divinità solare.<sup>14</sup>

## 3. I BASSORILIEVI COSTANTINIANI

Nel loro insieme i bassorilievi di nuova esecuzione, commissionati appositamente per l'arco, costituiscono un programma iconografico molto ambizioso, incentrato intorno all'idea della vittoria.

Alla base delle colonne era consuetudine degli archi trionfali rappresentare i soldati romani e immagini della *Victoria* con i barbari catturati e sottomessi. La raffigurazione dei soldati è estremamente realistica: sugli scudi sono riconoscibili le insegne di due legioni di stanza in Germania, la I Minervia e la xxx Ulpia, e di uno dei nuovi reggimenti ausiliari reclutati fra i barbari, i *Cornuti*. Gli standardi sono ornati dal ritratto dell'imperatore e accompagnati da statuette degli

13. WILSON JONES 2000; MARLOWE 2006; BERGMANN 2006 (qui la cit., p. 152).

14. MACCORMACK 1981, p. 36; cfr. inoltre L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 169-83; BLEICKEN 1992, pp. 35-36; WALLRAFF 2012, p. 138; BRAVI 2013, p. 546; LENSKI 2015b. GIRARDET 2010, p. 85, ha voluto sostenere che la rappresentazione del Sole nascente sulla quadriga poteva essere interpretata dai cristiani come una raffigurazione di Cristo.

*dei militares*, il *Sol Invictus* e la *Victoria*; manca, inutile dirlo, qualunque rappresentazione del cristogramma o della croce.<sup>15</sup> Quanto ai prigionieri, nel 312 l'imperatore aveva sconfitto un esercito romano, ma si preferì evitare di rappresentare i suoi soldati vittoriosi mentre incatenavano o calpestavano altri soldati romani; e poiché negli anni precedenti Costantino aveva ripetutamente sconfitto i barbari sul Reno, gli scultori rappresentarono anche qui scene di vittoria sui barbari. Peraltro ai Germani, maggioritari, si affiancano anche barbari orientali, in costume persiano: a essere evocate non sono tanto le vittorie personali di Costantino, quanto il destino vittorioso che accompagna ogni imperatore romano, *VICTOR OMNIUM GENTIUM*.<sup>16</sup>

Rimane poco degli otto busti commissionati per gli ingressi laterali dell'arco. Tre sono stati asportati e quattro dei rimanenti sfigurati in modo tale che non è possibile riconoscere chi rappresentavano. L'unico ancora identificabile è il dio Sole, con la corona radiata; degli altri quattro, uno è in abiti civili e portava una corona, tre hanno la corazza; quasi tutti, e più precisamente il civile e due dei tre armati, sono accompagnati da Vittorie. Si ritiene di solito che raffigurassero degli imperatori e in particolare Costantino e Licinio, e forse anche gli antenati Claudio, Costanzo e Massimiano. Uno dei busti perduti raffigurava verosimilmente Giove, protettore di Licinio, ed è stato ipotizzato che una delle figure armate fosse il dio Marte.<sup>17</sup>

La funzione narrativa più importante è affidata al fregio sotto i tondi, che raffigura la vittoriosa campagna di Costantino contro Massenzio e la liberazione di Roma. L'opera è in genere considerata originale, anche se in passato è stato proposto di vedervi piuttosto il riciclo di un monumento di epoca tetrarchica, forse dello stesso Massenzio.<sup>18</sup> Si tratta di una rappresentazione assolutamente in linea con le convenzioni dell'arte imperiale e che dialoga strettamente con i fregi dell'epoca di Marco Aurelio di cui parleremo più avanti. Le sei scene costantiniane rappresentano la partenza dell'esercito da Milano, l'assedio di una città che è probabilmente Verona, la battaglia di Ponte Milvio, l'ingresso dell'esercito a Roma, l'allocuzione di Costantino nel Foro, con sullo sfondo la statua colossale di Giove,<sup>19</sup> infine la distribuzione di monete al popolo da parte dell'imperatore.

15. Descrizione dettagliata in L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 110, 116-17, 121-24, 126-28; cfr. anche LENSKI 2015b.

16. L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 111-36; per l'ultima osservazione, pp. 134-35; cfr. le monete di Costantino e Massenzio citate sopra, cap. v n. 31.

17. L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 137-44; Marte: ROSS HOLLOWAY 2004, p. 33.

18. KNUDSEN 1989. Analisi più recente in BRAVI 2012. A proposito della celebrazione monumentale della campagna contro Massenzio, ricodiamo qui l'ipotesi oggi comunemente accettata per cui il casale di Malborghetto, a una ventina di chilometri a nord di Roma, conserva il corpo di un arco quadrifronte elevato sul luogo in memoria del passaggio di Costantino diretto verso Roma (MESSINEO 1989, pp. 269-81).

19. L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 84-85; L'ORANGE 1984, p. 48. Questa statua ha infastidito

Il senso di questa sequenza è chiaro: la guerra lascia il posto alla pace. Abbiamo già segnalato in un capitolo precedente che l'ingresso di Costantino in Roma non corrisponde in alcun modo all'iconografia di un trionfo, a partire dal fatto più vistoso: l'imperatore è seduto su un carro a quattro ruote anziché in piedi sulla tradizionale quadriga a due ruote.<sup>20</sup> L'abbigliamento di Costantino nell'ultima scena è significativo: l'imperatore, che nei pannelli precedenti era raffigurato in abiti militari, qui è in toga, in mezzo ai senatori togati, a richiamare il modello augusteo del *primus inter pares* e l'avvenuta smilitarizzazione dell'Urbe. Il nuovo padrone di Roma non è «un signore della guerra provinciale ma un civile rispettabile»: un segnale inequivocabilmente rassicurante dal punto di vista del Senato.<sup>21</sup> Lo stesso messaggio è del resto affidato anche alla penultima scena, in cui Costantino è ancora vestito da militare, ma è circondato, anche qui, da togati e rivolge la sua *adlocutio* alla popolazione civile della capitale, anziché ai soldati, com'era consueto in questo genere di raffigurazioni.<sup>22</sup>

Nelle scene belliche invece il dato in assoluto più rilevante, anche in questo caso, è un'assenza: non c'è traccia sugli scudi o nelle insegne dei reparti di quei simboli cristiani che secondo il racconto, peraltro discordante, di Lattanzio e di Eusebio sarebbero stati introdotti da Costantino prima della battaglia. In compenso i soldati alla partenza da Milano innalzano statuette della Vittoria e del dio Sole, mentre il dio del fiume e la dea Roma presiedono all'annegamento di Massenzio e dei suoi catafratti precipitati nelle acque del Tevere.<sup>23</sup> La stessa connotazione pagana caratterizza i bassorilievi realizzati per le architravi e i pennacchi, che raffigurano il dio Marte vendicatore della Repubblica, il dio Mercurio, le allegorie della *Securitas reipublicae*, di *Roma aeterna* e del *Genius populi Romani*, nonché altre immagini della Vittoria, accompagnate dalle stagioni e da divinità fluviali, augurio di pace e di prosperità eterna.<sup>24</sup>

#### 4. I BASSORILIEVI REIMPIEGATI: COSTANTINO E I SACRIFICI

Accanto ai fregi realizzati appositamente per l'arco, i costruttori fecero ampio uso di materiali di reimpiego, dall'epoca di Traiano, di Adriano e di Marco Aurelio. In tutti i casi i volti degli imperatori vennero modificati per trasformarli in ritratti contemporanei, per lo più dello stesso Costantino.<sup>25</sup> La critica è stata a

qualcuno: RUYSSCHAERT 1962-1963, p. 96, dichiara che non ha alcun significato e comunque ha una valenza politica, di collegamento con l'ideologia tetrarchica, e non religiosa.

20. Cfr. sopra, cap. I n. 68.

21. VAN DAM 2011, pp. 133-38, cit. a 134; LENSKI 2015b, p. 188.

22. GIULIANI 2000; LENSKI 2015b, p. 187.

23. L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 57-58, 66-67; SPEIDEL 1986, p. 258; BRAVI 2013, pp. 549-50.

24. L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 145-60.

25. L'ORANGE-VON GERKAN 1939, pp. 165-67.

lungo concorde nel giudicare che questo riuso di materiali piú antichi, mai verificatosi in precedenza, non fosse legato solo a esigenze di risparmio e d'urgenza, ma rispondesse soprattutto alla volontà di identificare Costantino con i piú grandi imperatori del passato. Negli ultimi anni tuttavia si sono levati forti dubbi, per cui è anche possibile che il messaggio dei fregi vada letto ignorando il fatto che si tratta di riusi: noi sappiamo che le scene in cui l'imperatore sconfigge i barbari o sacrifica davanti alle insegne dell'esercito raffiguravano in origine Traiano o Marco Aurelio, ma per lo spettatore romano quello era Costantino, e basta.<sup>26</sup>

Valore puramente simbolico, svincolato dalla rappresentazione di eventi storici reali, hanno gli otto tondi risalenti all'epoca adrianea, che alternano scene di caccia e di sacrifici agli dèi, alludendo alla *virtus* e alla *pietas* dell'imperatore.<sup>27</sup> Gli dèi sono Silvano e Diana, divinità agresti, nella facciata sud, rivolta alla campagna; Apollo ed Ercole in quella rivolta verso la città. In origine il protagonista di tutti gli episodi era sempre Adriano, raffigurato a grandezza quasi naturale. Il rifacimento dei volti ha prodotto tali danni che la lettura di quel che resta oggi non è facile, ma la storiografia tende a identificare due personaggi diversi, uno piú giovane e uno piú anziano. Il piú giovane, Costantino, è il protagonista di almeno due delle quattro scene di caccia, ma anche del sacrificio a Diana raffigurato sulla facciata sud – e secondo molti, di conseguenza, anche del sacrificio a Silvano, dove il volto è oggi scomparso.<sup>28</sup>

Nei due tondi della facciata nord che rappresentano i cacciatori in atto di sacrificare rispettivamente ad Apollo e ad Ercole l'imperatore è piú anziano. L'ipotesi è che qui si sia voluto rappresentare Costanzo oppure Licinio. Le implicazioni ideologiche, com'è ovvio, sono ben diverse: in un caso l'intento è di celebrazione dinastica e di riaffermazione della legittimità di Costantino, nell'altro caso lo scopo sarebbe invece di celebrare i due Augusti, liberatori l'uno dell'Occidente e l'altro dell'Oriente, e di pubblicizzare la loro concordia – un tema che in effetti è ben presente, in quegli anni e solo in quelli, nella propaganda costantiniana. In passato è sembrato poco credibile che nella Roma di Costantino si potesse celebrare accanto alla sua immagine di Licinio, e questo pregiudizio ha sostenuto l'identificazione dei ritratti con Costanzo; in realtà l'epigrafia dimostra che dopo il 312 i due Augusti cognati vennero celebrati congiuntamente

26. KINNEY 1997; THÜMMEL 1998, p. 149; LIVERANI 2004 e 2011; BLECKMANN 2015, p. 318. BRAVI 2013, p. 543, segnala anche un riemergere delle motivazioni puramente economiche negli studi piú recenti. Cfr. FAUST 2011 per un esempio di lettura in cui il messaggio dei quattro cicli – di Traiano, Adriano, Marco Aurelio e Costantino – risulta strettamente integrato.

27. CALCANI 1996-1997, 22; FAUST 2011, p. 388. Riproduzione e descrizione dettagliata in KOEPEL 1986, tavv. 6-13.

28. Per questa deduzione cfr. PEIRCE 1989, p. 412; ROHMANN 1998, p. 273 n.; BARDILL 2012, p. 228; BLECKMANN 2012, p. 171.

come liberatori, e che nella comunicazione ufficiale Licinio condivideva pienamente la *virtus divina* attribuita a Costantino, per cui in fin dei conti è assai probabile che l'imperatore piú anziano raffigurato accanto a Costantino sia proprio suo cognato.<sup>29</sup>

#### Problema storiografico I RITRATTI DI COSTANTINO

I ritratti di Costantino sull'arco, tanto quelli rilavorati sui materiali di riuso quanto quelli originali, confermano la netta svolta rispetto all'iconografia dei tetrarchi, già rilevata sulle monete di Costantino. In epoca tetrarchica gli imperatori erano raffigurati con i capelli a spazzola, la barba e l'espressione decisa, intensa, quasi dolente. Costantino è il primo imperatore da molto tempo a farsi rappresentare con i capelli piú lunghi e morbidi, sbarbato, e un'espressione idealmente serena. È stato argomentato che la scelta di questa iconografia costituisce una voluta imitazione dei ritratti di Augusto, con in piú un'ulteriore allusione alla legittimità di Costantino in quanto erede del padre Costanzo: giacché in Augusto stesso – e ancor prima nel vero modello di tutti i sovrani successivi, Alessandro Magno – l'immagine del *princeps* giovanile e sbarbato non implicava soltanto la giovinezza, che poteva esserci o no, ma il fatto d'essere il figlio d'un padre regale o divino. Tornerebbe in campo, a questo punto, l'ipotesi che l'imperatore anziano raffigurato in alternanza a Costantino sui tondi adrianei fosse dopo tutto Costanzo, e non Licinio. Il messaggio, in ogni caso, era chiaro: i bassorilievi dell'arco confermano che per Costantino l'ideologia dinastica aveva completamente soppiantato quella tetrarchica.<sup>30</sup>

Le altre scene reimpiegate concorrono a raffigurare la *virtus* e il carisma di un imperatore ideale, ma la critica ritiene generalmente che siano da leggere in

29. WILSON JONES 2000, con bibliografia precedente, afferma che oggi l'ipotesi piú seguita è l'identificazione con Licinio. CURRAN 2000, p. 97, afferma che oggi l'identificazione con Licinio non ha piú molto seguito. Si capisce che autori piú recenti presentino il problema come ancora aperto: BRAVI 2012, p. 446 (e p. 452 per il sacrificio a Diana). I dubbi sulla possibilità di una celebrazione di Licinio da parte di Costantino in RUYSSCHAERT 1962-1963, p. 80, e ancora in GIRARDET 2010, p. 86 (che suggerisce un'altra possibile identificazione: Claudio il Gotico); per l'epigrafia che li smentisce cfr. sopra, cap. vi nn. 21-23. EHRHARDT 1992 fa l'interessante osservazione che se si tratta di Licinio, l'arco è un'ulteriore dimostrazione che la prima guerra civile scoppiò solo nel 316. Propendono senz'altro per Licinio anche L'ORANGE 1984; ROHMANN 1998; KOLB 2001, p. 61; FAUST 2011, p. 389; BLECKMANN 2011, p. 90, e LENSKI 2015b, p. 162; fra l'altro va notato che proprio nel 315 Costantino e Licinio tennero congiuntamente il consolato, e che i *vota* congiunti per i due imperatori compaiono nelle coniazioni monetarie di quell'anno esattamente come sull'arco, dove sono connessi visivamente ai tondi (L'ORANGE 1984, pp. 42-43). Meno rilevante appare in confronto la tesi per cui l'associazione col sacrificio a Ercole farebbe pendere la bilancia verso Costanzo (CALZA 1959-1960; CALCANI 1996-1997, p. 197; BARDILL 2012, pp. 227-28); anche se ROHMANN 1998, p. 270, fa un'affermazione del tutto falsa quando afferma che Ercole aveva un ruolo secondario nella monetazione di Costanzo (cfr. invece M.D. SMITH 1997 e 2000).

30. HARRISON 1967, p. 95; WRIGHT 1987; ROHMANN 1998; GUIDETTI 2013.



connessione con i fregi di nuova realizzazione, come parte di un'unica narrazione delle gesta di Costantino, dal suo avvento al trono fino alla vittoria nella guerra civile. Otto scene risalgono all'epoca traianea, e sono state unite a formare quattro immagini di battaglia e vittoria sui barbari; delle due collocate più in vista, una raffigura Costantino che carica i barbari sotto la scritta LIBERATORI URBIS, un'altra lo mostra coronato dalla Vittoria sotto la scritta FUNDATORI QUIETIS.<sup>31</sup> Altri otto pannelli sono tratti da un monumento di Marco Aurelio, e sembra che debbano essere letti in connessione con i fregi che raccontano la campagna contro Massenzio, anche se i nemici sconfitti sono pure qui barbari anziché romani. I pannelli raffigurano la partenza dell'esercito, un discorso dell'imperatore ai soldati, la presentazione di prigionieri, la sottomissione di barbari sconfitti, la nomina di un re barbaro alleato (*rex datus*), l'imperatore in atto di sacrificare un toro, un ariete e un verro davanti alle insegne militari, il suo *adventus* in Roma, accompagnato da Marte e dalla Vittoria davanti al tempio della *Fortuna redux*, infine un *congiarium* ovvero una distribuzione al popolo. In tutti i casi la testa dell'imperatore risale a un restauro settecentesco, per cui non possiamo essere certi che la testa di Marco Aurelio fosse stata rielaborata per trasformarla in quella, diversissima, di Costantino, ma per analogia è verosimile che sia stato così.<sup>32</sup>

Problema storiografico  
COSTANTINO SACRIFICA AGLI DÈI

Si può ben immaginare il problema che rappresenta questo materiale iconografico rispetto al pregiudizio d'un Costantino convertito al cristianesimo già nel 312. Forse per questo nel 2000 Mark Wilson Jones ha tentato, contro ogni evidenza, di sostenere che l'imperatore raffigurato nelle scene di sacrificio dei tondi adrianei è sempre lo stesso e non è Costantino. L'argomento dello studioso si riduce all'affermazione che la simmetria esigerebbe un giovane nelle scene di caccia e un anziano nelle scene di sacrificio; senonché nella quarta scena, il sacrificio a Silvano, collocata sul lato sud al pari di quella del sacrificio a Diana, il volto dell'imperatore manca completamente, così come manca nelle due scene di caccia sullo stesso lato, per cui è assurdo pretendere di trarre conseguenze così rilevanti di fronte a un panorama così lacunoso. Tutto questo comunque non significherebbe ancora l'eliminazione delle connotazioni pagane conferite all'arco dal reimpiego di queste scene: Costantino riserverebbe al padre ovvero al collega la partecipazione ai sacrifici agli dèi tradizionali, mentre lui stesso sarebbe posto in rapporto personale soltanto col Sole. L'arco dunque tradurrebbe un sottile programma di equilibrio tra vecchio e nuovo, dove quest'ultimo sarebbe però da identificare col culto solare e nient'affatto col cristianesimo.<sup>33</sup>

31. FAUST 2011, tavv. 2-3.

32. KOEPEL 1986, tavv. 27-39.

33. WILSON JONES 2000, pp. 70-71. Nello stesso senso STEPHENSON 2009, p. 154.

Non importa: Klaus Martin Girardet ha accolto con gratitudine la conclusione di Wilson Jones, esclusivamente per l'aspetto che più gli interessava («non è Costantino che sacrifica»), senza discutere minimamente la validità dell'argomentazione; e ha considerato chiusa la questione con tanta fretta che in una recente, articolata discussione delle rappresentazioni del sacrificio sull'arco ha citato i pannelli di Diana e Silvano soltanto in nota, il che è senza dubbio un po' poco.<sup>34</sup> Ma il sistema per cui ciò che dà fastidio non dev'essere messo in evidenza non è certo nuovo: come nel caso di quello studioso il quale dichiara tranquillamente che nell'arco sarebbero «assenti richiami al compimento di sacrifici di animali da parte dell'imperatore», salvo precisare a venti pagine di distanza che si riferiva solo ai bassorilievi di nuova committenza!<sup>35</sup>

Insomma: se l'imperatore che sacrifica a Diana è Costantino, come ritiene la stragrande maggioranza degli studiosi, l'arco attesta una piena adesione ufficiale dell'imperatore alla religiosità tradizionale oltre che a quella solare. È stato bensì osservato che dal ciclo di bassorilievi di Marco Aurelio reimpiegato nell'arco sono state escluse alcune scene, oggi ai Musei Capitolini, fra cui una che raffigura il sacrificio a Giove Capitolino: il che parrebbe confermare il famoso rifiuto di salire a sacrificare sul Campidoglio, ipotizzato da molti studiosi.<sup>36</sup> Ma fra le scene escluse c'è anche quella dell'ingresso trionfale in città, per cui il senso della scelta sembra essere piuttosto nella conferma che quello che si voleva rappresentare era un *adventus* e non un trionfo.<sup>37</sup> Insistere su questa esclusione come prova del rifiuto di Costantino di compiere i sacrifici al momento del suo ingresso nell'Urbe entrerebbe in contraddizione con la scena, altrettanto rilevante e reimpiegata nell'arco, in cui si vede Costantino sul punto di compiere un sacrificio davanti alle insegne dell'esercito; dove peraltro sarebbe stato facilissimo aggiungere dei cristogrammi, cosa che invece non è stata fatta.<sup>38</sup> Come conciliare tutto questo con l'idea d'un Costantino già cristiano è un mistero; la storiografia più zelante si trova costretta a ripetere, col Ruysschaert, che l'arco è «pagano per quello che esprime, cristiano per quello che tace»,<sup>39</sup> il che suona alquanto desolante.

34. GIRARDET 2010, p. 86 n.

35. ONIDA 2003, pp. 96 e 115. BLECKMANN 2012, p. 171, sottolinea invece che non è corretto cercare di relativizzare la testimonianza di queste scene («Eine Relativierung dieses Befundes ist kaum möglich»).

36. RUYSSCHAERT 1962-1963, pp. 96-98, e 1963, p. 11; BONAMENTE 1981, pp. 59-60; FRASCHETTI 1999, pp. 26-27; GIRARDET 2010, p. 88 («davvero molto degno di nota»); VAN DAM 2011, p. 131. Per la discussione sul preteso rifiuto di salire al Campidoglio cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. I, *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*.

37. FAUST 2011, p. 403 e n.; BARDILL 2012, p. 278.

38. KOEPEL 1986, tav. 36. L'ORANGE 1984, p. 48, segnala che la scena del sacrificio in Campidoglio è raramente raffigurata sugli archi trionfali.

39. RUYSSCHAERT 1963, p. 12, e 1962-1963, p. 99; citato con approvazione da GIRARDET 2010, p. 88.

Problema storiografico  
COME CRISTIANIZZARE L'ARCO DI COSTANTINO

La dimensione religiosa dell'arco è talmente imbarazzante che alcuni studiosi si sono avventurati in congetture arbitrarie, che non sarebbero considerate scientifiche in un altro contesto. Il fregio che raffigura l'ingresso di Costantino e del suo esercito a Roma dopo la vittoria di Ponte Milvio comprende, proprio in coda al corteo, un vessillifero che porta uno stendardo senza alcuna raffigurazione. Nel catalogo di una recente mostra, celebrativa del Costantino cristiano, Paul Zanker si chiede se la figura non sia stata aggiunta all'ultimo momento: «È improbabile che si possa trattare dello stendardo imperiale. E se fosse lo stendardo al quale, secondo le fonti cristiane, era affisso il monogramma di Cristo (Chi-Rho), e che pertanto fu dapprima tralasciato, per essere poi inserito successivamente (probabilmente però senza i segni di Cristo)?».<sup>40</sup>

L'arbitrarietà e la confusione di questo ragionamento lasciano senza fiato. Intanto, lo stendardo col Chi-Rho non compare nelle «fonti cristiane» ma nel solo Eusebio di Cesarea, mentre non è menzionato da Lattanzio che parla invece di un Chi-Rho dipinto sugli scudi; per Eusebio, peraltro, proprio quello è lo «stendardo imperiale», e non ne sono previsti altri. Se la frase dello Zanker vuol dire che difficilmente lo stendardo imperiale sarebbe stato raffigurato in coda al corteo, seminato dietro il carro dell'imperatore, non si capisce come la posizione possa convenire a quel labaro che secondo Eusebio Costantino impiegava sempre «alla testa delle sue truppe». In secondo luogo, anche ammesso che il programma originario dell'arco, voluto da un Senato pagano, abbia escluso i simboli cristiani, non è chiaro chi e quando avrebbe ordinato invece di includerli. Infine, non si capisce che senso avrebbe inserire tardivamente quello stendardo, per sottolineare l'appartenenza cristiana di Costantino, e omettere l'unico dettaglio cristiano, cioè appunto il Chi-Rho. La comica parentesi finale rende ancora più surreale l'intera ipotesi, con la sfacciataggine di quel «probabilmente» destinato a mascherare il fatto che il Chi-Rho, sullo stendardo, *non c'è*. È evidente che quando si tratta dell'arco le cautele metodologiche più ovvie passano in secondo piano: una storica dell'arte non ha forse ammesso candidamente che nell'arco «si cercano indizi [...] per individuare i simboli della precoce conversione di Costantino»,<sup>41</sup> anziché considerare il monumento per quello che è?

La tesi del Ruysschaert è stata energicamente contestata da L'ORANGE 1984, pp. 48-49. Non si capisce come LANE FOX 1986, pp. 620-21, riesca a scrivere nella stessa pagina che nelle scene dell'arco «niente suggeriva il cristianesimo dell'imperatore [...] le sue guardie erano rappresentate con insegne pagane», e contemporaneamente definire più volte il programma figurativo dell'arco come «neutrale» dal punto di vista religioso. Notevole anche ODAHL 2004, pp. 123-24, il quale dichiara che nei tondi adrianei le teste sono state rilavorate per rappresentare Costantino e Licinio a caccia, «per simboleggiare le forze selvagge della natura e della società che essi avevano domato», e dimentica di menzionare le scene di sacrificio.

40. ZANKER 2012, p. 51.

41. BRAVI 2013, p. 543. Citiamo anche GIRARDET 2010, p. 86, col suggerimento che i simboli cristiani così vistosamente assenti da scudi e stendardi avrebbero potuto essere dipinti.

Per risolvere il problema rappresentato dall'assenza nell'arco di qualunque riferimento cristiano, gli studiosi persuasi che Costantino a quell'epoca fosse già pienamente convertito al cristianesimo e deciso a ostentare pubblicamente la sua scelta hanno escogitato una soluzione radicale. Il programma figurativo del monumento, si afferma, non esprimeva la volontà di autorappresentazione dell'imperatore, ma la visione dell'aristocrazia senatoria che l'aveva finanziato; senza chiedersi, peraltro, se sia così scontato che il Senato potesse impartire direttive in totale contrasto con le intenzioni dell'autocrate vittorioso cui l'arco doveva essere offerto.<sup>42</sup> Vieni fatto di osservare che sottigliezze del genere non vengono, normalmente, impiegate nell'analizzare il significato ideologico dei grandi monumenti celebrativi eretti dai sovrani del passato, per cui volerlo fare proprio in questo caso può apparire frutto di un partito preso.

Ma il vero problema è che la tesi presuppone una forte tensione fra Costantino, l'imperatore cristiano, e un Senato pagano e ostile; il che permette di attribuire ai senatori, committenti dell'arco, tutti quegli elementi che non concordano con l'immagine desiderata di un Costantino ormai estraneo ai culti tradizionali. Senonché la storiografia recente, grazie soprattutto ai progressi della ricerca prosopografica e a una visione meno conflittuale della coesistenza fra pagani e cristiani, ha abbandonato l'idea d'un Costantino in cattivi rapporti col Senato, sostituendovi quella d'un imperatore attento a rivitalizzare il ruolo politico dei senatori romani e a farsi del Senato un importante alleato.<sup>43</sup> L'idea che l'arco possa esprimere un programma ideologico senatorio in opposizione a quello dell'imperatore ne risulta evidentemente indebolita. È assai più verosimile che la rappresentazione degli eventi, a partire da una campagna militare iniziata e condotta «sotto la protezione di *Sol invictus*», rappresenti una visione o almeno una strategia comunicativa condivisa dal Senato e dall'imperatore.<sup>44</sup> Come si possa conciliare tutto questo con l'idea di un Costantino pubblicamente convertito, fin da allora, a quella religione esclusiva che era il cristianesimo e deciso a pubblicizzare la propria conversione agli occhi dei sudditi dev'essere considerato un problema aperto.

42. Cfr. in particolare GIRARDET 2006, p. 69; ZANKER 2012. LENSKI 2008 e 2015b vede piuttosto un Costantino ancora incerto negli orientamenti religiosi e propagandistici, ma propone comunque di attribuire il programma figurativo al Senato, che cercò di spingere l'imperatore in una direzione risolutamente pagana. *Contra*, BLECKMANN 2007, p. 39; RIVES 2012, p. 160.

43. Cfr. CHASTAGNOL 1992, pp. 236-58; LIZZI TESTA 2013b. Anche la discussione sulla percentuale di cristiani fra gli altissimi funzionari dell'impero (sopra, cap. IV n. 90) dovrebbe mettere in guardia dal parlare apoditticamente del «Senato pagano» (così ad es. GIRARDET 2010, p. 83).

44. BRAVI 2012.

## VIII

## LE BASILICHE COSTANTINIANE

## 1. FONTI MATERIALI E FONTI SCRITTE

L'attività edilizia di Costantino è oggetto di enorme attenzione da parte di storici e archeologi. Gli studi, e soprattutto le controversie, riguardano però quasi esclusivamente la committenza di edifici religiosi, in linea con l'interesse predominante per la scelta cristiana dell'imperatore. Nel corso del lungo regno di Costantino, beninteso, lo stato romano finanziò anche restauri e costruzioni *ex novo* di edifici civili, cui abbiamo già fatto qualche cenno nel capitolo dedicato alle iscrizioni: e puntualmente, gli studi sul tessuto urbano delle maggiori città dell'impero, Roma, Costantinopoli, Treviri, individuano una molteplicità di palazzi, portici e terme di cui si può attribuire l'iniziativa all'imperatore, attraverso un minuzioso collage di avanzi archeologici e citazioni di fonti tarde.<sup>1</sup> Gli esempi più impressionanti ancor oggi visibili sono la basilica o aula palatina di Treviri, in gran parte ricostruita dopo il bombardamento aereo del 1944, e la basilica di Massenzio a Roma, completata e ingrandita sotto Costantino. In questi casi il termine basilica è usato nel senso tradizionale, di edificio costruito dall'imperatore e aperto al pubblico per usi civili e amministrativi; ma è la costruzione di basiliche nel nuovo senso religioso del termine ad offrire un apporto decisivo all'immagine del Costantino cristiano, e un argomento inesauribile alle discussioni degli studiosi.

E tuttavia questo capitolo costituisce un'anomalia. Contrariamente alle basiliche appena citate, o all'arco pagano che sorge ancora trionfalmente al centro di Roma, nessuna delle chiese attribuite a Costantino è ancora visibile nella forma originaria. Una dozzina, da Roma a Treviri, da Costantinopoli ad Antiochia e Gerusalemme, possono essere visualizzate in base ad avanzi murari, a scavi archeologici – sempre più intensi negli ultimi anni soprattutto a Roma, con risultati spettacolari – e a descrizioni antiche, anteriori al totale rifacimento degli edifici in età moderna.<sup>2</sup> Ma i tentativi di schedare tutte le chiese attribuibili con qualche probabilità a Costantino sulla base delle fonti scritte, comprendendo sia quelle di effettiva fondazione imperiale sia quelle che semplicemente ricevettero dall'imperatore patronato e finanziamenti, arrivano a elencarne da 23 a 25, circa il doppio.<sup>3</sup> Ci troviamo quindi nella situazione insolita di utilizzare come

1. MANGO 1985; LA ROCCA 1993; HUNT 2003; JOHNSON 2006; KUBAN 2006; GUIDOBALDI 2013 e 2013b; PARIBENI 2013; BARSANTI 2013.

2. KRAUTHEIMER 1993, p. 538.

3. ARMSTRONG 1967b; LEEB 1992; DE BLAAUW 2006.

fonte per la conoscenza della figura di Costantino manufatti che in realtà non esistono più, e che riacquistano una parvenza di esistenza solo grazie alle testimonianze che li menzionano.

Anche laddove esistono conferme archeologiche, le fonti scritte sono decisive per attribuire a Costantino, anziché ai suoi successori, la fondazione di una data chiesa. La cristianizzazione dell'impero aprì un'epoca di intenso fervore edilizio; i figli di Costantino, allevati nella nuova fede, vi contribuirono con grande impegno, e raramente gli archeologi sono in grado di stabilire se un cantiere venne aperto prima o dopo il 337 sulla base delle sole testimonianze materiali. Al centro di questo capitolo sta dunque il vaglio di fonti scritte, e in particolare del *Liber Pontificalis*, l'unica fonte per l'edilizia religiosa costantiniana a Roma: una compilazione del VI secolo che insieme a Zosimo (cfr. sotto, cap. XIX) è la fonte più tarda presa in considerazione in questo libro, e la cui evidente, provata inaffidabilità non è sempre debitamente apprezzata, soprattutto dagli archeologi. Giacché il dialogo fra storici e archeologi non è mai facile, anche in presenza delle migliori intenzioni, per la tendenza inevitabile degli uni e degli altri ad affidarsi fiduciosamente a versioni semplificate, o invecchiate, delle conclusioni raggiunte dalla controparte.

Le fonti che pongono meno problemi sono ovviamente quelle coeve, ad esempio il cosiddetto *Itinerarium Burdigalense*, che elenca le tappe del viaggio a Gerusalemme di un pellegrino proveniente dalla Gallia nel 333-334.<sup>4</sup> A Gerusalemme il pellegrino di Bordeaux vide la basilica appena costruita sul Santo Sepolcro per ordine di Costantino e la trovò bellissima: «*ibidem modo iussu Constantini imperatoris basilica facta est, id est dominicum, mirae pulchritudinis*». È significativo che l'autore senta il bisogno di tradurre («dominicum») il termine *basilica*, letteralmente 'edificio imperiale', ma di fatto equivalente a «luogo di riunione pubblica»: un termine che fin dai primi anni del IV secolo, secondo diverse testimonianze, i cristiani avevano cominciato a usare per designare le loro chiese, ma che in realtà doveva essere ancora poco diffuso.<sup>5</sup> Il pellegrino gallico vide inoltre la basilica sul Monte degli Ulivi, poi chiamata Eleona, e quella della Natività a Betlemme, e ad entrambe riserva la stessa annotazione: «*ibi facta est basilica iussu Constantini*». Infine vide un luogo chiamato Terebinto, ossia la 'Quercia', e anche lì Costantino aveva fatto edificare una basilica «di meravigliosa bellezza» (*mirae pulchritudinis*): è il luogo chiamato in ebraico *Elonei*

4. Sui problemi posti da questo testo cfr. SALWAY 2012; per semplicità continuerò a riferirmi all'autore come al pellegrino di Bordeaux, quale che possa essere stata in realtà la sua identità e lo scopo del suo viaggio.

5. VOELKL 1954, pp. 121-24; DUVAL 2000, pp. 369-71; RIGGS 2006. Al di fuori del ristretto contesto cristiano, il termine *basilica* indicava essenzialmente lo statuto pubblico o ufficiale di un edificio di qualunque genere: VOELKL 1954, pp. 100-5.

*Mamre*, ovvero le ‘Querce di Mamre’, dove secondo la Bibbia Dio apparve ad Abramo e profetizzò la gravidanza di Sara.<sup>6</sup>

Questo in Terrasanta è il nucleo più sicuro e meglio documentato degli edifici religiosi voluti da Costantino per onorare il suo nuovo Dio, tutti in maggiore o minor misura confermati grazie agli scavi archeologici. Come il lettore ricorderà dal capitolo iv, queste fondazioni sono ampiamente menzionate anche da Eusebio di Cesarea, tanto nella *Vita Constantini* quanto nel cosiddetto *Discorso per il trentennale* tenuto alla presenza dello stesso imperatore. Eusebio peraltro non usa mai il termine *basiliké*, che compare nella sua opera solo nella trascrizione della lettera di Costantino al vescovo Macario, e preferisce invece *ekklesía*, *neós* (‘tempio’) e *oikos* (‘casa’).<sup>7</sup> La *Vita* offre anche la più antica testimonianza sulle basiliche edificate da Costantino in altre grandi città d’Oriente. Ad Antiochia l’edificio, poi variamente chiamato «Grande Chiesa», *Domus aurea* o «Ottagono», era, appunto, di forma ottagonale e sorgeva accanto al palazzo imperiale; a Nicomedia la chiesa era dedicata al Salvatore, o alla Vittoria; a Eliopoli/Baalbek venne edificata appositamente per cancellare un precedente, popolarissimo luogo di culto pagano. Oggi non rimane la minima traccia di nessuno di questi edifici.<sup>8</sup>

Eusebio assicura che Costantino edificò numerose chiese e santuari anche a Costantinopoli; ma ne descrive uno solo, l’*Apostoleion* dedicato ai dodici apostoli, in mezzo ai quali Costantino volle essere sepolto.<sup>9</sup> Anche di questo edificio non esiste più alcuna traccia, tanto che si discute se fosse stato concepito come basilica o come mausoleo; e tuttavia questa è l’unica fondazione religiosa nella nuova capitale che la storiografia oggi attribuisca concordemente a Costantino.<sup>10</sup> Altre chiese di Costantinopoli gli sono attribuite da fonti di epoca successiva, la cui attendibilità è discussa: sono la piccola chiesa di S. Irene, oggi nella cinta del palazzo di Topkapi – ma l’edificio attuale è giustiniano – , un santuario dell’arcangelo Michele, nonché i mausolei dei due unici martiri locali, sant’Acacio e san Mocio, verosimilmente identificabili con i «grandi santuari di martiri» di cui Eusebio attribuisce all’imperatore la fondazione.<sup>11</sup> La genericità di queste

6. *Itinerarium Burdigalense*, parr. 594, 595 e 598.

7. VOELKL 1953, pp. 51-60.

8. *VC*, III 25-43, 50-53, 58, e *LC*, IX 15-17. Della basilica del S. Sepolcro si afferma spesso che venne edificata da due architetti inviati dall’imperatore, Zenobio ed Eustazio; il nome del primo risulta da una fonte del IX secolo, che si ritiene però basata su una fonte credibile, mentre il secondo deriva dall’errata lettura di un epitomatore (LIVERANI 2003, p. 206). La chiesa di Antiochia venne consacrata il 6 gennaio 341: BARNES 1993, p. 57.

9. *VC*, IV 58-60, 70-71. Cfr. sopra, cap. IV n. 229.

10. Cfr. da ultimo EFFENBERGER 2000; SPECK 2000; FALLA CASTELFRANCHI 2005, pp. 111-12; KUBAN 2006, pp. 230-31, e BARSANTI 2013, pp. 483-84.

11. A favore di un’attribuzione a Costantino ARMSTRONG 1974, pp. 7 e 14; MANGO 1985, pp. 35-36; LEEB 1992, p. 74; FALLA CASTELFRANCHI 2005, p. 111; scettico DAGRON 1974, pp. 391-401. Del tutto gra-

informazioni e la scarsità dei riscontri hanno indotto la maggioranza degli studiosi a concludere che la dimensione cristiana ebbe un ruolo assai scarso nella progettazione di Costantinopoli.<sup>12</sup>

Né Eusebio né i suoi continuatori dispongono di alcuna informazione sulle basiliche fatte costruire da Costantino a Roma, e in generale in Occidente. Nei paragrafi della *Vita Constantini* che si riferiscono al periodo dopo la vittoria su Massenzio, quando dunque Costantino si trovava ancora in Occidente, e per lo più in Gallia, Eusebio scrive bensì che l’imperatore beneficiò abbondantemente la Chiesa, «ingrandendo e innalzando le case di preghiera [*eukterious oíkous*]» (*VC*, I 42), ma non menziona nessun singolo edificio; né sembra che questa formulazione possa adattarsi all’edificazione dal nulla di immense basiliche, destinate a trasformare il panorama urbano.

Altre fonti letterarie suppliscono qualche indicazione, ma si tratta sempre solo di congetture. Nella sua *Apologia a Costanzo*, composta nel 356, Atanasio si giustifica dall’accusa di aver celebrato la messa a Pasqua nella nuova basilica in costruzione ad Alessandria senza attendere la consacrazione ufficiale da parte dell’imperatore, dichiarando di aver visto fare la stessa cosa a Treviri e ad Aquileia. In entrambe le città, ricorda Atanasio, gli edifici ancora in costruzione vennero utilizzati per le feste a causa del gran numero di fedeli presenti, e nessuno venne criticato per questo; ad Aquileia anzi era presente «tuo fratello di beata memoria», evidentemente Costante.<sup>13</sup>

Poiché Atanasio era stato in esilio a Treviri fra il 335 e il 337, è probabile che la basilica, di cui sopravvivono ancora elementi murari nell’attuale cattedrale di Treviri, sia stata iniziata per ordine di Costantino, in quella che rimaneva la principale residenza imperiale in Gallia.<sup>14</sup> Più problematico il caso di Aquileia, dove Atanasio può essere passato in qualunque altro momento, prima della morte di Costante nel 350; per cui la sua testimonianza non è sufficiente ad at-

tuita la congettura di BARNES 1981, p. 222, ripresa in BARNES 2011, p. 126, per cui «forse Mocio era stato conosciuto da Costantino in gioventù»; della chiesa si hanno notizie solo dal V secolo: GRIG-KELLY 2012, p. 24 n. Ulteriori indicazioni e suggestioni in BARSANTI 1992, pp. 145-47, e per S. Irene KUBAN 2006, p. 226, e BARSANTI 2013, pp. 482-83.

12. Cfr. sopra, l’approfondimento nel cap. IV, *Costantinopoli depurata dal paganesimo?* La storiografia, contro l’opinione del Krautheimer, ritiene oggi quasi concordemente che S. Sofia, attribuita a Costantino da una tradizione tarda, risalga invece a Costanzo II: DAGRON 1974, pp. 397-99; MANGO 1985, p. 24; LA ROCCA 1993, p. 581 e n.; AIELLO 2012, pp. 204-5; *contra*, LEEB 1992, p. 73 e SPECK 1995.

13. *Apologia ad Constantium*, 15.

14. PARIBENI 2013, p. 436, data però il soggiorno di Atanasio al 348. L’idea che la basilica sia stata costruita abbattendo una sala appartenente al palazzo imperiale (LEE 1992, pp. 78-79) è oggi contestata: la sala ritrovata negli scavi successivi alla Seconda Guerra Mondiale e i relativi affreschi sono da attribuire verosimilmente a una residenza privata (cfr. sopra, l’approfondimento nel cap. V, *Se è cristiano, dev’essere Costantino*); più neutra la valutazione di PARIBENI 2013, p. 436 («eventualmente riferibile ad ambienti del palazzo imperiale»). Non comprende Treviri fra le fondazioni costantiniane DE BLAAUW 2006.

tribuire la fondazione a Costantino. Ma nel grandioso mosaico pavimentale, che si fa risalire alla prima fase dell'edificio, si legge una scritta sormontata dal cristogramma, che attribuisce edificazione e dedica della chiesa al vescovo Teodoro; ora quest'ultimo è menzionato nel 314 fra i partecipanti al concilio di Arles. Alcuni studiosi sono convinti che il mosaico appartenesse in origine a una sala del palazzo imperiale, e sia stato parzialmente cristianizzato dopo la conversione dell'edificio in basilica, trasformando una celebrazione della vittoria imperiale in quella della vittoria di Cristo.<sup>15</sup>

Non è ovviamente escluso che anche altri grandi edifici ecclesiastici siano stati costruiti in Occidente al tempo di Costantino: così, la basilica di S. Simpliciano a Milano, che gli storici dell'arte avevano sempre attribuito all'epoca di Ambrogio o addirittura al V secolo, secondo qualcuno potrebbe invece risalire, fatti i debiti confronti stilistici, all'epoca costantiniana.<sup>16</sup> È comunque importante sottolineare che in tutti questi casi siamo di fronte a edifici che potrebbero essere stati costruiti all'epoca di Costantino, ma sulla cui edificazione non sappiamo nient'altro: l'intervento dell'imperatore è un'ipotesi del tutto gratuita.<sup>17</sup> Ma la formulazione di ipotesi gratuite, e per definizione indimostrabili, è una delle attività preferite degli storici dell'architettura tardoantica; l'attuale popolarità della figura di Costantino fa sì che molto spesso queste congetture riguardino una sua ipotetica committenza di questo o quell'edificio.<sup>18</sup> Non c'è nessuna chiesa di cui si possa ipotizzare l'edificazione durante la vita di Costantino che non sia stata attribuita all'iniziativa o al finanziamento dell'imperatore; si direbbe che nell'immenso impero nessun vescovo, nessuna comunità cristiana abbia mai edificato una chiesa senza l'intervento del governo.

## 2. ROMA E IL *LIBER PONTIFICALIS*

Decisamente intricata, dal punto di vista delle fonti, la situazione a Roma. Tutti conoscono le grandi basiliche costantiniane romane, anche se oggi non ne esiste più la minima traccia a cielo aperto: la basilica di San Pietro, rifatta da Michelangelo e Bernini fra il 1506 e il 1626, e quella del Laterano, rifatta dal

15. LEEB 1992, pp. 79-81, con bibliografia precedente. Per la critica della tesi, oggi abbandonata, secondo cui i donatori raffigurati nel mosaico sarebbero da identificare con ritratti di Costantino e della sua famiglia cfr. A. CARANDINI in «Archeologia Classica», 14 1962, pp. 310-13, e PARIBENI 2013, p. 438; e sopra, l'approfondimento nel cap. v, *Se è cristiano, dev'essere Costantino*.

16. GUIDOBALDI 1998.

17. Lo segnala, per Aquileia, PARIBENI 2013, p. 438.

18. La rassegna di PARIBENI 2013 è illuminante a questo riguardo. Un caso estremo è BISCONTI 2005, p. 84, che a proposito della basilica edificata dal vescovo Paolino a Tiro, nell'impero di Licinio, riesce a commentare che «questa basilica non sembra di committenza propriamente costantiniana»: la formula, nella sua contorta cautela, tradisce l'inconscia ripugnanza a rinunciare all'intervento di Costantino.

Borromini per l'anno santo 1650. In entrambi i casi la basilica costantiniana è ben documentata da descrizioni, disegni e stampe, oltre che dal lavoro degli archeologi, e chi legge gli studi dedicati ai due edifici tardoantichi può avere l'impressione che questa ricchezza di informazioni si estenda alla loro fondazione da parte di Costantino: nel caso della basilica del Laterano, ad esempio, è normale leggere che venne cominciata nel 312 come ex-voto per la vittoria su Massenzio.

In realtà il materiale di cui disponiamo sulla committenza di Costantino, che il maggiore studioso della Roma cristiana, Krautheimer, definisce con singolare entusiasmo «abbondante» («It is plentiful!»),<sup>19</sup> si riduce a un'unica fonte, estremamente discussa. Gli autori cristiani come Eusebio o Atanasio non menzionano nessun intervento edilizio di Costantino nell'Urbe. La fonte di tutte le conoscenze e le ipotesi a questo proposito è il *Liber Pontificalis*, la raccolta di biografie dei papi composta a Roma a partire dall'inizio del VI secolo, dopo la fine del cosiddetto «scisma laurenziano». Le prime trentatré vite sono di poche righe ciascuna; la numero 34, quella di papa Silvestro, in carica dal 314 al 335, è del tutto diversa. Oltre alla notizia leggendaria secondo cui Silvestro fu perseguitato ed esiliato da Costantino, poi tornò «cum gloria» e lo battezzò guarendolo dalla lebbra con cui Dio lo aveva punito, il *Liber* comprende un lungo elenco di chiese fabbricate sotto Silvestro e volute o finanziate da Costantino, con la lista completa degli arredi preziosi e dei beni immobili – *domus, fundi, massae* e *possessiones* – donati dall'imperatore a ciascuna basilica.

Secondo l'interpretazione corrente fino a non molto tempo fa, e sostenuta in particolare dal Duchesne, editore ottocentesco del *Liber Pontificalis*, e dal Krautheimer, i redattori trascrissero qui documenti d'archivio – libri di conti, inventari, carte di fondazione –, e fors'anche un catalogo già esistente, e coevo, delle donazioni costantiniane, indicato di solito come *Libellus Constantini*. Negli ultimissimi anni si sono fatti più frequenti i richiami alla cautela: il *Liber Pontificalis* attesta certamente una tradizione antica che attribuisce a Costantino un colossale programma di edilizia cristiana a Roma, ma il silenzio di Eusebio in proposito non può non stupire, al pari di quello di Aurelio Vittore, lo storico dell'epoca di Costanzo II, che pure si sofferma sull'edilizia pubblica promossa da Costantino a Roma e sulla sua appropriazione dei cantieri di Massenzio.<sup>20</sup>

Così come lascia perplessi scoprire che questo enorme complesso di dona-

19. KRAUTHEIMER 1993, pp. 519-20.

20. Lo notano risp. AIELLO 2012, pp. 203-4, e BLECKMANN 2007, p. 42. Sul silenzio di Eusebio cfr. anche KRAUTHEIMER 1983, p. 39 («Eusebius [...] never was in Rome, and Constantine, strange to think, didn't tell him»). VERA 2003 e MAIURO 2007 difendono l'autenticità del supposto documento proveniente dagli archivi imperiali, considerando interpolazioni successive tutti gli anacronismi segnalati qui sotto, n. 22. LOGAN 2011, pp. 51-52, ritiene che la lista sia stata compilata nel V secolo «when the true facts were lost», pur contenendo un nucleo di materiale d'archivio affidabile.

zioni costantiniane non trova il minimo riscontro nella documentazione d'archivio effettivamente conservata dalla Chiesa romana: su 1520 atti pontifici anteriori al 604, solo 7 menzionano Costantino e nessuno le sue donazioni. La stessa assenza è cospicua nella storiografia pontificia – ma solo fino allo scisma laurenziano, intorno all'anno 500, all'indomani del quale venne compilato il *Liber Pontificalis*, in un contesto controverso in cui dimostrare l'attaccamento di Costantino alla Chiesa romana poteva assumere un valore speciale. In questo senso si è parlato della biografia di Silvestro contenuta nel *Liber* come di una donazione di Costantino avanti lettera, che purtroppo non ha incontrato al momento giusto il suo Lorenzo Valla.<sup>21</sup>

Anche senza un Valla, però, grazie agli studi più recenti la lista delle incongruenze e degli anacronismi contenuti nella *Vita Sylvestri* non finisce di allungarsi; in particolare i cataloghi di arredi sacri che si pretendono donati da Costantino sono pieni di oggetti che alla sua epoca non erano ancora utilizzati nelle chiese cristiane e anzi erano guardati con sospetto come tipici dei templi pagani, dalle statue agli incensieri; per non parlare dei valori espressi in una moneta, il *tremissis*, che venne coniata per la prima volta nel 383. Alla fine l'ipotesi più caritatevole è che i redattori abbiano utilizzato non un catalogo di epoca costantiniana, ma inventari di singole chiese, che erano stati via via aggiornati nel tempo, salvo attribuire a Costantino l'intero arredo in blocco;<sup>22</sup> in linea con il proposito evidente dei redattori, per cui «si vogliono attribuire all'imperatore tutte le iniziative che, a un dipresso entro il 350, furono invece intraprese anche dai suoi diretti successori».<sup>23</sup> Esattamente come accadde a Costantinopoli, dove la tradizione locale a partire dal V-VI secolo attribuì arbitrariamente a Costantino la fondazione di un gran numero di importanti chiese cittadine.<sup>24</sup> La conclusione è inevitabile: «la descrizione dell'attività edilizia di Costantino offerta dal *Liber Pontificalis*, per essere correttamente valutata, deve essere inserita nel quadro del mito relativo alla figura del primo imperatore cristiano».<sup>25</sup>

2.1. *La basilica del Laterano.* Occorre a questo punto valutare la credibilità delle singole attribuzioni, chiesa per chiesa. La prima fondazione menzionata nel

21. MOREAU 2012. CANELLA 2013, p. 242, sottolinea la continuità del *Constitutum Constantini* rispetto agli *Acta Sylvestri*, anch'essi ripresi dal redattore del LP per confezionare la *Vita Sylvestri*. Sessa 2010 sottolinea che l'invenzione della *Vita Sylvestri* permette di legittimare il controllo del vescovo di Roma su un immenso patrimonio fondiario.

22. CASEAU 2012. VERA 2003 risolve invece il problema del *tremissis* segnalando che questa moneta compare essenzialmente nei redditi di fondazioni private, indebitamente mescolate dal redattore del *Liber* con quelle di Costantino. GIRARDET 2010, pp. 101-2, ritiene che gli incensieri non siano anacronistici.

23. CECHELLI 1992, p. 299.

24. DAGRON 1974, pp. 391-401.

25. AIELLO 2012b, p. 427.

*Liber*, e in verità elencata a parte rispetto a quelle costantiniane, cioè la chiesa costruita da Silvestro su terra appartenente a un prete Equizio e che perciò «usque in hodiernum diem appellatur titulus Equitii» (*LP*, xxxiv 3), rappresenta un'aggiunta posteriore, per cui anche l'elenco di argenterie e *fundi* che sarebbero stati donati da Costantino a questa chiesa è falso.<sup>26</sup> Dopo un certo numero di altre notizie sull'attività di Silvestro, comincia l'elenco delle fondazioni attribuite a Costantino, introdotto dalla frase «Huius temporibus fecit Constantinus Augustus basilicas istas, quas et ornavit».

La prima è la basilica che noi chiamiamo del Laterano, qui chiamata per antonomasia «basilica Costantiniana» (*LP*, xxxiv 9-12); nelle fonti del IV secolo, a dire il vero, con «basilica Costantiniana» si intendeva la basilica di Massenzio,<sup>27</sup> ma questo non è mai stato considerato un problema. Il primo dono imperiale elencato è il cosiddetto *fastigium*, cioè un complesso di statue d'argento – più precisamente, due statue di Cristo in trono, circondato in un caso dagli apostoli e nell'altro da angeli armati di lancia – che quasi tutta la storiografia giudica anacronistico per l'epoca, tanto che lo stesso Krautheimer ammette che deve trattarsi di un'aggiunta posteriore, giacché al tempo di Costantino i cristiani erano ancora esplicitamente ostili all'introduzione di immagini nelle chiese.<sup>28</sup>

Nonostante questo, che la primitiva basilica laterana sia stata edificata per ordine di Costantino rimane un'ipotesi possibile; a cui tuttavia si sono aggregate nel corso del tempo tutta una serie di congetture avventurose e indimostrate, poi scambiate per fatti dagli storici meno addentro a questa problematica. Questo vale in particolare per l'affermazione secondo cui nell'area del Laterano si trovava un palazzo appartenente all'imperatrice Fausta, donato da Costantino alla Chiesa romana come residenza del papa, e accanto al quale fu poi costruita la basilica, edificata a sua volta su un terreno di proprietà imperiale: tutte queste, in realtà, sono pure fantasie, per cui non esiste il minimo riscontro nelle fonti.<sup>29</sup>

26. ARMSTRONG 1967, p. 7 n., e 1967b, p. 2; VERA 2003, p. 423; CANELLA 2013, p. 242; sull'anacronismo del termine *titulus* AIELLO 2012b, p. 427. Accettano invece la notizia CURRAN 2000, p. 118, e GUIDOBALDI 2013b.

27. MARLOWE 2010, p. 202.

28. KRAUTHEIMER 1967, p. 130 n.; GRIGG 1977, pp. 9-12; ENGEMANN 1993; CANETTI 2009; CASEAU 2012, pp. 540-43. Una linea più possibilista in GEERTMAN 2004 (rist. di un articolo del 1989) e DE BLAAUW 2006, p. 170, con motivazioni fideistiche («io credo di potermi affidare al primato della tradizione delle fonti»: DE BLAAUW 2006, loc. cit.) che ignorano la complessità della questione. Di recente la letteratura di sintesi è allegramente tornata a presentare il *fastigium* come dono di Costantino (ELSNER 2006, p. 266, pur aggiungendo «if we believe any of this»); JOHNSON 2006, p. 284).

29. I dubbi sull'identificazione di Fausta e sulla donazione del palazzo risalgono al fondamentale studio di NASH 1976; cfr. da ultimo LIVERANI 1999, p. 525; GUIDOBALDI 2004; AIELLO 2012, p. 206 n.; MARCONE 2013, a n. 19; ROSSI 2013, p. 142 n., con bibliografia.



Problema storiografico  
«IN DOMUM FAUSTAE IN LATERANO»

All'origine di queste speculazioni c'è una notizia del vescovo africano Optato di Milevi, il quale scrive fra il 364 e il 367: il concilio di Roma del 313 – di cui parleremo molto ampiamente in un prossimo capitolo –<sup>30</sup> si sarebbe riunito «in domum Faustae in Laterano». Molti storici e archeologi preferiscono non interrogarsi né sulla probabilità che un autore posteriore di cinquant'anni potesse fare volutamente riferimento alla moglie di Costantino, su cui era calata la *damnatio memoriae*, né sulla probabilità che a quell'epoca la giovanissima imperatrice – il suo primo figlio nascerà solo nel 316 o 317 –<sup>31</sup> possedesse una *domus* propria, in una città che aveva lasciato da bambina e dove fino a pochi mesi prima governava Massenzio, che era sì suo fratello, ma anche il nemico mortale di suo marito. La notizia è persa troppo bella per rinunciarvi: la moglie di Costantino aveva posseduto una residenza nello stesso luogo dove di lì a poco sarebbe sorta la cattedrale di Roma. Diventava così possibile dar corpo a una vecchia leggenda, documentata per la prima volta nella falsa *Donazione di Costantino* dell'VIII secolo, secondo cui l'imperatore aveva donato al papa un palazzo al Laterano, per farne la residenza dei vescovi di Roma. Anziché rinunciare a questa che si è rivelata appunto nient'altro che una leggenda,<sup>32</sup> molti preferiscono identificare nella *domus* di Fausta il palazzo donato al vescovo di Roma, il quale vi stabilì la propria residenza mentre nelle immediate adiacenze era in pieno fervore il cantiere della basilica del Laterano, e vi ospitò il concilio dell'ottobre 313.

Che tutte queste siano fantasie, e che, se la notizia di Optato ha un qualche fondamento, Fausta possa essere soltanto un'aristocratica cristiana che offrì ospitalità al concilio, è stato dimostrato da molto tempo, e il fatto che gli scavi sotto il Laterano abbiano riportato alla luce una residenza signorile non cambia nulla, perché non c'è il minimo indizio che nella zona del Laterano all'epoca di Massenzio e poi di Costantino esistessero proprietà imperiali.<sup>33</sup> Nel 1980 perfino il Krautheimer scriveva a proposito della residenza emersa dagli scavi: «La casa è stata identificata con la *domus Faustae*, presunta proprietà imperiale dove si riunì sotto gli auspici di Costantino il sinodo del 313 [...]. Tuttavia l'identificazione è dubbia e non vi è prova che questa costruzione, o invero qualsiasi altra nei pressi, fosse data da Costantino per residenza al vescovo di Roma».<sup>34</sup>

Dovrebbe bastare; e invece molti autori continuano ad affermare, come se fosse un dato di fatto, che la basilica del Laterano venne edificata su terreno di proprietà pubblica e inglobò edifici appartenenti alla famiglia imperiale, costruendo intorno

30. Cfr. sotto, cap. IX, spec. par. 1.2.

31. Sulla data di nascita di Costantino jr. le interpretazioni divergono: 316 (BARNES 2011, p. 102 e n.) oppure 317 (ed. PASCHOUD 2000, pp. 225-26). ROUGÉ 1980 ha sostenuto con buoni argomenti che Fausta doveva essere ancora bambina al momento del suo matrimonio nel 307.

32. Cfr. NASH 1976.

33. NASH 1976, p. 9; PIETRI 1976, 1 pp. 5-7. LIVERANI 1999, p. 525, suggerisce un'identificazione con una donna della famiglia degli Anicii.

34. KRAUTHEIMER 1980, p. 27.

alla pretesa donazione dei veri e propri romanzi. Così capita di leggere che «attached to the basilica (and indeed subject to recent renovation) was a handsome residence – the ancestor of the Lateran palace – which was offered to the bishop as his residence. The bishop could thereby live as a truly great urban magnate, as befitted his status as the head of the Christian community. When work started on the church in 313, Pope Miltiades had already moved into his new residence», ecc.<sup>35</sup> Ma c'è anche di meglio, giacché uno studioso dichiara perfino: «One might wish to note that, whilst in Rome, Constantine and his family spent a lot of time in the *Domus Faustae*, the house named after Constantine's wife».<sup>36</sup> Il tono è tale che il lettore potrebbe essere scusato se supponesse che queste sono notizie certe; si tratta invece di pura immaginazione.

Lasciando da parte i romanzi sulla *domus Faustae*, l'ipotesi che la basilica del Laterano sia stata fondata da Costantino su terreno pubblico – che non è sinonimo, beninteso, di proprietà imperiale, anche se archeologi e storici dell'arte sembrano credere che le due nozioni siano intercambiabili – si fonda anche su un altro scenario, frutto dell'incrocio di dati storici e archeologici, e che in verità appare più persuasivo, purché non si dimentichi che siamo di fronte a un paradigma indiziario e non a informazioni certe.

Problema storiografico

LE CASERME DEI PRETORIANI E DEGLI *EQUITES SINGULARES AUGUSTI*

Pare accertato che la basilica del Laterano sorga sul terreno occupato in precedenza dalla caserma degli *equites singulares Augusti*, e più precisamente dai loro *Castra nova*. Questa, almeno, è la conclusione che gli archeologi hanno tratto fin dai primi scavi nella zona, sulla base dei ritrovamenti epigrafici. Ora, le fonti letterarie affermano che Costantino dopo la vittoria su Massenzio sciolse i pretoriani, odiati in città, e demolì le loro caserme, cioè i *Castra Praetoria*. Aurelio Vittore, XI 25, elenca fra gli atti del vincitore «praetoriae legiones [...] sublata penitus», ovvero lo scioglimento dei pretoriani; Zosimo, II 17, dichiara che Costantino «soppresse i pretoriani e distrusse le fortezze in cui si trovavano». Non è ben chiaro se gli *equites singulares Augusti* siano compresi nella definizione generica di pretoriani, ma di solito si dà per scontato che sia così; perciò è parso ovvio dedurre che Costantino abbia sciolto anche quel corpo, fedele a Massenzio, e ne abbia demolito le caserme per far costruire la nuova basilica.<sup>37</sup>

Il paradigma indiziario sembra rafforzarsi, per analogia, quando leggiamo che

35. LEADBETTER 2002. Molti altri esempi ancor più stupefacenti dalla fine del XIX secolo agli anni Settanta in NASH 1976.

36. HEKSTER 1999, p. 741, citando COLLI 1996, p. 773, che in verità non dice questo.

37. KRAUTHEIMER 1980; SPEIDEL 1986; C. BUZZETTI, *Castra Equitum Singularium*, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, 1993-2000, 1 pp. 246-48; CURRAN 2000, pp. 93-96, non senza gli usuali abbellimenti («the empty camp remained a potent symbol of one of the bases of Maxentian power», ecc.); LIVERANI 2004b.

un'altra fondazione attribuita a Costantino dal *Liber Pontificalis*, la basilica dei SS. Marcellino e Pietro sulla via Labicana, con l'annesso mausoleo in cui venne sepolta Elena, sorgerebbe, a giudicare dai ritrovamenti archeologici, sul cimitero dei medesimi *equites singulares Augusti*, nel luogo chiamato anticamente *ad duas lauros*; il che ha autorizzato la deduzione, correntemente ripetuta, che Costantino abbia distrutto anche il cimitero, le cui pietre tombali sono state ritrovate nelle fondamenta dei nuovi edifici.<sup>38</sup> In realtà anche qui occorrerebbe prudenza: diversi studiosi sostengono che in base ai ritrovamenti epigrafici il cimitero degli *equites singulares Augusti* doveva trovarsi nella zona, ma non immediatamente sotto la basilica e il mausoleo.<sup>39</sup> Non importa: tutti ripetono tranquillamente che Costantino fece distruggere il cimitero per edificare la basilica dei SS. Marcellino e Pietro, ed è già molto se qualcuno osserva che si sarebbe trattato «di un atto di blasfemia finora inaudito a Roma».<sup>40</sup>

Fin qui abbiamo parlato degli *equites singulares Augusti*, dando per scontato che possano essere assimilati ai pretoriani; ma, e i *castra* di questi ultimi, gli unici di cui una fonte, come s'è visto, afferma esplicitamente che Costantino li distrusse? Qui, sorprendentemente, pare che la notizia sia falsa: l'imperatore non poteva distruggere i *Castra Praetoria*, che erano parte integrante delle mura aureliane.<sup>41</sup> In effetti sul sito non ci sono tracce di distruzione, il che può rafforzare l'ipotesi che la distruzione riportata da Zosimo abbia interessato in realtà il campo degli *equites*, anche se è tipico della situazione frustrante delle fonti costantiniane il fatto che tutto questo castello di deduzioni riposi su una fonte la cui affermazione, presa di per sé, è indubbiamente falsa.

Il fatto che le proprietà citate nel *Liber Pontificalis* come donate da Costantino alla basilica del Laterano siano tutte localizzate in Italia autorizza l'ipotesi di una fondazione anteriore alla sua conquista dell'Oriente nel 324. Non meriterebbero neppure di essere citate le fantasie di Richard Krautheimer secondo cui Costantino «quite possibly» aveva fatto un voto a Cristo prima della battaglia di Ponte Milvio, i piani di costruzione della basilica vennero concordati con un consigliere ecclesiastico, forse papa Milziade, forse il vescovo Ossio di Cordova, e la fondazione della basilica del Laterano ebbe luogo «in all likelihood» il 9 novembre 312.<sup>42</sup> È invece il caso di sottolineare l'effetto rovinoso che questa trasformazione di illazioni in fatti ha avuto su una storiografia non sempre attenta a verificare le affermazioni degli storici dell'architettura: anche chi trova

38. SPEIDEL 1986, p. 255; GUYON 1987, pp. 30-33.

39. DEICHMANN-TSCHIRA 1957, p. 68; KRAUTHEIMER 1962, p. 197; *contra*, GUYON 1987, pp. 30-33.

40. LOGAN 2011, p. 36 n.; cfr. anche ENGEMANN 2007b, p. 89, che tuttavia non ne dubita.

41. HEKSTER 1999, citando LISSI CARONNA, *Castra praetoria*, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, 1993-2000, I pp. 251-54. In compenso Costantino avrebbe demolito il cimitero dei pretoriani sulla via Nomentana, dove furono poi costruiti S. Agnese e il mausoleo di Costantina: DEICHMANN-TSCHIRA 1957, p. 83; SPEIDEL 1986, p. 256. Cfr. sotto, par. 2.5.

42. KRAUTHEIMER 1993, pp. 523-25, che in verità scrive 11 novembre; ma si tratta di un lapsus, cfr. la scheda successiva.

dubbe le fonti letterarie circa la conversione di Costantino al tempo della battaglia di Ponte Milvio è poi costretto ad arrendersi di fronte a *fatti* come «l'erezione della monumentale chiesa del Laterano subito dopo la vittoria su Massenzio», e rimarrebbe certamente molto sorpreso se apprendesse che di quei *fatti* non c'è la minima prova.<sup>43</sup>

#### Problema storiografico

##### LA DATA DI FONDAZIONE DELLA BASILICA DEL LATERANO

Secondo il Krautheimer, la fondazione della basilica del Laterano ebbe luogo «in all likelihood» il 9 novembre 312.<sup>44</sup> Questa affermazione fortunatissima e ripetuta da tutti si fonda sul fatto che nel XVI secolo il Baronio annota nel suo *Martyrologium Romanum*: «Quinto idus Nov. Romae dedicatio basilicae Salvatoris». Il Krautheimer ha verificato che il 9 novembre cade di domenica solo nel 312 e nel 318: «questi sono gli unici anni del regno di Costantino e di papa Silvestro in cui il 9 novembre cade di domenica, com'è uso per le consacrazioni delle chiese».<sup>45</sup> Lasciamo stare la scarsa chiarezza dell'espressione, perché nel 312 Silvestro non era ancora papa (sia detto fra parentesi, questo dettaglio non è mai preso in considerazione, e il *Liber*, secondo cui Costantino edificò la basilica «ai tempi di papa Silvestro», è tranquillamente citato come fonte per affermare che l'edificio venne fondato nel 312). Lo studioso conclude che se la data del Baronio si riferisce al 312, *dedicatio* significa fondazione, se al 318, invece, indicherebbe la consacrazione della basilica. Naturalmente il 9 novembre cade di domenica anche nel 329, nel 335 e così via, ma il Krautheimer parte dal postulato che *deve* trattarsi di una fondazione precoce.

In verità, è accaduto al Krautheimer di fornire anche una versione alquanto diversa di questo racconto. Nell'opera fondamentale, ma rara e poco consultata, il *Corpus basilicarum christianarum Romae*, e più precisamente nell'ultimo volume apparso nel 1980, si apprende che la notizia dell'inaugurazione «quinto idus Novembris» data dal Baronio si trova già nella *Descriptio ecclesie Lateranensis* del 1153-'54, ma manca nei primi sacramentari e martirologi scaglionati dal V al IX secolo. «È possibile», osserva laconico il Krautheimer, che tale data si riferisca alla riconsacrazione della basilica lateranense dopo una ricostruzione di inizio X secolo. La conclusione riprende la tesi cara all'autore, ma stavolta corredata di un punto interrogativo: «È allora possibile che il 9 novembre 312, nemmeno due settimane dopo la sua conquista di Roma, fosse il giorno in cui Costantino cedette a Cristo il terreno sul quale doveva costruirsi la basilica e fece la dotazione per il suo futuro mantenimento, *in servitio luminum?*».<sup>46</sup>

43. Il passo è in BLECKMANN 2007, p. 42.

44. La formulazione più recente in KRAUTHEIMER 1993, pp. 523-25.

45. KRAUTHEIMER 1980.

46. KRAUTHEIMER 1980, forse influenzato da PIETRI 1976, I p. 8 n., per cui l'assenza dell'informazione nei calendari e martirologi paleocristiani «écarte l'utilisation de ce témoignage». Difficile non sottoscrivere la conclusione di PIETRI 1976, I p. 9: «La vraisemblance (ou peut-être nos habitudes de

A far testo, però, non è questa versione più prudente, ma quella fornita dal Krautheimer in opere più popolari, dove il lettore incontra continuamente l'affermazione apodittica che la cattedrale del Laterano fu «founded by Constantine in 312». <sup>47</sup> Sulla sua autorità, nessuno dubita che la basilica sia stata fondata dall'imperatore subito dopo la vittoria su Massenzio. Indicativo dello stato dell'arte uno studio recentissimo il cui autore, appagato dalla constatazione che «nessuno sembra dubitare dell'antichità di questa fondazione» e che «ovviamente [...] non suscita alcun dubbio, neppure parziale, sulla paternità costantiniana dell'opera», procede alla seguente ricostruzione romanizzata: «Semplificando quel che può essere avvenuto durante i primissimi soggiorni di Costantino a Roma, dopo la battaglia di Ponte Milvio del 312, si può ipotizzare che l'imperatore abbia chiamato gli architetti più importanti attivi in quel momento a Roma e abbia espresso la sua commessa in modo molto semplice, dichiarando la sua volontà di costruire un nuovo tempio, molto grande, per i cristiani. Gli architetti, non necessariamente cristiani, potrebbero allora aver chiesto delucidazioni sulle funzioni e sulle dimensioni del nuovo edificio. A questo punto potrebbe essere stato necessario interpellare gli esperti della religione, e cioè il clero di Roma», e così via; tutto questo è stato scritto in una recentissima opera di sintesi scientifica, non in un libro per bambini. <sup>48</sup>

A margine rimane un interrogativo: Eusebio, tanto nell'*Historia Ecclesiastica* quanto nella *Vita Constantini*, insiste con grandissima enfasi sul fatto che l'imperatore, dopo il suo ingresso vittorioso in Roma, volle innalzare un trofeo che rendesse evidente a tutti a chi doveva la vittoria, e perciò ordinò che la sua statua eretta nel luogo più frequentato della capitale portasse in mano il «segno salvifico», cioè, s'intende di solito, la croce. Possibile che contemporaneamente Costantino abbia dato ordine di iniziare i lavori di un edificio di cui non s'era mai visto l'uguale prima, un'immensa basilica destinata a servire da tempio ai cristiani, e che di questo assai più vistoso simbolo della sua gratitudine verso il Dio cristiano Eusebio, per altro verso così interessato alle fondazioni di basiliche da parte dell'imperatore, non abbia mai sentito parlare?

Oltre alla basilica il *Liber Pontificalis* attribuisce a Costantino la fondazione del battistero del Laterano, costruito intorno al fonte battesimale in cui Costantino sarebbe stato battezzato da Silvestro dopo la sua guarigione dalla lebbra (*LP*, xxxiv 13-15). Il fatto che le origini di questa pia leggenda, divulgata nei cosiddetti *Actus Sylvestri*, non siano anteriori alla fine del IV secolo <sup>49</sup> non contribuisce alla credibilità complessiva della notizia. Recentissimi scavi archeologici dimo-

pensée) nous inclinent à placer dans les quinze ou vingt premières années du règne constantinien la construction du Latran. Il manque l'argument décisif».

47. Cfr. ad es. KRAUTHEIMER 1983, p. 2; più prudente KRAUTHEIMER 1980b, p. 21: «may [...] possibly [...] perhaps».

48. GUIDOBALDI 2013b, p. 496. Altra ricostruzione romanizzata, stavolta col papa come protagonista, in JOHNSON 2006, pp. 282-83 («It can be imagined that Constantine would have met with the bishop of Rome soon after his entry into the city and discussed it»).

49. AIELLO 1992; CANELLA 2006; AIELLO 2012; CANELLA 2013.

strano che all'epoca di Costantino sul luogo esisteva una *domus* che venne più volte arricchita e decorata nei primi decenni del IV secolo, e «portano a ritenere che il battistero non sia affatto sorto nella prima età costantiniana», anche se gli archeologi, con tipica subalternità alla fonte scritta, si sforzano comunque, non senza qualche difficoltà, di salvare la possibilità di una fondazione da parte di Costantino. <sup>50</sup>

2.2. *S. Pietro*. L'annotazione successiva (*LP*, xxxiv 16-20) riguarda S. Pietro. Il *Liber Pontificalis* dichiara che Costantino eresse una basilica a san Pietro su preghiera di papa Silvestro («Eodem tempore Augustus Constantinus fecit ex rogatu Sylvestri episcopi basilicam beato Petro apostolo») sul luogo di un tempio di Apollo, ornandola con colonne venute dalla Grecia e con una croce d'oro su cui era scritto: CONSTANTINUS AUGUSTUS ET HELENA AUGUSTA HANC DOMUM REGALI SIMILI FULGORE CORUSCANS AULA CIRCUMDAT. Seguono, espressamente indicati come donazioni di Costantino a S. Pietro, case, orti, bagni e botteghe ad Antiochia, *possessiones* di vari privati, uomini e donne, nel territorio di Antiochia e di Alessandria, in Egitto e in Mesopotamia, con l'annotazione che erano state donate dai proprietari «Augusto Costantino»; il tutto, se autentico, indicherebbe che Costantino riversò la sua generosità sulla basilica di San Pietro dopo la conquista dell'Oriente nel 324, e ha generato l'ipotesi che si sia trattato di un'offerta di ringraziamento per la vittoria su Licinio. <sup>51</sup>

Senonché il primo dei beni immobili donati in Antiochia, la *domus Datiani*, è stato identificato con una proprietà di Daziano, alto funzionario di Costanzo II e console nel 358. <sup>52</sup> Una parte della storiografia recente è orientata a ritenere che la basilica di San Pietro a Roma sia stata iniziata non sotto Costantino, ma sotto i suoi figli, durante il pontificato di Giulio I (337-352) di cui il *Liber Pontificalis* nel suo entusiasmo per Silvestro sottostima pesantemente l'attività edilizia documentata da altre fonti. <sup>53</sup> Il fatto che S. Pietro non sia citata nel Calendario roma-

50. BRANDT-GUIDOBALDI 2008, p. 275: «L'attribuzione generica all'età costantiniana della prima fase del battistero resta comunque praticabile specialmente se ci si riferisce all'ultimo periodo del regno di Costantino e si include, nell'arco di realizzazione e di eventuale conclusione, anche l'epoca dell'intera dinastia costantiniana che si conclude, come sappiamo, con la morte di Costanzo II e semmai con quella di Giuliano II».

51. KRAUTHEIMER 1980, p. 279. Nello stesso senso il fatto che nella necropoli che venne distrutta per far posto alla basilica primitiva si effettuavano ancora sepolture negli anni 317-319, come risulterebbe da una moneta ritrovata in un'urna cineraria: KRAUTHEIMER 1980, p. 278, e GIORDANI 1987. Ma si noti che la moneta venne coniata ad Arles fra il 317 e il 320, per cui il 317-319 è solo un *terminus post quem*, e la moneta potrebbe in realtà essere stata posta anche dieci o vent'anni dopo. In KRAUTHEIMER 1980b, p. 27, tutto questo diventa: «begun between 319 and 322, and completed by 329».

52. BARNES 2011, p. 86; CASEAU 2012, p. 539.

53. BOWERSOCK 2002; BARNES 2007, p. 208, e 2011, p. 88; LOGAN 2011, pp. 44-48; AIELLO 2012, p. 205; CASEAU 2012, p. 539. Si attengono alla datazione tradizionale, ignorando i problemi che essa solleva,



no del 354 fra i luoghi deputati al culto dei martiri – la commemorazione di san Pietro è «in Catacumbas», mentre quella di san Paolo è già collocata all'Ostienese dove sorge la basilica paolina – sembra confermare che la basilica non era ancora agibile a quella data.<sup>54</sup>

Problema storiografico  
LE PERDUTE EPIGRAFI DI S. PIETRO E L'ATTRIBUZIONE  
DELLA BASILICA A COSTANTINO

Oltre alla notizia del *Liber Pontificalis*, tre epigrafi oggi perdute costituiscono l'unica fonte per decidere se la costruzione della basilica di S. Pietro sia da attribuire a Costantino o a suo figlio Costanzo. Una è quella citata dallo stesso *Liber Pontificalis* in riferimento alla croce d'oro che sarebbe stata donata da Costantino ed Elena. L'iscrizione è ovviamente di datazione discutibile e non costituisce una prova, tanto più che sulla plausibilità di una croce monumentale per quell'epoca sono stati espressi seri dubbi: qui, come in altri casi, i redattori del *Liber Pontificalis* non avevano nessuna idea degli arredi che davvero potevano trovarsi nelle chiese cristiane nei primi decenni del IV secolo.<sup>55</sup> Appare inoltre evidente che il coinvolgimento di Elena in relazione col dono d'una croce evoca la leggenda della scoperta della Vera Croce da parte dell'Augusta, ignota al tempo di Costantino e formata soltanto alla fine del IV secolo.<sup>56</sup>

Veniamo alla seconda iscrizione. Secondo parecchie testimonianze medievali e rinascimentali, la più antica delle quali risale all'età carolingia,<sup>57</sup> su un arco della basilica («in arcu Sancti Petri») si trovava la scritta: QUOD DUCE TE MUNDUS SURREXIT IN ASTRA TRIUMPHANS / HANC CONSTANTINUS VICTOR TIBI CONDIDIT AULAM ('Poiché sotto la tua guida il mondo è salito trionfante fino alle stelle / Costantino il Vincitore ti ha costruito questa basilica'); è verosimile che accompagnasse la raffigurazione a mosaico di Costantino in atto di offrire a Cristo il modellino della basilica, visibile ancora nel XVI secolo sull'arco davanti all'altare maggiore.<sup>58</sup> La datazione del mosaico e della scritta è assai dubbia e di solito è spostata a una data più tarda. Recentemente Paolo Liverani ha proposto una raffinata analisi tanto della supposta iconografia quanto del linguaggio della scritta, per dimostrare che il tutto era già plausibile in epoca costantiniana, anche se solo dopo il 324, quando Costantino adottò il nuovo titolo di *Victor*, in realtà però quello che lo studioso dimostra è che l'insieme appartiene a un nuovo linguaggio figurativo e retorico

KRAUTHEIMER 1980 e 1989 (il quale sottolinea in particolare i resoconti di fine Cinquecento secondo cui durante la demolizione sarebbero stati trovati mattoni col sigillo di Costantino), BRANDENBURG 1992; CURRAN 2000, pp. 109-14; JOHNSON 2006; LIVERANI 2006, su cui cfr. oltre, seguito da GUIDOBALDI 2013b.

54. PIETRI 1976, I p. 57; SALZMAN 1990, p. 46; BOWERSOCK 2002, pp. 211-12; un ingegnoso tentativo di liquidare questa testimonianza in KRAUTHEIMER 1989, pp. 18-20.

55. LEEB 1992, p. 5; cfr. AIELLO 2012, p. 205.

56. BARNES 2011, p. 31.

57. Il *Codex Einsidlenis* 326, del IX secolo, contiene la più antica collezione di epigrafi romane trascritte. Per quella qui citata cfr. WALSER 1987, p. 19.

58. LIVERANI 2008, p. 155.

affermatosi dall'inizio del IV secolo e rimasto in vigore fino al VI, per cui la datazione costantiniana è possibile ma non cogente.<sup>59</sup>

Decisivo risulta a questo punto un ennesimo mosaico perduto, anch'esso corredata dell'inevitabile epigrafe: è il mosaico dell'abside, di cui non sappiamo nulla, ma che secondo la stessa testimonianza del IX secolo portava la scritta: IUSTITIAE SEDES, FIDEI DOMUS, AULA PUDORIS / HAEC EST QUAM CERNIS PIETAS QUAM POSSIDET OMNIS / QUAE PATRIS ET FILII VIRTUTIBUS INCLYTA GAUDET / AUCTOREMQUE SUUM GENITORIS LAUDIBUS AEQUAT, cioè, più o meno, 'Sede della giustizia, casa della fede, palazzo del pudore, / è questa che vedi, tutta pervasa di pietà, / che gode, eccelsa, delle virtù del padre e del figlio / e parifica il suo autore alla fama del genitore'.<sup>60</sup> Di questa scritta sibillina si è discussa soprattutto l'espressione finale, per cui l'*auctor* della basilica si vanta di essere, grazie a quest'opera, pari al genitore. L'interpretazione più ovvia, condivisa anche dal Krautheimer, identifica nell'*auctor* Costanzo II, nella cui propaganda aveva evidentemente senso l'affermazione di essere ormai pari al genitore Costantino.<sup>61</sup> Liverani contesta questa attribuzione con una petizione di principio: Costanzo II non può definirsi *auctor* della basilica «che invece sappiamo essere stata fondata da Costantino». È strano come uno studioso di questa levatura non si sia reso conto della circolarità del suo argomento, giacché la questione che dobbiamo cercar di risolvere è proprio se Costantino sia stato il fondatore di S. Pietro. La proposta del Liverani è che il padre citato nell'epigrafe sia Costanzo I e il figlio, *auctor*, Costantino, sulla base del fatto che quest'ultimo «si richiamava regolarmente al padre, da cui traeva motivo di legittimazione».<sup>62</sup>

In realtà solo una lettura molto frettolosa della propaganda costantiniana può suggerire questa interpretazione: il richiamo alla filiazione da Costanzo è regolare soltanto nei primi anni di regno di Costantino, poi tende a eclissarsi, così come si rarefa l'uso della formula «divi Constanti filio» nelle epigrafi, mai attestata nelle province conquistate da Costantino dopo il 324.<sup>63</sup> La storiografia più recente ritiene addirittura che la filiazione da Costanzo sia diventata in qualche misura imba-

59. LIVERANI 2006. Non si capisce come MATHEWS 2009-2010, p. 6, possa dichiarare che «the Constantinian dating of the inscription [...] has never been challenged»; cfr. invece i dubbi sulla datazione discussi in LIVERANI 2008, pp. 157-58 e in AIELLO 2012, p. 205. I testi del IV e V secolo che secondo LIVERANI 2008, p. 156, conterrebbero un'eco del distico lo richiamano solo alla lontana, ad eccezione della più antica, un'iscrizione di papa Damaso, che però potrebbe benissimo essere stata il modello del distico, anziché ispirarsi ad esso.

60. WALSER 1987, p. 21.

61. KRAUTHEIMER 1987, il quale tuttavia riesce a costo di molti contorcimenti a non concluderne che la basilica venne fondata da Costanzo: *auctor* secondo lui indica semplicemente il donatore del mosaico absidale. Il fatto che nell'iscrizione è la basilica stessa a definire Costanzo «auctorem suum» viene ingegnosamente negato sostenendo che IUSTITIAE SEDES, FIDEI DOMUS, AULA PUDORIS indica qui non l'edificio di S. Pietro ma la Chiesa; siccome l'iscrizione si rivolge al visitatore dicendogli che lui tutto questo lo vede fisicamente (HAEC EST QUAM CERNIS) l'autore afferma che al tempo stesso («at the same time») la frase si riferisce al mosaico, di cui quindi il figlio è *auctor*. È uno di quei casi, non rari nella storiografia costantiniana, in cui per salvare il partito preso, cioè la fondazione di S. Pietro da parte di Costantino, è necessario proporre letture contorte e innaturali di fonti altrimenti chiarissime.

62. LIVERANI 2006, p. 241; la tesi è ripresa in LIVERANI 2008.

63. Cfr. sopra, cap. I part. 1-2; cap. VI par. 3.

razzante per il progetto dinastico di Costantino, giacché l'imperatore la condivideva con i fratellastri Dalmazio e Giulio Costanzo; non è un caso che la scomparsa del padre dalla comunicazione costantiniana si accompagni alla nuova promozione di sua madre Elena.<sup>64</sup> In ogni caso, la gloria di Costantino già dal 312 era immensamente superiore a quella del padre. Immaginare che il Costantino maturo potesse ancora commissionare un'iscrizione in cui si presentava come membro d'una coppia padre-figlio e si vantava d'essere ormai pari al genitore grazie alla fondazione d'una basilica è in totale contrasto con l'immagine di sé che l'imperatore proponeva a quell'epoca.

Per contro, si sa che i figli di Costantino tenevano a sottolineare nella loro propaganda di aver eguagliato le imprese del padre, ed è proprio l'epigrafe di Roma ad attestarla con particolare insistenza. Un'iscrizione del Circo Massimo, dedicata a Costante, lo dichiara «*imitator invicti patris*»; un'epigrafe di Ostia dedicata a Costantino II lo definisce «*aequiparans triumphalem patrem*». Quanto a Costanzo II, c'è un esempio che riguarda proprio un'opera monumentale compiuta a Roma e l'epigrafe che la celebrava. Quando eresse nell'Urbe l'obelisco monumentale asportato da Tebe d'Egitto, Costanzo vi affisse un'iscrizione in cui si vantava di aver completato, a vantaggio di Roma, un'impresa cominciata dal padre («*patris opus*») ma che il *genitor* destinava in origine a Costantinopoli. È stato giustamente sottolineato che Costanzo aveva appena recuperato l'Occidente dall'usurpatore Magnenzio, che governava l'Urbe per la prima volta, e che aveva tutte le intenzioni di riconciliarsela, pur senza rinunciare a un'intransigenza cristiana che aveva ferito più di una sensibilità.<sup>65</sup> L'analogia dei temi e l'identità del linguaggio dimostrano che anche l'iscrizione di S. Pietro è stata certamente apposta da uno dei figli di Costantino, verosimilmente Costanzo II, che quindi è l'*auctor* della basilica vaticana.

2.3. *S. Paolo*. La successiva basilica attribuita dal *Liber* a Costantino è quella di San Paolo Apostolo (*LP*, xxxiv 21). Qui, stranamente, il catalogo dettagliato degli arredi sacri manca, ma il redattore assicura che l'imperatore donò esattamente gli stessi arredi che aveva donato alla basilica di San Pietro; i possedimenti fondiari elencati sono in Fenicia e in Egitto. In questo caso non c'è speranza di salvare la testimonianza del *Liber*: gli scavi archeologici hanno provato che la grande basilica di San Paolo era di epoca teodosiana, preceduta da una chiesa modestissima, per cui l'idea che Costantino abbia fondato e dotato sullo stesso piano le basiliche di entrambi gli apostoli è un'invenzione del redattore, come riconosce lo stesso Krautheimer.<sup>66</sup> Per qualche ragione, il fatto che qui si sia di-

64. VAN DAM 2007, p. 306; BARDILL 2012, pp. 257-58.

65. FOWDEN 1987. Per le epigrafi di Costante e Costantino II cfr. TANTILLO 1997, pp. 192-93, che osserva come anche nell'*Itinerarium Alexandri* Costanzo II sia presentato in atto di proseguire un'impresa iniziata da Costantino e di eguagliarne la gloria.

66. KRAUTHEIMER 1980, p. 101, che sottolinea anche i molti passi sospetti nella nota del *LP*; KRAUTHEIMER 1993, p. 521; CURRAN 2000, pp. 105-9; LOGAN 2011, pp. 48-49; CASEAU 2012, p. 539. Non si capisce su che base si possa a questo punto affermare che «in all likelihood, the original, small church was the work of Constantine» (BARDILL 2012, p. 246; così già BISCONTI 2005, p. 86); perché mai, cioè,

mostrato che il testimone mente è stato digerito e non influisce minimamente sulla credibilità accordata alle altre parti della sua testimonianza.

2.4. *Il palazzo Sessoriano e la basilica di S. Croce*. La notizia successiva è riferita alla fondazione di una basilica nel palazzo Sessoriano, basilica «chiamata fino ad oggi 'Gerusalemme'», dove Costantino avrebbe collocato una reliquia del legno della croce (*LP*, xxxiv 22). Quest'ultima notizia del *Liber* è evidentemente tardiva, dato che il culto della croce e delle sue reliquie non è ancora attestato all'epoca di Costantino.<sup>67</sup> Le recenti campagne di scavi nella zona dell'attuale S. Croce in Gerusalemme confermano l'ampliamento, in età costantiniana, di quella che era in origine una villa dei Severi chiamata *Horti Spei Veteris*, e poi la trasformazione dell'atrio del palazzo in basilica, ma con forti dubbi sulla datazione costantiniana di quest'ultimo intervento, che sembra risalire piuttosto alla metà del IV secolo.<sup>68</sup>

Poiché la zona è adiacente a quella del Laterano, si è tuttavia imposta nell'opinione degli archeologi l'idea che Costantino abbia scelto quella zona come «nuovo polo cristiano» dell'Urbe, insediandovi al tempo stesso la residenza della famiglia imperiale e la sede del papa. Si è così potuta sviluppare in una nuova direzione un'osservazione che aveva colpito già i primi studiosi della Roma cristiana: i principali edifici cristiani sorti nell'Urbe a partire dal regno di Costantino sorgono in una posizione decentrata rispetto ai luoghi del potere imperiale e senatorio, oltre che dei maggiori culti pagani. Che l'imperatore abbia consapevolmente evitato interventi più intrusivi per rispettare i sentimenti pagani del Senato e della cittadinanza?

un imperatore di cui sappiamo che amava spendere molto per colossali progetti edilizi, assicurandosi che fossero abbastanza splendidi da rispecchiare la sua grandezza, avrebbe dovuto interessarsi della fondazione di una chiesetta. È forse per mascherare questo problema che ODAHL 1995, p. 19, inventa una nuova e bizzarra definizione («Constantine merely constructed a small basilican chapel at the site»).

67. DE BLAAUW 1997, pp. 62-63, argomenta però che se la notizia risalisse alla fine del IV secolo, o oltre, vi sarebbe stato certamente inserito il nome di Elena, a quel punto indissolubilmente legato alla leggenda dell'invenzione della croce; d'altra parte, avrebbe dovuto comprenderlo anche se risalisse agli anni in cui Elena effettivamente abitava il Sessoriano; e conclude che il brano ripreso dal *LP* risale probabilmente all'epoca dei figli di Costantino.

68. CASEAU 2012, pp. 543-48, e già KRAUTHEIMER 1937, p. 167 («di Costantino o dei figli») e spec. pp. 191-92 («Costantino ed i suoi figli, nella tradizione del *Liber Pontificalis*, vengono spesso confusi»), la muratura indica un inizio dei lavori «verso il 350»; forti dubbi sulla possibilità di datare più precisamente che «during the fourth century» in DE BLAAUW 1997, p. 56; non ha invece dubbi COLLI 1996 che segue *LP*, in base a «considerazioni tipologiche e di analisi della tecnica edilizia» (COLLI 1996, p. 786). Gli archeologi concordano invece sulla datazione costantiniana dei precedenti ampliamenti del palazzo, «una delle più impegnative imprese edilizie di Costantino» (GUIDOBALDI 2013; COLLI 1996, pp. 785-86, paragona l'aula palaziale a quella ben nota di Treviri). Sulle campagne di scavi da ultimo <http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2008-124.pdf>.

Problema storiografico  
 COSTANTINO HA EVITATO DI COSTRUIRE EDIFICI CRISTIANI  
 NEL CENTRO DI ROMA, O HA VOLUTO CREARE  
 UN «NUOVO POLO CRISTIANO»?

Gli studiosi della Roma cristiana hanno sempre osservato che tanto il complesso del Laterano e del Sessoriano quanto le basiliche cimiteriali attribuite a Costantino dal *Liber Pontificalis*, e dunque S. Pietro, S. Paolo, S. Agnese, S. Lorenzo e SS. Marcellino e Pietro, si collocano in posizione periferica nella geografia del potere romano, contrariamente alle grandi basiliche di Gerusalemme, di Antiochia, di Costantinopoli, edificate in posizione assai più centrale e in stretto dialogo con i palazzi imperiali. Per spiegare questa peculiarità si è suggerito che Costantino abbia voluto essere prudente nell'introdurre edifici cristiani in una città ancora a maggioranza pagana, e che perciò abbia scelto a Roma collocazioni deliberatamente periferiche; in contrasto con la molto maggior sicurezza con cui, dopo il 324, l'imperatore dispiega la sua nuova fede nelle province orientali di recente conquista e assai più profondamente cristianizzate.<sup>69</sup>

La storiografia più recente ha radicalmente contestato questa interpretazione: per un verso, suggerendo che la zona in cui sorse la basilica laterana, caratterizzata com'era dalla prossimità di importanti residenze imperiali, fosse in realtà un'area residenziale prestigiosa, e trovando «assurdo» che un edificio monumentale come la basilica, coi suoi 100 metri di lunghezza, possa essere associato a una manifestazione di timidezza nei confronti dei templi del centro cittadino;<sup>70</sup> per altro verso, negando risolutamente che il favore dimostrato da Costantino ai cristiani costituisca una scelta così rivoluzionaria da dover per forza creare attriti con il Senato.<sup>71</sup>

Recentemente è stata proposta una tesi che dovrebbe permettere di superare queste contraddizioni: Costantino avrebbe deliberatamente creato a Roma un «nuovo polo cristiano». Senonché la tesi si basa su una valutazione estremamente frettolosa della situazione in cui si trovò l'imperatore all'indomani della conquista di Roma. Così accade di leggere romanzi come questo: «Quando Costantino conquistò Roma si trovò certamente in difficoltà nella scelta di una residenza poiché quelle appena costruite o restaurate, sia la villa dell'Appia che il *palatium*, portavano il ricordo del suo nemico».<sup>72</sup>

Peccato che nel panegirico del 313 si legga espressamente che Costantino entrato in Roma fece purificare le *sacrae aedes*, ovvero il palazzo imperiale del Palatino, e vi celebrò sacrifici espiatori prima di prenderne possesso.<sup>73</sup> È chiaro che il vincitore

69. ARMSTRONG 1967, pp. 7-11; KRAUTHEIMER 1980b, p. 31; 1983; e 1993, pp. 545 sgg.

70. CURRAN 2000, pp. 93-96; così anche HUNT 2003, p. 117. BRANDENBURG 1992, pp. 33-35, ritiene che l'area del Laterano e del Sessoriano fosse abbastanza caratterizzata, fin dal III secolo, dalla presenza di proprietà e residenze imperiali da entrare in concorrenza col Palatino. DELOGU 2011 sottolinea come la collocazione periferica delle cosiddette «basiliche cimiteriali», a partire da SS. Marcellino e Pietro, dipenda dal fatto che esse sorgevano su tombe dei martiri, che necessariamente si trovavano fuori le mura.

71. CAMERON 2011, pp. 8-9.

72. GUIDOBALDI 2004, p. 13.

73. Pan. Lat., XII (IX) ed. MYNORS, IX (12) ed. GALLETIER, 16.

intendeva insediarsi nel palazzo imperiale e non è nemmeno facile immaginare che avesse altre alternative; dopodiché, com'è noto, Costantino si trattenne pochissimo a Roma e vi ritornò molto raramente in seguito. Ma anche a questa obiezione si può rispondere romanizzando: «ci sembra logico ipotizzare che Costantino, nei primi anni del suo regno abbia posto mente alla necessità di costruire una nuova sede imperiale in Roma in contrapposizione ma allo stesso tempo nel rispetto del Palatino, creando così un nuovo polo politico e vitale della città. In questo disegno rientrava sicuramente l'istallazione della sede papale e la creazione della basilica nel campo Laterano».<sup>74</sup>

Ecco allora apparire l'ipotesi che la villa severiana degli *Horti Spei Veteris* sia stata scelta come nuovo palazzo imperiale all'ingresso di Costantino a Roma; il progetto sarebbe poi stato abbandonato dall'imperatore «quando, per ragioni politiche e di incompatibilità con la città, decise di trasferire la capitale dell'impero, lasciando questa residenza in appannaggio all'anziana madre Elena». È inutile commentare l'estrema semplificazione con cui vengono qui sintetizzati problemi ben altrimenti complessi, quale il rapporto di Costantino con Roma e la decisione di creare una nuova residenza in Oriente.

Notiamo piuttosto il curioso fraintendimento in cui cade lo stesso autore, quando per suffragare ulteriormente l'idea che Costantino abbia scelto come residenza la villa severiana, osserva che «era stata la residenza preferita di Elegabalo, imperatore che Costantino dovette sentire vicino, in quanto era stato l'unico suo predecessore a ostentare negligenza verso il culto capitolino e la vita cerimoniale di Roma».<sup>75</sup> Lo studioso non dice da dove tragga questa informazione, ma un altro articolo pubblicato nella stessa occasione fornisce la fonte: è la *Vita Heliogabali* dell'*Historia Augusta*.<sup>76</sup> Senonché, quando l'autore di quest'opera apocrifa scrive che Eliogabalo abbandonò il Palatino e «secessit ad hortos Spei Veteris», è possibile che voglia per l'appunto creare un parallelo con Costantino;<sup>77</sup> in tal caso, il passo sarebbe davvero un indizio che Costantino abbia avviato grandi lavori nella villa degli *Horti*, fors'anche suscitando pettegolezzi a Roma su un possibile abbandono del Palatino; ma suggerire che Costantino abbia scelto quel luogo perché si sentiva spiritualmente vicino a Eliogabalo significa mettere le cose alla rovescia.

In conclusione, l'idea del «nuovo polo cristiano» voluto da Costantino, abbracciando la villa degli *Horti* trasformata in palazzo per Elena, la basilica poi detta di S. Croce in Gerusalemme e l'adiacente complesso del Laterano, è un bell'esempio dello stato attuale degli studi sull'edilizia costantiniana: una congettura non provata, apparentemente elegante per la capacità di unificare indicazioni disparate, ma che di fatto obbliga a scorcioie e semplificazioni per far quadrare i pochi elementi concreti forniti dalle fonti, tanto da far dubitare della sua utilità.

74. COLLI 1996, p. 808.

75. COLLI 1996, p. 809 n.

76. PALLADINO 1996, p. 869. L'autore crede che la notizia su Eliogabalo ci sia data «dal suo biografo Elio Lampridio», ignorando che questa è una figura fittizia e che l'*Historia Augusta* è un falso di fine IV-inizio V secolo.

77. Cfr. sotto, cap. XVIII n. 78.



Rimane da verificare da cosa deriva la certezza che il palazzo Sessoriano, frutto dell'ampliamento costantiniano degli *Horti Spei Veteris*, sia stato la residenza di Elena. Come si è visto, la nascita sul luogo di una basilica dedicata a S. Croce in Gerusalemme implica un collegamento col personaggio di Elena, ma un collegamento tardivo, legato all'epoca in cui era nata la leggenda del rinvenimento della croce. Di più non si può dire, e in ogni caso non c'è alcun nesso tra fondazione e titolatura della basilica, e residenza dell'imperatrice.

Un nesso di Elena con la zona dell'attuale S. Croce in Gerusalemme è però effettivamente documentato, ed è epigrafico. Nella zona si trovava un complesso termale che un'epigrafe ritrovata *in situ* dichiara restaurato a spese di Elena dopo un incendio (*CIL*, vi 1136). Ma soprattutto, ben 4 altre epigrafi dedicate a Elena sono state ritrovate nella zona di S. Croce, o, per essere più precisi, due nella zona di S. Croce e altre due nella zona adiacente del Laterano.<sup>78</sup> Non ce n'è forse abbastanza per dichiarare senz'altro che Elena pose la sua residenza nella villa degli *Horti Spei Veteris*, da allora chiamata *Sessorium*,<sup>79</sup> ovvero che «Elena dimorò nel Palazzo Sessoriano e vi dedicò al culto della S. Croce una sala, che suo figlio Costantino trasformò poi in Basilica», e che restaurò le terme in un quartiere «in cui, oltretutto, risiedeva»;<sup>80</sup> tutte queste sono, e dovrebbero restare, ipotesi,<sup>81</sup> anche se gli indizi, presi cumulativamente, sono comunque abbastanza forti da suggerire che Costantino e sua madre si siano interessati a questa zona di Roma. Il fatto che Elena, secondo la testimonianza di Eusebio, sia stata sepolta a Roma, che una tradizione posteriore identifichi come luogo della sua sepoltura la basilica cimiteriale di SS. Marcellino e Pietro sulla via Labicana e che il palazzo del Sessoriano sia associato dal *Liber* alla reliquia della croce convergono nel rendere un po' meno fragile la congettura per cui l'imperatrice avrebbe effettivamente risieduto in quel palazzo prima della morte.

2.5. *Le basiliche cimiteriali e le fondazioni extraurbane.* Tipologicamente diverse sia dalle basiliche monumentali del cosiddetto «nuovo polo cristiano», la «basilica Costantiniana» del Laterano e quella del Sessoriano, sia dalle basiliche suburbane erette sulle tombe di Pietro e Paolo, sono le altre basiliche attribuite a Costantino, che vengono abitualmente definite basiliche cimiteriali, o circifor-

78. *CIL*, vi 1134, 1135, 36.950, 31.400, oltre a *CIL*, vi 1136 citata sopra. Per l'interpretazione PALLADINO 1996, p. 871; meno accuratamente COLLI 1996, p. 773, colloca tutte le epigrafi nella zona di S. Croce. Cfr. sopra, cap. vi nn. 86-87.

79. COLLI 1996, p. 773.

80. PALLADINO 1996, p. 871.

81. Il più dettagliato studio pubblicato su Elena, DRIJVERS 1992, p. 34, conclude che «non ci sono prove indiscutibili che Elena visse effettivamente nel *Palatium Sessorianum* a Roma. Ma [...] è ragionevole supporre che non solo Elena lo abbia posseduto, ma vi abbia vissuto dopo il 312».

mi, a seconda che sia privilegiata la loro destinazione, sempre connessa a necropoli extraurbane e spesso a mausolei, o la loro forma.<sup>82</sup>

Generalmente considerata come un'invenzione è la fondazione costantiniana di una basilica dedicata a Sant'Agnese (*LP*, xxxiv 23) «su richiesta di sua figlia Costanza», dove secondo il *Liber* la stessa Costanza sarebbe stata battezzata da papa Silvestro. L'attuale complesso di S. Agnese comprende in effetti un mausoleo, noto per tradizione come mausoleo di Santa Costanza; un'iscrizione che si trovava nella basilica, riportata da Prudenzio, ricordava la dedica della chiesa da parte di «Constantina Deum venerans Christoque dicata», che sarebbe effettivamente da identificare con una figlia di Costantino, chiamata però Costantina e non Costanza. A prescindere dall'elemento leggendario introdotto dal *Liber*, la fondazione da parte di Costantina è piuttosto da riportare agli anni 340. L'inciso del *Liber* «ex rogatu filiae suae» è giudicato «un sotterfugio» del redattore per far passare inosservato il fatto che in realtà non era stato Costantino il fondatore.<sup>83</sup> Non mancano tuttavia dubbi sul fatto che l'attuale S. Costanza sia davvero un mausoleo cristiano; secondo qualcuno è possibile che si tratti di un monumento pagano attribuibile a Giuliano e che l'identificazione dell'edificio oggi chiamato S. Agnese con la S. Agnese del *Liber* sia erronea.<sup>84</sup>

Di datazione estremamente controversa, con proposte che vanno dalla fine del III alla prima metà del V secolo, è la basilica di San Lorenzo al Verano, sulla via Tiburtina (*LP*, xxxiv 24-25), costruita in onore dell'arcidiacono romano Lorenzo, martire nella persecuzione di Valeriano. Secondo il *Liber* Costantino le assegnò varie *possessiones* non lontane da Roma, di sua proprietà privata oppure confiscate al tempo delle persecuzioni; tutte queste affermazioni sarebbero ovviamente false se la basilica, come ritiene la maggioranza degli studiosi, fosse di edificazione più tarda.<sup>85</sup>

Normalmente accettata, sulla base della tecnica muraria e di una moneta ritrovata nella calce, è invece la fondazione di epoca costantiniana della basilica cimiteriale dei SS. Marcellino e Pietro, in località *ad duas lauros* sulla via Labicana (*LP*, xxxiv 26-27), e dell'annesso mausoleo, l'attuale Tor Pignattara, dove Co-

82. Cfr. la distinzione tipologica e la discussione sulla destinazione delle basiliche cimiteriali in DIEFENBACH 2007 e 2011, che vi individua una nuova forma, cristianizzata, del culto imperiale.

83. KRAUTHEIMER 1937, pp. 16, 34-35; ARMSTRONG 1967b, p. 2; GUYON 1987, p. 255 («un subterfuge»); CECHELLI 1992, p. 299; KINNEY 2002, p. 7; LOGAN 2011, p. 43; DIEFENBACH 2011, p. 170.

84. Cfr. da ultimo ROSS HOLLOWAY 2004, pp. 93-104.

85. Cfr. la bibliografia citata in KINNEY 2002, p. 7, e LOGAN 2011, p. 38 e n.; accettano però la fondazione costantiniana CURRAN 2000, pp. 103-5; ROSS HOLLOWAY 2004, p. 111; JOHNSON 2006 e dubitativamente LOGAN 2011, pp. 37-38, con il solito corredo di romanzo («The very influential Roman deacons, who would be extremely keen to promote the site and cult of Laurence in face of the rival cult of the presbyter Hyppolitus opposite, must have persuaded the emperor», ecc.); sembra dimenticato l'avvertimento di KRAUTHEIMER 1962, p. 117, per cui «l'attribuzione al primo imperatore cristiano dovrebbe forse esser presa *cum grano salis*».

stantino secondo la tradizione avrebbe fatto seppellire sua madre Elena in un sepolcro di porfido, donando alla basilica e soprattutto al mausoleo colossali redditi da possedimenti nell'Italia centrale e in Sardegna. Le caratteristiche del sepolcro, ancor oggi conservato e decorato con scene di battaglia, hanno fatto ipotizzare che il mausoleo sia stato costruito inizialmente per Costantino, e poi destinato a Elena dopo che l'imperatore ebbe deciso di farsi seppellire a Costantinopoli.<sup>86</sup> Paradossalmente, fra tante incertezze questa è forse la fondazione costantiniana da cui si possono trarre le indicazioni più rilevanti sulla nuova religione dell'imperatore, e sul profondo mutamento antropologico che essa dovette rappresentare. Se davvero Costantino edificò il proprio mausoleo, poi trasferito alla madre, in collegamento con una basilica cimiteriale, destinata ad accogliere migliaia di sepolture dei fedeli, si trattò di una decisione nettamente innovativa rispetto alla tradizione antica che considerava le sepolture come proprietà familiare e non comunitaria, un gesto di condivisione ispirato a una nuova sensibilità cristiana.<sup>87</sup>

Il *Liber* prosegue elencando tutta una serie di altre basiliche fondate da Costantino «ex suggestione Silvestri episcopi» in città italiche diverse da Roma: a Ostia, dedicata agli apostoli Pietro e Paolo e a S. Giovanni Battista (*LP*, xxxiv 28-29); a Albano, a S. Giovanni Battista (*LP*, xxxiv 30); a Capua, agli Apostoli (*LP*, xxxiv 31); a Napoli, insieme a un acquedotto e un foro (*LP*, xxxiv 32). Il riferimento a Silvestro è sembrato a qualcuno un pretesto, per permettere al redattore del *Liber* di integrare nella vita di questo papa una lista di fondazioni redatta in precedenza e riferita piuttosto a Costantino.<sup>88</sup> Su queste fondazioni extraurbane si sospendeva in passato il giudizio, in assenza di qualunque riscontro archeologico, ma gli scavi e gli studi più recenti hanno provveduto a identificare in ciascun caso, in via più o meno ipotetica, una chiesa compatibile con la datazione costantiniana.<sup>89</sup> Il *Liber* conclude la biografia di Silvestro dichiarando che il papa fondò anche la chiesa che porta il suo nome, il *titulus Silvestri*, a cui Costantino avrebbe donato i consueti arredi e possessi fondiari; verosimilmente si tratta in realtà della stessa fondazione già segnalata in precedenza come *titulus Equitii*, che venne dedicata a Silvestro da papa Simmaco tra V e VI secolo, per cui anche questa notizia costituisce un'aggiunta posteriore.<sup>90</sup>

Nella *Vita* successiva, quella di papa Marco, che regnò per soli otto mesi nel

86. DEICHMANN-TSCHIRA 1957, pp. 64-77; KRAUTHEIMER 1962, pp. 204-5; GUYON 1987 (p. 255: i redditi del mausoleo secondo il *Liber Pontificalis* sono quasi il quadruplo di quelli della basilica); CECHELLI 1992, p. 300; CURRAN 2000, pp. 99-102; KINNEY 2002, p. 7. Per la probabilità che Elena sia stata effettivamente sepolta qui, GUYON 1987, p. 257, e JOHNSON 1992.

87. ROSS HOLLOWAY 2004, p. 114.

88. LOGAN 2011, p. 33.

89. BISCONTI 2005, p. 86.

90. PIETRI 1976, pp. 17-21; VERA 2003, p. 423; CANELLA 2013, p. 242; più dubitativo LOGAN 2011, p. 42.

336, il *Liber* menziona infine la fondazione di due basiliche, una in città, e una cimiteriale sulla via Ardeatina, dove il papa venne sepolto. A entrambe Costantino avrebbe fatto donazioni «ex huius suggestione».<sup>91</sup> La basilica urbana corrispondeva all'attuale S. Marco a piazza Venezia, e gli scavi archeologici ne hanno riportato alla luce tracce consistenti, compatibili peraltro con un edificio piuttosto modesto.<sup>92</sup> La basilica cimiteriale è stata ritrovata negli anni Novanta; le tombe contengono epigrafi datate fra il 368 e il 445, e monete e corredi i più antichi dei quali «trovano una collocazione piuttosto omogenea nella seconda metà del IV secolo»;<sup>93</sup> un intervento diretto di Costantino è quindi da escludere.

### 3. CONCLUSIONI

Nonostante l'evidente inaffidabilità del *Liber Pontificalis*, alcune committenze religiose di Costantino a Roma appaiono probabili se non certe, anche se la data precoce loro assegnata dalla storiografia risulta arbitraria. La rarità dei suoi soggiorni nell'Urbe non gli impedì di avviare nell'antica capitale un programma edilizio di ampia portata – indipendentemente dal fatto che molti cantieri, come quello della *Basilica Nova*, fossero già stati aperti da Massenzio e che Costantino si sia limitato ad appropriarsene – in cui anche l'edificazione di basiliche cristiane può trovare un posto.<sup>94</sup> È perfino possibile che anche in quest'ambito Costantino si sia appropriato di cantieri già aperti da Massenzio, giacché diversi studiosi ritengono che la basilica degli Apostoli o di S. Sebastiano sulla via Appia, non citata dal *Liber Pontificalis*, possa risalire proprio all'epoca di Massenzio, di cui è nota la politica favorevole ai cristiani.<sup>95</sup>

Resta il fatto che chi, come Eusebio, esalta programmaticamente lo splendore dei monumenti cristiani voluti da Costantino non sembra aver mai sentito parlare delle sue basiliche romane; e lo stesso vale per chi, come Zosimo, lo

91. *LP*, 35.

92. CECHELLI 1992.

93. FIOCCHI NICOLAI 1995-1996 (cit. a p. 119).

94. CURRAN 2000, pp. 76-90; HUNT 2003; MARLOWE 2010, e GUIDOBALDI 2013b, con valutazioni diverse circa l'entità delle iniziative massenziane di cui Costantino si appropriò. Meno persuaso dell'ampiezza del programma edilizio civile di Costantino a Roma BRANDENBURG 1992, pp. 32-33.

95. Il punto in CURRAN 2000, pp. 97-99; KINNEY 2002, p. 7; JASTRZEBOWSKA 2002, pp. 1147-48; NIEDDU 2009, p. 141. KRAUTHEIMER 1980b, p. 25, preferisce sottolineare che «Constantine certainly took over and completed the structure». La conseguenza più importante di questa ipotesi sarebbe la dissoluzione della tesi che attribuisce all'intervento personale di Costantino l'invenzione della tipologia formale della basilica cristiana. Alcuni studiosi mantengono però l'ipotesi di una fondazione costantiniana: cfr. BRANDENBURG 1992, p. 43; NIEDDU 2009, pp. 141-45 (col bell'argomento che non si conoscono altre chiese fondate da Massenzio; va da sé che con questo metodo non se ne conosceranno mai); LOGAN 2011, pp. 40-41; ciò che comporta la formulazione di ingegnose ipotesi per spiegare il silenzio del *Liber* (NIEDDU 2009, pp. 145-48).

critica per aver costruito troppo e senza badare alla qualità. Critiche malevole, certo, ma forse non così infondate, se è vero che «osservando le strutture costantiniane superstiti si trovano [...] non di rado rinforzi murari anche invasivi, aggiunti frettolosamente in corso d'opera». <sup>96</sup> È comunque evidente che la tradizione romana ha notevolmente esagerato, dal VI secolo in poi, l'importanza degli investimenti costantiniani nella Roma cristiana, creando l'immagine anacronistica d'un cristianesimo imperiale fortemente ancorato sull'Urbe; un'immagine funzionale agli interessi della Chiesa romana, e seguita forse con troppa fiducia dalla storiografia sulla Roma cristiana, ma che trova scarso riscontro nella realtà dell'impero di Costantino. <sup>97</sup>

Sarà anche il caso di sottolineare che mentre l'idea d'un Costantino in cattivi rapporti col Senato pagano è stata oggi abbandonata, la storiografia è da tempo concorde nel ritenere che l'imperatore abbia avuto nel complesso pessimi rapporti con i papi di Roma, il che dovrebbe gettare qualche dubbio sulla rilevanza delle sue fondazioni romane. Il breve episcopato di Milziade, morto all'inizio del 314, dunque poco più di un anno dopo la conquista dell'Urbe da parte di Costantino, è segnato dalla vicenda del *iudicium* sui donatisti che Costantino affidò, è vero, al papa, ma del cui esito sembra essere rimasto gravemente insoddisfatto. <sup>98</sup> Il successore di Milziade, Silvestro, che rimase in carica fino alla fine del 335 e a cui la tradizione posteriore attribuì uno strettissimo rapporto con l'imperatore, sembra invece essere stato ignorato da Costantino e lasciato vegetare nell'isolamento di una Roma divenuta periferica rispetto alla politica imperiale, compresa quella religiosa che investe enormemente di più nella monumentalizzazione della Terrasanta. L'isolamento di Silvestro, che non partecipò né al concilio di Arles del 314 né a quello di Nicea del 325, è stato interpretato come prima manifestazione se non di un conflitto, almeno di un certo sospetto reciproco fra autorità imperiale e Chiesa romana, e dovrebbe far riflettere gli studiosi dell'edilizia costantiniana, se si tenessero al corrente di questi sviluppi storiografici. <sup>99</sup>

A questo proposito non va peraltro dimenticata l'assoluta ignoranza in cui versiamo circa la progettazione degli edifici religiosi cristiani, che a partire dall'età costantiniana deve aver posto agli architetti delle sfide totalmente nuove: giacché prima d'allora i luoghi di culto cristiani erano sorti all'interno di residenze private, senza connotazioni monumentali. Quanto i vescovi abbiano influito sull'elaborazione di nuove forme architettoniche, quanto queste siano dovute a

96. GUIDOBALDI 2013b, pp. 510-11 e 516. Per una valutazione complessiva dell'edilizia costantiniana, civile oltre che ecclesiastica, cfr. anche JOHNSON 2006.

97. KINNEY 2002.

98. Cfr. sotto, cap. IX nn. 22 e 28.

99. AIELLO 2000 e 2013b.

un intervento diretto dell'imperatore per le fondazioni da lui volute e finanziate, è oggetto di speculazione. <sup>100</sup> Il deserto delle fonti è tale che le lettere di Costantino conservate da Eusebio sono state considerate a questo proposito come fonti preziose: a partire dalla circolare (*VC*, iv 46) che Costantino indirizzò a tutti i vescovi delle province orientali dopo la sconfitta di Licinio, che peraltro non si riferisce affatto a fondazioni volute dall'imperatore e non testimonia un suo intervento diretto nella progettazione e nell'apertura dei cantieri.

Assai più pertinente è la lettera a Macario, vescovo di Gerusalemme, in cui Costantino gli comunica di aver deciso l'edificazione di una basilica per onorare il Santo Sepolcro (*VC*, iii 30-32): l'imperatore invita il vescovo a impegnarsi affinché l'edificio risulti più splendido di qualunque altro, il che implica che Macario, il quale si trova sul posto, sarà responsabile del risultato, e lo avverte di aver raccomandato il cantiere al prefetto del pretorio e al governatore della provincia, che provvederanno le maestranze richieste dal vescovo. Una terza lettera è quella indirizzata allo stesso Macario e ai vescovi della Palestina, relativa alla nuova basilica da costruire a Mamre (*VC*, iii 52-53): i vescovi sono ufficialmente incaricati di riunirsi insieme a quelli della Fenicia, «progettare una basilica degna del mio onore» e farla realizzare secondo il loro disegno, avvalendosi della collaborazione del *comes* di Palestina, Acacio.

Sulla base di queste lettere si è talvolta sostenuto che non solo la decisione, ma la progettazione delle basiliche costantiniane era tenuta saldamente sotto controllo dall'imperatore e dai suoi architetti e che i vescovi ebbero un ruolo marginale, per il buon motivo che non potevano avere competenze architettoniche. <sup>101</sup> Questa interpretazione appare forzata, giacché le lettere non contengono la minima indicazione sulla pianta e le caratteristiche strutturali delle nuove basiliche. Costantino, che sta finanziando la costruzione di edifici religiosi in parecchie città dell'immenso impero, è un committente particolare, che non può trovarsi sul posto per seguire i lavori. Il ruolo fondamentale del committente che pur senza avere nessuna competenza architettonica discute con l'architetto, gli spiega quello che vorrebbe e sorveglia poi che i lavori siano compiuti rispettando i suoi desideri è interamente lasciato ai vescovi. Non è nella scelta delle forme o nella cura dei particolari che va individuato il ruolo di Costantino nell'edificazione delle sue basiliche, ma nell'orgoglio del finanziatore che sta tirando fuori i soldi e vuole che tutti vedano che non ha badato a spese. <sup>102</sup>

In conclusione, appare indiscutibile che nei suoi ultimi anni l'imperatore,

100. LEEB 1992, pp. 76-82, è decisamente incline ad attribuire la creazione dei nuovi edifici sacri del IV secolo agli architetti imperiali e a identificare le basiliche innanzitutto come una nuova forma dell'autorappresentazione imperiale. Esattamente contrario LIVERANI 2003 e 2006.

101. LEEB 1992, pp. 76-92.

102. Così LIVERANI 2003 e 2006.

ormai apertamente e ufficialmente cristiano e impegnato a sostenere la Chiesa in molti modi, volle associare il suo nome a fondazioni grandiose, che richiesero cospicui investimenti, con una particolare concentrazione sulle grandi città dell'Oriente. Quello che stava a cuore a Costantino è che si vedesse che aveva speso molto per onorare Dio; il fatto che in più di un caso le nuove basiliche appaiano legate anche dal punto di vista topografico con la geografia dei palazzi imperiali può anch'esso non essere casuale. Al tempo stesso è provato che nella successiva tradizione ecclesiastica, a Roma e a Costantinopoli, il ruolo di Costantino venne dilatato attribuendo al primo imperatore cristiano, in via pressoché automatica, molti più interventi di quelli da lui effettivamente resi possibili: per quanto riguarda, in particolare, le grandi basiliche romane come il Laterano e S. Pietro, è indispensabile che storici e archeologi siano assai più prudenti di quanto non siano stati finora nell'accettare le speculazioni degli storici dell'architettura.

LE DISPUTE TEOLOGICHE  
E LE «LETTERE DI COSTANTINO»

## INTRODUZIONE

«Ci sono falsari che hanno spesso imitato la mano anche di voi che siete imperatori» (Atanasio, *Apologia ad Constantium*, 11).

Nel corso del suo regno, Costantino si trovò coinvolto in due controversie ecclesiastiche di estrema gravità. La prima, la cosiddetta «controversia donatista», venne a sua conoscenza nel 312-13, subito dopo che l'Africa era entrata nel suo impero con la sconfitta di Massenzio. Lì un movimento intransigente, che a un certo punto venne battezzato *pars Donati*, rifiutava di riconoscere l'autorità di quei vescovi che si erano compromessi durante la persecuzione di Diocleziano, abiurando e consegnando i testi sacri; e in base a quest'accusa si proponeva di cacciare dal suo seggio Ceciliano, vescovo della metropoli africana, Cartagine. La seconda, la cosiddetta «controversia ariana», venne a conoscenza dell'imperatore con la conquista dell'Oriente nel 324, e assorbì in misura crescente le sue energie, inducendolo verso la fine a comportamenti sempre più invasivi e autoritari nei confronti della gerarchia episcopale. Nata in Egitto dallo scontro teologico intorno al rapporto tra il Dio Supremo e il Figlio/*logos* che opponeva il vescovo di Alessandria, Alessandro, al suo presbitero Ario, la controversia aveva creato una gravissima spaccatura nelle Chiese orientali, raggruppando i vescovi in fazioni sempre più ferocemente ostili e rendendo molto difficili i tentativi di riconciliazione.

Lasciamo per il momento da parte l'interrogativo se Costantino sia intervenuto in questi conflitti in quanto cristiano e dunque coinvolto personalmente nella vita della Chiesa, o in quanto *pontifex maximus* di un impero di cui era suo dovere disciplinare l'intera vita religiosa: non diversamente da quel che aveva fatto il suo predecessore Aureliano nel 272, quando aveva giudicato una controversia interna alla Chiesa decidendo chi era il legittimo vescovo di Samosata.<sup>1</sup> Entrambe le posizioni sono largamente rappresentate nella storiografia, e in ogni caso non si escludono a vicenda. Quel che è importante chiarire nella nostra prospettiva, è che il coinvolgimento di Costantino in questi conflitti ha un'importanza enorme nell'analisi della sua figura da parte dell'attuale storiografia, ma che in proposito abbiamo in realtà pochissime informazioni oggettive. Tanto la controversia donatista quanto quella ariana rappresentano un problema storiografico irrisolto: lo svolgersi degli avvenimenti e la loro cronologia sono in larga misura congetturali, e fra gli studiosi regna tuttora un profondo

1. Eusebio, *HE*, VII 30 18-19. Cfr. GIRARDET 1975, pp. 14-16.

disaccordo sulle dinamiche del conflitto e sulla datazione delle sue fasi, nonché sull'interpretazione dell'atteggiamento di Costantino, e tutto questo per la scarsità, l'inaffidabilità e la reticenza delle fonti.

Quasi tutte le fonti coeve sul coinvolgimento di Costantino, infatti, consistono in lettere e ordinanze dell'imperatore, che sono considerate dalla storiografia come testimonianze di immensa importanza sulle sue idee e convinzioni, ma non sono tramandate in contesti relativamente neutrali come, ad esempio, il Codice Teodosiano. Tutti questi testi sono tramandati da autori ecclesiastici, che erano coinvolti nelle controversie e ne riferiscono in termini estremamente faziosi: ovvero Eusebio di Cesarea, che era ostile ai donatisti ma non agli ariani, e di cui abbiamo già rilevato la straordinaria reticenza nel raccontare i concili di Nicea e di Tiro; Optato di Milevi e Agostino, che analizzeremo nel prossimo capitolo e che raccontano la controversia donatista dal punto di vista cattolico e in termini spavalidamente militanti; Atanasio di Alessandria, forse l'esponente più agguerrito della fazione antiariana vittoriosa a Nicea nel 325 e sconfitta a Tiro dieci anni dopo. Caratteristico di questi autori è il largo uso che fanno di dossier documentari: essi raccontano gli avvenimenti e mettono a fuoco l'intervento dell'imperatore non solo, e non tanto, con le proprie parole, ma piuttosto trascrivendo integralmente lettere e editti che attribuiscono a Costantino e di cui affermano di avere in mano gli originali, non di rado autografi, oppure di averli visti negli archivi pubblici.

Nei confronti di questo materiale, la storiografia ha assunto da qualche tempo un atteggiamento reverenziale. Non è più di moda analizzare ogni singolo documento chiedendosi se sia autentico, o dubbio, o magari palesemente falso: la tendenza generalizzata è di ritenere autentiche tutte le lettere e i manifesti di Costantino tramandati da tutti gli autori del IV secolo. Si è già ricordato più sopra l'impatto devastante che ha avuto sulla critica l'identificazione, nel 1954, d'un papiro in cui è trascritto un brano di uno degli editti costantiniani riportati da Eusebio: il riferimento a questo papiro è diventato un passaggio obbligato con cui si dichiara ormai dimostrata l'autenticità non solo di quel singolo editto, ma di tutti i documenti eusebiani, e la conclusione viene implicitamente estesa ai documenti riportati da tutti gli autori qui discussi.<sup>2</sup>

L'unanimità della storiografia nel proclamare ormai chiusa la discussione sull'autenticità delle lettere di Costantino è forse anche l'effetto imprevisto del lavoro erudito che è stato compiuto su queste fonti. Nel caso dei donatisti il lavoro del von Soden e del von Campenhausen, ripreso più tardi dal Maier, ha raccolto l'insieme dei documenti, tramandati dalle fonti più diverse, in un unico dossier di pezzi numerati in un ipotetico ordine cronologico; e lo stesso è acca-

2. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. iv, *Il papiro London 878 e l'autenticità dei documenti trascritti da Eusebio*.

duto ai documenti sulla controversia ariana, raccolti e numerati nelle *Urkunden* dell'Opitz, recentemente aggiornate da un'équipe di continuatori.<sup>3</sup> In entrambi i casi l'opera meritoria degli eruditi ha prodotto una conseguenza negativa: gli studiosi si sono abituati a utilizzare questi documenti come un dossier organico, da citare come Soden-Campenhausen o come Opitz, senza preoccuparsi troppo della loro provenienza disparata e del significato che rivestivano per l'autore che li ha trasmessi. La preoccupazione dominante è di raffinare il gioco delle ipotesi combinatorie per costruire percorsi interpretativi in cui tutti i documenti del dossier possano trovare il loro posto – prescindendo completamente dal fatto che nessuno degli autori antichi che ce li hanno trasmessi li conosceva *tutti*, e che spesso un singolo documento aveva, per l'autore a cui lo dobbiamo, un significato e una data diversi da quelli che gli vengono attribuiti oggi. Inutile dire che quando ogni studioso cerca di eccellere in quest'arte combinatoria non risultano incoraggiati gli interrogativi sull'autenticità, o anche solo la plausibilità, dei singoli documenti.<sup>4</sup>

Sarebbe certamente eccessivo proporre, come si credeva un secolo fa, che quasi tutti questi documenti siano falsi. Che ognuno debba essere verificato con attenzione prima di accettarne l'autenticità, però, è una verità altrettanto evidente che vale la pena di ripetere. Giacché gli stessi autori del IV secolo danno per scontato che documenti falsificati circolavano largamente. Atanasio giura sull'autenticità dei *suoi* documenti, ma sa benissimo che tutti gli altri hanno l'abitudine di allegare documenti falsi, magari prodotti da loro stessi. In una delle sue opere cita un'enciclica dei vescovi riuniti nel 343 al concilio di Serdica: da ogni parte giungono denunce di minacce contro i cattolici, aggressioni a mano armata e accuse inventate, sostenute con l'uso di lettere false; Teognide vescovo di Nicea ha istigato gli imperatori contro Atanasio e altri vescovi ortodossi, producendo lettere falsificate da lui stesso.<sup>5</sup> Accusato da Costanzo II di aver tenuto corrispondenza coll'usurpatore Magnenzio, Atanasio dichiara senza esitare che le lettere allegate dagli accusatori sono dei falsi, anche se la mano può assomigliare alla sua: «perché ci sono falsari che hanno spesso imitato la mano anche di voi imperatori». Chi allega una lettera, continua Atanasio, deve spiegare come l'ha avuta, e da chi; guai ad accettare l'autenticità di una lettera senza prove.<sup>6</sup>

3. Per la controversia donatista, ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, e ed. MAIER 1987; per la crisi ariana, ed. OPITZ 1934; ed. BRENNCKE et alii 2007.

4. C'è da temere che la tendenza sia rafforzata dalla recente pubblicazione di tutte le lettere attribuite a Costantino in un unico volume, che le numera e parte dichiaratamente dal presupposto che sospettarne l'autenticità non è più «di moda» (ed. MARAVAL 2010); il precedente lavoro di SILLI 1987, essendo in italiano, ha avuto da questo punto di vista un impatto minore (la bibliografia di ed. MARAVAL 2010, ad esempio, lo ignora).

5. *Apologia contra Arianos*, par. 43.

6. *Apologia ad Constantium*, par. 11 e 13; altre lettere falsificate sono denunciate al par. 20.



Di fronte al realismo di questi agguerriti polemisti, lascia interdetti l'ingenuità di una storiografia persuasa che tutti i documenti trascritti da Atanasio debbono essere autentici, per la buona ragione che «sarebbe stata vera follia da parte di Atanasio» riportare documenti imperiali falsificati.<sup>7</sup> Al di là del fatto che Atanasio di follie in vita sua ne ha commesse ben altre, come non pensare che lo stesso ragionamento dovrebbe valere per tutti gli altri, e quindi porterebbe a escludere, contro la testimonianza dello stesso Atanasio, l'esistenza all'epoca di documenti falsificati e il loro uso processuale?<sup>8</sup> Ancora, si dimentica che l'uso di un documento falso da parte di Atanasio non significa affatto che sia stato lui a falsificarlo, né che sia stato consapevole della sua falsità, giacché la produzione e la circolazione di dossier documentari a cui storici e polemisti potevano attingere sono, come vedremo, una delle caratteristiche di quest'epoca. Nel secolo successivo Sozomeno dichiara che uno degli ostacoli per l'accertamento della verità sta proprio nel fatto che i vescovi delle diverse fazioni producevano collezioni di epistole favorevoli alla loro posizione omettendo tutti i documenti contrari, e sembra ovvio che collezioni del genere abbiano potuto includere anche documenti falsi o adulterati.<sup>9</sup>

La vicenda dei donatisti presenta esempi altrettanto espliciti. Negli atti dell'inchiesta su Felice vescovo di Abthugnos, condotta dal proconsole Eliano fra il 314 e il 315, la discussione verte sull'autenticità o la falsificazione d'una lettera, e si conclude con l'incarcerazione d'un diacono imputato di averla falsificata; uno dei suoi accusatori commenta che non è una novità e che «loro» (a falsificare sono sempre gli altri) «hanno sempre aggiunto agli atti quello che volevano, è un loro trucco».<sup>10</sup> Optato, rivolgendosi al donatista Parmeniano, gli rinfaccia che se anche i suoi hanno delle «chartas», bisogna vedere quali carte siano degne di fede, quali concordino con la ragione e con la verità, e se non siano piuttosto piene di menzogne.<sup>11</sup> Al concilio di Cartagine del 411 i donatisti accusarono di falsità gli atti del concilio di Circa addotti dai cattolici, scatenando una dottissima polemica in cui si discusse se fosse o no usanza, a quel tempo, datare gli atti conciliari col giorno e il consolato, e si lamentò l'impossibilità di andare a

7. SILLI 1987, p. XIX.

8. Cfr. già SILLI 1980, p. 89, secondo cui se gli ecclesiastici impegnati nelle controversie avessero citato testi imperiali contraffatti, «ciò sarebbe stato denunciato», il che proverebbe che tutti i testi da loro citati sono autentici. L'argomento, se accettato, proverebbe in realtà che nessuno mai utilizzò in processi e controversie dei documenti imperiali falsificati.

9. Sozomeno, *HE*, I 145.

10. «Nec novum est illis hoc facere. Ceterum et actis addiderunt, quod voluerunt: iam artificium est illis»: ed. ZIWSA 1893, pp. 203-4. DUVAL 2000, pp. 246-88, analizza in dettaglio le modalità della falsificazione, che si rivela tutt'altro che abile (un dato da ricordare, giacché spesso la falsificazione di questo o quel documento dei diversi dossier è stata considerata impossibile sulla base dell'argomento che nessun falsario sarebbe stato così maldestro).

11. Optato, I 22, ed. ZIWSA 1893, p. 25.

frugare nei «vetusta ecclesiastica archiva» per verificare la faccenda.<sup>12</sup> Nella stessa occasione, i donatisti sostennero la falsità di una lettera di Costantino allegata dai loro avversari, e stavolta vennero ridotti al silenzio dal giudice con l'intimidazione; nessuno però affermò che l'accusa era improponibile a priori.<sup>13</sup> Aggiungiamo un ultimo tocco: Agostino, impegnato nello scontro con i donatisti, ammette candidamente che tutti, lui compreso, sono disposti a pagare bene chi presenta dei documenti utili per la controversia!<sup>14</sup>

Ma c'è di più. Mentre i documenti conservati in latino o in greco da autori famosi come quelli citati sono oggi accettati in blocco come autentici, diverse lettere di Costantino trasmesse da manoscritti meno noti o in lingue meno praticate sono considerate false per consenso comune, e per lo più ignorate dalla storiografia. È il caso della lettera a un preteso Alessandro vescovo di Gerusalemme e della lettera di convocazione del concilio di Nicea conservate in una tardiva collezione canonica siriana, testi «sicuramente apocrifi» secondo il loro ultimo editore. Ma è anche il caso di una pretesa lettera di Costantino alla madre Elena, conservata in greco e in latino: un testo «risalente, con notevole probabilità, addirittura alla metà del IV sec.», che ebbe da subito larghissima circolazione, e che tuttavia, osserva il medesimo studioso non senza sconcerto, «presenta tutte le più evidenti caratteristiche per essere dichiarato apocrifo».<sup>15</sup>

La perplessità dell'editore dipende appunto dal fatto che la storiografia si è abituata a dare per scontata l'autenticità delle lettere costantiniane tramandate dalle fonti coeve: ma c'è da chiedersi se non sia il caso di ripensare una volta per tutte questo assunto così confortevole. Poiché, a questo punto, la circolazione di apocrifi attribuiti a Costantino è dimostrata, non si vede perché autori così palesemente faziosi, e riconosciuti tali per comune consenso, come Eusebio, Optato o Atanasio non avrebbero potuto falsificare dei documenti o, ancor più facilmente, utilizzare come autentici dei documenti giunti nelle loro mani senza troppo preoccuparsi di verificarne rigorosamente l'autenticità.<sup>16</sup>

A margine di questo problema, c'è una constatazione ancora più sconcertante: ormai anche i probabili falsi vengono inclusi fra le opere di Costantino, coll'argomento che comunque *assomigliano* a quello che Costantino scriveva. Si veda la storia desolante del preteso discorso di Costantino al concilio di Nicea, tramandato da un autore del V secolo che la tradizione ha battezzato Gelasio di

12. Agostino, *Brev.*, III 30-32; *Ad Don. post coll.*, 19.

13. *Brev.*, III 37-41. Cfr. anche *Contra Cresc.*, III 79.

14. *Ad Don. post coll.*, XXXI 54; cfr. sotto, cap. IX n. 168.

15. SILLI 1987, pp. VIII-IX e docc. 14, 15, 28. La lettera è tramandata all'interno degli *Acta Sylvestri*. Lo studioso aggiunge all'elenco dei probabili apocrifi la lettera di Costantino a Optaziano Porfirio, su cui cfr. sopra, cap. III nn. 13-14.

16. Agostino non è da meno, ma alla sua epoca gli eventuali falsi circolavano già da generazioni e debbono essere apparsi ai suoi occhi venerabili per vetustà.

Cizico. I primi dubbi sull'autenticità di questo discorso vennero avanzati nel 1954 dal Dörries, il quale peraltro dichiarava: «sono pensieri di Costantino, anche se non fosse la sua voce». Lo studioso non immaginava fin dove avrebbe portato questo modo di ragionare, in un'età in cui lo spirito critico si è fatto via via meno agguerrito. Nel 1980 e nel 1998 due studi specificamente dedicati a questo testo ne hanno dimostrato inequivocabilmente la falsità. Ma uno studioso di grandissima notorietà, Paul Veyne, senza entrare nel merito della dimostrazione ha voluto riaprire la questione, col singolare argomento che «un falsario avrebbe bisogno di molta immaginazione per fabbricare un testo così strano» (i falsari, com'è noto, sono privi d'immaginazione). Così quando, di recente, Pierre Maraval ha curato un volume di lettere e discorsi di Costantino, ha potuto includere anche questo discorso, limitandosi ad affermare che la sua autenticità è discussa, anziché dire la verità, cioè che il discorso è dimostrabilmente falso.<sup>17</sup>

Il fatto è che oggi la questione stessa dell'autenticità dei documenti non si pone più in questi termini, ispirati a un positivismo non più di moda. Anche se ammette che dal punto di vista stilistico il discorso non ha l'impronta di Costantino, Maraval trova che quanto ai contenuti «il fondo resta costantiniano»; e dunque, «anche se la lettera del testo non è di Costantino in persona, vi si ritrovano diverse idee che gli erano care, il che permette di conservarlo con le sue opere autentiche». Lasciamo stare le implicazioni psicologiche di questo linguaggio, da cui traspare l'ansia non di scoprire la verità, ma di conservare a tutti i costi l'attribuzione a Costantino. L'implicazione più sconcertante è un'altra, e cioè che se un falsario del V secolo era capace di confezionare decorosamente il suo falso, e anziché metterci delle assurdità facilmente riconoscibili ci metteva delle idee tratte dai veri discorsi di Costantino, il suo falso merita solo per questo di diventare il *Discours III* di un'antologia intitolata *Constantin le Grand. Lettres et Discours*. Il ragionamento non è isolato: Jonathan Bardill, autore di un libro importante nonostante il titolo che potrebbe essere frainteso come adulatorio (*Constantine, Divine Emperor of the Christian Golden Age*), dichiara che il discorso «se non è genuino, è plausibile, perché sfrutta temi familiari da altre opere».<sup>18</sup> Insomma, per la storiografia attuale un documento falso, se è fabbricato abbastanza bene, merita di essere considerato autentico.

Tutto questo rischia però di far passare in secondo piano un altro problema non meno rilevante. Considerando autentiche, per postulato, tutte le lettere di Costantino relative alla controversia donatista e a quella ariana, la storiografia si

è abituata anche ad appianare le contraddizioni fra l'uno e l'altro testo – ammettendo, beninteso, che la condotta dell'imperatore in queste faccende dev'essere stata piuttosto oscillante, ma senza ragionare fino in fondo sulle implicazioni dell'assunto che vuole autentici *tutti* questi testi. In realtà, come vedremo, proprio partendo dal postulato (a nostro avviso paradossale) che tutte le lettere di Costantino tramandate dagli autori del IV secolo siano autentiche si arriva a un'immagine che, se non è proprio quella d'un tiranno psicologicamente disturbato, si fatica comunque ad associare a un politico equilibrato e consapevole dei propri scopi.

17. EHRHARDT 1980; HANSEN 1998; VEYNE 2007, pp. 84-85 (che peraltro chiama "Eberhardt" il primo autore e ignora il secondo); ed. MARAVAL 2010. Accetta ancora l'autenticità del discorso ELLIOTT 1996, p. 206.

18. BARDILL 2012, p. 132. Il primato del titolo più adulatorio rimane al libro di P. KERESZTES, *Constantine, a Great Christian Monarch and Apostle*, Amsterdam 1981, che batte P. STEPHENSON, *Constantine. Unconquered Emperor, Christian Victor*, London 2009.

## IX

## IL DOSSIER DEI DONATISTI

Il primo, consistente nucleo di lettere attribuite a Costantino fa parte di quello che fin dai tempi di monsignor Duchesne si usa chiamare il «dossier dei donatisti». <sup>1</sup> Abbiamo già incontrato quelle inserite da Eusebio nell'*Historia Ecclesiastica*; ma le riprenderemo qui più in dettaglio, giacché lo scopo di questi capitoli è di mettere a confronto tutte le opere dell'epoca che contengono lettere costantiniane. In linea con le cautele enunciate nell'introduzione, non esiteremo a segnalare gli argomenti che potrebbero far pensare alla falsificazione o all'interpolazione di alcune di esse, benché un tale scetticismo rischi di essere considerato con condiscendenza nell'attuale clima storiografico. Proprio perché è abitudine generalizzata accettare l'autenticità dell'intero pacchetto, prenderemo sempre in considerazione anche questa possibilità, esaminando quali intenzioni e quali decisioni possono essere attribuite all'imperatore sulla base dei documenti di volta in volta analizzati.

Una cosa, però, non faremo, che invece viene fatta troppo spesso: eviteremo, cioè, di integrare in una narrazione omogenea documenti provenienti da fonti diverse. Questo procedimento è così consueto che quando i documenti conservati hanno la cortesia di non piegarsi all'operazione, e continuano a fornire testimonianze inconciliabili fra loro, gli storici ne prendono atto con sgomento. <sup>2</sup> Sembra invece ovvio che siccome i documenti di cui disponiamo fanno parte in realtà di diversi dossier, ciascuno dei quali costruito con uno scopo preciso, è all'interno dei singoli dossier che va ricercata la loro coerenza. Qui cercheremo perciò di far vedere l'azione di Costantino così come appariva, rispettivamente, a Eusebio, a Optato e ad Agostino sulla base dei testi di cui ciascuno di loro era in possesso, e che ad ognuno di loro parvero evidentemente sufficienti per una ricostruzione coerente della vicenda.

1. EUSEBIO, *HISTORIA ECCLESIASTICA*

La prima fonte che ci informa dell'intervento di Costantino nella crisi africana è Eusebio, che alla conclusione dell'*Historia Ecclesiastica* pubblica, come in una

1. DUCHESNE 1890; così anche ed. MAIER 1987; PERRIN 2008-2009.

2. BARNES 1981, p. 59, a proposito dei documenti attribuiti al 315: «The known events [...] cannot (it appears) be combined to form a coherent narrative». Così anche a p. 216, a proposito del concilio di Nicea: «the few episodes which can be documented cannot be combined to produce any sort of coherent account». L'impossibilità di «combinare» i documenti produce come si vede la massima perplessità.

specie di appendice, cinque lettere dell'imperatore pertinenti a questa faccenda. I testi, tradotti in greco, seguono quello del cosiddetto «editto di Milano» e sono raggruppati sotto il titolo generico *Copia di leggi imperiali relative ai cristiani*. Nel testo di Eusebio non c'è alcun accenno alle vicende cui si riferiscono, tanto da suggerire che l'autore non li abbia raccolti personalmente, ma sia venuto in possesso di un dossier già confezionato e abbia deciso di includerlo a testimonianza dell'interessamento di Costantino alla vita della Chiesa. <sup>3</sup>

Non è questo il primo caso in cui Eusebio inserisce documenti ufficiali nell'*Historia Ecclesiastica*: nei primi libri compaiono un rescritto di Adriano (iv 9), un rescritto di Antonino Pio o Marco Aurelio, che però ha tutta l'aria di un falso (iv 13), e una lettera di Gallieno (vii 13); nei libri viii-ix sono inclusi l'editto di Galerio del 311 e un intero dossier relativo alla sua applicazione, o piuttosto non-applicazione, nel territorio governato da Massimino. Chi ha analizzato il metodo di lavoro di Eusebio ha concluso che questi documenti provenivano dalle fonti più diverse: a volte Eusebio li trova inseriti in opere altrui, altre volte li legge in iscrizioni affisse in pubblico. <sup>4</sup> Di questo aspetto si dovrà tener conto nel valutare l'autenticità delle lettere di Costantino, trascritte da un autore che nella stessa opera – sarà bene ricordarlo – trascrive, dichiarando di averla trovata negli archivi pubblici e tradotta personalmente dal siriano, una lettera di Gesù indirizzata al re di Edessa. <sup>5</sup>

1.1. *La lettera ad Anullino*. Il primo documento del dossier è una lettera di Costantino al «nostro stimatissimo Anullino», in cui l'imperatore dispone la restituzione dei «beni appartenenti alla Chiesa cattolica dei cristiani». <sup>6</sup> Chi è questo Anullino? Il più famoso personaggio di questo nome, Gaio Annio Anullino, proconsole d'Africa all'inizio del secolo, era stato uno zelante persecutore sotto Massimiano; *praefectus Urbi* di Massenzio, venne rimosso da Costantino un mese dopo il suo ingresso a Roma. <sup>7</sup> Un suo quasi omonimo, possibilmente il figlio, Gaio Annio Ceionio Anullino, dedica a Costantino una lapide a *Thugga*, nell'Africa proconsolare, con una terminologia che data certamente dagli anni fra il 313 e il 315, e si definisce *legatus*; il destinatario della lettera è evidentemente lui. <sup>8</sup> La

3. WARMINGTON 1985; CAROTENUTO 2002.

4. GRANT 1980, p. 155. Cfr. anche CAROTENUTO 2001, pp. 161-79.

5. *HE*, I 13.

6. *HE*, x 5 15 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 7, e ed. MAIER 1987, n. 11.

7. L'identità dell'Anullino proconsole d'Africa di Massimiano con l'Anullino *praefectus Urbi* di Massenzio è di solito data per scontata; un cauto dubbio in PORENA 2003, p. 240; la storiografia si divide invece sull'identificazione del *praefectus Urbi* di Massenzio con un altro Anullino, menzionato da Zosimo come prefetto al pretorio di Galerio (ivi, pp. 240-54).

8. AE 2003, 2014. Non si capisce come facciano GIRARDET 1975, p. 27; LANE FOX 1986, p. 623; GIRARDET 2006, pp. 78 n., 94, 97, GIRARDET 2006b, p. 75, e 2010, p. 96, a dichiarare come un fatto che Anullino era un pagano, se non estendendo a lui ciò che si sa dell'altro Anullino; in effetti GIRARDET 2006,

lettera dev'essere appena successiva alla vittoria di Costantino su Massenzio, che lo ha reso padrone dell'Africa, per cui la si data alla fine del 312 o ai primi mesi del 313.

Può stupire, in verità, che fosse necessario ordinare la restituzione dei beni alla Chiesa africana, dal momento che già Massenzio aveva messo fine alla persecuzione e sotto di lui, come scrive Optato di Milevi che conosceva la situazione africana assai meglio di Eusebio, «christianis libertas est restituta». <sup>9</sup> Si è suggerito che Costantino avvertisse la necessità giuridica di confermare comunque le decisioni di Massenzio dichiarato *tyrannus*; <sup>10</sup> ma l'ordinanza, conservata nel Codice Teodosiano, con cui il vincitore cassa le disposizioni di Massenzio indica chiaramente che s'intendono abrogate solo quelle illegali («contra ius»), mentre quelle legittime non debbono essere impugnate. <sup>11</sup> Tuttavia, non era mai sbagliato ribadire una disposizione alla cui applicazione si teneva e che certamente aveva provocato ricorsi e lungaggini. <sup>12</sup>

Più importante è capire cosa intendesse Costantino precisando che la restituzione era dovuta alla Chiesa cattolica. Per Eusebio il valore del documento sta proprio in questo: la lettera ad Anullino, osserva, «specifica che il beneficio è stato concesso solo alla Chiesa cattolica». Chi sposa l'interpretazione di Eusebio afferma che Costantino doveva avere già a quella data un'idea abbastanza chiara delle divisioni che laceravano le comunità cristiane in Africa, e volle esplicitamente riservare il suo favore solo alla parte «cattolica», discriminando i ribelli donatisti. <sup>13</sup> Una lettura più attenta all'evoluzione storica del termine «Chiesa cattolica» – anche considerando il fatto che del documento abbiamo solo la traduzione greca impiegata da Eusebio – suggerisce però che sia azzardato attribuire all'imperatore una tale consapevolezza sulla base di quel solo aggettivo; chi redasse la lettera imperiale può aver impiegato quella terminologia senza alcuna consapevolezza delle controversie che la circondavano nelle province africane. <sup>14</sup> Né andrà dimenticato che anche i donatisti, come del resto è ovvio,

p. 85 n., non esclude che il destinatario della lettera e l'Anullino persecutore in Africa e poi *praefectus Urbi* di Massenzio siano la stessa persona (così anche HERRMANN-OTTO 2007, pp. 83-84). Vedremo più avanti che un'altra lettera di Anullino è riportata da Agostino, e fra l'altro contiene un forte indizio di autenticità: cfr. sotto, par. 4.1.

9. Optato, I 18. Si potrebbe obiettare che la restituzione della libertà non significa necessariamente quella dei beni, ma a Roma Massenzio aveva ordinato la restituzione dei beni sottratti ai cristiani al tempo della persecuzione, come ci informa Agostino, *Brev. conl.*, III 18 34, e *Ad Don. post coll.*, XIII 17.

10. KRIEGBAUM 1992, p. 47; ROSSI 2013, pp. 133-36.

11. *CTh.*, XV 14 3, ad Antioco *praefectus vigilum*, 6 gennaio 313.

12. HARRIES 1999, pp. 82-88, sottolinea che la ripetizione di una legge non è in sé prova di inefficacia, al contrario («A dead law, therefore, was not one that was repeated but one that was never evoked», p. 87).

13. CALDERONE 1962, pp. 135-50.

14. ROSSI 2013, p. 136; cfr. anche DRAKE 2000, p. 215; MARCONE 2002, p. 99, e VAN DAM 2011, p. 175.

chiamavano se stessi *ecclesia catholica* nei documenti in cui si rivolgevano alle autorità statali. <sup>15</sup>

1.2. *La lettera a Milziade e Marco*. Il documento successivo è una lettera di Costantino indirizzata al vescovo di Roma, Milziade, e a un Marco non altrimenti identificato, che la sequenza degli avvenimenti fa datare al 313. <sup>16</sup> L'imperatore è stato informato da Anullino, qui definito *clarissimus* e proconsole d'Africa, delle accuse che parecchi vescovi africani hanno mosso a Ceciliano, vescovo di Cartagine; ritiene gravissimo che in queste province, che la divina Provvidenza gli ha affidato, vi sia discordia fra il popolo e perfino fra i vescovi. Perciò ha ordinato che Ceciliano si presenti a Roma insieme con dieci fra i vescovi che lo accusano e con altri dieci accompagnatori scelti da lui; <sup>17</sup> per giudicarlo, Costantino ha convocato a Roma tre vescovi, Materno di Colonia, Reticio di Autun e Marino di Arles, <sup>18</sup> cui si uniranno gli stessi Milziade e Marco. Dalla lettera si deduce che Anullino ha già istruito la causa, di cui l'imperatore fa spedire gli atti a tutti i vescovi coinvolti. Costantino conclude ordinando di giudicare la causa «e darvi soluzione secondo il diritto», sottolinea che il suo rispetto per la «legittima Chiesa cattolica» è tale che non può permettere il perpetuarsi di divisioni al suo interno, e conclude: «La divinità del grande Dio vi conservi per molti anni, carissimo». <sup>19</sup>

Anche GIRARDET 1975, p. 8, interpreta nel senso che Costantino si stia rivolgendo all'intera Chiesa africana, senza distinzioni; cfr. GIRARDET 2006, pp. 98-99, che non collega l'uso di questo aggettivo alla volontà di discriminare fra le parti in causa in Africa, ma al commosso riconoscimento dell'universalità della religione cristiana da parte di Costantino.

15. Cfr. sotto, p. 382.

16. *HE*, X 5 18 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 12, e ed. MAIER 1987, n. 16. SEECK 1889b, p. 512, ritiene che anche Marco sia un vescovo, a giudicare dalle espressioni come «i vostri colleghi» contenute nella lettera; un'altra ipotesi lo identifica con l'arcidiacono di Milziade (GRASMÜCK 1964, p. 35). La lettera fu letta al concilio di Cartagine del 411: *Acti Cartagine, Capitula*, III 318.

17. La frase è spesso intesa come se si trattasse anche in questo caso di dieci vescovi, favorevoli a Ceciliano (ad es. FISCHER-LUMPE 1997, p. 429; HOGREFE 2009, p. 292); la formulazione non implica affatto che si tratti di vescovi, e la lettera di Anullino a Costantino letta al concilio di Cartagine parla di dieci chierici («cum decem clericis suis et totidem adversarios eius»): *Acti Cartagine, Capitula*, III 317. L'episcopato africano era pressoché tutto schierato contro Ceciliano: GIRARDET 1989b, pp. 194-95.

18. Nella lettera sono indicati solo i nomi dei tre vescovi; le sedi sono supplite da Optato, I 23. A riprova di come sia complicato orientarsi nei diversi dossier che la storiografia ha voluto unificare in un unico «dossier dei Donatisti», si noti che ECK 2007, p. 77, cita le due frasi successive in cui Optato menziona i tre vescovi come se solo la prima appartenesse all'opera di Optato e la seconda appartenesse invece a un documento incluso nel dossier noto come *Appendix Optati*, documento che in realtà (si tratta del n. 5) non menziona affatto i tre.

19. Il greco *timiótate* traduce verosimilmente il consueto *carissime* con cui gli imperatori di rivolgevano ai personaggi di alto rango: INSTINSKY 1955, pp. 55-56.

## Problema storiografico

## ROMA 313: CONCILIO ECCLESIASTICO O TRIBUNALE IMPERIALE?

La storiografia discute da molto tempo per stabilire se questa riunione romana fosse intesa fin dall'inizio come un concilio, o se nelle intenzioni dell'imperatore non dovesse piuttosto trattarsi di un vero e proprio grado di giudizio pubblico, in cui i vescovi dovevano agire come *iudices* imperiali. A seconda della posizione adottata, si possono ricavare conseguenze rilevanti sul rapporto fra Costantino e la Chiesa: l'imperatore agisce in modo autoritario arrogandosi il diritto di convocare un concilio, dando inizio a secoli di dominazione imperiale sulla vita ecclesiastica; oppure, al contrario, Costantino si guarda bene dall'interferire in una vicenda interna alla Chiesa ed è per questo che affida il giudizio a dei vescovi; ai quali peraltro riconosce per la prima volta, con novità rivoluzionaria, un rango analogo a quello dei grandi funzionari dell'impero, abilitati a giudicare in vece dell'imperatore.<sup>20</sup>

Anche in questo secondo caso, peraltro, l'atteggiamento di Costantino può apparire poco rispettoso dell'autonomia della Chiesa, tanto che molti studiosi ipotizzano, proprio in seguito a questa vicenda, un contrasto fra l'imperatore e il papa, a partire dal fatto che all'incontro romano sembra abbiano partecipato molti più vescovi di quelli indicati dall'imperatore.<sup>21</sup> In altre parole Costantino avrebbe inteso attribuire funzioni giudiziarie a Milziade e ai tre vescovi gallici trattandoli alla stregua di propri funzionari, ma Milziade avrebbe allargato la riunione trasformandola, contro le intenzioni dell'imperatore, in un sinodo, proprio per affermare l'autonomia dell'episcopato nei confronti del potere imperiale.<sup>22</sup> Lo sforzo di ricondurre la decisione di Costantino a una procedura giudiziaria già esistente produce peraltro sempre nuove contraddizioni: uno studio recente accetta l'ipotesi che l'imperatore abbia nominato giudice Milziade e chiamato i tre vescovi gallici a costituire il suo *consilium*, come previsto dalla procedura vigente, ma rileva anche

20. Ampia ricostruzione del dibattito fino al 1990 in MAZZUCCO 1993, pp. 117-22. Da ultimo rigetta decisamente l'idea della convocazione di un concilio e mette in guardia contro l'uso troppo disinvoltato del termine ROSSI 2013, pp. 143-44 n. Posizione esattamente opposta in HOGREFE 2009, p. 286, che segue Agostino (cfr. sotto, l'approfondimento *I concili di Roma e di Arles hanno giudicato a nome dell'imperatore?*) per cui Costantino avrebbe rifiutato di giudicare in una questione che riguardava la Chiesa e richiesto la convocazione di un concilio; *contra*, HERRMANN-OTTO 2007, p. 84. GIRARDET 1975, 1989 e 1992, propone un'interpretazione intermedia: Costantino, chiamato a giudicare, nominò un proprio *consilium*, ma considerando che si trattava di un affare riguardante la Chiesa nominò dei vescovi come propri *consilarii*; la riunione di Roma fu perciò al tempo stesso *consilium* imperiale – primo esempio di quella che sarà poi la potestà giudiziaria riconosciuta ai vescovi dall'impero – e *consilium*, e comunque *Reichssynode*, concilio di una Chiesa imperiale. ROSEN 2011, p. 6, dal discorso di Costantino ai vescovi riuniti a Nicea («la vostra riunione») deduce invece che l'imperatore non considerava i sinodi come parte dell'amministrazione dell'impero e i vescovi come propri *consilarii*. Ancora diversa, ma minoritaria, la posizione di chi ritiene che ai vescovi l'imperatore abbia affidato un arbitrato: cfr. DRAKE 2000, pp. 218-19, e 2013.

21. Optato, I 23 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 13; cfr. sotto, nn. 56-58.

22. La tesi è in discussione da quasi un secolo; cfr. da ultimo AIELLO 2012, pp. 189 e 192 (con rinvio a CALDERONE 1962, p. 248); AIELLO 2013, pp. 206-7; DAINESE 2013b; SIMONETTI 2013c; e ROSSI 2013, p. 143 n., con bibliografia.

che la nomina di consiglieri estranei e provenienti da così lontano è una misura totalmente anormale e rende «più che perplessi» sulla natura giuridica del procedimento.<sup>23</sup>

A margine di questa corrispondenza notiamo che proprio gli studiosi più convinti d'un Costantino apertamente cristiano fin dal 312 tendono a sottolineare come la responsabilità per il buon funzionamento dei culti religiosi, per la nomina dei sacerdoti e per la loro disciplina spettasse all'imperatore, *pontifex maximus*, indipendentemente dalla natura di quei culti e dalle convinzioni personali del sovrano; il comportamento di Costantino allorché interviene nelle controversie interne alla Chiesa è descritto come tradizionale e dovuto.<sup>24</sup> Se questa interpretazione è corretta, bisogna pur dire che alcune delle lettere attribuite a Costantino da Eusebio, come pure delle altre che vedremo nel corso di questo capitolo, non vi corrispondono affatto, perché abbondano di espressioni estremamente soggettive e personali di affetto e predilezione esclusiva per la Chiesa cristiana e per il suo dio; chi le scrisse non intendeva certamente raffigurare un *pontifex maximus* nel normale esercizio delle sue funzioni politiche. La lettera a Milziade, però, fa eccezione: la terminologia usata da Costantino, che insiste sul suo «rispetto» (*aidòs*, nel greco di Eusebio) per la Chiesa cattolica, non è mai usata dai cristiani fra loro, e indica chiaramente l'attenzione benevola di un estraneo.<sup>25</sup>

1.3. *La lettera a Cresto*. La prossima lettera, indirizzata a Cresto vescovo di Siracusa,<sup>26</sup> dev'essere datata al 314 e testimonia la fase successiva della vicenda, che Costantino riassume dall'inizio, in modo assai prolisso, ad uso del destinatario. Quando alcuni «cominciarono ad allontanarsi con perversità e cattiveria dal culto della santa potenza celeste e della religione cattolica», io, scrive l'imperatore, ho convocato a Roma le parti avverse perché alcuni vescovi delle Gallie e il vescovo di Roma giudicassero il caso. Ma «alcuni, dimentichi della propria salvezza e della venerazione dovuta alla santissima dottrina», non hanno accettato la sentenza, obiettando che i giudici erano troppo pochi e hanno giudicato troppo in fretta, senza esaminare a fondo la questione. Perciò l'abominevole divisione continua e i pagani («gli uomini le cui anime sono estranee alla santissima religione») ne ridono. Costantino, deciso a mettere fine alla faccenda una

23. ECK 2007, pp. 77-78. In effetti, nella normale procedura giuridica, il giudice delegato dall'imperatore (*iudex datus*) era solo uno, gli altri costituivano il suo *consilium*: cfr., in riferimento a questo caso, GIRARDET 1975 e 1992.

24. GIRARDET 1975, p. 2, e 2006, pp. 85-92. Cfr. sopra, Introduzione della parte III, n. 1.

25. ROSEN 2011, pp. 13-15; cfr. 2000, p. 102.

26. *HE*, x 5 21 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 15, e ed. MAIER 1987, n. 19. Si è proposto che proprio Cresto, di cui peraltro ignoriamo tutto, abbia trasmesso il dossier a Eusebio: PERRIN 2008-2009.

volta per tutte, ha convocato un nuovo sinodo ad Arles, e ordina a Cresto di trovarsi là entro le calende di agosto, informandolo che gli ha concesso per questo l'uso della posta pubblica e ne ha incaricato Latroniano, *corrector* di Sicilia.<sup>27</sup>

Il linguaggio poco tecnico della lettera è difficilmente compatibile con l'interpretazione secondo cui il concilio romano sarebbe stato convocato da Costantino come tribunale seguendo la normale procedura giudiziaria: l'imperatore avrebbe pur dovuto sapere che tecnicamente il giudice delegato era il solo Milziade e i vescovi gallici erano solo i suoi *consilarii*. Inoltre non si capisce come possa apparirgli valido l'assurdo argomento per cui i giudici erano troppo pochi, al punto di accettare non l'appello – le sentenze imperiali erano inappellabili – ma la ricusazione del tribunale; se la lettera è autentica, bisogna supporre che la decisione sia politica, e non tecnica, e che l'imperatore non sia rimasto soddisfatto dell'esito del processo. In effetti la decisione di rimettere in questione la sentenza romana appare in linea con le interpretazioni moderne che leggono nella vicenda un contrasto fra Costantino e Milziade: non a caso il papa di Roma non parteciperà al concilio d'Arles.<sup>28</sup> Ma l'importanza della vicenda sta anche nella sua assoluta novità: è la prima volta che l'imperatore, indiscutibilmente, convoca un concilio, concedendo l'uso del *cursus* ai partecipanti, di cui implicitamente è riconosciuta l'assimilazione a funzionari pubblici.

1.4. *La lettera a Ceciliano*. Il quarto documento è una lettera di Costantino a Ceciliano, che la logica degli eventi induce a considerare anteriore alla convocazione del giudizio romano. L'imperatore comunica di aver assegnato un finanziamento di 3000 *folles* alle Chiese africane, a spese del fisco,<sup>29</sup> e incarica Ceciliano di riscuoterlo dal *rationalis* d'Africa, Orso, e distribuirlo fra gli altri vescovi, sulla base di un elenco mandato da un certo *Hosios*, che molti identificano senz'altro con Ossio vescovo di Cordova, tradizionalmente considerato il più intimo consigliere ecclesiastico di Costantino, anche se diverse voci hanno segnalato che si tratta di una speculazione gratuita.<sup>30</sup> Costantino aggiunge che in caso di bisogno Ceciliano non deve esitare a chiedere ulteriori fondi e che Eraclide, procuratore della *res privata* in Africa, ha ordine di venirgli incontro. Tremila

27. Documentato in un'iscrizione trovata a Palermo, *CIL*, x 7284, con dedica a Licinio «restitutori libertatis et fundatori publicae securitatis», sicuramente gemella di una perduta con dedica a Costantino.

28. DRAKE 2000, p. 219; 2006, pp. 118 e 125, e 2013, pp. 169 e 173 («il disastro del concilio di Roma»).

29. È stato suggerito che proprio la decisione di Costantino di far gestire i finanziamenti da Ceciliano abbia indotto gli altri vescovi africani a rivolgersi all'imperatore, per comunicargli quanto Ceciliano fosse poco qualificato per quel ruolo, e di ottenere il suo allontanamento da Cartagine (da ultimo HOGREFE 2009, pp. 286-89).

30. LIPPOLD 1981b, pp. 5-7; WARMINGTON 1989, p. 120; HOGREFE 2009, p. 326; ROSSI 2013, p. 137. Su Ossio cfr. da ultimo AIELLO 2013; sulla leggenda, accettata pacificamente da molti studiosi, per cui sarebbe morto centenario cfr. sopra, cap. II n. 77.

*folles* sono una somma considerevole, se si pensa che fra le accuse mosse nel 320 al vescovo donatista Silvano di Cirta davanti al console di Numidia, Zenofilo, c'era quella di aver fatto sparire 400 *folles* che avrebbero dovuto essere distribuiti al popolo, e di aver accettato una bustarella di 20 *folles* per ordinare un sacerdote.<sup>31</sup> È chiaro che Costantino si preoccupa fin dal primo momento di allacciare stretti rapporti con l'episcopato delle sue nuove province: l'intervento è cospicuo e inequivocabile, anche se qualcuno ritiene che non faccia se non estendere alle chiese cristiane i finanziamenti per il culto del Sole già introdotti da Aureliano, e che Costantino non aveva certamente abolito.<sup>32</sup>

Nella seconda parte la lettera cambia bruscamente di tono. Costantino informa il vescovo di Cartagine di aver appreso «che alcuni uomini dalla mente instabile vogliono distogliere il popolo dalla santissima chiesa cattolica con una perversa seduzione»; l'imperatore non intende tollerarlo, perciò invita Ceciliano, se vedrà che costoro «perseverano in questa follia», a rivolgersi al proconsole Anullino e al vicario dei prefetti, Patrizio, «affinché essi, come ho ordinato in loro presenza, li puniscano». La lettera insiste, ripetendolo per ben due volte, che i due funzionari quando avevano ricevuto quell'ordine si trovavano personalmente alla presenza dell'imperatore (*paroussi, paroussin*). Può essere comprensibile che i due massimi funzionari imperiali in Africa si siano precipitati a Roma dopo la vittoria di Costantino su Massenzio, e anzi in tal caso avremmo un dettaglio importante su ciò che accadeva in occasione di un cambio di regime. Ma si può anche ipotizzare che Anullino e Patrizio siano funzionari nuovi, nominati da Costantino dopo il suo ingresso a Roma e partiti per l'Africa di lì a poco; il che implicherebbe che l'imperatore fosse già pienamente informato della situazione religiosa nelle province africane e avesse già deciso di adottare una linea dura, prima ancora di ricevere informazioni più dirette.

In ogni caso è difficile non provare un certo disagio di fronte a questa lettera che nella prima parte ha il tono di una comunicazione burocratica e poi cambia di colpo linguaggio e argomento, oltretutto introducendo accanto ad Anullino un personaggio, Patrizio, di cui, al di fuori di questa corrispondenza relativa ai donatisti, non esiste la minima attestazione documentaria o epigrafica.<sup>33</sup> Soprattutto

31. Optato, *App.*, doc. 1, ed. ZIWSA 1893, pp. 189 e 194-97. Ed. MARAVAL 2010, p. 179, fraintende completamente, confondendo il *follis* di conto impiegato nella lettera con il *follis* bronzeo: per la differenza cfr. sopra, cap. v n. 6.

32. Cfr. ed. MIGLIORE-BORZÌ 2001, p. 251 n. Secondo LIZZI TESTA 2000 il finanziamento sarebbe da distribuire fra i chierici della Chiesa di Ceciliano, e costituirebbe la prima attestazione di un vero e proprio stipendio decretato da Costantino per tutti i chierici cattolici dell'impero, inteso addirittura come un «salario mensile» (p. 71); la tesi è già avanzata da CALDERONE 1962, pp. 140-44; cfr. anche WIPSYZKA 1997. *Contra*, TEJA 2013.

33. *HE*, x 6 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 8, e ed. MAIER 1987, n. 12. Per miglior comprensione precisiamo che il proconsole d'Africa era il governatore della provincia di *Africa Proconsularis*, una delle sette province in cui era divisa la diocesi d'Africa, e godeva di uno statuto particolare per cui



tutto, non è facile capire come mai in questa lettera Costantino appaia così decisamente schierato a favore di Ceciliano, e deciso non a giudicare le accuse che gli muovono i suoi avversari, bensì direttamente a punirli – mentre la sua azione successiva si svilupperà poi in tutt'altra direzione, con il *iudicium* affidato a Milziade e la successiva convocazione del concilio d'Arles. La lettera peraltro si conclude con un saluto – «la divinità del grande Dio ti protegga» – in cui il riferimento a Dio, come è stato notato, è studiatamente impersonale, e privo di risonanze specificamente cristiane.<sup>34</sup>

1.5. *L'ordinanza ad Anullino*. L'ultimo documento del dossier è di nuovo indirizzato allo «stimatissimo Anullino», ed è anch'esso, parrebbe, precedente l'inizio del processo.<sup>35</sup> Costantino dichiara la sua volontà di favorire la religione «nella quale si osserva il massimo rispetto per la santissima potenza celeste», giacché è provato che disprezzarla provoca disgrazie, mentre onorarla ha portato il massimo successo al nome romano e una fortuna eccezionale all'intera umanità. È una frase di straordinario interesse, perché il linguaggio non è affatto quello di un cristiano, ma piuttosto di un uomo abituato ad accettare la coesistenza di diverse religioni, e interessato a scoprire quale è più efficace per garantire la benevolenza della divinità; in via ipotetica, ci si può spingere a vedervi i processi mentali in corso nella testa di un condottiero che ha appena vinto la più difficile delle sue guerre e sta cominciando a convincersi che la sua benevolenza verso i seguaci della religione cristiana non dev'essere stata estranea a quell'esito.<sup>36</sup>

Perciò Costantino ordina di garantire l'esenzione da tutti gli oneri pubblici agli addetti al culto divino «nella chiesa cattolica di cui è a capo Ceciliano», quelli, precisa l'imperatore, «che c'è l'abitudine di chiamare chierici»: è importante che non siano distratti dal loro servizio, «perché ci sembra che più si impegnano nel culto divino, più ne guadagneranno gli affari pubblici»: una conclusione che echeggia da vicino i concetti espressi tanto nell'editto di Galerio del 311, quanto nel cosiddetto «editto di Milano». Il linguaggio riecheggia alla lettera un editto conservato nel *Codex Theodosianus*, coll'ordine di esentare da tutti i *munera* gli addetti al culto divino, «id est hi, qui clerici appellantur», che si può quindi attri-

rispondeva direttamente all'imperatore, mentre il vicario dei prefetti per l'Africa, inferiore a lui per rango, aveva responsabilità su tutto il resto della diocesi (PORENA 2003, pp. 182-83, 380-81; DILLON 2012, p. 43). Secondo VECCHIO 1998, p. 111, la lettera va interpretata nel senso che Anullino e Patrizio erano alla presenza di Costantino nel momento in cui scriveva.

34. GRASMÜCK 1964, p. 29.

35. *HE*, x,7 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 9, e ed. MAIER 1987, n. 13.

36. GIRARDET 2006, pp. 94-99, ritiene che queste frasi, di cui lamenta (95 n.) la traduzione abitualmente sbagliata nella storiografia inglese e tedesca, si riferiscano alla vittoria su Massenzio e costituiscono perciò la dichiarazione diretta, da parte di Costantino, che egli attribuisce fin dall'inizio la sua vittoria al dio dei cristiani, e commenta: «bisogna avere ben chiaro quale importanza storica spetta a queste frasi».

buire alla medesima congiuntura, anche se la data conservata dai manoscritti in realtà è più tarda.<sup>37</sup> Se la lettera a Anullino è autentica, l'esistenza della versione conservata nel Teodosiano – è la copia inviata a Ottaviano, *corrector* di Lucania e Calabria – suggerisce che editti del genere siano stati inviati a tutti i governatori provinciali, e che perciò in questo caso la controversia donatista non c'entri affatto, anche se Eusebio utilizza invece il documento come conferma che in quella controversia Ceciliano stava dalla parte giusta.<sup>38</sup>

1.6. *Conclusione: Costantino e i donatisti secondo Eusebio*. Proviamo ora a riassumere i fatti come risultano da questa sequenza di documenti, dandone per scontata l'autenticità. Appena sconfitto Massenzio, Costantino prende contatto con le autorità dell'Africa, che ora gli appartiene, e in particolare col proconsole Anullino. La corrispondenza fra i due è fitta, benché in quegli stessi mesi Anullino sia venuto personalmente a Roma a presentarsi all'imperatore. Costantino ribadisce la necessità di restituire immediatamente i beni della Chiesa, che avrebbero dovuto essere già stati restituiti per ordine di Massenzio; di esentare i chierici dagli oneri pubblici, con speciale riferimento alla «chiesa cattolica di cui è a capo Ceciliano», il vescovo, cioè, della metropoli d'Africa, Cartagine; e annuncia un finanziamento per l'intera Chiesa africana, che dovrà essere ritirato e distribuito dallo stesso Ceciliano.

Nello stesso momento in cui destina questi segni di grande favore a Ceciliano, Costantino lo avverte di essere informato che ci sono proteste contro di lui; stigmatizza in tono durissimo i suoi avversari, e lo invita, se costoro insisteranno, a rivolgersi ai governatori e in particolare ad Anullino, che ha avuto da lui personalmente l'incarico di punirli come meritano per la loro follia. Anullino prende in mano la faccenda, ma nonostante le istruzioni che ha avuto dalla viva voce dell'imperatore non procede affatto a risolverla e trasmette invece l'incartamento a Costantino, il quale convoca un gruppo di vescovi a Roma per giudicare le accuse avanzate contro Ceciliano. Il che significa, come è stato osservato, che dopo essersi espresso così duramente contro gli avversari di Ceciliano, Costantino concede loro tutto quello che potevano desiderare.<sup>39</sup> Andando al di là delle

37. *CTh.*, xvi 2 2, 21 ottobre 319, ma 313 secondo SEECK 1919, p. 161, e molti altri studiosi recenti (non tutti, però: cfr. sotto, cap. xi n. 115).

38. CALDERONE 1962, pp. 148-50, dà ragione a Eusebio, suggerendo che la lettera inviata in Africa sia un rescritto stilato appunto per precisare che l'esenzione accordata con *CTh.*, xvi 2 2, doveva spettare solo al clero cattolico, e non a quello dissidente. Ma nella sua lettera di risposta a Costantino, trascritta da Agostino (cfr. sotto, par. 4.1) e quasi certamente autentica, Anullino fornisce anche all'imperatore le prime informazioni circa la controversia che stava lacerando la Chiesa africana: è quindi dimostrato che quando emanò il privilegio per Ceciliano e per i suoi chierici Costantino non era ancora al corrente.

39. DRAKE 2000, p. 218; lo studioso fa riferimento a un altro documento, la richiesta dei Donatisti

istruzioni dell'imperatore, papa Milziade trasforma il processo in un concilio, i vescovi riuniti danno ragione a Ceciliano, i suoi avversari rifiutano di accettare la sentenza, e l'imperatore, dopo averli stigmatizzati in termini durissimi per la loro «perversità e cattiveria», accetta anche questa volta di fare esattamente quello che chiedono: convocare, cioè, un nuovo concilio ad Arles per arrivare a una nuova sentenza. Che cosa sia successo in seguito, Eusebio non lo sa o non lo dice.

Lo saprà, però, negli anni in cui scriverà la *Vita Constantini*, cioè subito dopo la morte dell'imperatore nel 337. Qui Eusebio non riutilizza nessuno dei documenti allegati all'opera precedente, non nomina i remoti concili di Roma e d'Arles, e non fa menzione di Ceciliano. Il bilancio che delinea del coinvolgimento di Costantino nella controversia africana è piuttosto ambiguo. Quando sorgevano conflitti fra le chiese, dichiara Eusebio, l'imperatore riuniva in sinodo i vescovi e partecipava con loro ai lavori, come se Dio lo avesse designato *koinòs epískopos*, 'vescovo comune', affidandogli la sorveglianza sulla vita di tutta la Chiesa. Qui Eusebio starà pensando soprattutto al concilio di Nicea, cui anche lui ha preso parte, ma alcuni studiosi ritengono invece di poter dedurre da questo passo che Costantino presenziò già al concilio di Arles.<sup>40</sup>

Costantino, prosegue l'autore, non amava i contrasti fra i vescovi e promuoveva sempre la conciliazione, irritandosi contro chi si ostinava su posizioni intransigenti; però non prese mai provvedimenti punitivi, lasciando a Dio il compito di punire chi lo meritava. Questo atteggiamento che a noi pare encomiabile non soddisfa invece Eusebio, il quale insinua che proprio per questo i «ribelli» africani furono liberi di abbandonarsi a ogni eccesso. Costantino rideva di loro, dichiarando che dovevano essere impazziti, ma comunque tendeva a compatirli piuttosto che a punirli, dimostrando in questo un eccesso di bontà d'animo.<sup>41</sup> Eusebio, alle cui testimonianze si tende oggi a dare in ogni caso ampia fede, non ha mai sentito parlare, è evidente, della sanguinosa persecuzione che molti studiosi, vedremo poi su quale fondamento, ritengono sia stata scatenata da Costantino contro i donatisti fra il 316 e il 321.<sup>42</sup>

Dopo questa menzione isolata, Eusebio non torna più sulla questione dei donatisti, che evidentemente non include fra i momenti gloriosi del regno di Costantino – tranne quando riporta integralmente e senza commenti il testo

della lettera che Costantino mandò ad Alessandro e Ario prima del concilio di Nicea. Qui l'imperatore ricorda il suo impegno per mettere fine alla «follia» di chi in Africa aveva cercato di dividere in sette il popolo dei fedeli: poiché sono convinto che dall'Oriente deve venire la luce, scrive Costantino, non appena eliminato il nemico comune dell'umanità – che sarebbe poi Licinio – l'unica soluzione mi è parsa di inviare in Africa «alcuni di voi» per riportare la concordia. Ma la scoperta che i vescovi d'Oriente sono divisi quanto e più dei vescovi africani me l'ha impedito e mi ha fatto capire che sono innanzitutto loro ad aver bisogno di cure. Autentica o no, la lettera illustra perfettamente un mutamento di priorità che sembra essersi effettivamente verificato: padrone dell'Oriente, e sempre più implicato nelle sabbie mobili della questione ariana, Costantino si interesserà molto meno di prima del teatro africano.

Un bilancio finale dei documenti allegati da Eusebio non è semplice. Il punto più importante da sottolineare è il fondamentale disinteresse del vescovo di Cesarea per la controversia donatista, che tuttavia si esprime in modi diversi nelle sue due opere. Nella *Vita Constantini*, come si è visto, Eusebio dà un giudizio complessivo sul modo in cui l'imperatore gestì la crisi, e non è un giudizio positivo: Costantino l'ha sottovalutata, non è intervenuto con la necessaria durezza, e dopo essere diventato padrone dell'Oriente se n'è disinteressato. In questo contesto, i documenti citati da Eusebio nell'*Historia Ecclesiastica* perdono ogni interesse e infatti non sono più ripresi. Al contrario, nell'*Historia* i documenti erano trascritti, ma senza alcun collegamento col testo, in cui la crisi donatista è totalmente ignorata. È forte l'impressione che Eusebio non abbia cercato quei documenti, ma se li sia trovati già pronti e li abbia inseriti senza possedere una conoscenza troppo approfondita del contesto a cui si riferivano. Più che a una falsificazione integrale, la possibilità che conviene non perdere di vista è che quei documenti, nel corso di una trasmissione per più mani che per di più implicò la traduzione dal latino in greco, possano essere stati rimaneggiati per attribuire all'imperatore una più netta e consapevole presa di posizione a favore dei «cattolici» contro i loro avversari; coll'effetto, voluto o no, di mostrare un Costantino più addentro alla Chiesa, e più coinvolto personalmente nella controversia, di quanto non fosse forse il caso.

## 2. OPTATO DI MILEVI

2.1. *L'origine della controversia.* Sotto il regno di Valentiniano e Valente, fra il 364 e il 367, Optato vescovo di Milevi, in Numidia, scrive un trattato in sei libri contro i donatisti, in polemica col vescovo di Cartagine, Parmeniano; un settimo libro venne aggiunto dopo il 384. Nel primo libro Optato rievoca la tragedia della persecuzione di Diocleziano e Massimiano, coll'intento di mostrare che i predecessori di Parmeniano nel seggio di Cartagine sono i primi che all'epoca

a Costantino, per cui cfr. sotto, par. 2.2, ma anche prescindendo da quel documento, di contestata autenticità, l'osservazione conserva tutta la sua validità.

40. CALDERONE 1962, p. 293; BARNES 1981, p. 58; ODAHL 2004, p. 119; VAN DAM 2011, pp. 178-79; *contra*, GIRARDET 1989; ed. CAMERON-HALL 1999, p. 221. Ricostruzione della secolare controversia sulla partecipazione o meno di Costantino al concilio in PINZONE 2010 (che conclude a favore). Cfr. sopra, Introduzione Generale, n. 11, e cap. IV n. 69.

41. *VC*, I 44-46.

42. Cfr. sotto, par. 4.7.

hanno tradito, consegnando ai magistrati i codici sacri. Poi Massenzio prende il potere e la persecuzione finisce: «*indulgentiam mittente Maxentio christianis libertas est restituta*». <sup>43</sup> Dopo la morte di Mensurio vescovo di Cartagine, Ceciliano, scelto dai veri cattolici e odiato dai traditori, viene eletto suo successore, e consacrato da Felice vescovo di Abthugnos, o Aptungi; ma per gli intrighi dei suoi avversari e di una «*factiosa femina*» che all'epoca era potente nella comunità la sua elezione viene rimessa in discussione. Le accuse si dirigono specialmente su Felice, accusato d'essere stato anche lui un traditore; gli avversari, che erano in realtà i veri traditori, eleggono contro Ceciliano un altro vescovo, Maiorino, dando origine a uno scisma. Optato sa che la parte avversa sostiene di avere documenti («*chartas*») che le darebbero ragione, ma anche noi, oppone il vescovo di Milevi, abbiamo i nostri documenti, e sono comprovati dai verbali processuali, dalle allegazioni delle parti, dalle sentenze e dalle lettere di Costantino («*nostras chartas probant et conflictus causarum et contentiones partium et exitus iudiciorum et epistulae Constantini*»). <sup>44</sup>

2.2. *La richiesta dei donatisti all'imperatore.* A questo punto la narrazione di Optato stringe sul ruolo di Costantino. Gli avversari accusano i cattolici di aver cercato la protezione imperiale, provocando l'intervento del potere statale in una faccenda che avrebbe dovuto restare interna alla Chiesa, ma hanno torto, e se c'è qualcosa di male nell'essere in rapporti col sovrano, i primi ad esserne colpevoli sono loro («*nam quod de nobis dicitis: Quid christianis cum regibus, aut quid episcopis cum palatio? Si nota est nosse reges, vos nota ista perfundit*»). Infatti a Optato risulta che a suo tempo proprio i donatisti hanno pregato Costantino di intervenire, approfittando del fatto che non era al corrente della situazione («*harum rerum adhuc ignarum*»). Optato cita un brano di questa richiesta, sulla cui autenticità sono stati espressi fondati dubbi; quando non si tratta delle lettere attribuite a Costantino, la storiografia recente ritrova la sua acribia, altrimenti alquanto smussata. <sup>45</sup>

I vescovi – le firme sono cinque, e fra loro, notiamolo, non c'è nessun Donato – si rivolgono a Costantino «*optime imperator*» lodando la sua origine, figlio

43. Optato, I 18.

44. Optato, I 22.

45. Senza dubbio falsa per K.M. GIRARDET (1975, pp. 18-22; 1989; 1989b; 1992); da ultimo Rossi 2013, p. 141. KRIEGBAUM 1989 e 1990 propone invece che si tratti dell'appello, autentico, presentato dai donatisti dopo il concilio romano; *contra*, con buoni argomenti, GIRARDET 1992; HOGREFE 2009, p. 283. Cfr. il dibattito ricostruito in FISCHER-LUMPE 1997, pp. 448-52, e in HOGREFE 2009, pp. 282-84 (peraltro con una lunga lista di studiosi, compresi Barnes e Drake, che accettano l'autenticità, anche se non necessariamente letterale, del documento e lo identificano con la petizione presentata dai donatisti al proconsole Anullino, da cui prese le mosse il caso; lo stesso Hogrefe esclude a priori una falsificazione e si inventa un'ulteriore, gratuita ipotesi per collocare il documento in un altro contesto).

com'è di un imperatore che non ha perseguitato i cristiani: «*quoniam de genere iusto es, cuius pater inter ceteros imperatores persecutionem non exercuit, et ab hoc facinore immunis est Gallia*». <sup>46</sup> Riconosciamo qui un tema su cui si insisteva molto in quei primi anni del regno di Costantino, ma non dappertutto allo stesso modo: regolarmente citata nelle epigrafi in Gallia e in Italia, la filiazione di Costantino da Costanzo è del tutto assente dalla comunicazione costantiniana in Africa, sicché già il rilievo ad esso attribuito nella supplica può far nascere qualche perplessità. Egualmente degno di nota è il fatto che i vescovi facciano riferimento a Costanzo per giustificare la loro decisione di appellarsi a suo figlio, senza fare alcun cenno alla simpatia o addirittura alla fede cristiana dello stesso Costantino. <sup>47</sup>

I vescovi proseguono informando l'imperatore che l'episcopato africano è diviso – «*nam in Africa inter nos et ceteros episcopos contentiones sunt*» – e pregandolo di far giudicare la questione da giudici provenienti dalla Gallia: «*petimus ut de Gallia nobis iudices dari praecipiat pietas tua*». La formulazione è sorprendente, perché i donatisti, che non riconoscevano nessuna legittimazione ai loro avversari, non si sarebbero mai presentati come vescovi in conflitto con altri vescovi: gli avversari di Ceciliano comprendevano in realtà la quasi totalità dell'episcopato africano, e un concilio riunito a Cartagine aveva appena deposto Ceciliano, che quindi non era più vescovo agli occhi dei suoi oppositori. Questi ultimi possono aver chiesto all'imperatore di far applicare le decisioni del concilio ed espellere Ceciliano dalla sua sede, non certo un nuovo giudizio – una simile richiesta sarebbe equivalsa a riconoscere l'invalidità del precedente, che invece i donatisti continueranno a difendere ostinatamente per un secolo. Anche la richiesta di nominare giudici gallici è un indizio contro l'autenticità del documento, dal momento che all'epoca l'episcopato della Gallia era schierato su posizioni opposte a quelle dei donatisti e riconosceva Ceciliano come legittimo vescovo di Cartagine; se poi si fosse trattato di giudici secolari, la richiesta che fossero scelti in Gallia sarebbe ancor più inspiegabile. In realtà chi redasse questo documento sapeva già che Costantino aveva affidato il giudizio appunto a tre vescovi della Gallia. <sup>48</sup>

46. Optato, I 22 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 11, e ed. MAIER 1987, n. 15. GIRARDET 1989b, p. 193, separa le due frasi e ritiene che il *facinus* non sia per forza da identificare con la persecuzione. Secondo BARNES 1975c, pp. 20-21, «*ab hoc facinore immunis est Gallia*» («la Gallia è immune da questo crimine») non si riferisce alla persecuzione menzionata nella frase precedente, ma alle dispute fra i vescovi africani citate subito dopo, come proverebbero il presente *est* e la congiunzione *nam*.

47. Cfr. VEYNE 2007, p. 128.

48. GIRARDET 1975, pp. 18-21; 1989; 1989b, pp. 194-95, e 1992, p. 115; HOGREFE 2009, p. 283 (e pp. 270-75 per il concilio di Cartagine, i cui atti sono perduti). INSTINSKY 1955, pp. 68-71, ha suggerito per primo che l'intenzione dei donatisti nel rivolgersi all'imperatore fosse diretta a far condannare Ceciliano da magistrati civili, dopo che il sinodo africano lo aveva già scomunicato. Agostino invece intende il testo senz'altro nel senso che i donatisti avessero chiesto «*iudices episcopos*» (*Ep.*, 43 4, 53 5, 76 2); la formu-

Ma non basta: i vescovi firmano con i loro nomi seguiti dalla formula «et ceteris episcopis partis Donati». Eppure Donato, a quella data, non era ancora emerso come *leader* della fazione che poi si dirà donatista, per cui la frase appare un'ulteriore prova della falsità del documento. A questo si è risposto che la frase può non essere una citazione testuale, ma un riassunto dello stesso Optato, mentre nell'originale si diceva senza dubbio «partis Maiorini».<sup>49</sup> Senonché più avanti Optato prende di mira gli avversari proprio per essersi definiti così, e insiste molto sulla sconvenienza del loro dichiararsi «partis Donati»,<sup>50</sup> per cui non restano che due alternative: o la formulazione sta nel documento visto da Optato, che quindi è un falso come lasciano pensare molti altri indizi, oppure l'ha inserita lui al preciso scopo di poterla rinfacciare agli avversari, il che non indurrebbe a riflessioni caritatevoli sulla sua veridicità.

2.3. *La risposta di Costantino.* A questo punto Optato inserisce un brano che per noi potrebbe rivelarsi di grandissima importanza. Costantino, dichiara, rispose ai donatisti «pleno livore» rimproverandoli per aver chiesto il suo giudizio, quando lui stesso era in attesa del giudizio di Cristo («petitis a me in saeculo iudicium, cum ego ipse Christi iudicium expectem»). Se fosse autentica, sarebbe una memorabile dichiarazione di fede e di umiltà cristiana, risalente agli anni immediatamente successivi alla vittoria di Ponte Milvio, e così la interpretano quasi tutti gli studiosi che decidono di tenerne conto.<sup>51</sup> Qui, però, la questione si biforca. La cosiddetta «Appendice di Optato» infatti contiene la lettera (n. v; sotto, par. 3-4) da cui, apparentemente, Optato ha tratto questa frase (insieme a un'altra che vedremo fra poco); senonché la lettera secondo la maggioranza degli studiosi si riferisce a tutt'altro contesto, ovvero alle nuove richieste di appello dei donatisti dopo il concilio d'Arles. Bisogna dedurre che Optato non ha capito la lettera, oppure che ne conosceva soltanto degli estratti, o ancora, che la lettera è un falso costruito proprio intorno alle sue due citazioni.<sup>52</sup> Siccome non sappiamo qual è la verità, per ora rifletteremo sulla citazione di Costan-

lazione da lui impiegata indebolisce un ulteriore argomento del GIRARDET (ad es. 1989b, p. 192), per cui siccome nella prassi giudiziaria il giudice in un caso come questo era sempre uno solo, e cioè l'imperatore, che delegava poi ad altri, è impossibile che la petizione richiedesse *iudices*, al plurale.

49. DUCHESNE 1890, pp. 598 n., 608-9; la discussione successiva riassunta in ed. MAIER 1987, p. 146 n., e FISCHER-LUMPE 1997, pp. 448-52. Agostino, *Ep.*, 88 2, trascrive un rapporto di Anullino a Costantino, che doveva accompagnare la richiesta dei donatisti, e che la descrive come «libellus [...] traditus a parte Maiorini»; cfr. sotto, par. 41.

50. Optato, III 3; ed. ZIWSA 1893, pp. 78-79.

51. Cfr. ad es. FRASCHETTI 1986, p. 61 (con bibl.). Fanno eccezione pochi studiosi tra cui il Girardet: cfr. sotto, l'approfondimento «*Meum iudicium postulant, qui ipse iudicium Christi exspecto*». Il passo in Optato, I 23.

52. GIRARDET 1989b, p. 190, preferisce la soluzione per cui Optato potrebbe aver visto soltanto degli estratti del documento.

tino supponendo che abbia ragione Optato, e che la frase sia stata pronunciata quando l'imperatore ricevette la richiesta della «pars Donati» di giudicare Ceciliano. In questo caso, non può non colpire la scarsa verosimiglianza di un imperatore che s'indigna perché dei vescovi gli hanno chiesto di giudicare una controversia, e dichiara che non è degno di farlo. Altri cristiani non la pensavano così: varrà forse la pena di ricordare che già prima di Costantino un altro imperatore, Aureliano, nel 272 aveva giudicato una controversia interna alla Chiesa decidendo chi era il legittimo vescovo di Samosata, e che Eusebio riferisce il suo intervento senza trovarci proprio niente di sbagliato e anzi giudicandolo «assai opportuno».<sup>53</sup>

In attesa di tornare sulla questione, limitiamoci dunque a prendere atto che la frase attribuita a Costantino, «petitis a me in saeculo iudicium, cum ego ipse Christi iudicium expectem», appare abbastanza improbabile nell'accezione in cui la intende Optato. Tanto più che il seguito della narrazione procede in una direzione del tutto opposta, la stessa che già conosciamo attraverso i documenti di Eusebio: Costantino, dopo essersi indignato, concede ai donatisti tutto quello che gli hanno chiesto, nominando come giudici i vescovi Materno di Colonia, Reticio di Autun e Marino di Arles (Optato, consapevole dell'assurdità di questa sequenza, ne prende atto introducendo l'ultimo sviluppo con un «tamen»)<sup>54</sup>

2.4. *Il concilio di Roma e le sue conseguenze.* A questo punto il racconto di Optato parrebbe coincidere con la lettera di Costantino a Milziade e Marco, riportata da Eusebio, che menziona gli stessi tre vescovi. Ma Optato aggiunge che i tre si riunirono a Roma, «in domum Faustae in Laterano»,<sup>55</sup> con Milziade vescovo di Roma e altri quindici vescovi italici per giudicare la controversia, il 2 ottobre del 313.<sup>56</sup> La lettera riportata da Eusebio aveva previsto una composizione piuttosto diversa: oltre a Milziade e al non meglio identificato Marco, e ai tre galli, dovevano essere presenti Ceciliano con dieci dei suoi, e dieci vescovi africani suoi avversari. Una lettera di Anullino, menzionata negli atti del concilio di Cartagine del 411, attesta che tutti costoro erano effettivamente partiti dall'Africa diret-

53. *HE*, VII 30 18-19.

54. INSTINSKY 1955, pp. 72-73, e GIRARDET 1975, pp. 22-23, ritengono invece che il *tamen* si riferisca al fatto che Costantino nominò giudici ecclesiastici, mentre i donatisti avrebbero chiesto un giudizio civile.

55. Non ci soffermiamo qui sulla stupefacente disinvoltura con cui la storiografia ha trasformato questo dettaglio nella notizia della donazione alla Chiesa romana, da parte di Costantino, di un palazzo di sua moglie Fausta su cui sarebbe poi stata edificata la basilica del Laterano; cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. VIII, *In domum Faustae in Laterano*.

56. In realtà Optato scrive «Constantino quater et Licinio ter», ma nel 313 entrambi erano consoli per la terza volta. Optato, I 23 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 13. ECK 2007, p. 92 corregge «Constantino III et Licinio II», consolato comunque inesistente.

ti a Roma secondo gli ordini dell'imperatore.<sup>57</sup> La discrepanza si spiega, come s'è visto, supponendo che sia stato Milziade ad allargare la composizione del tribunale, oltrepassando le istruzioni ricevute e trasformando di fatto la riunione in un sinodo con la convocazione dei quindici vescovi italici;<sup>58</sup> ma, e i dieci vescovi africani avversari di Ceciliano? La loro assenza dal resoconto di Optato si può capire se a riunirsi a Roma fu in effetti un tribunale: in tal caso i dieci non dovevano ovviamente essere membri del collegio giudicante, ma testimoni d'accusa; se però si trattò d'un sinodo, avrebbero dovuto essere anche loro compresi fra i partecipanti, e non si capisce come mai Optato non li menzioni. Può sembrare un dettaglio, ma siccome Optato è l'unica fonte a menzionare la presenza dei quindici vescovi italici, e questa notizia ha un ruolo centrale nella discussione sulla natura della riunione romana trasformata da tribunale in sinodo, la contraddizione merita d'essere segnalata.

Un'altra stranezza consiste nel fatto che Optato non parla più di Maiorino, e presenta la causa come uno scontro fra Ceciliano e Donato («causa Donati et Caeciliani»). Tutto ciò obbliga la storiografia, per dar fede al suo racconto, a ipotizzare che Maiorino sia morto prima del concilio, e che Donato sia stato scelto come suo successore; un'ipotesi che, come capita spesso in quest'ambito, è oggi ripetuta come se si trattasse di un fatto accertato.<sup>59</sup> In verità, se Maiorino, e cioè il *leader* e portavoce degli avversari di Ceciliano, fosse morto all'improvviso alla vigilia del concilio che doveva giudicare quest'ultimo, è difficile immaginare che i sostenitori di Ceciliano non ne avrebbero tratto profitto, e avrebbero passato interamente sotto silenzio un avvenimento così miracoloso che giustificava la loro causa; eppure è un fatto che Optato si dimentica completamente di Maiorino.

Al suo posto figura ora Donato; la storiografia è tuttora divisa sulla sua identità: si tratta dello stesso Donato che diverrà poi il capo riconosciuto del movimento e gli darà il suo nome, o di un altro? Questa seconda ipotesi appare così improbabile che attualmente si tende a preferire la prima, a costo di ammettere che Donato sia rimasto a capo dei dissidenti per oltre quarant'anni, giacché visse fino al 355. Optato, dunque, dichiara che a Roma Donato fu fatto oggetto di accuse a cui non seppe ribattere, mentre le sue accuse contro Ceciliano non furono provate («testes inducti a Donato confessi sunt se non habere quod in Caecilianum dicerent»). Optato cita testualmente la dichiarazione finale di papa Mil-

ziade, in cui si fa riferimento a coloro «qui cum Donato venerunt» e si afferma che le accuse contro Ceciliano non avevano potuto essere provate «a Donato».<sup>60</sup>

Eppure Donato osò appellarsi contro la sentenza, al che Costantino avrebbe risposto, sempre più furibondo: «o rabida furoris audacia! Sicut in causis gentilium fieri solet, appellandum episcopus credit». Questa è la seconda frase che Optato trae dalla lettera già citata, modificandola (nella lettera si legge «appellationem interposuerunt» anziché «appellandum episcopus credit») e collocandola, anche in questo caso, in un diverso contesto cronologico: dopo il concilio di Roma, anziché dopo il concilio d'Arles.<sup>61</sup> Anche questa frase comporta notevoli stranezze. Come ha segnalato Salvatore Calderone,<sup>62</sup> è difficile immaginare che l'imperatore abbia utilizzato un termine «così pesantemente offensivo», *gentiles*, per designare non soltanto i suoi sudditi non cristiani, ma in generale tutti coloro che si rivolgevano alla sua giustizia; il fatto che all'epoca il termine nella legislazione imperiale designasse i barbari, estranei all'impero, e che solo a partire dall'età teodosiana abbia cominciato a designare i pagani è più che sufficiente per far ritenere assai probabile la falsità della frase attribuita da Optato a Costantino.

Ma c'è di peggio. Klaus Martin Girardet ritiene che il giudizio di Roma fosse stato pronunciato dai vescovi in veste di *consilarii* imperiali e fosse dunque già «giudizio dell'imperatore, e le sentenze imperiali sono per principio inappellabili»; i donatisti, prosegue lo studioso, lo sapevano benissimo, e infatti non presentarono appello, ma richiesero la nullificazione del processo denunciando la parzialità dei giudici.<sup>63</sup> Il Costantino di Optato, però, a quanto pare non sapeva nulla di tutto questo: secondo lui, Donato aveva presentato un regolarissimo appello, e a far schiumare di rabbia l'imperatore era precisamente il fatto che i donatisti avessero preteso di seguire la normale procedura giudiziaria in una causa di ben altra natura. Qui non c'è molta scelta: o l'interpretazione che il Girardet ha dato del concilio di Roma è da ridiscutere, o la frase attribuita da Optato a Costantino è apocrifa.

Il seguito è ancora più sbalorditivo. Ceciliano è stato assolto, Donato condannato, e Costantino è furioso contro Donato per aver osato presentare appello. Dopodiché, riferisce Optato senza batter ciglio, Donato chiese il permesso di

60. Optato, I 24. Si noti che DUCHESNE 1890, pp. 608-9 ritiene che Maiorino sia morto e sia stato sostituito da Donato solo verso la fine del 315, senza riflettere che questa datazione renderebbe inaccettabile l'intero racconto di Optato e la sentenza di Milziade, dove si parla sempre e soltanto di Donato. Che a un certo punto si sia reso conto del problema, e abbia cercato di dissimularlo, è dimostrato dalla n. 1 a p. 610.

61. Cfr. GIRARDET 1989b, p. 190. Tradotta, la frase suona più o meno: 'che coraggio! Come si fa di solito nelle cause dei pagani, il vescovo ha preteso di appellarsi'.

62. CALDERONE 1992, pp. 246-48.

63. GIRARDET 1975, p. 38; GIRARDET 1992, p. 113 (qui la cit.).

57. Atti Cartagine, *Capitula*, III 317: «cum decem clericis suis et totidem adversarios eius».

58. Cfr. sopra, n. 22.

59. Vd. ad es. PERRIN 2013, p. 278: «Questi ultimi, alla morte di Maiorino, sopraggiunta prima dell'assemblea romana, avevano scelto Donato come suo successore». Fa eccezione FISCHER-LUMPE 1997, pp. 431-33, che ipotizza un ritiro di Maiorino per lasciare il posto al più esperto Donato al momento di affrontare il concilio di Roma.

tornare a Cartagine, e un suo protettore («Filumino suffragatore eius») persuase l'imperatore che invece «bono pacis» era meglio trattenerne il suo avversario Ceciliano in Italia, a Brescia; «et factum est». <sup>64</sup> A questo punto Costantino mandò in Africa due vescovi, Eunomio e Olimpio, coll'incarico di deporre entrambi i contendenti e nominare un nuovo vescovo al loro posto. Nonostante le pressioni della «seditiosa pars Donati», però, i due inviati dichiarano che la sentenza emessa dai diciannove vescovi a favore di Ceciliano rimane valida, e se ne tornano indietro senza eseguire gli ordini dell'imperatore; nel caso che il suo lettore rimanesse incredulo, Optato dichiara di avere gli atti dell'inchiesta, che alleggerà alla fine dell'opera («de his rebus habemus volumen actorum; quod si quis voluerit in novissimis partibus legat»). Nel frattempo Donato era tornato tranquillamente a Cartagine, e Ceciliano quando lo venne a sapere tornò anche lui: gli ordini di Costantino, a quanto pare, non importavano a nessuno. <sup>65</sup>

È degno di nota che Optato non parli affatto del concilio d'Arles, di cui apparentemente ignora l'esistenza. Nel suo racconto, le autorità continuano invece a procedere sulla base delle accuse dei donatisti. Siccome l'accusa contro Ceciliano coinvolgeva anche chi l'aveva ordinato vescovo, e cioè Felice vescovo di Abthugnos, Costantino scrisse al proconsole Eliano ordinandogli di aprire un'inchiesta sulla condotta di Felice («de vita Felicis Autumnitani publice quaereretur»). L'inchiesta si concluse con una piena assoluzione dall'accusa di essere stato un *traditor* e di aver fatto bruciare i testi sacri («scripturas deificas»). Optato qui cita gli atti dell'inchiesta, che la tradizione ha poi battezzato *Acta purgationis Felicis*, e che sono in effetti conservati nella sua cosiddetta «Appendice», con la confessione del diacono Ingenzio che minacciato di tortura ammise di aver calunniato Felice: «habetur volumen actorum, in quo continentur praesentium nomina». <sup>66</sup>

Fin qui la ricostruzione dei fatti nell'opera di Optato, che tornerà a Costantino più avanti, per contrapporre il suo regno a quello di Giuliano. Sotto «Constantinus imperator christianus» era stata promossa l'unità della Chiesa, rimossi gli scismi, eliminato ogni dissenso; i popoli d'Africa erano una cosa sola con quelli d'Oriente e quelli al di là del mare, e il diavolo era rimasto prigioniero nei templi

64. Optato, I 26. Il testo è corrotto nel passo che si riferisce a Donato, per cui non è chiaro se gli sia stato consentito o no di tornare in Africa come chiedeva; le integrazioni possibili vertono soprattutto sull'ipotesi che potesse farlo, senza però entrare a Cartagine; la storiografia preferisce supporre che l'imperatore gli abbia invece vietato il ritorno, e pur in mancanza di qualunque prova lo considera, come al solito, un fatto accertato (cfr. ad es. HOGREFE 2009, p. 316 e n.).

65. Optato, I 26 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 24. L'ipotesi, avanzata da SEECK 1909, pp. 216-20, che Optato abbia inventato questa missione di Eunomio e Olimpio è oggi poco seguita: cfr. HOGREFE 2009, p. 314.

66. Optato, I 27 ('c'è un volume di atti, in cui sono contenuti i nomi dei presenti'). Optato deve però aver visto atti ben più ampi di quelli inclusi nell'Appendice, perché cita parecchi nomi che non vi compaiono.

abbandonati («desertus in idolis tamquam inclusus latebat in templis»). Optato conferma l'immagine già proposta da Eusebio, di un Costantino che aveva eliminato il culto pagano così come aveva promosso l'unità dei cristiani: «in ecclesia nulla fuerant schismata nec paganis licebat exercere sacrilegia». Poi è venuto, innominato, l'apostata: e lo scisma, afferma Optato a vergogna dei donatisti, ha ripreso audacia grazie allo stesso imperatore che ha riaperto i templi. <sup>67</sup>

2.5. *Conclusioni: la vicenda secondo Optato.* Proviamo, a questo punto, a riassumere i fatti così come si presenterebbero se tutti i documenti conosciuti da Optato fossero autentici. Costantino viene informato delle controversie che laceravano la Chiesa africana dagli stessi donatisti, che lo supplicano di far giudicare la lite da giudici provenienti dalla Gallia. L'imperatore si infuria e risponde molto duramente, aggredendoli per aver osato appellarsi al suo giudizio; come posso giudicare, inveisce, quando io stesso sono in attesa del giudizio di Cristo? Dopodiché, informa i donatisti di aver accettato la loro richiesta, per cui ha incaricato tre vescovi della Gallia di giudicare la controversia. I tre vanno a Roma dove si riuniscono con papa Milziade e con quindici vescovi italici; la sentenza è favorevole a Ceciliano e contraria ai ribelli. Donato si appella all'imperatore; Costantino, schiumante di rabbia, lo insulta per aver osato procedere in quella causa come se si trattasse di una qualunque causa fra pagani; dopodiché gli permette di tornarsene in Africa, e arresta invece Ceciliano, su consiglio di un partigiano di Donato. Poi Costantino manda a Cartagine due vescovi coll'incarico di deporre tanto Ceciliano quanto Donato e nominare un nuovo vescovo al loro posto. I due disubbidiscono e tornano riferendo che Ceciliano ha ragione; nel frattempo, Ceciliano senza chiedere il permesso rientra anche lui a Cartagine, dove ricominciano gli scontri fra le due fazioni. Costantino allora prende di mira Felice, il vescovo che ha ordinato Ceciliano, e ordina un'inchiesta sulla sua vita; alla fine Felice viene assolto. Optato non indaga oltre, e solo più avanti dichiara che sotto Costantino le parti erano pacificate e nella Chiesa regnava l'unità.

Il lettore può giudicare da sé se questo guazzabuglio parli a favore dell'autenticità delle lettere citate da Optato, e in particolare se vi sia una qualche coerenza fra le espressioni attribuite a Costantino, sistematicamente ostili ai donatisti, e la sua gestione della crisi, che invece appare tutt'altro che allineata sulle posizioni dei loro avversari, e anzi per lo più sensibile alle richieste della parte donatista, tanto da giustificare l'atteggiamento dei cattolici che al concilio di Cartagine del 411 cercarono in tutti i modi di impedire la lettura dell'opera di Optato, sostenendone a gran voce l'inattendibilità. <sup>68</sup> Se vogliamo escludere che Costan-

67. Optato, II 15-16.

68. Atti Cartagine, *Capitula*, III 478-83 e 533; cfr. SEECK 1889b, p. 548. AIELLO 2013b, a n. 85, sottolinea



tino abbia gestito la crisi in modo incerto, dissociato e contraddittorio, le ipotesi per spiegare questa incoerenza sono fondamentalmente due. O alcune lettere sono state falsificate – o anche solo interpolate – da Optato o dai suoi informatori, allo scopo di mostrare che l'imperatore, nonostante la sua tolleranza *de facto* verso i donatisti, era comunque schierato dalla parte giusta; oppure, come ha suggerito H.A. Drake in un libro importante, il linguaggio virulento impiegato qui e altrove da Costantino era semplicemente l'abile trucco di un politico che sapeva come placare una parte del suo elettorato e «neutralizzare gli estremisti appropriandosi della loro retorica», salvo poi condurre, in pratica, una politica molto più moderata.<sup>69</sup>

### 3. LA COSIDDETTA «APPENDICE DI OPTATO»

Come si è visto, Optato accenna più volte a *chartae* e *acta* in suo possesso, cui rimanda i lettori eventualmente increduli, e in due casi dichiara espressamente che potranno leggerli alla fine dell'opera.<sup>70</sup> Su otto principali manoscritti che contengono in tutto o in parte l'opera di Optato, uno solo, il *Parisinus 1711* del secolo XI, comprende un'appendice documentaria. Si tratta di dieci testi: due lunghi estratti di atti processuali e otto lettere, di cui sei attribuite a Costantino. L'*explicit* suona così: «Expliciunt sancti Optati episcopi libri numero VII vel Gesta purgationis Caeciliani episcopi et Felicis ordinatoris eiusdem nec non epistola [sic] Constantini imperatoris».<sup>71</sup>

Un lavoro estremamente ingegnoso di collazioni e di ipotesi ha permesso di concludere che il dossier contenuto nel *Parisinus 1711* non corrisponde a quello progettato da Optato, che doveva essere sensibilmente diverso. Solo i primi due testi, tratti dai verbali dei processi contro i vescovi Silvano di Circa e Felice di Abthugnos, ne facevano verosimilmente parte, mentre il dossier posseduto dall'autore non doveva comprendere le otto lettere. Optato infatti ne conosce una sola, quella al n. v su cui già ci siamo soffermati, e per di più la fraintende e ne cita due passaggi come se appartenessero a lettere diverse. Nessuna delle otto lettere si ritrova fra quelle tradotte in greco da Eusebio nell'*Historia Ecclesiastica*;

come la decisione stessa di indagare su Felice implicasse un forte contrasto, anche dottrinale, con Milziade di Roma.

69. DRAKE 2010, spec. p. 306.

70. Optato, I 26, ed. ZIWSA 1893, p. 28: «De his rebus habemus volumen actorum, quod si quis voluerit, in novissimis partibus legat»; probabilmente fa riferimento all'appendice anche I 20, p. 22: «quas inter ceteros actus habemus in posterum». Cfr. anche I 14, p. 16 («vetustas membranarum [...] quas dubitantibus proferre poterimus») e I 27, pp. 29-30: «habetur volumen actorum».

71. Ed. ZIWSA 1893, p. 182 («Qui finiscono i sette libri di sant'Optato vescovo e gli atti dell'assoluzione del vescovo Ceciliano e di Felice che l'aveva ordinato, nonché la lettera [sic] di Costantino imperatore»).

anche Agostino, informatissimo sulla crisi donatista e a sua volta, come vedremo, in possesso di molti documenti, non le cita mai, e alle otto lettere non si fa alcun riferimento neppure negli atti del concilio di Cartagine del 411, anch'essi ricchissimi di rimandi ai documenti. Nessuno sa quando sia stata composta questa silloge che l'ultimo editore del dossier dei donatisti, il Maier, chiama «appendice dell'appendice».<sup>72</sup>

L'autenticità di questi testi è stata talvolta sospettata e spesso difesa con veemenza, per lo più in blocco. Al principale studioso della legislazione costantiniana e della sua cronologia, il Seeck, che avanzò seri dubbi nel 1889, rispose il celebre storico della chiesa, monsignor Duchesne, nel 1890, ribadendo la totale autenticità.<sup>73</sup> Inutilmente l'editore di Optato, Karl Ziwsa, nel 1893 osservava che le lettere sono piene di errori di ogni genere, di interpolazioni e trasposizioni, tanto da poter essere considerate «falsa et corrupta»;<sup>74</sup> l'autorità di monsignor Duchesne continua a fare testo. Ancora nel 1987 l'ultimo editore del dossier dei donatisti, Jean-Louis Maier, la cui opera curiosamente era pubblicata a Berlino Est e si apriva con la dedica *matri ecclesiae*, dichiarava che «les conclusions de Mgr Duchesne sont généralement admises» e proseguiva con questa curiosa dichiarazione di rinuncia alla critica: «Dans les pages qui suivent, nous présupposons l'authenticité de tous les documents du *Corpus Optati*».<sup>75</sup> D'altra parte, come stupirsi di una posizione così arrendevole, dato che per primo monsignor Duchesne dichiarava di essersi schierato innanzitutto perché le critiche all'autenticità dei documenti, «si on les laissait passer [...] compromettraient la réputation d'un personnage vénérable, qui n'a jamais été jusqu'ici l'objet du moindre soupçon, saint Optat de Milève»?<sup>76</sup> Forse si potrebbe sommessamente far notare che la storiografia moderna, senza perdere di rispetto a sant'Optato, deve procedere un po' diversamente. Non resta, a questo punto, che esaminare i testi uno per uno e verificarne la coerenza.

3.1. *Gesta purgationis Caeciliani e Acta purgationis Felicis (App., I-II)*. Del dossier che secondo la ricostruzione del Duchesne costituiva in origine i *Gesta purgationis Caeciliani* resta nel *Parisinus 1711* soltanto il verbale dell'inchiesta condotta da

72. Ed. MAIER 1987, pp. 14-17, con ricostruzione dello *status questionis* a partire da DUCHESNE 1890, le cui conclusioni sono sostanzialmente accettate; una più dettagliata ricostruzione del dibattito in MAZZUCCO 1993, pp. 73-98.

73. SEECK 1889b; DUCHESNE 1890.

74. Ed. ZIWSA 1893, p. XIV.

75. Ed. MAIER 1987, p. 12 n. («Nelle pagine seguenti, noi presupponiamo l'autenticità di tutti i documenti del *Corpus Optati*»).

76. DUCHESNE 1890, p. 590 («se le lasciassimo passare [...] comprometterebbero la reputazione di un personaggio venerabile, che finora non è mai stato oggetto del minimo sospetto, sant'Optato di Milevi»).

Zenofilo, console di Numidia, nel dicembre 320, conosciuto dalla storiografia come *Gesta apud Zenophilum*.<sup>77</sup> L'inchiesta verte sulle circostanze in cui, dopo l'elezione di Ceciliano a vescovo di Cartagine, i suoi avversari elessero contro di lui Maiorino, consacrato da Silvano vescovo di Cirta. I testimoni sono interrogati per verificare « quae causa fuit dissensionis inter christianos », ma l'inchiesta s'incrina rapidamente sulla figura di Silvano, che il diacono Nundinario accusa di essere stato un *traditor*, di essere stato acclamato vescovo non dal popolo ma da gladiatori e prostitute, di aver ricevuto del denaro per ordinare Maiorino, di aver ordinato preti a pagamento, rubato arredi sacri e intascato con i suoi complici fondi della comunità. Il verbale s'interrompe all'improvviso; mancano dunque le conclusioni, ma è evidente che Zenofilo tende a seguire i suggerimenti di Nundinario e che l'inchiesta si sta volgendo contro Silvano. È il caso di ricordare che ancora all'inizio del V secolo gli interlocutori donatisti di Agostino ricordavano il nome di Zenofilo come quello di un persecutore, a causa del quale il vescovo Silvano dovette andare in esilio.<sup>78</sup> Segnaliamo anche che questo Domizio Zenofilo, più tardi proconsole d'Africa intorno al 330-331, mentre era ancora *consularis* di Numidia dedicò un'epigrafe ai *dis salutaribus*, Esculapio e Igea, « grazie ai quali sono tenute lontane le malattie »: si trattava dunque d'un pagano.<sup>79</sup>

Seguono nel manoscritto gli atti dell'inchiesta su Felice vescovo di Abthugnos, colui che aveva ordinato Ceciliano, condotta dai *duoviri* di Abthugnos e dal proconsole Eliano, in carica fra il 314 e il 315.<sup>80</sup> Optato, come s'è visto, conosce e riassume questi atti, in cui sono interrogati i decurioni in carica ad Abthugnos al tempo della persecuzione. All'origine dell'inchiesta è una denuncia presentata nell'agosto 314 a Cartagine dagli anziani della comunità cristiana (« nomine seniorum christiani populi catholicae legis ») contro Ceciliano e Felice, accusati di voler imporre con la forza la loro supremazia sulla chiesa (« qui principatum eiusdem legis omni vi conantur invadere »). L'accusa è presentata al *duovir* di Cartagine Aurelio Didimo Sperezio – che per ironia della sorte è sacerdote di Giove Ottimo Massimo – con la richiesta che la causa sia discussa « apud maxi-

77. Ed. ZIWSA 1893, pp. 185-97 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 28, e ed. MAIER 1987, n. 29. Cfr. la dettagliata analisi di DUVAL 2000.

78. Cfr. sotto, n. 187.

79. AE 2003, 2022; le altre epigrafi africane di Domizio Zenofilo risalgono al suo proconsolato e sono *CIL*, VIII 1408; AE 2010, 24; AE 2003, 2004. BARNES 1994b, poco plausibilmente, suggerisce che si trattasse d'un cristiano « ricaduto » nel paganesimo in seguito a una malattia; cfr. la critica di CAMERON 2011, p. 178.

80. Ed. ZIWSA 1893, pp. 197 sgg. = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 19, e ed. MAIER 1987, n. 22; per Eliano, ed. MAIER 1987, pp. 27-29. Sui problemi di datazione dell'inchiesta, ed. MAIER 1987, pp. 171-72; DUVAL 2000, pp. 228-30; una corrente storiografica (AIELLO 2013, p. 209) segue il rimaneggiamento dei fatti proposto da Agostino (*Ad Don. post coll.*, XXXIII 56: cfr. sotto, n. 162), il quale data l'inchiesta al 15 febbraio 314, prima del concilio di Arles; il che però richiede di considerare errata la data della denuncia contro Ceciliano e Felice da cui l'inchiesta ebbe origine, esplicitamente datata nel testo al 19 agosto 314.

mos imperatores». Felice, in particolare, è accusato d'essere un *traditor*. Nell'inchiesta sono citati atti e lettere e si discute vivacemente sulla loro autenticità o falsificazione, possibilità quest'ultima che tutti danno per scontata. Alla fine Felice è assolto, mentre Ingenzio è trattenuto in carcere « artiori interrogationi necessarius ».

Non è chiaro se il fatto che l'inchiesta di Eliano del 314 vide come accusato un sostenitore di Ceciliano e quella di Zenofilo del 320 uno dei suoi oppositori implichi un mutamento nell'atteggiamento del potere pubblico verso le due parti in causa. Chi costruì il dossier non era evidentemente di quest'idea, tant'è vero che invertì l'ordine cronologico dei due documenti; quello che interessava era il fatto che le accuse contro Felice si erano rivelate calunnie, quelle contro Silvano, invece, erano state comprovate. Ciò che emerge più chiaramente dall'accostamento dei due atti è che sebbene l'*ecclesia catholica* fosse una comunità relativamente ristretta, che comprendeva solo una parte della popolazione, la decisione su chi dovesse governarla in caso di dissenso interno era affidata all'autorità costituita, sicché magistrati cittadini e *iudices* imperiali, anche del tutto estranei al mondo cristiano, erano chiamati a giudicare sulla legittimità o illegalità di certe nomine – esattamente, viene da dire, come oggi una fazione dissidente all'interno di un'associazione legalmente costituita potrebbe querelare il presidente per malversazioni e abusi.

3.2. *La lettera a Aelafius (App., III)*. Seguono a questo punto le otto lettere conservate nel codice ed estranee all'originaria appendice di Optato. La prima è una lettera di Costantino a un certo *Aelafius*, che dal contesto parrebbe un vicario d'Africa.<sup>81</sup> Di questo Elafio non esiste nessun'altra attestazione, ed è stato fatto osservare che il nome stesso appare improbabile; il trascrittore, dunque, si sarà sbagliato: è stato proposto di identificare il destinatario con Elio Paolino, citato come vicario in carica al tempo dell'inchiesta contro Felice,<sup>82</sup> oppure con il famoso Ablabio, che sarà molti anni dopo prefetto al pretorio d'Oriente. Quest'ultima congettura costringe però a ipotizzare del tutto gratuitamente una sua precedente carriera africana, che invece risulta da escludere in base alle fonti più sicure di cui disponiamo su Ablabio. Lo segnaliamo per rimarcare come sia diffusa l'abitudine di aggrapparsi a qualunque pretesto, anche il più inverosimile, pur di consolidare l'attendibilità di questi documenti.<sup>83</sup>

81. Ed. ZIWSA 1893, pp. 204-6 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 14, e ed. MAIER 1987, n. 18.

82. DUCHESNE 1890, p. 645.

83. Ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, seguito da GIRARDET 1992, p. 111, che come altri prima di lui fa di Ablabio un « vicarius Africae » (con punto interrogativo in GIRARDET 2006, pp. 90-91 e 106; ma intanto è diventato un fatto per altri studiosi, ad es. FISCHER-LUMPE 1997, pp. 446-47). Si noti che queste speculazioni, care agli studiosi del dossier donatista, sono del tutto ignorate, o demolite, dagli specialisti della prosopografia funzionale che anche recentemente hanno ricostruito la carriera di

La lettera si presenta come posteriore al concilio di Roma, che nel 313, come sappiamo dal racconto di Optato e dai documenti trascritti da Eusebio, aveva dato ragione a Ceciliano contro i donatisti. Costantino riferisce questi precedenti inveendo contro gli sciagurati che nella loro follia («vesano furore») avevano cominciato ad accusarsi a vicenda di mancata osservanza «sanctissimae legis catholicae». Il testo dice chiaramente che le assurde accuse («vanis criminationibus») venivano rivolte «contra se invicem»: non sembra riferirsi quindi soltanto ai donatisti, ma a tutti i vescovi coinvolti nella controversia.

L'imperatore prosegue ricordando a *Aelafius* di aver convocato a Roma Ceciliano, di cui tutti si lamentavano, e alcuni dei suoi avversari. Aveva pure convocato «ad supra dictam urbem Romam nostram» alcuni vescovi della Gallia per giudicare la controversia. Segue una frase contorta da cui sembra di capire che oltre a costoro il giudizio era affidato ad altri sette vescovi «della loro stessa comunione» e ai «vescovi della città di Roma», formula strabiliante e tuttora inspiegata.<sup>84</sup> Certo è curioso che l'imperatore abbia le idee così poco chiare su ciò che lui stesso aveva ordinato: secondo la lettera conservata da Eusebio, Costantino aveva incaricato del giudizio Milziade e Marco affiancati da tre vescovi gallici, e aveva aggiunto che Ceciliano doveva essere accompagnato da dieci vescovi della parte contraria; chi scrive la lettera a *Aelafius*, invece, sembra credere che i tre facciano parte dei dieci e che tutti insieme formino il collegio giudicante, anche se poi la lettera prosegue aggiungendo misteriosamente «quelli che dovevano giudicare con loro». Se quella storiografia che prende molto sul serio la lettera a Milziade e Marco conservata da Eusebio, e discute con estrema attenzione su quale procedura giuridica l'imperatore abbia adottato in quell'occasione, dovesse prendere in considerazione anche questa lettera, avrebbe una certa difficoltà ad ammettere che entrambe provengano dallo stesso autore.<sup>85</sup>

Ablabio: CHASTAGNOL 1981, pp. 393-98; PORENA 2012. Sulla carriera di Ablabio la testimonianza di Libanio (*Or.*, XLII 23) è indiscutibile: nativo di Creta, aveva lavorato nell'ufficio del governatore di quella provincia – e dunque, fino al 316, nell'impero di Licinio – prima di essere chiamato nel senato di Costantinopoli. Cogliamo anche l'occasione per segnalare un'abitudine storiografica che può risultare fuorviante, quella cioè di riferirsi a PLRE senza ulteriori approfondimenti: così AIELLO 2013, p. 216 n. 89, citata la lettera a *Aelafius* scrive «Sul personaggio cfr. PLRE I, p. 16», il che lascia l'impressione che lì siano contenute ulteriori notizie e consolida l'esistenza del personaggio, laddove la voce in PLRE menziona come unica attestazione appunto questa lettera.

84. A meno che non avesse ragione SEECK 1889b, p. 558, che la spiegava ipotizzando un falsario all'opera partendo dalla lettera di Costantino a Milziade e Marco (sopra, par. 1.2), indirizzata a due vescovi di cui uno era il vescovo di Roma, mentre dell'altro non era indicata la sede. Un'altra ipotesi è che Marco fosse coadiutore di Milziade; un'altra ancora, che con *urbis Romae episcopi* si intendano i vescovi suburbicari. Per la storia della discussione su questi e altri passi incomprensibili della lettera cfr. MAZZUCCO 1993, pp. 50-56.

85. Cfr. come esempio delle difficoltà di conciliare i due testi ECK 2007 (sopra, n. 18), e AIELLO 2013, p. 215 n. 57 (dove peraltro il dogma è sempre che si debba cercare di conciliare i due testi «senza metterle in discussione l'attendibilità», prospettiva che ormai terrorizza).

I vescovi, prosegue la lettera, hanno giudicato che gli accusatori di Ceciliano avevano torto, tanto da proibire che tornassero in Africa; proibizione, notiamo, di cui finora avevamo notizia, dal testo di Optato, solo in riferimento a Ceciliano.<sup>86</sup> Perciò Costantino sperava che la faccenda fosse finita. Ora però è arrivato un rapporto di *Aelafius*, indirizzato, cosa per noi abbastanza curiosa, non all'imperatore, ma «ad Nicasium et ceteros» (inutile dire che non sappiamo chi siano costoro); Costantino tuttavia l'ha letto lo stesso, e così ha appreso che quelli, immemori della propria salvezza e della «dei omnipotentis venerationem», continuano a suscitare torbidi. Costantino stigmatizza la loro vergogna e infamia, dopodiché prosegue dichiarando che di questa faccenda lui in realtà è più informato dello stesso *Aelafius*: il suo interlocutore deve sapere, infatti, che costoro sono venuti di nuovo a protestare contro Ceciliano, e quando lui, l'imperatore, gli ha risposto che c'era già un giudizio e quindi era inutile protestare, hanno avuto il coraggio di insistere («obnix et pertinaciter») obiettando che la causa non era stata discussa a sufficienza, che i vescovi incaricati di giudicare si erano chiusi in segreto e avevano deciso quel che volevano.

Ecco dunque un imperatore il quale informa un suo subalterno di aver appreso una certa faccenda da un rapporto del medesimo, indirizzato a qualcun altro, ma che lui ha potuto leggere lo stesso; prosegue spiegandogli che gli interessati sono venuti da lui, l'imperatore, a protestare contro la sentenza, e non hanno voluto ascoltarlo quando lui, l'imperatore, ha spiegato che la causa ormai era chiusa; il sovrano inveisce duramente contro il *dedecus*, l'*infamia*, la resistenza e la colpevole ostinazione di chi ha osato avanzare tali pretese, dopodiché informa l'interlocutore che vista la situazione non ha potuto far altro che accettare le loro richieste: non c'era altro modo, confessa, per chiudere la questione. Perciò Costantino ha ordinato che Ceciliano e tre dei suoi avversari si presentino ad Arles; Ceciliano, aggiunge poi piuttosto confusamente, potrà portare con sé qualcuno di sua scelta, ma anche da tutte le altre province africane ognuno dovrà portare con sé qualcuno dei suoi e potrà scegliere chi, e bisognerà che ci sia anche qualcuno di quelli che sono contro Ceciliano; sulla base di queste limpide istruzioni, *Aelafius* dovrà garantire a tutti costoro l'uso della posta pubblica per raggiungere la Spagna e da lì, per via di terra, Arles, dove dovranno trovarsi il primo agosto.

Costantino raccomanda che partendo dall'Africa i vescovi lascino una situazione tranquilla, in modo che la loro assenza non crei problemi di disciplina e non ridia fiato a vergognose controversie. L'imperatore conta su *Aelafius*, che come lui è un cultore del sommo Dio («nam cum apud me certum sit te quoque dei summi esse cultorem»): perciò confida che lo terrà sempre informato di

86. Diversi studiosi ritengono che il *prohiberent* del testo vada corretto in *prohiberem*: sarebbe stato Costantino, cioè, a proibire il ritorno in Africa dei donatisti (cfr. HOGREFE 2009, p. 300 e n.).

questi scandali, che rischiano di irritare la divinità con gravissime conseguenze per tutti («ex quibus forsitan commoveri possit summa divinitas non solum contra humanum genus sed etiam in me ipsum, cuius curae nutu suo caelesti terrena omnia moderanda commisit»). Lasciamo stare la plausibilità di un imperatore che ordinando a un funzionario di tenerlo informato sulla situazione, aggiunge in confidenza che sa di potersi fidare di lui, perché è cultore del sommo Dio. Costantino chiude la lettera dichiarando che solo la concorde e pacifica osservanza della religione cattolica gli garantirà la benevolenza divina: «Tunc autem revera et plenissime potero esse securus et semper de promptissima benivolentia potentissimi dei prosperrima et optima quaeque sperare, cum universos sensero debito cultu catholicae religionis sanctissimum deum concordia observantiae fraternitate venerari. Amen». Di tutta questa pia tirata solo l'*amen* è stato giudicato concordemente troppo forte per attribuirlo all'imperatore.<sup>87</sup>

La lettera è costruita sullo stesso schema della lettera per il vescovo Cresto di Siracusa, riportata da Eusebio. A suo tempo il Seeck e il Duchesne ne hanno ricavato conclusioni del tutto opposte, deducendone il primo la falsità, l'altro l'autenticità della lettera a *Aelafius*. Ognuno può prendere parte come crede; notiamo soltanto che l'argomento avanzato dal Duchesne contro il Seeck, che cioè l'opera di Eusebio non era tradotta in latino e non era verosimilmente conosciuta in Africa all'epoca, e dunque non può essere stata utilizzata da un eventuale falsario, non ha alcun valore.<sup>88</sup> Eusebio ha avuto fra le mani un dossier di documenti giunti dall'occidente e il cui originale era in latino, ed è da quel medesimo dossier che può essere stata tratta ispirazione per produrre la lettera a *Aelafius*. Sarebbe in ogni caso opportuno tornare a distinguere con una certa chiarezza fra le due ipotesi, che, cioè, la lettera sia autentica oppure falsa, evitando la confusione che regna nella storiografia attuale: per cui capita che uno stesso autore ammetta che la lettera è probabilmente un falso, «purporting to have been written by Constantine in the spring of 314 to one Aelafius», e nella stessa pagina la usi per dedurre i pensieri e le intenzioni di Costantino.<sup>89</sup>

3.3. *La lettera dei vescovi a papa Silvestro (App., iv)*. Il documento successivo è la lettera indirizzata a papa Silvestro da trentatré dei vescovi riuniti ad Arles «piis-

87. Aggiunta del copista per ed. MAIER 1987, p. 158. Non sembra più attuale l'osservazione di WARMINGTON 1989, p. 120, per cui la lettera «is generally regarded as heavily interpolated». Il testo suona: «Solo allora potrò davvero e pienamente essere sicuro e sperare sempre i risultati più prosperi e felici dall'immediata benevolenza del potentissimo Dio, quando cioè percepirò che tutti in concorde fraternità di osservanza venerano Dio santissimo secondo la dovuta liturgia della fede cattolica. Amen».

88. DUCHESNE 1890, p. 616. SEECK 1909, pp. 200-7, che rivede molti dei suoi dubbi precedenti sull'autenticità dei documenti trascritti da Eusebio e Optato, tiene duro sulla falsità della lettera a Elafio.

89. BARDILL 2012, p. 272.

simi imperatoris voluntate».<sup>90</sup> I vescovi, fra i quali Ceciliano, riferiscono di aver trionfato su avversari non precisati, i quali sono stati ridotti al silenzio, e si dolgono che Silvestro non abbia potuto lasciare Roma per partecipare ai lavori, perché la gioia sarebbe stata ancora maggiore e la sentenza ancora più severa. Poi trasmettono al papa l'elenco delle questioni che hanno dibattuto e delle decisioni raggiunte, elenco amplissimo che va dalla celebrazione della Pasqua all'esclusione degli attori dalla comunione; alcuni dei canoni contengono decisioni – come la condanna dei *traditores*, ai canoni 13 e 14 – che in contrasto con il trionfalismo iniziale parrebbero dover essere più gradite ai donatisti che non ai loro avversari, ed è forse a questo che pensano i vescovi quando si lamentano dell'assenza di Silvestro.<sup>91</sup>

Evidentemente il concilio di Arles aveva affrontato problemi che andavano ben al di là delle accuse contro Ceciliano, benché nelle lettere attribuite a Costantino l'imperatore dichiara di aver convocato i vescovi appositamente a questo scopo. Sarà per questo che anche il copista a un certo punto interrompe il testo con un «et cetera», seguito dalla sbalorditiva frase «Tunc taedians iussit omnes ad sedes suas redire»? Chi accetta l'autenticità di questo documento vi legge una conferma che Costantino prese parte personalmente al concilio di Arles: l'unico ad avere il diritto di ordinare ai vescovi di tornarsene a casa era l'imperatore, annoiato di quelle discussioni teologiche, se non addirittura seccato della piega presa dal concilio, che nelle sue speranze avrebbe forse dovuto costituire un momento di riconciliazione piuttosto che di nuova e più severa condanna.<sup>92</sup>

Fra i testi compresi nel codice *Parisinus 1711* questo è quello la cui autenticità ha suscitato in passato i maggiori dubbi, non a causa del contenuto, ma del lessico giudicato anacronistico; oggi, tuttavia, quei dubbi sono raramente evocati.<sup>93</sup> Come minimo, vale la pena di osservare che se Costantino, come dà per scontato l'attuale storiografia, aveva riunito il concilio di Roma come un tribunale imperiale per giudicare la lite fra Ceciliano e i suoi accusatori, e aveva poi riunito il concilio di Arles per giudicare nuovamente la stessa questione, dato che i donatisti avevano chiesto l'annullamento della sentenza romana, il grido di trionfo con cui i vescovi riuniti ad Arles riferiscono di aver schiacciato gli avversari non depone certo a favore della loro imparzialità di giudici; né si capisce

90. Ed. ZIWSA 1893, pp. 206-8 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 16, e ed. MAIER 1987, n. 20. Sul perché Silvestro non abbia partecipato al concilio si è ovviamente discusso molto: cfr. da ultimo ROSI 2013, p. 151 n., nonché AIELLO 2000.

91. AIELLO 2013, p. 210.

92. CALDERONE 1962, pp. 292-93; BARNES 1981, p. 72; AIELLO 2012, pp. 196-97; cfr. sopra, n. 40.

93. KRAFT 1955, pp. 38-41; MAZZINI 1973; il problema non è però ripreso volentieri dalla storiografia più recente (cfr. HOGREFE 2009, p. 301, possibilista). GIRARDET 1989, pp. 160-61, ritiene autentica la lettera, e trova altri argomenti per negare che il passo dimostri la presenza di Costantino ad Arles.

come e in che momento un collegio il cui incarico era di giudicare Ceciliano avrebbe finito per includere lo stesso accusato fra i propri membri, come risulta dall'elenco dei firmatari. Senza dubbio si troveranno delle soluzioni per risolvere questi problemi, ma non è forse opportuno ignorarli del tutto.

3.4. *La lettera di Costantino ai vescovi cattolici (del concilio di Arles?) (App., v).* La prossima lettera è indirizzata da Costantino «episcopis catholicis carissimis fratribus». <sup>94</sup> Questa lettera è particolarmente importante perché qui ritroviamo i due brani citati da Optato, che però nel testo li presenta come se appartenessero a due lettere diverse: una in cui l'imperatore inveiva contro gli avversari di Ceciliano per aver osato sottoporgli una prima volta la questione, appellandosi al suo giudizio «mentre io stesso aspetto il giudizio di Cristo», l'altra in cui si lamentava di Donato per aver osato presentare appello contro le decisioni del concilio di Roma. Il fatto che i due brani si trovino qui inseriti in una stessa lettera è un'altra prova che l'Appendice non si trovava in realtà, almeno in questa forma, nelle mani di Optato; secondo uno studio recente, è anzi un forte indizio che l'intera lettera, così come la possediamo, sia stata costruita da un falsario partendo proprio dall'opera di Optato, in cui il tema del giudizio di Cristo è fortemente presente. <sup>95</sup>

La lettera comincia esaltando la «aeterna et religiosa inconprehensibilis pietas dei nostri», che non permette agli uomini di vagare nelle tenebre ma li trae alla luce. Costantino dichiara di averlo sperimentato di persona («haec eadem ex me ipso metior»), perché in passato ha commesso ingiustizie, e non credeva che la potenza divina potesse scoprire ciò che aveva in cuore («Fuerunt enim in me primitus, quae iustitia carere videbantur, nec ulla putabam videre supernam potentiam, quae intra secreta pectoris mei gererem»). Su questa sbalorditiva confessione, di un imperatore che confessa pubblicamente di aver commesso atti contrari alla giustizia, la storiografia di solito non si sofferma molto. <sup>96</sup> Per questo avrei dovuto finir male, continua Costantino («haec [...] quam fortunam debuerunt sortiri? Scilicet omnibus malis redundantem»): passo ancor più sbalorditivo e contrario a ogni protocollo, che osa alludere in una lettera ufficiale alla possibilità, sia pur scampata, d'una cattiva fortuna per l'imperatore. Invece «deus omnipotens in caeli specula residens» gli ha dato premi che non meritava.

94. Ed. ZIWSA 1893, pp. 208-10 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 18, e ed. MAIER 1987, n. 21.

95. ROSEN 2011, pp. 8-11. Più avanti l'autore identifica quelli che a suo giudizio sono anacronismi riconducibili agli sviluppi della controversia donatista nel corso del IV secolo.

96. Ed. MARAVAL 2010, p. 182, si è ingegnato a vedervi addirittura «un segno di autenticità [...]». Un falsario non avrebbe scritto così dell'imperatore; non si capisce però perché. Sull'impossibilità che un imperatore ammetta pubblicamente di aver sbagliato: BRANDT 2012, p. 24 (e cfr. DRAKE 2000, p. 345, per cui la legge *CTh.*, XI 39 3, che revoca implicitamente *CSirm.*, 1, «might be the closest thing to an admission of error which someone like Constantine was ever likely to make»).

Tornando a rivolgersi ai vescovi («sanctissimi antistites Christi salvatoris, fratres carissimi»), Costantino si rallegra che con il loro azzeccato giudizio («iustissima diiudicatione») essi abbiano cercato di far aprire gli occhi a quanti si erano allontanati dalla «praeclarissima luce legis catholicae» per unirsi ai pagani («gentibus se copulaverunt»). La lettera parrebbe dunque rivolta ai vescovi riuniti a Roma o ad Arles; mentre Optato, nell'impiegare le due citazioni di cui era in possesso, dava per scontata la prima ipotesi, la storiografia moderna dà per scontata la seconda. <sup>97</sup> L'imperatore sperava che anche i più duri d'animo si ravvedessero, giacché era loro offerta l'occasione; ma c'è chi non ne ha voluto approfittare, sicché è chiaro che la clemenza di Cristo li ha abbandonati e che sono odiosi a Dio. Sono infatti in preda a tale pazzia («tanta vesania») che osano «cum incredibili arrogantia» opporsi alla sentenza. Eppure lui li ha già condannati così tante volte («condigna responsione oppressi»), come merita la loro iniquità, ma loro non vogliono ascoltare e continuano ad appellarsi a lui! «Chiedono il mio giudizio, quando io stesso attendo il giudizio di Cristo» («Meum iudicium postulant, qui ipse iudicium Christi exspecto»), mentre il giudizio dei sacerdoti è come se venisse direttamente da Dio («ac si ipse dominus residens iudicet»). Costantino è stupefatto che di fronte a un giudizio celeste costoro osino appellarsi a un giudizio secolare: «O rabida furoris audacia! Sicut in causis gentilium fieri solet, appellationem interposuerunt». Infatti le *gentes* sogliono appellare all'autorità superiore; come hanno osato tanto questi «detractores legis», che rifiutando il «caeleste iudicium» hanno chiesto quello dell'imperatore? Che cristiani sono mai costoro? «Sic sentire de Christo salvatore? Ecce iam proditores!».

Abbiamo già segnalato in precedenza l'improbabilità che queste espressioni di disprezzo non solo per la giustizia imperiale, ma per tutti coloro che vi fanno ricorso, possano appartenere a un documento uscito dalla cancelleria dell'imperatore. Lo stesso vale per un impiego di *gentes* e *gentiles* che è proprio del linguaggio ecclesiastico e diverge completamente dal senso che questi termini hanno nel linguaggio politico coevo, dove indicano i barbari e non i pagani. Estremamente sospetto è poi il continuo ricorrere del nome di Cristo, citato ben sei volte nella lettera («providentia Christi salvatoris», «Christi clementia», «iudicium Christi», «Christi magisterio»), mentre nelle altre lettere attribuite a Costantino, e in particolare in quelle tramandate da Eusebio, il nome di Cristo compare rarissimamente, e in generale in tutte le espressioni riconducibili in questi anni all'imperatore e alla sua cancelleria è completamente eclissato dai più generici riferimenti al *summus Deus*. <sup>98</sup> Per salvarne l'autenticità, si è supposto che Costantino abbia affidato la stesura della risposta ai vescovi a un chierico

97. GIRARDET 1989, pp. 160-61.

98. LEEB 1992, p. 122 n.; ROSEN 2011. Lo ammette anche ODAHL 1993, p. 286, che pure difende l'autenticità della lettera.

cristiano; si potrebbe discutere la correttezza di questo metodo portentoso, che a piacere attribuisce le espressioni usate dall'imperatore ora a lui, ora all'estensore materiale, accettando tranquillamente che in questo secondo caso le espressioni potessero non corrispondere alle intenzioni del firmatario.<sup>99</sup>

#### Problema storiografico

##### MEUM IUDICIUM POSTULANT, QUI IPSE IUDICIUM CHRISTI EXSPECTO

Rimane il problema dell'attendibilità della frase in cui Costantino fa riferimento al giudizio di Cristo: abbiamo visto che non è molto attendibile nella collocazione che le dà Optato, cioè come risposta alla petizione dei donatisti che avrebbe sottoposto per la prima volta il problema all'imperatore; lo è forse di più nella collocazione che la storiografia dà all'intera lettera, cioè dopo il concilio di Arles? Il problema è che neppure sull'esatto significato da dare a queste parole esiste un accordo. Mentre la quasi totalità degli studiosi si commuove davanti a un Costantino che già nel 314 dichiara di attendere per sé il giudizio di Cristo, secondo alcuni la frase va intesa in tutt'altro modo. La vera motivazione dell'indignazione di Costantino sarebbe l'improponibilità procedurale di una richiesta di appello a questo punto dell'iter giudiziario: quando afferma «ipse iudicium Christi exspecto» l'imperatore non si sta affatto riferendo al Giudizio finale, ma si riferisce al giudizio dei vescovi, indignandosi che i donatisti si rifiutino di accettarlo e pretendano di appellarsi all'imperatore.<sup>100</sup>

Questa spiegazione avrebbe il vantaggio di attagliarsi a un momento specifico dell'iter processuale. C'è però una difficoltà, ed è il rimprovero rivolto ai donatisti per aver osato presentare appello («sicut in causis gentilium fieri solet, appellationem interposuerunt»): qui non sembra affatto che Costantino stia dichiarando l'illegalità della mossa compiuta dai donatisti, anzi protesta proprio perché pretendono, appellandosi, di seguire la procedura ordinaria. Pare quindi difficile ridurre questo testo carico di insultante retorica ad un normale atto giudiziario con cui l'imperatore avrebbe semplicemente confermato la sentenza dei giudici da lui nominati: il senso della lettera è proprio che appellarsi all'imperatore sarebbe stato possibile in una causa normale, non in questa la cui sentenza viene direttamente da Dio. Anche in questo caso sono possibili solo due alternative: o l'interpretazione del Girardet è da rivedere, oppure la lettera è apocrifa.

Infine va segnalata la stupefacente discrepanza fra la violenza delle invettive di Costantino e le misure da lui annunciate. Dopo aver ribadito che costoro sono *proditores, inmanes*, nemici di Dio, e hanno confessato col loro stesso comportamento i propri delitti («facinora sua»), l'imperatore invita i vescovi ad avere

99. GRASMÜCK 1964, pp. 254-56; ed. MAIER 1987, p. 167, e vd. le nn. alle pp. 168-69. Il consenso più recente (GIRARDET 2006, p. 42 n.; ed. MARAVAL 2010, p. 16) consiste nel riconoscere il probabile intervento di un ecclesiastico cristiano nella redazione di questa e altre lettere, ma non al punto di modificare le intenzioni dell'imperatore.

100. GIRARDET 1975, pp. 22-23; 1989, pp. 161-63; e 1989b, p. 193; LIZZI TESTA 2014, p. 49.

pazienza. Agli oppositori bisogna ancora dare la possibilità di ravvedersi. Se poi vedranno che quelli si ostinano, se ne tornino pure a casa, e si ricordino di lui nelle loro preghiere, perché il «salvator noster» abbia misericordia di lui. Per il resto («ceterum») sarà l'imperatore stesso a provvedere: ha già mandato uomini suoi per condurre questi nemici della religione al *comitatus*, «dove avranno modo di contemplare ciò che è peggio della morte» – non è chiaro se peggiore della morte sia il destino che Costantino riserva loro, o se la frase vada intesa nel senso che saranno invitati a ravvedersi, comprendendo finalmente che con la loro ostinazione si stanno dannando. L'imperatore ha già scritto anche «ad eum, qui vicariam praefecturam per Africam tuetur», avvertendolo che se ne troverà altri mandati anche costoro al *comitatus*, per evitare la «maximam iracundiam caelestis providentiae».

Che l'imperatore si riferisca ai propri funzionari con un «meos homines» e designi il vicario d'Africa con una perifrasi senza citarne il nome e i titoli appare, notiamolo per inciso, ben poco protocollare; non meno significativo è il fatto che queste misure violentemente punitive risultino in totale contrasto con l'atteggiamento tenuto da Costantino, allora e in seguito, nei confronti dei dissidenti, confermando l'ipotesi che la lettera sia stata redatta da un falsario in un'epoca abituata a ben altre repressioni.<sup>101</sup> In conclusione, chi desidera ritenere autentica questa lettera dovrebbe cercare di apportare qualche argomento non puramente fideistico, e in ogni caso non dovrebbe andare oltre l'ipotesi; avventurarsi in certezze appare decisamente arrischiato.<sup>102</sup>

3.5. *I documenti sul ritorno dei vescovi donatisti (App., VI-VIII)*. Seguono nel dossier tre documenti che nel tentativo di dar loro un senso vengono di solito considerati insieme. Il primo è una lettera indirizzata semplicemente «Constantinus Augustus episcopis», senza alcuna espressione di saluto (*App.*, VI).<sup>103</sup> L'imperatore ricorda ai destinatari che pochi giorni prima, su loro richiesta, gli ha concesso di tornare in Africa; lì la loro causa contro Ceciliano doveva essere giudicata e

101. ROSEN 2011, pp. 31-32.

102. La tesi di KRAFT 1955, pp. 185-91, di un'interpolazione almeno parziale della lettera, è accettata da LEEB 1992, p. 123; CALDERONE 1992, pp. 246-48; MARCONE 2002, pp. 105-6; HERRMANN-OTTO 2007, pp. 87 e 226-28; PINZONE 2010, p. 149. Cfr. BLECKMANN 2007, p. 66: «Sollte dieser Brief echt sein – wofür einiges spricht», ecc. ('Se questa lettera fosse autentica – cosa di cui c'è qualche indizio'); HOGREFE 2009, p. 304: «zumindest [...] redaktionell bearbeitet» ('perlomeno rielaborata redazionalmente'). Non si capisce come possa GIRARDET 2006, p. 59, dichiarare: «An der Authentizität des Briefes gibt es keinen Zweifel» ('Sull'autenticità di questa lettera non c'è alcun dubbio'). ODAHL 1993 difende programmaticamente l'autenticità della lettera; i suoi argomenti si riducono alla dimostrazione che *potrebbe* essere autentica, il che non è molto. Nessun dubbio anche in STROUMSA UZAN 2009, che propone un improbabile collegamento fra questa lettera e la storia di Giona raffigurata nel mosaico della cattedrale di Aquileia.

103. Ed. ZIWSA 1893, pp. 210-11 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 21, e ed. MAIER, n. 25.



risolta «da amici miei, che avrei scelto» («ab amicis meis, quos elegerem»). Ora però, avendo riflettuto più a lungo, Costantino ha cambiato idea, perché sa che alcuni di loro sono faziosi e ostinati, indifferenti alla giustizia e alla verità, e perciò se la causa fosse discussa in Africa c'è il rischio che non si riesca a risolverla e che scoppi qualche altro scandalo: il che dispiacerebbe «divinitati caelesti» e macchierebbe la reputazione dell'imperatore, che lui invece tiene a mantenere illibata. Perciò ha preferito convocare anche Ceciliano, e crede che stia per arrivare. Ai suoi avversari Costantino garantisce che se proveranno alla sua presenza anche una sola delle accuse contro Ceciliano, per lui sarà come se le avessero provate tutte. La lettera si chiude con una formula cortese ma fredda («Deus omnipotens perpetuam tribuat securitatem»).

Il documento successivo è una lettera di Costantino a Celso, vicario d'Africa fra 315 e 316, cui l'imperatore si rivolge con un «frater carissime» (*App.*, vii).<sup>104</sup> Ha ricevuto grazie ai suoi rapporti piene informazioni su coloro che si sono allontanati dalla verità di Dio abbandonandosi a un «errori [...] pravissimo». Che avessero propositi sediziosi, l'imperatore l'aveva già capito quando, anziché confrontarsi con Ceciliano, hanno preferito allontanarsi dalla sua presenza: cosa vergognosa («turpissimo facto») e che denuncia chiaramente le loro nefande intenzioni. Come al solito, dopo queste intemperanze verbali Costantino annuncia provvedimenti tutt'altro che risolutivi: la punizione dei delitti, dichiara, non è meno adeguata se arriva un po' in ritardo, perciò per il momento Celso deve lasciarli stare e fingere di non occuparsene. Farà invece sapere tanto a loro quanto a Ceciliano che col favore della pietà divina l'imperatore verrà personalmente in Africa, a dimostrare a tutti loro come si deve venerare la «summa divinitas»; la sua inchiesta farà venire alla luce tutto ciò che si illudono di tenere nascosto, e sarà la rovina dei colpevoli. Coloro che hanno tramato «contra fas et religionem ipsam» pagheranno il fio della loro pazzia e temeraria ostinazione.

Costantino si dilunga ulteriormente, in termini addirittura imbarazzanti, a descrivere l'inchiesta che condurrà «tam super plebe quam super clericis», vantandosi del successo che otterrà nel ricondurre tutti alla vera religione e al culto di Dio onnipotente. Né meno imbarazzante appare la dichiarazione anticipata che chi verrà condannato non potrà certo pretendere di farsi passare per un martire. Con tutta la buona volontà, è impossibile pensare che l'imperatore abbia potuto mandare al vicario d'Africa istruzioni di questo genere.<sup>105</sup> Così come è difficile credere che i vescovi abbiano potuto allontanarsi senza il permesso

104. Ed. ZIWSA 1893, pp. 211-12 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 23, e ed. MAIER, n. 26. Domizio Celso vicario d'Africa è documentato in *CTh.*, IX 18 1 (1° agosto 315) e I 22 1 (11 gennaio 316).

105. Il principale argomento avanzato per sostenere l'autenticità è che lo stile è lo stesso degli altri documenti costantiniani sul donatismo, il che equivale a una petizione di principio: ed. MAIER 1987, p. 194.

dell'imperatore e che Costantino, mentre denuncia in termini durissimi questa fuga, ordini a Celso di non intraprendere niente contro di loro. Il testo è stato concepito da qualcuno che sapeva benissimo che Costantino in Africa non c'è mai andato, e che i dissidenti ritornati in Africa non sono stati affatto disturbati. Ma l'autore sapeva anche che quando, in seguito, erano stati davvero perseguitati, come accadde sotto Costante, i donatisti avevano considerato le loro vittime come martiri, e s'è ingegnato a squalificare in anticipo queste pretese.<sup>106</sup>

Il documento successivo è una lettera di Petronio Anniano, prefetto del pretorio, al medesimo Domizio Celso, vicario d'Africa, datata da Treviri il 28 aprile, presumibilmente del 315 (*App.*, viii).<sup>107</sup> Si riferisce a quattro vescovi, Luciano, Capitone, Fidenzio e Nasuzio, e un prete, Mammario, che per ordine di Costantino («secundum caeleste praeceptum domini Constantini Maximi invicti semper Augusti») erano venuti in Gallia. La titolatura imperiale è corretta per quel periodo: Costantino, che all'epoca si trovava effettivamente a Treviri, porta ancora il titolo di *invictus*, che richiama il culto del Sole, e non l'ha ancora sostituito col più innovativo *victor*. I vescovi sono gli stessi – quattro su cinque – che appaiono come firmatari nella supplica dei donatisti a Costantino citata da Optato. Il prefetto informa Celso che l'imperatore ha ordinato («praecepit») ai cinque di tornare a casa; perciò è stato concesso loro l'uso della posta e l'annona competente fino al porto di Arles, dove si imbarcheranno per l'Africa. La lettera conferma che dopo il concilio di Arles Costantino trattenne presso il *comitatus* gli accusatori di Ceciliano, fra i quali peraltro non c'è traccia del Donato che secondo Optato li capeggiava. Le obiezioni che il Seeck avanzò a suo tempo intorno alla terminologia della lettera – in cui pare ci si riferisca alla maestà imperiale col termine del tutto inferiore e inadeguato di *dignitas* – non sono considerate probanti dalla storiografia successiva.<sup>108</sup>

Ma non si capisce come possa, a questo punto, essere considerata autentica anche la lettera precedente, in cui Costantino denuncia la «fuga» dei vescovi che avrebbero cercato in tal modo di sottrarsi alla sua presenza. Per risolvere la contraddizione, monsignor Duchesne ha suggerito di leggere i tre documenti in una sequenza cronologica rimescolata rispetto alla loro inclusione nel manoscritto.<sup>109</sup> Prima Costantino concede ai vescovi di tornare in Africa, come attesta la lettera del prefetto a Celso. Poi cambia idea e decide di trattenerli presso di sé, convocando anche Ceciliano, e annuncia che giudicherà lui stesso la controver-

106. BROWN 2000, p. 213, indica chiaramente che le persecuzioni del 347 rappresentarono una frattura decisiva nel rapporto fra donatisti e cattolici, su cui solo da allora rimase proiettata l'ombra della violenza di stato.

107. Ed. ZIWSA 1893, p. 212 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 22, e ed. MAIER 1987, n. 23. Analisi in PORENA 2003, pp. 299-308.

108. SEECK 1889b, p. 553.

109. DUCHESNE 1890, pp. 619-20.

sia, come risulta dalla sua lettera agli interessati. Questi ultimi ignorano l'ordine dell'imperatore e se ne tornano in Africa senza il suo permesso; Costantino dà ordine di non molestarli e annuncia che a questo punto andrà lui in Africa a giudicare. La storiografia attuale suggerisce un'altra spiegazione, e cioè che i documenti si riferiscano a circostanze e persone diverse.<sup>110</sup> L'imperatore, tramite il prefetto, avrebbe effettivamente congedato, da Treviri nell'aprile 315, la delegazione donatista che era venuta in Gallia l'anno precedente per il concilio di Arles; la sua lettera a Celso vicario d'Africa, in cui denuncia la partenza senza permesso dei vescovi africani, si riferirebbe invece ad altri dissidenti che ipoteticamente avrebbero raggiunto Costantino a Roma nell'estate 315. Sono loro che Costantino avrebbe prima rimandato in Africa, accettando la loro richiesta di far decidere là la causa «ab amicis meis», e poi deciso invece di trattenerne con sé, salvo dover constatare, con rabbia impotente, che quelli se n'erano andati ignorando i suoi ordini. Quanto a chiedersi che senso avessero questi documenti per chi li ha riuniti in quell'ordine nel dossier, questo è un problema che non ci si pone mai.

3.6. *La lettera di Costantino ai vescovi africani (App., IX)*. La lettera successiva<sup>111</sup> non fa riferimento ad alcun fatto specifico ed è impossibile datarla; è stata accostata a un rescritto al vicario d'Africa Lucio Verino, attribuito a Costantino negli atti del concilio di Cartagine del 411 e datato secondo Agostino al 321, che segnerebbe la svolta decisiva nella politica dell'imperatore verso i donatisti, col passaggio dalla repressione alla tolleranza.<sup>112</sup> Costantino scrive a tutti i vescovi africani e al popolo cattolico («plebi ecclesiae catholicae»). Essi sanno che ha fatto tutto il possibile per ristabilire la pace e la concordia «iuxta magisteria legis nostrae». Ma non ha potuto prevalere sulla scelleratezza di pochi; e proprio perché si tratta di pochi, bisogna avere pazienza. Sarà Dio a rimediare, e nell'attesa la moderazione s'impone. Qualsiasi insolenza costoro si permettano, com'è proprio della loro intemperanza, bisognerà tollerarla pacificamente, senza rispondere alle ingiurie e lasciando la vendetta a Dio. La nostra fede («fides nostra») ci insegna che tutto ciò che tocca sopportare per mano di simili furiosi ha valore di martirio e sarà rimeritato da Dio. Vincere nel nome di Dio infatti non significa nient'altro che sopportare con costanza le offese.

Viene da chiedersi cos'avrebbe pensato di tanta mitezza Lattanzio! Il lettore giudichi se la lettera possa essere considerata autentica: è più verosimile che Costantino, non propriamente noto per la sua pazienza, pur considerando i ri-

110. Ed. MAIER 1987, p. 192; PERRIN 2013.

111. Ed. ZIWSA 1893, pp. 212-13 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 31, e ed. MAIER 1987, n. 30.

112. Ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 30; per la proposta di datazione, DUCHESNE 1890, p. 611, e ed. MAIER 1987, pp. 240-41; cfr. sotto, par. 4.6.

belli africani come delinquenti che l'avevano personalmente offeso e si erano rivelati apertamente nemici di Dio, abbia esortato le loro vittime a sopportare con santa pazienza, rinunciando ufficialmente a intervenire, oppure è più verosimile che questo testo sia stato scritto da qualcuno a cui la tolleranza dimostrata dall'imperatore verso i ribelli appariva sconcertante, e che cercava di farsene una ragione? La soluzione proposta da chi intende difendere l'autenticità del documento a tutti i costi, e cioè che il suo tono appartenga a un chierico dell'*entourage* di Costantino,<sup>113</sup> equivale ad affermare che l'imperatore, per conto suo, non avrebbe mai scritto cose di questo genere: lascia perplessi che ciononostante permettesse di scriverle e spedirle con la sua firma.

3.7. *La lettera di Costantino ai vescovi di Numidia (App., X)*. L'ultima lettera di Costantino compresa nel dossier è indirizzata a undici vescovi, e anziché con la generica formula «Constantinus Augustus» si apre con la titolatura ufficiale adottata dall'imperatore negli ultimi anni del suo regno, «Constantinus Victor Maximus ac triumphator semper Augustus».<sup>114</sup> Costantino dichiara che è senza dubbio volontà «summi dei» che il genere umano sia concorde, e perciò «haeresis et schisma» provengono dal diavolo. Dopo essersi soffermato molto a lungo a ripetere e variare questo concetto, l'imperatore dichiara che è bene lasciare agli eretici ciò che a torto essi pretendono di usurpare, per evitare che nascano turbolenze difficili da sedare. Tolleranza e pazienza saranno ricompensate, mentre i servi del diavolo saranno dannati. La vendetta va lasciata a Dio; perciò l'imperatore si congratula con i sacerdoti che di fronte alle pretese degli «empi, scellerati, sacrileghi e profani, perfidi e irreligiosi e odiosi a Dio e nemici della Chiesa» non cercano la vendetta, ben sapendo che in tal modo costoro ne riceveranno una peggiore.

A questo punto Costantino viene al dunque. Gli interlocutori lo hanno informato che gli eretici («haereticos sive schismaticos») con la loro solita iniquità hanno osato occupare la basilica da lui fatta costruire a Costantina per la Chiesa cattolica. Tanto l'imperatore quanto, per suo ordine, i governatori hanno intimato molte volte agli eretici di restituire ciò che non era loro, ma quelli non hanno voluto. I vescovi cattolici hanno sopportato pazientemente e chiesto piuttosto al fisco di ricevere qualcosa in cambio. Costantino ha approvato la richiesta e ordinato al *rationalis* di trasferire alla Chiesa cattolica una «domus bonorum nostrorum»; lì sarà eretta una basilica «sumptu fiscali», e il console di Numidia ha avuto ordine di prestare tutta la sua collaborazione.

A questo testo ne risulta cucito malamente un altro, in cui Costantino avverte di aver ordinato che i lettori e i suddiaconi «e gli altri» che per istigazione

113. Ed. MAIER 1987, p. 241.

114. Ed. ZIWSA 1893, pp. 213-16 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 36, e ed. MAIER 1987, n. 33.

degli eretici sono stati costretti ad accollarsi i *munera* o il decurionato, «come stabilisce la mia legge», siano liberati da ogni obbligo. Costantino prosegue dichiarando di aver ordinato di rispettare «la mia legge sugli ecclesiastici cattolici»; si dilunga in un'ennesima invettiva contro la malizia degli eretici, che rifiutano di aprire gli occhi alla verità e si ostinano nel crimine fino alla morte: magari accettassero di ravvedersi! Ma se la vedranno loro; noi, conclude Costantino, seguiamo per la nostra strada. La lettera è datata da Serdica il 5 febbraio, che è la data della legge del 330 conservata nel Teodosiano in cui, con parole pressoché identiche, Costantino ordina che i lettori, i suddiaconi «e gli altri chierici» siano liberi dai *munera* in Africa così come avviene in Oriente.<sup>115</sup> La consonanza tra la legge e la lettera è di solito considerata una prova dell'autenticità di quest'ultima; e tuttavia è curioso che nessuna delle lettere di Costantino contenute nell'appendice sia datata, tranne questa la cui data può essere stata trovata da un eventuale falsario proprio nella legge citata.

Aggiungiamo che tempo fa uno studioso, avendo trovato in questa epistola numerosissime assonanze con le opere di Lattanzio, ne ha ricavato l'ipotesi che sia stato Lattanzio stesso a redigere la lettera: con la conseguenza che il retore doveva essere ancora vivo e vegeto, e attivo al servizio imperiale, nel 330, alla bella età di ottant'anni. Ecco un altro dei nostri protagonisti ecclesiastici che rivelerebbe così una vitalità veramente miracolosa, tale da risultare sorprendente ancor oggi (ma lo studioso citato non intende porre limiti, e si augura «che egli abbia avuto ancora vita lunga e operosa» dopo quella data). In una prospettiva più seria, le assonanze rilevate dallo studioso, unite alle assonanze fra la seconda parte della lettera e la legge del 330, dovrebbero forse essere prese in considerazione come indizi della modalità con cui i polemisti cattolici costruivano i falsi.<sup>116</sup>

3.8. *Conclusione.* Proviamo, a questo punto, a riassumere i fatti come risulterebbero se tutti i documenti di questo dossier fossero autentici. L'imperatore, fra il 313 e il 314, ricorda a un certo *Aelafius* i disordini provocati in Africa da Ceciliano e dai suoi avversari (*App.*, III); gli ricorda pure di averli convocati a Roma e che in quell'occasione gli avversari di Ceciliano hanno avuto torto, tanto che è stato proibito loro di tornare in Africa. Ora Costantino apprende da *Aelafius* che i torbidi in Africa continuano, e a sua volta lo informa che gli avversari di Ceci-

115. *CTh.*, XVI 2 7.

116. SILLI 1995, riprendendo uno spunto già in SILLI 1980, pp. 123-25; dove peraltro lo studioso si limitava a ipotizzare che autore della lettera fosse «un ecclesiastico, o comunque [...] persona estremamente approfondita nei problemi e nelle dispute che agitavano il cattolicesimo dell'epoca» (più oltre, a pp. 170-71, ipotizzava già un ruolo di Lattanzio nella cancelleria costantiniana, ma in relazione ad altri testi). Il fatto che l'unica testimonianza di cui disponiamo sui rapporti fra Costantino e Lattanzio, quella di Gerolamo, dichiara che il retore «in extrema senectute» fu *magister* di Crispo, e che questi sia morto, già adulto, nel 326, viene tranquillamente considerato irrilevante.

liano sono venuti da lui a protestare, con incredibile e imperdonabile ostinazione, contro la sentenza. Benché scandalizzato dalla loro vergognosa insistenza, Costantino ha deciso di ascoltarli convocando le parti ad Arles entro il 1° agosto 314. Il concilio si riunisce alla data prevista e trentatré dei partecipanti, fra cui Ceciliano – che da parte in causa si è trasformato in membro del concilio –, scrivono a papa Silvestro per informarlo di aver trionfato sugli avversari (*App.*, IV); lo informano altresì di aver deliberato su un gran numero di questioni che non hanno niente a che fare con lo scisma.

Costantino, che pure si era seccato (*taedians*) per il prolungarsi dei lavori e li aveva interrotti piuttosto bruscamente rimandando tutti a casa, in seguito si congratula con i vescovi riuniti ad Arles, che invece a quanto pare si trovano ancora lì, per la loro sacrosanta sentenza (*App.*, V); deve però informarli, con estrema indignazione, che gli oppositori, benché già tante volte condannati da lui stesso – ma non si sa a che cosa si riferisca questa straordinaria affermazione – si oppongono anche all'ultima sentenza. L'imperatore inveisce contro costoro in termini durissimi, trovando scandaloso che si siano rivolti alla sua giustizia, quando si è già pronunciata quella celeste – giacché il giudizio dei vescovi riuniti ad Arles è come se fosse stato pronunciato da Dio stesso; poi, però, dichiara ai vescovi che bisogna aver pazienza e li invita a dare agli oppositori ancora una possibilità. Se si ostineranno, provvederà lui, mentre i destinatari della lettera potranno tornarsene (ancora una volta!) a casa; e del resto Costantino ha già ordinato di condurre tutti gli oppositori alla sua presenza, ha fatto, cioè, esattamente quello che essi gli chiedevano, decidendo di intervenire col proprio giudizio a riformare, eventualmente, quello “celeste” dei vescovi.

Dopo un po', giacché la faccenda va per le lunghe, i dissidenti chiedono a Costantino di poter tornare a casa anche loro, e che la causa contro Ceciliano sia giudicata in Africa; l'imperatore, che aveva già concesso e anzi ordinato ad alcuni di loro di tornare (*App.*, VIII, aprile 315), dichiara che devono aspettare l'arrivo di Ceciliano, nuovamente convocato, per essere giudicati un'altra volta dall'imperatore (*App.*, VI). Dell'arrivo di Ceciliano non si sa più nulla; da una furibonda lettera di Costantino apprendiamo che i suoi oppositori se ne sono tornati in Africa senza permesso, ma l'imperatore ordina al vicario d'Africa di non prendere nessun provvedimento, e annuncia che verrà lui personalmente a giudicare, minacciando sfracelli (*App.*, VII).

Nel frattempo, in Africa i dissidenti hanno presentato una denuncia contro il vescovo Felice, ordinatore di Ceciliano (agosto 314); il magistrato dà subito corso alla denuncia e conduce una rigorosa inchiesta, da cui Felice esce assolto (*App.*, II). Non succede nient'altro fino a quando, cinque anni dopo (320), un'analoga denuncia, stavolta da parte cattolica, porta a un'inchiesta contro il vescovo Silvano, ordinatore di Maiorino (*App.*, I). Inutile dire che del viaggio di Costantino in Africa non si è più parlato; all'episcopato africano giunge invece una lettera

dell'imperatore (*App.*, ix) in cui Costantino informa che i dissidenti, nella loro malvagità, rifiutano di obbedire e che perciò bisogna avere pazienza e tollerare le loro prepotenze, perché l'imperatore non ha intenzione di far nulla. Dopo altri dieci anni di silenzio, un'ultima lettera (*App.*, x) ribadisce che contro i dissidenti non sarà presa alcuna misura: poiché essi si sono impadroniti della basilica fatta costruire dall'imperatore a sue spese a Costantina, l'imperatore invita i cattolici a lasciar perdere e promette che farà costruire per loro un'altra basilica.

Se autentico, il cosiddetto «dossier di Optato» conferma, in modo ancor più strabiliante di quello di Eusebio, la voluta dissociazione introdotta dall'imperatore fra la retorica virulenta delle dichiarazioni di principio e il rifiuto, o l'impossibilità, di qualunque intervento effettivo;<sup>117</sup> salvo che qui c'è davvero da chiedersi se siamo di fronte alla sapienza di un grande politico, o se i destinatari delle lettere di Costantino non avrebbero avuto motivo di sentirsi presi in giro. Aggiungiamo che la dichiarata impotenza, o non volontà, di intervenire drasticamente contro i dissidenti africani contrasta in modo sconvolgente con la durezza delle misure prese da Costantino nel caso della controversia ariana, dove deposizioni ed esili di vescovi di entrambe le parti in causa si susseguivano, come vedremo, con un ritmo da levare il fiato.

#### 4. AGOSTINO

Nei primi anni del V secolo il conflitto africano entrò in un periodo particolarmente critico, segnato dalla violenza a partire dalla persecuzione che Onorio scatenò contro i donatisti nel 405, e culminato nel concilio di Cartagine del 411. La storia di quel che era accaduto al tempo di Costantino tornò ad essere utilizzata dai polemisti, insieme con i documenti che la attestavano. I frequenti interventi di Agostino offrono un quadro completo di ciò che si sapeva, o si credeva di sapere, su quelle vicende ormai vecchie di quasi un secolo e sul ruolo di quell'*imperator antiquus*; e permettono di scoprire quali documenti continuavano a circolare e quali, come le otto lettere dell'appendice di Optato, erano invece ignorati da tutti.

4.1. *L'inizio del conflitto: sono stati i donatisti a rivolgersi a Costantino.* Il punto su cui Agostino ritorna più spesso nei suoi scritti è che all'inizio della controversia sono stati i donatisti i primi a rivolgersi all'autorità imperiale. Agostino lo sottolinea fin dai suoi primi interventi, a partire dal 393-394, tanto in lettere rivolte a fedeli che sta cercando di staccare dallo scisma o che comunque sa tentati dalla propaganda donatista, quanto polemizzando direttamente con gli avversari: è stata la «pars Donati, quae primo apud Carthaginem pars Maiorini dicebatur», a rivol-

117. È la tesi di DRAKE 2000.

gersi «apud imperatorem illum antiquum Constantinum» per denunciare Ceciliano e chiedere che fossero nominati dei vescovi per giudicare la controversia.<sup>118</sup> Ma è solo nella fase più acuta dello scontro, scrivendo non prima del 406 al vescovo donatista Gennaro, che Agostino trascrive a questo proposito un documento che finora non avevamo incontrato e che lui stesso, a quanto pare, in precedenza non conosceva: una lettera di Anullino, proconsole d'Africa, a Costantino, datata 15 aprile 313, in cui si fa riferimento contemporaneamente alle esenzioni dai *munera* previste dall'imperatore per il clero, e alle accuse mosse dai cristiani di Cartagine contro Ceciliano.<sup>119</sup>

Anullino ha ricevuto con la debita riverenza le istruzioni che l'imperatore gli ha inviato («Scripta coelestia maiestatis vestrae accepta atque adorata»); convocati il vescovo e i suoi chierici («Caeciliano et his qui sub eodem agunt, quique clerici appellantur»), li ha informati dell'indulgenza imperiale che li liberava dai *munera*, e li ha esortati all'unità e alla concordia. La costituzione ricevuta dal proconsole è evidentemente quella riportata in greco da Eusebio nell'*Historia Ecclesiastica* (sopra, par. 1.5), sicché i due documenti si integrano a vicenda, anche se è curioso che il vescovo palestinese, Eusebio, conosca solo la lettera inviata dall'imperatore al proconsole, e il vescovo africano, Agostino, invece conosca solo la risposta inviata dal proconsole all'imperatore. Nella lettera riportata da Agostino c'è peraltro un notevole indizio di autenticità, ed è l'intestazione AUGGG.NNN, rivolta cioè a *tre* Augusti: in quel momento in effetti gli Augusti in carica erano tre, Costantino, Massimino e Licinio, e Costantino riconosceva entrambi i colleghi, sebbene suo cognato Licinio fosse già in guerra con Massimino che sarebbe morto pochi mesi dopo, perciò la prassi prevedeva che la documentazione ufficiale fosse intestata a tutti e tre gli Augusti; anche se, beninteso, in questa faccenda Anullino risponde esclusivamente a Costantino.

La lettera di Anullino prosegue informando Costantino che alcuni sono venuti da lui a protestare contro Ceciliano, accompagnati da «populi multitudinē», e gli hanno consegnato un plico sigillato e una denuncia aperta, da inviare

118. Agostino, *Ep.*, 43 4-5, 53 5, 76 2, 88 1 (qui la cit.); altri esempi dalla vasta e ripetitiva produzione agostiniana in GIRARDET 1989b, p. 198. Secondo GIRARDET 1975, p. 23, Agostino sta certamente utilizzando la stessa (falsa) petizione dei donatisti riportata da Optato, I 22; diversamente GRASMÜCK 1964, p. 33.

119. Agostino, *Ep.*, 88 2 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 10, e ed. MAIER 1987, n. 14. Anche in *Acta Cartagine, Gesta*, III 215-20; e cfr. *Ep.*, 93 13. All'esistenza di questa *relatio* di Anullino Agostino fa riferimento già nel sermone 162/A (= Denis 19), par. 8, datato ai primi anni del V secolo. GIRARDET 1975, p. 25, e 1989b, pp. 196-203, sottolinea che nelle sue opere precedenti Agostino, fondandosi sulla petizione dei donatisti (cfr. sopra, n. 110) riteneva che questi ultimi avessero chiesto di essere giudicati da «transmarinos episcopos», ma appena venuto in possesso della lettera di Anullino cambiò versione: i donatisti avevano chiesto il giudizio dell'imperatore, ma Costantino «non est ausus de causa episcopi iudicare, eam discutiendam atque finiendam episcopis delegavit» (*Ep.*, 105 8; altri testi nello stesso senso in GIRARDET 1989b, pp. 200-2).

all'imperatore; il plico sigillato porta la scritta «Libellus ecclesiae catholicae criminum Caeciliani, traditus a parte Maiorini». Anullino, senza prendere alcuna misura contro Ceciliano, si affretta a trasmettere ogni cosa al *comitatus* del divino imperatore («ad sacrum et venerabile comitatum numinis vestri»); Costantino, fino allora ignaro, veniva così messo per la prima volta al corrente della controversia africana. Il documento esclude che la precedente lettera di Costantino per Anullino riportata da Eusebio, e di cui appunto Anullino accusa ricevuta, con l'ordine di riconoscere l'essenzone dai *mumera* agli addetti al culto divino «nella chiesa cattolica di cui è a capo Ceciliano» (sopra, par. 1.5), possa essere interpretata in senso discriminatorio contro gli oppositori di Ceciliano: impiegando questa formulazione l'imperatore non intendeva affatto escluderli dal beneficio, perché non sapeva ancora che gran parte dell'episcopato africano era in rivolta contro il vescovo di Cartagine.

La polemica di Agostino col donatista Gennaro fa capire chiaramente perché per lui sia così importante provare che sono stati gli avversari di Ceciliano a rivolgersi per primi all'imperatore, tanto da prendersi la briga di citare per esteso l'intero documento, cosa che gli accade in pochissimi altri casi. Alla sua epoca i donatisti, colpiti dalle sanzioni imperiali, sostenevano che l'imperatore non doveva intervenire nella questione, e facevano colpa ai cattolici di essersi appoggiati al potere dello stato. Ma come potete accusarci, ritorce Agostino, quando siete stati voi i primi a farlo? («quid est quod nobis de imperatorum iussionibus, quae contra vos constituuntur, invidiam concitatis, cum hoc totum vos potius antea feceritis?»). Chi obbligava i vostri predecessori a denunciare Ceciliano all'imperatore? («Si displicent imperialia iudicia, qui primitus imperatores ad ea vobis excitanda coegerunt?»). Siete caduti, conclude Agostino, nella fossa che voi stessi avete scavato, e non avete alcun motivo di lamentarvi se oggi le leggi («recentiores leges istae de quibus modo querimini») vi condannano.<sup>120</sup>

È lo stesso argomento che abbiamo già incontrato in Optato. Agostino lo ribadisce in un'altra lettera, insistendo in particolar modo sul fatto che la cosa è documentata e invitando il destinatario, cattolico, a verificare in archivio («Exstant publicorum monumentorum firmissima documenta, quae potes legere si volueris, immo peto et hortor ut legas»).<sup>121</sup> Anche polemizzando col donatista Cresconio ripete: sono i vostri ad aver accusato Ceciliano presso Costantino, loro i primi ad aver chiesto la persecuzione degli avversari, risulta dai documenti («publica monumenta proclamant»); avete perso, e vi viene inflitto ciò che avreste inflitto agli altri se foste stati voi i vincitori.<sup>122</sup> Ancora, in una lettera al popolo donatista del 408-409: sono stati i vostri a cominciare, se non ci credete possiamo

120. *Ep.*, 88 5-6, con rimando a *Ecl.*, 27 29.

121. *Ep.*, 89 3.

122. *Contra Cresc.*, III LXI 67. Cfr. anche la polemica col donatista Petiliano, *Contra litt. Petil.*, II XCII 205.

provarlo, e su questo ci giochiamo tutto («Exigite hoc a nobis, probemus vobis; et si non probaverimus, facite de nobis quidquid potueritis»).<sup>123</sup> Non stupisce che al concilio di Cartagine del 411 la lettera di Anullino abbia avuto un ruolo centrale: secondo la relazione di Agostino, i donatisti cercarono in tutti i modi di impedire che fosse letta, ma i cattolici ebbero il permesso di leggerla; gli avversari chiesero da dove veniva, e gli fu risposto che veniva dall'archivio del proconsole. Fu così dimostrato *evidentissime*, conclude Agostino, che erano stati loro i primi a rivolgersi a Costantino, e apparve l'assurdità delle loro lamentele contro i cattolici, per essersi appellati all'autorità imperiale.<sup>124</sup> Sia detto fra parentesi, tutto questo dovrebbe indurre a mettere in una prospettiva diversa la discussione storiografica sul perché l'imperatore sia intervenuto come giudice nella controversia, se per il suo interesse verso la Chiesa o per il suo ruolo di *pontifex maximus*: Costantino, se la lettera di Anullino è, come parrebbe, autentica, intervenne nella controversia africana perché fu una delle parti in causa a chiederglielo.

4.2. *La sentenza di Roma*. Vediamo, a questo punto, cosa sa Agostino dei provvedimenti presi dall'imperatore. Al concilio di Cartagine del 411 venne letta la lettera di Costantino che già conosciamo, in cui l'imperatore informa papa Milziade di aver convocato a Roma Ceciliano insieme a dieci vescovi suoi avversari e dieci dei suoi sostenitori, e ordina a Milziade di giudicare la causa insieme a tre vescovi gallici (sopra, par. 1.2).<sup>125</sup> Venne pure letta una successiva lettera di Anullino, che invece finora non conoscevo: il proconsole informa l'imperatore di aver mandato a Roma Ceciliano «con dieci dei suoi chierici e altrettanti suoi avversari», come da istruzioni ricevute. A giudicare dal riassunto agli atti, Anullino sta dicendo espressamente di averli fatti partire («ad Urbem pergere se fecisse»); nel riassunto che ne dà Agostino, invece, Anullino dichiara soltanto di averli convocati per esporre loro la volontà dell'imperatore, e che quelli hanno promesso di obbedire («atque illos promississe facturos»).<sup>126</sup>

Agostino dunque sa che l'imperatore, accettando la richiesta degli avversari di

123. *Ep.*, 105 8, e cfr. 105 10. Cfr. anche *Ep.*, 141 8.

124. *Brev. conl.*, III v 6, VII 8, XII 24. Cfr. *Ad Don. post coll.*, xxv 44.

125. Atti Cartagine, *Capitula*, III 318. Agostino la cita anche nel sermone 162/A (= Denis 19), par. 8, e in modo più indiretto in *Ep.*, 53 5. Il fatto che nel sermone 162/A Agostino faccia riferimento alla lettera senza chiarire chi sia Marco («Scripsit imperator ad Meltiadem episcopum et ad Marcum») farebbe pensare che Agostino abbia conosciuto la lettera tramite Eusebio, che per l'appunto riporta l'indirizzo in modo incompleto. HOGREFE 2009, p. 346, rileva che Agostino non cita nessun altro dei documenti contenuti nel dossier di Eusebio, e suppone piuttosto che la lettera gli sia giunta insieme agli atti del concilio di Roma. In tal caso, però, si deve anche supporre che Marco fosse privo di appellativi anche nell'originale, il che appare piuttosto improbabile; inoltre è possibile che Agostino si riferisca ad altri documenti del dossier di Eusebio quando afferma di essere in possesso di lettere di Costantino relative al concilio di Roma e al successivo appello dei donatisti (sotto, nn. 129-30).

126. Atti Cartagine, *Capitula*, III 317; *Brev. conl.*, III XII 24.

Ceciliano («ad preces Donatistarum»), scelse dei vescovi e li mandò a Roma, dove insieme a loro il vescovo Milziade, alla presenza di entrambe le parti, giudicò nulle le accuse, confermò Ceciliano sulla cattedra episcopale e condannò Donato. Agostino conosce la dichiarazione conclusiva («ultima [...] sententia») di Milziade, certamente in un testo più ampio rispetto alle poche righe citate da Optato (I.24), e descrivendone il contenuto utilizza a proposito di Donato un linguaggio molto più drastico («damnatum»).<sup>127</sup>

A questo punto, per quanto risulta ad Agostino, i donatisti, condannati da giudici che erano ecclesiastici come loro, non si appellarono ad «alios collegas», ma osarono rivolgersi all'imperatore, accusando quei vescovi di aver giudicato male. Costantino era un imperatore cristiano e così come non aveva osato giudicare lui stesso una causa che riguardava un vescovo, così non volle intervenire sulla sentenza dei vescovi riuniti a Roma; ma cedendo alla perversità dei querelanti e nella speranza di mettere fine alla loro impudenza, fece ciò che non era affatto tenuto a fare, concedendo che la causa fosse nuovamente giudicata, da altri vescovi, ad Arles.<sup>128</sup>

Da quali documenti l'autore ha tratto queste informazioni? In una lettera a un gruppo di donatisti in crisi che sta cercando di convincere, Agostino ricorda di aver fatto loro leggere i documenti che provano tutto questo, ovvero gli atti dell'incontro di Roma («Gesta ecclesiastica in Romana urbe habita») e soprattutto le lettere di Costantino, che meglio di tutti gli altri documenti chiariscono la faccenda («Constantini imperatoris litteras, quibus omnia multo maxime testatissima claruerunt»).<sup>129</sup> Gli atti oggi non li abbiamo, mentre a quali lettere faccia riferimento qui Agostino può essere solo oggetto di ipotesi; ma in un'altra lettera, indirizzata a un gruppo di fedeli cui sta esponendo i pericoli della propaganda donatista, Agostino è più preciso: abbiamo, dice, le lettere con cui l'imperatore ha convocato i vescovi a Roma, e altre lettere in cui dichiara che i donatisti si sono appellati contro la sentenza di Roma, e decide di affidare la causa ad altri vescovi ad Arles.<sup>130</sup> Il riferimento potrebbe essere rispettivamente alla lettera a Milziade e alla lettera a Cresto, entrambe tramandate da Eusebio (sopra, parr. 1.2 e 1.3), a meno che non si tratti di altri documenti oggi perduti.

127. *Ep.*, 43 4 e 16; *Brev. conl.*, III XVII 31; GIRARDET 1992, p. 108, ne deduce senz'altro che Donato venne scomunicato. Anche la sentenza di Milziade venne letta al concilio di Cartagine: *Acti Cartagine, Capitula*, III 320 e III 402 («Recitatio iudicii Miltiadis»); *Brev. conl.*, III XII 24 («episcopale iudicium Miltiadis Romani episcopi et aliorum cum illo Gallorum et Italicorum episcoporum in eadem urbe Romae factum»).

128. *Ep.*, 43 4, 16 20; 53 5; 76 2; 88 3; 89 3; 93 13; 105 8. GIRARDET 1992, p. 108 afferma che in seguito alla sentenza di Roma Costantino condannò i donatisti all'esilio, col che intende evidentemente il divieto di tornare in Africa che risulterebbe dalla pretesa lettera a *Aelafius* (sopra, par. 3.2).

129. *Ep.*, 43,5, 20; cfr. *Ep.*, 88,3.

130. *Ep.*, 53 5.

### Problema storiografico

#### I CONCILI DI ROMA E DI ARLES HANNO GIUDICATO A NOME DELL'IMPERATORE?

Abbiamo accennato in un altro paragrafo a una questione dibattutissima dalla storiografia dell'ultimo mezzo secolo: se, cioè, a Roma e poi ad Arles Costantino abbia incaricato i vescovi di giudicare in suo nome, come delegati imperiali, o se invece si sia trattato di un giudizio puramente ecclesiastico.<sup>131</sup> L'impegno posto dalla storiografia nel tentativo di stabilire esattamente la natura giuridica di quei procedimenti cozza però con fatti che appaiono irriducibili a qualunque regolarità giuridica. Com'è noto, sia dopo Roma, sia dopo Arles i donatisti rifiutarono di riconoscere la sentenza e si rivolsero all'imperatore, ottenendo nel primo caso un nuovo giudizio e nel secondo caso una promessa di Costantino in questo senso (se è autentica la lettera a Celso dell'Appendice di Optato: sopra, par. 3,5) o forse addirittura una sua sentenza, come sostiene Agostino e come si vedrà nel prossimo paragrafo. Il problema è però che né la sentenza di un tribunale costituito per giudicare su delega dell'imperatore, né, a quell'epoca, la decisione d'un concilio<sup>132</sup> era tecnicamente appellabile, sicché la sequenza degli eventi ci porta fuori da qualunque contesto regolare; dopo Roma i donatisti possono aver presentato non un appello, ma una richiesta di annullamento per mancata imparzialità dei giudici,<sup>133</sup> ma dopo Arles è difficile descrivere in termini strettamente giuridici la situazione che si venne a creare col rifiuto dei donatisti di sottomettersi.

Che cosa apporta a questo dibattito la testimonianza di Agostino? Intanto, Agostino usa sistematicamente il verbo *appellare* – il che significa, è stato osservato, che non aveva idea delle regole vigenti un secolo prima.<sup>134</sup> Così nella lettera al vescovo scismatico Vincenzo, del 407-408,<sup>135</sup> leggiamo che dopo Roma i donatisti si sono appellati «apud imperatorem» contro la sentenza dei «collegas transmarinos»; l'imperatore, correttamente («longe ordinatius agente»), non volle giudicare lui stesso una causa che riguardava dei vescovi, e la rimandò ad altri vescovi («ut episcoporum causam ad se delatam, ad episcopos mitteret»); condannati un'altra volta ad Arles, i donatisti tornarono ancora dall'imperatore, non solo per accusare Ceciliano, ma per ricusare i giudici e per rifiutare la sentenza episcopale appellandosi invece al potere terreno del sovrano («rursus ad eundem imperatorem venerunt; rursus non Caecilianum tantum, verum etiam datos sibi episcopos iudices, apud terrenum regem accusaverunt; rursus ab alio episcopali iudicio ad eundem imperatorem appellaverunt»); solo allora Costantino accettò di giudicare di persona («eo ipso inter partes cognoscente atque iudicante»).

Analogo il resoconto della vicenda tracciato in un sermone risalente ai primi anni del V secolo. Agostino osserva che l'imperatore, ricevuta l'*accusatio* dei donatisti, scrisse a Milziade e Marco trasferendo a loro quella causa ecclesiastica, e dichiarandosi incompetente («transferens ad illos causam ecclesiasticam, et remo-

131. Cfr. sopra, l'approfondimento *Roma 313: concilio ecclesiastico o tribunale imperiale?*

132. GIRARDET 1974.

133. È l'interpretazione del Girardet: cfr. sopra, n. 63.

134. HOGREFE 2009, p. 105.

135. *Ep.*, 93 13. Il testo è ripreso quasi letteralmente in *Contra Cresc.*, IV VII 9.



vens a se»). Agostino rivolto ai donatisti commenta che l'imperatore ha agito meglio di loro, rimettendo al giudizio dei vescovi ciò che i donatisti avrebbero voluto sottoporre a lui («ille melior quam vos: vos enim ad imperatorem deferebatis, ille ad episcopos»). Ma quando a Roma Ceciliano venne condannato, i donatisti tornarono a rivolgersi all'imperatore, chiedendo che alla sentenza dei vescovi facesse seguito quella imperiale («post episcopale iudicium quaerentes imperiale iudicium»). Costantino rispose affidando di nuovo la causa al giudizio ecclesiastico («dedit alterum ecclesiasticum apud Arelatum»); i donatisti si appellarono di nuovo, e solo allora Costantino «voluit et ipse causam suscipere atque cognoscere».<sup>136</sup>

Come si vede, Agostino traccia una nettissima distinzione fra l'*episcopale iudicium* e il tribunale dell'imperatore: tanto a Roma quanto ad Arles i vescovi non hanno giudicato a nome e per conto dell'imperatore, ma in quanto vescovi. È difficile scacciare l'impressione che Agostino non avesse la minima idea delle sottigliezze giuridiche messe in campo dall'odierna storiografia, per cui quando i vescovi agivano come *iudices dati*, erano a tutti gli effetti equiparati a delegati imperiali che giudicavano a nome dell'imperatore, unico vero giudice, che doveva poi confermare la sentenza.<sup>137</sup> Pur impiegando il termine tecnico «datos [...] iudices», Agostino è convinto che la sentenza dei vescovi non fosse affatto equivalente a una sentenza dell'imperatore. Difficile dire se fosse lui a non avere una mentalità giuridica, o se la storiografia attuale esageri nello sforzo di interpretare in termini rigorosamente procedurali una vicenda dalle implicazioni politiche così delicate.

4.3. *La sentenza di Costantino.* Che cosa accadde dopo che i donatisti, condannati anche dal concilio di Arles, tornarono a rivolgersi all'imperatore? Fin qui, le uniche informazioni di cui disponiamo sulle conseguenze di questo concilio – di cui né Eusebio né Optato erano al corrente – derivano, come s'è visto, dai documenti dell'Appendice di Optato. Essi raccontano una storia che con un po' di sforzo può acquistare una parvenza di coerenza: i donatisti nonostante la condanna subita ad Arles rimangono fermi nelle loro opinioni, e si appellano nuovamente all'imperatore; questi li convoca alla propria presenza e li porta con sé a Roma, contando di sentenziare sulla questione quando anche Ceciliano, debitamente convocato, li raggiungerà; poiché Ceciliano non si fa vedere e anche i suoi avversari, o alcuni di loro, se ne tornano in Africa con o senza permesso, Costantino ordina di non prendere alcuna misura contro di loro finché lui stesso non andrà di persona in Africa a fare giustizia, dopodiché dell'intera faccenda non si parla più. Ad Agostino invece, quasi un secolo dopo i fatti, risulta una storia in gran parte diversa: Costantino, a quel punto, si assunse la responsabilità di giudicare, e lo fece davvero, condannando personalmente i donatisti.

Questa versione si ritrova già in una lettera databile al 396 o 397. Agostino afferma che dopo Arles i donatisti fecero appello contro il giudizio dei vescovi e

chiesero che la causa fosse giudicata dallo stesso Costantino. Finora l'imperatore aveva rifiutato di intervenire in una faccenda già giudicata dai vescovi, ritenendo di non averne l'autorità; ma ora, nella speranza di chiudere finalmente la controversia, e coll'intenzione di chiedere poi il perdono dei vescovi per questa intrusione, accettò di giudicare l'appello: così, almeno, i donatisti non avrebbero più avuto argomenti. Perciò convocò le parti a Roma, dove però Ceciliano («nescio qua causa» precisa debolmente Agostino) non si presentò. Costantino ordinò ai donatisti di accompagnarlo a Milano; alcuni di loro se ne andarono, e l'imperatore quando lo seppe fece condurre gli altri a Milano sotto scorta. Lì finalmente arrivò anche Ceciliano; Costantino valutò la causa con enorme attenzione, come risulta, precisa Agostino, dalle sue lettere («qua diligentia, qua cautela, qua provisione, sicut eius indicant litterae»), e dichiarò Ceciliano pienamente innocente e i suoi accusatori «improbissimos».<sup>138</sup>

Può sembrare sorprendente che né Eusebio, né Optato, né l'anonimo che confezionò il dossier noto poi come Appendice di Optato, abbiano mai sentito parlare di questa sentenza di condanna pronunciata contro i donatisti dall'imperatore in persona, di cui invece Agostino pretende d'essere informato ottant'anni dopo. È anche il caso di sottolineare che se le cose si sono svolte come sostiene Agostino – e dunque alla fine Ceciliano venne a Milano e l'imperatore lo mise a confronto coi suoi avversari, pronunciando una sentenza –, non si capisce più la lettera a Celso, conservata nell'Appendice di Optato (sopra, par. 3,5). La lettera infatti presuppone che il confronto non abbia mai avuto luogo e che Costantino, visti partire senza permesso i vescovi africani, non abbia potuto sentenziare, tanto che promette di farlo in Africa. Dobbiamo pensare che la lettera a Celso esprima solo l'umore dell'imperatore in un momento di irritazione, poi neutralizzato dall'arrivo di Ceciliano che avrebbe reso di colpo superati tutti i progetti elencati da Costantino al vicario? Si potrebbe supporre così in una prospettiva puramente combinatoria, indifferente alla provenienza dei documenti: ma chi ha tramandato la lettera a Celso la riteneva un documento importante, e se subito dopo Costantino avesse effettivamente pronunciato una sentenza, è straordinario che l'autore dell'Appendice non ne fosse venuto a conoscenza.

Ma non basta. Nel primo decennio del V secolo la polemica con i donatisti divenne più aspra, fino al concilio di Cartagine del 411 che segnò la loro decisiva sconfitta. Nei testi polemici che risalgono a questi anni Agostino non si accontenta più di far riferimento alla sentenza dell'imperatore, ma aggiunge un'altra

138. *Ep.*, 43 4 e 20. Alle lettere di Costantino, Agostino fa riferimento anche in altre occasioni, precisando che l'imperatore vi si esprime «vehementissime» contro gli avversari di Ceciliano (*Ep.*, 53 5) e che tuttavia anche dopo che le loro calunnie erano state smascherate essi rimasero fermi nella loro malvagità (*Ep.*, 76 2, 89 3, 105 8).

136. Sermone 162/A (= Denis 19), par. 8.

137. È in particolare l'interpretazione sviluppata dal Girardet: cfr. sopra, n. 20.

informazione decisiva, egualmente ignota agli autori precedenti, e di cui prima lui stesso non era a conoscenza: e cioè che Costantino, dopo che era stato obbligato («coactus») a sentenziare in quella che rimaneva comunque una causa fra vescovi, per primo pubblicò una legge contro i donatisti, ordinando la confisca delle loro chiese («primus contra vestram partem legem constituit, ut loca congregationum vestrarum fisco vindicarentur»).

Questi brani sono tratti dalla lettera polemica indirizzata, non prima del 406, al vescovo donatista Gennaro, che si era lamentato delle recenti decisioni imperiali rivolte contro la sua Chiesa. La lettera è tutta intesa a dimostrare l'illegittimità di quelle proteste; si capisce quanto sia utile per Agostino poter affermare che Costantino stesso, per primo, aveva legiferato contro i donatisti. Più avanti infatti dichiara a Gennaro, in tono perentorio, che la sentenza di Costantino («ipsius maioris Constantini iudicium contra vestram partem») è sufficiente a chiudere la questione, dato che loro stessi si erano rivolti a lui, avevano insistito perché giudicasse, e avevano anteposto la sua sentenza a quella episcopale. Questa è la stessa lettera in cui Agostino, per dimostrare che i donatisti erano stati i primi a sottoporre la causa all'autorità imperiale, aveva inserito il testo integrale della lettera di Anullino; potremmo dunque aspettarci anche il testo della sentenza imperiale o della legge di confisca, ma Agostino dichiara che non è il caso di inserirli, perché la lettera verrebbe troppo lunga («quarum omnium rerum documenta si vellemus inserere, nimium longas litteras faceremus»).<sup>139</sup>

Il riferimento alla confisca di Costantino si ritrova nella polemica col donatista Petiliano, avviata forse già nel 400-401. Costantino compare in questo testo con una specifica valenza simbolica, quella di contraltare cristiano di Giuliano l'Apostata. Si capisce qui come può essere nata fra i cattolici l'idea che Costantino avesse confiscato le basiliche dei donatisti: all'avvento di Giuliano, infatti, i donatisti erano perseguitati, ed è al nuovo imperatore pagano che si rivolsero per ottenere la restituzione dei luoghi di culto. Noi sappiamo che le persecuzioni più dure contro i donatisti le aveva scatenate Costante, ed è ovvio che sono innanzitutto le sue decisioni ad essere state revocate da Giuliano; ma ad Agostino non interessa Costante, che non nomina mai. Gli interessa Costantino, l'imperatore «christiano nomine gloriosus» che aveva già sentenziato contro i donatisti; gli interessa poter rinfacciare a Petiliano che i suoi hanno rifiutato la sentenza dell'imperatore cristiano e si sono rivolti speranzosi all'apostata («Constantinus vobis basilicas iussit auferri, Iulianus restitui»).<sup>140</sup>

Il tema della condanna di Costantino è ancora più direttamente legato alla congiuntura presente nella lettera del 407-408 indirizzata al donatista Vincenzo. Agostino dichiara che Costantino è stato il primo a sentenziare contro i donati-

sti e confiscare i loro possedimenti, per punirli di essersi ostinati nello scisma («ille quippe imperator primus constituit in hac causa, ut res victorum et unitati pervaciter resistentium fisco vindicarentur»). Da allora, prosegue Agostino, il «Constantini iudicium atque sententiam» grava sui donatisti, e i suoi successori non fanno altro che seguire le sue tracce quando confermano la condanna, come accade ogni volta che sono costretti a occuparsi di loro («eamque necessario sequi caeteros imperatores, maxime catholicos christianos, quoties de vobis aliquid agere vestrae obstinationis necessitas cogit»).<sup>141</sup>

La sentenza di Costantino, cui tante volte Agostino ha fatto allusione senza mai inserirne una citazione letterale, ricompare nel trattato contro il donatista Cresconio. Qui Agostino ha quello spazio che poteva mancargli in una lettera, e ne approfitta per inserire lunghi brani dell'inchiesta di Zenofilo sul vescovo Silvano e di quella di Eliano sul vescovo Felice, che già conosciamo, nonché il testo integrale di un rescritto di Costantino relativo a questa causa, su cui torneremo.<sup>142</sup> Sarebbe la sede ideale per trascrivere due documenti di importanza decisiva come la sentenza di Costantino e la sua legge di confisca; Agostino, invece, decide di inserire solo poche parole da una lettera dell'imperatore al vicario d'Africa, Eumelio, attestato in carica nel 316.<sup>143</sup> In questa lettera, spiega Agostino, l'imperatore racconta come abbia finito per giudicare lui tra le parti, dopo i due giudizi di Roma e di Arles («post episcopalia iudicia»); a questo punto Agostino inserisce la citazione testuale, 35 parole in tutto, in cui Costantino dichiara che ha trovato Ceciliano innocente da tutte le accuse, un buon servitore della Chiesa, nonostante quello che in sua assenza si era creduto per le calunnie dei suoi avversari («adversariorum suorum simulatione»).<sup>144</sup>

Trionfante, Agostino procede a rinfacciare a Cresconio che lui, invece, quando afferma che Ceciliano venne condannato da Costantino, non è in grado di citare alcun documento («Tu quare non inseruisti sententiam Constantini?»).<sup>145</sup> Non è irriverente, spero, notare che neanche Agostino ha inserito una sentenza, ma solo poche righe da una lettera di cui non abbiamo nessun'altra notizia, e che se autentica si riferisce all'assoluzione di Ceciliano dalle accuse mosse contro di lui, e niente di più.<sup>146</sup> Sembra ovvio concludere che quando Agostino parla del

141. *Ep.*, 93 14; notevole nella stessa lettera (93 13) l'insistita deplorazione per il modo in cui i donatisti hanno due volte, dopo Roma e dopo Arles, fatto appello all'imperatore («apud terrenum regem») contro un «episcopali iudicio».

142. *Contra Cresc.*, III XXIX 33, LXX 80-81.

143. *CTh.*, IX 40 2.

144. *Contra Cresc.*, III LXXI 82 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 25, e ed. MAIER 1987, n. 27.

145. *Contra Cresc.*, III LXXI 83.

146. AIELLO 2013b, p. 265, scrivendo che Costantino «invia al vicario d'Africa Emalio (novembre 316) notizia della sentenza e dà disposizione, fra l'altro, per la confisca dei beni appartenuti al clero donatista», può dare al lettore inconsapevole l'impressione che questa disposizione sia contenuta nella parte di lettera giunta fino a noi, il che non è.

139. *Ep.*, 88 3 e 5.

140. *Contra litt. Petil.*, II XCII 205. La stessa contrapposizione in *Ep.*, 105 9-10.

*iudicium* pronunciato da Costantino, non ha in mano nessun altro documento se non questa lettera, di cui, per motivi suoi, non ha voluto darci il testo integrale; è lo stesso documento a cui fa riferimento nella lettera indirizzata ai donatisti prima del concilio di Cartagine, quando rinfaccia: sono stati i vostri ad appellarsi all'imperatore dopo Arles, e lui ha dichiarato Ceciliano innocente, e loro calunniatori.<sup>147</sup> Ma non solo: Agostino fa riferimento a questa lettera in moltissimi altri passi delle sue opere polemiche; mai, però, ne cita altri brani.<sup>148</sup>

Aveva in mano qualcosa di più, quando assicurava che Costantino era stato il primo a confiscare le chiese ai donatisti? Se sí, certo poteva essere un po' più esplicito. Nella stessa lettera indirizzata da Agostino ai donatisti prima del concilio di Cartagine, un paragrafo è dedicato a elencare le misure che tutti gli imperatori cristiani hanno preso in tal senso, con la sola eccezione di Giuliano. Costantino fu il primo a emanare una *severissimam legem* contro i donatisti («Constantinus prior contra partem Donati severissimam legem dedit»), poi i suoi figli lo imitarono; Giuliano restituì le basiliche agli eretici, poi venne Valentiniano, e qui per la prima volta Agostino invita in tono irridente gli avversari a verificare: «legite quae contra vos iusserit»; poi sono venuti Graziano e Teodosio, e chiunque può leggere ciò che hanno stabilito («legite quando vultis, quae de vobis constituerint»). Come possono dunque meravigliarsi i donatisti, se i figli di Teodosio seguono la stessa strada? Non potevano certamente allontanarsi dal «Constantini iudicium per tot christianos imperatores firmissime custoditum». La petizione di principio – Costantino è stato il primo e più grande imperatore cristiano, e dunque non può non aver legiferato contro i donatisti come hanno fatto tutti i suoi successori – non si può escludere, tanto più che Agostino, come s'è visto, si guarda bene dall'invitare gli avversari, in questo caso, ad andare a controllare. È troppo importante per Agostino poter dichiarare che sebbene Costantino sia morto, la sua sentenza contro i donatisti è ancora viva («Defunctus est Constantinus, sed iudicium Constantini contra vos vivit»)<sup>149</sup>.

Era inevitabile che la sentenza di Costantino fosse evocata al concilio di Cartagine. I cattolici ribadivano che Ceciliano era stato assolto sia dai vescovi, sia dall'imperatore («iudiciis et ecclesiasticis et imperialibus»)<sup>150</sup>. Il giudice ordinò dunque di leggere la famosa sentenza: «Constantini iudicium, cuius mentio iam facta fuerat, recitari». Venne allora letto, dichiara Agostino, il «iudicium Constantini». A questo punto scopriamo che con questa espressione Agostino non intende nient'altro se non la lettera dell'imperatore a Eumelio, in cui lo informa di essere stato costretto («coactus»), dopo Arles, a giudicare personalmente la

causa di Ceciliano, di averlo trovato innocente e i suoi accusatori «calumniosissimos». Risulta dunque confermato che la lettera a Eumelio, di cui non ci hanno lasciato il testo ma solo poche righe, è l'unico documento che i cattolici avevano in mano per sostenere che Costantino aveva sentenziato contro i donatisti. Questi ultimi, ascoltata la lettura, sostennero che il documento era falso, perché mancava la data. Il giudice prese male: la legge, dichiarò, vieta di accusare di falsità le costituzioni imperiali per la mancanza della data. I cattolici invitarono gli avversari a esplicitare l'accusa di falsità: in tal caso si poteva andare a controllare in archivio («posse enim archiva conqueri»). I donatisti volevano leggere Optato, per dimostrare che Ceciliano era stato condannato; ma il giudice impose loro di dichiarare innanzitutto se osavano sostenere la falsità delle lettere imperiali (dagli atti della conferenza risulta che anche i cattolici, con petulanza, li sfidarono nuovamente a farlo; ma Agostino preferisce attribuire l'insistenza soprattutto al giudice). Quelli, comprensibilmente, non osarono dichiarare che la lettera era falsa, giacché affermarlo sarebbe stato un reato, ma continuavano, dice Agostino, a mormorare. Alla fine, provvidenzialmente, saltò fuori un'altra copia del documento, che aveva la data («Haec cum diutius agerentur, in alia charta illarum imperialium litterarum inventus est consul»), e nonostante le proteste dei donatisti la lettera a Eumelio venne acquisita agli atti.<sup>151</sup>

La famosa data, Agostino la registra in un'altra opera, successiva al concilio di Cartagine, in cui elenca le date di quattro documenti importanti, sbagliandone quasi certamente almeno una: era, dice, il 10 novembre 316.<sup>152</sup> Non ci fermeremo sulla questione, anche se è utile ricordare che con le date Agostino dimostrava una certa disinvoltura, tanto che almeno in un caso gli capitò consapevolmente di falsificarle.<sup>153</sup> Ci si perdonerà invece se torniamo a sottolineare questo fatto veramente meraviglioso: a dar retta ad Agostino, dopo il concilio di Arles Costantino riprese in mano la causa, sentenziò personalmente contro i donatisti assolvendo Ceciliano, e ordinò la confisca delle chiese possedute dai donatisti; di questo intervento risolutivo dell'imperatore, Agostino è informato solo tramite un accenno in una lettera al vicario d'Africa, la cui autenticità venne contestata dai suoi avversari, mentre né Eusebio, né Optato, né l'autore dell'Appendice ne erano informati, anzi Eusebio ha potuto formarsi l'idea che Costantino per troppa indulgenza abbia sempre lasciato mano libera ai dissidenti africani.

147. *Ep.*, 105 8.

148. Cfr. SILLI 1987, pp. 28-29, per l'elenco dei passi in cui Agostino fa riferimento a questa lettera.

149. *Ep.*, 105 9-10.

150. *Brev. conl.*, III v 6.

151. *Brev. conl.*, III XIX 37-xx 38, e cfr. xxiii 41; Atti Cartagine, *Capitula*, III 493, 514-34. In *Ad Don. post coll.*, xv 19, Agostino non parla più di *chartae*, ma di *codices*: «codex de quo primum legimus iudicium [...] diem et consulem non habebat; alius autem quem contra eorum calumnias postea protulimus, habebat».

152. *Ad Don. post coll.*, xxxiii 56. Il probabile errore riguarda la datazione dell'inchiesta del proconsole Eliano contro Felice di Abthugnos: sotto, nn. 162-63.

153. Si veda la questione del concilio di Circa, DUVAL 2000, pp. 118-21 e DAINESI 2013b, p. 945.

4.4. *L'inchiesta contro Felice di Abthugnos e la lettera a Probianò.* Un altro problema sollevato dalla ricostruzione di Agostino, di cui anche quest'ultimo a un certo punto si rese conto, è che nel frattempo, in Africa, si era svolta l'inchiesta sul vescovo Felice di Abthugnos. Optato, che non sapeva del concilio d'Arles, parla a lungo dell'inchiesta contro Felice e i relativi atti, inclusi nell'Appendice, erano conosciuti al tempo di Agostino, il quale dichiara di averli tratti «ex archivo proconsulis» e li utilizza per contestare l'affermazione dei donatisti, secondo i quali Felice era stato condannato.<sup>154</sup> La sequenza dei proconsoli e dei vicari d'Africa, nonché la data della denuncia contro Felice contenuta negli atti (19 agosto 314), obbliga a collocare l'inchiesta dopo il concilio d'Arles (1° agosto 314), ma prima della lettera di Costantino a Eumelio (10 novembre 316). Agostino, invece, nelle opere composte prima del concilio di Cartagine – quando, cioè, non aveva ancora dovuto preoccuparsi di trovare una data per la lettera a Eumelio – colloca sempre l'assoluzione di Ceciliano da parte di Costantino prima dell'inchiesta contro Felice, e in più di un caso dichiara che proprio quello fu l'ordine dei fatti: assolto Ceciliano, i suoi avversari non ebbero vergogna di rivolgere nuove calunnie contro Felice, e così dopo tre condanne ne incassarono una quarta.<sup>155</sup>

Vediamo com'è che Agostino, accortosi di questo problema, fu indotto a rimangiare la sua versione; ma per arrivarci, dobbiamo prima riesumare un altro documento relativo all'inchiesta contro Felice; un documento che nessuno prima di Agostino sembra aver conosciuto, e che invece Agostino trascrive integralmente, dopo aver citato gli atti dell'inchiesta, in ben due delle sue opere, l'epistola a Gennaro e il trattato contro Cresconio. Si tratta di un rescritto di Costantino a Probianò, proconsole d'Africa fra il 315 e il 316,<sup>156</sup> che riassume ampiamente l'inchiesta contro Felice, conclusa come sappiamo con l'assoluzione del vescovo e l'ordine di trattenere in carcere come falsario il suo accusatore, il diacono Ingenzio. Costantino prende atto che Ingenzio, avendo dichiarato d'essere decurione, non è stato torturato e ordina di mandarlo al *comitatus* («ad comitatum meum Constantini Augusti»). Ne ho bisogno, confessa l'imperatore, perché qui continuo a essere assediato giorno dopo giorno dalle istanze dei postulanti («diurnis diebus interpellare non desinunt»): voglio che vedano e ascoltino Ingenzio così da capire una buona volta che tutti i loro tentativi contro Ceciliano sono inutili. Così finalmente cesseranno le contese e il popolo tornerà tranquillamente alla debita osservanza religiosa.

Se il rescritto è autentico, conferma ancora una volta la straordinaria indul-

154. *Contra Cresc.*, III LXX 80.

155. Così in *Ep.*, 88 5; 105 8 e 10; *Contra Cresc.*, IV VII 9; *De unico bapt.*, XVI 28; *Ad Don. post coll.*, XXXII 55; cfr. anche *Ep.*, 43 4-5, 883, *Contra Cresc.*, III LXI 67.

156. *Contra Cresc.*, III LXX 81; *Ep.*, 88 4 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 20, e ed. MAIER 1987, n. 24. Su Probianò cfr. ed. MAIER 1987, pp. 27-29. Cfr. SILLI 1987, p. 27, per l'elenco dei passi in cui Agostino fa riferimento a questa lettera, recitata anche al concilio di Cartagine (*Acti Cartagine, Capitula*, III 555-57).

genza di Costantino verso i dissidenti, che ai suoi occhi sono colpevoli e molesti, e che sono già stati condannati due volte, ma contro cui non prende alcuna misura punitiva, continuando ad ascoltarli e a sforzarsi di convincerli. Però è un po' curioso che un rescritto imperiale, riassumendo atti ben conosciuti anche dal destinatario, si prenda la briga di elencare uno per uno, per nome, i testimoni coinvolti nell'inchiesta; accade di pensare che così procederebbe piuttosto un falsario che avesse sotto gli occhi gli atti e intendesse utilizzarli per aggiungere credibilità al suo prodotto. Autentico o no, il rescritto a Probianò dimostra anche un'altra cosa inquietante, e cioè che di questi atti circolavano copie diverse che contenevano versioni notevolmente discrepanti. Ecco infatti i testimoni dell'inchiesta di Abthugnos così come risultavano a Optato e così come risultano dal testo trascritto da Agostino: il *curator* della città all'epoca dei fatti è chiamato in un caso Claudio Saturiano, nell'altro Saturnino; il *curator* all'epoca dell'inchiesta si chiama Callidio Graziano in Optato, Calbio Iuniore nel rescritto; Superio è definito in un caso *stationarius*, nell'altro centurione; Solone, *officialis publicus* per Optato, diventa Solus, *servum publicum* nel rescritto – in questo caso il significato è lo stesso, ma il testo comunque varia.<sup>157</sup>

Non è questo il solo problema del rescritto, in cui Costantino afferma che il predecessore di Probianò nella carica di proconsole d'Africa, Eliano, ha condotto l'inchiesta su Felice al posto del vicario Vero, malato. Di questo Vero non si sa nulla; ma il problema è che secondo gli *Acta purgationis Felicis* il vicario d'Africa all'epoca dell'inchiesta non si chiamava Vero, ma Elio Paolino. Per dare un'idea dell'atteggiamento che la storiografia assume di solito nei confronti di problemi come questo, citeremo il modo in cui lo risolve il Maier, massimo specialista recente di questo dossier: «Poiché è fuori questione mettere in dubbio l'autenticità di uno di questi testi», si può immaginare che si tratti dello stesso personaggio, e che si chiamasse Elio Paolino Vero. In alternativa, è stato suggerito che uno dei due non fosse un vero vicario ma un vicario straordinario. È chiaro che finché l'autenticità di tutti questi documenti è un postulato, qualunque soluzione va bene.<sup>158</sup>

È da notare che Agostino fa uso del rescritto a Probianò quasi esclusivamente per dimostrare la molesta insistenza con cui i donatisti hanno richiesto il giudizio dell'imperatore. Anche quando non cita espressamente il documento, l'immagine dei donatisti che assediavano Costantino affaticandolo con incessanti interpellanze contro Felice, mutuata dal «diurnis diebus interpellare non desinunt» del rescritto, ritorna continuamente sotto la penna di Agostino:<sup>159</sup> a conferma che in quegli anni, e fino al concilio di Cartagine, per i cattolici era vitale

157. Optato, I 27, ed. ZIWSA 1893, p. 29.

158. Ed. MAIER 1987, p. 190.

159. *Ep.*, 88 3, 105 8, 105 10, 141 10; *Contra Cresc.*, III LXI 67, III LXX 81, IV VII 9; *Brev. conl.*, III XXIII 41.

poter dimostrare che erano stati gli avversari a sollecitare in tutti i modi l'intervento imperiale. Ma la cosa più interessante è che al concilio di Cartagine furono i donatisti, non i cattolici, a voler leggere il rescritto a Probiano. Infatti tutti davano per scontato che il rescritto fosse posteriore alla sentenza con cui Costantino aveva assolto Ceciliano, e di cui si aveva conoscenza grazie alla lettera a Eumelio; agli occhi dei donatisti il rescritto dimostrava che quella sentenza non era poi così definitiva, giacché la convocazione di Ingenzio presupponeva che la causa fosse ancora in sospeso. Agostino, nel suo riassunto dei lavori conciliari, fa notare velenosamente che il rescritto era senza data, proprio come la lettera del «iudicium Constantini» che i donatisti avevano contestato per questo; ma i cattolici non vollero dar l'impressione di attaccarsi a questa obiezione. Preferisce invece obiettare che il rescritto era così pieno di dichiarazioni contrarie ai donatisti che non si capiva con che faccia avessero potuto leggerlo.<sup>160</sup>

Qui, però, c'è un colpo di scena: durante la discussione a Cartagine è saltata fuori la data della lettera a Eumelio, e Agostino si rende conto che l'inchiesta contro Felice è *precedente* all'assoluzione di Ceciliano, cosa che a questo punto gli fa molto comodo. Giacché, ripetiamolo per comodità del lettore, la lettera a Eumelio che costituisce l'unica notizia del *iudicium* di Costantino in favore di Ceciliano è risultata datata 10 novembre 316, mentre l'inchiesta contro Felice si è svolta nel 314. In quei giorni, si giustifica Agostino, non c'è stato il tempo di ragionare sulle date («in illa temporis brevitae non poterant considerari consules»); ma se si va a controllare si scoprirà che Ceciliano è stato assolto da Costantino *dopo* che Eliano aveva assolto Felice. Appare chiaro che maneggiare questi documenti, della cui autenticità Agostino è palesemente convinto, non era semplice nemmeno per loro. Ma il fatto è che mentre fino al concilio di Cartagine Agostino riteneva di poter trarre un certo partito presentando l'inchiesta contro Felice come successiva all'assoluzione di Ceciliano, perché ne risultava la vergognosa insistenza dei donatisti a non riconoscere la sentenza imperiale, durante i lavori capitò che i donatisti insistessero per avere maggiori particolari su ciò che era accaduto in seguito all'inchiesta di Eliano su Felice, e in particolare che conseguenze aveva avuto la convocazione di Ingenzio al *comitatus*. Siccome di questo nessuno sapeva niente, improvvisamente tornava utile poter affermare che in ogni caso l'intera vicenda si era svolta *prima* che Costantino assolvesse Ceciliano – come mostrava la datazione della lettera a Eumelio, saltata fuori così fortunatamente durante i lavori del concilio – e non poteva quindi rivestire alcuna rilevanza.<sup>161</sup>

160. *Brev. conl.*, III XXIII 41 (l'argomento dei donatisti suona così: «Hoc autem imperiale praeceptum ideo Donatistae se recitare dicebant, ut quasi ostenderent Caeciliani causam adhuc fuisse suspensam, etiam post illud iudicium quo se Constantinus inter partes omnia terminasse iam scripserat»); *Ad Don. post coll.*, xv 19 e xxxii 55.

161. *Brev. conl.*, III XXIV 42; *Ad Don. post coll.*, xxxiii 56; *Ep.*, 141 10-11.

Ma non finiscono qui i problemi di Agostino con la data dell'inchiesta contro Felice; giacché in una delle due opere in cui riassume le conclusioni del concilio di Cartagine, *Ad Donatistas post collationem*, Agostino affronta il problema da vicino e se ne esce con un'affermazione sorprendente. Durante i lavori, ripete, non c'era il tempo di ragionare sulle date, e non avevamo sottomano una cronologia per verificarle («neque enim praesto erant libelli qui consulares vocantur»); non dimentichiamo che tutte le date erano espresse esclusivamente con i nomi dei consoli. Ma se si controlla, dichiara ora Agostino, risulta che prima Ceciliano è stato assolto da Milziade, il 2 ottobre 313; poi il proconsole Eliano ha assolto Felice, il 15 febbraio 314, «cioè dopo quattro mesi pieni»; infine Costantino ha scritto a Eumelio sull'assoluzione di Ceciliano il 10 novembre 316, «cioè dopo due anni e quasi otto mesi» (sic). La sorpresa è costituita dalla data del giudizio pronunciato da Eliano: dove ha trovato Agostino la data del 15 febbraio 314? Nel testo degli *acta Felicis* tramandato nell'Appendice di Optato la data manca; ma al concilio di Cartagine del 411 venne letta anche la relazione di Eliano all'imperatore, oggi perduta, in cui lo informava di aver sentenziato nella causa di Felice; un documento che Agostino distingue espressamente dai «gesta proconsularia», e in cui evidentemente ha trovato la data.<sup>162</sup> Eppure gli *Acta* dichiarano esplicitamente che l'inchiesta era stata avviata da una denuncia contro Felice datata 19 agosto 314. Il lettore è libero di decidere quale delle due date è sbagliata,<sup>163</sup> ma certo l'uso che Agostino fa di questi documenti è tutt'altro che limpido.

4.5. *Lesilio di Ceciliano a Brescia*. Al concilio di Cartagine Agostino aveva fronteggiato anche un'altra affermazione dei donatisti: i quali ritenevano di sapere che Costantino in realtà aveva riconosciuto le colpe di Ceciliano, e lo aveva condannato all'esilio a Brescia. Noi abbiamo già sentito qualcosa del genere in Optato, il quale non parla ovviamente mai di una condanna, ma scrive che Costantino, convinto dagli avversari di Ceciliano, lo trattenne a Brescia, e mandò in Africa Eunomio e Olimpio coll'ordine di deporre tanto lui quanto il suo competitore ed eleggere un nuovo vescovo. Secondo Optato poi la faccenda non ebbe alcun seguito perché i due vescovi non eseguirono la missione e Ceciliano se ne tornò di propria iniziativa a Cartagine; ma non c'è dubbio che questa parte del suo racconto nasconde a fatica una fase di ostilità di Costantino per Ceciliano, anche se non necessariamente di favore per i suoi accusatori – il

162. *Brev. conl.*, III XXIV 42.

163. SEECK 1889b, pp. 517-19, ha argomentato per il 15 febbraio 315 come data in cui si svolse l'inchiesta. AIELLO 2013, p. 209, segue il rimaneggiamento dei fatti proposto da Agostino, pur senza citare quest'ultimo, e data l'inchiesta di Eliano al 15 febbraio 314, prima del concilio di Arles; il che presuppone che la data del 15 agosto sia un errore del manoscritto, come già suggerito da altri (cfr. MAZZUCO 1993, p. 82).

che quadra bene con la testimonianza di Eusebio sull'enorme fastidio che l'imperatore provava per questi conflitti.

Agostino affronta l'affermazione dei donatisti per la prima volta nel *Contra Cresconium*. Cresconio affermava che Costantino avrebbe pronunciato una sentenza contro Ceciliano, condannandolo all'esilio a Brescia. Per controbattere questa affermazione, Agostino prima sposta il discorso sull'assoluzione di Felice, inserendo un brano dall'inchiesta di Eliano e il rescritto a Probiano; poi cita la lettera a Eumelio dove Costantino dichiara di aver riconosciuto l'innocenza di Ceciliano; quindi rinfaccia a Cresconio il fatto che lui, invece, non ha citato la sentenza di Costantino con cui avrebbe condannato Ceciliano. È una calunnia, prosegue Agostino, chiamare esilio il soggiorno di Ceciliano a Brescia: lui stesso ha preferito trattenerli lì per garantire all'Africa la pace. E lo ha fatto perché i vostri continuavano ad accusarlo con quella molesta insistenza che già sappiamo; per dirla tutta, Ceciliano in quel momento ha sofferto una vera persecuzione, ma per mano dei suoi avversari, non dell'imperatore, che non risulta affatto l'abbia condannato, anzi l'ha assolto.<sup>164</sup>

Agostino, dunque, non nega il soggiorno di Ceciliano a Brescia; cerca soltanto di depotenziarne il significato. Prevedibilmente, al concilio di Cartagine i donatisti tornarono all'attacco, cercando di dimostrare che Ceciliano era stato esiliato per ordine di Costantino. Per prima cosa presentarono l'opera di Optato, sostenendo che lì era provata la condanna di Ceciliano da parte dell'imperatore; ma vennero derisi da tutti. Poiché infatti la frase relativa a Brescia pareva ambigua, il giudice fece leggere quel che precedeva, e lì si vide che Ceciliano era stato assolto; per cui era evidente che non era poi stato trattenuto a Brescia in seguito a una condanna, ma solo «pro bono pacis».

I donatisti, ragionevolmente, obiettarono che Optato aveva cercato di attenuare le circostanze; invitati a presentare un altro documento che provasse la condanna, allegarono un *libellus* che i loro predecessori avevano indirizzato a Costantino. Di questo testo sappiamo soltanto quello che ne dice Agostino, e com'è ovvio Agostino lo ridicolizza. I donatisti, afferma, dichiaravano all'imperatore che non intendevano sottomettersi «a quel cialtrone del suo vescovo» («antistiti ipsius nebuloni»). Ma se si riferivano a Ceciliano, e lo chiamavano il suo vescovo, cioè il vescovo di Costantino, com'è possibile, argomenta Agostino, che quest'ultimo lo avesse condannato all'esilio a Brescia? C'è peraltro nelle diverse relazioni di Agostino una curiosa discrepanza quanto al contenuto di questo *libellus*: nel suo primo riassunto dei lavori del concilio, il *Breviculus conlationis*, Agostino afferma che i *miores* dei donatisti rivolgendosi a Costantino si dichiaravano pronti a farsi fare qualunque cosa pur di non dover obbedire a Ceciliano; nel successivo trattato *Ad Donatistas post collationem* il contenuto del *libellus* non è

164. *Contra Cresc.*, III LXIX 80-LXXI 83; *Ad Don. post coll.*, XXXI 54. Cfr. anche *Ep.*, 141 8.

più parafrasato; mentre nella lettera che Agostino e gli altri vescovi riuniti a Circa nel 412 indirizzarono ai donatisti, si afferma che nella famosa supplica gli avversari di Ceciliano si lamentavano di essere perseguitati da Costantino («ubi questi sunt, quod eos memoratus imperator graviter persequeretur»). Questa ha tutta l'aria di una distorsione tendenziosa dell'affermazione precedente, anche perché se davvero Agostino fosse stato in possesso di un documento in cui i donatisti stessi dichiaravano che Costantino li perseguitava, ne avrebbe fatto ben altro uso.<sup>165</sup> Agostino aggiunge che per ribattere al tentativo dei donatisti di dimostrare la condanna di Ceciliano, i cattolici lessero lettere di Costantino, «pro-latas de archivo publico», che attestavano invece l'assoluzione di Ceciliano; si tratta evidentemente della già citata lettera a Eumelio.<sup>166</sup>

4.6. *Costantino concede la libertà ai donatisti*. A questo punto i donatisti presentarono un nuovo documento, finora sconosciuto; l'ultimo, per nostra fortuna, che salta fuori in questa faccenda, anche se non ne possediamo neppure una parola, ma solo il riassunto di Agostino. Era una lettera di Costantino a Verino, vicario d'Africa, personaggio citato in diverse leggi del Codice Teodosiano fra il 318 e il 324.<sup>167</sup> L'imperatore avvertiva il vicario che i donatisti dovevano essere lasciati liberi di fare quel che volevano («ut libero eos dimittat arbitrio») e che potevano rientrare dall'esilio. Agostino aggiunge che nella lettera l'imperatore usa espressioni violentissime contro i donatisti, chiamandoli nemici della pace cristiana; ordina di lasciarli alla loro pazzia, perché sarà Dio a punirli, cosa che ha già cominciato a fare; e non si sarebbe certo espresso così se poco prima avesse constatato che le loro accuse contro Ceciliano erano giuste, e lo avesse condannato all'esilio a Brescia. «Ignominiosissima indulgentia», commenta Agostino; e che fortuna che proprio i nostri avversari abbiano tirato fuori documenti come questi, che non conoscevamo e che saremmo stati disposti a pagare a caro prezzo se qualcuno ce li avesse offerti!<sup>168</sup>

Non fermiamoci su questa ammissione, che getta molta luce sulle circostanze in cui venivano composti i dossier cui oggi noi prestiamo tanta fede. Notiamo piuttosto che quando, dopo il concilio di Cartagine, Agostino andò a verificare le date dei documenti citati, controllò anche la lettera a Verino, ed è grazie a questa verifica che sappiamo che era datata 5 maggio 321; c'è, in verità, un piccolo problema, ed è che in questa occasione Agostino chiama il vicario Valerio,

165. *Brev. conl.*, III XXI 39; *Ad Don. post coll.*, XXXI 54; *Ep.*, 141 9; Atti Cartagine, *Capitula*, III 545.

166. *Ad Don. post coll.*, XVI 20.

167. *Brev. conl.*, III XXII 40 e XXIV 42; *Ep.*, 141 9; *Ad Don. post coll.*, XXXI 54 = ed. SODEN-CAMPENHAUSEN 1950, n. 30. La prima menzione di Lucio Verino come vicario d'Africa in *CTh.*, IX 15 1, del 16 novembre 318; altre leggi indirizzate allo stesso personaggio, non sempre con la stessa qualifica funzionariale e di datazione spesso controversa, in *CTh.*, II 17 1, II 19 1, II 24 1, IX 21 1, IX 34 1, XII 11 1, XIV 4 2.

168. *Ad Don. post coll.*, XXXI 54; citata in Atti Cartagine, *Capitula*, III 548.



anziché Verino, ma questo sarà solo l'ennesimo lapsus.<sup>169</sup> L'argomento centrale della lettera, l'affermazione cioè che bisogna sopportare la follia dei donatisti lasciando che sia Dio a trarne vendetta, si ritrova identico in uno dei documenti dell'appendice di Optato, la lettera ai vescovi d'Africa a proposito della basilica di Costantina (sopra, par. 3.7), che risulta sconosciuta, come tutte le lettere di quel dossier, all'epoca del concilio di Cartagine. È possibile che l'esistenza di due lettere attribuite a Costantino contenenti argomenti analoghi costituisca un argomento a favore della loro autenticità, anche se è curioso che tanto Eusebio quanto Optato, i più vicini ai fatti, le ignorassero entrambe.

4.7. *Costantino persecutore dei donatisti?* Ecco dunque, alla fine, la ricostruzione dell'intervento di Costantino nella controversia donatista, come risultava ad Agostino, distinguendo però fra diversi e successivi strati. Già prima che la polemica coi donatisti si inasprisse nel primo decennio del V secolo, Agostino sapeva che erano stati i donatisti a chiedere che fosse l'imperatore a giudicare, presentando ben due denunce contro Ceciliano al proconsole Anullino. Venendo incontro alla loro supplica, Costantino convocò le parti a Roma e nominò dei giudici ecclesiastici, che sotto la presidenza del vescovo di Roma, Milziade, sentenziarono a favore di Ceciliano. Gli avversari si appellarono all'imperatore, che non volle giudicare lui stesso ma accolse comunque l'appello, affidando la decisione al concilio di Arles. Condannati anche ad Arles, i donatisti si rivolsero ancora una volta all'imperatore, e questi, pur molto malvolentieri e temendo di arrogarsi una facoltà che non aveva, si rassegnò a giudicare di persona, convocando le parti a Roma. Ceciliano non si presentò, e quando Costantino dovette partire da Roma, portò con sé i donatisti fino a Milano, benché alcuni di loro se ne andassero senza permesso; a Milano, finalmente, Ceciliano comparve, e Costantino lo dichiarò pienamente innocente, stigmatizzando i suoi accusatori.

Questa condanna pronunciata personalmente dall'imperatore è la principale novità apportata da Agostino. A margine ribadiremo come sia stupefacente che né Eusebio, il quale viveva all'epoca dei fatti, né Optato che scrisse cinquant'anni dopo, né gli autori delle diverse sillogi documentarie composte da parte cattolica nel corso del IV secolo avessero mai sentito parlare di quest'atto risolutivo. Ma coll'inasprirsi della situazione e le crescenti lamentele dei donatisti per la confisca delle loro basiliche Agostino introduce anche un'altra novità, ancor più clamorosa e di cui prima nemmeno lui era informato: Costantino stesso, per primo, aveva emanato una legge «severissima» che privava i dissidenti dei loro luoghi di culto e li condannava all'esilio. I documenti che attesterebbero queste misure, tuttavia, non sono pubblicati da nessuna parte, ad eccezione di poche righe da una lettera di Costantino al vicario Eumelio, in cui dichiara di aver

trovato Ceciliano innocente; dagli atti del concilio di Cartagine risulta chiaramente che è a questo documento, e questo soltanto, che si riferisce Agostino quando parla della sentenza imperiale contro i donatisti.

Prima del concilio di Cartagine del 411, Agostino era convinto che dopo questa sentenza Costantino avesse accettato le pressioni dei donatisti e fatto aprire un'altra inchiesta, stavolta su Felice di Abthugnos; solo dopo il concilio scopri che la cronologia era diversa e che l'inchiesta su Felice precedeva la lettera a Eumelio. Secondo la sua ricostruzione, ricevuti dal proconsole Eliano gli atti dell'inchiesta che si concludevano con l'accusa di falso ai danni di Ingenzio, accusatore di Felice, Costantino ordinò al nuovo proconsole Probianò di mandargli Ingenzio, perché voleva chiudere la bocca ai donatisti che continuavano a tormentarlo con importune richieste contro Ceciliano. Nel frattempo Ceciliano, anziché tornare in Africa, era trattenuto a Brescia per ordine dell'imperatore, proprio a causa di quelle moleste pressioni; ma solo per amore della pace, sostiene Agostino, giacché l'imperatore lo aveva già assolto e certo non dava retta ai suoi accusatori. Una supplica di questi ultimi a Costantino, in cui davano del cialtrone a Ceciliano, venne presentata dai donatisti a Cartagine e Agostino la considera senz'altro autentica. Nel parafrasare questa supplica, di cui non cita una riga, Agostino oscilla: prima afferma che i suoi autori si dichiaravano pronti ad affrontare anche una persecuzione pur di non piegarsi, poi preferisce interpretare il testo nel senso che i donatisti si lamentavano d'essere perseguitati. Finalmente, nel 321 l'imperatore decise che tutti i donatisti ancora trattenuti in esilio potevano tornare in Africa e scrisse al vicario Verino che non bisognava prendere contro di loro alcuna misura.

Soffermiamoci un istante sull'affermazione di Agostino, per cui i donatisti nel *libellus* presentato a suo tempo a Costantino lo avrebbero accusato di perseguitarli. Nella polemica agostiniana è frequente l'accusa ai donatisti di esagerare le persecuzioni subite e recitare la parte dei martiri; di solito, però, il riferimento è alle misure effettivamente prese contro di loro dagli imperatori successivi.<sup>170</sup> Il riferimento all'epoca di Costantino compare solo qui e, in modo assai più circostanziato, in un'opera che risale agli anni intorno al 400, e quindi all'inizio della fase di surriscaldamento delle relazioni con i donatisti, il *Contra epistulam Parmeniani*. Secondo Agostino, il suo avversario, il vescovo donatista Parmeniano, accusava il vescovo Ossio di Cordova d'essere stato il cattivo consigliere che aveva istigato Costantino ad assolvere Ceciliano e condannare i suoi accusatori; l'imperatore s'era lasciato corrompere e Ossio l'aveva indotto a scatenare una vera persecuzione («conqueri audet Parmenianus, quod eos Constantinus ad campum id est ad supplicium duci iussit»). Agostino dubita fortemente che una cosa simile abbia potuto accadere: i donatisti meritavano il peggio, ma è molto

169. *Ad Don. post coll.*, xxxiii 56 (*Valerianum* in alcuni mss).

170. Cfr. ad esempio HOGREFE 2009, pp. 79-83, per lo sviluppo del tema nel *Contra Cresconium*.

più probabile, argomenta, che Ossio come si addice a un vescovo si sia adoperato per rendere più mite la sentenza («ut in leniorem cohercitionem quamvis immanissimi sceleris, id est sacrilegi schismatis, sententiam flecteret imperator»).<sup>171</sup>

La persecuzione insomma, secondo Agostino, è un'invenzione dei donatisti, sempre pronti a far credere di essere i nuovi martiri. Senonché la storiografia moderna, pur riconoscendo che il tema del martirio è centrale nella costruzione dell'identità donatista,<sup>172</sup> non è d'accordo con lui; e prendendo spunto proprio dalla sua datazione della lettera a Eumelio (316) e della lettera a Verino (321), ritiene che in tutto questo ci sia abbastanza spazio perché Costantino possa aver ordinato non solo la confisca delle basiliche, ma una vera e propria persecuzione contro i donatisti. È nata così una costruzione storiografica, la «persecuzione costantiniana del 316-321», di cui è bene non dimenticare la natura totalmente congetturale.<sup>173</sup>

#### Confronto con altre fonti

##### LA «PERSECUZIONE COSTANTINIANA» DEL 316-321 CONTRO I DONATISTI

Esistono altri documenti che permettano di irrobustire un po' questa ipotesi, superando lo sconcerto di fronte al fatto che né Eusebio né Optato e in genere nessun autore del IV secolo risulta al corrente di questi fatti importantissimi? Una costituzione di Valente del 377 rivolta al vicario d'Asia – e che quindi non si riferisce specificamente ai donatisti, movimento esclusivamente africano – condanna coloro che pretendono di ribattezzare chi è già stato battezzato una volta, e ordina di togliere loro le chiese e restituirle ai cattolici; così facendo, Valente dichiara di ribadire le decisioni dei suoi predecessori («lege divali parentum nostrorum Constantini Constanti Valentiniani»). Si è sostenuto che questa ordinanza proverebbe l'esistenza della legge di Costantino contro i donatisti; in realtà Valente potrebbe benissimo riferirsi all'editto di Costantino contro gli eretici tramandato da Eusebio, al di là del fatto che questi riferimenti alle leggi del passato hanno spesso l'aria d'essere puramente convenzionali.<sup>174</sup>

Più significative potrebbero essere le durissime disposizioni contro le delazioni anonime che Costantino trasmise al vicario d'Africa Eliano, in carica nel 314-315, e poi nel 319 al suo successore Verino. I testi conservati non contengono alcun riferimento all'ambito religioso o ecclesiastico, ma non è forse privo di rapporti con la

171. *Contra epist. Parmen.*, I VI 11 e I VIII 13. Cfr. anche *Ep.*, 89 3, dove Agostino deride i donatisti che «si quid pro sua iniquitate patiuntur, persecutionem vocant», quando in realtà gli imperatori non fanno che seguire il «Constantini iudicium».

172. SCHÄFERDIEK 1989; TILLEY 1995; HOGREFE 2009, pp. 268-69.

173. Cfr. ad es. ROSSI 2013, pp. 168-71, secondo cui il decreto repressivo di Costantino sarebbe «ricostruibile per via indiretta da diverse fonti»: che però sono tutte affermazioni di Agostino, di cui non si osserva che si basano su di un unico documento, la lettera a Eumelio.

174. Ed. MAIER 1987, p. 198; la legge di Valente in *CTh.*, XVI 6 2; per la costituzione di Costantino contro gli eretici, sulla cui autenticità è però possibile qualche dubbio, cfr. sopra, cap. IV par. 16.

drammatica situazione della Chiesa africana il fatto che l'imperatore ordini in entrambi i casi di non dar corso alle accuse anonime; la prima ordinanza si conclude con l'osservazione, certamente ironica, che chi ha il coraggio di accusare non deve nascondersi, perché merita solo ammirazione; la seconda, più realisticamente, ma con insolita durezza e apparente illogicità, stabilisce che l'accusatore anonimo dev'essere individuato e interrogato, dopodiché, se anche le sue accuse risultassero confermate, sarà messo a morte lo stesso. Ce n'è abbastanza per ipotizzare che soprattutto nel 319 a Costantino fosse in effetti rimasta pochissima pazienza nei confronti dei donatisti.<sup>175</sup>

Con tutto questo, siamo però ancora molto lontani da una persecuzione. L'unica fonte che si adduce di solito per giustificare l'uso di questo termine è il sermone donatista ispirato a quella che nei manoscritti si chiama *Passione di Donato e Avvocato*:<sup>176</sup> un testo senza data, che parla di avvenimenti pure senza data ma verificatisi a Cartagine «su istigazione di Ceciliano». Il sermone comporta enormi problemi di tradizione, a partire dal titolo palesemente privo di senso, giacché da nessuna parte si accenna né a un Donato, né a un Avvocato.<sup>177</sup> Il testo in effetti è trascritto così malamente che un probabile «Caeciliano pseudoepiscopo» diventa «Caeciliano Eudinepiso» (ma si sono trovati anche storici per supporre che quello fosse un soprannome di Ceciliano).<sup>178</sup>

Il sermone evoca l'epoca in cui sulle chiese donatiste venne esercitata una pressione violenta affinché entrassero forzatamente in comunione con i cattolici, ad opera di tre ufficiali, il *comes* Leonzio, il *dux* Ursacio e il tribuno Marcellino, su istigazione di Ceciliano – rimasto per oltre un secolo, come sappiamo, la bestia nera dei dissidenti. L'oratore osserva che dopo la fine delle persecuzioni contro i cristiani, per opera del diavolo è entrata in circolazione una nuova parola d'ordine, quella dell'unità, col risultato che chi, per ottimi motivi, rifiuta di entrare in comunione con i traditori si è visto condannato come nemico dell'unità e tacciato di eresia, mentre i traditori si riempiono la bocca con l'esaltazione dell'unità e si inorgoliscono del nome di cattolici.

A questo punto entrano in scena le autorità civili («iubentur intervenire iudices»), e per imporre questa fittizia unità sono impiegate perfino le truppe («cir-

175. *CTh.*, IX 34 2 e IX 34 1; cfr. sotto, cap. XI nn. 7-11. Cfr. RIVIÈRE 2000, pp. 416-17. Affermare, con TILLEY 1996, p. xxxii, che la legge IX 34 1 del 319 «richiede l'incarcerazione dei Donatisti il cui unico reato era la produzione di letteratura controversa» e che essi «non dovevano essere rilasciati neppure se provavano che le loro accuse contro i cattolici erano vere» rischia peraltro di dare al lettore un'impressione del tutto erronea, giacché la legge è formulata in termini perfettamente generici e non menziona affatto né i donatisti né i cattolici.

176. Il testo è stato a lungo citato nell'edizione del MIGNÉ, *PL*, vol. VIII coll. 752-58; cfr. ora l'ed. critica di DOLBEAU 1992.

177. Siccome la vicenda narrata sembrava comportare, nell'ed. MIGNÉ, l'uccisione di un innominato vescovo proveniente da Aviocala, in Numidia, ed. MAIER 1987 ha proposto che il suo nome potesse essere Donato e che il titolo tradito sia un stravolgimento di quello originario («Passione di Donato d'Aviocala»). L'ed. DOLBEAU 1992, p. 254, ha concluso che il vescovo proveniente da Aviocala è il vescovo Onorato di Scilbba citato in precedenza nel testo, sicché l'ipotesi cade e il titolo resta misterioso.

178. Ed. MAIER 1987, p. 202; cfr. il rilievo di DOLBEAU 1992, p. 254.

cum dantur vexillationibus orationum domus»). La violenza cresce fino al punto che una basilica è assalita dai soldati, agli ordini, anzi addirittura al soldo, dei «nuovi Farisei», i *traditores*, e molti fedeli, fra cui il vescovo Onorato di Scilibba, vengono uccisi. Con inaudita impudenza, l'*homicida* Ceciliano cerca poi di occupare la stessa basilica in cui aveva ordinato la strage, e di convincere i superstiti a riconciliarsi con lui. In modo poco chiaro il testo introduce qui un vescovo giunto proprio allora da Avioccala a Cartagine e subito ucciso dai cosiddetti «cattolici» – ma si tratta certamente dello stesso vescovo menzionato prima, dato che l'oratore lo chiama «memoratus episcopus»; segue, dopo che la furia dei soldati si è placata, il ritorno dei fedeli alla basilica per le esequie dei martiri e in particolare del vescovo, anche qui menzionato al singolare.<sup>179</sup>

Il testo è alquanto posteriore alla vicenda, come appare dall'uso dell'avverbio *tunc* («all'epoca»), dall'insistenza dell'oratore sull'utilità di rievocare la memoria e dal suo accenno alle epigrafi dei martiri che, nella basilica, ricordano l'eccidio «e tramandano fino alla fine dei tempi la memoria della persecuzione di Ceciliano». <sup>180</sup> Il sermone non menziona l'imperatore, se non per notare che i *traditores* godono del suo appoggio («regali amicitia») da quando sono tornati a gloriarsi del nome cristiano e a rivendicare onori ecclesiastici, ora che non c'è più nessun pericolo a farlo. Poiché la preoccupazione dell'unità della Chiesa è certamente una delle idee dominanti di Costantino nei suoi rapporti con i cristiani, e l'episcopato di Ceciliano si è svolto quasi interamente sotto il suo regno,<sup>181</sup> la storiografia ha identificato nel sermone la prova che Costantino scatenò effettivamente una persecuzione contro i donatisti fra il 316 e il 321.<sup>182</sup>

Che l'opera, pur proponendosi palesemente uno scopo morale e non storiografico,<sup>183</sup> faccia riferimento a fatti reali non si può dubitare, anche perché il ricordo di Leonzio e Ursacio come persecutori rimase impresso nella memoria dei donatisti. Optato, che scrive fra il 364 e il 367, deride a più riprese il suo interlocutore Parmeniano per l'insistenza ossessiva con cui ricorda le nefandezze di Leonzio e Ursacio, di cui Optato affetta di non ricordare neanche chi fossero.<sup>184</sup> Ancora all'inizio del V secolo i loro nomi continuano a essere ricordati dai donatisti. Al concilio di Cartagine del 411 il vescovo Habetdeum ricorda Leonzio e Ursacio all'inizio di un lungo elenco di persecutori mandati dal governo («a principibus saeculi») a opprimere la vera Chiesa.<sup>185</sup> Nel *Contra litteras Petilianas*, Agostino rinfaccia all'avversario

179. Che si tratti di un solo vescovo, contro l'interpretazione più diffusa, è la conclusione di DOLBEAU 1992, p. 254.

180. Per l'uso di *tunc* cfr. DOLBEAU 1992, p. 257. Non mancano tuttavia studiosi che immaginano una composizione a ridosso degli avvenimenti (TILLEY 1996, p. 52, che peraltro, incredibilmente, ignora l'ed. Dolbeau); cfr. la discussione in SCHÄFERDIEK 1989, pp. 176-77.

181. Ceciliano, eletto fra il 305 e il 312, e più probabilmente fra il 305 e il 308-9 (cfr. sotto n. 188), è presente al concilio di Nicea del 325, e non più a quello di Serdica del 342: dev'essere dunque morto fra queste due date.

182. BARNES 1981, p. 60, crede di sapere addirittura che l'aggressione avvenne il 12 marzo 317.

183. SCHÄFERDIEK 1989.

184. Optato, III 4; ed. ZIWSA 1893, p. 85: «sub Leontio, sub Ursacio iniuriatos esse quam plurimos», e III 10, ed. ZIWSA 1893, p. 96: «tempora nescio cuius Leontii, Ursacii, Macarii et ceterorum».

185. Atti Cartagine, *Gesta*, III 258.

di aver dichiarato che molti persecutori dei donatisti, sostenitori di Mensurio, sono morti malamente, ma di aver potuto dimostrare un solo caso, appunto quello di Ursacio, morto in guerra contro i barbari e finito mangiato dai cani e dagli uccelli.<sup>186</sup> Nel *Contra Cresconium*, scritto intorno al 405-406, Agostino attribuisce all'avversario l'affermazione per cui il vescovo Silvano andò in esilio «Ursacio et Zenophilo persequentibus».<sup>187</sup>

I riferimenti ai vescovi permettono di circoscrivere la datazione: Mensurio era il vescovo di Cartagine, predecessore di Ceciliano, che per primo si scontrò con i donatisti e la cui morte si colloca fra il 305 e il 312,<sup>188</sup> mentre Silvano di Cirta è l'oggetto dell'inchiesta condotta da Zenofilo, console di Numidia, il 6 dicembre 320, e i cui atti erano citati e discussi ancora all'epoca di Agostino, anche se a dire il vero in quegli atti Ursacio non è mai citato. Se le testimonianze citate da Agostino sono da considerare credibili, Ursacio insomma era in carica in Africa già al tempo di Massenzio, se non addirittura di Massimiano, e vi rimase anche sotto Costantino – un periodo insolitamente lungo per un *dux* provinciale, e nel corso del quale la linea ufficiale del governo nei confronti dei cristiani locali e delle loro controversie fece a tempo a mutare più volte.

Ce n'è abbastanza per sostenere che fra il 316 e il 321 Costantino emanò effettivamente una legge contro i donatisti e scatenò contro di loro una persecuzione? È una domanda a cui è molto difficile rispondere. L'analisi del testo della *Passio* suggerisce che l'autore non nutra un particolare risentimento nei confronti del potere imperiale, come invece traspare dalle più tarde *Passiones* donatiste relative alle persecuzioni di Costanzo: in ogni caso Costantino non è mai menzionato, e non è dunque rimasto nella tenace memoria dei donatisti come un persecutore, a differenza del figlio. L'atteggiamento della chiesa donatista all'epoca non sembra essersi distaccato significativamente da quello dei donatisti che nel 313 non avevano esitato a chiedere a Costantino di giudicare il loro caso.<sup>189</sup>

Per di più, tutto indica non solo che la basilica in cui è avvenuta la strage è in mano ai donatisti al momento in cui viene tenuto il sermone, tanto che vi sono apposte epigrafi in ricordo dei martiri, ma che il tentativo di Ceciliano di appropriarsene non ha avuto seguito neppure al momento. È stato scritto che questo sermone a forti tinte ci fornisce «le sole informazioni un po' precise che possediamo a proposito della persecuzione dei donatisti sotto Costantino»,<sup>190</sup> ma anche ammesso che il tentativo di costringere i donatisti a rinunciare alla loro opposizione abbia potuto in un'occasione tradursi in un eccidio, ad opera di militari che avevano già mostrato un'inclinazione alle maniere forti prima che l'Africa passasse sotto il controllo di Costantino, la nozione di «persecuzione costantiniana» sem-

186. «Ursacium namque barbarica pugna prostratum, saevis unguibus alites canumque avidi dentes morsibus discerpserunt», *Contra litt. Pet.*, II XCII 202 e 208.

187. *Contra Cresc.*, III xxx 34.

188. Fra 305 e 308-9 secondo gli studi più recenti: DUVAL 2000, pp. 122-27, 185, in contrasto con la datazione tradizionalmente accettata del 311.

189. SCHÄFERDIEK 1989.

190. Ed. MAIER 1987, p. 198. Cfr. DOLBEAU 1992, p. 251: «le seul document à relater ces événements de manière un peu détaillée».

bra comunque una forzatura. Quanto agli estremi cronologici che di solito le sono attribuiti, dipendono interamente da due datazioni di Agostino, il 316 per la lettera a Eumelio e il 321 per la lettera a Verino, cui non è detto si debba prestare interamente fede – al di là del fatto che, ripetiamolo, lo stesso Agostino respinge l'idea che i donatisti fossero stati perseguitati.

## 5. CONCLUSIONE

Al termine di questo percorso, le certezze sono veramente poche. Proviamo a riassumerle, segnalando via via i documenti che il confronto incrociato fra i diversi dossier autorizza a ritenere con buona probabilità autentici e quelli su cui il dubbio è perlomeno legittimo. Nel 313 Costantino, appena preso possesso dell'Africa, scrisse due lettere al proconsole Anullino ordinando che fossero restituiti i beni confiscati ai cristiani (Eusebio: sopra, par. 1.1) e che il clero africano fosse esentato dai *munera*, così come era stato ordinato anche in tutte le altre province (Eusebio: par. 1.5). Inoltre Costantino assegnò un finanziamento alle chiese africane, e incaricò della distribuzione Ceciliano, che in quanto vescovo di Cartagine era automaticamente considerato come il metropolita d'Africa (Eusebio, par. 1.4). Ma la lettera, nella versione conservata da Eusebio, ha tutta l'aria d'essere stata manipolata inserendovi un'invettiva contro gli avversari di Ceciliano, che Costantino avrebbe ordinato ad Anullino di punire: i dubbi nascono per un verso dal fatto che nella realtà l'imperatore non procedette affatto a punire chicchessia, ma invece mise in piedi un giudizio come richiesto dai donatisti; e per altro verso dal fatto che qui "Costantino" dichiara di aver dato l'ordine ad Anullino personalmente, a voce, mentre in realtà l'imperatore fu informato da Anullino della controversia in corso per mezzo d'una lettera, come vedremo subito, e trattò con lui l'intera faccenda per via epistolare.

Infatti in una lettera datata 15 aprile 313, trasmessa solo da Agostino, ma che c'è motivo di considerare autentica, Anullino accusò ricevuta delle ordinanze imperiali a favore del clero, informò Costantino che era in atto una protesta di massa contro Ceciliano, e trasmise una denuncia contro di lui, a nome di Maiorino (Agostino: par. 4.1). Indipendentemente dalle sue credenze personali, Costantino venne insomma chiamato dagli interessati stessi a giudicare sulla legittimità di una nomina al vertice d'una Chiesa locale, così come era accaduto tanto tempo prima ad Aureliano nel caso del vescovo di Samosata. Come fosse formulata la denuncia, lo ignoriamo: è quasi certamente un falso il testo tramandato in proposito da Optato a firma di cinque vescovi «partis Donati» (Optato: par. 2).

Se Costantino abbia deciso di trattare la questione seguendo il normale iter giudiziario, affidando però, per delicatezza, il giudizio a vescovi incaricati di giudicare *sacra vice*, o se invece abbia rifiutato scandalizzato di intromettersi nelle faccende della Chiesa, incaricando i vescovi di risolverla in totale autonomia,

come dichiara ostinatamente Agostino, è questione che lasceremo in sospeso. Non ci sono motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti che attestano la convocazione di questo primo giudizio, ovvero la lettera di Costantino a Milziade vescovo di Roma, che affida la decisione a lui e ad altri tre vescovi gallici, e lo informa di aver ordinato a Ceciliano e un certo numero di vescovi e chierici africani di presentarsi a Roma (Eusebio: par. 1.2), e la lettera di Anullino all'imperatore in cui lo informa che gli africani sono effettivamente partiti secondo i suoi ordini (Agostino: par. 4.2).

Abbiamo solo la testimonianza di Optato sul fatto che la controversia venne giudicata a Roma il 2 ottobre 313. La sentenza di Milziade – o la decisione del concilio di Roma, per chi ritiene che si sia trattato di un sinodo a tutti gli effetti: ma Optato e Agostino parlano espressamente di *sententia* di Milziade – fu certamente favorevole a Ceciliano, anche se non ne abbiamo il testo, ma solo poche righe (Optato: par. 2; Agostino: par. 4.2).

Come si sia passati da questo giudizio al successivo concilio di Arles è uno degli aspetti meno chiari dell'intera vicenda: la lettera di Costantino al vescovo Cresto, che lo convoca là per il 1° agosto, evidentemente 314, contiene abbastanza contraddizioni da lasciare perplessi (Eusebio: par. 1.3); la pretesa lettera a *Aelafius*, che contiene egualmente istruzioni per la convocazione del concilio di Arles, è un tale guazzabuglio di assurdità da non poter essere presa seriamente in considerazione (Appendice: par. 3.2). Il problema fondamentale è che non si riesce a conciliare le violentissime invettive di Costantino contro i donatisti per aver osato appellarsi contro la sentenza romana, col fatto che l'imperatore si sia sentito in obbligo di accettare questo appello, tecnicamente del tutto illegittimo, e riaprire la questione; non aiuta a chiarire la faccenda il resoconto confuso e lacunoso di Optato, che riesce a non menzionare neppure il concilio d'Arles (Optato: par. 2), né quello di Agostino, che fa riferimento a varie lettere di Costantino, senza però identificarle con precisione; ed è forte il sospetto che in realtà conoscesse soltanto la lettera a Cresto (Agostino: par. 4.2). Sull'esito del sinodo abbiamo la lettera inviata dai vescovi al successore di Milziade, Silvestro, che se autentica pone più problemi di quanti non ne risolva, a partire dal fatto che l'accusato, Ceciliano, vi figura invece come partecipante al concilio (Appendice: par. 3.3).

È comunque ragionevole concludere che anche ad Arles i dissidenti africani si trovarono in minoranza, dopodiché le fonti prospettano due conseguenze distinte. Per un verso, Donato, che a Roma e poi ad Arles capeggiava gli avversari di Ceciliano, si rivolse di nuovo all'imperatore protestando contro la sentenza. Lo dichiara Agostino (Agostino: par. 4.3) e sembrerebbe attestarla la cosiddetta «lettera di Costantino» ai vescovi riuniti ad Arles, che tuttavia è scritta in un linguaggio assolutamente implausibile, e in ogni caso presenta lo stesso problema già accennato: l'incoerenza, cioè, fra le intemperanze verbali con cui

l'imperatore condanna l'audacia dei donatisti che hanno osato presentare appello, la minaccia di provvedimenti spaventevoli in un futuro indefinito, e la decisione di non far nulla per il momento (Appendice: par. 3.4).

Per altro verso, le fonti alludono in modo abbastanza confuso a una fase – che potrebbe collocarsi appunto dopo il concilio d'Arles – in cui Costantino convocò e trattene per un po' in Italia tanto Ceciliano quanto i suoi oppositori nella speranza di riportare la pace, senza peraltro alcun risultato, dopodiché tutti quanti se ne tornarono in Africa, con o senza il permesso dell'imperatore. Nel racconto di Optato, è il solo Ceciliano ad essere trattenuto, a Brescia, *bono pacis*; nell'interpretazione dei donatisti, si trattò di un vero e proprio esilio a cui Costantino l'avrebbe condannato (Optato: par. 2; Agostino: par. 4.5). Una lettera di Costantino riferisce invece la decisione di trattenere gli avversari di Ceciliano, e di convocare anche quest'ultimo per un ulteriore confronto (Appendice: par. 3.5); una lettera del prefetto del pretorio Petronio Anniano, datata il 28 aprile presumibilmente del 315, attesta che a quel punto gli avversari di Ceciliano ebbero il permesso di tornare in Africa (Appendice: par. 3.5). Un altro documento, che si presenta come una lettera di Costantino a Celso, vicario d'Africa, accusa invece costoro, in termini violentissimi, di essere tornati indietro senza permesso sfuggendo il confronto con Ceciliano; ordina di non prendere per il momento provvedimenti e minaccia, al solito, sfracelli futuri; la lettera, al di là dell'assurdità del linguaggio e dell'incoerenza dei propositi, non è conciliabile con la precedente se non a prezzo di ipotesi ingegnosissime (Appendice: par. 3.5).

Ma soprattutto la lettera a Celso non è conciliabile con il racconto di Agostino: secondo cui alla fine il confronto fra Ceciliano e i suoi avversari alla presenza dell'imperatore ebbe luogo, a Milano, e si concluse con una sentenza di condanna dei donatisti. Senonché, anche questo *iudicium* o *sententia* di Costantino di cui Agostino mena gran vanto, oltre ad essere totalmente ignorato da tutti gli autori precedenti, non era conosciuto dallo stesso Agostino se non attraverso poche righe di una lettera dell'imperatore a Eumelio, vicario d'Africa, del 10 novembre 316 in cui Costantino dichiara in termini genericissimi di aver riconosciuto l'innocenza di Ceciliano, che i suoi avversari hanno calunniato. Con tutta evidenza, è Agostino a decidere che questa lettera, di cui si guarda bene dal citare il testo integrale, è “la sentenza” con cui Costantino avrebbe assolto Ceciliano e condannato i suoi avversari. Egualmente per induzione, partendo stavolta dalle leggi degli imperatori successivi, Agostino si dichiara convinto che per primo Costantino ha pubblicato una legge «severissima» contro i donatisti e confiscato le loro basiliche, tutti provvedimenti di cui non esiste la minima conferma (Agostino: par. 4.3).

Sembra invece confermato, grazie agli atti conservati dei processi, che in quegli anni i funzionari imperiali in Africa condussero diverse inchieste, ora su denuncia dei dissidenti (nel 314 contro Felice vescovo di Abthugnos), ora dei cat-

tolici (nel 320 contro Silvano vescovo di Cirta), per verificare chi, fra i principali esponenti delle due fazioni, si fosse davvero macchiato di tradimento al tempo delle persecuzioni, inchieste che ebbero grande notorietà e suscitavano non poco scandalo (Appendice: par. 3.1; Agostino: par. 4.4). L'imperatore, però, dichiarò a più riprese che alla faccenda non si doveva dare troppo peso e che non era il caso di prevedere interventi punitivi. I documenti che si presentano come lettere ufficiali di Costantino a questo proposito sono il rescritto a Probiano proconsole d'Africa, in cui un Costantino stranamente remissivo si dice assediato dalle richieste dei donatisti e si augura di poter utilizzare i risultati del processo contro Felice per poterli convincere che hanno torto (Agostino: par. 4.4); la lettera al vicario d'Africa Verino del 5 maggio 321 (Agostino: par. 4.6), e quelle ai vescovi africani e numidi (Appendice: parr. 3.6 e 3.7), che invece contengono la solita contraddizione: un linguaggio estremamente violento e ostile agli “eretici”, cui si accompagna la dichiarata intenzione di non prendere contro di loro alcuna misura. Più coerente, Eusebio critica l'imperatore per aver sottovalutato la ribellione africana, considerandola come cosa da ridere, e non aver mai preso provvedimenti per sedarla.

Ma al di là dei fatti, se questi dossier sono così importanti nell'attuale discussione storiografica è perché le lettere attribuite a Costantino, in questa vicenda come in quella ariana, offrono l'unica manifestazione diretta, in prima persona, dei sentimenti dell'imperatore in materia religiosa, fatta eccezione per l'*Oratio ad sanctorum coetus*. Quello che a noi veramente interessa, insomma, sono le parole attribuite a Costantino – e qui, le perplessità non mancano. Come si è visto, molte delle lettere a lui attribuite contengono espressioni improprie e addirittura imbarazzanti. Plateale è soprattutto la contraddizione fra le invettive, violentissime, rivolte ai donatisti e l'impotenza dell'imperatore che accetta ogni volta di riaprire la causa su loro richiesta e rinuncia a qualunque misura punitiva nei loro confronti. Il principale argomento di monsignor Duchesne per sostenere l'autenticità di questi testi è che nessuno avrebbe avuto interesse a inventarli, proprio perché dimostrano la rinuncia dell'imperatore a procedere contro i dissidenti.<sup>191</sup> In realtà, l'interesse è evidente, perché la tolleranza concessa ai donatisti era sotto gli occhi di tutti, e quel che importava era attribuire comunque a Costantino una decisa, inequivocabile presa di posizione contro di loro. E del resto è ben per questo che le lettere sono state trascritte, conservate ed esibite. I polemisti cattolici, di fronte al fatto impossibile da negare che i loro avversari non erano stati minimamente disturbati dalle autorità, hanno cercato di dimostrare che Costantino stava dalla parte giusta, e solo per la sua estrema indulgenza aveva permesso ai dissidenti di continuare impuniti, pur sapendo e ammettendo che non lo meritavano.

191. DUCHESNE 1890, pp. 611-12.

È piú o meno quello che scriveva Eusebio quando rilevava l'eccesso di bontà (*hyperbolé philanthropías*) dimostrato da Costantino nei confronti dei donatisti; con questa differenza, che secondo Eusebio l'imperatore si limitava a ridere di loro. Poiché nelle lettere che abbiamo esaminato in queste pagine Costantino è ben lontano dal ridere dei dissidenti, contro i quali, invece, si scaglia con incontrollata violenza verbale, bisognerà rassegnarsi a decidere quale interpretazione vogliamo seguire: non è possibile accettare sia la versione di Eusebio, sia l'autenticità di testi come la lettera ai vescovi del concilio d'Arles o la lettera a Celso. Anche ammettendo la tesi per cui Costantino, cristiano ma ostile ai rigoristi e agli estremisti, avrebbe in realtà mantenuto una linea sempre coerente, alla ricerca di una gestione conciliante delle crisi,<sup>192</sup> bisogna concludere che gli apologeti cattolici cercano di dissimulare questa realtà col linguaggio estremo che gli attribuiscono. Chi continua a utilizzare le lettere come indicazioni precise del sentimento religioso di Costantino negli anni fra il 313 e il 316 si muove su un crinale estremamente arrischiato; il contesto dichiaratamente polemico in cui sono stati conservati obbliga a non escludere la possibilità che alcuni di questi testi siano falsi o interpolati, proprio nei passi in cui il tono risulta piú appassionato e personale.

## ATANASIO E IL DOSSIER DELL'ARIANESIMO

La seconda, e piú importante, crisi nella vita della Chiesa in cui Costantino si trovò coinvolto è la crisi ariana, esplosa in seguito al contrasto fra il vescovo di Alessandria, Alessandro, e il suo presbitero Ario. La dimensione teologica della questione non è affatto facile da riassumere, e anzi ancor oggi non è chiaramente conosciuta in tutti gli aspetti; basti dire che le posizioni di Ario erano fortemente subordinazioniste, immaginavano cioè un Figlio/*logos* subordinato al Padre, il che può significare, fra l'altro, creato nel tempo anziché esistente da sempre, e di sostanza, o essenza (entrambe le parole traducono il greco *ousía*, e la discussione avvenne in greco) diversa rispetto a quella divina.<sup>1</sup>

Gli storici non sono piú tutti d'accordo, com'erano in passato, sul fatto che l'episcopato delle Chiese d'Oriente si sia diviso, a questo punto, in due partiti nettamente definiti e contrapposti: è possibile che esistesse una molteplicità di posizioni intermedie e che solo in certe occasioni la maggior parte dei vescovi si sia raggruppata, secondo linee di divisione politiche oltre che teologiche.<sup>2</sup> Eusebio di Cesarea, per esempio, era certamente piú vicino ad Ario che non ai suoi avversari, anche se non è detto che la sua teologia possa essere definita senz'altro ariana. Irriducibilmente ostile ad Ario, e a chiunque fosse sospettato di simpatie ariane, è invece Atanasio, subentrato ad Alessandro nel 328 sulla cattedra della metropoli egiziana. Le sue opere, e i dossier di documenti che le integrano, costituiscono la fonte principale di cui disponiamo ancor oggi per ricostruire la controversia e il ruolo che vi giocò Costantino. Il che significa che siamo costretti a basarci sul resoconto di un accisissimo polemista, disposto a tutto pur di far trionfare il proprio partito, e che appare come il vero responsabile della radicalizzazione dello scontro – oltre ad aver condizionato la memoria della Chiesa presentando come diviso in due partiti nettamente contrapposti un episcopato che all'epoca di Costantino doveva essere in gran parte assai meno decisamente schierato.<sup>3</sup>

### 1. IL PRIMO INTERVENTO DI COSTANTINO: IL CONCILIO DI NICEA

L'intervento di Costantino nelle controversie delle Chiese orientali comincia subito dopo la sua presa di possesso di quelle regioni, e si traduce nell'organizza-

1. Cfr. SIMONETTI 1975; WILLIAMS 1987; HANSON 1988; AYERS 2004.

2. Da ultimo, sostiene l'esistenza di partiti contrapposti S. PARVIS 2006. Fronti piú sfumati: FERGUSON 2005; GWYNN 2007.

3. Per le responsabilità di Atanasio cfr. BARNES 1993.

192. DRAKE 2000 e 2013.



zazione del concilio di Nicea del 325, di cui abbiamo già incontrato il resoconto straordinariamente soggettivo di Eusebio. Che il concilio sia stato effettivamente organizzato per impulso di Costantino, è confermato da una lettera conservata in un manoscritto siriano. L'imperatore ordina ai vescovi convocati in concilio ad Ancyra di trasferirsi a Nicea, sede più comoda «perché vengono i vescovi dall'Italia e dagli altri paesi d'Europa, e perché l'aria è migliore, e perché io stesso possa assistere e partecipare». Non tutti, peraltro, sono convinti dell'autenticità di questa lettera, anche perché in realtà dall'Italia e dall'Europa pochissimi vescovi vennero a Nicea.<sup>4</sup>

Siccome un altro documento, anch'esso conservato in siriano e sulla cui autenticità, egualmente, non tutti sono disposti a giurare,<sup>5</sup> si presenta come una sinodale dei vescovi riuniti ad Antiochia per giudicare le posizioni di alcuni di loro, fra cui Eusebio di Cesarea, e per formulare un *credo* comune, e sembra far riferimento a un prossimo e più grande sinodo che si riunirà ad Ancyra, la ricostruzione più consueta degli eventi ipotizza che dopo un primo sinodo dei vescovi orientali ad Antiochia, a fine 324 o inizio 325, se ne sia riunito un altro ad Ancyra, e che a questo punto Costantino sia intervenuto per trasformare il sinodo nel primo concilio ecumenico della storia e spostarne la sede a Nicea. Ma il siriano è una lingua abbastanza elusiva da rendere possibile anche una ricostruzione del tutto diversa: la sinodale di Antiochia potrebbe far riferimento non a un concilio di prossima convocazione ad Ancyra, ma al sinodo già tenuto in quella città nel 314, e la convocazione di Costantino non decreterebbe il trasferimento del concilio da Ancyra a Nicea, ma la convocazione di un concilio a Nicea a imitazione di quello tenuto undici anni prima ad Ancyra.<sup>6</sup> (Entriamo in questi dettagli perché il lettore abbia un'idea delle difficoltà che lo attendono nel seguito di questo capitolo, e di come eventi storici celeberrimi, che appaiono solidi nei manuali, si dissolvano nell'incertezza non appena ci si avvicina alla critica delle fonti.)

A questa fase iniziale della controversia ariana si riferiscono due lettere dell'imperatore conservate da Eusebio nella *Vita Constantini*. I due testi sono stati già analizzati nel capitolo IV, ma è necessario ricordarne qui i punti fondamen-

4. Ed. OPITZ 1934, p. 20; trad. greca e inglese in SILLI 1987, doc. 20; trad. francese in ed. MARAVAL 2010, p. 52; cfr. anche DÖRRIES 1954, p. 62. WILLIAMS 1987, p. 67: «if the letter [...] is authentic». Una versione in arabo differisce per parecchi dettagli: trad. francese in SILLI 1987, doc. 21. Un'altra lettera di convocazione del concilio di Nicea, certamente apocrifa, è conservata egualmente in siriano: SILLI 1987, doc. 15.

5. Ed. OPITZ 1934, p. 18; analisi in HANSON 1988, pp. 146-51; per i dubbi sull'autenticità cfr. PIETRAS 2001, p. 10, e KANY 2007, p. 112: «wenn es denn echt ist». Il fatto che la lettera sia indirizzata ad Alessandro «vescovo della nuova Roma» dovrebbe far pendere la bilancia decisamente contro l'autenticità, giacché questa denominazione del vescovo di Costantinopoli entrerà in uso molto più tardi, ma è stato spiegato con un intervento del traduttore siriano (cfr. MELVILLE-JONES 2014, p. 251 n.).

6. PIETRAS 2001.

tali, perché da qui comincia la nostra analisi del dossier dell'arianesimo. Prima del concilio di Nicea Costantino scrisse una lunga lettera che secondo Eusebio era indirizzata congiuntamente ai due avversari, Alessandro e Ario, entrambi apostrofati nel testo; anche se alcune espressioni lascerebbero piuttosto pensare che fosse indirizzata ai vescovi riuniti ad Antiochia.<sup>7</sup> Costantino è informato della questione di cui stanno discutendo e dichiara sprezzantemente di trovarla insignificante: è una sottigliezza da sofisti, un puro pretesto per schermaglie accademiche, e non merita certamente di essere oggetto di un dibattito pubblico, col risultato di minacciare l'unità della Chiesa. Alessandro e Ario farebbero meglio a non insistere sull'argomento, perdonarsi a vicenda e non turbare più i semplici credenti con discussioni così oziose. L'imperatore non intende neppure costringerli a mettersi d'accordo, perché nessun teologo è così acuto da poter risolvere la questione con assoluta certezza; anche chi crede di essere arrivato a una conclusione, non dimentichi che l'errore è sempre in agguato, e in ogni caso è sciocco credere di poter convincere chi la pensa in un altro modo; e siccome la questione non è tale da minare l'unità della fede, che rimane comunque la stessa per tutti, è molto meglio evitare di discuterla in pubblico e tenersi ciascuno la propria opinione.<sup>8</sup>

L'altro documento conservato da Eusebio si presenta come una circolare di Costantino a tutte le Chiese, per annunciare la felice conclusione del concilio di Nicea. Il testo, abbastanza curiosamente, non contiene il minimo accenno a quello che oggi si considera come il principale risultato del concilio, ovvero il ripudio della teologia di Ario,<sup>9</sup> né agli argomenti trattati nei venti canoni del concilio di Nicea conservati dalla tradizione manoscritta, che spaziano su questioni procedurali piuttosto che teologiche: dalla precedenza onorifica dei vescovi di Roma, Alessandria e Gerusalemme alla decisione che la domenica si debba pregare in piedi anziché in ginocchio. Nel documento tradotto da Euse-

7. S.G. HALL 1998; più probabilmente una circolare a tutti i vescovi dell'Oriente per S. PARVIS 2006, p. 77; P.M. PARVIS 2006 suggerisce che il contesto non sia affatto la crisi ariana, ma la spaccatura della Chiesa di Antiochia che di lì a poco condurrà alla deposizione del vescovo Eustazio (cfr. sopra, cap. IV n. 175, e sotto, n. 77). ELLIOTT 1996, pp. 163-86, sostiene invece che la lettera ad Alessandro e Ario sia insincera, e rappresenti una deliberata mistificazione da parte di Costantino, allo scopo di presentarlo come un pacificatore equidistante fra le parti.

8. *VC*, II 64-72 = ed. OPITZ 1934, p. 17. PIETRAS 2001, pp. 6-7, suggerisce che sia stato Eusebio di Nicomedia a informare Costantino della scomunica di Ario da parte di Alessandro e a insistere sull'irilevanza della questione.

9. La fonte principale di questa notizia è il testo stesso del *Credo* niceno, tramandato dagli storici e dagli atti conciliari del V secolo, che senza far nomi lancia l'anatema su «quelli che dicono 'c'è stato un tempo in cui non era', e 'prima di essere generato, non era', e così via. I resoconti di tre partecipanti sono giunti fino a noi: quello di Eusebio di Cesarea, che elimina ogni accenno agli aspetti divisivi (sopra, cap. IV par. 13); e quelli di Eustazio di Antiochia, tramandato da Teodoreto, *HE*, I 8 (traduzione in ELLIOTT 1996, pp. 202-3) e di Atanasio stesso nel *De Decretis* (sotto, n. 14) che accusano gli ariani di aver aderito falsamente al credo niceno, evitando così di essere condannati.

bio, l'imperatore dichiara che ogni aspetto della fede è stato esaminato e ogni dubbio risolto, al punto che non c'è più spazio per nessuna diversità di opinione, e si rallegra per la ritrovata unanimità. La lettera procede poi a illustrare molto a lungo le decisioni del concilio in materia di celebrazione della Pasqua – di cui viceversa non c'è il minimo cenno nei canoni conservati – senza fare alcun riferimento alla controversia ariana, tanto che leggendo questa lettera si potrebbe tranquillamente supporre che il calcolo della Pasqua sia la sola questione che sta veramente a cuore all'imperatore, e che il concilio di Nicea si sia concluso con una perfetta unanimità.<sup>10</sup>

Se queste lettere sono autentiche, è inevitabile dedurre che l'imperatore non aveva alcun interesse al trionfo di una fazione sull'altra, ma mirava esclusivamente a sdrammatizzare il conflitto e a promuovere l'unità della Chiesa su basi inclusive anziché di esclusione;<sup>11</sup> ma non bisogna dimenticare che Eusebio di Cesarea aveva tutto l'interesse a presentare le cose sotto questa luce: sia che anche per lui, come è stato sostenuto,<sup>12</sup> l'unità dei cristiani fosse più importante delle divergenze teologiche, sia che l'esito contrario ad Ario del concilio di Nicea lo abbia messo in imbarazzo. Atanasio di Alessandria, come vedremo subito, conosceva altre lettere attribuite a Costantino, che raccontano una storia completamente diversa.

## 2. LA TESTIMONIANZA DI ATANASIO

Ancora semplice diacono all'epoca del concilio di Nicea, Atanasio venne eletto *papa* di Alessandria tre anni dopo, nel 328. Preferiamo mantenere qui l'appellativo di uso corrente all'epoca, giacché il vescovo della metropoli egiziana esercitava un potere pressoché monarchico su un centinaio di vescovi e di diocesi dall'Egitto alla Libia; salvo che questo eccessivo accentramento, che nella Cristianità dell'epoca trovava un riscontro solo nei poteri del vescovo di Roma, suscitava da tempo violente opposizioni. Perciò Alessandria non era solo la culla della controversia ariana: la chiesa d'Egitto era sconvolta anche da una protesta, il cosiddetto «scisma meliziano», che aveva tratti in comune col donatismo africano, nell'ostilità verso gli ecclesiastici che avevano tradito al tempo della Grande Persecuzione, ma si nutriva anche dell'insofferenza verso il primato di Alessandria.

L'elezione di Atanasio, giovane, estremamente energico e sicuro di sé e deci-

so a non guardare in faccia a nessuno, si rivelò profondamente divisiva. Per valutare la sua testimonianza sul concilio di Nicea e sui successivi sviluppi della crisi ariana, bisogna sapere che le opere in cui tratta di questo argomento vennero scritte molto più tardi, quando l'intransigenza di Atanasio nei confronti degli avversari aveva finito per procurargli grossi guai sia con Costantino, sia con i suoi figli. Anticipiamoli qui brevemente: Costantino, assai malcontento del perdurare degli scismi nella Chiesa egiziana, e avendo ricevuto accuse circostanziate di abusi e violenze a carico di Atanasio, convocò nel 334 un concilio a Cesarea per imporre la pacificazione;<sup>13</sup> Atanasio anziché presentarsi trasmise all'imperatore le prove della sua innocenza, ma riuscì a ottenere soltanto una dilazione. L'anno seguente un altro concilio riunito a Tiro per ordine di Costantino vide coagularsi una maggioranza ostile al papa alessandrino, in cui si riunirono i vescovi meliziani avversi al suo predominio e i vescovi ariani guidati da Eusebio di Nicomedia. Il concilio di Tiro condannò e depose Atanasio, il quale dopo un burrascoso colloquio con l'imperatore venne mandato in esilio in Gallia, nella lontanissima Treviri, dove dovette rimanere fino alla morte di Costantino.

Nel corso del quarto di secolo successivo Atanasio ebbe rapporti non meno turbolenti con i figli di Costantino e in particolare con Costanzo II; ripetutamente condannato in sede conciliare e oggetto di provvedimenti punitivi da parte degli imperatori, fu costretto a rimanere lontano dalla sua sede dal 339 al 346, e poi di nuovo per quasi tutto il periodo dal 356 al 364. È nel corso di questa fase matura, ma tutt'altro che pacificata della sua vita che il papa di Alessandria produsse le opere in cui ricostruiva il proprio rapporto con Costantino. Le testimonianze che ci interessano si ritrovano sparse e intrecciate in molti dei suoi scritti; data l'estrema complessità della vicenda è sembrato preferibile non analizzare separatamente ogni singola opera, ma aggregare le diverse testimonianze intorno ai singoli episodi, rievocandoli, per quanto possibile, in ordine cronologico e inserendo, di volta in volta, anche la presentazione dei documenti costantiniani tramandati da altre fonti, non necessariamente per combinarli, ma piuttosto per segnalarne di volta in volta compatibilità e contraddizioni.

E cominciamo dal concilio di Nicea, a cui Atanasio dedicò un'intera opera, conosciuta come *De Decretis*. L'opera, a giudicare dal tono, venne scritta quando Costanzo II era già unico padrone dell'impero e l'orizzonte per Atanasio stava

13. «In Egitto la convocazione giunge a tutti, come dimostra P. Lond. VI 1913, datato 19 marzo 334, contenente le istruzioni di un abate di un monastero meliziano per il periodo della sua assenza in occasione del concilio: poiché sono state inviate sacre lettere imperiali dal piissimo imperatore Costantino [θείων βασιλικῶν γραμμάτων ἀναπεμφθέντων ὑπὸ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου] che comandano ai vescovi dell'Egitto e presbiteri e molti altri e io con loro [...] di procedere verso Cesarea nella Siria palestinese per giungere a una decisione concernente la purificazione del santo corpo cristiano [...] è per me necessario stabilire un mio sostituto fino al momento del mio ritorno» (CAMPLANI 2013; cfr. BARNES 1993, p. 21).

10. *VC*, III 17-20 = ed. OPITZ 1934, p. 26.

11. Segnaliamo a questo proposito la notizia, riferita da Socrate e Sozomene ma non da Eusebio, per cui a Nicea l'imperatore rifiutò di leggere i memoriali che le due fazioni contrapposte gli avevano sottoposto per denunciarsi a vicenda, e li fece bruciare: BARDILL 2012, pp. 291-96.

12. FERGUSON 2005.

tornando a farsi insicuro; dunque, dopo il 350.<sup>14</sup> È interessante constatare che il primo bersaglio polemico di Atanasio è Eusebio di Cesarea. Costui, dichiara l'autore, «anche se aveva negato fino al giorno prima, poi sottoscrisse» le conclusioni del concilio, che condannavano la posizione di Ario e dichiaravano il Figlio della stessa sostanza, o essenza, del Padre, *homoousios*. Atanasio è in possesso della lettera che Eusebio scrisse alla sua Chiesa per giustificare il proprio comportamento, e la riporta integralmente in appendice. In questo testo, la cui autenticità è di solito ammessa, Eusebio dichiarò di aderire all'ortodossia di Nicea e di fatto prese le distanze dalla dottrina ariana che aveva difeso in precedenza. Atanasio dichiara che lo fece con reticenza e in mala fede, e in seguito non ebbe il pudore di star zitto ma tornò al proprio errore, come il cane che ritorna al suo vomito; ma le parole scritte e sottoscritte di suo pugno, dichiara compiaciuto il vescovo di Alessandria, restano a dimostrare che lo stesso Eusebio considerava indifendibile la dottrina ariana.<sup>15</sup>

Nel testo del *De Decretis*, tutto d'impianto teologico, Atanasio non fa alcun cenno al ruolo di Costantino, ma quello che a noi interessa è l'appendice: un dossier di documenti analogo a quelli che abbiamo visto utilizzare da Eusebio, da Optato e da Agostino. Sono in tutto dieci testi, di cui ben cinque lettere attribuite a Costantino. Il dossier non è presente in tutti i manoscritti ed è possibile che non sia stato raccolto da Atanasio, il che non è una sorpresa: abbiamo visto nel capitolo sulla crisi donatista che dossier del genere circolavano largamente e che i diversi autori possono aver attinto a materiale preconfezionato.<sup>16</sup>

2.1. *La lettera di Costantino alla Chiesa di Alessandria.*<sup>17</sup> La prima lettera che qui ci interessa è indirizzata «da Costantino Augusto alla chiesa cattolica di Alessandria», che l'imperatore invita a rallegrarsi, perché grazie alla Provvidenza tutti gli errori sono stati superati, gli scismi e i veleni sono sbaragliati dalla luce della verità, tutti si riconoscono in una sola fede «e al diavolo non resta più nulla contro di noi». Costantino spiega che per ispirazione divina ha radunato a Nicea la maggior parte dei vescovi per ricercare la verità insieme a loro; «e anch'io con

14. Il Gemeinhardt (*Athanasius Handbuch* 2011, p. 211) presenta tutte le ipotesi e conclude propendendo per il 357.

15. *De Decr.*, par. 3-5, la lettera par. 33 = ed. OPITZ 1934, p. 22. Cfr. DÖRRIES 1954, pp. 74-76. La lettera è analizzata sopra, vd. l'approfondimento nel cap. IV, *La lettera di Eusebio alla diocesi di Cesarea sull'esito del concilio di Nicea*.

16. L'ipotesi più moderata del Gemeinhardt (*Athanasius Handbuch* 2011, p. 212) suppone che Atanasio abbia impiegato un dossier che gli è giunto già formato. Quella di PIETRAS 2008, più rivoluzionaria rispetto al consenso comune, è che in realtà il dossier non sia stato affatto incluso da Atanasio nel *De Decretis*, che lo stesso Atanasio non l'abbia neppure conosciuto, e che la sua inclusione sia opera di un copista successivo.

17. *De Decr.*, par. 38 = ed. OPITZ 1934, p. 25 = SILLI 1987, doc. 22; trad. francese ed. MARAVAL 2010, p. 52; cfr. DÖRRIES 1954, pp. 68-70.

loro come uno di voi, rallegrandomi immensamente di servire insieme a voi» – frase che si ritrovava quasi identica nella circolare a tutte le Chiese riportata da Eusebio di Cesarea, e che si capisce soltanto se si ricorda che Costantino non era battezzato, e dunque non era membro a pieno titolo della comunità cristiana. Benché alcuni, prosegue l'imperatore, abbiano osato pronunciare parole blasfeme contro il Salvatore e dichiarare che quello era il loro credo, alla fine ogni dubbio è stato spazzato via, più di trecento vescovi si sono ritrovati concordi; solo Ario è stato smascherato, si è scoperto che è asservito alle opere del diavolo e che è stato lui a disseminare il male ovunque. Adesso tutti i cari fratelli che il servo del diavolo aveva diviso debbono ritrovarsi e riunirsi in una sola fede e in un solo corpo comune; e Costantino annuncia agli Alessandrini che se ritorneranno alla grazia divina e al cammino della verità, presto verrà da loro per ringraziare insieme Dio onnipotente.

È stato osservato che la lettera – diversamente dalla sinodale che i vescovi riuniti a Nicea indirizzarono nella stessa occasione alle comunità cristiane d'Egitto, per riferire le decisioni raggiunte dal concilio «alla presenza dell'imperatore Costantino carissimo a Dio», la cui autenticità ha peraltro sollevato più di un dubbio – non entra nel dettaglio teologico, e non precisa quale sia la posizione da cui Ario non ha voluto recedere: nella retorica dell'imperatore la sola cosa che conta è il raggiungimento della concordia.<sup>18</sup> Ma è stato anche osservato che la lettera si presenta chiaramente come indirizzata a una comunità dissidente, che è stata vittima dell'influenza perversa del servo del diavolo, e che dopo il suo smascheramento è invitata a ritornare alla fede comune; quasi che la Chiesa alessandrina si fosse schierata in massa con gli ariani. Questa ed altre incongruenze, come il fatto che Atanasio non citi mai questa lettera in nessuna delle sue opere apologetiche, oltre alla totale dissonanza fra questa lettera e quella indirizzata da Costantino a tutte le Chiese e riportata da Eusebio, hanno indotto recentemente il gesuita di Cracovia, padre Pietras, a ipotizzare che si tratti in realtà di un falso prodotto più tardi.<sup>19</sup>

2.2. *La lettera di Costantino alla Chiesa di Nicomedia.* Solo Ario, dichiara dunque Costantino, si è opposto alle conclusioni del concilio, i trecento vescovi sono tutti concordi in un'unica fede; ma in un'altra lettera dell'appendice,<sup>20</sup> l'imperatore si esprime in termini del tutto diversi, condannando con estrema durezza

18. DÖRRIES 1954, p. 70; la sinodale che annuncia la condanna di Ario e Melezio in *De Decr.*, par. 36 = ed. OPITZ 1934, p. 23; per i dubbi sulla sua falsità cfr. la n. seguente.

19. PIETRAS 2008, che peraltro inclina a ritenere falsa anche la sinodale di cui alla n. precedente, anch'essa in totale contrasto con la lettera di Costantino alle Chiese riportata da Eusebio, e anch'essa mai utilizzata da Atanasio; della stessa opinione già ELLIOTT 1996, pp. 210-11.

20. *De Decr.*, par. 41 = ed. OPITZ 1934, p. 27 = SILLI 1987, doc. 25; trad. francese in ed. MARAVAL 2010, p. 58.

un vescovo che sembrava essersi allineato, e invece ha continuato a nutrire sentimenti discordi: Eusebio, vescovo di Nicomedia. La lettera indirizzata «da Costantino Augusto alla chiesa cattolica di Nicomedia» dà per scontato che i cristiani di quella città siano ancora, colpevolmente, legati al loro vescovo e si sforza in tutti i modi di convincerli ad aprire gli occhi ed emanciparsi dal suo pernicioso insegnamento.

Contrariamente alla lettera indirizzata ad Alessandria, quella per Nicomedia entra in argomento con una lunga e complessa enunciazione teologica, ispirata alle decisioni di Nicea:

Voi tutti sapete in modo manifesto, cari fratelli, che il Signore Iddio e Cristo Salvatore sono esattamente Padre e Figlio, il Padre, dico, senza inizio e senza fine, creatore del Suo universo, il Figlio invece è la volontà del Padre, che non è assunta per mezzo d'un qualche pensiero né è colta nella conclusione delle sue opere per mezzo d'una sostanza [ousía] che sia stata ricercata,

e così via, per un'interminabile pagina, in linguaggio così tecnico da risultare quasi intraducibile. Solo al termine di questa impegnativa, anche se non troppo limpida,<sup>21</sup> enunciazione cristologica l'imperatore torna a rivolgersi ai destinatari, «voi che ragionevolmente d'ora in poi la comunanza dell'amore mi farà chiamare fratelli», dichiarando che anche lui serve Dio insieme a loro: è grazie a lui che sono stati sconfitti «i nostri nemici». Il mondo sta cambiando, ed è meraviglioso che così tanti popoli fino a poco prima ignoranti di Dio si ritrovino concordi nell'invocarlo! Senonché, prosegue Costantino, qual è l'esempio che noi diamo ai pagani con le nostre divisioni? È di questo che vi accuso: «noi siamo cristiani, eppure litighiamo in modo così miserabile! È questa la nostra fede, questo l'insegnamento della santissima legge?».

Ma di chi è la colpa di tanto male? Chi è il capo di questa banda di delinquenti, che nega che il figlio di Dio discenda dalla sostanza indivisibile del padre? Chi ha traviato tanta gente innocente, spingendola a negare la divinità di Colui che pure confessano? Costantino svela ai «cari fratelli» la terribile verità: la colpa è di un cattivo maestro, il loro vescovo, «Eusebio evidentemente, il complice della crudeltà del tiranno», cioè di Licinio. Tutti hanno veduto che Eusebio di Nicomedia si è messo sotto la protezione del tiranno ed è stato coinvolto nei suoi delitti, nell'assassinio di vescovi e nella persecuzione dei cristiani. È un passo su cui converrebbe riflettere ogni volta che si allude alle persecuzioni di Licinio, di cui siamo informati solo attraverso testimonianze come questa, e che la storiografia non esita di solito a identificare come una ripresa delle vecchie persecuzioni anticristiane: converrebbe chiedersi, cioè, che persecuzione sia

21. Un teologo (HANSON 1988, p. 173) giudica che la lettera non esprima altro che luoghi comuni teologici, enunciati in linguaggio oscuro e vago.

mai questa, di cui il principale complice sarebbe un vescovo, e se non sia stata piuttosto una presa di posizione un po' drastica di Licinio nelle controversie che spaccavano la Chiesa a guadagnargli presso una sola delle fazioni la fama di persecutore.<sup>22</sup>

Non voglio neanche parlare, prosegue Costantino, di quello che Eusebio di Nicomedia ha osato fare contro di me: quando i miei nemici ammassavano le forze, costui ha mandato da me delle spie e ha prestato ogni aiuto al tiranno; come possono dunque i cristiani di Nicomedia farsi ancora complici di quel delinquente, che Costantino ha svergognato pubblicamente facendo arrestare i preti e i diaconi che lo accompagnavano? Ma la guarigione è facile, basta che abbandonino «il suddetto Eusebio» e i suoi vergognosi intrighi accettando un vescovo fedele e integro e ritornando a Dio. Qui Costantino cambia bruscamente tono e comincia a rivolgersi rispettosamente agli interlocutori con formule come «la Vostra carità» e «la Vostra pazienza». Sapete bene, dichiara, che ho riunito il concilio a Nicea proprio «per riportare la concordia e per mettere fine al problema creato dalla follia di Ario di Alessandria e reso molto più grave dallo zelo dannoso e fuori luogo di Eusebio». Qui la menzione di Eusebio fa di nuovo perdere il filo all'autore, che prorompe in ulteriori, sdegnate invettive contro le spudorate cospirazioni del vescovo di Nicomedia, il quale fino all'ultimo ha tentato di circuire la buona fede dell'imperatore e lo ha vergognosamente ingannato, facendogli fare tutto quello che voleva.

Non starò a raccontarvi tutte le sue malefatte, prosegue Costantino, ma ascoltate almeno questa, vi prego (*akoúsate, parakalô*). Io avevo esiliato da Alessandria alcuni di laggíú «che si erano allontanati dalla nostra fede» per evitare che l'infezione si estendesse; ma Eusebio di Nicomedia insieme a Teognide vescovo di Nicea «suo compagno di follia», questi bravi vescovi (*kaloí te kaí agathoí epískopoi*: un'espressione così greca e intraducibile da sorprendere, in un testo che dovrebbe essere stato tradotto dal latino) non solo hanno accolto e protetto coloro che «la verità del concilio» aveva destinato alla penitenza, ma si sono uniti alla loro malvagità; perciò io ho creduto mio dovere intervenire, e li ho condannati all'esilio in un luogo molto lontano. Voi, ora, se volete rallegrarmi sceglietevi dei vescovi puri e ortodossi; se qualcuno oserà ancora evocare il ricordo di quei due furfanti o si permetterà di parlar bene di loro, «il servo di Dio, e cioè io stesso», provvederà all'istante a reprimere tanta audacia.

La stranezza di questa lettera è tale che perfino nella storiografia odierna, completamente disabituata a mettere in dubbio l'autenticità delle lettere co-

22. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. II, *La persecuzione di Licinio*. STEPHENSON 2009, pp. 268-69, è forse l'unico a osservare che questa affermazione contraddice l'idea di un Licinio persecutore, anche se ne conclude piuttosto che l'accusa a Eusebio di essere stato al servizio del «tiranno» dev'essere un'invenzione di Costantino.

stantiniane, è comparso qualche timido dubbio.<sup>23</sup> Se la lettera è autentica, ne risulta in primo luogo che Costantino, dopo aver creduto che al concilio di Nicea tutti i vescovi si fossero sinceramente riconciliati e Ario fosse rimasto isolato, scoprì di lì a non molto una rinnovata collusione fra Ario e due dei vescovi che lo avevano sostenuto in passato, e ne fu così sconvolto da mandarli entrambi in esilio. Una misura così autoritaria da parte dell'imperatore, e così invasiva nella vita della Chiesa, sarebbe documentata qui, è il caso di sottolinearlo, per la prima volta.<sup>24</sup> Scrivendo alla comunità di Nicomedia per cercare di tranquillizzarla dopo questa misura dirompente, l'imperatore elenca però fra le cause della sua ira anche la complicità tra il loro vescovo Eusebio e il «tiranno» Licinio, che evidentemente doveva essergli ben nota fin dall'inizio. Se la diffidenza politica è una delle vere motivazioni della caduta in disgrazia di Eusebio di Nicomedia, si può capire la violenza verbale dell'imperatore che lo denuncia come un delinquente, un manutengolo del tiranno, un assassino di vescovi. È tutto molto chiaro: senonché, di lì a poco Eusebio sarà di nuovo in piena attività come membro ascoltato dell'episcopato, Atanasio denuncerà la troppa influenza da lui esercitata su Costantino, e l'imperatore in punto di morte chiederà proprio a Eusebio di battezzarlo!<sup>25</sup>

Gli studiosi di solito non hanno alcun problema a immaginare che Costantino abbia ribaltato due volte il suo giudizio su Eusebio di Nicomedia; c'è da chiedersi se non sarebbe più economico supporre che la lettera sia falsa, e che Eusebio e Teognide non siano mai stati mandati «in un luogo molto lontano».<sup>26</sup>

23. KANY 2007, p. 141: «einem, in seiner Echtheit allerdings nicht restlos sicheren Brief».

24. Secondo gli storici del V secolo i vescovi Secondo di Tolemeide e Teona di Marmarica erano stati esiliati poco prima, ma in seguito alla loro condanna e deposizione da parte del concilio di Nicea (WILLIAMS 1987, pp. 70-71; MARTIN 1989, p. 319; PIETRI 2000, p. 263). Condanne di vescovi all'esilio nel contesto della crisi donatista sono talvolta ipotizzate, ma in termini assai vaghi, e comunque sempre in seguito a un *iudicium* episcopale: cfr. sopra, cap. IX spec. parr. 4.5 e 4.7.

25. Eusebio sarebbe stato riaccolto nella Chiesa dal cosiddetto «secondo concilio di Nicea», o concilio di Nicomedia, del 327 o 328 (cfr. sotto, n. 42), il che lascia pochissimo tempo fra la condanna, che dev'essere avvenuta qualche tempo dopo la conclusione del concilio di Nicea, e la riconciliazione.

26. Socrate e Sozomeno riportano una lettera che si ritiene scritta da Eusebio e Teognide al concilio di Nicea/Nicomedia del 327-328, in cui i due vescovi esiliati garantiscono l'ortodossia della loro fede e chiedono di essere riaccolti nella Chiesa; nel concilio precedente, dichiarano, hanno sottoscritto il credo, hanno rifiutato solo gli anatemi contro i colpevoli, e ora lo stesso Ario è stato riaccolto, perciò possono essere riconciliati anche loro (ed. OPITZ 1934, p. 31). La lettera è fra quelle su cui sono stati sollevati, in passato, dubbi di falsità, e in ogni caso non è certo che gli autori siano Eusebio e Teognide; MARTIN 1989, p. 319, propone un'identificazione con Secondo di Tolemeide e Teonas di Marmarica (su cui cfr. sopra, n. 24) e data al 335, con la lettera indirizzata al concilio di Gerusalemme; ed. MARAVAL 2010, p. 193, concorda che gli autori non possono essere Eusebio e Teognide; WILLIAMS 1987, pp. 73-74, e PIETRI 2000, p. 268, non sono certi che la lettera sia rivolta al concilio di Nicea/Nicomedia. Per l'autenticità invece DÖRRIES 1954, p. 79, LORENZ 1979, p. 26, e BARNES 2009; ma se la lettera è autentica, dimostra che gli autori si trovarono all'opposizione già al concilio di Nicea, e non ne sottoscrissero interamente le conclusioni; non è plausibile dunque che Costantino abbia scoperto la loro

Si risolverebbe così anche l'altra, ancor maggiore stranezza, e cioè l'abissale differenza fra questa lettera e le altre dell'imperatore relative alla stessa questione. Nella circolare a tutte le chiese Costantino riferisce soltanto le conclusioni del concilio relative alla data della Pasqua, che considera evidentemente il risultato di gran lunga più importante raggiunto a Nicea; solo nella lettera destinata specificamente agli alessandrini menziona la condanna di Ario, in quanto personaggio ben noto ai destinatari, ma senza minimamente entrare nel merito della controversia; nella precedente lettera ad Alessandro e Ario aveva dichiarato apertamente il suo disinteresse per l'aspetto teologico della questione, frivola, vuota, insignificante, del tutto indegna, a suo giudizio, di provocare divisioni fra i cristiani, e comunque impossibile da risolvere con le forze umane; proprio per questo aveva dichiarato che sulla questione ognuno era libero di mantenere la sua opinione.

Ma nel giro di pochissimo tempo, se la lettera ai cristiani di Nicomedia è autentica, si è verificato un capovolgimento sbalorditivo: ora Costantino si impegna in una complessa e ambiziosa difesa della «verità del concilio», usando con competenza il lessico di quella controversia cristologica che aveva giudicato futile e irrilevante; condanna in termini durissimi una delle due opinioni che poco prima gli parevano equivalenti; assume una posizione drastica e intollerante, e dichiara addirittura che chi non accetta l'ortodossia nicena rifiuta la fede cristiana. Ognuno è libero di decidere se sia più probabile questo straordinario mutamento di opinione, oppure la falsità della lettera tramandata nell'appendice del *De Decretis*. Se la lettera fosse falsa si spiegherebbe anche come mai sull'esilio di Eusebio di Nicomedia e Teognide di Nicea gli storici del V secolo forniscano notizie confuse e incompatibili:<sup>27</sup> come se ognuno di loro avesse cercato di immaginare per conto proprio una sequenza di eventi tale da giustificare un «fatto» di cui tutti loro erano a conoscenza solo grazie alla pretesa lettera imperiale. Se invece la lettera è autentica, è la testimonianza di uno straordinario cambiamento nel modo in cui Costantino considerava la conflittualità interna alla Chiesa orientale, col fulmineo passaggio da un aperto scetticismo, equidistante fra le due posizioni in lotta, a una presa di posizione fanatica e intollerante a favore di una delle due.

2.3. *La lettera di Costantino a Teodoto di Laodicea*. Le stesse considerazioni valgono per la lettera del «Vincitore Costantino Augusto»,<sup>28</sup> indirizzata a Teodoto

posizione solo un certo tempo dopo la fine del concilio, e dunque cade l'unica ricostruzione dei fatti che salverebbe l'autenticità della lettera di Costantino ai cristiani di Nicomedia.

27. WILLIAMS 1983, p. 71.

28. *De Decr.*, par. 42 = ed. OPITZ 1934, p. 28 = SILLI 1987, doc. 26; trad. francese ed. MARAVAL 2010, p. 63; cfr. DÖRRIES 1954, pp. 76-77.

vescovo di Laodicea, che in realtà è un'invettiva contro Eusebio e Teognide, e un avvertimento a pensarci bene prima di imitarli. «Quanto sia cresciuta la forza dell'ira divina, e perché Eusebio e Teognide siano stati puniti, anche tu puoi apprenderlo facilmente: hanno impazzato come ubriachi contro la santissima religione, e anche dopo essere stati perdonati hanno macchiato con la loro banda di delinquenti il nome di Dio salvatore». Dopo che il concilio aveva raggiunto la concordia, sono ricaduti nello stesso errore; perciò la divina Provvidenza li ha sottratti «al loro popolo» e ne ha fatto giustizia, per evitare che altre anime innocenti siano traviate dalla loro follia. Te lo faccio sapere, conclude Costantino, «affinché, se mai – ciò che non credo – i loro cattivi consigli avessero trovato ascolto presso di te», tu possa liberartene e tornare con fede pura a Dio salvatore.

2.4. *L'editto contro Ario*. Le ultime due lettere di Costantino inserite nell'appendice del *De Decretis* hanno suscitato una discussione particolarmente intensa. La prima<sup>29</sup> si presenta come un editto del «Vincitore Costantino Massimo Augusto» indirizzato «ai vescovi e ai popoli». Costantino dichiara che Ario ha imitato i malvagi e gli empi, e perciò dev'essere disonorato come loro. L'imperatore lo paragona al neoplatonico Porfirio, autore di scritti empi che sono stati giustamente condannati alla distruzione, e il cui nome sarà odioso e vergognoso per sempre; perciò anche Ario e quelli che la pensano come lui dovranno essere chiamati “porfiriani” e chiunque possieda uno scritto di Ario dovrà bruciarlo, così che se ne perda anche la memoria. Proclamo inoltre, aggiunge Costantino con brutalità decisamente insolita, che se qualcuno sarà scoperto a nascondere scritti di Ario anziché consegnarli alle fiamme, sarà condannato a morte e dovrà essere immediatamente giustiziato.

L'impressione che questo decreto sia una falsificazione è così forte da affiorare talvolta anche nella storiografia più recente, soprattutto per la violenza delle sanzioni, che non trova riscontro nella politica religiosa di Costantino;<sup>30</sup> gli studiosi che ne accettano l'autenticità discutono piuttosto sulla sua possibile datazione. In passato era normale associarlo alla lettera di Costantino ad Ario di cui parleremo fra poco, e poiché questa era datata al 333, si spostava a tale data anche l'editto; oggi si è coagulato un consenso che accetta invece un collegamento col concilio di Nicea, implicito anche nell'inserimento dell'editto nell'appendice del *De Decretis*.<sup>31</sup>

29. *De Decr.*, par. 39 = ed. OPITZ 1934, p. 33 = SILLI 1987, doc. 42, con trad. latina, inglese e francese. Cfr. DÖRRIES 1954, pp. 112-13.

30. KRAFT 1955, pp. 230-42, ripreso da SANSTERRE 1972, pp. 159-61, e ed. MARAVAL 2010, pp. 64 e 193-94; cfr. DÖRRIES 1954, pp. 103-12.

31. MARTIN 1989; ed. BRENNECKE et alii 2007; BARNES 2009.

2.5. *La lettera di Costantino ad Ario*. L'ultimo documento<sup>32</sup> è intitolato «Costantino Augusto ad Ario e agli ariani con lui» e si presenta come una lunga e contorta invettiva. «Un cattivo interprete è in verità icona e immagine del diavolo», attacca l'autore; e prosegue a descrivere ampiamente le disastrose conseguenze delle interpretazioni sbagliate: «Cosa posso dire di fronte a questo? Cristo, Cristo, Signore, Signore!». Un'empia banda di delinquenti ci aggredisce ogni giorno, ruggisce e ci azzanna, commette le azioni più obbrobriose, le peggiori illegalità, falsifica la parola di Dio, inganna e corrompe gli innocenti. Ma vediamo chi è il loro capo, vediamo cosa dice, prosegue l'autore; e procede a citare delle frasi che attribuisce evidentemente ad Ario, fin qui peraltro non nominato: «O potremo conservare ciò di cui eravamo già in possesso, oppure si faccia come vogliamo». Ario attribuisce all'inganno la sua sconfitta, e si vanta: «“Siamo in molti”, dice». Ma mi farò avanti io, contrattacca Costantino, giacché mi tocca assistere alla guerra suscitata da questa follia; «mi farò avanti io stesso, dicevo, io che sono avvezzo a mettere fine alle guerre degli insensati. Su dunque, Ares Ario, prendi lo scudo». L'autore insiste in questo gioco di parole, che peraltro si può fare solo in greco, invitando l'avversario a godersi la compagnia di Afrodite, che preferisce a Cristo; «ma io ti curerò, te e gli altri».

Costantino cita poi con commenti sprezzanti altri brani tratti da una lettera che Ario gli ha mandato da poco, «scritta con una penna avvelenata»: lettera che a quanto pare conteneva l'esposizione del suo credo, e accusava il vescovo di Alessandria di comportarsi in modo irragionevole rifiutando di riaccogliere nella comunione lui e i suoi. Invece è Ario che è uno svergognato, un folle, un serpente velenoso. L'autore discute una serie di proposizioni dogmatiche relative alla Trinità che ricava dalla lettera di Ario, entrando nel dettaglio teologico e dichiarando la sua approvazione o il suo rifiuto di ogni singola affermazione; la discussione è condotta con un linguaggio estremamente tecnico e allinea dapprima tutta una serie di proposizioni con cui l'autore dichiara il suo accordo, ma si conclude con la violentissima condanna della tesi principale, che nega l'unica sostanza (*ousía*) del Padre e del Figlio, e immagina il *logos* come un'ipostasi subordinata. Ario è un empio, un pazzo, un servo del Maligno, e non deve stupirsi se è stato escluso dalla Chiesa; se non si pente è perduto. Costantino si rivolge poi a Dio, dichiarandosi «il tuo uomo», protetto dalla Provvidenza. Io, afferma, mostrerò per mezzo di antichissimi scritti greci e romani che la follia di Ario è stata già profetizzata tremila anni fa dalla Sibilla Eritrea quando ha detto «Guai a te, Libia!», con quel che segue. Ario, esulta l'autore, non può non ammettere di essere originario proprio della Libia: Costantino possiede una sua lettera, «scritta con la penna della follia», in cui si vanta di essere appoggiato da tutto il

32. *De Decr.*, par. 40 = ed. OPITZ 1934, p. 34; trad. francese ed. MARAVAL 2010, p. 65. L'ultimo studioso ad avanzare dubbi sull'autenticità è KRAFT 1955, pp. 230-42.



popolo libico. E ribadisce: se non ci credi, miserabile disgraziato, ti manderò ad Alessandria l'antichissimo libro greco della Sibilla Eritrea.

Il passo è particolarmente interessante se si considera che nell'*Oratio ad sanctorum coetus* attribuita a Costantino è egualmente citata una profezia della Sibilla Eritrea; ma è opportuno ricordare che l'autore di quel discorso, chiunque egli sia, si riferisce ai rapporti tra Padre e Figlio in termini che ricordano molto da vicino quel subordinazionismo ariano contro cui si scatena così selvaggiamente la lettera ad Ario. La tonalità subordinazionista dell'*Oratio* è così tangibile che i suoi più recenti studiosi ne traggono un argomento per sostenere che il discorso non può essere stato pronunciato dopo il concilio di Nicea. D'accordo: ma possiamo davvero supporre un Costantino che prima di Nicea professava opinioni risultate in quell'occasione poco ortodosse, e che subito dopo si tramuta in un rabbioso e fanatico difensore dell'opinione opposta? C'è un limite alla credibilità delle ipotesi, e quel limite si supera quando si pretende che tanto l'*Oratio* quanto la lettera ad Ario siano state scritte dalla stessa persona.<sup>33</sup>

Proseguiamo nell'analisi della lettera. Costantino continua a proporsi come campione di Dio nei termini più curiosi, evocando i combattimenti dei gladiatori: so che nessuno dovrebbe incontrare Ario o parlare con lui, ma datemi un'arena e io lo catturerò con la rete delle mie parole e lo ridurrò al silenzio davanti a tutto il popolo. Prima di cominciare la lotta si prega, ma quel delinquente che dio potrà mai pregare? Io invece pregherò il signore dell'Universo mostrandogli come per colpa di quest'empio la sua Chiesa patisca dolore e vergogna: Ario, gli dirò, crede che tu in un qualche luogo ti sia creato il tuo Cristo come compagno o figlio, Cristo, che discende da te ed è la guida della nostra salvezza! Ario crede che tu ti muova nello spazio, come se tu non fossi ovunque! Seguono ulteriori approfondimenti sulla teologia di Ario e sulla sua evidente insensatezza, accompagnati da precise discussioni dei singoli termini e da violentissime e sconcertanti ingiurie contro l'«empio malfattore», «la bestia selvatica», «il parricida», di cui l'autore si compiace di descrivere anche l'aspetto fisico: sudicio, pallido, contorto, lacrimoso, gemente, moribondo, incrostato di un'immondizia che neppure tutta l'acqua del Nilo potrebbe ripulire.

Ora tutti vedono chi sei, esulta Costantino, «ma io, l'uomo di Dio, avevo già capito tutto». Dopodiché, ricordandosi di essere l'imperatore, minaccia Ario e i suoi seguaci di misure amministrative: se non tornerete nell'unità della Chiesa, vi stroncherò decuplicandovi le tasse, vi schiacerò sotto gli oneri pubblici: «la pioggia del potere, per così dire», spegnerà le vostre fiamme.<sup>34</sup> Costantino con-

33. Per la profezia della Sibilla nell'*Oratio* cfr. sopra, cap. IV n. 261. Il punto sfugge a WINSTON 2013, p. 305, che vede nel riferimento alla Sibilla un'ulteriore prova dell'autenticità della lettera.

34. In *CTh.*, XVI 5 1, del 326, Costantino in effetti chiarisce che solo i cattolici hanno diritto a esenzioni, gli eretici devono essere assoggettati ai *munera* come tutti gli altri.

clude l'appello ad Ario invitandolo a presentarsi a lui, in tono alquanto sinistro: «Vieni da me, ti dico, vieni dall'uomo di Dio. Credi pure che con le mie domande saprò scoprire i segreti più nascosti del tuo cuore. E se si vedrà che in te c'è ancora della follia, mi appellerò alla grazia di Dio e ti guarirò in un modo che nessuno finora ha mai sperimentato. Ma se risulterai sano nell'anima e riconoscerò in te la luce della verità, allora ringrazierò Dio e mi rallegrerò della tua pietà».

Anziché discutere l'autenticità di questa lettera stupefacente, la storiografia si interroga sulla sua data. Nell'appendice si legge che venne portata ad Alessandria da due funzionari di palazzo, i *magistrianoi* Sinclezio e Gaudenzio, quando Paterio era prefetto d'Egitto. Poiché Paterio è stato prefetto intorno al 333, la storiografia si è divisa fra una minoranza che segue gli storici della Chiesa del V secolo e colloca comunque la lettera all'indomani del concilio di Nicea del 325, aggirando in un modo o nell'altro il problema di Paterio,<sup>35</sup> e una maggioranza persuasa che il dato non possa essere sbagliato e che la vicenda debba collocarsi per forza nel 332 o 333.<sup>36</sup> Quest'ultima posizione presenta però diversi problemi. In primo luogo obbliga a postulare un'altra, violentissima oscillazione nell'atteggiamento di Costantino: l'imperatore condannò Ario dopo Nicea nel 325, con l'editto che abbiamo visto al paragrafo precedente, ma, come vedremo fra poco, lo riacolse nella Chiesa garantendo personalmente la sua ortodossia nel 327-328, per cui le mostruose invettive del 333 rappresenterebbero una nuova, drastica svolta – dopo la quale Costantino avrebbe fatto in tempo a cambiare idea ancora un'altra volta prima di morire, giacché non c'è dubbio sul fatto che Ario alla fine venne riaccolto nella Chiesa per ordine dell'imperatore.

L'ipotesi comporta anche la necessità di immaginare – è l'unico termine adatto – qualcosa che Ario deve aver fatto dopo essere stato riaccolto nella Chiesa nel 327-328, per giustificare la nuova sfuriata di Costantino; e così si ipotizza che i frammenti attribuiti ad Ario e citati nel testo provengano da una lettera insultante indirizzata all'imperatore, in cui Ario minacciava lo scisma se Atanasio non fosse stato obbligato a raccogliarlo nella Chiesa. C'è infine un'ultima difficoltà, che cioè non risulta da nessuna parte alcuna conseguenza di quest'ultima tremenda invettiva indirizzata da Costantino ad Ario; lo stesso Atanasio

35. Ed. BRENNECKE et alii 2007; BRENNECKE 2010, pp. 74-77.

36. MARTIN 1989; ELLIOTT 1992; BARNES 1993, p. 21; ELLIOTT 1996, p. 278 (cui va se non altro riconosciuto il merito di ammettere che «it is a completely bizarre and inexplicable document» e che «this letter has been accepted as authentic only because nobody can imagine anyone forging such a document»); DRAKE 2000, p. 268; BARNES 2009. Nessuno fra i sostenitori dell'una e dell'altra ipotesi sembra stupirsi del fatto che i due palatini siano gli stessi che secondo Atanasio gli portarono ad Alessandria la lettera dell'imperatore con l'ordine di riammettere i dissidenti nella Chiesa, che si data comunemente al 327-328 (sotto, par. 3.2); c'è da chiedersi se questi due attivissimi *magistrianoi* non siano rimbalzati nell'Appendice proprio per dare maggior credibilità al documento.

non menziona mai, nelle sue opere, una nuova condanna ufficiale pronunciata dall'imperatore, che avrebbe dovuto costituire per lui un evento di straordinaria rilevanza; anzi, risulta che poco dopo il 333 l'imperatore procederà severamente contro Atanasio proprio per non aver voluto riaccogliere Ario nella comunione.

Se la lettera fosse autentica – e, in questo caso, la datazione al 325 sarebbe la meno inverosimile – la politica religiosa di Costantino ne esce come quella di un uomo straordinariamente instabile e disturbato, proclive agli eccessi verbali più smodati e al tempo stesso singolarmente inefficace nell'azione pratica. È stato sostenuto che l'apparente incoerenza fra tanti drastici enunciati dell'imperatore e la moderazione della sua politica effettiva celerebbe in realtà la straordinaria abilità politica di Costantino, capace di dare soddisfazione a parole alle passioni contrapposte, e di perseguire nel concreto una solida politica di unità e riconciliazione;<sup>37</sup> ognuno può giudicare se davvero l'imperatore che ha dettato questa lettera faccia la figura di un politico abilissimo, cui stava a cuore più di tutto il superamento delle divisioni.

Ma c'è anche un altro punto che viene raramente sollevato, e che riguarda questa lettera come pure quella indirizzata alla chiesa di Nicomedia. Questi testi contengono discussioni approfondite della questione cristologica, condotte con l'uso dell'opportuna terminologia greca, e con l'atteggiamento fazioso del teologo che vede in una delle due tesi contrapposte la verità, e nell'altra l'errore diabolico. Il lettore ricorderà che nella lettera ad Alessandro ed Ario tramandata da Eusebio di Cesarea Costantino dichiara la propria assoluta indifferenza per queste questioni, e garantisce che per quanto lo riguarda ciascuno può tenersi la sua opinione: è incredibile che i lavori del concilio di Nicea siano bastati a convincerlo del contrario, a permettergli di impadronirsi dei termini della controversia come un teologo consumato e a trasformarlo in un sostenitore zelantissimo di una delle due tesi – salvo che nella lunga circolare inviata a tutte le Chiese per riferire le conclusioni del concilio, Costantino dimentica del tutto di menzionare la questione a cui qui sembra tenere così tanto.

Per non dire di un'altra difficoltà non meno clamorosa, e cioè che questi testi dovrebbero essere stati scritti in latino. Eusebio dichiara che Costantino era in grado di parlare in greco, ma sapersi esprimere in una lingua non significa padroneggiarne il lessico più tecnico, e comunque nei contesti ufficiali l'imperatore usava sempre il latino. Ora, non sembra che all'epoca il latino possedesse già un lessico teologico relativo alla controversia sulla natura di Cristo così svilup-

37. DRAKE 2000. Cfr. anche WINSTON 2013, secondo cui la lettera rivelerebbe l'uso di «rhetorical strategies inculcated through the educational process established for the elite Roman male» (p. 305), benché la stessa autrice riconosca poi che la lettera «is not a well-written example of classical rhetoric» e contiene «solecisms and other literary inconsistencies».

pato come quello greco e talmente di dominio pubblico da permettere anche a un laico di impiegarlo con pertinenza. Costantino, se sono suoi il *Discorso all'assemblea dei santi* e le lettere che gli attribuisce Eusebio, non era digiuno di conoscenze teologiche, ma la sua era una teologia abbastanza orecchiata e tutta concentrata sull'onnipotenza di Dio; è sbalorditivo che abbia potuto sviluppare, in latino, la discussione cristologica che occupa gran parte di questi testi.<sup>38</sup>

Sarebbe insomma il caso che la storiografia ricominciasse a interrogarsi sull'implausibilità di queste lettere e in particolare dell'ultima, con le sue intemperanze verbali così tipiche del linguaggio ecclesiastico dell'epoca – anziché accontentarsi di ripetere, come si fa da sempre, che «un linguaggio così poco adatto all'imperatore come quello di questa lettera, può essere stato usato solo dall'imperatore» e che il testo «è così improbabile che proprio per questo motivo è impossibile considerarlo una falsificazione».<sup>39</sup> Se invece le lettere fossero autentiche, sarebbe giocoforza concluderne che Costantino era un teologo assai più preparato di quanto non si ritenga di solito, interessatissimo al problema cristologico dibattuto a Nicea, violento, fazioso, irridente e insultante quanto i teologi più bellicosi, e così partecipe della loro mentalità da augurarsi di poter affrontare Ario in una disputa pubblica e sconfiggerlo con la propria abilità di parola.

#### Problema storiografico

##### CHI REDIGEVAN LE LETTERE DI COSTANTINO?

C'è, in verità, anche una terza possibilità, che permette di sfuggire al dilemma autentico/falso. Analizzando il linguaggio di questo documento, uno studioso ha concluso «che esso fu redatto da persona probabilmente ecclesiastica, ma comunque molto approfondita nei problemi sollevati dalla disputa ariana», e dunque,

38. PIETRI 2000, p. 259, dà per scontato che all'epoca del concilio di Nicea gli occidentali, «tra cui lo stesso Costantino, non avevano una piena dimestichezza dei concetti e del vocabolario della *koiné* filosofica e logica a cui facevano riferimento gli ariani e i loro avversari». Proprio discutendo della controversia ariana Basilio di Cesarea (*Ep.*, 214 4) osserverà che «i nostri fratelli occidentali» per evitare equivoci usano la parola *ousia* in greco «perché si sono accorti dell'inadeguatezza della loro lingua». Nel giudizio di un teologo moderno (HANSON 1988, pp. 173 e 189) «clumsiness and vagueness» caratterizzano in questi due testi il ragionamento di Costantino, che si perde in una questione troppo complessa per le sue forze; ma Hanson crede che l'imperatore stia scrivendo in greco, cosa certamente improbabile (anche SILLI 1980, p. 151, ritiene che la lettera venne redatta in greco, «dato che era indirizzata in Egitto», ma occorre distinguere fra la redazione da parte dell'imperatore e l'eventuale traduzione a cura della cancelleria). Sulla scarsa preparazione teologica di Costantino concorda anche MARCONE 2000, p. 77, e 2002, pp. 125-26.

39. Risp. DÖRRIES 1954, p. 108, e BAYNES 1929, p. 23. KRAFT 1955, pp. 230-42, la considera invece una falsificazione di Atanasio, in cui fa confluire elementi autentici; concorda SANSTERRE 1972, pp. 159-61; EHRHARDT 1980b, p. 51: forse «a version re-written for partisan purposes». Gli argomenti portati da SILLI 1980, pp. 150-52, per affermare che della genuinità del documento «non è possibile dubitare» sono risibili; ad esempio, lo studioso fa gran caso del fatto che il documento è citato «sia da Atanasio [...] sia da Gelasio», salvo riconoscere poi, p. 153 n., che Gelasio lo riprese da Atanasio.

evidentemente, non dall'imperatore. Lo studioso ipotizza che una figura di questo genere operasse nello *scrinium ab epistulis* di Costantino, se non addirittura in un altro, specifico *scrinium* con competenza sulle questioni ecclesiastiche; e a questo punto cerca di ricomporre, con lo stesso metodo, il profilo culturale dei redattori di altre epistole e editti attribuiti a Costantino da Optato, Eusebio e Atanasio. Finisce così per individuare, oltre alla prima, altre due voci, o «mani»: quella di un redattore profondamente imbevuto dell'opera di Lattanzio, e quella di un terzo redattore, anch'esso lattanziano ma legato in modo esclusivo al *De Mortibus persecutorum*, che identifica ipoteticamente con lo stesso Lattanzio. Tutto questo è molto interessante, ma pone un problema che non può essere ignorato. Nell'ambito delle epistole spedite dalla cancelleria, come nel caso delle leggi, è certamente lecito attribuire a Costantino testi emanati a suo nome ma redatti da altri. Le lettere attribuite a Costantino, però, vengono regolarmente scrutate per ritrovarvi le opinioni, la cultura e il linguaggio dell'imperatore. Dichiarare, come fa lo studioso, che la lettera ad Ario è certamente «genuina», autorizza implicitamente a continuare a utilizzarla in questo senso, nel momento stesso in cui in realtà si suggerisce che essa esprima le opinioni, la cultura e il linguaggio di un'altra persona. Una più attenta riflessione su questo problema sarebbe certamente desiderabile in futuro.<sup>40</sup>

### 3. LA SVOLTA NELL'ATTEGGIAMENTO DI COSTANTINO VERSO ARIO E IL SECONDO CONCILIO DI NICEA/NICOMEDIA (327-328)

3.1. *I documenti di Socrate e Gelasio.* Si è accennato che la disgrazia di Ario conseguente al concilio di Nicea – la prima disgrazia di Ario, per chi crede che la lettera appena discussa sia autentica e si collochi nel 332 o 333, configurando quindi una seconda disgrazia – durò poco. Atanasio venne eletto al seggio alessandrino nel 328;<sup>41</sup> in quello stesso anno, o forse già nel 327, si suppone che un nuovo concilio – riunito non si sa se a Nicea o a Nicomedia – abbia riaccolto Ario nella Chiesa, e nella stessa occasione si dovrebbe collocare il rientro dall'esilio di Eusebio di Nicomedia, se fosse autentica la notizia della sua caduta in disgrazia.<sup>42</sup> Atanasio è estremamente reticente su ciò che accadde in questa fase, e non fa

40. SILLI 1980, pp. 107-58 (cit. a p. 154), 167-71. Lo studioso ritrova la mano del secondo funzionario nelle lettere ai vescovi di Numidia, a Shahpur, al popolo di Alessandria (cfr. risp. cap. ix par. 3.7, cap. iv par. 18, e sotto, n. 53) e quella del terzo funzionario, identificato ipoteticamente con Lattanzio, negli editti ai provinciali di Palestina e ai provinciali d'Oriente (cfr. sopra, cap. iv parr. 11-12), oltre che nell'*Oratio ad sanctorum coetum*.

41. Una *Vita Constantini* del X secolo contiene una lettera di congratulazioni di Costantino agli Alessandrini per la nomina di Atanasio, avvenuta all'unanimità; da mettere in rapporto col racconto di Filostorgio, ostile ad Atanasio, secondo cui questi avrebbe appunto fatto credere all'imperatore che la sua elezione era stata unanime. Trad. it. SILLI 1987, doc. 32; trad. francese ed. MARAVAL 2010, p. 90; cfr. DÖRRIES 1954, p. 94.

42. Analisi delle ipotesi relative al nuovo concilio, e delle fonti su cui si basano, in LORENZ 1979.

cenno – forse non per caso – ad alcuni documenti che sono invece riportati dagli storici cristiani del V secolo. In questo libro non analizzo l'immagine di Costantino presentata da questi autori appartenenti a un'altra epoca, a costo di trascurare qualche aneddoto popolare nella storiografia moderna; qui, però, è indispensabile fare un'eccezione, perché senza questi documenti rimarremmo privi di uno snodo fondamentale.

Socrate trascrive una lettera del «Vincitore Costantino Massimo Augusto» ad Ario, datata «il quinto delle calende di dicembre», e cioè il 27 novembre, di un anno che gli storici hanno per lo più collocato fra il 326 e il 328, subito prima o subito dopo il nuovo concilio; o al 334, per chi suppone che faccia seguito alla precedente e data quest'ultima al 333.<sup>43</sup> Notiamo qui che la presenza di una data tradotta dal latino è un caso rarissimo in questi documenti tramandati nella versione greca e sembrerebbe un discreto indizio di autenticità. Costantino si rivolge rispettosamente ad Ario («alla Tua fermezza», la stessa qualifica con cui si rivolge ad Atanasio in una delle sue lettere),<sup>44</sup> ricordandogli che da tempo gli è stato concesso di presentarsi a corte «per poter godere della nostra vista». L'imperatore è sorpreso che Ario non lo abbia fatto subito e lo autorizza ad avvalersi della posta pubblica per presentarsi al più presto; gli garantisce che troverà in lui benevolenza e interessamento e che dopo l'incontro potrà tornare tranquillamente ad Alessandria, e conclude «Dio ti guardi, caro». Come possa questa lettera essere stata scritta dallo stesso imperatore che subito prima avrebbe firmato le volgari invettive contro Ario conservate nell'appendice di Atanasio e decretato la condanna a morte di chiunque possedesse i suoi scritti rimane un mistero, ma la maggioranza degli storici non sembra esserne turbata: Costantino, si dice, aveva semplicemente cambiato idea.

Segue in Socrate una lettera di Ario e del suo diacono Euzoio, che secondo gli studiosi è la risposta alla convocazione imperiale, e si data dunque, a giudizio dei più, fra il 327 e il 328.<sup>45</sup> In realtà gli autori non fanno alcun riferimento alla convocazione e dichiarano invece di voler esporre la loro fede «come ci ha ordinato la tua pietà cara a Dio, sovrano imperatore» (*déspota basileū*). Segue un credo sostanzialmente fedele alla formulazione nicena («Crediamo in un solo Dio, padre onnipotente, e nel signore Gesù Cristo suo figlio», ecc.), che Ario ed Euzoio dichiarano di sottoscrivere, prendendo Dio a testimone; dopodiché chiedono all'imperatore «carissimo a Dio», giacché sono fedeli alla Chiesa (*ekklesiastikoûs*) e ne condividono la fede, di riunirli alla Madre Chiesa col suo intervento pacifi-

43. Ed. OPITZ 1934, p. 29 = SOCR., I 25; trad. francese in ed. MARAVAL 2010, p. 75. ELLIOTT 1992 e ELLIOTT 1996, pp. 234-37 (con trad. inglese) data 326; BARNES 1993, pp. 17-18: 327. MARTIN 1989 propone invece che Ario sia stato richiamato una sola volta, e data al 334; così ed. MARAVAL 2010.

44. *Apologia contra Arianos*, par. 68.

45. Ed. OPITZ 1934, p. 30 = SOCR., I 26. DÖRRIES 1954, p. 78: fine 327; ELLIOTT 1992 (con trad. inglese): inizio 327; BARNES 1993, pp. 17-18: fine 327 o inizio 328; BARNES 2009: 328; MARTIN 1989: 335.

catore, mettendo fine alle capziose inchieste contro di loro, così che anch'essi insieme a tutta la Chiesa possano pregare «per il tuo pacifico impero e per tutta la tua famiglia».

Socrate non conosce invece una lettera di cui si trovano due frammenti in un altro autore posteriore, Gelasio di Cizico.<sup>46</sup> Si tratta di una lettera di Costantino a un vescovo Alessandro: per Gelasio, e per la maggioranza degli studiosi, da identificare col predecessore di Atanasio sul seggio di Alessandria, nel qual caso la lettera sarebbe stata scritta prima della morte del presule nell'aprile 328, mentre per alcuni studiosi, che preferiscono datarla al 335, il destinatario è l'omonimo vescovo di Costantinopoli.<sup>47</sup> L'imperatore invisce contro l'«abominevole invidia» che abbaia con «empi sofismi», e assicura al vescovo che Ario, «quell'Ario, è venuto da me, l'Augusto», e ha dichiarato di aderire alle decisioni prese a Nicea «quando anch'io ero presente e ho partecipato alla discussione, un servo di Dio come voi». Ario ed Euzoio hanno accettato il suo comando e si sono presentati a lui. Costantino ha discusso con loro in pubblico; e l'imperatore, si sa, è limpido nella fede, serve Dio insieme ai vescovi e desidera soltanto la pace e la concordia. Nel secondo frammento Costantino non solo ricorda al vescovo che bisogna accogliere coloro che supplicano, ma gli ordina di farlo: se anche il vescovo, esaminati Ario ed Euzoio, non dovesse riscontrare la loro piena adesione alla fede di Nicea, dovrà lo stesso prendersi cura di loro e vincere l'odio con la concordia, e l'imperatore sarà felice di apprendere che ormai tutti vivono in pace e concordia. L'ipotesi che la lettera sia una falsificazione prodotta dai sostenitori di Ario non può essere esclusa; se invece è autentica, dovremo convivere con un drammatico cambiamento nell'atteggiamento di Costantino nei confronti della controversia e dei suoi protagonisti.

3.2. *La versione di Atanasio.* Il vescovo di Alessandria, se la lettera era rivolta a lui – come peraltro parrebbe logico, giacché Ario era stato scomunicato da lui e apparteneva al suo clero –, morì prima di aver potuto prendere una decisione. Il suo successore Atanasio si ritrovò fin dall'inizio in una situazione imbarazzante, perché lui alla conversione di Ario non credeva affatto. Il nuovo papa di Alessandria riferisce questi eventi nella sua *Apologia contra Arianos*, composta forse in più

46. Continuo a chiamarlo così per comodità, anche se il nome sembra derivare da un equivoco: HANSEN 1998.

47. Ed. OPITZ 1934, p. 32 = Gel., III 15 1-5; trad. it. SILLI 1987, doc. 31; trad. inglese ELLIOTT 1992, trad. francese ed. MARAVAL 2010, p. 75. Per la data DÖRRIES 1954, p. 80: inizio 328; SILLI 1987: ca. luglio 328; ELLIOTT 1992: inizio 327; BARNES 1993, pp. 17-18, e DRAKE 2000, p. 260: fine 327 o inizio 328; BARNES 2009: 328; MARTIN 1989 e ed. MARAVAL 2010: 335. EHRARDT 1980 ritiene che nonostante la generale inaffidabilità dei documenti trascritti da Gelasio questo possa essere complessivamente credibile. Qualche dubbio sull'autenticità invece in PIETRI 2000, p. 268, e in PARVIS 2006, p. 110 n. («even is this fragment is not genuine [...] the existence of some such letter is implied by [...] Eusebius, VC, III 23»).

fasi e completata probabilmente intorno al 350.<sup>48</sup> Secondo la sua versione, Atanasio venne informato per la prima volta dei mutati sentimenti di Costantino nei confronti di Ario quando ricevette una lettera dell'imperatore, portata dai palatini Sinlezio e Gaudenzio: gli stessi che secondo l'appendice al *De Decretis* avevano portato ad Alessandria la violentissima lettera di Costantino contro Ario. Atanasio inserisce non il testo integrale, ma un brano della lettera, che secondo lui venne scritta dal «beato Costantino» sotto pressione del capo dei suoi nemici, Eusebio vescovo di Nicomedia – a quel punto evidentemente richiamato dall'esilio, se mai c'era andato, e ridivenuto influentissimo presso l'imperatore (par. 59).

Nel frammento Ario non è nominato, ma Atanasio assicura che Costantino si riferiva proprio a lui quando gli scriveva: «ora che hai preso conoscenza della mia volontà, accoglierai senza impedimenti tutti coloro che desiderano entrare nella Chiesa. Se verrò a sapere che hai ostacolato o respinto qualcuno di quelli che chiedono di essere accolti nella Chiesa, manderò immediatamente qualcuno che per mio ordine ti deporrà, e ti allontanerà dalla tua sede». È probabile che questa lettera segua le decisioni del concilio di Nicea/Nicomedia del 327-328; ma si è anche ipotizzato che la lettera in realtà non si riferisse affatto agli ariani, bensì ai meliziani, e che proprio per mascherarlo Atanasio non l'abbia trascritta integralmente.<sup>49</sup> La storiografia è comunque concorde nel ritenere che Costantino a questo punto intendesse imporre una più ampia politica di riconciliazione e di accoglienza, non limitata al solo Ario, e che la non disponibilità di Atanasio al compromesso abbia mutato l'atteggiamento dell'imperatore nei suoi confronti.<sup>50</sup>

Anche se a prima vista appare sospetto, proprio il fatto che l'autore citi solo una parte della lettera sembra confermarne l'autenticità, e del resto non si vede perché avrebbe dovuto falsificarla, tanto più considerando che in quest'opera Atanasio si sforza visibilmente di scagionare comunque Costantino: l'imperatore, assicura, era in buona fede, e non ha avuto colpe se non quella di essere troppo debole nei confronti di un consigliere ecclesiastico mal scelto, Eusebio di Nicomedia. Se autentica, peraltro, la lettera è un'ulteriore testimonianza della prepotenza con cui Costantino ormai interveniva nella vita della Chiesa, dettando al papa di Alessandria la linea di condotta da tenere in materia di comunione, e dando per scontato di avere il diritto di deporlo.

48. Tranne i par. 89-90 aggiunti più tardi; cfr. BARNES 1993, pp. 192-95; GWYNN 2007, pp. 16-19, e *Athanasius Handbuch* 2011, pp. 179-80.

49. Cfr. risp. BARNES 1993, pp. 17-18 e 192 (cfr. VC, III 23), e MARTIN 1996, che data fra il 328 e il 331. Anche ELLIOTT 1996, p. 288, nota che Atanasio evita di trascrivere integralmente la lettera e ne conclude che doveva contenere accuse imbarazzanti.

50. ELLIOTT 1992; ELLIOTT 1996; DRAKE 2000, pp. 266-67, oltre agli autori citati alla n. precedente.

## 4. COSTANTINO CONVOCA ATANASIO A COSTANTINOPOLI (331-332)

Atanasio tenne duro, e scrisse all'imperatore spiegando le buone ragioni per cui non intendeva eseguire le sue istruzioni (par. 60). A questo punto i suoi avversari, e cioè da un lato gli ariani capeggiati da Eusebio di Nicomedia, e dall'altro i vescovi meliziani d'Egitto, cominciarono a calunniarlo presso Costantino, accusandolo di aver commesso abusi e violenze. L'imperatore, secondo Atanasio, all'inizio verificò l'infondatezza delle accuse e condannò i calunniatori, ma gli scrisse comunque per invitarlo a un confronto. Questo viaggio di Atanasio a corte si colloca, per quanto si può ricostruire dalla sua corrispondenza, nell'inverno 331-332.<sup>51</sup> A Costantinopoli Atanasio scoprì che i suoi avversari avevano inventato una calunnia – almeno questa è la sua versione – che doveva accompagnarlo per tutta la vita: accusavano lui stesso o uno dei suoi uomini di aver aggredito un prete meliziano, Ischyra, con tanta violenza da rompere il calice con cui stava celebrando la messa, commettendo così un gravissimo sacrilegio. Inoltre, protesta Atanasio, «mi rivolsero l'accusa peggiore di tutte, che cioè mi ero messo contro l'imperatore, mandando una borsa d'oro a un certo Filumeno», di cui non veniamo a sapere nient'altro.<sup>52</sup> L'imperatore, dichiara soddisfatto Atanasio, riconobbe la falsità di tutte le accuse, e mi rimandò ad Alessandria, indirizzando alla mia comunità una lettera che mi scagionava interamente.

Questa lunga lettera è trascritta per intero (parr. 61-2).<sup>53</sup> «Costantino Massimo Augusto» scrive ai «cari fratelli» di Alessandria richiamandosi a Dio «che è il grande testimone delle mie intenzioni» e «all'artefice unigenito della nostra legge, che regna sulla vita di tutti gli uomini e odia i dissidi». Non posso dirvi, dichiara l'imperatore, che sono in buona salute, perché non lo sono, e per colpa vostra, talmente mi inquietano i vostri continui litigi. La lettera insiste a lungo e in termini perfettamente generici, martellando l'invidia reciproca, le colpe degli ingrati, la follia di chi si allontana dalla verità, l'oblio dell'amore reciproco, e coinvolgendo anche l'autore in questa prolissa invettiva, coll'uso sistematico della prima persona plurale. Che la lettera si riferisca ai nemici di Atanasio comincia ad emergere solo quando Costantino stigmatizza la maldicenza che colpisce i buoni maestri e l'adulazione che circonda gli invidiosi, e ancor più quando la lettera, scendendo finalmente su un piano più realistico, dà voce agli intriganti: «Questo è troppo vecchio, quest'altro è solo un ragazzo; questo onore

51. BARNES 1993, p. 21, cfr. Lettere festali, 4, e Indice, 3 (sotto, n. 54).

52. Un personaggio di questo nome è citato anche da Optato, I 26 (quando Costantino ordinò che Ceciliano fosse trattenuto a Brescia, ciò avvenne per suggerimento di «Filumino suffragatore eius») e da Filostorgio, I 9a, che gli attribuisce un ruolo importante nel costringere Ario, per ordine dell'imperatore, ad accettare le conclusioni del concilio di Nicea; l'ipotesi più seguita è che fosse un *magister officiorum*, un potentissimo burocrate, poi caduto in disgrazia. Cfr. per una rassegna delle possibili posizioni GIRARDET 1975, pp. 58-59; MAZZUCCO 1993, pp. 173-74; MARTIN 1996, p. 349.

53. Trad. francese in ed. MARAVAL 2010, p. 91.

spetta a me; è mio di diritto, se lo tolgono a lui». Il riferimento alle critiche rivolte ad Atanasio per la sua giovane età è abbastanza evidente, anche se l'imperatore sembra stigmatizzare un atteggiamento più generale; verso la fine, poi, Costantino diventa esplicito, assicurando i «fratelli» che «i malvagi non hanno potuto nulla contro il vostro vescovo». Perciò gli alessandrini sono esortati a espellere i seminatori di zizzania e ad amarsi l'un l'altro nello spirito dell'unità: «Io sono stato felice di ricevere il vostro vescovo Atanasio e gli ho parlato a sufficienza da convincermi che è un uomo di Dio. Siete voi che dovete capire queste cose, non sono io che devo giudicare. Mi è parso conveniente che lo stesso reverendissimo Atanasio vi portasse il mio saluto», conclude Costantino, aggiungendo un elogio che forse Atanasio non meritava interamente: che il vescovo, cioè, si era mostrato «non indegno della mia fede pacifica».

Questo viaggio di Atanasio a Costantinopoli, per disculparsi davanti all'imperatore, è attestato anche in una delle sue Lettere Festali, le lettere cioè che il vescovo di Alessandria indirizzava ogni anno a tutte le chiese d'Egitto in occasione della Pasqua. La lettera del 332 – quell'anno la Pasqua cadeva il 2 aprile – venne scritta quando Atanasio si trovava ancora a Costantinopoli, e il prefetto del pretorio Ablabio, «uomo realmente pieno di timor di Dio», la fece portare ad Alessandria da un corriere militare. «Io sono dunque presso la corte», scrive Atanasio al suo gregge, «perché sono stato convocato dall'imperatore Costantino per fargli visita. Ma i meliziani che erano lì presenti, invidiosi, hanno tentato di distruggerci davanti all'imperatore, e sono stati svergognati e espulsi di là in quanto sicofanti». Il cosiddetto «Indice siriano delle Lettere Festali», composto probabilmente dopo la morte di Atanasio, afferma che Costantino lo convocò perché gli avversari l'avevano accusato d'essere troppo giovane; dipende dalla fiducia che abbiamo nella sua testimonianza l'accettare che già in questa fase siano state mosse contro di lui, e respinte dall'imperatore, altre accuse, le stesse che di lì a poco dovevano rovinarlo.<sup>54</sup>

## 5. IL CONCILIO DI CESAREA (334) E LE NUOVE ACCUSE CONTRO ATANASIO

Nell'*Apologia contro gli Ariani* Atanasio afferma che anche dopo questa sconfitta i suoi nemici non tardarono a inventare nuove calunnie, accusandolo addirittura

54. Lettere Festali, 4 (la traduzione dal siriano è quella di ed. CAMPLANI 2003), e Indice, 3 (sui problemi di cronologia delle Lettere Festali e dell'Indice cfr. CAMPLANI 1989, spec. pp. 124 e 223; ed. CAMPLANI 2003, pp. 108-11 e App. IV; e GWYNN 2007, pp. 46-48). Questa è la principale testimonianza che fa considerare cristiano il potentissimo prefetto al pretorio Ablabio; in *C. Sirm.*, I, del 333, lo stesso Costantino elogia Ablabio per essere pieno «probae religionis», ma l'autenticità della costituzione non è così certa (cfr. sotto, cap. XIV nn. 70-79). GWYNN 2007, p. 79, si basa anche su questa lettera, che cita come accusatori solo i meliziani, per sostenere che il «partito di Eusebio» venne identificato solo più tardi da Atanasio come origine di tutte le sue difficoltà.

tura di aver assassinato un vescovo, Arsenio, oltre a riprendere con nuove testimonianze l'affare del calice spezzato. Costantino decise di aprire un'inchiesta e ne incaricò il proprio fratellastro Dalmazio, che si trovava ad Antiochia con un qualche incarico ufficiale. Dalmazio scrisse ad Atanasio avvertendolo di preparare la sua difesa. Atanasio afferma di non essersi preoccupato affatto, dato che le accuse erano menzognere; però mise in movimento i suoi amici, che erano molti, e scoprì che il suddetto Arsenio in realtà era complice di Eusebio di Nicomedia e aveva solo finto d'essere morto, nascondendosi sotto falsa identità – sui motivi per cui questo vescovo, suo suffraganeo, doveva stare in clandestinità Atanasio non ritiene utile soffermarsi. In qualche modo riuscì anche a ottenere che il principale testimone nella faccenda del calice, il prete Ischyras, ritrattasse l'accusa, dichiarando di essere stato subornato dai meliziani. Di fronte a queste ennesime prove, Costantino proclamò senz'altro l'innocenza di Atanasio, ordinò a Dalmazio di sospendere l'inchiesta, e richiamò a corte Eusebio di Nicomedia e altri vescovi che erano già in viaggio per testimoniare al processo di Antiochia (parr. 63-65).

Poiché un papiro documenta che Costantino nella primavera del 334 convocò i vescovi dell'Egitto a Cesarea «per giungere a una decisione concernente la purificazione del santo corpo cristiano», è stato suggerito che tanto la testimonianza di Atanasio quanto quella del papiro si riferiscano a un unico avvenimento. Costantino, in altre parole, non avrebbe ordinato a Dalmazio di processare Atanasio, ma di radunare un concilio a Cesarea per decidere sulle accuse.<sup>55</sup> Non si vede per quale motivo avanzare un'ipotesi del genere, che fa confluire due procedimenti del tutto eterogenei e documentati separatamente, se non per una ragione fin troppo chiara: da questa interpretazione emerge un Costantino rispettoso dell'autonomia dell'episcopato, assai più di quanto non risulterebbe se la procedura avviata da Dalmazio fosse stata – come in verità parrebbe dal linguaggio di Atanasio – un vero e proprio procedimento penale. Peraltro, se davvero il processo affidato a Dalmazio e la riunione del sinodo sono la stessa cosa, Atanasio mente quando dichiara che la procedura di convocazione venne sospesa, giacché da altre fonti il concilio di Cesarea risulta invece aver avuto luogo, in assenza del principale accusato che evitò di presentarsi.<sup>56</sup>

Atanasio trascrive a questo punto diverse lettere relative allo smascheramen-

55. BARNES 1978, pp. 61-62, e 1993, pp. 21-23. MARTIN 1996, pp. 353 e 359, non accetta l'identificazione del «tribunale» di Dalmazio con il concilio di Cesarea, ma ritiene comunque che si trattasse di un sinodo, convocato ad Antiochia e presieduto da Dalmazio come vice dell'imperatore.

56. Cfr. in particolare l'Indice delle Lettere Festali, che al n. 6 (Pasqua 334) dichiara: «Quest'anno [...] fu convocato al sinodo. Essendo già all'opera il complotto a suo danno da parte dei [suoi] nemici a Cesarea in Palestina, ma essendosi egli accorto dell'inganno, si astenne dall'uscire [dall'Egitto]» (la traduzione dal siriano è quella di ed. CAMPLANI 2003, p. 566). Cfr. MARTIN 1996, p. 358, e DAINESI 2013c, p. 156.

to dei suoi accusatori, fra cui una indirizzatagli dallo stesso Costantino (par. 68).<sup>57</sup> L'imperatore, che si rivolge rispettosamente «al papa Atanasio», comincia invitandolo a guidare il suo gregge con misericordia, il che appare piuttosto come un ammonimento; ma poi, anziché insistere sull'importanza dell'unità e della concordia, come fa di solito, manda un messaggio del tutto diverso: la cosa più importante è la verità e c'è un'enorme differenza fra chi segue la strada giusta e chi la abbandona. Costantino tuona contro «chi merita ogni esecrazione, cioè ovviamente i meliziani di malaugurio, nemici della giustizia», rievocando le false accuse escogitate dalla loro follia, e innanzitutto il preteso omicidio di un uomo che è poi risultato vivo e vegeto.

Ma c'è l'altra accusa, enormemente più grave, e cioè la rottura del sacro calice: se fosse provata, non potrebbe esservi delitto più tremendo. Su questa seconda accusa Costantino è più circospetto, ma conclude che anch'essa è evidentemente falsa, perché gli accusatori dapprima hanno affermato che Atanasio in persona aveva commesso il sacrilegio, e ora invece accusano uno dei suoi uomini, Macario. Dunque, «è chiaro come la luce» che anche in questo caso si è trattato di un tranello, e che i meliziani corrono verso la propria distruzione, senza che nessuna persona onesta possa seguirli. Come sempre, la nettezza del giudizio non significa che Costantino intenda usare le maniere forti, perché il suo scopo è di riportare la pace e l'unità. Atanasio è invitato a leggere spesso pubblicamente la lettera imperiale, in modo che i suoi nemici sappiano qual è il giudizio dell'imperatore su di loro, e abbiano modo di pentirsi. Se invece continueranno a provocare torbidi, Costantino li avverte: lui stesso giudicherà la causa, e non in base al diritto ecclesiastico, ma alla legge dello stato, perché è chiaro che sono dei criminali che agiscono tanto contro il genere umano quanto contro l'insegnamento divino.<sup>58</sup>

A questo punto, Atanasio dichiara trionfante che i capi dei meliziani si sottomisero. Trascrive la lettera che Arsenio gli indirizzò implorando di essere riammesso nella comunione (par. 69) e quella che Costantino indirizzò a Giovanni Arcaph, vescovo di Memphis, che secondo Atanasio era l'inventore dell'accusa di omicidio (par. 70).<sup>59</sup> «L'imperatore Costantino amatissimo da Dio e di beata memoria» è presentato come il testimone della completa ritrattazione e dell'umile pentimento di questo arcinemico; in verità, la lettera attesta che Costantino era disposto a passar sopra a molte cose pur di ottenere la sospirata unità della Chiesa egiziana, perché si rivolge a Giovanni in tono assai rispettoso («la Tua

57. Trad. francese in ed. MARAVAL 2010, p. 94.

58. Atanasio riassume la lettera anche ai parr. 9-10 e 17, aggiunti in seguito (a questo proposito cfr. sotto, n. 60). DILLON 2012, pp. 99-100, segnala la concordanza stilistica col testo dell'editto di Costantino ai provinciali del 17 settembre 325 (*CTh.*, IX 1 4), il che ovviamente non è una prova di autenticità.

59. Cfr. parr. 66-67. Trad. francese della lettera a Giovanni Arkaph in ed. MARAVAL 2010, p. 96.



prudenza»), si rallegra che abbia accettato di mettere da parte puntigli e risentimenti, e sia ora in piena comunione con Atanasio. «Sappi dunque che per questo ti considero interamente degno di approvazione», lo rassicura. Poiché Giovanni ha espresso il desiderio di presentarsi a corte, Costantino gli concede l'uso della posta pubblica e lo invita ad affrettarsi, perché è giusto che abbia la soddisfazione di vedere l'imperatore. E Costantino conclude «Dio ti protegga, caro fratello». Si direbbe che Costantino, pur desiderando che l'unità e la concordia della chiesa egiziana si manifestassero nella comunione col papa legittimamente eletto, fosse disposto a passar sopra a piccolezze come false accuse di omicidio e sacrilegio e ad abbracciare con lo stesso entusiasmo tutte le parti in causa purché rinunciassero a litigare.

#### 6. ATANASIO ALLE STRETTE: IL CONCILIO DI TIRO (335)

La fase successiva della vicenda è raccontata due volte nell'*Apologia contro gli Ariani*: è probabilmente uno degli indizi che l'opera è costituita da due parti separate e che i parr. 59-88 vennero composti prima dei parr. 1-58.<sup>60</sup> Nella stesura più vecchia, Atanasio è in evidente imbarazzo dovendo riferire che dopo tante attestazioni di stima nei suoi confronti Costantino decise di nuovo di sottoporlo a giudizio, e ne dà la colpa all'instancabile attività degli ariani guidati da Eusebio di Nicomedia. Sono loro a rimettere in pista i meliziani sconfitti e svergognati e a convincere Costantino, non si capisce come, a convocare un nuovo concilio a Tiro. I preliminari non sono per nulla promettenti: un *comes*, Dionisio, è spedito a organizzare l'evento, il vescovo di Nicomedia e i suoi ricevono una scorta di soldati per proteggerli, l'uomo di Atanasio accusato della rottura del calice, Marcario, è arrestato e mandato a Tiro sotto scorta, e Atanasio riceve una lettera dell'imperatore di tono molto diverso dalla precedente, con l'ordine perentorio di presentarsi a Tiro, sicché al papa alessandrino non rimane altra alternativa che andarci, «benché contro la nostra volontà» (par. 71).<sup>61</sup>

Non essendo riusciti a provare le loro accuse, Eusebio di Nicomedia e i suoi persuasero il *comes* Dionisio «che stava con loro» a mandare una commissione

60. È la tesi oggi comunemente accettata: BARNES 1993, pp. 192-95; *Athanasius Handbuch* 2011, p. 180.

61. Una lettera del maggio 335, Pap. Lond. 1914, riferisce di violenze dei seguaci di Atanasio per impedire a vescovi e monaci meliziani di raggiungere Tiro, e delle esitazioni dello stesso Atanasio che non si decide a partire: BARNES 1981, pp. 235-36; 1993, p. 32; ELLIOTT 1996, pp. 289-91, e MARTIN 1996, pp. 360-61. L'Indice delle Lettere Festali, al n. 8 (Pasqua 336) dichiara che «quell'anno uscì per il sinodo dei suoi nemici, che si era riunito a Tiro. Partì di qui il diciassettesimo di *epiphi*» (11 luglio 335; la traduzione dal siriano è di ed. CAMPLANI 2003, p. 566). Sulla convocazione del concilio di Tiro si veda anche la lettera di Costantino riportata da Eusebio, *VC*, IV 42, che conferma fra l'altro la nomina del *consularis* Dionisio con l'incarico di assistere alle discussioni e garantire che si svolgano in buon ordine: sopra, cap. IV par. 20.

d'inchiesta nella zona in cui era avvenuto l'incidente del calice; il prefetto d'Egitto, Filagrio, «che era un fiancheggiatore»,<sup>62</sup> collaborò attivamente, e fornì una scorta di «soldati pagani» (par. 72). Curiosa immagine in verità, sotto la penna di un vescovo cattolico, dell'apparato di potere imperiale negli ultimi anni dell'impero di Costantino, e di quell'esercito che secondo Eusebio di Cesarea marciava sotto il segno della croce! Atanasio pubblica a questo punto una raffica di lettere dei vescovi e del clero egiziano in suo favore, compreso un appello a Dionisio in cui sono denunciate le macchinazioni di Eusebio di Nicomedia e si supplica che la decisione sia riservata «all'imperatore carissimo a Dio», nonché una pretesa lettera di Dionisio che critica duramente Eusebio; subito dopo, Atanasio confessa nel modo più disarmante che siccome al concilio, nonostante tutto questo, le cose andavano male e i suoi nemici facevano tutto quello che volevano, lui pensò bene di abbandonare i lavori (parr. 73-82). Che le cose andassero davvero male è suggerito anche da un'altra lettera inserita a questo punto (par. 85), che però potrebbe essere anche un po' più tarda, in cui Flavio Imerio, ricevitore generale d'Egitto, ordina che per il prete Ischyrras, l'accusatore di Atanasio, sia costruita una chiesa con fondi pubblici, il tutto in obbedienza a un «sacro editto» dell'imperatore e dei Cesari.

Qualche anno dopo Atanasio aggiunse all'*Apologia* l'attuale prima parte. I parr. 3-19 si presentano come una circolare dell'episcopato egiziano a tutti i vescovi e in particolare a Giulio papa di Roma, in cui si riferisce l'intera vicenda delle accuse contro Atanasio culminate col concilio di Tiro; un cenno di Atanasio in un'altra sua opera, l'*Apologia ad Constantium*, suggerisce che fu lui stesso a dettare la circolare, poco dopo la morte di Costantino, facendola recapitare anche a Costanzo II.<sup>63</sup> La lettera denuncia la «cospirazione» di Eusebio di Nicomedia e dei suoi, fra cui Eusebio di Cesarea, a cui rinfaccia l'accusa di aver sacrificato agli idoli al tempo della grande persecuzione; e traccia un quadro sinistro del concilio di Tiro, che si sarebbe svolto sotto controllo militare.

Come osano chiamarlo un concilio, quando a presiedere era un *comes*, presenziava un agente dei servizi [*spekoulátor*], e un funzionario [*komentários*] ci fece entrare, anziché i diaconi della Chiesa? Lui parlava, e i presenti stavano zitti, o meglio obbedivano al *comes*, e la rimozione dei vescovi che la meritavano è stata impedita per sua volontà. Lui comandava, e noi siamo stati trascinati via dai soldati. O meglio, Eusebio e i suoi hanno dato l'ordine, e lui ha soddisfatto i loro desideri. Insomma, cari, che concilio è stato quello, il cui fine erano l'esilio e l'assassinio ad arbitrio dell'imperatore? (par. 8).

Benché Costantino, appena morto, non sia citato per nome, l'immagine che ne esce è qui molto lontana da quella dell'imperatore beato e caro a Dio, seppure

62. Ma il termine, *parabátes*, può anche significare «trasgressore [della Legge]».

63. BARNES 1993, p. 39, con rif. ad Atanasio, *Apol. Const.*, 4.

mal consigliato. In questo documento redatto nel pieno della lotta, Atanasio per un istante ha dimenticato la cautela. Ma è una caduta isolata: poco più avanti, la circolare torna a proporre l'immagine di un concilio distorto dalla sorveglianza militare, ma bada a scaricare tutta la colpa sugli ariani, cercando un po' confusamente di scagionare l'imperatore. Costantino, dichiara Atanasio, aveva già detto chiaramente cosa pensava delle false accuse contro di me, nella lettera che mi aveva inviato poco prima, in cui denunciava espressamente i meliziani come calunniatori senza scrupoli. Con che coraggio dunque Eusebio e i suoi si sono inventati un concilio, e hanno fondato i suoi procedimenti sull'autorità dell'imperatore? Perché non c'è dubbio che la presenza di un *comes* a tutte le sedute, i soldati messi a guardia dei vescovi, e le lettere imperiali che ordinavano di presentarsi davanti al concilio parlavano chiaramente della volontà imperiale; ma di quella volontà, in realtà, Eusebio e i suoi si sono fatti beffe, ignorando che l'imperatore si era già espresso in senso opposto (par. 10).

La debolezza di questo appello sta nel fatto che non si spiega come mai l'imperatore stesso abbia potuto dimenticare il suo giudizio precedente e prestarsi ad autorizzare le macchinazioni dei nemici di Atanasio. Ma quando redige queste righe il papa di Alessandria ha di nuovo ben chiaro che è meglio non coinvolgere Costantino nella sua invettiva contro gli organizzatori del concilio di Tiro; non a caso, dopo aver ripetuto che tutte le accuse sono false e dovute solo alle calunnie degli ariani, l'autore assicura «che non è stato il padre degli imperatori a mandarlo in esilio, ma le loro calunnie» (par. 9).

### 7. L'ESILIO DI ATANASIO

A questo punto, Atanasio introduce l'episodio più drammatico della sua autodifesa.<sup>64</sup> Nella parte più antica dell'*Apologia contro gli ariani*, il racconto è in gran parte affidato alla voce dello stesso Costantino. Atanasio si limita a raccontare di aver lasciato Tiro per protesta contro gli intrighi dei suoi nemici, e di essersi presentato all'imperatore per denunciare Eusebio e il *comes* Dionisio. Costantino, ascoltate le sue lamentele, si indignò e scrisse ai vescovi riuniti a Tiro una lettera tremenda, datata 6 novembre 335, di cui Atanasio riporta integralmente il testo (par. 86).<sup>65</sup> «Io non so a che decisioni siate arrivati nel vostro concilio, in mezzo agli schiamazzi e alla bufera», attacca Costantino, in un tono sprezzante che basta da solo a far dubitare dell'autenticità della lettera, trattandosi, come il lettore ricorderà, di un concilio convocato per volontà dell'imperatore e presieduto da un suo inviato. Costantino prosegue dichiarando che i vescovi hanno perso di vista la verità e a causa della loro litigiosità non sanno più che cosa è

gradito a Dio. Perciò li convoca minacciosamente alla sua presenza per rendersi conto di persona se le loro deliberazioni non siano state influenzate da favori e inimicizie.

L'imperatore procede poi, in termini assai bizzarri, a spiegare ai vescovi «il motivo per cui ho deciso di scrivervi così». Di recente, dichiara Costantino, stavo rientrando nella mia felicissima patria, che porta il mio nome, Costantinopoli, e per caso in quel momento ero a cavallo,<sup>66</sup> quando il vescovo Atanasio, insieme ad altri, mi si è avvicinato in mezzo alla strada, così all'improvviso che mi sono stupito. Dio mi è testimone che non l'avrei neppure riconosciuto, se quelli del mio seguito, avendo appreso chi era e di quale ingiustizia era vittima, non me l'avessero riferito. Costantino dichiara che sul momento non volle parlare con lui né concedergli udienza, e che quando Atanasio lo supplicò di ascoltarlo non volle acconsentire e diede ordine di allontanarlo.<sup>67</sup> Atanasio replicò «con ancor maggiore libertà» che chiedeva un solo favore all'imperatore: convocare i vescovi da Tiro e concedergli di denunciare alla loro presenza il cattivo trattamento subito. Costantino, che un istante prima aveva rifiutato di ascoltare Atanasio, giudica la richiesta ragionevolissima e sempre senza ascoltarlo provvede a intimare ai vescovi, nei toni aspri che abbiamo visto, di sospendere i lavori a Tiro e presentarsi alla sua corte, per dimostrare che il loro giudizio è stato imparziale, «davanti a me, ovviamente: nemmeno voi oserete negare che sono un vero servo di Dio».

Questa osservazione insultante consente a Costantino di imbarcarsi nell'ormai familiare esaltazione del proprio operato e del favore divino che lo accompagna, un brano confuso e ripetitivo che potrebbe essere stato tolto di peso da qualunque sermone dell'imperatore, e che non ha alcun nesso con il contesto della lettera. Grazie alla mia devozione a Dio, si vanta Costantino, la pace è preservata ovunque, e il nome di Dio è riverito perfino dai barbari, ignoranti

66. BARNES 1993, p. 31, afferma che nell'originale la frase è alla terza persona («he happened at the time to be riding a horse») e dunque è un'aggiunta di Atanasio, e aggiunge che *patria* è termine che Costantino non avrebbe usato per Costantinopoli; ma nell'originale *sunébaine [...] eph'híppou okheisthai* è impersonale, 'capitò che fossi a cavallo'.

67. La lettera è trascritta anche da Gelasio di Cizico, *HE*, III 18, ma questo passo è diverso; secondo molti studiosi è Gelasio a modificare l'originale, ampliandolo come era solito fare (EHRHARDT 1980; DRAKE 1986; MARTIN 1996, p. 380), mentre per BARNES 1978, p. 74, e 1993, pp. 30-32, è Atanasio che è intervenuto sul testo perché imbarazzato dagli elogi dell'imperatore. Nella versione di Gelasio Costantino non rifiuta affatto di parlare con Atanasio, e dichiara: «lo vedemmo così umiliato e abbattuto che provammo un'inesprimibile pietà quando realizzammo che quello era Atanasio, la cui santa vista è sufficiente a obbligare anche i pagani a adorare il Dio dell'universo». Il lettore giudicherà da sé se questo passo appaia credibile in una lettera di Costantino, e se sia plausibile che Atanasio, per modestia, lo abbia censurato. ELLIOTT 1996, pp. 298-315, che trova l'idea «laughable», argomenta più ampiamente a favore dell'ipotesi che il testo di Gelasio sia quello originale della lettera, ma ritiene che la lettera stessa sia comunque un falso prodotto da Atanasio, che lo modificò ulteriormente quando gli avvenne di citarlo nell'*Apologia contro gli Ariani*.

64. La vicenda è centrale nell'analisi di DRAKE 2000, pp. 3-34.

65. Traduzione integrale in CAMPLANI 2013.

della verità. Tutti sanno che chi ignora la verità, è anche ignorante di Dio. Ora, però, come ho detto prima, anche i barbari sono giunti alla conoscenza di Dio, per mio tramite: sanno che Dio è il mio scudo e protettore, e per questo hanno appreso a temerlo. Noi invece, che dobbiamo promuovere – non voglio dire custodire – i sacri misteri, dobbiamo combattere ad ogni costo l'odio e il dissenso. Perciò, conclude l'imperatore, affrettatevi a venire da me, e sappiate che io emenderò tutto ciò che manca e promuoverò chi è senza macchia, mentre i nemici di Dio, che si fanno scudo del Suo santo nome, saranno dispersi, schiacciati e annientati.

Se questa lettera desolante fosse autentica, non resterebbe che concludere che a forza di ripetere le stesse cose, e di crederci, il vecchio autocrate stava cominciando a perdere lucidità; e soprattutto, che l'incapacità di porre fine alle lotte intestine tra i vescovi d'Oriente lo stava mettendo in seria difficoltà, costringendolo a oscillare ancor più del solito fra un linguaggio violento e sicuro di sé, e un atteggiamento quasi di scusa per le proprie decisioni.<sup>68</sup> In realtà l'autenticità della lettera è stata giustamente messa in causa, anche perché il concilio di Tiro si era riunito all'inizio dell'estate, per poi trasferirsi a Gerusalemme per la consacrazione della nuova basilica del S. Sepolcro, in un clima di trionfalistica celebrazione dell'impero cristiano e dei suoi benefici, e non si capisce come Costantino a novembre avrebbe potuto scrivere ai vescovi in tono così offensivo, per di più credendoli ancora riuniti a Tiro.<sup>69</sup> È pure molto difficile accettare al tempo stesso l'autenticità di questa lettera e di quella che secondo Eusebio l'imperatore avrebbe scritto «al santo concilio di Tiro», piena di calorosi inviti alla concordia, di osservazioni taglienti contro i pochi che continuano ad alimentare le polemiche, e di minacce contro chi eventualmente rifiutasse di partecipare al concilio. Costantino non fa nomi, ma è chiaro che queste osservazioni potevano riferirsi soltanto ad Atanasio.<sup>70</sup>

In ogni caso, nella circolare fatta firmare tre o quattro anni dopo ai vescovi egiziani e aggiunta come prima parte all'*Apologia contro gli Ariani*, Atanasio riassume la vicenda evitando tutti i dettagli coloriti. A Tiro, dichiara, non era emerso niente contro di lui, ma il *comes* Dionisio lo minacciava con violenza ed era pieno di ostilità; per sfuggire alle sue vessazioni Atanasio lasciò Tiro, e un po' di tempo dopo si presentò «al religiosissimo imperatore», protestando contro il conte e gli altri cospiratori e chiedendo o che un concilio si riunisse per giudicarlo, ma stavolta legalmente, o che l'imperatore stesso accettasse di ascoltare la

68. Come emerge chiaramente dall'analisi di DRAKE 2000, pp. 310-15, che pure insiste sulla magistrale abilità diplomatica di Costantino.

69. Cfr. l'ampia argomentazione di ELLIOTT 1996, pp. 285-320; e DRAKE 2000, p. 518.

70. *VC*, iv 42. Cfr. sopra, cap. iv par. 20. Secondo ELLIOTT 1996, p. 294, la lettera prova che Costantino si aspettava dal concilio la deposizione di Atanasio, e la approvava a priori.

sua difesa. «E l'imperatore», dichiara la circolare, «scrive in preda all'ira, convocandoli e annunciando che lui stesso avrebbe giudicato la causa, giacché era lui che aveva ordinato di riunire il concilio» (par. 9).

Senonché quello che accade subito dopo è il contrario di ciò che ci aspetteremmo. Nella prima stesura dell'*Apologia*, Atanasio racconta che Eusebio di Nicomedia e altri vescovi del suo partito, ricevuta la convocazione, si presentano a Costantinopoli; Costantino, che si era rivolto a loro in modo così insultante, li riceve e si lascia subito convincere che hanno ragione. Anziché rinnovare le accuse ormai screditate, sull'omicidio di Arsenio e la rottura del calice, i vescovi, tra cui c'è anche Eusebio di Cesarea, ne avanzano una nuova, avvertendo l'imperatore che Atanasio ha minacciato di impedire la partenza del grano egiziano imbarcato ad Alessandria per il vettovagliamento di Costantinopoli. L'Egitto era il granaio dell'impero e quei rifornimenti erano indispensabili alla capitale; tanto basta perché Costantino, furibondo, condanni Atanasio all'esilio nella remotissima Gallia, rifiutandosi di ascoltarlo (par. 87).<sup>71</sup>

#### Problema storiografico

##### I TEMPI DELLA VISITA DI ATANASIO A COSTANTINOPOLI

Se dobbiamo prendere per buone le date indicate nell'Indice siriano delle Lettere Festali, il tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochissimi giorni: Atanasio arrivò a Costantinopoli il 2 *athyr* (30 ottobre 335), si presentò a Costantino «dopo otto giorni», cioè il 6 novembre, e l'imperatore lo condannò all'esilio, sicché Atanasio partì il 10 *athyr* (7 novembre 335) alla volta della Gallia, dove doveva presentarsi a Costantino Cesare, figlio dell'imperatore. Questa cronologia è accettata da Barnes 1993, pp. 23-24, e con una minima variante – «dopo otto giorni» si riferirebbe solo al giorno in cui Costantino decretò l'esilio e dunque, con un po' di approssimazione, allo stesso 7 novembre – da Martin 1996, p. 382. Drake 1986 propone che il testo debba essere inteso diversamente: Atanasio incontrò Costantino per strada il giorno del suo arrivo, venne nuovamente convocato otto giorni dopo e messo a confronto con i suoi avversari, e l'indomani partì per l'esilio.

In un caso come nell'altro, non c'è abbastanza tempo perché i vescovi, come pretende Atanasio, siano stati convocati da Costantino in seguito all'incontro in mezzo alla strada, abbiano ricevuto la convocazione a Tiro e si siano presentati a Costantinopoli. I vescovi dovevano essere già partiti da Tiro diretti alla capitale, per comunicare a Costantino le conclusioni del concilio.<sup>72</sup> Se è così, crescono le probabilità che la famosa lettera (questo «documento stranamente contraddittorio», Drake 1986, p. 199) possa rivelarsi un'invenzione, dato che i vescovi a cui era diret-

71. Un problema diverso sembrerebbe quello delle accuse rivolte in seguito ad Atanasio, di aver venduto per suo profitto personale il grano delle distribuzioni che Costantino aveva istituito in Libia ed Egitto a favore delle vedove «e di alcuni altri» (*Ap. contra Arianos*, par. 18): cfr. WIPSYCZKA 1997, p. 486, e LIZZI TESTA 2000, pp. 77-78.

72. DRAKE 1986, p. 96; BARNES 1993, p. 24.

ta non ebbero bisogno di riceverla per presentarsi a Costantinopoli. Ma c'è anche da chiedersi se le date fornite dall'Indice delle Lettere Festali debbano per forza essere prese in considerazione, come se il tardo cronista che l'ha compilato, e che in diversi casi confonde le date delle lettere, fosse un teste così affidabile da non poter essere messo in discussione.<sup>73</sup>

Dopo aver dipinto questa immagine del vecchio tiranno iracondo e irragionevole, succube degli intrighi di incalliti malfattori come Eusebio di Nicomedia ed Eusebio di Cesarea, Atanasio ha però una specie di ripensamento, e senza rilevare la contraddizione dichiara che l'intenzione di Costantino in realtà era tutt'altra. Cita infatti la lettera con cui Costantino II, subito dopo la morte del padre, lo aveva richiamato dall'esilio, in cui il nuovo imperatore dichiara che Atanasio «era stato mandato in Gallia per un po' di tempo», per sottrarlo alle trame di nemici inveterati e assetati di sangue, che addirittura «mettevano in pericolo la sua sacra testa»; mio padre, garantisce il successore, aveva intenzione di restituire ad Alessandria il suo pastore, ma era morto prima di poter realizzare il suo intento; e Atanasio assicura che il vecchio imperatore aveva espresso per iscritto la sua volontà a questo proposito. Questa, conclude trionfante Atanasio, è la vera ragione per cui l'imperatore l'aveva mandato in Gallia: per salvarlo dalle minacce di morte dei suoi nemici, ai quali, aggiunge bizzarramente l'autore confondendo ulteriormente la faccenda, prestava sì ascolto, ma «in tutta semplicità» (parr. 87-88).

Nella parte aggiunta qualche anno dopo all'*Apologia*, in forma di circolare dei vescovi egiziani, Atanasio fornisce una versione ancora diversa. Eusebio e i suoi salirono a Costantinopoli e lo accusarono di aver minacciato di trattenere le navi cariche di grano, «come se Atanasio avesse preteso di poter fermare l'esportazione di grano da Alessandria a Costantinopoli». Mentre nella prima versione Atanasio sosteneva che l'imperatore infuriato per queste accuse lo condannò all'esilio rifiutandosi di concedergli udienza, in questa versione Atanasio è presente, e quando l'imperatore in preda all'ira si lascia andare a minacce contro di lui, reagisce appassionatamente dichiarando che l'accusa è una calunnia, e che mai lui, un privato cittadino e per di più povero, potrebbe fare una cosa del genere; Eusebio di Nicomedia ribatte che invece Atanasio è ricco e potente, e capace di fare tutto quello che vuole. Per fortuna la grazia di Dio veglia su Atanasio, e spinge l'imperatore alla clemenza, per cui anziché metterlo a morte Costantino si limita a condannarlo all'esilio – non c'è più traccia, qui, della segreta intenzione di sottrarlo ai suoi nemici (par. 9).

73. Non è più accettata la proposta ottocentesca di leggere 10 *mechir* al posto di 10 *athyr*, il che darebbe la data dell'esilio al 5 febbraio 336: cfr. MARTIN 1996, p. 382 n. Sugli errori cronologici dell'Indice cfr. però VAN NUFFELEN 2001, che li ridimensiona.

Nella più tarda *Historia Arianorum*, composta nel 357-358, Atanasio torna invece a riproporre la versione edulcorata del proprio esilio, con ulteriori aggiunte tendenziose: se Costantino «mandò il vescovo in Gallia per un po' di tempo» ciò nacque dalle calunnie di Eusebio e dei suoi, ma la vera causa era «la crudeltà dei suoi persecutori», e cioè, sembra intendere Atanasio, la necessità di sottrarlo al pericolo; questo, dichiara Atanasio, Costantino II lo chiarì dopo la morte del padre, come risulta dalle sue lettere; però Costantino padre non si lasciò persuadere da Eusebio a nominare uno dei suoi sul seggio di Alessandria, e gli impedì di realizzare i suoi desideri con terribili minacce, dal che qualcuno ha dedotto che benché in esilio, Atanasio era sempre titolare della diocesi alessandrina; il che, in verità, implicherebbe da parte dell'imperatore una ben curiosa idea del funzionamento di una fra le Chiese più importanti dell'impero (par. 50).<sup>74</sup>

#### 8. LA PERSECUZIONE DI COSTANTINO

Nell'*Historia Arianorum* Atanasio traccia un quadro drammatico della situazione in cui venne a trovarsi durante il suo esilio l'episcopato fedele al credo di Nicea. Eusebio di Nicomedia e i suoi complici avevano ri accolto Ario nella Chiesa dichiarando «che l'ha ordinato l'imperatore» (par. 1), e ora trionfavano: chi era loro amico e ne condivideva l'empietà, anche se su di lui gravavano le peggiori accuse, «purché fosse accettabile per loro subito diventava anche amico dell'imperatore, e la sua empietà gli serviva di raccomandazione», e i magistrati gli lasciavano fare tutto quello che voleva; per contro, chi denunciava la loro empietà e annunciava la verità di Cristo era calunniato «e subito arrestato e mandato in esilio per decisione dell'imperatore»; l'accusatore del vescovo esiliato era incaricato di indagare sulla sua eresia e ne prendeva il posto a capo della sua Chiesa, e chi rifiutava di riconoscerlo era sottoposto a crudeltà e vessazioni. «L'uomo che il popolo vorrebbe, e che sa essere senza colpa, quello l'imperatore lo porta via e lo esilia; e quello che nessuno desidera né riconosce, lo impone da lontano coi soldati e le lettere imperiali» (par. 2).<sup>75</sup>

74. BARNES 1993, pp. 24-25, contro GIRARDET 1975. MARTIN 1996, p. 386, ed ELLIOTT 1996, p. 305, ritengono che Atanasio sia stato senz'altro depresso, ma che Costantino abbia preferito rinviare la nomina del successore. La questione ha indubbio rilievo per decidere se Costantino si sia limitato ad applicare le decisioni del concilio di Tiro, nel qual caso Atanasio sarebbe stato legalmente depresso a tutti gli effetti dal suo seggio, o non le abbia piuttosto sconfessate, decretando poi un esilio che non implicava la deposizione; per il quadro delle diverse posizioni in proposito cfr. GWYNN 2007, p. 75. Menzioniamo qui, per completezza, le lettere con cui Costantino avrebbe risposto alle suppliche della Chiesa di Alessandria e del monaco Antonio, che chiedevano il ritorno di Atanasio; Sozomeno, *HE*, II 31, è l'unico storico a citarle, e le parafrasa brevemente: Costantino dichiara che non intende richiamare un sedizioso, violento e fautore di discordia, che per di più è stato condannato da un concilio. Le lettere sono ritenute autentiche da MARTIN 1996, pp. 382-83, e PIETRI 2000, p. 277.

75. MARTIN 1996, pp. 511-12, ha ragione a vedere in queste righe durissime innanzitutto un attacco

Va detto che il testo oscilla continuamente fra passato e presente, e non è facile capire se una data frase si riferisca a Costantino oppure a Costanzo II. Non c'è dubbio però che Atanasio ha in mente gli ultimi anni di vita di Costantino quando presenta il lungo e deprimente elenco dei vescovi che vennero allora deposti e cacciati in esilio, una vicenda su cui le biografie dell'imperatore hanno l'abitudine di soffermarsi pochissimo. Atanasio dà l'impressione che tutte queste vicende abbiano avuto luogo dopo la sua partenza per la Gallia, anche se sulle rispettive datazioni gli studiosi divergono: alcune sembrano risalire già ad anni precedenti, mentre altre sono forse da attribuire al regno di Costanzo. È possibile che Atanasio abbia deliberatamente forzato la cronologia per costruire, a distanza di parecchi anni, l'immagine di una vera e propria persecuzione istigata dai suoi nemici, «gli Eusebiani».<sup>76</sup>

C'è Eustazio, vescovo di Antiochia, che già conosciamo perché Eusebio di Cesarea, responsabile della sua cacciata e aspirante alla sua successione, accenna alla vicenda, con molta cautela, nella *Vita Constantini*, salvo che Atanasio racconta la storia dal punto di vista opposto: contro Eustazio venne presentata la falsa accusa di aver insultato la madre dell'imperatore, e Costantino lo cacciò immediatamente in esilio insieme a molti dei suoi presbiteri e diaconi (par. 4).<sup>77</sup> C'è

all'imperatore regnante, Costanzo II, ma questo non significa che Atanasio abbia finto di dimenticare che all'epoca dei concili di Tiro e di Gerusalemme era Costantino a regnare, e che in questo passo si stia riferendo esplicitamente a Costanzo: è chiaro che si riferisce a Costantino.

76. La discussione sull'esistenza di una «reazione ariana dopo Nicea» e di un «partito eusebiano» che avrebbe spinto Costantino a esiliare molti avversari è apertissima. Fra gli interventi più recenti cfr. S. PARVIS 2006, pp. 100 sgg. (a favore) e GWYNN 2007, pp. 137 sgg., che insiste invece sulla costruzione polemica del «partito eusebiano» da parte di Atanasio. Per quanto riguarda specificamente le date dei provvedimenti menzionati da Atanasio, ELLIOTT 1992 contesta la versione atanasiana e collega molti casi al concilio di Antiochia del 326 (riprendendo l'argomento, nel 1996, pp. 243-52, preferisce datarlo al 328), presieduto da Eusebio di Cesarea, che depose Eustazio di Antiochia (cfr. la n. seguente), attribuendo la ragione delle condanne non a un ritorno al potere degli ariani, ma alla decisione di Costantino di colpire quei vescovi che tenevano un comportamento eccessivamente rigido verso gli ariani pentiti, che l'imperatore intendeva riammettere senz'altro nella Chiesa. Lo studioso può così negare che dopo il 325 si sia assistito a una «reazione ariana» favorita dallo stesso imperatore («it is not necessary to suppose that in 326 Constantine had begun to vacillate», p. 179); c'è in questo approccio un che di apologetico che inquieta.

77. La datazione della vicenda è discussa: «every year between 326 and 331 has been proposed» (S. PARVIS 2006, pp. 99 e 101). Sulla natura dell'accusa CONSOLINO 2013: «Si è ipotizzato che Eustazio aveva mancato di rispetto all'Augusta perché non ne condivideva le simpatie ariane» mentre altri pensano «che le rimproverasse gli umili natali». S. PARVIS 2006, pp. 96, 105 sgg., ipotizza che un'accusa a carattere sessuale, vera o inventata, abbia convinto Costantino a deporre Eustazio mantenendo il segreto sulle motivazioni; senonché, per spiegare come mai l'evento avrebbe al tempo stesso persuaso Costantino a richiamare e perdonare Ario, la studiosa è costretta a inventare un vero e proprio romanzo («Constantine, horrified at Eustathius' impurity, loses his faith in the Nicene agreement concerning Arius, dismisses Osius of Corduba from his court, and recalls Arius», sic, p. 100). HANSON 1984 ritiene che queste storie siano puramente romanzesche e che le vere motivazioni siano teologiche. ELLIOTT 1992 e 1996 attribuisce la cacciata di Eustazio al suo rigorismo antiariano: cfr. la n. precedente.

Eutropio, vescovo di Adrianopoli, nemico irriducibile di Eusebio di Nicomedia, esiliato per gli intrighi di Basilina, la moglie del fratellastro di Costantino e, incidentalmente, madre del futuro imperatore Giuliano. E ci sono Eufrazio di Balanea, Cimazio di Paltos, Carterio di Antarado, Asclepas di Gaza, Ciro di Beroea, Diodoro di Asia, Domnio di Sirmio, Ellanico di Tripoli, tutti cacciati dalle loro sedi e sostituiti da fautori dell'eresia, sotto l'autorità di lettere imperiali (par. 5). C'è Marcello di Ancyra, che mandato in esilio si recò a Roma e da là scrisse un'appassionata difesa, di cui Eusebio di Nicomedia e i suoi si fecero beffe, perché la loro posizione era inattaccabile: «avevano accesso all'imperatore per mezzo delle donne, e facevano paura a tutti», dove oltre a Basilina si ipotizza che fra i loro alleati ci fosse anche Costanza, la sorella di Costantino e vedova di Licinio, che conosceva bene Eusebio di Nicomedia fin da quando questi consigliava suo marito (par. 6).<sup>78</sup> Atanasio aggiunge anche Paolo, vescovo di Costantinopoli, che venne cacciato per promuovere al suo posto proprio Eusebio di Nicomedia; il testo peraltro, là dove dichiara che fu Costantino a deporre Paolo ed esiliarlo nel Ponto, non è sicuro e gli studiosi sono divisi fra chi colloca la vicenda ancora sotto Costantino e chi la data piuttosto al regno di Costanzo II (par. 7).<sup>79</sup>

Per quanto si possa discutere sulle date, nessuno mette in discussione i fatti; e i fatti sono sconvolgenti.<sup>80</sup> Se nel caso della crisi donatista Costantino aveva mantenuto un profilo prudente, limitandosi al massimo a trattenere per un po' in Italia i vescovi più compromessi, nel caso della crisi ariana la cacciata e l'esilio dei vescovi ad arbitrio dell'imperatore diventano prassi quotidiana. Ad accomunare le due vicende c'è in compenso un fatto curiosissimo: nel caso africano,

78. L'esilio di Marcello di Ancyra, come quello di Eutropio o Euprepio di Adrianopoli, risale secondo la maggior parte degli studiosi allo stesso concilio, convocato da Costantino nel 336 a Costantinopoli, che dichiarò l'ortodossia di Ario, ed Eusebio di Cesarea vi giocò un ruolo importante, scrivendo probabilmente nell'occasione il suo *Contra Marcellum*: BARNES 1981, pp. 240-42; 1993, p. 56; GIRARDET 1992b, p. 449; ELLIOTT 1992, p. 177; GWYNN 2007, p. 140. La ricostruzione più ampia e recente, ma a larghi tratti puramente ipotetica, della vicenda in S. PARVIS 2006. In passato erano proposte datazioni diverse e tuttora altri studiosi propongono piuttosto il 335 o il 337: cfr. S. PARVIS 2006, p. 99. Che Costanza fosse vicina agli ariani, e dunque, si deduce, a Eusebio di Nicomedia, è in realtà una notizia che si trova solo negli storici ecclesiastici del secolo successivo: GWYNN 2007, p. 117 e n.

79. GIRARDET 1992b, p. 449, ipotizza che anche deposizione e esilio di Paolo siano stati decisi al concilio di Costantinopoli del 336; cfr. anche PIETRI 2000, p. 271. BARNES 1978, p. 66; 1993, pp. 128 e 212-17, e BARNES 2009, pp. 123-24: il paragrafo è aggiunta posteriore e l'elezione di Paolo risale all'estate 337. Collocano l'intera vicenda sotto Costanzo II anche DAGRON 1974, pp. 427-28, e MARTIN 1996, p. 399. Notiamo qui che nell'*Apologia de fuga*, par. 3, Atanasio propone un'altra lista dei vescovi esiliati, aggiungendo Lucio di Adrianopoli (successore di Eutropio), Teodulo e Olimpio vescovi di Tracia, e omettendo Diodoro di Asia, Domnio di Sirmio, Ellanico di Tripoli.

80. Tranne agli occhi di ELLIOTT 1992 e 1996, pp. 248-50, il quale trova che i vescovi deposti in quegli anni da Costantino furono «a suspiciously small number»; ma lo studioso deve difendere la sua tesi per cui non ci fu in quegli anni alcuna «reazione ariana», meno che mai con il sostegno dell'imperatore.

sembra indiscutibile che Costantino dimostrò grande indulgenza nei confronti dei donatisti, e tuttavia le lettere a lui attribuite sono piene di espressioni violentissime contro di loro; nel caso orientale, è accertato che dopo un'oscillazione iniziale Costantino prese posizione nel modo più drastico contro gli avversari di Ario, e tuttavia non si è conservata nessuna lettera in cui si esprima contro di loro, mentre se ne conservano parecchie piene di espressioni violentissime contro Ario e i suoi. Una bizzarria di cui lasciamo ipotizzare una possibile soluzione al lettore.

#### 9. RICONCILIAZIONE E MORTE DI ARIO

Non abbiamo più fatto cenno ad Ario, che in effetti a un certo punto era uscito di scena; quando, però, non è affatto chiaro, e la testimonianza di Atanasio in proposito non aiuta a risolvere la questione. Nell'*Apologia contra Arianos*, completata intorno al 350, Atanasio pubblica la lettera con cui i vescovi riuniti a Gerusalemme nel 335 informano la Chiesa di Alessandria di aver ri accolto «il gruppo di Ario» (*toùs perì Áreion*) nella comunione; l'aspetto più significativo della lettera sta nell'insistenza sul ruolo decisivo di Costantino. I vescovi si sono riuniti per celebrare la consacrazione della chiesa del S. Sepolcro voluta «dall'imperatore Costantino carissimo a Dio»; lo stesso imperatore con le sue lettere li ha invitati a mettere da parte ogni rivalità e ogni divisione, e a riaccogliere nella comunione i simpatizzanti di Ario, che solo per invidia erano stati momentaneamente esclusi dalla Chiesa; l'imperatore in persona nelle sue lettere testimonia l'ortodossia della loro fede, che ha verificato interrogandoli e ha fatto mettere per iscritto (par. 84).

Qui si pone però un problema. I riferimenti a Costantino corrisponderebbero perfettamente alla lettera dell'imperatore, riportata da Gelasio di Cizico, che abbiamo analizzato in questo capitolo al par. 4, e che secondo quell'autore era indirizzata ad Alessandro papa di Alessandria, morto nel 328. L'abitudine degli storici a non avanzare dubbi di sorta su questo genere di documenti, se non per quanto riguarda la loro datazione, fa sì che l'affermazione di Gelasio sia stata accettata senza problemi dagli studiosi più autorevoli,<sup>81</sup> il che comporta la seguente ricostruzione dei fatti: Ario ha rifiutato di sottoscrivere le conclusioni del concilio di Nicea del 325, per cui è stato scomunicato; l'imperatore ordina che i suoi libri siano bruciati e chi osa nasconderli sia condannato a morte (*De Decr.*, par. 39 = ed. Opitz 1934, 33; sopra, par. 2d). Ma già nel 327-328 Costantino accoglie Ario con fiducia, interrogandolo personalmente, certificando per iscritto la sua ortodossia, attribuendo la sua condanna all'invidia e consigliando energicamente di riaccoglierlo nella comunione (Gel., III 15 = ed. Opitz 1934, 32; so-

81. Cfr. sopra, n. 47.

pra, par. 3a). Nel 332-333 Costantino bandisce di nuovo Ario e lo dichiara scomunicato, pubblicando un lungo manifesto contro di lui, di spaventosa violenza verbale (*De Decr.*, par. 40 = ed. Opitz 1934, 34; sopra, par. 2e). Ma nel 335 Costantino riaccoglie Ario con fiducia, interrogandolo personalmente, certificando per iscritto la sua ortodossia, attribuendo la sua condanna all'invidia e consigliando energicamente di riaccoglierlo nella comunione (*Apol. contra Arianos*, par. 84).

Si capisce che alcuni studiosi abbiano proposto di uscire da questo imbroglio suggerendo che Ario sia stato perdonato una sola volta, nel 334-335<sup>82</sup> o secondo la proposta più recente nel 327, morendo poco dopo,<sup>83</sup> il che implica che la lettera di Costantino tramandata da Gelasio e quella a cui fa riferimento la sinodale di Gerusalemme sarebbero lo stesso documento. A Gerusalemme, dunque, non si sarebbe trattato di riaccogliere nella comunione Ario, a quel punto già morto da un pezzo, ma soltanto alcuni suoi simpatizzanti.<sup>84</sup> E in effetti Atanasio non afferma da nessuna parte che Ario sia stato condannato, poi perdonato, poi di nuovo condannato, poi di nuovo perdonato. Le invettive di Costantino contro Ario di cui Atanasio è a conoscenza sono inserite nell'appendice del *De Decretis*, ed è evidente che secondo l'autore si riferiscono alla condanna di Ario dopo Nicea. Tutto quello che sa Atanasio è che in seguito, a un certo punto, i fiancheggiatori di Ario, ossia «il gruppo di Eusebio», hanno riacquisito una tale influenza presso l'imperatore da mettere lui, Atanasio, in crescente difficoltà, e che i vescovi riuniti a Gerusalemme – dunque nel 335 – hanno ri accolto «il gruppo di Ario» nella Chiesa, dichiarando che quella era la volontà dell'imperatore.<sup>85</sup> Che Ario durante queste vicende fosse ancora vivo non è affatto una supposizione necessaria.

Acquistano, a questo punto, un significato diverso da quello che di solito viene loro attribuito i passi in cui Atanasio racconta la morte di Ario. L'unico elemento di datazione presente in questi passi è che la vicenda si svolse sotto l'episcopato di Alessandro di Costantinopoli, di cui si discute se fosse ancora vivo nel 335,<sup>86</sup> ma non si vede perché non sia possibile collocarla anche prima, al momento in cui il concilio di Nicea/Nicomedia in obbedienza alla volontà dell'impe-

82. MARTIN 1989.

83. BRENECKE 2010.

84. BRENECKE 2010, pp. 71-72. La conclusione dipende anche dall'interpretazione grammaticale della formula *hoi perì...*, che secondo BARNES 2009, pp. 119-21, comprende sempre anche la persona nominata; BRENECKE 2010, pp. 72-75, ha dimostrato che non è così.

85. *Apologia contra Arianos*, par. 84. Secondo GWYNN 2007, p. 154 e n., tanto qui quanto in *Historia Arianorum*, 1, Atanasio «ripete il suo diniego che i vescovi eusebiani che riammisero Ario nella comunione al concilio di Gerusalemme del 335 possedessero il supporto imperiale che sostenevano di avere». In realtà nell'*Apologia* Atanasio si limita a riportare l'enciclica dei vescovi; nell'*Historia* afferma che «pretendevano di avere dalla loro parte l'autorità imperiale» e dichiaravano «che l'ha ordinato l'imperatore». La polemica c'è, ma solo implicita.

86. BRENECKE 2010, pp. 69-70.



ratore decise per la prima (e forse unica) volta il reintegro di Ario. Atanasio infatti racconta che Ario a un certo punto venne bensì convocato dall'imperatore e stava per essere perdonato, ma la giustizia divina lo colpì in modo esemplare, e Ario morì nel modo più vergognoso, mentre si trovava alle latrine, prima che potesse compiersi la sua riammissione nella Chiesa.

Atanasio racconta questa storia meravigliosa in una lettera, indirizzata a Serapione vescovo di Thmuis, che alcuni datano intorno al 340 e altri al 358,<sup>87</sup> e in una lettera ai vescovi d'Egitto e di Libia, databile probabilmente al 356.<sup>88</sup> Atanasio non era a Costantinopoli quando avvenne il fatto, che gli è stato raccontato come segue. Eusebio e i suoi avevano convinto Costantino a convocare Ario; l'imperatore lo interrogò sulla sua fede, e Ario giurò che aderiva alla fede ortodossa, mettendo il suo credo per iscritto e sopprimendo i punti per cui era stato condannato (tutto questo, notiamolo, corrisponde bene alla lettera d'invito di Costantino ad Ario e alla dichiarazione di fede di Ario ed Euzoio a Costantino presentate sopra, par. 3a). L'imperatore lo congedò dichiarando che se la sua fede era sincera, aveva fatto bene a giurare, e se no, Dio lo avrebbe giudicato. A questo punto il gruppo di Eusebio fece pressioni perché Ario fosse riaccolto nella comunione, ma Alessandro, vescovo di Costantinopoli, si oppose strenuamente. Eusebio si fece beffe di lui, dichiarando che come era riuscito a far invitare Ario dall'imperatore, così l'indomani lo avrebbe fatto riaccolgere nella Chiesa. Alessandro, agitatissimo, pregò Dio di farlo morire piuttosto che dover assistere all'ingresso dell'eretico nella Chiesa; ma, se possibile, togliesse piuttosto di mezzo Ario prima che lo scandalo fosse compiuto. In quello stesso momento Ario si recò alle latrine e lì gli scoppiarono le viscere e morì, prima di essere riammesso nella comunione.

Il lettore giudicherà se sia opportuno considerare autentica la sostanza del racconto, compresa l'esplosione delle budella di Ario alla latrina, come fanno diversi storici illustri.<sup>89</sup> Aggiungiamo che a questo episodio Atanasio fa riferimento anche nell'*Historia Arianorum* per dichiarare che di fronte all'evidenza Costantino si meravigliò, ritirò la sua compassione ad Ario e lo condannò come eretico; condanna postuma di cui peraltro non esiste nessuna traccia documen-

87. *Ep.*, LIV; cfr. BARNES 1993, p. 127, e per la data pp. 190-91: 338 o 339; BARNES 2009, p. 121 n.: «c. 340»; così anche MARTIN 1989; ma il Gemeinhardt (*Athanasius Handbuch* 2011, p. 208) mantiene la vecchia datazione al 358; per le rispettive argomentazioni GWYNN 2007, pp. 26-29, che conclude per ca. 339-46.

88. *Athanasius Handbuch* 2011, pp. 218-19.

89. ODAHL 2004, p. 234, che si compiace di immaginare dettagli disgustosi («They found him sprawled on the floor in front of the toilet seat in a puddle of his own excrement and intestines»); S. PARVIS 2006, pp. 132-33 («the venue in question is not an usual one for a sudden death»); BARNES 2009, pp. 122-23; LENSKI 2012, p. 470. ELLIOTT 1996, p. 314, è fra i pochi sanamente scettici («yet another fiction»).

taria.<sup>90</sup> In tutto questo, come si vede, non c'è il minimo riferimento a un'alternanza di condanne e perdoni: Costantino aveva deciso di riabilitare Ario, lasciandosi convincere dalla sua professione di fede. Che si sia ricreduto dopo la scandalosa morte di Ario, è affermazione di cui lasceremo la responsabilità ad Atanasio; in ogni caso la sinodale del concilio di Gerusalemme del 335 dimostra che ancora a quella data l'imperatore era impegnato a far riaccogliere nella Chiesa coloro che in passato si erano esposti al fianco di Ario. Non è forse azzardato supporre a questo punto che per l'essenziale la vicenda si sia chiusa fra il concilio di Nicea del 325 e quello di Nicea/Nicomedia del 327-328, e che a questo intervallo di tempo vadano ricondotti tutti i documenti, autentici o meno, sul rapporto personale di Costantino con Ario.

#### 10. LA VITA ANTONII

A margine della testimonianza di Atanasio dobbiamo ancora considerare l'accenno a Costantino contenuto nella *Vita Antonii*, la biografia del primo grande padre del deserto, morto nel 356; centenario, anche lui, anzi per la precisione a 105 anni, se dovessimo credere alla leggenda, a cui in effetti parecchi studiosi ingenuamente credono.<sup>91</sup> Secondo Atanasio, se è lui, come oggi si tende a credere, l'autore della *Vita*, la fama di Antonio era così grande che giunse fino agli imperatori, «Costantino Augusto e i suoi figli Costanzo e Costante Augusti» – è degno di nota che Costantino jr., così amico di Atanasio, sia completamente dimenticato. Gli Augusti, dunque, scrivevano ad Antonio «come a un padre», e si aspettavano una risposta; ma lui

non dava molta importanza alle loro lettere e non provava piacere in questa corrispondenza. Lui rimaneva lo stesso, com'era prima che gli imperatori gli scrivessero. Quando dunque gli portavano le lettere, chiamava i monaci e diceva: «Perché vi meravigliate se l'imperatore ci scrive: non è forse un uomo? Ma meravigliatevi piuttosto che Dio abbia scritto la Legge per gli uomini e ci abbia parlato per mezzo del suo proprio Figlio».

Rifiutava quindi di accettare le lettere, sostenendo che comunque non avrebbe saputo rispondere. Poiché i monaci, forse anche preoccupati delle conseguenze, gli ripetevano che gli imperatori erano cristiani e non bisognava scandalizzarli con un rifiuto, Antonio si rassegnò, lesse le lettere e rispose. Lodò Costantino e i suoi figli per la loro fede, li esortò a preoccuparsi della giustizia e dei poveri, e soprattutto li avvertì che non dovevano dare importanza al presente, e dunque anche alla loro momentanea gloria: «piuttosto dovevano ricordarsi del giudizio futuro e pensare che il Cristo solo è l'imperatore vero ed eterno». Gli imperato-

90. *Historia Arianorum*, par. 51.

91. VAN DAM 2007, p. 319, lo ritiene possibile; ed. BARTELINK 1994, p. 42, ci crede senza riserve.

ri, assicura Atanasio, erano felici di ricevere questi ammonimenti; quello che è certo è che all'autore fa piacere ricordare, per il tramite del santo monaco, che la gloria degli imperatori è passeggera e che paragonare l'imperatore a Cristo – come era solito fare, aggiungiamo noi, il suo nemico Eusebio – è insensato.<sup>92</sup>

#### 11. CONCLUSIONE

A conclusione di questo percorso attraverso l'intricata vicenda della controversia ariana, proviamo a presentare in ordine cronologico i pochi fatti su cui esiste un certo consenso storiografico, e le lettere di Costantino tramandate da Atanasio e dalle altre fonti.

Nel 325, il concilio di Nicea condanna le tesi di Ario. Il dato risulta con certezza soltanto dal tenore del credo niceno e dalla sua appendice, che senza far nomi getta l'anatema su chiunque sostenga tesi subordinazioniste. Due lettere attribuite a Costantino, diversissime fra loro, si riferiscono all'esito del concilio: quella tramandata da Eusebio, e indirizzata a tutte le Chiese, non accenna minimamente al problema ariano, e si esprime come se l'unica questione importante che è stata affrontata e risolta fosse il calcolo della Pasqua (par. 1). L'altra, tramandata da Atanasio e indirizzata alla chiesa di Alessandria, annuncia che Ario, «servo del diavolo», è stato smascherato; non nasconderò che la sua autenticità mi sembra assai dubbia; se autentica, comporta alcune conseguenze di solito non abbastanza evidenziate, ad esempio che la comunità alessandrina fino a quel momento fosse interamente conquistata alle tesi di Ario (par. 2.1).

A uno strascico del concilio di Nicea si riferiscono le lettere di Costantino alla chiesa di Nicomedia (par. 2.2) e a Teodoto di Laodicea (par. 2.3), in cui denuncia Eusebio di Nicomedia e la sua «banda di delinquenti», nonché «la follia di Ario». Ne risulta che poco dopo il concilio l'imperatore scoprì il persistere di una collusione fra Ario e due dei suoi sostenitori, i vescovi Eusebio di Nicomedia e Teognide di Nicea, e li condannò all'esilio. La vicenda è il primo esempio di un intervento così autoritario di Costantino nella vita della Chiesa, e prelude a uno dei casi più vistosi di totale ripensamento compiuto dall'imperatore nel corso della crisi ariana, perché di lì a poco Eusebio di Nicomedia risulterà influentissimo a corte, tanto che Atanasio potrà accusarlo di far fare a Costantino tutto quello che vuole.

La lettera alla chiesa di Nicomedia comporta anche un altro ripensamento, non meno sbalorditivo: Costantino, che alla vigilia del concilio (cap. iv par. 13) aveva dichiarato equivalenti le due tesi in conflitto e del tutto insignificante la materia del contendere, invitando perentoriamente i teologi a smettere di di-

<sup>92</sup> *Vita Antonii*, 81. VAN DAM 2007, pp. 324-29, sottolinea le connotazioni antiariane implicite in questo rifiuto del paragone fra l'imperatore e Cristo.

scuterne, pochi mesi dopo appare tramutato in un avversario fanatico, e teologicamente molto competente, delle tesi ariane, tutto votato a far trionfare «la verità del concilio» contro la follia degli eretici. Un terzo ripensamento, per non dire voltafaccia, è implicito nel fatto che di lì a poco, come vedremo, l'imperatore certificherà l'ortodossia di Ario e comincerà a impegnarsi perché lui e i suoi siano riaccolti nella Chiesa, una battaglia che lo condurrà molto lontano. Personalmente sono convinto che la lettera alla chiesa di Nicomedia sia un falso; non ne risulta, necessariamente, l'inconsistenza dell'esilio di Eusebio e Teognide, che sarebbe invece confermato da una lettera, riportata da Socrate e Sozomeno, in cui i due vescovi esiliati garantiscono l'ortodossia della loro fede e chiedono di essere riaccolti nella Chiesa; anche se sull'autenticità, gli autori e i destinatari di questa lettera non c'è nessun consenso storiografico (par. 2.2).

Allo stesso contesto, immediatamente successivo al concilio di Nicea, vanno riferiti altri due documenti. Uno è l'editto di Costantino contro Ario, in cui ordina che i suoi libri siano bruciati e chi osa nasconderli sia condannato a morte: anch'esso di dubbia autenticità per la violenza delle sanzioni, che non trova riscontro nella politica religiosa di Costantino (par. 2.4). L'altro è la lettera di Costantino ad Ario con la minaccia di ridurlo al silenzio e l'invito a presentarsi a lui per essere curato della sua follia, violentissima e insultante («empio malfattore», «bestia selvatica») (par. 2.5): lettera la cui autenticità è discutibile per gli stessi motivi esposti a proposito della lettera alla Chiesa di Nicomedia, ma anche per il contrasto con un'altra lettera di Costantino ad Ario, appena successiva, che vedremo ora.

A testimoniare una drastica svolta nell'atteggiamento di Costantino abbiamo tre documenti che, forse non per caso, Atanasio non cita e che sono invece tramandati dagli storici del V secolo: una rispettosa lettera dell'imperatore ad Ario, con l'invito a venire a trovarlo («Dio ti guardi, caro»), che, appunto, contrasta radicalmente, nel tono, quella tramandata da Atanasio; una lettera di Ario e del suo diacono Euzoio a Costantino con l'esposizione del loro credo e la preghiera di essere riaccolti nella Chiesa; e una lettera di Costantino ad Alessandro vescovo di Alessandria, in cui effettivamente garantisce l'ortodossia di Ario ed Euzoio e ordina di reintegrarli (par. 3.1). Quest'ultima lettera non può essere posteriore alla morte di Alessandro, dell'aprile 328; la storiografia ipotizza che entro questa data un nuovo concilio, riunito non si sa se a Nicea o a Nicomedia, abbia deciso, per ordine dell'imperatore, la riammissione di Ario e dei suoi, e il richiamo dall'esilio di Eusebio e Teognide. Atanasio, subentrato ad Alessandro come papa della metropoli egiziana, cita invece la lettera che lui stesso ricevette poco dopo dall'imperatore, con l'ordine perentorio di riaccogliere nella comunione tutti coloro che desideravano rientrare nella Chiesa, sotto minaccia di essere deposto ed esiliato; un'altra prova della crescente invasività dell'azione di Costantino, tesa a imporre con la forza la pacificazione e la concordia (par. 3.2).

È perfettamente possibile che si collochi in questa fase la morte di Ario, che Atanasio descrive a forti tinte assicurando che avvenne prima che l'eretico fosse effettivamente riaccolto nella Chiesa secondo gli ordini dell'imperatore (par. 9). Ario in effetti a partire da questo momento esce di scena, sostituito dall'alleanza fra Eusebio di Nicomedia e i vescovi meliziani d'Egitto, che insistono pervicacemente presso l'imperatore per la rovina di Atanasio. La dialettica fra il racconto degli avvenimenti e i testi attribuiti a Costantino assume a questo punto una movenza familiare; si delinea, cioè, una contraddizione inspiegabile fra i testi riportati da Atanasio, tutti uniformemente favorevoli a lui e sprezzanti verso i suoi avversari, e le decisioni effettivamente prese dall'imperatore, che attestano al contrario l'influenza di Eusebio di Nicomedia a corte e la crescente insofferenza di Costantino nei confronti di Atanasio. Una prima convocazione a corte nell'inverno 331-332, per rispondere di diverse accuse avanzate dai meliziani, si conclude secondo Atanasio con la sua piena assoluzione, e con una lettera di Costantino che la comunica, in toni compiaciuti, alla Chiesa di Alessandria, elogiando Atanasio «uomo di Dio» (par. 4).

Senonché l'imperatore apre subito una nuova inchiesta contro Atanasio, affidandola al fratellastro Dalmazio, e convoca i vescovi d'Egitto a Cesarea nel 334, per riportare la concordia. Il processo istruito da Dalmazio, secondo Atanasio, venne sospeso; non così il concilio di Cesarea, a cui Atanasio rifiutò di intervenire, ma che secondo lui si concluse di nuovo con la sua piena assoluzione e la ritrattazione dei suoi avversari. Si riferisce all'esito di questa vicenda la lettera di Costantino, indirizzata rispettosamente «al papa Atanasio», in cui riconosce pienamente la sua innocenza e minaccia i meliziani delle peggiori conseguenze. Stranamente diversa come tono è la lettera di Costantino al capo dei meliziani, il vescovo di Memphis Giovanni Arcaph, in cui si congratula per la ritrovata concordia e lo invita a venire a trovarlo («Dio ti protegga, caro fratello») (par. 5). Difficile credere che le due lettere siano entrambe autentiche e risalgano alla stessa circostanza; in ogni caso, le minacce contro i meliziani profferite da Costantino nella lettera ad Atanasio, tanto per cambiare, risultano a vuoto. Anzi: l'anno seguente, 335, l'imperatore convoca a Tiro un concilio che segnerà la definitiva disgrazia del papa alessandrino.

Rievocando il concilio di Tiro, Eusebio di Cesarea cita una lettera dell'imperatore ai vescovi lì riuniti, che alla luce delle vicende fin qui raccontate assume tutt'altro sapore rispetto a quello che aveva nella *Vita Constantini*, dove mancava qualunque informazione sul contesto. Costantino insiste sulla necessità della pace e della concordia, e stigmatizza i pochi «amanti delle polemiche» che turbano la tranquillità della Chiesa; osserva che siccome i vescovi già riuniti a Tiro sono ancora troppo pochi, ha ordinato a molti altri di raggiungerli, sotto pena dell'esilio, e informa che un suo emissario, il *consularis* Dionisio, è stato mandato sul posto per assistere alle discussioni e garantire che si svolgano in buon ordine

(cap. iv par. 20). Il comportamento autoritario cui l'imperatore si è ormai abituato nei confronti della Chiesa traspare vistosamente da questo documento; siamo ben lontani da quel Costantino che secondo molti studiosi della crisi donatista, nel 313-314 si guardava bene dall'intervenire nelle faccende interne della Chiesa e riteneva di non avere nessun diritto di giudicarle. Ma nel racconto di Atanasio il concilio di Tiro assume una coloritura ancora più sinistra. Non è affatto un concilio legittimo, ma una trappola ordita ai suoi danni da Eusebio di Nicomedia ed Eusebio di Cesarea, che ormai riescono a far fare all'imperatore tutto quello che vogliono; la presenza di Dionisio e dei suoi soldati è un'ombra cupa che grava sul sinodo e ne distorce i lavori, al punto che Atanasio, vedendo che i suoi nemici hanno in mano tutte le carte e temendo per la sua vita, decide di fuggire da Tiro per andare a Costantinopoli a gettarsi ai piedi dell'imperatore (par. 6).

Il racconto di ciò che segue comporta, tanto per cambiare, un duplice, inspiegabile voltafaccia dell'imperatore. Atanasio riesce a incontrarlo, ma Costantino rifiuta di ascoltarlo; Atanasio lo implora di convocare lì i vescovi riuniti a Tiro, e di permettergli di discolarsi davanti a loro, e a questo punto Costantino, pur rifiutandosi sempre di ascoltarlo, glielo concede. Scrive dunque a Tiro una lettera estremamente insultante, datata 6 novembre 335, in cui ordina ai convenuti di venire a giustificarsi. Eusebio di Nicomedia e gli altri arrivano a Costantinopoli provvisti di nuove calunnie contro Atanasio, alle quali l'imperatore presta fede immediatamente, condannando Atanasio all'esilio in Gallia; nelle sue diverse opere Atanasio racconta la vicenda talvolta dichiarando che Costantino ha preso la decisione senza mai ascoltarlo, talvolta rievocando invece la propria drammatica, inutile autodifesa alla presenza dell'imperatore (par. 7). La cronologia di questa vicenda, così come risulta dalla testimonianza di Atanasio e dall'indice delle sue *Lettere festali*, è peraltro del tutto impossibile, a partire dal fatto che a quella data il concilio di Tiro si era concluso da un pezzo e i vescovi si erano trasferiti a Gerusalemme per la festosa consacrazione della nuova basilica del Santo Sepolcro. Una lettera trascritta da Atanasio attesta che proprio in quell'occasione il concilio riunito a Gerusalemme riacolse definitivamente nella comunione i simpatizzanti di Ario, obbedendo a precisi ordini dell'imperatore (par. 9).

L'anno e mezzo seguente, fino alla morte di Costantino, è scandito dalla deposizione e dall'esilio di innumerevoli altri vescovi fedeli all'ortodossia nicena e contrari alla riammissione degli ariani; anche se Atanasio confonde la cronologia e mette insieme qua e là casi che possono risalire anche ad anni precedenti e altri casi probabilmente da attribuire al regno di Costanzo II, il quadro è abbastanza drammatico da configurare una vera e propria persecuzione scatenata da Costantino contro l'episcopato niceno, su pressione di Eusebio di Nicomedia, il vero vincitore dello scontro, che battezzerà l'imperatore in punto di morte e sarà poi promosso alla cattedra episcopale di Costantinopoli (par. 8).

Come il lettore avrà notato, nel caso della crisi ariana, ancor piú che nel caso della crisi donatista, ammettere l'autenticità di certi documenti comporta conseguenze cosí assurde che è impossibile, alla fine, non sospettarne la falsità. Ma va anche detto che affermare la falsità di certi documenti, come la lettera alla Chiesa di Nicomedia o la prima lettera di Costantino ad Ario, non significa affatto che questi testi risultino inutili per la nostra ricostruzione. Non perché, come è stato debolmente affermato a proposito di altri documenti, anche se le parole non sono di Costantino, le idee rispecchierebbero comunque le sue;<sup>93</sup> ma piuttosto perché si tratta di falsi prodotti all'epoca, verosimilmente poco dopo la morte dell'imperatore, e riflettono una precisa aspettativa di un settore influente della società: il loro linguaggio dogmatico e violento riflette ciò che l'imperatore avrebbe potuto e dovuto dire secondo i vescovi cristiani, di fronte alle polemiche che laceravano la Chiesa. I documenti superstiti, per ovvie ragioni, presentano il punto di vista dell'ortodossia nicena: ma come escludere che all'epoca, fra i tanti falsi che per consenso comune si trovavano in circolazione, altri apocrifi, non meno violenti, non abbiano esaltato Ario o Eusebio di Nicomedia e insultato grossolanamente la perfidia di Atanasio?

93. Cfr. sopra, Introduzione della parte III, nn. 17-18.

PARTE QUARTA

LA LEGISLAZIONE DI COSTANTINO

## INTRODUZIONE

«La mia impressione è che molte leggi, se non la maggior parte, fossero attuate solo sporadicamente; come fonti, provano solo che il governo era a conoscenza degli abusi contro cui erano dirette. Le leggi, secondo me, sono indizi delle difficoltà dell'impero, e attestano le aspirazioni del governo e non i risultati raggiunti» (A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire 284-602*, Oxford 1964, p. viii).

«Ci sono molte legislazioni che legiferano non per indicare e imporre dei comportamenti o delle procedure, ma per proclamare a gran voce qual è il comportamento giusto, o un ideale morale [...]. La legislazione del Codice Teodosiano è un miscuglio di prescrizioni giuridiche, nel senso moderno del termine, ma anche di proclami disciplinari di questo genere, e anche di proclami etici paragonabili alle bolle papali e la cui sola portata è "ideologica"» (P. Veyne, *Clientèle et corruption au service de l'état. La vénalité des offices dans le bas-empire romain*, in «Annales», 36 1981, pp. 339-60, alle pp. 340 e 355).

### 1. LO STATO DELLA QUESTIONE

L'attività legislativa di Costantino è molto considerevole: conosciamo attualmente almeno 330 leggi attribuibili al suo regno. Il motivo per cui la stima non può essere più precisa è che la grande maggioranza delle leggi è conservata nel *Codex Theodosianus*, compilato nel V secolo, e nel successivo *Codex Iustinianus*, del VI secolo, i cui curatori smontavano abitualmente i testi delle leggi per inserirne i diversi estratti nelle rubriche che ritenevano più pertinenti. La critica moderna ha condotto un lavoro certosino per identificare i frammenti che verosimilmente appartenevano a una stessa legge, ma questi accorpamenti, condotti sulla base della data, del luogo di emissione e del destinatario, sono spesso puramente ipotetici.<sup>1</sup> La certezza è tanto più impossibile da raggiungere in

1. LIEBS 2006, p. 98, conta 361 leggi di Costantino, intendendo il termine nel senso più largo, compresi i rescritti. DILLON 2012, p. 16, ne conta «approximately 336» tramandate dai codici di Teodosio e di Giustiniano. EVANS GRUBBS 1993, p. 120: «circa 330» tutto compreso, frutto dell'accorpamento di 394 estratti, ivi, n. 2. ELLIOTT 1996, p. 97, bizzarramente rifiuta di ammettere che frammenti diversi possano appartenere a una stessa legge («I have relied on the compilers of the Code to recognize a law when they saw one») e ne conta perciò circa 420.



quanto ci si è accorti da molto tempo che proprio le date, le località di pubblicazione e le qualifiche dei destinatari sono spesso trascritte erroneamente dai compilatori dei codici; anche in questo caso è stato necessario un enorme lavoro di restauro, i cui risultati restano però controversi, per cui non sempre, quando citiamo una legge, possiamo datarla con certezza.<sup>2</sup> Errori ed equivoci possono benissimo estendersi al nome dell'imperatore che firma la legge, per cui non mancano disposizioni di cui non è affatto certo se siano state emanate da Costantino, oppure dai suoi figli, o dal collega Licinio.

Come se non bastasse, i compilatori teodosiani e giustiniani ritagliavano dalle leggi solo la parte dispositiva che sembrava loro più importante, ignorando prologhi e motivazioni; per cui di quasi tutte le leggi noi possediamo solo una minima percentuale del testo, come appare evidente al confronto con i rari esempi trasmessi integralmente da altri manoscritti – come i *Fragmenta Vaticana* o le *Constitutiones Sirmondianae* – o dall'epigrafia. In molti casi non siamo neppure in grado di stabilire se quella che in mancanza di meglio qui chiamiamo una legge (o una costituzione, come fanno di preferenza gli storici del diritto), sia una disposizione a carattere generale, destinata alla pubblicazione e quindi a venire a conoscenza dei sudditi, in tutto l'impero o anche soltanto in una parte di esso – un «editto», dunque – o un'istruzione specifica formulata in un'«epistola» indirizzata a un singolo funzionario, magari in risposta a un quesito relativo a un caso individuale, nel quale ultimo caso il termine corretto è «rescritto». L'interrogativo che per lo storico è il più interessante di tutti – per quale motivo, cioè, Costantino o i suoi ministri abbiano deciso di emanare una certa disposizione, e che cosa sperassero di ottenere – rimane per lo più oggetto di pura speculazione.

Queste difficoltà spiegano probabilmente come mai esistano pochissimi studi complessivi della legislazione di Costantino; più frequenti sono le analisi dedicate a specifici aspetti, come la legislazione sulla famiglia, nonché gli studi sulla dimensione cristiana della sua legislazione, che però, come vedremo, è stata sopravvalutata in passato, e in realtà riguarda solo un'infima parte dei provvedimenti di Costantino. Come ha segnalato in uno dei suoi interventi più recenti quel grandissimo storico dell'età tardoantica che è Peter Brown, non è affatto detto che in quel mondo il conflitto fra pagani e cristiani fosse sempre al centro dell'attenzione: piuttosto, quella era una delle tante coloriture d'un *saeculum* dove la stragrande maggioranza delle persone e la stragrande maggioranza delle preoccupazioni e degli affari non avevano niente a che fare né con la difesa degli dèi né con quella di Cristo.<sup>3</sup>

2. Per di più, BARNES 2001, p. 684, rileva che «the proportion of error is highest for the reign of Constantine».

3. BROWN 2013.

La reazione contro un passato in cui ogni provvedimento di Costantino veniva scrutato e interpretato alla ricerca di un'influenza cristiana è particolarmente decisa nell'ambito della legislazione sulla sessualità e la famiglia; dove un approccio moralistico è ben tangibile, ma supporre che si tratti di un moralismo cristiano è un luogo comune non più giustificato. L'influenza cristiana sulle leggi di Costantino è stata esagerata a partire da un presupposto infondato, e cioè che esistesse una precisa morale cristiana, ad esempio in ambito matrimoniale, nettamente opposta a quella pagana. L'opinione attuale è che non fosse affatto così. Come ha sottolineato Paul Veyne, «è inutile chiedersi se l'atroce legislazione di questo imperatore contro le deviazioni sessuali fosse o no d'ispirazione cristiana: era una legislazione virtuosa e la virtù era indistintamente pagana e cristiana».<sup>4</sup>

Il ridimensionamento dell'ispirazione cristiana delle leggi di Costantino colima d'altronde con gli umori oggi dominanti nella storiografia giuridica, che, in netta controtendenza con la crescente esaltazione della «svolta costantiniana» nella storiografia dell'ultimo mezzo secolo, ha smesso da tempo di credere che Costantino sia stato un legislatore profondamente innovativo, e di attribuirgli una netta rottura rispetto alla tradizione giuridica precedente. Partendo da una famosa definizione di Giuliano, che avrebbe denunciato lo zio Costantino come «novator turbatorque priscarum legum»,<sup>5</sup> in passato si attribuiva alla sua legislazione un intento eversivo della tradizione in quasi tutti i campi: a Costantino si facevano risalire la crescente affermazione della volontà del sovrano come principale fonte della legge, attraverso l'uso sistematico di emanare *leges generales* anziché semplici rescritti,<sup>6</sup> lo stravolgimento del tradizionale diritto di famiglia, e una tendenza alla semplificazione delle procedure, spesso definita come introduzione di elementi «volgari» nel diritto romano. Si cercavano le analogie fra i suoi provvedimenti e le tradizioni giuridiche greca ed ebraica, sia per individua-

4. VEYNE 2007, p. 71; cfr. già EVANS GRUBBS 1995, pp. 317-21. Per il superamento della nozione di influenza cristiana sulla legislazione di Costantino cfr. anche le riflessioni di RIVIÈRE 2002b. BARNES 2011, p. 131, ripropone invece la tesi tradizionale secondo cui Costantino innovò radicalmente per favorire il clero e cristianizzare la legislazione.

5. Ammiano Marcellino, XXI 10 8.

6. La tesi tradizionale secondo cui Costantino avrebbe inteso innovare intensificando l'uso di costituzioni a carattere generale, in contrasto con l'uso di Diocleziano, i cui interventi legislativi erano essenzialmente rescritti, è stata da tempo messa in discussione (cfr. già SIMON 1977; SARGENTI 1977 e 1993; DE GIOVANNI 2012; da ultimo PULIATTI 2013; *contra*, PALAZZOLO 1986, pp. 69-70, e 2003, e LIZZI TESTA 2012 e 2013); LIEBS 2006, pp. 98-99, ritiene che Costantino produsse bensì molte più costituzioni a carattere generale rispetto ai suoi predecessori, ma produsse certamente anche un enorme numero di rescritti, che non sono giunti fino a noi solo per un problema di conservazione. Resta il fatto che mentre i rescritti conservati di Costantino sono una decina, quelli di Diocleziano sono 1200 (SIMON 1977, p. 5). Per un confronto stilistico fra la legislazione di Diocleziano e quella di Costantino cfr. DILLON 2012, pp. 65-89.

re un influsso genericamente «orientale», coerente con lo spostamento a Oriente del baricentro dell'impero, sia per cercare le prove di un'influenza giudaico-cristiana.<sup>7</sup> Di tutto questo non resta quasi nulla nella storiografia giuridica attuale, se si eccettua l'interesse per alcune innovazioni tecniche, come la sostituzione del procedimento penale accusatorio con quello inquisitorio;<sup>8</sup> per il resto, l'immagine del Costantino innovatore rivoluzionario è proposta sempre più raramente dalla ricerca più avanzata, anche se la revisione è condotta con tanto zelo da lasciare l'impressione che talvolta si cerchi di ritrovare a tutti i costi un qualunque precedente, anche molto lontano nel tempo, per poter negare la novità di una decisione di Costantino.<sup>9</sup>

## 2. COSTANTINO NON LEGIFERÒ FINO AL 312?

Un problema che va affrontato in via preliminare è l'assenza di informazioni sull'attività legislativa di Costantino nei primi sei anni del suo regno. Non conosciamo con certezza nessuna legge precedente la vittoria su Massenzio e la conquista dell'Italia, alla fine del 312. Questa apparente assenza di interventi legislativi è in netto contrasto con i venticinque anni successivi, a ognuno dei quali corrisponde la pubblicazione di un certo numero di leggi. Per spiegarlo si è spesso affermato che nel sistema tetrarchico soltanto l'Augusto *senior* aveva la potestà di emanare leggi;<sup>10</sup> e il Senato riconobbe ufficialmente a Costantino il primo posto («*primi nominis titulum*») solo dopo il suo ingresso a Roma del 29 ottobre 312.<sup>11</sup>

In realtà si tratta di un ragionamento completamente infondato, e non a caso la storiografia più recente non crede affatto a questa limitazione, se non, tutt'al più, per i Cesari, i due partner inferiori della tetrarchia; ma in realtà neppure per loro.<sup>12</sup> Al di là dell'estrema difficoltà di stabilire, in certi momenti, chi fosse esat-

7. Un'utile sintesi, con bibliografia, dell'approccio tradizionale e dell'inizio della revisione, collocabile intorno al 1975, in EVANS GRUBBS 1995, p. 1; più sensibile agli orientamenti tradizionali la discussione in SOLIDORO MARUOTTI 1998, pp. 196-202.

8. Cfr. da ultimo BANFI 2013.

9. Cfr. ad esempio HUMFRESS 2006; HARRIES 2010.

10. SEECK 1889, pp. 178-79, e 1919, p. 160; CHASTAGNOL 1982, p. 185; SIRKS 2007, p. 1 n. Si noti che non si nega la possibilità, per gli altri tetrarchi, di pubblicare rescritti; e infatti è noto almeno un rescritto di Costantino anteriore al 28 ottobre 312: Vat. 32, del 29 agosto 312 (che però può essere di Licinio: cfr. CORCORAN 1993, p. 110, e LIEBS 2006, p. 97 n.).

11. Lattanzio, *MP*, 44 11; cfr. sopra, cap. II n. 60.

12. BARNES 1982, pp. 48-49; PALAZZOLO 1986, p. 66; SPAGNUOLO VIGORITA 1987b, pp. 343-44; CORCORAN 1993, p. 110; LIEBS 2006 (97: Costantino legiferò «almeno dal 307», quando cioè divenne Augusto, ma 98: «anche un Cesare emanava le proprie costituzioni imperiali»); BARNES 2011, pp. 64-65; DILLON 2012, pp. 30-32. Sulla base dell'attività legislativa di Massimiano durante la prima tetrarchia, ROBERTO 2014 ritiene che anche un Cesare avesse «diritto di legiferare» (p. 53) e che «come ovvio» l'Augusto *imior* «possedeva il diritto di emanare editti» (p. 129).

tamente l'Augusto *senior* – tanto da far nascere il dubbio che sia stata la storiografia a sistematizzare questo concetto, andando ben al di là delle testimonianze contraddittorie delle fonti –<sup>13</sup> la prova che questa spiegazione non regge è data da un testo notissimo come la cosiddetta «tavola di Brigetio», la legge sui privilegi dei veterani emanata il 10 giugno 311 a nome di Costantino e Licinio, ma comunemente attribuita a quest'ultimo, in quanto pubblicata nelle sue province, anche se nell'epigrafe il nome e i titoli di Costantino precedono quelli di Licinio.<sup>14</sup> Qui i casi sono due: o la legge è effettivamente di Licinio, e in tal caso è dimostrato che anche l'Augusto *imior* poteva legiferare; oppure è di Costantino, e in tal caso è dimostrato che quest'ultimo legiferava tranquillamente già prima del 312.<sup>15</sup> Al di là dell'astratto principio giuridico, va poi considerata la specifica congiuntura degli anni in cui, pensionato Diocleziano e morto Costanzo, «gli altri imperatori nei loro territori legiferavano come volevano, avendo il solo scrupolo di riferire le proprie disposizioni a tutti gli imperatori in carica»; largamente dimostrato per Massimino e Licinio, questo stato di fatto valeva certamente anche per Costantino.<sup>16</sup>

Ma l'argomento ha trovato cittadinanza nella storiografia anche in un'altra forma, e cioè che il diritto riservato all'Augusto *senior* fosse quello di emanare leggi valide per tutto l'impero, mentre quelle degli altri valevano soltanto nei loro territori.<sup>17</sup> Poiché i redattori del Codice avevano il mandato di includere soltanto le *leges generales*, si spiegherebbe così la mancata inclusione delle leggi di Costantino prima della sua promozione nel 312. L'argomento comporta però diverse difficoltà, a partire dal fatto che il concetto di *lex generalis* non era per nulla ovvio al tempo di Costantino: l'espressione comincia a essere usata sporadicamente solo nel corso del suo regno, e piuttosto tardi.<sup>18</sup> Molto più chiaramente si manifesta invece sotto Costantino la tendenza a qualificare di *lex* qualunque mandato o ordinanza dell'imperatore, ed è visibilmente in questo senso

13. Si veda l'analisi di GRÜNEWALD 1990, pp. 86-87. In teoria, dalla morte di Galerio nel maggio 311 l'anzianità prevedeva al primo posto Massimino Daia, Cesare dal maggio 305 e Augusto dal maggio 310, quando Costantino non era ancora stato riconosciuto Augusto dal *senior* Galerio (LIEBS 2006, p. 98); tuttavia non è affatto ovvio che lo stesso Costantino riconoscesse questa gerarchia. Anche l'espressione *senior Augustus* è un'invenzione storiografica; il titolo ufficiale era semmai *maximus Augustus*, ma solo a partire da Costantino.

14. AE 1937, 6 = AE 1995, 32. Ma si noti che i nomi dei due imperatori sono stati aggiunti in un secondo momento: AMELOTTI 1961, pp. 522-23.

15. CORCORAN 1993, p. 110; lo studio è volto a ricostruire la legislazione di Licinio, smentendo del tutto l'idea che in quanto Augusto più giovane quest'ultimo non avesse il diritto di pubblicare leggi, ancora diffusa in una storiografia internazionale non sempre al corrente della produzione italiana (in questo senso infatti già AMELOTTI 1961, pp. 551-74, e SPAGNUOLO VIGORITA 1987b, pp. 344-45).

16. AMELOTTI 1961, p. 527.

17. GRÜNEWALD 1990, p. 86; BLEICKEN 1992, p. 8.

18. Cfr. sotto, cap. XI n. 130.

che i giuristi del V secolo intesero il loro compito.<sup>19</sup> In pratica essi si limitarono a escludere – e non sempre – i rescritti *ad personam*, mentre le leggi i cui estratti vennero inclusi nel codice comprendono ogni sorta di direttive inviate alle autorità locali.<sup>20</sup>

E del resto proprio questo era stato loro ordinato; perché se le prime istruzioni per la compilazione del Codice Teodosiano, del 429, prescrivevano di radunare tutte le costituzioni con valore di editto o comunque a carattere generale («cunctas colligi constitutiones [...] edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas»), insomma tutta la «generalium constitutionum diversitate», le successive istruzioni del 435 allargavano il progetto chiarendo che oltre a «omnes edictales generalesque constitutiones» dovevano essere comprese anche le ordinanze destinate a valere solo localmente («in certis provinciis seu locis»).<sup>21</sup> Appare perciò dubbio che i redattori del Teodosiano abbiano potuto escludere la produzione legislativa di Costantino antecedente alla presa di Roma sulla base di un criterio puramente formale, in quanto cioè prima di ottenere il *primi nominis titulum* le sue leggi non potevano essere considerate *leges generales*.

Altre spiegazioni sono almeno altrettanto probabili. Se i compilatori avevano ordine di raccogliere tutte le leggi cominciando da Costantino,<sup>22</sup> ciò dipendeva dal buon motivo che dovevano essere conservate solo le leggi emanate dagli imperatori cristiani. Era dunque ovvio partire da quelle «divi Constantini, qui veneranda Christianorum fide Romanum munivit imperium», come recita una costituzione di Zenone del 477;<sup>23</sup> ed è molto probabile che i romani del V secolo, lettori di Lattanzio e di Eusebio, abbiano considerato Costantino come cristiano a partire dalla sua vittoria su Massenzio.<sup>24</sup> La scelta del 312 come inizio di

una storia di Roma cristiana si ritrova già nel cosiddetto «Calendario del 354», che include il calcolo della Pasqua solo a partire dal 312: un motivo in più per ritenere che quell'anno si sia fissato fin da subito nella memoria come quello della svolta e della rigenerazione.<sup>25</sup> Ancora un'altra ipotesi è che la legislazione di Costantino antecedente alla fine del 312 fosse conservata solo negli archivi delle province in cui era stata pubblicata, e cioè la Gallia, la Britannia e la Spagna, e che i redattori del Teodosiano, nel pieno delle invasioni barbariche, non siano stati in grado di accedere a quegli archivi.<sup>26</sup>

Quale che sia il motivo, l'esclusione dei provvedimenti di Costantino anteriori alla conquista dell'Italia e dell'Africa spiega come mai gli anni dal 306 al 312 siano i più vuoti quanto a leggi e rescritti conservati;<sup>27</sup> ma si tratta, appunto, di un problema di conservazione, non di produzione. È assolutamente escluso che anche prima del 312 l'amministrazione di una parte dell'impero potesse procedere senza la frequente emanazione di istruzioni ai governatori, del tutto simili a quelle che dopo il 312 saranno accolte in massa nel *Codex*. E infatti in qualche caso i redattori del Teodosiano hanno forse preservato, senza saperlo, ordinanze di Costantino precedenti alla presa di Roma, a cui attribuirono una data sbagliata: come le istruzioni sulla riscossione degli arretrati dell'annona inviate al *praeses* della Gallia Lugdunense, datate nel *Codex* al 319, ma che Santo Mazzarino anticipa al 1° luglio 312.<sup>28</sup>

In conclusione, dunque, Costantino legiferò senza dubbio anche prima della data fatidica del 28 ottobre 312, solo che di questa attività legislativa e amministrativa non sappiamo quasi nulla. Un indizio suggestivo è offerto da un passag-

19. Sull'estendersi della qualifica di *lex* sotto Costantino cfr. LIEBS 2006, p. 99, il quale peraltro afferma che ciò fu reso possibile solo dalla concessione del *primi nominis titulum* da parte del Senato.

20. LIEBS 2006, p. 98, che come s'è detto conta 361 leggi di Costantino giunte fino a noi, distingue 10 rescritti, 274 lettere ad alti funzionari, 39 editti *ad populum* o *ad provinciales*, 3 richieste presentate al Senato e 35 lettere all'episcopato o alle comunità cristiane, a carattere normativo. La differenza fra *leges generales* e ordinanze amministrative sfugge agli storici che ripetono senza approfondire il luogo comune per cui legiferare era riservato all'Augusto *senior* o comunque agli Augusti, per cui ad esempio davanti all'affermazione di Lattanzio secondo cui Costantino appena salito al trono sospese le misure contro i cristiani BARDILL 2012, p. 269 commenta: «Constantine behaved as an Augustus by issuing legislation».

21. *CTh.*, I 1 5-6. Sull'equiparazione, nel Teodosiano, delle costituzioni pubblicate nelle singole province alle *leges generales* cfr. da ultimo DILLON 2012, p. 27.

22. *CTh.*, I 1 5: «cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus»; *CTh.*, I 1 6: «quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus».

23. *CJ.*, v 27 5.

24. Sulla partita ideologica che si giocò allora intorno all'immagine di Costantino (assai meno positiva nella memoria anche cristiana fino all'età di Teodosio I e di Ambrogio: cfr. sotto, cap. XVIII par. 6), e sull'influenza della lettura eusebiana all'epoca di Teodosio II, cfr. LIZZI TESTA 2012 e 2013; che

peraltro sottolinea come oltre al presupposto religioso, la decisione di cominciare da Costantino possa essere stata determinata anche dalla frequenza con cui le sue leggi erano state invocate come riferimento nelle leggi dei successori, e propone – in contrasto con l'opinione oggi prevalente – che Costantino fosse percepito nel V secolo come l'iniziatore di una svolta nella legislazione imperiale, con l'introduzione del concetto di *lex generalis*.

25. SALZMAN 1990, p. 39 (benché non si possa certo affermare, con la studiosa, che «in that year Constantine issued his famous edict of religious toleration», una frase che contiene perlomeno tre errori).

26. DILLON 2012, pp. 32-34. AMELOTI 1961, p. 527, suggerisce invece che Costantino divenuto unico imperatore non abbia voluto conservare le sue leggi precedenti al 312, in quanto «prive di fondamento costituzionale», anche se non è ben chiaro come avrebbe potuto realizzarsi una simile censura.

27. SIRKS 2007, p. 1 n.; CORCORAN 2012, p. 269 («the years 306-312 are blank in legal sources»). L'assenza delle costituzioni di Costantino precedenti il 312 indebolisce l'argomento di DILLON 2012, pp. 27-29, per cui la decisione di cominciare da Costantino non sarebbe motivata da ragioni religiose, ma dal fatto che le leggi dei suoi predecessori erano già raccolte nei codici Ermogeniano e Gregoriano.

28. *CTh.*, XI 3 1; cfr. MAZZARINO 1982, pp. 392-93. Si veda anche il riferimento nel rescritto Vat. 34, del 21 luglio 313, a una legge già emanata *olim* (ma ci sono dubbi sulla data e sull'autore del rescritto: cfr. sotto, cap. xv n. 74).

gio spesso ignorato di un testo altrimenti notissimo: il panegirico recitato a Treviri nel 313, che si congratula coll'imperatore per la vittoria su Massenzio.<sup>29</sup> L'oratore sottolinea che nell'intraprendere la campagna Costantino sapeva di essere dalla parte del giusto; e illustra il contrasto fra i due avversari, esaminandone successivamente le qualità morali e l'operato fino a quel momento. Mentre Massenzio è descritto nei termini convenzionali del tiranno, con le mani macchiate di sangue, a Costantino i sudditi erano grati per i suoi provvedimenti umanitari: il freno posto alle verifiche fiscali immotivate («abolitarum calumniarum»), il divieto delle delazioni («prohibitarum delationum»), la limitazione della pena di morte perfino per gli omicidi («conservati usque homicidarum sanguinis»)<sup>30</sup>.

Tutt'e tre le formulazioni richiamano, più o meno da vicino, alcune fra le prime leggi di Costantino giunte fino a noi, emanate dopo il 28 ottobre 312. Senonché qui l'oratore sta elencando i dati di fatto che permettevano a Costantino di sentirsi moralmente superiore a Massenzio, e dunque di aver fiducia nella propria buona causa, al momento di partire per la guerra: perciò quelli che cita debbono essere provvedimenti legislativi già presi in precedenza, e ben noti all'oratore gallico e al suo pubblico.<sup>31</sup> Anche per ragioni cronologiche, del resto, è ben poco probabile che il panegirista stia riferendosi alle leggi che noi conosciamo, promulgate dopo la vittoria di Ponte Milvio. L'unica che poteva conoscere è il divieto delle delazioni pubblicato a Roma il 1° dicembre 312, che peraltro contiene un riferimento a disposizioni precedenti («de delatoribus iam certa statuimus»)<sup>32</sup>. Un cenno alle *calumnias* da non ammettere è contenuto anche qui, ma le disposizioni più importanti in merito vennero prese da Costantino nell'ampia istruzione mandata a Eliano, proconsole d'Africa, unico caso in cui il divieto assume una valenza generale e può essere descritto come un'abolizione: ora, è solo nel 314 che Eliano, a quanto sembra, divenne proconsole d'Africa.<sup>33</sup> Quanto alla pena di morte, l'unica analogia con provvedimenti effettivamente conosciuti è col divieto di comminare la pena capitale per crimini gravi come l'omicidio in mancanza di confessione o comunque di prove certe e concordanti; questa legge venne pubblicata a Treviri forse già il 3 novembre 313,<sup>34</sup> ma il

29. Pan. Lat., XII (IX) ed. MYNORS, IX (12) ed. GALLETIER, 4 4.

30. Quest'ultimo passo è purtroppo guasto. Legge così, per congettura, l'ed. MYNORS; l'ed. GALLETIER congettura invece un *reorum* e legge «reorum conservationis atque homicidarum sanguinis».

31. L'osservazione, presente da tempo nella storiografia giuridica (e in realtà formulata già dal Godefroy nel XVII secolo), stenta ad attecchire al di fuori; cfr. SPAGNUOLO VIGORITA 1984, pp. 78-81; 1986 e 1987b; ROSEN 1993, p. 859; VECCHIO 1998, p. 114; SANTALUCIA 1998, p. 185.

32. *CTh.*, x 10 2.

33. *CTh.*, x 15 1; per la discussione sulla data SPAGNUOLO VIGORITA 1984, pp. 67-75; DI PAOLA 2012, p. 287 e n. Disposizioni simili, ma senza la portata generale dell'editto a Eliano, si trovano anche in un elenco di *beneficia* per i palatini (*CTh.*, vi 35 1, 29 ottobre 314).

34. *CTh.*, ix 40 1.

panegirico era stato pronunciato certamente molto prima, per il ritorno dell'imperatore a Treviri, avvenuto entro i primi di giugno,<sup>35</sup> o per il suo *dies imperii* il 25 luglio. È dunque escluso che l'oratore potesse conoscere tutte queste disposizioni nella versione e con la data che oggi ci risulta: non c'è motivo per non credergli quando lascia capire che sta evocando disposizioni emanate da Costantino prima di intraprendere la campagna contro Massenzio. Il fatto che tutte queste misure siano state ripubblicate poco dopo si può spiegare con la necessità di estenderne l'applicazione all'Italia e all'Africa appena conquistate.

### 3. UNA LEGISLAZIONE COLLEGIALE?

Un problema troppo poco discusso è quello della partecipazione, o del consenso, di Costantino a leggi emanate dai suoi colleghi. Sotto la tetrarchia, la legislazione era promulgata a nome di tutti gli imperatori regnanti; la storiografia giuridica ritiene di solito che per ogni singola legge sia possibile individuare l'imperatore che l'ha effettivamente voluta, mentre l'inclusione degli altri nomi obbedirebbe semplicemente a una cortesia procedurale. Si pensa che le leggi avessero validità generale soltanto se pubblicate dal *senior Augustus*, mentre negli altri casi valevano soltanto nell'area soggetta all'imperatore che effettivamente le pubblicava; ma come spesso accade in quest'ambito, si tratta di un assunto pregiudiziale più che di una conclusione solidamente fondata.

Vale dunque la pena di chiedersi se è possibile che la pubblicazione di una legge anche a nome dei colleghi avvenisse a totale insaputa di questi ultimi, o se non si deve piuttosto supporre che la pubblicazione di una costituzione di un certo peso politico e a nome di tutto il collegio avvenisse in seguito a un processo di concertazione fra gli uffici dei prefetti al pretorio.<sup>36</sup> Non c'è nulla di strano nell'immaginare che i lavori preparatori coinvolgessero più d'un governo, e che taluni editti fossero davvero il frutto di un'intenzione politica condivisa. Se così è, bisognerà includere nell'attività legislativa di Costantino anche il fondamentale editto di Galerio – ma emanato anche a nome di Costantino e Licinio – che nell'aprile 311 mette fine alle persecuzioni dei cristiani, anche se con un impianto teorico e retorico molto meno elevato e coinvolgente rispetto al cosiddetto «editto di Milano», di due anni posteriore;<sup>37</sup> oppure la già citata legge sui vetera-

35. Costantino è a Treviri il 15 giugno 313: *CJ.*, xi 62 1.

36. Cfr. le considerazioni, dichiaratamente solo congetturali, di CUNEO 1997, pp. LXXIX-XCI, e di SARGENTI 1999, pp. 410-11.

37. Eusebio, *HE*, VIII 17; Lattanzio, *MP*, 34. Analisi: BARNES 1981, p. 39; BLEICKEN 1992. Cfr. sotto, cap. XVI par. 1.2. La partecipazione di Costantino all'emanazione dell'editto del 311 è spesso data per scontata dalla storiografia della svolta costantiniana, senza preoccuparsi del parere dei giuristi: cfr. da ultimo BONAMENTE 2012, pp. 97-98. Cfr. anche GIRARDET 2006, p. 55, il quale interpreta le pressioni di

ni del 10 giugno 311, conservata nella tavola di Brigetio, emanata da Licinio anche a nome di Costantino, e che anticipa concessioni in seguito riprese da lui.<sup>38</sup>

Rimane da chiedersi che significato dobbiamo attribuire alla pubblicazione di una legge da parte dell'imperatore. Molti studiosi, come s'è visto dalle epigrafi apposte a questa introduzione, sono scettici: si trattava di indirizzi, di linee guida che una burocrazia corrotta e distratta avrà applicato poco e male. E in verità questo presupposto aiuta a capire il paradosso di certe ordinanze di Costantino e dei suoi successori che incontreremo nei prossimi capitoli, in cui si annuncia di voler abolire pratiche e consuetudini di cui sappiamo invece che rimasero tranquillamente in vigore.<sup>39</sup> Qualcuno ha parlato di «clamorosa impotenza dell'imperatore», incapace di far passare la propria volontà attraverso il muro di gomma della burocrazia, e ne ha visto la prova nella frequenza con cui la stessa legge veniva ripetuta tale e quale a distanza di anni e di decenni.<sup>40</sup> Altri ritengono che la ripetizione non fosse necessariamente prova di inefficacia, e che proprio per l'opacità e la resistenza dell'apparato burocratico la ripetizione di una legge da parte dell'imperatore segnali la sua ostinazione nel tentare di farla applicare («A dead law, therefore, was not one that was repeated but one that was never evoked».<sup>41</sup>

Noi, per fortuna, non stiamo facendo la storia dell'impero, ma quella del suo sovrano. Possiamo lasciare da parte, entro certi limiti, l'accertamento dell'effettiva applicazione, del successo o dell'insuccesso dei singoli provvedimenti, e cercare innanzitutto di tracciare la mappa degli orizzonti politici di Costantino, delle direzioni in cui decise di impegnarsi, dei risultati che si proponeva di ottenere o almeno che dichiarava di voler perseguire. Come vedremo, oltre 300 leggi sono un numero più che sufficiente per ricostruire molti aspetti dell'attività di un sovrano che non fu soltanto un abile generale, un uomo di potere senza scrupoli e un entusiasta religioso, ma dimostrò acuta sensibilità e opinioni molto precise a proposito di parecchi punti nodali dell'amministrazione e della giustizia, della stratificazione sociale e della morale pubblica, oltre a investire considerevoli risorse nella costruzione del consenso.

Costantino su Massimino (Lattanzio, *MP*, 371) esplicitamente come tese ad assicurare «l'applicazione dell'editto di Galerio».

38. Cfr. BARNES 1982, pp. 210-11, e sotto, cap. XI n. 103. DUPONT 1972, p. 557, a proposito di *CJ.*, III 1 8 del 314, che ritiene emanata da Licinio per la *pars Orientis*, argomenta che tutte le disposizioni emanate da Licinio nel periodo in cui Costantino era l'Augusto *senior* «sont donc juridiquement des mesures constantiniennes», e che verosimilmente la misura venne approvata da Costantino.

39. Cfr. ad esempio sotto, cap. XVI n. 44.

40. MACMULLEN 1962 («glaring examples of the impotence of the emperor»).

41. HARRIES 1999, p. 87.

## RIORDINARE LA SOCIETÀ, COSTRUIRE IL CONSENSO

## 1. CANCELLARE IL RICORDO DEI TYRANNI E RASSICURARE I POSSIDENTI

1.1. *Dopo la liquidazione di Massenzio: il divieto delle delazioni e il ritorno della legalità.* La prima legge voluta indiscutibilmente dal solo Costantino e giunta fino a noi venne pubblicata a Roma, nel foro di Traiano, il primo dicembre 312.<sup>1</sup> È il famoso editto *ad populum* contro la «delatorum execranda pernicies», che denuncia in termini straordinariamente enfatici la delazione come il peggiore di tutti i mali ed esprime il proposito truculento di strangolarlo nella culla troncadogli la lingua; e cioè, concretamente, vietando ai giudici di prendere in considerazione le accuse e obbligandoli a mettere a morte i delatori.

Fermo restando che molti predecessori di Costantino avevano emanato pene severissime contro i delatori, tanto da trasformarle in un luogo comune nella produzione legislativa del *princeps* giusto,<sup>2</sup> è comunque legittimo chiedersi che senso abbia assunto la disposizione in quella specifica congiuntura. Se è corretta la nostra interpretazione del panegirico del 313,<sup>3</sup> l'editto prosegue una politica di costruzione del consenso attraverso l'ostentato rifiuto delle vendette politiche già avviata da Costantino in Gallia, dove, giova ricordarlo, era stata soffocata da poco la ribellione di Massimiano. Ma in ogni caso la sua promulgazione acquista ulteriore valore politico nel drammatico contesto romano di quei giorni. A una cittadinanza ancora sbigottita, in attesa dello strascico di sanguinose vendette che segue inevitabilmente ogni guerra civile, il conquistatore vittorioso garantisce che almeno le vendette private saranno tenute a freno. Come è stato dimostrato in modo persuasivo, l'editto non vieta in generale le denunce criminali, ma specificamente le delazioni al fisco, com'era chiaro ai compilatori del *Codex Theodosianus* che lo inserirono in un titolo sulle assegnazioni patrimoniali fatte dall'imperatore ai privati: il messaggio è rivolto ai beneficiari di concessioni sul patrimonio fiscale, accomunati dalla garanzia che nessuna delazione privata indurrà il nuovo governo a verificare i loro titoli di possesso.<sup>4</sup> In futuro, come vedremo, gli interventi di Costantino a favore dei titolari di tali concessioni continueranno con tale frequenza da suggerire che i benefici imperiali costituissero già all'epoca una componente decisiva nella ricchezza dell'aristocrazia.<sup>5</sup>

1. *CTh.*, X 10 2.

2. RIVIÈRE 2002.

3. Cfr. sopra, Introduzione alla parte IV, nn. 29-35.

4. SPAGNUOLO VIGORITA 1984 e 1987b; RIVIÈRE 2000.

5. Cfr. sotto, par. 2.

L'idea che il nuovo padrone non avrebbe accolto con favore le denunce contro chi si era arricchito sotto il suo rivale era così stravagante che deve aver faticato ad attecchire, tant'è vero che poche settimane dopo Costantino dovrà ribadirla, chiarendo che faceva sul serio e che i delatori dovevano proprio essere messi a morte.<sup>6</sup> Quanto alle delazioni in materia diversa da quella fiscale, rimanevano ovviamente lecite, ma non dovevano più essere anonime, ed erano comunque guardate con un certo sospetto. A una data discussa, ma comunque sempre nel periodo immediatamente successivo alla vittoria su Massenzio, Costantino inviò al proconsole d'Africa, Eliano, dettagliate disposizioni, forse intese ad aggiornare quell'amministrazione provinciale sulla legislazione già vigente nei territori governati da Costantino. Fra l'altro, lo avvertì che i *libelli* finora ricevuti dai suoi uffici non dovevano avere seguito; gli accusati dovevano essere lasciati in pace, anche se era utile ammonirli di tenersi lontani non soltanto dal crimine, ma anche solo dal sospetto. Chi ha il fegato di accusare, concluse Costantino, non deve nascondersi, anzi merita di essere conosciuto e di godere l'ammirazione dell'opinione pubblica.<sup>7</sup>

Il sospetto che questa rassicurazione sia ironica e nasconda in realtà una pesante minaccia è inevitabile quando scopriamo che all'inizio del 319 Costantino scriverà al nuovo vicario d'Africa, Verino, per reiterare le stesse indicazioni, ma con una significativa aggiunta.<sup>8</sup> Se pervengono agli uffici accuse anonime («famosi libelli») non bisogna procedere in alcun modo contro coloro che vi sono accusati; bisogna invece individuare gli autori e una volta scoperti costringerli «cum omni vigore» a provare le loro accuse; dopodiché, stabilisce sorprendentemente l'imperatore, gli autori saranno comunque condannati a morte. L'apparente svolta rispetto all'ordinanza precedente – interpretata come un invito agli autori di accuse anonime a farsi conoscere senza timore – ha fatto molto discutere;<sup>9</sup> a meno che, appunto, non si elimini la contraddizione attribuendo un senso ironico al commento finale dell'editto a Eliano.

Il fatto che entrambe le istruzioni siano rivolte all'Africa, nel pieno della crisi

6. *CTh.*, x 10 1, *ad populum, proposita* a Roma 18 gennaio 313; fa parte dello stesso editto di XIII 10 1 (sotto, n. 19). Il riferimento a disposizioni precedenti («de delatoribus iam certa statuimus») potrebbe anche riferirsi alle leggi promulgate in precedenza da Costantino, e evocate nel panegirico del 313: cfr. sopra, n. 3.

7. *CTh.*, IX 34 2; SEECK 1919, p. 161, data 8 novembre 313, ma è stato fatto notare che Eliano è in carica nel 314-315 (SPAGNUOLO VIGORITA 1984, pp. 67-75, DI PAOLA 2012, p. 287 e n). Probabilmente parte della stessa legge cui appartengono *CTh.*, I 12 1, I 12 2, I 12 3, XI 1 2, XI 7 1. Segnaliamo che la storiografia giuridica più recente (da ultimo SANTALUCIA 1998, pp. 192-93, e RUSSO RUGGIERI 2010, p. 439) interpreta in senso diverso, ritenendo che in questo caso non si parli di *libelli* anonimi, ma firmati, e che a dover essere lasciati in pace, purché non gravi su di loro alcun sospetto di calunnia, siano i firmatari delle accuse.

8. *CTh.*, IX 34 1, *proposita* a Cartagine 29 marzo 319. HARRIES 2010, p. 84, ipotizza che sia parte di una stessa legge con *CTh.*, IX 15 1 e IX 21 1, tutte indirizzate a Verino e pubblicate a Cartagine nel marzo 319.

9. DUPONT 1953, p. 85; RIVIÈRE 2000, p. 414; RONCO 2008, pp. 36-37.

donatista, ha fatto pensare che Costantino intendesse innanzitutto arginare le continue accuse rivolte dai dissidenti al vescovo di Cartagine, Ceciliano, e ai suoi sostenitori.<sup>10</sup> In questa prospettiva può apparire suggestivo – ma non bisogna affrettarsi a trasformare la suggestione in ipotesi – il fatto che il concetto sia ulteriormente reiterato in una lettera a Dionisio, pubblicata a Tiro nel 328, in cui l'imperatore ordina che la produzione di libelli accusatori («famosa scriptio libellorum») quando manca il nome dell'accusatore non sia presa in considerazione, e che chi mette a rischio la vita di un altro accusandolo debba affrontare personalmente la procedura; questo Dionisio è certamente il *consularis* dello stesso nome che nel 335 Costantino incaricherà di organizzare e sorvegliare il concilio di Tiro, per cui ci si può chiedere se la preoccupazione di arginare le denunce anonime, suscitata dalla situazione africana, non si sia rinnovata quando Costantino venne a contatto con le spaccature delle Chiese orientali.<sup>11</sup>

L'intenzione di rassicurare il pubblico contro la minaccia delle delazioni anonime è la stessa che anima il celeberrimo *Edictum de accusationibus*; celeberrimo perché oltre ai brani conservati nel Teodosiano è stato possibile ricostruirne un testo molto più ampio grazie a un numero tuttora crescente di iscrizioni, ritrovate per lo più nelle province asiatiche governate da Licinio.<sup>12</sup> Ma se gli editti finora esaminati riguardavano soltanto le delazioni in materia fiscale, l'*Edictum de accusationibus* sembrerebbe avere una portata più generale.<sup>13</sup> L'imperatore comincia deplorando le gravissime vessazioni subite tanto da chi è accusato quanto dai testimoni, e si propone di porvi rimedio, per garantire la *securitas* delle province. Pur ribadendo che l'accusa non è vietata e che chi è in grado di provarla deve essere ascoltato, l'editto minaccia punizioni severe contro gli accusatori che perdono la causa; in particolare prescrive che quando l'accusa è di *maiestas*, ed esige perciò un'indagine estremamente rigorosa, l'accusatore, se non può provare le sue accuse, sia sottoposto alla tortura («sciat se quoque tormentis esse subdendum»), anche allo scopo di estorcergli il nome del mandante; torna a

10. SPAGNUOLO VIGORITA 1984, pp. 53-54, e RIVIÈRE 2000, pp. 416-17. L'analisi del comportamento di Costantino nella crisi donatista (sopra, cap. IX) potrebbe indurre peraltro a pensare che la sua intenzione fosse piuttosto quella di arginare le accuse e delazioni *reciproche*.

11. *CTh.*, IX 34 4, a Dionisio, *proposita* a Tiro il 31 ottobre 328. Per il concilio di Tiro cfr. sopra, cap. IV par. 20 e cap. X par. 6.

12. Cfr. da ultimo RIVIÈRE 2000 (5 iscrizioni); MATTHEWS 2000, pp. 254-70 (6 iscrizioni, di cui 5 sicuramente provenienti dal territorio di Licinio; qui il testo completo, pp. 256-60); CORCORAN 2007 e 2012 (7 iscrizioni). Testo parziale in *CTh.*, IX 5 1.

13. Per la discussione in proposito cfr. GIGLIO 2002 e RUSSO RUGGIERI 2010, che sottolinea come non sia affatto necessario interpretare nello stesso modo la portata di questo editto e di quelli precedenti. Non sarà forse inutile, per apprezzare la rilevanza del problema, ricordare a questo punto che all'epoca il processo era accusatorio, e prendeva dunque il via soltanto con un'accusa presentata dalla parte lesa; e che la transizione, proprio sotto Costantino, verso un processo di tipo inquisitorio è oggi molto discussa dalla storiografia giuridica: cfr. sotto, cap. XIV n. 3.



proibire interamente la delazione fiscale, già vietata da lui stesso e dai suoi predecessori («tam statutis parentum nostrorum quam etiam nostris sanctionibus»); prescrive la crocifissione immediata per gli schiavi o i liberti che osino farsi accusatori o delatori contro i «dominos vel patronos»; e infine, per tutelare meglio gli innocenti, ordina la distruzione dei libelli di accusa anonimi.

#### Problema storiografico

##### LA PATERNITÀ DELL'EDICTUM DE ACCUSATIONIBUS

Una discussione storiografica intensissima non è riuscita a stabilire con certezza se l'editto sia di Costantino come afferma il *Codex*, di Licinio come suggerirebbe la distribuzione delle fonti epigrafiche, o addirittura, come è stato recentemente proposto, di Galerio. La datazione oscilla di conseguenza fra il 314 riportato dal Teodosiano, il 320 proposto dal Seeck, o il 305-306 che sembrerebbe indicare un'iscrizione appunto di Galerio.<sup>14</sup> Poiché autori più tardi come Aurelio Vittore e Sozomeno affermano che Costantino abolì la crocifissione, la pena del *patibulum* prescritta nell'editto è stata utilizzata come argomento per attribuirne la paternità a Licinio, ma non è affatto sicuro che Costantino abbia davvero preso questo provvedimento, e in ogni caso potrebbe averlo preso in data successiva.<sup>15</sup>

È forse possibile tagliare il nodo gordiano supponendo che la preoccupazione propagandistica di assicurarsi il consenso dell'opinione pubblica tuonando contro le delazioni anonime fosse condivisa da più di un imperatore; che un intervento legislativo di questo genere possa essere stato concertato fra i diversi governi; e che quand'anche il testo originale dell'editto risalisse a una data precedente e a un altro tetrarca, tanto Costantino quanto Licinio abbiano avuto buoni motivi di riproporlo dopo essersi spartiti l'impero nel 313. Indicativa è un'istruzione inviata da Costantino a Gennarino, vicario dei prefetti del pretorio, e pubblicata a Roma il 4 dicembre 320, in cui si ribadisce che mentre gli accusatori devono essere ascoltati, i «famosi libelli» devono essere bruciati senza neppure riferirne all'imperatore. Il Seeck suggerisce che si tratti senz'altro della comunicazione a Gennarino dell'*Edictum*, da lui datato per questo al 320; quand'anche non fosse così, la consonanza fra l'*Edictum* e le istruzioni inviate a Gennarino suggerisce che Costantino promulgò l'editto nei suoi territori, anche se non ne fosse stato l'autore.<sup>16</sup>

Costantino e Licinio insomma procedevano uniti, sottolineando la rottura rispetto all'epoca dei loro predecessori, e il ritorno a una vera e piena legalità

14. Il testo parziale in *CTh.*, ix 5 1, risulta *propositum* il 1° gennaio 314 e indirizzato a Massimo *praefectus Urbi*, in carica però dal 319 al 323; SEECK 1919 propone quindi il 320, mentre BARNES 1981, p. 69, e 1982, pp. 127-28, seguito da ELLIOTT 1996, p. 124, proponeva di mantenere la data del 314 e identificare Massimo con un prefetto del pretorio di Licinio. La datazione al 305-306, proposta da CORCORAN 2002 sulla base di *CIL*, III 578, è ora considerata dimostrata da BARNES 2007, p. 193.

15. DRAKE 1976, p. 276, e BARNES 1982, pp. 127-28, sulla base di Aur. Vict., xli 4, e Sozomeno I 8 13; cfr. sotto, cap. xvii n. 42.

16. *CTh.*, ix 34 3. Cfr. SEECK 1919, p. 94.

garantista. A parte gli inequivocabili editti contro la delazione, una raffica di interventi di Costantino provvide a lanciare questo segnale fin dai primi mesi, smantellando alcuni aspetti impopolari della legislazione di Massenzio, ma ribadendo che la transizione doveva essere il meno traumatica possibile e che la cosa più importante era la salvaguardia della legalità. I rescritti del tiranno erano cassati solo quando erano stati pronunciati «contra ius», ma questo non significava che si potesse ricorrere contro qualsiasi rescritto di Massenzio, perché quelli legittimi non dovevano essere impugnati.<sup>17</sup> Confrontandosi con le lagnanze di quei senatori che il *tyrannus* aveva espulso dal Senato e ingiustamente costretto a farsi carico del *munus* dei *navicularii*, Costantino dichiarò d'essere pronto a raddrizzare il torto, e abilmente affidò il vaglio dei singoli casi al Senato stesso, con un linguaggio convenientemente rispettoso e rassicurante («vestrae sanctitati», «splendori vestro», «taetae dignitatis»)<sup>18</sup>.

Rassicurati i *clarissimi*, bisognava mandare un segnale ai più ampi strati dei possidenti, e Costantino provvide anche a questo all'inizio del 313, seppure in termini così generici che alla fine significavano ben poco: l'imperatore non ignorava che gli uffici delle imposte quando dovevano ripartire il carico fiscale erano fin troppo sensibili alle pressioni dei *potentiores*, e promise gli sgravi dovuti a chiunque potesse dimostrare di essere stato tassato ingiustamente.<sup>19</sup> Bisognò aspettare invece più di un anno perché, nel contesto di una più ampia risistemazione delle gerarchie sociali, fosse affrontata un'altra lamentela, quella di chi sosteneva d'essere stato ridotto ingiustamente in schiavitù «sub tyranno». Chiunque possedesse schiavi di questo genere venne invitato a liberarli, senza aspettare d'essere chiamato in giudizio, perché allora, se le testimonianze avessero dimostrato l'abuso, l'avrebbe pagata cara; e anzi tutti coloro che erano a conoscenza di casi analoghi erano minacciati di gravi pene se non li avessero denunciati.<sup>20</sup>

17. *CTh.*, xv 14 3, ad Antioco *praefectus vigilum*, 6 gennaio 313. GRÜNEWALD 1990, p. 70, ed ESCRIBANO 1998 individuano qui il primo caso di uso di *tyrannus* nel senso di usurpatore, destinato a divenire prevalente nel latino del IV secolo (cfr. DILLON 2012, p. 94); BARNES 1996b ritiene piuttosto che la propaganda costantiniana abbia insistito sull'uso di questo termine perché aveva assunto la connotazione di «persecutore» nel linguaggio cristiano; la coesistenza dei due aspetti non è da escludere, cfr. le riflessioni di NERI 1997. Sullo stesso tema cfr. sopra, cap. II n. 27. DUPONT 1972, p. 557, ritiene che la costituzione sia del 326, come da mss., e rivolta contro Licinio.

18. *CTh.*, xv 14 4, *ad senatum*, 13 gennaio 313. Per la datazione seguiamo SEECK 1919, p. 160; cfr. SPAGNUOLO VIGORITA 1984, p. 65. Se la legge dovesse essere datata al 326, con Mommsen (e VERA 2012, p. 342), e il «tyrannus» fosse quindi Licinio (che però non governò mai Roma), il significato politico dell'operazione non muterebbe. DRAKE 2013, p. 167, vi vede un Costantino che «attuа disposizioni in materia di commercio marittimo», descrizione perlomeno inadeguata. Sul *munus* dei *navicularii* cfr. sotto, cap. XIII par. 3.1.

19. *CTh.*, XIII 10 1, parte dello stesso editto *ad populum* di *CTh.*, x 10 1 (cfr. sopra, n. 6), *proposita* a Roma 18 gennaio 313.

20. *CTh.*, v 8 1, a Volusiano prefetto del pretorio, *proposita* a Roma 19 marzo 314, da unire a *CTh.*, XIII 5 1 e *CJ.*, XII 1 2 secondo SEECK 1919, p. 162.

1.2. *Dopo la liquidazione di Licinio.* Il problema di ripristinare una nuova legalità cancellando la memoria del «tyrannus» si ripropose nel 324, dopo che Costantino ebbe definitivamente liquidato Licinio. Prima della fine dell'anno, l'imperatore fece sapere che tutte le costituzioni e le leggi «Licini tyranni» s'intendevano cassate: a valere d'ora in poi erano soltanto il *vetus ius* e gli *statuta nostra*.<sup>21</sup> La formulazione così ampia provocò le conseguenze facilmente prevedibili, e pochi mesi dopo Costantino doveva affannarsi a precisare: certo, tutte le decisioni del «tyrannus» e dei suoi funzionari erano state invalidate, ma nessuno doveva per questo sentirsi autorizzato a sovvertire ciò che aveva fatto volontariamente («quod sponte ipse fecit») o a far causa per annullare «quod legitime gestum est». <sup>22</sup> Negli stessi giorni l'imperatore diede un esempio concreto delle leggi da cassare, con una decisione che certamente accrebbe la sua popolarità: Licinio aveva innalzato la soglia di età che garantiva l'esenzione dalle liturgie, o secondo un'altra interpretazione dall'imposta personale, e Costantino tornò ad abbassarla a sessant'anni.<sup>23</sup>

Come la liquidazione di Massenzio, così anche quella di Licinio produsse uno strascico di interventi legislativi per assicurare determinati gruppi sociali che si consideravano danneggiati dal precedente regime. Stavolta l'intervento più importante fu indirizzato ai *cohortales*, i funzionari militarizzati degli *officia* del prefetto del pretorio e dei governatori provinciali. Il «tyrannus» aveva stabilito, beninteso «iniquissime», che anch'essi dopo il pensionamento fossero soggetti alle cariche municipali e agli oneri curiali. Costantino si prese un po' di tempo per rifletterci, ma il 28 aprile 326 decise che poteva permettersi la concessione, e decretò che quanti avevano completato i vent'anni di servizio in quegli uffici non potevano «ad nulla deinceps civilia munera vel curiae devocari». <sup>24</sup>

21. *CTh.*, xv 14 1 (a Costanzo prefetto del pretorio, *proposita* 16 dicembre 324). Per la data SEECK 1919, p. 174. Secondo DILLON 2012, p. 93, l'estratto, brevissimo, non proverrebbe dall'editto che annullava le disposizioni di Licinio, ma da una lettera di accompagnamento al prefetto. PULIATTI 2013, p. 610 n. 16, cita questa costituzione fra quelle che dimostrano «che la norma imperiale non avesse ormai più carattere esclusivamente interpretativo, ma fosse divenuta lo strumento idoneo a intervenire sul diritto precedente, modificandone le statuizioni anche se provenienti dalla stessa autorità imperiale». Si noti la sbalorditiva disinvoltura con cui GIRARDET 2006, p. 149, elenca questa legge fra le misure di Costantino a favore del clero cristiano, lasciando credere al suo lettore che si tratti di una legge con cui si estendono al clero dell'Oriente gli stessi privilegi già sanciti in Occidente.

22. *CTh.*, xv 14 2, editto «ad universos provinciales», 12 febbraio 325.

23. L'editto è citato, in modo frammentario, nel P. Oxy., 889, ed è stato datato in modo convincente al novembre-dicembre 324: cfr. BARNES 1976 e 1982, pp. 234-37.

24. *CTh.*, viii 4 1, a Costanzo prefetto del pretorio, 28 aprile 326; per la data SEECK 1919, p. 176 (ma LIEBS 1977, pp. 312-15, la colloca piuttosto dopo la liquidazione di Massenzio). Sui *cohortales* seguì l'interpretazione più diffusa, ma MILLAR 1983, p. 354, e COLOMBO 2008, p. 139, intendono come soldati dei reparti ausiliari, interpretazione drasticamente respinta da AMELOTTI 1961, p. 571 e n. La lettera segue da vicino la legge del 1° marzo 326 che ribadisce le immunità per i veterani dell'esercito (cfr. sotto, n. 107).

Il decreto indirizzato da Costantino ai provinciali d'Oriente dopo la liquidazione di Licinio, di cui Eusebio di Cesarea ci ha conservato la copia destinata alla Palestina, può essere considerato come un ulteriore, e più ampio provvedimento legislativo volto a raddrizzare i misfatti del tiranno; fermo restando che se, come sembra probabile, Licinio piuttosto che perseguire i cristiani in quanto tali si era limitato a intervenire con la mano pesante nelle controversie che laceravano le Chiese orientali, l'editto andrà anche considerato parte integrante della riscrittura della storia da parte del Vincitore.<sup>25</sup> L'imperatore ordina che siano reintegrati nei loro patrimoni tutti coloro che sono stati esiliati perché cristiani, o iscritti ingiustamente negli elenchi dei curiali; si dovranno restituire i beni confiscati, rimandare a casa i confinati nelle isole e i condannati alle miniere, liberare chi era stato imprigionato o ridotto in schiavitù, ristabilire nella loro dignità tutti gli *honestiores* che ne erano stati ingiustamente privati. I militari che hanno perduto il grado per le loro convinzioni religiose avranno la scelta fra riprendere servizio e ottenere il congedo onorevole; è interessante che Costantino ponga questa alternativa, indizio, forse, che per molti di costoro non sarebbe stato facile riprendere il loro posto in un ambiente per certi versi ancora ostile, ma forse anche che lui stesso non aveva poi tutta quella fiducia in quanti, come scrive, avevano ritenuto la fede in Dio più importante delle dignità che ricoprivano. Se qualcuno è morto a causa della persecuzione contro i cristiani, il suo patrimonio dovrà essere restituito agli eredi, e se non ce ne sono, alla Chiesa; seguono specifiche disposizioni rivolte a chi detiene attualmente quei beni confiscati, con l'ipotesi della grazia per chi provvederà a denunciarli. Anche il fisco dovrà restituire ogni cosa, con particolare attenzione a reintegrare le Chiese nei loro possedimenti. A quanti però hanno acquistato quei beni dal fisco o li hanno ricevuti in beneficio, Costantino, pur con linguaggio molto severo, garantisce la sanatoria.<sup>26</sup>

## 2. TUTELARE I POSSESSORI DI FONDI FISCALI

Una categoria a cui Costantino dedicò sempre enorme attenzione erano proprio i possessori di fondi demaniali, che li tenevano in perpetuo a titolo di donazione o di enfiteusi, ma rischiavano la confisca se non pagavano i censi dovuti, o se un accusatore interessato metteva in discussione i loro titoli di possesso. L'enorme estensione del *patrimonium* e della *res privata* faceva sì che le concessioni di questi che rientravano fra i *beneficia principalia* rappresentassero un problema politico di prima grandezza. La popolarità e la forza politica di un imperatore dipendevano anche dalla sua capacità di legare a sé un gran numero di possiden-

25. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. II, *La persecuzione di Licinio*.

26. *VC*, II 24-42. Cfr. sopra, cap. IV par. 12.

ti, capillarmente distribuiti nelle province e appartenenti agli strati superiori della società, mediante la concessione di benefici. La storiografia attuale, probabilmente influenzata dall'ideologia oggi dominante, tende a credere che queste privatizzazioni mirassero a garantire uno sfruttamento più efficiente e più redditizio del patrimonio pubblico; un confronto col funzionamento del potere nel mondo postromano induce piuttosto a sottolinearne la valenza clientelare, un'interpretazione che spiega decisamente meglio i provvedimenti presi da Costantino in quest'ambito.

#### Problema storiografico

##### COSTANTINO E I BENEFICI ASSEGNATI SUL PATRIMONIO DEMANIALE

Come tutti sanno, il tema dei benefici, ovvero delle concessioni condizionate di terre fiscali a fini clientelari, è centrale nella definizione della società altomedievale. Esso risulta invece pochissimo considerato per l'età tardoantica, anche per la persistente tendenza a considerare i titolari di enfiteusi e di altre concessioni perpetue come una fra le tante categorie di affittuari, e dunque in sostanza come imprenditori agricoli, piuttosto che come aristocratici percettori di rendite; e ad analizzare la gestione del demanio esclusivamente in termini economici, anziché politici e clientelari.<sup>27</sup>

Fa parzialmente eccezione il Delmaire, che rileva fra l'altro l'uso ampio, anche se in nessun modo esclusivo, del termine *beneficium*, e quello del termine *dominus* per designare il concessionario, termine che evidentemente suggerisce la scarsissima revocabilità delle concessioni; e segnala la difficoltà di distinguere fra donazioni soggette a qualche tipo di prestazione e locazioni perpetue. Anche questo autore tuttavia non si sofferma sull'importanza politica, per l'imperatore, di poter concedere benefici, e ritiene che se questi risultano spesso assegnati a senatori e *potentes*, ciò dipenda dal fatto che i concessionari dovevano essere abbastanza ricchi da poter pagare i canoni richiesti.<sup>28</sup>

Anche Domenico Vera, che sottolinea giustamente – riprendendo un'intuizione di C. Lepelley – come «la possibilità di controllare tramite l'enfiteusi e lo *ius perpetuum* quote ingenti di suolo pubblico» costituissero un «robusto supporto alla ricchezza privata», non prevede però la remunerazione clientelare fra le motivazioni per cui si diffuse l'enfiteusi perpetua delle proprietà imperiali, insistendo invece a motivarla con «esigenze gestionali e finanziarie».<sup>29</sup> Dennis P. Kehoe, autore di quello che è forse il più importante studio recente sugli aspetti giuridici dell'economia agricola nell'impero romano, sottolinea come «lo stato fosse di gran lunga il maggior proprietario terriero dell'impero romano», ma ritiene che le concessioni a privati fossero del tutto secondarie.<sup>30</sup> Un postulato che dovrebbe forse

essere rimesso in discussione considerando l'enorme importanza che Costantino, come vedremo in questo capitolo, attribuisce al consenso dei concessionari; non è del resto un caso che a giudicare dalla legislazione costantiniana, allorché un latifondo veniva confiscato, il suo destino era di essere immediatamente donato ad altri dall'imperatore, oppure messo in vendita.<sup>31</sup>

La validità dei titoli di possesso era frequentemente contestata dai funzionari locali del fisco o da delatori interessati: denunciare un possessore illegale e chiedere di subentrargli nel beneficio era una procedura largamente diffusa, tanto più quando la concessione risaliva a un imperatore defunto e magari dichiarato *tyrannus*. Se all'indomani della vittoria su Massenzio Costantino aveva rassicurato i detentori di benefici con la legge severissima contro le delazioni, al compimento dei suoi *decennalia* nel 316 tornò a pubblicare una garanzia generalizzata: chiunque fosse arrivato fin lì, in possesso di beni fiscali ottenuti «ex donatione principum aut quocumque modo», senza dover affrontare contestazioni, d'ora in poi poteva stare tranquillo, perché quei dieci anni di possesso ininterrotto consolidavano definitivamente i suoi diritti («secundum ius enim haec intelligitur esse possessio»)<sup>32</sup>.

Al compimento dei *vicennalia* nel 326 Costantino ripeté la garanzia, in termini se possibile ancora più sorprendenti. Coloro che erano stati ricompensati con concessioni di beni fiscali («quibus pro laboribus suis ac meritis aliquid donaverimus») dovevano godere pacificamente dei loro possedimenti e nessuno poteva disturbarli muovendo loro causa: concetto ripetuto tre volte nella parte dell'editto giunta fino a noi. Poteva accadere, anzi Costantino lo giudica perfettamente normale, che i possedimenti dati in beneficio fossero rivendicati da qualcun altro. Chi si trovava in questa situazione doveva presentarsi al prefetto dell'Urbe e dimostrare il suo buon diritto; il prefetto, se verificava che in effetti ci sarebbero state buone ragioni di contestazione, senza molestare in alcun modo i beneficiari doveva sottoporre il caso all'imperatore, e questi, se l'avesse giudicato opportuno, poteva gratificare il richiedente con altri possedimenti («beneficio lenitatis nostrae extrinsecus debeat subveniri»), lasciando però tranquilli i beneficiari precedenti e senza che fosse intentata alcuna lite. È difficile immaginare una garanzia più generalizzata per i beneficiari della generosità imperiale, «quibus, ut dictum est, in perpetuum quaesita est firmitas possidendi».<sup>33</sup>

Accanto a queste garanzie generalizzate, regolarmente rinnovate ogni dieci

31. *CTh.*, x 1 1, 13 settembre 315. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA 1986, p. 78: «È notevole che donazione e vendita siano previste come la destinazione normale dei beni da confiscare»; e sotto, cap. XII n. 35.

32. *CTh.*, IV 11 1, a Vettio Rufino *praefectus Urbi*, *proposita* a Roma 23 maggio 316.

33. *CTh.*, x 8 3, a Severo *praefectus Urbi*, «recitata [...] in palatio» 3 agosto 326. SPAGNUOLO VIGORITA 1987, p. 362, accosta al passo di Eusebio, *VC*, IV 4, in cui si afferma che spesso Costantino quando decideva una causa rifondeva a proprie spese anche la parte sconfitta.

27. CORBIER 2005, p. 387.

28. DELMAIRE 1989, pp. 620-38, nonché pp. 660-68 per l'esame delle enfiteusi e delle concessioni in *ius perpetuum*, e per l'ultima osservazione p. 672.

29. VERA 1987 e 1992.

30. KEHOE 2007, pp. 48-49.

anni con evidente consapevolezza programmatica, Costantino intervenne a più riprese, e con crescente insistenza, per assicurare possidenti e beneficiati e scoraggiare apertamente gli *actores rerum privatarum* dall'indagare troppo a fondo sui titoli di possesso. Si trattava, a volte, di interventi in situazioni specifiche, come nel maggio 319, quando Costantino informò il *rationalis Africae* di aver donato a taluni «*possiones atque mancipia*» appartenenti al fisco ed esenti in perpetuo da qualsiasi onere, e ribadì che intendeva essere preso alla lettera, per cui quei funzionari della *res privata* che avessero osato molestarli dovevano essere puniti.<sup>34</sup> Nello stesso anno Costantino avvertì i suoi funzionari che se il destinatario di un beneficio imperiale moriva prima di averne preso possesso, gli eredi potevano rivendicarlo: era giusto che gli *emolumenta* ottenuti a buon diritto («*congrue impetrata*»), ovvero i «*beneficia principum*», come parafrasa l'*interpretatio*, fossero goduti dai successori.<sup>35</sup> Subito dopo la liquidazione di Licinio, come si è già ricordato, Costantino assicurò quanti nelle province orientali avevano acquistato dal fisco o ricevuto in beneficio possedimenti confiscati ai cristiani: benché la loro avidità, precisava severamente l'imperatore, fosse da stigmatizzare, per quanto possibile si sarebbe cercato di non disturbarli.<sup>36</sup> Verosimilmente indirizzata a tranquillizzare i possessori contro le inchieste del fisco era anche la legge, databile fra il 326 e il 333, che istituiva la prescrizione quarantennale: per cui, se qualcuno possedeva un fondo per quarant'anni, non si poteva più imporgli una verifica dei titoli, né pretendere che dimostrasse il *iustum initium* del suo possesso.<sup>37</sup>

Molte altre costituzioni di Costantino chiariscono nel modo più esplicito che sotto il suo governo lo zelo del fisco non sarebbe stato incoraggiato. Una prima raffica di provvedimenti in questo senso venne pubblicata all'indomani della conquista dell'Italia e dell'Africa. Oltre alla garanzia generalizzata rappresentata dal divieto delle delazioni, Costantino emanò allora nel giro di pochi mesi diversi provvedimenti a favore di chi deteneva benefici sul patrimonio fiscale. Nel marzo 313 decretò che quando le concessioni di beni pubblici erano fatte con la formula «*integro statu*», dovevano sempre comprendere la totalità degli schiavi,

34. *CTh.*, x 1 2, a Severo *rationalis Africae*, *proposita* a Roma 17 maggio 319. SPAGNUOLO VIGORITA 1986, p. 649 n., e 1987, p. 360 e n., propone di datare 17 dicembre 312.

35. *CTh.*, 1 2 4, a Crepereio Donaziano, *proposita* 13 dicembre 319.

36. *VC*, II 41; cfr. sopra, cap. IV n. 89.

37. Il processo di Arsinoe del 339 conservato nel papiro P. Coll., VII 175, contiene un rescritto di Costantino, indirizzato al senatore Agrippino, cui conferma un fondo in virtù di un possesso quarantennale (DE MARINI AVONZO 1997, pp. 32-34; PULIATTI 2013, p. 603); BIANCHI 2010 ne deduce l'emanazione di una legge in proposito, citata anche in *CJ.*, VII 39 2, del 365 (in cui si precisa che la *lex Constantini* vale per i possessori, non per i conduttori al servizio di privati, «*qui ita tenent, ut ob hoc ipsum solitam debeant praestare mercedem*»). Si noti che la legge è attribuita dal papiro a Costantino Augusto e a Costantino e Costanzo Cesari, una formulazione che non si ritrova mai nei testi conservati in *CTh.* e *CJ.*

del bestiame e delle scorte; e vi ritornò a giugno, per chiarire che chi teneva fondi fiscali in enfiteusi aveva il diritto di cederli ad altri anche senza l'autorizzazione del governatore locale, purché fosse garantito il pagamento del censo al fisco.<sup>38</sup>

L'ampio editto sulla procedura giudiziaria indirizzato al proconsole d'Africa, Eliano, nel 314 avvertiva infine che chiunque si fosse considerato leso dai funzionari degli uffici provinciali «*ac praecipue fisci advocatis*» non doveva esitare a far causa, perché quei funzionari che perseguitavano i cittadini ingiustamente sarebbero stati puniti «*competenti severitate*». L'avvocato fiscale era a sua volta avvertito: guai a lui («*caveat*») se avesse occultato, in collusione con i colpevoli, i legittimi interessi del fisco, ma doveva sapere che sarebbe stato punito anche se avesse osato far causa a privati a nome del fisco senza valide ragioni. La lettera a Eliano aveva certamente lo scopo di aggiornare gli uffici delle province appena conquistate sugli intendimenti generali della politica di Costantino, ed è possibile che il provvedimento contro le *calumnias* del fisco riprendesse disposizioni già emanate in precedenza per le province occidentali.<sup>39</sup>

Nello stesso spirito degli editti precedenti, ma con un accrescimento di ferocia abbastanza tipico di Costantino quando prendeva sul serio una faccenda, il 5 marzo 326 l'imperatore si rivolse ai possidenti invitandoli a sporgere denuncia senza timore, quando erano ingiustamente vessati «*ab actore rerum privatarum nostrarum sive a procuratore*»: se si dimostrava che le pretese avanzate dal fisco erano ingiuste, il funzionario responsabile doveva essere bruciato vivo in pubblico, perché, spiegò l'imperatore, coloro che dipendono da noi e debbono far rispettare i nostri ordini sono soggetti a pene più gravi degli altri. Era difficile mandare un messaggio più chiaro ai funzionari che in teoria avrebbero dovuto difendere gli interessi del demanio: l'imperatore stava costruendo il suo consenso anche attraverso l'alienazione su larga scala dei possedimenti fiscali e l'indulgenza dichiarata verso chi se ne appropriava, e i funzionari dello stato non dovevano dimostrarsi inutilmente zelanti nei controlli.<sup>40</sup>

Si delinea qui un aspetto della politica di Costantino di cui i posteri, nel corso del IV secolo, conserveranno un nettissimo ricordo, anche se non tutti saranno d'accordo nell'apprezzarlo, e anzi più d'uno lo accuserà d'aver esagerato nell'arricchire i privati a spese dell'interesse pubblico.<sup>41</sup> La linea di Costantino in questo campo non conobbe mai oscillazioni; tant'è vero che nei suoi ultimi anni di vita tornò a ribadire le misure contro i delatori pubblicate all'indomani della

38. *CTh.*, x 8 1, a Emilio *rationalis* (Milano, 10 marzo 313) e *CJ.*, XI 62 1 (15 giugno 313, cfr. SEECK 1919, p. 161). Cfr. l'analisi di SPAGNUOLO VIGORITA 1987, p. 360.

39. *CTh.*, VIII 10 1 e X 15 1, 8 novembre 314; cfr. sopra, Introduzione alla parte IV, n. 33.

40. *CTh.*, x 4 1, a Filippo vicario dell'Urbe, 5 marzo 326 (SEECK 1919, p. 176, e BRUUN 1961). Analisi in DILLON 2012, pp. 161-66.

41. Cfr. sopra, cap. IV n. 10.

caduta di Massenzio. L'editto, emanato nella forma più ampia e pubblica (*ad provinciales*), è del 335: l'imperatore comincia ammettendo che i patrimoni soggetti a confisca vanno rivendicati dagli *advocati* del fisco, come prevedono tanto le leggi imperiali quanto lo *ius* antico; ma non bisogna lasciare spazio alle denunce inventate né dar noia a chi possiede il proprio patrimonio a termini di legge. Perciò Costantino ricorda ai possessori che chiunque ritenga di essere stato colpito da una denuncia infondata deve richiamare il giudice all'osservanza degli editti contro i delatori, che prevedono per loro la pena capitale.<sup>42</sup>

Costantino si preoccupò anche di regolamentare la procedura di concessione dei benefici, per evitare che finissero alle persone sbagliate, o che gli agenti del fisco, e specialmente i malfamati *caesariani* – nome con cui si designavano gli impiegati negli uffici della *res privata* – facessero la cresta a spese del beneficiario. Nel 319, per evitare che i beni confiscati fossero attribuiti a nuovi possessori direttamente dagli uffici, senza che il principe potesse approfittarne per esercitare la sua *liberalitas* («principali liberalitate praeventa»), istruì i *rationales* a trasmettere al governatore della *res privata* («ad virum perfectissimum comitem et amicum nostrum») l'inventario completo dei possedimenti che venivano confiscati dai loro uffici e attendevano d'essere assegnati in beneficio, «ne fraudibus caesarianorum inminuantur»; solo dopo la verifica i donatari potevano essere messi in possesso dei beni.<sup>43</sup>

Costantino intervenne anche a rassicurare i possidenti e limitare le pretese del fisco introducendo facilitazioni per il pagamento dei censi e la soluzione delle controversie che potevano nascerne. Nel 321 stabilì che se un fondo patrimoniale era diviso fra parecchi possessori, ognuno poteva pagare separatamente la propria quota; se infatti si fosse preteso un unico pagamento in solido, l'insolvenza di qualcuno si sarebbe ripercossa sugli altri («quorundam enim probata industria ceterorum culpa poterit coherceri»).<sup>44</sup> Inversamente, nel 325 l'imperatore decretò che chi possedeva diversi fondi patrimoniali aveva la facoltà di raggruppare in un unico pagamento in oro quanto dovuto, e di pagare nel momento dell'anno che preferiva; i funzionari che avessero frapposto difficoltà e rifiutato di incassare il pagamento dovevano essere puniti, perché nessuno doveva

42. *CTh.*, x 10 3, *ad provinciales*, 22 marzo 335. Menzionando le *leges* dell'imperatore prima dello *ius* antico («et legibus et retro iuris ordine»), l'editto è fra quelli che attestano la tendenza a far prevalere le prime sul secondo: PULLIATTI 2013, p. 600.

43. *CTh.*, x 8 2, a Prisco *rationalis*, 11 marzo 319. La legge potrebbe però anche essere del 326 o del 329: DELMAIRE 1989, pp. 31-32. SPAGNUOLO VIGORITA 1986, p. 78, deduce giustamente «che gli uffici usavano concedere senz'altro i beni ai *petitores*, senza neppur attendere l'acquisizione definitiva al fisco e un formale atto imperiale di donazione». Sui *caesariani* cfr. DELMAIRE 1989, p. 215; CORCORAN 2007 e 2012.

44. *CTh.*, xi 19 1, a Draconzio *magister rei privatae*, 17 aprile 321; nella stessa ordinanza la garanzia per i minori possessori di fondi patrimoniali, *CJ.*, xi 62 2 (sotto, cap. xii n. 12); segue di pochi giorni *CTh.*, xii 6 1 (sotto, cap. xiii n. 12).

essere costretto a perdere tempo e incorrere in spese supplementari per pagare ciò che doveva. Seguivano disposizioni dettagliate, e non del tutto chiare, sulla pesatura dell'oro monetato e dell'oro grezzo utilizzati per i pagamenti, e severe disposizioni sul modo di tenere la bilancia al momento di effettuare la pesatura, utili soprattutto a darci un'idea delle possibilità di frode che si aprivano al momento del pagamento.<sup>45</sup>

Un'altra facilitazione che attirò l'attenzione di Costantino riguarda la possibilità di riconoscere sgravi fiscali ai concessionari di fondi pubblici. La prima disposizione in questo senso venne emanata nell'estate 318: scrivendo al proconsole d'Africa, l'imperatore osservò che i «patrimoniales fundos» erano già gravati da notevoli contribuzioni in oro e in frumento, per cui bisognava d'ora in poi esentarli dalle contribuzioni straordinarie («extraordinariis oneribus vel mediae aut tertiae portionis obsequiis fatigari non convenit»).<sup>46</sup> Che la concessione si riferisca ai concessionari perpetui di fondi patrimoniali, è chiarito da un ripensamento di pochi mesi successivo: Costantino scrive al successore del proconsole puntualizzando che gli «emphyteuticarii possessores», i quali per beneficio imperiale sono esenti dagli oneri straordinari («qui mansuetudinis nostrae beneficio ad extraordinaria minime devocentur»), devono però farsi carico come tutti gli altri del *munus* dei lavori stradali, che come giova a tutti, così dev'essere condiviso da tutti.<sup>47</sup>

In questo caso la facilitazione s'intendeva valida, inizialmente, solo per i fondi situati in Africa; cinque anni dopo Costantino, senza dubbio adeguatamente sollecitato, la estese ai possedimenti dell'«Italia nostra», cioè l'Italia annonaria («ab extraordinariis omnibus fundi patrimoniales adque emphyteuticarii per Italiam nostram constituti habeantur immunes, ut canonica tantum et consueta dependant ad similitudinem per Africam possessorum»).<sup>48</sup>

Nel frattempo Costantino era intervenuto anche a difendere gli interessi dei possessori di fondi demaniali a titolo di enfiteusi («emphyteuticarii possessores») contro gli abusi dei coloni – termine con cui probabilmente l'imperatore si riferiva a una speciale categoria di affittuari di terre pubbliche creata in Africa dalla *lex Manciana*. La legge riconosceva ai coloni dei diritti sulla terra incolta che trasformavano col loro lavoro in vigneto o oliveto, ma i coloni si allargavano ben più di quanto non concedesse la legge, impadronendosi di campi che non toccavano a loro, e soprattutto privatizzando i canali di irrigazione, i cui proventi

45. *CTh.*, xii 6 2, e *CTh.*, xii 7 1, a Eufrazio *rationalem trium provinciarum*, del 19 luglio 325; cfr. la versione in *CJ.*, x 72 1; l'analisi più recente in CARLÀ 2009, pp. 94-99.

46. *CTh.*, xi 16 1, a Catullino proconsole d'Africa, *proposita* a Cartagine 27 agosto 318. Per la specificità dei *fundi patrimoniales*, appartenenti alla *res privata* dell'imperatore e non al fisco, cfr. DELMAIRE 1989, pp. 669-74.

47. *CTh.*, xv 3 1, a Proculo proconsole d'Africa, *proposita* a Cartagine 7 maggio 319.

48. *CTh.*, xi 16 2, a Ulpio Flaviano *consularis* di Emilia e Liguria, 21 maggio 323.



dovevano invece spettare all'enfiteuta. L'imperatore stabilì che i coloni avevano diritto, gratuitamente, soltanto all'acqua necessaria ai loro campi, e che se ne prelevavano di più per cederla ad altri e ricavarne un profitto dovevano pagarla agli enfiteuti.<sup>49</sup>

L'assegnazione clientelare di latifondi del patrimonio imperiale si rivela insomma uno dei fondamenti del patto fra imperatore e classe dirigente, in modi che prefigurano palesemente la logica di quello che sarà poi il sistema feudale. Ma c'è anche un'altra forma assunta da quel patto, che traspare con particolare evidenza dalla legislazione di Costantino, ed è la conferma e l'ampliamento di un vasto e stratificato sistema di dignità e privilegi. È un luogo comune rilevare che nell'epoca tardoantica la popolazione dell'impero, ormai composta interamente da cittadini romani dopo la sanatoria di Caracalla del 212, si divise sempre più nettamente, anche con conseguenze giuridiche, fra l'élite degli *honestiores* e la massa degli *humiliores*, i cui diritti di cittadinanza si riducevano a ben poco; ma l'élite era a sua volta suddivisa in gradi onorifici, cui si attribuiva enorme importanza anche, ma non solo, per i diversi privilegi che comportavano. La gestione oculata di questo sistema di onori rappresentava un aspetto importante dell'arte di governare e di mantenere il consenso.

### 3. RIORDINARE I PRIVILEGI

3.1. *La gerarchia delle dignità.* L'impero di cui Costantino si impadronì era basato su una rigida gerarchia di titoli, privilegi e obblighi. Al vertice, il ceto burocratico era strutturato in classi contraddistinte ciascuna da un titolo onorifico. A seconda dell'ufficio occupato nell'amministrazione imperiale si aveva diritto a collocarsi più o meno in alto nella gerarchia – dagli *egregii* e *perfectissimi*, su fino ai *clarissimi* di rango senatorio. La classificazione ricalcava l'antica gerarchia fra classe equestre e ceto senatorio, a ciascuno dei quali erano riservati certi uffici, ma Costantino alterò gli equilibri ricompensando sistematicamente militari e burocrati con un massiccio allargamento del Senato, e promuovendo al clarissimo molti titolari di uffici prima riservati ai cavalieri. Il numero dei titolari di dignità equestri non sembra essere diminuito, anche perché il rango di *perfectissimus* o di *egregius* poteva essere ottenuto per beneficio imperiale senza dover prestare servizio negli uffici ed era attivamente sollecitato dai membri più influenti delle élites municipali; ma l'abitudine di definire costoro come *ordo equester* viene meno: è evidente «la volontà di classificare secondo modalità nuove».<sup>50</sup>

49. *CJ.*, xi 63 1, senza destinatario, *proposita* a Cartagine 9 marzo 319; analisi della legge in DUPONT 1963, pp. 38-39, e КЕНОЕ 2007, pp. 44-46.

50. MILLAR 1983; LEPALLEY 1986; CHASTAGNOL 1992, pp. 238-40 (qui la cit.); DILLON 2015. L'inflazione dei titoli produsse la sparizione dei semplici *egregii* prima della fine del regno di Costantino. Sull'al-

Eusebio di Cesarea dichiara (*VC*, iv 1) che la munificenza di Costantino non conosceva limiti, e nessuno di coloro che chiedevano dei benefici ripartiva a mani vuote. A qualcuno concedeva gratifiche, ad altri proprietà terriere; chi otteneva la carica di prefetto, chi la dignità di senatore o di console; moltissimi erano nominati governatori delle province, e poi c'erano i *comites*, chi di primo rango, chi di secondo o terzo; a migliaia ottenevano altre dignità non meno significative, perché l'imperatore ne escogitava di nuove proprio allo scopo di onorare il maggior numero di persone.

#### Problema storiografico

##### I *COMITES*: UN NUOVO ORDINE NOBILIARE?

In effetti nella titolatura dei funzionari di Costantino è frequente una qualifica destinata a uno straordinario futuro: quella di *comes*, letteralmente 'compagno' dell'imperatore. Il Jones paragona i *comites* a un terzo ordine nobiliare, sovrapposto a quelli senatoriale ed equestre; sulla base di Eusebio, dichiara che ricevevano il titolo con patenti imperiali ed erano suddivisi in tre classi.<sup>51</sup> Il concetto di "ordine" è stato ribadito recentemente da Arnaldo Marcone: «Tra i suoi primi atti va ricordato l'aver dato vita a un nuovo ordine di merito che sanzionasse in modo riconoscibile le benemeritenze acquisite presso di lui. Si spiega così la creazione dei *comites*, vale a dire dei 'compagni' dell'imperatore, più tardi, attorno al 330, distinti secondo gradi».<sup>52</sup>

In realtà la faccenda è più complicata di così. Fin dal I secolo si trovano epigrafi in cui qualcuno è definito *comes* dell'imperatore.<sup>53</sup> All'inizio si tratta di una formulazione generica, in particolare legata alla partecipazione a una campagna militare, ma al più tardi dal III secolo il termine «comes Augusti» o «comes Augustorum» è chiaramente usato come un titolo.<sup>54</sup> Non c'è quindi niente di nuovo, tranne la maggior pomposità della formula, in epigrafi come quella di Ceonio Rufio Volusiano «comiti d. n. Constantini invicti et perpetui semper Augusti» (*CIL*, vi 1707) o di Celio Saturnino «comiti d. n. Constantini Victoris Augusti» (*CIL*, vi 1704).<sup>55</sup> Quali sono allora le effettive novità sotto Costantino?

largamento e la rivitalizzazione del Senato promossi da Costantino cfr. CHASTAGNOL 1992, pp. 236-41; LIZZI TESTA 2013b; DILLON 2015, p. 50, sottolinea tuttavia che queste misure comportarono un'accresciuta influenza del nuovo Senato, ma non accrebbero certo prestigio e influenza dei senatori della generazione precedente.

51. JONES 1964, pp. 104-5, 526.

52. MARCONE 2013.

53. Corinth-08-03, 00121, 00122 e 00131; *CIL*, II 4121; *CIL*, III 21, 550, 1457; *CIL*, v 35, 5811; *CIL*, vi 643, 1074, 1408, 1548, 31798, 41.050, 41.070, 41.129, 41.134, 41.140, 41.142, 41.145, 41.146, 41.190, 41.191, 41.193, 41.266; *CIL*, VIII 7036, 11.810; *CIL*, x 408, 1258, 5178; *CIL*, xi 1833, 3365, 7553; *CIL*, XII 2718, 3169; *CIL*, XIV 3608, 3900, 4473; AE 1921, 64; AE 1926, 79; AE 1947, 76; AE 1957, 135, 161; AE 1967, 537; AE 1972, 598; AE 2003, 811; AE 2007, 257; *ILS*, 8979; *Inscr.Aqu.1*, 482. Tutte le abbreviazioni rimandano al sito [www.manfredclaus.de](http://www.manfredclaus.de).

54. AE 1971, 509; *CIL*, VIII 16809; AE 1964, 223; *CIL*, VI 1409; *CIL*, IX 2848.

55. Cfr. anche *CIL*, x 3732, 4752, 5061.



Innanzitutto, ora *comes* indica anche un ufficio territoriale, concluso il quale si passava negli *ex comitibus*,<sup>56</sup> così come, poniamo, un *praeses* provinciale alla fine del servizio diventava *ex praesidibus*; tutte queste qualifiche garantivano status e privilegi, e beninteso potevano essere acquisite anche a titolo onorario, secondo una prassi che Costanzo II cercherà di reprimere (*CTh.*, XII 1 26), ma non appaiono comunque riducibili a una gerarchia di titoli onorifici. I *comites* destinatari delle ordinanze di Costantino sono territoriali: «comes per Africam», «comes Hispaniarum», «comes dioeceseos asianae», «comes Macedoniae», «comes Orientis».<sup>57</sup> Diverse epigrafi confermano: Lucio Nonio Vero «Venetiarum et Istriae comes» (*CIL*, XI 831); Flavio Memorio «comes Mauretaniae Tingitanae» (*CIL*, XII 673).

André Chastagnol ritiene che i *comites* provinciali rimpiazzino i vicari dei prefetti del pretorio, o in certe province coesistano con loro, e siano di rango più elevato.<sup>58</sup> In verità, molti degli esempi citati collegano i *comites* a province più ristrette di quelle in cui di solito operavano i vicari. Si noti anche che Tiberiano, *comes Hispaniarum* nel 332 (*CJ.*, VI 1 6), risulta *vicarius Hispaniarum* nel 335 (*CTh.*, III 5 6): una degradazione appare improbabile, e dunque in questo caso si dovrà pensare piuttosto a un'equivalenza dei due titoli. Eusebio di Cesarea colloca i *comites* verso il basso della gerarchia degli uffici e degli onori, sotto il clarissimato e i governatorati provinciali (*VC*, IV 1), ma negli editti di Costantino pare che i *comites* si collochino al di sopra dei governatori, e, in effetti, più o meno al livello dei vicari.<sup>59</sup> In un editto «ad universos provinciales» del 325, che denuncia la corruzione dei funzionari pubblici, i sudditi sono invitati a rivolgersi con fiducia all'imperatore per denunciare gli abusi subiti, contro «quemcumque iudicum comitum amicorum vel palatinorum meorum» (dove gli *iudices* sono, appunto, i governatori).<sup>60</sup> In un editto analogo del 331, dove a essere presi di mira sono in particolar modo i *praesides*, l'imperatore invita chi non riesce a ottenere giustizia da loro a rivolgersi liberamente «apud comites cunctos provinciarum» – ovvero «comitibus, qui per provincias constituti sunt» – o addirittura ai prefetti del pretorio, se risultasse più comodo.<sup>61</sup> In un altro passo dello stesso editto si dichiara che tutti hanno diritto di presentare appello contro le sentenze pronunciate «a proconsulibus et comitibus et his qui vice praefectorum cognoscunt».<sup>62</sup> In un altro passo ancora si vieta di rifiutare il proprio giudice ordinario rivolgendosi alla corte «praefecti praetorio aut comitis Orientis vel alterius spectabilis iudicis».<sup>63</sup> Un editto di data controversa,

56. *CIL*, III 1987, 4742; *CIL*, VI 31980; *CIL*, VIII 9255, 17896; *CIL*, X 1680; *CIL*, XIII 7918; ICUR-02, 05748.

57. *CTh.*, IX 1 1 (del 316); *CJ.*, VI 1 5 e *CJ.*, XI 68 2 (del 319?); *CTh.*, XII 5 1 (del 325 o 327); *CTh.*, XI 3 2 (del 327); *CTh.*, XII 1 15 (del 327); *CTh.*, II 26 1-2 (del 330); *CJ.*, VI 1 6 (del 332); *CTh.*, VIII 12 5 (+ XI 39 2 e *CJ.*, VIII 53 27, del 333); *CTh.*, VIII 18 3 (del 334). Apparente eccezione in *CTh.*, X 8 2, del 319.

58. CHASTAGNOL 1968.

59. L'analisi di TANTILLO 2012, che esamina un certo numero di casi di governatori provinciali qualificati «comites et praesides», si riferisce al periodo successivo alla morte di Costantino.

60. *CTh.*, IX 1 4, *propositum* 17 settembre 325.

61. *CTh.*, I 16 6-7, 1° agosto 331.

62. *CTh.*, XI 30 16.

63. *CJ.*, III 13 4. Un problema a parte è quello delle fonti, come il panegirico del 313, che menziona-

infine, restringe le immunità spettanti ai «filii comitum et praesidum et rationalium magistrorumque privatae».<sup>64</sup>

Sembrirebbe a questo punto che i *comites* costituiscono innanzitutto un nuovo livello, molto elevato, dell'amministrazione provinciale. L'unica novità che li assomiglia anche a una gerarchia onorifica è la suddivisione in tre ordini, che appare a livello epigrafico verso la fine del regno di Costantino, oltre a essere confermata dalla testimonianza di Eusebio.<sup>65</sup> Il titolo parrebbe in questi casi svincolato da un ufficio territoriale, e utilizzato come una dignità personale, le cui sfumature sono però tutte da indagare. Ci sono epigrafi in cui *comes* è usato senza altre qualifiche: «Iulius Maximilianus vir clarissimus comes» colloca a Roma una dedica a Elena (*CIL*, VI 1134),<sup>66</sup> qui colpisce il contrasto con l'uso tradizionale in cui si adoperavano formule come «comes Augusti nostri».<sup>67</sup>

Particolarmente significativi i casi in cui la suddivisione in tre *ordines* è menzionata in lapidi che rievocano l'intera carriera di altissimi funzionari costantiniani, come Aradio Valerio Proculo, «comes ordinis primi» (*CIL*, VIII 24521).<sup>68</sup> Ma molto ci sfugge: lo stesso Aradio Valerio Proculo in un'altra epigrafe è definito «comiti ordinis secundi, comiti ordinis primi [...] comiti iterum ordinis primi intra palatium» (*CIL*, VI 1690), dove il concetto stesso di iterazione sembrerebbe riportare di nuovo a un ufficio più che a una dignità.<sup>69</sup> I cittadini di Pozzuoli dedicano epigrafi al loro patrono Egnazio Lolliano «comiti Flaviali, comiti Orientis, comiti primi ordinis» (*CIL*, X 1695-6; AE 1977, 198 e 199); in una lapide posta dal figlio, dopo che Lolliano è stato fra l'altro console nel 355, le stesse cariche sono elencate così: «comiti intra palatium [...] comiti Orientis [...] iterum comiti ordinis primi intra palatium» (*ILS*, 1232). A cosa si riferisce in questo caso quell'*iterum*? A quanto pare, al precedente titolo di *comes intra palatium*, che sarebbe anch'esso da intendere come una *comitiva ordinis primi*;<sup>70</sup> dal che però si deduce inevitabilmente che gli incarichi di *comes* territoriale erano indipendenti rispetto ai tre *ordines*: gerarchia onorifica e gerarchia funzionale continuavano, si direbbe, a intrecciarsi.<sup>71</sup>

Il cittadino che non aveva diritto a nessuno di questi titoli e ai privilegi connessi, era assoggettato a una serie di obblighi personali (*munera*, o in greco *lei-*

no i *comites* come un grado militare, ora insieme ai *duces*, ora insieme ai *tribuni*: Pan. Lat., XII (IX) ed. MYNORS, IX (12) ed. GALLETIER, 2.4 e 10.3; sul problema cfr. COLOMBO 2008.

64. *CTh.*, XII 1 14, datato nei mss. 24 novembre 326, ma forse del 329: cfr. sotto, cap. XIII n. 37.

65. Cfr. CHASTAGNOL 1982, pp. 192-93, e SCHARF 1994.

66. Cfr. anche *ILS*, 6116.

67. Ma cfr. già *CIL*, VI 41.190-91. Cfr. LÖHKEN 1982, pp. 100-1.

68. Così anche Fabio Tiziano (*CIL*, VI 1717 = *ILS*, 1227).

69. Così anche Memmio Vitrasio Orfito, *comes ordinis primi* e poi di nuovo *comes intra consistorium ordinis primi* (*CIL*, VI 1739-42); cfr. SCHARF 1994, pp. 17-19.

70. Così SCHARF 1994, pp. 11-13, che segnala tuttavia come la stessa tradizione epigrafica sia dubbia, per cui è difficile basarvi conclusioni troppo perentorie. Sull'enigmatico titolo di *comes Flavialis* cfr. ivi, pp. 65-69, e SCHARF 1996.

71. La conclusione è implicita nel giudizio di SCHARF 1994, p. 22, per cui la *comitiva ordinis primi* era «un puro titolo»; manca però nello studio un confronto con la funzione dei *comites* territoriali.

*tourgíai*) diversificati a seconda della ricchezza. Se possedeva mezzi d'una certa consistenza doveva prestare servizio nelle *curiae*, le amministrazioni municipali: eredità di un passato in cui ogni centro urbano governava il proprio territorio, ma tenute ormai sotto strettissimo controllo dal governo centrale. Il servizio municipale era anch'esso strutturato come una carriera, che al vertice garantiva titoli e immunità; finché non pervenivano a quel livello, però, i *decuriones* erano obbligati ad assumersi, a turno, gravosi impegni pubblici (chiamati anch'essi *munera*), compresa la riscossione delle imposte, di cui rispondevano col proprio patrimonio: il che spiega perché molti possidenti cercassero di sfuggire a questo che era ormai un onere assai più che un onore.

Ciò non toglie che anche l'appartenenza alle curie rappresentasse una *dignitas* e garantisse una collocazione sociale precisa, necessaria per essere considerati qualcuno dall'amministrazione, che a queste cose era attentissima. Nel corso di un processo in Numidia nel 320 venne chiamato a testimoniare il *grammaticus* Vittore, insegnante a Cirta, da poco ribattezzata Costantina. Il governatore che lo interrogava gli chiese, nell'ordine: come ti chiami? Rispose: Vittore. «Di che condizione sei?» (*Cuius condicionis es?*). Rispose: sono professore di lettere romane, grammatico latino. «Di che dignità sei?» (*Cuius dignitatis es?*). Vittore rispose ricapitolando, con legittimo orgoglio, l'ascesa sociale della sua famiglia: «patre decurione Constantiniensium, avo milite; in comitatu militaverat; nam origo nostra est de sanguine Mauro». La società era abbastanza aperta perché un berbero arruolato in un reggimento del *comitatus* imperiale potesse trasmettere al figlio la cittadinanza romana e beni così sostanziosi da farne un decurione; ma quello che più colpisce è che comparando davanti alle autorità la cosa più importante era poter dichiarare non soltanto una *condicio*, ma una *dignitas*.<sup>72</sup>

Mettere ordine in quest'ambito complesso, garantire i privilegi reclamati dai diversi gruppi sociali e reprimere gli abusi era un compito primario dell'imperatore; intervenire con innovazioni era il modo più immediato per rimodellare il patto sociale e per indicare ai sudditi la direzione che l'imperatore intendeva imprimere alla vita collettiva. Intellettuali cristiani come Lattanzio potevano ben irridere queste esteriorità, e affermare che nessuno era *egregius* se non era innocente da colpe, nessuno *clarissimus* se non per le sue opere di carità, nessuno *perfectissimus* tranne chi aveva percorso tutti i gradini della virtù:<sup>73</sup> per l'imperatore, questi titoli e il loro uso da parte della classe dirigente costituivano un problema politico di primaria importanza.

72. Optato, ed. ZIWSA 1893, p. 185. Agli interrogati successivi, che sono semplici *artifices*, viene chiesta la *condicio*, ma non la *dignitas* (p. 193). Il diacono Casto, alla domanda «cuius condicionis es?» risponde invece «nullam dignitatem habeo» (p. 195).

73. *Div. Inst.*, v 14 18.

3.2. *Combattere la proliferazione abusiva dei titoli e dei privilegi.* La regolamentazione dei privilegi spettanti ai titolati era di interesse generale, perché se i ranghi più alti definivano una ristrettissima élite – ma erano gli uomini più potenti dell'impero, quegli stessi a cui erano indirizzate in genere le lettere dell'imperatore – la gerarchia si allargava verso il basso con titoli alla portata del possidente cittadino come del graduato dell'esercito. Il Codice Teodosiano comprendeva un intero titolo *De dignitatibus*, il primo del libro VI; ma è andato perduto, e con esso probabilmente molta legislazione costantiniana sull'argomento. Si è salvato soltanto un frammento attribuibile ai primissimi anni dopo la vittoria su Massenzio, in cui l'imperatore ribadisce, piuttosto retoricamente, che nessun colpevole di delitti o tacciato d'infamia dovrà avere accesso alla *dignitas*, con cui forse intende specificamente il Senato.<sup>74</sup>

Il primo intervento di cui conosciamo il contenuto concreto dà l'impressione di una stretta, volta a far sentire ai titolati la precarietà dei loro privilegi. Il 4 dicembre 316 Costantino stabilisce che se nelle province i *clarissimi* si rendono colpevoli di crimini debbono essere giudicati sul posto secondo le leggi vigenti: è fatto divieto di trasmettere la causa all'imperatore e di rivendicare la *praescriptio fori* per essere giudicati a Roma.<sup>75</sup> In seguito Costantino dev'essersi reso conto che la proibizione formale di segnalare questi casi all'imperatore produceva effetti opposti a quelli desiderati, giacché non sempre i governatori provinciali erano in grado di procedere efficacemente contro i potenti. Perciò una costituzione del 328 corresse: i *praesides provinciarum*, se non riuscivano a concludere le cause per l'insolenza dei *potiores*, erano invitati a riferire all'imperatore o al prefetto del pretorio, i soli in grado di intervenire con certezza per ristabilire la *publica disciplina* e tutelare i diritti della gente (*minores*).<sup>76</sup>

La legge del 316 non toccava soltanto i *clarissimi*, ma si allargava fino a regolamentare le gerarchie onorifiche all'interno delle curie municipali. Costantino stigmatizzò coloro che fra i decurioni si arrogavano le *insignia* di un onore non dovuto, occupando indebitamente il posto dovuto agli *ex praesidibus*; ordinò che assistessero in piedi alle riunioni, mentre solo coloro che avevano guadagnato il rango più elevato con un servizio effettivo prestato alla città potevano sedere; anzi stabilì che nel contesto municipale, per godere di una precedenza onorifi-

74. *CJ.*, XII 1 2, a Volusiano prefetto del pretorio; SEECK 1919, p. 162, lo considera parte dello stesso editto di *CTh.*, XIII 5 1, e perciò data 19 marzo 314. Senato: GAUDEMET 1948, p. 80.

75. *CTh.*, IX 1 1, a Ottaviano *comes Hispaniarum*, 4 dicembre 316. SOLIDORO MARUOTTI 1998, pp. 7-11, ha voluto sostenere che la norma non è così innovativa come di solito si ritiene, perché di quel privilegio per i *clarissimi* in ambito penale non c'è in realtà nessuna conferma; la legge tuttavia non ha senso se non supponendo che ne godessero nella prassi, se non in teoria.

76. *CTh.*, I 16 4, 29 dicembre 328, a Massimo prefetto del pretorio (risulta data a Treviri, ma deve trattarsi della data di pubblicazione, non dell'emanazione; probabilmente da unire a *CTh.*, VII 20 5; PORENA 2003, p. 406).

ca non bastava neppure avere effettivamente esercitato l'ufficio di *praeses* della provincia, bisognava prima aver completato la carriera degli «honores civicos». <sup>77</sup> Era un tentativo, rimasto per la verità isolato, di convincere i membri delle *curiae* municipali della rilevanza onorifica della loro posizione; ma il riferimento agli onori usurpati testimonia anche la crescente preoccupazione suscitata da un nuovo genere di abuso. I titoli onorifici avrebbero dovuto riflettere gli uffici effettivamente occupati, ma poiché da qualche tempo essi davano diritto all'esenzione dagli oneri municipali, c'era un forte incentivo a usurparli o acquistarli. <sup>78</sup>

Va nella stessa direzione anche il frammento senza data, ma forse molto più tardo, in cui Costantino impone di verificare la condizione di chi ha ottenuto il titolo di *perfectissimus*: le patenti di nomina sono da intendersi valide solo se gli interessati non risultano schiavi né debitori del fisco, né sono obbligati per rango familiare ad assumere le funzioni di decurioni; se non appartengono alla corporazione dei panettieri o comunque non sono implicati in *negotia*, se non hanno lavorato come amministratori al servizio d'altri, occupazione considerata servile, e infine se non hanno sborsato denaro per comprarsi il titolo. <sup>79</sup> L'impero si stava dotando di una nuova nobiltà titolata, e a questo processo si accompagnava un rinnovo di attenzione per i meccanismi di *dérogeance*: l'attribuzione di titoli a chi non ne era all'altezza intaccava al tempo stesso lo splendore dell'imperatore, da cui tutti gli onori derivavano come da una sorgente, e le risorse del fisco, cui i titolati si sottraevano. <sup>80</sup>

Gli stessi problemi trattati nell'editto del 16 dicembre 316 sono affrontati in una legge del 21 luglio 317, che nella versione conservata, indirizzata agli abitanti della Bitinia, dovrebbe essere di Licinio, ma che verosimilmente fu emanata nello stesso momento anche nelle province di Costantino. Il tema sono ancora le titolature di rango non senatorio, qui elencate in scala discendente come *perfectissimus*, *ducena*, *centena* ed *egregiatus*. Alcune di queste dignità erano nate come

77. *CTh.*, XII 1 4. La legge, *proposita* il 19 gennaio 317, è indirizzata come *CTh.*, IX 1 1, «ad Octavianum comitem Hispaniarum» ed è certamente parte dello stesso testo, emanato il 4 dicembre 316. L'interpretazione del *praesidatus* come governo di provincia, eventualmente onorario, sembra la più probabile; ma ed. PHARR 1952 pur traducendo «governorship» interpretava come presidenza della curia cittadina («presidency of the council»).

78. MILLAR 1983, pp. 363-69.

79. *CTh.*, VI 38 1 = *CJ.*, XII 32 1, senza data, indirizzato a un Paterno Valeriano, forse da identificare col Valeriano vicario del *praefectus Urbi* nel 330 (*CTh.*, III 5 3); SEECK 1919, p. 165, nota l'analogia con XII 1 4.

80. Nel 338 Costanzo II ordinerà che tutti i titolari di dignità onorarie siano assoggettati agli obblighi municipali; nel 339 ribadirà che i titolari di questi «honores imaginarii», per lo più comprati, debbono esserne privati, e costretti a sostenere i *munera*; nel 354 chiarirà che chi è diventato *perfectissimus* o *ex praesidibus*, ma non è in grado di presentare i *codicilli* di nomina potrà conservare la dignità, ma dovrà assoggettarsi lo stesso agli obblighi curiali e agli oneri municipali: *CTh.*, XII 1 26, 27 e 42.

appellativi onorifici riservati ai titolari di incarichi amministrativi di rango non senatorio, altre corrispondevano in origine a gradi e stipendi della gerarchia militare e burocratica, ma tutte si erano ormai trasformate in titoli di status permanente, scollegati dall'effettivo esercizio d'un ufficio: titoli personali, vitalizi anche se non ereditari, che potevano garantire l'immunità dagli obblighi curiali e dagli altri oneri pubblici. <sup>81</sup>

La legge chiarisce che chi ha servito a palazzo e chi ha progredito nell'amministrazione periferica fino al governo di una provincia, ottenendo grazie alla sua carriera («merito amplissimarum administrationum») un titolo onorifico, deve godere della corrispondente dignità; e lo stesso vale per quei decurioni che hanno completato il loro servizio fino al vertice della gerarchia municipale («cuncta suae patriae munera impleverunt»), perché anche in questo caso la legge prevede l'immunità. Ma il decurione che si è comprato la raccomandazione per ottenere il titolo, al solo scopo di sfuggire alla *curia*, dev'essere ricondotto a forza alla sua condizione, assoggettato alla prestazione di tutti gli uffici e di tutti gli oneri previsti dalla sua città, fino a quando non si sarà guadagnato in questo modo «aliquam praerogativam». <sup>82</sup> Altri estratti della stessa legge decretano che i *caesariani*, gli impiegati della *res privata*, non possono essere ammessi al *perfectissimus* o alle altre dignità finché sono in servizio, ma è giusto che le ottengano come ricompensa al termine dell'ufficio, purché ovviamente abbiano servito senza macchia e non lascino un contenzioso col fisco; <sup>83</sup> lo stesso si può concedere allo strato superiore dei centurioni e dei capiufficio, i *primipilares*, «post emeritam militiam», <sup>84</sup> mai invece ai *monetarii*, i quali non debbono in nessun caso essere liberati dalla loro condizione. <sup>85</sup>

Molti altri gradi militari davano diritto a un titolo vitalizio, che garantiva la sospirata esenzione dagli oneri; e puntualmente Costantino fin dal 313 denunciò che le patenti di quei gradi venivano acquistate. La pratica era doppiamente scandalosa, perché chi poteva spendere finiva per godere dei privilegi che avrebbero dovuto essere riservati a chi li aveva pagati col sangue. Per l'imperatore era vitale che le ricompense promesse ai soldati non subissero una svalutazione: non era tollerabile, dichiarò con la debita indignazione, che ne godesse gente che non aveva mai visto un esercito schierato, seguito le insegne e portato le armi. Perciò, chiunque avesse comprato patenti che gli conferivano il rango di «ex protectoribus», «ex praepositis» o «ex tribunis» non aveva diritto ad alcun

81. JONES 1964, pp. 8 e 525; LÖHKEN 1982, pp. 27-28; MILLAR 1983, pp. 360-69; LEPELLEY 1986, pp. 238-39.

82. *CTh.*, XII 1 5 *ad Bithynos*; vd. CORCORAN 1993, p. 110.

83. *CTh.*, X 7 1.

84. *CTh.*, VIII 4 3. Cfr. sotto, cap. XIII n. 35.

85. *CTh.*, X 20 1: «monetarios in sua semper durare condicione oportet nec dignitates eis perfectissimus tribui vel ducenae vel centenae vel egregiatus».

privilegio: le immunità spettavano solo a chi aveva effettivamente faticato sotto le armi.<sup>86</sup>

Un nuovo intervento in quest'ambito ebbe luogo nella prima metà degli anni Venti. Il testo non è di facile interpretazione, e non è chiaro se l'imperatore stia prendendo di mira la falsificazione delle patenti di nomina o la loro vendita, ma in ogni caso chi per procurarsele ha speso del denaro dovrà perdere tutti i suoi privilegi ed essere «reiectus in plebem»;<sup>87</sup> dove la scelta del termine conferma che la gerarchia dei titolati doveva costituire davvero, anche nelle intenzioni del sovrano, una nuova nobiltà. Solo chi ha effettivamente prestato servizio a palazzo o nelle amministrazioni territoriali dovrà accedere agli onori; ma chi ha acquistato una carica di procuratore fiscale,<sup>88</sup> anche se dopo la fine dell'incarico ha diritto al titolo di *egregius* o di *perfectissimus*, rimane comunque eleggibile come decurione, e lo stesso vale per coloro che non hanno affatto prestato servizio, e tuttavia, non si sa come, «ut perfectissimi delitescunt». Appare chiaro che l'allargamento verso il basso della nobiltà titolata, fino a comprendere oscuri funzionari di provincia, in contesti dove la compravendita delle cariche stesse o anche soltanto delle patenti era difficile da perseguire, creava un reale problema per l'efficienza delle *curiae* e che l'imperatore era deciso a stabilire dei limiti. Vi torneremo nel capitolo XIII, che analizzerà gli sforzi dell'imperatore per evitare la diserzione dagli incarichi municipali.

L'ultimo intervento limitativo di Costantino venne emanato nel 325, e tornò ad assimilare gli incarichi nell'amministrazione imperiale e quelli attribuiti dalle città, ribadendo il carattere onorifico ed elitario degli uni come degli altri. Nessun colono della *res privata* doveva essere elevato a un qualsiasi *honor*, o a un ufficio municipale; per quanto fosse necessario a volte allargare il bacino

86. *CTh.*, VII 21 1, *proposita* 10 agosto 313; cfr. MILLAR 1983, p. 368. Si noti però che questa legge appartiene a un gruppo di sei costituzioni, indirizzate a un Rufino prefetto del pretorio, che una linea storiografica inaugurata da Mommsen e ripresa con forza da PORENA 2003, pp. 356-71, attribuisce invece a Costanzo II. L'argomento per cui non è mai esistito un Rufino prefetto del pretorio di Costantino sembra solido; non ne deriva però che tutte e sei le costituzioni debbano essere per forza riportate a Vulcacio Rufino, prefetto del pretorio di Costanzo II. Sotto Costantino infatti ebbero prominenza almeno tre Rufini: Vettio Cossinnio Rufino fu *praefectus Urbi* nel 315-316 e console nel 316, un altro Vettio Rufino, della cui carriera ignoro tutto, fu console nel 323 (PORENA 2003, p. 363; e 2005, pp. 235-38); un terzo, Rufino Ottaviano, *corrector* di Lucania e Calabria, è il destinatario di diverse costituzioni (*CTh.*, I 16 1, VII 22 1, XVI 2 2). È perfettamente possibile che in una o più costituzioni indirizzate a Rufino *p.U.* o a Rufino senza altre indicazioni i compilatori del Teodosiano abbiano sostituito *p.p.*; il che spiegherebbe fra l'altro come mai tutte e sei le costituzioni indirizzate a Rufino nel Codice portino l'indicazione completa della carica, cosa giudicata dallo stesso PORENA 2003, p. 361, «una insolita eccezione per l'età costantiniana».

87. *CTh.*, VI 22 1, a Severo *praefectus Urbi*, 23 gennaio 321; la data è però tutt'altro che certa, altre ipotesi propongono il 318, il 322, il 324, il 325, cfr. SEECK 1919, p. 173; BARNES 1982, p. 74; PORENA 2003, pp. 371-74; MASTRANGELO 2005, p. 284 n.; ed. DELMAIRE 2009, p. 98.

88. Seguo l'interpretazione di DELMAIRE 1989, p. 211.

entro cui si sceglievano i candidati, non bisognava mai scendere così in basso e procedere a una così «iniuriosa nominatione». Il fatto che l'editto tocchi soltanto i coloni del patrimonio imperiale non significa ovviamente che per gli altri ci fosse maggiore apertura, ma, al contrario, che l'elezione di un colono dipendente da un privato a una qualunque carica municipale era impensabile; mentre lo stesso poteva non valere, in una piccola municipalità, per chi magari svolgeva funzioni di responsabilità nella gestione d'un vicino *fundus* imperiale.<sup>89</sup>

3.3. *Garantire i palatini.* Fin qui si è trattato soprattutto di interventi contro chi vantava titoli usurpati e pretendeva privilegi cui non aveva diritto; ma altrettanto importante nel sistema di governo di Costantino era la certificazione delle immunità effettivamente autorizzate. Il ceto a cui l'imperatore mostrò sempre il volto più benevolo sono i *palatini*, ovvero il gruppo numeroso e politicamente influente degli impiegati di palazzo: tanto quelli che operavano negli uffici alle dirette dipendenze dell'imperatore (*obsequia*) quanto i notai degli *scrinia*, i vari dipartimenti della cancelleria. Fin dal 29 ottobre 314 Costantino ordinò che tutti loro, alla conclusione della carriera, fossero immuni dai *munera sordida* che gravavano sui comuni cittadini, e in genere che non dovessero essere oggetto di alcuna verifica fiscale (*calumnias*) né inclusi fra i candidati a cariche indesiderate; non solo, ma questo *beneficium*, in via del tutto insolita, doveva essere trasmesso ai loro figli e nipoti.<sup>90</sup>

Un ulteriore privilegio è stabilito in una lettera indirizzata nel 319 al proconsole d'Africa: quando venivano mandati in provincia per un'ispezione o per ricoprire una magistratura, gli impiegati provenienti dal palazzo erano esentati dall'offrire cavalli per gli spettacoli, com'era normalmente richiesto a chi assumeva un ufficio.<sup>91</sup> Ma le pressioni del fisco sui cittadini erano così multiformi che nessun privilegio metteva completamente al sicuro, e le lamentele non cessavano di accumularsi sul tavolo dell'imperatore; Costantino era ben deciso

89. *CJ.*, XI 68 1, a Costanzo prefetto del pretorio, 7 ottobre 325.

90. *CTh.*, VI 35 1, «palatinis bene meritis suis». SEECK 1919, p. 161, corregge al 313, ma solo sulla base della vecchia datazione al 314 della prima guerra contro Licinio; DUPONT 1953, p. 97, BRUUN 1961, p. 32, BARNES 1982, p. 72, e MASTRANGELO 2005, p. 285 n., accettano la data ms. del 29 ottobre 314. La conservazione vitalizia della dignità e l'esenzione dai *munera* spettano a tutti coloro «qui in palatio militarunt», ricorda anche la legge di Licinio del 21 luglio 317 (*CTh.*, XII 1 5, *ad Bithynos*; cfr. sopra, n. 82). Sui *munera sordida* cfr. ed. DELMAIRE 2009, pp. 546-51.

91. *CTh.*, VI 35 2, a Procolo proconsole d'Africa, 27 luglio 319. Va interpretata così la «repraesentatio equorum», trattandosi di «equos sollemnes» (cfr. *CTh.*, XV 7 6, e vd. JONES 1964, p. 1191); per DELMAIRE 1989, p. 314, si tratta di cavalli per l'esercito; escluderei in ogni caso che il privilegio consistesse «nel non essere obbligati a collocare da soli nella scuderia i propri cavalli di servizio», come ritiene HOFMANN 2007, p. 119! Per l'interpretazione di «agendas curas rei publicae» nel senso di compiti ispettivi cfr. CASTELLO 2010, pp. 354-55.

a far sentire ai palatini tutto il peso del suo appoggio, e nel 321 tornò a intervenire. Gli impiegati che andavano in pensione rischiavano ancor sempre d'imbattersi in qualche autorità che cercava di costringerli alla «tolerantia munerum sordidorum atque indigni oneris»; l'imperatore rilevò che era un delitto bell'e buono («facinus»), minacciò di punire i temerari, ma soprattutto ordinò di incidere la legge su tavole di bronzo ed esporla pubblicamente, in modo che i pensionati molestati potessero sempre dimostrare agevolmente i propri diritti.<sup>92</sup>

Si collocherebbe a questo punto, se fosse davvero di Costantino, la grande legge emanata a Sirmio, che diversi studiosi datano al 326, ma che secondo altri è di Costanzo II.<sup>93</sup> La legge si riferisce agli impiegati del servizio di corte e di palazzo («de cubiculis nostris [...] vel diversis obsequiis palatinis»), ai segretari degli *scrinia*, dell'«ufficio largitionum comitatensium» e dell'«ufficio admissio-num ad legum nostrarum», ed estende esplicitamente il privilegio agli impiegati degli «officia largitionum» insediati nelle singole città, cui riconosce l'identica dignità («memorati namque palatinorum matriculis adtinentur»); agli impiegati del *castrensis sacri palatii*, nonché agli «agentes in rebus», menzionati qui per la prima volta, e di cui non è tuttora ben chiaro se siano membri temuti d'una polizia politica, oppure innocui corrieri e ispettori ministeriali.<sup>94</sup> Tutti costoro, ribadisce l'imperatore, sono degni dei «beneficiis nostris» e perciò immuni dalla cooptazione forzata nelle curie e da tutti gli uffici e i *munera* municipali e fiscali, nonché da ogni obbligo personale e corporale. Il privilegio vale tanto per loro quanto per figli e nipoti, vale per i funzionari in servizio come per chi è stato onorevolmente congedato («sive adhuc in palatio observant, sive optata quiete donati sunt»), e rimane valido anche nel caso che dopo aver servito a palazzo siano stati trasferiti ad altre amministrazioni.

Non mancavano infatti burocrati abbastanza ottusi da sostenere che se un palatino era stato promosso a una qualche magistratura, non era più un palatino e non aveva più diritto all'immunità. Costantino interviene a questo proposito anche in una legge databile forse al 328. Sarebbe assurdo, osserva, che una meritata promozione comportasse la perdita dei privilegi già guadagnati, perciò alle nuove dignità deve continuare ad accompagnarsi l'*immunitas* di cui si godeva in precedenza. L'ordinanza, a dimostrazione dell'importanza politica che rivestiva, venne pubblicata in forma di editto indirizzato direttamente «ad uni-

92. *CTh.*, vi 35 4, a Giulio Vero vicario d'Italia, *proposita* il 15 marzo 321.

93. *CTh.*, vi 35 3, 27 aprile 319, ma 326 secondo DELMAIRE 1989, pp. 32 sgg., e CASTELLO 2010, p. 353; sulle connessioni tra questa costituzione e *CTh.*, vi 36 1, la cui datazione ha oscillato egualmente fra 319 e 326, cfr. MASTRANGELO 2005, pp. 280-81. Ma la legge appartiene al gruppo di costituzioni indirizzate a Rufino prefetto del pretorio, sulla cui appartenenza a Costantino sono stati avanzati dubbi: cfr. sopra, n. 86.

94. «Police politique»: VEYNE 1981, p. 346. Da ultimo CASTELLO 2010 e BRANDT 2013, p. 322.

versos palatinos», e l'imperatore garantì ai suoi impiegati di aver mandato istruzioni ai prefetti del pretorio e al *praefectus Urbi*, affinché provvedessero ad applicarla.<sup>95</sup>

Una diversa dimostrazione della generosità imperiale, stavolta però a costo zero per l'amministrazione, venne decretata all'inizio del 326, ancora sull'onda della definitiva vittoria su Licinio, conseguita poco più di un anno prima. Tutti i possedimenti acquisiti dai palatini durante il loro servizio a palazzo, «vel parsimonia propria [...] vel donis nostris», furono equiparati al *castrense peculium*: ai possedimenti cioè acquisiti dai soldati, che per legge erano nella piena disponibilità del possessore anche se il padre era ancora vivo, in deroga alle rigide disposizioni del diritto di famiglia. L'editto incorpora una ricca retorica di esaltazione del servizio palatino: gli acquisti fatti sotto gli occhi dell'imperatore non sono meno degni del bottino fatto in guerra («quid enim tam ex castris est, quam quod nobis consciis ac prope sub conspectibus nostris acquiritur?»); il servizio palatino almeno in tempo di guerra non è meno faticoso del servizio militare, e continuare a lavorare alle proprie pratiche tra i disagi della spedizione è pure una forma di eroismo.<sup>96</sup>

Nel 335 Costantino tornò a ribadire che i palatini, pur soggetti alla tassazione patrimoniale normale («pro capitibus seu iugis suis tantum»), erano liberi da tutti gli oneri straordinari. Non era niente di più di quanto già altre volte stabilito, ma evidentemente era utile tornare periodicamente a informare gli uffici; soprattutto, Costantino approfittò dell'occasione per estendere l'esenzione a tutti i cittadini di Costantinopoli, nel quadro delle misure che deve aver preso – sebbene le informazioni di cui disponiamo siano parziali e tardive – per popolare la nuova città.<sup>97</sup> Sui privilegi dei palatini l'imperatore torna infine in una costituzione del 336, in cui ordina che tutti i decurioni e i loro figli che hanno preso servizio nell'amministrazione o nell'esercito («ad diversas militias [...] in quibuscumque officiis») per sfuggire agli obblighi municipali siano espulsi e restituiti alle curie, tranne però quelli che sono stati nominati negli uffici «palatii nostri».<sup>98</sup>

Come dimostra anche quest'ultima ordinanza, Costantino era assai meno

95. *CTh.*, vi 35 5, del 5 luglio 328 (ma sui problemi di datazione cfr. MASTRANGELO 2005, p. 283). La serie dei privilegi per i palatini è una di quelle citate da MACMULLEN 1962 per dimostrare l'inefficienza e la mancata applicazione della legislazione imperiale; li si ritrova ribaditi molte altre volte fino al 381.

96. «Sed nec alieni sunt a pulvere et labore castrorum, qui signa nostra comitantur, qui praesto sunt semper actibus, quos intentos eruditus studiis itinerum prolixitas et expeditionum difficultas exercet»: *CTh.*, vi 36 1, a Severo *praefectus Urbi*, *proposita* il 23 maggio 326. Sui problemi di datazione cfr. MASTRANGELO 2005.

97. *CTh.*, xi 16 6, a Beroniciano vicario d'Asia, datata 7 maggio 346 ma riportata da SEECK 1919, p. 183, al 335, datazione accettata dalla storiografia (DUPONT 1963, p. 74; MAZZARINO 1974, pp. 137-38; BARNES 1982, p. 79). Sulle disposizioni per popolare Costantinopoli cfr. sotto, cap. XIII n. 83.

98. *CTh.*, xii 1 22, 22 agosto 336; sulla base della carriera di Evagrio, prefetto del pretorio, cui l'ordi-

sollecito verso i funzionari che lavoravano negli uffici periferici; tuttavia anche nei loro confronti non mancano provvedimenti visibilmente intesi a soddisfare i loro interessi corporativi. Così il rescritto, forse del 317, in cui si chiarisce che la gerarchia in ogni ufficio deve seguire l'anzianità di nomina, equiparata, significativamente, a un *beneficium* concesso dal principe («promotionis ordo custodiendus est, ut primus in officio sit, qui prior fuerit in consequendo beneficio principali»);<sup>99</sup> il decreto più tardo, forse del 331, che ordina a ogni prefetto del pretorio di concedere i posti vacanti nel suo ufficio agli impiegati (*exceptores*) sulla base dell'anzianità e del merito, e non a raccomandati che non hanno mai prestato servizio;<sup>100</sup> e quello del 335 in cui, in risposta a una petizione presentata da diverse categorie di impiegati pubblici («ordines decuriarum scribarum librariorum et lictoriae consularis»), si stabilisce che soltanto loro possano compiere le formalità previste per le cause civili e per la registrazione delle querele, e incassare i relativi emolumenti.<sup>101</sup>

3.4. *Rassicurare i veterani*. I militari erano il gruppo sociale a cui, in assoluto, l'imperatore doveva di più e con cui maggiormente si identificava nella sua propaganda. Fin dove si spingessero esattamente le immunità spettanti ai veterani è però tutt'altro che chiaro.<sup>102</sup> Un'ampia casistica era già stata pubblicata, a nome di Costantino e Licinio, nella cosiddetta «tavola di Brigetio»; solo dopo la liquidazione del collega Costantino tornò sull'argomento. Nel 325 un'articolata disposizione ricalcata sulla legge precedente stabiliva le esenzioni fiscali spettanti ai soldati in servizio e ai veterani; calcolate in *capita*, equivalenti ciascuno all'imposta personale di un singolo individuo, le esenzioni variavano dal massimo dei *protectores* e dei legionari in servizio, che avevano diritto a un'esenzione di quattro *capita* («suum caput, patris ac matris et uxoris»), al minimo previsto per i veterani congedati prima dei ventiquattro anni di servizio, che avevano diritto all'esenzione per un solo *caput*. L'imperatore sapeva bene a che tipo di frodi poteva dare origine una disposizione di questo genere, e precisava che le esenzioni

nanza è indirizzata, PORENA 2003, p. 421, ritiene possibile un errore di data rispetto a una data originaria fra il 326 e il 331.

99. *CTh.*, VIII 7 1, a Versennio Fortunato *consularis aquarum*, dell'8 marzo 315, ma data a Tessalonica che all'epoca era sotto Licinio; correggono in 317 BRUNN 1961, p. 324, e CORCORAN 1993, p. 324. Ipotizza una campagna comune di Costantino e Licinio nell'area danubiana nel 315 GRÜNEWALD 1990, p. 111, ma cfr. PORENA 2003, pp. 311-15.

100. *CTh.*, VIII 1 2, 1° luglio 331. Per l'identificazione del destinatario, anonimo, con un prefetto del pretorio cfr. JONES 1964, p. 1242.

101. *CTh.*, VIII 9 1, a Pacaziano (prefetto del pretorio), 17 aprile 335. Aggiungiamo, per completezza, la legge di Costantino ricordata in un editto di Graziano, che attribuiva al *praefectus Urbi* la nomina dei *principes* degli uffici – i capiufficio, cioè – in una serie di province (*CTh.*, I 6 8).

102. Discussione in BARNES 1982, pp. 232-33, e MILLAR 1983, pp. 352-55.

multiple non dovevano essere utilizzate per esonerare dall'imposta possedimenti altrui, a mezzo di una vendita simulata.<sup>103</sup>

In quei mesi Costantino stava gestendo il congedo di buona parte del grande esercito con cui aveva sconfitto Licinio, e il 13 ottobre 325 garantì ai veterani appena licenziati un adeguato premio di congedo. Ognuno aveva diritto a un'assegnazione di terra, che sarebbe rimasta in perpetuo immune da imposte, oltre a una coppia di buoi, cento moggia di cereali e 25 *folles* per gli acquisti necessari; coloro che intendevano dedicarsi ai commerci erano esenti dalle relative imposte fino a un giro d'affari di 100 *folles*.<sup>104</sup> L'editto era indirizzato «ad universos veteranos» e si concludeva con un appello perché tutti i congedati che ancora non avevano trovato una sistemazione si presentassero per approfittarne.

Tre anni dopo un altro decreto aggiunse che i veterani giunti al grado di *protectores* o comunque insigniti, per merito, di qualche dignità non dovevano subire fastidi: chi osava molestarli doveva essere immediatamente sottoposto al giudizio del prefetto del pretorio, l'unica autorità – diversamente dai *praesides* provinciali – abbastanza poderosa da spaventare chiunque.<sup>105</sup> Ribadire per legge che i veterani avevano diritto a talune immunità non era però sufficiente: diverse testimonianze processuali su papiro confermano che non era facile per gli interessati far riconoscere i propri diritti di fronte alle autorità locali.<sup>106</sup> In una data tutt'altro che sicura, ma che è stato plausibilmente proposto di fissare al 1° marzo 326, e in ogni caso quando era ancora ben vivo il ricordo della vittoria su

103. *CTh.*, VII 20 4, a Massimo, *proposita* ad Antiochia il 17 giugno 325 (il che giustifica l'ipotesi che Massimo, *praefectus Urbi* secondo i mss., fosse invece vicario dei prefetti del pretorio per l'Oriente: BARNES 2001, p. 679; il Massimo *praefectus Urbi* resta infatti in carica dal 319 al 323, cfr. DUPONT 1969); per il confronto con la tavola di Brigetio – pubblicata nel 311 a nome di Costantino e Licinio, in quest'ordine – VAN BERCHEM 1952, pp. 75-88, AMELOTTI 1961, pp. 521-26, e LIEBS 1977, p. 306, che nota come le esenzioni nel 325 siano meno generose rispetto al 311 («Licinio nel 311 si stava armando, mentre Costantino nel 325 poteva disarmare»), ma in compenso prevedano condizioni migliori per i veterani congedati in seguito a ferite. La legge è la prima che menziona la suddivisione dei legionari in servizio tra *comitatenses* e *ripenses*; su questa base molti concludono che Costantino accrebbe le dimensioni e l'importanza dell'esercito di campagna (*comitatenses*) privilegiando queste truppe rispetto a quelle dislocate sulle frontiere (VAN BERCHEM 1952, pp. 85-88; CAMPBELL 2005, p. 127; *contra*, BRENNAN 2007).

104. *CTh.*, VII 20 3, «ad universos veteranos». Nel testo si legge «viginti quinque milia follium», ma emendo a 25, con Seeck (cfr. JONES 1959, p. 36, e 1964, p. 636), supponendo che qui si intenda il *folles* come moneta di conto pari a 12.500 *denarii*, non come la comune moneta bronzea del valore di 25 denari (cfr. sopra, cap. v n. 6). Se si dovesse mantenere la cifra di 25.000, il *folles* sarebbe senz'altro da intendere in questo secondo senso, ma non si capirebbe allora l'assurdo divario con la concessione fatta ai commercianti, cui Costantino garantisce «centum follium summam immunem»; per JONES 1964, p. 636, e GAUDEMET 1982 è un «cash grant»/«mise de fonds», seguì piuttosto DUPONT 1963, pp. 159-61, per cui è la soglia del giro d'affari immune da imposta (come in *CTh.*, XIII 1 14 del 385).

105. *CTh.*, VII 20 5, a Massimo prefetto del pretorio, del 29 dicembre 328 (data della pubblicazione a Treviri, non dell'emanazione; probabilmente da unire a *CTh.*, I 16 4; PORENA 2003, p. 406).

106. MILLAR 1983.



Licinio, Costantino affrontò il problema in un altro e più ampio editto, nato proprio dalla preoccupazione dei militari per l'efficacia delle loro immunità; editto il cui testo conserva, in via del tutto anomala ed eccezionale, un celebrerimo dialogo fra l'imperatore e i suoi soldati.<sup>107</sup>

Come risulta dalla circolare di accompagnamento indirizzata ai presidi provinciali, l'occasione fu il saluto dell'imperatore ai veterani che avevano combattuto e vinto l'ultima guerra in Tracia e in Bitinia, e che ora avevano ricevuto il congedo.<sup>108</sup> Costantino era apparso davanti alle truppe, salutato dai prefetti, dai tribuni e dagli altri alti ufficiali e acclamato col grido: «Auguste Constantine, dii te nobis servant; vestra salus nostra salus: vere dicimus, iurati dicimus». Testo straordinario anche per l'evidente dimostrazione che l'esercito, a quella data, era ancora pagano, e dava per scontato che il suo imperatore non avesse proprio nulla contro un simile saluto; dobbiamo allo scrupolo, o alla trascuratezza, dei redattori del Teodosiano la conservazione di quel *dii*, che nel più tardo codice di Giustiniano sarà opportunamente emendato in *deus*.<sup>109</sup>

Salutato l'imperatore, i veterani adunati gli presentarono le loro lagnanze: «Constantine Auguste, quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus?». L'imperatore rispose confermando la sua benevolenza verso i veterani, che gli avevano appena conquistato l'altra metà dell'impero, e dichiarò che era pronto a tutto per compiacerli: «Magis magisque conveteranis meis beatitudinem augere debeo quam minuere». Ma il veterano Vittorino non si accontentò di questa risposta, e precisò quella che era la lagnanza di tutti: le autorità locali pretendevano di far loro carico di *munera* e *onera* da cui erano convinti d'essere stati esentati («Muneribus et oneribus universis locis conveniri non sinamur»).

In questo straordinario pezzo di retorica, messo in piedi dai redattori dell'editto, l'imperatore pare aggrottare le sopracciglia, quasi incredulo di tanta enormità, e impone bruscamente al veterano di spiegarsi meglio: «Apertius indica; quae sunt maxime munera, quae vos contumaciter gravant?». A questo punto

107. *CTh.*, VII 20 2; testo leggermente diverso in *CJ.*, XII 46 1. Manca il destinatario; probabilmente un editto «universis veteranis». Data secondo SEECK 1919, p. 176; per la problematicità della datazione LANE FOX 1986, p. 777, e MATTHEWS 2000, p. 37 (ms. 1° marzo 320 «in civitate Velovocorum»).

108. *CTh.*, VII 20 1, «Floriano praesidi», *proposita* 10 aprile 326 (SEECK 1919, p. 176): «veteranis, qui ex die v nonarum iuliarum, cum prima per Thraciam victoria universo orbi illuxit, et qui postea apud Nicomediam nostram missionem meruerunt».

109. Cfr. BRINGMANN 1995, p. 25. L'argomento di BARNES 1982, p. 69 n., per cui, siccome i veterani salutano Costantino con questo augurio pagano, la legge dev'essere anteriore all'ottobre 312, sembra aver convinto solo CONNOLLY 2010 (dove non mancano le ingenuità: dall'idea che l'assunzione del titolo di Augusto da parte di Costantino alla fine del 307 abbia potuto essere solo la sanzione formale di un uso già in vigore, a quella che, sempre nel 307, Costantino potesse avere accanto a sé diversi prefetti al pretorio). Più saggiamente GIRARDET 2010, pp. 99-100: «visibilmente né i soldati pagani, nella loro quotidianità politeista, avevano problemi col cristianesimo del loro imperatore, né l'imperatore, benché cristiano, aveva problemi con questa acclamazione pagana dei suoi soldati».

non più Vittorino, ma tutti i veterani all'unisono rispondono che dovrebbe saperlo benissimo: «Ipse perspicis scilicet». Un *tyrannus* si sarebbe adirato; ma Costantino era l'imperatore dei soldati e voleva che i soldati sapessero di poter sempre contare su di lui. Perciò – e par di vederlo che allarga paternamente le braccia – rispose che quel che chiedevano era giusto, e l'avrebbero avuto dalla sua *munificentia*. A questo punto le parole dell'imperatore davanti alle truppe schierate si trasformano fluidamente nel dispositivo dell'editto: a tutti i veterani senza distinzione è garantita l'immunità da qualunque onere o obbligo; se vendono al mercato non dovranno pagare alcuna imposta, i pubblicani dovranno tenersi alla larga da loro, il fisco non dovrà pretendere da loro alcunché, così che possano godersi in vecchiaia, «sub saeculi nostri otio et pace», i *beneficia* acquistati con tanta fatica; e i meriti guadagnati in battaglia dovranno ricadere anche sui loro figli.

A dire il vero, la volontà politica di riservare esenzioni e immunità ai veterani si scontrava coll'insostenibilità, per il fisco e per le *civitates*, di concessioni così ampie. E infatti, il seguito dell'editto lascia pensare che ai loro figli non siano state affatto riconosciute esenzioni e immunità, ma solo una speciale indulgenza da parte della giustizia, definita peraltro in termini assai oscuri; e non è forse un caso che questo paragrafo non sia stato più conservato nel Codice di Giustiniano, mentre, come vedremo nel capitolo XIII, Costantino intervenne più volte a chiarire che i figli dei veterani non avevano alcun diritto di ereditare le immunità paterne.<sup>110</sup>

3.5. *Favorire i sacerdoti*. Un gruppo sociale di cui Costantino, *pontifex maximus* dell'impero, conferma ed estende a più riprese le esenzioni sono i sacerdoti di diverse religioni. Gli interventi più famosi sono, com'è ovvio, quelli a favore del clero cristiano, che però, come vedremo, non sono gli unici. Come e quando sia stato deciso che i sacerdoti cristiani e i loro accoliti dovevano godere di esenzioni dai *munera* non è chiaro. Non possediamo, infatti, uno specifico decreto che introduca un'esenzione generalizzata a favore della Chiesa e del suo personale: ci sono solo lettere di Costantino indirizzate a singoli governatori provinciali, e non si può escludere che siano state precedute da un editto più generale, che però avrebbe dovuto essere troppo importante per andare perduto. A meno che non sia stato promulgato, ad esempio, da Massenzio, la cui politica favorevole ai cristiani è oggi comunemente ammessa.<sup>111</sup>

110. La frase iniziale, «Filius quoque eorum defendant decertationes, quae in patris persona fuerunt», è l'unica chiara; emblematica l'incertezza della traduzione proposta da ed. PHARR 1952, p. 180, e da CONNOLLY 2010, p. 95. «Le texte est en partie inintelligible» (GAUDEMET 1982). Cfr. sotto, cap. XIII nn. 40-43.

111. DE DECKER 1968; KRIEGBAUM 1992; DUVAL 2000. MATTHEWS 2000, p. 272, ipotizza che l'esenzione sia stata introdotta da Costantino in una legge oggi perduta.

Anche se i problemi di datazione e di interpretazione sono in questo caso particolarmente spinosi, i piú antichi interventi conservati a favore del clero cattolico sembrerebbero collegati con lo scisma donatista, che spaccava la Chiesa africana e con cui Costantino venne a contatto subito dopo la vittoria su Massenzio, quando l'Africa cadde in suo potere. Non autorizzano affatto a dedurre che Costantino già a quella data avesse aderito personalmente e pubblicamente alla nuova religione, ma certo dimostrano, al pari del coevo editto di Milano, che il cristianesimo agli occhi dell'imperatore era ormai una religione buona, i cui riti contribuivano alla prosperità dell'impero – anche se i suoi aderenti dimostravano una tendenza alla litigiosità che non andava in alcun modo incoraggiata.

La disposizione in apparenza piú generale è un documento che abbiamo già incontrato in un altro capitolo: la lettera ad Anullino, proconsole d'Africa nel 313, tradotta da Eusebio nell'*Historia Ecclesiastica*. L'imperatore osserva che la prosperità pubblica dipende dal rispetto dei culti religiosi e che bisogna essere grati a tutti coloro che vi si dedicano. Dopo questo proemio generico si passa all'affare specifico: coloro che nella provincia governata da Anullino si dedicano al culto sacro «nella chiesa cattolica su cui presiede Ceciliano», vescovo di Cartagine, «e che c'è l'abitudine di chiamare chierici», debbono essere liberi da qualunque obbligo pubblico, cosí che non siano distratti dal servizio dovuto alla divinità.<sup>112</sup>

Anche se manca una menzione esplicita, si ritiene di solito che l'imperatore abbia voluto indirizzare questa disposizione proprio all'Africa perché lí la tranquillità del clero era minacciata dallo scisma donatista. Ma molto simile a questa è un'altra lettera, indirizzata a Ottaviano, *corrector* di Lucania e Calabria, e che nel *Codex* è datata 21 ottobre 319.<sup>113</sup> Costantino stabilisce che gli addetti al culto divino, «id est hi, qui clerici appellantur», debbono essere esentati da qualunque prestazione («ab omnibus omnino muneribus excusentur»). In questo caso l'imperatore precisa che la sua preoccupazione nasce dall'ostilità («sacrilego livore») di *quorundam* che impediscono ai chierici di dedicarsi serenamente al servizio divino. Poiché il riferimento al nome dei chierici, che l'imperatore ritiene di dover spiegare come se si trattasse di un termine ancora insolito, si ritrova identico nei due testi, la maggior parte degli studiosi propongono di spostare al 313 anche la lettera a Ottaviano, e di considerare entrambi i testi come frutto di un medesimo intento legislativo;<sup>114</sup> altri, al contrario, ritengono che la lettera ad Anullino rappresenti una prima concessione locale riservata all'Africa nel 313,

112. Eusebio, *HE*, x 7. Cfr. sopra, cap. ix n. 37.

113. *CTh.*, xvi 2 2.

114. GUICHARD 2009, pp. 210-11, e AIELLO 2013, p. 205 e n., anticipano *CTh.*, xvi 2 2 al marzo 313; ed. DELMAIRE 2005, p. 125, al 31 ottobre 313, seguendo SEECK 1919, p. 161.

e che l'editto a Ottaviano sia un esemplare della circolare inviata a tutti i governatori nel 319 dopo la generalizzazione della concessione.<sup>115</sup>

Il terzo, e ultimo testo da prendere in considerazione è conservato nel *Codex* con la data del 31 ottobre 313, e presenta forti analogie con entrambe le lettere citate. All'imperatore risulta che per opera degli eretici («haereticorum factione») i chierici cattolici («ecclesiae catholicae clericos») sono costretti ad assumersi obblighi fiscali da cui dovrebbero essere immuni grazie ai privilegi loro concessi («contra indulta sibi privilegia»). Il destinatario, anonimo («tua gravitas»), deve perciò indagare, e se identifica casi del genere libererà l'interessato, sostituendogli qualcun altro.<sup>116</sup> Per un verso, sembra ovvio accostare questo testo alla lettera ad Anullino, anch'essa del 313, e supporre che quando parla degli *haeretici* l'imperatore abbia in mente i donatisti; i quali, là dove avevano influenza politica, possono ben averla usata per vessare quel clero cattolico di cui non riconoscevano la legittimità. Ma il riferimento all'ostilità che impedisce ai chierici cattolici di godere delle prescritte immunità sembra invece accostare questa legge alla lettera a Ottaviano, *corrector* di Calabria; qualcuno ne conclude che la data nel Codice è sbagliata, e che la lettera indirizzata alla *gravitas* di un funzionario non identificato sarebbe anch'essa da datare al 319, come la lettera a Ottaviano, anziché al 313.<sup>117</sup> Questo problema cade se si ritiene, con i piú, che sia invece la lettera a Ottaviano che va riportata al 313, anno cui risalirebbero, a questo punto, tutt'e tre i documenti; ma ecco insorgere un'altra difficoltà: quali *haeretici* c'erano mai, infatti, in Calabria? Come si vede, la questione è e rimarrà intricatissima; resta comunque accertato che Costantino dopo la conquista dell'Italia e dell'Africa individuò con estrema chiarezza nel clero cristiano un gruppo sociale da privilegiare.

La sconfitta di Licinio e l'annessione delle province orientali, dove la Chiesa era spaccata da rivalità ancor piú drammatiche di quelle africane, diede luogo a una nuova istruzione, indirizzata nel 326 a Draciliano, vicario del prefetto del pretorio per l'Oriente. Costantino lo avverte che i «privilegia, quae contemplatione religionis indulta sunt» spettano soltanto ai chierici cattolici («catholicae tantum legis observatoribus»); eretici e scismatici non solo non hanno diritto ad alcun privilegio, ma debbono anzi espressamente venire assoggettati a tutti i *munera* possibili. Forse in nessun altro editto di Costantino appare cosí chiaro che l'immunità era una questione assai piú politica che giuridica, una ricompensa che l'imperatore maneggiava con disinvoltura e che invertendo i fattori poteva trasformarsi in una punizione; e a questo editto andrà allora accostata la lettera, forse databile allo stesso periodo, in cui l'imperatore minaccia Ario e i suoi

115. Da ultimo MATTHEWS 2000, p. 272.

116. *CTh.*, xvi 2 1, 31 ottobre 313.

117. Sulla storia di questa ipotesi cfr. CIMMA 1989, p. 63 n.

seguaci di misure amministrative: se non tornerete nell'unità della Chiesa, vi stroncherò decuplicandovi le tasse, e vi schiaccerò sotto gli oneri pubblici. L'autenticità della lettera è tutt'altro che sicura, ma lo spirito del tempo era quello.<sup>118</sup>

L'ultimo pezzo del dossier documenta le perduranti difficoltà del clero cattolico africano. Il 5 febbraio 330, da Serdica, una costituzione indirizzata a Valentino *consularis* di Numidia ribadiva che i lettori, i suddiaconi «ceterique clerici», i quali erano stati costretti a diventare curiali «per iniuriam haereticorum», dovevano essere liberati; e che in futuro non dovevano mai più essere chiamati alle *curiae*, ma godere di «immunitate plenissima», così come accadeva in Oriente («ad similitudinem orientis»).<sup>119</sup> Il termine *clerici* era ormai abbastanza consueto perché non fosse più necessario spiegarlo; resta però la curiosità del perché Costantino abbia evocato proprio i lettori e i suddiaconi, uno cioè dei quattro ordini minori e uno dei tre ordini maggiori, prima di passare a una definizione più generale, una spiegazione possibile è che si trattasse d'un rescritto, originato da casi specifici. Appare evidente che l'impero, come la storiografia recente tende sempre più a sottolineare, era assai meno unitario di quel che a volte s'immagina, e che uniformare i comportamenti nella parte occidentale e in quella orientale non era affatto ovvio: il sostegno imperiale al clero cristiano è uno dei casi in cui Costantino faticò ad imporre a un Occidente recalcitrante usanze nate nelle province d'Oriente.<sup>120</sup>

L'analisi delle leggi di Costanzo II e del più tardo *Libro di diritto siro-romano* suggerisce che Costantino abbia decretato a favore dei chierici anche esenzioni dal pagamento delle imposte personali, in particolare per quanto riguarda le attività commerciali.<sup>121</sup> Non è del tutto chiaro invece se Costantino abbia introdotto anche l'altro privilegio che dalla tarda antichità fino alla Rivoluzione Francese fece della Chiesa un corpo sostanzialmente indipendente rispetto all'autorità politica, e cioè l'immunità fiscale per i possedimenti fondiari. Il Codice Te-

118. *CTh.*, xvi 5 1, *proposita* a Beirut il 1° settembre 326. Cfr. sopra, cap. x n. 34.

119. *CTh.*, xvi 2 7.

120. Cfr. anche la lettera ai vescovi di Numidia del 330, conservata in Optato, App. x, in cui Costantino avverte di aver ordinato che i lettori e i suddiaconi «e gli altri» che per istigazione degli eretici sono stati costretti ad accollarsi i *munera* o il decurionato, «iuxta statutum legis meae» siano liberati da ogni obbligo, e reitera subito dopo il riferimento a una *lex*, che peraltro non si è conservata, a meno che non si tratti appunto della costituzione del 326 indirizzata a Draciliano. Per i problemi sollevati da questa lettera cfr. sopra, cap. ix par. 3.7. A margine osserviamo che *CTh.*, xvi 2 10, datata 353, che il Mommsen propose dubitativamente di anticipare al 320, in cui si ordina che «clericis ac iuvenibus praebetur immunitas repellaturque ab his exactio munerum sordidorum», non è certamente costantiniana e non è mai presa in considerazione dalla storiografia; quando CIMMA 1989, p. 66, scrive che «la critica moderna [...] è generalmente concorde nell'attribuzione a Costantino», si riferisce evidentemente a una storiografia giuridica poco aggiornata.

121. DUPONT 1967b; ELLIOTT 1978, pp. 328-32; BARNES 1981, p. 50; DELMAIRE 1989, pp. 362 sgg.; LIZZI TESTA 2000, pp. 81-83. Cfr. in partic. *CTh.*, xvi 2 14, e *Libro di diritto siro-romano*, par. 117.

odosiano contiene nel libro XI, dedicato alla riscossione dell'imposta, una costituzione attribuita a Costantino e datata 315, in cui si vieta di concedere esoneri fiscali a chiunque tranne alle «privatas res nostras et ecclesias catholicas», oltre che ad alcuni *familiares* citati per nome. In realtà tutti i nomi menzionati rimandano all'epoca di Costanzo II, e la costituzione non è mai presa in considerazione dalla storiografia costantiniana; in contrasto peraltro con gli storici del diritto, che curiosamente hanno spesso preso per buona l'attribuzione a Costantino.<sup>122</sup>

Egualmente controversa è l'istituzione, da parte di Costantino, di regolari sovvenzioni a favore del clero, come affermano con sicurezza gli storici cristiani del V secolo. È stato proposto di vedere una prima attestazione di queste misure nella lettera di Costantino a Ceciliano, riportata da Eusebio di Cesarea, che gli annuncia una sovvenzione di 3000 *folles* da distribuire fra le chiese africane; e un'ulteriore conferma in alcuni passi di Atanasio, in cui si parla di distribuzioni di grano o di pane volute «dal padre degli imperatori», che peraltro sembrano consistere di razioni amministrare bensì dal clero egiziano, ma destinate al mantenimento delle vedove.<sup>123</sup> Sarà invece il caso di anticipare qui che in una legge del 329 Costantino tentò di limitare il numero di coloro che potevano godere delle esenzioni garantite ai chierici, stabilendo che d'ora in poi il popolo aveva il diritto di scegliersi dei chierici solo per surrogare quelli che morivano, e che in ogni caso non bisognava nominare persone agiate, che avrebbero potuto assumersi gli oneri del decurionato: la legge sarà analizzata più in dettaglio appunto nel capitolo dedicato alle leggi sui decurioni e sulle scappatoie cui essi ricorrevano per evitare i *munera*, ma è bene chiarire fin d'ora che come nel caso dei veterani, così in quello del clero cristiano la volontà di far sentire a un vasto gruppo sociale il favore imperiale entrava inevitabilmente in conflitto con la necessità di non facilitare troppo l'evasione degli obblighi imposti dallo stato ai cittadini.<sup>124</sup>

Fin qui la legislazione, accertata o ipotizzata, di Costantino a favore del clero cristiano, inteso come gruppo sociale a cui riconoscere esenzioni dai *munera*. Le circostanze, sovraccariche di presupposti ideologici, in cui ci è stata trasmessa la legislazione di Costantino rendono poco probabile la sopravvivenza di analoghe disposizioni in favore dei sacerdoti pagani; le uniche giunte fino a noi ri-

122. CIMMA 1989, p. 64 n.: «La dottrina dominante è concorde nell'attribuire questa costituzione a Costantino», con beata indifferenza al fatto che è citato come «clarissimae memoriae» il console del 347, Eusebio, e come vivente il re d'Armenia Arsace, sul trono dal 350. Cfr. invece LIZZI TESTA 2000, pp. 91-96, e ed. DELMAIRE 2009, pp. 238-41. La costituzione è *CTh.*, xi 1 1.

123. Atanasio, *Apol. contra Arianos*, par. 18; cfr. WIPSYCKA 1997, che insiste sul valore innanzitutto onorifico, piuttosto che caritativo, di queste assegnazioni, e LIZZI TESTA 2000, p. 71, che invece parla addirittura di un «salario mensile» per il clero, riprendendo CALDERONE 1962, pp. 140-44; *contra*, TEJA 2013.

124. *CTh.*, xvi 2 6, ad Ablabio prefetto del pretorio, *proposita* il 1° giugno 326, corretto a 329 da SEECK 1919, p. 179; cfr. sotto, cap. XIII n. 51.

guardano quei *flamines* che in ogni città garantivano la celebrazione dei culti civici, in particolare del culto imperiale, e i *sacerdotes* che li coordinavano a livello provinciale.<sup>125</sup> Datano tutte dagli ultimi anni del regno, quando, verosimilmente, la crescente influenza delle comunità cristiane aveva ormai rovesciato i rapporti di forza, e non erano più i chierici cattolici, ma i sacerdoti pagani a far fatica a vedere riconosciute le proprie immunità. Nel 335 una lamentela proveniente dall'Africa segnalò che i decurioni di più alto rango, «post flamonii honorem et sacerdotii vel magistratus decursa insignia», venivano gravati di obblighi che normalmente nelle curie spettavano solo ai decurioni di grado inferiore. Aver ricoperto i massimi sacerdozi civici o provinciali, insomma, continuava a essere considerato dallo stato come un titolo per determinate esenzioni, ma come in altri casi non era facile far riconoscere i propri diritti dalle autorità locali. Costantino decretò seccamente che nessuno, dopo aver ricoperto cariche così onorifiche, doveva essere obbligato a compiti inferiori alla sua dignità («nullum praedictis honoribus splendentem ad memoratum cogi obsequium»)<sup>126</sup>.

All'estrema fine della sua vita Costantino dovette tornare sui privilegi dei sacerdoti municipali e provinciali con quella che è forse l'ultima legge da lui emanata.<sup>127</sup> È l'editto pubblicato a Cartagine il 21 maggio 337, in cui ordina che i *sacerdotes*, i *flamines perpetui* e i *duumvirales* – e cioè coloro che godono di questi titoli vitalizi avendo occupato la carica annuale di *sacerdos*, di *flamine* o di *duumviro* – siano immuni «ab annonarum praeposituris inferioribusque muneribus». Si precisava dunque quanto già ordinato due anni prima; e soprattutto, Costantino ordinò di esporre la legge incisa su tavole di bronzo, come si faceva nei casi in cui si sapeva che l'ordinanza avrebbe incontrato un'opposizione e si voleva evitare che restasse lettera morta. Certo, il fatto che la normativa sia estesa ai *duumviri*, che sono magistrati municipali senza alcuna attribuzione religiosa, conferma che i sacerdozi erano concepiti essenzialmente come vertici della carriera decurionale; e tuttavia c'è da chiedersi se nell'impero lacerato dai conflitti religiosi la questione delle immunità per i sacerdoti del culto imperiale non fosse diventata politicamente delicata. In ogni caso, l'imperatore non intendeva permettere che diventasse oggetto di uno scontro tra fazioni, e che le immunità

125. Sui *sacerdotes* JONES 1964, pp. 763-65, e CHASTAGNOL 1982, p. 181.

126. *CTh.*, XII 1 21, a Felice prefetto del pretorio, 4 agosto 335. Si veda anche il riferimento, poco chiaro, in *CTh.*, VI 22 1, del 23 gennaio 324 (sopra, n. 87), dove si afferma che chi ha ottenuto per i suoi meriti, e non a pagamento, la carica di *flamine* provinciale, il *duumvirato* o la *cura civitatis*, illustrandosi così agli occhi dell'imperatore, non deve per questo rifiutare gli altri *munera publica*. Il testo è forse corrotto: in base alla struttura della costituzione ci si aspetterebbe piuttosto che per queste categorie, esplicitamente contrapposte ad altre meno meritevoli, fosse prevista l'esenzione.

127. *CTh.*, XII 5 2, «ad concilium provinciae Africae», *proposita* il 21 maggio 337. Il fatto che la data sia quella della pubblicazione a Cartagine sfugge a GODDARD 2002, p. 1057, che la immagina emanata «sul suo letto di morte, il giorno stesso del suo battesimo». Potrebbe essere posteriore *CTh.*, XIII 4 2/*CJ.*, X 66 2: cfr. sotto, cap. XIII n. 79.

dei sacerdoti del culto imperiale cominciassero a venire contestate là dove la maggioranza era cristiana.

#### Problema storiografico

##### LE IMMUNITÀ PER IL CLERO CRISTIANO ERANO UN'ESTENSIONE DI QUELLE GODUTE DAI SACERDOZI PAGANI?

A questo punto si pone il problema se i privilegi riconosciuti ai chierici non costituissero semplicemente l'estensione delle analoghe esenzioni già godute dai sacerdoti pagani. Nella storiografia si ritrova spesso l'affermazione che nell'impero i sacerdoti di tutti i culti ufficialmente riconosciuti dallo stato avevano diritto all'immunità dalle liturgie pubbliche, per cui il riconoscimento concesso al cristianesimo avrebbe implicato il medesimo diritto per analogia e in via automatica; si spiegherebbe così come mai l'imperatore non abbia emanato un editto circoscritto in proposito, ma si sia limitato a circolari dirette ai governatori, che non si presentavano come innovazioni, ma richiamavano un diritto acquisito.

In realtà, però, le immunità spettanti ai sacerdozi pagani non erano così significative come quelle riconosciute da Costantino al numeroso clero cristiano. Bisogna intanto capire cosa s'intende quando si parla di culti ufficialmente riconosciuti: non è per nulla ovvio che il personale di un qualunque tempio di Iside o di Cibele godesse di esenzioni, per quanto popolari fossero questi culti. L'unico caso in cui tutto il personale addetto ai templi godeva di esenzioni era quello dell'Egitto, dove questo privilegio risaliva al regno ellenistico.<sup>128</sup> Per il resto, conosciamo abbastanza bene solo le immunità personali, di cui abbiamo appena constatato la conferma da parte di Costantino, riservate a chi aveva ricoperto i sacerdozi più elevati dei culti civici e provinciali, assimilati a cariche pubbliche: non era dunque per facilitare il loro impegno nel culto, ma per onorare chi aveva raggiunto il culmine di una carriera che l'impero riconosceva esenzioni ai *flamines* municipali e ai *sacerdotes* provinciali.<sup>129</sup> Proprio il fatto che questi sacerdozi erano a tutti gli effetti assimilabili a magistrature municipali annuali, ricoperte, a turno, dai decurioni, sottolinea la novità dei privilegi riconosciuti al clero cattolico, che già a quest'epoca costituiva un vero e proprio gruppo sociale, distinto dal resto della società politica – di qui anche l'insistenza di Costantino nel rilevarne lo specifico appellativo, *clerici*, che non è quello d'una dignità personale, ma di un intero ceto.

128. LANE FOX 1986, p. 623, è troppo restrittivo quando afferma che nell'impero pagano privilegi di questo genere erano tendenzialmente riconosciuti solo ai preti egiziani, in continuità con la tradizione ellenistica, ma è corretto nel segnalare che questo è l'unico confronto possibile con l'immunità di massa concessa da Costantino a tutti gli addetti, di qualsiasi rango, al culto cristiano.

129. JONES 1964, p. 725; CHASTAGNOL 1982, pp. 179-80 e 293-94; HORSTKOTTE 1989; GIRARDET 2006, p. 149, con bibliografia; Girardet tuttavia esagera la differenza fra i privilegi dei chierici cristiani, garantiti a vita, e quelli dei sacerdoti pagani che avrebbero avuto valore solo durante la loro carica: le leggi di Costantino citate sopra dimostrano che i sacerdozi, a partire da un certo livello, garantivano l'immunità vitalizia. Per i fondamenti giuridici delle immunità riconosciute ai collegi sacerdotali pagani cfr. LIEBS 1977, p. 309.

Diverso, e molto piú simile al favore dimostrato al clero cristiano, è l'atteggiamento di Costantino nei confronti del clero ebraico. Anche in questo caso, infatti, si tratta di privilegi indirizzati a un clero professionale, e chiaramente legati alla volontà di favorire la libera celebrazione dei culti, anche se mancano le esplicite affermazioni di simpatia riservate al clero cristiano. Inizialmente, tutti gli ebrei godevano di un privilegio, quello di non poter essere chiamati alle *curiae*; ci si può chiedere se in origine si trattasse proprio di un privilegio, e non piuttosto di un'esclusione, ma è certo che lo era diventato coll'aggravarsi degli oneri imposti ai curiali. Lo dimostra il fatto che l'11 dicembre 321 Costantino decise di mettervi fine, e decretò che d'ora in poi gli ebrei potevano essere nominati per il decurionato come chiunque altro; poi, però, in segno di riguardo almeno per i vertici delle comunità ebraiche, e come per segnalare che la decisione non procedeva da ostilità nei loro confronti, stabilì che in ogni città due o tre di loro potevano essere esentati, perché non fosse del tutto dimenticata la loro antica immunità.<sup>130</sup>

Ma la legge non prevedeva esplicitamente il caso del clero ebraico, che bisognava pur decidere se equiparare agli altri sacerdoti riconosciuti, o accomunare invece agli eretici, non meritevoli di alcuna esenzione. Che la decisione abbia tardato una decina d'anni indica forse una resistenza da parte di Costantino, tanto piú che le comunità ebraiche non avranno invece tardato a muoversi; alla fine, però, le loro pressioni ebbero successo. Il 29 novembre 330 l'imperatore avvertì il prefetto del pretorio Ablabio che coloro che presiedevano al culto nelle sinagoghe dovevano essere immuni da tutti gli oneri pubblici e personali. Se qualcuno nel frattempo era diventato decurione, non doveva essere nominato per alcun incarico che lo obbligasse ad allontanarsi dalla città; quelli che non erano ancora decurioni dovevano restarne immuni in perpetuo. Pochi giorni dopo una notifica indirizzata direttamente ai sacerdoti ebrei garantì la loro esenzione dai *munera* corporali, e si sforzò di definire la gerarchia di coloro a cui l'esenzione era destinata, dai vertici del clero fino ai dipendenti piú modesti delle

130. *CTh.*, XVI 8 3. Questa, che pure risulta indirizzata ai decurioni di Colonia e che da qualcuno è interpretata come un rescritto (FUMAGALLI 2013, p. 761), è la piú antica legge di Costantino indicata nel testo con la nuova espressione *lex generalis*, che si collega alla sempre piú decisa identificazione delle ordinanze imperiali come principale fonte del diritto: cfr. PULIATTI 2013, p. 600. LINDER 1987, p. 121, intende non nel senso che in ogni città due o tre ebrei potessero essere esentati dal diventare decurioni, ma che in ogni curia due o tre decurioni ebrei fossero esentati dalle liturgie; l'interpretazione è possibile in base al testo («nulli nominationibus occupari»), ma è sostenuta dallo studioso con un ragionamento sbagliato, e cioè che in ogni città la maggioranza degli ebrei erano comunque di rango inferiore a quello curiale, e perciò esentarne due o tre sarebbe stato «meaningless»: ma è chiaro che qui s'intende l'esenzione di notabili che altrimenti avrebbero dovuto diventare decurioni. Si noti anche lo sbalorditivo fraintendimento di S.G. HALL 1998, p. 100, che interpreta la legge come una concessione agli ebrei, «a substantial relief, one Jew only to be called to the local curia».

sinagoghe («hiereos et archisynagogos et patres synagogarum et ceteros, qui synagogis deserviunt»).<sup>131</sup>

Anche dal punto di vista dei suoi interventi in favore del clero, in conclusione, Costantino riesce a introdurre innovazioni destinate a un enorme futuro, senza per questo rompere in modo traumatico con i compiti tradizionali dell'imperatore. I culti civili sono salvaguardati, i loro sacerdoti onorati; nessuno, neppure gli ebrei, ha motivo di sentirsi discriminato o escluso nella nuova società dove i cristiani occupano un posto di spicco (purché, però, non siano faziosi e divisivi: gli *haeretici* sono gli unici a cui l'imperatore non nasconde la sua ostilità). Al tempo stesso, gli interventi che ribadiscono le immunità del clero cristiano non rappresentano semplicemente un adeguamento automatico, né possono essere spiegati soltanto col fatto che proprio quel clero faticava piú degli altri a farle rispettare; testimoniano certamente la simpatia dell'imperatore per i seguaci della nuova, fascinosa religione, e soprattutto significano, per il Costantino legislatore, individuare un altro compatto gruppo sociale, accanto ai possidenti, ai palatini e ai militari, cui testimoniare la propria benevolenza e di cui assicurarsi il sostegno.

131. *CTh.*, XVI 8 2 e 4; quest'ultimo è datato 1° dicembre 331, ma di solito si ritiene di poter anticipare al 330 (cfr. ad es. LINDER 1987, p. 132). Su queste tre costituzioni cfr. BONFILS 1998, pp. 6-32, e NEMOPEKELMAN 2010, pp. 26-42 (anche per il problema se le ultime due siano formulazioni diverse della stessa disposizione, o siano indirizzate a livelli diversi del clero). Per la *vexata quaestio* dell'espressione «patriarchis vel presbyteris», verosimilmente da eliminare come una glossa tardiva, cfr. BARNES 2001, pp. 678-79; diversamente LINDER 1987, p. 133.

## XII

## TUTELARE LA PROPRIETÀ

La legislazione di Costantino incarna un patto molto esplicito fra l'imperatore e i suoi sudditi. Perché l'impero sia solido occorre che siano solide le classi possidenti, che garantiscono il gettito fiscale, il reclutamento della burocrazia, la fornitura dei coscritti. L'imperatore si propone come garante della proprietà contro tutte le minacce: sia da parte della violenza e della frode privata, sia da parte di un fisco troppo zelante, esplicitamente invitato a non disturbare i pacifici cittadini nel godimento dei loro possedimenti.

## 1. DIFENDERE I MINORI

Un primo campo d'intervento in cui Costantino è estremamente attivo è la protezione dei possidenti minorenni. Era un problema centrale in una società dove i ceti dominanti disponevano di patrimoni fondiari colossali, dove la minore età durava fino al compimento dei venticinque anni, e dove l'azzardo demografico rendeva frequentissima la possibilità che un minore si trovasse sotto tutela. Si scatenavano allora appetiti formidabili in cui si intrecciavano gli interessi dei tutori, in carica finché l'orfano era impubere, dei curatori che subentravano in seguito, e anche della madre, quando era sopravvissuta al marito. Intervenire in quest'ambito significava toccare le regole del diritto ereditario e i poteri del *paterfamilias*, e ogni modifica al sistema rischiava di creare nuovi conflitti; e proprio questo, forse, spiega la frequenza con cui Costantino continuò a ritornarvi.

Tutelare il possessore minorenni significava innanzitutto chiarire i suoi diritti nei confronti di coloro che gestivano i suoi interessi, o avrebbero dovuto farlo: ovvero i tutori e successivamente i *curatores*. Il primo intervento di Costantino in quest'ambito risale alla primavera 314: l'imperatore stabilì che il patrimonio d'un tutore o curatore era da considerare come pegno della sua corretta amministrazione, per cui, se il responsabile si trovava in debito col pupillo, quest'ultimo anche se minorenni era autorizzato a rivendicarne i beni a titolo di risarcimento.<sup>1</sup> Nel 318 o 319 Costantino decretò che azioni giudiziarie intentate a nome di un minore potevano avere inizio solo quando tutti i tutori o i curatori avessero accettato insieme di muovere la lite, mentre quando era il minore ad essere accusato, i tempi processuali andavano calcolati solo a partire dal momento in cui l'azione fosse stata notificata a tutti; se però il patrimonio del minore era esteso

1. *CTh.*, III 30 1 = *CJ.*, v 37 20, il destinatario manca, 26 marzo 314.

su diverse province, erano coinvolti solo i tutori o curatori della provincia in cui si trovava il fondo oggetto del litigio.<sup>2</sup>

Ma non tutti i minori erano orfani, e anche quelli che non lo erano dovevano essere tutelati contro chi in teoria doveva prendersi cura dei loro interessi, foss'anche il padre. In un editto che Costantino inviò a Roma perché fosse recitato in Senato, il 5 settembre di un anno che è forse il 318, vennero chiariti e limitati i diritti del padre sui beni che la madre, morendo prima di lui, aveva lasciato in eredità. Il padre aveva la piena disponibilità dei fondi pervenuti ai figli, ed era tenuto a difenderli in giudizio a proprie spese, oltre che a gestirli con il massimo scrupolo, come se fosse stato lui il proprietario; ma non poteva alienarli. Chi comprava da lui doveva pretendere adeguate garanzie, accertandosi che i beni venduti fossero davvero di sua proprietà, sapendo che i figli divenuti *sui iuris* avrebbero avuto il diritto di recuperare i beni illegalmente venduti. In caso di emancipazione, però («si pater suum filium patremfamilias videre desiderans, eum emancipaverit») il figlio una volta ricevuto il *munus libertatis* e preso possesso dell'eredità materna doveva dimostrare la propria gratitudine donandone al padre la terza parte, e di quel terzo il padre poteva fare quel che voleva, anche venderlo.<sup>3</sup> Come si vede, tutelare i minori e garantire l'autorità del *paterfamilias* erano obiettivi politici che potevano entrare in conflitto, ed era necessario muoversi con molta prudenza quando si andava a toccare qualche aspetto di un meccanismo che coinvolgeva interessi così cospicui.<sup>4</sup>

Per evitare che un minore fosse truffato, non gli era riconosciuta la facoltà di vendere o donare senza un intervento espresso delle autorità. Il minore poteva far causa per rivendicare il possesso di un singolo «praedium vel mancipium rusticum» che fosse stato alienato senza l'opportuno decreto; una legge di Co-

2. *CTh.*, II 4 1, a Simmaco, 4 febbraio 319. Supplemento in *CTh.*, III 17 1, 12 ottobre 319, a Basso prefetto del pretorio (ma da emendare in *praefectus Urbi*, cfr. DUPONT 1969). Se è corretto il ragionamento di PORENA 2005, p. 213, che data *CTh.*, III 17 1 al 318, anche *CTh.*, II 4 1, dovrà essere anticipata a quell'anno, come voleva SEECK 1919, p. 166.

3. *CTh.*, VIII 18 1, data ms. 18 luglio 319, «consulibus, praetoribus, tribunis plebis, senatui»; l'identica legge, però in una redazione diversa, in *CTh.*, VIII 18 2 (di cui è stata proposta cautamente la falsità: cfr. SARGENTI 1975, pp. 257-60, e 1999, pp. 414-15). La legge è stata vista in passato come un esempio di influenza delle tradizioni legali orientali (cfr. DUPONT 1937, p. 154, e CASTELLO 1976, p. 45), concezione oggi abbandonata (SARGENTI 1975, p. 248; FUENTESCA 1993, p. 331; EVANS GRUBBS 1995, pp. 115-16). Sulla base della carriera di Vettio Rufino, che recitò l'editto in Senato, la data è stata per lo più spostata al 315; BRUUN 1961, p. 34, preferisce la datazione ms. al 319; CASTELLO 1976 propone che il 319 sia l'anno della pubblicazione della legge, anche nella forma abbreviata di *CTh.*, VIII 18 2, nell'impero di Licinio; da ultimo PORENA 2005 ha argomentato per il 318. Per un'analisi del significato di questa costituzione in riferimento alla nozione romana di *patrimonium* e dell'evoluzione che conduce alla successiva *CTh.*, VIII 18 3 (sotto, n. 13) cfr. SARGENTI 1975, pp. 247-57; FUENTESCA 1993; SARGENTI 1999; CUNEO 2014, pp. 229-33.

4. Per la tendenza di Costantino a modificare la *patria potestas*, includendovi precisi doveri del *pater* nei confronti dei figli, cfr. GARBARINO 2013.



stantino stabilì che questa facoltà gli era riconosciuta anche senza l'obbligo di attendere la maggiore età e di richiedere allora la restituzione integrale di tutto ciò che era stato alienato, secondo le procedure previste dal diritto. La legge è datata nei manoscritti al 322, ma c'è da chiedersi se non sia opportuno datarla piuttosto al 325: sia perché è indirizzata a Severo, che sarà *praefectus Urbi* in quell'anno, sia perché si tratta di una disposizione eccezionale, con clausole che valgono *una tantum*, il che corrisponderebbe bene all'eccezionalità del momento in cui il potere di Costantino si estese per la prima volta alle province orientali. Anche chi alla pubblicazione della legge stava per compiere i venticinque anni, per cui il processo non avrebbe fatto in tempo a concludersi prima della data fatidica, era incoraggiato a far causa comunque, con la garanzia che il compimento della maggiore età non l'avrebbe interrotta; anzi, decretò l'imperatore, perfino chi aveva già compiuto i venticinque anni ed era entrato nel ventiseiesimo si affrettasse a presentare il suo ricorso, che sarebbe stato accolto. Dopo quella scadenza, era invece possibile soltanto il ricorso generale, non più la rivendicazione di singole parti della proprietà.<sup>5</sup>

La frequenza con cui si presentava questo genere di problemi deve aver fatto percepire a Costantino il danno che creava alla società romana una soglia così alta per la maggiore età. Abbassarla per tutti era fuori questione, dato che si trattava di una costumanza ancestrale, ma nel 324 l'imperatore decise di mandare un forte segnale in questa direzione. Tutti gli *adulescentes* che desideravano poter gestire personalmente i patrimoni urbani e i fondi rustici ereditati dal padre e dagli avi avevano diritto all'aiuto dell'imperatore, e giunti a vent'anni, quando ormai l'adolescenza si può considerare finita e si spalancano le porte «ad firmissimae iuventutis ingressum», potevano richiedere l'*aetatis venia*, cioè l'autorizzazione a operare, entro certi limiti, come se fossero maggiorenni. Ovviamente, sentenza l'imperatore, coloro che richiedono la sua grazia («principale beneficium») debbono dimostrare di aver raggiunto l'età minima e soprattutto di meritare pienamente quell'onore; il linguaggio dell'editto fa capire chiaramente che solo chi apparteneva agli *honestiores* poteva pensare di richiedere un simile privilegio. Per le donne, che raggiungono la pubertà prima degli uomini, la soglia era abbassata a diciott'anni, e per rispetto al loro pudore non si richiedeva di provare solennemente in pubblico l'età e l'*honestas morum*, ma bastava presentare documenti o testimoni per mezzo di un procuratore.

È indicativo di un atteggiamento radicalmente riformatore il fatto che da questa disposizione Costantino abbia deciso di ricavare una nuova gerarchia delle età, e di imporla a tutti, modificando il linguaggio giuridico e addirittura quello comune. L'età di chi aveva raggiunto, a seconda del sesso, i diciotto o

5. *CTh.*, III 32 1, 18 dicembre 322, a Severo; cfr. EVANS GRUBBS 1995, p. 346.

vent'anni doveva d'ora in poi essere chiamata «firmata aetas», e prendere il suo posto fra le età della vita:

Cui aetati, quoniam inter plenam perfectamque adolescentiam et robustissimam iuventutem media est, firmatae aetatis appellationem imponimus, ut prima aetas pueritiae sit, sequens adolescentiae, firmata haec tertia, quarta legitima, quinta senectus habeatur.

Nei contratti si doveva d'ora in poi precisare se il venditore «firmatae aetatis sit et honestus vir habeatur»; a chi aveva ottenuto questo privilegio restava comunque, per ulteriore garanzia contro gli imbrogli, l'obbligo di vendere solo con registrazione e autorizzazione ufficiale.<sup>6</sup>

Uno sviluppo di questa legge è in un decreto del 329, in cui l'imperatore volle decidere entro quale scadenza il minore che raggiungeva la maggiore età, cioè i venticinque anni, avesse il diritto di far causa per ottenere la restituzione dei possedimenti di cui si riteneva defraudato; e stabilì che il diritto scadeva al compimento dei trent'anni a Roma ed entro cento miglia dall'Urbe, a ventinove anni in Italia, a ventott'anni in tutte le altre province. La stessa *ratio* doveva essere osservata nel caso che un minore avesse ottenuto l'*aetatis venia* per grazia sovrana («beneficio nostro», «indulgentia nostra»), a partire dal momento in cui il decreto era stato presentato alla sede competente e l'interessato aveva potuto prendere possesso dei propri beni.<sup>7</sup>

Il problema delle vendite truccate con cui tutori e curatori potevano frodare i minorenni è al centro di un ampio editto *ad populum*, del 326 o del 329.<sup>8</sup> Una legge precedente stabiliva che essi dovevano vendere tutti i beni mobili, gioielli, gemme, vesti, vasellame, e i possedimenti urbani, comprese case, bagni e granai,

6. *CTh.*, II 17 1, a Verino *praefectus Urbi*, da Tessalonica il 9 aprile 324 (per la data SEECK 1919, p. 173).

7. *CTh.*, II 16 2, data ms. 25 luglio 319, a Basso prefetto del pretorio; PORENA 2003, p. 351, emenda perciò a *praefectus Urbi*; BRUUN 1961, p. 39, propone invece il 329, anno in cui Basso era effettivamente prefetto del pretorio. Nessuno ha finora osservato che la legge, nell'espressione «si forte quis beneficium nostro aetatis veniam fuerit consecutus», non si riferisce all'emancipazione, ma all'*aetatis venia* che si poteva ottenere dopo il compimento dei vent'anni secondo la legge del 324 (sopra, n. 6), e che perciò fra le due date la giusta è senza alcun dubbio il 329.

8. Conservato in *CJ.*, V 37 22, solo le ultime righe in *CTh.*, III 30 3; analisi in LOVATO 1990; per la datazione: 15 marzo 326 (DUPONT 1937, p. 34, e 1963, pp. 16-17; EVANS GRUBBS 1995, p. 346) o 329 (SEECK 1919, p. 179; BRUUN 1961; BARNES 1982). Fanno parte dello stesso editto *CJ.*, II 27 2, e verosimilmente anche *CTh.*, III 17 2, in cui si stabilisce che lo zio paterno, se richiesto, è tenuto ad accettare la tutela delle minorenni (abbastanza incredibilmente LAURENCE 2008, p. 262, ritiene che con questa legge Costantino abbia tentato, senza riuscirci, «de rétablir la tutelle féminine» cioè, par di capire, di obbligare tutte le donne a essere sotto tutela). Sulle responsabilità dei tutori nel caso che i beni di un minore risultino gravati da debiti col fisco o con privati interviene anche *CTh.*, III 32 2, particolarmente importante perché menziona la discussa carica del *praetor Constantianus*; SEECK 1919, p. 77, e BRUUN 1961 la datano al 31 dicembre 326, ma CHASTAGNOL 1958, p. 243, ritiene che sia posteriore al 330; CUNEO 2002, pp. 293-97, argomenta per il 322 e l'indirizzo a Giuliano *praefectus Urbi* come nell'estratto riportato in *CJ.*, VII 62 17 (ma Giuliano è prefetto nel 326-329, cfr. DUPONT 1969).

e trasformarli in moneta; ma Costantino si convinse che contrariamente alle intenzioni il provvedimento finiva per danneggiare i minori interessati. D'ora in poi perciò tutori e curatori non potevano più vendere, impegnare o dare in dote alcunché, se non per decreto delle autorità, com'era consentito anche in precedenza per i «*praedia et mancipia rustica*». Non era neppure permesso dare in prestito il contante, perché l'esperienza dimostrava che era troppo rischioso e che in quel modo le sostanze si liquefacevano; gli unici oggetti d'inventario che era lecito vendere erano gli abiti vecchi e il bestiame in soprannumero.

L'imperatore sottolineò con particolare forza il divieto di vendere gli schiavi domestici, perché proprio loro potevano fornire l'inventario dei possedimenti e impedire le frodi, e nel caso era sempre possibile metterli alla tortura per estorcere la verità. Arrivato a questo punto Costantino si concesse una divagazione ottimistica sul fatto che per gli schiavi era meglio morire per il padrone, piuttosto che servire un estraneo; e che con la nuova legge essi lo avrebbero amato ancora di più, giacché era loro garantito di restare per sempre legati alla *domus*, mentre con la vecchia legge, venduti i servi, la vita stessa del minore era in pericolo. Perciò il tutore o curatore era tenuto ad avere particolare cura degli *urbana mancipia*, e se fossero scappati avrebbe dovuto rispondere del danno, giacché la fuga era provocata o da un eccessivo rilassamento della disciplina, o al contrario da punizioni troppo feroci. La riflessione di Costantino si allarga al di là del linguaggio puramente giuridico anche nel sottolineare che la vendita della casa familiare, prescritta dalla legge precedente, era egualmente uno sbaglio, perché non è bene rompere il legame fra un uomo e il luogo dove sono vissuti i suoi antenati: «*Nec vero domum vendere liceat, in qua defecit pater, minor crevit, in qua maiorum imagines aut videre fixas aut revulsas non videre satis est lugubre*».<sup>9</sup>

Anche il patrimonio immobiliare doveva quindi essere salvaguardato, e i tutori avrebbero risposto del suo eventuale deterioramento; anzi, erano tenuti a restaurare gli edifici danneggiati, accrescendo in tal modo il reddito del minore assai più che con vendite troppo spesso truccate. Il testo della legge si trasforma così in un'appassionata dichiarazione dell'imperatore a favore della sua idea di famiglia; e dovremo ricordarcene quando analizzeremo la copiosa produzione legislativa di Costantino volta a riformare, moralizzare e consolidare l'istituto familiare. Non per nulla l'editto prosegue aggiungendo che le disposizioni non valgono solo a difendere il minore dai tutori e curatori fraudolenti, ma dall'immoralità delle madri che troppo spesso, risposandosi, pensano solo agli interessi del nuovo marito («*contra feminas inmoderatas atque intemperantes [...] quae plerumque novis maritis non solum res filiorum, sed etiam vitam addicunt*»).

9. Il passo sulle *maiorum imagines* è chiaro solo nel senso generale; per molto tempo è stata preferita la lezione «*aut non videre fixas, aut revulsas videre*», cfr. ad es. *Jacobi Cujacii Opera*, I, Prato 1836, p. 386 (lib. IX cap. XXXVII).

Era tutto abbastanza chiaro; ma in età avanzata Costantino trovò ancora modo di migliorare la legislazione che difendeva i minori dalle frodi dei loro *defensores*. Nella grande legge che disciplina il processo civile, emanata il 1° agosto 331, un paragrafo stabilisce che se tutori o curatori sono cointeressati insieme al minore in una causa, e trascurano di compiere le formalità di legge, dovranno pagare la multa a proprie spese, in modo che le entrate del minore non ne siano intaccate, e perderanno la cittadinanza romana se non fossero in grado, per povertà, di farvi fronte.<sup>10</sup> Nel 333 un'istruzione diretta al *magister rei privatae* stabilì che se un minore teneva in enfiteusi fondi pubblici, e il tutore o curatore non pagava i censi gravanti sul fondo, quest'ultimo andava bensì confiscato, com'era consueto; ma il tutore o curatore doveva rimborsare integralmente il danno al pupillo.<sup>11</sup>

L'ordinanza si aggiungeva a una disposizione emanata da Costantino dodici anni prima, nel 321, in cui prevedeva che non si confiscasse il *patrimonialis fundus* in possesso di un minore per un semplice ritardo nel pagamento della «*pensatio auraria seu frumentaria*», purché però d'un ritardo si trattasse, e il pagamento avvenisse in breve tempo; in ogni caso i danni e le spese non dovevano gravare sulla sostanza del minore, ma su quella del tutore o del curatore.<sup>12</sup> Torneremo su questa problematica quando allargheremo lo sguardo agli interventi legislativi con cui Costantino cercò di disciplinare i contenziosi fra i possidenti e il fisco; qui l'abbiamo citata per sottolineare ulteriormente l'estrema attenzione che l'imperatore dedicò per tutta la vita alla tutela dei diritti dei minori, percepiti evidentemente come uno dei punti deboli per la stabilità del ceto dirigente dell'impero.

Nel 334 Costantino si scandalizzò, come gli capitava sempre più spesso in quegli ultimi anni. Quasi vent'anni prima aveva legiferato per tutelare gli interessi dei minori rimasti sotto la tutela paterna dopo la morte della madre, per evitare che il padre potesse dissipare la loro parte di eredità. Ora gli riferivano che taluni padri di famiglia, rimasti vedovi dal primo matrimonio (ma Costantino lo chiama «*principale coniugium*», ribadendo quell'avversione alle seconde nozze che pochi anni prima lo aveva portato a inveire contro le vedove che la libidine spingeva a risposarsi), non solo si risposavano, cosa che l'imperatore non poteva comunque vietare, ma poiché rimaneva a loro la tutela dei figli gestivano come se fosse roba propria l'intera eredità della prima moglie, «*in perniciem filiorum ultra misericordiam sanguinis*». Perciò *placet* che i padri non abbiano

10. *CTh.*, III 30 4, «ad universos provinciales»; il testo è però oscuro e l'interpretazione aperta, cfr. ed. PHARR 1952, p. 80, e DUPONT 1953, p. 16.

11. *CTh.*, III 30 5 / *CJ.*, v 37 23, a Felice (*magister rei privatae*): DUPONT 1963, pp. 45-47), 18 aprile 333.

12. *CJ.*, XI 62 2, 17 aprile 321, a Draconzio *magister rei privatae*. Sul rapporto fra le due ordinanze cfr. DUPONT 1963, pp. 45-47.

alcun diritto sulla quota di eredità della moglie spettante ai figli, «nisi tutelae vice», con tutti i limiti frapposti dalla legge all'azione dei tutori.<sup>13</sup> Come è stato giustamente sottolineato, scoraggiare le seconde nozze significava allontanarsi – così come Costantino fece spesso – dalla legislazione di Augusto, che al contrario le rendeva obbligatorie; conviene però evitare il partito preso di vedervi un'influenza del cristianesimo, perché il contesto di queste costituzioni dimostra chiaramente che la principale preoccupazione dell'imperatore era il danno che le seconde nozze provocavano ai minori, e la conseguente accresciuta probabilità di litigi. La tutela della proprietà, assai più che della moralità familiare, era, in questo caso, all'origine della legge.

Come si è visto, gli interventi di Costantino relativi alla protezione dei minori hanno quasi sempre come obiettivo la difesa dagli abusi dei tutori o dei genitori stessi; individuano, cioè, potenziali conflitti di interessi interni alla struttura stessa della famiglia, e cercano di scongiurarli. Ad essi vanno aggiunti alcuni provvedimenti per tutelare i minori dalle pressioni dello stato. A Roma i senatori nominati a una carica pubblica erano tenuti a pagare i giochi («ludis circensibus ac scaenicis»); se si trovavano assenti al momento della celebrazione, Costantino ordinò che pagassero una pesante multa, cinquantamila misure di grano da versare nei magazzini pubblici dell'Urbe.<sup>14</sup> Chi era nominato al consolato o alla pretura era però esentato dalla multa in caso di assenza, se aveva meno di sedici anni. Nel 326 Costantino, su richiesta del Senato («religiosis vocibus senatus amplissimi persuasi»), ordinò che l'esenzione fino a sedici anni si estendesse anche ai questori;<sup>15</sup> e nel 327 alzò il limite fino a vent'anni, dichiarando espressamente di voler soccorrere in questo modo i giovanissimi, e richiamando ancora una volta la sua recente disposizione, per cui a vent'anni si entrava nella *firmata aetas* («minores xx annis aetatis contemplatione infirmae hoc etiam remedio sublevamus»)<sup>16</sup>

Nel 329 Costantino introdusse eccezioni favorevoli ai minori nella dura legge contro i falsi monetari. La legge vigente stabiliva la confisca della casa o del fon-

do in cui avevano operato i falsari, anche se il padrone non ne sapeva niente, a meno che non fosse stato lui stesso a scoprire e denunciare il reato. Costantino decide che le vedove e gli orfani meritano maggiore indulgenza: se la proprietaria è vedova, la casa non sarà confiscata, anche se ci abita; se la casa appartiene a minorenni, costoro non subiranno alcun danno quand'anche si scoprisse che erano al corrente del fatto, «quia aetas eorum quid videat ignorat». In questo caso però sarà il tutore, se si trovava nelle vicinanze, a dover cedere al fisco una proprietà di pari valore, «quoniam ignorare eos, quid in re pupilli geritur, non oportet».<sup>17</sup>

## 2. DISCIPLINARE LE DONAZIONI

Tutelare i diritti dei possessori minorenni significava anche affrontare la questione della validità delle donazioni che essi potevano ricevere. Nel 317 Costantino toccò il caso in cui un minore, già emancipato, riceveva la donazione di un fondo di cui non poteva in alcun modo assicurare personalmente la gestione («priusquam fari possit aut habere rei quae sibi donatur affectum»). In questo caso uno schiavo di fiducia fra quelli in servizio nel fondo doveva assicurare la gestione e restituire la proprietà, al compimento della maggiore età, nelle stesse condizioni in cui l'aveva ricevuta; a quel punto l'imperatore suggerì che in premio della sua fedeltà poteva essere affrancato.<sup>18</sup>

Un problema irrisolto, o comunque che suscitava frequenti litigi all'interno della parentela, era la possibilità per il padre di donare dei beni a uno dei figli, anziché lasciarglieli per testamento. In diversi rescritti dei primi anni Costantino confermò le decisioni dei suoi predecessori, che concedevano ai padri la facoltà di effettuare donazioni a favore dei figli minorenni, anche se questi ultimi non potevano legalmente prenderne possesso: l'imperatore preferiva garantire comunque una volontà cui la morte poteva in qualsiasi momento impedire di esplicarsi, e impedire «ne quid fiat contra voluntatem defuncti». Nel 319 l'imperatore in un editto indirizzato al *praefectus Urbi* Basso ribadì che quando era attestata la «nuda [...] voluntas» del padre non era possibile mettere in discussione la sua donazione, anche quando non fosse stata compiuta l'effettiva consegna dei beni, né osservate le minuziose formalità previste dall'antichissima *lex Cincia*; Antonino Pio ne aveva esentato appunto i padri e i figli, e Costantino confermò l'eccezione.<sup>20</sup>

17. *CTh.*, ix 21 4, a Elpidio, 4 maggio 329.

18. *CTh.*, viii 12 2, a Catullino proconsole d'Africa, 17 aprile 316, ma probabilmente 317 (SEECK 1919, p. 165; BRUUN 1961); fa parte della stessa costituzione di *CTh.*, ix 10 1. Cfr. SIMON 1977, pp. 51-80.

19. Vat. 291, 28 maggio 313; Vat. 274, 13 agosto 315; Vat. 290, 29 settembre 316; cfr. SIMON 1977, pp. 24-33.

20. *CTh.*, viii 12 4, 7 ottobre 319. In realtà le disposizioni di Costantino sono assai più ampie e inno-

13. *CTh.*, viii 18 3, 30 marzo 334, a Severo *comes Hispaniarum*.

14. Il provvedimento è conosciuto solo tramite i riferimenti in *CTh.*, vi 4 3, vi 4 7 e vi 4 18. Cfr. CHASTAGNOL 1958, p. 241.

15. *CTh.*, vi 4 1, a Eliano *praefectus Urbi*, personaggio peraltro non altrimenti documentato, forse da identificare con Anicio Giuliano in carica dal 326 al 329 (DUPONT 1969); la data ms. del 9 marzo 320 è corretta al 326 da Mommsen. Nel 335-337, secondo un'iscrizione oggi perduta, il *praefectus Urbi* Ceionio Albino avrebbe ottenuto che l'imperatore rinunciasse a una qualche prerogativa (*auctoritas*) restituendola al Senato, e si suppone con buoni motivi che si trattasse della nomina dei questori: CHASTAGNOL 1992, pp. 254-57; LIZZI TESTA 2013b, p. 359.

16. *CTh.*, vi 4 2, a Giuliano *praefectus Urbi*, 6 marzo 327. La scansione più naturale, con vi 4 1 precedente vi 4 2, tenderebbe a escludere l'ipotesi del SEECK, 1919, p. 179, che datava vi 4 1 al 329. Cfr. anche la legge di Costantino abolita da Valentiniano e Valente, per cui se un senatore nominato alla pretura moriva subito dopo lasciando solo figlie femmine, queste non erano tenute a farsi carico del *munus*: *CTh.*, vi 4 17, discussione in MAZZARINO 1974b, pp. 442-43. Per la *firmata aetas* cfr. sopra, n. 6.

Se la volontà del testatore doveva essere tutelata il più possibile, lo stesso non valeva per le donazioni fra vivi, che potevano nascondere frodi. In un rescritto del 315 Costantino rispose positivamente a un tale che intendeva presentare ricorso al *praefectus Urbi* contro una donazione tra coniugi, che gli impediva di rivendicare i suoi diritti legittimi sul patrimonio del marito. La *prisca legum aequitas*, dichiarò l'imperatore, vietava ogni sorta di trucco dissimulato nelle donazioni, specialmente in quelle del marito alla moglie, e consentiva di annullarle se il tribunale accertava la frode «ad eludendas legum sanctiones», quand'anche fossero state travestite da vendite o restituzioni di debiti. Il petente era perciò autorizzato a rivolgersi a «Vettium Rufinum clarissimum virum praefectum Urbi amicum nostrum» per ottenere giustizia.<sup>21</sup>

A una data su cui è impossibile mettere d'accordo gli studiosi, ma in ogni caso fra il 319 e il 323, Costantino emanò un lungo editto sulle donazioni, che abbiamo la fortuna di possedere integralmente. Rivolgendosi al *praefectus Urbi* Massimo, «Maxime karissime ac iucundissime nobis», Costantino rilevava la frequenza dei litigi provocati dalle donazioni, a causa dell'ambiguità delle formulazioni utilizzate; e ricordava di essere da poco intervenuto con una *lex*, a tutela della libera *voluntas* del donatore, nei casi appunto che riguardavano padri e figli. Ma era necessario fare di più; occorreva allargare lo sguardo «ad universum donationum genus», classificarne con precisione i diversi generi, e far sì che fossero tutti espressi in un linguaggio adeguato sul piano contrattuale. Quando una donazione era soggetta a patti e condizioni, bisognava che queste fossero espresse chiaramente; se risultavano conformi alla legge, dovevano venire espressamente approvate o rigettate dal donatario. In particolare «non placuit» che i minori non assistiti da un *defensor* potessero ricevere donazioni soggette a condizioni alle quali poi avrebbero potuto non essere in grado di ottemperare; quando invece il minore era provvisto di un tutore o un curatore, quest'ultimo era responsabile, col suo patrimonio, del rispetto delle condizioni, e l'imperatore confidava che il rischio di dover pagare di tasca propria incitasse anche i meno zelanti a fare l'interesse dei loro assistiti.

Costantino proseguiva decretando che ogni donazione fosse registrata per iscritto e in presenza di testimoni «neque id occulto aut per imperitos aut privatum», perché le donazioni concordate privatamente potevano nascondere frodi e davano luogo a ogni sorta di ricorso. La donazione diventava irrevocabile solo nel momento in cui il donatore consegnava fisicamente la *res*, se era un bene mobile, o la evacuava lasciando libero accesso al nuovo padrone; e anche questo doveva avvenire pubblicamente, se possibile in presenza del *praeses* della provin-

vative di quelle di Antonino Pio: cfr. DUPONT 1937, pp. 157-58, e 1963; SIMON 1977, pp. 80-84; EVANS GRUBBS 1995, p. 348. Cfr. anche Vat. 287, del 318, su possibili frodi nelle donazioni tra madri e figli.

21. Vat. 273, 19 ottobre 315. Diversa interpretazione in SIMON 1977, p. 34.

cia, ed essere registrato negli *acta* dei suoi uffici. Tutto questo, ribadiva Costantino, perché il possesso fosse solido e non soggetto a dubbi, e perché il gioioso vincolo reciproco creato dalle donazioni non fosse guastato dai litigi («eius iucunditas nulla litium tristitudine minuatur»). In compenso la nuova legge semplificava le procedure un tempo richieste dalla *lex Cincia*, e aboliva definitivamente, per tutti, i rituali da essa previsti: la sorveglianza della burocrazia imperiale e la registrazione nei suoi archivi, non più l'uso di formule venerabili prescritte ai cittadini da tempo immemorabile, doveva essere la più sicura salvaguardia dei diritti di proprietà.<sup>22</sup>

Come oggi, anche allora si promulgavano leggi senza prevederne interamente le conseguenze e senza chiarire tutti gli aspetti che si prestavano al dubbio. Le donazioni erano valide solo se registrate negli *acta*, e questa doveva essere sembrata una garanzia sufficiente contro le truffe, ma ben presto si scoprì che molti facevano donazione di possedimenti che in realtà non erano loro, o non lo erano ancora del tutto – ad esempio perché oggetto di liti pendenti – e per aggirare i controlli registravano l'atto al di fuori della provincia di residenza. Perciò Costantino corre ai ripari: *placet* che nessuno possa registrare una donazione «apud acta» se non nella provincia in cui abita e in cui si trovano i fondi, in presenza del governatore provinciale o, in sua assenza, del *curator civitatis*, altrimenti la donazione non sarà valida.<sup>23</sup> Anche l'intenzione dichiarata da Costantino di favorire le donazioni tra padri e figli deve aver prodotto altri abusi, perché nel 333 l'imperatore dovette tornare sull'argomento, ricordando i suoi interventi precedenti, e sottolineando che essi non esentavano affatto le donazioni fra parenti stretti dalla registrazione presso gli uffici pubblici: al contrario, proprio in quel caso bisognava starvi particolarmente attenti, perché in presenza di legami parentali erano più facili le donazioni fittizie, che nascondevano frodi ai danni del fisco.<sup>24</sup>

22. Vat. 249, *propositum* a Roma 3 febbraio 320 (SEECK 1919, p. 169) oppure 323 (SEECK 1919, p. 172; SIMON 1977, pp. 84-86; EVANS GRUBBS 1995, p. 348); la data ms., 316, è accettata da LAQUERRIÈRE-LACROIX 2009, p. 250, senonché Massimo fu *praefectus Urbi* dal 319 al 323 e l'editto risulta disposto da «Constantinus et Caesares», per cui il primo anno utile, vista la data di febbraio, è comunque il 318; inquieta però che frammenti dello stesso testo in *CTh.*, VIII 12 1, e *CTh.*, III 30 2, siano anch'essi datati al 316 dai mss. Spesso considerate rivoluzionarie rispetto alla dottrina fino allora vigente (l'analisi più ampia in SIMON 1977, pp. 84-120), queste disposizioni si limitano in realtà a sistematizzare spunti già presenti nella prassi, nei pareri dei giuristi e nei rescritti dei predecessori secondo SARGENTI 1975, pp. 311-17.

23. *CTh.*, VIII 12 3, a Cassio *praefectus Urbi*, non altrimenti noto; anche la data di questa costituzione è impossibile da stabilire con certezza, tranne per il fatto che è posteriore a Vat. 249: alla data ms. del 1° maggio 316 (accettata pur con dubbi da SARGENTI 1975, pp. 318-19, e da EVANS GRUBBS 1995, p. 348) SEECK 1919, p. 173, propone di sostituire *proposita* 1° maggio 323; DELMAIRE 1989, p. 33, propone il 326.

24. *CTh.*, VIII 12 5, cui vanno aggiunti gli estratti in *CTh.*, XI 39 2, *CJ.*, VIII 53 27, a Severo *comes Hispaniarum*, 4 maggio 333.

## 3. ALLEVIARE I DEBITORI

Nelle società tradizionali l'indebitamento è sempre stato una delle principali cause di tensioni sociali e di assoggettamento dei poveri alle prepotenze dei ricchi. Costantino non è particolarmente incline a intenerirsi sulle sofferenze dei debitori, ma il suo unico intervento in quest'ambito è comunque rivestito di un'efficace retorica – anche se la preoccupazione dell'imperatore non sembra tanto di salvaguardare il debitore, quanto il suo asse ereditario. L'occasione è infatti il grande editto *ad populum* del 320 che regola diversi aspetti della successione ereditaria e dichiara con enfasi di voler proteggere la gente contro l'eccessivo rigore dello *ius vetus*. In uno dei commi Costantino stigmatizza l'*asperitas* della procedura legale che consentiva al debitore non soltanto di dare in pegno i suoi possedimenti al creditore, ma d'impegnarsi per iscritto a venderglieli se non riusciva a restituire la somma. Poiché gli effetti di questa pratica si rivelavano sempre più dannosi, l'imperatore decise di abolire senz'altro la legge che la consentiva: «*placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri*». Chi soffoca strangolato dagli impegni assunti, prosegue con effusione Costantino, d'ora in poi respiri («*si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret*»), e sappia che sono aboliti per il passato, per il presente e per il futuro. Il che non toglie, ricorda di aggiungere l'imperatore, che il creditore, obbligato a restituire il pegno, dovrà comunque essere soddisfatto del dovuto.<sup>25</sup>

## 4. TUTELARE I POSSIDENTI DALLE USURPAZIONI

Un fattore importante di insicurezza del possesso e di instabilità dei ceti dirigenti era la frequenza con cui i fondi potevano essere occupati abusivamente da estranei. Era un problema difficile da sradicare in un impero dove l'aristocrazia senatoria possedeva patrimoni immensi, spesso sparpagliati in lontane province, e dove l'intrico dei diritti ereditari, degli impegni contrattuali, degli arretrati fiscali moltiplicava le contestazioni e i processi, rendendo difficile stabilire con esattezza a chi appartenesse davvero un fondo conteso. Il 22 gennaio 314 Costantino emanò quello che parrebbe un rescritto in risposta al quesito se il possesso fisico d'un fondo costituisse un titolo valido di proprietà. L'imperatore ammise che la proprietà poteva essere egualmente dedotta sia dal possesso di adeguati titoli, sia dal possesso fisico, ma che l'uno e gli altri valevano soltanto in assenza di contestazioni: quando c'era una causa in corso, non importava più chi fosse momentaneamente in possesso corporale del bene conteso.<sup>26</sup>

Nella primavera del 317 Costantino emanò un ampio editto indirizzato al

25. *CTh.*, III 2 1, 31 gennaio 320; cfr. sotto, cap. xv nn. 4 e 51.

26. *CJ.*, VII 32 10, a Materno, 22 gennaio 314.

proconsole d'Africa Aconio Catullino, il cui scopo principale era la difesa della grande proprietà fondiaria contro le usurpazioni violente. L'editto offre un quadro inquietante di ciò che doveva accadere talvolta nelle province dell'impero, di cui – dato che la nostra documentazione riflette in gran parte l'attività dell'amministrazione centrale – rischiamo di sopravvalutare il livello di controllo e di sorveglianza. L'occupazione abusiva, a mano armata, di fondi altrui era evidentemente un fatto frequente, e dava luogo a scontri in cui ci scappava facilmente il morto; Costantino decretò che la violenza era sempre da punire, ma erano gli aggressori a dover pagare, non chi si difendeva. I colpevoli non avevano diritto di ricorrere in appello, e non dovevano essere puniti soltanto col confino o la deportazione nelle isole, ma con la morte; poiché le prime due erano le pene massime cui potevano di solito essere condannati gli *honestiores*, è chiaro che l'imperatore aveva in mente casi in cui l'invasione a mano armata di fondi altrui era organizzata da grandi proprietari terrieri, uomini conosciuti e influenti nella loro provincia.<sup>27</sup>

La condanna a morte di chi invadeva a mano armata un fondo altrui venne ribadita l'anno seguente, 318, in una costituzione indirizzata a Basso *praefectus Urbi*, forse per estendere all'Italia la validità di una norma originariamente destinata alle province africane.<sup>28</sup> Può darsi, però, che queste disposizioni anziché depotenziare le violenze reciproche fra grandi proprietari abbiano finito per aggravarle, perché un'altra legge indirizzata a Basso, probabilmente del 319, fa un duplice passo indietro: per un verso, non prevede più l'applicazione della pena di morte, e per altro verso introduce dei limiti alla legittima difesa. Chi affermava che un certo fondo gli apparteneva e ne richiedeva la restituzione doveva procedere per via di tribunali; se pretendeva d'essere stato espulso con la forza dalla sua proprietà, poteva denunciare il *crimen violentiae*, ma badasse bene a quel che faceva, perché se perdeva la causa avrebbe pagato lui con la stessa pena. Chi invece, sotto pretesto di recuperare il suo, invadeva un fondo con la violenza anziché procedere per via civile, era duramente sanzionato; non però con la pena di morte. Costantino stabilì che si doveva innanzitutto celebrare il processo per la violenza commessa, restituire i beni contesi a chi ne era stato

27. *CTh.*, IX 10 1, 17 aprile 317; lo stesso testo montato diversamente in *CJ.*, IX 12 6; secondo SEECK 1919, p. 165, e BRUUN 1961, anche *CTh.*, VIII 12 2, appartiene allo stesso editto (cfr. sopra, n. 18). Secondo POTTIER 2012, pp. 202-7, la legge colpirebbe ogni occupazione di proprietà altrui, anche non a mano armata, ad esempio il sequestro illegale di un bene conteso da parte del creditore. Un esempio della curiosa mentalità dei giuristi in SOLIDORO MARUOTTI 1998, p. 47, dove il brano relativo all'appello (in cui si ordina che il colpevole «*supplicium capitale excipiat, nec interposita provocatione sententiam, quae in eum fuerit dicta, suspendat*») viene commentato con insistenza nel senso che Costantino non negò affatto il diritto d'appello, ma si limitò a disporre che l'appello «non dovesse più sospendere l'esecuzione della pena» (con la comica conseguenza che «l'esecuzione immediata della pena avrebbe fatto estinguere l'obbligo di decidere l'appello di chi fosse oramai stato giustiziato»).

28. *CTh.*, IX 10 2, *proposita* il 10 marzo 318 secondo SEECK 1919, p. 166. Cfr. POTTIER 2012, pp. 205-6.

espulso, e condannare il violento alla pena che meritava. L'esecuzione però era sospesa; a questo punto si passava a giudicare il *negotius principalis*, la questione cioè dell'effettiva proprietà dei beni contesi, e se risultava che il violento aveva torto, era condannato alla deportazione nelle isole e alla confisca del patrimonio; se invece aveva ragione, riceveva comunque soltanto metà dei possedimenti contesi, mentre l'altra metà passava al fisco.<sup>29</sup>

All'indomani della liquidazione di Licinio e dell'unificazione dell'impero, Costantino tornò a legiferare per tutelare i possessori contro le usurpazioni. Nelle cause di questo genere l'onere della prova spettava all'accusatore; lo imponevano il diritto antico e i rescritti dei suoi predecessori («*veteris iuris definitio et retro principum rescripta*») e Costantino evidentemente non se la sentì di sovvertire il principio; ma colse lucidamente che intendendolo troppo alla lettera si rischiava di favorire le usurpazioni, e perciò, mosso «*aequitate et iustitia*», decise che d'ora in poi se il richiedente, cui continuava a spettare l'onere iniziale della prova «*iuxta regulam iuris*», non era in grado di dimostrare il suo buon diritto, anche il possessore era chiamato a mostrare i titoli che giustificavano il suo possesso, «*ut sic veritas examinetur*».<sup>30</sup>

La costituzione è del 325; l'anno seguente l'imperatore indirizzò al *praefectus Urbi Severo* un vigoroso editto a tutela dei proprietari assenti che subivano un'usurpazione. In questi casi, ordina Costantino, il governatore stesso deve assumere in tribunale la tutela della vittima e proteggerla con la sua autorità. Sforzandosi di evitare che questa disposizione dia luogo a conseguenze indesiderate, l'imperatore chiarisce che la tutela assunta dal governatore non deve impedire a chi amministrava il possedimento a nome dell'assente di rivolgersi alla giustizia. Al contrario, Costantino esige che abbia tutte le facilitazioni: perfino nel caso in cui l'amministratore sia uno schiavo avrà la possibilità di rivolgersi alla corte, e non potrà essere respinto in base al principio per cui gli schiavi non hanno accesso ai tribunali. Il proprietario ritornato, infine, avrà diritto di far causa in

29. *CTh.*, IX 10 3, secondo Seeck *proposita* il 6 ottobre 319. La datazione è in realtà incerta e le proposte oscillano fra 315 e 319; è però plausibile che Costanzo II in *CTh.*, XI 36 14 (dove cita una «*lex nostri genitoris*» contro i colpevoli di violenza, dichiara che lo stesso «*clemens conditor*» provvide a spiegare le sue intenzioni in altre leggi, e conclude reiterando la pena della deportazione o della perdita di metà del patrimonio) faccia riferimento proprio a *CTh.*, IX 10 1, e *CTh.*, IX 10 3, in questa sequenza (SOLIDORO MARUOTTI 1998, pp. 51-55). Analisi in DUPONT 1953, pp. 74-79; SOLIDORO MARUOTTI 1998, pp. 50-104; POTTIER 2012, pp. 206-7.

30. *CTh.*, XI 39 1, ad Aurelio Elladio, 17 settembre 325. Una parte della storiografia giuridica ritiene che si tratti di una disposizione relativa a singoli casi eccezionali, perché in caso contrario, anziché tutelare il possesso, avrebbe rischiato di metterlo in pericolo; cfr. sulla discussione SILLI 1980, pp. 52-56, e SOLIDORO MARUOTTI 1998, pp. 164-65. DE GIOVANNI 2012b, pp. 231-32, e PULIATTI 2013, p. 610 n. 16, vedono in questa costituzione un esempio molto significativo della tendenza, affermata sotto Costantino, a considerare la volontà dell'imperatore come unica vera fonte del diritto, superiore anche allo *ius vetus*. PORENA 2003, p. 385, propone un motivo non implausibile per spostare la legge al 334.

qualunque momento per ottenere la restituzione, senza tener conto di scadenze, perché non è detto che chi faceva le sue veci si sia dato da fare a sufficienza e abbia già risolto la situazione («*quia fieri potest, ut restitutio propter servulos infideles vel negligentes propinquos vel amicos et colonos interea differatur*»). La sentenza definitiva potrà essere pronunciata solo dopo il ritorno del proprietario; i cui interessi sono tutelati a sufficienza, osserva Costantino, se la legge difende i suoi amministratori durante la sua assenza dalla violenza degli usurpatori.<sup>31</sup>

Nel 330 Costantino intervenne ancora a disciplinare le dispute suscitate dall'invasione di fondi contesi; stavolta il quadro evocato appare un po' meno violento, anche se sarebbe azzardato leggergli un effetto della legislazione precedente. Il processo per usurpazione, mosso da un proprietario che accusava un vicino d'essersi allargato sul suo, si complicava facilmente con la disputa sui confini originari delle rispettive proprietà. L'imperatore decretò che bisognava per prima cosa terminare la causa iniziale («*prius super possessione quaestio finiat*»), poi spedire sul posto l'agrimensore per determinare esattamente i confini dei beni. Se la parte che risultava fisicamente in possesso dei fondi cercava di ostacolare l'accertamento, bisognava eseguirlo lo stesso, se necessario coll'intervento del governatore provinciale; a quel punto, se risultava che in realtà non c'era stato sconfinamento, chi aveva mosso la causa ingiustamente doveva perdere – non è chiaro se a vantaggio della controparte o del fisco – una quantità di terra pari a quella che aveva reclamato. Così, sentenza l'imperatore, ognuno sarà incoraggiato ad accontentarsi di ciò che possiede e a non molestare gli altri. Se invece lo sconfinamento c'era stato, l'invasore doveva subire la gravissima pena prevista dall'editto, ma solo se c'era stata violenza: era infatti possibile che lo sconfinamento fosse avvenuto «*per errorem aut incuriam*» del legittimo proprietario, e in questo caso la pena si limitava alla restituzione dei fondi illegittimamente occupati.<sup>32</sup>

L'ultimo intervento di Costantino in quest'ambito è un comma del grande editto del 331 «*ad universos provinciales*» che riordina sotto diversi aspetti il funzionamento della giustizia. L'imperatore sente il bisogno di distinguere le cause puramente confinarie («*finalis controversia*») da quelle che rientrano nella fattispecie dell'usurpazione. Le prime possono essere risolte tramite arbitrato, ma bisogna evitare che in questo modo si sottraggano al controllo della giustizia situazioni di reale gravità. Perciò la risoluzione tramite arbitrato è consen-

31. *CTh.*, IV 22 1, 23 ottobre 326. Sui molti modi in cui i giuristi hanno torturato questa disposizione cfr. SOLIDORO MARUOTTI 1998, pp. 106-55.

32. Consideriamo parte di una sola legge, giusta l'ipotesi del Seeck, *CTh.*, II 26 1, a Tertulliano *comes* della diocesi d'Asia, 22 febbraio 330, e *CTh.*, II 26 2, a Basso prefetto del pretorio, «*lecta apud acta*» 20 giugno 330. Per la discussione dei molti passi di difficile interpretazione cfr. SOLIDORO MARUOTTI 1998, pp. 214-29, secondo cui si tratta di due leggi distinte.



tita solo se l'estensione di terreno soggetta a contesa non supera i cinque piedi; altrimenti la causa va decisa dal governatore, «quoniam non finalis, sed proprietatis est».<sup>33</sup>

#### 5. TUTELARE CHI È IN LITE COL FISCO

Impegnato a costruire e conservare il consenso, Costantino fu sempre attento non solo a dichiarare, ma a far toccare con mano alle classi più ricche che il suo governo non intendeva spogliarle a profitto del fisco. Al contrario, l'imperatore era attento con paterna sollecitudine a evitare ogni abuso ai danni dei possidenti, e riservava il suo volto più feroce a quei procuratori fiscali che vessavano più del dovuto i contribuenti. Come si compiacque di dichiarare, in vecchiaia, nel prologo di un'ordinanza che regolamentava l'accesso alla carica di procuratore fiscale, a Costantino importava di più tutelare i privati che non gli interessi del fisco («potior aput nos privatorum causa est quam fisci tutela»)<sup>34</sup>. Abbiamo esaminato nel capitolo precedente l'insieme dei provvedimenti specificamente diretti ai possessori di benefici; ma il messaggio per cui l'imperatore stava dalla parte dei possidenti privati e non degli avidi e rapaci funzionari del fisco era rivolto a tutti i proprietari, che potevano trovarsi indebitati col fisco anche per il mancato pagamento delle imposte o dell'annona.

Costantino volle offrire le più ampie garanzie ai possidenti. Nell'estate del 315 un editto *ad populum* stabilì che se un fondo veniva sequestrato, bisognava attendere un anno prima che potesse essere donato ad altri dall'imperatore, o messo in vendita dal fisco stesso. Nel corso di quell'anno nessuno poteva farsi avanti per acquistare il fondo o per richiederlo in beneficio («omnibus vel a petitione vel a comparatione se abstinentibus»); entro quella scadenza i possessori espropriati potevano presentare ricorso, e se dimostravano di essere stati spogliati ingiustamente, «nostro beneficio habeant restituta».<sup>35</sup>

La volontà di venire incontro ai possidenti alle prese col fisco e di evitare per quanto possibile le occasioni di lite anima anche l'istruzione ai *rationales* del 317. Bisogna evitare che un proprietario, per aggirare i propri obblighi e frodare il fisco, possa affidare la propria eredità alla «tacita fides» d'un terzo, che la raccoglierà in segreto, conservandola fino al momento di trasmetterla alla vedova del defunto. Ma per scoraggiare questa frode Costantino preferisce gli allettamenti anziché le sanzioni: colui che ha accettato un incarico del genere dovrà immediatamente denunciarlo all'ufficio del *rationalis*, e avrà in cambio un terzo dell'e-

redità. Ancor meglio: se è la moglie stessa del defunto a confessare l'inghippo, avrà diritto a metà del patrimonio, dividendolo col fisco e scegliendo per prima. Il fiduciario segreto e la vedova venivano così messi l'uno contro l'altro; e solo a questo punto l'imperatore decreta che se la vedova si rivolge agli uffici per prima, l'altro sarà condannato alla confisca dei beni e alla deportazione nelle isole.<sup>36</sup>

Un'altra preoccupazione dell'imperatore era quella di sveltire il più possibile le cause fiscali. Un editto *ad provinciales* del 319 ricordò che esisteva una scadenza entro cui il fisco poteva intentare le sue liti; passata quella scadenza Costantino decretò, in termini volutamente spettacolari, che perfino quei ricorsi del fisco che risultavano fondati dovevano essere cassati, e la relativa documentazione data alle fiamme («iustas etiam et quae locum habent fisci actiones praecipimus concremari ob hoc solum, quod suis temporibus prolatae non sunt»). Il fisco, dichiarò l'imperatore in un non raro empito moralistico, mettendo a tacere perfino le proprie «iustas [...] lites», avrebbe così dato l'esempio anche ai privati, affinché evitassero di intraprendere azioni legali ingiustificate.<sup>37</sup>

Il principio di garanzia viene ampliato in una costituzione della primavera 320, in cui Costantino ordina ai funzionari della *res privata* che tutte le cause fra un privato e il fisco siano risolte entro il termine di un anno («quia hoc ad instruendum satis est et diutius non oportet privatorum sive fisci emolumenta fatigari»)<sup>38</sup>. Quasi contemporaneamente – e sembra essere stato un abituale *modus operandi* dell'imperatore e dei suoi giuristi, quello di concentrare in certi periodi la riflessione su un dato insieme di problemi, e di emanare nell'arco di pochi mesi diverse leggi più o meno strettamente collegate – Costantino decreta che chi è indebitato col fisco non potrà più essere messo in carcere né torturato. Lo sfoggio di retorica contro l'«insolentia iudicum», la polemica affermazione che simili supplizi possono essere inflitti solo da giudici malvagi o fuori di sé per la rabbia, e che sono loro, i giudici, e gli altri *officiales* del fisco, a meritare carcere e supplizi quando trascendono in questo modo, classificano l'editto fra quelli il cui scopo è di far sentire concretamente ai contribuenti che l'imperatore sta dalla loro parte e non dei funzionari che li opprimono; che è, come sappiamo, uno dei temi collaudati della propaganda costantiniana. Il carcere è per i delinquenti e non per la brava gente che fatica a pagare gli arretrati dell'annona; il contribuente deve sentirsi sicuro di fronte alla legge – o, secondo un'altra redazione, davanti al governatore provinciale. Se poi qualcuno è così ingrato da approfittare dell'indulgenza imperiale per coprire la propria cattiva volontà, quello andrà sì messo in custodia, ma non in prigione, bensì «aperta et libera et in usum hominum instituta custodia militari». Solo in caso di evasione fiscale

33. *CTh.*, II 26 3, 1° agosto 331. Cfr. SOLIDORO MARUOTTI 1998, pp. 230-34.

34. *CTh.*, X 15 2, 5 luglio 334, a Pacaziano prefetto del pretorio.

35. *CTh.*, X 1 1, dato a Roma, 13 settembre 315. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA 1986, p. 78: «È notevole che donazione e vendita siano previste come la destinazione normale dei beni da confiscare».

36. *CTh.*, X 11 1, *rationalibus Hispaniarum*, 15 marzo 317.

37. *CTh.*, X 1 3, 30 maggio 319.

38. *CTh.*, X 1 4, a Draconzio *magister rei privatae* d'Africa, 19 maggio 320.

ripetuta e ingiustificabile sarà possibile confiscare il patrimonio e distribuirlo fra i concittadini, che si assumeranno anche i relativi oneri; e l'imperatore confida che così rassicurati, i contribuenti saranno più pronti a pagare quell'annona da cui dipende l'esercito, e dunque la sicurezza di tutti («ea, quae ad nostri usus exercitus pro communi salute poscuntur»).39

Un'altra costituzione, probabilmente del 326, decreta che quanti sono in lite col fisco – ma Costantino dice «quibus aliquam inquietudinem fiscus infert», coloro che il fisco infastidisce – debbono avere piena facoltà di difendersi; è quindi vietato confiscare o inventariare i loro possedimenti «controversia pendente». Solo quando il fisco otteneva una sentenza favorevole poteva mettere le mani sui fondi contestati; a quel punto il perdente era tenuto a presentare l'inventario, e il fisco aveva il diritto di mettere alla tortura i servi, per accertare se non fosse stato sottratto qualcosa. La garanzia non era però estesa ai *caesariani*, i funzionari della *res privata* così spesso accusati di frodarla a proprio vantaggio, che in caso di contestazione non meritavano, dichiara Costantino, alcuna tutela.<sup>40</sup>

La preoccupazione di garantire il più possibile la solidità dei proprietari terzi – a garanzia, andrà pur detto, non soltanto del loro benessere, ma anche della loro solvibilità – si estende occasionalmente anche ai molti altri modi in cui lo stato poteva tartassare il contribuente. In due costituzioni del 315, Costantino vieta di confiscare o sottoporre a *corvées* gli schiavi e i buoi addetti all'aratura. La prima avvertenza si riferisce al *cursus*, al sistema cioè di trasporto gratuito cui avevano accesso i funzionari imperiali, e ordina di utilizzare per il traino dei carri esclusivamente i buoi predisposti a questo scopo, vietando di confiscare i buoi dei possidenti, destinati ai lavori dei campi. Se qualcuno si rendeva colpevole di questo abuso doveva essere immediatamente punito dagli addetti al servizio, dai magistrati municipali o dal governatore provinciale; se poi era persona di troppo alto rango perché fosse possibile punirlo sul posto, bisognava riferire all'imperatore («super eius nomine ad nostram clementiam referatur»).41 La seconda ordinanza, stavolta un editto «ad universos provinciales», vieta di confiscare schiavi rustici e buoi appartenenti a proprietari indebitati. La disposizione non riguarda soltanto i debiti col fisco, ma in genere qualunque causa pendente per debiti; né il creditore privato, né i decurioni municipali saranno più autorizzati a compiere simili sequestri, che impediscono al proprietario di coltivare la sua terra e dunque di pagare l'imposta fondiaria («ex quo tributorum illatio retardatur»), e ai contravventori Costantino minaccia addirittura la pena capitale.<sup>42</sup>

39. *CTh.*, XI 7 3 / *CJ.*, X 19 2, *ad populum*, 1° febbraio 320.

40. *CTh.*, X 1 5, senza destinatario, datato 31 dicembre 326 da SEECK 1919, p. 177, che vi unisce anche III 32 2 e III 17 2; ma cfr. sopra, n. 8.

41. *CTh.*, VIII 5 1, a Costanzo, *accepta* a Cagliari 22 gennaio 315.

42. *CTh.*, II 30 1 / *CJ.*, VIII 16 7, con leggere differenze; per i problemi interpretativi sollevati da questo editto, DUPONT 1953, p. 90, e 1963, p. 27, e DILLON 2012, pp. 173-74. La data costituisce un'ul-

Al 315 e allo stesso clima di generale benevolenza risale anche l'istruzione a tutti i *rationales* in cui Costantino ordina che chi trova un tesoro e lo denuncia spontaneamente al fisco abbia diritto a trattenerne la metà. L'aspetto più interessante dell'ordinanza sul piano ideologico è il divieto di qualunque indagine sul ritrovamento («omnis fiscalis calumnia conquiescat») e l'ingiunzione di credere sulla parola al denunziante: «haberi enim fidem fas est his, qui sponte obtulerint quod invenerint». Va da sé che chi invece non si presenta spontaneamente a offrire la metà di ciò che ha trovato, e viene scoperto, non potrà godere di questi benefici.<sup>43</sup>

#### 6. DISTRIBUIRE EQUAMENTE IL CARICO DELL'IMPOSTA

Un'altra preoccupazione dominante della legislazione di Costantino è quella di dimostrare ai contribuenti che l'imperatore s'impegnava a garantire l'equa distribuzione delle imposte. Si trattava, per un verso, di non pesare in modo iniquo sui decurioni, sui quali ricadeva già gran parte del peso della riscossione. Nel 319 Costantino decretò che ciascun decurione era responsabile soltanto per l'imposta dovuta dai suoi coloni. Lo stesso imperatore riconobbe che si trattava d'un principio ovvio («manifestum est»); dobbiamo concluderne che così come i decurioni incaricati della riscossione per conto del fisco erano responsabili in solido coi loro patrimoni, allo stesso modo il fisco non esitava a renderli responsabili l'uno verso l'altro anche per il pagamento dell'imposta dovuta privatamente da ciascuno, e che l'imperatore intervenne a distinguere e a vietare l'abuso.<sup>44</sup>

Per altro verso, Costantino garantì l'intervento dei vertici dello stato per assicurare l'equa ripartizione dell'imposta. Abbiamo già menzionato l'editto *ad populum* del 313 in cui si invitavano i contribuenti a denunciare i casi in cui i *tabularii civitatum*, «per collusionem potentiorum», scaricavano la *sarcina*, il carico dei censi, sugli inferiori.<sup>45</sup> L'idea ritorna in una lettera indirizzata a Proculo, procon-

riore problema; SEECK 1919, p. 163, accetta la data del 2 giugno 315, ma l'editto è datato da Sirmio e oggi sappiamo che all'epoca quell'area era ancora sotto il controllo di Licinio, che quindi potrebbe essere l'autore della legge (BARNES 1982, p. 72 n.; CORCORAN 1993, pp. 113-14), mentre BRUUN 1961, p. 33, sposta la data al 319. Ipotizza la presenza di Costantino a Sirmio nel 315 in seguito a una campagna comune condotta con Licinio nell'area danubiana GRÜNEWALD 1990, p. 111; ma cfr. PORENA 2003, pp. 311-15.

43. *CTh.*, X 18 1, *ad rationales*, 30 marzo 315.

44. *CTh.*, XI 7 2, a Pacaziano vicario delle Britannie, 20 novembre 319. Cfr. DUPONT 1963, pp. 31-32. La legge è anche importante come una delle prime testimonianze di un sistema di registrazione dei coloni che prelude alla futura legislazione intesa a vincolarli alla terra: КЕНОЕ 2007, p. 168.

45. *CTh.*, XIII 10 1; cfr. sopra, cap. XI n. 19. L'imperatore garantisce che il contribuente ingiustamente gravato potrà tornare a pagare secondo la sua dichiarazione originaria («suam tantum pristinam professionem agnoscat»); l'espressione andrà collegata con le «professionibus censualibus», alias «voluminibus censualibus» (dichiarazioni/registri del patrimonio soggetto a censi) evocate in *CTh.*, VI 35 3.

sole d'Africa, nel 319: doveva occuparsi personalmente «publicarum exactio-num», e non accettare per buoni i rapporti troppo spesso falsificati dei funzionari («ita ut non officialium instructione et voce fraudulenta contentus sis»), ma prendere visione personalmente di quanto riferivano i governatori provinciali, e sottoporlo se necessario alla verifica del prefetto dell'annona e dei *rationales*: così avrebbe salvaguardato i provinciali dalle «iniquas exactiones».<sup>46</sup>

Soprattutto occorre controllare i notabili municipali, incaricati di attribuire a ciascun contribuente la sua quota d'imposta e di *munera*, e impedire che li distribuissero come conveniva meglio a loro e ai loro clienti; anche se via via che Costantino s'inoltra in quest'ambito, si ha sempre più l'impressione di trovarsi di fronte a mere dichiarazioni di principio, che rischiano di suonare a vuoto. Nel 325 l'imperatore stabilì che la distribuzione dei *munera* straordinari fra i possidenti di ogni città doveva essere sorvegliata dai governatori provinciali, per evitare che i *potiores* scaricassero l'onere sulla «multitudo mediocrium».<sup>47</sup> Nel 328 tornò a ribadire lo stesso principio accentuando l'intervento dall'alto: i «rectores provinciarum» non dovevano lasciare la distribuzione dei *munera* ai *principales* delle città, dovevano occuparsene personalmente e stilare gli elenchi di propria mano, badando a esigere le prestazioni prima dai *potiores* e poi dagli altri. Il contadino impegnato nella semina o nel raccolto, lavori urgenti che non potevano essere rimandati, non doveva essere distolto dai suoi campi. Per i funzionari degli uffici provinciali era prevista, tanto per cambiare, la pena di morte se contravvenivano a queste disposizioni.<sup>48</sup> Anni dopo, con una delle sue ultime leggi, Costantino allargò il principio di garanzia, ordinando che i presidi provinciali compilassero «manu propria» e sotto la propria responsabilità («periculo suo») anche l'importo dell'annona richiesta ogni anno e la distribuzione del carico fra i possidenti; così, sperava Costantino, sarebbe stato più facile verificare se gli esattori pretendevano dai contribuenti più del dovuto.<sup>49</sup>

Alcuni editti contengono misure estremamente drastiche, ed espresse nel linguaggio più sprezzante, contro determinate categorie di esattori o funzionari del fisco. Abbiamo già incontrato quelli contro i *caesariani*, di cui si danno per scontate le *fraudes*, anzi la «consuetudo fraudium» e i cui conti sono sospetti per definizione, tanto che l'imperatore vieta di concedere loro qualunque beneficio di legge, a meno che lui stesso non li abbia verificati.<sup>50</sup> Contro gli «stationarii primipilarium», incaricati del trasporto dell'annona da una provincia all'altra,

Costantino intervenne fin dal 315 a difendere la popolazione locale, che probabilmente era vessata più facilmente da loro che da qualunque altro funzionario. Un editto indirizzato ai provinciali dell'Africa garantì che se osavano compiere estorsioni sarebbero stati mandati a morte; vietò loro di disporre di carceri e di mettere in custodia chicchessia, foss'anche per reati manifesti; infine limitò drasticamente il numero dei conduttori che potevano impiegare – a spese, s'intende, dei contribuenti –, ordinò di assumerli all'interno della provincia, sempre per limitare le spese, e per tagliar corto ai favoritismi vietò agli *stationarii* di sceglierli fra i loro ex dipendenti.<sup>51</sup>

#### 7. VIETARE L'ARRICCHIMENTO DEI FUNZIONARI A SPESE DEI CONTRIBUENTI

Alla fine della sua vita Costantino legiferò contro i *numerarii*, contabili che lavoravano negli uffici dei presidi provinciali e avevano probabilmente a che fare con le liste dei contribuenti. Il «vorax et fraudulentum numerariorum propositum» doveva essere stroncato, scrisse Costantino al vicario d'Asia, evocando una legge precedente che non ci è però giunta; l'imperatore limitò a due anni il loro periodo di servizio, e li dichiarò passibili di tortura in caso di processo. Chiunque fosse stato costretto dalle vessazioni dei *numerarii* a vendere loro i propri possedimenti era incoraggiato a fare ricorso: avrebbe recuperato la sua terra, mentre il prezzo sarebbe stato confiscato, a ulteriore punizione degli «illicitis ac detestandis emptoribus».<sup>52</sup>

L'ultima disposizione riprendeva un'ordinanza del 326, più generica ma ancor più rivelatrice di quello che doveva essere il vero rapporto fra la popolazione e i funzionari imperiali: se qualcuno, decretava allora Costantino, per paura di un funzionario anche piccolo («aliquem metuens saltem in mediocri officio constitutum») era stato costretto a cederli i propri possedimenti con una vendita truccata, la terra doveva essere restituita e il prezzo confiscato.<sup>53</sup> In quell'occasione l'imperatore denunciava analoghe prepotenze anche da parte dei privati, che potevano costringere i vicini a vendere con la velata minaccia di parentele o amicizie potenti («vel coniugis vel amici nominibus abutentes»); ma chi era piazzato meglio di tutti per compiere questo genere di abuso erano i funzionari. Uno dei testi più straordinari contenuti nel *Codex* è uno stralcio da un'udienza tenuta davanti a Costantino per giudicare il ricorso di due donne, Codia e Agrippina, che avevano acquistato una proprietà dal fratello d'un governatore provin-

46. *CTh.*, I 12 2, 26 dicembre 319; il testo non è tutto chiarissimo, cfr. ed. PHARR 1952, p. 22.

47. *CTh.*, XI 16 3, *accepta* 24 aprile 325 (SEECK 1919, p. 174). Porta l'enigmatico indirizzo «ad edictum Calchedoniensium et Macedoniensium»; la menzione di Calcedonia esclude comunque la data ms. del 324, quando la città era ancora sotto il dominio di Licinio.

48. *CTh.*, XI 16 4, a Emiliano prefetto del pretorio, letta a Roma 9 maggio 328.

49. *CTh.*, XI 1 3, a Gregorio prefetto del pretorio, 9 ottobre 336.

50. *CTh.*, IX 42 1, a Petronio Probianò, 27 febbraio 321; cfr. X 1 5 (senza destinatario, 31 dicembre 326:

sopra, n. 40), X 7 1 (21 luglio 317, *ad Bithynos*: sopra, cap. XI n. 83), X 8 2 (a Prisco *rationalis*, 11 marzo 319; sopra, cap. XI n. 43).

51. *CTh.*, VIII 4 2, 10 maggio 315. Cfr. DILLON 2012, pp. 171-72.

52. *CTh.*, VIII 1 4, e *CTh.*, VIII 15 2, «ad Veronicianum vicarium Asiae», 19 maggio 334.

53. *CJ.*, II 19 11, a Evagrio prefetto del pretorio, 22 novembre 326 (per la data cfr. BARNES 1982, p. 77, e PORENA 2003, pp. 419-20).

ziale, vedendosela poi confiscare in quanto frutto di un'acquisizione illegale da parte del governatore. Le battute di Agrippina sono in greco. La donna sottolinea che si trattava del governatore di un'altra provincia; Costantino, con un'interpretazione perlomeno personale della legge, che in effetti vietava agli amministratori solo gli acquisti nella propria provincia, ribatte che l'acquisizione da parte del funzionario era comunque da ritenersi illegale; Agrippina, ostinatamente, ribadisce che «non era il governatore di quel luogo» e aggiunge che comunque lei ha comprato dal fratello; Costantino, persuaso della sua buona fede, decreta che ha diritto a un risarcimento:

Agrippina dixit: τῷ τόπῳ ἐκεῖνῳ οὐκ ἐπαγάρχει. constantinus a. dixit: sed iure continetur, ne quis in administratione constitutus aliquid compararet, unde quidem nihil interest, an in suo pago an in alieno comparavit, cum constet contra ius eundem comparasse. et adiecit: ignoratis fiscale effici totum, quidquid administrantes comparaverint? agrippina dixit: τοῦ τόπου ἐκεῖνου πραιπόσιτος οὐκ ἦν. ἐγὼ ἠγόρασα παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἴδε αἰ ὦναί. constantinus a. dixit: recipient a venditore codia et agrippina competens pretium.

La legge, insomma, secondo Costantino vietava ai funzionari imperiali di acquistare terra, non solo nella provincia che amministravano, ma ovunque; ma siccome tutti avevano familiari e uomini di paglia, non era difficile aggirarla.<sup>54</sup>

I contribuenti andavano tutelati anche da un altro nemico, gli appaltatori dei pedaggi e gabelle, i *vectigalia*. Nel 321 Costantino pubblicò in proposito diverse ordinanze nel giro di un mese – a meno che, come forse è più probabile, tutti e tre gli estratti non derivino da un'unica circolare. Nel primo decretò che il vincitore dell'appalto («qui superior in licitatione exstiterit») doveva riscuotere per almeno tre anni, una norma che parrebbe soprattutto mirata a scoraggiare i subappalti; scaduto il termine bisognava rifare la gara, e verificare i conti dell'appaltatore uscente: se si scopriva che aveva osato esigere più di quello che gli spettava, doveva essere condannato a morte – una truculenza che in questo caso, come senza dubbio in molti altri, tradisce soprattutto l'impossibilità di impedire davvero le frodi, che la collusione delle autorità locali poteva facilmente coprire.<sup>55</sup>

Negli altri estratti l'imperatore stabilì che non era dovuto nessun pedaggio per le derrate trasportate per uso proprio, o per pagare l'imposta, o per i lavori della campagna: l'imposta era dovuta solo per le merci trasportate a fini commerciali; e con la stessa drasticità era comminata la pena di morte agli esattori,

54. *CTh.*, VIII 15 1. BIANCHINI 1984 sottolinea che tutte le fonti sul divieto lo applicano esclusivamente alla circoscrizione amministrata dal funzionario; l'interpretazione allargata abbracciata qui da Costantino è un *unicum*.

55. *CTh.*, IV 13 1, a Giunio Rufo *consularis* d'Emilia, 1° luglio 321. Sull'appalto dei *vectigalia* e i problemi connessi cfr. DELMAIRE 1989, p. 290.

agli *stationarii* e ai legionari che non avessero rispettato la legge.<sup>56</sup> Negli ultimi anni Costantino tornò ad aggredire gli abusi degli esattori, in termini che però non vanno oltre l'affermazione di principio: gli appalti dovevano essere sorvegliati dal governatore, e in caso di lagnanze, se si dimostrava che i *conductores* avevano preteso più del dovuto, dovevano essere puniti con l'esilio.<sup>57</sup>

Il confronto con questa legislazione può forse influire sulla valutazione di una notizia che la storiografia ha molto discusso, senza però, di solito, collocarla nel contesto complessivo della politica fiscale di Costantino. Si tratta dell'introduzione del *follis* o *gleba*, l'imposta sulle proprietà dei senatori, che Zosimo gli attribuisce e che forse era contenuta nelle costituzioni oggi perdute del titolo *CTh.*, VI 2, relative proprio alla dignità senatoria.<sup>58</sup> Secondo la tradizione malevola raccolta dallo storico bizantino, l'imposta ebbe effetti devastanti, non solo sui *clarissimi* che colpiva più direttamente, ma su intere città di cui provocò l'impoverimento e lo spopolamento. Alla luce della politica di sgravi sistematicamente condotta da Costantino, appare plausibile il ridimensionamento che la storiografia recente ha proposto circa gli effetti della nuova tassa: anche ammesso che sia stata davvero introdotta da lui, ha certamente ragione chi la considera un'imposizione dal gettito modesto e in ogni caso non tale da alienare all'imperatore il favore dei *clarissimi*.<sup>59</sup> Non si capisce infatti perché Costantino, così pronto a sacrificare redditi potenziali anche molto consistenti pur di non alienarsi il consenso degli strati sociali più agiati, avrebbe poi dovuto colpirli con una tassa impopolare.

56. *CTh.*, IV 13 2, 13 luglio 321, e *CTh.*, IV 13 3, 1° agosto 321, a Menandro, in realtà chiaramente due redazioni della stessa costituzione. Per l'interpretazione di «tertiis Augustanis» come legionari della *legio III Augusta* cfr. DUPONT 1967, p. 33.

57. *CJ.*, IV 62 4, a Felice prefetto del pretorio, *proposita* a Cartagine 9 marzo 336 (SEECK 1919, p. 183).

58. Zosimo, II 38; cfr. sotto, cap. XIX n. 32.

59. CARLÀ 2009.

## XIII

## RENDERE PIÙ EFFICIENTE LO STATO

Il politico che sceglie di costruirsi una popolarità distribuendo largamente fondi pubblici e rendendo meno opprimente il peso del fisco si trova di fronte al dilemma di come evitare la contrazione delle risorse disponibili. Almeno sulla carta, Costantino si preoccupò sempre di riequilibrare gli interventi a favore di beneficiari e contribuenti con altri mirati a rendere più efficace il prelievo delle imposte e più difficile l'evasione dei *munera*. L'impressione è che mentre la nobiltà titolata era trattata comunque con un occhio di riguardo, l'imperatore si sia mosso con assai maggiore energia quando si trattava di disciplinare gli altri gruppi privilegiati, dai veterani ai chierici, e in generale nei confronti della classe curiale.

1. GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL FISCO  
E TUTELARE IL PATRIMONIO PUBBLICO

1.1. *Recuperare i crediti del fisco*. L'insistenza di Costantino sulla tutela del contribuente non significa che l'imperatore fosse disposto a tollerare l'inadempienza dei debitori del fisco; appare però chiaro che la sua legislazione in proposito, compresa la più severa, non è dettata dall'unico desiderio di tutelare le entrate fiscali. Vi si accompagna la consapevolezza che il proprietario contumace, che non paga perché assenteista e ribelle, è un peso per la società ed è dannoso anche per la classe dei possidenti; perciò le proprietà dei debitori inveterati vanno confiscate e rivendute, così da permettere ad altri di valorizzarle. Mentre non bisogna vessare i contribuenti, il fisco non deve perdere di vista il pagamento degli arretrati, i *reliqua*, il cui accumulo rappresenta una delle principali minacce cui l'amministrazione finanziaria deve far fronte.

Una delle prime iniziative di Costantino, dopo che la vittoria su Massenzio lo ebbe reso unico padrone dell'Occidente, fu di ordinare un'indagine in tutte le province sull'ammontare complessivo dell'annona e sugli arretrati accumulati («ut cognosceremus, quanta reliqua per singulas quasque provincias»). Nell'estate 313 aveva già i risultati sul suo tavolo, ed erano preoccupanti: gli arretrati ormai irrecuperabili erano colossali. L'analisi dei dati dimostrò che una causa primaria di questa situazione consisteva nella prassi perversa per cui chi si trovava in difficoltà, ed era già in debito col fisco, vendeva il proprio fondo accettando per disperazione condizioni capestro, in base alle quali tanto il debito accumulato quanto l'imposta futura rimanevano a carico del venditore. Costantino stabilì che questa prassi era illegale e che le tasse e gli arretrati dovuti da un fondo

non potevano essere scorporati dalla proprietà: chiunque avesse comprato con contratti di questo genere doveva essere tenuto responsabile, «tam pro solidis censibus fundi comparati quam pro reliquis universis eiusdem possessionis». In futuro chi comprava un fondo avrebbe dovuto dichiarare che si faceva carico del censo dovuto, e non sarebbe più stato lecito a nessuno comprare o vendere la terra scorporata dal censo.<sup>1</sup>

Poco tempo dopo Costantino sentì la necessità di rinnovare queste disposizioni; il prolisso testo ci è arrivato integralmente, consentendoci di apprezzare ancor meglio la retorica di cui l'imperatore investiva la questione. Da ogni parte, afferma Costantino, giungono senza sosta lamentele individuali e collettive, insistenti e senza vergogna, tutte espresse nei medesimi termini: possidenti che hanno venduto la loro terra piegandosi a pattuizioni ingiuste si trovano ora schiacciati dalle richieste del fisco per proprietà che non sono più loro, e implorano il soccorso dell'imperatore. Costantino non è affatto incline a compatirli: costoro, commenta, hanno forse intascato un prezzo spropositato grazie a questi accordi illegali, e adesso sperano cinicamente che l'imperatore li liberi dai censi, mosso a compassione e senza sospettare, nella sua innocenza, la loro astuzia («dum insidiarum fallentium non suspicamur arcana, pro innocentiae nostrae natura ceteros aestimantes»).

Costantino condanna aspramente «has fraudes, hos dolos, istas argutias», e ribadisce la nuova legge: chi compera deve farsi carico del censo («ut omnino qui comparat rei comparatae ius cognoscat et censum, neque liceat alicui rem sine censu vel comparare vel vendere»). Ogni volta che il proprietario di un fondo pretenderà di non dover pagare il censo e che l'obbligo è a carico di qualcun altro, il fondo sarà confiscato e così pure il prezzo pagato, a danno tanto dell'acquirente quanto del venditore. Per maggior cautela, l'imperatore decreta che nessuna vendita di immobili sarà valida se al momento della firma del contratto non sarà stata dichiarata pubblicamente l'estensione della proprietà con la testimonianza dei vicini, anche nel caso degli appezzamenti più insignificanti. Costantino si dilunga a descrivere i rischi, per la sicurezza della proprietà, delle vendite fatte in privato e addirittura di nascosto; mentre quando la vendita è fatta pubblicamente il «felix comparator» può star tranquillo per sempre. D'ora in poi, conclude l'imperatore, le vendite non potranno più celare frodi e suscitare querele, e i diritti degli eredi saranno garantiti.<sup>2</sup>

1. *CTh.*, XI 31 / *CJ.*, IV 47 2 1, ad Antonio Marcellino *praeses* della *Lugdunensis I*, del 1° luglio 313 (SEECK 1919, p. 161; SARGENTI 1983, pp. 317-18). La ricostruzione qui proposta parte da questa datazione, che corregge il 319 ms.; se quest'ultima data fosse da considerare valida, muterebbe ovviamente la sequenza cronologica dei diversi interventi di Costantino in quest'ambito. Poco cambierebbe invece accettando la datazione al 312 proposta da MAZZARINO 1982, pp. 392-93. In precedenza Costantino aveva rimesso gli arretrati a singole città: cfr. il caso di Autun, *Pan. Lat.*, v (viii) ed. MYNORS, viii (5) ed. GALLETIER.

2. *Vat.* 35, inviata dal prefetto del pretorio al *corrector* del Piceno, 29 agosto 313 (o 315: cfr. SARGENTI

Nella stessa logica sembra porsi l'ordinanza del 318, rivolta a Catullino proconsole d'Africa e che ha sempre dato filo da torcere ai commentatori. Vi si parla di proprietà terriere soggette al pagamento annuo (*pensitatio*) di un'imposta chiamata, bizzarramente, «aeneus frumentus», cioè alla lettera il frumento bronzeo, che nessuno sa cosa sia – si era ipotizzato che fosse una forma di distribuzione annonaria gratuita alla popolazione di Cartagine, ma pare che non sia così.<sup>3</sup> Costantino decreta che chi si libera dalle proprietà soggette a questo carico non dovrà più essere inquietato: il pagamento tocca agli acquirenti. Nella stessa lettera l'imperatore interviene a vietare una frode diffusa, per cui i magistrati cittadini, quando le loro proprietà erano tenute al pagamento, lo scaricavano su altri, oppure accettavano bustarelle per esentare chi vi era obbligato: ai magistrati, sentenziò Costantino, era lecito operare sostituzioni solo quando si trattava di surrogare un contribuente insolvente con un altro più capace.

Un ulteriore perfezionamento venne deciso nel 327. Gli schiavi *adscripti censibus*, per i quali cioè era previsto il pagamento di un'imposta, potevano essere venduti solo a proprietari residenti nella stessa provincia, i quali diventavano responsabili per il pagamento dovuto al fisco. Costantino approfittò dell'occasione per ribadire il principio stabilito anni prima, dichiarando che lo stesso valeva per i possessi immobiliari: nessun accordo privato poteva impedire che gli «onera ac pensationes publicae» gravanti su un fondo fossero accollati a chi l'aveva acquistato.<sup>4</sup>

Il nesso organico fra la terra e l'imposta rischiava di spezzarsi anche in un altro caso: quello di fondi abbandonati dai proprietari o lasciati volutamente incolti, magari proprio per non pagare il tributo. Riprendendo una disposizione di Aureliano, da cui rivendica addirittura una discendenza («divus Aurelianus parens noster»), Costantino conferma che i possedimenti abbandonati debbono essere suddivisi tra i decurioni, i quali si faranno carico della relativa imposta, salvi tre anni di immunità; e aggiunge che se nessun decurione è in grado di accollarsi il carico, l'onere andrà suddiviso fra tutti i proprietari.<sup>5</sup>

Anche le entrate delle città erano parte del patrimonio pubblico di cui l'imperatore intendeva farsi garante, e anche in questo caso occorreva, per evitare

1983, p. 317). La legge è riportata, parzialmente, in *CTh.*, III 1 2, a Gregorio (prefetto del pretorio), datata 4 febbraio 337; ci si può chiedere se Costantino abbia voluto ripeterla a distanza di 25 anni, ma sembra improbabile che si sia limitato a ripubblicarla con le stesse, identiche parole: è forse più probabile un errore dei compilatori. SARGENTI 1983 ipotizza che il provvedimento del 313 sia di Licinio, rinnovato e confermato da Costantino nel 337. Capziose appaiono le discussioni dei giuristi volte a sostenere che non si tratterebbe in realtà dello stesso testo: cfr. da ultimo LAQUERRIÈRE-LACROIX 2009, pp. 247-48. Dal punto di vista concettuale, identifica nel provvedimento «influenze greche ed ellenistiche» PULIATTI 2013, p. 607.

3. *CTh.*, XIV 25 1, 12 dicembre 318. Cfr. CARRIÉ 1975, pp. 1082-83.

4. *CTh.*, XI 3 2, ad Acacio *comes* di Macedonia, 27 febbraio 327.

5. *CJ.*, XI 59 1, a Capestrino, senza data.

l'accumulo di arretrati, conservare il nesso fra la terra e i pagamenti di cui era gravata. Questa preoccupazione caratterizza la legge, di fine 319 o inizio 320, sui debitori delle amministrazioni municipali. Costantino ordina che questi ultimi o i loro eredi, se dispongono di patrimoni sufficienti, siano tenuti a pagare le loro rate ogni anno, così come sono iscritte nel *kalendarium* della città, senza permettere che si accumulino i pagamenti arretrati. Se il debitore, a cui è stato concesso il prestito sulla garanzia costituita dal suo patrimonio, ne vende una parte, anche una corrispondente quota del debito dev'essere attribuita al compratore; i debiti nei confronti delle amministrazioni municipali sono così parificati al *tributum* dovuto allo stato, e considerati come oneri pertinenti alla terra e inseparabili da questa. Spetta ai governatori, quando si constata che il patrimonio di un debitore registrato non è adeguato all'importo degli interessi, verificare chi detiene attualmente i fondi e imporre loro «pro rata» il pagamento, fatta salva per gli acquirenti la possibilità di rivalersi in giudizio sul venditore.

A chi infine ha venduto quasi tutto, bisogna confiscare anche il resto, e attribuirlo a un proprietario idoneo, che possa farsi carico delle «annuas usuras» dovute alla città. Se invece i possedimenti del debitore sono stati confiscati, e poi rivenduti a terzi dal fisco, il debito si considera estinto, a danno della città, e il compratore non dev'essere molestato, come prevedono già lo *ius vetus*, i *rescripta divorum* e le *constitutiones nostras*, significativamente messi sullo stesso piano;<sup>6</sup> ma se i beni non sono stati venduti dal fisco, bensì concessi in beneficio «principali liberalitate», allora i titolari continuano a essere gravati dal debito. Se infine il debitore è irreperibile e delle sue sostanze non si trova più traccia, a subire il danno è ancora la *res publica*, ossia la città; questa però può rivalersi contro il *curator kalendarii* e i magistrati che hanno concesso il prestito senza sufficienti garanzie, sicché Costantino conclude che nel loro stesso interesse d'ora in poi non dovranno concedere credito se non a persone idonee, possibilmente padrone di *rustica praedia*.<sup>7</sup>

Per risultare efficaci, le confische richiedevano però una legislazione adeguata; ad esse, infatti, seguiva la vendita dei beni confiscati, ma gli acquirenti andavano tutelati contro la possibilità che il debitore espropriato, mettendosi in regola, potesse pretendere la restituzione. Un rescritto del 323 toccò in particolare il caso degli schiavi trattenuti dal fisco in pegno per il pagamento dei debiti: un funzionario scriveva dalla Spagna segnalando che per il motivo appena de-

6. PULIATTI 2013, p. 610 n. 16, cita questa costituzione fra quelle che suggeriscono «che la norma imperiale non avesse ormai più carattere esclusivamente interpretativo, ma fosse divenuta lo strumento idoneo a intervenire sul diritto precedente, modificandone le statuizioni anche se provenienti dalla stessa autorità imperiale».

7. *CTh.*, XII 11 1, a Locrio Verino, *proposita* 30 gennaio 320 (SEECK 1919, p. 169). NUYENS 1964 e PULIATTI 2013, p. 610 n. 16, accettano la datazione ms. al 314, anche se Locrio Verino è documentato in carica come vicario d'Africa dal 318 (cfr. sopra, cap. XIII n. 167).

scritto era impossibile trovare dei compratori, e l'imperatore stabilì che dal momento del sequestro i proprietari avevano due mesi di tempo per saldare il debito, dopodiché perdevano i loro diritti e gli schiavi potevano essere venduti.<sup>8</sup> Un altro rescritto del 327 o 328, su una richiesta proveniente dall'Africa, concordò che i debitori morosi del fisco («qui praestationes fiscales differunt») non dovevano godere di alcuna *laxitas* quanto agli arretrati; i loro beni, se si trattava davvero di debitori impenitenti e colpevoli, dovevano essere confiscati e venduti, e ai compratori era assicurata la «firmitate perpetua possidendi».<sup>9</sup> Una disposizione del 327, indirizzata a Vittore, *rationalis* dell'Urbe, colpì invece quei debitori del fisco che ricevendo l'ingiunzione di pagamento ricorrevano in appello per sospendere il sequestro e poi tiravano in lungo evitando di ottemperare alle formalità richieste dalla procedura: in casi simili si doveva dichiarare nullo l'appello e procedere immediatamente all'esazione.<sup>10</sup>

1.2. *Rendere più efficiente la riscossione.* Per rendere efficace il sistema dell'imposta, bisognava innanzitutto garantirne la riscossione. Fin dal 314 Costantino emanò un provvedimento per limitare le possibilità di frode da parte dei contribuenti. L'annona non era pagata tutta in una volta, ma in rate mensili; ogni mese i proprietari terrieri dovevano far trasportare il prodotto dovuto dai propri *horrea* a quelli municipali, ritirare le ricevute e depositarle presso gli uffici cittadini addetti alla registrazione («ad tabularios publicos deferant»). I funzionari dovevano controllare le ricevute e conservarle sotto la propria responsabilità, per esibirle in caso di contestazione; l'imperatore sperava così di ridurre il rischio che i contribuenti si fabbricassero da sé le ricevute per attestare falsamente il pagamento («ne illatio tributorum ex solis apochis falsis vel imaginariis cognoscatur»). Gli uffici di registrazione dovevano stilare, probabilmente alla fine dell'anno, l'elenco nominativo dei debitori; solo a questo punto i funzionari provinciali potevano chiamarli in giudizio. Il sistema di registrazione delle ricevute era evidentemente percepito come una garanzia sia per lo stato, sia per il contribuente; Costantino aggiunse che nell'esazione non doveva esserci concussione, e che se un contribuente avesse dimostrato in tribunale di aver dovuto pagare più del giusto o di aver subito molestie, gli *exactores* dovevano essere severamente puniti.<sup>11</sup>

8. *CTh.*, xi 9 1, *proposita a Castulone* 31 dicembre 323.

9. *CTh.*, xi 7 4, *ad Afros*, 18 maggio 327 (BRUUN 1961, p. 43) o 328 (SEECK 1919, p. 178; BARNES 1982, p. 77). Sulle modalità (*subclamatio*, ovvero una versione formalizzata della voce pubblica) con cui la richiesta era pervenuta all'attenzione di Costantino cfr. DILLON 2012, pp. 128-36.

10. *CTh.*, xi 30 14, 31 luglio 327.

11. *CTh.*, xi 1 2; xi 7 1; fa parte della costituzione inviata a Eliano proconsole d'Africa di cui sopra, cap. XIII n. 7. L'ottimistica proibizione delle concussioni è rinnovata in *CJ.*, III 26 5, *ad Ursum* (certamente il *rationalis* d'Africa citato in *HE.*, x 6) del 5 febbraio 315.

Per garantire l'efficacia della riscossione, bisognava altresì sorvegliare la selezione dei decurioni a cui veniva accollato questo sgradito incarico. Nel 321 l'imperatore stabilì che nella nomina di questi *susceptores* bisognava incaricare possidenti abbastanza ricchi da poter garantire col proprio patrimonio. Se invece qualcuno di loro falliva, l'autorità municipale che lo aveva nominato («creator eius») doveva rispondere dell'ammacco a spese proprie; giacché il danno non si sarebbe verificato, dichiara sentenziosamente l'imperatore, se si fosse provveduto a nominare soggetti idonei.<sup>12</sup>

Trattandosi di nomine per lo più indesiderate, la procedura prevedeva il diritto del nominato di appellarsi contro la nomina. Il caso più ovvio era quello di chi fosse stato nominato in sua assenza, e nel 320 Costantino concesse due mesi di tempo per presentare l'appello, computati dal giorno in cui l'interessato apprendeva della sgradita designazione. Ma nella stessa ordinanza prevede anche il caso di chi intendeva protestare contro una nomina decisa in sua presenza, e stabilì che in quel caso i due mesi decorrevano immediatamente. La terminologia (*provocatio, appellatio*) è la stessa del diritto processuale e la nomina è, forse involontariamente, equiparata a un torto subito: «contra se celebratam nominationem».<sup>13</sup>

Nel 323 Costantino modificò le regole nel tentativo di ridurre gli attriti che inevitabilmente si producevano: d'ora in poi i decurioni cui veniva attribuita una magistratura urbana o l'incarico dell'*exactio annonarum* dovevano essere nominati con almeno tre mesi di anticipo, in modo che avessero il tempo di ricusare l'incarico, e se dimostravano di non essere effettivamente in grado di assumerlo, ci fosse ancora il tempo di nominare qualcun altro. Per evitare lungaggini procedurali, Costantino decise che il ricorso contro tali nomine non era più da considerare un appello, ma più modestamente una *querella* o *querimonia* («non appellatio, sed querimonia hoc dicitur, appellationis enim verbum in maioribus rebus dici oportet») e doveva essere risolto immediatamente, senza rispettare i termini procedurali previsti per gli appelli.<sup>14</sup>

A un certo punto Costantino cominciò a preoccuparsi degli sprechi che accompagnavano l'esazione dell'imposta in natura. Nel 320 o 321 ordinò che intorno agli *horrea*, i granai pubblici in cui si ammassava l'annona, fossero abbattuti tutti gli edifici in un raggio di cento piedi, per evitare il pericolo d'incendio; ai contravventori venivano comminate le solite pene spropositate, in questo caso la confisca di tutti i beni.<sup>15</sup> Nel 325 vietò ai governatori provinciali di far uso im-

12. *CTh.*, XII 6 1, *ad edictum*, 7 aprile 321.

13. *CTh.*, xi 30 10, *ad Crispinum*, 8 luglio 320. In *CTh.*, XII 1 2, è conservato un rescritto allo stesso Crispino in cui Costantino risponde, in verità piuttosto oscuramente, a un dubbio sul computo dei due mesi; il rescritto risulta datato 1° ottobre 315, data evidentemente sbagliata, a meno che non sia sbagliata quella di *CTh.*, xi 30 10. Cfr. anche NUYENS 1964, p. 53.

14. *CTh.*, XII 1 8 e XI 30 12, *ad Florentium*, 13 aprile 323.

15. *CTh.*, XV 1 4, a Felice «carissime nobis», 22 luglio 320 o 321 (BRUUN 1961, p. 42); ma si noti che la



proprio, prestandole a privati, delle derrate che riscuotevano dalle città;<sup>16</sup> e subito dopo pubblicò una drastica ordinanza contro le irregolarità commesse dagli ufficiali dell'esercito, responsabili della distribuzione dell'annona alla truppa. Anziché ritirarla giorno per giorno dai magazzini, costoro si facevano pagare l'equivalente in denaro; e realizzavano poi un vantaggio privato, acquistando derrate altrove a prezzo più basso e intascando la differenza. Il sistema spingeva anche gli esattori dell'annona a pretendere dai produttori pagamenti in denaro anziché in natura, col risultato che le derrate portate all'ammasso andavano in malora. Dopodiché, a quanto sembra di capire, capitava anche che le stesse derrate già andate a male fossero ricomprate a basso prezzo e distribuite alla truppa. Costantino stabilì che non si poteva farne carico ai produttori, i quali se avessero dovuto sostituirle avrebbero finito per pagare due volte l'imposta; erano gli ufficiali a dover ripagare il danno, e chi era sorpreso in questi traffici doveva senz'altro essere decapitato, senza riguardo ai meriti o al grado.<sup>17</sup>

Nel 333 Costantino informò Massimo prefetto del pretorio di una serie di nuove disposizioni relative agli *actuarii*, funzionari incaricati della distribuzione dell'annona ai soldati, e ai loro subordinati, gli *annonarii*. È un buon esempio della difficoltà di interpretare il dettato delle leggi costantiniane: la prima disposizione stabilisce che, «utilitate suadente», d'ora in poi queste due categorie di impiegati dovranno essere «condicionales»; per analogia con altri passi del *Codex* pare che si debba interpretare questo termine come «passibili di tortura», ma secondo il Jones esso «seems to mean regular employees of the government».<sup>18</sup> La seconda interpretazione è forse più probabile alla luce delle disposizioni successive, che garantiscono alle due categorie dei privilegi: il diritto a un'annona doppia per gli *actuarii* e una semplice per gli *annonarii*, e l'esenzione dall'imposta della *capitatio* per quelli di loro che vi sono ascritti, finché prestano servizio; in seguito, si vedrà cosa avranno meritato («vel laus eos et dignitas honorabit vel, si in culpa fuerint deprehensi, poena comitabitur»). La chiusa permette comunque di concludere che si tratta di una di quelle disposizioni a doppio taglio, volte a promettere il favore del principe ma anche a minacciare la sua collera agli impiegati del fisco, a seconda della loro onestà.

1.3. *Combattere la privatizzazione e lo spreco delle risorse pubbliche.* A più riprese Costantino si preoccupò di tutelare il patrimonio fondiario delle amministra-

data è incerta (326 ms.) e si potrebbe pensare che l'estratto appartenga alla stessa legge cui appartiene *CTh.*, VII 4 1, datato 325, sullo stesso argomento ed egualmente indirizzato a Felice (cfr. sotto, n. 17).

16. *CTh.*, XII 9 1, senza destinatario, 6 marzo 325; per l'interpretazione DUPONT 1953, p. 92.

17. *CTh.*, VII 4 1, a Felice «carissime nobis», 19 ottobre 325; analisi in MAZZARINO 1951, pp. 168 sgg.

18. *CTh.*, VIII 1 3, 5 maggio 333. Per la prima interpretazione ed. PHARR 1952, p. 186 e DUPONT 1953, p. 93 (sulla base di *CTh.*, VIII 1 4, VIII 2 4 e X 1 5, dove sembra che il significato sia proprio questo); *contra*, JONES 1964, p. 626.

zioni municipali, le *curiae* già gravate di tante prestazioni. Se un decurione moriva senza eredi prossimi e senza aver fatto testamento, i suoi beni dovevano essere assegnati al municipio, e nessuno aveva il diritto di rivolgere una supplica all'imperatore per ottenerli in beneficio («nulli praebenda licentia postulandi haec bona ut vacantia de nostra clementia»); anche qualora il beneficio fosse stato già concesso, doveva essere revocato («omni etiam beneficio, si quod fuerit impetratum, protinus infirmando»)<sup>19</sup>.

Venne anche vietata ogni forma di privatizzazione della manodopera servile di proprietà pubblica, e in primo luogo municipale. Gli schiavi-artigiani appartenenti ai municipi dovevano essere inamovibili, e Costantino stabilì che nessun privato potesse far causa per rivendicarne la proprietà; chi lo faceva doveva restituirne un altro in più, e pagare dodici solidi all'amministrazione cittadina («rei publicae illius civitatis»). Se lo schiavo non si ritrovava più, il responsabile del suo allontanamento dalla città doveva restituirne due, e non poteva allegare a propria difesa nessun tipo di beneficio o compravendita («nec beneficio principali nec venditione»); dove, non per la prima né per l'ultima volta, si osserva come l'imperatore stesso non fosse in grado di garantire la validità degli innumerevoli *beneficia* concessi a suo nome. Lo stesso valeva per i liberti-artigiani, che se rivendicati da un patrono privato dovevano in ogni modo essere restituiti alle città. Ai coloni della *res privata* («colonos nostros»), infine, era vietato lavorare sui fondi appartenenti a privati o assumerne la gestione; il loro lavoro doveva essere riservato «colendis nostris rebus».<sup>20</sup>

Anche il funzionamento del *cursus* e la repressione degli abusi ad esso collegati attirò l'attenzione dell'imperatore. Nel 316 Costantino, informato che spesso gli utenti usavano nodosi randelli per spronare gli animali da tiro del servizio pubblico («animalia publica»), col risultato di costringerli a sforzi spessanti, vietò questa pratica, ordinando di usare soltanto verghe o fruste con la punta di metallo, e di incalzare le bestie «innocuo titillo», senza esaurirne le forze. L'editto era specialmente rivolto contro i militari, minacciati di degradazione, e contro i gestori del servizio, cui si faceva balenare la deportazione se non avessero avuto più cura dei loro animali.<sup>21</sup> Qualche anno dopo nuove informazioni suscitarono l'ira di Costantino: capitava che chi aveva diritto per proprio uso alle

19. *CTh.*, v 2 1, 1° dicembre 318 (SEECK 1919, p. 167). La legge è del 326 secondo DELMAIRE 1989, p. 33. Si noti però che questa legge appartiene al gruppo di costituzioni indirizzate a Rufino prefetto del pretorio, sulla cui appartenenza a Costantino sono stati avanzati dubbi: cfr. sopra, cap. XI n. 86.

20. *CJ.*, VI 1 5, e *CJ.*, XI 68 2, a Gennaro *comes Orientis*; la data del 15 febbraio 319 non quadra però con questo destinatario, giacché all'epoca l'Oriente era ancora governato da Licinio, che potrebbe, in alternativa, essere l'autore della disposizione.

21. *CTh.*, VIII 5 2, *ad Titianum*, 14 maggio 316. Potrebbe essere di Licinio, giacché un Tiziano in quegli anni è preside di Cappadocia (*CJ.*, VII 16 41). Che il *munifex* sia il gestore è però un'ipotesi; *contra*, ed. PHARR 1952, p. 195, e DUPONT 1953, p. 105 («sans doute le simple soldat»).

*corvées* del servizio pubblico («angarias») le rivendesse ad altri. Chiunque d'ora in poi avesse sospetto d'un simile abuso era tenuto a denunciarlo, e tanto il venditore quanto l'acquirente erano condannati alla deportazione nelle isole, ad eccezione di chi, aggiungeva prudentemente Costantino, avendo diritto a utilizzare il *cursus* si fosse semplicemente fatto accompagnare da qualcun altro.<sup>22</sup>

1.4. *Rendere più efficienti gli uffici pubblici.* Una manciata di ordinanze di Costantino rivela la sua occasionale insoddisfazione, o anche peggio, per il lassismo e la corruzione dei più diversi apparati statali. Nel 321 o 322 aggredisce l'inefficienza degli *iudices*, i governatori provinciali, soprattutto in quanto responsabili delle opere pubbliche finanziate dall'imperatore. Sono loro le cinghie di trasmissione della volontà imperiale, ma non la trasmettono con sufficiente impegno. Perciò l'imperatore comunica a Menandro, vicario d'Africa, che «propter negligentiam iudicum, qui imperialia praecepta differunt» ha deciso di mandare degli ispettori nelle province, per riferirgli quali opere pubbliche hanno visto realizzare con zelo e quali finire in disarmo per negligenza. Ai governatori l'imperatore ordina di riferirgli solo il completamento di un'opera, non il suo inizio, a meno che non sia necessario richiedere, con buone giustificazioni, l'assegnazione di fondi supplementari; e di interpellarlo solo quando si tratta di lavori importanti e non per qualunque piccolezza («de rebus autem praecipuis maximisque, non de quibuscumque vilissimis»).<sup>23</sup>

Un'insoddisfazione nei confronti dei governatori traspare anche dall'ordinanza del 323, in cui Costantino vieta loro di indire festività «auctoritate sua» e in generale di attribuire il nome e la valenza di «imperiales ferias» alle festività indette da amministratori locali.<sup>24</sup> Si indirizza invece alle inefficienze della burocrazia militare l'ordinanza sempre del 323, probabilmente pubblicata all'epoca di un'incursione di Goti oltre la frontiera del Danubio, in cui l'imperatore vieta la pratica diffusa per cui prepositi, decurioni e tribuni di coorte concedevano ai soldati licenza di assentarsi dai reparti. D'ora in poi queste facilitazioni dovevano essere punite; se durante l'assenza del soldato non si verificavano disordini, il superiore colpevole doveva essere punito con la deportazione e la confisca dei beni; ma se l'assenza coincideva con «aliqua barbarorum incursio», la pena era la morte. Se poi qualcuno si rendeva complice dei barbari nelle loro scorrerie, o ne ricettava il bottino, doveva essere bruciato vivo («vividus comburatur»).<sup>25</sup>

22. *CTh.*, VIII 5 4, a Menandro (vicario d'Africa: PORENA 2003, pp. 376-81), 22 giugno 326 (SEECK 1919, p. 170, anticipa al 320, per ragioni contestate da PORENA 2003, p. 376, che propone tuttavia 324 o 325). Contro i funzionari delle prefetture «cursum publicum laniantes» interviene anche *CJ.*, I 40 4, «ad Periclem praesidem», 23 ottobre 335.

23. *CTh.*, XV 1 2, 11 aprile 321 (322 per BARNES 1982, p. 75). Su Menandro cfr. la n. precedente.

24. *CJ.*, III 12 3, a Severo, 13 aprile 323.

25. *CTh.*, VII 12 1 e VII 1 1, 28 aprile 323; il destinatario, Eliano, è indicato solo in *CJ.*, XII 42 1. BARNES

Contro i «procuratores rei privatae» sono invece diretti gli strali di un editto del 333. Troppo spesso chi gestiva le fabbriche di porpora e gli stabilimenti di tessitura dove le schiave producevano le vesti imperiali forniva prodotti insoddisfacenti, soggetti a stingere o andare totalmente a male, con grave danno economico della «privata nostra substantia». Costantino, non in vena di inchieste approfondite, si limitò a decretare che chi aveva amministrato così male doveva guardarsi bene dal sollecitare raccomandazioni per ottenere altri incarichi del genere, altrimenti, se scoperto, sarebbe stato mandato a morte.<sup>26</sup>

Infine, un'istruzione mandata nel 334 a Pacaziano prefetto del pretorio stabiliva che se diversi candidati avevano ottenuto la nomina a procuratore fiscale, bisognava dare la precedenza a quello che risultava «melior innocentia» (sic), più preparato nelle lettere e in generale superiore negli altri requisiti, anche se aveva ricevuto quel «beneficium» dall'imperatore dopo altri concorrenti; evidentemente era scontato che il *palatium* potesse conferire lettere di nomina a uno stesso ufficio a parecchi candidati, lasciando poi ad altri uffici la decisione effettiva, il che apre una prospettiva alquanto inquietante su meccanismi di nomina interamente manipolati in via clientelare.<sup>27</sup>

## 2. LIMITARE LE ESENZIONI E SOGGIOGARE I POSSIDENTI DI PROVINCIA

2.1. *Le scappatoie dagli obblighi curiali e le relative contromisure.* Fra le immunità concesse ai gruppi privilegiati dell'impero una delle più importanti era l'esenzione dall'obbligo di appartenere alle *curiae* municipali e di garantire col proprio patrimonio la riscossione dell'imposta. Per la forma, Costantino rendeva onore ai decurioni considerando la loro carica un *honor*, includendoli fra gli *honestiores* che la giustizia doveva trattare con riguardo, e in più di un'occasione caratterizzandoli esplicitamente come il primo livello, seppure non titolato, dell'aristocrazia, contrapposto alla *plebs*;<sup>28</sup> ma la sua legislazione è improntata da un'energica volontà di aggiugarli ai loro obblighi e di sopprimere, una dopo l'altra, tutte le scappatoie legali che essi scovavano nello sforzo di sfuggirvi. La storiografia attuale non ritiene più che questo sia il segnale di una profonda crisi delle auto-

1976c, p. 152, e 1981, p. 76, sottolinea la coincidenza con la campagna che Costantino combatté in quegli anni contro i Sarmati, che però va più verosimilmente datata al 322; la prosecuzione della campagna danubiana nel 323 dev'essere stata rivolta contro i Goti del re Rausimodo: cfr. da ultimo WIENAND 2012, p. 337.

26. *CTh.*, I 32 1, a Felice (prefetto del pretorio), ottobre 333.

27. *CTh.*, X 15 2, 5 luglio 334.

28. Cfr. *CTh.*, XIII 5 5 (del 326, ad Ablabio prefetto del pretorio): «sive decuriones sint sive plebei seu potioris alterius dignitatis», nonché *CTh.*, IX 21 1 (del 319, a Verino) che distingue le pene per il falsario a seconda che sia «decurio vel decurionis sit filius» oppure «plebeius»; ma in un altro caso chi è costretto a prendere posto nella curia è detto «reiectus in plebem», *CTh.*, VI 22 1 (data incerta ma 325-326, a Severo *praefectus Urbi*). Considerazioni interessanti in VEYNE 1981, p. 342.

nomie municipali, e sottolinea che i notabili cittadini cercavano di sfuggire agli oneri imposti dallo stato ai decurioni piuttosto che alle responsabilità di governo nell'ambito cittadino;<sup>29</sup> resta il fatto che Costantino combatté per vent'anni nel tentativo sempre frustrato di inchiodarli ai loro obblighi.

Nel 316 l'imperatore scoprì che siccome una legge stabiliva l'incompatibilità fra il rango di decurione e l'ufficio del tabellionato, c'era chi diventava tabellone proprio per sfuggire al servizio nella curia. Costantino precisò seccamente che la legge vietava ai decurioni di praticare il notariato, ma non impediva che un notaio fosse chiamato al decurionato. Perciò nessuno poteva rifiutare la cooptazione nella curia con la scusa d'essere tabellone, «cum et huiusmodi homines, si sint idonei, vocari ad decurionatum oporteat». Per buona misura, l'imperatore aggiunse che se un decurione veniva accusato d'aver falsificato un testamento o un qualsiasi altro atto all'epoca in cui lavorava come notaio, era soggetto alla tortura durante l'inchiesta, senza per questo cessare d'essere decurione e di dover sopportare i relativi oneri: rimaneva decurione «quantum [...] ad municipales pertinet necessitates», mentre nell'ambito del processo «uti decurionatus honore non poterit».<sup>30</sup>

Che un decurione, sia pure in quelle circostanze eccezionali, potesse essere sottoposto alla tortura, dimostra quanto fosse fragile la *dignitas*, lo statuto aristocratico, che l'imperatore affettava di riconoscere ai possidenti di provincia; nello stesso senso va del resto il linguaggio estremamente sbrigativo usato da Costantino, in leggi che già abbiamo analizzato, per ordinare la restituzione al loro rango dei decurioni che cercavano di sfuggirvi acquistando il perfettissimo o altri titoli: «suae conditioni reddatur», «tradi eum curiae», «trusi in curiam [...] inserviant».<sup>31</sup>

Lo stesso richiamo alla *dignitas* decurionale si tradusse, di fatto, in una beffa con la feroce ordinanza del 319, che vietava ai decurioni di entrare nella clientela d'un potente sposandone la schiava. Matrimoni simili, osservava con disprezzo l'imperatore, erano ignobili, ma pur consentiti dalla legge a chi non era investito di alcuna dignità. I decurioni, invece, dovevano essere sorvegliati dai funzionari imperiali per evitare che si abbassassero a tanto, e se ci riuscivano lo stesso («si enim decurio clam actoribus atque procuratoribus nescientibus alienae fuerit servae coniunctus») la punizione era spietata: la donna condannata alle miniere, l'uomo deportato nelle isole, i beni mobili e i servi domestici confiscati, e in mancanza di eredi il patrimonio terriero e i servi rustici assegnati alla città. Le eventuali complicità erano punite con la stessa ferocia: i funzionari colpevoli di aver chiuso un occhio condannati anch'essi *in metallum*, mentre al

padrone della schiava, se consenziente, bisognava confiscare il fondo rustico in cui era avvenuto il delitto, con gli schiavi e il bestiame; se poi l'indegna unione era avvenuta nella casa di città, il padrone colpevole d'averlo tollerato o nascosto doveva perdere addirittura metà dei suoi beni.

Vedremo più avanti che Costantino produsse una folta legislazione per disciplinare i comportamenti matrimoniali e sessuali, ispirata a una rigida difesa delle barriere sociali, la cui violazione per ragioni sentimentali o erotiche era considerata con orrore dall'imperatore. Qui, però, quel che gli premeva era d'inchiodare i possidenti alle *curiae* vietando una scappatoia che doveva essere piuttosto diffusa, tanto più in quanto poteva rasentare la finzione giuridica: Costantino ordinò di verificare tutti i casi analoghi in cui risultava che il decurione avesse donato il proprio patrimonio al padrone della *servula*, e di risarcire la municipalità delle entrate che risultavano in tal modo sottratte. Più in generale, l'imperatore era deciso a vietare il proliferare delle clientele private, «ne decuriones in gremia potentissimarum domorum libidine ducente confugiant».<sup>32</sup>

All'inizio del 324 l'imperatore si interessò al proliferare delle patenti e delle immunità da lui stesso concesse, e delle frodi che potevano nascondere. Abbiamo già incontrato la costituzione contro i falsificatori e gli acquirenti dei *codicilli*, che è forse del 23 gennaio di quell'anno, anche se la datazione è controversa;<sup>33</sup> pochi giorni prima, il 19 gennaio, un altro intervento aveva colpito chi otteneva dall'imperatore l'esenzione dovuta ai padri di famiglie numerose, presentando come propri figli altrui. Revocato il privilegio ai truffatori, Costantino continuò a riflettere sulla faccenda, e decise che chi i cinque figli previsti dalla legge li aveva davvero, aveva diritto all'immunità dai *munera* personali, allo stesso titolo di chi l'aveva ottenuta per povertà; ma appena il maggiore dei cinque avesse raggiunto la maggiore età, doveva immediatamente essere assoggettato agli oneri in luogo del padre.<sup>34</sup>

2.2. *Chiudere una scappatoia: il servizio nella 'militia'*. Nel 325 Costantino era intento a smobilitare l'esercito che aveva vinto la guerra contro Licinio, precisando e garantendo i privilegi dei militari, e in questo contesto dovette ripetutamente occuparsi dei decurioni che avevano provato a utilizzare quella strada per salvarsi dagli oneri. L'imperatore ingiunse che tutti coloro che avevano ottenuto il *beneficium* d'essere aggregati a un reparto militare dovevano essere esaminati, e se si scopriva che erano figli di decurioni, o comunque erano stati nominati per il servizio nella *curia*, bisognava rispedirli a farsi carico dei loro obblighi. Appa-

29. CARRIÉ 2005, pp. 293-309.

30. *CTh.*, XII 1 3 e IX 19 1, a Mecilio Ilariano *corrector* di Lucania e Calabria, 30 gennaio 316.

31. *CTh.*, XII 1 5 (21 luglio 317, ad *Bithynos*) e XII 1 15 (21 aprile 317, ad Annio Tiberiano *comes* d'Africa).

32. *CTh.*, XII 1 6, a Patroclo, 1° luglio 318 o 319; cfr. DUPONT 1937, pp. 100-1; 1953, pp. 44-45; GAUDEMÉ 1951; del 329 secondo BRUUN 1961, p. 40. Cfr. anche sotto, cap. XV n. 8.

33. Cfr. sopra, cap. XI n. 87.

34. *CTh.*, XII 17 1, a Dalmazio, 19 gennaio 324.

rentemente l'imperatore pensava soprattutto ad aggregazioni onorifiche ai reparti, che possono ben avere accompagnato le celebrazioni della definitiva vittoria su Licinio, ma la disposizione viene poi allargata in genere a tutti coloro che prestano servizio nell'esercito o nei ranghi militarizzati degli impiegati pubblici, nella concreta certezza che parecchi decurioni si sono assentati dalle loro città con questo pretesto; solo quelli che anche nella *militia* sono assoggettati a *munera* altrettanto gravosi, cioè i titolari del primipilato, responsabili del trasporto dell'annona, possono continuare a servire, gli altri saranno rimandati a casa.<sup>35</sup>

Le lamentele provenienti dalle province dovevano accumularsi sul tavolo dell'imperatore, perché a distanza di pochi mesi, nel maggio 326, Costantino tornò a ribadire che le *curiae* andavano in rovina, a causa dei troppi che brigavano per ottenere un grado o un ufficio al solo scopo di sfuggire ai loro obblighi («militiam sibi per supplicationem poscentibus et ad legiones vel diversa officia currentibus»). Perciò bisognava esaminare tutti i militari e i funzionari in servizio da meno di vent'anni, alla ricerca di coloro che per obbligo di nascita o per cooptazione erano stati chiamati alle *curiae* e per sfuggirvi si erano abusivamente insinuati nei ranghi della *militia*; e individuati, rimandarli immediatamente alle loro città, compresi quelli che potevano vantare di essere stati aggregati ai reparti «beneficio nostro».<sup>36</sup>

È quasi certamente un ampliamento dello stesso provvedimento l'editto del 25 novembre 326 o 329, stavolta indirizzato collettivamente ai prefetti del pretorio, in cui Costantino ricorda di aver già decretato che i figli dei *comites*, dei governatori provinciali e dei *rationales* e *magistri* della *res privata*, «qui tamen ex origine curialium descendunt», fossero aggregati alle curie. Il riferimento può anche essere all'ordinanza appena citata, di cui, come sempre, non abbiamo nel Teodosiano il testo integrale, ma solo un frammento; ma più probabilmente è a una legge perduta e più vecchia («dudum»). Costantino concede che dopo aver assolto ai loro obblighi, coloro che lui stesso avrà giudicato idonei possano accedere agli *honores* e ottenere *honestas promotiones*. Quelli che l'imperatore non conosce personalmente («quos nescit principalis auctoritas») saranno vagliati dagli uffici dei prefetti, che dovranno ricacciare nelle *curiae* i meno idonei, e, par di capire, presentare gli altri all'imperatore. Chi sarà stato approvato da lui non sarà più soggetto agli obblighi curiali, ma i figli sí, ribadisce implacabile Costan-

35. *CTh.*, XII 1 10, a Massimo vicario d'Oriente, *proposita* 11 luglio 325; *CTh.*, XII 1 11, a Costanzo prefetto del pretorio, 7 ottobre 325. Sugli oneri che gravavano sui *primipilares* nel trasporto dell'annona cfr. JONES 1964, pp. 67 e 459, e CHASTAGNOL 1982, p. 243; c'è però da chiedersi se veramente, come sostengono questi autori, i primipili su cui gravavano questi oneri fossero i capi degli uffici amministrativi provinciali, cui veniva concesso questo rango al momento del pensionamento, perché *CTh.*, XII 1 11, implica che chi era *primipilo obnoxius* e obbligato a farsi carico degli oneri del *pastus* non era affatto uscito dalla *militia*, ma continuava a prestare servizio.

36. *CTh.*, XII 1 13, a Evagrio prefetto del pretorio, 17 maggio 326.

tino. Finalmente, l'imperatore decreta che se un curiale, per sfuggire ai suoi doveri, si è intrufolato addirittura nel Senato, dovrà esserne espulso, o meglio – il testo è conservato in frammenti separati, solo ipoteticamente da ricondurre a un'unica costituzione – chi ci è già arrivato potrà restarvi, ma d'ora in poi «ad senatum decurio non adspiret».<sup>37</sup>

Anche i figli dei veterani cercavano di conservare le immunità spettanti ai padri, ma l'imperatore era poco incline a soddisfarli. In una costituzione databile forse al 318 Costantino stabilisce che i figli dei veterani non hanno diritto all'ozio per i privilegi concessi ai padri, e ordina che siano sottoposti a una registrazione sistematica. Quelli che hanno fra i 20 e i 25 anni saranno costretti a scegliere fra l'iscrizione alla curia, se dispongono di mezzi adeguati, e la *militia*. L'ordinanza è ricca di informazioni sul funzionamento dell'esercito: i figli dei soldati di cavalleria potranno servire anch'essi a cavallo, se hanno una cavalcatura propria; chi ne ha due, oppure un cavallo e uno schiavo, sarà arruolato direttamente col grado di *circitor* (che gli altri si devono guadagnare, nota sentenziosamente l'imperatore: «qui gradus praebet alii post laborem») e il diritto alla doppia razione. Chi invece è adatto solo al servizio nelle legioni dovrà essere presentato all'imperatore, che manderà i suoi *protectores* nelle città a prendere in consegna le reclute. In ogni caso, i figli dei veterani erano comunque tenuti a servire, se volevano evitare l'iscrizione fra i decurioni.<sup>38</sup>

C'erano momenti in cui i veterani dovevano essere trattati con riguardo, e al momento del congedo dell'esercito che aveva sconfitto Licinio, nel 326, Costantino si lasciò scappare delle promesse, per quanto vaghe,<sup>39</sup> ma la sua linea in realtà rimase sempre risolutamente contraria a qualunque prosecuzione ereditaria delle loro esenzioni. Già in precedenza aveva emanato disposizioni durissime contro quei figli di veterani per non servire nell'esercito si infliggevano automutilazioni, tagliandosi alcune dita per non poter impugnare le armi; costoro, se

37. *CTh.*, XII 1 14 e XII 1 18, «ad viros clarissimos praefectos praetorio», datati nei mss. risp. 24 novembre 326 e 25 novembre 329. La storiografia concorda da sempre nel considerarli parte (insieme a *CTh.*, VI 27 1, VII 13 1, VII 21 2, VIII 4 5, VIII 7 4, VIII 7 5, VIII 7 6) di un unico editto; MATTHEWS 2000, pp. 232-36, seguendo Mommsen piuttosto che Seeck, lo attribuisce piuttosto a Costanzo II, ma non esclude del tutto la paternità costantiniana di questi due frammenti. Propendono invece per il 326 DELMAIRE 1989, pp. 33 sgg., CHASTAGNOL 1992, p. 238, e CRACCO RUGGINI 1998, p. 271, che vi scorgono la fine dell'allargamento del Senato promosso da Costantino fino a quel momento; NUYENS 1964, pp. 135-38, argomenta contro la riunione di tutti i testi in un'unica legge, e attribuisce a Costantino *CTh.*, XII 1 14 e XII 1 18. Il fatto che in *CTh.*, XII 1 18, l'età per accedere alle curie sia ancora fissata a 25 anni, mentre sarà ridotta in seguito, può costituire un ulteriore argomento per la datazione al 326 (GAUDEMET 1951, pp. 51-53).

38. *CTh.*, VII 22 2, data ms. 30 luglio 326, *ad Severum*. Severo era *praefectus Urbi* nel 325-326, ma non pare che la questione possa essere di sua competenza, e la costituzione è data da Aquileia, dove Costantino non poteva trovarsi a quella data. SEECK 1919, p. 166; GAUDEMET 1951, p. 50, e PORENA 2005, p. 213, datano al 318, identificando Severo col vicario d'Italia.

39. Cfr. sopra, cap. XI n. 110.

davvero inutili al servizio militare, dovevano essere «sine aliqua ambiguitate» assoggettati ai *munera* e agli uffici curiali.<sup>40</sup> In diverse altre occasioni l'imperatore esclude espressamente che i figli dei veterani potessero sfuggire al servizio obbligatorio nelle curie. L'editto già citato del 25 novembre 326 o 329 ribadisce che «secondo l'ordine già pubblicato» i *filii militarium* debbono o seguire la stessa *militia* del padre, o essere iscritti alle curie, se hanno compiuto i 25 anni.<sup>41</sup> Un'analoga ordinanza inviata a Tiberiano *comes* d'Africa ricorda che tutti i governatori provinciali hanno avuto ordine di assoggettare i figli dei veterani alle curie, e stabilisce che anche coloro che hanno ottenuto il *perfectissimatus* «trusi in curiam necessariis officiis publicis inserviant».<sup>42</sup>

Ma c'era anche un'altra frode possibile per i figli dei veterani, la stessa a cui come abbiamo visto ricorrevano anche molti altri del tutto estranei al mondo militare: farsi arruolare bensì nell'esercito, ma solo per la forma, non avendo alcuna capacità né volontà di servire, e ancor sempre allo scopo di evitare il gioco della *curia*. Nel 333 un Costantino ormai anziano affrontava questa ennesima complicazione, con toni ancora più irritati e sentenziosi. I figli dei veterani – e l'imperatore precisava che questo si applicava anche ai figli dei *praepositi*, dei *protectores*, e in genere di chiunque avesse occupato un grado militare – se erano incapaci di prestar servizio nell'esercito dovevano essere spediti alle *curiae*; lui stesso, l'imperatore, ne aveva sistemati così parecchi, dopo aver constatato con i suoi occhi che erano viziati e incapaci. Le amministrazioni municipali erano vigorosamente incoraggiate a cooptare fra i decurioni tutti quei figli di militari che possedevano un patrimonio adeguato, senza guardare in faccia a nessuno e limitandosi a segnalare quelli che apparivano invece più idonei per il servizio militare. I comandanti dei *limites* ebbero ordine di non arruolare più i figli dei veterani senza verificarne l'attitudine («ne deinceps veterani filius inutilis sacramento cingatur») e anzi di passare in rassegna i già arruolati, per snidare gli imboscanti, scioglierli dal giuramento e spedirli al prefetto del pretorio per gli opportuni provvedimenti.<sup>43</sup>

Questo genere di problemi, comunque, sembra essersi rivelato insolubile, e stavolta la reiterazione delle ordinanze sembra davvero tradurre l'inutilità di

40. *CTh.*, VII 22 1, 19 dicembre 319; SEECK 1919, p. 160, propone che la data sia da anticipare al 313, e che la *Sirmio* da dove è datata la legge sia da identificare, improbabilmente, con Sirmione e non con *Sirmium*, da cui Costantino datò buona parte delle sue leggi dalla primavera 317 all'inizio del 324. Tanto la datazione al 313 quanto quella al 319 possono accordarsi con la carriera conosciuta del destinatario, Rufino Ottaviano *corrector* di Lucania e Calabria. DRAKE 2013, p. 167, colloca al 313 e vi vede un Costantino che dopo la vittoria «tratta con i veterani», il che appare una descrizione ottimistica.

41. *CTh.*, XII 1 18; per la data e l'attribuzione cfr. sopra, n. 37.

42. *CTh.*, XII 1 15, «ad Annium Tiberianum comitem» (*comes* d'Africa: PORENA 2003, pp. 470-73), *proposita* a Cartagine il 21 aprile 327.

43. *CTh.*, VII 22 5, ad Ablabio prefetto del pretorio, 13 novembre 333.

ogni sforzo. Ancora alla fine della sua vita Costantino tornava a denunciare che i decurioni, i loro figli e perfino i nipoti cercavano rifugio (*confugiant*) «ad diversas militias», e ripeteva vanamente che bisognava restituirli alle *curiae*, ad eccezione di quelli che ormai avevano ottenuto degli uffici a palazzo.<sup>44</sup>

2.3. *Altre scappatoie e altre contromisure.* Il decurionato non era l'unico ufficio pubblico che prevedeva obblighi così pesanti da essere temuto piuttosto che ricercato: nel 329 Costantino colpì quelli che cercavano di evitare il duumvirato al punto di rendersi irreperibili, stabilendo che chi era nominato all'ufficio al loro posto doveva poter utilizzare il loro patrimonio, e che se fossero poi ricomparsi dovevano accollarsi l'incarico e i suoi oneri per due anni consecutivi. Ma l'imperatore precisò che lo stesso trattamento doveva essere applicato a tutti coloro «qui obsequia publicorum munerum declinare temptaverint», e quindi anche ai decurioni, che restavano di gran lunga il gruppo più numeroso e sorvegliato.<sup>45</sup>

Altre leggi emanate nei cruciali anni 325-326 cercarono di chiudere tutte le scappatoie, denunciando sempre nuovi tipi di frodi. Chi si trasferiva ad abitare in una città diversa da quella di cui era originario, in teoria continuava ad essere soggetto agli oneri municipali di quest'ultima, ma c'era chi cercava di approfittarne per sfuggirvi. Una volta individuato e richiamato ai suoi obblighi, chi avesse cercato di corrompere i funzionari per farsi cancellare dalle liste della città d'origine doveva pagare duramente, sopportando d'ora in poi gli oneri del decurionato in entrambi i municipi.<sup>46</sup> Per buona misura, Costantino proibì ai funzionari che sovrintendevano alla distribuzione dei *munera* di liberare arbitrariamente un decurione dai suoi obblighi; se qualcuno a causa di un rovescio di fortuna non era più in grado di sostenerli, bisognava riferire il caso all'imperatore, che avrebbe provveduto a concedere un'esenzione temporanea. Appare qui in tutta la sua tremenda imponenza l'ideale del governo autocratico, che si ritiene in grado di conoscere ogni singolo possidente di provincia e di valutare nel merito se liberarlo o no dai suoi obblighi nei confronti dello stato.<sup>47</sup>

Era, ovviamente, un ideale che la prassi quotidiana contraddiceva di continuo, non foss'altro perché anche le esenzioni certificate dal governo centrale

44. *CTh.*, XII 1 22, 22 agosto 336; cfr. sopra, cap. XI n. 98.

45. *CTh.*, XII 1 16, senza destinatario, 29 settembre 329; per la data BRUUN 1961, p. 40. Cfr. anche *CTh.*, XII 5 1, del 30 luglio 325 (SEECK 1919, p. 175; BARNES 1982, p. 76) o 327 (BRUUN 1961, p. 43), in cui l'imperatore ordina a Tiberiano *comes per Africam* che se un magistrato designa al duumvirato persone non idonee debba essere tenuto responsabile, e non possa scusarsi allegando la prassi seguita in Africa, per cui la nomina è solennizzata dal voto popolare («quamvis populi quoque suffragiis nominatio in Africa ex consuetudine celebretur»).

46. *CTh.*, XII 1 12, a Massimo vicario d'Oriente, *proposita* il 25 dicembre 325.

47. *CTh.*, XII 1 1, a Evagrio prefetto al pretorio, *proposita* il 15 marzo 326 (SEECK 1919, p. 176).

potevano benissimo essere ottenute con la corruzione o con l'inganno. Costantino finì per rendersene conto, e con una legge del 329 decise di far piazza pulita: tutte le concessioni di immunità venivano annullate, e non solo quelle, ovviamente sospette, che gli interessati erano riusciti a farsi rilasciare nella loro città, ma anche quelle concesse con rescritto imperiale. Era una presa d'atto d'impotenza, ma anche un estremo tentativo di ripartire da zero: nessuna *vacatio* era più ammessa, «sed omnes ad munera societatem conveniantur».<sup>48</sup>

Come sempre, però, misure così drastiche producevano conseguenze inattese, e dovevano essere corrette. L'abolizione di tutte le esenzioni era appena stata comunicata agli uffici, quando un nuovo editto giunse a introdurne o ristabilirne un'altra. I proprietari terrieri sui cui fondi passavano i canali degli acquedotti dovevano essere immuni da tutti gli oneri straordinari, perché su di loro gravava l'onere di tenere liberi i canali e sgombrarne le rive da alberi; e non doveva accadere che fossero impossibilitati a provvedervi, «circa res alias occupati». Chi poi avesse trascurato quell'obbligo e permesso che l'acquedotto si intasasse era punito con la perdita del fondo.<sup>49</sup>

La stessa articolazione dei privilegi voluta da Costantino offriva un'altra scappatoia, inaudita fino a quel momento: assumere una carica ecclesiastica, giacché fin dal 313 c'è notizia dei *privilegia* concessi al clero cristiano, che lo esentavano dai *munera*.<sup>50</sup> Costantino scoprì che anche questa era occasione di abusi nel 329 e intervenne subito a reprimere lo scandalo, in termini che non debbono aver fatto troppo piacere alla Chiesa, giacché l'imperatore denunciava la troppa fretta con cui si erano riconosciute le esenzioni a chi dichiarava d'essere chierico; ordinava drasticamente di ridimensionare dal punto di vista numerico il reclutamento del clero; e si arrogava la facoltà di decidere chi poteva diventare chierico e chi no. Non doveva più essere permesso entrare nel clero «temere et citra modum», ma solo alla morte d'un chierico era permesso surrogarne un altro; inoltre non era bene che i possidenti assumessero incarichi ecclesiastici, approfittandone per sfuggire ai loro doveri verso il municipio: il mestiere del chierico doveva servire al mantenimento dei poveri («opulentos enim saeculi subire necessitates oportet, pauperes ecclesiarum divitiis sustentari»). Nessuno doveva ottenere una *vacatio* dalle «publicas functiones» quando invece avrebbe potuto benissimo farsene carico; alla morte di un membro della Chiesa bisognava sorvegliare l'elezione del successore, e impedire al popolo di scegliere uomini che sarebbero stati più utili come decurioni.<sup>51</sup>

48. *CTh.*, XII 1 17, a Lucrezio Paterno, 25 ottobre 329.

49. *CTh.*, XV 2 1, a Massimiliano *consularis aquarum*, 18 maggio 330.

50. Cfr. sopra, cap. XI n. 112.

51. *CTh.*, XVII 2 6, ad Ablabio prefetto del pretorio, *proposita* il 1° giugno 326, corretto a 329 da SEECK 1919, p. 179; datazione confermata, sulla base delle date della prefettura di Ablabio, da PORENA 2003.

La legge, emanata in fretta, non chiariva come bisognasse comportarsi con chi, magari figlio di decurione e comunque dotato di un patrimonio adeguato per assolvere i *munera*, fosse già diventato chierico. Il clero, certamente, protestò, e nel giro di pochi mesi Costantino dovette pubblicare un'altra costituzione, accettando un compromesso su questo punto fondamentale: in futuro, nessun decurione o figlio di decurione, e in genere nessun cittadino abbastanza agiato da poter essere aggregato alla *curia*, doveva assumere il rango e l'ufficio di chierico, ma chi era diventato chierico prima che la legge fosse pubblicata doveva essere lasciato in pace.<sup>52</sup>

Un problema analogo è affrontato anche nella già citata disposizione del 321, occasionata a quanto pare da una richiesta della municipalità di Colonia, ma emanata in forma di *lex generalis*, per cui veniva revocata l'esenzione degli ebrei dall'obbligo di servire nelle curie; o meglio, la si limitava a due o tre di loro, i più autorevoli evidentemente, per ogni città. Una disposizione che, come è stato persuasivamente argomentato, non ha nessuna connotazione antisemita, ma rientra nella preoccupazione di limitare l'emorragia delle curie municipali; peraltro nel 330 Costantino, come s'è visto in un capitolo precedente, allargò l'esenzione a tutti coloro che presiedevano al culto nelle sinagoghe.<sup>53</sup>

Oltre a restringere le scappatoie, Costantino legiferò anche per sorvegliare più rigidamente i decurioni nell'adempimento dei loro obblighi. Nel 324 stabilì che se un decurione voleva allontanarsi dalla città per presentarsi al *comitatus*, che si trattasse di un negozio suo privato o della città, non poteva partire senza prima aver chiesto e ottenuto il permesso dal governatore; chi si permetteva di allontanarsi senza licenza doveva essere deportato. La totale subordinazione della libertà privata alle esigenze del governo imperiale, anche per i gruppi privilegiati e nobiliari, era una conseguenza inevitabile della deriva autocratica del potere monarchico.<sup>54</sup>

52. *CTh.*, XVI 2 3, a Giunio Basso prefetto del pretorio, *proposita* il 18 luglio 329. Occorre avvertire che la datazione proposta dal Seeck, qui seguita anche da noi (come da GAUDEMET 1951, pp. 55-56) per cui *CTh.*, XVI 2 3 modifica *CTh.*, XVI 2 6 pubblicata nel 329, è ipotetica. *CTh.*, XVI 2 3, ha una datazione errata, all'inesistente consolato di Costantino (VI) e Costanzo Cesare; in realtà si ebbero nel 320 un consolato di Costantino (VI) e Costantino Cesare, nel 326 un consolato di Costantino (VII) e Costanzo Cesare, e nel 329 un consolato di Costantino (VIII) e Costantino Cesare (IV). La storiografia più recente tende ad accettare la datazione del 320 (CIMMA 1989, p. 64; ed. DELMAIRE 2005, pp. 126-27; DELMAIRE 2009, p. 84; GUICHARD 2009, pp. 212-13), il che però obbliga a postulare l'ennesima legge perduta di cui questa sarebbe la correzione, e rende inspiegabile la pubblicazione nel 329 di *CTh.*, XVI 2 6, che ripete le stesse disposizioni. C'è anche il problema per cui una costituzione inviata al prefetto Ablabio viene corretta con un invio al prefetto Basso; ma è probabile che le costituzioni a carattere generale come queste venissero inviate a tutti i prefetti e che sia solo un caso se i redattori del Teodosiano hanno ritrovato i due testi in due archivi diversi.

53. *CTh.*, XVI 8 3. Per la legge del 330 (XVI 8 2) cfr. sopra, cap. XI n. 131.

54. *CTh.*, XII 1 9, a Ilariano proconsole d'Africa, *proposita* a Cartagine 9 luglio 324.

2.4. *Imporre l'ereditarietà delle funzioni curiali.* Sotto il governo di Costantino venne definitivamente ribadita l'ereditarietà delle funzioni di decurione, e anzi qualcosa di più. La prima indicazione in questo senso è in una costituzione di data controversa, ma comunque degli anni 320, con cui l'imperatore ordina che nella provincia di Cartagine i figli dei decurioni, raggiunti i diciott'anni di età, siano aggregati alle *curiae*, quand'anche si trovino ancora sotto la potestà paterna. La domanda sorge ovvia: perché solo a Cartagine? È possibile che si tratti d'un frammento di rescritto, legato quindi alla soluzione d'un caso particolare, ma il principio doveva essere generale; anche se, beninteso, l'ereditarietà si applicava solo nel caso che il patrimonio di famiglia fosse sufficiente a garantire l'assolvimento degli obblighi legati al decurionato.<sup>55</sup>

Nel 331 venne emanata un'importante e articolata legge che prevedeva una serie di interventi intorno ai temi intrecciati dell'ereditarietà e delle esenzioni. I figli dei funzionari, di qualsiasi ufficio («ii, qui ex officialibus quorumcumque officiorum geniti sunt»), dovevano subentrare ai padri nell'esercizio della medesima *militia*. Ma poiché l'ereditarietà, già applicata ai decurioni, aveva provocato degli abusi, Costantino intervenne a prevenirli: era capitato che bambini di sette o otto anni fossero cooptati nelle *curiae* dopo la morte del padre, ma l'imperatore ordinò che chi si trovava in questa situazione fosse liberato, e che in futuro nessuno potesse essere aggregato prima di aver compiuto i diciott'anni.

Ribadendo un principio già espresso, Costantino aggiunse che al compimento di quell'età chi aveva il diritto di farsi iscrivere a un qualche ufficio militare o civile poteva farlo, mentre tutti gli altri dovevano essere consegnati al loro destino di curiali («si militiae nomen inserere iuxta legem datam non potuerint vel supersederint, municipali poterunt dari obsequio»). Riflettendo su questi problemi, era inevitabile che l'imperatore tornasse all'eterna preoccupazione per le scappatoie dei decurioni; intravedendo forse una falla nella legislazione esistente, volle esplicitare che costoro non potevano accedere né all'ufficio di procuratore fiscale, né a quello di *curator civitatis*, fino a quando non avessero completato il loro servizio municipale, «vel aetate vel meritis». Chi grazie alle raccomandazioni aveva già ottenuto uno di questi uffici doveva esserne privato, e le sue patenti restituite, per evitare che potesse avvalersene in qualsiasi modo.<sup>56</sup>

55. *CTh.*, XII 1 7, *ad edictum*, *proposita* il 20 febbraio 320. È stato osservato che l'età per accedere alle curie era sempre stata di 25, non 18 anni, e che tale risulta ancora in *CTh.*, XII 1 18, del 326, mentre il limite dei 18 anni è ribadito da Costantino in *CTh.*, XII 1 19 del 331; per cui si è proposto lo spostamento di *CTh.*, XII 1 7, che rappresenterebbe un'innovazione in materia, al 329 (GAUDEMET 1951, p. 47); peraltro anche la data di *CTh.*, XII 1 18 è controversa (cfr. sopra, n. 37). Per i limiti dell'ereditarietà delle funzioni decurionali cfr. CARRIÉ 2005, pp. 302-3.

56. *CTh.*, VII 22 3/ *CJ.*, XII 47 1; *CTh.*, XII 1 19 e XII 1 20, a Evagrio prefetto del pretorio, 4 agosto 331.

### 3. REGOLAMENTARE LE CORPORAZIONI

3.1. *Le corporazioni responsabili di munera: dalle punizioni agli incentivi.* All'epoca di Costantino i problemi dell'economia non erano al primo posto nell'agenda governativa, e a nessuno sarebbe mai venuto in mente che l'imperatore dovesse interessarsi con regolarità a una sfera che del resto non era neppure *pensata* come un ambito unitario e degno d'interesse. Quelle ordinanze di Costantino che ai nostri occhi possono essere raggruppate sotto il segno della regolamentazione economica hanno in realtà piuttosto a che fare anch'esse con un'idea di disciplina e riordino della società e di efficienza dello stato, nel quadro dell'espletamento di certe funzioni ritenute indispensabili al benessere collettivo e di cui l'imperatore doveva farsi garante.

Le distribuzioni di annona al popolo e il trasporto delle derrate appartenenti allo stato da un capo all'altro del Mediterraneo erano funzioni che già sotto i predecessori di Costantino avevano condotto alla creazione di corporazioni ereditarie; gli imprenditori che ne facevano parte erano obbligati, accanto alla propria attività privata, a eseguire più o meno gratuitamente incarichi per conto del fisco, sotto un rigido controllo governativo. Costantino intervenne largamente in quest'ambito, da cui dipendeva il vettovagliamento di Roma, e vi introdusse verosimilmente considerevoli riorganizzazioni nel momento in cui creò in Oriente una seconda capitale con diritto alle distribuzioni annonarie.<sup>57</sup> Il primo intervento in quest'ambito, datato al 314, è indirizzato alla corporazione incaricata di gestire il trasporto marittimo, i *navicularii*, e precisa che quelli fra loro che si occupano dello scarico, compiuto con imbarcazioni più leggere che facevano la spola tra la nave da carico e la banchina, sono vincolati a questo specifico incarico se l'hanno ereditato dai genitori.<sup>58</sup>

Un altro intervento tenta di districare il nodo degli obblighi contrastanti che potevano insorgere fra la corporazione dei *navicularii* e quella che assicurava la panificazione nell'Urbe, i *pistores urbici*, diventati centrali nel sistema da quando le distribuzioni gratuite di pane avevano sostituito quelle di farina.<sup>59</sup> Scrivendo ad Amabiliano *praefectus annonae*, l'imperatore stabilì che se un *navicularius* era nominato nel collegio dei *pistores* senza esservi obbligato per ragioni ereditarie, era meglio liberarlo da questo *munus*. Se invece aveva ricevuto un'eredità che comportava degli obblighi verso quella corporazione, aveva il diritto di rinunciarvi, a favore del collegio o di altri parenti del defunto. Se accettava l'eredità, però, doveva accettare anche di entrare nella «pistorii muneris societatem»,

57. VERA 2012, anche per le molte costituzioni degli imperatori successivi che rimandano a precedenti interventi di Costantino; in particolare per le distribuzioni annonarie cfr. *CTh.*, XIV 17 9-12 (su cui sotto, n. 83).

58. *CTh.*, XIII 5 1, a Volusiano prefetto del pretorio, 19 marzo 314; cfr. DUPONT 1963, p. 125.

59. E cioè sotto Aureliano, se bisogna credere a *H. Aug., Aurel.*, 48 1; JONES 1964, pp. 699-701.



continuando con le proprie facoltà precedenti a farsi carico degli «onera navicularia»; le prevedibili contestazioni in proposito dovevano essere risolte dal «viro clarissimo praefecto Urbi».

A questo punto Costantino si rese conto d'essere entrato in un campo delicato: in sostanza, aveva ammesso che un *munus* corporativo poteva gravare non tanto su una persona, vincolata ad esso con tutto il proprio patrimonio, quanto su un determinato complesso di beni, che a sua volta poteva costituire solo una parte del patrimonio dell'interessato. In seguito ai percorsi imprevedibili delle eredità, quest'ultimo poteva anche essere uno degli *honestiores*, socialmente ben superiore agli imprenditori che normalmente si dedicavano a questi traffici. Costantino tenne innanzitutto a precisare che l'obbligo non era negoziabile: nessun *navicularius* poteva ottenere l'immunità, e se in qualche modo ci riusciva, il prefetto dell'annona non doveva riconoscerla. Se poi una persona «altioris [...] dignitatis» entrava in possesso di un patrimonio gravato dall'obbligo («naviculario muneri obnoxium»), era tenuta a provvedervi, senza poter pretendere a privilegi di sorta; ma solo, beninteso, in proporzione a quello specifico patrimonio («nihil ei honoris privilegia, in hac parte dumtaxat, opitulentur, sed sive pro solido sive pro portione huic muneri teneatur»). Altrimenti, osservava l'imperatore, il passaggio ereditario di un «patrimonio huic functioni obnoxio» nelle mani di un potente capace di ottenere un'*excusatio* sarebbe stato di danno agli altri assoggettati al «commune onus». <sup>60</sup>

La corporazione dei *pistores*, che panificavano per una popolazione di mezzo milione di abitanti, richiedeva una numerosa manodopera, che il governo era impegnato a mettere a disposizione degli imprenditori. Per soddisfare questa incessante fame di uomini, Costantino immaginò di adibirvi i condannati a pene leggere, almeno nelle province più vicine a Roma: un'ordinanza del 319, di cui è conservata la copia indirizzata al *praeses* di Sardegna, stabilisce che i condannati per reati non gravi «in urbis Romae pistrina dedantur», e ordina al governatore di avviarli alla capitale sotto adeguata scorta. <sup>61</sup>

In quello stesso 319 Costantino dovette tornare a occuparsi dei panificatori, per vietare un espediente con cui chi era iscritto alla corporazione cercava di sfuggire ai suoi obblighi. Il trucco consisteva nel fingere di alienare il proprio patrimonio, intestandolo a uomini di paglia; a questo punto il *pistor* diventato nullatenente poteva affermare di non essere in grado di assolvere all'obbligo, e chiedere che un altro gli fosse surrogato. Costantino scrisse al prefetto dell'an-

60. *CTh.*, XIII 5 2-3. Secondo SEECK 1919, p. 162, e BARNES 1982, p. 71, appartiene alla stessa legge XI 30 4, pure indirizzata ad Amabiliano (cfr. sotto, cap. XIV n. 39). Le date più probabili sono il 1° gennaio o il 1° giugno 314 o 315: SEECK 1919, p. 162; BRUUN 1961, p. 35; BARNES 1982, p. 71; MATTHEWS 2000, p. 203.

61. *CTh.*, IX 40 3, a Festo *praeses Sardiniae*, 29 luglio 319; per il testo cfr. DUPONT 1963, p. 135.

nona tuonando contro queste astuzie detestabili e ordinò che il colpevole fosse comunque inchiodato ai suoi obblighi: «in obsequio pistrini sine ulla excusatione durabit». Se poi aveva davvero inscenato una vendita registrandola con tutte le formalità, peggio per lui: il patrimonio non gli sarebbe stato restituito. Sembra di capire che chi ricorreva a questo espediente si cautelava stipulando un prezzo manifestamente inferiore al valore reale dei beni, così da poter chiedere in caso di bisogno l'annullamento del contratto; Costantino, implacabile, decise che in casi come questi l'insufficienza del prezzo non bastava per chiedere l'annullamento. <sup>62</sup> Formulata in questi termini, però, la legge lasciava aperta una contraddizione, perché il venditore impoverito poteva davvero non essere in grado di assolvere al *munus*, mentre nessun obbligo incombeva al nuovo proprietario. Puntualmente, una supplica dei *navicularii* segnalò il problema, e nel 326 Costantino intervenne a correggere la stortura: le alienazioni fatte dai membri della corporazione «fugiendi muneris gratia» non dovevano riuscire di pregiudizio agli altri, perciò d'ora in poi il prefetto dell'annona avrebbe costretto i compratori a farsi carico dei relativi obblighi. <sup>63</sup>

Fin qui si trattava di interventi punitivi; ma Costantino sembra essersi reso conto che per rendere efficiente il servizio occorre anche degli incentivi, e progressivamente la sua legislazione si sposta in questa direzione. L'attività dei *navicularii*, ambiguamente collocata – ai nostri occhi – tra commercio privato e servizio pubblico, rischiava di subire gli svantaggi di entrambi i sistemi: costretti a obbedire agli ordini dell'imperatore e a trasportare derrate pubbliche a comando, rischiavano al tempo stesso d'essere vessati dalle autorità locali come dei privati qualunque. Nel 324 Costantino intervenne, senza dubbio dopo aver ricevuto lagnanze, per cercare di limitare i danni: d'ora in poi le navi che arrivavano da qualsiasi litorale spagnolo al «portum urbis Romae», purché s'intende trasportassero carichi fiscali, dovevano essere lasciate ripartire senza alcuna noia e senza essere trattenute per prestare qualche servizio straordinario, come evidentemente era destino frequente della navigazione privata. <sup>64</sup> In questo, come senza dubbio in molti altri casi, pubblicare un ordine non era però affatto sufficiente per vederlo eseguito: dodici anni dopo Costantino dovette ripeterlo alla lettera, sempre in specifico riferimento ai «navicularios Hispaniarum»; stavolta però precisò che i *susceptores* delle derrate pubbliche dovevano rilasciare ricevuta al capitano entro dieci giorni dall'arrivo, e che in seguito, mostrando questa ricevuta, la nave doveva poter circolare senza fastidi fra tutti i porti, le isole e le basi navali. <sup>65</sup>

62. *CTh.*, III 1 1 e XIV 3 1, a Profuturo prefetto dell'annona, *proposita* 13 agosto 319.

63. *CTh.*, XIII 6 1, «ad decretum naviculariorum», 28 ottobre 326.

64. *CTh.*, XIII 5 4, a Elpidio, 8 marzo 324.

65. *CTh.*, XIII 5 8, a Severo, 19 maggio 336.

Nel 329 un'altra legge stabilì la completa immunità «ab omnibus oneribus et muneribus» per i *navicularii*. Il tono mostra che quelli che abbiamo chiamato incentivi non nascevano probabilmente, almeno all'inizio, dalla volontà di gratificare i trasportatori, ma piuttosto dall'esigenza di ottimizzare il loro servizio. Ampliando le disposizioni già prese a favore dei trasporti provenienti dalla Spagna, Costantino ribadisce che le navi non debbono essere rallentate da alcuna pretesa delle autorità portuali e doganali, sotto pena della testa per i contravventori, e che tutte le facoltà di cui dispongono i *navicularii* devono essere consacrate alla loro attività, senza venir intaccate da altre imposte. Questi imprenditori potevano essere di qualunque condizione sociale, titolari di un'alta dignità («potioris [...] dignitatis»), decurioni, «sive plebei», ma l'imperatore ordinava che fossero comunque «securos vacuos inmunesque» da qualsiasi prestazione.<sup>66</sup>

Nel 334 Costantino tornò a occuparsi dei *navicularii* per rendere più efficiente e, sperava, più equo il loro servizio. Ogni nave doveva essere incaricata, a turno, di viaggi lunghi e di viaggi brevi, così che gli oneri e i profitti fossero ripartiti equamente e che gli imprenditori più deboli non avessero motivo di lamentarsi.<sup>67</sup> Rivolgendosi poi direttamente ai «navicularii Orientis», cui incombeva da pochi anni il rifornimento della nuova capitale («urbis, quam aeterno nomine iubente deo donavimus»),<sup>68</sup> Costantino ribadì l'esenzione da tutti i *munera*, *onera* e *obsequia* di qualunque genere e dalle temute cariche municipali; stabilì che nessun magistrato poteva obbligarli ad assumere una tutela; li esentò dagli effetti della *lex Iulia et Papia*, il che significava in concreto che marito e moglie erano liberi di testare l'uno a favore dell'altro in assenza di figli; se coinvolti in una qualsiasi causa civile, non potevano essere chiamati a rispondere a un tribunale straordinario, neppure per rescritto imperiale, ma avevano diritto alla discussione della causa presso il loro magistrato ordinario. Infine, Costantino decise di estendere a tutti i *navicularii* d'Oriente la misura rivoluzionaria già sperimentata presso la flotta di Alessandria, e che evidentemente era risultata un successo: d'ora in poi gli spedizionieri sarebbero stati pagati per le derrate pubbliche che trasportavano, in ragione del 4% del frumento e di un *solidus* ogni mille misure. Era una riforma radicale, che senza dirlo prendeva atto, evidentemente, della situazione fallimentare d'un trasporto pubblico basato solo sull'imposizione di *munera* senza contropartita: a queste condizioni, dedicarsi al trasporto diventava di nuovo vantaggioso, e Costantino si augurava che il settore conoscesse un

66. *CTh.*, XIII 5 5, 18 settembre 329, ad Ablabio prefetto del pretorio (SEECK 1919, p. 180). Sul contesto cfr. VERA 2012, che individua nel testo a noi pervenuto un frammento di un'assai più ampia *lex generalis*; PORENA 2003, p. 420, ricollega almeno *CTh.*, XIV 8 1.

67. *CTh.*, XIII 5 6, a Felice, *proposita* a Cartagine 7 settembre 334.

68. SPECK 1995 interpreta, discutibilmente, come «la città che abbiamo donato a Dio (*deo donavimus*) per ordine dell'eterno nome»; in genere si preferisce la costruzione *iubente deo* e si interpreta *aeterno nomine* come un riferimento all'eternità di Costantinopoli, pari a quella di Roma.

nuovo sviluppo («ut his omnibus animati et nihil paene de suis facultatibus expendentes cura sua frequentent maritimos commeatus»)<sup>69</sup>.

Altri interventi di Costantino in favore dei trasportatori sono conosciuti solo tramite i riferimenti contenuti nelle leggi dei suoi successori, per cui non siamo in grado di datarli; anch'essi però vanno nella direzione di incentivare concretamente la loro attività. Costantino avrebbe concesso ai *navicularii* la dignità equestre, garantendoli da ogni coercizione fisica da parte degli uffici ed esentandoli automaticamente dalle curie; la concessione peraltro risulta solo da una supplica presentata dalla corporazione a Graziano mezzo secolo dopo, e può darsi che sia il frutto di un equivoco, o di un'interpretazione anacronistica: in quell'epoca, in cui l'*ordo equester* era praticamente sparito, si può essere creduto ovvio che l'esenzione da ogni obbligo curiale implicasse in via automatica il titolo di *perfectissimi*.<sup>70</sup>

Meno dubbia appare una misura evocata da Arcadio e Onorio, i quali ne correggono le conseguenze negative: Costantino aveva stabilito che i trasportatori, dopo aver preso in carico l'annona pubblica, avevano due anni di tempo per presentare al porto di partenza le ricevute di consegna. Un termine così ampio poteva certamente rendersi necessario in caso di trasporti a lunga distanza e di tempo burrascoso, ma consentiva anche agli spedizionieri un buon margine per trafficare illegalmente in proprio, rivendendo le derrate quando il prezzo era più conveniente e ricomprandole a minor prezzo più tardi. Arcadio e Onorio trovarono che Costantino era stato un po' troppo generoso, e stabilirono che il *navicularius* doveva consegnare le derrate entro un anno, e farsi rilasciare una ricevuta in data dello stesso consolato, con l'indicazione del giorno esatto di consegna.<sup>71</sup>

Oltre a *navicularii* e *pistores*, l'altra corporazione che attira a più riprese l'attenzione di Costantino è quella dei *suarii*, i mercanti di maiali responsabili delle distribuzioni gratuite di carne porcina alla popolazione di Roma, introdotte, come quelle di pane, da Aureliano. In teoria i *suarii* prelevavano i maiali nell'Italia meridionale, a titolo d'imposta, e li avviavano alla macellazione nell'Urbe; ma come accadeva in molti altri ambiti, anch'essi trovavano una convenienza nel riscuotere piuttosto l'imposta in denaro, e provvedere poi in proprio all'acquisto del bestiame a un prezzo più basso. Per evitare frodi, Costantino nel 324 stabilì che il proprietario terriero soggetto all'imposta non poteva essere obbligato a pagare in denaro, ma aveva la scelta di consegnare invece la bestia viva; in

69. *CTh.*, XIII 5 7, «naviculariis Orientis», *accepta* 1° dicembre 334. Ma cfr. TEALL 1967, p. 26, per cui «comparisons suggest that these rates were far from generous». *CTh.*, XIII 5 7, è la prima legge in cui il *solidus* è menzionato come unità di misura monetaria.

70. *CTh.*, XIII 5 16.

71. *CTh.*, XIII 5 26. Cfr. LIZZI TESTA 2013, p. 282.

questo modo si toglieva ai *suarii* la possibilità di frodare sulla pesatura dell'animale. Ma bisognava anche evitare che fosse il mercante a essere imbrogliato sul prezzo, perciò l'imperatore ordinò che ogni anno ciascun governatore comunicasse al prefetto dell'Urbe il prezzo della carne porcina corrente nella sua regione, e che i mercanti calassero nelle province già informati dei prezzi, a cui i contribuenti erano obbligati ad attenersi. In questo modo Costantino sperava di evitare lamentele, togliendo a chiunque la possibilità di ricavare un profitto privato da quello che doveva rimanere un *munus* pubblico.<sup>72</sup>

In realtà questo sforzo di regolamentazione dall'alto dev'essersi rivelato fallimentare, perché dieci anni dopo la corporazione dei *suarii* era in disarmo: «suariorum corpus ad paucos devenit», constatava sconcertato Costantino. Erano gli stessi mesi in cui veniva preparata la legge che riconosceva gli incentivi ai *navicularii*, e potremmo aspettarci che l'imperatore decidesse di affrontare anche questo problema con gli stessi strumenti. Invece Costantino ordinò bensì di applicare anche ai mercanti di maiali le stesse regole in vigore per il trasporto («exemplum rei naviculariae proponatur»); ma si trattava di quelle regole, già vecchie, che vincolavano definitivamente al *munus* corporativo il patrimonio di un membro della corporazione, anche quando fosse stato alienato. L'imperatore ordinò a Pacaziano, prefetto del pretorio, un'inchiesta per accertare chi aveva ottenuto esenzioni; dopodiché tutti i detentori di beni assoggettati «suariae functioni» dovevano essere costretti a farsi carico personalmente del «suario [...] obsequio», oppure cedere ad altri l'onere e, sembra di capire, anche i relativi beni. Quanto a chi era finora sfuggito grazie all'alta posizione raggiunta o a qualche astuzia («sive honoribus evecti sive quolibet versutiae genere»), il prefetto doveva richiamarli in servizio in nome del popolo romano e comunicare i loro nomi all'imperatore per i provvedimenti del caso. In futuro nessuna esenzione sarebbe più stata concessa («nullum enim vacare ab huius rei munere patimur»), e se qualcuno fosse riuscito surrettiziamente a ottenerla avrebbe rischiato la testa.<sup>73</sup>

L'ultima delle distribuzioni pubbliche su cui Costantino ebbe occasione di intervenire è quella dell'olio, che tuttavia sembra fosse regolata su principi diversi rispetto alle altre, giacché le *mensae oleariae* incaricate della distribuzione erano concessioni statali che costituivano una fonte di profitto: un'ipotesi è che fossero al tempo stesso negozi, e che detenessero il monopolio della vendita dell'olio. Scrivendo nel 328 a Cereale, prefetto dell'annona, Costantino stabilì che se c'erano *mensae oleariae* chiuse e abbandonate, l'ufficio doveva venderle al prezzo di venti *folles*. Chi le acquistava non aveva il diritto di rivenderle a un prezzo superiore, sotto pena della deportazione nell'Ilirico. Se il titolare moriva,

72. *CTh.*, XIV 4 2, a Locrio Verino (*praefectus Urbi*), 11 aprile 324; cfr. JAILLETTE 2012.

73. *CTh.*, XIV 4 1, a Pacaziano prefetto del pretorio, 8 marzo 334.

va, la *mensa* poteva essere trasmessa agli eredi insieme al resto del suo patrimonio. Sappiamo troppo poco della faccenda per capire quanto Costantino abbia innovato con queste disposizioni, ma è comunque chiaro che l'intento era di promuovere una rivitalizzazione del sistema.<sup>74</sup>

3.2. *Altre attività di interesse pubblico.* Alcuni altri provvedimenti di Costantino relativi alle corporazioni non sono ancorati in modo così diretto all'espletamento dei *munera*, ma rimandano comunque a una concezione per cui l'imperatore deve regolamentare, e favorire, chi svolge attività di interesse pubblico. Nel 321 Costantino concesse l'immunità a «medicos, grammaticos et professores alios litterarum» con tutti i loro possedimenti, e stabilì una serie di penalità contro chi li offendeva o li citava indebitamente in giudizio, ordinando fra l'altro che se uno schiavo li offendeva, dovesse essere frustato dal padrone davanti a loro – una disposizione che deriva, verosimilmente, dal fatto che questi professionisti erano spesso a contatto con i figli dei ricchi e con gli schiavi che li accompagnavano. In un passo poco chiaro e che è stato spesso considerato corrotto precisò poi che non erano tecnicamente immuni dagli incarichi municipali («honores»), ma potevano esercitarli se volevano, mentre non potevano esservi costretti.<sup>75</sup> Nel 333 il privilegio venne ribadito e allargato ai figli e alle mogli; l'imperatore ribadì che medici e professori non dovevano essere soggetti ad alcun *munus* – senza più citare la possibilità di assumere incarichi volontariamente, che era evidentemente un beneficio a doppio taglio –, li esentò inoltre dall'obbligo di ospitare funzionari e militari, e spiegò che solo così avrebbero potuto avere molti allievi, con conseguente vantaggio del pubblico.<sup>76</sup>

Si è affermato che questi provvedimenti configurano un'innovazione significativa, o addirittura rivoluzionaria, nella tutela dell'insegnamento da parte dello stato; il che è forse eccessivo, ma certo l'imperatore dimostra una forte consapevolezza del ruolo che gli insegnanti, collettivamente, debbono svolgere nella società da lui governata.<sup>77</sup> Lo stesso vale del resto anche per altre categorie. Nel 334, anticipando future pianificazioni sovietiche, Costantino decise che all'impero occorrevano molti architetti; «sed quia non sunt», bisognava obbligare i giovani che avessero compiuto diciott'anni e seguito gli studi liceali a studiare

74. *CTh.*, XIV 24 1, 1° marzo 328; cfr. JONES 1964, p. 701.

75. *CTh.*, XIII 3 1, a Volusiano, *proposita* il 1° agosto 321; per le difficoltà del testo nel passo sugli *honores* cfr. da ultimo GARBARINO 2013, pp. 392-93. Anche la data ha sollevato dubbi: cfr. GERMINO 2003, pp. 188-95.

76. *CTh.*, XIII 3 3, *ad populum*, 27 settembre 333. SEECK 1919, p. 170, data al 321 l'analoga *CTh.*, XIII 3 2, che DELMAIRE 1989, p. 33, data piuttosto al 326 e Mommsen invece al 354 in base all'indirizzo a Rufino prefetto del pretorio (cfr. sopra, cap. XI n. 86). I compilatori di *CJ.* hanno curiosamente unificato in un solo testo *CTh.*, XIII 3 1 e 3, montando estratti dell'uno e dell'altro (*CJ.*, x 53 6).

77. Cfr. SORACI 1984; COPPOLA 1989, e GERMINO 2003.

architettura. Per rendere accettabile l'imposizione, decretò l'esenzione dagli oneri personali per loro e per i loro genitori, e l'assegnazione agli studenti di un salario competente.<sup>78</sup> Nei suoi ultimi anni di regno, infine, l'imperatore fece pubblicare una lista di *artes* i cui *artifices* dovevano essere esenti da tutti i *munera*, per potersi dedicare pienamente allo studio e trasmettere l'arte ai propri figli. La lista è conservata nel Giustiniano, e può non essere quella originale; dopo architetti, medici e veterinari segue un lunghissimo ed estremamente suggestivo elenco di mestieri, dai pittori ai muratori, dai vasai ai carpentieri, ad altri più specializzati e non sempre identificabili con certezza, designati in latino e talvolta anche in greco.<sup>79</sup>

È possibile che questi interventi siano connessi all'abbellimento di Costantinopoli, che dopo la morte di Costantino rimase nella memoria, non sempre benevola, dei posteri come una delle sue principali preoccupazioni.<sup>80</sup> Ma altri provvedimenti testimoniano già in precedenza l'attenzione dell'imperatore per il decoro urbano. È il caso della costituzione del 320 che liberalizza la produzione e il commercio del marmo, concedendo a chiunque la facoltà di sfruttare le cave e di esportarne il prodotto,<sup>81</sup> e ancor più esplicitamente dell'editto del 321 in cui Costantino, preoccupato che i proprietari terrieri abbelliscano le loro ville rustiche a spese delle residenze urbane, vieta senz'altro il trasferimento dalla città alla campagna di «marmora vel columnas», decretando la confisca dei possedimenti così abbelliti. Rimane consentito solo il trasferimento di marmi e colonne da una casa in città a una casa in un'altra città, perché in entrambi i casi si contribuisce al «publicum decus», oppure da un possedimento rurale ad altro possedimento rurale; e in quest'ultimo caso Costantino spinge l'attenzione fino

78. *CTh.*, XIII 4 1, a Felice (prefetto del pretorio d'Africa), *proposita* a Cartagine il 27 agosto 334. Nello stesso senso la giustificazione di *CTh.*, XIV 8 1, a Evagrio prefetto del pretorio, che ordina di aggregare alle corporazioni dei *centonarii* e dei fabbri quella dei dendrofori, trasportatori o mercanti di legname, «quoniam haec corpora frequentia hominum multiplicari expedit»; la datazione di questa costituzione è verosimilmente al 18 settembre 329: PORENA 2003, p. 420, e cfr. *CTh.*, XIII 5 5, emessa lo stesso giorno (cfr. anche la discussione in SALAMITO 1987, con l'ipotesi che le tre corporazioni fossero incaricate collettivamente della lotta contro gli incendi).

79. *CTh.*, XIII 4 2; *CJ.*, X 66 1, a Massimo prefetto del pretorio. La legge è datata 2 agosto 337, ma attribuita a Costantino che era morto il 22 maggio. DUPONT 1963, p. 106, seguendo il Godefroy, propone di correggere agosto in aprile. PORENA 2003, p. 407, in base alle date conosciute del prefetto al pretorio Valerio Massimo cui è indirizzata, ritiene che l'anno sia sbagliato. In alternativa, si è fatto notare che i figli assunsero il titolo di Augusto solo il 9 settembre, e fino ad allora le leggi avrebbero continuato ad essere pubblicate a nome di Costantino: ed. PHARR 1952, p. 390; COPPOLA 1989, p. 300; GRÜNEWALD 1990, p. 160; CUNEO 1997, pp. 5-6; BURGESS 2008, p. 29; e cfr. CALDERONE 1973, p. 253, che mette in relazione questa procedura con l'affermazione di Eusebio che Costantino continuò a regnare anche dopo la morte, fino a quando i figli non giunsero tutti per il suo funerale.

80. Cfr. sotto, cap. XVIII nn. 21 (Libanio), 41 (Eutropio), 96 (Gerolamo) e par. 5.3 (Eunapio); cap. XIX par. 4 (Zosimo).

81. *CTh.*, X 19 1, a Massimo *rationalis* d'Africa, 30 settembre 320.

a ordinare che il trasporto, se attraversa un centro urbano, sia controllato, per assicurarsi che dalla città esca solo quello che vi era entrato.<sup>82</sup> Pochi altri testi esprimono così chiaramente l'ossessione dei Romani per la città e la loro persuasione che solo lì esista una vita pubblica, mentre la vita in campagna si identifica con l'egoismo privato.

Altri provvedimenti di Costantino specificamente mirati al decoro urbano di Costantinopoli sono ricordati da leggi più tarde. L'imperatore avrebbe assegnato distribuzioni annonarie («annonas civicas») ai veterani della cavalleria della guardia («scholae scutariorum et scutariorum clibanariorum»); il *beneficium*, chiarirà Teodosio, doveva permettere loro di abbellire le proprie dimore nella capitale («ut qui emolumenta perciperent, aedificandi studio magnitudinem urbis auferent»)<sup>83</sup>.

3.3. *La regolamentazione economica.* Nel 301 Diocleziano aveva pubblicato un famoso editto sui prezzi, in cui stabiliva prezzi e tariffe massimi per tutta una serie di merci e di servizi. Costantino si guardò bene dal tentare interventi analoghi, la cui efficacia è di solito ridicolizzata, e intervenne rarissimamente nell'ambito del mercato. Non risulta nessuna sua legge in materia di prezzi o salari, e una sola, ma molto significativa, in materia di contratti agrari. L'ordinanza, pubblicata intorno al 325 in tutela dei coloni, vieta al padrone (*dominus*) di esigere da un colono più di quel che si faceva pagare in precedenza, e autorizza il colono, in questo caso, a rivolgersi al governatore o a qualunque altro magistrato per ottenere giustizia. La pretesa è definita senz'altro un'estorsione, e il padrone sarà obbligato a restituire la «superexactione perpetrata». Come è stato sottolineato, questa legge attesta la volontà dello stato di intervenire, almeno a parole, a tutelare i coloni dalle prepotenze dei padroni, e presuppone il riconoscimento legale di un regime di affitti consuetudinari, a lunghissima scadenza o perpetui, che anticipa le situazioni dell'epoca romano-barbarica.<sup>84</sup>

Al 325 o 326 risale l'unico intervento di Costantino in materia di tassi di interesse. L'imperatore dichiara che mentre l'interesse («usura») per i prestiti in denaro non può superare il consueto limite di legge dell'1% al mese, chi presta ai poveri («indigentibus») derrate in natura, siano vino, olio o cereali, ha diritto a un interesse enormemente più alto, di un moggio ogni due, ovvero, diremmo noi, il 50%. L'interesse non è ancorato a un lasso di tempo, verosimilmente perché si dà per scontato che sarà pagato al prossimo raccolto; in caso di ina-

82. *CJ.*, VIII 10 6, a Elpidio vicario del prefetto del pretorio, 27 maggio 321. Nello stesso senso *CTh.*, XV 1 1, attribuita dal Teodosiano a Costantino, ma in realtà di Costanzo.

83. *CTh.*, XIV 17 9-12. Farebbe riferimento a provvedimenti di Costantino per il decoro urbano di Costantinopoli anche *CTh.*, V 14 36, di Arcadio e Onorio, secondo PUGLIESE 1956.

84. *CJ.*, XI 50 1, a Massimo vicario d'Oriente. Cfr. KEHOE 2007, pp. 133-35, e HARPER 2013, p. 379.

dempienza, si può supporre che si accumulasse allo stesso ritmo anche negli anni successivi, e infatti Costantino immagina che il creditore, per approfittare di un tasso così alto, possa rifiutare la restituzione nel momento in cui gli viene proposta. È un abuso, e l'imperatore lo vieta: se il creditore «propter commodum usurarum debitum recipere noluerit», perderà non solo l'interesse ma il capitale.<sup>85</sup>

L'editto rappresenta un poderoso incentivo per chi accetta di prestare in natura, ed è sicuramente concepito per incoraggiare la pratica negli anni di carestia.<sup>86</sup> Si può anzi dire che dimostra una chiara percezione delle leggi economiche, riconoscendo che un prestito fatto e restituito in natura non può essere soggetto alle stesse regole che valgono per i prestiti in denaro – per il semplice fatto che il valore delle derrate varia, e di molto, a seconda del periodo dell'anno. In un'economia preindustriale, i contadini poveri si trovano costretti a farsi prestare derrate alimentari per lo più alla vigilia del nuovo raccolto, quando quello dell'anno prima è esaurito: chi ha bisogno di un moggio di grano per non morire di fame, di solito ne ha bisogno in primavera, e di lì a due o tre mesi, mietuti i suoi campi, lo potrà restituire. Per la medesima logica, la primavera è anche il momento in cui il grano è più caro, sicché non converrebbe a nessuno prestarlo all'interesse legale dell'1% al mese: l'interesse, apparentemente enorme, concesso da Costantino non riflette se non la sproporzione del prezzo del grano prima e dopo il nuovo raccolto. Si capisce così che non ci sia bisogno di ancorare l'interesse a uno specifico lasso di tempo, perché sono prestiti che ovviamente, tranne in caso di catastrofe, si restituiscono dopo poco tempo e seguendo i ritmi dell'annata agricola: la remunerazione del prestito è legata al fatto stesso di averlo concesso, e non alla sua durata che in situazioni normali si deve supporre molto breve.

3.4. *Punire i falsi monetari.* Diversi provvedimenti di Costantino hanno come oggetto la punizione di chi produce monete false. Il primo, del 319, stabilisce le punizioni per chiunque fabbrica «adulterina [...] numismata», graduate a seconda della posizione sociale: se decurione o figlio di decurione, sarà esiliato a vita in una lontana città, e sul suo patrimonio deciderà l'imperatore; se *plebeius*, sarà condannato ai lavori forzati a vita e alla confisca dei beni; se schiavo, sarà condannato a morte.<sup>87</sup>

85. *CTh.*, II 33 1, a Draciliano vicario del prefetto del pretorio, *proposita* a Cesarea, 17 aprile 325 (326 secondo SEECK 1919, p. 234); forse collegato il frammento *CJ.*, IV 32 25, senza data, *ad populum*, in cui si stabilisce che per i prestiti di oro, argento e veste si può riscuotere l'interesse di legge, ma bisogna che ci sia un contratto scritto («chirographo»).

86. Altre disposizioni che si possono supporre collegate alla necessità di sovvenire ai poveri in anni di carestia sono analizzate sotto, cap. xv nn. 78-79.

87. *CTh.*, IX 21 1, a Verino (vicario d'Africa), 18 marzo 319. Non si vede come possa essere di Co-

Nel 321 una nuova e più dettagliata ordinanza denuncia le falsificazioni di cui sono colpevoli gli stessi *monetarii*, addetti alle zecche, e impianta un più articolato sistema repressivo: i colpevoli debbono essere torturati, per costringerli a denunciare tutti i complici, che saranno degnamente puniti. In questi primi commi non è precisata l'entità della pena; a giudicare dal seguito, dovrebbe essere la morte, tanto per i colpevoli quanto per i complici, ma prima di pensare a un generalizzato aggravamento delle disposizioni vigenti è opportuno sottolineare che l'ordinanza colpisce solo il caso in cui siano gli impiegati delle zecche imperiali a fabbricare moneta falsa, commettendo quindi un'infedeltà aggiuntiva. Chi permette di scoprire reati di questo genere sarà premiato con l'immunità dai carichi fiscali, a discrezione dell'imperatore; se è uno schiavo, diventerà cittadino romano, e il fisco risarcirà il proprietario. Il funzionario che permettesse l'evasione a un colpevole pagherà con la testa. Il condannato non avrà diritto di appellarsi; se però fosse un «miles aut promotus», si dovrà riferire il caso all'imperatore. Il padrone della casa o del fondo in cui si fabbricava la moneta falsa sarà deportato nelle isole e il suo patrimonio confiscato; se dimostra d'essere stato ignaro di tutto, perderà egualmente la proprietà in cui è stato commesso il reato, e chiunque in casa si sia reso complice sarà condannato a morte insieme al falsario. Solo se il padrone, scoperto il fatto, lo denuncia per primo sfuggirà alla confisca.<sup>88</sup>

Un ulteriore intervento risale al 326, ed è l'unico a contenere una giustificazione di queste ripetute misure contro i falsari. La motivazione dell'ordinanza sembra essere semplicemente la ripetizione della pena già decretata sette anni prima, per cui il patrimonio di chi fabbrica moneta falsa dev'essere confiscato; solo in termini molto formali si può considerarla un'aggravante rispetto alla norma precedente, per cui se il colpevole apparteneva al ceto decurionale, l'imperatore si riservava la decisione sulla confisca. Sulla pena corporale da infliggere al falsario la costituzione non innova, limitandosi a ricordare che il colpevole deve «severitate legitima coherceri». Dopodiché Costantino chiude con questa curiosa frase: i rei devono essere puniti «ut in monetis tantum nostris cudendae pecuniae studium frequentetur» («affinché l'attività di coniar moneta abbia luo-

stantino (come ritengono ancora ALFÖLDI 1969 e CORBIER 2005, p. 375) *CTh.*, IX 22 1, che la tradizione ms. data al 317 ma che è indirizzata a Leonzio, prefetto del pretorio dell'epoca di Costanzo II. L'imperatore comincia osservando che i solidi purché dello stesso peso hanno tutti lo stesso valore, anche se il volto dell'imperatore è più grande o più piccolo a seconda dell'iconografia, e non bisogna credere che se il volto è più piccolo il *solidus* valga meno, uno scorcio suggestivo sui comportamenti degli utenti; prosegue decretando che chi per questo motivo non accetta tutti i solidi allo stesso valore dev'essere decapitato o bruciato vivo «aut alia pena mortifera», e prescrive lo stesso supplizio per chi lima le monete riducendone il peso o mette in circolazione monete falsificate.

88. *CTh.*, IX 21 2, a Gennarino, 20 novembre 321 (ma verosimilmente *proposita* a Roma in quella data); 318 secondo SEECK 1919, p. 167. La legge sarà addolcita a favore dei proprietari non residenti, e soprattutto di vedove e orfani, nel 329: cfr. *CTh.*, IX 21 4, e sopra, cap. XII n. 17.

go solo nelle nostre zecche»). La preoccupazione dell'imperatore non è dunque il danno all'economia che può provocare la moneta falsa, ma semmai di costringere i privati che desiderano disporre di moneta a portare il loro oro alle zecche, anziché coniarlo da sé.<sup>89</sup>

89. *CTh.*, IX 21 3, a Tertullo proconsole d'Africa, 6 luglio 326. La versione in *CJ.*, IX 24 2 aggiunge il *crimen maiestatis* e la condanna al rogo, incorporando un'aggiunta successiva. Uso coniare in senso figurato, giacché la legge si riferisce a monete prodotte illegalmente mediante fusione, in contrasto con la tecnica seguita nelle zecche pubbliche. La prassi per cui i privati portavano il loro oro alle zecche pubbliche è documentata dai più tardi *CTh.*, IX 21 7 e IX 21 8. Non considerando questo parallelo, CARLÀ 2009, p. 167, ritiene che la legge faccia riferimento alla produzione di moneta bronzea; è vero che Costantino utilizza il termine *nummum*, ma nell'ampliamento giustiniano questo coesiste con l'espressione «solidorum adulter».

## RIFORMARE LA GIUSTIZIA

Le leggi di Costantino comprendono un gran numero di interventi – dai rescritti di cui conserviamo solo poche righe a editti articolati e di vastissima portata – volti a rettificare singoli aspetti della procedura giudiziaria e ritoccare il funzionamento della macchina statale. Considerate nel loro complesso, queste disposizioni configurano una coerente riforma della giustizia, ma portata avanti con uno stillicidio di provvedimenti diluiti negli anni piuttosto che con un'azione concentrata.

1. DENUNCIARE LA CORRUZIONE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E FAR VEDERE  
AI SUDDITI CHE L'IMPERATORE È DALLA LORO PARTE

1.1. *Umanizzare il sistema penale.* Come abbiamo visto nel cap. 1 il panegirico del 313 nel far riferimento a precedenti leggi di Costantino ne include una che limitava la pena di morte, persino per gli omicidi: il testo purtroppo è guasto proprio in questo punto, ma le letture congetturali, «conservati usque homicidarum sanguinis» oppure «reorum conservationis atque homicidarum sanguinis», non cambiano quanto al significato.<sup>1</sup> Un provvedimento esattamente corrispondente a questa descrizione non si è conservato, ma una legge emanata a Treviri forse proprio nel 313 ricorda ai giudici che la pena di morte può essere comminata solo per i reati di adulterio, omicidio o *maleficium*, e solo se il reo è confesso, o almeno se concordano le testimonianze di tutti i testi interrogati o torturati. La stessa legge aggiunge che chi ha fatto ricorso in appello contro la sentenza di una causa civile non può essere incarcerato né sottoposto a vessazioni; solo nelle cause criminali il condannato, che pure ha il diritto di fare appello, dev'essere trattenuto in custodia.<sup>2</sup>

Sulle magagne della custodia cautelare Costantino tornò nel 320, precisando che se l'accusato era presente, il processo doveva svolgersi immediatamente; se l'assenza momentanea dell'accusatore o la ricerca dei complici obbligava a ritardare la celebrazione della causa, bisognava comunque sveltire i tempi il più possibile. Uscendo dalla genericità per entrare in dettagli più materiali, l'imperatore stabilì che in questi casi l'accusato doveva bensì essere trattenuto in custo-

1. Pan. lat., XII (IX) ed. MYNORS, IX (12) ed. GALLETIER, 4.4.

2. *CTh.*, IX 40 1 e XI 30 2, a Catullino (preside della Bizacena, poi proconsole d'Africa: ed. DELMAIRE 2009, p. 194), parti, con *CTh.*, XI 36 1, di un'unica legge da datare verosimilmente al 313; cfr. da ultimo MATTHEWS 2000, p. 202; PERGAMI 2000, pp. 62-64; ed. DELMAIRE 2009, p. 278.

dia, ma con catene lunghe, che non segassero i polsi e non trasformassero la carcerazione in tortura. Non doveva essere segregato nelle celle più oscure, ma in locali salubri e di giorno aver accesso all'aria aperta («ad publicum lumen»), giacché, commenta Costantino in vena particolarmente vacua, morire di stenti in carcere è una pena eccessiva per l'innocente, e troppo poco per il colpevole. Il quadro terrificante delle prigioni di Stato è completato dalle severe pene minacciate ai carcerieri (*stratores*) se, come evidentemente capitava tutti i giorni, prendevano soldi dagli accusatori per torturare i detenuti e farli morire in carcere, o semplicemente lasciare che si consumassero nella vana attesa del processo. Nella pia speranza di mettere fine a questi orrori, Costantino ordinò ai governatori di mandare a morte i carcerieri che lasciavano morir di fame i loro prigionieri, e aggiunse minacciosamente che altrimenti sarebbero stati i governatori stessi a risponderne con la testa.<sup>3</sup>

Citiamo qui anche l'amnistia promulgata il 30 ottobre 322 «propter Crispi atque Helenae partum», per la nascita, cioè, del primo nipote di Costantino, figlio del suo primogenito, ed estesa a tutti i criminali («omnibus indulgemus») tranne avvelenatori, omicidi e adulteri.<sup>4</sup> Anche se è chiaro che si trattava innanzitutto di forme di celebrazione della generosità imperiale, le amnistie – che possono essere state molto più frequenti, senza che noi ne siamo informati – rientravano comunque in una politica di umanizzazione del sistema penale. E lo stesso vale per misure, come la proibizione di marchiare in faccia i condannati o di destinarle ai giochi gladiatori, che per la valenza simbolica ad esse attribuita dalla storiografia tratteremo nel capitolo sulla cristianizzazione della società, anche se la tendenza attuale è a ridimensionare decisamente le connotazioni religiose di questi provvedimenti.<sup>5</sup>

1.2. *Proteggere i sudditi dalla rapacità degli avvocati e dalla venalità e incompetenza dei giudici.* La preoccupazione di mostrarsi compassionevole verso chi cadeva nelle

3. *CTh.*, IX 3 1, «ad Florentium rationalem», 31 dicembre 320. Costantino torna sul tema della custodia cautelare nel 326, *CTh.*, IX 3 2, a Evagrio (prefetto del pretorio), con lo scopo dichiarato «ut iudicibus inmodice saevientibus freni quidam ac temperies adhibita videatur», ma in termini poco chiari («the meaning of the constitution is obscure», ed. PHARR 1952, p. 229). Poiché in *CTh.*, IX 3 1, si prevede che l'accusato possa trovarsi in carcere sia per intervento di un accusatore («sive accusator existat») sia per decisione del magistrato («sive eum publicae sollicitudinis cura perduxerit»), la costituzione è stata citata come prova del carattere inquisitorio, anziché accusatorio, che il procedimento penale poteva assumere all'epoca, tema che appassiona la storiografia giuridica (SANTALUCIA 1998; BANFI 2013, p. 50); in verità, viene da chiedersi quale immagine del potere imperiale si facciano gli storici del diritto, se ritengono possibile l'ipotesi opposta, immaginando cioè che un governatore non potesse far arrestare chi voleva senza il previo intervento di un'accusa privata.

4. *CTh.*, IX 38 1, a Massimo prefetto del pretorio (ma all'epoca in realtà *praefectus Urbis*: DUPONT 1969).

5. Cfr. sotto, cap. XVI par. 2.2.

grinfie della giustizia si tradusse nel 325-326 in due provvedimenti contro la rapacità degli avvocati. Costantino era informato che certi avvocati pretendevano onorari spropositati e in particolare si facevano assegnare in pagamento una parte consistente dei beni contesi; coloro che commettevano simili enormità, decretò, dovevano essere esclusi dalle file dei patrocinanti.<sup>6</sup> La stessa sanzione venne comminata a quegli avvocati che prima di assumere una causa verificavano i possedimenti del futuro cliente, e pretendevano di farsi intestare a titolo di garanzia fondi, schiavi e bestiame.<sup>7</sup>

Erano gli anni in cui Costantino, liquidato Licinio, stava facendosi conoscere ai provinciali d'Oriente ed era particolarmente attento a promuovere la propria immagine di principe giusto; ancor più delle estorsioni degli avvocati, perciò, volle far vedere che sorvegliava la condotta dei giudici ed era pronto a punire le loro colpe. Nel settembre 325, subito dopo la chiusura del concilio di Nicea, un editto «ad universos provinciales» assicurò il popolo che chiunque avesse una lamentela fondata contro un qualsiasi funzionario imperiale poteva tranquillamente rivolgersi all'imperatore in persona. Il linguaggio dell'editto è particolarmente curato e attento all'effetto: quando dice chiunque, intende davvero chiunque, «cuiuscumque loci ordinis dignitatis»; la lamentela ovviamente deve basarsi su prove concrete («aliquid veraciter et manifeste probare posse confidit»), ma può essere indirizzata davvero contro qualsiasi funzionario, non importa quale sia il suo rango («in quemcumque iudicum comitum amicorum vel palatinorum meorum»). L'imperatore in persona ascolterà paternamente il querelante, lieto di avere la possibilità di punire i servitori infedeli («intrepidus et securus accedat, interpellat me: ipse audiam omnia, ipse cognoscam et si fuerit comprobatum, ipse me vindicabo»). Il concetto è così importante che merita d'essere iterato: chi denuncia all'imperatore le malefatte di un falso amico non solo sarà ascoltato, ma ricompensato come merita («dicat, securus et bene sibi conscius dicat: si probaverit, ut dixi, ipse me vindicabo de eo, qui me usque ad hoc tempus simulata integritate deceperit, illum autem, qui hoc prodiderit et comprobaverit, et dignitatibus et rebus augebo»). Costantino, con efficace retorica, non esita a impegnare davanti a Dio, designato con le consuete formule generiche, la propria prosperità, a garanzia dell'impegno preso: «ita mihi summa divinitas semper propitia sit et me incolumem praestet, ut cupio, felicissima et florente re publica».<sup>8</sup>

Il coinvolgimento personale dell'imperatore è così insolito e insistito da sug-

6. *CTh.*, II 10 3, estratto più ampio in *CJ.*, II 6 5, a Elladio, 30 marzo 325.

7. *CTh.*, II 10 4, a Basso prefetto del pretorio, 8 marzo 326 (BRUUN 1961). Cfr. anche *CTh.*, II 11 1, 28 luglio 320, a Furio Felice: gli errori degli avvocati durante il processo non debbono andare a pregiudizio dei loro assistiti.

8. *CTh.*, IX 1 4, *propositum* 17 settembre 325.



gerire ai commentatori moderni che Costantino sospettasse un complotto contro di lui; il cinico Gibbon pensa addirittura che questo linguaggio così emotivo sia la prova di un accesso di pazzia.<sup>9</sup> In realtà l'editto si spiega a sufficienza con la volontà dell'imperatore, dopo la liquidazione del *tyrannus* Licinio, di presentarsi ai provinciali come difensore della giustizia e martello dei corrotti, e con la certezza che la vittoria contro il rivale fosse l'effetto della protezione divina che lo accompagnava. Una circolare applicativa inviata negli stessi giorni al prefetto del pretorio Costanzo dimostra che gli abusi sanzionati da Costantino riguardano essenzialmente l'applicazione della giustizia: con un editto ho ammonito i provinciali, avverte l'imperatore, che quando un governatore rifiuta di ascoltare le loro querele, essi hanno facoltà di indirizzarsi direttamente al prefetto del pretorio, il quale dovrà a sua volta trasmettere il caso all'imperatore quando constati che c'è davvero colpa o negligenza dei *praesides*.<sup>10</sup>

Costantino tornerà a schierarsi vistosamente dalla parte della gente contro le magagne della giustizia col grande editto *ad provinciales* del 1° agosto 331. I governatori devono celebrare i processi criminali con l'aula affollata di pubblico, ma anche per le cause civili non debbono ritirarsi in stanze private, costringendo i querelanti a pagare bustarelle già solo per ottenere di essere ascoltati. Le udienze dovranno essere aperte a tutti e annunciate dai banditori, e il giudice potrà ritirarsi solo quando non si troverà più nessuno che desideri intentare un'azione. Con facile populismo Costantino invita il pubblico stesso a farsi controllore dell'onestà dei giudici: quelli che si dimostrano zelanti e degni di fiducia dovranno essere acclamati («iustissimos autem et vigilantissimos iudices publicis adclamationibus collaudandi damus omnibus potestatem»), e l'imperatore ne terrà conto per premiarli; ma soprattutto terrà conto delle voci di protesta che si leveranno contro i giudici ingiusti. I prefetti del pretorio e i *comites* provinciali dovranno riferire all'imperatore le «provincialium nostrorum voces», e il principe provvederà a verificarne la fondatezza – giacché c'è il rischio che diventino un'arma nella lotta fra gruppi di potere («nam si verae voces sunt nec ad libidinem per clientelas effusae») – e a censurare i giudici colpevoli.<sup>11</sup>

In un crescendo di retorica Costantino si scaglia contro la venalità e la con-

9. Ed. PHARR 1952, p. 224 n.

10. *CTh.*, I 5 1, *proposita* 29 agosto 325 (per la data cfr. DUPONT 1972, p. 824; *interpellantes*, che ed. PHARR 1952 intende nel senso di chi presenta appello, è da intendere come 'querelanti' secondo DILLON 2012, p. 111). Non si può escludere che la circolare si riferisca a un altro editto, perduto, che integrava *CTh.*, IX 1 4, con disposizioni più specifiche riferite ai *praesides* e che introduceva il ricorso preliminare ai prefetti del pretorio, non previsto in *CTh.*, IX 1 4 (così DILLON 2012, p. 110). Analoghe disposizioni sono comunicate qualche tempo dopo a un altro prefetto, Massimo: *CTh.*, I 5 2, 21 gennaio 327. Contro le negligenze dei *praesides* già *CJ.*, I 51 2, del 18 agosto 320, a Basso *praefectus Urbi* (nei mss. indicato come prefetto del pretorio; per la datazione, PORENA 2003, p. 347): «Praesides non per adssores, sed per se subscribant libellis».

11. *CTh.*, I 16 6; l'editto comprende anche I 16 7, II 26 3, III 30 4, IV 5 1, XI 30 16, XI 30 17, XI 34 1; *CJ.*, III

cussione dei giudici e di tutti i loro impiegati, dal capufficio all'ultimo degli uscieri. Che smettano di allungare le mani, o se le vedranno tagliare («Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam: nam si moniti non cessaverint, gladiis praecedentur»). Guai a chi prende bustarelle per inoltrare le pratiche e ammettere i litiganti alla presenza del giudice, foss'anche il *princeps officii*; guai ai suoi subalterni se si fanno corrompere dalle parti; basta con l'insolenza dei centurioni e degli altri impiegati che chiedono regali; nessuno dovrà più pagare in nero per ottenere la copia ufficiale degli atti. Tutti coloro che sono stati concussi («universis, qui concussi fuerint») hanno facoltà di denunciare l'accaduto al *praeses* della provincia, e i colpevoli pagheranno con la testa. Se poi il governatore rifiuta di fare giustizia, tutti hanno il diritto di rivolgersi ai *comites* provinciali «aut apud praefectum praetorio, si magis fuerit in vicino», e allora sarà l'imperatore stesso, informato di tutto, a decretare il supplizio «super talibus latrociniiis». <sup>12</sup>

In una prospettiva che oggi chiameremmo garantista si colloca un'ordinanza del 334. In essa Costantino fa riferimento a una costituzione precedente, e oggi perduta, in cui imponeva che i testimoni prestassero giuramento («iurisiurandi religione»); che si desse maggior fede alle testimonianze degli *honestiores*; e che non si arrivasse, in linea di massima, a pronunciare una sentenza sulla base di un'unica testimonianza. A rafforzamento di quest'ultima prescrizione, e in parziale correzione dell'enfasi prima posta sull'attendibilità degli *honestiores*, l'anziano imperatore decretò adesso che decidere sulla base di una singola testimonianza era formalmente proibito, quand'anche fosse stata quella d'un senatore («etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat»). <sup>13</sup>

## 2. ACCELERARE I TEMPI DELLA GIUSTIZIA

Accanto alla corruzione dei giudici, il principale problema della giustizia era la sua lentezza, di cui erano spesso colpevoli gli stessi litiganti, pronti a tutto pur di guadagnare tempo. La necessità di snellire i tempi della giustizia, e di evitare che gli avvocati riuscissero a prolungare indefinitamente i tempi dei processi,

13 4, III 19 2 (SEECK 1919, p. 181; MATTHEWS 2000, p. 226). La pubblicità delle udienze era stata ordinata già in *CTh.*, I 12 1, del 314: sotto, n. 14.

12. *CTh.*, I 16 7, parte dell'editto precedente. Non è chiaro se questa legge intendesse sradicare l'intero sistema delle *sportulae* legalizzate; cfr. da ultimo DILLON 2012, pp. 141-46. Chiedersi, come fa seriamente REITZENSTEIN-RONNING 2015, p. 270, se davvero Costantino intendesse tagliare le mani dei funzionari rapaci, e se in questo caso «the hands were to be amputated before or after the execution», è dar prova di un approccio eccessivamente letterale; per fortuna anche lo studioso approda alla fine al dubbio che il testo debba essere inteso «not literally, but metaphorically».

13. *CTh.*, XI 39 3, «ad Iulianum praesidem», 25 agosto 334. La legge non fa menzione della disposizione, che risulterebbe emanata l'anno prima in *C. Sirm.*, 1, per cui la testimonianza di un vescovo doveva essere sufficiente a chiudere una causa: cfr. sotto, p. 598.

ritorna frequentemente nelle ordinanze di Costantino, fin dai primi anni del suo governo.

2.1. *Disciplinare i tempi processuali.* Molte leggi attestano la preoccupazione di limare e precisare nei dettagli gli aspetti procedurali relativi a termini e scadenze. Già l'ampia istruzione indirizzata a Eliano proconsole d'Africa nel 314, e che sembra rappresentare l'estensione alle nuove province di provvedimenti legislativi precedenti, contiene indicazioni in questo senso: i governatori, decreta Costantino, debbono giudicare in pubblico tutte le cause civili, specialmente quelle che hanno fatto più rumore, nonché ovviamente le cause criminali, e debbono concluderle e pubblicare gli atti «*tertia, vel ut tardissime quarta vel certe quinta die*». Lo stesso vale per i legati imperiali, che d'ora in poi oltre alle cause civili potranno decidere anche le criminali, col limite, però, che se trovano l'accusato colpevole debbono comunque rimandarlo al proconsole: l'esigenza garantista prevale, qui, sulla necessità di sveltire i tempi del processo, che Costantino non manca comunque di ricordare anche ai legati.<sup>14</sup>

Nel gennaio 319 l'imperatore ordina che se il querelato non si presenta al giudizio entro un anno il suo patrimonio sia confiscato: il provvedimento, decide spietatamente Costantino, rimarrà valido anche se in seguito risultasse dimostrata la sua innocenza.<sup>15</sup> L'ordinanza generò pochi mesi dopo un nuovo editto in cui si articolava meglio la scansione dei tempi nel caso dell'azione intentata per frode, ovvero ogni forma di circonvenzione della vittima o di falsificazione di documenti. L'imperatore stabilì che l'anno di tempo per intentare causa non andava misurato dal giorno in cui la vittima si rendeva conto di essere stata imbrogliata, ma dal giorno in cui l'imbroglio era avvenuto: una misura poco favorevole all'accusatore, che sembra diretta soprattutto a scoraggiare le accuse pretestuose, a costo di punire chi si dimostrava troppo ingenuo o negligente nel sorvegliare i propri interessi. Se però l'accusato risultava essersi allontanato, il querelante non aveva l'obbligo di notifica, e la causa poteva essere condotta anche in sua assenza.

Il procedimento prevedeva innanzitutto l'esame della querela da parte del giudice, per stabilire se era possibile intentare un'*actio doli*; in caso affermativo, la causa veniva rimessa al giudice competente e da quel momento partiva un termine di due anni entro cui doveva essere conclusa. Se dopo due anni la causa era ancora in sospeso, s'intendeva perduta dal querelante, col divieto perentorio di riapirla: «perpetuo vero silentio conquiescat». Il testo è farraginoso e contraddittorio, tanto che alla fine anche il periodo di tempo per intentare la causa è

menzionato come un biennio, mentre in apertura sembrava che si parlasse piuttosto di un anno. Resta comunque l'impressione di un provvedimento poco simpatetico verso chi intendeva un'*actio doli*, in cui si considera colpa del querelante, e non del giudice, l'eventuale eccessivo prolungarsi della causa.<sup>16</sup>

La preoccupazione di ridurre i tempi processuali si ritrova anche nell'ordinanza del 319 che introduce nuove regole nell'attività dei patrocinanti. Fino a quel momento il numero degli avvocati autorizzati era fisso per ciascun tribunale. Costantino decise di liberalizzare la professione, consentendo a chiunque di esercitarla dove voleva. Ma poiché assumendo troppe cause in tribunali diversi gli avvocati finivano per essere sempre in ritardo, tanto da far cadere le cause in prescrizione mentre correvano da un ufficio all'altro («*destituuntur negotia et temporibus suis excidunt, dum advocati per multa officia et diversa secretaria rapiuntur*»), l'imperatore stabilì che ognuno di loro doveva registrarsi presso un giudice, e non aveva il diritto di difendere cause in altre sedi.<sup>17</sup>

Nel 336, infine, Costantino tornò ancora una volta su un dettaglio della procedura, al fine di ridurre le perdite di tempo: quando in uno stesso affare s'intrecciavano una causa civile e una criminale, quest'ultima andava risolta per prima, ma il giorno stesso in cui era pronunciata la sentenza bisognava cominciare la discussione della causa civile, da intendersi ormai come interamente istruita.<sup>18</sup>

2.2. *Ridurre le dilazioni ed evitare i trucchi procedurali per perdere tempo.* L'imperatore intervenne a più riprese per ridurre gli effetti negativi delle richieste di dilazione che la procedura consentiva in una grande varietà di situazioni. Chiedere il trasferimento della causa era un sistema utilizzato dagli accusati per tirare le cose in lungo, e l'imperatore intervenne nel 314 per cercare di limitarne gli effetti. Chi otteneva un rescritto che trasferiva il suo processo «*ad extraordinarium iudicem*» non aveva poi diritto ad alcuna dilazione. Costantino si preoccupa però di sottolineare che all'altra parte, trascinata inaspettatamente davanti a un giudice diverso da quello naturale, si deve concedere tutto il tempo necessario per provare la falsità delle accuse, per presentare carte e testimoni («*quoniam instructus esse non potuit, qui praeter spem ad alienum iudicem trahebatur*»).<sup>19</sup>

A margine di una più ampia ordinanza del 318 sulla procedura degli appelli, l'imperatore limitò le circostanze in cui si poteva presentare richiesta di rinvio, e stabilì che quando il rinvio era concesso anche i giorni festivi, e non solo i

14. *CTh.*, I 12 1 e *CTh.*, I 12 3; cfr. sopra, n. 11.

15. *CTh.*, IX 1 2, a Gennarino, 13 gennaio 319. Sulla punizione dei contumaci («*eum, qui sciens iudicio adesce neglexerit*») cfr. anche *CTh.*, II 18 2, a Massimo *praefectus Urbi*, 23 maggio 322.

16. *CTh.*, II 15 1, a Simmaco, 25 luglio 319.

17. *CTh.*, II 10 1-2, ad Antioco *praefectus vigilum*, *proposita* 1° novembre 319.

18. *CJ.*, III 8 4, a Calpurniano, 15 marzo 336. Cfr. anche *CTh.*, IX 10 3.

19. *CTh.*, II 7 1, «ad Ursum vicarium», 6 marzo 314.

giorni lavorativi, dovevano essere computati nel calcolo della scadenza.<sup>20</sup> Nel 322, Costantino decretò che quando una causa era stata conclusa da un rescritto imperiale – che fosse in seguito ad appello o perché il giudice aveva deciso di sottoporla al *comitatus* –, non doveva essere ammessa nessuna ulteriore dilazione, quand'anche fosse stata chiesta e concessa nel corso del primo giudizio: il processo trasmesso all'imperatore, argomentò Costantino, era da equiparare a quelli di immediata ed esclusiva spettanza imperiale, nei quali non veniva concesso alcun rinvio.<sup>21</sup>

Una preoccupazione analoga anima un'ordinanza del 327, in cui si ribadisce che i termini fissati dalla legge per intentare le azioni di recupero di possedimenti fondiari usurpati devono essere rispettati rigorosamente, senza concedere al querelante dilazioni che abbiano come effetto il loro prolungamento: dipendeva solo da lui, infatti, cominciare l'azione in tempo. Ma se la dilazione è richiesta da chi è in possesso del fondo conteso, dev'essere concessa anche oltre la scadenza dei termini, perché non è stato lui a decidere quando iniziare l'azione.<sup>22</sup>

La necessità di combattere i cavilli cui fanno ricorso gli avvocati, rinfacciandosi all'infinito i pareri contrapposti dei vecchi giuristi, è citata da Costantino anche come motivazione del provvedimento del 321 con cui ordina di abolire le correzioni di Ulpiano e Paolo a Papiniano. Il contesto è una costituzione indirizzata a Massimo *praefectus Urbi* e relativa a un punto specifico di diritto testamentario; Costantino stabilì che nel merito bisognava seguire Papiniano e non Ulpiano o Paolo, ma in un frammento che sembra far parte dello stesso rescritto, o che lo segue immediatamente, decise di generalizzare la conclusione, per ridurre l'impatto negativo che il ricorso ai giuristi antichi produceva sulla durata dei processi.<sup>23</sup> Qualche anno dopo, peraltro, Costantino decretò che tutta l'opera di Paolo era da accettare in blocco e che le sue *Sententiae* se citate in giudizio avevano valore di legge; la contraddizione è solo apparente, perché in entrambi i casi l'intenzione di Costantino non è di preferire un giurista a un altro, ma di evitare che si speculi sulle loro divergenze.<sup>24</sup> Qualche studioso ha deplorato l'impoverimento che si produceva così nella cultura giuridica, e ha ironizzato

20. *CJ.*, III 11 3 (a Profuturo prefetto dell'annona) e III 11 4 (a Catullino proconsole d'Africa); probabilmente entrambi parte di *CTh.*, XI 29 2 = *CJ.*, VII 61 1, a Profuturo, e databili al 10 febbraio 318 (SEECK 1919, p. 166; PORENA 2005, p. 211n.).

21. *CJ.*, III 11 5, a Massimo (*praefectus Urbi*), *proposita* a Roma 25 marzo 322.

22. *CTh.*, II 7 2, a Giuliano *praefectus Urbi*, 19 luglio 327.

23. *CTh.*, I 4 1, data ms. 28 settembre 321, ma forse parte di IX 43 1, 14 settembre 321; cfr. PULIATTI 2013, pp. 600 e 604. Curiosamente, ELLIOTT 1996, p. 102, ritiene che Costantino abbia ordinato di bruciare le note di Ulpiano e Paolo; nel testo semplicemente «abolirli».

24. *CTh.*, I 4 2, 27 settembre 327, a Massimo prefetto del pretorio; per la data cfr. PORENA 2003, p. 406. I due provvedimenti giudicati analoghi da PULIATTI 2013, p. 604; insiste di più sulla contraddizione LIEBS 2006, p. 101.

sulla preferenza dimostrata dall'imperatore per le *Sententiae*, che poi non sono affatto di Paolo, ma piuttosto una compilazione tardiva:

L'operetta corrispondeva in pieno ai suoi gusti. Dubbi l'autore non ne conosceva; e nel diritto penale era già presa in considerazione la delinquenza caratteristica della tarda antichità, con la sua burocrazia pletorica e corrotta, come pure l'inflazione della pena di morte, compresa quella aggravata: crocifissione, rogo, esposizione alle bestie feroci nel circo.<sup>25</sup>

Contro gli espedienti utilizzati per tirare in lungo le cause interviene anche una costituzione emanata nel 325 a Nicea, dove l'imperatore s'era trattenuto dopo la chiusura del concilio, e indirizzata al *praefectus Urbi* Severo, che proibisce di suddividere una causa chiedendo di portarla davanti a diversi giudici, quand'anche questo avvenga «ex beneficii praerogativa». Par di capire che Costantino ha in mente cause civili relative al possesso d'un fondo pubblico, in cui chi si trovava in possesso dei beni contestati, chiamato in giudizio davanti a un giudice, supplicava di poter aprire una causa presso un'altra corte per farsi intanto riconoscere provvisoriamente il possesso del fondo. D'ora in poi chi ricorreva a questo espediente era condannato a pagare un quinto del valore dei possedimenti contestati; la multa andava al tesoro della città dove questi si trovavano.<sup>26</sup>

Anche il grande editto *ad provinciales* del 1° agosto 331 contiene norme specificamente indirizzate contro i trucchi procedurali che rallentavano o complicavano le cause civili. Costantino vieta di vendere, donare, o comunque trasferire ad altri un possedimento conteso, finché è pendente la causa; a suo giudizio le motivazioni di un simile comportamento potevano essere soltanto di confondere la situazione e sollevare eccezioni. Allo stesso modo, se chi possiede un bene immobile altrui – s'intendono qui, parrebbe, gli affittuari – viene citato, deve immediatamente certificare il giudice sull'identità del proprietario («debet statim in iudicio dominum nominare»), in modo che il giudice possa notificare la citazione entro la scadenza prefissata.<sup>27</sup>

Nel 334, infine, Costantino legiferò per semplificare la vita ai minori e alle vedove che si trovavano chiamati in giudizio. Nessuno poteva appellarsi contro di loro davanti all'imperatore e costringerli a presentarsi al *comitatus* imperiale,

25. LIEBS 2006, p. 101.

26. *CTh.*, II 18 3, a Severo *praefectus Urbi*, 30 agosto 325.

27. *CTh.*, IV 5 1; *CJ.*, III 19 2, 1° agosto 331. Cfr. anche *CJ.*, II 12 22, a Basso *praefectus Urbi*, del 19 giugno 319, in cui Costantino ordina che chi ha avviato una causa tramite un procuratore non possa più riprenderla in prima persona, «nisi capitales inimicitiae vel morbus vel alia necessaria causa intercesserit», nel qual caso la causa può essere sottratta al procuratore anche contro la sua volontà; e *CTh.*, II 5 1, senza data né destinatario, relativa alla procedura da seguire nel caso di azione intentata contro comproprietari. Peraltro Giuliano sosterrà più tardi che la legislazione di Costantino aveva lasciato troppo spazio alle eccezioni nei processi che coinvolgevano comproprietari: *CTh.*, II 5 2.

con tutte le fatiche e le spese che il viaggio comportava; in casi del genere il processo andava comunque risolto entro i confini della provincia, e lo stesso valeva per chiunque fosse impossibilitato a viaggiare dalla malattia o da altri accidenti. Toccava ai governatori annullare il rescritto di trasferimento eventualmente ottenuto dai loro avversari. Soltanto se erano i minori o la vedova ad appellarsi all'imperatore, e non i loro avversari, era autorizzato il trasferimento della causa, specialmente se la richiesta serviva a sfuggire all'eccessiva influenza della controparte («praesertim cum alicuius potentiam perhorrescunt»)<sup>28</sup>.

2.3. *Limitare le possibilità di riapertura dei termini.* Un'altra causa della lentezza dei processi erano le troppe possibilità di riapertura offerte dalla legge, e soprattutto dagli stessi interventi dell'imperatore, sollecitato dalle petizioni dei raccomandati. Nel 316 un'istruzione limitò gli effetti nocivi della riapertura d'un caso dopo lo spirare dei termini. Costantino stabilì che se un affare veniva riaperto «per indulgentiam clementiae nostrae», la decisione del giudice doveva intervenire entro un massimo di quattro mesi. L'imperatore prevede che qualcuno potesse ottenere surrettiziamente ulteriori dilazioni dal palazzo; la tranquillità con cui Costantino dà per scontato che i suoi stessi rescritti possono spesso essere illegali, perché i supplicanti l'hanno ingannato, porta una ventata di benvenuto realismo nel clima a volte troppo idealizzato della legislazione imperiale; in questo caso, era compito del giudice respingere l'ulteriore dilazione, abusivamente richiesta e ottenuta.<sup>29</sup>

Un caso particolare di riapertura dei termini riguardava l'eventuale morte di uno dei litiganti mentre era pendente un appello, e venne affrontato nel 321, nell'ambito di una più ampia ordinanza indirizzata al prefetto del pretorio Giulio Basso e relativo alla disciplina delle eredità. I giudici chiedevano all'imperatore che cosa dovevano fare in caso di morte: «nova tempora prorogare», e così permettere agli eredi di prendere visione del procedimento, oppure costringerli a concludere la causa entro il termine previsto («an eos cogere, intra dies reliquos, etiam incognitum negotium perorare»)? Costantino si pronunciò a favore degli eredi: *placuit* prorogare di quattro mesi la scadenza, per evitare che gli eredi ancora disinformati, e magari incerti addirittura se accettare l'eredità, subissero dei danni prima ancora di godere i vantaggi («prius, quam aliquod commodum sentiant»)<sup>30</sup>.

Ma c'era un caso più paradossale in cui il corso della natura diventava motivo,

28. *CTh.*, I 22 2, ad Andronico, 17 giugno 334.

29. *CTh.*, II 6 1, a Giulio Vero preside della *Tarraconensis*, 6 maggio 316.

30. *CTh.*, XI 35 1. Secondo PORENA 2003, pp. 348-49, da unire a *CTh.*, II 6 3, e datare 321 (cfr. anche PERGAMI 2000, p. 106); altra versione in *CJ.*, VII 66 6 (sui possibili rapporti fra le due redazioni cfr. CUNEO 2002, pp. 279-81).

o pretesto, di rinvio: quello di un processo per stabilire la libertà o la schiavitù d'una persona, a cui nel corso del giudizio nascesse un figlio. Costantino apprese con irritazione che in una situazione del genere c'era chi pretendeva la riapertura dei termini, anche a processo ormai quasi concluso, come per la comparsa di una parte convocata e attesa. Mettendo i puntini sulle i, l'imperatore fece sapere che non essere ancora nato era ben diverso dall'essere assente («cum aliud sit abesse, aliud necdum natum esse») e decise di semplificare drasticamente la situazione: il bambino nato durante il processo doveva seguire la sorte della madre, e non era consentita nessuna proroga dei tempi. Per evitare equivoci, l'imperatore giudicò utile ribadire che questo si applicava solo ai nati durante il processo, mentre chiunque fosse nato prima doveva comparire nella causa a proprio nome.<sup>31</sup>

2.4. *Favorire chi intende ritirare l'accusa.* Ancor sempre dalla necessità di snellire il carico processuale nasce la costituzione del 319, in cui si avverte che quando un accusatore, a processo iniziato, chiede di poter ritirare l'accusa, la richiesta non dev'essere indirizzata all'imperatore, ma al giudice che sta conducendo il processo. Costantino intende chiaramente accogliere con favore queste richieste, e specifica che anche chi ha mosso l'accusa a nome non solo proprio, ma del gruppo familiare e coinvolgendo i parenti, ha sempre la facoltà di ritirare l'accusa. Riflettendo su queste situazioni, l'imperatore osservò però che bisognava comunque verificare le motivazioni per cui l'accusatore era indotto a ritirare l'accusa: poteva darsi che effettivamente si fosse pentito di averla avanzata troppo imprudentemente, «per errorem seu temeritatem seu calorem», e in questo caso non c'erano ostacoli a interrompere il processo, senza nessuna sanzione a carico dell'accusatore imprudente; ma poteva anche succedere che l'accusato corrompesse l'accusatore, convincendolo col denaro a ritirare l'accusa, e in questo caso, prescrive Costantino, la giustizia deve fare il suo corso.<sup>32</sup>

2.5. *Ridurre le lungaggini provocate dalle accuse di falsità.* Nel 320 un'ordinanza indirizzata al *praefectus Urbi* Massimo individuò un altro fattore di rallentamento delle cause. Se nel corso d'un processo civile una delle parti accusava l'altra di aver presentato documenti falsi, la causa era sospesa e se ne iniziava una penale, che però non avendo una scadenza fissa («nullis clausa temporibus») rischiava di prolungarsi indefinitamente, lasciando in sospeso il processo civile con danno di tutti. Costantino decise che d'ora in poi la causa civile doveva proseguire, mantenendo provvisoriamente la validità delle prove contestate, e concludersi

31. *CTh.*, IV 8 4, a Massimo *praefectus Urbi*, 12 giugno 322.

32. *CJ.*, IX 42 2, 26 novembre 319 (320 secondo BRUUN 1961, p. 40), a Gennarino *praefectus Urbi* (ma la carica è dubbia: cfr. DUPONT 1969); versione solo parziale in *CTh.*, IX 37 1.

con l'aggiudicazione dei beni contesi; solo in quel momento si doveva aprire la causa per l'accusa di falso.

Poiché fin qui il provvedimento rischiava di suggerire indulgenza verso gli eventuali falsificatori, Costantino si soffermò con sollecitudine sulla procedura da seguire nella successiva causa penale, per rendere ben chiaro che l'intenzione non era quella. L'imperatore volle anzi chiarire che a questo punto l'accusatore doveva essere facilitato: lo liberò perciò dalla formalità dell'*inscriptio*, il che equivaleva ad ammettere che l'accusa di falso potesse essere formulata anche solo oralmente; e ordinò al giudice di non lasciare all'accusatore l'intero onere della prova, ma di collaborare lui stesso alla ricerca della verità. Nella stessa prospettiva, Costantino introduce una novità nell'ambito dei processi penali, stabilendo che in questi casi il processo dovrà concludersi entro un anno, e che il colpevole di aver prodotto documenti falsi dovrà essere punito con la morte o almeno con la deportazione, a seconda della gravità del caso.<sup>33</sup>

L'abolizione dell'*inscriptio*, che a quanto pare venne applicata in generale e non solo alle accuse di falso, deve però aver provocato grossi guai, perché pochi mesi dopo Costantino tornò a scrivere al *praefectus Urbi* Massimo, sconfessando e correggendo l'editto precedente. Per un po', scrive l'imperatore, abbiamo ammesso che un'accusa formulata solo a parole, «uno sermone ex ore fugiens», avesse piena validità giuridica e costringesse a iniziare un processo in cui entrambe le parti rischiavano il patrimonio e la vita. Ora basta, si torna alla regola precedente per cui l'accusa dev'essere formulata per iscritto e sottoscritta dal querelante con tutte le formalità; si ritorna allo *ius vetus* che nella sua saggezza evitava la formulazione di accuse temerarie e permetteva di presentarle solo a mente fredda e «sopita ira». È un raro caso in cui Costantino riconosce che un'innovazione introdotta sotto il suo regno ha peggiorato la situazione, per cui è meglio tornare alla normativa precedente; ed è anche un caso molto istruttivo sull'effettiva ricezione degli editti imperiali, se, come sembra, una novità che era stata concepita solo per casi particolari e senza ragionare troppo sulle conseguenze venne applicata dai giudici indiscriminatamente. È altresì notevole che lo stesso Costantino non se ne stupisca affatto, né richiami l'attenzione dei giudici sul fatto che la norma era stata intesa solo per le accuse di falso, preferendo invece abolirla del tutto come se solo ora si fosse reso conto delle sue effettive conseguenze.<sup>34</sup>

33. *CTh.*, IX 19 2, *proposita* 25 marzo 320 (SEECK 1919, p. 170). Cfr. BANFI 2013, pp. 53-55, che sottolinea l'importanza di questa costituzione per la discussione, vivissima tra i giuristi, sulla natura accusatoria o inquisitoria del processo nella legislazione costantiniana (cfr. in proposito anche RUSSO RUGGIERI 2010, pp. 446-53).

34. *CTh.*, IX 1 5, 22 maggio 320. Cfr. anche *CTh.*, II 4 2, del 23 maggio 322, sempre a Massimo *praefectus Urbi*, in cui ordina che ogni dichiarazione o atto d'accusa sia registrato «vel apud provinciarum rectores vel apud eos, quibus actorum conficiendorum ius est», per rendere più difficile la presenta-

### 3. RENDERE PIÙ EFFICIENTE IL SISTEMA DEGLI APPELLI

3.1. *Evitare la proliferazione degli appelli.* Un ingranaggio fondamentale del sistema giudiziario, specialmente dal punto di vista dell'imperatore, era l'itinerario degli appelli, e più in generale delle varie modalità con cui una causa poteva essere sottratta al giudice ordinario e trasmessa al palazzo. Costantino dimostrò per tutta la vita di tenere enormemente al buon funzionamento di questi canali, non solo perché si trattava di un ingranaggio essenziale per dare al pubblico l'impressione di una giustizia giusta, ma anche perché l'imperatore, mentre voleva essere sicuro che non gli sfuggisse quel che accadeva di importante nelle corti provinciali, doveva però evitare di essere sommerso dai ricorsi.

E infatti i primi interventi in quest'ambito mirano proprio a scongiurare la proliferazione degli appelli. Nella stessa legge del 313 che limitava l'applicazione della pena capitale e della custodia cautelare, l'imperatore osserva che gli accusati di crimini, detenuti in carcere, hanno diritto di appellarsi contro la sentenza; ma l'appello deve essere accolto solo se presentato dopo che la causa è stata chiusa, impedendo agli imputati di appellarsi già prima della sentenza. Inoltre non devono essere accolti appelli palesemente rivolti solo a far guadagnare tempo, a scorno della giustizia («non tam appellationes quam ludificationes»). Il colpevole di *atrocissima crimina*, cioè l'adultero, l'omicida, lo stregone e l'avvelenatore, condannato dopo aver confessato o sulla base di un'inchiesta inequivocabile, non poteva presentare appello; solo se l'interrogatorio e la tortura dei testimoni avevano portato a esiti discordanti l'appello andava inoltrato «deliberationi nostrae». Ma anche nelle cause civili bisognava respingere gli appelli presentati contro le decisioni preliminari («praeiudicium»), o comunque palesemente infondati.<sup>35</sup>

A conferma e rafforzamento di questa linea si colloca la legge del 315 in cui Costantino stabilisce che non basta vietare, come è già stato fatto, gli appelli presentati al momento sbagliato, ma bisogna anche punirli («tamen nunc poenam addi placuit»), perché danneggiano l'interesse collettivo prolungando inutilmente i processi. Non è lecito appellarsi troppo presto, dopo le prime decisioni preliminari, e neppure troppo tardi, quando la sentenza è ormai esecutiva:

zione di accuse a nome «mortuorum aut in diversis terris absentium aut eorum, qui nusquam gentium sint». Interpretazione diversa, che ignora il nesso con IX 19 2 e suppone che l'abolizione dell'*inscriptio* sia stata un abuso introdotto durante i torbidi del III secolo o comunque ad opera di un usurpatore, in RIVIÈRE 2000, pp. 418-19.

35. *CTh.*, XI 30 2 e XI 36 1, a Catullino (preside della Bizacena, poi proconsole d'Africa: ed. DELMAIRE 2009, p. 194), 3 novembre 313; cfr. sopra, n. 2. L'ordine ai giudici di rifiutare gli appelli palesemente infondati è stato deriso da DRAKE 2000, pp. 328-29, come se Costantino avesse dato ordine di accettare gli appelli solo dagli innocenti e rifiutare quelli dei colpevoli; uno storico italiano, familiare col funzionamento della nostra giustizia, è forse più attrezzato per apprezzarne la vera intenzione. La parte relativa alle cause civili è stata considerata un'interpolazione: PERGAMI 2000, pp. 67-69.

l'unico momento per presentare appello è la conclusione della causa. Perciò chi si appella troppo presto («impatienter») o troppo tardi («sero») dovrà essere multato di 30 *folles*, e il giudice che dovesse ammettere l'appello è avvertito che si sta rendendo connivente con una manovra illecita.<sup>36</sup>

Il vantaggio degli appelli era, se non altro, che solo la parte perdente aveva interesse a presentarli: un'ordinanza databile al 315 stabilisce che l'iter dell'appello dev'essere preferito rispetto alle richieste di trasferimento, troppo spesso avanzate a causa ancora in corso. Se una delle parti di una causa intentata in provincia chiede, o anche ottiene, il trasferimento della causa presso il prefetto del pretorio o i vicari, il governatore provinciale deve egualmente portare a termine il processo, vietando, fino a quel momento, alle parti e a tutte le persone coinvolte di uscire dai confini della provincia e di presentarsi materialmente al prefetto o al vicario. Solo se la sentenza risulterà sfavorevole a chi aveva chiesto il trasferimento del processo questi potrà presentare appello secondo la procedura normale e la causa sarà trasferita secondo la sua richiesta.<sup>37</sup>

Costantino sarebbe tornato molto più tardi sulla necessità di mettere un argine agli appelli ingiustificati. Nel 331 scrisse al prefetto del pretorio, Giunio Basso, avvertendolo che in caso di appello contro la sentenza di un preside o di un altro giudice, la *sublimitas* del prefetto doveva esaminare attentamente il caso, e dar ragione al petitore cassando la sentenza, se questa risultava chiaramente ingiusta. Ma se al contrario la sentenza veniva confermata, l'«*improbos oppugnator*» doveva essere punito con due anni di relegazione nelle isole e la confisca di metà dei beni, se era ricco; se era povero o paesano («*agrestis vitae*»), gli toccavano due anni nelle miniere.<sup>38</sup>

3.2. *Impedire ai giudici di scoraggiare gli appelli.* Un altro intervento di Costantino, di datazione controversa ma comunque risalente agli anni 313-315, sembra però andare in controtendenza, giacché avverte che l'*officium* di ogni governatore è tenuto a ricevere tutti gli appelli («*officii cura est, ut omnes omnino appellationes, quaecumque fuerint interpositae, sollemniter curet accipere*») e proibisce qualunque genere di molestia contro gli appellanti.<sup>39</sup> Inteso a facilitare la pre-

36. *CTh.*, XI 36 2, a Volusiano *praefectus Urbi*, *proposita* a Roma 25 febbraio 315, e XI 36 3, a Eliano proconsole d'Africa, *proposita* a Cartagine 26 aprile 315. DRAKE 2000, p. 329, fraintende quando crede che questa legge implichi il divieto di qualunque appello. La storiografia giuridica (da ultimo PERGAMI 2000, pp. 81-85), ritiene che il riferimento agli appelli dopo che la sentenza è diventata esecutiva costituisca un'interpunzione.

37. *CTh.*, I 16 1, a Rufino Ottaviano *corrector* di Lucania e Calabria, 3 agosto 315; per la data cfr. BRUN 1961, p. 35, contro SEECK 1919, p. 161, che datava al 313. Cfr. anche il quasi coevo *CTh.*, II 7 1, sopra, n. 19.

38. *CTh.*, I 5 3, 20 novembre 331.

39. *CTh.*, XI 30 4, ad Amabiliano prefetto dell'annona d'Africa; per la data cfr. BARNES 1982, p. 71 (1° giugno 314), e MATTHEWS 2000, p. 202 (27 dicembre 313 o 315). Cfr. anche *CTh.*, XI 30 3, a Probiano

sentazione degli appelli è anche il mandato al *praefectus Urbi* Settimio Basso del 317, in cui Costantino stabilisce che se la natura della causa lo permette, l'appello può essere presentato seduta stante e oralmente, «*etiam non conscriptis libellis*».<sup>40</sup> Queste disposizioni, in apparenza contraddittorie, sono evidentemente da leggere tutte insieme e disegnano alla fin fine una linea di condotta abbastanza chiara per i funzionari avvertiti: c'era un margine per respingere gli appelli, ma non bisognava approfittarne; l'imperatore non voleva perdere tempo a rivedere decisioni inequivocabili né concedere dilazioni immeritate ai colpevoli, ma non voleva neppure che i governatori avessero troppa libertà di intercettare gli appelli indirizzati a lui.

Costantino, in effetti, era persuaso che l'unica cura per i mali della giustizia fosse una più stretta sorveglianza del palazzo sull'operato dei governatori provinciali. Un'ordinanza del 319, di cui conosciamo la copia diretta a Felice *praeses* della Corsica, stabilì che ogni sei mesi la trascrizione di tutte le cause trattate dal governatore doveva essere trasmessa all'ufficio del prefetto del pretorio, e da qui agli *scrinia* di palazzo; così l'imperatore avrebbe potuto premiare i giudici efficienti e punire i negligenti. Costantino aggiunse che i provinciali avevano la facoltà di rivolgersi al governatore per denunciare gli abusi del suo ufficio («*neglegentia vel avaritia tui officii*»). Il giudice che per denaro o per favoritismo pronunciava una sentenza ingiusta non avrebbe così perduto soltanto la reputazione – cosa che Costantino affetta di giudicare assai rilevante – ma diventava passibile di processo se la parte lesa decideva di querelarlo. Se poi si dimostrava che il *praeses* aveva impedito a una delle parti di presentare appello, rimandando l'udienza fino a lasciar scadere i termini di legge, il danno doveva essere rimborsato sul patrimonio del governatore, per un valore pari all'intero importo della lite.<sup>41</sup>

La difficoltà che le parti possono incontrare per far pervenire i loro appelli risalendo la trafila burocratica è identificata come un grave problema anche in un'importante costituzione del 321, indirizzata al *praefectus Urbi* Massimo. Costantino gli ricorda che in quanto rappresentante del *princeps* non può rifiutare alle parti il diritto d'appello; segue l'inevitabile tirata contro la *iactantia* e l'insolenza di chi, rivestito del potere giudiziario, rifiuta di accogliere gli appelli, tarda

proconsole d'Africa, 25 agosto 315. Si noti che quest'ultima ordinanza fa riferimento a un «*edicto, quod super appellationum negotiis finientis iam generaliter constitutum est*», menzionato anche in *CTh.*, XI 36 2 («*si quas sane de omni causa interpositas esse provocaciones perspexeris, in earum disceptatione observare debebis, quod iam pridem a nobis est evidentissime constitutum*»); l'editto tuttavia non si è conservato (ma per altre possibili interpretazioni di questi rimandi cfr. PERGAMI 2000, pp. 50, 87-88).

40. *CTh.*, XI 30 7, 6 giugno 317.

41. *CTh.*, I 16 3 e II 6 2, 24 ottobre 319; per la data cfr. BRUN 1961, p. 38. Cfr. anche *CJ.*, I 22 3, a Basso, forse del 319 (PORENA 2003, p. 351), che commina la multa di dieci libbre d'oro ai giudici «*qui veterunt precum argui falsitatem*»; unica menzione di multe da pagare in oro a peso in tutta la legislazione costantiniana (DUPONT 1963, p. 179).

a pubblicare la relazione, e impedisce alle parti di allegare petizioni, prendendo l'appello contro la sua sentenza come un'offesa personale: «quasi vero appellatio ad contumeliam iudicis, non ad privilegium iurgantis inventa sit».<sup>42</sup>

Lo stesso abuso dei giudici, che tendono a ostacolare gli appelli come se fossero una diminuzione della loro autorità, si ritrova in un'ordinanza indirizzata a un successivo *praefectus Urbi*, Anicio Giuliano, conservata in due redazioni diverse – ma una può essere una circolare esplicativa – e databile probabilmente al 329. Alcuni giudici di rango inferiore, scrive Costantino, non sopportando che ci si appelli contro le loro sentenze, preferiscono in quel caso rimettere la causa all'imperatore, inondandolo con le loro relazioni «non necessariae et insolentes». Costantino decreta che in caso di appello il giudice non potrà più trasferire a palazzo la causa, di cui del resto in seguito all'appello non è più lui il giudice, ma dovrà rivolgersi al prefetto dell'Urbe («minime eos ad nostram referre clementiam, sed gravitatis tuae, cui nostram vicem commisimus, sacrum auditorium expectari»). È questa la prima occasione in cui l'imperatore chiarisce che siccome il tribunale del prefetto è incaricato di giudicare *sacra vice* in via ordinaria e permanente, le cause che gli vengono sottoposte non debbono essere preliminarmente valutate dal palazzo, indizio forse che l'intasamento dei processi aveva raggiunto un livello intollerabile. La stessa procedura andrà seguita quando è il *rationalis* a giudicare una causa fra privati, per dovere d'ufficio o per effetto d'un rescritto; se invece si tratta d'una causa che coinvolge il fisco, l'imperatore intende continuare ad esserne informato: «ut opinione edita universa ad nostram scientiam referantur».<sup>43</sup>

Ancor sempre al 329 risale un'altra ordinanza che continua a battere sullo stesso chiodo: i giudici nella loro superbia credono che l'appello contro una sentenza pronunciata da loro sia un'ingiuria personale; e hanno torto, perché questo anzi fa parte del mestiere del giudice («non recte iudices iniuriam sibi fieri existimant, si litigator, cuius negotium sententia vulneratum est, a principali causa provocaverit, quod neque novum neque alienum a iudiciis est»). Perciò Costantino ribadisce ciò che avrebbe dovuto essere ovvio, e cioè che dopo la sentenza chi ha perso ha diritto di appellarsi; e aggiunge, ciò che è ancora più inquietante, che i giudici non debbono incarcerare o mettere sotto sorveglianza armata chi ha osato presentare appello.<sup>44</sup>

La disciplina degli appelli occupa una parte considerevole del grande editto del 31 agosto 329, già analizzato per quanto riguarda la tutela dei provinciali dalla rapacità dei giudici. Costantino ribadisce per l'ennesima volta che è permesso appellarsi all'imperatore contro le sentenze dei proconsoli, dei *comites* e dei vica-

ri dei prefetti, di primo e anche di secondo grado; e che in tal caso il giudice deve mettere a disposizione delle parti la sua sentenza e trasmetterla a palazzo insieme con le loro osservazioni. Non è permesso invece appellarsi contro le sentenze dei prefetti del pretorio, «qui soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt», perché opporsi alle loro deliberazioni sarebbe come opporsi alla sentenza dell'imperatore: due anni dopo il riferimento ai giudizi del *praefectus Urbi*, si consolida la tendenza a svincolare dal controllo del palazzo gli appelli giudicati dai prefetti, liberando il *comitatus* da una massa di incartamenti. In tutti gli altri casi chi ha perso una causa e non riesce a ottenere che il giudice inoltri il suo appello può rivolgersi direttamente ai prefetti; se dovesse ottenere ragione, l'imperatore verrà informato e punirà il giudice che ha ommesso di accogliere l'appello.

Costantino ripete poi quel che aveva già stabilito anni prima, che cioè l'appello può essere presentato solo al momento opportuno, e chi ha lasciato scadere i termini non può sostituirlo con una supplica all'imperatore; stavolta però aggiunge che chi oserà farlo sarà deportato, anche se dovesse difendersi sostenendo che non ha osato presentare l'appello prima per timore delle conseguenze. Costantino specifica inoltre che il meccanismo degli appelli non dev'essere utilizzato per aggirare il tribunale ordinario; non è lecito rivolgersi al prefetto del pretorio, al *comes Orientis* o a un altro giudice di grado superiore finché la causa è ancora in corso.<sup>45</sup>

#### 4. DISCIPLINARE LA TRASMISSIONE DELLE CAUSE ALL'IMPERATORE

Oltre alla procedura d'appello, c'erano altri modi in cui una causa poteva essere sottoposta all'imperatore: per la decisione d'un giudice di rimettergli la causa, o per la richiesta d'una delle parti di poter inoltrare una supplica. Da un punto di vista giuridico queste procedure configuravano una situazione nettamente diversa rispetto all'appello, ma dal punto di vista politico si trattava di situazioni sostanzialmente simili. Costantino si aspettava dai suoi funzionari che non gli facessero perdere tempo con faccende di poco rilievo, ma al tempo stesso non voleva che si permettessero di tenerlo all'oscuro di affari d'importanza; e si preoccupò di farlo sapere a tutti già all'indomani della conquista dell'Italia. Il 27 dicembre 312 o 313 scrisse a Claudio Ploziano, *corrector* di Lucania e Calabria, per dettagliare la procedura da seguire quando una causa veniva trasmessa all'imperatore: la decisione doveva essere pubblicata negli *acta* e comunicata

42. *CTh.*, II 18 1 + XI 30 11, 12 gennaio 321 (12 giugno secondo SEECK 1919, p. 171); cfr. sotto, n. 54.

43. *CTh.*, XI 30 18 e XI 30 13; per la data cfr. Seeck 1919, p. 179, e MATTHEWS 2000, pp. 211-12.

44. *CTh.*, XI 30 15, «ad concilium provinciae Africae», *proposita* a Cartagine 29 luglio 329.

45. *CTh.*, XI 30 16, XI 30 17, XI 34 1; *CJ.*, III 13 4, «ad universos provinciales», 1° agosto 331. DRAKE 2000, p. 329, fraintende o almeno semplifica molto quando interpreta *CTh.*, XI 34 1, come una «minaccia di punire i cittadini che non presentavano appello quando subivano un'ingiustizia», un «ordine di presentare appello». Il divieto di supplicare a causa finita, se non si è presentato appello, già in *CTh.*, IV 16 1, a Proculo, 26 dicembre 319; cfr. sotto, n. 60.



alle parti entro dieci giorni, dopodiché le parti avevano cinque giorni per aggiungere le loro osservazioni; allo scadere dei quindici giorni era dovere del giudice trasmettere all'imperatore l'intero incartamento. Ma Costantino aggiunse piuttosto brutalmente che bisognava disturbarlo solo nei pochi casi che davvero era impossibile risolvere per via ordinaria, «ne occupationes nostras interrumpas»; chi voleva rivolgersi all'imperatore aveva poi sempre a disposizione il diritto d'appello.<sup>46</sup>

Sulla trasmissione delle cause a palazzo ritorna una disposizione del 316 indirizzata a Petronio Probianò, proconsole d'Africa. Dall'istante in cui ha promesso di sottoporre una causa all'imperatore o ha accolto un appello contro la propria sentenza – i due casi sono evidentemente considerati identici quanto agli effetti –, il giudice non deve più accogliere nessun'altra richiesta, ma procedere senz'altro alle formalità previste dalla legge inviando l'incartamento al *comitatus*. Se la procedura viene seguita correttamente, le parti non hanno il diritto di presentare per proprio conto una supplica all'imperatore («supplicare causa pendente non licet»), e chi osa farlo sarà punito con una multa pari alla metà dei beni contesi. Ma, aggiunge Costantino, se il giudice rifiuta di consegnare alle parti la copia della propria relazione, se sopprime parte dell'incartamento o addirittura omette di trasmetterlo a palazzo, in questo caso la supplica all'imperatore è permessa, e il giudice sarà severamente punito come colpevole di *crimen sacrilegii*: prima ancora dei litiganti, è l'imperatore che è stato danneggiato. Anche in questo caso però Costantino si preoccupa soprattutto di non moltiplicare appelli e suppliche più del dovuto: quando una causa è stata chiusa davanti al giudice perché trasmessa all'imperatore, e ancor più quando è stata definitivamente conclusa da un rescritto imperiale, chi cerca di riapirla mettendo in movimento le proprie protezioni sarà multato di un importo pari all'intero valore della causa, e contro questa punizione non saranno ammesse suppliche.<sup>47</sup>

L'ordinanza deve però aver lasciato margini di contestazione, perché nel 325, da Nicea, dove stavano per cominciare i lavori del concilio, Costantino indirizzò un chiarimento al *praefectus Urbi*, Severo. Peccato che il chiarimento sia formulato in un linguaggio tale che risulta impossibile mettere d'accordo sul suo significato gli interpreti antichi e i traduttori moderni. L'unica cosa che appare chiara è che la possibilità di supplicare doveva essere concessa («aditus supplicandi pandatur») quando si trattava di dilazioni richieste o ottenute; mentre nell'eventualità di un rescritto che chiudeva definitivamente un caso, non era lecito supplicare perché il caso fosse riaperto. Così almeno ci sembra di dover intendere, anche se l'*interpretatio* antica l'intende esattamente al contrario: come se fosse proibito impetrare un rescritto di chiusura definitiva, e quelli eventualmente

concessi fossero da annullare. Alla fine, in mancanza di meglio, Costantino ribadì che comunque non era permesso presentare suppliche contrarie alla legge («nec contra edictum supplicetur»).<sup>48</sup>

L'imperatore interviene in modo restrittivo nella disciplina delle suppliche anche con un editto dato da Nicomedia in quello stesso 325, e indirizzato misteriosamente a un Silvio Paolo *magister Italiae*, carica mai attestata altrove e probabilmente frutto di un errore di trascrizione; potrebbe essersi trattato del *vicarius Italiae*, poiché dal contesto appare chiaro che si tratta di una delle autorità supreme a cui potevano essere trasferite le cause discusse presso i governatori provinciali. Costantino stabilisce che debbono essere trasmesse alla *gravitas* del suo interlocutore solo quelle cause in cui il giudice ha a che fare con personaggi troppo potenti, che possono incutergli eccessivo rispetto («in quibus persona potentior inferiorem aut minorem iudicem premere potest») o comunque quelle così importanti che non è opportuno risolverle in sede provinciale («tale negotium [...] quod in praesidali iudicio terminari fas non est»), nonché quelle cause di lungo corso che i *praesides* sono costretti a trasmettergli perché impotenti a concluderle.<sup>49</sup>

Al di là di questi specifici interventi limitativi, disciplinare la trasmissione degli incartamenti a palazzo è una preoccupazione continuamente ricorrente nelle istruzioni di Costantino. Nel 317 l'imperatore ordina che i «decreta provincialium» non siano trasmessi al *comitatus* prima che ogni giudice li abbia verificati e controfirmati; nessuno sa cosa siano questi *decreta*, che qualcuno interpreta come le sentenze dei processi celebrati in provincia e altri come petizioni rivolte all'imperatore dalle assemblee provinciali, ma l'intento di istituire un filtro è comunque chiaro, e del resto Costantino minaccia severe punizioni («competens ultio») per i trasgressori.<sup>50</sup> Nel febbraio 318 i giudici sono ammoniti contro un uso eccessivamente disinvolto della richiesta di parere imperiale: se un giudice ritiene necessario sottoporre una questione all'imperatore, non deve pronunciare la sentenza, e deve precisare nella richiesta qual è il punto specifico su cui «nostram consulat scientiam». Ma quando la sentenza è pronunciata, le parti hanno il diritto di appellarsi all'imperatore e il giudice non deve impedirglielo promettendo, o minacciando, di sottoporre lui stesso il caso a palazzo. Nel timore che l'accenno al punto specifico possa provocare un flusso di richieste parziali, Costantino avverte che non bisogna sottoporgli se non pratiche perfettamente istruite («Sed nec ad nos mittatur aliquid, quod plena instructione indigeat»);

48. *CTh.*, 1 2 5, 23 maggio 325.

49. *CTh.*, 1 15 1, 25 febbraio 325.

50. *CTh.*, 1 16 2, a Basso, 24 settembre 317 (ma altrettanto possibile una datazione al 330: cfr. PORENA 2003, pp. 349-50; nel primo caso si tratterebbe di Settimio Basso *praefectus Urbi*, nell'altro di Giunio Basso prefetto del pretorio); sul significato dei *decreta* cfr. DUPONT 1953, p. 108 (sentenze); ed. PHARR 1952, p. 27, e DILLON 2012, p. 128 (petizioni).

46. *CTh.*, XI 30 1, e XI 29 1, 27 dicembre 313 (o 312: cfr. PERGAMI 2000, pp. 92-93).

47. *CTh.*, XI 30 5 e 6, 13 agosto 316.

infine ribadisce le istruzioni già mandate a Ploziano, per cui il giudice che decide di trasmettere una causa all'imperatore deve immediatamente rendere disponibile alle parti la sua relazione, in modo che chi non ne è soddisfatto possa aggiungervi le proprie osservazioni, «sine aliqua frustratoria dilatione». <sup>51</sup>

Peraltro in questa ordinanza non sono più menzionati i rigidi termini stabiliti nella precedente – dieci giorni per la pubblicazione negli *acta* della relazione del giudice, altri cinque per le controdeduzioni delle parti –, il che deve aver creato ulteriori incertezze. Ma si era trattato certamente di una negligenza di cancelleria, perché poco tempo dopo Costantino scrisse al *praefectus Urbi*, Settimio Basso, per chiarire che la legge in cui si fissavano i termini restava in vigore. La pratica doveva essere trasmessa «ad comitatum nostrum» entro il ventesimo giorno dopo la decisione del giudice; in caso contrario, l'intero ufficio del *praeses* era considerato colpevole di aver voluto occultare o sopprimere la causa, e doveva pagare al fisco l'intero valore della lite, secondo la stima del *rationalis*. Costantino dev'essersi accorto che la penalità era enorme, ma ritenne di sistemare tutto avvertendo il *rationalis* che se non avesse fatto il suo dovere col massimo rigore ne avrebbe risposto lui con la testa. Nel finale della legge l'imperatore tornò a unificare situazioni giuridicamente diverse, che dal suo punto di vista però apparivano strettamente analoghe: dopo che una causa era stata trasmessa a palazzo per decisione del giudice o per appello delle parti, e a maggior ragione dopo che il responso imperiale l'aveva decisa, l'ufficio non doveva inoltrare ulteriori suppliche. Se il magistrato si dimostrava incline a farlo toccava ai suoi subordinati ricordargli, se necessario con la forza, il decreto imperiale, altrimenti ne avrebbero risposto anch'essi con la testa. <sup>52</sup>

La difficoltà di giudicare cause originate in lontane province e su cui l'imperatore conosceva soltanto gli incartamenti trasmessi dai *praesides* spiega un'ordinanza pubblicata nel giugno 318. Per evitare che le cause sottoposte al *palatium* dovessero ritornare al tribunale, era necessario che tutta la documentazione fosse allegata alla pratica e pubblicata agli atti. In caso contrario l'imperatore si sarebbe visto costretto a non pronunciarsi: infatti era stabilito che contro le sue sentenze, allorché un giudice decideva di sottoporgli un caso, non era concesso appello, e perciò Costantino non intendeva esporsi al rischio di decidere una causa senza averne la cognizione completa. Il senso di queste reiterate raccomandazioni era di impedire ai giudici di favorire una delle parti, inviando a palazzo una documentazione incompleta; l'obbligo di pubblicazione negli *acta*

51. *CTh.*, XI 29 2, a Profuturo prefetto dell'annona; una redazione più ampia è conservata in *CJ.*, VII 61 1; per la data cfr. SEECK 1919, p. 166; sulle difficoltà di interpretazione del testo, che inducono qualche dubbio sulla sua tradizione, PERGAMI 2000, pp. 57-59.

52. *CTh.*, XI 30 8, *proposita* a Roma 29 marzo 319. Parte della stessa ordinanza secondo SEECK 1919, p. 168 (ma può anche darsi di no, cfr. PORENA 2003, p. 347) è anche il frammento *CJ.*, VII 57 7, che sottolinea la necessità di sentenze dettagliate e ben motivate.

doveva rendere più difficile questo abuso, e l'imperatore concluse che chi lo commetteva avrebbe perduto per sempre la sua reputazione – anche se è notevole che l'ordinanza non preveda pene più concrete. <sup>53</sup>

Una delle modalità ricorrenti che contraddistinguono l'azione legislativa di Costantino consiste nel progressivo allargamento dell'intervento, per cerchi concentrici, a partire da un primo ambito di applicazione. La necessità di garantire che le cause venissero istruite compiutamente e trasmesse a palazzo con l'incartamento completo, per disabituare i giudici dall'orientare il giudizio facendone sparire una parte, ritorna nella grande ordinanza del 321 indirizzata al *praefectus Urbi* Massimo. <sup>54</sup> Il giudice, ordina Costantino, deve istruire la causa mettendoci tutta la pazienza necessaria e senza tralasciare niente, fino a piena soddisfazione delle parti. Prima di chiudere la causa o di trasmetterla a palazzo dovrà accertarsi che le parti non hanno più nulla da allegare, «nec ad nos mittatur aliquid, quod plena instructione indigeat», ripete l'imperatore, riprendendo di peso una frase da una delle lettere del 318.

A loro volta, i litiganti dopo la chiusura della causa o la sua trasmissione al *comitatus* non potranno più allegare, nelle osservazioni di accompagnamento, negli appelli o nelle suppliche, nessun argomento che non sia già stato presentato al processo. Si trattava di un espediente molto diffuso, perché in sede di dibattimento era più difficile presentare osservazioni e testimonianze «commenticia et ficta» senza vederle subito smontate; d'ora in poi, decretò Costantino, i litiganti erano obbligati a presentare in aula tutto ciò che ritenevano utile, e non potevano mandare all'imperatore nulla «quod aput iudicem non ausi fuerint publicare». La preoccupazione dominante era anche qui la solidità dei rescritti, che non dovevano prestare il fianco a critiche né a suppliche: Costantino non intende più essere costretto ad annullare decisioni che lui stesso ha preso, sulla base di un'istruttoria menzognera o lacunosa («ut convelli labefactarique iubeamus quae ad relationem eius sanximus, qui neque vera neque universa suggestit»).

Questa martellante ripetizione delle stesse prescrizioni e degli stessi ammonimenti è una testimonianza eloquente dei limiti di un sistema per cui un unico organo, il *comitatus*, e in teoria un unico giudice, l'imperatore, dovevano gestire tutti gli appelli provenienti dall'immenso impero. Anche se di fatto la stragrande maggioranza delle decisioni venivano poi delegate ai prefetti o ad altri *iudices dati*, incaricati di giudicare *sacra vice*, la necessità che di ogni incartamento si prendesse visione a palazzo costituiva evidentemente una grave strozzatura. E tuttavia, come vedremo, una pressione opposta, nata dalla consapevolezza degli enormi margini di arbitrio di cui godevano i governatori provinciali, spingeva l'imperatore a voler accentrare ancora maggiormente il controllo sui processi.

53. *CTh.*, XI 30 9, a Severo vicario, 22 giugno 318.

54. *CTh.*, II 18 1 + XI 30 11, 12 gennaio 321.

## 5. IMPORRE LA VERIFICA DEI RESCRITTI

Il disordine nell'amministrazione della giustizia, dove protezioni e corruzione orientavano abitualmente le sentenze, emerge anche dalle cautele che debbono essere applicate nell'accogliere perfino le sentenze imperiali. Si tratta di un problema che già Diocleziano aveva affrontato – ordinando che i rescritti si potessero allegare in giudizio solo in originale e non in copia – e che continuerà a preoccupare vistosamente anche i successori di Costantino.<sup>55</sup> Già nel 314 l'imperatore avverte il *praefectus vigilum* Giulio Antioco che un parere imperiale («annotationes nostras») dev'essere accolto solo se formulato ufficialmente in un rescritto; perciò occorre che dal punto di vista procedurale si dia sempre lettura integrale delle comunicazioni inviate dalla cancelleria imperiale («rescripta vel epistulas potius nostras quam adnotationes solas»).<sup>56</sup> L'anno seguente, 315, l'imperatore avverte i giudici che i rescritti non sono validi se contraddicono la legge («contra ius rescripta non valeant») e aggiunge «quocumque modo fuerint impetrata», frase che getta una luce sinistra sui procedimenti in uso nel palazzo imperiale. Per essere sicuro che i giudici abbiano capito, Costantino ribadisce che essi debbono sempre seguire ciò che prescrivono i «publica iura».<sup>57</sup>

L'editto deve aver suscitato problemi, perché due anni dopo l'imperatore dovette scrivere al *praefectus Urbi*, Settimio Basso, precisando che i rescritti ottenuti prima che fosse pubblicato l'editto del 315 rimanevano validi, «nec rescripto posteriore derogetur priori»: solo quelli pubblicati in seguito s'intendevano annullati se risultavano contrari alla legge. La comunicazione inviata a Basso contiene però espressioni contraddittorie, perché si apre ricordando che in taluni casi l'imperatore viene implorato di mitigare il rigore della legge («rigorem iuris placare aut lenire»), in termini che non sembrano affatto condannare questa prassi; e si conclude ribadendo che solo all'imperatore («nobis solis») spetta valutare il margine che può interpersi fra l'equità e la legge. In pratica, insomma, Costantino sta dicendo che i suoi rescritti non hanno valore se in contrasto con lo *ius*, ma che a lui solo spetta decidere se quel contrasto c'è oppure no. Il che equivarrebbe a svuotare di contenuto l'editto precedente, se l'ultima frase fosse

55. DE MARINI AVONZO 1997; HARRIES 1999, pp. 26-31. La legge di Diocleziano in *CJ*, 1 23 3. Gli studiosi divergono quanto all'effettiva discontinuità introdotta da Costantino nell'uso dei rescritti, utilizzati meno che in passato e anzi addirittura oggetto di una certa ostilità, o semplicemente sottoposti a più stringente regolamentazione e meno attentamente conservati: cfr. sopra, Introduzione alla parte IV, n. 6.

56. *CTh*, 1 2 1, 30 dicembre 314.

57. *CTh*, 1 2 2, *ad populum*, 29 agosto 315. Discusso da SIMON 1977, pp. 11-16. Accosterei *CJ*, 1 19 3, 24 ottobre 329, *ad populum*, che tenta di scoraggiare le richieste esorbitanti dei petitori: «Nec damnosa fisco nec iuri contraria postulari oportet».

davvero sua; ma poiché è conservata solo nel Codice di Giustiniano e non nel Teodosiano è possibile dubitarne.<sup>58</sup>

La validità dei rescritti presentava difficoltà che non si finiva mai di risolvere. Nel 319 Costantino stabilì che rimanevano validi anche dopo la morte di chi li aveva ottenuti: gli eredi potevano allegarli;<sup>59</sup> subito dopo, in compenso, precisò che un rescritto aveva validità solo se la causa era ancora pendente. A causa finita, se non era stato presentato appello, non era permesso supplicare e di conseguenza anche i rescritti eventualmente ottenuti dovevano essere rigettati.<sup>60</sup> Nel 333 l'anziano imperatore avvertì che all'arrivo di un rescritto, anche quando non riguardava la cognizione di una causa ma l'esecuzione di una sentenza, il governatore doveva comunque verificare la fondatezza della supplica che aveva dato origine alla decisione imperiale, e portare alla luce le eventuali frodi;<sup>61</sup> un'ordinanza che getta luce su un altro editto di qualche anno prima, in cui Costantino imponeva una multa in oro ai giudici che avessero impedito di indagare sull'eventuale falsità di una supplica.<sup>62</sup>

Notiamo infine che molte tarde disposizioni di Costantino, relative agli argomenti più diversi, prevedono l'annullamento automatico, a cura dei governatori interessati, di tutti i rescritti che risultassero ottenuti in contrasto con le disposizioni stesse: bisogna annullare i rescritti che concedono, a chiunque, un'esenzione dai *munera civilia* («vacuatis rescriptis»),<sup>63</sup> e quelli che obbligano un *navicularius* impegnato in un processo a presentarsi a un tribunale fuori della sua provincia;<sup>64</sup> quando l'imperatore ordina che un processo sia sottoposto al suo giudizio, non si deve tenerne conto allorché il trasferimento è stato ottenuto a danno di vedove o orfani;<sup>65</sup> vanno infine annullati i rescritti con cui un senatore o comunque un aristocratico ha ottenuto di legittimare i figli avuti con una donna di condizione ignobile.<sup>66</sup> A queste disposizioni che mettono in guardia contro l'attribuire troppo facilmente fede ai rescritti imperiali si può accostare l'editto del 322, che diventerà il primo in assoluto del Codice Teodosiano, in cui si

58. *CTh*, 1 2 3 = *CJ*, 1 14 1, 3 dicembre 317 (SEECK 1919, p. 165); cfr. SIRKS 2007, p. 10. SILLI 1980, p. 46, suppone invece che Costantino intenda distinguere fra rescritti formulati dai funzionari di palazzo, soggetti alle restrizioni di *CTh*, 1 2 2, e rescritti formulati direttamente dall'imperatore, che possono derogare allo *ius* in nome dell'*aequitas*.

59. *CTh*, 1 2 4, a Crepereio Donaziano, *proposita* 13 dicembre 319.

60. *CTh*, IV 16 1, a Proculo, 26 dicembre 319.

61. *CTh*, 1 2 6, a Barbaro Pompeiano *consularis* di Campania, 11 novembre 333.

62. *CJ*, 1 22 3, a Basso, forse del 319 (PORENA 2003, p. 351); è l'unico caso di una multa espressa in oro; cfr. sopra, n. 41.

63. *CTh*, XII 1 17, a Lucrezio Paterno, 25 ottobre 329 (cfr. sopra, cap. XIII n. 48).

64. *CTh*, XIII 5 7, «naviculariis Orientis», 1° dicembre 334 (cfr. sopra, cap. XIII n. 69).

65. *CTh*, 1 22 2, ad Andronico, 17 giugno 334: cfr. sopra, n. 28.

66. *CTh*, IV 6 3, a Gregorio (prefetto del pretorio per l'Africa), *lecta* a Cartagine 21 luglio 336; cfr. sotto, cap. XV n. 12.

stabilisce che nessun editto o costituzione imperiale dovrà essere considerato valido se non riporta la data («si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant»)<sup>67</sup>.

#### 6. ATTRIBUIRE COMPETENZE GIUDIZIARIE AI VESCOVI PER ALLEGGERIRE IL CARICO DELLA GIUSTIZIA

Ha certamente lo scopo primario di ridurre il numero delle cause trattate dai tribunali civili, e di rendere più facile l'accesso legale dei poveri a una forma di arbitrato gratuito, il riconoscimento ai vescovi di un'autorità giudiziaria: quella che la storiografia giuridica chiama oggi, con espressione che però compare solo più tardi nelle fonti, *episcopalis audientia*. Il che ovviamente non toglie che con questa decisione Costantino abbia reso sempre più istituzionale la collaborazione fra il clero cristiano e l'amministrazione statale, e accentuato il ruolo di supplenza della funzione pubblica riconosciuto all'episcopato, tutti aspetti prima impensabili e che continueranno a caratterizzare la società cristiana per molti secoli dopo di lui.

L'ordinanza apparentemente più antica, di cui è stata ritenuta più probabile la datazione al 318, ma che potrebbe anche essere del 321 o del 324, dato che l'unico elemento sicuro è che si trattava di un consolato di Crispo, stabiliva che in caso di appello all'«episcopale iudicium», ovvero «si quis ad legem christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare» – intendiamo: se le parti coinvolte in una causa civile desiderano sottoporre il loro caso all'arbitrato del vescovo e si impegnano a rispettarlo –, il giudice doveva dare il suo consenso, anche quando si trattasse d'un processo già avviato, e mettere in esecuzione il giudizio che ne sarebbe uscito. L'imperatore insiste però sulla verifica del previo accordo fra le parti: bisognava evitare che uno dei litiganti si presentasse per proprio conto al vescovo e tornasse col giudizio («arbitrium suum») già pronunciato.

Il testo è tutt'altro che chiaro; qualcuno suppone che faccia riferimento a una legge precedente, in cui sarebbe stato introdotto più chiaramente il concetto di *episcopale iudicium*, ma la storiografia giuridica tende piuttosto a sottolineare che in un contesto in cui il ricorso all'arbitrato privato era largamente accettato, l'uso di rivolgersi ai vescovi per risolvere le proprie dispute era nato spontaneamente fra i cristiani; almeno dal III secolo mediare e arbitrare fra i litiganti rientrava espressamente fra i compiti che i fedeli si aspettavano dal vescovo.<sup>68</sup> Non

67. *CTh.*, 1 1 1, «ad Lusitanos», 26 luglio 322.

68. HARRIES 2001, p. 73. La storiografia giuridica nel sottolineare lo sviluppo spontaneo di queste procedure fra i cristiani richiama da sempre (CIMMA 1989, p. 31; HUCK 2003) il precetto di Paolo (1 *Cor.*, 6 1-8), che sconsiglia di rivolgersi alla giustizia civile e suggerisce di far risolvere invece le controversie

si tratta dunque di una legge intesa deliberatamente a creare una nuova istituzione, ma piuttosto di un rescritto con cui, rispondendo al dubbio di un magistrato, Costantino si limita a regolamentare, con un occhio di riguardo, la coesistenza fra questa prassi e le procedure della giustizia governativa, allo scopo di offrire un'alternativa alla lentezza e alla corruzione dei tribunali civili.<sup>69</sup>

Senonché nel 333 il prefetto al pretorio, Ablabio, scrisse a Costantino per chiedergli come doveva comportarsi nei confronti delle sentenze episcopali. Non abbiamo la lettera del prefetto, ma il rescritto imperiale esprime una tale sorpresa da lasciar pensare che Ablabio ignorasse completamente la costituzione precedente:

Satis mirati sumus gravitatem tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque amantissime.<sup>70</sup>

Preso atto della diffusa ignoranza, Costantino decide di pubblicare nuovamente nell'impero le disposizioni «olim promulgatae legis». Le sentenze dei vescovi, di qualunque genere, sono sempre valide e debbono essere fatte eseguire dai giudici, senza eccezioni dovute all'età degli aventi causa: «pro sanctis semper ac venerabilibus habeantur, quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum». Fin qui il rescritto riprende alla lettera il linguaggio della legge già citata, dove si leggeva «pro sanctis habeatur, quidquid ab his fuerit iudicatum». A questo punto segue però una frase che ha gettato i commentatori nella più profonda incertezza, perché sembra contraddire il dettato della costituzione precedente, che Costantino, a suo dire, sta semplicemente ripubblicando. L'imperatore precisa infatti che se nel corso d'un processo civile uno dei litiganti, in qualunque momento, anche quando la sentenza sta già per essere pronunciata, sceglie di rivolgersi al vescovo («iudicium elegerit sacrosanctae legis antistitis»), il processo dovrà essere sospeso e i litiganti mandati dal vescovo, anche se l'altra parte non è d'accordo: «etiamsi alia pars refragatur».

da «un saggio (*sóphos*) fra di voi»; STAATS 2008, p. 348, crede invece che sia stato lo stesso Costantino a voler spingere i cristiani a seguire la prescrizione paolina. Ed. DELMAIRE 2009, p. 542, ritiene che già in precedenza i litiganti avessero il diritto di sospendere di comune accordo una causa già iniziata per rivolgersi invece a un arbitrato.

69. *CTh.*, 1 27 1, senza destinatario, 23 giugno 318; cfr. BARNES 1981, p. 51 (supposizione di riferimento a legge precedente); CIMMA 1989, pp. 55-59; CORCORAN 1996, pp. 284-86 (valuta e alla fine respinge l'ipotesi di un'attribuzione a Licinio); HARRIES 1999, pp. 191-211; SIRKS 2007; HUCK 2008 (alternativa alla lentezza e corruzione dei tribunali civili); ed. DELMAIRE 2009, pp. 545-46; HUMFRESS 2011; DILLON 2012, pp. 146-55 (rendere la giustizia più accessibile ai poveri; lo studioso istituisce un parallelo con la comparsa, sotto Costantino, del nuovo ufficio del *defensor civitatis*). Per la discussione di alcuni dubbi recentemente espressi sulla piena autenticità di *CTh.*, 1 27 1, cfr. HUCK 2003.

70. *C. Sirm.*, 1, 5 maggio 333.

Il rescritto prosegue sentenziosamente affermando che il giudizio episcopale è preferibile a quello civile, perché libero dai fastidiosi lacci e laccioli imposti dal diritto («captiosa praescriptionis vincula»),<sup>71</sup> e come se non bastasse aggiunge che contro le sentenze dei vescovi non è possibile appello. Sull'onda dell'entusiasmo per l'*aucltoritas*, la *veritas* e l'*illibata mens* dei santi prelati, l'imperatore stabilisce poi che se in una qualsiasi causa un vescovo si presenta a testimoniare, dev'essere creduto d'ufficio e non si dovrà più ascoltare nessun altro teste. Il rescritto conclude infine con un'altra stoccata contro la giustizia civile, sottolineando che solo dando spazio alle sentenze dei vescovi si libereranno i «miseri homines» implicati nelle lungaggini dei processi («longis ac paene perpetuis actionum laqueis»).

#### Problema storiografico

##### IL GIUDIZIO EPISCOPALE: UNA TUTELA PER I MINORI?

Particolarmente discusso è un passo della costituzione del 333 in cui Costantino dichiara che le sentenze dei vescovi debbono essere osservate «sine aliqua aetatis discretione» e che rimane valido tutto ciò che i vescovi decidono, «sive [...] inter minores sive inter maiores». È stato suggerito che Costantino intendesse così offrire ai minorenni, cui non era permesso far causa per via ordinaria, uno strumento per difendersi dalle malversazioni dei loro tutori. Anche la richiesta di interpretazione di Ablabio, che provocò il rescritto, nascerebbe da problemi legati agli appelli e ai diritti dei minori.<sup>72</sup> Altri studiosi ritengono però che quando la legge parla di *minores* e di *maiores* si riferisca alla condizione sociale e non all'età, e che la frase precedente, «sine aliqua aetatis discretione», si riferisca al fatto che le sentenze dei vescovi rimarranno valide anche se vecchie; in questo secondo caso l'interpretazione appare un po' più sforzata, ma il dubbio rimane.<sup>73</sup>

Questo testo stupefacente ha suscitato, a giusto titolo, profonde perplessità. Gli studiosi che ne accettano l'autenticità suppongono che fra il 318 (o 324) e il 333 Costantino avesse cambiato idea e pubblicato un'altra costituzione, oggi perduta, per imporre il regime del giudizio episcopale anche su richiesta di uno solo dei contendenti. A favore di questa prospettiva c'è il fatto che una tale disposizione doveva essere percepita come dirompente e fonte di enormi problemi, il che spiegherebbe la richiesta di chiarimenti di Ablabio.<sup>74</sup> La tesi implica

71. La storiografia giuridica discute se questa espressione implichi l'abolizione della prescrizione nel caso dei giudizi episcopali, o si riferisca semplicemente a una maggior facilità, per il vescovo, di non tener conto di cavilli procedurali: CIMMA 1989, pp. 60-61.

72. DRAKE 2000, pp. 323-31.

73. DILLON 2012, p. 152.

74. CIMMA 1989, pp. 59-62; DRAKE 2000, p. 327; HUCK 2008 e 2009. Un'ulteriore ipotesi, che cioè il testo conservato di *CTh.*, I 27 1, là dove dice «si quis [...] voluerit», implichi già la possibilità di un ricorso unilaterale, è insostenibile, come ha mostrato CRIFÒ 1992. Rimane un'ultima possibilità, che

una generosità di Costantino nei confronti della Chiesa che i vescovi stessi debbono essere stati i primi a non apprezzare. Uno studio recente parla di poteri «inflitti» dall'imperatore ai vescovi, in contrasto con il loro ruolo di mediatori e pacificatori, a riprova «della mancanza di sensibilità di Costantino per le dinamiche interne delle comunità cristiane, evidenziata anche in altre sfere, come la sua incapacità di gestire lo scisma e l'eresia»; oltre a sottolineare che di un'effettiva applicazione della regola nella sua forma estrema, «l'imposizione di un verdetto senza appello a contendenti riluttanti, non c'è nessunissima prova significativa nelle fonti».<sup>75</sup>

Ma per altri studiosi si tratta piuttosto di decidere se la costituzione del 333 sia una falsificazione integrale, o un testo scorretto e fortemente interpolato. Come minimo, l'inciso «etiamsi alia pars refragatur» è giudicato impossibile, e anche l'esclusione del diritto d'appello appare dura da digerire – benché si sia obiettato che questa era per l'appunto una caratteristica degli arbitrati, ma perché in quel caso entrambe le parti si impegnavano fin dall'inizio ad accettare la sentenza.<sup>76</sup> Ma in verità l'intero impianto retorico del testo, con la sua costante denigrazione della giustizia civile, appare difficile da attribuire all'imperatore. Se il rescritto è autentico, è giocoforza interpretarlo come un disperato tentativo di raddrizzare quelle che Costantino deve aver percepito come le enormi e irrimediabili storture del sistema giudiziario. Il tentativo, peraltro, non ebbe seguito, e la legislazione imperiale non ne prese atto in alcun modo: successive costituzioni di Arcadio e Onorio attestano che l'*episcopale iudicium* può essere soltanto un arbitrato fra parti consenzienti.<sup>77</sup> E allora non è inutile rilevare che la legge del 333 non è compresa nel *Codex* di Teodosio né in quello di Giustiniano, ma è tramandata soltanto nelle Costituzioni Sirmondiane – una collezione non ufficiale di leggi relative ai rapporti fra la Chiesa e il potere imperiale, costituita probabilmente in Gallia a partire dal V secolo, e sulla cui affidabilità non si è ancora finito di discutere.<sup>78</sup>

Un indizio a sfavore dell'autenticità della costituzione è anche il fatto che

cioè *CTh.*, I 27 1, contenesse già una disposizione in tal senso, non trascritta dai redattori del *Codex Theodosianus* perché nel frattempo l'orientamento legislativo era mutato (sotto, n. 77).

75. HARRIES 1999, p. 191; così CIMMA 1989, p. 62; HARRIES 2001; HUCK 2003; 2008; e 2009, p. 56; ed. DELMAIRE 2009, p. 473 n.

76. Cfr. GIRARDET 1975, p. 64; MATTHEWS 2000; LIEBS 2006, p. 106; SIRKS 2007, pp. 242-46; HUMFRESS 2011. Per una rassegna delle posizioni meno recenti cfr. CIMMA 1989, pp. 37-39.

77. *CJ.*, I 4 7, e *CTh.*, I 27 2.

78. Nel corso dei secoli, la tendenza prevalente fra gli studiosi si è andata peraltro spostando dallo scetticismo alla fiducia nell'autenticità della raccolta, compresa *C. Sirm.*, 1, che è la costituzione più controversa: CIMMA 1989, pp. 40-47, e 1995; HUCK 2003; ed. DELMAIRE 2009, pp. 442-55; DILLON 2012, p. 148. Gli argomenti di questi studiosi, che dimostrano soprattutto l'impossibilità di una falsificazione integrale delle Sirmondiane in epoca medievale, non escludono però che *C. Sirm.*, 1, abbia potuto essere falsificata o interpolata in epoca molto più antica.

appena un anno dopo, nel 334, Costantino proibisce nei termini più generali di risolvere qualunque causa sulla base di un'unica testimonianza, foss'anche, precisa l'imperatore, quella di un *clarissimus*.<sup>79</sup> Difficilmente Costantino avrebbe emanato una disposizione così perentoria senza chiarire se a favore dei vescovi si doveva fare un'eccezione, e lasciando i giudici in dubbio se la costituzione emanata l'anno precedente s'intendeva o no abrogata. Se l'editto del 318 rappresenta il punto di partenza d'una storia, quella della giurisdizione episcopale, destinata ad accompagnare per millecinquecento anni l'evoluzione della civiltà europea, il testo tramandato come un rescritto del 333 è la prima attestazione delle tensioni e dei conflitti che l'esistenza di quella giurisdizione separata avrebbe provocato fino alla fine – sia nel caso che sia davvero autentico, sia nel caso che sia stato falsificato o manipolato per mano ecclesiastica.

79. *CTh.*, XI 39 3, a Giuliano *praeses*, 25 agosto 334. A proposito dei testimoni ricordiamo anche il precedente *CJ.*, IV 21 15, *ad populum*, del 21 luglio 317: «In exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones testium».

## MORALIZZARE LA FAMIGLIA

«Dobbiamo sempre tenere in mente che la legislazione imperiale da Costantino in poi [...] era destinata al consumo pubblico – era, in effetti, una forma di propaganda imperiale concepita per impressionare e per informare» (Evans Grubbs 1995, p. 50).

«Dettare alle persone il loro dovere e sostituirsi alla loro coscienza morale significa essere il loro padre» (Veyne 1981, p. 341).

La legislazione di Costantino comprende un gran numero di interventi che potrebbero essere genericamente classificati sotto la rubrica della difesa della famiglia, e in cui per molto tempo gli studiosi hanno creduto di vedere una chiara prova dell'influenza cristiana. Oggi si tende piuttosto a sottolineare che la preoccupazione di moralizzare la vita familiare e il matrimonio era viva nello spirito dell'epoca, ed è ben riconoscibile già nella legislazione di Diocleziano.<sup>1</sup> La visione della famiglia promossa dalle leggi di Costantino è conservatrice piuttosto che innovativa e il suo fondamento etico prescinde da qualunque esplicita connotazione religiosa. In un grande editto *ad populum*, la cui datazione è controversa, ma che dev'essere del 326 o del 329, quando dunque Costantino era già padrone dell'intero impero e senza dubbio aveva aderito pubblicamente al cristianesimo, l'imperatore stabilisce che il tutore o il curatore di un orfano non ha il diritto di vendere i suoi beni per trasformarli in contante, e in particolare non può alienare gli schiavi domestici e tanto meno la casa di famiglia: perché la casa dove un uomo è nato e cresciuto e dove è morto suo padre è sacra, ed è un cattivo presagio sgombrare le immagini degli antenati dal luogo in cui sono state collocate.<sup>2</sup> Sono sentimenti che non hanno nulla a che fare con il culto degli dèi o col messaggio di Cristo, e appartengono a una *pietas* tradizionale che poteva essere condivisa da tutti i romani – almeno, quelli che avevano una casa e degli antenati.

Resta da chiarire se il moralismo di Costantino sia fine a se stesso, radicato nella sensibilità personale dell'imperatore e magari addirittura, come talvolta si suggerisce, nelle sue disgraziate vicende familiari, o se non abbia una precisa finalità politica. È difficile non riconoscere un coinvolgimento personale nel

1. Su cui BARNES 1981, pp. 19-20.

2. *CJ.*, V 37 22; cfr. sopra, cap. XII n. 9.

linguaggio irrituale, intriso di disprezzo e di ferocia, con cui le leggi di Costantino sanzionano i comportamenti ritenuti devianti; ma l'immoralità è colpita soprattutto quando infrange le barriere sociali e mette a rischio la trasmissione dell'eredità. L'intenso disgusto che l'imperatore prova per gli amori che scavalcano le differenze di ceti, o per gli schiavi che non sanno stare al loro posto, è inseparabile dalla volontà di difendere gli interessi economici della famiglia aristocratica. La preoccupazione dominante è di impedire che le trasgressioni dell'individuo, oltre a diffondere modelli di comportamento giudicati immorali e ignobili, finiscano per minare la solidità del gruppo familiare, concepita come garanzia di ordine e stabilità.

### 1. SCORAGGIARE LE RELAZIONI FRA LIBERI E SCHIAVI E IL CONCUBINAGGIO

1.1. *La donna e lo schiavo.* Nella primavera 314, da Treviri, Costantino pubblicò la sua prima costituzione su questo problema, toccando un tema intorno a cui avrebbe continuato a legiferare per tutta la vita, via via arricchendo, precisando e modificando il senso dei suoi interventi. La legge affronta il problema delle donne libere che si uniscono («iunctae sint») con schiavi, un'eventualità che a Costantino dev'essere apparsa profondamente sovversiva. Il diritto escludeva a priori che un'unione del genere potesse configurare un matrimonio legittimo; si trattava d'un semplice *contubernium*, i cui figli erano destinati ad essere schiavi come il padre. La legislazione già esistente condannava alla stessa sorte anche la donna, se così piaceva al padrone dello schiavo, ma solo al termine di una complicata sequenza di denunce e accuse pubbliche. Costantino volle al tempo stesso ribadire la normativa esistente, che non gli pareva applicata con sufficiente severità, e aggravarla. Se la donna aveva subito violenza ed era stata costretta ad unirsi allo schiavo, doveva essere risarcita dalla punizione dei colpevoli; ma se aveva accettato volontariamente l'unione infamante, «suae [...] immemor honestatis», doveva essere ridotta in schiavitù al pari dei figli senza bisogno di ulteriori procedure. L'imperatore, non contento, decretò che la legge era retroattiva e che i casi del genere andavano individuati e sanzionati, a conferma del fatto che la normativa già esistente era stata via via dimenticata.<sup>3</sup>

3. *CTh.*, IV 12 1, a (Petronio) Probo (prefetto del pretorio), *proposita* 1° aprile 314. I giuristi hanno molto discusso per stabilire se il silenzio di questa legge sulle tre denunce previste dalla normativa precedente (il senatoconsulto Claudiano del 52 d.C., cui Costantino fa riferimento nel frammento *CTh.*, IV 12 2 del 28 gennaio 317) ne implichi la tacita abrogazione (cfr. LAURENCE 2009, p. 170, e HARPER 2011, pp. 433-35); chi vi ha visto una contraddizione con altri interventi di Costantino suggerisce di risolverla attribuendo questo primo intervento a Licinio (SARGENTI 1983, pp. 319-20; GAUDEMET 1983b, p. 122; CORCORAN 1993, pp. 114-15); *contra*, EVANS GRUBBS 1995, p. 265; HARPER 2010, pp. 617-18, e 2011, pp. 433-35, che la considerano una disposizione contingente e la accostano alla coeva *CTh.*, V 8 1, relativa alla liberazione di chi sosteneva d'essere stato ridotto ingiustamente in schiavitù sotto Massenzio.

La severità della legge deve però aver provocato lamentele, perché Costantino decise di temperarla nel grande editto *ad populum* del 320, espressamente indirizzato ad attenuare il rigore e la complessità delle leggi in vigore; anche se su questo punto specifico il testo dell'editto è notevolmente incerto e contraddittorio.<sup>4</sup> C'era una categoria di schiavi, i *servi fiscales*, che in seno al mondo rurale potevano arrivare a godere di uno statuto sociale elevato. La legge però non faceva alcuna differenza a loro vantaggio, e la donna libera che stabiliva un *contubernium* con un servo fiscale era condannata a cadere in schiavitù, senza perdonare né all'ignoranza né all'età («nulla vel ignorantiae venia tributa vel aetati»). Questa disposizione dello *ius vetus*, dichiara Costantino, creava limitazioni che in realtà non erano desiderabili («placet coniunctionum quidem talium vincula vitari»). Perciò, se si tratta di un servo fiscale e se la donna si è unita a lui «vel ignara vel etiam volens», la sua libertà non dovrà più esserne danneggiata.

L'imperatore rimuoveva così il maggiore ostacolo che poteva impedire ai suoi servi fiscali, amministratori o anche semplici lavoratori sui latifondi della *res privata*, di sposare donne libere e di avere figli, un obiettivo che era anche nel suo interesse. Proprio la soluzione stabilita da Costantino per i figli suggerisce che l'intenzione dell'imperatore era di promuovere la fecondità dei suoi dipendenti, senza perdere del tutto il controllo su di loro. I figli d'uno schiavo fiscale e d'una donna libera si sarebbero collocati a metà fra le due condizioni: al pari dei liberi sarebbero stati *spurii latini*, legati da un obbligo d'ossequio al padrone del padre, per loro non *dominus*, ma *patronus* – con la conseguenza, fra l'altro, che l'imperatore avrebbe ereditato da loro.<sup>5</sup>

Costantino tenne a precisare che la legge si applicava ai servi dei fondi patrimoniali ed enfiteutici e ai fondi della *res privata*, non ai servi che lavoravano sulle proprietà municipali: le città, dichiarò l'imperatore non senza unzione, non avrebbero perduto a causa sua nulla dei loro antichi diritti. E tuttavia, aggiunse ancora Costantino, anche in quel caso bisognava essere moderati, e risparmiare la donna che fosse caduta nell'errore con qualche scusante («si vel error improvidus vel simplex ignorantia vel aetatis infirmae lapsus in has contubernii plagas depulerit, haec nostris sanctionibus sit excepta»).

Ma se sposarsi con uno schiavo era per una donna un *error improvidus*, avere con lui una relazione clandestina era una vergogna irreparabile. Nel 326 o nel 329 Costantino emanò un altro editto *ad populum*, per condannare le disgraziate che avessero osato unirsi segretamente («occulte rem habere») a un proprio schiavo: entrambi dovevano essere messi a morte, lo schiavo con l'aggravante del rogo. L'imperatore dichiarò che casi simili configuravano un «crimen publi-

4. *CTh.*, IV 12 3, 31 gennaio 320; cfr. sopra, cap. XII n. 25, e sotto, n. 51. Analisi in HARPER 2011, pp. 435-37. Per l'analisi delle diverse categorie di fondi e servi fiscali citate nell'editto cfr. DUPONT 1963, pp. 42-43.

5. Per l'interpretazione seguono HARPER 2010, pp. 622-28, e 2011, pp. 436-37.



cum» che chiunque poteva denunciare; anche uno schiavo poteva farlo, e se la denuncia era confermata il delatore doveva essere premiato con la libertà; infine, era possibile perseguirlo d'ufficio, anche in assenza di un accusatore («sit officio copia nuntiandi»). Al pari della precedente, la legge era retroattiva, anche se Costantino dovette giudicare che comminare retroattivamente la pena capitale era un po' forte: per i casi antecedenti alla promulgazione dell'editto, lo schiavo doveva essere deportato, la donna confinata in un'altra provincia a piangere la perdita dell'amato («Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communionem privata, amati abscessum defleat relegati»).<sup>6</sup>

Da questa frase e dalle successive sembra di capire che l'imperatore non aveva in mente una semplice avventura, ma una relazione stabile: la donna è detta *nupta*, e si prevede che ci siano dei figli. Costoro non saranno ridotti in schiavitù a vantaggio del padrone dello schiavo colpevole, come avverrebbe in altri casi, perché in questo caso la padrona è la loro stessa madre, ma perderanno l'eredità, oltre a qualunque titolo onorifico: «in nuda maneat libertate». Anche i beni che i figli, e lo stesso schiavo loro padre («ille, qui quondam amatus est»), dovessero eventualmente possedere confluiranno nella massa ereditaria e spetteranno agli eredi legittimi. L'intenso orrore moralistico che pervade l'editto non deve far perdere di vista le sue finalità concrete: la relazione fra padrona e servo nel segreto delle mura domestiche poteva produrre conseguenze impensabili nella trasmissione dell'eredità, destabilizzando il regolare asse ereditario di una famiglia di possidenti, tanto più se da quella relazione quasi incestuosa fossero nati dei figli. Il movente della legge, insomma, consiste innanzitutto nel difendere le famiglie degli *honestiores* dai comportamenti irregolari di singole donne.

E infatti la sanzione, precisa l'imperatore, deve scattare anche nel caso che uno dei due colpevoli («mulier vel amatus») sia già defunto prima della pubblicazione della legge, non però se sono già morti tutt'e due, perché in questo caso l'imperatore giudica, evidentemente, più dannoso per le famiglie un intervento che rimetterebbe in discussione assetti ereditari già definiti:

Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictæ successionis heredes.

6. *CTh.*, IX 9 1: «cum servo»; *CJ.*, IX 11 1 «cum servo suo», lezione preferibile alla luce delle disposizioni sui figli (così da ultimo BANFI 2012, anche in confronto con *CTh.*, IV 12 1) e anche perché se si riferisce in genere a qualunque relazione fra donne libere e schiavi, contraddirebbe la precedente *CTh.*, IV 12 3; anche se HARPER 2010, pp. 631-33, ripreso in 2011, p. 439, e 2013, p. 371, considera tardiva la lezione «suo» e propone un'interpretazione per cui le due leggi sarebbero comunque compatibili. La data è 29 maggio 326; SEECK 1919, p. 179, data 29 maggio 329. Cfr. BANFI 2012 per la scarsa chiarezza del lessico di questa costituzione (e per il significato di *nupta*); nonché per la sua rilevanza nell'ambito della discussione sulla natura inquisitoria o accusatoria del processo.

Finalmente, perché sia ben chiaro che in futuro non ci sarà più tolleranza, Costantino specifica che se una coppia, formata in passato, si separa in obbedienza alla nuova legge, e poi si scopre – per delazione dei servi, per risultanza dell'ufficio inquirente o denuncia dei parenti – che ha riannodato in segreto il legame, entrambi saranno messi a morte.

L'imperatore era abbastanza ossessionato dalla faccenda da pubblicare ancora nel 331 una costituzione per ribadire la riduzione in schiavitù della donna che si abbassava al *contubernium* con un servo: esplicitando ciò che era implicito nella legge del 314, Costantino stabilì che non c'era bisogno dell'antica procedura per via di una sequenza formalizzata di denunce («et non conventa per denuntiatio-nes, sicut ius statuebat antiquum»). Non è fatta menzione qui né del privilegio concesso ai servi fiscali, che le leggi degli imperatori successivi mostrano ancora in vigore, né, d'altra parte, della condanna a morte nel caso che lo schiavo sia di proprietà della donna, il che ha dato da fare ai giuristi; a noi, qui, interessa rilevare l'estrema ostinazione con cui Costantino ritornò sul problema nel corso di tutto il suo regno.<sup>7</sup>

1.2. *L'uomo e la schiava – o la concubina.* L'unione di un uomo con una schiava era, ovviamente, tutt'altra faccenda: nessuno poteva impedire a un padrone di approfittare delle sue serve. Nel vasto mondo degli *humiliores*, poi, le differenze sociali fra liberi e schiavi potevano diventare così vaghe da indurre uomini liberi a formare una famiglia con una schiava; Costantino non nascose il suo disgusto per queste situazioni, ma si rassegnò a tollerarle, ricordando però che non si trattava in nessun caso di matrimonio legittimo, ma di semplice convivenza (*contubernium*). Un'ordinanza forse del 319 è chiarissima in proposito:

nulla praeditos dignitate ad sordida descendere conubia servularum etsi videtur indignum, minime tamen legibus prohibetur; sed neque conubium cum personis potest esse servilibus et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur.

Ovvero, a chi non è distinto da alcuna *dignitas* la legge non proibisce di disonorarsi sposando una schiava, ma d'altra parte quello delle schiave non è e non sarà mai un matrimonio legittimo, e i figli sono schiavi come la madre. Segue la proibizione ai decurioni di sposare schiave altrui, già analizzata in un altro capitolo, con le durissime sanzioni per il colpevole e per la sua disgraziata complice («et mulierem in metallum trudi per sententiam iudicis iubemus et ipsum decurionem in insulam deportari»), anzi per chiunque si fosse prestato a copriri-

7. *CTh.*, IV 12 4, senza destinatario, 6 ottobre 331. Per i problemi sollevati da questa legge cfr. da ultimo HARPER 2010, pp. 628-33, e 2011, pp. 438-39; l'eccezione per i servi fiscali in *CTh.*, IV 12 5, di Giuliano. EVANS GRUBBS 1993b, pp. 132-33, e 1995, pp. 269-71, suggerisce che la preoccupazione di Costantino risponda a un reale rimescolamento sociale provocato dalla crisi del III secolo.

li.<sup>8</sup> Si è molto discusso se lo scopo principale di questa specifica disposizione sia la salvaguardia delle curie municipali, a cui il decurione e i suoi figli si sottraggono passando sotto la protezione e il dominio del *potens* cui appartiene la schiava, o la tutela della famiglia, per impedire che il decurione coinvolto in queste sordide faccende ceda al *dominus* il proprio patrimonio;<sup>9</sup> tuttavia non c'è dubbio che fra le spinte c'è anche l'orrore dell'imperatore per le unioni che scavalcano le fratture di classe e che minano nascostamente le fondamenta della società.

Un'ordinanza del 331 intervenne a chiudere una possibile scappatoia giuridica per i figli d'un *contubernium* di questo genere. Una legge precedente, probabilmente di Diocleziano, sembrava stabilire che il figlio d'un libero e di una schiava, se arrivava al sedicesimo anno di vita senza essere stato rivendicato come schiavo dal padrone della madre, era da considerare libero e non poteva più essere molestato. Costantino stabilì che la legge era stata fraintesa: i figli della schiava che entrava nel letto di un libero, foss'anche il suo padrone, nascevano schiavi, e quindi nessuna prescrizione poteva essere calcolata dalla loro nascita. Se non erano intervenuti un affrancamento in debita forma o l'assegnazione di un *peculium* alla madre perché riscattasse se stessa e i figli, questi ultimi restavano schiavi per sempre; la prescrizione dei sedici anni significava soltanto che chi veniva chiamato in tribunale coll'accusa d'essere schiavo era automaticamente prosciolto, se poteva dimostrare d'essere rimasto «bona fide in libertate» per sedici anni dopo una qualche forma di affrancamento.<sup>10</sup>

Una delle ultime leggi emanate da Costantino, il 21 luglio 336, mostra che l'imperatore aveva continuato a riflettere sul problema delle unioni troppo disuguali, e che aveva escogitato un nuovo modo per limitare e scoraggiare ciò che non poteva impedire del tutto. L'editto si riferiva agli strati più elevati dell'aristocrazia imperiale – i senatori e i *perfectissimi* – e agli elementi più onorati delle aristocrazie municipali, coloro che avevano ricoperto le massime cariche urbane e provinciali («quos in civitatibus duumviralitas vel quinquennialitas vel flamonii vel sacerdotii provinciae ornamenta condecorant»). Tutti costoro potevano comprometersi intrattenendo relazioni con donne di condizione infame: schiave, liberte, attrici, tenutarie d'osteria o di bordello, o loro figlie, o semplicemente con una femmina «vel humili vel abiecta»,<sup>11</sup> come la figlia d'un gladiato-

re o una venditrice del mercato. La lunga enumerazione rende esplicito il disgusto di Costantino, che però non intende spingersi fino a vietare queste relazioni: ma il padre sa che se osa tentare di legittimare i figli nati da queste sordide unioni, perderà lui stesso la cittadinanza («placet maculam subire infamiae et peregrinos a romanis legibus fieri»). Quand'anche fosse riuscito a ottenere un rescritto imperiale, la legittimazione sarà invalidata; il padre non potrà lasciare ai figli la propria eredità, e anche in assenza del tentativo di legittimazione gli sarà vietato cedere ai bastardi, sotto forma di donazione, una parte dei suoi beni: l'intero patrimonio andrà salvaguardato per gli eredi legittimi. Anche alla concubina l'uomo non potrà donare niente, neppure con l'espedito d'una vendita fittizia o per mezzo di intermediari: la donna dovrà restituire tutto alla famiglia dell'uomo o al fisco, e sarà messa alla tortura perché non possa nascondere niente – giusta ricompensa, osserva l'imperatore, per la femmina che col suo veleno ha fatto perdere un uomo d'onore. Se i familiari, costretti magari da un giuramento, cercheranno di nascondere la situazione e non rivendicheranno entro due mesi la restituzione dei beni, il fisco s'impadronirà di tutto («totum sine mora fiscus invadat»), utilizzando generosamente la tortura per assicurarsi che niente venga nascosto.<sup>12</sup>

L'unico intervento di Costantino che apra uno spiraglio d'indulgenza nei confronti dei figli illegittimi – ma di cui non conosciamo la data – si riferisce a uomini che sono vissuti in concubinage con una donna libera, e che non sono legalmente sposati con un'altra, né hanno avuto figli legittimi. Costoro, se vogliono sposare la concubina e dar vita a una famiglia legittima, sono autorizzati a farlo, e anche i figli già nati in precedenza dalla coppia saranno da considerare legittimi e soggetti alla *patria potestas*, e potranno ereditare dal padre. Non abbiamo il testo della legge, che conosciamo solo perché fu rinnovata da Zenone nel

nell'applicazione. Peraltro la formulazione «humilis vel abiecta» sarà giudicata ambigua nel V secolo dai funzionari dell'imperatore Marciano, che chiederanno di sapere se dovesse riferirsi anche alle «pauperes ingenuas feminas». La risposta dell'imperatore fu che certamente Costantino non si era mai sognato di affermare che la povertà di per sé fosse infamante: MCGINN 1997, pp. 78-79. Per la possibilità che la formula «humilis vel abiecta» costituisca un'interpolazione cfr. SARGENTI 1975, pp. 268-71.

12. *CTh.*, IV 6 3/CJ., v 27 1, a Gregorio (prefetto al pretorio d'Africa), *lecta* a Cartagine 21 luglio 336; un frammento apparentemente della stessa legge in una diversa redazione, che risulta letto a Cartagine il 29 aprile 336, in *CTh.*, IV 6 2. Analisi e bibliografia in MCGINN 1999, anche per il rapporto con la precedente normativa augustea, HUMFRESS 2006, e HARPER 2011, pp. 452-53, che sottolinea come, a giudicare dalla legislazione posteriore, la proibizione di lasciare qualcosa in eredità ai figli illegittimi sembrerebbe estesa da Costantino a tutti i cittadini e non soltanto agli strati aristocratici menzionati nel testo. L'editto si conclude ordinando la confisca dei beni, la bastonatura e la riduzione in schiavitù del figlio illegittimo di un certo Liciniano, il quale ha ottenuto coll'inganno un rescritto che lo elevava al «dignitatis culmen», probabilmente il clarissimato. Costui in passato è stato identificato con un figlio di Licinio, ma molto probabilmente non c'entra affatto con lui (SARGENTI 1975, pp. 266-67; CHASTAGNOL 1992; CORCORAN 1993, p. 117; BARNES 2011, p. 170 n.).

8. *CTh.*, XII 1 6/CJ., v 5 3, a Patroclo, 1° luglio 319 (ma BRUNN 1961, p. 40, propone 329). Sull'uso di *comubium* nelle leggi di Costantino, BACCARI 2003. Cfr. sopra, cap. XIII n. 32.

9. GAUDEMET 1951; DUPONT 1953, pp. 44-45, e 1963, p. 16.

10. *CTh.*, IV 8 7, a Giunio Basso prefetto del pretorio, 28 febbraio 331; cfr. DUPONT 1937, pp. 53-55, e HUMFRESS 2006, p. 214.

11. La storiografia giuridica si è impegnata senza riposo nel tentativo di chiarire l'esatta portata di questa definizione (cfr. da ultimo MCGINN 1997, con analisi della discussione precedente). Sembra evidente che Costantino non intendeva dare una definizione giuridica astringente, ma mandare alle élites un chiaro messaggio, tanto più efficace quanto più rimaneva alle autorità un margine di arbitrio

477; possiamo supporre che escludesse gli accoppiamenti fra *honorati* e donne infamate così drasticamente sanzionati dall'editto del 336, oppure, ancor più probabilmente, che quest'ultimo sia intervenuto come correzione restrittiva a quello, troppo generoso, di cui stiamo parlando. Entro questi limiti l'editto appare coerente con la preoccupazione di decenza e di moralità che anima la legislazione di Costantino, dal momento che incoraggia a trasformare in famiglia legittima quella che prima non lo era, senza danneggiare i diritti di nessuno. Risulta comunque confermato che la preoccupazione dell'imperatore in tutti questi interventi non è quella di vietare il concubinato in sé per odio moralistico, ma di salvaguardare il decoro e la coesione patrimoniale delle famiglie degli *honestiores*.<sup>13</sup>

A questo intervento va affiancato il frammento d'un editto *ad populum* datato 14 giugno 326, e di cui si è conservata soltanto una frase: «Nemini licentia concedatur constante matrimonio concubinam penes se habere». C'è anzi da chiedersi se non si tratti di due tracce di un unico intervento legislativo, perché risultano perfettamente coerenti: l'autorizzazione a sposare la donna e legittimare i figli vale per chi è vissuto in concubinaggio essendo celibe, mentre a chi è sposato Costantino vieta seccamente – come peraltro prevedevano già le sue predilette *Sententiae Pauli* – di tenere presso di sé una concubina.<sup>14</sup> Nell'insieme, la preoccupazione che anima tutte queste costituzioni risulta chiaramente sempre la stessa.

## 2. SANZIONARE L'ADULTERIO RIDUCENDO LO SCANDALO

Non si ritrova invece una preoccupazione moralistica altrettanto forte nelle poche leggi di Costantino che toccano l'adulterio; o meglio, l'impronta di un duro moralismo è visibile anche qui, ma non, come potremmo aspettarci, al fine di colpire l'adulterio a tutti i costi. Al contrario, l'obiettivo sembra piuttosto di circoscrivere il proliferare delle accuse, e di limitare la pubblicità degli scandali. Le prime due leggi fanno parte della ricca produzione legislativa dell'anno 326; così ricca che c'è chi ha proposto di scorgere nel gran numero di interventi moralizzatori introdotti da Costantino in quell'anno una reazione diretta alla sua tragedia familiare, che lo portò a far uccidere il figlio Crispo e la moglie Fausta.<sup>15</sup> In realtà un intento limitativo dei comportamenti privati anima l'intera legislazione dell'imperatore in quest'ambito, ben prima e ben dopo quella data; l'abbondanza della produzione legislativa del 326 sarà piuttosto da ricondurre alla nuova situazione di Costantino, che era da poco diventato padrone dell'intero impero, nonché al suo soggiorno romano per la celebrazione dei *vicennalia*.

La prima costituzione è probabilmente un rescritto sul caso di un adulterio commesso alla *taberna*, e prescrive che se la donna coinvolta è la padrona, la legge deve fare il suo corso; se invece è la serva, che porta con le sue mani da bere ai clienti, non è possibile accusarla di adulterio. L'obbligo della pudicizia, dichiara seccamente l'imperatore, si richiede solo alle donne libere e di vita onesta, protette ma anche vincolate dalla legge, e non a femmine così ignobili, che per la legge è come se non esistessero.<sup>16</sup>

Pochi mesi dopo il problema è affrontato in una costituzione indirizzata a Evagrio, prefetto del pretorio; che tuttavia pone non pochi problemi di interpretazione, anche perché la redazione conservata nel Codice di Giustiniano è diversa da quella del Teodosiano. L'adulterio, ricorda Costantino, è un *crimen publicum*, di quelli per cui chiunque ha diritto di accusare. Ma questa libertà comporta il rischio che il matrimonio sia troppo facilmente insozzato dalle accuse; perciò l'imperatore decreta che d'ora in poi la facoltà di accusare sarà riservata ai parenti più stretti e in particolare ai fratelli, «quos verus dolor ad accusationem impellit». Dopo una clausola poco chiara sulla facoltà, o l'obbligo, di ritirare l'accusa in certe circostanze, Costantino prosegue dichiarando che la precedenza nell'accusa spetta in ogni caso al marito. La legge vigente gli permette di procedere senza dover formalizzare l'accusa con l'*inscriptio* entro un certo limite di tempo; quest'obbligo varrebbe invece per gli estranei, ma l'imperatore preferisce ribadire che a costoro è proibito comunque accusare, perché le formalità della legge non impediscono a certuni di avanzare accuse false, al solo scopo di sconciare un matrimonio.

La versione del Codice di Giustiniano sembra implicare un'ulteriore innovazione: secondo la *lex Iulia de adulteriis*, il marito doveva ripudiare la moglie per poterla accusare di adulterio, il che significa che in certi casi gli conveniva far portare avanti l'accusa da un terzo; Costantino stabilisce che il marito, nel caso in cui nutra soltanto un sospetto di adulterio, può accusare la moglie e continuare a tenerla presso di sé, così da rendere meno dirompenti le conseguenze di un'accusa sbagliata. Gli studiosi sono però in disaccordo se si tratti qui davvero di un'innovazione costantiniana, o di un'interpolazione posteriore, o forse anche di una consuetudine già esistente, che Costantino si sarebbe limitato a registrare.

La redazione giustiniana conclude stabilendo seccamente che chi dissacra le *nuptiae* commettendo adulterio dev'essere messo a morte. Anche questa prescrizione così esplicita e assoluta è una novità, e la sua attribuzione a Costantino non è certa. In ogni caso, è escluso che l'imperatore, restringendo le possibilità di

13. *CJ.*, v 27 5; cfr. NAVARRA 1988.

14. *CJ.*, v 26 1; cfr. EVANS GRUBBS 1995, pp. 298-99.

15. LIEBS 1985 e 2006.

16. *CTh.*, IX 7 1, ad Africano, 3 febbraio 326. BASSANELLI SOMMARIVA 1988 e con maggior cautela MANFREDINI 1988 ritengono che il testo vada letto nel senso che anche la *domina cauponae*, se serve personalmente gli avventori, sia assimilata alla *ministra*.

accusa, abbia voluto dimostrare una qualche indulgenza verso il reato di adulterio: non c'è dubbio che a spingerlo a intervenire in quest'ambito fu innanzitutto il desiderio di ridurre l'impatto sociale delle accuse, e di riservare alla famiglia la tutela del proprio onore.<sup>17</sup>

Tratta di adulterio nello stesso spirito, evitando cioè di moltiplicare inutilmente le occasioni di scandalo, una legge del 337, fra le ultime promulgate da Costantino.<sup>18</sup> Forse nata come rescritto, la disposizione parte dal caso della moglie di un soldato che da quattro anni non ha più notizie del marito partito per la guerra, e perciò decide di risposarsi, ma provvede a informare il comandante militare (*dux*) di queste sue intenzioni.<sup>19</sup> in questo caso, anche se dovesse ricomparire il marito, non può essere accusata di bigamia o di adulterio e non rischia né il sequestro della dote né la pena di morte, perché ha dato ogni possibile pubblicità al suo intento. Partendo da questo caso particolare, Costantino generalizza: quando non c'è nessun sospetto di adulterio né viene scoperta una relazione segreta, la donna non deve temere nulla da parte del precedente marito, mentre dev'essere punita quando l'onore del letto coniugale è violato di nascosto.

### 3. TUTELARE IL MATRIMONIO LEGITTIMO

3.1. *Ostacolare lo scioglimento del matrimonio.* La legge forse più commovente di Costantino, per una sensibilità moderna, è quella in cui ordina che in occasione delle divisioni patrimoniali le famiglie di schiavi non debbano essere divise: «quis enim ferat, liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari?». Chi ha già diviso un nucleo familiare dev'essere obbligato a riunirlo, e chi per questo dovrà restituire degli schiavi ne riceverà in cambio degli altri.<sup>20</sup> La

17. *CTh.*, IX 7 2/*CJ.*, IX 9 29, 25 aprile 326. Cfr. DUPONT 1953, pp. 51-58; SPAGNUOLO VIGORITA 1984, pp. 56-57; EVANS GRUBBS 1995, pp. 208-17. Sul problema della pena di morte, EVANS GRUBBS 1995, pp. 216-17, osserva che la si ritrova enunciata in termini quasi identici in *CTh.*, XI 36 4, emanata nel 339 da Costante, e ritiene che da qui l'abbiano tratta i compilatori giustiniani; ma non si può escludere che a sua volta Costante abbia tratto la formulazione dal testo di Costantino. Peraltro la «capitalem [...] sententiam» prevista per adulterio, omicidio e maleficio in *CTh.*, IX 40 1, del 313-315, implica certamente la possibilità, se non l'obbligo, della condanna a morte.

18. *CJ.*, V 17 7, «ad Delmatium», data a *Naïssus* nel 337. La storiografia discute se attribuirlo a Costantino o ai suoi figli; cfr. SEECK 1919, p. 185; DUPONT 1955, pp. 27-28; GARCIA GARRIDO 1988; EVANS GRUBBS 1995; VENTURINI 1990; CUNEO 1997, pp. 7-8. Considerando che il fratello di Costantino, Flavio Dalmazio, e suo figlio il Cesare Dalmazio furono vittime del bagno di sangue scatenato dai figli di Costantino subito dopo la morte del padre, appare ben poco probabile che la legge sia stata indirizzata a loro dai figli di Costantino.

19. La legge conferma che, come è stato argomentato, il sistema dei *duces* e con esso la separazione dei poteri militari e civili si era ormai generalizzato entro la fine del regno di Costantino: cfr. TANTILLO 2012, p. 82.

20. *CTh.*, II 25 1/*CJ.*, III 38 11, a Gerulo «rationali trium provinciarum», datata al 29 aprile di un consolato inesistente («Proculo et Paulino»); le ipotesi di datazione più probabili sono il 325, consola-

legge fa riferimento al caso specifico dei fondi patrimoniali ed enfiteutici della Sardegna, «per diversos nunc dominos distributis»; il principio che enuncia venne poi inteso come di applicazione generale, tanto che la versione conservata nel *Codex* di Giustiniano lo estese alle famiglie di coloni, ma è stato sostenuto che l'intenzione di Costantino non era affatto questa.<sup>21</sup> È possibile che una precisa influenza cristiana, e non una generica benevolenza verso l'istituto familiare, abbia dettato questa legge che implicitamente riconosce valore giuridico al matrimonio degli schiavi.<sup>22</sup> Oggi tuttavia, come sappiamo, si è prudenti nell'individuare a tutti i costi suggestioni cristiane nella legislazione matrimoniale di Costantino, riconoscendovi piuttosto una spinta moralistica propria del personaggio e dell'epoca, e indipendente da orientamenti religiosi; un moralismo che si riflette anche nel linguaggio, spesso colorito ed estraneo al tecnicismo giuridico.<sup>23</sup>

Emblematica di questa tendenza, e coerente con un'idea di tutela della famiglia che dava nuova importanza all'indissolubilità del matrimonio, è la legge emanata nel 331 per scoraggiare non il divorzio, come si legge spesso, ma il ripudio unilaterale.<sup>24</sup> Indirizzata al cristiano Ablabio, prefetto del pretorio, la legge è del tutto insolita per la violenza del linguaggio, e decisamente innovativa nel contenuto, giacché fino ad allora la legge incoraggiava e addirittura imponeva il ripudio in caso di immoralità del coniuge.<sup>25</sup> Costantino invece decreta che il ripudio non può essere motivato con quelli che a suo giudizio sono futili pretesti: alla moglie, troppo spesso animata – l'imperatore ne è certo – da vergognosa

to di Paolino e Giuliano (SEECK 1919, p. 174) o il 334, consolato di Optato e Paolino. Ma un consolato di Proculo e Paolino è attestato anche in P. Oxy., 3125, in data tra marzo e aprile; non si tratta quindi di un errore, ma della sostituzione di un console, morto in carica o caduto in disgrazia, con un altro; BARNES 1981, p. 214, ipotizza che dopo l'aprile 325 un console Proculo, pagano, sia stato condannato e sostituito. Resta però da capire come sia possibile che negli altri estratti del *CTh.* relativi a quell'anno e precedenti la fine di aprile (*CTh.*, XV 14 2, I 15 1 e XII 9 1) il consolato sia registrato come «Paulino et Iuliano»; Barnes ipotizza la *damnatio memoriae* del console rimosso, ma non è credibile che questo abbia comportato la sostituzione, in tutti gli archivi pubblici, di tutti i testi datati col suo nome.

21. *L'interpretatio* aggiunge «sive privatorum»; HARPER 2011, pp. 272-73, e 2013, p. 371, ritiene che «non c'è in realtà alcuna ragione per credere che questa norma sia stata altro che una reazione contingente a disordini nelle proprietà imperiali in Sardegna».

22. Cfr. su questo aspetto BACCARI 2003.

23. HERRMANN-OTTO 2006 vede in *CTh.*, II 25 1, innanzitutto una preoccupazione economicistica per la riproduzione dei «suoi» schiavi, da parte di un imperatore attento alla resa dei «suoi» possedimenti; dato che qui si tratta di fondi dati in beneficio a privati, l'interpretazione pare forzata, ma si ritrova in HARPER 2011, p. 272; la stessa autrice ridimensiona l'originalità dell'intervento di Costantino sottolineando che scrupoli analoghi si ritrovano in altre società schiavistiche (261), ed esclude ogni motivazione cristiana (273). HERRMANN-OTTO 2008 estende una preoccupazione demografica («aumentare il numero dei cittadini romani, che pagano le tasse») all'insieme delle disposizioni di Costantino che facilitano la manumissione degli schiavi; cfr. sotto, par. 8.2.

24. *CTh.*, III 16 1, 5 maggio 331. La distinzione è sottolineata in VENTURINI 1990.

25. SARGENTI 1975, pp. 278-79.

libidine, non è sufficiente, per divorziare, sostenere che il marito è un bevitore, un giocatore o un donnaiolo («ebrioso aut aleatori aut mulierculario»), e neppure al marito dovrà più bastare, come accadeva finora, un pretesto qualunque.

L'imperatore, si direbbe, non poteva proibire il ripudio, che continuava ad avvenire secondo l'antica procedura; ma poteva provvedere a renderne dolorose le conseguenze. D'ora in poi, stabilì, la moglie che notificava il ripudio doveva dimostrare in giudizio che il marito era omicida, avvelenatore o violatore di sepolcri; sinistra triade che getta una luce inquietante sulle preoccupazioni dell'imperatore cristiano per ciò che di più tenebroso avveniva nel mondo da lui governato. A queste condizioni poteva ottenere la restituzione della dote; altrimenti, la donna che osava ripudiare il marito doveva lasciare in casa sua, come si esprime efficacemente Costantino, fino all'ultimo spillone («usque ad acuculam capitatis in domo mariti deponere»), ed essere punita con la deportazione nelle isole. Ma anche il maschio poteva ripudiare la moglie senza gravi conseguenze solo dimostrando che era adultera, avvelenatrice o mezzana; in caso contrario doveva restituire l'intera dote e gli era proibito sposarsi di nuovo. Chi infrangeva quest'ultimo divieto l'avrebbe pagata cara, anche se solo in termini economici: alla prima moglie era dato il diritto di entrare in casa e portar via tutta la dote della nuova moglie («Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur, domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre»).

#### Problema storiografico

##### LA LEGGE DI COSTANTINO SUL RIPUDIO E L'INFLUENZA CRISTIANA

La legge del 331 è una delle più discusse dalla storiografia, che a lungo vi ha riconosciuto una chiara influenza cristiana, non solo per lo sforzo di ridurre il più possibile le occasioni di ripudio, ma anche e soprattutto per un linguaggio che è stato giudicato del tutto estraneo tanto alle tradizioni della cancelleria imperiale quanto al mondo dei giuristi. Il Volterra rileva «l'assenza di qualunque tecnica legislativa e di una conoscenza approfondita del diritto vigente» e conclude che il testo è senza dubbio uscito da un ambiente ecclesiastico e non dalla cancelleria imperiale, senza dedurre per forza che si tratti di un falso.<sup>26</sup> Il Venturini concorda sull'impossibilità di attribuire una tale prosa alla cancelleria dell'imperatore: il testo che possediamo sarebbe una specie di volgarizzazione di origine ecclesiastica.<sup>27</sup> Il Sargenti, che vi riscontra «un'assoluta ignoranza delle tradizioni giuridiche romane», propone di individuare l'ispiratore nel destinatario, il prefetto Ablabio, che Atanasio di Alessandria definì l'anno seguente «uomo realmente pieno di timor di Dio».<sup>28</sup>

26. VOLTERRA 1959.

27. VENTURINI 1990.

28. SARGENTI 1975, pp. 278-80; cfr. Atanasio, *Lettere Festali*, 4 (la traduzione dal siriano è quella di ed.

Altri studiosi hanno messo in dubbio questa interpretazione. C'è chi ha spiegato la stranezza del linguaggio suggerendo che si trattasse in origine di un rescritto riferito a un caso particolare, per cui non sarebbe affatto necessario supporre un intervento ecclesiastico nella redazione.<sup>29</sup> Altri hanno osservato che leggi come questa «rispondono forse a suggestioni provenienti dall'ambiente cristiano, ma nel contempo non ripugnano a una morale pagana del matrimonio fondata sull'ideologia della continenza»;<sup>30</sup> e c'è addirittura chi sostiene che la legge lascia troppe possibilità di ripudio per poter essere stata ispirata dai cristiani.<sup>31</sup> Altri hanno però ribattuto che nello stesso mondo cristiano gli atteggiamenti verso ripudio e divorzio erano variegati, per cui la legge – il cui linguaggio, analizzato al computer, si conferma del tutto diverso da quello abituale – può comunque essere considerata «la risposta di Costantino, per quanto imperfettamente formulata, a preoccupazioni espresse dai cristiani» e forse dallo stesso Ablabio.<sup>32</sup>

Caso più unico che raro, su questa legge possediamo un ironico commento contemporaneo, che dà un'idea dei malumori da essa suscitati. È un epigramma del poeta greco Palladas, di cui è stata da poco tempo argomentata la contemporaneità con Costantino. Il poeta dichiara che non ne può più né del suo mestiere di grammatico, né di sua moglie: tutt'e due sono peggio della morte. La grammatica è riuscito ad abbandonarla; dalla moglie, invece, non può separarsi, «lo impedisce una carta e la legge italiana [*nómos Ausónios*]». La legge di Costantino che rendeva quasi impossibile il ripudio venne abolita da Giuliano, e non tornò più in vigore per secoli in Oriente: l'epigramma è verosimilmente di poco successivo alla pubblicazione dell'editto – e illustra fra l'altro la perdurante sensazione di estraneità che le popolazioni grecofone dovevano provare nei confronti di quelle leggi formulate in una lingua straniera.<sup>33</sup>

3.2. *Rendere vincolante il fidanzamento.* Un altro aspetto del matrimonio su cui Costantino intervenne robustamente fu il momento iniziale, che in epoca imperiale aveva acquisito la bizzarra connotazione d'un regolare contratto, tuttavia non vincolante: gli *sponsalia*, il fidanzamento. L'aspetto contrattuale, che poteva anche essere gestito dai rispettivi padri, consisteva in una donazione dello *sponsus* alla futura moglie, ma era anche possibile una donazione della *sponsa* al futuro marito: appare evidente che i liberi accordi familiari prevalevano, qui, su

CAMPLANI 2003). In C. *Sirm.*, 1, del 333, lo stesso Costantino elogia Ablabio per essere pieno «probae religionis» (cfr. sopra, cap. XIV n. 70).

29. GARCIA GARRIDO 1988.

30. PULIATTI 2013, p. 607; così già EVANS GRUBBS 1993, pp. 129-30.

31. CASTELLO 1983.

32. EVANS GRUBBS 1995, pp. 253-60.

33. WILKINSON 2009, pp. 49-51, accettato da BARNES 2009b, p. 383, e 2011, p. 15. Più dubbioso sulla datazione PUECH 2011, p. 324.

qualunque prescrizione legale. Nel 319, rivolgendosi a Massimo *praefectus Urbi*, Costantino criticò la normativa esistente («*veterum sententia*») per cui la donazione privata fatta dallo *sponsus* restava valida e non poteva essere reclamata indietro anche se poi per qualche motivo le nozze non avevano luogo. L'imperatore ordinò che se era l'uomo a tirarsi indietro, quel che aveva donato alla fidanzata «*futuri causa matrimonii*» non doveva essere restituito; ma se era la donna, o chi aveva la *potestas* su di lei, a far fallire il matrimonio, allora la donazione andava restituita eccome. Lo stesso doveva accadere, a parti invertite, «*et si ex parte sponsae in sponsum donatio facta sit*».

L'imperatore volle essere molto chiaro: non avevano nessuna importanza i motivi per cui il matrimonio era andato a monte, non si dovevano fare eccezioni neppure se chi si era tirato indietro adduceva i *mores* o l'*origo* non convenienti del partner, perché di queste cose, ironizzava Costantino, bisognava accorgersi un po' prima («*quum longe ante, quam sponsalia contrahantur, haec cuncta prospici debuerint*»). Il giudice doveva verificare soltanto chi fosse stato a rifiutare l'impegno preso, e provvedere di conseguenza. Se poi uno dei due moriva prima del matrimonio, tutte le donazioni s'intendevano revocate, tanto quelle fatte dal defunto, quanto quelle ricevute.<sup>34</sup>

In passato si individuava un'influenza orientale in questa legge, che di fatto trasforma la donazione prenuziale in una sorta di pegno a garanzia del fidanzamento, e dunque conferisce a quest'ultimo un valore legale, come accadeva nella procedura matrimoniale greca ed ebraica.<sup>35</sup> È certo che Costantino volle scoraggiare per quanto possibile le rotture di fidanzamento, dando agli *sponsi* un motivo in più per andare fino in fondo. Per qualche anno l'imperatore non tornò più sulla questione, ma ci ripensò nei suoi ultimi anni di vita, nei quali emanò precisazioni e correttivi. Nel 332 Costantino si rese conto che siccome lo sposo, rompendo l'impegno, perdeva i beni donati, c'era il pericolo che rimediassero prolungando indefinitamente il fidanzamento, nella speranza che fosse la donna a sposarsi con qualcun altro. L'imperatore decretò seccamente che dopo gli *sponsalia* lo sposo aveva due anni di tempo per celebrare le nozze, dopodiché la ragazza aveva il diritto di sposare chi voleva, e non per questo avrebbe perduto la donazione ricevuta; anzi, il vecchio imperatore la lodava per non aver sopportato d'essere presa in giro più a lungo («*vota sua diutius ludi non passa est*»). Solo chi si trovava forzatamente assente dalla sua provincia aveva diritto a una dilazione; riflettendo ulteriormente sulla questione, l'imperatore decise che i soldati avevano diritto a una tutela particolare, e che se il padre o il tutore d'una

34. *CTh.*, III 5 2/*CJ.*, v 3 15, 16 ottobre 319; cfr. DUPONT 1937, pp. 82-92, e EVANS GRUBBS 1995, pp. 156-71.

35. Cfr. la discussione in EVANS GRUBBS 1995, pp. 172-83, che conclude in senso contrario a una diretta influenza orientale, o cristiana.

*puella* fidanzata a un *miles* l'avesse fatta sposare a un altro prima della scadenza dei due anni, doveva essere deportato nelle isole. Ciò detto, la regola del biennio valeva anche per il soldato, purché non fosse assente, e alla scadenza dei due anni anche lui, se non aveva celebrato il matrimonio, perdeva i suoi diritti.<sup>36</sup>

Nel 335 l'imperatore tornò sull'ipotesi che uno dei due *sponsi* morisse prima delle nozze. Sedici anni prima aveva decretato che in quel caso tutte le donazioni dovevano essere restituite; nel frattempo, però, deve essergli stato fatto notare che nel complesso iter delle *iustae nuptiae* rientravano anche i rituali stessi di fidanzamento, sicché non sempre era facile stabilire se il decesso fosse avvenuto «prima» o «dopo» le nozze. La donazione era un contratto tra famiglie che poteva anche non coinvolgere personalmente i due *sponsi*, ma il momento culminante del fidanzamento prevedeva che l'uomo mettesse un anello d'oro al dito della *sponsa*, prendendone la mano fra le sue, e poi la baciasse; Tertulliano osserva che è a partire da quel momento che una donna comincia a portare in pubblico il velo, come è obbligo delle donne sposate.<sup>37</sup> Costantino era d'accordo: l'*osculum*, se non configurava pienamente il matrimonio, perlomeno lo iniziava. Perciò decise che se la donazione era stata fatta dallo sposo «*interveniente osculo*», in caso di morte doveva essere restituita solo per metà; soltanto in assenza del bacio rituale valeva la legge precedente che prevedeva la restituzione integrale. La donazione fatta dalla futura moglie «*sponsaliorum titulo*» era ora giudicata da Costantino un caso infrequente («*quod raro accidit*»), e l'imperatore decretò che la donna doveva essere più tutelata: in caso di morte di uno dei due l'intera donazione s'intendeva revocata, fosse intervenuto oppure no l'*osculum*.<sup>38</sup>

3.3. *Tutelare la 'materfamilias'*. Alla tutela della donna, parte più debole della coppia, Costantino dedicò nell'arco del suo regno diversi interventi. Il primo, del 315, è in verità ambiguo da questo punto di vista, a seconda di come lo si interpreta. L'imperatore dichiara la facoltà per il marito di rappresentare in giudizio la moglie, anche in assenza di un formale mandato. Il testo della legge afferma esplicitamente che questa s'intende come garanzia per la matrona, che non potrà essere trascinata in giudizio e costretta a trovarsi in tribunale in presenza degli uomini con grave danno per il suo pudore.<sup>39</sup> Alla sensibilità moderna ovviamente una tutela di questo genere può apparire per lo meno a doppio taglio; ma soprattutto bisognerebbe capire se Costantino sta dichiarando che il marito ha la facoltà di rappresentare la moglie, come parrebbe dal testo («*habeat libe-*

36. *CTh.*, III 5 4 e III 5 5, a Pacaziano prefetto del pretorio, 12 aprile 332.

37. Tertulliano, *De orat.*, 22; *De virg. veland.*, XI 6-9.

38. *CTh.*, III 5 6, a Tiberiano vicario di Spagna, 15 luglio 335. Sull'interpretazione di «*interveniente osculo*» non c'è peraltro pieno accordo fra gli studiosi, cfr. EVANS GRUBBS 1995, p. 171; pp. 172 sgg. sul crescente valore legale degli *sponsalia* in epoca imperiale.

39. *CJ.*, II 12 21, «*ad concilium provinciae Africae*», *proposita a Hadrumetum* (Sousse), 13 marzo 315.

ram facultatem») o se è d'ora in poi obbligatorio che lo faccia, come interpreta qualcuno.<sup>40</sup> A ulteriore tutela della donna, l'editto conclude che in presenza di un suo *mandatum*, ovvero una procura, a nome del marito, quest'ultimo può agire solo nell'ambito previsto dalla procura stessa, «licet maritus sit».

Una tutela per la *materfamilias* ispirata dalla stessa visione dei rapporti fra i sessi, ma stavolta meno ambigua negli effetti, venne decretata nel 316. Nel caso in cui una famiglia capeggiata da una donna si trovasse in debito col fisco, ai governatori provinciali venne fatto divieto di spiccare contro di lei mandato di comparizione e di trascinarla in giudizio, quando fosse possibile saldare il debito privatamente con la vendita di qualche possedimento o in caso estremo della *domus*. Con la ferocia punitiva che di tanto in tanto attraversava i suoi provvedimenti, Costantino avvertì i funzionari che se qualcuno, d'ora in poi, avesse osato mandare i suoi uomini a casa di una *materfamilias* con un mandato, doveva essere condannato a morte, se possibile mediante i supplizi più raffinati («capitali poena vel exquisitis potius exitiis supplicisque plectatur»)<sup>41</sup>.

Costantino continuò per tutta la vita a sgranare provvedimenti a tutela delle madri di famiglia. Nel 318 un rescritto spazzò via un possibile inghippo giuridico, stabilendo che la madre, se perdeva un figlio già pubere, aveva diritto a ereditare da lui, anche se, finché era impubere, non aveva provveduto all'istituzione di una tutela come richiedeva la legge.<sup>42</sup> Nel 321 l'imperatore decretò che se un uomo veniva condannato, i possedimenti di sua moglie non dovevano essere toccati, sia che si trattasse di beni acquisiti per successione, per acquisto o perfino per donazione del marito «ante reatum». Anche la donazione *ante nuptias* non doveva essere sequestrata, benché in questo caso il fisco fosse tenuto a verificarne la consistenza, per evitare frodi; la donna insomma doveva essere trattata come se il marito fosse morto di morte naturale («tamquam si maritum eius natura, non poena subduxerit»), e lo stesso valeva per i figli già emancipati. I beni che né la moglie né i figli erano in grado di rivendicare venivano confiscati, ma l'imperatore esigeva di esserne informato, e voleva che gli fosse trasmesso il quadro completo della situazione: se cioè il condannato aveva figli, e se costoro avevano rivendicato delle donazioni. Nei casi in cui la confisca patrimoniale era causata da un conto aperto col fisco, moglie e figli erano egualmente tutelati, ad eccezione dei soliti, malfamati *caesariani*, «qui ab omni iuris beneficio excluduntur»: in questo caso, se i conti non tornavano, l'imperatore intendeva rivederli di persona, e solo dopo che «probata a me purgataque ratiocinia fuerint» si poteva concedere alla moglie e ai figli dei *caesariani* di trattenere ciò che gli spettava.<sup>43</sup>

40. DUPONT 1937, p. 104; *contra*, EVANS GRUBBS 1995, p. 349.

41. *CTh.*, I 22 1, a Domizio Celso vicario (d'Africa), 11 gennaio 316.

42. *CJ.*, VI 56 3, a Catullino proconsole d'Africa, 27 luglio 315, ma 318 secondo SEECK 1919, p. 166.

43. *CTh.*, IX 42 1/*CJ.*, V 16 24 (con interpolazioni), a Petronio Probianò, 27 febbraio 321. Cfr. DU-

Nel 330 Costantino intervenne per regolamentare il caso in cui il marito avesse trascurato di registrare la donazione prenuziale fatta alla promessa sposa ancora minorenne. Evocando l'indulgenza dei suoi predecessori nei confronti non tanto delle femmine ignoranti in genere, ma specificamente delle minorenni, Costantino decise che in un caso del genere, morto il marito o subentrato un divorzio, i diritti della moglie sui beni ricevuti a suo tempo in dono dovevano essere comunque riconosciuti, e motivò espressamente questa benevolenza con la *caritas* che doveva caratterizzare nel suo insieme l'istituto matrimoniale («ne [...] soluta matrimonii caritate inhumanum aliquid statuatur»)<sup>44</sup>.

Quest'attenzione alla tutela della donna sposata non significa che Costantino intendesse modificare la disuguaglianza patriarcale tra i coniugi. Un decreto di cui ignoriamo la data stabilisce che il marito basta da solo a convalidare le alienazioni fatte dalla moglie minorenne, in deroga alla legge per cui tutte le vendite di possedimenti appartenenti a minori dovevano essere convalidate da un decreto; la legge venne poi abolita da Giuliano, il che significa che aveva dato luogo a prevedibili abusi, di cui Costantino, però, non deve essersi reso conto.<sup>45</sup> Nel 322 un rescritto confermò le norme «antiquitus statuta» che limitavano la facoltà delle donne di agire come accusatrici nei casi di *crimen publicum*: potevano farlo solo se erano loro, o la loro famiglia, le vittime, e gli avvocati («patroni [...] causarum») erano avvisati di stare bene attenti prima di assumere la rappresentanza di una donna in casi del genere.<sup>46</sup>

#### 4. REGOLAMENTARE LE SUCCESSIONI

Le preoccupazioni per la tutela della famiglia e per la salvaguardia della proprietà si uniscono nella nutrita legislazione emanata da Costantino sul tema delle successioni ereditarie. Nel 318 o nel 321 un'importante costituzione<sup>47</sup> cercò di semplificare le successioni delle famiglie aristocratiche, rese complicatissime dal sovrapporsi dei diritti di una numerosa parentela e dagli anacronismi del diritto antico. Lo scopo era di evitare quella che doveva essere la difficoltà più

PONT 1953, pp. 91-92, e EVANS GRUBBS 1995, p. 176 (con dubbi circa l'equivalenza di *donatio maritalis* e *donatio ante nuptias*). Sui *caesariani* cfr. sopra, cap. XI n. 43.

44. *CTh.*, III 5 3, a Valeriano «agenti vicariam praefecturam», 29 aprile 330. In passato i commentatori hanno individuato in questa norma, che conferisce ulteriore solidità giuridica all'uso della donazione prenuziale da parte del marito, influenze orientali se non addirittura specificamente ebraiche: DUPONT 1937, pp. 102-4, 119-22.

45. *CTh.*, III 1 3 (362); cfr. DUPONT 1937, pp. 102-3.

46. *CTh.*, IX 1 3, ad Agricolano, *proposita* 9 febbraio 322.

47. *CTh.*, V 1 1, a Giunio Basso prefetto del pretorio, e *CJ.*, III 36 26, *ad Bassum*, 19 maggio 321, parti di un'unica legge secondo SEECK 1919, p. 166, che la ritiene però *proposita* il 19 maggio 318. SARGENTI 1975, pp. 301-2, accetta invece la datazione del 321 e suggerisce che *CJ.*, III 36 26, appartenga alla stessa legge di *CTh.*, II 24 1, su cui cfr. sotto, n. 54; per la data del 321 inclina anche CUNEO 2002, p. 304.



frequente, e cioè il conflitto giudiziario fra la vedova e i parenti di suo marito. La legge affrontava il caso in cui a morire era un orfano, e non aveva fatto testamento. L'imperatore decretò che se la madre non deteneva lo *ius liberorum*, cioè il particolare privilegio spettante solo alla donna che aveva partorito almeno tre figli vivi,<sup>48</sup> essa doveva comunque ereditare un terzo del patrimonio, per quanto numerosi fossero gli agnati che rivendicavano diritti sull'eredità. Inversamente, se la madre deteneva lo *ius liberorum*, un terzo dell'eredità spettava comunque agli agnati, a partire dagli zii e proseguendo con i loro figli e nipoti, ma non oltre.

Costantino motivò esplicitamente il provvedimento con la necessità di aiutare innanzitutto la madre, evitando che si moltiplicassero all'infinito gli aventi diritto in concorrenza con lei («existentibus personis agnatis in infinitum, matri adversus omnes censuimus subveniendum»), e in secondo luogo di aiutare gli agnati più prossimi, anch'essi danneggiati dal medesimo fenomeno. La porzione spettante a ciascuno si doveva assegnare seduta stante senza formalità giudiziarie, e il diritto di rivendicarla non cadeva mai in prescrizione, se non con la morte dell'avente diritto; mentre non si trasmetteva ai suoi eredi, per evitare appunto un'ulteriore complicazione.<sup>49</sup>

Nel quadro della stessa ordinanza Costantino affrontò per la prima volta un tema su cui sarebbe poi ripetutamente tornato, e cioè la validità dei testamenti. Anche in quest'ambito l'imperatore intendeva semplificare le procedure e per quanto possibile preferire il buon senso alla rigida osservanza delle antiche norme. Se si trovava un testamento iniziato ma non completo, o qualunque altro genere di scrittura che attestasse la volontà del defunto, bisognava rispettare quella volontà, senza preoccuparsi dell'inosservanza delle formalità di legge («etsi sollemnitate legum huiusmodi dispositio fuerit destituta»). Tutto questo, però, solo nella misura in cui quelle ultime volontà avessero fatto riferimento ai figli; perché se insieme a loro si trovava menzionata qualche altra persona, per costoro il testamento non era valido – dove è evidente lo stesso spirito che anima un po' tutta la legislazione di Costantino sulla famiglia, tesa a scoraggiare e sanzionare le conseguenze ereditarie dei legami extraconiugali.

Nello stesso spirito, Costantino nel 319 ricordò che i fratelli d'un morto potevano far causa per invalidare il suo testamento, se a carico degli eredi designati poteva essere dimostrata qualche macchia – se cioè si trattava d'una concubina,

48. O quattro se liberta.

49. Ispirazione analoga in *CTh.*, VIII 18 4, e *CJ.*, VI 9 8, a Dionisio (probabilmente *consularis* di Fenicia), parti di un'unica legge *proposita* a Heliopolis il 14 marzo 329 o 339 – e dunque in un caso da attribuire a Costantino, nell'altro a Costanzo; ma l'attribuzione costantiniana sembra preferibile, cfr. DUPONT 1964, pp. 80-81 –, in cui, modificando «aequitatis ratio» le regole vigenti, si stabilisce che se un bambino inferiore ai sei anni eredita da parte di madre, e poi muore, l'eredità tornerà alla famiglia materna, anziché essere incamerata dal padre come accadeva finora; e si ribadisce che il diritto di rivendicare l'eredità «parentum vel proximorum» non cade mai in prescrizione.

o di figli naturali, oppure di liberti che non avevano meritato l'eccessiva generosità del patrono; ma decretò che questa possibilità era riservata ai fratelli nati da uno stesso matrimonio, e non ai fratelli uterini. Dalla possibilità di invalidare il testamento era però eccezionato il caso in cui uno schiavo fosse stato istituito *necessarius heres*: chi moriva indebitato o fallito, infatti, poteva lasciare l'eredità a uno schiavo, affrancandolo per l'occasione, in modo che l'infamia del fallimento risultasse a suo carico e liberandone la famiglia; e in questo caso Costantino decretò che il testamento non poteva essere impugnato.<sup>50</sup>

Le stesse preoccupazioni ispirano il grande editto *ad populum* del 31 gennaio 320, ricostruibile ricucendo ben sette frammenti diversi conservati nei codici di Teodosio e Giustiniano, e che tocca una moltitudine di aspetti relativi al matrimonio, all'eredità e alle controversie col fisco. I capitoli che riguardano il testamento e l'eredità rispondono tutti a un medesimo spirito: un profondo fastidio per le rigide forme imposte «prisco iure» e il desiderio di favorire la volontà del testatore al di là delle formalità, impedendo il proliferare delle cause ispirate da cavilli procedurali. L'editto stabilì che gli eredi potevano presentare il testamento con la stessa efficacia presso qualunque ufficio, dal preside provinciale fino ai *duumviri* municipali. È vergognoso, proseguiva l'imperatore, che la volontà dei morti sia vanificata dall'osservanza di vuote regole; perciò non bisognava più preoccuparsi delle forme verbali utilizzate, «utrum imperativis et directis verbis fiat an inflexa». Tutte le formule andavano bene, «nec enim interest, si dicatur 'heredem facio' vel 'instituo' vel 'volo' vel 'mando' vel 'cupio' vel 'esto' vel 'erit'»; bastava che fosse evidente la volontà del testatore, e non bisognava attaccarsi agli errori di lingua che potevano sfuggire a un moribondo («quae forte seminecis et balbutiens lingua profudit»). Chi voleva fare testamento era liberato da qualunque vincolo formale: «in quacumque instrumenti materia conscribere et quibuscumque verbis uti liberam habeant facultatem».<sup>51</sup>

Un anno dopo Costantino ritornò sul problema dei testamenti, che offriva infiniti margini di riforma o almeno di chiarimento. La legge prevedeva che quando il figlio faceva causa per annullare il testamento paterno, fosse tenuto a dimostrare che la sua eventuale esclusione non era dovuta a colpa, e che il de-

50. *CTh.*, II 19 1/*CJ.*, III 28 27, a Locrio Verino (vicario d'Africa), 13 aprile 319.

51. *CTh.*, III 2 1, IV 12 3, VIII 16 1, XI 7 3; *CJ.*, VI 9 9, VI 23 15, VI 37 21. I tre ultimi frammenti sono quelli relativi all'eredità. La riunione di tutti questi frammenti in un'unica legge è accettata dalla maggior parte della storiografia; molti storici del diritto tuttavia preferiscono attribuire la parte relativa all'eredità ai figli di Costantino, datandola 339 come nei mss. (SARGENTI 1975, pp. 296-97; GAUDEMET 1983b, pp. 119-20; CUNEO 1997, pp. 31-36). Eusebio, *VC*, IV 26 6, attribuisce a Costantino una legge sui testamenti che corrisponde esattamente a quella così ricostituita; i dubbi di HARRIES 2010, che tende a ridimensionare la portata della legge conservata nel *Codex* rispetto alle affermazioni di Eusebio, appaiono influenzati dall'attuale moda di ridurre ad ogni costo l'originalità della legislazione costantiniana (cfr. la lettura del tutto diversa di ALBANESE 1984).

funto non aveva alcun motivo per diseredarlo. Non era però prevista l'eventualità che fosse una madre a far causa per annullare il testamento del figlio; e Costantino volle colmare questa lacuna – o fu costretto a farlo da un quesito che gli venne sottoposto. In un caso del genere bisognava verificare se il figlio non avesse avuto una «iusta causa» per considerarsi offeso dalla madre, e per escluderla dal testamento; se non emergeva niente, la madre aveva diritto ad annullare il testamento e acquisire l'eredità, salvo dividerla con gli agnati. Ma se si scopriva che la madre aveva danneggiato il figlio, cosa probabilissima agli occhi dell'imperatore che elenca una lunga serie di possibili gesti ostili, «ut inimica potius quam mater crederetur», il ricorso doveva essere respinto.<sup>52</sup>

In quel periodo la necessità di disciplinare i testamenti ossessionava visibilmente Costantino, che vi tornò nel corso del 321 con diversi provvedimenti. All'inizio dell'estate un editto *ad populum* tornò a ribadire che niente era più sacro dell'ultima volontà di un testatore. Un uomo, dichiarò, ha diritto a esprimersi liberamente quando vuole qualcosa per l'ultima volta («nihil est, quod magis hominibus debetur, quam ut supremae voluntatis, post quam aliud iam velle non possunt, liber sit stilus et licens, quod iterum non redit, arbitrium»). Ma la dichiarazione di principio si accompagnava stavolta a un obiettivo specifico, ed estremamente interessante, perché è uno dei pochi casi in cui la legislazione di Costantino, in particolare quella sulla famiglia, fa riferimento esplicito alla Chiesa cattolica e dichiara la volontà di favorirla. Ognuno, decreta l'imperatore, ha il permesso di lasciare ciò che vuole dei suoi beni, per testamento, «sanctissimo catholicae venerabilique concilio», senza che il suo testamento possa essere impugnato per ragioni formali. Estendendo alle chiese locali cristiane un privilegio che secondo alcuni studiosi spettava anche ai templi e santuari pagani, Costantino sanzionava una prassi già apparsa nelle province orientali dell'impero, ed escludeva innumerevoli possibili ricorsi, spianando la strada a un fenomeno – le donazioni agli enti ecclesiastici – rimasto di primaria importanza per tutto il Medioevo.<sup>53</sup>

In quella stessa estate del 321, o forse in quella del 324, un'ulteriore istruzione tornò a precisare – segno che nelle corti la nuova giurisprudenza faticava ad essere accettata – che qualunque scrittura in cui un defunto esprimesse la sua ulti-

52. *CTh.*, II 19 2/CJ, III 28 28, a Claudio *praeses* di Dacia, 6 febbraio 321. Si tratta di un rescritto secondo DUPONT 1964, pp. 72-73.

53. *CTh.*, XVI 2 4, *proposita* 3 luglio 321; cfr. EVANS GRUBBS 1995, p. 137; HUMFRESS 2006, p. 218, e GUICHARD 2009, pp. 215-16. GIRARDET 2007, p. 47, afferma invece espressamente che la sospensione del diritto d'impugnazione è una novità che non si applicava ai testamenti a favore dei templi. Anche BARNES 2007, pp. 206-7, e 2011, p. 140, attribuisce alla legge un valore più innovativo: avrebbe equiparato il cristiano al soldato quanto a validità dei testamenti in assenza delle formalità di legge. BARNES 1998b, p. 280, sottolinea che la legge non implica affatto che fino ad allora le chiese cristiane non potessero ricevere lasciti, come sembrerebbe invece intendere CLAUSS 1996, p. 80.

ma volontà doveva essere convalidata, «etsi repugnare ius videatur», purché beninteso ripartisse la proprietà fra gli eredi legittimi: costoro non avevano alcun diritto di contestare la volontà del loro benefattore. L'imperatore proseguì ribadendo puntigliosamente che anche un testamento cominciato e lasciato incompiuto, o che per la scorrettezza delle formule avrebbe dovuto essere dichiarato invalido, doveva invece essere osservato nella divisione fra figli e nipoti: in quel caso «considerari specialiter voluntatem placet, et obsecundari protinus», per non offendere la memoria del defunto, e per ridurre le occasioni di lite.<sup>54</sup>

Negli anni seguenti l'imperatore continuò a perfezionare la legislazione testamentaria. Nel 326 – ammesso che la legge sia davvero sua – sembra aver deciso di limitare l'eccessiva libertà che i suoi stessi interventi avevano incoraggiato: tanto il testamento quanto i codicilli aggiunti in seguito, ricordò, dovevano essere convalidati, a seconda della procedura seguita, da cinque o sette testimoni, altrimenti erano da annullare.<sup>55</sup> Nel 327 stabilì che una madre aveva la facoltà di dividere, ancora vivente, i suoi beni tra i figli, e che la divisione poteva essere messa in pratica seduta stante e rimanere valida anche dopo la morte della madre, purché però quest'ultima non avesse cambiato idea, cosa che evidentemente aveva diritto di fare per testamento.<sup>56</sup> Nel 332, probabilmente con un rescritto, chiarì che talune disposizioni si potevano stabilire solo col testamento e non con i codicilli, altrimenti perché chiamarli con un nome diverso? («Si idem codicilli quod testamenta possent, cur diversum his instrumentis vocabulum mandaretur, quae vis ac potestas una sociasset?»).<sup>57</sup>

Ancora nel 332, Costantino tornò sul caso dell'eredità lasciata a un liberto, allargando ulteriormente il diritto dei fratelli del morto di impugnare il testamento, su cui già si era soffermato nel 319. In quel caso aveva stabilito che l'eredità lasciata allo schiavo affrancato e istituito *necessarius heres* per accollargli, insieme all'eredità stessa, anche l'infamia del fallimento non era impugnabile; nel frattempo, però, l'imperatore aveva cambiato idea, e decretò che anche in quel caso i fratelli avevano diritto di far causa. Di fatto l'avevano sempre, quando l'e-

54. *CTh.*, II 24 1, a Verino (vicario d'Africa), 29 agosto 321 (ma prob. 324 secondo EVANS GRUBBS 1995, p. 347, e PORENA 2003, p. 381). SARGENTI 1975, pp. 299-307, sostiene che tecnicamente la costituzione non dichiara la validità del testamento anche incompiuto o redatto in termini scorretti: il testamento è in effetti nullo e si apre una successione *ab intestato*, in cui però il giudice deve assecondare esattamente la volontà espressa dal testatore; e rileva che in questi termini Costantino non sta innovando drasticamente, ma generalizzando una tendenza già presente nei pareri e nei rescritti di epoca diocleziana.

55. *CTh.*, IV 4 1, al *praefectus Urbi*, 22 dicembre 326. Il contrasto con *CTh.*, II 24 1 (la cui *interpretatio* menziona specificamente l'assenza del dovuto numero di testimoni fra le cause di invalidità rimosse dalla costituzione) è tale che c'è da chiedersi se non avesse ragione SEECK 1889, p. 247, che attribuiva questa legge a Costanzo (anche se lo studioso cambiò poi idea, SEECK 1919, p. 177).

56. *CTh.*, II 24 2, a Costanzo prefetto del pretorio, 11 giugno 327.

57. *CJ.*, VI 36 7, a Massimo prefetto del pretorio, 30 maggio 332.

redità era lasciata a liberti: un atto in sé illegittimo, sembra implicare l'editto, quando comporta che siano diseredati i fratelli, tanto più che l'ingratitude dei liberti è notoria e sanzionata dalla legge. In questo caso, la tutela della libera volontà del testatore viene meno: per Costantino, alla fine, la difesa delle barriere di classe conta più della libertà individuale.<sup>58</sup>

Nel 334 un editto ribadì la libertà dei soldati nei confronti dei vincoli del diritto testamentario. I soldati che morivano durante una campagna, decretò l'imperatore, avevano il diritto di fare testamento in qualsiasi forma; se cadevano in battaglia, le loro ultime volontà erano da considerare valide anche se scritte col sangue sullo scudo o sul fodero, e perfino se tracciate sul terreno con la punta della spada («si quid in vagina aut in clipeo litteris sanguine suo rutilantibus adnotaverint, aut in pulvere inscripserint gladio sub ipso tempore, quo in proelio vitae sortem derelinquunt»), e alle loro mogli e figli non bisognava creare intralci di sorta né indagarne la condizione («nec uxorum aut filiorum eorum, cum voluntatem patris reportaverunt, meritum aut libertas dignitasque quaeratur»), indicazione quest'ultima che se è da prendere alla lettera costituisce un privilegio non insignificante riconosciuto alla libertà di vita dei soldati.<sup>59</sup>

#### 5. CONSENTIRE IL CELIBATO

Uno fra i provvedimenti più discussi di Costantino è quello – compreso nel grande editto *ad populum* del 31 gennaio 320 – che abolisce le sanzioni contro i celibi previste dallo *ius vetus*, che sono poi le leggi di Augusto. L'imperatore si esprime molto duramente contro queste leggi che vessavano arbitrariamente cittadini innocenti: d'ora in poi tutti costoro, decreta, siano liberati dai «legum terroribus»; non si faccia più differenza fra celibi e sposati, ristabilendo così un'«aequa condicio» nel campo della successione ereditaria; e anche le donne siano liberate da quel giogo legale («earumque cervicibus imposita iuris imperia velut quaedam iuga solvimus»). Nessuno doveva più essere considerato *orbis*, cioè senza figli, e quindi soggetto a impedimenti quando qualcuno gli lasciava un'eredità: «proposita huic nomini damna non noceant». Le limitazioni giuridi-

58. *CTh.*, II 19 3, «ad concilium Byzacenorum», 27 luglio 332; la legge comprende anche *CTh.*, IV 10 1. La datazione, spesso discussa (DUPONT 1964, pp. 73-74), è accettata da EVANS GRUBBS 1995, p. 347. Se la legge dovesse essere datata al 313 come propone SEECK 1919, p. 161, bisognerebbe ovviamente ripensare il rapporto con *CTh.*, II 19 1/*CJ.*, III 28 27, del 319, che considera invece legittima l'eredità lasciata al «servo necessario herede istituito»; ma il fatto è che il riferimento ai liberti ingrati in *CTh.*, IV 10 1 è una ripresa letterale di *CJ.*, VI 7 2, datato da Seeck al 30 gennaio 320 e dai mss. al 326 (cfr. sotto, n. 102), per cui la datazione al 313 appare da escludere. Detto questo, non si può non concordare con DUPONT 1964, p. 74, quando osserva che in questo testo «la pensée de l'empereur [...] est obscure»: l'interpretazione proposta nel testo rimane congetturale.

59. *CJ.*, VI 21 15, *ad populum*, 11 agosto 334.

che imposte dalla *prisca autoritas* a chi non aveva figli rimanevano in vigore soltanto nei casi della trasmissione ereditaria fra marito e moglie, perché in quel caso le frodi ai danni degli agnati erano troppo facili.<sup>60</sup>

È molto raro che una costituzione impieghi un linguaggio così duro contro le leggi precedenti, anche quando le abolisce: Costantino attribuisce evidentemente molta importanza a questa riforma. Il suo adorante biografo, Eusebio, la cita addirittura al primo posto fra le antiche leggi che Costantino riformò rendendole più eque: prima chi non aveva figli era privato della possibilità di ereditare, ed equiparato a un criminale; Costantino mise fine a questa ingiustizia, ben sapendo che molti non hanno figli non per propria colpa, ma perché la natura lo impedisce, e che altri non possono avere figli «perché il loro ardente amore della filosofia li rende avversi al vincolo coniugale», frase che sotto la velatura classica non può indicare se non i monaci cristiani; e lo stesso vale per le vergini «consacrate al servizio di Dio», che meritano lode e ammirazione, e non punizione.<sup>61</sup>

La storiografia, al solito, ha sottolineato a lungo le motivazioni cristiane del provvedimento, considerando che le leggi contro il celibato dovessero gravare pesantemente sul clero cristiano. In realtà, se è vero che i concili dell'epoca imponevano la continenza o vietavano il matrimonio a preti e diaconi una volta consacrati, l'ordinazione di uomini già sposati era comunissima all'epoca, mentre i divieti non toccavano gli ordini minori; per cui sarebbe fuori luogo immaginare che il clero nel suo complesso fosse danneggiato dalle leggi sul celibato. Il testo di Eusebio dimostra che Costantino può aver pensato, semmai, ai monaci e alle vergini consacrate nell'emanare il suo provvedimento, anche se in quegli anni il movimento monastico era ancora ben poco diffuso al di fuori dell'Egitto, nel 320 sotto il controllo di Licinio.

Ma al di là dell'ipotetica influenza cristiana, e dell'indubbio favore con cui evidentemente i cristiani accolsero la nuova legge, è necessario analizzarne l'impatto sulla società nel suo complesso. Il panegirista che nel 307 aveva esaltato Costantino e suo suocero Massimiano in occasione delle nozze tra Costantino e Fausta aveva creduto di buon gusto, data l'occasione, esaltare il matrimonio e compiacersi delle leggi che colpivano i celibi, onorando invece chi faceva figli: quelle leggi, osservava l'oratore, sono i veri fondamenti della *res publica*, poiché garantiscono la riproduzione del popolo romano e l'afflusso di giovani all'esercito.<sup>62</sup> Tredici anni dopo, Costantino – che non aveva ancora fatto ammazzare Fausta – aveva già decisamente imboccato una strada legislativa tendente a ras-

60. *CTh.*, VIII 16 1, 31 gennaio 320. Analisi in SPAGNUOLO VIGORITA 1988; EVANS GRUBBS 1995, pp. 103-39; per quanto riguarda il mantenimento della legge nel caso dei coniugi, EVANS GRUBBS 1995, p. 122, segnala l'affinità di idee e di linguaggio con Vat. 273, del 315 (sopra, cap. XII n. 21).

61. *VC*, IV 26.

62. Pan. Lat., VII (VI) ed. MYNORS, VI (7) ed. GALLETIER, 2.

sicurare i cittadini contro gli eccessi di zelo della legge e dei suoi rappresentanti. Da questo punto di vista l'abolizione delle leggi di Augusto, specificamente mirata agli impedimenti che esse frapponessero all'eredità, e inserita in un editto come quello *ad populum* del 320 che affronta da varie angolature questo stesso insieme di problemi, va vista come parte della più generale spinta di Costantino a tutelare la libertà del testatore e ad evitare le occasioni di litigio all'interno della famiglia in occasione delle successioni; il tutto in risposta a una corrente di opposizione contro la legislazione augustea, che era stata forte fin dall'inizio e che vedeva in quelle leggi un attacco sovversivo alla libertà dell'individuo – per cui l'editto va certamente inquadrato nella creazione del consenso da parte di Costantino.<sup>63</sup>

#### 6. IMPEDIRE LA CIRCONVENZIONE DEI MINORI

Diverse disposizioni di Costantino colpiscono con estrema durezza i crimini commessi contro i minori, in quanto parte più vulnerabile del nucleo familiare. Nel 315 l'imperatore stabilì un aggravamento della pena per i rapitori di bambini («plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates»). Fino allora, i colpevoli se *humiliores* erano condannati alla crocifissione o «in metallum», se *honestiores* alla relegazione perpetua e alla confisca della metà dei beni. Costantino decreta che questi supplizi non bastano: d'ora in poi il criminale, se è uno schiavo o un liberto, dovrà essere dato *ad bestias* nell'arena, nei primi giochi che si celebreranno; se è un uomo libero, dovrà egualmente entrare nell'arena nei combattimenti di gladiatori, ma in modo tale che non possa difendersi e sia ammazzato senza scampo.<sup>64</sup>

Nell'aprile 326 la ferocia punitiva di Costantino si rivolge contro una tipologia specifica di reato, in cui s'intrecciano molte e diverse responsabilità: il caso cioè in cui una ragazza è rapita dalla casa paterna, contro la sua volontà o magari anche col suo consenso, e con complicità in casa, ma comunque all'insaputa dei genitori. Costantino comincia ricordando che spesso il colpevole spera di alleggerire la sua posizione allegando il consenso della ragazza, ma che «secundum ius vetus» quel consenso non ha alcun valore, anzi, la ragazza dev'essere imputata anche lei. Se era complice, subirà la stessa pena del rapitore; ma anche se è stata rapita a forza dovrà comunque pagare, perché, sentenza Costantino, le brave ragazze restano a casa, e se sono aggredite possono chiamare aiuto: non subirà il supplizio, ma sarà esclusa dalla successione dei genitori.

L'intenzione dell'imperatore è di lanciare anche ai genitori un chiarissimo avvertimento, affinché vigilino maggiormente sulle figlie, e quando accade la

catastrofe non cerchino di nasconderla per vergogna, venendo a patti col rapitore: Costantino decreta che in questi casi anche uno schiavo può rivelare l'accaduto, e riceverà la libertà e lo *ius latinus*, mentre il liberto latino diventerà cittadino romano; i genitori colpevoli di non aver cercato la vendetta saranno deportati. La complicità della nutrice o comunque della donna di casa che si scopra aver traviato la ragazza coi suoi discorsi dovrà essere punita atrocemente, versandole piombo fuso in bocca. Il rapitore non avrà diritto di ricorrere in appello e i suoi complici subiranno la stessa pena, senza attenuanti per le donne; se sono schiavi, o schiave, bruceranno sul rogo.<sup>65</sup>

In questa legge terrificante Costantino si è dimenticato soltanto di precisare la pena del rapitore; si può ovviamente immaginare il peggio, tanto più che Costanzo in una legge del 349 ricorda che suo padre aveva legiferato «atrocissime» contro i rapitori.<sup>66</sup> Doveva essere qualcosa di peggio della decapitazione, che Costanzo invece dichiara preferibile, perché se la pena è troppo spaventosa c'è il rischio che la giustizia esiti. Non sarà però stato il rogo, proposto invece come aggravamento per i complici di condizione servile.

Non aiuta a sciogliere il dubbio un altro editto, forse anch'esso dell'aprile 326, che torna sullo stesso tema affrontando la questione delle responsabilità dei tutori, in termini, peraltro, per noi non troppo chiari. Quando una minorene raggiunge la maggiore età e qualcuno desidera sposarla – ma dal seguito sembra di capire che si pensa al caso in cui è il suo tutore a chiederla in moglie – il tutore è tenuto a provare alle autorità che la ragazza è ancora vergine. Può apparire strano che questa dimostrazione fosse richiesta solo in quello specifico caso; ma è chiaro che se a sposarla era un altro, costui avrebbe provveduto a verificare la verginità e, nel caso, ad accusare il tutore di negligenza o addirittura di stupro: sposare lui stesso la pupilla era il solo modo in cui un tutore infedele poteva nascondere il suo crimine. Peggio ancora, dal punto di vista della difesa della proprietà, se non della morale: il tutore poteva sedurre la pupilla precisamente allo scopo di convincerla a sposarlo, giacché tali matrimoni erano normalmente vietati e richiedevano un'autorizzazione imperiale. L'ufficio del governatore provinciale doveva dunque procedere alla verifica, non sappiamo con quali mezzi; se il tutore risulta colpevole d'aver violato la ragazza affidatagli, decreta l'imperatore, sarà deportato e tutto il suo patrimonio confiscato, anche se meri-

65. *CTh.*, IX 24 1, *ad populum*, 1° aprile 320; la datazione al 326 proposta da SEECK 1919, p. 176, ha il vantaggio di corrispondere a un soggiorno romano dell'imperatore; la accettano BARNES 1981, p. 220, e LIEBS 1985, pp. 95-100, proponendo un accostamento con la tragedia familiare di Costantino, e EVANS GRUBBS 1989 e 1995, pp. 183-93, che propone invece un confronto, indubbiamente pertinente, con la pratica del ratto a scopo matrimoniale (con possibile complicità della ragazza) nelle società mediterranee tradizionali. BRUUN 1961, p. 42, propone il 318; REITZENSTEIN-RONNING 2015, p. 278, con altri, mantiene la datazione al 320.

66. *CTh.*, IX 24 2.

63. SPAGNUOLO VIGORITA 1988; EVANS GRUBBS 1993, pp. 124-25, e 1995, p. 104.

64. *CTh.*, IX 18 1, a Domizio Celso vicario d'Africa, 1° agosto 315; cfr. DUPONT 1953, pp. 59-60.

terebbe la stessa punizione del *raptor* («*quamvis eam poenam debuerit sustinere, quam raptori leges imponunt*»): la pena del rapitore dunque era più grave, evidentemente la morte, ma continuiamo a non sapere con quali modalità.<sup>67</sup>

#### 7. TUTELA DEI MINORI O RAFFORZAMENTO DELLA PATRIA POTESTÀ?

7.1. *Padri e figli*. Si è visto in un capitolo precedente che la preoccupazione di tutelare i minori spinse Costantino a limitare i diritti del padre sull'eredità che la moglie, morendo, aveva lasciato ai figli, e più in generale a introdurre nella *patria potestas* l'idea che il *pater* ha dei precisi doveri nei confronti dei figli.<sup>68</sup> La stessa idea riaffiora nella legge del 318 contro i parricidi, che per la prima volta include nella definizione del reato, passibile di un atroce supplizio, anche l'uccisione del figlio. Chiunque sia riconosciuto colpevole d'aver ucciso un genitore o un figlio, o in genere d'aver commesso tecnicamente parricidio, non dovrà salire al patibolo né al rogo, ma essere cucito in un sacco pieno di serpenti e gettato nel mare o in un fiume; e Costantino si dilunga con piacere a osservare che così l'infame sperimenterà già da vivo la mancanza dell'aria, e non avrà sepoltura nella terra da morto. Al di là delle connotazioni sacrali ed espiatorie dell'antica pena così riesumata, è interessante la definizione del parricidio, che copriva in origine l'assassinio di padre e madre, nonno e nonna, fratello e sorella, patrono e patrona, ma poi si era allargata fino a comprendere zii, cugini, marito e moglie, genero e suocero; Costantino è il primo a includervi anche l'omicidio del figlio. La novità ha sconcertato i commentatori moderni, dal momento che nel prologo di un'altra, e più tarda costituzione Costantino ricorda senza commenti che ai padri, per volontà degli antichi, è concesso il diritto di vita e di morte sui figli; in realtà è chiaro che questo avanzo dell'antica *patria potestas* è concepito da Costantino, nel migliore dei casi, soltanto come diritto di punire personalmente il figlio che ha meritato la morte, e non esclude affatto che in altre circostanze un padre o una madre possa essere accusato dell'omicidio del figlio.<sup>69</sup>

In un caso come questo, il desiderio di tutelare i minori entrava in contrasto con il consolidamento della *patria potestas*, che sembra aver rappresentato per Costantino un obiettivo altrettanto importante – a conferma di quanto fosse

67. *CTh.*, IX 8 1, a Basso vicario d'Italia, 9 aprile 326. Cfr. PORENA 2003, p. 352, e PORENA 2005, p. 212, per i problemi di datazione sollevati da questa legge che in realtà potrebbe anche essere del 318, e sull'identificazione del destinatario. Per l'analisi dei contenuti, EVANS GRUBBS 1995, pp. 193-99.

68. GARBARINO 2013; cfr. sopra, cap. XII n. 13.

69. *CTh.*, IX 15 1, a Verino vicario d'Africa, 16 novembre 318. HARRIES 2010, p. 84, ipotizza che sia parte di una stessa legge con *CTh.*, IX 34 1 e IX 21 1, tutte indirizzate al vicario d'Africa Locrio Verino e pubblicate a Cartagine nel marzo 319. La legge che riconosce ai padri lo *ius vitae* è *CTh.*, IV 8 6, a Massimo *praefectus Urbi*, 15 febbraio 323; commento in DUPONT 1937, p. 135, e 1953, pp. 31-32; MARTINI 1976 (cfr. sotto, n. 76).

delicato legiferare su una realtà complessa come la famiglia. Nel 321 l'imperatore si trovò a riflettere sul caso d'un deportato che era stato graziato e rimesso in possesso del suo patrimonio; nel frattempo, però, il figlio era entrato in possesso dei beni, e diventato maggiorenne aveva fatto testamento. I giuristi erano discordi sulla sua validità; Costantino sentenziò che il parere di Papiniano doveva prevalere su quelli di Ulpiano e Paolo, e che al ritorno del padre il figlio ricadeva sotto la *patria potestas*. Gli atti da lui compiuti in precedenza però rimanevano validi, perché – osservano, attenti per una volta alle sottigliezze, i giuristi di Costantino – annullarli significherebbe che in quel momento il giovane non era né sotto la *patria potestas*, né padrone di se stesso, «*quod est maxime absurdum*». Se poi il figlio era ancora minore e sotto tutela, il tutore doveva cedere il posto al padre ritornato, che aveva il diritto di riprendere pienamente il proprio ruolo.

Il condannato restituito alla sua casa, insomma, doveva godere appieno di tutte le prerogative del *paterfamilias*, compresa la tutela dei figli e la custodia dei loro beni, perché altrimenti non sarebbe valsa la pena di lasciarlo tornare («*quae nisi bonis patribus detur, luctuosior erit reditus quam discessus*»). Ma al tempo stesso Costantino precisò, per maggior edificazione del *praefectus Urbi* Massimo, che c'erano padri degeneri a cui quella custodia non doveva assolutamente essere affidata: quelli che abusavano della *patria potestas* per dissipare il patrimonio dei figli, per pazza prodigalità o perché schiavi del vizio («*ut furioso ac dementi, item prodigo, libidinum omnium vitiorumque servo non est eorum pecunia committenda*»). Chi si trovava in questa situazione perdeva il diritto di amministrare i beni dei figli: «*ab administratione fugiat*», restando però giuridicamente tutore e quindi obbligato a rifondere i danni a proprie spese. L'impressione è che l'imperatore stesse concedendo agli uffici un certo margine di discrezionalità – non si capisce se soltanto nel caso del condannato graziato, o più in generale – per decidere fino a che punto al padre poteva essere conservata la gestione del patrimonio dei figli.<sup>70</sup>

Ma anche i figli potevano essere degeneri, non soltanto i padri. Nel 330 Costantino stabilì che se un figlio emancipato si comportava «*superbe crudeliterque*» nei confronti del padre, e una volta avvertito non dava segni di ravvedimento, l'emancipazione doveva essere annullata, e tutto ciò che il padre aveva potuto donargli ritornava con lui sotto la *patria potestas*, come voleva lo *ius naturae*.<sup>71</sup> Alla fine, e considerati nel loro insieme, gli interventi di Costantino non risultano contraddittori: non si trattava né di difendere a tutti i costi l'autorità paterna, né d'essere indulgenti a tutti i costi nei confronti dei figli, ma piuttosto di rendere chiaro a tutti i cittadini, e specialmente ai facoltosi, che nei rapporti familiari esisteva un preciso modello di comportamento da seguire, incentrato

70. *CTh.*, I 4 1 e IX 43 1, 14 settembre 321.

71. Vat. 248, 16 luglio 330.

sulla solidarietà e la responsabilità reciproca, e che il governo, lungi dal considerare la felicità familiare come una faccenda privata, intendeva vegliare ed imporla. Anche per Costantino, come già, in modo diverso, per Augusto, l'adesione ai modi di condotta ufficialmente proposti diventava condizione necessaria per poter godere di diritti legali.

72. *La vendita dei figli.* Apparentemente contraddittori, ma forse soltanto pragmatici, sono i numerosi interventi di Costantino su una questione evidentemente di drammatica attualità: la possibilità, cioè, per un padre ridotto in miseria di vendere i propri figli come schiavi. Diocleziano, in linea con il diritto classico, aveva negato ai genitori questa facoltà, e anche Costantino, in uno dei suoi primi interventi in proposito – il rescritto per Rutilia Prima, del 13 agosto 315 – sembra considerarla con orrore. Non si addice ai nostri tempi («nostri temporis tranquillitate»), decreta l'imperatore, che chi è nato libero sia ridotto in schiavitù, neppure sotto il pretesto d'una vendita già registrata; perciò in simili situazioni è lecito rivolgersi al giudice e avviare una causa per il recupero della libertà, secondo le regole prescritte dalla legge.<sup>72</sup>

Ma in un altro rescritto, quello per Flavia Aprilla, probabilmente del 313 e quindi anteriore, la posizione di Costantino era diversa. Flavia Aprilla ha comprato e regolarmente pagato uno schiavo «ex sanguine», cioè venduto dai genitori appena nato; Costantino ricorda di avere già stabilito – «olim» – che in questo caso il venditore ha la possibilità di recuperare il figlio, ma deve o sostituirlo con un altro schiavo, o ripagarne il prezzo. Se però il venditore è un barbaro, non ha nessun diritto di reclamare indietro la merce: «nullum autem ex gentilibus liberum adprobari licet». L'interpretazione del rescritto pone un certo numero di problemi, perché per un verso sembra considerare legale la vendita dei figli, e garantiti dalla legge i diritti di Flavia Aprilla; ma per altro verso, il padre che si vede riconoscere il diritto di vendere il figlio e la facoltà di recuperarlo alla libertà ripagandone il prezzo può sembrare il vero beneficiario del provvedimento imperiale.<sup>73</sup>

È stato suggerito che la contraddizione fra i due rescritti si possa spiegare attribuendo a Licinio, anziché a Costantino, il rescritto per Flavia Aprilla.<sup>74</sup> Ma la

72. Vat. 33. Cfr. i rescritti di Diocleziano in *CJ.*, IV 43 1 e VII 16 37, e per il contesto LORENZI 2003, pp. 13-17, e HARPER 2011, p. 399.

73. Vat. 34; del 326 o del 329 secondo SEECK 1919, p. 179; ma la data ms. del 313 è accettata da tutta la storiografia posteriore, cfr. DUPONT 1937, pp. 27 e 137; EHRHARDT 1957; SIMON 1977, pp. 37-38; EVANS GRUBBS 1995, p. 345; LORENZI 2003, p. 20; HARPER 2011, p. 399. EHRHARDT 1957 vede nel riferimento ai barbari la prova che Costantino negli anni in cui combatté i Franchi sulla frontiera renana accumulò una fortuna col commercio degli schiavi.

74. SARGENTI 1975, pp. 240-42; tende a seguirlo, pur senza certezze, HARPER 2011, pp. 400-2; *contra*, SIMON 1977, p. 39.

soluzione dell'apparente contraddizione potrebbe anche stare nella volontà di Costantino di distinguere fra la vendita dei neonati («ex sanguine»), che è sempre consentita, e quella dei figli in età più matura. A dire il vero, nessuna legge aveva mai stabilito espressamente che un neonato potesse essere venduto come schiavo, ma in una prospettiva pragmatica Costantino può aver deciso che era assurdo vietarlo, dato che l'abbandono dei neonati era invece una pratica perfettamente legale, oltre che frequentissima.<sup>75</sup>

La difficoltà di trovare un equilibrio fra il principio giuridico, per cui il cittadino nato libero non può mai essere ridotto in schiavitù, e la realtà concreta dell'abbandono e della vendita dei figli traspare anche in una legge del 323. Nel prologo Costantino attribuisce ai *maiores* un tale rispetto per la libertà che il padre, pur avendo il diritto di vita e di morte sui figli, non ha il diritto di strappar loro la libertà. Non si tratta di un divieto, ma di un'enunciazione di principio, attribuita al diritto antico ed espressa con verbi al passato; non ne consegue la proibizione per il padre di vendere il figlio, o per un acquirente di comprarlo, né alcuna punizione per l'uno o per l'altro. Piuttosto, l'imperatore dà per scontato che giunto alla maggiore età, lo schiavo se è informato della situazione potrà far causa per recuperare la propria libertà, e vincerla.

L'intero, lungo e alquanto oscuro testo della legge si interessa alla situazione specifica di chi, nato libero ma allevato come schiavo, è poi stato venduto mentre era ancora minorenne a un altro padrone, che dopo la maggiore età l'ha impiegato come amministratore delle sue proprietà. La nuova vendita e l'incarico assunto dovrebbero, normalmente, inchiodare l'uomo alla condizione servile, ma in questo caso no; chi è stato venduto da minorenne non era obbligato a conoscere la vera situazione, e lo stesso vale per chi è stato affrancato mentre era ancora minorenne e poi è invece stato trattenuto in schiavitù («quum illi aetati tributae libertatis ignoratio aut oblivio concessa est»). Non è invece protetto dalla legge chi ha accettato d'essere venduto quando era già maggiorenne e in grado di ricordare. Costantino si preoccupa poi di chi l'ha comprato e gli ha affidato l'amministrazione dei propri beni: «approbata propria libertas», l'ex-schiavo dovrà restituire tutto, compresi i profitti che ha ricavato in nero e che integrano il suo *peculium* («quae de furtivis compendiis obscure capta ac parta sunt»), perché son tutte cose che possono appartenere a uno schiavo, ma non a un libero.<sup>76</sup>

Sembra rappresentare una svolta verso una più decisa legalizzazione della vendita dei figli il successivo editto indirizzato da Costantino «Italis suis», la cui

75. MARTINI 1988 (ma cfr. già anteriormente la bibl. citata in LORENZI 2003, p. 25 n.); HARPER 2011, p. 409.

76. *CTh.*, IV 8 6/*CJ.*, VII 18 3, a Massimo *praefectus Urbi*, 15 febbraio 323; possibilmente un rescritto, cfr. HARPER 2011, pp. 402-3.

datazione è controversa, ma certamente più tarda, e verosimilmente del 329. Riferendosi agli «statuta priorum principum» e annullando tacitamente i rescritti di Diocleziano solo per quanto riguarda i neonati, Costantino stabilisce che è legittimo acquistare un bambino «a sanguine» e possederlo come schiavo, così come è legittimo tenere in schiavitù un trovatello nutrito a proprie spese. Se qualcuno, a distanza di anni, lo reclama o come proprio figlio o come proprio schiavo, dovrà darne un altro in cambio o pagarne il valore (è la stessa linea espressa nel rescritto per Flavia Aprilla, anche se la datazione di tutti questi testi è così incerta che non vale la pena di avventurarsi in ipotesi sulla loro concatenazione). Quando l'acquisto del neonato è stato regolare e mediante atto scritto, il proprietario può farne ciò che vuole, anche darlo in pagamento dei propri debiti, e chiunque contravvenga a questa legge dovrà essere punito. Nella diversa redazione conservata nel Codice di Giustiniano si ribadisce che la vendita è valida solo se i bambini sono venduti neonati («sanguinolentos»), e si precisa che non solo il venditore, ma lo schiavo stesso ha il diritto di riscattarsi pagando il proprio prezzo – che è molto meno, evidentemente, della facoltà di far causa per far riconoscere la propria libertà, prevista dalla legge precedente.<sup>77</sup>

Costantino insomma oscilla tra la necessità di difendere i diritti di chi ha investito il proprio capitale in merce legale, all'interno di un sistema economico e soprattutto sociale dove la schiavitù ha pur sempre un ruolo importantissimo, e il principio per cui la libertà è sacra e va difesa a tutti i costi. Né si può escludere che si aggiungano preoccupazioni umanitarie, il cui effetto, però, non sarà stato di vietare le vendite, ma piuttosto di non ostacolarle, dal momento che erano l'estrema risorsa di chi era stato piegato dalla miseria. È significativo che nel 322 un editto indirizzato all'Africa parta proprio dalla constatazione che spesso la fame costringe la gente a vendere o impegnare i figli, e proceda poi non a vietare senz'altro la pratica, cosa che avrebbe portato scarso sollievo alle famiglie che morivano di fame, ma piuttosto a stabilire che il fisco deve soccorrere chi fa fatica a nutrire i propri figli, prima che sia travolto dalla catastrofe. Perciò i proconsoli, presidi e *rationales* di tutte le province africane, che dobbiamo immaginare colpite in quell'anno dalla carestia, avranno la facoltà di sovvenzionare i poveri e nutrirli con le scorte immagazzinate negli *horrea*, evitando che siano costretti a una scelta vergognosa e quasi criminale.<sup>78</sup>

L'editto fa il paio con quello emanato per l'Italia nel maggio 329, che Costan-

77. *CTh.*, v 10 1, e in altra redazione *CJ.*, iv 43 2, «Italis suis». Per la data (un 13 agosto) BRUUN 1961, p. 40. Cfr. SARGENTI 1975, pp. 243-45; HARPER 2011, pp. 404-6, e 2013, p. 374 (tesi: Vat. 34 è di Licinio, perciò questa legge del 329 rappresenta una svolta rispetto alla precedente legislazione di Costantino, e proprio una legge perduta di Licinio potrebbe essere intesa nel riferimento agli «statuta priorum principum»: un'eventualità a dire il vero piuttosto improbabile). Per la bibliografia precedente su questa costituzione LORENZI 2003, p. 27 n.

78. *CTh.*, xi 27 2, a Menandro, 6 luglio 322. Cfr. LORENZI 2003, p. 35 e bibl. ivi citata.

tino ordina di pubblicare in forma scritta in tutte le città italiane, per cui qualsiasi padre che non sia in grado di nutrire i suoi figli potrà presentarli agli uffici pubblici, e questi dovranno farsi carico di allevarli e vestirli, utilizzando «et fiscum nostrum et rem privatam». L'imperatore dichiara d'aver voluto così promulgare una legge che dissuada i genitori dal parricidio: il termine sembra molto forte, e farebbe pensare che Costantino abbia in mente coppie che sopprimevano senz'altro i neonati – ma può ben darsi che il termine sia usato sovraccaricandone l'espressività, per scoraggiare piuttosto la pratica della vendita, oltre che dell'abbandono, dei figli.<sup>79</sup> Il fatto che pochi mesi dopo, come si è appena visto, un altro editto per l'Italia consenta formalmente la vendita dei neonati sembra confermare che Costantino intendeva procedere su entrambe le strade, cercando di evitare che i poveri fossero costretti a vendere i figli ma con piena consapevolezza che vietarlo sarebbe stato inutile – oltre a suggerire che la carestia che aveva colpito l'Italia nei mesi critici della saldatura fra un raccolto e l'altro non doveva essere stata alleviata dal nuovo raccolto.

Nel 331 Costantino si risolve a un ulteriore intervento, che rispetto al percorso fin qui ricostruito appare una definitiva ammissione di impotenza. Continuava ad accadere che un padre di famiglia gettasse fuori casa un neonato che non intendeva nutrire, fosse un figlio suo o il figlio d'una schiava; chi lo raccoglieva e lo allevava, sentenziò stavolta l'imperatore, aveva diritto di tenerlo come figlio proprio o, se preferiva, come schiavo, e doveva veder garantiti dalla legge i propri diritti, per cui coloro che avevano gettato fuori di casa il neonato «scientes propria voluntate» non avevano poi il diritto di richiederlo, neppure dando in cambio un altro schiavo. Il fatto che il bambino alla nascita fosse di condizione libera o servile non contava più niente, contrariamente alle regole vigenti in passato. Anche il fatto che i moralisti cristiani si fossero regolarmente espressi contro la riduzione in schiavitù dei bambini abbandonati non ebbe la minima influenza.<sup>80</sup>

79. *CTh.*, xi 27 1, ad Ablabio, 13 maggio 329 (SEECK 1919, p. 179; BRUUN 1961; PORENA 2003, p. 413). Per la distinzione, allora in via di superamento, tra fisco e *res privata* DELMAIRE 1989, pp. 12-13. Nella tradizione ms. l'ordinanza risulta data nel 315 a *Naissus*, ma in quell'anno Costantino non poteva trovarsi in quella città, ancora in territorio di Licinio, e Ablabio è prefetto del pretorio dal 329. Gran parte della storiografia giuridica (LORENZI 2003, p. 33, con ampia bibliografia; CORBO 2006, pp. 21-22; e PORENA 2013, nn. 52-54), accetta la data del 315, supponendo che la data topica sia sbagliata e che Ablabio avesse a quella data un incarico in Italia; ipotesi assai improbabile, sia per la stranezza d'una carriera di cui non sapremmo nulla per tutto il periodo intermedio (e l'incarico in Italia avrebbe dovuto essere perlomeno di vicario del prefetto del pretorio, per conferirgli autorità su tutta la Penisola), sia per quello che sappiamo dell'origine e della carriera di Ablabio, che si svolse a Creta fino alla sua chiamata a Costantinopoli (cfr. sotto, cap. xviii n. 83). DILLON 2012, pp. 40-41, corregge senza spiegazioni in 319.

80. *CTh.*, v 9 1, ad Ablabio prefetto del pretorio, 17 aprile 331. Cfr. TATE 2008-2009, p. 131, con riasunto della discussione storiografica, e EVANS GRUBBS 2009 (con qualche oscillazione circa una possi-



## 8. PADRONI E SCHIAVI

8.1. *Le cause per la rivendicazione della libertà.* La schiavitù era parte integrante del quadro familiare, e come abbiamo visto la legislazione di Costantino ritorna frequentemente su situazioni in cui le due istituzioni interagiscono: per ribadire con estrema ferocia l'intangibilità della barriera sociale e sessuale fra schiavi e padroni, ma anche per evidenziare il ruolo cruciale che gli schiavi potevano esercitare come garanti della proprietà e addirittura della moralità familiare – come nel caso in cui promette la libertà allo schiavo che denuncia le relazioni illecite della padrona.

Gli interventi specificamente destinati a modificare l'istituto della schiavitù investono innanzitutto il problema delle cause per il recupero della libertà, che abbiamo appena visto affrontato in riferimento agli *ingenui* venduti dai genitori. La legislazione di Costantino è caratterizzata, nell'insieme, dall'intento di facilitare la strada a chi si batte per dimostrare la propria libertà, rimuovendo gli ostacoli puramente procedurali. Un'ordinanza del 314, di cui ci rimangono solo due frammenti, stabilisce che i «*libertatis iura*» non entrano mai in prescrizione per il solo passare del tempo, fossero anche sessant'anni; l'altro frammento è una sentenziosa affermazione di principio, che si allarga al di là del contesto specifico: «*Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem*».<sup>81</sup>

Nel 322 Costantino pubblicò un provvedimento chiaramente favorevole a chi lottava per dimostrare la propria libertà. In tutte le cause di questa natura costui doveva presentare un *assertor* che si assumesse la responsabilità di sostenerlo. Ma poteva capitare che un uomo rimasto finora in libertà e rivendicato all'improvviso come schiavo facesse fatica a trovarlo. In questo caso bisognava condurre una ricerca ufficiale, dichiarandone pubblicamente il motivo, e riconducendo l'uomo, se necessario, nella sua provincia d'origine; pratica mutuata

bile influenza di Lattanzio, che in *Div. Inst.*, vi 20, equipara l'esposizione dei neonati all'omicidio, pp. 127-28). La linea che conduce da *CTh.*, v 10 1, del 329 a questa costituzione, con l'eliminazione di ogni restrizione alla vendita in schiavitù dei figli, è stata descritta da SARGENTI 1975, pp. 235-47, come una sostanziale adesione a principi di matrice orientale, divergenti da quelli prevalenti prima di allora nel diritto romano, e frutto, ritiene lo studioso, anche dell'influenza della cancelleria ereditata da Licinio; l'interpretazione è tuttavia oggi meno seguita: HARPER 2013, p. 374.

81. *CJ.*, vii 22 3 e iii 1 8, 13 maggio 314, a Dionisio vicario dei prefetti del pretorio; potrebbe però anche essere di Licinio. Per la precedente storiografia giuridica su queste costituzioni e l'identificazione del destinatario cfr. SILLI 1980, pp. 17-29. Secondo DE ROBERTIS 2001b l'affermazione di principio sarebbe in contraddizione con quanto affermato dallo stesso Costantino in *CTh.*, i 2 3, che privilegia piuttosto il *rigor iuris* rispetto all'*aequitas*, per cui il testo sarebbe da intendersi trascritto in modo erroneo; ma in realtà in *CTh.*, i 2 3, l'imperatore non nega affatto che l'*aequitas* possa temperare lo *ius*, si limita piuttosto a riservarne a sé la pratica («*maxime cum inter aequitatem iusque interpositam interpretationem, nobis solis et oporteat et liceat inspicere*»; ha certamente torto DE ROBERTIS 2001b, p. 361, quando chiosa «ma in veste di legislatore e non certo di interprete-mediatore»).

dalla regolamentazione della schiavitù nel mondo greco. In caso di necessità chi conosceva i fatti poteva anche essere obbligato ad assumere il ruolo di *assertor*; bisognava infatti evitare, dichiarò l'imperatore, l'esito assurdo per cui degli uomini erano ridotti in schiavitù mentre molti sapevano che erano liberi. Perciò anche se l'uomo in mancanza di un *assertor* veniva consegnato al padrone, non rimaneva definitivamente privato della libertà: quando si fosse trovato qualcuno disposto ad assisterlo, la causa poteva sempre essere riaperta. Infine l'imperatore si soffermò verbosamente sulla necessità di punire chi metteva in discussione, a torto, la libertà altrui. Chi reclamava dei liberi come propri schiavi e perdeva la causa, doveva essere multato d'un numero equivalente di schiavi, da distribuire fra gli interessati e i loro *assertores*, i quali avevano pur rischiato del proprio per garantirli.<sup>82</sup>

La rilevanza riconosciuta alle questioni patrimoniali nel contesto di questo genere di cause (cioè del «*negotium status*») è indicativa dell'importanza sociale e della disponibilità economica che gli schiavi potevano acquistare, in una società dove grandi proprietari assenteisti gestivano una moltitudine di aziende affidandole ad *actores* di condizione servile. In un'ordinanza a Basso, forse del 331, Costantino affrontò il problema in cui, nel contesto d'una causa fra pretendente padrone e preteso schiavo, quest'ultimo sosteneva che l'altro lo aveva derubato. L'imperatore dichiarò che bisognava distinguere se a far causa era lo schiavo che reclamava la libertà, o il padrone che rivendicava come schiavo un uomo apparentemente libero. Nel primo caso bisognava decidere prima la causa sullo status, e solo dopo, eventualmente, quella per il furto; mentre nel secondo caso bisognava prima giudicare la causa patrimoniale e restituire all'interessato, in caso di sentenza favorevole, i beni contesi – purché, s'intende, fosse in grado di fornire un'adeguata fideiussione, nell'ipotesi che poi dovesse perdere la causa per la libertà: se non poteva, i possedimenti erano messi sotto sequestro giudiziario, e il giudice doveva somministrargli «*moderato [...] arbitrio*» le spese per mantenersi e per sostenere la causa.<sup>83</sup>

8.2. *Ampliare e consolidare le procedure di manumissione.* Per evitare il moltiplicarsi delle cause, era necessario che le procedure di manumissione fossero ben regolamentate. Nel 319 Costantino affrontò il caso in cui uno schiavo fosse stato emancipato da qualcuno che in realtà non era il suo padrone; un caso che può essersi presentato ad esempio allorché un proprietario, dopo aver gestito come

82. *CTh.*, iv 8 5, a Massimo *praefectus Urbi*, 20 luglio 322; cfr. DUPONT 1937, pp. 58-60. L'interpretazione per cui agli *assertores* spetta parte della multa è mia, ma il passo è controverso: si veda la totale differenza di interpretazione fra la traduzione di ed. PHARR 1952, p. 88, e l'*interpretatio*. *CTh.*, iv 8 8, del 26 ottobre 332, stabilisce invece che la multa sia pagata al fisco («*ipse vero tot mancipia, quot petebat, fisco cogatur inferre*»).

83. *CJ.*, vii 19 7, a Basso, senza data; per la datazione cfr. PORENA 2003, p. 351.

proprio un fondo procedendo anche ad affrancamenti, lo perdeva in seguito a una contestazione giudiziaria. In tal caso l'emancipazione era nulla e lo schiavo doveva essere restituito al legittimo proprietario. Era anche possibile che si trattasse di un vero e proprio imbroglio: se nella liberazione era intervenuto un rescritto dell'imperatore, ingannato da qualcuno che non era il vero padrone, costui, qui «*mancipium alienum fallendo principis conscientiam manumisit*», doveva dare due schiavi al vero padrone e tre al fisco. Non c'era però nessuna pena se lo schiavo manomesso, nel momento in cui il padrone lo reclamava, poteva dimostrare che era intervenuta una legittima prescrizione: tanto peggio per il padrone, concluse Costantino, che non aveva saputo far valere in tempo i suoi diritti.<sup>84</sup>

La necessità di regolamentare più chiaramente le manumissioni spiega una disposizione, quasi certamente inserita in un decreto più ampio e forse databile al 320, in cui Costantino ricorda che gli schiavi meritevoli («*sedula servitus*») possono ottenere la libertà, per iniziativa di colui che a questo punto non è più *dominus* ma *patronus*, in presenza del consiglio imperiale, dei consoli o dei pretori, oppure, nelle province, dei governatori, e anche dei magistrati di quelle città che godevano di questa prerogativa: una scelta piuttosto ampia, dunque, ma l'intenzione era di ribadire che gli affrancamenti dovevano avvenire in forma pubblica.<sup>85</sup>

Ma almeno altre due costituzioni di Costantino aprono una nuova prospettiva, destinata a una certa rilevanza futura, attribuendo analogo valore legale alla manumissione che anziché negli uffici pubblici veniva effettuata in chiesa. La datazione e l'esatta sequenza sono tutt'altro che chiare, anche se l'intento complessivo è indiscutibile. Quella che sembrerebbe la più antica, e che i mss. datano al 316, fa a sua volta riferimento a una costituzione precedente, oggi perduta.<sup>86</sup> già da tempo, dichiara Costantino, è stato deciso che i padroni possano liberare i servi «in ecclesia catholica», pubblicamente («*sub adspectu plebis*») e in presenza dei sacerdoti – o vescovi – della comunità («*adsistentibus christianorum antistitibus*»);<sup>87</sup> la validità giuridica dell'atto sarà garantita, «*vice actorum*», da una qualsiasi scrittura firmata da costoro in qualità di testimoni. Ricordata questa decisione già in vigore, Costantino, che si rivolge al vescovo Protogene, di-

chiara: anche voi quindi avete la facoltà di dare la libertà, purché sia chiara la testimonianza della vostra volontà. Il senso è forse che il vescovo può affrancare i propri schiavi e che basta la sua stessa testimonianza per convalidare l'atto; ma è anche possibile che Protogene sia vescovo nelle province appena strappate a Licinio, e che la legge rappresenti l'estensione ai nuovi territori di quella già emanata in Occidente.<sup>88</sup>

Il 18 aprile 321 Costantino, rivolgendosi stavolta a un vescovo Osio che si identifica di solito con Ossio di Cordova,<sup>89</sup> richiamò le precedenti concessioni, sottolineando fra l'altro un aspetto che dall'unico testo giunto fino a noi non risultava ovvio: che cioè la liberazione compiuta «religiosa mente in ecclesiae gremio», alla presenza degli *antistites*, aveva lo stesso valore giuridico delle procedure di manumissione più solenni, quelle con cui si attribuiva la cittadinanza romana. Ora l'imperatore aggiunse un altro privilegio per i *clerici*: la manumissione dei loro schiavi garantiva la piena libertà non solo se fatta «in conspectu ecclesiae ac religiosi populi», ma anche quando la decidevano per testamento o la ordinavano verbalmente in punto di morte; aveva effetto immediato «*sine aliquo iuris teste vel interprete*», e attribuiva una «*directa libertas*», il che vuol dire che l'affrancato non sarà liberto dell'erede, ma del testatore: dopo la morte di quest'ultimo gli rimarranno quindi vincoli di patronato assai più deboli di quelli che avrebbe se, come vuole la procedura ordinaria, ad affrancarlo fosse l'erede.<sup>90</sup>

Come per altri provvedimenti di Costantino a favore del clero cristiano, bisogna capire se non si tratti banalmente dell'estensione alle chiese e ai chierici di privilegi già riconosciuti ai templi e ai loro collegi sacerdotali. Come era forse inevitabile, gli studiosi che hanno proposto un'interpretazione meno ossequiosa della figura di Costantino sono più inclini a sostenere questa tesi, mentre gli

88. *CJ.*, I 13 1, «ad Protogenem episcopum», datata nei manoscritti 8 giugno 316. Di solito si dà per scontato che Protogene sia l'omonimo vescovo di Serdica che partecipò al concilio tenuto in quella città nel 342-343, anche se questo presuppone un episcopato straordinariamente lungo. Questa identificazione (tutt'altro che obbligatoria: HARPER 2011, p. 476) obbliga a modificare la data per spostare la costituzione a dopo la conquista dei Balcani da parte di Costantino: le date proposte sono 8 dicembre 316 (BARNES 1981, p. 50; LIEBS 2006, p. 105), 27 dicembre 316 (CORCORAN 1996, p. 307), 8 giugno 317 (SARGENTI 1975, pp. 289-92) o 8 giugno 323 (SEECK 1919; seguito da GAUDEMET 1947, pp. 38-39; CALDERONE 1962, p. 304 n., e AIELLO 2013b, p. 265). HARPER 2011, p. 476, segnala che non si può neppure escludere che la legge sia in realtà di Licinio. Non mi soffermo qui sul falso problema sollevato dai giuristi, che per qualche ragione hanno ritenuto di dover discutere se la facoltà di affrancare i propri schiavi *in ecclesia* sia concessa solo ai chierici o anche ai laici, una distinzione che con tutta evidenza non ha neppure sfiorato Costantino: cfr. sulla questione FABBRINI 1965, pp. 53-56.

89. LIPPOLD 1981b, p. 11, nota che l'identificazione è puramente ipotetica. La storiografia ha chiarito da tempo che il nome del vescovo di Cordova era *Ossius* e non *Osius* o *Hosius*, ma la legge è indirizzata «Osio episcopo».

90. *CTh.*, IV 7 1, 18 aprile 321.

84. *CTh.*, IV 9 1, a Basso (prefetto del pretorio), *proposita* 15 luglio 319.

85. *CJ.*, VII 1 4, a Massimo *praefectus Urbi*; per SEECK 1919, p. 169, è parte di *CJ.*, VI 7 2, 30 gennaio 320.

86. Sozomeno, *HE*, I 9 6, afferma che Costantino pubblicò tre leggi sull'affrancamento in chiesa, il che farebbe tornare il conto, anche se rimane il problema del perché il Codice Teodosiano ne conservi una sola, e due (compresa la precedente) il Codice Giustiniano.

87. Per l'interpretazione di *antistites* cfr. l'*interpretatio* di *CTh.*, IV 7 1, che nell'identico contesto intende *sacerdotes*, che però sarebbe da intendere come «vescovi» secondo ed. DELMAIRE 2009, p. 79; HARPER 2011, pp. 476-77, 484, traduce «priests» in entrambi i casi; HARPER 2013, p. 375, traduce *antistites* con «sacerdoti» in *CJ.*, I 13 1, e «vescovi» in *CTh.*, IV 7 1!

studiosi piú ortodossi tendono a rifiutarla.<sup>91</sup> In passato si affermava che la *manumissio in ecclesia* si richiamerebbe a pratiche già presenti in Grecia, dove era possibile liberare gli schiavi presso gli altari, durante le festività religiose o nelle assemblee pubbliche;<sup>92</sup> ma quando la tendenza a cercare nella legislazione di Costantino precise influenze orientali è stata abbandonata, si è preferito piuttosto sottolineare la sostanziale novità del ruolo riconosciuto al clero, cui sono concessi privilegi del tutto inediti, in deroga a tutti i limiti normalmente operanti in materia di manumissione.<sup>93</sup>

Di recente, però, la scoperta in Macedonia di un tempio rurale pieno di iscrizioni che celebrano manomissioni di schiavi ha riportato al centro dell'attenzione la pratica degli affrancamenti nei templi, per cui ha ripreso vigore l'ipotesi che i cristiani abbiano semplicemente praticato nelle proprie riunioni gli stessi rituali che altri praticavano nei templi, e che Costantino, come in tanti altri casi, non abbia inventato un'istituzione, ma piuttosto regolamentato una prassi; sembra comunque confermato che concedendo la facoltà di creare, tramite l'affrancamento, dei cittadini a pieno diritto piuttosto che dei liberti le nuove leggi superavano gli effetti delle manomissioni compiute nei templi, conferendo ai sacerdoti cristiani uno statuto funzionale.<sup>94</sup>

8.3. *Assoggettare piú duramente schiavi e liberti.* Se la legge che vieta di dividere le famiglie servili rivela una preoccupazione che può ben essere definita umanitaria, in generale le leggi di Costantino sui rapporti fra padroni e schiavi sono ispirate alla piú rigida difesa dell'autorità padronale; gli occasionali spiragli di compassione non vanno al di là di quanto richiesto comunque dal decoro e non configurano alcuna novità nello statuto degli schiavi, né d'altronde dei liberti, verso i quali anzi Costantino manifesta una decisa diffidenza.

Nel 319 l'imperatore decreta che se il padrone ha fatto frustare lo schiavo o lo ha messo in catene, e lo schiavo muore, il padrone non può essere accusato di nulla. L'impunità non vale però se durante la punizione lo schiavo è stato colpito con bastoni o pietre in modo da causarne intenzionalmente la morte, o trafitto o impiccato o precipitato in un baratro o avvelenato, e neppure se gli hanno straziato il corpo con uncini, bruciato le membra col fuoco o fatto incancrenire gli arti stringendoli nei ceppi, tutte torture degne dei barbari («*saevitia immanium barbarorum*»): in questi casi il padrone è reo di omicidio. I giuristi non

91. DRAKE 2000, p. 323, ritiene che altri collegi sacerdotali avessero lo stesso diritto riconosciuto da Costantino all'episcopato; GIRARDET 2007, p. 46, afferma il contrario.

92. DUPONT 1937, pp. 44-46.

93. Per l'inedita ampiezza del privilegio concesso al clero, SARGENTI 1975, pp. 284-95 (che però sottolinea anche le affinità con la procedura romana della *manumissio inter amicos*); BARNES 1981, pp. 311-12.

94. HERRMANN-OTTO 2008, p. 355; HARPER 2011, p. 483, e 2013, pp. 374-76.

hanno smesso di discutere se in questa disposizione ci sia qualcosa di nuovo, e se vi si possa individuare un influsso cristiano; la tendenza attuale è per una risposta negativa, anche se c'è chi sostiene che l'estensione della nozione di omicidio a uno schiavo sia una novità.<sup>95</sup>

È degno di nota che nel dispositivo iniziale, e principale, della legge, che esonera il padrone da ogni responsabilità se lo schiavo muore nel corso di una punizione ordinaria, Costantino precisi che non si deve tener conto di limiti temporali («*dierum distinctio sive interpretatio depulsa*»). Questo passo è stato spesso confrontato con il canone del concilio di Elvira in cui si infliggono sette anni di esclusione dalla comunione alla padrona cristiana che uccide volontariamente a frustate una schiava, purché però la disgraziata muoia entro tre giorni dalla bastonatura: precisando che non bisogna tener conto dei giorni, Costantino prenderebbe le distanze dalle disposizioni conciliari, dimostrando maggior severità nei confronti dei padroni omicidi. Questa conclusione andrà però rivista se, come sembra, i canoni di questo presunto concilio sono in realtà una compilazione di norme anche molto posteriori;<sup>96</sup> ma non è escluso che il canone in questione circolasse già, o che faccia comunque riferimento a criteri di valutazione effettivamente in vigore, per cui l'ipotesi che Costantino abbia inteso pubblicare una norma piú severa di quanto praticato dagli stessi cristiani rimane possibile. Senonché la precisazione che il conto dei giorni non deve essere considerato non si riferisce all'eccezione, il caso cioè in cui il padrone vada punito, ma alla regola, che dichiara non punibile la morte dello schiavo, sicché è piú probabile che la clausola sia da intendere in senso inverso, a favore cioè del padrone: anche se lo schiavo è morto entro tre giorni dalla bastonatura, il padrone non è comunque da sanzionare.

Nel 326 o 329 l'imperatore tornò a ribadire ancora piú esplicitamente lo stesso principio. Quando lo schiavo moriva sotto le bastonate, il padrone non aveva alcuna colpa, perché punendo lo schiavo cattivo voleva migliorare gli altri. Senza correggere formalmente l'editto precedente, Costantino ne chiarì lo spirito, che non era di indagare a tutti i costi se per caso vi fosse stato eccesso nella punizione. Il padrone non aveva interesse a veder morire la sua proprietà, dichiarò l'imperatore; perciò non bisognava stare a chiedersi se mentre puniva avesse avuto la volontà di uccidere. Purché la tortura fosse rimasta entro i limiti delle normali punizioni domestiche, il padrone non era reo di omicidio e non doveva essere molestato.<sup>97</sup>

95. *CTh.*, IX 12 1, a Basso (*praefectus Urbis*), 11 maggio 319; cfr. STUIBER 1978; WATSON 1983; RIVIÈRE 2009. Influenza cristiana secondo STAATS 2008, p. 346; HERRMANN-OTTO 2008, p. 363, sottolinea invece che questa legge e l'analoga *CTh.*, IX 12 2 «non hanno niente in comune col cristianesimo».

96. Cfr. la bibliografia citata in CANETTI 2009, p. 241.

97. *CTh.*, IX 12 2, a Massimiliano Macrobio, 18 aprile 326 (BRUNN 1961, p. 43) o 329 (SEECK 1919, p. 179, e BARNES 1982).

Costantino dimostrò la stessa durezza quando si preoccupò del problema dei servi fuggitivi. Chi accoglieva in casa o in campagna uno schiavo fuggiasco doveva restituire al padrone, oltre a lui, un altro schiavo dello stesso valore, o pagare venti *solidi*; chi non aveva modo di pagare doveva essere castigato ad arbitrio del giudice. Ma se lo schiavo si era fatto assumere come bracciante affermando d'essere libero, non c'era nessuna punizione per chi lo aveva ospitato. Costantino prevede anche il caso di un padrone che faceva assumere il proprio schiavo da un altro proprietario, mentendo sulla sua condizione, per intascarne il salario. Era un'illegalità e in questo caso lo schiavo non doveva essere restituito al proprietario, ma confiscato; ovviamente, per stabilire esattamente le circostanze bisognava innanzitutto torturare il poveraccio.<sup>98</sup>

La casistica relativa ai servi fuggitivi venne ampliata da un'ordinanza del 332. Quando un padrone reclamava uno schiavo fuggiasco, colui che lo aveva ospitato, per evitare le dure pene previste dalla legge, tendeva a sostenere che era uno schiavo suo, oppure a dichiarare che era libero. Costantino non intende aggravare oltre la situazione dell'incauto protettore, con cui anzi quasi simpatizza; chi dovrà pagarne le spese è lo schiavo, «*nequissimus verbero*», che dovrà essere messo alla tortura per estorcergli la verità e mettere fine alla causa. Così, sentenza Costantino, si limiterà il danno per i litiganti, e si metterà paura agli schiavi scoraggiando le fughe.<sup>99</sup>

Poiché ragionava su questi problemi, l'imperatore decise pochi giorni dopo di legiferare anche sui coloni fuggitivi; è uno dei casi in cui si toccano con mano le analogie che cominciavano a essere percepite, sia pure esteriormente, fra la condizione dei coloni e quella degli schiavi. La posta in gioco, però, qui era diversa: non, cioè, la proprietà dell'uomo, ma la responsabilità di pagarne l'imposta. Costantino decretò che chi teneva presso di sé un colono altrui non solo doveva restituirlo, ma doveva pagarne la *capitatio* per il periodo in cui l'aveva ospitato. Ma la norma più significativa contenuta in questo editto *ad provinciales* è che i coloni «*qui fugam meditantur*» debbono essere incatenati e ridotti in schiavitù («*in servilem condicionem ferro ligari conveniet*»). Se, come pare, non è interpolato, e si riferisce indistintamente a tutti i coloni, questo editto del 332 è la prova che già a quella data il vincolo alla terra si era generalizzato. Il commento di Costantino, che cioè i coloni in questo modo saranno costretti dall'asservimento ad assumersi gli oneri che spettano ai liberi («*ut officia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere*»), ha indotto diversi studiosi a ritenere che non si trattasse veramente di ridurre in schiavitù il colono, ma di punirlo come se fosse uno schiavo. Quale che sia l'interpretazione

98. *CJ.*, VI 1 4, senza destinatario, 27 giugno 317; 330 secondo SEECK 1919, p. 180, ma cfr. BARNES 1982, pp. 73-74, e CUNEO 2002, p. 308.

99. *CJ.*, VI 1 6, a Tiberiano *comes* di Spagna, 17 ottobre 332.

corretta, è comunque evidente che la preoccupazione dell'imperatore riguardava l'esazione dell'imposta: non è per tutelare la proprietà, ma le entrate fiscali che Costantino impedisce ai coloni di allontanarsi dal padrone.<sup>100</sup>

Allo stesso modo, non tutela la proprietà privata ma l'interesse pubblico il frammento senza data, indirizzato al prefetto del pretorio Petronio Probo, in cui Costantino decreta pene feroci contro gli schiavi fuggitivi che cercano rifugio tra i barbari («*Si fugitivi servi deprehendantur ad barbaricum transeuntes, aut pede amputato debilitentur aut metallo dentur aut qualibet alia poena adfiantur*»).<sup>101</sup> Gli anni della prefettura di Probo sono quelli dell'ultimo soggiorno di Costantino in Gallia, al ritorno dalla vittoriosa campagna d'Italia, e quella descritta è una situazione che si può immaginare frequente lungo quei confini, dove le ostilità contro i barbari stanziati al di là del Reno non si erano quasi mai interrotte.

Resta da riferire delle costituzioni sui liberti. Come si è visto, una legge del 319 garantiva ai figli la possibilità di impugnare il testamento paterno, se questo conteneva lasciti troppo generosi ai liberti, che per definizione non potevano averli meritati. I giuristi di Costantino continuarono a lavorare sul problema del rapporto fra patrono e liberti, e il 30 gennaio 320 produssero una costituzione duramente punitiva. Se un liberto osava rialzare la testa, disubbidire al patrono o addirittura offenderlo, anche in modo insignificante, doveva tornare sotto la sua potestà. I figli nati prima che il liberto ricadesse in schiavitù restavano liberi («*quoniam illis delicta parentium non nocent, quos tunc ortos esse constiterit, dum libertate illi potirentur*»), ma quelli nati in seguito erano schiavi. Se invece un liberto che aveva conseguito la piena cittadinanza ricadeva per sua colpa nella condizione di *latinus* e quindi assoggettato a un patrono, tutto il suo *peculium* spettava al patrono o ai suoi eredi; ai figli del liberto non spettava nulla, e non avevano neppure il diritto di iniziare una causa per rivendicare l'eredità.<sup>102</sup>

L'interpretazione di questa legge ha subito la stessa evoluzione che ha caratterizzato nell'ultimo cinquantennio l'interpretazione complessiva della legislazione di Costantino. Per molto tempo si è affermato che l'imperatore introdusse nel diritto romano una possibilità – la ricaduta in servitù del liberto accusato d'ingratitude dal patrono – che non esisteva in precedenza, mentre era presente nel diritto greco, per cui saremmo di fronte all'ennesimo esempio di influen-

100. *CTh.*, v 17 1, *ad provinciales*, 30 ottobre 332. Per un esempio degli sforzi interpretativi con cui è stato torturato il testo cfr. KOPEV 2009, pp. 264-70.

101. *CJ.*, VI 1 3.

102. Allo stesso provvedimento, a Massimo *praefectus Urbi*, appartengono tre frammenti, *CTh.*, II 22 1; *CJ.*, VI 7 2 e VII 1 4 (cfr. sopra, pp. 622 e 634). Data ms. 326, quando però il prefetto era Severo; la data è piuttosto 30 gennaio 320 secondo SEECK 1919, p. 169, e SARGENTI 1990; nel qual caso appare ovvio un collegamento con il grande editto del 31 gennaio 320, cfr. sopra, n. 4.

za orientale sulla sua legislazione; oggi si tende invece a ridimensionare decisamente la novità e a ritrovare precedenti nella tradizione giuridica romana.<sup>103</sup>

Si trattasse o no di una novità, Costantino ci teneva, come prova il fatto che la riprese nell'editto del 332 in cui, correggendo una costituzione del 319, si concede ai fratelli del defunto di impugnare il testamento, allorché il testatore ha istituito erede uno schiavo al solo scopo di accollargli, con l'eredità, anche l'infamia del fallimento. Costantino ribadisce che il testamento è sempre impugnabile quando pretende di escludere i fratelli a profitto di liberti, che si debbono supporre d'ufficio indegni di tanta grazia; e sulla spinta di questa dichiarazione procede a richiamare, citandola letteralmente, la legge precedente che prescriveva la ricaduta in schiavitù per il liberto colpevole d'ingratitude («libertis ingratias in tantum iura adversa sunt, ut, si quadam iactantia vel contumacia cervices exerxerint aut levis offensae contraxerint culpam, a patronis rursus sub imperia dicionemque mittantur»)<sup>104</sup>.

Alla conclusione di questo percorso, bisognerà pur dire che se la legge di Costantino in cui si vieta di dividere le famiglie di schiavi può sembrare generata da compassione umana, questo sentimento rimane abbastanza isolato nell'insieme della sua legislazione sulla famiglia; e anche la sua commossa insistenza sul fatto che le ultime volontà di un defunto sono sacre, e non debbono essere intralciate da regole e cavilli, trova una contraddizione non da poco nelle implacabili leggi che vietano di lasciare alcunché alla concubina, ai figli illegittimi, ai liberti preferiti. Nell'impero di Costantino, l'individuo ha diritto a essere rispettato solo fino a quando si adegua alle regole, e le regole mettono al di sopra di tutto la continuità della famiglia, la solidità del matrimonio, la tutela dell'onore femminile, e la trasmissione ordinata del patrimonio, compresi schiavi e liberti, agli eredi legittimi. Gli antenati, di cui l'imperatore menziona con tanto rispetto le immagini nella legge che abbiamo commentato all'inizio di questo capitolo, debbono essere sicuri che ciò che hanno trasmesso continuerà ad appartenere alla *domus* e che nessuno dei loro eredi, maschi o femmine, potrà pretendere di cambiare le regole ancestrali, inseguendo un assurdo capriccio di felicità individuale.

103. Cfr. per un verso DUPONT 1937, pp. 51-53, e CHASTAGNOL 1982, p. 321, per altro verso SARGENTI 1990.

104. *CTh.*, II 9 13 + IV 10 1.

## CRISTIANIZZARE LA SOCIETÀ?

## 1. LA FINE DELLE PERSECUZIONI

1.1. *La tolleranza iniziale.* Il ruolo di Costantino nella fine delle persecuzioni contro i cristiani è molto discusso, e in termini piuttosto sorprendenti rispetto alla vulgata. La concezione tradizionale secondo cui sarebbe stato lui a mettere fine alle persecuzioni, nel 313, con l'editto di Milano è oggi completamente abbandonata, anche da quegli studiosi che considerano fatti accertati i sogni o visioni dell'imperatore precedenti la battaglia di Ponte Milvio e argomentano per un Costantino pienamente cristiano già a partire dal 312. L'unanimità però finisce qui: c'è chi ritiene che Costantino sia stato bensì il primo a legalizzare la religione cristiana, ma l'abbia fatto molto prima del 313, e c'è chi invece ritiene che l'intervento decisivo per chiudere l'epoca delle persecuzioni sia da attribuire a Galerio, con l'editto di Serdica del 311.

Il ridimensionamento del 313 come anno di svolta è inevitabile se si accetta la notizia, diffusa dalla storiografia cristiana favorevole a Costantino e Licinio dopo le loro vittorie del 312-313, secondo cui il primo avrebbe interrotto le persecuzioni nelle zone da lui controllate già all'indomani della sua acclamazione come imperatore.<sup>1</sup> Chi considera attendibile questa affermazione ritiene che Costantino abbia ufficialmente dichiarato fin da allora il cristianesimo *religio licita*, addirittura con un editto che per qualche ragione non ci sarebbe pervenuto e a cui, ancor più bizzarramente, nessun'altra fonte legislativa avrebbe più fatto, in futuro, alcun rimando.<sup>2</sup> L'esistenza di un simile editto non può che rimanere in dubbio; ma poiché bisogna pur spiegare come mai autori come Lattanzio ed Eusebio siano così favorevoli ai due imperatori – e non sarà solo perché sono stati loro a uscire vincitori dalle guerre civili – appare assai verosimile che Costantino abbia rinunciato a proseguire una persecuzione a cui già suo padre aveva creduto poco e che riguardava una minoranza, i cristiani, quasi inesistente nelle sue province; Licinio, salito al trono più tardi, avrà fatto lo stesso. Del resto anche Massenzio, dopo aver preso il potere in Italia e in Africa, provvide a sospendere la persecuzione e a restituire i beni immobili confiscati alla Chiesa,

1. Lattanzio, *MP*, 24; meno esplicitamente, giacché preferisce sottolineare la continuità con la politica di tolleranza che attribuisce a Costanzo, Eusebio, *HE*, VIII 13.

2. BARNES 1973, p. 44, e 1981, p. 28; ELLIOTT 1987, p. 424, e BARCELÒ 1988; *contra*, KRIEGBAUM 1992, p. 32 e n.; BLEICKEN 1992, pp. 10-11.

ostentando una politica così favorevole ai cristiani che Eusebio lo accusa addirittura di essersi finto cristiano.<sup>3</sup>

1.2. *L'editto del 311*. Ma mentre la tolleranza *de facto* di Costantino, di Massenzio e, si deve supporre, di Licinio non ha lasciato tracce nella legislazione, la prima proibizione ufficiale delle persecuzioni promulgata in tutto l'impero è indiscutibilmente l'editto di Serdica, detto anche di Galerio, dell'aprile 311, emanato a nome di Galerio, Costantino e Licinio – e forse anche di Massimino Daia, anche se il suo nome non è compreso nelle trascrizioni degli storici cristiani – e frutto senza alcun dubbio di una concertazione fra i diversi imperatori.<sup>4</sup> La storiografia è sempre più incline a individuare proprio qui la svolta decisiva che mise fine per sempre ai tentativi di sradicare il cristianesimo,<sup>5</sup> per motivazioni che l'editto dichiara con molto candore e a cui non c'è motivo di non credere. Nell'interesse della *res publica*, e nello sforzo di restaurare le antiche leggi, gli imperatori hanno sempre cercato di costringere i cristiani, traditori della religione degli avi («qui parentum suorum reliquerant sectam»), ad abbandonare la loro follia («ad bonas mentes redirent»). Si sperava così di riportare anche loro a seguire i «veterum instituta», da cui si erano allontanati per la loro ostinazione (*voluntas*) e *stultitia*.<sup>6</sup> La persecuzione, però, aveva avuto un esito inatteso e non voluto: molti cristiani non erano tornati al culto degli dèi, ma avevano abbandonato per paura anche il loro dio («nec diis [...] cultum ac religionem debitam exhibere, nec Christianorum deum observare»). Era l'esito peggiore possibile, foriero di ateismo: perciò gli imperatori erano arrivati a pensare che l'*indulgentia* fosse il

3. Cfr. sopra, cap. II n. 84. Cfr. DE DECKER 1968, secondo cui Massenzio era effettivamente cristiano; KRIEGBAUM 1992; BRINGMANN 1995, p. 23. La restituzione delle chiese confiscate, fatta da Massenzio al vescovo di Roma Milziade, è attestata da Agostino, *Brev. coll.*, III 34; *Ad Don. post coll.*, XV 19 (al concilio di Cartagine venne letto un documento «ubi legebatur Miltiadem misisse diaconos cum litteris Maxentii imperatoris et praefecti praetorio ad praefectum urbi, ut reciperent loca quae fuerant a Christianis tempore persecutionis ablata»); per l'Africa, Optato, I 18 («indulgentiam mittente Maxentio christianis libertas est restituta»). Non si capisce come BARDILL 2012, p. 269, possa affermare che Massenzio mise fine alla persecuzione ma «did not allow Christians to recover property that had been confiscated».

4. BONAMENTE 2012, pp. 97-98. Cfr. anche GIRARDET 2006, p. 55, il quale interpreta le pressioni di Costantino su Massimino di cui parla Lattanzio, *MP*, 37 1, esplicitamente come tese ad assicurare «l'applicazione dell'editto di Galerio». Poco convincente la congettura di WOODS 2010, per cui l'editto sarebbe il frutto di una cospirazione, alla corte di Galerio già morente, per favorire Licinio a danno di Massimino.

5. Cfr. la rassegna di GIRARDET 2012, che segnala anche le eccezioni in cui l'editto del 311 è «vittima della *damnatio memoriae*», come BARNES 2011.

6. SZIDAT 2013, nn. 77-78, rifiuta la traduzione di *voluntas* come 'ostinazione': «Per *voluntas* si intende la volontà dei cristiani di darsi leggi proprie», come l'editto afferma nella frase immediatamente seguente. MARCONE 2002, p. 27, e 2012b, p. 45, ritiene che l'abbandono della *secta* dei padri significhi che i cristiani avevano abbandonato la legge mosaica.

male minore. Essi concedevano dunque libertà di culto e luoghi di riunione ai cristiani («ut denuo sint Christiani et conventicula sua componant»), purché, s'intende, non provocassero disordini («ita ut ne quid contra disciplinam agant»). L'editto preannunciava l'invio di una circolare ai governatori, e si augurava che d'ora in poi anche i cristiani pregassero il «deum suum» per la salvezza degli imperatori e della *res publica*.<sup>7</sup>

Come si vede, l'editto del 311 non tradiva un'idea molto lusinghiera dei cristiani, né enunciava principi di tolleranza profondamente meditati; era piuttosto l'ammissione di una sconfitta, e mentre ribadiva ostinatamente le buone ragioni che avevano ispirato i persecutori, prendeva atto dei dubbi che la resistenza dei cristiani stava sollevando. La persecuzione scatenata da Diocleziano si era rivelata inutile e fallimentare, aveva riaperto nella società ferite già risanate, ed è ben possibile che questo spettacolo abbia provocato un ripensamento dell'opinione pubblica, screditando l'idea stessa di persecuzione e sconsigliando ai politici più accorti di continuare su quella strada. È pienamente verosimile che la stanchezza nei confronti della politica persecutoria stesse davvero serpeggiando fra le élites dirigenti dell'impero, e che i tetrarchi abbiano interpretato un sentimento diffuso decidendo di farla finita con una pagina infelice.<sup>8</sup>

L'editto di Serdica insomma va considerato come un evento di grandissima portata, che ridefiniva la dimensione religiosa della cittadinanza: i cittadini, ormai, non erano più accomunati pubblicamente dal fatto di sacrificare per l'imperatore, bastava che pregassero per lui il loro dio.<sup>9</sup> Galerio non ebbe tempo di vedere le conseguenze, perché morì il 5 maggio 311, una settimana dopo che l'editto era stato pubblicato a Nicomedia, dove Lattanzio ne prese visione. C'è motivo di pensare che il linguaggio e lo spirito dell'editto abbiano fatto presa nella burocrazia imperiale, e non siano stati immediatamente sostituiti dalla più larga tolleranza ordinata di lì a poco da Costantino e Licinio. Nel 314 il proconsole Eliano condusse un'inchiesta fra il clero dell'Africa Proconsolare in seguito alla denuncia presentata «a nome degli anziani del popolo cristiano della legge cattolica» («nomine seniorum christiani populi catholicae legis»), che qui vuol dire, ovviamente, i Donatisti, contro i vescovi Ceciliano e Felice, accusati dalla fazione intransigente di aver consegnato i libri sacri al tempo della persecuzione. Minacciando di mettere alla tortura il diacono Ingenzio accusato di falsa testimonianza, il proconsole gli ricordò che i cristiani avevano avuto dagli impe-

7. Lattanzio, *MP*, 34; Eusebio, *HE*, VIII 17 (che peraltro censura il riferimento alla «stultitia» dei cristiani, SZIDAT 2013, p. 156).

8. DRAKE 2000, pp. 147-53.

9. DRAKE 2000, p. 193. *Contra*, GIRARDET 2012, il quale ritiene che i cristiani rimanessero comunque obbligati a sacrificare agli dèi nelle diverse occasioni in cui vigeva quest'obbligo; non è però chiaro come avrebbero dovuto comportarsi i magistrati di fronte a un loro rifiuto, e in che senso l'imposizione dell'obbligo si sarebbe differenziata dalle pratiche persecutorie.

ratori il permesso di praticare la loro religione, ma a patto di rispettare la disciplina – esattamente il termine impiegato nell'editto del 311 («ita pietatem christianis exhibere dignantur, ut disciplinam corrumpi nolint, sed potius observari relegionem istam et coli velint»)<sup>10</sup>.

1.3. La «legge perfettissima» e il cosiddetto «editto di Milano». Per la tappa successiva bisogna aspettare la vittoria di Costantino su Massenzio nell'ottobre 312: dopo di allora, dichiara Eusebio nell'*Historia Ecclesiastica*, Costantino e Licinio «con una sola volontà e concezione pubblicarono una legge perfettissima [νόμος τελεότατος] sui cristiani» e la trasmisero a Massimino, Augusto d'Oriente.<sup>11</sup> Fra gli studiosi le interpretazioni di questa strana notizia sono le più varie: Eusebio si riferisce a una lettera che i due Augusti avrebbero inviato al collega orientale per intimargli di applicare l'editto del 311; oppure allude al cosiddetto «editto di Milano», di cui però Eusebio pubblica più avanti il testo senza affatto collegarlo alla notizia precedente; o a un'altra legge oggi perduta, o ancora, a un progetto di legge poi non realizzato.<sup>12</sup> In effetti l'autore sembra riferirsi a qualcosa di cui ha sentito parlare, ma che non ha avuto in mano, altrimenti ne riporterebbe il testo come fa con provvedimenti assai meno «perfettissimi». Se si suppone, come sembra inevitabile, che leggi di questa rilevanza e destinate a essere emanate da tutti gli Augusti fossero concordate preliminarmente, il racconto di Eusebio potrebbe costituire una rara testimonianza precisamente di questo processo di concertazione, di cui poteva giungere notizia alle élites dirigenti dell'impero ben prima che una legge fosse effettivamente promulgata.

In risposta alla comunicazione ricevuta, Massimino si limitò a far sapere al suo prefetto del pretorio che le sacrosante esortazioni ai cristiani affinché ritornassero al culto degli dèi non dovevano essere accompagnate da violenze, e chi

10. Optato, App., doc. 2, ed. Ziwsa 1893, p. 203 (cfr. sopra, cap. ix par. 3.1). Nel ms. gli imperatori sono indicati come «Maximus semper Augustus et Licinius Caesares»; l'integrazione «(Constantinus) Maximus» è sempre stata data per scontata, ma c'è da chiedersi se questa curiosa lacuna non riveli un rimaneggiamento dell'elenco.

11. Eusebio, *HE*, ix 9-9A.

12. Cfr. Aiello 2012, p. 185, e 2013, p. 204; cfr. sopra, cap. ii n. 97. Barnes 1981, pp. 48-49, sostiene che Costantino subito dopo la vittoria scrisse a Massimino per annunciare che Massenzio era stato sconfitto, e che lui, Costantino, era stato nominato primo Augusto dal Senato; che nella stessa lettera Costantino, proprio in quanto primo Augusto, ordinava perentoriamente a Massimino di interrompere la persecuzione dei cristiani; e che questa lettera nel suo complesso è la «legge perfettissima sui cristiani» di cui parla Eusebio. Per buona misura, si aggiunge gratuitamente che Licinio, protagonista al pari di Costantino tanto nel racconto di Lattanzio quanto in quello di Eusebio, in realtà non c'entrava affatto e che la «lettera di fine 312 che ordinava a Massimino di dare istruzioni per interrompere la persecuzione dei cristiani d'Oriente era in effetti opera del solo Costantino» – il lettore può essere perdonato se gli sfugge che il contenuto di questa lettera, di cui si parla con tanta sicurezza, è in effetti un'invenzione pura e semplice dello storico.

voleva a tutti i costi rimanere cristiano non doveva subire vessazioni.<sup>13</sup> Tanto nella lettera quanto nello spirito, questa ordinanza ribadisce l'editto di Galerio, anche se Eusebio, che la trascrive, insiste che per conto suo Massimino avrebbe preferito rinnovare la persecuzione. Costantino e Licinio, a questo punto, dovevano decidere se fermarsi lì, o spingersi più avanti; e poiché, quando s'incontrarono a Milano nel febbraio 313, la liquidazione di Massimino e la spartizione dell'impero fra due soli padroni erano ormai all'ordine del giorno, si spinsero più avanti.

Il risultato è l'ordinanza tradizionalmente conosciuta come editto di Milano, anche se, come vedremo, la denominazione è tecnicamente scorretta. Il testo ci è stato tramandato in due versioni.<sup>14</sup> Una, in latino, è trascritta da Lattanzio, che assisté alla sua pubblicazione a Nicomedia il 13 giugno 313, dopo la vittoria di Licinio su Massimino; e si tratta del testo indirizzato al governatore della Bitinia. L'altra è trascritta nell'*Historia Ecclesiastica* di Eusebio di Cesarea, che in Palestina prese visione di un esemplare diverso dello stesso testo, verosimilmente trasmesso al governatore locale, e lo tradusse in greco. In entrambe le copie il nome di Costantino precede quello di Licinio, in linea col nuovo primato che gli era stato conferito dal Senato, anche se nella versione di Lattanzio un *quam* di troppo potrebbe far pensare a un rimaneggiamento dell'ordine ad opera d'un copista zelante.<sup>15</sup> In ogni caso, entrambe le province erano sotto il governo di Licinio, e fu dunque lui a promulgare l'ordinanza; Costantino può averla pubblicata in Occidente, ma l'assenza di fonti autorizza, se si vuole, a supporre che la precedente tolleranza da lui già praticata non lo rendesse necessario.

Il fatto che la decisione dei due imperatori sia stata presa in risposta alle esigenze politiche del momento non toglie nulla alla profondità di pensiero che traspare dal testo.<sup>16</sup> È evidente che all'origine c'è anche una riflessione degli ambienti di governo sull'iniquità delle persecuzioni, sull'assurdità di una procedura che rischiava di allontanare gli uomini dalla religione anziché riavvicinarli, sul rischio concreto che le potenze celesti finissero per stancarsi di quei metodi brutali applicati in loro nome. Una riflessione di cui già l'editto del 311 offriva una prima, evidente testimonianza, e che il cosiddetto «editto di Milano» spinge molto più avanti, arrivando a enunciati di grande portata religiosa e civile.

Andando ben oltre la rassegnata rinuncia di Galerio a riportare i cristiani con la forza alle tradizioni degli antenati, Costantino e Licinio dichiarano che fra i provvedimenti che possono giovare agli uomini, nulla è più importante di ciò

13. Eusebio, *HE*, ix 9A.

14. Lattanzio, *MP*, 48; *HE*, x 5 2-14. Per un'analisi sistematica delle differenze fra le due versioni cfr. Christensen 1984.

15. Cfr. sopra, cap. ii p. 90.

16. È un peccato che analisi rigorose come Bleicken 1992 sentano il bisogno di considerare le due alternative come mutuamente esclusive.



che riguarda la «divinitatis reverentia». Perciò stabiliscono di concedere ai cristiani come a tutti gli altri («et christianis et omnibus») la «liberam potestatem» di praticare la religione che preferiscono. Nessuno può sapere davvero qual è la divinità che sta in cielo, e perciò il governo deve consentire a ciascuno di onorarla a suo modo, affinché «quicquid est divinitatis in sede caelesti» possa dimostrare la sua benevolenza agli imperatori e all'impero. I cristiani debbono essere liberi di pregare come vogliono la *summa divinitas*, a cui ognuno, compresi gli imperatori, si rivolge liberamente («cuius religioni liberis mentis obsequimur»).

Perciò il governatore cui è indirizzata la circolare deve sapere che sono abolite tutte le restrizioni<sup>17</sup> relative ai cristiani contenute nelle istruzioni precedenti giunte al suo ufficio – senza che sia ben chiaro se si tratti dell'editto di Galerio o di eventuali altre circolari applicative non giunte fino a noi. I cristiani avranno piena libertà di praticare la loro *religio*; Costantino e Licinio vi insistono a tal punto da ritenere opportuno precisare, a scanso di equivoci, che la stessa facoltà è concessa «etiam aliis». Ogni religione d'ora in poi sarà lecita e onorata; se l'ordinanza insiste in particolare sui cristiani, è perché prima erano perseguitati, e anche perché nel loro caso la libertà ormai concessa comporta la restituzione dei loro luoghi d'incontro, confiscati durante le persecuzioni. Tutto dovrà essere restituito al *corpus* dei cristiani, ormai riconosciuto dallo stato come soggetto giuridico, «sine pecunia et sine ulla pretii petitione» – salvo che chi aveva ricevuto quei beni immobili a titolo di beneficio o li aveva comprati potrà richiedere una compensazione «a nostra benivolentia». Così, si rallegrano gli imperatori, il «divinus favor» continuerà ad assisterci come ha fatto finora – che è poi, espressa in termini più alti, la medesima preoccupazione che aveva animato l'editto del 311.

L'abitudine vulgata di riferirsi a questa ordinanza come all'editto di Milano, o addirittura all'editto di Costantino, è stata contestata per ragioni tanto formali quanto sostanziali.<sup>18</sup> Le ragioni formali non debbono trattenerci troppo: tecnicamente non si tratta di un editto, ma di una circolare (*litteras*, scrive Lattanzio; *diátaxis*, 'costituzione', per Eusebio) indirizzata ai governatori provinciali; all'epoca, però, la distinzione fra le varie forme in cui poteva esprimersi la volontà dell'imperatore aveva perso molta della sua importanza, tanto che i redattori del Teodosiano non ne terranno minimamente conto. Del resto Lattanzio attesta che la lettera – al pari di molte altre circolari ai governatori provinciali conservate nel *Codex* – al suo arrivo era stata pubblicata, il che erode ulteriormente la

17. Il termine (*condicionibus* in Lattanzio, *hairéseon* in Eusebio) è di assai complessa interpretazione: secondo CALDERONE 1961 e 1962, pp. 182-204, si riferiva all'esistenza di un elenco precedentemente approvato di "gruppi" o "sette" cristiane, elenco che Licinio abolirebbe per generalizzare la concessione della libertà di culto.

18. Risolutivo già SEECK 1891.

differenza rispetto agli editti. Quanto a Milano, la metropoli cisalpina c'entra solo in quanto i due imperatori dichiarano di essersi incontrati lì e di aver maturato in occasione di quei colloqui la decisione di garantire a tutti la libertà di religione, ma non è in nessun modo il luogo di emanazione dell'ordinanza. Il problema più grave, però, è quello della sua paternità.

Come si è visto, il testo che noi possediamo è indiscutibilmente un ordine di Licinio ai suoi governatori, pubblicato nelle province da lui governate. È dettato in prima persona plurale dai due imperatori, che se ne assumono congiuntamente la responsabilità, secondo l'usanza tetrarchica, ma non abbiamo nessuna prova che sia stato promulgato anche nelle province occidentali; tanto che la storiografia, in contrasto con la vulgata, per un certo periodo ha preferito parlarne come dell'editto di Licinio o *litterae Licinii*.<sup>19</sup> Inizialmente gli storici più inclini a venerare Costantino con spreco di superlativi («the first and greatest imperial benefactor of the Christian Church [...] apart from its Founder») hanno combattuto questo orientamento, trovando inconcepibile che non fosse stato lui l'autore di «this great charter of Christian liberty and privilege». <sup>20</sup> Oggi, però, l'analisi si è fatta più sottile. Proprio chi ritiene che Costantino avesse già da tempo messo fine a ogni persecuzione nel suo impero afferma che una tale ordinanza, lì, sarebbe stata superflua: aveva senso, invece, promulgarla nelle province che Licinio aveva strappato a Massimino, la cui tolleranza dei cristiani era sempre stata più formale che sostanziale. Così, paradossalmente, proprio la storiografia più ossequiosa nei confronti di Costantino tende oggi a ridimensionare il suo apporto all'ordinanza del 313 – salvo dare per scontato che fu lui a fare pressioni su un riluttante Licinio affinché introducesse anche nelle sue province la libertà già garantita da Costantino in occidente.<sup>21</sup>

Altri ridimensionano in modo ancora più paradossale il ruolo di Costantino affermando che l'ordinanza del 313 non è abbastanza favorevole ai cristiani per poter essere attribuita a lui. L'orientamento filosofico espresso dalla circolare di Licinio, con la sua insistenza sulla diversità dei modi in cui si può onorare la divinità, ritenuta inconoscibile o addirittura plurale – «quicquid est divinitatis in sede caelesti» – e l'esplicita tolleranza di tutti i culti in nome della *libertas*, sono stati giudicati poco consoni a un Costantino che si vuole, a quella data, già inte-

19. Ad es. MOREAU 1935; SAUMAGNE 1954; NESSELHAUF 1954; CALDERONE 1961 e 1962; oggi ancora GIRARDET 2006, pp. 99-105.

20. ANASTOS 1967, pp. 18-19. Critica in BLEICKEN 1992, spec. pp. 17-19. KNIPPING 1922, p. 207, ricorda che quando il Seeck nel 1891 parlò per la prima volta del «cosiddetto editto di Milano», sottolineando che le due versioni del testo a noi note non sono pubblicate a Milano e sono da ricondurre a Licinio, si scatenò una vera «crociata contro Seeck» in cui a un certo punto si schierò anche il Vaticano (il rimando è ad «Acta apostolicae sedis», v, 18 marzo 1913, n. 4 pp. 89-93; l'occasione era naturalmente l'anniversario del 313).

21. BARNES 1981, p. 62 e n.; 2007, pp. 186-89; 2011, pp. 94-97.

gralmente convertito al cristianesimo.<sup>22</sup> In alternativa, si è affermato che Licinio ha costretto Costantino al compromesso, impedendogli di attuare misure ben più energiche a favore dei cristiani e di mettere fin da allora fuori legge gli altri culti, e che Costantino si sia piegato per evitare disordini («pro quiete temporis nostri»).<sup>23</sup> Altri, più sottilmente, ritengono che Costantino nella sua azione religiosa a favore della Chiesa cristiana sia sempre stato teso all'imposizione dell'unità piuttosto che alla tolleranza delle differenze, e non ritrovano la sua personalità nello sforzo di pluralismo che ispira l'editto. La paternità dell'ordinanza viene quindi a maggior ragione ricondotta al solo Licinio, il quale avrebbe «emanato il proprio decreto a favore dei cristiani, andando ben oltre gli atti costantiniani ed estendendo la libertà a tutti i cristiani, senza alcuna distinzione di appartenenza a sette o gruppi».<sup>24</sup>

Bisogna però ricordare che la collaborazione fra Costantino e Licinio, appena divenuti cognati, era in quegli anni ostentata e almeno apparentemente calorosa, come dimostra l'epigrafia; tanto da persuadere completamente autori cristiani come Lattanzio ed Eusebio, che li celebrano appaiati, esaltandoli entrambi con un entusiasmo che sarebbe diventato di lì a poco imbarazzante. L'ipotesi che i due imperatori, incontrandosi a Milano, abbiano stabilito una linea che li vedeva entrambi d'accordo, sembra dunque di gran lunga la più economica: mentre sa di partito preso l'idea che Costantino, già arrivato da tempo e per suo conto a quelle decisioni, le abbia imposte a un Licinio riluttante, salvo poi lasciare interamente al collega la responsabilità di pubblicarle – e sfiora il paradosso l'idea che al contrario sia stato Licinio a imporle a un Costantino riluttante, o a suggerirle a un Costantino poco o nulla interessato alla questione. È di gran lunga più aderente alle fonti supporre che entrambi avessero maturato in quegli ultimi anni la decisione di andare oltre la linea che avevano già accettato sottoscrivendo l'editto di Galerio; che fossero d'accordo nel tentativo di condurre il mondo romano a una vita religiosa meno conflittuale reintegrando i cristiani nella *res publica*; e anche nel garantirsi l'appoggio dei cristiani in una congiuntura

22. CHRISTENSEN 1984, che tenta di ricostruire un testo «originale» dell'ordinanza, ispirato da Costantino, e più inequivocabilmente favorevole ai soli cristiani; BRINGMANN 1995; ELLIOTT 1996, p. 119.

23. GIRARDET 2006, pp. 99-105, che recupera ostentatamente l'appellativo *litterae Licinii*; l'insistenza del testo sulla libertà religiosa concessa «anche agli altri» lo porta a ipotizzare che «nelle discussioni di Milano non fosse stata in gioco la libertà dei cristiani, ma piuttosto quella delle altre credenze» che Costantino, implica lo studioso, avrebbe voluto restringere. Analogamente già AMELOTTI 1961, p. 559 («l'editto di Nicomedia costituisce il massimo che Licinio, rimasto essenzialmente pagano, concede ai Cristiani d'Oriente»).

24. AIELLO 2013, p. 209, riprendendo le posizioni di CALDERONE 1962 (cfr. spec. p. 204) e 1992, p. 244; cfr. anche AIELLO 2012, p. 191 («Licinio il 13 giugno del 313 emana il proprio, personale editto a favore dei cristiani [...] in chiara polemica con le scelte del collega»). Così anche BLEICKEN 1992, pp. 20-23, in base però a considerazioni soprattutto politiche – era Licinio ad avere il maggior interesse a indebolire la posizione di Massimino nell'Oriente ormai a maggioranza cristiana.

ancora gravida di incertezze – per Licinio la guerra contro Massimino, per Costantino la costruzione del consenso in un'Italia dove Massenzio prima di lui aveva inaugurato una politica favorevole al cristianesimo.

Che questa linea si stesse ormai imponendo nei fatti, e che perciò sia poco proficuo, in assenza di fonti più intime, cercare di attribuirle in esclusiva all'uno piuttosto che all'altro imperatore, è del resto confermato dal fatto che perfino Massimino – il quale in un primo tempo aveva bensì ordinato ai suoi governatori di applicare l'editto di Galerio, segnalando però come prioritario lo sforzo di riportare i cristiani agli antichi culti – fece in tempo prima di morire a correggersi e garantire ai cristiani una libertà che lo stesso Eusebio definisce «la più perfetta e più piena» (*teleótata kai pleréstata*), denunciando i governatori che avevano «trasgredito i nostri ordini» col creare difficoltà ai cristiani e ordinando l'immediata restituzione dei beni confiscati, in termini molto vicini a quelli impiegati da Costantino e Licinio.<sup>25</sup>

Resta da segnalare un ennesimo paradosso, su cui la storiografia tende a sorvolare. Il cosiddetto «editto di Milano» è senza dubbio la più famosa di tutte le disposizioni di legge attribuite, sia pure in modo controverso, a Costantino; e tuttavia non venne compresa nel Codice di Teodosio né in quello di Giustiniano. È un'anomalia che bisognerà pure spiegare, e non basta il fatto che non si trattasse tecnicamente di un editto, perché i codici comprendono ogni sorta di materiali, purché espressione di una volontà imperiale.<sup>26</sup> Si potrebbe essere tentati di scorgere in questa assenza una conferma del fatto che la legge era stata emanata dal solo Licinio, sia pure anche a nome di Costantino, e che negli archivi – i compilatori dei codici non si basarono su Lattanzio o Eusebio come siamo costretti a fare noi – questa paternità risultava evidente: che davvero, come abbiamo suggerito analizzando il testo di Lattanzio, nell'originale il nome di Licinio precedesse quello di Costantino?

Ma la spiegazione più probabile è che quando, nel V secolo, la commissione nominata da Teodosio II si accinse a raccogliere tutte le leggi degli imperatori cristiani, un testo così studiatamente neutrale, che ribadiva il pieno diritto alla libertà di culto anche per «gli altri», sia apparso talmente inattuale e impolitico che non era possibile includerlo nel codice. L'ipotesi trova sostegno nel fatto che già Eusebio, dopo aver riportato con tanta enfasi il testo nell'*Historia Ecclesiastica*, non ne parla più per niente nella posteriore *Vita Constantini*, scritta dopo la morte dell'imperatore nel 337 e tutta tesa ad avallare l'immagine di un Costantino

25. Eusebio, *HE*, IX 10 7-11.

26. Sull'assenza dell'editto di Milano da *CTh*, si discute pochissimo; PIETRI 1983, p. 259, la include fra le «omissions notables» ma suppone che *CTh*, X 1 1, sia «peut-être un décret d'application promulgué par Constantin» (si tratta di un editto *ad populum* del 315, riguardante chi è in causa col fisco per il recupero di beni ingiustamente confiscati: cfr. sopra, cap. XII n. 35).

persecutore dei pagani e degli eretici: già allora, ben prima del *Codex Theodosianus*, i principi di coesistenza e tolleranza enunciati nel 313 cominciavano evidentemente a dare fastidio.<sup>27</sup>

## 2. UNA LEGISLAZIONE FILOCRISTIANA?

Se al ruolo di Costantino nell'emanazione degli editti del 311 e del 313 aggiungiamo le leggi, già analizzate nei capitoli precedenti, che garantiscono privilegi ed esenzioni ai chierici; quelle che consentono alla Chiesa di ricevere eredità e di affrancare schiavi in deroga alla prassi fino allora corrente; e quelle che riconoscono la validità degli arbitrati episcopali, appare evidente che l'imperatore guardava con grande simpatia ai cristiani e alle loro organizzazioni, e intendeva favorirne le attività non solo nell'ambito del culto, ma anche della società.

Rimane da chiedersi, a questo punto, se oltre a queste leggi che non toccavano in alcun modo la libertà di culto e in genere gli stili di vita dei pagani, Costantino abbia anche introdotto leggi che invece contribuivano a cristianizzare la vita collettiva, allo scopo dichiarato di abolire pratiche particolarmente invise ai cristiani e di estendere a tutti i sudditi obblighi che rispecchiavano le loro preferenze morali. In passato era normale individuare intenzioni di questo genere in moltissime leggi di Costantino, come quelle – anch'esse già analizzate in precedenza – che tutelano la famiglia degli schiavi, promuovono l'indissolubilità del matrimonio, regolamentano l'abbandono e la vendita dei neonati, o aboliscono le discriminazioni a danno dei celibi. Ma come il lettore ormai sa, oggi non si ritiene più utile attribuire a tutti i costi connotazioni filocristiane a provvedimenti che hanno sì una chiara intenzione moralistica, ma non presentano nessun tratto specificamente cristiano.<sup>28</sup>

Rimane comunque un piccolo numero di provvedimenti, in sé abbastanza eterogenei, che tuttora vengono spesso presentati come frutto di un'influenza della morale cristiana. A prima vista, suggeriscono che l'imperatore intendesse effettivamente combattere certi aspetti del paganesimo e incoraggiare la cristia-

27. Cfr. l'editto di Costantino contro gli eretici trascritto da Eusebio di Cesarea, sulla cui autenticità è legittimo qualche dubbio: cfr. sopra, cap. iv par. 16.

28. Qualcuno ha però obiettato che non siamo sempre ben attrezzati per cogliere le motivazioni etiche dei singoli provvedimenti: le leggi di Costantino sono quasi tutte conservate soltanto negli estratti del Codice Teodosiano, i cui redattori programmaticamente lasciavano cadere le «parole inutili» (*supervacanea verba*) che gonfiavano i preamboli delle leggi: e dunque non si può escludere che in molti casi Costantino abbia enfatizzato l'ispirazione religiosa di costituzioni di cui a noi è arrivato soltanto il dispositivo strettamente giuridico (NOETHLICH 2009; HARRIES 2011). È però tutto da dimostrare che quell'ispirazione abbia potuto essere calata in termini dichiaratamente cristiani, dal momento che anche i provvedimenti più espliciti a favore del clero sono spesso giustificati in termini generici, coll'opportunità di favorire chi si dedica ai culti religiosi nell'interesse comune della *res publica*.

nizzazione della società. In realtà su molte di queste leggi, prese singolarmente, sono stati avanzati forti dubbi quanto all'effettiva presenza di un'intenzione cristiana; in più di un caso si tratta di provvedimenti che erano verosimilmente graditi ai cristiani, ma potevano esserlo anche ad altri gruppi, e spesso è solo l'entusiasmo con cui Eusebio li riferisce, magari fraintendendone o alterandone l'effettiva portata, a indurci a considerarli innanzitutto come provvedimenti filocristiani. Ancora una volta, il Costantino che si esprime attraverso i testi legislativi risulta molto più sfumato ed ambiguo di quello che si esprime nelle lettere e negli editti tramandati dai polemisti cristiani.

2.1. *'Superstitio': la legislazione sulla magia, la divinazione, i sacrifici.* Le leggi più esplicite che colpiscono pratiche pagane sono quelle sulla magia e la divinazione, pubblicate da Costantino negli anni della guerra fredda con Licinio, fra il 319 e il 321. La loro carica di novità è però discussa, come pure la loro corrispondenza al sentimento cristiano. A Roma il terrore per i *mala carmina* e per i venefici, anch'essi assimilati alla magia, era vivo da sempre e aveva dato origine a una nutrita legislazione, che tuttavia non colpiva affatto le pratiche magiche rivolte a fin di bene, ad esempio quelle dei guaritori: soltanto l'intenzione malefica era sanzionata. La Bibbia, invece, condannava in termini molto più generali ogni forma di magia e di divinazione, associandole espressamente all'idolatria, sebbene nell'Antico Testamento non manchino in proposito interessanti ambiguità; i concili cristiani di età costantiniana, ad esempio quello di Ancyra del 314 – celebrato, peraltro, nell'impero di Licinio – condannarono di conseguenza ogni forma di attività magica, indipendentemente dalle intenzioni.<sup>29</sup>

Quello che è probabilmente il primo intervento di Costantino in proposito impone una secca limitazione all'attività degli aruspici, a cui nel 319 è proibito di esercitare, d'ora in poi, nelle case private.<sup>30</sup> Insolitamente – ma si tratta comunque di un editto *ad populum* – Costantino si rivolge poi direttamente, impiegando la seconda persona plurale, a quanti desiderano continuare a far uso di questi specialisti: i riti tradizionali, dichiara, non sono proibiti, ma voi potete praticarli soltanto in pubblico, nei templi («qui vero id vobis existimatis conducere, adite aras publicas adque delubra et consuetudinis vestrae celebrate sollemnia: nec enim prohibemus praeteritae usurpationis officia libera luce tractari»). Quale sia l'intenzione che si nasconde dietro questo regolamento, è difficile dirlo; viene in mente che nell'estrema incarnazione storica dell'impero romano, l'Unione Sovietica, la legge non proibiva a nessuno di andare in chiesa, ma chi lo faceva sapeva di essere tenuto d'occhio dalle autorità. L'obbligo di praticare certi riti

29. DUPONT 1953, pp. 81-83; MONTESANO 2012, pp. 15-34.

30. *CTh.*, IX 16 2, *ad populum*, 15 maggio 319. È il primo intervento della serie se datiamo al 321, come sembra opportuno, *CTh.*, IX 16 3, che Mommsen e Seeck anticipavano invece al 317-319: cfr. sotto, n. 35.

solo in pubblico, e il divieto di accogliere in casa coloro che li praticano, a rischio di severe punizioni, configura certamente un'intenzione repressiva a mala pena mascherata; e lo conferma anche l'espressione non proprio neutra («praeterita usurpatio») con cui sono designati i rituali tradizionali. È soprattutto questa terminologia a marcare una differenza con gli analoghi divieti che, come è stato opportunamente ricordato, avevano regolarmente colpito le attività divinatorie praticate in privato, a partire già da Augusto.<sup>31</sup>

In quella che è verosimilmente una circolare applicativa indirizzata al *praefectus Urbi* Massimo in vista della pubblicazione della legge a Roma, Costantino precisa che nessun *haruspex* potrà più entrare in casa d'altri, neppure in nome d'una vecchia amicizia; se lo fa, lo attende il rogo, mentre chi ha osato invitarlo a casa propria sarà condannato alla confisca dei beni e relegato nelle isole. Chi accusa non sarà da considerare un delatore, ma al contrario dovrà essere premiato. Chi desidera continuare ad assistere a questi riti – ma qui il linguaggio dell'imperatore è più sprezzante: «superstitioni enim suae servire cupientes» – potrà farlo, ma solo in pubblico.<sup>32</sup>

È tutto molto chiaro: ma pochi mesi dopo, nel dicembre 320, Costantino avverte il prefetto che se la folgore danneggia il palazzo imperiale o un altro edificio pubblico, bisogna consultare gli aruspici! Quella che poco prima era un'*usurpatio* o una *superstitio* diventa, molto più prudentemente, un'antica usanza che bisogna osservare («retento more veteris observantiae») e i risultati della divinazione dovranno essere trasmessi con urgenza («diligentissime») all'imperatore. Siccome la lettera contiene un riferimento a qualcosa che è accaduto all'anfiteatro, e di cui il prefetto dell'Urbe aveva informato il *magister officiorum* Eracliano,<sup>33</sup> appare evidente che all'origine di tutto c'è un incidente appena capitato; se ne deve dedurre che nonostante l'ostentata diffidenza verso le superstizioni, Costantino alla divinazione ci credeva eccome, almeno quando riguardava lui stesso e l'interesse pubblico. L'imperatore ebbe peraltro il buon gusto di cogliere l'occasione per ribadire che al pari di lui chiunque poteva commissionare una divinazione, purché non lo facesse in privato («ceteris etiam usurpandae huius consuetudinis licentia tribuenda, dummodo sacrificiis domesticis abstineant,

31. Da ultimo CURRAN 1996, p. 70; DELMAIRE 2004, p. 320; BELAYCHE 2009, p. 201; e HARRIES 2011, p. 368; ma cfr. già la bibliografia cit. da DE GIOVANNI 1977, p. 31 e n.; ALFÖLDI 1948, p. 83, è isolato nel ritenere che «praeteritae usurpationis» sia un riferimento al regime di Massenzio.

32. *CTh.*, IX 16 1, a Massimo (*praefectus Urbi*), *proposita* a Roma, 1° febbraio 320 (SEECK 1919, p. 169; ed. DELMAIRE 2009, pp. 136-37). DILLON 2012, pp. 53-55, sottolinea che la differenza di linguaggio implica un approccio più conciliante nell'editto destinato alla massima diffusione pubblica, mentre l'imperatore esprime più chiaramente la propria opinione nella comunicazione diretta al prefetto.

33. Questa legge è la prima menzione conservata di tale carica (altro caso con un Proculeiano in *CTh.*, XI 9 1, del 323), che quindi si ritiene di solito istituita da Costantino: cfr. AIELLO 2001; BRANDT 2013, pp. 321-22. L'attribuzione a Costantino non ha validi motivi se non l'assenza di menzioni anteriori, non così probante data la scarsità delle fonti: cfr. CASTELLO 2010.

quae specialiter prohibita sunt»). Non è chiaro se con *sacrificia domestica* il redattore intenda semplicemente variare con un sinonimo il riferimento alla divinazione privata, o se l'intenzione si estenda qui a un divieto di qualunque sacrificio celebrato privatamente – in questo caso saremmo di fronte all'unico divieto dei sacrifici nella legislazione conservata di Costantino.<sup>34</sup>

Ancora più lontano dall'intransigenza cristiana testimoniata dal concilio di Ancyra è l'ultimo editto in materia, indirizzato forse nel 321 al prefetto del pretorio Giunio Basso. La disposizione si colloca risolutamente nel solco della tradizione romana: le arti magiche vanno punite duramente quando hanno lo scopo di far ammalare le persone o di indurle alla libidine, ma bisogna invece rispettare come innocenti e anzi vantaggiosi quei *remedia* che servono a guarire i malati o a scongiurare la pioggia e la grandine per proteggere i raccolti.<sup>35</sup> Il contrasto fra questo intervento e le posizioni assunte negli stessi anni dall'episcopato è stato variamente spiegato: per salvare a tutti i costi l'idea di una legislazione costantiniana guidata da un'ispirazione cristiana, si è supposto che Costantino mirasse a delegittimare le accuse di magia spesso indirizzate dai pagani ai cristiani; si attribuisce all'imperatore una rassegnazione impotente di fronte alla fiducia che la gente aveva nelle pratiche magiche, purché rivolte a fini di bene; ma per lo più si arriva poi a riconoscere che Costantino ci credeva lui stesso.<sup>36</sup>

Un linguaggio sprezzante nei confronti di pratiche pagane, di cui non si contesta la legittimità intrinseca, ma a cui si intendono imporre più rigidi controlli, affiora anche in un editto del 323, in cui si vieta nei termini più perentori di ob-

34. *CTh.*, XVI 10 1, a Massimo (*praefectus Urbi*), 17 dicembre 320; per il tema del divieto dei sacrifici cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. IV, *Costantino ha proibito i sacrifici?* Si noti il modo sottilmente mistificante in cui BARNES 1981, pp. 52-53, presenta questa legge: Costantino «consenti» (*allowed*) che in casi del genere si ricorresse agli aruspici (la legge in realtà non lo consente, piuttosto lo ordina) ma «purché egli ne fosse informato subito», come se l'intento dell'imperatore fosse di non permettere che si consultassero gli aruspici senza il suo consenso, mentre è chiaro dal testo che Costantino è ansioso di essere informato del loro responso. DE GIOVANNI 1977, p. 50, suggerisce invece che Costantino abbia ordinato di trasmettergli i responsi degli aruspici per evitare che questi potessero essere utilizzati per far circolare notizie a lui sfavorevoli. OLBRIKH 2006, p. 489, vede in questa lettera un indizio del manifestarsi di profezie circa la prossima fine di Roma, che avrebbero indotto Costantino a decidere di fondare un'altra capitale in Oriente.

35. *CTh.*, IX 16 3, attribuita dai mss. al 23 maggio del consolato di Crispo e Costantino Cesari, e quindi al 321 o al 324, è stata abitualmente retrodatata al 317-319 (ed. MOMMSEN 1905) o al 318 (SEECK 1919, p. 166) perché l'indirizzo ms. è a un Basso indicato ora come *pp* ora come *pU*, e si riteneva che l'unico candidato possibile fosse il prefetto dell'Urbe del 317-319, Settimio Basso. La nuova ricostruzione della carriera del prefetto del pretorio Giunio Basso rende possibile che il destinatario fosse lui, nel 321: PORENA 2003, p. 348, e ed. DELMAIRE 2009, p. 140 (ma PORENA 2005, p. 212, torna invece a una datazione al 318, identificando il destinatario nel *praefectus Urbi* Settimio Basso).

36. Le diverse posizioni si trovano espresse, in momenti diversi, anche nel pensiero di uno stesso autore: DUPONT 1953, pp. 81-83; 1963, pp. 53-54. Indicativo di queste contraddizioni anche DE GIOVANNI 1977, pp. 62-75. CURRAN 1996, p. 70, sottolinea che quella espressa nella costituzione è una posizione assolutamente tradizionale.

bligare i chierici cristiani, e, parrebbe, anche i semplici fedeli, a prendere parte ai sacrifici pubblici. I riti pagani, evidentemente, continuavano a essere celebrati nell'impero senza alcun disturbo da parte delle autorità; capitava anzi che gli stessi membri del clero cattolico fossero costretti a prendervi parte in occasione dei sacrifici lustrali, collegati alla celebrazione, ogni cinque anni, degli anniversari imperiali («comperimus quosdam ecclesiasticos et ceteros catholicae sectae servientes a diversarum religionum hominibus ad lustrorum sacrificia celebranda compelli»). Evidentemente non tutti i funzionari imperiali si erano adeguati ai tempi nuovi, e continuavano a comportarsi come quando, così pochi anni prima!, il compito degli uffici pubblici era di costringere tutti i cittadini, e specialmente i cristiani, a sacrificare agli dèi per la fortuna dell'imperatore. Costantino intervenne duramente contro questi abusi: i colpevoli dovevano essere bastonati in pubblico, o, se *honestiores*, pesantemente multati a profitto del fisco. Il linguaggio dell'editto è chiaramente inteso a far capire a tutti che le «diversae religiones», per quanto tollerate, erano in realtà «alienae superstitiones», mentre solo il rito cristiano era «sanctissima lex».<sup>37</sup>

Lo stesso linguaggio, ma più difficile per noi da interpretare, e la stessa collocazione ambigua dell'imperatore fra promozione della religione cristiana e tolleranza della ritualità pagana, ma stavolta più sorprendentemente sbilanciata in questa seconda direzione, caratterizzano il celebre rescritto di Spello, databile fra il 334 e il 337.<sup>38</sup> In risposta a una richiesta della popolazione dell'Umbria, Costantino accordò che la regione fosse separata dalla Tuscia dal punto di vista culturale, con l'istituzione appunto a Spello di un tempio dedicato al culto della *gens Flavia* e di un *sacerdos* annuale incaricato di organizzarvi ludi scenici e giochi di gladiatori, indipendenti da quelli dei Tuscini a Volsini, cui gli Umbri finora aderivano. Si trattava di pratiche e magistrature di antica origine («prisca consuetudo», «vetera instituta») e di conseguenza interamente pagane; Costantino

37. *CTh.*, XVI 2 5, a Elpidio, 25 maggio 323 (ma 25 dicembre secondo SEECK 1919, p. 98, e BARNES 1982, p. 75). Cfr. DELMAIRE 2004, p. 322, e BELAYCHE 2009, p. 202. BARNES 1981, p. 71, e 2011, p. 105 (seguendo SEECK 1919, p. 98, che proprio per questo motivo leggeva nella data *ian.* anziché *ium.*) ritiene che la legge sia diretta contro Licinio e che «lustrorum sacrificia» si riferisca ai sacrifici per i *quindecennialia* di Licinio, celebrati l'11 novembre 322 (ed. DELMAIRE 2005, p. 130). CHASTAGNOL 1983, p. 21, collega invece l'episodio ai *quinquennialia* dei Cesari nel 321. Del tutto mistificante ONIDA 2003, pp. 141-42, che pretende di leggere in questa costituzione un «divieto dei sacrifici».

38. *CIL.*, XI 5265 = *ILS.*, 705. Fra le molte analisi citiamo DE GIOVANNI 1977, pp. 132-46; per la discussione sulla data, che TABATA 1995 propone di anticipare al 326 con argomenti debolissimi (e cioè in sostanza che il rescritto non può essere attribuito al Costantino degli ultimi anni, ormai intento a favorire i cristiani; che la petizione stessa gli sarebbe risultata offensiva; e che in quegli anni l'imperatore non si trovava in Italia), da ultimo PUECH 2011, pp. 324-25. BARNES 2011, pp. 22 e 167, suggerisce che siccome a Spello viene concesso il nuovo nome di *Flavia Constans*, e i tre figli di Costantino non sono indicati col titolo di Cesari, l'iscrizione sia da collocare nel periodo fra la morte di Costantino il 22 maggio 337 e l'assunzione del titolo di Augusti da parte dei figli il 9 settembre dello stesso anno; l'autore sarebbe Costante che già prima della morte del padre governava appunto l'Italia.

accettò tranquillamente di promuoverle, salvo precisare che il culto nel nuovo tempio della *gens Flavia* non doveva essere contaminato «cuiusquam contagiose superstitionis fraudibus». In questa espressione si ritiene di solito di riconoscere precisamente i sacrifici. Chi ha analizzato il significato del termine *superstitio* nella legislazione costantiniana è però decisamente in disaccordo: Costantino si presenterebbe come il tutore della vera *religio* e purificatore dei culti da ogni impurità in termini abbastanza tradizionali da essere accettabili anche alla popolazione pagana.<sup>39</sup>

Una posizione che di recente ha goduto di un certo successo è altresì quella che ipotizza un'influenza neoplatonica, piuttosto che esclusivamente cristiana, nell'allontanamento di Costantino dalla pratica del sacrificio; l'ostilità ai sacrifici, in altre parole, sarebbe stata diffusa all'epoca anche al di là degli ambienti cristiani, convivendo tranquillamente con la prosecuzione di pratiche pagane come quelle attestate dall'iscrizione di Spello.<sup>40</sup> Se però si estende l'analisi a termini come *contagiosus* e *fraus*, analizzandone l'uso da parte degli autori cristiani, sembra difficile negare che Costantino autorizzò l'erezione del tempio a patto che nulla, nel culto reso alla famiglia imperiale, lo accostasse agli dèi pagani.<sup>41</sup> Per l'imperatore, insomma, l'esistenza di pontefici e templi dedicati alla *gens Flavia*, di cui l'epigrafia offre parecchi esempi in tutto l'impero, non era in contraddizione con una scelta personale sempre più decisamente indirizzata verso il Dio cristiano: del resto anche la storiografia tende a sottolineare il carattere tradizionale e sincretistico di questi culti, in una prospettiva che evita le contrapposizioni troppo nette fra campo cristiano e campo pagano.<sup>42</sup>

2.2. *La tutela del corpo umano: gladiatori ed eunuchi.* La legislazione di Costantino ci parla di un'età di transizione, in cui le scelte personali dell'imperatore stinguono già, e pesantemente, sulla legislazione, ma il mutamento dei costumi stenta ad attecchire, e le consuetudini tradizionali del mondo romano continuano a dimostrarsi vitali nonostante il nuovo clima ufficiale. È quanto risulta anche dalla legge del 325 in cui Costantino vieta, in termini apparentemente molto

39. SALZMAN 1987; BELAYCHE 2005; RONNING 2007, pp. 140-41; CLAUSS 2011 (con discussione dell'imbarazzo di molta storiografia davanti alla constatazione che l'imperatore cristiano continuava tranquillamente a promuovere forme di culto pagano). Belayche e Clauss sono i più netti nell'escludere che il termine *superstitio* sia da intendere in riferimento ai sacrifici, come vuole la *communis opinio*. Da accostare la notizia dell'istituzione da parte di Costantino di un culto della *gens Flavia* in Africa (*Aur. Vict.*, XL 28).

40. MORENO RESANO 2007; BLECKMANN 2012, pp. 176-77.

41. GODDARD 2002, pp. 1064-67.

42. Per la documentazione epigrafica dei culti della *gens Flavia*, dell'Augusto e dei Cesari cfr. MORENO RESANO 2007, pp. 252-61; fra i casi meno noti cfr. i sacerdoti di Marco Aurelio Stefano *arkhieréus tôn Augouston* nell'iscrizione di Sparta dedicata al proconsole Optaziano Porfirio, e di Marco Aurelio Kiliortes *arkhieréus tou aneikétou Sebastou kai tôn epifanestaton Kaisaron* in un'epigrafe della Licia.

perentori («omnino gladiatores esse prohibemus»), i giochi dei gladiatori, dichiarando di non approvare i «cruenta spectacula»: perciò i criminali che meritano quella pena non potranno più essere costretti a combattere nell'arena e dovranno essere piuttosto condannati alle miniere, per scontare «sine sanguine» i loro delitti.<sup>43</sup> Se si aggiunge che Eusebio di Cesarea elogia Costantino per aver vietato che i giochi dei gladiatori insozzassero le città, pare ovvio che ci troviamo di fronte a un caso di influenza cristiana sulla legislazione dell'imperatore. Senonché numerosissime testimonianze, anche legislative, dimostrano che i ludi gladiatorii continuarono a esistere per tutto il IV secolo senza alcuna opposizione da parte delle autorità; e del resto lo stesso rescritto di Spello, emanato da Costantino dieci o dodici anni dopo, prescrive come si è visto l'organizzazione di giochi di gladiatori.<sup>44</sup>

I commentatori hanno cercato di risolvere la contraddizione affermando che il divieto, di cui conosciamo la pubblicazione a Beirut, sarebbe stato valido soltanto per la *pars Orientis*, e che comunque non può aver avuto, forse neppure nelle intenzioni, la portata di un'abolizione effettiva e totale.<sup>45</sup> Di recente si è sostenuto che la legge è in realtà un rescritto, riferito a una situazione specifica; il divieto non riguarda tanto i giochi di gladiatori, quanto la condanna dei criminali a combattere a morte nell'arena, che non era affatto la fonte principale di reclutamento dei gladiatori, e ha quindi a che fare col sistema penale, più che con l'organizzazione dei *ludi*.<sup>46</sup> In effetti la sintassi del provvedimento non è così chiara: può anche darsi che la frase perentoria «omnino gladiatores esse prohibemus» non vada intesa in senso assoluto («proibiamo assolutamente che vi siano dei gladiatori»), ma in riferimento ai condannati che «non devono assolutamente diventare gladiatori». <sup>47</sup> Trattandosi di un'ordinanza emanata subito dopo la conclusione vittoriosa della guerra contro Licinio e negli stessi mesi in cui si riuniva il concilio di Nicea, vale anche la pena di notare la motivazione del prov-

43. *CTh.*, xv 12 1, a Massimo prefetto del pretorio, *proposita* a Beirut 1° ottobre 325.

44. Per Spello cfr. sopra, n. 38. La pena del *ludum gladiatorium* è comminata o menzionata dallo stesso Costantino in *CTh.*, ix 18 1 e ix 40 2, che però sono anteriori. Persistenza dei ludi: BELAYCHE 2005b, pp. 351-52; CARLÀ-CASTELLO 2010, pp. 278-94.

45. Per la vasta bibliografia cfr. da ultimo CARLÀ-CASTELLO 2010, pp. 274-300, e SALERNO 2012.

46. POTTER 2010, in cui si sottolinea che anche il termine *monomákehoi* impiegato da Eusebio può attagliarsi ai duelli di condannati più che ai combattimenti di gladiatori in generale, per cui è possibile che Eusebio si stia riferendo a questo stesso rescritto. VEYNE 2007, p. 27, afferma, come se fosse un fatto, che la legge sostituiva la condanna all'arena con quella alle miniere solo per i cristiani, per non costringerli a peccare, tutte cose che però non risultano da nessuna parte.

47. RIVIÈRE 2002b, p. 354. Cfr. invece BARNES 1981, p. 53: Costantino «totally forbade gladiators». I redattori del Codice di Giustiniano la intesero nel senso più generale, e ridussero l'estratto a due sole frasi («Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter omnino gladiatores esse prohibemus»), sotto il titolo *De gladiatoribus penitus tollendis* (*CJ.*, xi 44 1), ma per far questo dovettero sacrificare le altre due leggi che in *CTh.* seguivano questa e confermavano la persistenza dei ludi (*CTh.*, xv 12 2 e xv 12 3).

vedimento: «cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent». In assenza di qualunque riferimento a motivazioni morali o religiose più ampie, sembra di poter concludere che l'astensione dai giochi rientra in una strategia di celebrazione della pace raggiunta, certo in spettacolare controtendenza rispetto alla cruenta tradizione romana, ma comunque ancorata ad una specifica congiuntura, e senza l'intenzione di sovvertire definitivamente le antiche usanze.<sup>48</sup>

Sicuramente definitivo e perentorio, anche se questo non significa che sia stato poi davvero applicato, vuol essere invece l'editto, senza data, che vieta sotto pena di morte di fare degli eunuchi: «si quis post hanc sanctionem in orbe romano eunuchos fecerit, capite puniatur». Anche qui non manca però un'ambiguità, perché l'ordinanza, diretta a Ursino *dux* di Mesopotamia, prosegue specificando che qualora si verificasse un caso del genere, tanto lo schiavo vittima della castrazione quanto la casa in cui è stata compiuta l'operazione, se il padrone era informato («domino sciente et dissimulante»), saranno confiscati. Parrebbe di doverne dedurre che la castrazione volontaria cui poteva assoggettarsi un uomo libero non era contemplata dall'editto, che quindi non seguirebbe fino in fondo le indicazioni dei concili, come quello di Nicea che vietava anche la castrazione volontaria.<sup>49</sup>

Il divieto della castrazione, peraltro, non era affatto nuovo nel mondo romano: già in passato diversi imperatori avevano emanato divieti analoghi.<sup>50</sup> Una sensibilità nuova nei confronti del corpo umano si ritrova invece in un editto del 316, che sembrerebbe ispirarsi dichiaratamente a un'influenza cristiana. Era usanza che ai condannati ai giochi o alle miniere si marchiasse, o si tatuasse, sul corpo il testo della condanna; Costantino ordina che d'ora in poi si eviti di sfigurare il volto dei condannati, purché l'iscrizione possa stare interamente sulle mani e sui polpacci («si quis in ludum fuerit vel in metallum pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime in eius facie scribatur, dum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendere»), e motiva esplicitamente questa riserva con l'opportunità di non sconciare il volto umano, fatto a somiglianza di Dio: «quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata, minime maculetur».<sup>51</sup>

Non c'è invece nessuna conferma della notizia, che affiora per la prima volta

48. CARLÀ-CASTELLO 2010, p. 279.

49. *CJ.*, iv 42 1. SEECK 1889, p. 246, data ca. 337; analisi in DUPONT 1953, pp. 37-39.

50. BONFILS 1993.

51. *CTh.*, ix 40 2, a Eumelio (vicario d'Africa), 21 marzo 316; per la data, ed. DELMAIRE 2009, pp. 198-99. Poiché nella storiografia costantiniana non esiste nulla su cui non siano state formulate opinioni contrastanti, anche l'ispirazione cristiana di questa legge è stata messa in dubbio, sottolineando che come in tanti altri casi, anche qui il riferimento alla divinità è espresso in termini generici e non specificamente cristiani (cfr. la discussione in STAATS 2008, pp. 349-50, e CARLÀ-CASTELLO 2010, pp. 147-48).

in un autore del tardo IV secolo, Aurelio Vittore, secondo cui Costantino avrebbe abolito il supplizio della crocifissione. A lungo accettata dalla storiografia, anche giuridica, la notizia è oggi ritenuta assai dubbia, anche considerando che la venerazione della croce è ancora pochissimo visibile all'epoca di Costantino, mentre conobbe un enorme sviluppo in epoca successiva, in connessione col diffondersi della leggenda del ritrovamento della Vera Croce. L'argomento *e silentio*, il fatto cioè che Eusebio, sempre attento a enfatizzare le leggi di Costantino favorevoli ai cristiani, non citi affatto il provvedimento, appare in questo caso piuttosto significativo, al di là del fatto che diverse fonti continuano a riferirsi al supplizio della crocifissione nel corso del IV secolo.<sup>52</sup>

2.3. *Il 'dies solis' e il rescritto di Oristo*. Di interpretazione particolarmente controversa è la costituzione del 321 sull'osservanza del *dies solis*, che ci è arrivata in due frammenti, uno compreso nel Teodosiano, l'altro nel Giustiniano.<sup>53</sup> Il primo osserva che mentre è ovvia in quel giorno sacro la sospensione di ogni attività giudiziaria, non è opportuno impedire attività come la manumissione degli schiavi, «*quae sunt maxime votiva*». Il secondo ribadisce che in quel giorno si deve sospendere ogni attività nelle città («*omnes iudices urbanaeque plebes et artium officia cunctarum [...] quiescant*»), ma aggiunge che invece in campagna si può lavorare liberamente, perché il calendario dei lavori agricoli non conosce riposo e non bisogna danneggiare i raccolti, anch'essi un dono celeste, per osservanza religiosa («*ne occasione momenti pereat commoditas caelesti provisione concessa*»).

Benché la legge sia spesso considerata come l'istituzione del riposo domenicale cristiano, non si può non sottolineare che il giorno festivo non è affatto chiamato con la sua designazione cristiana, ma con quella precedente di *dies solis* («*diem solis, veneratione sui celebrem*», «*venerabili die solis*»). Il tentativo di salvarne un'interpretazione cristiana ha suscitato accese discussioni sull'identificazione fra Cristo e il sole nella cultura cristiana dell'epoca e nella mentalità dell'imperatore.<sup>54</sup> Ma in realtà la terminologia utilizzata è talmente tradizionale

52. Cfr. DINKLER-VON SCHUBERT 1992 e 1995, e ora l'ampio studio di CARLÀ-CASTELLO 2010 (secondo cui il passo di Aurelio Vittore sarebbe un'interpolazione molto tarda).

53. *CJ*, III 12 2; *CTh*, II 8 1, a Elpidio. Il frammento in *CJ* risulta *prop.* il 3 marzo (*v non. Mart.*), senza luogo, quello in *CTh* risulta *prop.* a Cagliari il 3 luglio 321 (*v non. Iul.*). Le ipotesi più probabili sono che nel primo caso si sia scritto *prop.* in luogo di *dat.*, oppure che in uno dei due casi sia stato sbagliato il mese; certamente più improbabile è che si tratti di due leggi distinte, inviate in rapida successione allo stesso funzionario, come ritiene GIRARDET 2008, pp. 344-45. Cfr. HARRIES 2011, pp. 369-70.

54. Cfr. ad es. STAATS 2008, pp. 340-41. Molti altri studiosi non si sono preoccupati di giustificare in alcun modo l'affermazione che il provvedimento avrebbe connotazioni indiscutibilmente cristiane; cfr. l'elenco in GIRARDET 2008, p. 347. Il fatto che Costantino abbia conservato il nome di «*dies solis*» senza fare alcun riferimento al carattere cristiano della festa è spiegato da GIRARDET 2008, p. 348, col suo realismo politico, il che è perlomeno curioso: nessuno oggi si sognerebbe di invocare ragioni

che uno degli studiosi più recenti ha considerato la legge come una misura in difesa del tradizionalismo religioso romano contro la penetrazione dei culti ellenistici, e più specificamente come una promozione del culto del *Sol invictus*.<sup>55</sup> La testimonianza di Eusebio non lascia dubbi sul fatto che i cristiani la interpretarono come riferita alla difesa del loro giorno sacro, la domenica, ma lo stesso può valere per i seguaci di Mitra e di *Sol*: l'inserimento del ciclo settimanale nel calendario pubblico, di cui questa è la prima testimonianza ufficiale, aveva un potenziale integrativo dei diversi culti e non divisivo.<sup>56</sup>

A margine osserveremo che non è probabilmente giustificato dedurre da questa legge, come si fa di solito, che Costantino istituì l'osservanza del riposo in quel giorno festivo.<sup>57</sup> Da entrambi i frammenti sembra di capire che il riposo del *dies solis* – giorno che Costantino come s'è visto definisce «celebre per la venerazione che ispira» – non è affatto una novità, ma al contrario un'usanza religiosa ben radicata, di cui l'imperatore si limita a chiarire alcuni aspetti. Può darsi che il chiarimento abbia comportato un'obbligatorietà del riposo che non era mai stata fissata per legge in precedenza; ma a dire il vero, la preoccupazione di Costantino, e dunque la motivazione del provvedimento, sembra semmai quella opposta – di far sapere, cioè, che alcune attività, come la manumissione degli schiavi e i lavori agricoli urgenti, sono lecite anche nel giorno festivo.<sup>58</sup>

politiche per la svolta cristiana di Costantino, ma quando le fonti lo mostrano invece ancora legato alla cultura pagana, questa spiegazione disprezzata torna ancora utile. È vero comunque che il giorno festivo sarà ancora definito *dies solis* in costituzioni di epoca più tarda e in un impero ormai indiscutibilmente cristiano: GAUDEMET 1947, pp. 45-46, e WALLRAFF 2001, p. 102.

55. MORENO RESANO 2009 e 2009b.

56. WALLRAFF 2001, pp. 96-102. Cfr. anche HERRMANN-OTTO 2007, p. 199, che propone un collegamento con un *solidus* coniato a Pavia in cui Costantino è raffigurato coi simboli dello zodiaco e la legenda RECTOR TOTIUS ORBIS; *contra*, BLECKMANN 2015, p. 318. La testimonianza di Eusebio in *VC*, IV 18 2. Particolarmente complicato appare il problema dell'inserimento del *dies solis* nel ciclo settimanale: BARDILL 2012, p. 279 (citando ALFÖLDI 1948, p. 48) collega esplicitamente il provvedimento al fatto che i cristiani identificavano il *dies solis* col settimo giorno della creazione, in cui Dio si riposò; GIRARDET 2008, p. 350, sottolinea che i cristiani lo consideravano invece il primo giorno della settimana (cfr. anche WALLRAFF 2001, p. 104, che cita in questo senso Agostino), mentre il settimo era il giorno di Saturno, corrispondente al sabato ebraico (HERRMANN-OTTO 2007, pp. 197-98); ma si noti che ancora nel Calendario del 354, prodotto per un committente cristiano, il *dies solis* è il secondo giorno della settimana, secondo l'uso romano tradizionale che considerava la settimana un concetto innanzitutto astrologico, mentre il giorno di Saturno risulta il primo (SALZMAN 1990, p. 31).

57. La storiografia più zelante, com'è ovvio, è fin troppo contenta di attribuire a Costantino l'istituzione del riposo domenicale, senza preoccuparsi di restare fedele al testo: cfr. GIRARDET 2008, che per l'occasione ipotizza anche del tutto arbitrariamente una nuova datazione del provvedimento al 312-313, in linea con la sua immagine d'un Costantino pienamente e ostentatamente cristiano fin dal 312; RÜPKE 2011, pp. 165-67; e più in generale la bibliografia raccolta da MORENO RESANO 2009, p. 188.

58. BARNES 1981, pp. 48-52, e GIRARDET 2008 colgono perfettamente il fatto che la legge conservata non crea il giorno di riposo, ma ritengono che la creazione rimonti a una precedente legge di Costantino.



Come si vede, è molto difficile trovare leggi di Costantino che appaiano evidentemente ispirate all'intento di rafforzare i cristiani, accreditare le loro usanze, e accentuarne la presenza nella società. Tutto sembra indicare un'estrema attenzione a calare ogni provvedimento in termini tali da non creare contrapposizioni e poter essere accettato da tutti; e del resto non si vede perché questo dovrebbe stupire, dato che di Costantino si può mettere in dubbio tutto, ma non che fosse un politico attentissimo al mantenimento del consenso. Sarebbe però eccessivo, una volta smontato ogni singolo provvedimento e depotenziata la sua carica innovativa, concluderne che la preferenza di Costantino per i cristiani risulta alla fine non dimostrata. C'è una testimonianza legislativa straordinaria del favore con cui l'imperatore guardava comunque ai suoi sudditi cristiani, ed è il rescritto conservato nell'iscrizione di Orcisto.<sup>59</sup>

Questa collettività dell'Asia Minore era stata in passato una *civitas*, ma a un certo punto, non sappiamo quando, era stata ridotta a *vicus* e annessa dal punto di vista amministrativo alla vicina città di Nacolia. Poco dopo la conquista della provincia da parte di Costantino nel 324, Orcisto rivolse una supplica all'imperatore e ai Cesari per chiedere la restituzione dello statuto urbano e della conseguente autonomia amministrativa. Altre iscrizioni confermano che fra le suppliche dirette al nuovo *dominus* dopo la conquista d'una provincia era normale che arrivassero richieste di questo genere.<sup>60</sup> Ma qui la cosa più interessante è l'argomentazione: elencati tutti i motivi per cui la loro *patria* meritava la restituzione del «*civitatis nomen*», la supplica giunta sul tavolo dell'imperatore aggiungeva, a coronamento dell'argomentazione («quasi *quidam cumulus*»), che lì erano tutti cristiani: «quod omnes ibidem sectatores sanctissimae religionis habitare dicantur». È evidente che a Orcisto, nel cuore dell'Anatolia solo da poco conquistata da Costantino, si sapeva benissimo che l'imperatore favoriva i cristiani;<sup>61</sup> e infatti Costantino, rispondendo positivamente alla richiesta, si rivolse in tono particolarmente festoso al prefetto Ablabio («Ablabi carissime et iocundissime») per rallegrarsi del fatto che gli abitanti gli avessero offerto *iucundam materiem* per la sua munificenza. Va pur detto che nonostante tanta benevolenza il rescritto imperiale giunse solo qualche anno dopo, probabilmente nel 329-330; ma quelli dovevano essere i tempi normali con cui la burocrazia del *palatium* sbrigava le pratiche.

La faccenda tuttavia non finì lì, perché i cittadini di Orcisto rivolsero una nuova supplica all'imperatore. Benché ormai autonomi da Nacolia, erano anco-

59. *CIL*, III 7000 = *ILS*, 6091; edizione più recente e commento in CHASTAGNOL 1981 e FEISSEL 1999.

60. Cfr. l'iscrizione di *Cillium* nella Byzacena, *CIL*, VIII 210 (fra il 313 e il 316).

61. VAN DAM 2007, pp. 177-79, è il solo studioso a suggerire, implausibilmente, che la dichiarazione di fede degli abitanti di Orcisto sia «vaga» e che «forse i cittadini in effetti stavano alludendo a una sopravvivenza della devozione pagana».

ra obbligati a pagare una tassa a quella curia. Il nuovo rescritto trasmesso da Costantino nel 331 precisa che si trattava di una somma destinata al culto («*pecuniam quam pro cultis ante solebatis inferre*») e ordina di mettere fine a questa illegalità («*Nacolensium iniuria*»). Dato il contesto, tutti i commentatori hanno dato per scontato che si trattasse di una tassa destinata ai culti pagani; poiché in realtà non abbiamo la minima idea di cosa potesse rappresentare questa *pecunia*, né se ne conoscono altri esempi, non è forse del tutto da escludere che si trattasse invece di una tassa per il culto cristiano – in ogni caso, l'*iniuria* stava nel fatto che Orcisto non si fosse ancora liberata dalla soggezione a Nacolia, e non necessariamente nella natura dell'imposta. E allora è forse bene ricordare, anche se di solito non prendiamo in considerazione fonti così tarde, che secondo Cassiodoro proprio Costantino introdusse, verso la fine del suo regno, un'imposta destinata al mantenimento delle chiese locali e del clero cristiano.<sup>62</sup>

### 3. COSTANTINO ANTISEMITA?

Esplicitamente indirizzata a tutela dei cristiani, ma non solo loro, è la legge del 335 destinata a impedire le conversioni forzate all'ebraismo, e favorire quelle al cristianesimo. Costantino vieta agli ebrei di circoncidere i loro schiavi cristiani o comunque appartenenti a un'altra religione («*christianum mancipium vel cuiuslibet alterius sectae*»); o meglio, stabilisce che in un caso del genere lo schiavo sarà da considerarsi affrancato.<sup>63</sup> Siamo, come si vede, ancora in una situazione che più tardi apparirà inconcepibile, che cioè un cristiano possa essere schiavo di un ebreo: ancora una volta gli interventi di Costantino rivelano la volontà di favorire i cristiani senza per questo sovvertire i rapporti sociali tradizionali, o ostacolare la coesistenza fianco a fianco di diverse religioni. Di fatto Costantino reitera aggiungendo la menzione esplicita dei cristiani, un divieto già emanato da Antonino il Pio e ripreso nelle *Sententiae* di Paolo, ma attenuandolo, perché nella legislazione precedente circoncidere chi non è ebreo era considerato un atto sedizioso e passibile di morte.<sup>64</sup> La costituzione prosegue vietando agli ebrei di disturbare o ingiuriare «*eum, qui ex iudaeo christianus factus est*», e qui il linguaggio dell'ordinanza, che in questo caso conserviamo nel testo integrale

62. CHASTAGNOL 1981, p. 415.

63. *Const. Sirm.*, 4, a Felice prefetto del pretorio, «*Felix parens carissime*», 20 ottobre 335; frammenti in *CTh.*, XVI 9 1 e XVI 8 5. Cfr. NOETHLICH 2009, pp. 227-28. L'ultima frase del testo, che contiene l'espressione «*divinitatis affectu*», è corrotta: DILLON 2012, p. 104. La costituzione è di grandissima importanza dal punto di vista della storia amministrativa, perché, indirizzata al prefetto del pretorio Valerio Felice, lo invita a pubblicare il provvedimento «*per dioecesim sibi creditam*», in questo caso l'Africa, attestando per la prima volta la suddivisione dell'impero in prefetture del pretorio geograficamente delimitate (PORENA 2003, pp. 431-35).

64. BONFILS 1993, pp. 19-31; 2005, pp. 72-76.

oltre al solito riassunto dei codici, rivela la piena e convinta adesione dell'imperatore al cristianesimo: l'ebreo che si fa cristiano aderisce «sanctis [...] cultibus» ed è elogiato per aver scelto di imboccare la porta della vita eterna.

Poiché nella storiografia recente si è creata molta confusione riguardo la legislazione emanata da Costantino e dai suoi figli sugli ebrei, è il caso di chiarire che le costituzioni pubblicate sicuramente da Costantino su questo argomento sono soltanto quattro, tre delle quali sono state già analizzate nel capitolo relativo agli oneri curiali e alle relative esenzioni; le riprendiamo qui per offrire un quadro unitario dell'atteggiamento dell'imperatore nei confronti del giudaismo e rispondere alla domanda se Costantino sia stato o no contagiato dall'antisemitismo cristiano, visibilissimo negli scritti dei vescovi della sua epoca:

– l'11 dicembre 321 l'imperatore, partendo da una richiesta dei decurioni di Colonia, annullò la vecchia esenzione di cui godevano gli ebrei, e concesse a tutte le città di chiamare anche costoro, se ne avevano i mezzi, a sedere nelle curie («concedimus iudaeos vocari ad curiam»); ma allo scopo dichiarato di non cancellare del tutto i loro privilegi decretò che due o tre per ogni città fossero esenti;<sup>65</sup>

– il 29 novembre 330 Costantino allargò l'esenzione decretando l'immunità perpetua da tutti gli oneri personali e municipali per tutti coloro che presiedevano al culto nelle sinagoghe («qui devotione tota synagogis iudaeorum se derunt et in memorata secta degentes legi ipsi praesident»);<sup>66</sup>

– un frammento indirizzato direttamente «hiereis et archisynagogis et patribus synagogarum et ceteris, qui in eodem loco deserviunt», specifica la loro immunità «ab omni corporalī munere»; datato 1° dicembre 331, può essere un ampliamento del precedente o semplicemente una notifica, da datare anch'essa piuttosto al 330;<sup>67</sup>

– il 21 ottobre 335 Costantino emana la costituzione al prefetto del pretorio Felice, appena analizzata, in cui peraltro dichiara di riprendere una decisione già pubblicata in precedenza. L'imperatore ordina che se un ebreo («quispiam iudaeorum») circoncide dopo averlo comprato un suo schiavo non ebreo, lo schiavo sarà libero; e che se un ebreo deciderà di guadagnarsi la vita eterna conver-

tendosi al cristianesimo, non dovrà essere permesso agli altri ebrei di molestarlo: chi oserà farlo verrà punito a seconda di quel che avrà fatto («pro criminis qualitate»).

Queste leggi nel loro insieme parlano tutte lo stesso linguaggio. Si riferiscono agli ebrei senza astio e senza ingiurie, e anzi con un certo rispetto religioso, pur introducendo delle limitazioni nei loro confronti – esplicitamente giustificate, nell'ultimo caso, colla volontà di favorire le conversioni dal giudaismo al cristianesimo. La costituzione del 330 riconosce la «devotione tota» con cui i sacerdoti ebrei si dedicano al culto divino e la sua aggiunta di poco successiva è indirizzata direttamente al clero ebraico. La costituzione del 335 non vieta in alcun modo agli ebrei di avere schiavi cristiani, anzi dà per scontato che ne abbiano, proibendo soltanto di convertirli a forza.<sup>68</sup>

Il confronto con le costituzioni di Costantino rende estremamente implausibile che sia suo l'editto conservato nel *Codex Theodosianus* con la data contestata del 18 ottobre 315 (*CTh.*, xvi 8 1), e indirizzato al prefetto del pretorio Evagrio, in cui si decreta che se un ebreo si converte al cristianesimo lasciando la loro «feralem [...] sectam», e altri ebrei lo aggrediscono, tutti i colpevoli saranno condannati al rogo; e che la stessa pena da loro meritata toccherà a chiunque «ex populo» si sia convertito «ad eorum nefariam sectam» e ne abbia condiviso i crimini.<sup>69</sup> Il virulento tono antisemita è invece simile a quello utilizzato da Costanzo II<sup>70</sup> nell'editto contro gli ebrei del 13 agosto 339, indirizzato proprio al prefetto del pretorio Evagrio (*CTh.*, xvi 8 6 + xvi 9 2), e ha certamente ragione chi propone di unirvi anche questo frammento.<sup>71</sup>

68. Alcuni studiosi ritengono che un'altra legge di Costantino abbia invece vietato agli ebrei il possesso di schiavi cristiani, fondandosi sul fatto che in *CTh.*, xvi 8 22, del 415, Onorio e Teodosio II fanno riferimento a una «Constantinianam legem» per cui i cristiani schiavi degli ebrei dovrebbero essere confiscati e donati alla Chiesa (LINDER 1987, pp. 271-72). È possibile che Onorio e Teodosio II abbiano in mente la successiva *CTh.*, xvi 8 6 + xvi 9 2, del 339, che analizzeremo subito, ma in ogni caso l'attribuzione a Costantino non è decisiva: troppi provvedimenti degli imperatori successivi erano motivati con riferimenti, per lo più generici e inverificabili, a precedenti costantiniani (LIZZI TESTA 2012 e 2013). BONFILS 1993, pp. 37-87, ripreso in BONFILS 2005, pp. 76-82, ha escogitato un'ipotesi più complicata, congetturando che sia esistita una legge di Costantino che, mentre permetteva al mercante di schiavi ebreo di acquistare e vendere liberamente schiavi cristiani, gli impediva però di trattenerli presso di sé, obbligandolo, in quel caso, a venderli alla Chiesa; peraltro tale legge sarebbe rimasta inapplicata, venendo revocata nel 339 per la sua macchinosità, e per l'onere che di fatto imponeva alla Chiesa piuttosto che al mercante.

69. Questa norma è interpretata di solito come una proibizione di convertirsi al giudaismo. Il Bonfils (da ultimo BONFILS 2005, p. 138) intende invece nel senso che chi si è convertito al giudaismo incorre nella pena del rogo se ha partecipato alle violenze contro gli ebrei convertiti al cristianesimo.

70. Ma cfr. LINDER 1987, pp. 144-47, che argomenta a favore di Costantino II piuttosto che di Costanzo II come nei mss.

71. Per la datazione al 339 di *CTh.*, xvi 8 1, SEECK 1919, p. 187; ed. PHARR 1952, p. 467. Esclude la paternità costantiniana anche EDWARDS 2006, p. 143.

65. *CTh.*, xvi 8 3, «decurionibus Agrippiniensibus»; cfr. sopra, cap. XIII n. 53.

66. *CTh.*, xvi 8 2, ad Ablabio prefetto del pretorio; cfr. sopra, cap. XI n. 131. Elimino come una glossa tardiva le tre parole «patriarchis vel presbyteris» presenti nel testo dopo «synagogis Iudeorum», come suggerisce BARNES 2001, pp. 678-79. Per BONFILS (ad es. 1993, pp. 106-14), il testo va conservato e significa che l'esenzione è da intendersi concessa solo a chi operava direttamente a Tiberiade agli ordini del patriarca e del Sinedrio, accezione che in verità sembra alquanto limitativa. LINDER 1987, pp. 133-35, interpreta invece nel senso di un riconoscimento dell'autorità del patriarca palestinese e del Sinedrio su tutto il clero ebraico, compreso quello della diaspora.

67. *CTh.*, xvi 8 4; cfr. sopra, cap. XI n. 131. Cfr. LINDER 1987 (che considera *CTh.*, xvi 8 4 come una seconda versione di *CTh.*, xvi 8 2); BONFILS 1993, pp. 115-18, e 1998, pp. 6-32.

Problema storiografico  
LA LEGGE *CTH.*, XVI 8 1, PUÒ ESSERE DI COSTANTINO?

Nonostante l'evidente assurdità, molta storiografia recente tende invece a dare per scontato che anche *CTH.*, XVI 8 1, sia di Costantino, beninteso non sulla base di un ragionamento e una dimostrazione, ma in via assiomatica: aggirando con ingegnose congetture il problema di come possa questo editto così feroce coesistere con quelli fin qui analizzati, e anzi addirittura precederli. Si riesce così a ritenere possibile che Costantino nel 315, o secondo altri nel 329, condanni al rogo gli ebrei che aggrediscono il loro correligionario diventato cristiano, mentre nel 335 (*CTH.*, XVI 8 5), in tono assai più moderato, si limita a ordinare che se lo fanno siano puniti a seconda della gravità delle loro azioni. Come poi sia possibile che un editto contro gli ebrei sia indirizzato da Costantino a un Evagrio prefetto del pretorio nel 315, e un altro editto contro gli ebrei sia indirizzato da Costanzo II a un Evagrio prefetto del pretorio ventiquattro anni dopo, è una questione che semplicemente non viene posta dai sostenitori della data più arretrata.<sup>72</sup>

Per l'attribuzione a Costanzo II di *CTH.*, XVI 8 1, gioca anche l'uso palesemente carico di implicazioni negative del termine *secta*: ha ragione Amnon Linder a notare che in questa legge l'uso del termine serve a contrapporre la "setta" ebraica alla religione cristiana, ma lo studioso, che crede nella paternità costantiniana della legge, ignora che *secta* nelle leggi di Costantino è invece usato in modo neutro e riferito anche ai cristiani («*catholicae sectae*», *CTH.*, XVI 2 5 del 323).<sup>73</sup>

72. Accetta la datazione al 315 BONFILS 1993, pp. 88-97 e 119, ripreso in BONFILS 2005, pp. 135-9; per non dover ammettere la contraddizione fra la costituzione del 335 e *CTH.*, XVI 8 1, definita «una strana legge di Costantino», ipotizza «che i suoi toni severi siano da collegare esclusivamente ad ignoti episodi di violenza» e conclude che «non costituisce la testimonianza di un atteggiamento repressivo di Costantino nei confronti degli ebrei». Accetta la datazione al 315 anche LIEBS 1985, p. 94, in questo caso con un'argomentazione particolarmente desolante: la data topica *Murgillo* potrebbe essere l'attuale Muggiò presso Milano (!), «e Evagrio non poteva avere un'alta carica già nel 315?». Data al 18 ottobre 329 BARNES 1982, p. 78 n., e 2007, p. 198, negando, senza argomentare, che vi sia contraddizione con la costituzione del 335; a suo giudizio «de populo» indica specificamente i cristiani (*contra*, LINDER 1987, p. 131, e BONFILS 2005, pp. 138-39). Datano al 329 anche LINDER 1987, pp. 124-31 (secondo cui, sorprendentemente, la costituzione del 335 sarebbe semplicemente una riedizione della «main substance of this law»); NEMO-PEKELMAN 2010, pp. 124-28 (secondo cui il testo non venne concepito dall'imperatore né redatto dalla sua cancelleria, ma «era stato concepito e formulato da membri della gerarchia ecclesiastica»), e più ipoteticamente FUMAGALLI 2013, p. 761; incerto fra le due date GIRARDET 2006, p. 118. La carriera di Evagrio è particolarmente difficile da ricostruire; PORENA 2003, pp. 417-25, colloca la sua prefettura fra il 326 e il 331; lo studioso non prende però in considerazione le costituzioni che attestano il suo ritorno in carica sotto i figli di Costantino, e anzi è costretto ad avanzare dubbi gratuiti anche su *CTH.*, XII 1 22, datata 22 agosto 336 e indirizzata «ad Evagrium praefectum praetorium». Il fatto che la titolatura del destinatario sia così precisa e che il consolato del 336, «*Nepotiano et Facundo consulibus*», sia di quelli che meno si prestavano a confusioni rende invece estremamente probabile che Evagrio fosse di nuovo in carica a quella data.

73. LINDER 1987, p. 58. BONFILS 1993, pp. 89-90, segnala come l'uso del termine *secta* in accezione neutra e riferito alla Chiesa cristiana si ritrovi di nuovo nelle leggi del V secolo, in contrasto con un uso soprattutto spregiativo nelle leggi di Teodosio I.

Problema storiografico  
LA LEGGE DI COSTANZO II DEL 339 (*CTH.*, XVI 8 6 + XVI 9 2)  
SAREBBE INVECE DI COSTANTINO?

Ma c'è qualcosa di ancora più assurdo: alcuni studi recenti danno per scontato, senza discuterne le implicazioni contraddittorie, che anche la costituzione di Costanzo II del 339 sia, invece, di Costantino e da datare al 329!<sup>74</sup> È dunque il caso di esaminare questa legge un po' più da vicino. L'imperatore stabilisce che se una schiava imperiale è diventata moglie o concubina di un ebreo (o semplicemente si è convertita all'ebraismo? Il testo non è chiaro: «*quas iudaei in turpitudinis suae duxere consortium in gynaeceo nostro ante versatas*»), dev'essere riportata al gineceo, per evitare che gli ebrei corrompano «*christianas mulieres*» e le coinvolgano nei loro crimini («*flagitiis*»); l'ebreo che oserà farlo sarà condannato a morte (*CTH.*, XVI 8 6). L'imperatore decreta inoltre che agli ebrei è proibito comprare schiavi non ebrei («*mancipium sectae alterius seu nationis*»): se lo faranno, gli schiavi saranno confiscati; se poi l'ebreo avrà osato circondarli, sarà messo a morte. Il mercante di schiavi ebreo che oserà trattare schiavi cristiani si vedrà confiscare tutto ciò che possiede: bisogna a tutti i costi, insiste l'imperatore, impedirgli il possesso «*eorum hominum qui christiani sunt*» (*CTH.*, XVI 9 2).

Appare evidente che tanto il tono quanto le disposizioni di questa ordinanza sono incompatibili con quelli di Costantino nella sua costituzione del 20 ottobre 335 – dove non è affatto prevista la condanna a morte per l'ebreo che circonda un suo schiavo, ma soltanto la perdita della proprietà, e dove il commercio di schiavi cristiani da parte di un ebreo non costituisce in alcun modo un problema.<sup>75</sup> L'attribuzione a Costanzo II è perfettamente logica ed è rafforzata dal fatto che i due frammenti, *CTH.*, XVI 8 6 e XVI 9 2, sono inclusi separatamente nel Teodosiano, e ognuno dei due porta la stessa data, il che rende molto meno probabile un errore.

Eppure, con tutto questo, Tim Barnes e altri con lui danno per scontato che questo editto del 339 sia, invece, di Costantino. Siccome di un fenomeno così singolare bisogna pur tentare una spiegazione, c'è da chiedersi se l'insistenza martellante di molta storiografia, negli ultimi decenni, sulla fede cristiana di Costantino e sul suo zelo di neofita non faccia da velo al buon senso, e non induca ad attribuirgli senza riflettere un'ostilità rabbiosa e insultante contro gli ebrei che tutto dimostra invece essere stata estranea alla sua legislazione.

Una responsabilità nella creazione dell'immagine di un Costantino antisemita spetta anche al solito Eusebio. Nella *Vita Constantini* (IV 27) il vescovo di Cesa-

74. BARNES 1989, p. 115; ed. DELMAIRE 2005, pp. 486-88; BARNES 2011, p. 138; CARILE 2013, p. 920; FUMAGALLI 2013, che peraltro confonde la circoncisione con la castrazione. *Contra*, LINDER 1987, pp. 144-45 («undoubtedly erroneous»), BONFILS 1993, pp. 125-26, e 2005, pp. 84-92; CUNEO 1997, pp. 51-53; NEMO-PEKELMAN 2010, p. 146.

75. In XVI 9 2, il commercio di schiavi cristiani da parte di mercanti ebrei è vietato («*si venerandae fidei conscia mancipia iudaeus mercari non dubitet*», la merce dovrà essergli sequestrata), mentre è perfettamente lecito in XVI 9 1, purché non comporti la circoncisione («*si quis iudaeorum christianum mancipium vel cuiuslibet alterius sectae mercatus circumciderit*»).

rea, che come abbiamo già visto in molti casi fraintende ed esagera la portata delle leggi di Costantino, dichiara che l'imperatore promulgò una legge secondo cui nessun cristiano poteva essere schiavo degli ebrei: nel caso, lo schiavo doveva essere liberato e l'ebreo multato. È evidente che Eusebio ha esagerato il senso della costituzione del 335, in cui Costantino aveva concesso la liberazione allo schiavo che era stato *circonciso* dal padrone ebreo. Ma la soggezione della storiografia attuale nei confronti del vescovo di Cesarea è tale che si crede a questa frase confusa e generica di Eusebio, a costo di ignorare le contraddizioni più flagranti con la documentazione effettivamente conservata.<sup>76</sup>

76. LINDER 1987, p. 126, scrive che Eusebio «probably» si riferiva alla legge *CTh.*, xvi 8 1 (secondo questo autore del 329); il fatto che in tale legge non siano affatto contenute le disposizioni descritte da Eusebio non fa problema: esse furono «probably omitted by Theodosius' editors in the codification stage». Con questo metodo, evidentemente, si può far dire alle fonti tutto quello che si vuole.

## LA LEGISLAZIONE DI COSTANTINO. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questa ricostruzione complessiva della legislazione di Costantino ha consentito di mettere in luce alcuni tratti che finora non erano così evidenziati dalla storiografia. L'esistenza di una legislazione di Costantino anteriore al 312 e la possibilità di un suo coinvolgimento non passivo nella legislazione emanata dai colleghi sono, come minimo, possibilità che meritano di essere ulteriormente esplorate. Se i divieti della delazione sono stati da tempo analizzati, evidenziandone l'efficacia dal punto di vista della formazione del consenso, la sistematicità con cui Costantino tutela gli interessi dei possessori di fondi demaniali, concedendo loro tutte le facilitazioni possibili e garantendoli in termini addirittura sbalorditivi dalle ingerenze del fisco, non è stata finora segnalata come merita; lo storico della tarda antichità, poco abituato – diversamente dal medievista – a considerare la concessione di benefici come un fondamento essenziale del potere imperiale, rischia di sottovalutare la rilevanza di queste assegnazioni patrimoniali e dei legami clientelari che intorno ad esse si annodavano.

Nella stessa prospettiva vanno le frequenti misure volte a tutelare in ogni modo chi è in lite col fisco, e in generale a proteggere i contribuenti dagli abusi dei funzionari. Nell'insieme questi provvedimenti rendono poco credibile l'immagine, trasmessa da qualche fonte letteraria ostile, di un Costantino accanito nel vessare i contribuenti. Tutt'altro volto mostra però l'imperatore quando si tratta di costringere i possidenti al servizio nelle curie municipali; la sua legislazione in proposito è così insistita, minuziosa e feroce da suscitare qualche dubbio sulla tendenza recente a ridimensionare l'ostilità delle élites locali per l'appartenenza alle *curiae*. Tanto poco Costantino appare interessato a estorcere ai contribuenti più denaro di quanto sia giusto, tanto più si direbbe invece che la disponibilità di uomini in grado di assumersi i gravosi impegni amministrativi scaricati sulle municipalità rappresenti ai suoi occhi un lubrificante indispensabile per il funzionamento dell'impero.

Molto significativo appare altresì l'impegno di Costantino nel creare una nuova nobiltà titolata, cui corrisponde un'acuta sensibilità degli apparati di governo per la *condicio* e la *dignitas* dei singoli, nel contesto di una società che tende a una rigida stratificazione di ranghi e privilegi, ben al di là della distinzione fra *honestiores* e *humiliores* cara alla vulgata. Se i rapporti di Costantino col Senato sono molto studiati, e così pure la progressiva scomparsa dell'ordine equestre, non altrettanta attenzione è stata dedicata ai provvedimenti minuziosissimi con cui l'imperatore regola le nuove dignità, i titoli e i corrispondenti privilegi; manca un'analisi approfondita delle diverse modalità che permettevano di ottenere una *dignitas*, anche se è chiaro che esisteva una via ufficiale, attraverso

gli uffici ricoperti, e una semiufficiale, poco regolamentata e aperta a qualsiasi abuso, che passava attraverso l'acquisto o la concessione in beneficio delle relative patenti. Così pure, si desidera ancora una riflessione su che cosa fossero esattamente, nelle intenzioni dell'imperatore, i *comites*.

La creazione del consenso da parte di Costantino si traduce nella concentrazione di interventi di favore indirizzati a singoli gruppi sociali. I *palatini* appaiono da questo punto di vista senza alcun dubbio il gruppo più favorito, più dei veterani a cui l'imperatore sembra talvolta destinare più rassicurazioni retoriche che misure concrete. I favori riversati sul clero cristiano sono certamente la prova della simpatia dell'imperatore per la *sanctissima religio*, ma è utile considerarli nel quadro della creazione di un sistema di gruppi sociali privilegiati anziché soltanto, come si è sempre fatto, nel quadro delle misure favorevoli al cristianesimo.

La tutela della proprietà è certamente una delle preoccupazioni più importanti di Costantino e in questo quadro acquistano coerenza provvedimenti che in genere si considerano piuttosto nel quadro della politica familiare – come le leggi in difesa dei minori e delle *matres familias*, e quelle contro il concubinato e i figli illegittimi; del diritto civile, come la disciplina delle donazioni e dei testamenti; o della legislazione penale, come le leggi contro le – frequentissime, si direbbe – usurpazioni e invasioni di fondi. Così pure acquistano coerenza, se considerati insieme, fino a configurare una vera e propria riforma della giustizia, i numerosi provvedimenti volti a umanizzare il sistema penale; a proteggere i sudditi dalla rapacità degli avvocati e dalla venalità dei giudici; ad accelerare i tempi della giustizia riducendo la durata dei processi, le occasioni di rinvio o di riapertura, i cavilli procedurali. I molti e talvolta anche contraddittori interventi che regolamentano gli appelli, la trasmissione dei processi al *comitatus* e il buon uso dei rescritti attestano infine la difficoltà di far funzionare un sistema autocratico in cui l'imperatore e i suoi più diretti collaboratori rappresentavano la principale istanza d'appello, provocando inevitabili strozzature, cui tuttavia non era facile porre rimedio senza il rischio che il palazzo perdesse il polso della situazione nelle province.

Meno innovative, alla fine, appaiono le disposizioni di Costantino nei due ambiti a cui la storiografia è da sempre più attenta, la famiglia e la religione; il che non significa affatto che l'imperatore non abbia dato enorme importanza a questi due ambiti e non abbia prodotto, in entrambi i casi, provvedimenti dal fortissimo impatto, abolendo leggi venerabili e introducendo novità destinate a un grande futuro. Definire i suoi provvedimenti meno innovativi significa, nel caso della famiglia, sottolineare che l'intento di Costantino è comunque sempre di consolidare e moralizzare la famiglia tradizionale, rafforzando il vincolo matrimoniale, i diritti ereditari degli agnati, l'autorità del *pater familias* – se non sempre sui figli, certamente su schiavi e liberti; nel caso delle leggi a favore

della Chiesa, significa piuttosto segnalare che anche quando innovava, l'imperatore lo fece sempre nei termini più mascherati e meno traumatici, presentando i suoi provvedimenti in termini tali da suscitare il minimo possibile di opposizione e di scandalo. L'immagine che ne esce è quella di un sovrano estremamente coerente nei suoi procedimenti, sempre attento a non urtare nessun interesse costituito e con un'estrema sensibilità, anche verbale, alla costruzione del consenso – e pazienza se questa immagine è poco conciliabile con quella che emerge dai materiali analizzati sul comportamento di Costantino nella controversia donatista e in quella ariana.

PARTE QUINTA

I POSTERI

## INTRODUZIONE

L'analisi della moneta, delle epigrafi e dei monumenti di Costantino, la discussione dei suoi interventi nella controversia donatista ed ariana, infine l'esame della sua vastissima produzione legislativa ci hanno portati molto lontano da quelle fonti narrative che, talvolta con poche parole, hanno contribuito in modo decisivo a plasmare l'immagine di Costantino per i posteri e specialmente per la storiografia moderna. È tempo, in conclusione, di tornare a questo genere di fonti, per scoprire quale fosse l'immagine del primo imperatore cristiano agli occhi delle due generazioni che seguirono: quando la testimonianza di chi l'aveva conosciuto personalmente diventava via via più fioca, e la sua immagine cominciava a scivolare inesorabilmente nel luogo comune e poi nel mito.

L'enorme influenza esercitata da Eusebio sulla formazione dell'immagine di Costantino, a partire dagli storici cristiani del V secolo e fino ad oggi, rischia di farci dimenticare che l'opera del vescovo di Cesarea ebbe inizialmente assai poca notorietà. Per il grande pubblico, oggi – ma anche, seppure in modo più sofisticato, per la storiografia – Costantino è innanzitutto l'imperatore dell'*In hoc signo vinces*, della visione celeste e della conversione spettacolare; colui che mise fine alle persecuzioni e cristianizzò l'impero romano, realizzando una svolta decisiva nella storia del mondo. Risulta piuttosto spiazzante scoprire che nei cinquant'anni che seguirono la morte dell'imperatore la memoria del suo regno conservata dalla corte imperiale, dal ceto di governo, dalle scuole di retorica e perfino dal clero cristiano era alquanto diversa. Gli storici governativi che evocano fra luci e ombre l'opera politica di Costantino senza fare il minimo accenno alle sue opinioni religiose; i retori che rievocano il suo ricordo come sfondo obbligato per il panegirico dei suoi figli, inevitabilmente più grandi di lui; i polemisti pagani che riconducono alla sua conversione quelli che secondo loro sono i disastri di un regno fallimentare; gli autori cristiani che deplorano la sua gestione della crisi ariana come una pagina nera nella storia della Chiesa – tutti costoro hanno pochissimo in comune fra loro, tranne una cosa: il loro Costantino è così diverso da quello trionfalistico di Eusebio, che si fa fatica ad ammettere che si tratti della stessa persona.

Nell'analizzare i testi scelti per questa parte v'è necessaria una premessa. Molti di questi autori, siano conosciuti o anonimi, riprendono gli stessi temi e non è difficile ritrovare nelle loro opere intere frasi identiche. Ci sono fra loro storici più o meno coevi all'imperatore, come Prassagora e forse l'autore dell'*Origo Constantini*, che utilizzarono una tradizione, orale o dotta, nata già durante la vita di Costantino. Ci sono retori della generazione successiva, come Libanio o Giuliano, che conservavano una memoria personale, e tuttavia trovarono senza dubbio in biblioteca molti riferimenti storici da inserire nelle loro orazioni. Ci



sono storici di piú o meno grandi ambizioni, come Ammiano Marcellino, Gerolamo, Eunapio o Zosimo, per i quali il regno di Costantino era ormai un'epoca lontana, su cui non esistevano testimonianze orali, e che perciò lavoravano, anch'essi, in biblioteca. E ci sono autori di manuali, o *breviaria* com'erano chiamati all'epoca, operette in verità piú simili a quello che oggi in Italia si direbbe un bignamino: è il caso di Aurelio Vittore, di Eutropio o dell'anonimo autore dell'*Epitome de Caesaribus*. Operette di questo tipo conobbero un grande successo nella seconda metà del IV secolo, ad uso dei sovrani stessi, che non sempre erano persone colte, e degli uffici: trattandosi di riassunti, si suppone per definizione che i loro autori abbiano utilizzato opere storiografiche piú ampie, oggi perdute.

Nell'insieme, dunque, in questa parte incontreremo opere che sono state scritte in biblioteca, e che rispecchiano le informazioni disponibili alle generazioni dei figli e dei nipoti di Costantino. In molti casi gli autori hanno senza dubbio utilizzato le stesse fonti, e si sono anche letti e citati a vicenda, benché non sempre siamo in grado di datare esattamente ogni testo e di stabilire con certezza che A ha copiato B, e non piuttosto il contrario. L'analisi delle corrispondenze fra i diversi testi e la speculazione sulle possibili fonti (in gergo storiografico *Quellenforschung*) ha dato luogo a un vastissimo filone di ricerca, con postulazione di *Hauptquellen* e *Nebenquellen*, fonti principali e fonti secondarie, talora identificate con qualche opera perduta di cui conosciamo l'esistenza;<sup>1</sup> un lavoro egualmente capillare è stato condotto sui testi per stabilire se gli autori conoscessero l'opera di Lattanzio, in genere giungendo a conclusioni puramente congetturali.

In questa sede ridurremo al minimo il lavoro filologico sull'interdipendenza dei vari testi, comunque raramente conclusivo. Stabilire se le analogie fra i vari resoconti dipendano dalla lettura dei medesimi libri o dal fatto che gli autori hanno semplicemente vissuto nei medesimi uffici, sentendovi raccontare gli stessi aneddoti – due posizioni su cui la storiografia si è divisa con virulenza –<sup>2</sup> non è così importante in questa prospettiva. Così pure, non ci soffermeremo troppo a indagare sul senso nascosto di un'inclusione o di un'omissione, soprattutto nel caso degli autori di breviari e cronologie. Questi autori lavoravano in fretta, prendendo appunti dalle opere che avevano occasione di consultare, copiando o facendo copiare brani che poi inserivano nel loro manoscritto senza

1. La bibliografia è troppo vasta per darne conto qui. Particolarmente rilevanti la postulazione della cosiddetta *Enmannsche Kaisergeschichte* e il riferimento ai perduti *Annales* di Nicomaco Flaviano, due fonti riguardo alle quali gli storici tendono a dividersi in fazioni: così il Barnes, da sempre sostenitore della *Kaisergeschichte*, ha criticato la sopravvalutazione degli *Annales* (BARNES 2007, p. 192). Una critica ancor piú devastante delle ipotesi su Nicomaco Flaviano e quelli che vengono definiti «i credenti» in CAMERON 2011, pp. 627-90.

2. BURGESS 1995, spec. p. 352.

neppure preoccuparsi di saldarli elegantemente, o di evitare ripetizioni e contraddizioni; è improbabile che si soffermassero a lungo a riflettere sui possibili sottintesi di una frase.<sup>3</sup> Con ben altra attenzione allo stile lavoravano gli oratori; ma nel loro caso la materia storica era soltanto pretesto, e la facilità con cui la si distorceva a fini encomiastici o polemicici rendeva ancora meno probabile un accanimento nella ricerca di fatti storici diversi da quelli piú immediatamente disponibili.

Detto questo, rimane sorprendente constatare come nell'arco della prima e poi soprattutto della seconda generazione il ricordo di Costantino, partendo da una traccia comune di fatti principali conosciuti da tutti, si sia letteralmente polverizzato, arricchendosi in ciascun autore di dettagli sconosciuti agli altri, e ricomponendosi in sintesi talvolta sorprendentemente diverse l'una dall'altra. In parte ciò dipende senza dubbio dall'affiorare di pregiudizi ostili legati all'evoluzione dello scontro religioso dopo la morte di Costantino: pregiudizi visibili in autori accesamente pagani come Giuliano o Libanio, ma anche in autori cristiani come Gerolamo. Ma piú in generale rimane sorprendente constatare quanti diversi Costantini fosse possibile ricordare trenta, quaranta o cinquant'anni dopo la sua morte, in contrasto con l'immagine sostanzialmente univoca ricucita dagli storici ecclesiastici del secolo successivo.

3. Perfino un intellettuale di ben altra levatura rispetto a Eutropio o ad Aurelio Vittore, come Gerolamo, lavorava visibilmente in fretta, dettando allo stenografo, senza preoccuparsi dell'esattezza delle date né di riempire le lacune: BIRD 1984, p. 22, e BURGESS 1995, p. 355.

## XVII

## IL RICORDO A BREVE TERMINE

## 1. PRASSAGORA

Partiamo da un'evidenza: fatta eccezione per le opere apologetiche di Lattanzio ed Eusebio, la storiografia prodotta sotto il regno di Costantino è quasi interamente perduta. I pochi autori di cui abbiamo notizia sembrano essersi mossi nello spazio cortigiano d'una produzione oscillante fra storiografia e panegirico.<sup>1</sup> Il più importante fu il retore Bemarchio di Cesarea, che scrisse in greco un'opera celebrativa in dieci libri, di cui non ci è rimasta nemmeno una parola.<sup>2</sup> Appena meglio è andata a Prassagora di Atene, che scrisse una vita di Costantino in due libri, pure in greco. Prassagora era uno storico di professione, autore di opere sulla storia di Atene e su Alessandro Magno. Nemmeno la vita di Costantino scritta da Prassagora ci è arrivata; ma ne abbiamo un riassunto di tre pagine, grazie a Fozio che nel IX secolo lo incluse nella sua *Biblioteca*.<sup>3</sup>

L'opera di Prassagora è l'unica fonte di cui possiamo ipotizzare con buone ragioni l'utilizzo tanto da parte degli abbreviatori latini della generazione successiva – il fatto che fosse in greco, mentre essi scrivevano in latino, non impediva loro di saperla leggere, o di farla tradurre da uno schiavo – quanto da intellettuali greci come Libanio e Giuliano. Il retore ateniese testimonia il successo di una versione ufficiale basata sullo schema lattanziano: che dava molta importanza all'origine familiare di Costantino e alle vicende avventurose della sua giovinezza, presentava come *dimax* la guerra contro Massenzio e la vittoria di Ponte Milvio, proseguiva direttamente con la guerra vittoriosa contro Licinio, sfruttando il parallelo di comodo fra i due tiranni sconfitti, e si concludeva con la fondazione di Costantinopoli e la gloria dell'impero unificato.

La vita di Costantino comincia in Prassagora con la sua educazione alla corte imperiale e i rischi corsi in quell'ambiente infido: «il padre manda Costantino da Diocleziano per esservi educato»; Galerio, che lo teme, gli tende delle trappole «e lo fa combattere con un leone feroce»;<sup>4</sup> Costantino uccide la belva, si

1. BLECKMANN 1999; JANISZEWSKI 2006, pp. 352-71, paragona l'opera di Prassagora al panegirico di Nazario (cf. sopra, cap. 1 par. 5).

2. RAIMONDI 2003; JANISZEWSKI 2006, pp. 371-80.

3. SMITH 2007. Testo: ed. DINDORF 1870, pp. 438-40.

4. Il leone rappresenta uno sviluppo del tema introdotto senza specificazioni da Lattanzio. Sembra improbabile che sia collegato con le monete LIBERATOR ORBIS coniate a Roma nel 313, in cui Costantino è raffigurato a cavallo in atto di combattere un leone, come suggerisce LENSKI 2012, p. 241; la moneta non è in *RIC*, VII. Ma è suggestivo notare che in uno dei tondi adrianei riutilizzati sull'arco di

accorge dell'insidia e fugge dal padre, ereditando l'impero alla sua morte. Le successive vittorie del giovane imperatore sui barbari ai confini della Gallia sono ricordate con l'approssimazione consueta ai Greci quando parlano di quei luoghi lontanissimi: «sottomise i Celti e i Germani, popoli confinanti e barbari». Segue la guerra contro Massenzio, giustificata col suo malgoverno: «Appreso che Massenzio governava i sudditi con insolenza e durezza – costui era diventato signore degli abitanti di Roma dopo Massimiano – marciò contro di lui, per fare giustizia delle illegalità che commetteva contro i governati».

## Problema storiografico

## PONTE MILVIO E LA «TRAPPOLA» DI MASSENZIO

La vittoria di Ponte Milvio è riassunta da Fozio in poche righe, ma comunque in modo abbastanza dettagliato da lasciar supporre che nell'originale di Prassagora la battaglia, o almeno la morte di Massenzio, fosse trattata con eccezionale ampiezza. Costantino, sconfitto Massenzio, «lo volse in fuga». Segue una frase contorta e che è stata tradotta in modi assurdi anche da illustri specialisti delle fonti greche su Costantino: Lieu traduce «Maxentius met the kind of death that he himself had often thought up in order to destroy his enemies», Van Dam traduce «Maxentius experienced a reversal in his life (and the) treachery that he has contrived for his enemies». Una traduzione più sensata, anche se letterale e inelegante, suonerebbe più o meno così: «fuggendo, in quello strumento di rovina [*apoleías* [...] *mechanén*] che aveva preparato per i nemici, in quello stesso incontrò la fine della vita, cadendo nella fossa che lui stesso aveva scavato».

Prassagora riprende qui una fraseologia che si ritrova già nei primissimi resoconti, cristiani, della battaglia; o, per essere più precisi, in quello di Eusebio, che però acquista un senso se letto insieme a quello di Lattanzio. Quest'ultimo (*MP*, 44 9) afferma che Massenzio fece tagliare dietro di sé il Ponte Milvio; benché Lattanzio palesemente non abbia capito il senso e la sequenza degli avvenimenti, è verosimile che l'interruzione del ponte, confermata anche dai rilievi dell'arco di Costantino,<sup>7</sup> fosse stata praticata quando Massenzio pensava ancora di affrontare l'assedio dentro le mura di Roma.

Eusebio (*HE*, IX 9 5-6) non parla affatto di questa interruzione, ma fornisce un'informazione che collima perfettamente coll'ipotesi che al momento della battaglia il Ponte Milvio non fosse praticabile: per attraversare il Tevere, Massenzio costruì un ponte di barche, che si sfasciò sotto il peso del suo esercito. Eusebio ag-

Costantino, quello del ritorno dalla caccia, venne aggiunto proprio in occasione del riuso un leone morto (CALCANI 2001, pp. 96-98).

5. Non si capisce come VAN DAM 2011 possa comprendere che Costantino «organized an army of 'Celts and Germans'».

6. LIEU-MONTSERRAT 1996, p. 7; VAN DAM 2011, p. 101. Meglio BLECKMANN 1999, p. 209: «Bei der Flucht fand Maxentius selbst die Todesart, die er hinterlistig für die Feinde zum Verderben geplant hatte».

7. BARNES 1981, pp. 305-6.

giunge che così Massenzio fu vittima di uno strumento di rovina (*mechanén oléthrou*) che lui stesso si era preparato; e cita subito dopo il Salmo 7 16, in riferimento all'empio che cade nella fossa da lui stesso scavata. Qui Eusebio, per il piacere di citare una conosciutissima immagine biblica, sta semplicemente sottolineando che fu una struttura fabbricata da Massenzio a trascinarlo nella rovina.

L'immagine cristiana dell'empio caduto nella fossa che ha scavato influenzò evidentemente lo stesso Prassagora, come conferma l'analogia del vocabolario: benché non riprenda alla lettera il testo biblico, l'espressione da lui usata, *diórygi peripesón*, corrisponde alla terminologia dei Salmi (Salmo 7 16: *óryxe* [...] *empesítai*; 34 8: *pesítai*; 56 7: *óryxan* [...] *enépesan*). Prassagora non è cristiano, anzi Fozio dichiara espressamente che «quanto a religione era un Greco», tuttavia sembra evidente che abbia raccolto qui una versione cristiana della morte di Massenzio, anche se non è ovvio che abbia utilizzato direttamente l'opera di Eusebio.<sup>8</sup>

Senonché, da quella che in origine era solo una frase figurata nacque una storia destinata a diventare un pezzo forte di tutte le descrizioni della battaglia di Ponte Milvio. Non è chiaro fino a che punto Prassagora intendesse la *mechané* alla lettera, come un'insidia effettivamente preparata da Massenzio per Costantino e poi ritorzasi contro di lui, ma nella *Vita Constantini*, posteriore di qualche anno, Eusebio ostenta di conoscere una versione molto più dettagliata: Massenzio costruendo il ponte «aveva sperato proprio in questo modo di distruggere l'amico di Dio»; nei macchinari del ponte era nascosta una trappola, che però scattò nel momento sbagliato.<sup>9</sup> Come vedremo diversi autori posteriori la intenderanno proprio così, con aggiunta di abbondanti particolari: fino a Zosimo, il quale descriverà in dettaglio come il ponte di barche costruito da Massenzio fosse munito d'un meccanismo che doveva permettere di aprirlo in due nell'istante in cui vi si fosse affollato l'esercito di Costantino, e che invece, inevitabilmente, inghiottì l'usurpatore e il suo esercito in fuga.

L'insistenza di Prassagora sui particolari abietti della fine del tiranno concorda con la testimonianza dei panegiristi coevi: «alcuni Romani gli tagliarono la testa, la infissero su un bastone e la portarono in giro per la città».<sup>10</sup> Conseguenza ovvia: «anche questa parte dell'impero si sottomise con zelo e gioiosamente a Costantino».

A questo punto Prassagora introduce senz'altro Licinio come un antagonista, duplicando la precedente introduzione della figura di Massenzio: appena descritta la fine di quest'ultimo e l'entusiasmo dei Romani, ci informa che Costantino «apprese che anche Licinio trattava i sudditi in modo crudele e disumano». Prassagora, o Fozio che lo sintetizza, precisa che Licinio governava su quella parte dell'impero che era stata di Galerio, «quello che aveva preparato a Costantino la trappola per mezzo del leone», e che poi era morto. Costantino dunque,

8. Cfr. MOREAU 1955b, pp. 236-37, e BLECKMANN 1999, pp. 217-19.

9. *VC*, I 38; cfr. sopra, cap. IV n. 58.

10. Cfr. Pan. Lat., IX (XII) ed. MYNORS, 17 3, e X (IV), 31 4.

non sopportando questa violenza sui suoi concittadini (*homophýloi*) – si noti il termine estremamente ben scelto per opporre l'immagine del *princeps* paterno a quella del tiranno – marciò senz'altro contro Licinio, non però per distruggerlo, ma «per costringerlo a mutare la sua tirannide in un modo di governare da imperatore» (*tò basilikòs árkhēin*).

Prassagora conserva una traccia del fatto che le guerre furono due, separate da una fase di ritrovata coesistenza; ma non disponendo, evidentemente, di dettagli circostanziati e di una cronologia sicura preferisce aggirare il problema. Appena saputo che Costantino gli faceva guerra, racconta, Licinio si spaventò, «nacose la sua crudeltà sotto la maschera della filantropia» e promise d'essere benevolo coi sudditi e di rispettare i trattati. Costantino ovviamente sospese subito le operazioni; ma poiché la malvagità (*kakía*) non può rimanere a lungo celata, Licinio ruppe il giuramento. Costantino attaccò subito, lo sconfisse e lo assediò in Nicomedia. Licinio si arrese, si presentò supplice all'imperatore e «perse l'impero»; e fu così che «Costantino il Grande» (*tòn mégan Konstantinon*) – forse la prima attestazione di questa titolatura, che si è solo saltuariamente affermata nel linguaggio moderno – divenne unico sovrano.<sup>11</sup> Della successiva morte di Licinio Prassagora non fa parola.

L'autore arrivato a questo punto si sofferma a osservare la nuova condizione politica dell'impero unificato, elencando le diverse modalità con cui Costantino è giunto a riunire tutte le province: quelle che erano già di suo padre le ha ereditate, quella «dei Romani» l'ha conquistata sconfiggendo Massimiano (sic), la Grecia, la Macedonia e l'Asia Minore le ha tolte a Licinio, come pure la parte che prima governava Diocleziano, giacché Licinio l'aveva sottratta al successore Massimiano. La costruzione del periodo è un po' faticosa nel riassunto di Fozio, ma è chiaro che Prassagora intendeva sottolineare la riunificazione delle quattro parti dell'impero tetrarchico sotto un solo scettro: Costantino «fece vedere che l'intero impero era uno», dopodiché fondò Bisanzio dandole il proprio nome. La decisione di fondare una nuova capitale è l'ultima notizia contenuta nell'opera, il che ha suggerito che questa possa essere stata scritta poco dopo il 324; cosa di cui però non esiste la minima prova, anzi c'è da chiedersi se uno storico che si impegnava a scrivere la vita di un imperatore non lo facesse, di solito, solo dopo la sua morte. Fozio conclude che Prassagora, pur essendo pagano, definisce Costantino superiore a tutti gli imperatori precedenti per virtù, *kalokagathía* e buona fortuna.

11. BLECKMANN 1999, pp. 210-11, sottolinea che *ho mégas Konstantinos* è la formulazione normale in epoca bizantina, e dunque può darsi che l'espressione sia di Fozio, ma non si può escludere che si trovasse nell'originale. JANISZEWSKI 2006, p. 362, sostiene che si trattava di una forma abituale per distinguere l'imperatore in oggetto da un successore omonimo, in questo caso Costantino jr. Cfr. anche sopra, Introduzione Generale, n. 17.

## 2. L'ORIGO CONSTANTINI

La cosiddetta *Origo Constantini*, opera di un autore sconosciuto che chiamiamo l'Anonimo Valesiano, venne forse composta poco dopo il 337, anche se nel V secolo un autore cristiano la rimaneggiò inserendovi brani tratti di peso dalle *Historiae contra paganos* di Orosio.<sup>12</sup> Possiamo ipotizzare che si tratti d'un capitolo di un'opera storiografica più ampia, oggi perduta. Il testo, che misura l'equivalente di una decina di pagine a stampa, non ha affatto l'aria di una produzione ufficiale, al servizio della propaganda dinastica, ma traduce comunque le informazioni accessibili al pubblico dopo decenni in cui quella propaganda aveva agito in profondità. E infatti si apre ricordando che Costanzo era «divi Claudii optimi principis nepos ex fratre»: non solo quindi si riporta la notizia della parentela di Costantino con Claudio il Gotico, ma se ne individua esattamente la natura. Subito dopo l'anonimo introduce Elena, citata tre volte di seguito, in un passo mal costruito che tradisce la cucitura frettolosa di diverse schede: innanzitutto riferisce che Costanzo, ripudiata Elena «prieore uxore», sposò Teodora, figlia di Massimiano, da cui ebbe sei figli, «Constantini fratres»; poi torna indietro per precisare che da Elena aveva già avuto Costantino, «qui postea princeps potentissimus fuit»; infine, focalizzando l'attenzione su Costantino, dichiara che nacque da «Helena matre vilissima».

L'anonimo fornisce particolari altrimenti ignoti sulla nascita e l'infanzia di Costantino: nacque e fu allevato a *Naissus*, oggi Niš in Serbia e allora metropoli della Mesia, «città che poi abbellì magnificamente»;<sup>13</sup> e non andò granché a scuola («litteris minus instructus»).<sup>14</sup> Venendo al periodo trascorso dal giovane alla corte imperiale, l'*Origo* attesta il successo della versione che gli autori cristiani e pagani avevano messo in circolazione già vivente Costantino. Ricordiamo che tanto Lattanzio quanto Eusebio raccontano ampiamente il soggiorno del giovane fra i *tyranni*, e additano in particolare Diocleziano come suo protettore,

12. La discussione sulla data e la composizione dell'*Origo* è sintetizzata in WINKELMANN 2003, pp. 15-17, e ed. AIELLO 2014, pp. 33-40 (la cui conclusione è che il testo giunto fino a noi rappresenta probabilmente un compendio del testo originale, a sua volta composto fra il 337 e il 355 – per questo *terminus ante quem* cfr. le pp. 236-37). In passato era comune riferirsi all'opera con la formula «l'Anonimo Valesiano»; più di recente si è affermato il titolo *Origo Constantini*, che ed. AIELLO 2014 giudica però inadeguato, preferendo riferirsi alla «*Pars Constantiniana* degli *Excerpta Valesiana*»; qui, per brevità, riporteremo piuttosto le formulazioni precedenti.

13. *Origo Constantini*, 2. La nascita di Costantino «apud Naissum» è confermata da un passaggio di Firmico Materno, *Math.*, I 10 13, datato fra il 334 e il 337 (cfr. sopra, cap. III n. 37); ma è il caso di ricordare che a *Naissus* aveva colto la sua grande vittoria sui Goti l'antenato che Costantino volle attribuirsi, Claudio il Gotico. Su *Naissus* all'epoca cfr. TURCAN 2006, pp. 93-94.

14. Secondo ed. AIELLO 2014, pp. 145-47, «litteris minus instructus» significa che Costantino non aveva ancora ricevuto un'educazione quando venne mandato alla corte di Diocleziano, col sottinteso che lì l'avrebbe poi ricevuta, in parallelo con l'analoga affermazione di Prassagora.

aggiungendo però che ben presto gli imperatori cominciarono a temerlo, e a tramare per farlo morire. Lattanzio e Prassagora entrano in particolari su queste trame, attribuendo a Galerio la decisione di liquidare Costantino provocando un incidente durante la caccia alle belve. La stessa narrazione, anche se con particolari diversi, si ritrova nell'*Origo*. Costantino era ostaggio presso Diocleziano e Galerio, e combatté con onore in Asia ai loro ordini. Dopo l'abdicazione dei due Augusti anziani, Costanzo chiese a Galerio di rimandargli il figlio,<sup>15</sup> e Galerio cercò di provocare un incidente esponendolo a diversi pericoli. Nella versione dell'anonimo però non ci sono leoni, e ai rischi della caccia si sostituiscono quelli della guerra. Costantino combattendo contro i Sarmati cattura un feroce barbaro e lo trascina per i capelli ai piedi di Galerio; non si capisce se per l'autore questo sia già uno dei pericoli in cui Galerio l'aveva cacciato apposta, o se sia invece l'occasione in cui l'imperatore cominciò ad aver paura del ragazzo. In seguito Galerio lo manda in esplorazione, a cavallo, attraverso una palude; ma anche stavolta Costantino se la cava, apre la strada ai compagni, sorprende i barbari e torna da Galerio vittorioso. A questo punto Galerio ci rinuncia e lo rispetta dal padre.

Il viaggio di Costantino è raccontato sulla stessa falsariga di Lattanzio ma, anche qui, con particolari diversi, il che indica che non circolava una versione ufficiale approvata nel dettaglio, ma piuttosto un canovaccio che ogni autore si sentiva libero di arricchire o interpretare a proprio gusto: il giovane, «per evitare Severo mentre passava dall'Italia», ammazzò i cavalli di posta via via che li cambiava. Arrivò così sano e salvo dal padre, che incontrò a Boulogne; quando Costanzo morì a York, dopo aver sconfitto i Pitti, Costantino fu creato Cesare dalle truppe («omnium militum consensu»).<sup>16</sup> Vengono poi, in sequenza piuttosto confusa, la nomina a Cesari di Severo e Massimino, l'usurpazione di Massenzio e le sue vittorie su Severo e Galerio, la fuga di Massimiano presso Costantino, accennata di sfuggita e non più ripresa in seguito, la nomina di Licinio e la spaventosa malattia di Galerio, che paga così il fio per aver perseguitato i cristiani. In genere si ritiene che quest'ultima osservazione sia frutto del rimaneggiamento subito dal testo ad opera di un più tardo autore cristiano, anche se in verità l'intera caratterizzazione di Severo e di Galerio è così negativa e insultante da ricordare molto da vicino la prospettiva cristiana, mentre non è detto che si possa attribuirle semplicemente all'«opera della propaganda costantiniana».<sup>17</sup>

15. L'anonimo usa qui le stesse parole di Lattanzio; discussione in ed. KÖNIG 1987, p. 69.

16. La vittoria sui Pitti è confermata da Pan. Lat., VI (VII) ed. MYNORS, 7 e dal titolo di *Britannicus maximus* assunto da Costanzo e Galerio entro i primi del 306 (BARNES 1981, p. 298).

17. Così ed. KÖNIG 1987, pp. 96-98; DEN BOER 1972, p. 169 n., ritiene invece che il passo appartenga all'originale e provi le simpatie cristiane dell'autore.

Avendo tentato di districare la cronologia dei diversi regni, l'anonimo si perde irrimediabilmente e finisce per riprendere il filo con Costantino già in Italia, vittorioso a Verona sui «generali del tiranno» e pronto a marciare su Roma, dimenticandosi di accennare alle cause e all'inizio della guerra – a meno che non si debba identificare qui una lacuna del testo trasmesso fino a noi. Quando Costantino giunse davanti all'Urbe, Massenzio uscì ad affrontarlo, scegliendo un campo di battaglia oltre il Tevere. Sconfitto e coll'esercito in fuga, morì nel tumulto, perché il suo cavallo lo fece cadere nel fiume; qui, curiosamente, non c'è traccia della trappola preparata da Massenzio e ritortasi contro di lui. Il giorno dopo il cadavere del tiranno fu ripescato e la testa tagliata venne portata in giro per l'Urbe. L'anonimo riprende a questo punto la calunnia, già riportata dal panevirico del 313, secondo cui Massenzio non era davvero figlio di Massimiano, e la circostanza: la madre stessa, dichiara, interrogata confessò di averlo avuto da un Siriano.

Secondo lo stesso schema di Prassagora, l'*Origo* passa immediatamente a presentare il rivale successivo. Licinio, racconta, era d'origine modesta, fatto imperatore da Galerio coll'idea di sconfiggere Massenzio; ma Costantino chiuse la partita per primo, dopodiché spinse Licinio ad accordarsi con lui – il linguaggio usato indica chiaramente che era Costantino a dettare le condizioni – e gli fece sposare a Milano la sorella Costanza. Celebrate le nozze, Costantino tornò in Gallia e Licinio nell'Illirico. Dopo un po', però, Costantino mandò da Licinio Costanzo – si intende forse il fratello Giulio Costanzo, o il futuro prefetto del pretorio Flavio Costanzo – con la seguente proposta: Bassiano, che aveva sposato anche lui una sorella di Costantino, Anastasia, doveva essere creato Cesare, e avrebbe governato l'Italia, costituendo un cuscinetto fra i due. Licinio però non fu d'accordo, e anzi Senecione, che era un suo stretto collaboratore e fratello di Bassiano, convinse quest'ultimo a rivolgersi contro Costantino. Colto sul fatto, Bassiano venne catturato e fatto giustiziare da Costantino; Licinio rifiutò di consegnare Senecione perché anche lui fosse punito. A questo punto la *concordia* era *fracta*, anche perché Licinio fece abbattere le statue e le immagini di Costantino a *Emona*, ovvero l'odierna Lubiana, sul confine fra l'Italia e l'Illirico. È forse il caso di sottolineare che tutta questa storia fantastica, a cui la storiografia moderna dà volentieri credito, è raccontata soltanto dal nostro anonimo; con un certo sforzo di può pensare che si riferisse a questa vicenda Eusebio quando scriveva che oltre a Massimiano «altri membri della famiglia che tramavano insidie segrete contro di lui vennero scoperti»; ma è un fatto che di Bassiano, Senecione e Anastasia non ci parla nessuna altra fonte, né prima né dopo.<sup>18</sup>

18. *Origo Constantini*, 14-15; cfr. Eusebio, *HE*, 1 47 2. BRATOŽ 2014, p. 102, accosta un passo di Leone Grammatico, scrittore del X secolo, in cui si parla di alcuni traditori che fuggirono nell'impero di

L'anonimo offre una descrizione molto dettagliata delle operazioni militari, distinguendo precisamente le due guerre combattute fra Costantino e Licinio. Il primo scontro ebbe luogo al «Cibalsem campum», ovvero presso la città di *Cibalae* nell'attuale Croazia; il cronista conosce addirittura l'entità delle forze in campo, 35.000 uomini per Licinio, 20.000 per Costantino, e delle perdite: Licinio perse 20.000 fanti e parte dei cavalieri catafratti («equitum ferratorum»). Con la cavalleria che gli restava, Licinio ripiegò sulla capitale dell'Illirico, Sirmio, prese con sé la moglie, il figlio e il tesoro e proseguì verso la Dacia, discendendo il corso del Danubio. Il suo *dux limitis* Valente, nominato Cesare,<sup>19</sup> raccolse un nuovo esercito presso Adrianopoli, e quando Costantino fu giunto a Filipopoli, a meno di 200 km, gli mandò dei messaggeri offrendo la pace. Costantino rifiutò e si giunse a una nuova battaglia «in campum Ardiensem», con possibile riferimento al fiume Ardas, in Tracia. La battaglia fu lunga e contrastata, ma alla fine Licinio fu sconfitto un'altra volta.

A questo punto l'anonimo per la prima volta descrive non soltanto uno scontro campale, ma una manovra strategica. Costantino insegue gli sconfitti credendo che si ritirino verso Bisanzio; ma Licinio e Valente piegano invece verso Beroea, e si posizionano nelle retrovie di Costantino, tagliandogli le linee di comunicazione. Quando Costantino si rende conto di questo fatto spiacevolissimo, cui si aggiungono le perdite e la stanchezza delle sue truppe, decide di accettare l'offerta di pace di Licinio. Gli accordi sono comunque favorevoli a Costantino, che si annette l'Illirico; a Licinio rimane il resto delle province orientali, mentre per insistenza di Costantino Valente è spogliato del titolo di Cesare e ridotto a privato cittadino.<sup>20</sup>

Licinio e che quest'ultimo rifiutò di riconsegnare a Costantino. L'unica iscrizione che potrebbe riferirsi a uno dei due è quella di Aurelio Senecione, *dux* nel Norico nel 310 (ed. KÖNIG 1987, p. 116), ma l'incarico sembra ben poco confacente a un membro della famiglia imperiale. La totale assenza di altre fonti non impedisce che a questi personaggi evanescenti siano dedicati studi corposissimi, ad esempio CHAUSSON 2002 (le cui speculazioni sono, incredibilmente, scambiate per «conoscenze certe» da BRATOŽ 2014, p. 103); e che si speculi regolarmente sul nome cristiano portato da una figlia di Costanzo I. BARNES 2011, pp. 100-2, sottolinea che il racconto è come minimo oscurato dalla propaganda costantiniana, e suggerisce che Costantino, prendendo atto che dopo otto anni di matrimonio Fausta non gli aveva dato figli, deve aver proposto di creare una nuova tetrarchia, con due Cesari, Crispo e Bassiano. È possibile; ma in realtà noi non sappiamo se in quegli anni Fausta non avesse avuto aborti o partorito figli morti poco dopo la nascita, come accadeva frequentemente nella demografia preindustriale, per cui la supposizione che Costantino si fosse rassegnato a considerarla sterile è meno ovvia di quanto non paia.

19. Ma le monete attestano che fu proclamato Augusto (*RIC*, VII 644 e 706), cfr. BARNES 1981, p. 320; lo stesso errore per Martiniano, sotto, n. 26.

20. *Origo Constantini*, 16-18.



Confronto con altre fonti  
LA CAMPAGNA D'INVERNO DEL 316-317

Il resoconto della prima guerra fra Costantino e Licinio offerto dall'*Origo Constantini* trova conferma in un'altra fonte. Si tratta di sei lettere dirette al filosofo Giamblico da un Giuliano che la tradizione ha confuso con l'imperatore omonimo, ma che con ogni probabilità era invece suo nonno Giulio Giuliano, prefetto del pretorio di Licinio. Da queste lettere risulta che l'autore era appena scampato ai pericoli di una guerra disastrosa, cominciata nella Pannonia Superiore e conclusa con una lunga ritirata fino a Calcedonia; la guerra si era svolta in inverno, con un clima terribile, e l'autore era scampato a battaglie, assedi e malattie, ma ora era in salvo a Nicomedia, dove l'imperatore si era sistemato con la corte.<sup>21</sup>

Che la campagna si sia svolta d'inverno è confermato dalle date delle costituzioni emesse da Costantino in quei mesi. L'imperatore era ancora ad Arles il 13 agosto 316 (*CTh.*, XI 30 5-6); era a Serdica, sul teatro di guerra, il 4 dicembre 316 (*CTh.*, IX 1 1); il 1° marzo 317, ancora a Serdica, conclusa la pace venne decretata la nomina dei tre Cesari, Crispo, Costantino jr. e Licinio jr. o Liciniano.<sup>22</sup> Sul negoziato che pose fine alla guerra, una vivace ricostruzione è proposta da un autore più tardo, Petrus Patricius, funzionario bizantino del VI secolo; al quale risulta altresì che la manovra di Licinio alle spalle di Costantino gli consentì di catturarne i bagagli e il seguito – ma non è improbabile che si tratti semplicemente di un abbellimento introdotto dal cronista.<sup>23</sup>

Si apre ora uno spazio di coesistenza, su cui l'anonimo si sofferma. Costantino e Licinio concordano la nomina dei tre nuovi Cesari, che vengono proclamati a Serdica; Costantino e Licinio sono consoli insieme – notizia tecnicamente sbagliata, giacché l'ultimo consolato condiviso dai due Augusti era del 315, ma può darsi che l'anonimo si riferisca al consolato di Costantino e Licinio Cesare, del 319. Qui è inserita nel testo, in modo così grezzo da lasciar interrotta una frase, la prima interpolazione posteriore da Orosio, in cui si racconta che all'improvviso, colto da «repentina rabie», Licinio espulse tutti i cristiani dal suo palazzo; subito dopo tornò a infuriare la guerra. Poiché, come sappiamo, il problema della svolta anticristiana e della cosiddetta «persecuzione» di Licinio è tuttora aperto,<sup>24</sup> non sarà inutile osservare qui che l'anonimo, prima che sul suo testo intervenisse l'interpolatore cristiano, non ne aveva mai sentito parlare, e conosceva invece un'altra spiegazione della rottura fra i due Augusti. I Goti invasero la Tracia e la Mesia, province che appartenevano a Licinio, ma poiché Costanti-

no si trovava a Tessalonica, a portata di mano, fu lui a intervenire, sconfiggendoli e costringendoli a restituire i prigionieri. Licinio si lamentò di questa interferenza, in un tono così oscillante fra il supplichevole e il superbo che Costantino, giustamente, perse la pazienza.<sup>25</sup>

A questo punto si scopre che Licinio, già prima che scoppiasse la seconda guerra civile, impazzava con ogni vizio, «scelere avaritia crudelitate libidine», ammazzava le persone per le loro ricchezze e ne corrompeva le mogli. Non manca niente al ritratto del tiranno consegnato dalla propaganda costantiniana, identico in tutto a quello di Massenzio. La nuova guerra vede la vittoria di Costantino su Licinio alla battaglia di Adrianopoli; lo scontro è durissimo, tanto che Costantino è leggermente ferito alla coscia, ma alla fine prevale «disciplina militari et felicitate». Licinio si chiude dietro le mura di Bisanzio, convinto di poter tenere indefinitamente grazie al controllo dei mari; ed è tanto sicuro di sé che procede «solita vanitate» a nominarsi un nuovo Cesare, Martiniano.<sup>26</sup> Ma il Cesare Crispo, al comando di una grande flotta, sconfigge l'ammiraglio di Licinio, Amando, e ne annienta la squadra. Licinio fugge dall'altra parte del Bosforo, a Calcedonia, col tesoro, mentre Costantino espugna Bisanzio e si riunisce con Crispo da cui apprende i particolari della vittoria navale.<sup>27</sup> Poco lontano, a Crisopoli, si combatte l'ultima battaglia: Licinio è stato rinforzato da ausiliari goti condotti dal loro capo Alica, ma Costantino vince ancora. Licinio perde 25.000 uomini; gli altri fuggono, ma incalzati anche via mare dalla flotta nemica finiscono per arrendersi. L'indomani Costanza, moglie di Licinio, si presenta all'accampamento del fratello per implorare la vita salva al marito, e la ottiene.

Licinio così è ridotto a privato cittadino, e Costantino lo tratta familiarmente prima di relegarlo a Tessalonica; anche Martiniano è risparmiato. Segue a questo punto lo sviluppo più imbarazzante, cioè la successiva eliminazione di entrambi. In un passo, che secondo qualcuno potrebbe essere stato stravolto dal rimaneggiatore cristiano,<sup>28</sup> si spiega che Costantino aveva ottimi motivi per diffidare di Licinio: aveva infatti l'esempio di suo suocero Massimiano, e voleva evitare che anche il cognato tentasse di riprendere la porpora a danno della *res publica*. L'uccisione di Licinio e di Martiniano fu ordinata da Costantino «tumulto militari exigentibus», frase che non regge dal punto di vista grammaticale ed è stata emendata in vario modo, ma sembra comunque suggerire che siano state le pressioni dei soldati a imporre la liquidazione dei due. L'interpolatore cristiano aggiunge a questo punto un passo di Orosio, per sottolineare con soddisfazione

21. BARNES 1981, p. 68; PORENA 2003, p. 316. Le lettere sono i nn. 181 e 183-87 dell'epistolario di Giuliano nell'edizione Bidez-Cumont.

22. PORENA 2003, pp. 313-15.

23. Petrus Patricius, fragm. 15, cfr. ed. KÖNIG 1987, pp. 130-31; LIEU-MONTSERRAT 1996, p. 58, e ed. AIELLO 2014, p. 204.

24. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. II, *La persecuzione di Licinio*.

25. *Origo Constantini*, 19-22.

26. Ma le monete attestano che fu proclamato Augusto (*RIC*, VII 608 e 645), cfr. BARNES 1981, p. 76; lo stesso errore per Valente, sopra, n. 19.

27. In questo passo, la cui lezione è incerta, AIELLO 2003, p. 293 (ripreso in ed. AIELLO 2014, pp. 223-24) propone ingegnosamente di scorgere un accenno velato a un contrasto tra padre e figlio.

28. Ma ritenuto invece originale da ed. AIELLO 2014, p. 229.

che così anche l'ultimo responsabile delle persecuzioni contro i cristiani venne punito come meritava.<sup>29</sup>

L'anonimo lega direttamente alla celebrazione della vittoria la decisione di fondare una nuova capitale: Costantino, afferma, diede il proprio nome a Bisanzio «a memoria dell'insigne vittoria», perché proprio lì era stato sconfitto Licinio. La decorò come se fosse stata la sua patria, grandiosamente (*cultu ingenti*), «e desiderò farla pari a Roma». L'autore entra in dettaglio sulle misure prese da Costantino per far crescere la sua capitale: «le cercò cittadini dappertutto e le elargì molte ricchezze». Che nel far questo abbia «quasi esaurito tutti i tesori e le ricchezze regie» può ovviamente essere una critica, che come vedremo sarà condivisa da molti; che abbia istituito un Senato *secundi ordinis*, subalterno quindi a quello di Roma, e che i membri abbiano avuto il titolo di *clari*, anziché quello di *clarissimi* che spettava ai senatori romani, potrebbe tradurre il punto di vista di un sostenitore dell'aristocrazia senatoria di Roma, anche se è stato proposto che il passo sia un'interpolazione posteriore.<sup>30</sup>

L'*Origo* rievoca a questo punto le grandi guerre danubiane che caratterizzarono l'inizio degli anni 330. Costantino, scrive, fece guerra ai Goti in seguito a una richiesta d'aiuto dei Sarmati; il Cesare Costantino si occupò della faccenda e inflisse ai Goti una tremenda lezione, devastando il loro paese a tal punto che in centomila morirono di fame e di freddo.<sup>31</sup> I Goti implorarono la pace e diedero ostaggi, fra cui il figlio del re Ariarico. A questo punto, però, Costantino si accorse che neppure dei Sarmati ci si poteva fidare, e si volse contro di loro. Fra i Sarmati, però, accadde qualcosa che tuttora non capiamo bene, e che l'anonimo descrive come una rivolta dei *servi Sarmatarum* contro i loro *dominos*; è possibile, in un linguaggio forse più adatto a quella che immaginiamo essere la struttura della società sarmata, che si sia trattato di uno scontro fra clan dominanti e clan assoggettati; in ogni caso l'*Origo* afferma che i padroni, sconfitti, vennero cacciati dal loro paese, e Costantino ne accolse addirittura trecentomila, distribuendoli fra la Tracia, la Scizia, la Macedonia e l'Italia. La vicenda, ricordata anche da Eusebio, è certamente autentica, al di là della cifra favolosa: dalla più tarda *Notitia Dignitatum* risultano operativi in Italia, ciascuno in una diversa area geografica

29. *Origo Constantini*, 29-30. Di recente si sono trovati storici abbastanza servili da rincarare perfino sul giustificazionismo dell'anonimo: «Through suspicion of treasonable acts and at the request of the army command, both were put to death the following year to save the state from more war» (ODAHL 2004, p. 160).

30. *Origo Constantini*, 30; cfr. ZECCHINI 1993, p. 33 (ma ed. AIELLO 2014, pp. 236-37, nota che dal 355 Costanzo II riconosce ai senatori di Costantinopoli il titolo di *clari* e la parità giuridica con quelli di Roma, per cui a suo giudizio il testo dev'essere anteriore a quella data).

31. ZECCHINI 1993, p. 35: poiché Costantino II sparisce nel 340, questa adulazione (era ragazzino al tempo della campagna) proverebbe che la redazione originaria dell'*Origo* è poco posteriore al 337. Poco credibile BARNES 1976c, p. 151, secondo cui «'per Constantinum Caesarem' means merely 'by the emperor Constantine'». Cfr. anche BROCKMEYER 1987.

ca, ben quindici funzionari con la qualifica di *praefecti Sarmatarum gentilium* e il compito di trovare una sistemazione per i profughi.<sup>32</sup>

Dopo una lunga interpolazione orosiana, che esalta la Cristianità di Costantino, si passa alle misure da lui prese per la successione; e, come al solito, con particolari inediti. L'autore, che aveva citato l'elevazione a Cesari di Crispo e Costantino jr., ma non quella di Costanzo e Costante, riferisce la nomina a Cesare del nipote dell'imperatore, Dalmazio, e quella di suo fratello Annibaliano – a cui Costantino diede in sposa la figlia Costantina – a «*regem regum et Ponticarum gentium*»: titolo mirabolante che riprende quello dei sovrani sassanidi e che allude certamente a grossi progetti di riorganizzazione dei confini orientali nel quadro di un regolamento di conti col rivale impero persiano.<sup>33</sup> L'*Origo* propone a questo punto un'immagine dell'impero suddiviso fra quattro futuri eredi: Costantino jr. governava la Gallia, Costanzo l'Oriente, Costante l'Ilirico e l'Italia, mentre Dalmazio difendeva – il verbo diverso segnala la subalternità del suo ruolo rispetto ai tre figli – la frontiera del Danubio («*ripam Gothicam*»). Costantino, conclude l'anonimo, preparava una guerra contro i Persiani; ma morì, in una *villa publica* presso Nicomedia, dopo 31 anni di regno, e fu sepolto nella sua nuova capitale.

Alla ricchezza di particolari, spesso unici, fornita dall'Anonimo Valesiano fanno da riscontro, converrà sottolinearlo, i suoi silenzi: il più macroscopico è quello sull'uccisione di Crispo e Fausta, che doveva essere ancora un argomento troppo pericoloso da toccare. Ma colpisce anche la completa assenza di indicazioni sulla svolta religiosa di Costantino, che induce di solito a dare per scontato che l'autore fosse un pagano, al pari di Prassagora. Come vedremo, le stesse considerazioni valgono anche per gli autori dei brevii, che di conseguenza vengono tutti considerati pagani. C'è da chiedersi se non occorra riflettere su una circostanza così curiosa, per cui l'intera produzione storiografica dell'impero cristiano fino alla fine del IV secolo, sia quella composta da letterati in cerca di gloria sia quella più ufficiosa faticosamente messa insieme da alti funzionari governativi, risulterebbe prodotta da autori pagani: nel prossimo capitolo, dopo aver esaminato tutti gli autori, ci chiederemo se sia proprio così, o se non si debba piuttosto supporre che nella valutazione dell'operato di un imperatore le aspettative degli storici di professione e del loro pubblico fossero diverse da

32. *Origo Constantini*, 31-32; cfr. BARBERO 2006, pp. 96-100.

33. *Origo Constantini*, 35. Tanto le monete coniate per lui – che sul verso raffigurano l'Eufrate – quanto le altre fonti letterarie danno però ad Annibaliano il solo titolo di *rex*, ed è stato suggerito che l'Anonimo Valesiano si sia sbagliato ad aggiungere *regum*; sul significato di questa titolatura che è comunque assolutamente insolita cfr. MOSIG-WALBURG 2005; PIRAS 2013, p. 422, e sopra, cap. IV n. 226 e cap. V n. 127. Molta storiografia continua invece ad accettare la nomina a *rex regum* in vista di una «crociata contro la Persia» (BARNES 2011, p. 166). In *Epit. Caes.*, 41 20 si afferma che Costantino assegnò ad Annibaliano il governo dell'Armenia «*nationesque circumsocias*».



quelle che noi ci immaginiamo.<sup>34</sup> Per il momento lasciamo in sospeso la questione, e procediamo a incontrare il primo dei nostri manualisti ufficiali, l'unico che scrisse già sotto il regno dei figli di Costantino: Aurelio Vittore.

### 3. AURELIO VITTORE

Aurelio Vittore, d'origine africana, funzionario imperiale nell'Ilirico, scrive sotto Costanzo II il suo *Liber de Caesaribus*, manualetto di storia romana da Ottaviano fino ai suoi giorni; la sua carriera proseguirà sotto gli imperatori successivi, portandolo fino all'altissima carica di *praefectus Urbi*. Trattando di Claudio il Gotico, l'autore lo presenta come fondatore della dinastia costantiniana, anche se una lacuna nel testo ci impedisce di sapere quale fosse esattamente, secondo lui, il collegamento genealogico fra Claudio e «Constantius et Constantinus atque imperatores nostri». Arrivato a Costanzo, Vittore ricorda che fu nominato Cesare insieme a Galerio, che l'uno sposò la figliastra di Massimiano e l'altro la figlia di Diocleziano, e che entrambi dovettero sciogliere per questo un precedente matrimonio: è l'unico accenno, indiretto, all'esistenza di Elena, in termini imbarazzati che implicano comunque un matrimonio regolare. Entrambi i nuovi Cesari, commenta l'autore, provenivano dall'Ilirico, terra scarsa di intellettuali, ma ricca di bravi contadini e soldati.

Il figlio di Costanzo compare nel racconto al momento della nomina a Cesari di Severo e Massimino. Costantino era tenuto in ostaggio da Galerio, ma in apparenza con tutti gli onori (se così si deve intendere «religionis specie»; ma di che pretesto religioso si trattasse è impossibile immaginarlo). Informato delle nuove nomine, non poté tollerare d'essere lasciato ai margini: «il suo animo grande e potente fin dall'infanzia era reso inquieto dalla brama di comandare». Perciò fuggì, uccidendo dietro di sé i cavalli pubblici per rallentare gli inseguitori, e arrivò in Britannia, dove trovò il padre in punto di morte, sicché non gli restò che prendere il potere «col consenso di tutti i presenti».

Riferita la morte di Costanzo, l'autore giudica opportuno condurre gli eventi fino a quella dell'altro Augusto, Galerio, per introdurre poi un curioso commento su entrambi: uomini di grande valore, ma ignoranti, mentre se fossero stati colti ne parleremmo come di grandi imperatori. Si è visto infatti, prosegue imperturbato Vittore, che l'erudizione, la raffinatezza e la buona educazione sono indispensabili ai sovrani per completare i doni della natura; sono l'*eruditio*, l'*elegantia*, la *comitas* che hanno fatto la gloria di Ciro, mentre fra gli imperatori che ho conosciuto («memoria mea») sono proprio queste le qualità che hanno portato alle stelle Costantino, benché naturalmente brillasse anche di ogni altra virtù. Si direbbe che qui Vittore stia descrivendo Costantino con gli occhi incan-

34. Cfr. sotto, cap. xviii, p. 724.

tati di Eusebio, piuttosto che fare, come qualcuno ha suggerito, dell'ironia;<sup>35</sup> ma il passo si conclude in modo inaspettato. Peccato, commenta l'autore, che non abbia saputo mettere un limite alla sua ambizione e munificenza; se l'avesse fatto, sarebbe stato davvero un dio («haud multum abesset deo»), ma così come stanno le cose ha fatto la fine di molti che inseguendo la gloria rischiano di scivolare nella direzione opposta. Il lettore noterà che questa è la prima osservazione esplicitamente negativa incontrata nella nostra rassegna: siamo alla fine del regno di Costanzo II, ed evidentemente non era più impossibile introdurre riserve come questa nell'elogio del padre dell'imperatore.

Giunto alla morte di Galerio, Vittore ha già raccontato l'usurpazione di Massenzio e i vani tentativi di liquidarlo. Il suo ritratto è ovviamente quello convenzionale del tiranno. L'autore riferisce che l'avevano elevato al trono la plebe e le masnade dei pretoriani («vulgus turmaeque praetoriae»), e lo chiama senz'altro *tyrannus*; africano d'origine, e dunque particolarmente interessato alle vicende del suo paese, Vittore racconta che Massenzio, dopo aver schiacciato senza fatica l'usurpazione di Domizio Alessandro, fece mettere a ferro e fuoco con bestiale crudeltà Cartagine e l'intera provincia africana («Quo victo, Maxentius Carthaginiem, terrarum decus, simul Africae pulchriora vastari, diripi incendique iusserat, feros inhumanusque ac libidine multa tetrior»).<sup>36</sup> Non c'è dunque bisogno di altre motivazioni per giustificare l'invasione dell'Italia da parte di Costantino, né di nascondere che fu lui a prendere l'iniziativa, come invece si era preoccupato di fare Lattanzio.<sup>37</sup> Vittore scrive che Costantino, «appreso che l'Urbe e l'Italia erano devastate» e due imperatori erano stati respinti, fece la pace in Gallia e si diresse contro Massenzio.

Il tiranno, «pavidus et imbellis», è incapace di reagire quando la guerra dilaga in Italia e i suoi sono sbaragliati a Verona, così come non aveva reagito venendo a sapere che Costantino aveva giustiziato suo padre. Rendendosi conto di non aver raccontato questa storia, Vittore la recupera frettolosamente: Massimiano, già vecchio e rimbambito, temendo che il figlio non fosse all'altezza fece la sciocchezza di voler riprendere il potere; poi si recò da Costantino fingendo di volersi mettere al suo servizio, e complottò contro di lui, finché non venne condannato a morte. Qui Vittore nota che Costantino era il genero del vecchio, senza però spiegare perché e senza menzionare Fausta. A questo punto si torna a raccontare la guerra in Italia: Massenzio, il quale commetteva nel frattempo sempre nuove atrocità, uscì da Roma e andò ad attendere Costantino a Saxa

35. NERI 1992, pp. 48-49; 1992b, p. 719.

36. Aur. Vict., xl 5, xl 17-19.

37. Lattanzio, *MP*, 43 4, seguito da BARNES 1981, p. 40. Zosimo, II 14, egualmente addotto da Barnes, non è risolutivo. È indicativo del metodo di questo pur interessantissimo studioso il fatto che tutte le fonti in contrario non vengano citate.

Rubra, a nove miglia dall'Urbe;<sup>38</sup> sconfitto, tentò di rifugiarsi in città, ma fu raggiunto «all'attraversamento del Tevere, nelle trappole che aveva collocato per il nemico presso il Ponte Milvio». Qui la *mechané* è intesa senz'altro alla lettera, come un dispositivo preparato per fermare il nemico e in cui invece precipita il tiranno.

A questo punto Vittore si sofferma a raccontare la presa di possesso dell'Urbe da parte del nuovo imperatore. La morte di Massenzio è festeggiata da tutti a Roma con incredibile esultanza, dal Senato come dalla plebe; una volta infatti il tiranno aveva permesso ai pretoriani di far strage fra il popolo, e per primo aveva introdotto la pessima innovazione di sostituire i *munera* con pagamenti in moneta, per estorcere ai proprietari il denaro necessario alle sue dissipazioni. Quando si tratta di Massenzio, evidentemente, la propaganda costantiniana aveva creato una *pensée unique* che non era più concepibile aggirare. La vittoria di Costantino si traduce nell'eliminazione dei sussidi – più adatti alle fazioni che all'Urbe, osserva Vittore –, delle armi e della divisa militare ai reparti pretoriani. C'è da chiedersi perché l'autore scelga questa perifrasi complicata anziché affermare semplicemente che i pretoriani vennero sciolti, col risultato che sull'esatta interpretazione di questa frase sono state formulate le teorie più diverse.<sup>39</sup>

Vittore riferisce poi che Costantino proseguì la politica edilizia di Massenzio, appropriandosi col consenso del Senato anche delle opere da lui iniziate: «tutte le opere che Massenzio aveva magnificamente costruito, il tempio dell'Urbe e la basilica, i padri le consacrarono ai meriti di Flavio». Gli investimenti continuano con il restauro del Circo Massimo, opera, giudica Vittore, «non molto inferiore alle altre» – che pare comunque un elogio abbastanza tiepido.<sup>40</sup> Gli studiosi più avvertiti hanno osservato non senza perplessità che l'autore non menziona affatto l'edificazione della basilica del Laterano, considerata oggi come il primo e il più importante intervento edilizio di Costantino a Roma all'indomani della vittoria su Massenzio.<sup>41</sup> Verrebbe da chiedersi se è mai possibile che Vittore taccia su una fondazione così colossale, soltanto per dispetto verso i cristiani, e se il suo silenzio non implichi invece che anche nella fondazione della basilica

38. MOREAU 1952 suggerisce che si tratti di una confusione di Aurelio Vittore con la vittoria di Settimio Severo su Pescennio Nigro nel 193.

39. NERI 1992, p. 17, fa notare che Vittore aveva riferito con disapprovazione la precedente riduzione dei pretoriani sotto Diocleziano, e che evidentemente si trattava di un argomento su cui aveva opinioni precise (cfr. Aur. Vict., xxxix 47). Altra interpretazione possibile è che sono abolite le legioni pretoriane, i sussidi, e l'uso di armi e abbigliamento militare dentro Roma, CHENAULT 2008, p. 21; ma in tal caso rimane il problema di capire che cosa sono i sussidi: SPEIDEL 1986, p. 256, intende come reparti ausiliari e specificamente gli *equites singulares Augusti*; BARNES 1981, p. 45: la *legio Parthica* attenduta presso Roma.

40. NERI 1992, p. 27; cfr. Pan. Lat., IV (x) ed. MYNORS, del 321. Sull'identificazione dell'*Urbis fanum* cfr. GUIDOBALDI 2013.

41. BLECKMANN 2007, p. 43.

del Laterano Costantino ebbe un ruolo meno significativo di quanto non si affermi di solito. L'autore prosegue osservando che Costantino ornò i luoghi pubblici più importanti con statue, di cui molte d'oro e d'argento; e in Africa, la provincia cara a Vittore che ne segue sempre da vicino le sorti, creò un collegio sacerdotale per il culto della *gens Flavia*, ricostruì la città di Cirta devastata durante l'assedio di Massenzio, e le diede il nome di Costantina.

Fin qui tutto bene; ma Vittore per la seconda volta interrompe bruscamente il filo della narrazione per formulare una considerazione negativa. Niente di meglio, dice, di chi caccia i tiranni; ma per meritare veramente d'essere amati, bisogna poi dimostrarsi «modesti [...] atque abstinentes». La peggior delusione per la gente è di scoprire che deposto un governante scellerato, le affezioni rimangono immutate. A rigore il commento è generico e non implica necessariamente che anche Costantino abbia deluso, ma a meno di pensare che Vittore fosse un imbecille, il senso d'una sentenza del genere piazzata a questo punto può difficilmente essere un altro.

Liquidato Massenzio, anche Vittore procede al confronto con il successivo rivale, Licinio, con meno dettagli rispetto all'Anonimo Valesiano, ma comunque con una certa attenzione alla sequenza cronologica. Ha già segnalato in precedenza che Licinio era un vecchio amico di Galerio, da lui creato Augusto per consiglio di Diocleziano; ora può dunque senza difficoltà raccontare che mentre Costantino liquidava Massenzio, Licinio in Oriente sconfisse e uccise Massimino. A questo punto erano in due a gareggiare per la «potestas orbis Romani»; e benché fossero imparentati, perché Licinio aveva sposato la sorella di Costantino, erano così diversi che riuscirono a fatica ad andare d'accordo appena per tre anni. Il passo in cui Vittore descrive le loro differenze è corrotto, ma la sostanza è che Costantino a parte certi difetti era, nel resto, magnanimo, mentre Licinio era avaro e rustico. Costantino proteggeva i nemici sconfitti e lasciava loro onore e ricchezze; la sua clemenza traspare anche dal fatto che per primo abolì il vecchio supplizio della croce, descritto da Vittore in termini particolarmente espressivi («*vetus teterrimumque supplicium patibulorum et cruribus suffringendis*»). L'entusiasmo dell'autore per questa abolizione è tale da fargli concludere che Costantino apparve per questo come un rifondatore dell'impero, se non addirittura un dio («*Hinc pro conditore seu deo habitus*»). Lo stile di Licinio invece era di mettere alla tortura gli innocenti, e addirittura «nobili filosofi, come si fa con gli schiavi».

Il passo ovviamente merita un commento. La notizia che Costantino abolì il supplizio della crocifissione si trova solo in Vittore, e nella più tarda *Historia Ecclesiastica* di Sozomeno, ma è stata a lungo presa per buona dalla storiografia, anche giuridica, dato che risulta così evidentemente in linea con il nuovo spirito cristiano – così nuovo, però, che va forse riportato piuttosto all'epoca in cui Vittore scriveva, quando la venerazione per la croce stava prendendo piede assai

più di quanto non accadesse ai tempi di Costantino.<sup>42</sup> Quanto ai supplizi «nobilium philosophorum», un'altra *Historia Ecclesiastica*, quella di Eusebio, ricorda le torture inflitte da Licinio ai sacerdoti pagani; le ricorda, va detto, con entusiasmo, dato che quando Eusebio scrive quelle pagine Licinio è ancora uno dei suoi eroi, caro a Dio e amico dei cristiani tanto quanto Costantino. In sostanza qui Vittore sembrerebbe riproporre informazioni della tradizione cristiana, sposandone il giudizio morale su Costantino, e ribaltandolo invece per quanto riguarda Licinio. Ma va anche ricordata un'iscrizione africana, proveniente da *Lambaesis*, che fa riferimento alla feroce repressione ordinata in Africa da Massenzio, ed esalta Costantino per aver messo fine a quei supplizi («cruces et proelia saeva tyranni»): ancora una volta, è forse soprattutto alle vicende africane da lui ricordate con particolare affetto che va ricondotto l'atteggiamento di Vittore, critico di Costantino quando occorre, ma comunque schierato senza alcun dubbio con lui quando si contrappone a quelli che una tradizione concorde aveva tramandato entrambi, senza scampo, come *tyranni*.<sup>43</sup>

Lo scontro fra Costantino e Licinio è raccontato in modo assai stringato, e senza nessun interesse per i dettagli, ma salvando comunque il ricordo delle due guerre separate da una provvisoria alleanza: Costantino sconfigge Licinio in diverse battaglie, ma non riesce a farla finita, e considerando anche la parentela preferisce fare la pace, sancita dalla nomina a Cesari dei «communes liberi», Crispo, Costantino e Liciniano. Vittore aggiunge però, e questo è un *unicum*, che un'eclissi di sole lasciò presagire che l'accordo non sarebbe durato a lungo, né avrebbe portato bene agli interessati (come vedremo, Vittore è molto interessato ai cattivi presagi e ne conosce più d'uno riferito ai successori di Costantino).<sup>44</sup> Sei anni dopo, rotta la pace, Licinio è sconfitto in Tracia, si ritira a Calcedonia, ed è poi battuto insieme a Martiniano «in imperium cooptato»; non ci sono riferimenti al suo destino successivo.<sup>45</sup>

Così la *respublica* si trovò ad essere governata dalle decisioni di uno solo. Il tono di Vittore non sembra propriamente entusiasta («Eo modo respublica unius arbitrio geri coepit»), e l'aggiunta che i figli «ripresero in forme diverse» l'appellativo di Cesari è formulata in modo tale da suggerire che solo del nome

42. DINKLER-VON SCHUBERT 1992 e 1995; ma potrebbe anche trattarsi di un'interpolazione ancora più tarda (CARLÀ-CASTELLO 2010, pp. 215-16). Solo in tempi recenti il passo è stato sottoposto ad analisi critica, in particolare per accertare se si riferisca veramente al supplizio della crocifissione, con il consueto proliferare di interpretazioni opposte e spesso poco fondate: *status quaestionis* in CARLÀ-CASTELLO 2010, pp. 209-11. Cfr. sopra, cap. XVI n. 52.

43. Cfr. Sozomeno, I 8 13; Eusebio, *HE*, IX 11 6; per l'iscrizione di *Lambaesis* (*CIL*, VIII 18261) cfr. NERI 1992, pp. 30-31.

44. Cfr. NERI 1992b, pp. 709-11, per l'ipotesi che questa tradizione derivi dall'ambiente degli aruspici romani.

45. *Aur. Vict.*, XLI 6-9. Su questo silenzio cfr. NERI 1992b, p. 715.

si trattava. Vittore del resto è l'unico degli abbreviatori a seguire con micidiale precisione la successione dei Cesari, con le sue implicazioni sinistre. Poco sopra ha menzionato la prima elezione, di Crispo, Costantino jr. e Liciniano, sotto il segno nefasto dell'eclissi di sole; conclusa la seconda guerra contro Licinio, riferisce che anche «al nostro imperatore Costanzo» venne dato proprio allora il nome «insigne» di Cesare; e subito dopo introduce, obliquamente, la notizia dell'uccisione di Crispo, senza nominarlo («il maggiore per nascita») e sottolineando che non si sa perché Costantino lo abbia condannato a morte («quorum cum natu grandior, incertum qua causa, patris iudicio occidisset»). La cautela non è mai troppa, e tuttavia alla fine del regno di Costanzo II era di nuovo possibile menzionare quella morte oscura, che tutti prima di allora avevano evitato di ricordare.

L'autore colloca a questo punto un episodio che sembra in realtà posteriore, l'esecuzione di Calocero, che occupava il bizzarro ufficio di *magister pecoris camelorum* e che si era proclamato re a Cipro. Catturato, venne messo a morte, parrebbe, sulla croce («excruciato [...] servili aut latronum more»). È curioso che Vittore riporti qui l'episodio; soprattutto perché proprio lui, in precedenza, aveva elogiato Costantino per aver abolito la crocifissione. Anche se resta pur sempre probabile che le notizie accumulate da questi autori dipendano più dalla casualità delle loro letture che da un progetto ben concepito e coerente, in questo caso c'è da chiedersi se l'evidenza data al supplizio dell'usurpatore non rientri nel quadro di un progressivo ottenersi del potere costantiniano, benché Vittore sottolinei che Calocero se l'era ben meritato («ut fas erat») e che era solo un *demens*.<sup>46</sup>

Subito dopo Vittore elenca gli ambiti a cui Costantino, negli ultimi anni, dedicò le sue grandi capacità (*ingentem animum*): a fondare un'Urbe (*condenda urbe*), a organizzare culti (*formandis [...] religionibus*) e a riformare l'esercito (*novando militiae ordine*). Il tono è neutro e non lascia trasparire né approvazione né disaccordo, anche se Vittore, di cui si sottolinea di solito il conservatorismo, può non essere stato entusiasta né della nuova Urbe, né dei nuovi culti, e tanto meno delle innovazioni in campo militare; peraltro questo è il primo testo in cui, dopo anni di silenzio, si trova un riferimento esplicito, seppure anodino, alle novità religiose introdotte da Costantino. Vittore è anche il primo autore a menzionare, attribuendole esplicitamente a Costantino, le importanti riforme militari che la storiografia, oggi, è tuttora incerta se attribuire a lui oppure a Diocleziano.

L'autore ricorda poi, molto brevemente, le vittorie su Goti e Sarmati e la nomina a Cesare del più giovane dei figli, Costante: qui, però, Vittore inserisce di nuovo un oscuro presagio, un fuoco che brucia nel cielo per tutta la notte, a in-

46. *Aur. Vict.*, XLI 11-12. Nel testo dell'*Origo* la stessa notizia è inserita dall'interpolatore cristiano, a partire da Orosio e senza dettagli sordidi (*Origo Constantini*, 6).

dicare miracolosamente che per colpa sua la *res publica* conoscerà degli sconvolgimenti. Che Vittore si riferisca alla sconfitta e uccisione di Costantino II da parte di Costante o alla rivolta di Magnenzio, in cui Costante perse la vita, è chiaro il suo giudizio negativo sul sistema di successione predisposto da Costantino: l'unico dei Cesari la cui nomina non sia accompagnata da presagi nefasti è Costanzo II, l'imperatore regnante mentre Vittore scrive. La successiva informazione che, due anni dopo la nomina di Costante, Costantino nominò un quarto Cesare, il nipote Dalmazio, è accompagnata dall'inciso «adsistentibus valde militaribus», che Mommsen ha però proposto di emendare a «obsistentibus»: i militari, cioè, si sarebbero opposti – e in questo caso l'inciso diventa poco promettente per chi sa che di lì a poco Dalmazio sarà eliminato, secondo Eutropio proprio «factione militari».<sup>47</sup>

L'ultimo presagio accompagna la morte di Costantino. Vittore scrive che morì nel trentaduesimo anno del suo regno, dopo aver governato «il mondo intero» (*totum orbem*) per tredici, in età di sessantadue anni, mentre era in marcia contro i Persiani; il luogo, una campagna vicina a Nicomedia, chiamata Achyrona;<sup>48</sup> una cometa, stella di malaugurio per i sovrani, era apparsa ad anticipare l'evento. Venne sepolto a Costantinopoli, e il popolo romano la prese molto male, perché con le sue vittorie, le sue leggi e la sua clemenza si considerava che Costantino avesse «rinnovato» Roma («quasi novatam urbem Romam»), e dunque avrebbe dovuto essere seppellito lì.

A questo punto, Vittore ritiene opportuno un rapido riassunto delle principali imprese di Costantino, e una valutazione d'insieme del suo regno. Le imprese che decide di ricordare sono bizzarre per la loro eterogeneità: il ponte costruito sul Danubio; le numerose e ben ideate fortificazioni («castra castellaque pluribus locis commode posita»); e finalmente – e qui è difficile non alzare le sopracciglia con una certa perplessità: forse l'autore, dopo tutto, è veramente un imbecille – l'abolizione delle consegne forzate d'olio e di frumento, cui erano obbligate le città di Tripoli e di Nicea. A queste prestazioni Vittore è così interessato, che si dilunga a raccontare chi le aveva introdotte, e perché: erano stati i Severi nel caso di Tripoli, e s'era trattato all'inizio di un'offerta spontanea dei cittadini agli imperatori loro conterranei, ma poi si era trasformata in un'imposta permanente. Nel caso di Nicea invece era stato Marco Aurelio (ma Vittore lo chiama «Marcus Boionius») a multare i cittadini, per non aver onorato come meritava il loro grande concittadino, l'astronomo Ipparco. Si può ammet-

tere che l'africano Vittore fosse particolarmente coinvolto nelle vicende di Tripoli, e che per motivi suoi fosse interessato anche a Nicea, ma l'ampiezza e la futilità di questo *excursus* lasciano comunque senza fiato.<sup>49</sup>

Nel migliore dei casi, il duplice aneddoto serve a sottolineare la benevola politica fiscale di Costantino, e infatti Vittore vi ritorna quando riprende il filo. L'imperatore represses severamente le *fiscales molestiae*, e cioè innanzitutto – come conferma ampiamente la sua legislazione – i controlli del fisco sui detentori di benefici pubblici; insomma, tutto sarebbe andato divinamente («cunctaque divino ritui paria viderentur») se Costantino non avesse commesso un errore: promuoveva troppo facilmente gente indegna alle cariche pubbliche. Son cose che son sempre capitate, ammette Vittore, ma tanto più sgradevoli quando l'imperatore è il migliore e la *res publica* è gestita bene; e ancor più gravi se vedendo che i colpevoli fanno carriera, anche gli altri sono indotti a imitarli. Come sappiamo, perfino Eusebio aveva rilevato severamente l'avidità dei funzionari di Costantino e l'incapacità dell'imperatore di correggerli: è evidente che questo tratto della sua politica aveva lasciato una memoria duratura.<sup>50</sup>

Vittore prosegue senza soluzione di continuità raccontando l'assassinio di Dalmazio «non si sa per consiglio di chi», la morte in guerra di Costantino II, il malgoverno di Costante e la sua liquidazione per mano di Magnenzio, le successive usurpazioni di Vetranione, Nepoziano, Silvano: una sequenza di umiliazioni e disastri cui solo la mano ferma di Costanzo II mette riparo. Sono ormai ventitré gli anni del suo regno, scrive Vittore nelle ultime righe, il che ci porta nel 360-361: a quasi un quarto di secolo dalla sua morte, è chiaro che l'immagine di Costantino è sì quella d'un grandissimo sovrano, ma che ha lasciato un'eredità non limpida.

#### 4. LIBANIO, PANEGIRICO DI COSTANZO

Accanto alle opere storiografiche, l'epoca dei figli di Costantino ci ha lasciato importanti testimonianze, in greco, nel genere del panegirico. La prima è quella del retore Libanio, nato ad Antiochia nel 314, e vissuto molto a lungo, almeno fino al 394. Era una figura pubblica, con conoscenze ad altissimo livello, e ci ha lasciato un'opera abbondante da cui la sua figura emerge vividamente. Libanio era pagano e si impegnò apertamente in difesa dei templi e dei loro riti quando li vide minacciati, ma la sua vicenda professionale indica anche come sia assurdo

47. Aur. Vict., xli 10, xli 13-15. Anche il significato di «obsistentibus» è però controverso: CHANTRAINE 1992, p. 13, ritiene che indichi semplicemente la partecipazione dei soldati. «Factione militari»: cfr. sotto, cap. xviii n. 33.

48. Per le discussioni sollevate da questa localizzazione cfr. Woods 1997 (secondo cui *achyrona* è un nome comune e significa 'pagliaio'), Burgess 1999 e 2013 (secondo cui è il nome proprio di una *villa* imperiale).

49. Futilità non diminuita dal fatto che da questo passo la storiografia può trarre deduzioni importanti sulla politica annonaria costantiniana: VERA 2012, p. 341.

50. Aur. Vict., xli 18-21. Il senso di «ob auctoris decus [...] ad imitandum invitamento sunt» non è ovvio: per NERI 1992b, pp. 719-20, significherebbe che Costantino stesso condivideva gli stessi difetti e ne dava il cattivo esempio.

immaginare che la società della sua epoca fosse divisa in campi contrapposti e ostili: non meno di cinque dei suoi studenti divennero vescovi, fra cui Giovanni Crisostomo. L'amichevole corrispondenza intrattenuta da Libanio con qualcuno di quegli allievi, ma anche con padri della Chiesa come Gregorio di Nissa e Basilio di Cesarea dimostra quanto fosse coeso il mondo in cui si muoveva, al di là delle scelte religiose individuali.<sup>51</sup>

Libanio aveva dieci anni quando Costantino, sconfitto Licinio, s'impadronì dell'Oriente e dunque anche della sua città; ne aveva ventitré quando il vecchio imperatore morì lasciando il trono ai suoi figli. Il più antico discorso di Libanio giunto fino a noi è un panegirico dei due fratelli superstiti, gli imperatori Costanzo e Costante, pronunciato a Nicomedia fra il 344 e il 348 (Orazione LIX).<sup>52</sup> Le regole del *basilikòs lógos* prevedono che l'elogio dell'imperatore cominci rievocando la gloria dei suoi antenati, salvo aggiungere che lui stesso l'ha superata; in questo ristrettissimo margine è possibile far trasparire qualche velata critica, ma ovviamente il genere è caratterizzato piuttosto dall'elogio più spudorato.

L'elogio dei figli di Costantino prende dunque le mosse dal nonno, Costanzo: sono così tante le cose positive che potrei dire su di lui, dichiara l'oratore, da costringermi a sceglierne solo una. La qualità di Costanzo che Libanio decide di evidenziare è la mitezza del suo fisco: mentre gli altri tetrarchi scorticavano i contribuenti senza pietà, e sembravano considerare offensivo e pericoloso che qualcuno dei loro sudditi si arricchisse, Costanzo preferiva che il denaro riposasse sicuro nelle case dei privati. Loro, diceva, sono i custodi più fedeli della ricchezza pubblica, e la metteranno volentieri a disposizione quando l'imperatore ne avrà davvero bisogno. Riconosciamo qui un luogo comune su Costanzo che ebbe duratura diffusione, giacché l'abbiamo incontrato pochi anni prima nella *Vita Constantini* di Eusebio e lo ritroveremo di nuovo, parecchi decenni dopo, nel *Breviarium* di Eutropio.<sup>53</sup>

Per contro Libanio non accenna minimamente all'altro luogo comune caro agli autori cristiani, secondo cui Costanzo era stato l'unico dei tetrarchi a non attuare, se non contro voglia, la persecuzione. Ciò però non gli impedisce di definire il suo regno «caro a Dio», lo stesso termine che Eusebio usava nell'*Historia Ecclesiastica* in riferimento a Costantino e Licinio. Solo fra i colleghi, Costanzo non è stato ammazzato ma è giunto pacificamente alla fine della vita e ha potuto decidere a chi trasmettere il suo potere. Libanio sottolinea con grande

51. MAXWELL 2006, pp. 31-32 (peraltro la corrispondenza con Basilio di Cesarea potrebbe non essere autentica).

52. Per la datazione, LIEU-MONTSERRAT 1996, pp. 161-62.

53. *Or.*, LIX 15; cfr. Eusebio, *VC*, I 14 (sopra, cap. IV n. 9) e *Eutr.*, x 1 (sotto, cap. XVIII n. 28). Per la discussione sull'ipotesi che Libanio abbia utilizzato la *Vita Constantini* cfr. PETIT 1950; WIEMER 1994 (a favore); MOREAU 1955b; BLECKMANN 1999; MALOSSE 2000 (contro; un'ipotesi alternativa è che Libanio utilizzi Prassagora).

enfasi che Costanzo aveva parecchi figli, ma ha scelto di lasciare il trono al più adatto, preoccupandosi del benessere dell'impero anziché di distribuire ai figli parti uguali; è stato suggerito che si celi qui una critica implicita a Costantino che organizzò la propria successione in tutt'altro modo, anche se sembra strano che Libanio abbia potuto pensare di concedersi una tale allusione in faccia ai due imperatori che ne avevano beneficiato.<sup>54</sup>

Costantino subentrò dunque al padre «per sentenza paterna e per volontà divina». Qui Libanio riprende una formula che s'era imposta fin dai primi panegirici gallici; egualmente in linea con le regole del genere è l'affermazione che il figlio superò il padre con le sue vittorie. Particolarmente interessante, alla luce di quello che dirà più tardi Giuliano nei *Cesari*, è l'affermazione apparentemente gratuita che Costantino non volle abbandonarsi ai piaceri, ma seppe subito che era suo dovere continuare le fatiche del padre – quasi che Libanio volesse depotenziare fin dall'inizio una possibile critica. L'obiettivo principale delle sue rinnovate fatiche, prosegue l'oratore, fu l'eliminazione dei sovrani ingiusti; giacché se li avesse tollerati, Costantino avrebbe creduto d'essere loro complice.<sup>55</sup>

Si apre così la strada per una presentazione già diventata convenzionale, basata sul parallelo fra la guerra contro Massenzio e la guerra contro Licinio. Costantino vede la *megále pólis*, Roma, non governata, ma saccheggiata da uno che fingeva di esserne il sovrano ma in realtà era un nemico; e non sopporta che la capitale del mondo sia mutilata da un tiranno. Perciò si arma e affronta una guerra in cui mette in gioco tutto, affrontando il pericolo per liberare gli altri. Il racconto della vittoria su Massenzio ricalca in estrema sintesi la versione ormai consolidata, che, dichiara Libanio, prosatori e poeti riferiscono ormai da molto tempo con abbondanza di particolari: costretto dall'assalto di Costantino a uscire dalle mura in cui si nascondeva, il tiranno prepara un'astuzia (*panourgía*), allestendo una trappola sul fiume; ma il *mechánema* si rivela rovinoso per chi l'ha fabbricato e il tiranno rimane preso nella propria insidia.<sup>56</sup>

Liberata la grande città Costantino, afferma Libanio, si dedicò a purificare dal male tutto il paese circostante, per terra e per mare, sostituendo ciò che era salutare – *sotérion*: e si vorrebbe saperne di più sulla scelta di questa parola che in Eusebio ha un senso così preciso – a ciò che era dannoso. Combatté anche i barbari, «senza invidiare l'imperatore che regnava su sudditi della stessa razza», cioè Licinio. Che cosa abbia voluto dire qui Libanio non ci è così chiaro come deve esserlo stato per i suoi ascoltatori; può darsi che alluda alla campagna di Costantino contro i Goti che secondo l'anonimo autore dell'*Origo* lo portò a sconfinare

54. *Or.*, LIX 16-17. Cfr. MALOSSE 1997, p. 520.

55. *Or.*, LIX 18.

56. *Or.*, LIX 19-20. Cfr. sopra, l'approfondimento *Ponte Milvio e la trappola di Massenzio*.

nel territorio di Licinio e provocò la riapertura delle ostilità. In ogni caso Libanio, come molti, ha un'idea assai vaga del fatto che fra Costantino e Licinio vennero combattute due guerre, separate da un trattato di pace; la versione ufficiale da lui riportata conserva solo il ricordo d'un trattato che era bensì esistito fra i due, perché Costantino non voleva la guerra; ma quando fu l'altro a romperlo, Costantino non esitò a battersi e fu lui il vincitore.<sup>57</sup>

Assicurata definitivamente la pace e unificato l'impero, Libanio riassume la successiva attività di Costantino assicurando che il «divinissimo» (*theiôtatos*) imperatore era sempre al lavoro, con i fatti o con i ragionamenti: non c'era giorno né notte in cui non fosse impegnato in entrambi i modi, o almeno in uno dei due. Sarebbe bello, osserva l'autore, poter citare qualche presagio positivo al momento della nascita dei suoi figli, ma il fatto è che l'intera epoca conosceva solo presagi favorevoli: niente di strano dunque se la nascita dell'uno come dell'altro coincise con la partenza o il ritorno dell'esercito da una spedizione vittoriosa, con la sconfitta dei Goti o dei Sarmati, con l'arrivo di un'ambasceria barbara carica di offerte o coll'erezione di un trofeo da parte del «grande imperatore» (*basileús ho mégas*); o ancora, con un'elargizione di Costantino, sempre pronto a far profittare il popolo delle sue ricchezze, o con un suo intervento per mitigare le pene dei carcerati, prova della sua *philanthropía*. Nessuna idea era così superiore ai limiti umani che Costantino, appena concepita, non la mettesse in pratica: e di fronte ad auspici di prosperità come questi, conclude il retore, sarebbe inutile andare a cercare presagi migliori in un volo d'uccelli o in un'apparizione fantastica.<sup>58</sup>

Successivamente l'attenzione si sposta sull'educazione che Costantino ha dato ai figli: la migliore possibile per dei futuri sovrani, giacché il padre si era spinto più in là di chiunque altro quanto a esperienza di governo (*basiliké empeiría*), e non permise all'invidia di intromettersi fra lui e i figli; per natura anzi, assicura Libanio, era immune da questo difetto – un'osservazione in cui si può anche scorgere un ironico riferimento alla liquidazione di Crispo.<sup>59</sup> Al di là del generico entusiasmo per l'istruzione impartita a Costanzo e Costante, il panegirico contiene informazioni interessanti sulle tappe della loro associazione al regno: dapprima il padre li rivestì con la porpora, informò «i soldati e le città» – formula d'uso per indicare l'intera popolazione – che per sua volontà erano stati promossi imperatori e che anche loro dovevano essere salutati con la *proskýnesis*; poi credè per loro degli eserciti e un seguito, e conferì a entrambi un titolo inferiore solo al suo – s'intende quello di Cesari. Dopo averli sorvegliati per un po', conferì a ciascuno un comando indipendente, lontano dai suoi occhi, proiettando

l'uno al comando dell'Oriente, l'altro dell'Occidente – versione alquanto semplificata e, a dirla tutta, infedele rispetto a ciò che era accaduto davvero, ma si trattava di mantenere il silenzio sul fratello maggiore Costantino II.<sup>60</sup>

L'oratore si è così aperto la strada fino alla morte di Costantino; e se l'è aperta felicemente, dato che, dichiara, con ogni evidenza l'impero allora era protetto dal favore del Dio supremo (*toù Kreíttonos*) – termine che Libanio in tutta la sua opera impiega solo in questo panegirico, evidentemente in omaggio al cristianesimo degli imperatori.<sup>61</sup> È questo Essere superiore – perché il termine può essere tradotto anche così – che ha inviato Costantino sulla terra, per raddrizzare il mondo secondo le sue intenzioni; e compiuta l'opera lo ha richiamato a sé. La protezione divina si è manifestata un'ultima volta consentendo che il potere imperiale non fosse scosso dalle circostanze della successione, e che nessuno degli eredi legittimi fosse privato di ciò che gli spettava; la terminologia di Libanio qui consuona pienamente con l'idea ormai ufficialmente dominante dell'impero come patrimonio ereditario.

Colpisce piuttosto che l'oratore non se la senta di nascondere che al momento della successione non mancarono le difficoltà: solo con fatica, precisa, gli eredi ottennero ciò che loro spettava. Il bagno di sangue che seguì la morte di Costantino era troppo vicino nel ricordo per poterlo passare interamente sotto silenzio, e Libanio preferisce suggerire, restando nel vago, che i diritti dei legittimi eredi siano stati minacciati, autorizzando i figli di Costantino all'uso della forza. Ma non si è sofisti per nulla, e Libanio riesce a concludere che è meglio così: il potere dei due fratelli è legittimato dalla designazione paterna, ma essi hanno anche dimostrato di saperlo meritare e difendere con la forza, riunendo dunque il meglio dei due sistemi.<sup>62</sup>

Per il momento Libanio sembra aver finito con Costantino, ma è solo una pausa, perché di lì a poco il racconto delle imprese di Costanzo e Costante comincia con la guerra contro i Persiani; e qui l'oratore scopre che «bisogna ancora parlare un po' del loro divinissimo padre». Si sa che Costantino ha sorpassato in virtù tutti i suoi predecessori; ma quanto a virtù bellica ha superato se stesso. Non c'è una sola guerra, fra quelle da lui combattute, sia contro i barbari sia contro i suoi connazionali, che non si sia conclusa secondo i suoi desideri, e da cui non sia tornato carico di bottino – come se avesse concluso un patto con la Fortuna per ottenere la vittoria perpetua, commenta sornione Libanio, certamente non ignaro del patto col Dio dei cristiani a cui lo stesso Costantino, in vecchiaia, credeva di dovere le proprie vittorie.<sup>63</sup> Ma l'ultima delle sue guerre, e

57. *Or.*, LIX 21-22. Cfr. MALOSSE 1997, p. 522.

58. *Or.*, LIX 27-29.

59. *Or.*, LIX 34. Cfr. MALOSSE 1997, pp. 521-22.

60. *Or.*, LIX 39-43.

61. Ed. MALOSSE 2003, pp. 64-65.

62. *Or.*, LIX 48-49.

63. *Or.*, LIX 59.

contro il nemico piú pericoloso, i Persiani, non fece in tempo a combatterla, e fu suo figlio a farsene carico. Libanio tiene molto a precisare che la guerra cominciò già sotto Costantino, e non è chiaro perché dovrebbe tenerci tanto, se non fosse per sollevare Costanzo da quella che molti, visto l'esito della guerra, dovevano considerare una pesante responsabilità.<sup>64</sup>

Eguale poco lusinghiero per Costantino è il dettaglio inserito da Libanio, secondo cui quando i Persiani già si stavano armando per la guerra, il Gran Re ebbe la faccia tosta di chiedere ai Romani una fornitura di ferro, e Costantino, che aveva capito tutto, la concesse egualmente, perché, argomenta l'oratore, fosse ancora maggiore la gloria di suo figlio che avrebbe battuto dei nemici bene armati. L'argomento è così sofisticato da lasciar sospettare in realtà un rimprovero, mentre è forse pretendere troppo dalle fonti supporre, come fa qualcuno, che questa fornitura sia stata garantita al Gran Re in cambio di quella tolleranza verso i cristiani che Costantino avrebbe richiesto nella sua pretesa lettera a Sapore, anch'essa di tutt'altro che provata autenticità.<sup>65</sup> A questo punto i Persiani, sicuri di sé, dichiarano guerra; «il grande imperatore» si mette in marcia per castigarli, ma appena giunto «presso la nostra città», ovvero Nicomedia, il Supremo (*ho Kreítton*) decise che aveva già abbastanza trofei, e che bisognava lasciarne qualcuno al figlio; per cui volle richiamarlo in cielo presso di sé.<sup>66</sup>

L'importanza di questo discorso di Libanio consiste nel fornirci, quanto ai fatti, una versione pressoché ufficiale di come si voleva ricordare Costantino all'epoca dei suoi figli, prima che Costanzo II rimanesse imperatore unico. Particolarmente degna di nota è la disinvoltura con cui il retore si riferisce alla divinità suprema e alla santità di Costantino utilizzando un linguaggio del tutto simile a quello di Eusebio, e perfettamente accettabile ai cristiani, pur senza affrontare nessun contenuto religioso potenzialmente controverso. Si può però discutere se qua e là l'elogio non sia contraddetto da ben nascoste malignità: senza dubbio Libanio era in malafede quando si estasiava per la grandezza di Costantino e in particolare per la saggezza delle sue disposizioni ereditarie, come vedremo quando analizzeremo, nel prossimo capitolo, il panegirico preparato dall'oratore antiocheno per un imperatore a lui ben piú congeniale, Giuliano.<sup>67</sup>

64. Questo sospetto non è dissipato dalle prolisse motivazioni che Libanio stesso avanza per spiegare la sua insistenza: e cioè che se i Persiani avessero scatenato la guerra dopo la morte di Costantino, si potrebbe pensare che disprezzassero il suo successore, *Or.*, LIX 61. È vero invece che in questa orazione Libanio si guarda bene dall'esplicitare un rimprovero a Costantino per aver iniziato la guerra, come invece farà in *Or.*, XLIX 2: cfr. FOWDEN 1994, p. 150.

65. *Or.*, LIX 67-68; cfr. il commento di ed. MALOSSE 2003, p. 194, e PETIT 1950. La storia sarebbe stata messa in circolazione da Costanzo II secondo WIEMER 1994, p. 515.

66. *Or.*, LIX 72.

67. Cfr. sotto, cap. XVIII nn. 13-14.

## 5. GIULIANO: I PANEGIRICI PER COSTANZO II

Il prossimo retore di cui dobbiamo occuparci è un testimone d'eccezione. Nato nel 331, l'imperatore Giuliano aveva 17 anni meno di Libanio: un fratello minore. A sei anni, morto Costantino, sopravvisse allo sterminio di quasi tutti i suoi familiari; creato Cesare dal cugino Costanzo II, a trent'anni gli subentrò sul trono imperiale, per morire due anni dopo nella maledetta guerra contro i Persiani. Come si può immaginare, l'ultimo imperatore pagano, innamorato della filosofia antica e del culto degli dèi, non aveva nessuna ragione di apprezzare lo zio Costantino, non piú di quante ne avesse Libanio. Ma come il retore di Antiochia, che poi volle vicino a sé nei suoi brevi anni di governo, anche Giuliano dovette esprimersi ufficialmente su Costantino in un contesto che non gli permetteva di dire la verità: nel panegirico di Costanzo che compose quando era Cesare, nel 356-357.

Punto di partenza dell'elogio è, secondo le regole, l'evocazione della famiglia: quella che noi chiamiamo la famiglia di Costantino e che invece sotto Costanzo II si preferiva piuttosto chiamare la famiglia dei Costanzi – l'oratore si riferisce persino a Costantinopoli come alla «città sul Bosforo, che prende il nome da tutta la famiglia dei Costanzi» (*hòlou toú génous toú Konstantíon*).<sup>68</sup> Giuliano, che è della famiglia, prende piacere a rievocare gli antenati dell'imperatore, che sono anche i suoi. La genealogia accreditata, a tanti anni di distanza dagli eventi, offre un'immagine irrealistica di pace e di concordia: si parte da Claudio il Gotico, a confermare che l'invenzione della propaganda costantiniana si era definitivamente guadagnata un posto nella storia, e si prosegue coi due nonni di Costanzo II, imperatori entrambi grazie ai loro meriti, Costanzo I e Massimiano.<sup>69</sup>

Senza nominarli, cosa che come sappiamo era considerata un'eleganza stilistica, Giuliano insiste sulla loro perfetta concordia e sulla loro pietà filiale nei confronti di chi aveva diviso con loro l'impero, cioè un egualmente innominato Diocleziano. Costantino aveva revocato molto presto la *damnatio memoriae* del suocero Massimiano, censurato il ricordo della sua brutta fine e ricollocato la sua figura nella galleria degli antenati divinizzati da cui traeva la propria legittimità; il discorso di Giuliano attesta quanto profondamente questa nuova versione avesse attecchito – anche ammettendo che il giovane Cesare pagano avesse un interesse personale a bilanciare la figura del nonno paterno Costanzo con quella dell'Erculio. Costanzo e Massimiano preferivano governare insieme piuttosto che possedere l'intero impero, e dopo l'Essere supremo (*tèn kreíttona phýsin*) riverivano chi li aveva chiamati a partecipare al governo; coi sudditi erano umani e giusti, coi barbari terribili; e poiché desideravano che la stessa armonia

68. *Or.*, 1 5D.

69. *Or.*, 1 6D-7A.



proseguisse con la generazione successiva, stabilirono di far sposare i loro figli, s'intende Costantino e Fausta.<sup>70</sup>

La successione di Costantino è presentata come dovuta al tempo stesso alla designazione paterna e all'acclamazione «di tutti gli eserciti»; Giuliano riesce così a conservare l'idea di una duplice legittimazione, presente in tutti i panegirici, senza però menzionare un eventuale disegno divino. La carriera di Costantino imperatore è riassunta in termini che dovevano essere da un pezzo obbligati: la sua prima qualità è la forza militare, che non ha bisogno di elogi, perché bastano i fatti a dimostrarla; «abbattendo le tirannidi, ma non gli imperi legittimi, attraversò tutta l'ecumene», che è un bel modo di riassumere la marcia di Costantino da occidente a oriente. I sudditi lo amavano; «i veterani si ricordano quanto era grande e generoso in donativi e benefici e continuano ancor oggi a venerarlo come un dio». Le folle pregavano per la sua vittoria, non tanto per il desiderio di essere liberate dai tiranni quanto di essere governate da lui.<sup>71</sup>

La generosità di Costantino si manifestò anche quando, dopo la sconfitta del tiranno – verosimilmente Licinio –, il vincitore si accorse che nel paese c'era scarsità di moneta, mentre le casse del tesoro erano piene: allora Costantino le aprì e inondò il paese di ricchezze, e poi, in meno di dieci anni, fondò la città a cui diede il suo nome, «che supera tutte le altre tanto quanto è inferiore a Roma», salvo, aggiunge Giuliano, che essere seconda a Roma è il più grande onore che una città possa desiderare. Parlando di città Giuliano si ricorda della sua amata Atene, e dichiara che Costantino la onorò in tutti i modi, accettando il titolo di stratego degli Ateniesi e gloriandosi della statua che essi gli dedicarono; in cambio, donò alla città una cospicua distribuzione annua di grano, meritandosi la sua gratitudine.<sup>72</sup>

Tagliando corto sui meriti di Costantino, Giuliano conclude che il più grande è di aver lasciato suo figlio a succedergli. Ritorna qui, riferito alla generazione successiva, un altro luogo comune che abbiamo incontrato per la prima volta nei panegirici successivi alla morte di Costanzo I e che neanche Eusebio si è negato nella *Vita Constantini*: salito al trono il figlio, pareva che il padre fosse ancora vivo e continuasse a regnare. Salvo – ma anche questo è d'obbligo – che Costanzo II è più mite di suo padre, e superiore in molte altre cose. Segue, ed è un passo sorprendente, l'elogio di sua madre Fausta, figlia, moglie, sorella e madre di imperatori – arrischiata sintesi che permette a Giuliano di evocare senza nominarle figure più o meno imbarazzanti come Massimiano, Massenzio e i fratelli di Costanzo II. Va da sé che non si accenna alla fine dell'imperatrice,

70. Or., I 7A-D. Ed. TANTILLO 1997, p. 174, nota che l'espressione *tèn kreíttona phýsin* «non ha paralleli nell'opera di Giuliano».

71. Or., I 8A.

72. Or., I 8B-D.

ma l'inciso, altrimenti gratuito, per cui Fausta «custodí secondo tutte le nostre leggi quei legami domestici, serbandoli puri e incontaminati» è senz'altro una risposta allusiva ai sospetti sulla sua condotta. Che Giuliano abbia deciso di avventurarsi in questo discorso è una prova che la memoria della madre era carissima a Costanzo II, tanto da vanificare la *damnatio memoriae* cui Fausta era stata condannata; e possiamo solo immaginare che cosa questo abbia comportato nel suo rapporto col padre che l'aveva fatta uccidere.<sup>73</sup>

Giuliano sottolinea poi la prudenza e l'abilità di Costantino che affidò a Costanzo II il comando della frontiera gallica quando era ancora un bambino, avendo provveduto a garantire la pace con i barbari, ma anche a suscitare fra le loro tribù dissensi e guerre civili, in modo che il figlio potesse accumulare esperienza con lo spettacolo della politica e della guerra senza essere coinvolto nei pericoli; e solo quando fu maturato lo trasferì sul fronte persiano, dove era già evidente l'approssimarsi della guerra. La gratitudine di Costanzo apparve evidente alla morte del padre, quando lui solo tra i figli di Costantino si affrettò a raggiungere il padre ammalato, e gli decretò poi il più splendido funerale.<sup>74</sup>

Resta da raccontare il ruolo di Costantino nello scoppio della guerra persiana. La versione di Giuliano è che i Persiani sono sempre stati una minaccia fino a quando «colui che governava l'intera ecumene», Costantino cioè, non decise di farsene carico, ammassando contro di loro tutte le forze dell'impero, occupando i passi con le sue truppe, veterani e reclute: solo allora hanno capito i vantaggi della pace. Anche allora, però, non sono riusciti a rispettarla fino in fondo, tanto che Costantino si preparava a punirli; morto lui, quell'onore è toccato a Costanzo. Giuliano aggiunge un particolare così inquietante che dev'essere autentico per forza: all'inizio i soldati erano agitati dal cambiamento di governo, gridavano che gli mancava il loro antico comandante e pretendevano di imporsi e dare ordini ai suoi figli – l'immagine è così credibile che si può perfino simpatizzare con Costanzo, di solito non un personaggio popolare fra gli storici.<sup>75</sup>

Costantino è ormai fuori gioco, ma Giuliano trova il modo di riservargli una frecciata quando riferisce la vittoria di Costanzo sull'usurpatore Magnenzio e conclude affermando che il trofeo innalzato in quell'occasione «è molto più luminoso di quello di tuo padre», s'intende in occasione della vittoria su Licinio. Costanzo infatti con truppe reclutate da poco ha sconfitto un usurpatore trionfante, mentre Costantino comandava un esercito invincibile e sconfisse «un

73. Or., I 9A-D. Ed. TANTILLO 1997, p. 195, segnala che già Costantino II dedicò un'epigrafe ai due genitori divinizzati (AE 1952, 107).

74. Or., I 12-13, 16C-D. Cfr. anche 46A. L'effettivo ruolo giocato da Costanzo II sulla frontiera gallica, dove molto più a lungo di lui furono attivi Crispo e Costantino II, è tutto da verificare: cfr. ed. TANTILLO 1997, pp. 208-14.

75. Or., I 18. Sulle truppe di Costantino però cfr. anche 24B: «sotto tuo padre avevano combattuto in tante battaglie e avevano sempre vinto, tanto che si credevano invincibili».

vecchio disgraziato» (*gérontos dystychoûs*). Il *topos* del figlio che supera il padre rivela così tutto il suo potenziale dissacratorio nelle mani di un retore che conosca bene il destinatario e sappia fin dove può spingersi senza dispiacerli.<sup>76</sup>

Nel 357, mentre combatteva in Gallia, Giuliano compose per Costanzo un secondo panegirico, in cui gli stessi temi sono ripresi in forma molto piú sintetica. «La storia della nostra famiglia è cominciata con Claudio», dichiara il Cesare; poi, dopo una breve lontananza dal potere, i due nonni sono saliti al trono. L'esaltazione di Massimiano stavolta precede addirittura quella di Costanzo I: «Il padre di tua madre ha governato Roma e l'Italia e la Libia in piú, e la Sardegna e la Sicilia, una potenza non inferiore a quella di Argo e Micene; il genitore di tuo padre, invece, i popoli piú bellicosi della Gallia e gli Iberi dell'Occidente e le isole dell'Oceano». Giuliano esalta anche qui la perfetta concordia fra i due, che permise loro di sbaragliare i barbari e pacificare tutte le frontiere, combattendo anche alcune campagne insieme. Si passa poi a Costantino, che ereditò la sua parte «nel modo piú pio e religioso», aspettando la morte del genitore; poi si dedicò a liberare dalla schiavitù il resto dell'impero, che era precipitato nella tirannide. Stavolta Giuliano ha fretta di arrivare alla generazione successiva e si sbarazza subito di Costantino affermando che governò il mondo dividendo il potere con i tre figli.<sup>77</sup>

L'unico particolare nuovo si ritrova molto piú avanti, quando tornando a ricamare sull'importanza del rispetto filiale l'oratore afferma che Costantino amava Costanzo II piú degli altri figli, non per preconcetto, ma perché apprezzava la sua devozione. La prova di questa preferenza è che prima gli assegnò il governo di quei territori che lui stesso aveva ereditato dal padre e governato in gioventù; una prova ancor piú evidente è che trovandosi in punto di morte, Costantino non chiamò presso di sé gli altri due figli, il maggiore e il piú giovane, che pure erano in ozio, ma chiamò Costanzo, che invece era impegnato, e gli affidò tutto il potere – dipese solo da lui, diventato padrone del tutto, trattare i fratelli con giustizia e moderazione e accettare di dividere con loro ciò che era suo. La notizia per cui Costantino sul letto di morte avrebbe nominato Costanzo unico erede appare del tutto inventata, mentre per quanto ne sappiamo la sua volontà era di spartire l'impero fra tre e forse quattro eredi, e Costanzo fu semplicemente il primo dei fratelli a precipitarsi a Costantinopoli dopo la morte del padre. Così gli eventi sono via via aggiustati e riletti alla luce delle esigenze del momento: che con ogni evidenza, ora che Costanzo II è rimasto unico padrone dell'impero, sono di esaltare sí la continuità fra padre e figlio, ma non senza suggerire che il padre, dopo tutto, qualche difetto l'aveva, e che il figlio non si limita a eguagliarlo, ma lo supera.<sup>78</sup>

76. Or., I 37B.

77. Or., II 51C-52A.

78. Or., II 94.

## DOPO LA FINE DELLA DINASTIA COSTANTINIANA

## 1. GIULIANO IMPERATORE

Morto Costanzo nel 361, Giuliano si ritrovò imperatore: l'unico uomo nell'immenso impero che avesse la facoltà di dire in pubblico tutto quello che pensava. Ciò che il nipote di Costantino pensava davvero dei progetti di successione elaborati da suo zio, e del comportamento dei suoi cugini alla morte del padre, emerge in una specie di parabola inserita in un'orazione diretta contro il cinico Eraclio, colpevole di irriverenza verso gli dèi. Costantino è il protagonista appena velato del racconto:

Un ricco aveva molte greggi e mandrie di buoi [...]. Di queste cose molte gliele aveva lasciate suo padre, ma molte di piú le aveva ammassate lui, perché desiderava diventare ricco, secondo giustizia o contro la giustizia; degli dèi infatti gli importava poco. Si sposarono con lui molte donne e gli nacquero figli e figlie, e lui divise fra loro la sua sostanza prima di morire, senza aver insegnato loro a gestirla, né come si fa a procurarsi tante cose quando uno non le ha, né a conservarle quando ci sono. Nella sua ignoranza (*amathía*) credeva che bastasse il numero, e anche lui non era un gran conoscitore di quell'arte, perché non se l'era procurata col ragionamento, ma coll'abitudine e soprattutto per tentativi, come i medici da poco prezzo che curano la gente solo in base alla pratica, così che la maggior parte delle malattie gli sfuggono. Così, pensando che bastasse il gran numero di figli per conservare la sua sostanza non si preoccupò di farli crescere virtuosi.

Il risultato è tragico: alla morte del ricco i suoi figli si combattono gli uni cogli altri, provocando un massacro generale. Ma il peggio è che l'esempio di indifferenza verso gli dèi dato dal padre si trasforma sotto i figli in attiva ostilità. Giuliano dichiara che Costantino si è limitato a predare le ricchezze dei templi, ma i suoi figli li hanno chiusi e smantellati:<sup>1</sup>

I templi degli antenati vennero demoliti dai figli, dopo che il padre li aveva disprezzati e spogliati delle offerte che erano state donate da molti altri, non ultimi i suoi antenati. E dopo aver demolito i templi eressero vecchi e nuovi monumenti funebri, come se il fato li avesse avvertiti che di lí a non molto ne avrebbero avuto bisogno, dal momento che si curavano poco degli dèi.

1. BONAMENTE 2010 ritiene che Giuliano esageri polemicamente nell'attribuire agli imperatori la responsabilità di aggressioni ai templi che possono essere state dovute principalmente alla violenza, spontanea o orchestrata, dei cristiani.

La catastrofe della famiglia imperiale è così tragica che lo stesso Zeus, mosso da compassione, si rivolge al Sole chiedendogli se non si è vendicato abbastanza di quell'arrogante mortale, che abbandonandolo ha attirato così tante disgrazie su di sé e la sua famiglia. È notevole qui come Giuliano abbia ben chiaro nella memoria che l'avvicinamento di Costantino al cristianesimo ha significato innanzitutto l'abbandono del culto solare da lui abbracciato in precedenza. Il Sole accetta di cessare la persecuzione e prendersi cura del bambino Giuliano, sopravvissuto alla strage («costui era un loro parente, che finora era stato lasciato da parte e ignorato, benché fosse il nipote del ricco e il cugino dei suoi eredi»).

Fin qui, Giuliano parla di Costantino essenzialmente dal punto di vista della sua esperienza personale: è il sovrano onnipotente alla cui corte è nato e vissuto da bambino, che si era impadronito del potere assoluto senza badare al torto o alla ragione; è lo zio, morto quando lui aveva sei anni, che ha fatto di tutto per lasciare il potere ai suoi figli, benché quei figli fossero incapaci e malvagi; ed è l'imperatore che per primo ha disprezzato gli dèi e impoverito i templi, avviando l'impero romano sulla china della rovina, benché, ancora una volta, i suoi figli abbiano fatto molto peggio di lui. Ma c'è un'opera in cui Giuliano propone una caratterizzazione più generale di Costantino; e sono i *Cesari*, la satira in cui gli imperatori defunti gareggiano davanti agli dèi per stabilire chi di loro sia stato il più grande.

Nella sfilata degli imperatori più antichi che si affollano per entrare nella sala dove si terrà la gara, Giuliano riserva un posto particolare a Claudio il Gotico, di cui è convinto di essere un discendente: gli dèi lo ammirano tanto da promettere che la sua famiglia terrà l'impero il più a lungo possibile.<sup>3</sup> Sugli imperatori della tetrarchia Giuliano non ha molto di originale da dire; Diocleziano, «i due Massimiani» (cioè Massimiano e Galerio) e «mio nonno Costanzo» sono elogiati per la loro solidarietà, e ammessi in prima fila, da dove poi però Massimiano è cacciato perché fautore di disordini, infedele e incapace di vivere in armonia con gli altri. Massimiano, commenta Giuliano, se ne va «non so dove, perché ho dimenticato di chiedere informazioni a Hermes»: allusione ironica alla disinformazione ufficiale che accompagnò la fine del vecchio imperatore. Licinio, arrivato fino all'ingresso, è scacciato anche lui per i troppi sbagli che ha commesso, mentre Costantino riesce a entrare e a sedersi con gli altri, e perfino ad essere ammesso alla gara insieme agli imperatori più grandi di tutti i tempi, ultimo dopo Alessandro Magno, Cesare, Ottaviano, Traiano e Marco Aurelio. Ma la motivazione con cui si decide di ammetterlo è tutt'altro che lusinghiera: gli altri rappresentano la forza in guerra e la filosofia, ma Dioniso sostiene che per completezza ci vuole anche qualcuno a rappresentare gli amanti del piacere, e Co-

2. *Or.*, VII 227C-229.

3. *Caes.*, 313D.

stantino è l'ideale: «un uomo non alieno dalla guerra, ma schiavo del piacere e del godimento».<sup>4</sup>

Ecco, in verità, un aspetto finora inedito nella caratterizzazione di Costantino, che deve però aver largamente circolato, all'epoca, in opere ostili e oggi perdute, di cui si ritrovano le tracce nella storiografia posteriore.<sup>5</sup> Vediamo come Giuliano procede a circostanziare l'accusa. La gara prevede che ogni concorrente tenga un discorso descrivendo i propri meriti; Costantino parla per ultimo. Entrato in gara pieno di fiducia, si è smontato ascoltando i predecessori: in confronto alle loro, le sue imprese sono insignificanti. Ha abbattuto, è vero, due tiranni, ma uno era un molle, non un uomo di guerra; l'altro era un poveraccio indebolito dalla vecchiaia, e tutt'e due erano odiosi agli dèi e agli uomini. Quanto alle sue campagne contro i barbari, a lui stesso apparivano ridicole, perché in pratica aveva finito per pagar loro un tributo.<sup>6</sup>

A questo punto Costantino si distrae, perché vede in un angolo la Dolce Vita – non ci è venuta in mente nessuna traduzione migliore per *Tryphé*, che implica al tempo stesso il piacere, l'abbondanza, la mollezza, il lusso, l'ostentazione e la stravaganza, con una inequivocabile connotazione negativa nei discorsi dei moralisti, soprattutto quando è riferita ai potenti –, di cui è follemente innamorato, e si dimentica addirittura del concorso. Ma poiché tocca a lui, è richiamato e costretto a prendere la parola.<sup>7</sup> Dichiara di essere superiore ad Alessandro, perché ha combattuto contro Romani, Germani e Goti, non contro gli Asiatici, notoriamente inferiori; a Cesare e Ottaviano perché non ha scatenato la guerra civile contro il governo dei migliori, come hanno fatto loro, ma solo contro i più crudeli e malvagi tiranni; a Traiano, perché quest'ultimo non ha trionfato in nessuna guerra civile, e per aver recuperato le province che quello aveva conquistato per primo – un riferimento, evidentemente, alle vittorie contro i barbari danubiani, che permisero a Costantino di prendere il titolo di *Dacicus maximus* e di rivendicare la riconquista della Dacia.<sup>8</sup> Quanto a Marco Aurelio, si è chiamato fuori dalla gara, rifiutando filosoficamente di raccontare agli dèi cose che tanto sanno già.

Il discorso attribuito a Costantino potrebbe suonare come un equo riconoscimento dei suoi successi, ma preceduto com'è dalla sua triste e sincera riflessione sulla pochezza delle sue imprese, è piuttosto un'ironica esemplificazione dei meccanismi della propaganda governativa. Sileno ribatte scherzando che sono

4. *Caes.*, 317D-318A.

5. Cfr. FOWDEN 1994; PASCHOUD 1997; e sotto, cap. XIX, p. 752.

6. BROCKMEIER 1987 analizza questa accusa nel contesto degli accordi di Costantino con i Goti più volte sconfitti, giungendo alla conclusione che l'impero può effettivamente aver concesso loro dei sussidi, non certamente un tributo.

7. *Caes.*, 329.

8. DEMOUGEOT 1983; BROCKMEIER 1987; BLECKMANN 1995; SPIELVOGEL 1998; cfr. sopra, cap. VI n. 34.

successi che sfioriscono presto, come fiori trapiantati in vaso; e Costantino arrossisce, riconoscendo che è proprio così. La fase successiva della gara prevede l'interrogatorio dei candidati da parte degli dèi; a ognuno viene chiesto qual è la forza che lo ha spinto, cos'è che ha desiderato di più. Gli altri concorrenti mettono al primo posto la conquista del mondo (Alessandro e Traiano), il primato fra i concittadini e l'amore del popolo (Cesare), governare bene (Ottaviano) e imitare gli dèi (quest'ultimo è il solito Marco Aurelio, che ha capito le regole del gioco). Poi tocca a Costantino. «Ammassare grandi ricchezze e poi distribuirle con larghezza, per soddisfare i desideri miei e dei miei amici», risponde sinceramente. Qui cominciamo a intravedere che l'accusa inedita di aver amato troppo i piaceri può confondersi con quella di essere stato troppo generoso e aver beneficiato troppo gli amici a spese pubbliche. Sileno lo deride: ma se volevi fare il banchiere, perché hai fatto la vita di un pasticciere o di una sciampista?; e conclude che questa risposta conferma quel che si poteva già sospettare dalla sua capigliatura e dal suo aspetto. Per quanto possiamo cercare di conferire una dimensione politica all'accusa, è chiaro che Giuliano qui ha in mente proprio la vita privata di Costantino, accusato di mollezza e di vizio; è peraltro notevole che Costantino appaia nei ritratti monetari con i capelli più lunghi dopo il 328-330 e decisamente molto lunghi negli ultimi anni di vita.<sup>9</sup>

Ma il peggio deve ancora venire. Dopo che gli dèi hanno proclamato vincitore Marco Aurelio, ognuno dei concorrenti si avvicina al dio a cui assomiglia di più, ma Costantino non ritrova in nessuno di loro «l'archetipo della sua vita»; finalmente rivede la Dolce Vita e corre nelle sue braccia. La Dolce Vita lo trucca e lo riveste con abiti multicolori, poi lo conduce dalla Dissolutezza. Lì, in quello che è il passo più sorprendente e memorabile dei *Cesari*, incontrano Gesù, che si è trovato un posto e grida a tutti: «Chi è corruttore, chi è assassino, chi è sacrilego e infame, venga con fiducia! Lavandolo con quest'acqua lo renderò subito puro, e se sarà di nuovo colpevole delle stesse cose, lo farò ridiventare puro se si batterà il petto e si darà pugni in testa». Costantino gli va incontro volentieri, conducendo con sé i figli e allontanandoli dall'assemblea degli dèi; ma i *daímones* si vendicano su di lui e sui figli per il loro ateismo e per aver versato il sangue dei parenti, finché Zeus non concede loro un po' di respiro per amore di Claudio e di Costanzo.<sup>10</sup> Così la vendetta postuma di Giuliano nei confronti dello zio e dei cugini torna a insistere sui temi consueti, la loro ostilità agli dèi e la strage della loro famiglia, allargandosi però a una feroce parodia dell'insegnamento cristiano.<sup>11</sup>

9. HARRISON 1967, pp. 90-91; LA ROCCA 1993, pp. 561-62.

10. *Caes.*, 336A-C.

11. Con tutto questo, non si capisce come AMERISE 2002 abbia potuto scrivere che l'intento di Giuliano «è quello di additare in Costantino il peggiore degli imperatori fino ad allora succedutisi»;

## 2. ANCORA LIBANIO

Al pari di Giuliano, anche Libanio era stato costretto a tessere a gran voce l'elogio di Costantino finché era al potere suo figlio; e come l'imperatore pagano, anche il retore antiocheno coglie appena può l'occasione di tirar fuori quello che pensa veramente. L'orazione XVIII in morte proprio di Giuliano, pronunciata nel 365, conserva il tema dinastico reso abituale dalla propaganda costantiniana, ma rigirandolo in un modo che sarebbe stato impensabile in precedenza. Ecco come Libanio spiega che Giuliano aveva diritto all'impero per nascita. Suo nonno, cioè Costanzo I, era imperatore, e più di ogni altro aveva saputo disprezzare le ricchezze e conciliarsi l'affetto dei sudditi; suo padre, Giulio Costanzo, era figlio di un imperatore e fratello di un imperatore (cioè di Costantino), «e avrebbe avuto più diritto all'impero di colui che lo ebbe». L'oratore non si preoccupa di motivare questa affermazione che dà come ovvia; se richiesto, avrebbe forse ricordato che Giulio Costanzo era nato dal matrimonio di Costanzo I con Teodora, a sua volta figlia di imperatore, mentre Costantino era nato dalla relazione con la plebea Elena. Giulio Costanzo, dunque, avrebbe dovuto essere il successore del padre; ma vedendo che le cose erano andate diversamente, commenta Libanio, rimase tranquillo e augurò il successo al fratello, rimanendogli sempre amico.<sup>12</sup>

Tanto illegale la successione di Costantino, altrettanto nefanda quella che egli volle preparare ai propri figli: era appena morto che «quasi tutta la sua famiglia fu passata a fil di spada, padri e figli insieme», e solo Giuliano e il fratello scamparono al destino comune.<sup>13</sup> Libanio non si sofferma sulle guerre fratricide che dopo questo bagno di sangue videro uscire di scena uno dopo l'altro i figli di Costantino, ma il suo giudizio in proposito emerge con la massima chiarezza in un altro punto del discorso, quando evoca la risposta di Giuliano a chi dopo la morte della moglie lo esortava a risposarsi e mettere al mondo degli eredi. È proprio per evitarlo, ribatté l'imperatore, che non ho voluto risposarmi, perché se venissero fuori malvagi dovrebbero comunque ricevere l'impero per legge e manderebbero tutto in malora – che è una condanna senza appello del sistema dinastico messo in piedi dallo zio Costantino.<sup>14</sup>

le cose, evidentemente, sono più complesse. MARASCO 1994 indaga sulla possibilità che Giuliano abbia ripreso e ampliato la sua versione della conversione di Costantino in altre opere oggi perdute o rimaste allo stato di frammenti. Non ci soffermiamo qui sui rapporti fra questo passo di Giuliano, quella che la storiografia chiama «la versione pagana della conversione di Costantino», la cui versione più completa si trova attualmente in Zosimo, II 29, ma viene refutata già dal precedente Sozomeno, I 5, e la leggenda del Costantino lebbroso battezzato da papa Silvestro; la discussione in proposito, su cui cfr. a titolo di esempio FOWDEN 1994, PASCHOUD 1997, BALDINI 2005, implica troppi riferimenti a fonti tardive e ad altre soltanto ipotizzate.

12. *Or.*, XVIII 8.

13. *Or.*, XVIII 10.

14. *Or.*, XVIII 181.

Fin qui Libanio non si è permesso nessun commento sulle scelte religiose di Costantino; ma c'è un tema che in età avanzata torna sempre più spesso nei suoi discorsi, ed è la questione dei templi. Con la morte di Giuliano e il ritorno degli imperatori cristiani, la difesa dei templi dalle minacce di chiusura diventa pressante per i pagani, e Libanio, che in quella difesa è impegnato in prima persona, decide di insistere sul fatto che Costantino, pur ostile ai sacrifici, non aveva mai pensato di impedire il culto nei templi. Si può immaginare quanto sia controversa questa affermazione di Libanio, alla luce delle dichiarazioni di Eusebio secondo cui invece Costantino negli ultimi anni aveva proprio emanato una proibizione generalizzata; siamo liberi di credere che uno dei due menta, o, come forse è più probabile, che fra le intenzioni espresse in privato, le effettive disposizioni pubbliche e la loro attuazione pratica corresse, allora come oggi, un'immensa differenza.<sup>15</sup>

Libanio tocca il tema forse per la prima volta, in estrema sintesi, nell'orazione LXII, tenuta dopo il 366, in cui denuncia il declino della retorica e introduce un attacco al regno di Costanzo II, che ha disprezzato allo stesso modo la cultura e le cose sacre. Il male è cominciato con Costantino, ma da una scintilla Costanzo II ha scatenato un incendio: il padre ha spogliato gli dèi delle loro ricchezze, ma il figlio ha distrutto i templi e abolito tutte le sacre usanze.<sup>16</sup> Il tema è sviluppato più ampiamente nella famosa orazione xxx, nota come *Pro templis*, rivolta a Teodosio fra il 384 e il 391. Libanio rievoca, senza fare nomi, le vittorie di Costantino su Massenzio e Licinio, in un passo che ha fatto sudare i traduttori: quando eravamo bambini, scrive, «colui che tiranneggiava su Roma fu rovesciato da quello che comandava un esercito di Galli; costoro» – e qui cominciano i dubbi. Antichi traduttori, che non è detto sapessero il greco peggio di noi, ritenevano che «costoro» fossero i due avversari, e traducevano così: «costoro prepararono gli dèi per la vittoria prima di attaccare battaglia».<sup>17</sup> Libanio in altre parole avrebbe sottolineato che all'epoca della guerra contro Massenzio anche Costantino, come il suo avversario, era seguace degli dèi, e che furono gli dèi a dargli la vittoria. Oggi si preferisce ritenere che il soggetto siano i Galli dell'esercito di Costantino, «i quali attaccarono gli dèi che prima avevano pregato»;<sup>18</sup> è chiaro che la traduzione presuppone una presa di posizione cristiana di Costantino e del suo

15. In *Or.*, I 27, Libanio parla di un conoscente che si mantenne fedele agli dèi benché una legge minacciasse la morte per questo, «ridendosi di quella legge malvagia e dell'empio legislatore». BARNES 2006, p. 13, e 2011, p. 6, ritiene che qui si alluda «surely» a Costantino, e che quindi Libanio menta quando parla della tolleranza di Costantino per il culto pagano; il resto della storiografia pensa a Costanzo II. Sulla questione cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. iv, *Costantino ha proibito i sacrifici?*

16. *Or.*, LXII 8.

17. «They having first prayed to the Gods for success, before they engaged»: N. LARDNER, *Collection of Ancient Jewish and Heathen Testimonies*, London 1767, IV p. 140.

18. VOGT 1955, p. 351; ROSEN 1993, p. 853; WIEMER 1994, p. 521; CLAUS 2006, p. 46.

esercito fin dall'ingresso a Roma nel 312, idea che fa molto comodo alla storiografia attuale,<sup>19</sup> ma che avrebbe sorpreso profondamente il nostro retore. Libanio infatti, come vedremo, segue la cosiddetta «versione pagana» secondo cui la preferenza di Costantino per il dio dei cristiani non emerse al tempo della battaglia di Ponte Milvio, ma molto più tardi, dopo la liquidazione di Licinio, e questo dovrebbe bastare a farci esitare sulla traduzione del passo citato.

Libanio, per l'appunto, prosegue riferendo che Costantino sconfisse anche Licinio, per il quale l'autore non nasconde un certo rimpianto («l'uomo sotto il quale le città erano fiorite»), e a quel punto decise che sarebbe stato vantaggioso per lui avere un altro dio. Senza soffermarsi su questa nuova divinità adottata dall'imperatore, Libanio procede senz'altro a tratteggiarne le conseguenze per il culto pagano: Costantino usò le ricchezze dei templi per la costruzione della città che aveva progettato, ma non introdusse modifiche nei culti legali; nei templi c'era povertà, ma i riti continuavano a essere celebrati. Ma quando l'impero cadde in mano a suo figlio, tutto andò di male in peggio, e fra i molti sbagli da lui commessi Costanzo decise anche di vietare i sacrifici.<sup>20</sup>

I diversi elementi compongono un quadro coerente. Siamo di fronte a una dinastia atea, punita per le sue colpe; Costantino è colpevole sia per aver tradito gli dèi che gli avevano dato la vittoria, sia per aver macchinato la successione di un figlio incapace, ma questa stessa *hybris* ha in sé la sua punizione, perché l'impero sotto Costanzo è andato in malora, anche a causa della condotta ancora più criminale da lui tenuta verso gli dèi. Ci si può chiedere se l'insistenza di Libanio nell'attribuire a Costanzo, anziché a Costantino, le misure più drastiche contro i templi non dipenda anche dal fatto che mentre l'immagine di Costantino era ancora, pur fra luci e ombre, quella di un grandissimo imperatore, la memoria del figlio era concordemente aborrita; è certo che allo stesso modo, seppur specularmente, si muovevano i cristiani, la cui strategia era di giustificare le misure contro i templi proprio adducendo la volontà di Costantino. Più avanti infatti Libanio osserva che i nemici della religione si attaccano al nome dello «spogliatore», e decide che a questo punto è inutile continuare a sottilizzare sulle sue effettive responsabilità in questo campo, è più efficace ricordare com'è finito

19. ROSEN 1993 è un esempio di come su questa frase si possa costruire un intero romanzo, con i soldati galli convertiti al cristianesimo e l'interrogativo se Costantino «si sia appellato espressamente ai cristiani, per sostenere la lotta contro il tiranno senza Dio» (p. 85; che Massenzio fosse favorevole ai cristiani, come è largamente dimostrato, l'autore preferisce dimenticarlo); abbiamo poi Costantino che dopo la battaglia di Ponte Milvio si fa persuadere, dai suoi ufficiali cristiani, di essere stato aiutato dal dio dei suoi soldati cristiani, «l'audacia dei cristiani impressionò l'imperatore durante l'intera campagna», e via romanzando, con un uso dell'indicativo che non fa onore all'autore.

20. *Or.*, xxx, 6-8. Cfr. la notizia di Malalas secondo cui gli antichi templi degli dèi a Bisanzio vennero spogliati delle loro ricchezze da Costantino, ma rimasero in funzione fino all'epoca di Teodosio: Malalas, *Chron.*, XIII 38.

male il suo regno. Lasciamo pure stare, dichiara il retore, il fatto che Costantino non proibì i sacrifici; chiediamoci piuttosto chi mai tra quelli che hanno derubato le ricchezze sacre ha avuto una punizione così grande (ma Libanio dice *dike*, 'giustizia'), sia per ciò che lui stesso si è inflitto, sia per ciò che è accaduto dopo la sua morte, quando quelli della sua famiglia si sono uccisi l'un l'altro finché non è rimasto nessuno.

È interessante vedere come la prospettiva cambia quando si sa come le cose sono andate a finire. Sotto Costanzo II, e perfino sotto Giuliano, anche chi considerava con ostilità il progetto dinastico di Costantino era costretto a riconoscerne a malincuore il successo: ora, però, chi è sopravvissuto ne sa di più – quel progetto è drammaticamente fallito, e questo esito disastroso getta una luce ancor più sinistra su colui che l'ha concepito. Libanio riprende poi, in tono più chiaramente ostile, il tema della fondazione di Costantinopoli. Sarebbe stato molto meglio per lui, osserva, se qualcuno dei suoi discendenti avesse regnato, piuttosto che aver arricchito di edifici la città che porta il suo nome e per cui tutti lo maledicono; tutti, cioè, tranne quelli che se la godono malamente laggìù, arricchiti grazie alla miseria degli altri. Nelle parole irridenti del retore antiocheno cogliamo un aspetto della fondazione di Costantinopoli a cui si rischia altrimenti di non pensare, e cioè l'ostilità che le altre metropoli dell'Oriente debbono aver automaticamente provato alla nascita di una così poderosa concorrente, in cui vennero concentrati finanziamenti e privilegi.<sup>21</sup>

La stessa idea è sviluppata nel discorso XLIX, anch'esso rivolto a Teodosio per sollecitare provvedimenti a favore delle municipalità. Anticamente, dichiara Libanio, le curie fiorivano in tutte le città, i decurioni erano ricchi e possedevano le case e le terre migliori. Ma quando «un certo imperatore» se ne impadronì – e qui non si tratta solo di evocare la successione di Costantino al trono, ma specificamente la sua conquista dell'Oriente: Libanio conserva il punto di vista di quella parte dell'impero che oltre mezzo secolo dopo ricordava fin troppo bene di essere stata strappata con la forza al suo legittimo sovrano – peggiorò la loro situazione con molti provvedimenti, e fra l'altro con la fondazione della sua nuova città. Qui Libanio riesce a introdurre un altro dei temi da lui collegati a Costantino fin dai tempi del panegirico per i suoi figli, la guerra persiana, e stavolta osa esplicitare un biasimo che era rimasto accuratamente dissimulato nelle orazioni precedenti: è lui il responsabile di quella guerra che dopo la sua morte ha continuato a impoverire le città dell'Oriente e a mandare in rovina i curiali, mentre i funzionari imperiali arricchiti compravano le loro proprietà.<sup>22</sup>

21. *Or.*, XXX, 37. WIEMER 1994, p. 519, elenca altri passi di Libanio contro Costantinopoli vista come centro parassitario che impoverisce le altre città; così anche Gerolamo (sotto, n. 96), Eunapio (sotto, par. 5.3), e Zosimo (sotto, cap. XIX, p. 752).

22. *Or.*, XLIX 2. FOWDEN 1994, p. 150, ritiene che sia stato il progressivo deteriorarsi della situazione

Altre due orazioni di Libanio, la XIX e la XX, indirizzate a Teodosio per ringraziarlo della clemenza dimostrata ad Antiochia dopo la sommossa urbana del 387, contengono un episodio altrimenti inedito relativo a Costantino. L'imperatore, indicato con una delle solite perifrasi («colui che contrappose al Senato di Roma quello nuovo»), seppe anche lui dimostrare clemenza. Una volta che il popolo di Roma lo aveva fischiato, Costantino chiese ai suoi fratelli cosa doveva fare; uno suggerì di usare la forza e massacrare tutti, e si offrì di comandare la repressione; l'altro osservò che si addiceva piuttosto a un imperatore non accorgersi neppure d'una cosa simile. Costantino fu d'accordo col secondo: chi comanda non dev'essere così permaloso. Il primo fratello fu allontanato e il secondo magnificato, dopodiché Costantino recuperò il favore di Roma decretando per legge che l'imperatore doveva prendere sul ridere situazioni di quel genere. Questa la versione dell'orazione XIX; nell'orazione XX Costantino è definito «colui che contrappose alla città dei Romani la nuova col suo proprio nome e trasferì a questa l'intera forma di quella». Il risentimento spinse i Romani a protestare, ma Costantino è famoso per averlo sopportato pazientemente – tu peraltro, continua Libanio rivolto a Teodosio, sei stato assai più clemente di lui, perché in quel caso si trattava solo di parole, non di fatti, e i Romani non mostrano alcuna mancanza di rispetto verso le statue dell'imperatore.<sup>23</sup>

Sebbene i dettagli della storia abbiano buone possibilità d'essere leggendari, c'è chi si è sforzato di calcolare in quale momento Costantino avrebbe potuto trovarsi a Roma insieme a due dei suoi fratellastri; l'unica data possibile è la celebrazione dei *vicennalia* nel 326. Sugerire che proprio in seguito a quella cattiva accoglienza l'imperatore non sia più tornato nell'antica capitale per i successivi *tricennalia* significa forse caricare il racconto di Libanio di un peso eccessivo, ma in realtà da questa storia, se presa sul serio, emerge una conseguenza ancora più clamorosa: la conferma del racconto famoso di Zosimo, secondo cui nel 326 Costantino a Roma offese il Senato e il popolo rifiutando di prendere parte a un sacrificio, il che a sua volta rafforzerebbe l'ipotesi che il definitivo distacco dell'imperatore dalla religione tradizionale non sia da collegare alla vittoria su Massenzio, ma piuttosto a quella su Licinio.<sup>24</sup>

sul confine persiano nel corso del IV secolo a far sì che Libanio mutasse giudizio sulle responsabilità di Costantino.

23. *Or.*, XIX 19 e XX 24; nella prima l'ed. FOERSTER corregge la definizione di Costantino assimilandola alla seconda, ma l'intervento è stato riconosciuto indebito, cfr. WIEMER 1994b, pp. 493-94, e l'ed. Loeb. Una legge di Teodosio del 393 (*CTh.*, IX 4 1) stabilirà che non dev'essere punito, ma piuttosto disprezzato o compatito, chi insulta il nome dell'imperatore; WIEMER 1994b, p. 492, ipotizza che la legge si rifaccia a un originale di Costantino, che sarebbe appunto quello menzionato da Libanio. Cfr. anche la versione dello stesso aneddoto in Giovanni Crisostomo, sotto, n. 104.

24. WIEMER 1994 e 1994b, cfr. Zosimo, II 29-30. Si veda sopra, l'approfondimento nel cap. I, *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*. Pochi studiosi, però, accettano l'idea che il definitivo abbandono degli dèi da parte di Costantino vada collocato al 326; fra loro CLAUS 1996, pp. 9-12. Non a caso il libro

È indicativo del basso livello a cui era scesa la reputazione di Costantino negli ambienti ufficiali di epoca teodosiana il fatto che dopo aver ricordato questo episodio di clemenza, Libanio si affretti a chiarire a Teodosio che nessuno pensa di paragonarlo a Costantino quanto a *philanthropía*: il suo predecessore in quell'occasione seppe dimostrarsi mite, ma era durissimo con i rivali e i cospiratori, e condannava al rogo gli indovini, mentre tutti sanno che Teodosio è clemente per davvero.<sup>25</sup> Se l'elogio obbligatorio del sovrano regnante è sempre illimitato, il precipitare della quotazione di Costantino, rispetto agli elogi entusiastici seppur venati di ironia di cui Libanio lo ricopriva al tempo di Costanzo II, è certamente impressionante, soprattutto se teniamo conto che l'impero è più che mai ufficialmente cristiano.<sup>26</sup>

### 3. EUTROPIO

Il deteriorarsi dell'immagine di Costantino traspare anche in un'opera ufficiale come il *Breviarium* di Eutropio, composto negli anni 370. Eutropio è funzionario di corte già sotto Giuliano e poi sotto Valente, cui dedica il suo libro; che occupasse l'altissimo ufficio di *magister memoriae* è stato recentemente contestato,<sup>27</sup> ma certamente era un *vir clarissimus*, di rango senatorio, e non si può escludere un'identificazione con quell'Eutropio che sarà prefetto del pretorio nel 380-381.

L'opera testimonia il perdurante successo della leggenda per cui la dinastia costantiniana era imparentata con Claudio il Gotico, anche se, trattandosi appunto di una leggenda, i dettagli ognuno se li inventava come voleva: Eutropio, per esempio, ha letto che il padre di Costantino, Costanzo, era nipote di Claudio «per filiam». Il ritratto di Costanzo I tratteggiato da Eutropio riprende cadenze che già conosciamo, e anticipa tratti che saranno poi propri anche del figlio: Costanzo era attento a tutelare la ricchezza privata («divitiis provincialium ac privatorum studens»), e non incoraggiava le rivendicazioni del fisco; era meglio, diceva, che il patrimonio pubblico fosse sfruttato dai privati anziché rimanere improduttivo. L'espressione impiegata, *publicas opes*, sembra indicare che il passo non si riferisce tanto al gettito fiscale, quanto alla concessione in beneficio

è stato accolto con notevole acredine; RASCHLE 2013, p. 261 n. 76, si spinge fino a definirlo «libercolo» (ma sarà forse un problema di traduzione). La lunga e critica recensione di BARNES 1998b non tocca invece questo aspetto.

25. *Or.*, XIX 20.

26. MORENO RESANO 2006, contro WIEMER 1994, ha rilevato che la discrepanza fra il Costantino tratteggiato da Libanio nell'*Or.*, LIX (cfr. sopra, cap. XVII par. 4) e in quelle posteriori non riflette un'evoluzione del giudizio di Libanio su Costantino, ma il diverso contesto in cui gli accadde di utilizzare riferimenti e aneddoti relativi a Costantino a titolo di *exemplum*; è però il caso di aggiungere che evidentemente in epoca teodosiana erano possibili discorsi che non lo erano sotto Costanzo II.

27. BURGESS 2001.

del demanio ai privati; ma l'immagine delle ricchezze rinchiuse in cassaforte evoca anche quello che era ormai un vero e proprio *topos*, per cui Costanzo non accumulò mai denaro e sotto di lui il tesoro era vuoto, giacché sapeva che in caso di bisogno poteva sempre contare sulla ricchezza dei sudditi fedeli.<sup>28</sup>

Eutropio riferisce che Costanzo sposò Teodora, figliastra di Massimiano, e che da lei ebbe sei figli, «Constantini fratres»: la frase è ripresa alla lettera dalla stessa fonte da cui l'aveva copiata l'autore dell'*Origo Constantini*. Eutropio non fa invece nessuna menzione di Elena, limitandosi a spiegare poco più avanti che Costantino era figlio di Costanzo «ex obscuriore matrimonio».<sup>29</sup> L'autore non riprende neppure i particolari coloriti sul soggiorno del giovane Costantino alla corte di Galerio, i pericoli da lui corsi, la fuga avventurosa per ricongiungersi col padre; si limita a registrare che quando Costanzo morì, a York, Costantino fu creato imperatore appoggiandosi su un vasto consenso («in locum patris exoptatissimus moderator accessit»).

Seguono, inevitabilmente, il racconto dell'usurpazione di Massenzio, dei falliti tentativi di Severo e Galerio per riprendere l'Italia, e del ritorno al potere di Massimiano. Eutropio racconta che approfittando della sedizione che agitava gli accampamenti Massimiano cercò di spodestare il figlio Massenzio, ma fu sbeffeggiato dai soldati. Allora si mise d'accordo col figlio e si rifugiò presso Costantino, fingendo che Massenzio lo avesse scacciato, ma in realtà progettando di assassinare il genero alla prima occasione. Costantino regnava in Gallia ed era popolarissimo fra i soldati e i provinciali: l'autore ricorda le grandi vittorie sui Franchi e gli Alamanni, e i loro re dati in preda alle bestie nel circo.<sup>30</sup> All'arrivo di Massimiano fu proprio la figlia, Fausta, a scoprire le sue perfide intenzioni e denunciarle al marito. Massimiano si rifugiò a Marsiglia, da dove contava, osserva Eutropio, di imbarcarsi per tornare dal figlio (ma si tratta verosimilmente di una razionalizzazione: l'alto burocrate orientale non ha la minima idea del perché il vecchio, oltre sessant'anni prima, avesse fatto capo proprio lì per la sua ribellione).<sup>31</sup> Sconfitto, pagò le sue colpe: giusta fine, trova Eutropio, per un uomo capace di ogni crudeltà, malfidato, spiacevole e incivile.

Tanto più sorprendente è il quadro che Eutropio traccia della situazione dell'impero dopo che anche Galerio fu scomparso. La *res publica* era ora governata da quattro imperatori: Costantino e Massenzio, «filii Augustorum», Lici-

28. *Eutr.*, x 1; cfr. *VC*, I 14 (sopra, cap. IV n. 9), e Libanio, *Or.*, LIX 15 (sopra, cap. XVII n. 53). Non credo, come ritiene NERI 1992, pp. 114-15, che qui l'autore voglia opporre la politica di Costanzo a quella di Costantino, l'uno incline a ridurre il peso fiscale e l'intervento pubblico, l'altro disposto ad accrescerli per finanziare la propria *largitas*.

29. *Eutr.*, IX 22 e x 2. Si noti che tanto Eutropio, in questo passo, quanto *Aur. Vict.*, XXXIX 25, e *Epit. Caes.*, 39 2, 40 12, chiamano Teodora non figlia ma *privigna* di Massimiano.

30. *Eutr.*, x 3; cfr. *Pan. Lat.*, VII (VI) ed. MYNORS, 4 2; VI (VII), 10 2 sgg; IV (X), 16 4 sgg.

31. Cfr. invece sopra, cap. VI n. 77.



nio e Massimino, «homines novi». Nessuno di loro è descritto come un usurpatore o un tiranno; eppure Eutropio annota che «nel quinto anno del suo impero Costantino scatenò la guerra civile contro Massenzio». Il minimo che si possa notare è che la propaganda costantiniana in questo caso non sembra affatto raccolta, e che in quel presentare Costantino come l'autore d'una guerra civile Eutropio sta prendendo discretamente le distanze. La guerra è riassunta nei termini più schematici: Costantino sconfisse più volte gli eserciti di Massenzio, infine lo batté a Roma presso il Ponte Milvio; e così s'impadronì dell'Italia. Solo in un inciso l'autore concede qualcosa alla propaganda del vincitore, annotando che alla fine Massenzio aveva commesso ogni sorta di crudeltà contro i nobili.

Come altri autori, anche Eutropio a questo punto ha fretta di arrivare a Licinio, con la cui liquidazione si semplifica definitivamente il quadro politico. Il suo resoconto è molto sbrigativo, ma non meno sorprendente. Licinio era un vecchio amico di Galerio, s'era distinto in guerra e Galerio lo creò imperatore poco prima di morire. Mentre Costantino scatenava la guerra civile contro Massenzio e lo sconfiggeva, Massimino si sollevò contro Licinio, fu sconfitto e morì. Il linguaggio di Eutropio qui è di netta condanna di Massimino, «res novas molitus» e giustamente punito; e non si può allora non ricordare che anche tra Costantino e Massenzio la responsabilità di aver sconvolto quello che Eutropio ha descritto come il normale ordine tetrarchico della *res publica* è tutta di Costantino. Allo stesso modo, e anzi in tono di ancor più marcata presa di distanza, è tutta di Costantino, e della sua ambizione, la responsabilità della rottura con Licinio. Costantino era un uomo a cui tutto stava stretto e che non arretrava di fronte a niente («vir ingens et omnia efficere nitens, quae animo praeparasset»), e voleva essere il solo padrone del mondo («simul principatum totius orbis adfectans»); perciò fece guerra a Licinio, benché fossero amici e parenti, in quanto Licinio aveva sposato sua sorella.

Altrettanto conciso, e ancor più freddamente ostile il resoconto delle due guerre: Costantino attacca all'improvviso e sconfigge il rivale che preparava un grande esercito a *Cibalae* nella *Pannonia secunda*; occupa la Dardania, la Mesia, la Macedonia; seguono varie battaglie, la pace viene ristabilita e poi di nuovo rotta. Alla fine Licinio, sconfitto per terra e per mare, si arrende a Nicomedia e viene ucciso a Tessalonica, ridotto a privato cittadino, in violazione del giuramento («contra religionem sacramenti»).<sup>32</sup> E così, commenta Eutropio, la *res Romana* fu governata da un Augusto e tre Cesari, «cosa mai accaduta prima». L'autore precisa che i Cesari erano tre perché Costantino aveva dato da governare ai suoi figli la Gallia, l'Oriente e l'Italia. Queste assegnazioni in realtà avvennero solo più tardi, dopo la morte di Crispo e la nomina a Cesare di Costante: ma è chiaro che a Eutropio non interessa dare un quadro dettagliato di quella complicata

32. Eutr., x 5-6.

cronologia di tanto tempo prima, quanto piuttosto sottolineare come il titolo di Cesare ereditato dalla tetrarchia sia servito a Costantino per costruire il suo progetto dinastico.<sup>33</sup>

Che Eutropio abbia volutamente trascurato di approfondire la cronologia dei Cesari è dimostrato dal fatto che era benissimo informato della fine di Crispo, su cui pronuncia un giudizio esplicito e sfavorevole. Costantino patì quella che più tardi altri avrebbe chiamato la vertigine del successo (*insolentia rerum secundarum*) e il suo carattere divenne meno benevolo. Così cominciò a perseguire chi gli stava più vicino: uccise il figlio, «egregium virum», e il figlio della sorella, ovvero Liciniano, per cui Eutropio ha un epitaffio insolito in un testo abitualmente così laconico (*commodae indolis iuvenem*), poi uccise la moglie, e poi numerosi amici. Quest'ultima affermazione ha indotto gli studiosi a spogliare con attenzione le fonti tardoantiche e bizantine, arrivando a individuare almeno un paio di casi di intimi di Costantino messi a morte per suo ordine: in via congetturale il *magister officiorum* Filumeno e con più certezza il filosofo Sopatro.<sup>34</sup> Non c'è dubbio che qui Eutropio riprende un giudizio negativo sull'ultimo Costantino che s'era ben radicato fra gli stessi collaboratori dell'imperatore e nei loro uffici, dove circolava un epigramma in cui lo si paragonava a Nerone.

#### Confronto con altre fonti L'EPIGRAMMA DI ABLABIO

L'epigramma suona così: «Saturni aurea saecla quis requirat? / Sunt haec gemmea, sed Neroniana», e cioè: «Inutile cercare i secoli d'oro di Saturno: / quest'epoca è fatta di pietre preziose, ma è degna di Nerone». A riportarlo è un autore del V secolo, Sidonio Apollinare (*Ep.*, v 8 2), che lo attribuisce al potentissimo Ablabio, favorito di Costantino, prefetto al pretorio d'Oriente e console nel 331. Ablabio peraltro, cristiano, è presentato da Eunapio come il vero responsabile della disgrazia di Sopatro (e sarà una delle vittime delle purghe scatenate dai figli di Costantino).<sup>35</sup> Qualcuno ritiene che l'attribuzione sia spuria e l'epigramma più tardo;<sup>36</sup> peraltro, il tema dei secoli d'oro era centrale nella propaganda costantiniana proprio intorno al 324-325, prima che cominciasse l'ondata delle esecuzioni, come appare dall'opera di Optaziano Porfirio (sopra, cap. III). È possibile inoltre che *gemmea* si riferisca al nuovo, contestato uso del diadema come simbolo del

33. Eutr., x 6. Il quarto Cesare, Dalmazio, sarà citato da Eutropio solo dopo la morte di Costantino, che «successores filios tres reliquit atque unum fratris filium»; segue subito la notizia che Dalmazio, «prosperrima indole neque patruo absimilis», venne ucciso poco dopo «factione militari» (Eutr., x 9); il che combacerebbe con «obsistentibus valde militaribus» in Aurelio Vittore (cfr. sopra, cap. xvii n. 47); in proposito cfr. BURGESS 2008, pp. 14-15.

34. NERI 1992, pp. 84-87.

35. DE GIOVANNI 1977, pp. 201-5.

36. BLECKMANN 2010, p. 344.

potere imperiale, apparso alla stessa epoca:<sup>37</sup> i riferimenti cronologici, insomma, sembrerebbero abbastanza precisi. Anche il paragone con Nerone non è probabilmente generico, ma specifico: Nerone aveva fatto uccidere la moglie Ottavia «nel vapore di un bagno troppo caldo» (Tacito, *Annales*, xiv 64 2), allo stesso modo cioè in cui Costantino avrebbe fatto uccidere Fausta (cfr. sotto p. 747).

Arrivato a questo punto, e prima di raccontare la morte dell'imperatore, Eutropio ritiene opportuno formulare un giudizio complessivo. Costantino, sen- senza, nella prima parte del suo governo è stato paragonabile ai migliori imperatori, nell'ultima parte a quelli mediocri (*mediis*): un concetto, questo di *medius princeps*, in gran voga nel IV e V secolo per designare quei sovrani su cui il giudizio non poteva essere che in chiaroscuro.<sup>38</sup> Costantino aveva innumerevoli virtù, fisiche e morali. Teneva moltissimo alla gloria militare, e in guerra la fortuna gli fu sempre prospera, ma non più di quanto meritasse per il suo impegno (*industria*). Finita la guerra civile sconfisse più volte i Goti, ma alla fine concesse loro la pace, e il suo nome è ancora ricordato con gratitudine dai barbari. Un'osservazione particolarmente significativa in quel tardo IV secolo in cui scriveva Eutropio, quando i Goti erano una forza ambigua, in bilico fra l'ostilità e l'integrazione nell'impero: non è un caso che nella successiva tradizione gotica proprio Costantino sia stato ricordato come l'iniziatore di una duratura amicizia fra i due popoli.<sup>39</sup>

Costantino, prosegue Eutropio, era anche dedito alla cultura («*civilibus artibus et studiis liberalibus*»). Desiderava essere amato, e per ottenerlo ostentava liberalità e benevolenza. Se con alcuni amici si era comportato in modo dubbio, con tutti gli altri si portò benissimo, senza risparmiare nulla per renderli più ricchi e prestigiosi. Che è, naturalmente, un altro modo di sottolineare un'indulgenza forse anche eccessiva nei confronti del ceto di governo e un largo uso delle risorse pubbliche per la costruzione del consenso. Eutropio sintetizza poi l'attività legislativa di Costantino, in termini piuttosto severi, ma, al solito, così laconici da farci rimpiangere che l'autore non sia entrato in maggiori dettagli:

37. CALLU 1995, p. 502 (e vd. qui, come già in MAZZINI 1993, la curiosa storia del «sapone di Costantino», contropropaganda forse nata già in vita dell'imperatore); ROSEN 2003, p. 116. La critica all'uso del diadema in *Epitome*, cfr. sotto, n. 55.

38. NERI 1992, pp. 105-6.

39. Eutr., x 7; cfr. BROCKMEIER 1987 e HEATHER 1991, pp. 107-16. La rilevanza assunta dalle relazioni coi Goti nell'età di Eutropio spiega probabilmente perché nel suo breviario siano menzionati solo loro, e non i Sarmati, con cui Costantino ebbe rapporti altrettanto complessi. Lo stesso nel *Breviarium* di Festo, dove la campagna preparata da Costantino contro i Persiani alla vigilia della morte è introdotta con «*Toto enim orbe pacatis gentibus et recenti de Gothis victoria gloriosior*». Festo è anche l'unico degli abbreviatori ad affermare che Costantino non portò fino in fondo la campagna perché i Persiani, spaventati, accettarono le sue condizioni di pace (Festo, 26).

«Pubblicò molte leggi, alcune ispirate al bene e alla giustizia, la maggior parte superflue, alcune troppo dure».<sup>40</sup>

La descrizione della fondazione di Costantinopoli da parte di Eutropio è apparentemente neutra, ma la scelta delle parole tradisce la presa di distanza da un progetto poco pio: «per primo meditò [*molitus est*] d'innalzare la città che portava il suo nome a tanta altezza, da farne la rivale [*aemulam*] di Roma». Eutropio riferisce infine che Costantino, mentre preparava la guerra contro i Parti che minacciavano la Mesopotamia, morì nel trentunesimo anno dell'impero, all'età di sessantasei anni; il luogo, una proprietà demaniale (*villa publica*) presso Nicomedia. Al pari di Aurelio Vittore, Eutropio riferisce che la sua morte fu preannunciata da una cometa d'insolita grandezza. «*Atque inter Divos meruit referri*», conclude senza batter ciglio, registrando in linguaggio volutamente tradizionale l'apoteosi pagana del sovrano defunto.<sup>41</sup>

#### 4. L'EPITOME DE CAESARIBUS

L'autore ignoto dell'*Epitome de Caesaribus* conclude la sua opera dopo il 395, utilizzando fonti la cui identificazione è tutt'altro che concorde. Il lavoro è una collezione di schede biografiche, e alla coerenza delle singole biografie sacrifica senza esitazione la cronologia, soprattutto quando deve riferire del periodo tetrarchico, in cui tante carriere si sviluppano in parallelo. Così la prima menzione di Costantino si incontra addirittura nella biografia di Adriano: fu quest'ultimo, dichiara l'anonimo, a organizzare gli *officia palatina* e quelli della *militia* nella forma che hanno ancor oggi, se si eccettuano poche modifiche introdotte da Costantino («*paucis per Costantinum immutatis*»)<sup>42</sup>.

La successiva menzione di Costantino appare nella vita di Diocleziano, dove l'autore introduce – e non sarà l'ultima volta – una notizia che non si trova da nessun'altra parte. Diocleziano morì, anzi si suicidò per la paura, a causa di Co-

40. Eutr., x 7-8. DIGESER 2000, p. 129, crede che «*nonnullas severas*» significhi «none that were 'severe'»!

41. Eutr., x 8. AMICI 2002 individua negli insistenti riferimenti alla divinizzazione degli imperatori defunti una prova dell'aggressivo paganesimo di Eutropio. Un problema a sé è la formula usata per Costantino: è la stessa variante usata per Decio, Aureliano e Costanzo II, diversa da quelle che Eutropio usa più di frequente, «*inter Divos relatus est*» o «*Divus appellatus est*». DEN BOER 1972, pp. 152-58, suggerisce che la formula stia ad indicare un'irregolarità della procedura in questi quattro casi; potrebbe trattarsi del fatto che il corpo di Decio non venne trovato, quello di Aureliano fu il primo ad essere sepolto fuori Roma, e quelli dei due imperatori cristiani non vennero bruciati. AMICI 2002 approfondisce il problema, giungendo alla conclusione che la formula potrebbe in effetti accomunare quattro casi in qualche modo anomali, ma non implica una deficienza o non completezza della *consecratio*. In tutti i casi è chiaro che siamo di fronte a ben altro che a un linguaggio fossilizzato e usato automaticamente.

42. *Epit. Caes.*, 14 11.

stantino e Licinio: infatti i due lo avevano invitato a una festa di nozze – evidentemente per il matrimonio tra Licinio e la sorella di Costantino, nel 313 – ma Diocleziano non c'era andato, scusandosi per la vecchiaia; allora i due gli scrissero accusandolo di essere stato un sostenitore di Massenzio e di Massimino, e il vecchio, temendo il peggio, si avvelenò. La storia non è facile da smentire né da confermare, dato che le altre fonti sulla morte di Diocleziano sono scarse e contraddittorie.<sup>43</sup>

Nel frattempo l'anonimo ha già introdotto Costanzo e segnalato il suo matrimonio con Teodora, che anche lui considera *privigna* di Massimiano, «abiecta uxore priori».<sup>44</sup> In un passo che lascia senza fiato per l'indifferenza al dettaglio cronologico, l'autore cerca di sbrigare in poche righe le complicate vicende dell'ultima tetrarchia: Costanzo e Galerio sono promossi Augusti, Severo e Massimino diventano Cesari, e «alla stessa epoca Costantino diventa Cesare», Massenzio, Alessandro e Valente sono proclamati imperatori, e Licinio è nominato Augusto. Tanto ha fretta di introdurre i suoi personaggi, altrettanta l'autore ne ha di sbarazzarsene, e comincia a farli fuori uno dopo l'altro, in un passo che rimanda al gusto dell'epoca per le stereotipate *mortes persecutorum*. Nello specifico, Costantino è responsabile della liquidazione di Massimiano, assediato a Marsiglia, catturato e messo a morte nel modo peggiore, per impiccagione («fractis laqueo cervicibus»); di Alessandro, che «a Constantini exercitu iugulatur» – l'anonimo crede insomma che sia stato Costantino a reprimere la rivolta africana; e di Massenzio, che ha diritto a una descrizione più colorita: mentre stava marciando contro Costantino, cadde da un ponte di barche che aveva preparato poco oltre il Ponte Milvio e sparì nel fiume; per il peso della corazza il cadavere sprofondò nel limo e non fu più ritrovato.<sup>45</sup> Elencate così le morti vergognose di sei fra imperatori e usurpatori, l'anonimo procede a delineare i loro caratteri. Troviamo qui le informazioni anagrafiche essenziali, in particolare il fatto che Massimiano ebbe da una siriana, Eutropia, due figli, Massenzio e Fausta, moglie di Costantino; subito corretto col pettegolezzo per cui Massenzio, che «non fu mai amato da nessuno, neppure dal padre o dal suocero Galerio», in realtà non era figlio di Massimiano, ma era stato scambiato nella culla per un artificio della madre.<sup>46</sup>

Liquidati tutti costoro, la scena rimane libera per Costantino e Licinio, che regnano insieme. Comincia qui la vera e propria scheda biografica di Costantino, «figlio dell'imperatore Costanzo e di Elena, che regnò per trent'anni».<sup>47</sup>

43. *Epit. Caes.*, 39 7. Cfr. da ultimo NAKAMURA 2003 e ROBERTO 2014.

44. *Epit. Caes.*, 39 2.

45. *Epit. Caes.*, 40 1-9.

46. *Epit. Caes.*, 40 10-14.

47. *Epit. Caes.*, 41 1-18.

L'anonimo ricorda che Costantino fu ostaggio di Galerio, aggiungendo di suo due dettagli fuorvianti: che era allora *iuvenculus* – caritatevole menzogna a cui, come sappiamo, teneva la propaganda costantiniana – e che tutto ciò accadeva «in urbe Roma».<sup>48</sup> Segue la fuga romanzesca, con tanto di uccisione dei cavalli di posta, fino a ritrovare il padre moribondo in Britannia; morto Costanzo, il figlio prende il potere «col consenso di tutti i presenti». *L'Epitome* aggiunge il nome di uno di quei grandi elettori: «Croco, Alamannorum rege, auxilii gratia Constantium comitato» – un capo degli Alamanni, cioè, che si trovava in Britannia alla testa di un reggimento di ausiliari dell'esercito di Costanzo. Un dettaglio che si è forse conservato – o è stato inventato – in seguito alla rilevanza assunta da militari di origine barbarica nell'esercito di Costantino, e alle accuse che come vedremo gli vennero mosse, di averli promossi troppo in alto; a meno che non rifletta invece, in un contesto del tutto immaginario, l'importanza che quei generali barbari avevano assunto all'epoca in cui l'autore scriveva.<sup>49</sup>

Avendo già raccontato in precedenza la fine di Massenzio, *l'Epitome* procede direttamente al matrimonio fra Licinio e Costanza, sorella di Costantino, a Milano, e alla nomina dei Cesari. Quest'ultimo evento è riferito con grande ricchezza di particolari: i Cesari sono «il figlio Crispo, nato dalla concubina<sup>50</sup> Minervina, inoltre Costantino nato in quei giorni ad Arles e Liciniano, figlio di Licinio, di circa 20 mesi». Risultano così unificate la fase dell'alleanza iniziale fra i due Augusti, solennizzata dall'incontro di Milano, e quella seguita alla prima guerra civile, sancita nel 317 dalle nomine dei Cesari: la guerra fra Costantino e Licinio in questa cronologia semplificata è una sola, e nasce quasi inevitabilmente, perché «è difficile che negli imperi la concordia duri». Scoppiato il conflitto, il primo scontro avviene a *Cibalae*, «iuxta paludem Hiulcam nomine», che dovrebbero essere le paludi del fiume Vuka nell'attuale Croazia; l'anonimo aggiunge il dettaglio che Costantino vinse attaccando di notte l'accampamento di Licinio. Questi si rifugia a Bisanzio, dove crea Cesare il suo *magister officiorum* Martiniano. Costantino passa in Bitinia con forze schiaccianti, e Licinio gli cede le insegne imperiali dopo aver ottenuto salva la vita grazie all'intervento della moglie; Costantino lo spedisce a Tessalonica, ma poco dopo lo fa strangolare insieme a Martiniano.

A questo punto *l'Epitome* introduce un epitaffio di Licinio, che se all'inizio rispecchia il cliché tirannico imposto dalla propaganda costantiniana, si allarga però in considerazioni che possono contenere un'implicita rivalutazione della

48. *Epit. Caes.*, 41 2. Sostiene la dipendenza dell'*Epitome* da Aurelio Vittore NERI 1992, p. 174; *contra*, BURGESS 1995b, pp. 115-16 (con bibl.).

49. Cfr. sotto, n. 66. Analisi delle interpretazioni storiografiche di questo passo in WOOD 2006.

50. Minervina è definita concubina anche da Zosimo, II 20 2, e Zonara, XIII 2 37, ovvero da tutt'e tre gli autori che fanno il suo nome. Pan. Lat., VI (VII) 4.1 sembrerebbe invece implicare che si trattasse di un matrimonio legittimo: cfr. sopra, cap. I n. 8.

sua figura in confronto al rivale. Licinio era avaro, lussurioso, rozzo e scostante, nemico della cultura che per la sua ignoranza chiamava «un veleno e una piaga pubblica, in particolare la retorica» (ma si potrebbe anche tradurre l'avvocatura: *forensis industria*). Era così rozzo perché era un contadino, ma proprio per questo – e qui il giudizio vira inaspettatamente – il suo governo fu favorevole ai coltivatori; inoltre difese con tutte le forze le tradizioni dell'esercito secondo l'uso antico, quell'esercito, aggiungiamo noi, che venne così profondamente riformato a quell'epoca da diventare irriconoscibile, anche se la storiografia non è tuttora in grado di stabilire se la responsabilità delle riforme sia piuttosto di Diocleziano o di Costantino. Licinio, infine, sapeva tenere al loro posto gli eunuchi e i cortigiani, che chiamava pidocchi e sorci del palazzo; e anche qui, se il confronto appare pesante soprattutto per gli imperatori successivi, non è affatto detto che non possa toccare anche Costantino.<sup>51</sup>

L'*Epitome* riconosce la straordinaria *felicitas* – e dunque l'evidente favore celeste – che aveva accompagnato Costantino in guerra, permettendogli di ottenere «il governo di tutto l'impero romano». Ma subito dopo racconta la tragedia di Crispo e Fausta, apparentemente senza giudicare, ma con abbondanza di particolari sordidi, che compaiono qui per la prima volta: Costantino ordinò di ammazzare (*necari*) Crispo «per suggerimento, a quanto si crede, della moglie Fausta»; poi, siccome la madre Elena lo aggrediva distrutta dal dolore, si vendicò di Fausta e la fece uccidere gettandola in un bagno bollente.<sup>52</sup>

A questo punto l'autore ritiene di aver detto abbastanza per poter procedere a una valutazione complessiva del regno di Costantino, riconoscendo meriti e difetti con ostentata oggettività. Poiché questa valutazione è divisa in due parti, separate dalla breve notizia della morte, e il tono delle due parti sembra piuttosto diverso, si è creduto di poter individuare qui l'inserimento di schede provenienti da due fonti diverse.<sup>53</sup> In realtà non è necessario ipotizzare che l'abbreviatore, pur tirando via come di consueto, fosse a tal punto ignaro di quel che stava scrivendo da affiancare valutazioni contraddittorie: entrambi i giudizi sono in chiaroscuro. Il primo comincia sottolineando che Costantino fu «avido di elogi più di quel che si può credere»; e non è superfluo notare che la medesima caratteristica è attribuita dall'autore a Adriano e a Giuliano in termini poco simpatici. Segue una sfilza di informazioni, apparentemente a casaccio. Costantino criticava Traiano per le molte epigrafi che aveva fatto affiggere, e lo chiamava «l'erba parietaria». L'aneddoto, nella sua futilità, può essere davvero un avanzo

51. *Epit. Caes.*, xli 8-10; sugli eunuchi cfr. CAMERON 1965.

52. *Epit. Caes.*, xli 11-12. Fonti successive riprendono e ampliano il racconto: cfr. WOODS 1998. Si noti che allo stesso modo Nerone aveva fatto uccidere la moglie Ottavia (Tacito, *Annales*, xiv 64 2); e cfr. allora il paragone di Costantino con Nerone nell'epigramma di Ablabio, sopra, n. 35.

53. NERI 1992, p. 174.

di pettegolezzi d'ufficio, ripetuti da qualcuno che aveva ascoltato con le sue orecchie l'imperatore.<sup>54</sup>

Costantino costruì il ponte sul Danubio, cosa che evidentemente colpì molto i contemporanei, tanto più che quel ponte in seguito crollò e nessuno fu più in grado di ricostruirlo. Portava sempre in capo il diadema, continua l'anonimo, e l'abito regale intessuto di gemme. E questa non è un'osservazione così neutra come si potrebbe pensare: è stato notato infatti che l'autore attribuisce ad Aureliano l'introduzione del diadema e dell'abito d'oro e gemme, prima estraneo al costume romano («quod adhuc fere incognitum Romanis moribus visebatur»), e il suo giudizio su questo abbandono dell'antica modestia del *princeps* in favore d'uno sfarzo orientale sembra decisamente negativo.<sup>55</sup> La stessa espressione «habitum regium» può avere una connotazione spiacevole, giacché nella tradizione romana i re erano associati alla tirannide.<sup>56</sup>

E infatti l'autore dell'*Epitome*, passando agli aspetti positivi di Costantino, li introduce con un *tamen*. «Tuttavia in molte cose fu *commodissimus*», cioè non solo benevolo, ma attento al vantaggio della collettività: mise a tacere con leggi severissime le rivendicazioni del fisco (*calumnias*) contro i privati, finanzia le arti e le lettere, lui stesso s'impegnò a leggere, a scrivere, a riflettere, seppe prestare orecchio alle ambasciate e alle lagnanze che arrivavano dalle province. Come e ancor meglio di quello di Eutropio, questo ritratto coincide così bene con quel che risulta dalla legislazione di Costantino, oltre che da certi passi di Eusebio, da non lasciare nessun dubbio sul fatto che questa grandissima capacità di costruire il consenso, magari senza farsi troppi scrupoli sui mezzi, fu davvero una delle principali caratteristiche di Costantino.

Senonché anche questa ostinata ricerca di popolarità poteva suscitare critiche. Dopo aver annotato che Costantino morì di malattia a 63 anni, avendone trascorsi la metà sul trono, di cui 13 da solo, e lasciando eredi i quattro Cesari, cioè i tre figli e il nipote Dalmazio, l'*Epitome* introduce un ultimo giudizio, che rappresenta proprio una sintesi ostile di questi tratti. Costantino, dichiara bruscamente l'autore, fu «*irrisor potius quam blandus*»: come dire che dietro le sue grandi promesse e la sua ostentata affabilità c'era spesso poca sostanza. Segue una delle notizie più bizzarre reperite dall'anonimo, il fatto cioè che «per questo» (*unde*) Costantino era soprannominato dal popolo (*proverbio vulgari*) «Tra-chala». Epiteto che è stato spesso interpretato come «collo taurino», ma che altri

54. Come suggerisce il fatto che anche Ammiano, xxvii 3 7, riporta questo scherzo su Traiano, senza però attribuirlo a Costantino; mentre Petrus Patricius lo riprende e lo attribuisce a Costantino, insieme a commenti altrettanto irridenti su Augusto, Adriano, Marco Aurelio e Severo (BLECKMANN 2010, p. 344). BLECKMANN 1995, pp. 45-53, mette in relazione con un'*imitatio Traiani* anche la costruzione del ponte sul Danubio, su cui cfr. subito qui avanti nel testo.

55. NERI 1992, pp. 156-57 (*Epit. Caes.*, xxxv 5). Cfr. CALLU 1995 e l'epigramma citato sopra, n. 37.

56. BLECKMANN 2010, p. 349.

ha proposto di tradurre piuttosto «viscido come una lumaca». <sup>57</sup> Segue una proposta di ripartizione del suo regno fra periodi migliori e peggiori, simile a quella di Eutropio ma piú divertita e spietata: «per dieci anni lo chiamarono formidabile (*praestantissimus*), nei dodici seguenti bandito (*latro*), negli ultimi dieci rimbambito (*pupillus*) per tutto quello che regalava». <sup>58</sup> La cronologia indicherebbe come periodo d'oro quello fino al conflitto con Licinio (306-315), periodo delle ruberie quello in cui s'impadroní dell'Oriente, inclusa la liquidazione fisica di Licinio e di Crispo (316-327), <sup>59</sup> periodo del rimbambimento quello in cui governò da solo (328-337). Il suo corpo, conclude l'anonimo, fu sepolto a Bisanzio, «Constantinopoli dicta».

Avendo, a questo punto, esaminato tutti i principali autori di breviari – Aurelio Vittore, Eutropio e l'anonimo dell'Epitome –, è tempo di riprendere la considerazione avanzata nel capitolo precedente, sulla completa assenza nelle loro opere di qualunque menzione della fede religiosa di Costantino, e del suo operato a favore del cristianesimo. In genere ci si limita a spiegare questo silenzio col fatto che gli autori erano pagani; senza riflettere sulla stranezza di un impero cristiano che avrebbe affidato esclusivamente a pagani, tutti altissimi funzionari, la conservazione della memoria storica. C'è da chiedersi se questi uomini non erano semplicemente poco interessati alle questioni religiose, o se non era il loro stesso mandato ad escluderle. Sembra evidente che i breviari vennero scritti per un pubblico persuaso – piú di quanto non fossero i vescovi o i polemisti cristiani o pagani – che di un imperatore bisognava innanzitutto ricordare come aveva preso il potere e come lo aveva conservato, come aveva costruito il consenso e come si era sbarazzato dei rivali: un pubblico abituato al primato della politica, e poco disposto a formulare i suoi giudizi sulla base di altri parametri. Il che non esclude che la questione religiosa fosse ancora abbastanza sensibile, nella seconda metà del IV secolo, da indurre il ceto di governo, cristiano o pagano che fosse, a conferirle la minor pubblicità possibile, anche quando si trattava di evocare l'operato degli imperatori passati.

### 5. L'OMBRA DI COSTANTINO

Quel che i contemporanei sapevano o pensavano di Costantino qualche decennio dopo la sua morte si delinea anche attraverso la testimonianza di alcuni autori che non offrono un quadro completo del suo regno, ma nelle cui pagine

57. ALFÖLDI 1972; BRUUN 1995.

58. *Epit. Caes.*, xli 16.

59. Gli studiosi discutono se *latro* alluda qui, come ritiene qualcuno, alle spoliazioni dei templi; con BLECKMANN 2007, p. 63, ritengo che l'aggressione a Licinio sia piú che sufficiente per giustificare l'epiteto, mentre le spoliazioni dei templi appartengono essenzialmente all'ultimo periodo. Si noti che questa cronologia conferma ulteriormente la datazione al 316 della prima guerra civile.

Costantino affiora continuamente, come un ricordo piú o meno vivido ma sempre presente: il ricordo di un imperatore importantissimo, che ha cambiato molte cose, ma il cui bilancio comprende luci e ombre, e che non evoca di solito particolare ammirazione né affetto.

5.1. *Ammiano Marcellino*. Greco di Antiochia, anche se scrive in latino, e pagano, Ammiano Marcellino è un ufficiale dell'esercito; coetaneo di Giuliano, vivrà molto piú a lungo di lui, abbastanza da vedere e raccontare la battaglia di Adrianopoli e l'inizio delle invasioni barbariche. I libri delle sue *Historiae* che raccontavano l'età di Costantino sono perduti; in quel che ci è rimasto, la caratterizzazione piú notevole è l'accusa di eccessiva generosità nei confronti dei suoi sostenitori, che qui si declina esplicitamente come tolleranza della corruzione – anche se Ammiano condivide con altri l'idea che i suoi figli abbiano poi fatto peggio di lui: «come attestano testimonianze inequivocabili, Costantino per primo incoraggiò gli amici a mangiare, ma fu Costanzo a saziarli con il sangue del popolo». <sup>60</sup>

Nel ricordo ben vivo della generazione di Ammiano, il progetto dinastico di Costantino ha portato alla creazione di una famiglia imperiale numerosa, avida e soprattutto arrogante: cosí del nipote Gallo l'autore annota che per la vicinanza alla *regia stirps* e per la nobiltà del nome di Costantino era cosí pieno di sé che se fosse stato uomo di maggior valore avrebbe osato addirittura tramare contro il cugino Costanzo II, a cui doveva tutto. Alla mancanza di misura di Gallo contribuiva la moglie Costantina, sorella di Costanzo II e gonfia d'orgoglio per questa parentela («germanitate Augusti turgida supra modum»); già moglie del re Annibaliano, una delle vittime del bagno di sangue dell'estate 337, questa figlia di Costantino – la stessa che avrebbe fatto costruire per sé quello che oggi è popolarmente noto a Roma come il mausoleo di Santa Costanza sulla Nomentana – era «una Megera» assetata di sangue. <sup>61</sup> A proposito di famiglia, Ammiano fa anche allusione all'uccisione di Crispo, che certamente avrà raccontato nei libri perduti, ma su cui gli capita di ritornare quando nel suo racconto menziona Pola, «dove ci risulta che a suo tempo venne ucciso Crispo, figlio di Costantino». <sup>62</sup>

In piú occasioni Ammiano ricorda funzionari e militari che avevano fatto carriera sotto Costantino, come quell'Ursicino che «Constantini magnus fuerat conmilito». <sup>63</sup> Piú interessante la carriera di Strategio, che entrò al servizio di

60. Ammiano Marcellino, xvi 8 12.

61. Ammiano Marcellino, xiv 1 1-2. Cfr. sopra, cap. VIII n. 83.

62. Ammiano Marcellino, xiv 11 20.

63. Ammiano Marcellino, xv 5 19. GIRARDET 2006, p. 154, segnala come erronea la lettura di alcuni editori, «Constantini Magni».

Costantino quando l'imperatore stava prendendo informazioni approfondite – ma si potrebbe anche tradurre «stava conducendo un'inchiesta», o «preparando un processo» – contro le «sette superstiziose (*superstitionum sectas*), come i Manichei e simili», e non trovava uno specialista adatto. Strategio gli venne segnalato come capace di svolgere quel ruolo e lo fece con soddisfazione dell'imperatore, che gli volle cambiare il nome in Musoniano, anche se l'allusione non è chiara; la testimonianza è utile soprattutto come indizio di una crescente intolleranza religiosa dell'ultimo Costantino, che non fece peraltro in tempo a tradursi in persecuzioni.<sup>64</sup>

Interessante è anche la menzione del franco Bonito, che era stato ufficiale di Costantino e aveva combattuto nella guerra civile contro Licinio.<sup>65</sup> Si sa pochissimo di sicuro sull'organizzazione dell'esercito sotto Costantino, tanto che è incerto se le grandi trasformazioni da cui nacque l'esercito del tardo impero siano state dovute a lui o piuttosto a Diocleziano, ma ci sono indizi che sotto il suo regno l'integrazione di barbari nell'esercito abbia fatto progressi. Ammiano osserva che proprio questo era uno dei rimproveri rivolti da Giuliano allo zio: lo criticava come innovatore e turbatore delle antiche leggi e delle tradizioni, accusandolo apertamente di aver innalzato per primo dei barbari al consolato. Ma ecco un fatto interessante e che dimostra l'onestà dell'autore: Ammiano, che pure ha grande simpatia per Giuliano, commenta che l'accusa era fuori luogo, perché poi proprio Giuliano elevò al consolato il goto Nevitta, e costui non era un uomo di valore e d'esperienza e carico di gloria come quelli promossi da Costantino.<sup>66</sup>

Ammiano cita Costantino ancora altre due volte. La prima per ricordare polemicamente che la guerra contro i Persiani, causa di tanti disastri, e di cui gli avversari di Giuliano pretendono di fargli carico, è stata colpa di Costantino: fu lui a credere, spinto dalla solita avidità, alle bugie di Metrodoro (Ammiano cita qui una storia improbabile, che si trova anche in altre fonti tardive, per cui il fi-

64. Ammiano Marcellino, xv 13 2. Strategio è menzionato da Eusebio, *VC*, III 62 1, come uno dei due *comites* che tennero informato Costantino sui procedimenti del concilio di Antiochia del 327; si tratta di due persone diverse secondo DRIJVERS 1996, della stessa secondo WOODS 2001 (il quale suggerisce che in realtà Ammiano quando parla di un'inchiesta contro i Manichei si riferisca ad accuse di manicheismo sollevate durante quel concilio e non a un'iniziativa imperiale contro quella setta) e ESCRIBANO PAÑO 2014, p. 190. Secondo STEPHENSON 2009, pp. 239-40, il soprannome Musoniano alludeva al filosofo del I secolo Musonio Rufo, ma l'allusione rimane poco chiara comunque.

65. Ammiano Marcellino, xv 5 33.

66. Ammiano Marcellino, XXI 10 8; l'autore vi torna in termini analoghi in XXI 12 25. VOGT 1955, p. 343, e altri dopo di lui interpretano quest'accusa come riferita essenzialmente alle innovazioni religiose di Costantino, il che è fin troppo logico; ma nel testo originale appare evidente ed esclusivo il nesso fra l'accusa di innovazioni fuori luogo e la promozione dei barbari. Andrà peraltro osservato che Costantino a quanto ci risulta non ha mai innalzato dei barbari al consolato, a meno che non si tratti di consolati onorari.

losofo Metrodoro di ritorno dall'India accusò i Persiani di avergli confiscato i doni preziosissimi che portava a Costantino).<sup>67</sup> L'altro passo si riferisce all'obelisco del Sole che Costanzo II trasferì dall'Egitto a Roma, per superare Augusto: il primo imperatore aveva collocato un obelisco nel Circo Massimo e un altro nel Campo Marzio, ma non aveva osato – insinuavano gli adulatori di Costanzo – impadronirsi di quello del Sole, spaventato dalle sue dimensioni. Ammiano rimette le cose a posto: Augusto non aveva voluto toccare l'obelisco proprio perché era specialmente dedicato al Sole e collocato in una posizione irraggiungibile; ma il primo a decidere di trasportarlo a Roma fu Costantino.

È interessante osservare che Ammiano non approfitta dell'episodio per accusare l'imperatore di empietà, anzi lo scagiona da ogni sospetto: Costantino pensava, *recte* aggiunge Ammiano, che non fosse contrario alla pietà religiosa togliere quel *miraculum* a un tempio per consacrarlo a Roma che è «il tempio del mondo intero». Rimosso e coricato a terra l'obelisco, ci volle molto tempo per completare i preparativi, trasportarlo ad Alessandria lungo il Nilo e fabbricare una nave a ben trecento remi, abbastanza grande per imbarcarlo; tanto che Costantino morì prima che la spedizione fosse effettuata, e toccò poi al figlio, parecchio tempo dopo, portare a termine il progetto.<sup>68</sup>

5.2. *L'Historia Augusta*. Costantino compare più volte anche in quel testo controverso, tutto giocato tra il falso e la parodia e scritto tra fine IV e inizio V secolo, che è *l'Historia Augusta*. Delle trenta biografie, sei, quelle di Clodio Albino, Geta, Eliogabalo, Alessandro Severo, dei Massimini e dei Gordiani, si fingono dedicate a Costantino e interloquiscono con lui; altre contengono notizie o riferimenti al suo regno.

Un primo dato interessante è il frequente riferimento alla discendenza della dinastia costantiniana da Claudio il Gotico, ricordata così spesso da confermare che la leggenda si era molto ben radicata. Nella vita dello stesso Claudio, che figura dedicata a Costanzo I, si sottolinea che la sua importanza storica dipende anche da quella dei suoi discendenti («tantam generis sui prolem reliquit»), e si azzarda addirittura una ricostruzione precisa, la prima mai attestata, della relativa genealogia: Claudio aveva due fratelli, Quintillo e Crispo, e due sorelle, di cui una chiamata Costantina; Crispo ebbe una figlia, Claudia, la quale sposò un Eutropio, nobile di Illirico proveniente dalla Dardania, ovvero, guarda caso, la regione che comprendeva fra l'altro la città di *Naissus*; dalla coppia nacque Costanzo Cesare. L'ingegnosa invenzione recuperava così tanto il nome insolito dato da Costantino al suo primogenito Crispo, quanto la tradizione

67. Ammiano Marcellino, xxv 4 23-24; cfr. WARMINGTON 1981 e AMERISE 2004.

68. Ammiano Marcellino, xvii 4 12-14; cfr. NERI 1992, pp. 193 sgg.; sulla controversa vicenda dell'obelisco, in cui sono stati letti significati diversi, cfr. FOWDEN 1987 e NICHOLSON-NICHOLSON 1989.

della sua nascita a *Naissus*.<sup>69</sup> Claudio «auctor tui generis» figura con altrettanto rilievo nella vita di Eliogabalo, dove l'espressione «i Costanzi e i Claudii» indica gli antenati di Costantino;<sup>70</sup> nella vita dei due Gallieni si menziona Claudio come capostipite della famiglia di Costanzo Cesare, di cui l'autore si finge contemporaneo;<sup>71</sup> in quella di Aureliano si racconta che quell'imperatore interrogò le sacerdotesse in Gallia per sapere se l'impero sarebbe rimasto ai suoi discendenti, e gli fu risposto che la gloria più grande era riservata ai discendenti di Claudio – stavolta l'autore finge di scrivere sotto Costanzo I ormai imperatore, e dichiara che la profezia si compirà con i suoi successori.<sup>72</sup>

Fin qui non c'è niente di malevolo; ma è probabile che l'autore si stia prendendo gioco di Costantino e dei suoi figli quando dichiara, nella *Vita Claudii*, che quell'imperatore «amò i suoi genitori: e non c'è da stupirsi; amò anche i fratelli: può già essere una cosa miracolosa. Amò i parenti; e questo ai nostri tempi è davvero da paragonare a un miracolo». <sup>73</sup> Altrettanto ambigui i riferimenti a Costantino nella vita di Alessandro Severo. L'autore, scrivendo con la grande libertà di chi finge di rivolgersi a Costantino, morto in realtà da un bel pezzo, gli ricorda sentenziosamente che è migliore e più sicura la *res publica* in cui il principe è malvagio, di quella in cui sono malvagi i suoi amici. Il tema sottinteso è ancora una volta l'avidità e corruzione degli amici e dei collaboratori di Costantino: Alessandro Severo, insiste l'autore, ha governato bene perché si è circondato di gente onesta, non di ladri e di faziosi, astuti, malvagi, libidinosi e crudeli; gli amici di Alessandro non erano – come invece, evidentemente, quelli di Costantino – pronti a vendere qualunque cosa e abituati a prendersi gioco di lui, ingannandolo, deridendolo e facendogli fare tutto quello che volevano, come se fosse stato un mentecatto, «quasi fatuum» – ed è difficile non ripensare al giudizio feroce dell'*Epitome de Caesaribus*, secondo cui Costantino, in vecchiaia, era considerato da tutti «un rimbambito, per tutto quello che regalava». <sup>74</sup>

L'autore prosegue con un'invettiva contro gli eunuchi, simbolo d'uno stile di vita più degno di un re barbaro o persiano che di un imperatore romano: sono gli eunuchi che lo rendono inaccessibile tenendolo lontano dal popolo e dai

69. *HA, Claud.*, I 3 e XIII 2-3; cfr. III 6. LIPPOLD 1981, riprendendo una teoria già avanzata dal Seeck, propone che la stesura originale di questa *Vita* risalga davvero all'epoca di Costanzo I, che quindi sarebbe l'iniziatore della favola dinastica; cfr. le osservazioni critiche di GRÜNEWALD 1990, pp. 48-49. LIPPOLD 1992 ha riformulato la sua proposta ipotizzando la redazione della *Vita Claudii* intorno al 325-330, senza presentare argomenti particolarmente convincenti; cfr. anche LIPPOLD 2002. La nascita a *Naissus* è citata da Firmico Materno e dall'*Origo Constantini*: cfr. sopra, cap. XVII n. 13.

70. *HA, Hel.*, II 4 e XXXV 2.

71. *HA, Gall.*, VII 1 e XIV 3.

72. *HA, Aurel.*, XLIV 4-5. CHAUSSON 2007, p. 67, ha rilevato che in diversi punti (*HA, Claud.*, VII 8; *Aurel.*, XVII 1-4) l'autore attribuisce a Claudio il gentilizio di Costantino, *Flavius*.

73. *HA, Claud.*, II 6; cfr. BIRD 1997, p. 14.

74. *HA, Alex. Sev.*, 65-66; cfr. *Epit. Caes.*, XLI 16.

veri amici, nascondendogli la verità e trasmettendo all'esterno a modo loro la sua volontà. Rivolgendosi a Costantino l'autore si dice consapevole di correre un rischio, perché anche lui a suo tempo è stato schiavo degli eunuchi («servit»); ma si è ravveduto in tempo e ha salvato l'impero, confinandoli nell'ambito domestico ed escludendoli dal governo, dopo essersi reso conto del danno che provocano ai principi.<sup>75</sup>

Resta infine la *Vita Heliogabali*, che secondo un'opinione consolidata sarebbe tutta da intendere come una satira del regno di Costantino.<sup>76</sup> I paralleli sono molti, a partire ovviamente dal monoteismo solare imposto da Eliogabalo distruggendo la religione tradizionale, e continuando con la condizione ignobile della madre, l'uso del diadema e di abiti dorati e ingioiellati; si aggiunga la presenza nell'immagine di Eliogabalo di tratti che abbiamo già visto attribuire a Costantino da diversi autori, come la prodigalità, la mollezza e la corruzione sessuale. Se si accetta questa interpretazione, diversi altri passi della *Vita Heliogabali* possono essere messi in parallelo con le vicende di Costantino: ad esempio quello in cui Eliogabalo è accusato di aver rifiutato di salire al Campidoglio per compiere i riti sacri, da confrontare col racconto di Zosimo sull'abbandono d'un sacrificio in Campidoglio da parte di Costantino.<sup>77</sup> Il passo in cui si accusa Eliogabalo di aver disertato il Palatino rifugiandosi nella villa degli *Horti Spei Veteris* è egualmente significativo, se davvero, come pare, Costantino avviò grandi lavori in quest'ultima residenza;<sup>78</sup> l'affermazione secondo cui Eliogabalo avrebbe deposto il proprio figlio adottivo Alessandro Severo dal rango di Cesare e avrebbe cercato di farlo uccidere è una possibile allusione alla sorte di Crispo.<sup>79</sup>

Ma la *Vita Heliogabali* contiene anche passi in cui l'autore finge di rivolgersi proprio a Costantino, e qui l'intenzione satirica appare meno evidente. L'autore si scusa col sovrano di aver raccontato una storia vergognosa come quella di Eliogabalo; e si appella a quanto lo stesso Costantino è solito ripetere, che «Imperatorem esse fortunae est» – il che spiega come mai ci siano stati degli imperatori mediocri e pessimi. La citazione peraltro non è completa senza aggiungere che secondo Costantino quelli che sono proiettati alla guida dell'impero dalla forza del fato devono dimostrarsene degni – commento decoroso che, ci sembra, diminuisce alquanto l'eventuale ironia della situazione.<sup>80</sup> Interessante è anche la dichiarazione secondo cui Costantino avrebbe coniato monete d'oro a nome di Marco Aurelio e di Antonino Pio, oltre che degli avi Costanzo e Clau-

75. *HA, Alex. Sev.*, 67 1; cfr. NERI 1992, p. 296, e CAMERON 1965.

76. TURCAN 1988; CRACCO RUGGINI 1991; ed. CHASTAGNOL 1994, pp. 499-500.

77. *HA, Heliog.*, XV 7. Cfr. da ultimo PASCHOUD 1997, p. 25, e sopra, l'approfondimento nel cap. I, *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*.

78. *HA, Heliog.*, XIII 5; cfr. sopra, cap. VIII n. 77.

79. AIELLO 2003, pp. 301-3.

80. *HA, Heliog.*, XXXIV.



dio, includendoli idealmente fra i propri antenati;<sup>81</sup> anche qui pare difficile individuare un'intenzione satirica o parodistica. La dichiarazione finale dell'autore, che intende scrivere le vite dei tetrarchi e anche quelle di Licinio e Massenzio, «i cui possedimenti sono caduti sotto il tuo dominio», e che però promette di farlo senza tacere, come fanno gli adulatori, le loro virtù segnala la consapevolezza di quanto fossero manipolate le versioni ufficiali della storia; peccato però che la promessa sia rimasta sulla carta.<sup>82</sup>

5.3. *Eunapio*. Sofista e storico, Eunapio nacque a Sardi nel 346. Della sua principale opera storica si conservano soltanto frammenti, anche se Zosimo la riprende nella sua *Storia nuova*; per contro le sue *Vite dei Sofisti*, composte intorno al 400, contengono un episodio inedito sul regno di Costantino. Il protagonista è il filosofo Sopatro, la cui ambizione lo indusse a frequentare il palazzo imperiale, nella certezza di potersi imporre con i suoi ragionamenti allo stesso Costantino; non mirava solo a diventare il *ghost-writer* dell'imperatore, ma a influenzarne addirittura le decisioni. In effetti, commenta Eunapio, Sopatro era così saggio e così forte che l'imperatore ne rimase catturato, tanto da farlo sedere accanto a sé in pubblico, e alla propria destra, cioè al posto d'onore.

Ma questa improvvisa conversione dell'imperatore alla filosofia suscitò invidia fra i ministri, che attesero l'occasione per rovinare il nuovo venuto. Per raccontare quel che accadde, Eunapio la prende alla lontana e ne approfitta per introdurre una velenosa critica della fondazione di Costantinopoli, una fra le imprese di Costantino che come sappiamo aveva suscitato più polemiche. Secondo Eunapio, l'imperatore dopo essersi stabilito nella provinciale Bisanzio volle trasformarla in una metropoli perché desiderava essere applaudito da immense folle: gli piaceva che la moltitudine in teatro scandisse il suo nome, anche se erano tutti ubriachi e così ignoranti che non riuscivano neppure a pronunciarlo. Perciò fece venire a Bisanzio una gran quantità di abitanti, svuotando le altre città, e provocando subito enormi problemi di approvvigionamento: il grano dell'Egitto, dell'Asia, della Siria e della Fenicia non basta neppure oggi, commenta Eunapio, a nutrire la nuova capitale, anche per i limiti naturali del porto in cui le navi possono entrare solo quando soffia un forte vento da sud.

Capitò dunque un momento in cui la folla, affamata, smise di applaudire l'imperatore, e Costantino cadde nello scoraggiamento. Allora gli invidiosi gli mormorarono all'orecchio che era stato Sopatro a incatenare i venti: solo lui ne sapeva abbastanza per farlo, con quelle stesse arti che gli avevano permesso di insediarsi sul trono col permesso dello stesso imperatore. Costantino ci credette subito e ordinò di decapitare il filosofo. Eunapio ci informa anche sul principale

81. *HA, Heliog.*, II 4.

82. *HA, Heliog.*, xxxv 6.

responsabile della rovina di Sopatro: nientemeno che Ablabio, forse il più potente fra i ministri di Costantino, prefetto al pretorio d'Oriente e console nel 331, nonché, ma questo l'autore non lo dice, cristiano. Ablabio, nato a Creta da famiglia modesta, e riuscito ad arrampicarsi fino ai vertici dello stato; Ablabio che, insinua Eunapio, era più potente dello stesso imperatore, e riusciva a maneggiarlo come avrebbe potuto dirigere una folla indisciplinata; Ablabio che morto Costantino aspirava lui stesso alla porpora e avrebbe anche potuto arrivarci se Costanzo non avesse provveduto a liquidarlo in tempo.<sup>83</sup>

Eunapio è pagano, polemizza duramente con i cristiani, e come vedremo analizzando l'opera di Zosimo è probabile che tutta la sua ricostruzione del regno di Costantino sia carica di pregiudizi; ma la *Vita di Sopatro* è comunque un'ulteriore conferma di come il ricordo di Costantino sia rimasto a lungo dominato dalle ultime vicende del suo regno, e non in senso positivo. La fondazione di Costantinopoli, di cui noi oggi misuriamo l'importanza mondiale, apparve a lungo una costosa assurdità e provocò duraturi rancori, e fors'anche effettivi squilibri nel funzionamento dell'impero. E attorno all'ombra del vecchio imperatore continuarono a lungo ad affollarsi le ombre di cortigiani e parenti avidi e micidiali, gli stessi che erano stati protagonisti e vittime del regolamento di conti subito dopo la sua morte.

5.4. *L'anonimo 'De rebus bellicis'*. Nel *De rebus bellicis*, testo anonimo e di datazione controversa, è contenuto un passo di non facile interpretazione sulle conseguenze della politica religiosa e monetaria di Costantino. L'autore afferma che la spoliatura dei templi pagani ebbe l'effetto di mettere in circolazione grandi quantità di metalli preziosi. Moralisticamente, e in superba contrapposizione con tutti i dogmi della nostra odierna economia, l'anonimo rileva che le conseguenze di questa immissione di liquido furono negative, perché si accrebbe in tutti la voglia di spendere. L'imperatore vi contribuì direttamente, perché fu lui a distribuire quelle ricchezze con donazioni smodate (*profusa largitio*); il risultato fu che perfino nei piccoli commerci si cominciò a usare la moneta d'oro al posto di quella di bronzo, sempre più svilita. L'autore commenta che già coniare moneta di bronzo era uno sforzo quasi insopportabile per le zecche pubbliche, e tuttavia, follemente, si volle coniare sempre più moneta d'oro. Il risultato fu che i ricchi divennero sempre più ricchi opprimendo sempre di più i poveri, ma a sua volta l'«*afflicta paupertas*» si abituò a vendicarsi con l'insubordinazione e la violenza.<sup>84</sup>

83. Eunapio, *VS*, VI 2-3. Woods 2006 suggerisce che Sopatro sia uno degli opportunisti che si convertirono al cristianesimo per ottenere i favori Costantino, e incorsero poi nella punizione divina, di cui parla Eusebio, *VC*, IV 54-55. Sulla carriera di Ablabio cfr. PORENA 2003, pp. 409-15. Altrove (MÜLLER fr. 7) Eunapio dichiara che Costantino «fu punito» per aver onorato Ablabio (PASCHOUD 1997, p. 15).

84. *De rebus bellicis*, II 1-5.

Accogliere questo testo alla lettera è piuttosto difficile. È vero che nel corso del III secolo un impero in pieno dissesto aveva praticamente smesso di coniare moneta d'oro, tornata invece prepotentemente sulla scena nel IV secolo; ma in effetti la coniazione aurea era già ripresa con Diocleziano, e dopo di lui Costantino standardizzò la coniazione del *solidus* d'oro ben prima di mettere mano alle ricchezze dei templi. Al tempo stesso, è assai improbabile che la moneta d'oro, il cui valore era altissimo – 3 o 4 *solidi* all'anno erano sufficienti per la sussistenza d'una famiglia del popolo – sia mai entrata davvero nei piccoli commerci.<sup>85</sup> Forse si può supporre che l'anonimo, non così bene informato sulla storia monetaria come gli storici odierni che hanno a disposizione i grossi volumi del *Roman Imperial Coinage*, confonda in un solo fenomeno la reintroduzione della coniazione aurea e il pauroso svilimento della moneta di bronzo che si riscontra durante il regno di Costantino, e che non può non aver avuto effetti negativi sul potere d'acquisto delle masse.<sup>86</sup>

C'è però un ostacolo: l'affermazione secondo cui l'oro avrebbe sostituito il bronzo perfino nei piccoli commerci è così stravagante da rendere poco credibile che l'autore volesse dire proprio questo. Tenendo conto che Zosimo attribuisce a Costantino l'introduzione di un'imposta sul commercio da pagare in oro e argento, il crisargiro, e ne sottolinea gli effetti rovinosi sui piccoli commercianti, diversi autori recenti hanno supposto che l'anonimo del *De rebus bellicis* non stia parlando dell'uso dell'oro nelle transazioni, ma dell'obbligo di usarlo per il pagamento delle imposte.<sup>87</sup> E a rigore si potrebbe effettivamente interpretare così l'espressione dell'autore, secondo cui la prodigalità dell'imperatore «aurum pro aere [...] vilibus commerciis assignavit», e attribuire al fisco, non ai commercianti stessi, l'avidità (*avaritia*) stigmatizzata dall'autore; il passo nel suo insieme però sembra decisamente riferirsi alla più massiccia coniazione e circolazione di moneta d'oro, senza alcun riferimento all'imposta. Per quanto ci riguarda, la questione può restare in sospeso: ciò che qui ci interessa è che alla fine del IV secolo l'anonimo autore del *De rebus bellicis* contribuisce a una visione non solo negativa, ma addirittura catastrofica, del regno di Costantino.<sup>88</sup>

85. CARLÀ 2009, pp. 117-31.

86. CARLÀ 2009 (e cfr. sopra, cap. v nn. 6 e 9-10). In questi termini – nesso fra abbondante coniazione di moneta d'oro e contemporanea svalutazione della moneta di bronzo – si può ritenere, con ed. GIARDINA 1989, pp. xxix-xxxI, e Lo CASCIO 1995, corretta la ricostruzione dell'anonimo.

87. Cfr. da ultimo BRANDT 2006 e 2013, e CARLÀ 2009, pp. 129-31.

88. Altri ha preteso con ragionamenti capziosi, infischandosi della sintassi oltre che della realtà dei fatti e delle leggi economiche, che lo svilimento di cui parla il testo non riguardi il bronzo ma l'oro, che Costantino avrebbe svalutato rispetto alla moneta bronzea: cfr. CATAUDELLA 1992, bella testimonianza dell'incredibile distorsione che si può applicare, impiegandovi moltissime pagine, a una frase di poche parole, chiarissima e perfettamente rispondente ai fatti, senza minimamente preoccuparsi di verificare sulle fonti numismatiche un'ipotesi arzigogolata solo torturando un testo (a proposito della sintassi, cfr. la puntualizzazione di ed. GIARDINA 1989, p. 52).

## 6. LA PROSPETTIVA CRISTIANA: DA GEROLAMO A GIOVANNI CRISOSTOMO

Il deteriorarsi dell'immagine di Costantino è evidente anche in un autore cristiano come Gerolamo, che concluse nel 381 la redazione del suo *Chronicon*. Nella prefazione Gerolamo spiega di aver tradotto l'omonima opera di Eusebio di Cesarea – che arrivava fino al 325 e che oggi è conservata nella versione armena e in un'epitome siriana – inserendovi però liberamente moltissime altre notizie tratte da «storici illustri». Puntualmente, dopo aver annotato la celebrazione dei *vicennalia* di Costantino, nel 325 a Nicomedia e nel 326 a Roma, Gerolamo conferma: fin qui ha scritto Eusebio, il resto sono aggiunte mie («totum meum est»). In realtà però l'opera originale di Eusebio arrivava solo fino al 303, per cui Gerolamo, senza saperlo, ha utilizzato un'edizione proseguita fino al 325 da un anonimo continuatore. I passi su cui ci soffermeremo, in ogni caso, sono integrazioni sue.<sup>89</sup>

L'opera è soltanto una cronologia, estremamente stringata, e tuttavia anche nelle sue secche annotazioni traspare chiaramente la poca simpatia con cui il Padre della Chiesa guarda al primo imperatore cristiano.<sup>90</sup> La notizia della parentela fra Costanzo e Claudio il Gotico («Constantius Claudii ex filia nepos fuit»), tratta verosimilmente da Eutropio, attesta la perdurante efficacia della propaganda ufficiale,<sup>91</sup> ma quando entra in scena Costantino il cambiamento di linea si avverte con evidenza. Gerolamo scrive che Costantino nacque «ex concubina Elena», cosa che nessuno degli autori incontrati finora aveva osato affermare così esplicitamente; la tradizione è attestata per la prima volta proprio nel *Chronicon* di Gerolamo, per essere poi divulgata da Orosio e ripresa con gran piacere da Zosimo.<sup>92</sup> Egualmente ostile è il seguito della stessa annotazione, per cui dopo la morte di Costanzo il figlio della concubina «regnum invadit»: un usurpatore, dunque.

L'annotazione successiva riguarda Massimiano: sua figlia Fausta scoprì che preparava un tradimento contro Costantino, e il vecchio fuggito a Marsiglia venne ammazzato. Massenzio è sconfitto al Ponte Milvio, Licinio è sconfitto a *Cibalae*, e soprattutto Costantino mette fine alle persecuzioni – «Pax nostris a Constantino reddita». L'annotazione è collocata, abbastanza bizzarramente, dopo la prima guerra contro Licinio e nel decimo anno di regno di Costantino – è

89. BRUGNOLI 1995; BURGESS 1999b; ed. HELM 1913, pp. 6-7.

90. Analisi in AIELLO 1995.

91. Ed. HELM 1913, p. 225; cfr. BRUGNOLI 1995, p. 83.

92. Ed. KÖNIG 1987, p. 61; CALLU 1992, p. 277. Per l'attribuzione a Gerolamo, e non al continuatore di Eusebio, di questa notizia cfr. BRUGNOLI 1995, p. 86. Nell'ambiente cristiano di fine IV secolo si consolida anche la tradizione dell'infima condizione sociale di Elena, che Ambrogio è il primo a definire *stabularia*, serva di locanda, sottolineando che Dio la elevò «de stercore ad regnum» (*De obitu Theodosii*, 42); ma già l'*Origo Constantini* la definiva *vilissima* (cfr. sopra, cap. xvii, p. 680). Per Zosimo cfr. sotto, cap. xix.

chiaro che il dominio di una versione ufficiale, per cui la pace definitiva della Chiesa era stata garantita solo dopo la sconfitta dell'ultimo «tiranno», aveva del tutto cancellato il ricordo degli eventi del 313 e del cosiddetto «editto di Milano», che lo stesso Eusebio aveva deciso di espungere dall'ultima edizione della sua *Historia Ecclesiastica*.

Gerolamo ricorda poi la nomina a Cesari, nel 317, di Crispo, Costantino jr. e Liciniano, sottolineando che quest'ultimo era nipote di Costantino «ex sorore»; e inserisce qui una notizia che evidentemente gli era cara, dato che la si ritrova anche nel suo *De viris illustribus*, quella cioè per cui il maestro di Crispo era stato Lattanzio. Le annotazioni successive tornano a Licinio e alla sua persecuzione dei cristiani («Licinius Christianos de palatio suo pellit») che comporta addirittura un martire, Basileo, vescovo di Amasia nel Ponto. La sconfitta definitiva di Licinio è invece ignorata, per cui dopo la menzione del concilio di Nicea – in cui Gerolamo riesce a passare sotto silenzio il ruolo di Costantino – giunge come una sorpresa la notizia della sua uccisione: «Licinius Thessalonicae contra ius sacramenti privatus occiditur».<sup>93</sup>

Costantino, dunque, ha donato la *pax* ai cristiani, ma oltre che un usurpatore è uno spergiuro. Ma c'è di peggio, perché l'anno seguente Crispo, figlio di Costantino, e Liciniano – figlio di Licinio e, ripete l'autore, nipote di Costantino in quanto figlio di Costanza – sono ammazzati «crudelissime». Gerolamo segnala poi la celebrazione dei *vicennalia* a Nicomedia e la loro ripetizione a Roma l'anno seguente. Per un po', il tono si fa più celebrativo: Costantino amplia la città di *Drepanum* in Bitinia in onore del martire Luciano, e le cambia nome in Eleopoli in ricordo della madre;<sup>94</sup> si registra poi l'inizio dei lavori del duomo di Antiochia, «quod vocatur Aureum». Ma la notizia successiva è di nuovo tragica: «Constantinus uxorem suam Faustam interficit».

Gerolamo registra poi la liberazione di Optaziano Porfirio, richiamato dall'esilio dopo aver mandato a Costantino le sue poesie («misso [...] insigni volumine»), notizia apparentemente minore su un evento che invece deve aver fatto molto rumore; e comunque Gerolamo, nelle sue aggiunte all'originale, dimostra regolarmente un grande interesse per la letteratura latina.<sup>95</sup> Segue la fondazione di Costantinopoli, ma anche questa è descritta in termini spiacevoli, riflettendo il malcontento suscitato in tutto l'Oriente, e forse in tutto l'impero, dai

93. Ed. HELM 1913, p. 231. La frase è certamente da attribuire a Gerolamo, e non all'anonimo continuatore, perché è ripresa alla lettera da Eutropio, con poche variazioni stilistiche: cfr. Eutr., x 6, e BRUGNOLI 1995, p. 87. Per il silenzio di Gerolamo sul ruolo di Costantino a Nicea cfr. AIELLO 1995, p. 64; in altre opere Gerolamo dimostra di avere informazioni poco attendibili sul concilio (ELLIOTT 1996, pp. 240-41).

94. Gerolamo non afferma esplicitamente che Elena fosse nata a Drepanon; il primo a farlo sarà Procopio, *De edif.*, v 2 1 (CONSOLINO 1994, p. 189).

95. BRUGNOLI 1995, pp. XXII-XL.

grandi investimenti per la nuova capitale e dai trasferimenti di opere d'arte a danno delle altre città: «Dedicatur Constantinopolis omnium paene urbium nuditate». La notizia successiva accresce il mistero sulle disposizioni di Costantino contro il culto pagano, giacché afferma che l'imperatore «gettò nel disordine», o addirittura «mandò in rovina» i templi pagani («Edicto Constantini gentilium templa subversa sunt»)<sup>96</sup>.

Il cronografo annota poi la vittoria contro i Goti sul Danubio, la nomina a Cesare di Costante – ma Gerolamo scrive addirittura che il figlio di Costantino «viene innalzato al regno» –, le devastazioni della peste in Siria, la guerra civile fra le tribù dei Sarmati, la ribellione di Calocero a Cipro, la corrispondenza di Costantino e dei suoi figli con Antonio, di cui ci informa anche Atanasio<sup>97</sup> («Constantinus cum liberis suis honorificas ad Antonium litteras mittit»), la nomina di Dalmazio a Cesare in occasione dei *tricennalia*. Siamo ormai alla conclusione del regno di Costantino, e qui Gerolamo inserisce la notizia più preziosa, giacché prima di lui non l'aveva data nessuno, e il commento più pesante: Costantino verso la fine della sua vita fu battezzato da Eusebio, vescovo di Nicomedia, e scivolò nell'eresia ariana («in Arrianum dogma declinat»). Allora è cominciata un'epoca tragica che dura ancor oggi, commenta Gerolamo: la Chiesa è manomessa e l'umanità è in preda alla divisione («A quo usque in praesens tempus ecclesiarum rapinae et totius orbis est secuta discordia»). C'è ancora spazio per un'ultima notizia, la morte di Costantino all'età di 66 anni, «in Acyrone villa publica iuxta Nicomediam», mentre preparava la guerra contro i Persiani, e la successione al trono dei suoi tre figli.<sup>98</sup>

Non si può non rilevare, a questo punto, quanto sia parziale il punto di vista di molta storiografia recente, che abbagliata dall'entusiasmo di Eusebio di Cesarea tende a dare relativamente poco spazio tanto alla tragedia familiare dell'imperatore che fece ammazzare il proprio figlio e la propria moglie, quanto ai conflitti religiosi che attraversarono gli ultimi anni di Costantino e alla prepotenza con cui l'imperatore vi intervenne, deponendo ed esiliando continuamente vescovi, e colpendo soprattutto i sostenitori più intransigenti dell'ortodossia proclamata a Nicea. Il *Chronicon* di Gerolamo raddrizza la prospettiva, aiutandoci a vedere le cose come le videro i contemporanei; per i quali quelle vicende tristi e traumatiche lasciarono un'ombra incancellabile sul ricordo di Costantino. Il bagno di sangue seguito alla sua morte e la violenta politica religiosa dei suoi successori, aspramente favorevoli al clero ariano, consolidarono

96. Cfr. anche Gerolamo, *In Is.*, 1 2 5: «Sub Constantino imperatore, Christi evangelio coruscante et infidelitas universarum gentium et turpitudine deleta est».

97. Cfr. sopra, cap. x n. 10.

98. Ed. HELM 1913, pp. 228-34. Sulla localizzazione «in Acyrone», e la possibile origine di questa notizia, cfr. sopra, cap. xvii n. 48.

nella parte avversa, incupita da decenni di persecuzioni, la percezione negativa del regno di Costantino, l'imperatore che aveva osato farsi battezzare da Eusebio di Nicomedia.<sup>99</sup>

E infatti la stessa prospettiva si ritrova in diverse altre opere, tanto che possiamo considerarla prevalente nella memoria cristiana della seconda metà del IV secolo. È il caso di Lucifero di Cagliari, radicale sostenitore delle posizioni niceane, che nei suoi scritti rivolti contro Costanzo II, il «re apostata», associa nell'invettiva il padre al figlio, attribuendo a quest'ultimo frasi come «ha fatto bene mio padre a mettersi cogli ariani, altrimenti noi, suoi figli, non regneremmo» («nisi pater meus bene fecisset conferre se ad Arrianos, non eius filii regnaremus») e divertendosi a definire Costanzo *filius diaboli*, con le relative conseguenze.<sup>100</sup> È il caso del *Panarion* di Epifanio di Salamina, vescovo di Cipro, composto alla metà degli anni 370: dolente denuncia delle innumerevoli eresie che lacerano la Cristianità, in cui Costantino è presentato come zelante ma mal guidato, vittima di Eusebio di Nicomedia cui purtroppo concedeva la più totale libertà di parola (*parrhesia*) e di cui ingenuamente seguiva i consigli.<sup>101</sup> È il caso del *Libellus precum* del prete Faustino, indirizzato a Teodosio nel 383-384: in cui la storia religiosa del cinquantennio precedente è presentata come un'ininterrotta persecuzione degli ariani ai danni dei cattolici, con la complicità degli imperatori, a partire proprio da Costantino, di cui si deplora la soggezione all'influenza perversa di Ario.<sup>102</sup> Ed è ancora il caso del *Chronicon* di Sulpicio Severo, concluso nei primi anni del V secolo, in cui si censura l'imperatore che credeva di far bene e invece era *depravatus* dall'influenza degli ariani, fino a scatenare una vera persecuzione: esiliando vescovi, incrudelendo contro il clero, mostrandosi ostile persino ai laici che non aderivano all'eresia.<sup>103</sup>

Il ricordo di Costantino oscilla fra l'irrelevanza aneddotica e un'esemplarità tutt'altro che lusinghiera nelle prediche dell'allievo di Libanio, Giovanni, che per la sua eloquenza venne soprannominato Crisostomo («Boccadoro»). In un'omelia tenuta ad Antiochia nel 387, per indurre Teodosio all'indulgenza dopo la ribellione della città, il predicatore ricorda un aneddoto che, a suo dire, è

99. Gerolamo ridicolizza («rem pio quidam sensu dictam, sed ridiculam») anche la leggenda secondo cui Costantino aveva utilizzato la reliquia dei chiodi della croce per far fabbricare i freni del suo cavallo, a compimento di Zaccaria, XIV 20: «In die illo erit quod super frenum equi est sanctum Domino». Cfr. Gerolamo, *In Zach.*, III 14, e LETTIERI 2013b, p. 165.

100. AIELLO 1992, pp. 40-41; AIELLO 1995, p. 60 e n.; GIRARDET 2003, p. 26; LETTIERI 2013b, p. 164. LETTIERI 2013 elenca invece diversi autori niceni che nella polemica con Costanzo II gli opposero il ricordo del padre di «sancta memoria», come Liberio di Roma o Ilario di Poitiers; si tratta però di formule stereotipe. Cfr. anche BONAMENTE 2004, pp. 3-4, che sottolinea come questi autori si riferiscano sempre al concilio di Nicea tacendo gli sviluppi successivi.

101. KIM 2010.

102. CANELLIS 2001.

103. Sulpicio Severo, *Chron.*, II 35 (ed. HALM 1866, p. 88).

celeberrimo, tanto che tutti lo ripetono con approvazione; e infatti lo abbiamo già incontrato, in altra forma, in un'orazione di Libanio, composta nella stessa occasione. Una statua di Costantino era stata presa a sassate dalla folla, e sfigurata. Molti lo istigavano a procedere spietatamente contro chi aveva osato perpetrare quell'oltraggio; Costantino, toccandosi la faccia, ribatté che non gli sembrava di aver subito alcun danno, e quelli che lo incitavano a vendicarsi tacquero, umiliati. Va tutto molto bene, ma Giovanni Crisostomo ritiene di commentare così la faccenda: «Egli fondò molte grandi città e sconfisse molti barbari, ma non ce ne ricordiamo nessuno», mentre quest'unica battuta la conoscono tutti e i posteri non la dimenticheranno. Ridotta a un aneddoto buono per tutte le occasioni, la memoria di Costantino era caduta davvero in basso.<sup>104</sup>

Ma in realtà Giovanni Crisostomo, se non sapeva nulla delle vittorie di Costantino, ricordava fin troppo bene altre cose; e le tirò fuori in un'omelia tenuta dopo la sua nomina a patriarca di Costantinopoli nel 397. Quella carica gli fece maturare una visione sempre più pessimistica del potere imperiale («la casa di un imperatore è sempre piena del sangue dei suoi parenti»), e quando volle offrire al suo uditorio una rassegna delle miserie del potere, non ebbe dubbi sul punto di partenza. «Sono cose vecchie», dichiara il patriarca, «ma ben preservate nella memoria, perché sono capitate ancora ai nostri tempi. Ci fu uno che sospettava la moglie di adulterio, la legò nuda sulle montagne, e la espose alle belve, benché gli avesse già partorito molti principi». Che vita credete che avesse condotto finora quell'uomo, continua Giovanni, se poteva trascendere in quel modo? Ma non basta: quello stesso, innominato imperatore fece uccidere suo figlio, e gli altri suoi figli si suicidarono o si ammazzarono fra loro – il testo greco qui è ingarbugliato, e la tradizione confusa, ma a che cosa sta pensando Giovanni Crisostomo è fin troppo chiaro.<sup>105</sup>

Cinquant'anni dopo la sua morte – ed è bene ricordare che è un tempo immenso, nella percezione umana – il ricordo di Costantino era quello di un tiranno di tanto tempo prima, che aveva compiuto grandi imprese ormai cadute nell'oblio, e commesso grandi crimini; che fosse stato cristiano non faceva più tanta impressione, giacché tutti ormai a memoria d'uomo vivevano sotto il governo di imperatori cristiani e sapevano che i loro delitti non erano diversi da quelli dei loro predecessori. Era una figura stereotipa, perfetta per diventare protagonista di leggende edificanti come il battesimo risanatore per mano di papa Silvestro o l'invenzione della Croce, che infatti cominciano a circolare proprio in quell'epoca. Solo il successo di queste tradizioni leggendarie renderà possibile il recupero di una visione parzialmente positiva di Costantino, come la

104. Giovanni Crisostomo, *Homiliae de statutis*, XXI 11 (PG, 49 216). Cfr. VAN DAM 2011, pp. 33 e 150, e per Libanio sopra, nn. 23-26.

105. Giovanni Crisostomo, *Homiliae in epistolam ad Philippenses*, XV 5 (PG, 62 205).

ritroviamo in Ambrogio, Rufino e Orosio: grazie soprattutto all'esplosione del personaggio di Elena, del tutto ignorata fino a quel momento e che diventa invece dalla fine del secolo la vera protagonista della leggenda costantiniana, tanto da convincere gli autori cristiani riluttanti che dopo tutto anche il figlio di una tale santa doveva essere giustificato.<sup>106</sup>

## XIX

## ZOSIMO

## 1. INTRODUZIONE

È solo con una certa esitazione che mi sono deciso a includere in questo libro un capitolo su Zosimo. Si tratta infatti di un autore tardo, che scrisse a Costantinopoli nei primi anni del VI secolo: molto più tardi, ad esempio, degli storici cristiani come Rufino, Orosio, Socrate, Sozomeno, Gelasio, Teodoreto, Filostorgio, che rinnovano nel V secolo l'immagine del Costantino cristiano promossa da Eusebio. Un primo motivo che suggerisce di includerlo consiste nella notizia del patriarca Fozio, l'erudito bizantino del IX secolo, per cui Zosimo si era limitato a trascrivere, semplificandone lo stile, l'opera di Eunapio: una storia di cui sopravvivono solo frammenti, composta tra la fine del IV e l'inizio del V secolo. Fozio aggiunge che la dipendenza da Eunapio è particolarmente evidente negli attacchi contro gli imperatori cristiani, e dunque anche, dobbiamo supporre, nelle pagine dedicate a Costantino. Zosimo infatti, come il suo modello, è apertamente ostile ai cristiani: cosa che se non stupiva in un intellettuale greco dell'epoca di Eunapio, stupisce molto di più in un alto funzionario imperiale all'epoca di Anastasio, e non manca di irritare Fozio («In materia di religione è empio, e spesso in molte occasioni abbaia contro i pii»)<sup>1</sup>.

Tutto questo non basterebbe forse ancora se Zosimo – e quindi, si spera, Eunapio – non avesse riservato a Costantino una trattazione così ampia e così ricca di dettagli da costituire per giudizio comune una fonte irrinunciabile. Una fonte condizionata da un pregiudizio negativo né più né meno come, poniamo, la versione di Eusebio è prigioniera d'un pregiudizio favorevole, ma non troppo inquinata, parrebbe, da tradizioni leggendarie: sicché alcuni passi di Zosimo risultano centrali nella discussione storiografica di aspetti cruciali dell'operato di Costantino, dalle guerre contro Licinio al cosiddetto «abbandono del Campidoglio», dalla fondazione di Costantinopoli alle riforme fiscali e militari.

Rimane ovviamente un margine di dubbio: alla speranza che Fozio sia da

1. Ed. CONCA 1977, p. 9, ed. PASCHOUD 2000, p. vii. Quanto stretta sia la fedeltà di Zosimo a Eunapio, è stato spesso discusso; il maggior specialista moderno, François Paschoud, ha più volte ribadito che si deve prestar fede a Fozio, osservando che il patriarca aveva «sur tous les Modernes le modeste avantage d'avoir lu non seulement Zosime, mais encore les deux éditions de l'ouvrage historique d'Eunape» (PASCHOUD 1997, p. 9). Cfr. anche BALDINI 1984. Un problema a parte è la dipendenza di Zosimo, probabilmente tramite Eunapio, da una perduta fonte latina del IV secolo, ostile a Costantino, come si è ipotizzato in base all'analisi della posteriore storiografia bizantina e delle sue fonti, in larga misura congetturali: cfr. la discussione di PASCHOUD 1997.

106. Per il giudizio di questi autori su Costantino e l'ampliamento del ruolo di Elena cfr. LETTIERI 2013.

prendere alla lettera quando parla d'un Eunapio ripreso testualmente, alcuni studiosi contrappongono l'affermazione che Zosimo non fu un semplice trascrittore. Il *comes* bizantino aveva una sua interpretazione del *Decline and Fall* dell'impero, la cui causa era stata l'empietà dei cristiani: insomma un dichiarato rovesciamento dello schema trionfalistico di Polibio, l'autore antico a cui Zosimo dichiara di ispirarsi all'inizio della sua opera, e un'aperta polemica con lo schema cristiano-providenziale delle *Storie ecclesiastiche* sul modello eusebiano. È stato suggerito che proprio per questo abbia intitolato la sua opera «Storia nuova», *néa* cioè 'insolita e temeraria'; Zosimo quindi almeno in spirito non sarebbe un pedissequo utilizzatore di Eunapio, e spesso si riscontrerebbe un «profondo distacco storico e psicologico» fra l'epoca in cui vive e quella che descrive.<sup>2</sup> Va detto peraltro che questa linea interpretativa ha avuto fortuna parecchio tempo fa e non è più stata ripresa dalla storiografia recente, che è tornata a considerare Zosimo come un puro e semplice, se non ottuso, trascrittore di Eunapio.<sup>3</sup>

## 2. LA PRESA DEL POTERE

Il regno di Costantino rappresenta per Zosimo il momento critico in cui la storia dell'impero romano si tramutò da una storia di successi in una di declino. Questo è evidente già dalla lunga digressione che apre il libro II, subito dopo la notizia dell'elezione imperiale di Diocleziano con cui si chiude quel che è rimasto del libro I – giacché nell'unico manoscritto, le pagine che contenevano il racconto del regno di Diocleziano e della tetrarchia sono andate perdute. In apertura del libro II, in ben sei capitoli Zosimo racconta l'origine dei *Ludi saeculares*, celebrati, almeno in teoria, ogni cento o centodieci anni sotto la repubblica e l'impero, ne descrive il cerimoniale e riporta l'oracolo sibillino ad essi collegato; poi, bruscamente, dichiara:

finché tutte queste cose vennero fatte secondo il rito fu protetto l'impero dei Romani ed essi continuarono ad avere sotto di sé, per così dire, tutto il mondo abitato ai tempi nostri; ma dopo che la festa venne trascurata con l'abdicazione di Diocleziano l'impero decadde a poco a poco e fu occupato in gran parte dai barbari.

Subito dopo precisa che

quando Costantino e Licinio divennero consoli per la terza volta (*e cioè nel 313*) si compì

2. CRACCO RUGGINI 1973 e 1976; cfr. anche GOFFART 1971.

3. BALDINI 2000, pp. 180-84. Ed. PASCHOUD 2000, pp. XXI-XXIII, accetta l'idea che con «nuova» Zosimo intenda «di nuovo genere» perché ispirata a una decisa militanza pagana, ma ritiene che la reinterpretazione della storia romana come decadenza, in rovesciamento dello schema di Polibio, fosse già in Eunapio e che Zosimo si limiti a seguirlo.

il periodo di centodieci anni, dopo i quali bisognava celebrare la festa secondo quanto era stato ordinato. Ma poiché questo non fu osservato, bisognava che le cose precipitassero sino alla situazione disastrosa che è toccata a noi (II 7).

Fin dall'inizio il regno di Costantino si colloca dunque in una luce pesantemente negativa, quella dell'empietà e dell'abbandono delle antiche tradizioni. È stato osservato<sup>4</sup> che questo riferimento al 313 è incoerente da parte di un autore che, come vedremo, colloca al 326 la conversione di Costantino al cristianesimo, ma la critica è forse troppo sottile: Costantino può ben essere stato, nella tradizione raccolta da Zosimo, empio e indifferente anche prima di trovare in Cristo la promessa d'essere assolto da tutte le sue colpe.

L'avvento al potere di Costantino così come è riportato da Zosimo riprende con un'accentuazione negativa le informazioni trasmesse dagli autori del IV secolo. Costantino era nato dalla convivenza dell'imperatore Costanzo con una donna che non era né di condizione rispettabile né la sua moglie legittima. Aveva cominciato ad aspirare all'impero in cuor suo, tanto più da quando aveva visto elevare al rango di Cesari Severo e Massimino; perciò decise di lasciare i luoghi in cui si trovava e di raggiungere il padre, che viveva nelle province al di là delle Alpi e per lo più in Britannia. Zosimo non rileva che Costantino, per raggiungere Costanzo, dovette abbandonare contro gli ordini la corte imperiale e si trova perciò in imbarazzo quando racconta la tradizione per cui il giovane, temendo di essere ripreso, azzoppava i cavalli delle stazioni di posta per impedire agli inseguitori di utilizzarli; in mancanza di meglio, conclude che era inseguito perché era ormai evidente a tutti il suo amore per il potere (*éros tēs basileías*, II 8).

Costantino così poté raggiungere il padre, che morì poco dopo. Nessuno dei suoi figli legittimi fu giudicato degno dell'impero; invece, i soldati della guardia di palazzo apprezzavano Costantino, e anche nella speranza di ricchi donativi lo acclamarono Cesare. La sua immagine venne trasmessa secondo l'usanza a Roma, dove Massenzio si ricordò d'essere figlio di un grande imperatore e non di una poveraccia, e con l'aiuto dei pretoriani si installò sul trono (II 9). Il racconto dei successivi contrasti fra i tetrarchi lascia per un po' ai margini Costantino, fino a quando Massimiano non lo raggiunge per assicurarsi il suo sostegno nel progetto di riprendere la porpora. Zosimo è certo che Massimiano era in malafede fin dall'inizio e voleva soltanto utilizzare Costantino; gli diede in moglie la figlia Fausta e cercò di istigarlo vuoi contro Galerio, vuoi contro Massenzio. Poiché non ci riusciva, cominciò a tramare una sollevazione militare contro il genero, ma Fausta lo denunciò a Costantino e il vecchio, scoraggiato da tanti fallimenti, se ne andò a morire di malattia a Tarso – rivelazione sensa-

4. PASCHOUD 2013, p. 264.

zionale che deriva semplicemente da una confusione con la morte di Massimino Daia (II 10-11).

Zosimo comincia adesso a seguire abbastanza da vicino le vicende di Massenzio e dell'usurpazione di Domizio Alessandro in Africa, senza più menzionare Costantino, finché non dichiara bruscamente che Massenzio «da allora cercò pretesti per la guerra contro Costantino». Da allora: cioè da quando? Nel capitolo precedente Zosimo ha raccontato che a Roma un incendio distrusse il tempio della Fortuna e che Massenzio riuscì a stento a placare una rivolta popolare; si può forse pensare che nel suo sforzo di abbreviare Eunapio Zosimo abbia qui fatto saltare un ricordo, ad esempio un collegamento fra l'ira divina manifestatasi nell'incendio e l'empietà di Costantino. Che qui l'autore stia reimpastrando male i suoi materiali è dimostrato da quel che segue: Massenzio, dichiara Zosimo, fingeva di essere rattristato per la morte del padre, e ne dava la colpa a Costantino; dopodiché il filo del discorso dimentica un'altra volta le intenzioni di Massenzio contro Costantino e riprende il racconto delle vicende africane (II 14).

A questo punto Zosimo si sofferma a raccontare in modo molto dettagliato la battaglia di Ponte Milvio (II 17). A prendere l'offensiva fu Costantino, che da tempo nutriva sospetti su Massenzio e si era preparato ad affrontarlo. Invaso perciò l'Italia con ben 90.000 fanti e 8000 cavalieri; notiamo qui che Zosimo, seguace di Polibio, adotta la tradizione della storiografia antica di fornire cifre apparentemente precise, in realtà mirabolanti, per gli eserciti in campo, cifre che non si trovano affatto nella storiografia più vicina agli eventi. L'esercito di Costantino, precisa Zosimo, era reclutato «fra i barbari che si trovava ad aver assoggettato e i Germani e gli altri popoli celti», oltre a coscritti della Britannia. Nonostante queste informazioni così dettagliate, Zosimo non sa nulla della guerra, se non che Costantino risparmiava le città che gli aprivano le porte e piegava con la forza quelle che resistevano. All'autore interessa molto di più descrivere l'esercito di Massenzio che contava ben 170.000 uomini, fra cui 18.000 cavalieri: solo i romani e gli italici erano 80.000, in più c'erano i tirreni, un esercito cartaginese di 40.000 uomini e i siciliani – dove per cartaginesi si dovranno intendere, speriamo, le truppe reclutate in Africa, anche se la precisazione è resa inutile dalla natura puramente immaginaria dell'intera enumerazione.

A tutto questo Zosimo cuce la storia dell'insidia preparata da Massenzio sul Tevere, e destinata a ritorcersi contro di lui; una storia che come sappiamo circolava fin dai tempi di Eusebio e di Prassagora, e che però Zosimo racconta con più dettagli di chiunque altro, nell'evidente sforzo di dare un senso preciso alla faccenda. Massenzio, dunque, costruì un ponte sul Tevere, diviso in due parti, unite al centro del fiume da ganci di ferro. I costruttori ebbero l'ordine di aprire il ponte nello stesso istante in cui l'esercito di Costantino sarebbe giunto al cen-

tro, così da far precipitare i nemici nel Tevere. Questo dunque, commenta Zosimo, aveva «macchinato» Massenzio (*emechanâto*). Segue l'arrivo di Costantino che schiera il suo esercito nella pianura davanti a Roma, adatta alla manovra della cavalleria; intanto Massenzio, al sicuro dentro le mura, sacrifica agli dèi, interroga gli indovini, consulta i libri sibillini e trova che quel giorno dovrà morire di mala morte colui che agiva a danno dei Romani. Zosimo insomma raccoglie la leggenda messa in circolazione per primo da Lattanzio, e che gli abbreviatori avevano evitato di riprendere. Ingannato dagli oracoli, Massenzio decise di accettare battaglia e attraversò il ponte, senza accorgersi del presagio funesto di una moltitudine di civette venute a posarsi sulle mura.

Zosimo finge di descrivere in dettaglio la battaglia di Ponte Milvio, benché non abbia da riferire se non genericità: la cavalleria di Costantino attaccò per prima e sconfisse quella nemica, poi entrò in azione la fanteria; la battaglia fu aspra; le truppe reclutate da Massenzio a Roma e in Italia non si batterono bene, perché in fondo speravano nella liberazione dal tiranno; a farsi ammazzare, alla fine, sono solo gli alleati. Notiamo qui che l'immagine d'un Massenzio pagano non spinge affatto Zosimo a emanciparsi dalla tradizione riabilitandolo, anzi rimarca di proposito che a Roma e in Italia aveva commesso grandi crudeltà. Il cedimento della cavalleria di Massenzio decide la battaglia, i fuggiaschi affollano il ponte, che inevitabilmente cede sotto il peso trascinando l'usurpatore insieme agli altri nel Tevere.

I Romani non osano credere alla notizia, ed è per questo che la testa del tiranno viene mostrata infissa su una lancia: a quello spettacolo la popolazione prende coraggio e comincia a festeggiare la vittoria. Costantino, sottolinea Zosimo, fa giustizia solo di pochi che erano stati particolarmente vicini a Massenzio, sopprime i pretoriani e fa abbattere le loro caserme, e poi se ne torna fra i celti e i galli. Per strada si ferma a Milano a incontrare Licinio, a cui già prima aveva promesso in moglie la sorella Costanza, e celebra il matrimonio; dopodiché Licinio provvede alla liquidazione di Massimino, e l'impero rimane diviso fra i due vincitori.

### 3. LE GUERRE CONTRO LICINIO

Zosimo comincia a questo punto un racconto insolitamente ampio e dettagliato della prima guerra fra Costantino e Licinio (II 18-20). L'ostilità fra i due nacque «dopo pochissimo tempo» e la colpa non fu di Licinio ma di Costantino, che «secondo il suo costume» non tenne fede agli accordi e volle impadronirsi di qualcuna delle province che obbedivano al collega. Licinio attese l'invasore a *Cibalae*, in Pannonia. Zosimo descrive dettagliatamente il terreno dello scontro e lo schieramento dei due eserciti, chiarendo che quello di Costantino era più forte; la descrizione della battaglia, come al solito, è verbosa ma scarsa in infor-



mazioni concrete, salvo che alla fine della giornata Costantino condusse personalmente i suoi alla vittoria mentre Licinio, fuggendo a cavallo, diede ai suoi il segnale della sconfitta. Licinio si chiuse a Sirmio con le truppe che gli rimanevano e tagliò dietro di sé il ponte sulla Sava, sperando di raccogliere nuove truppe in Tracia.

Segue la fase meno chiara della campagna. Costantino incalza il nemico, prende anche Sirmio e invia l'avanguardia, cinquemila uomini, a inseguire Licinio, ma gli inseguitori perdono il contatto. Occorre un po' di tempo a Costantino per ripristinare il ponte sulla Sava e continuare l'inseguimento col grosso delle truppe, e nel frattempo Licinio raduna un esercito in Tracia e offre di nuovo battaglia. Con lui, nota Zosimo, c'è Valente, nominato Cesare dopo la sconfitta di *Cibalae*. La descrizione della nuova battaglia è ancora più prolissa e inconcludente del solito, salvo la notizia che la famosa avanguardia mandata da Costantino a inseguire il nemico giunse proprio allora sul campo di battaglia e attaccò Licinio alle spalle; tuttavia i soldati di Licinio si battevano così bene che lo scontro si concluse in parità.

Data la situazione, ai due rivali non restava che accordarsi. Licinio accettò di cedere a Costantino tutti i suoi territori occidentali fino all'Ilirico compreso, conservando la Tracia e l'Oriente; a farne le spese fu Valente, che fu accusato di aver provocato la guerra e giustiziato. Entrambi promisero con giuramenti di rispettare i patti, e procedettero alla nomina dei tre Cesari: Crispo, nato da una concubina di nome Minervina, e che era già adolescente; Costantino jr., nato da pochi giorni ad Arles; e il figlio di Licinio, Liciniano, di venti mesi. «Così finì la seconda guerra», s'intende la seconda guerra civile di Costantino dopo quella contro Massenzio.

Zosimo racconta poi la vittoria di Costantino contro i barbari stanziati al di là del Danubio, intrecciando il racconto di due campagne che per quanto ne sappiamo dovrebbero collocarsi cronologicamente nel 322-323. Informato che i Sarmati avevano passato il fiume e devastavano le sue nuove province, Costantino marciò contro di loro. Nel frattempo anche altri barbari si ribellarono, quelli del re Rausimodo, e cioè, si suppone, i Goti. Zosimo descrive l'assedio inutilmente posto dai Sarmati a una città fortificata, finché Costantino non li attaccò alle spalle sbaragliandoli; anche Rausimodo venne sconfitto e ripassò il Danubio, ma con l'intenzione di riprovarci; Costantino lo inseguì attraversando a sua volta il fiume, lo attaccò e lo uccise, poi accolse la dedizione dei superstiti e tornò indietro con una moltitudine di prigionieri, che distribuì fra le città (II 21-22).

Lo scenario è pronto per la seconda guerra fra Costantino e Licinio, che Zosimo racconta in modo perfino più particolareggiato della prima. Ad attaccare è ancora Costantino, che al ritorno dalla campagna contro i barbari si ferma a Tessalonica e vi fa costruire un porto da guerra. La flotta allestita per l'occasione

è di 200 triremi,<sup>5</sup> in maggior parte greche, più di 2000 navi da trasporto, 120.000 fanti e altri 10.000 uomini fra truppe imbarcate e cavalleria. Informato del preparativi dell'avversario, Licinio arma a sua volta una flotta di 250 triremi, di cui Zosimo pretende di conoscere addirittura i diversi contingenti regionali, che risparmiamo al lettore, 150.000 fanti e 15.000 cavalieri; come sempre, l'unico senso di queste cifre è di affermare che quella fu una guerra di giganti e che le forze di Licinio erano superiori.

Costantino concentra la sua flotta al Pireo, Licinio all'Ellesponto; i due eserciti si incontrano ad Adrianopoli, in Tracia, e rimangono uno di fronte all'altro per vari giorni, separati dal fiume Maritza. Finalmente Costantino con uno stratagemma riesce a passare il fiume e attacca di sorpresa il nemico mettendolo in rotta. Licinio perde 34.000 uomini e si mette in marcia con i superstiti per raggiungere la flotta, ma gran parte dei suoi si arrendono a Costantino. Allora Licinio si rinchiude a Bisanzio, che il vincitore cinge d'assedio (II 22-23). L'attenzione di Zosimo si sposta ora ai movimenti delle flotte e alla grande battaglia navale impegnata nelle anguste acque dell'Ellesponto. Gli ammiragli di Costantino sono arrivati con sole 80 navi, contro 200 del nemico, ma attaccano lo stesso. Segue una descrizione ancora più inetta e confusa di quelle a cui Zosimo ci ha abituati; tutto quello che se ne può concludere è che la battaglia s'interruppe al calar della notte, con le navi di Costantino in vantaggio; il giorno seguente giunsero altre navi – non si capisce se dei rinforzi o la flotta da trasporto – spaventando con il numero l'ammiraglio di Licinio, di cui Zosimo conosce e cita a ogni momento il nome, Abanto (non sa invece che a comandare la flotta di Costantino, qui guidata da innominati «navarchi», c'era Crispo). Intanto il vento cambiò e gettò nel caos la flotta di Licinio, spiaggiando o ributtando sugli scogli molte navi e provocando ingenti perdite fra l'esercito imbarcato. Abanto fuggì verso l'Asia e gli ammiragli di Costantino, rimasti padroni delle acque, cinsero d'assedio Bisanzio anche dal mare. A quella vista, conclude Zosimo, i fanti di Licinio, spaventati, si imbarcarono e fuggirono verso la terraferma europea (II 23-24).

Zosimo descrive poi, col solito stile apparentemente concreto e dettagliato ma in realtà generico, l'assedio di Bisanzio; Licinio fugge per mare dalla città assediata e approda sulla riva asiatica a Calcedonia, dove raduna ancora una volta un esercito con l'aiuto del suo *magister officiorum* Martiniano, nominato Cesare. Seguono varie manovre tese a impedire a Costantino di sbarcare in Asia; Costantino sbarca lo stesso e si giunge alla battaglia decisiva presso Calcedonia – è

5. Letteralmente «navi da trenta remi», che però non può in alcun modo essere tradotto «navi da trenta rematori», cifra ridicolmente bassa. Qui Zosimo sta semplicemente usando per bellezza una parola dall'aspetto arcaico come sinonimo del più comune *trieres*, e continua ad alternare i due termini come sinonimi per tutto il passo.

quella che oggi chiamiamo la battaglia di Crisopoli –, in cui l'esercito di Licinio è annientato: su 130.000 uomini ne scampano, garantisce Zosimo, appena 30.000. Licinio fugge con i superstiti a Nicomedia (II 25-26).

Qui Zosimo interrompe il racconto per riferire che «in quest'epoca» un principe persiano di nome Ormisda, figlio del re, disertò per passare dalla parte di Costantino; segue il racconto romanzesco di come il principe, deposto e imprigionato dal fratello, fosse riuscito a evadere grazie all'aiuto della moglie e a rifugiarsi presso il re di Armenia, per poi raggiungere Costantino che lo accolse con tutti gli onori (II.27).<sup>6</sup>

A questo punto può essere ripreso il racconto della guerra, che peraltro si conclude in fretta: Licinio, assediato a Nicomedia, si arrende e consegna la porpora a Costantino. Il vincitore giura alla moglie di Licinio, che è sua sorella Costanza, di salvargli la vita, e per il momento fa uccidere soltanto Martiniano; Licinio è mandato a Tessalonica con la garanzia che là potrà vivere senza pericoli, ma poco dopo Costantino violando i giuramenti («la cosa infatti gli era abituale» ripete Zosimo) lo fa strangolare (II 28).

#### 4. LA CONVERSIONE AL CRISTIANESIMO

Comincia qui la parte più interessante, e più controversa, della storia di Zosimo. Adesso che era rimasto unico padrone dell'impero, Costantino non nascose più la malvagità della sua natura, e non conobbe più limiti. Continuava a celebrare le cerimonie sacre tradizionali, ma non perché rendesse loro onore, bensì piuttosto per obbligo; credeva agli indovini, perché avevano predetto esattamente tutto quello che gli era accaduto. A questo punto l'autore mette in scena un episodio cruciale della vita di Costantino, l'eliminazione di Crispo e Fausta; in termini che ricordano da vicino le beffe di Giuliano, istituisce un collegamento fra questo duplice delitto e la conversione al cristianesimo.

Tutto, a quanto risulta a Zosimo, si svolse a Roma,<sup>7</sup> dove Costantino era giunto pieno di arroganza, e dove volle che la sua empietà avesse inizio in seno al suo stesso focolare. Senza fare alcun conto delle leggi della natura, fece dunque ammazzare Crispo, che prima aveva nominato Cesare, per il sospetto di una relazione con Fausta. Poiché sua madre Elena era dispiaciuta per la morte del ragazzo, Costantino come per consolarla fece peggio: ordinò di riscaldare un bagno oltre la temperatura normale e vi immerse Fausta, tirandola fuori solo quando fu morta (II 29 1-2).

6. Analisi della vicenda: ed. PASCHOUD 2000, pp. 232-33; MOSIG-WALBURG 2000.

7. La datazione dell'esecuzione di Crispo al soggiorno romano del 326, contestata da BARNES 2011, pp. 146-47 (senza fonti, ma verosimilmente per influenza della notizia secondo cui Crispo morì a Pola), è ora confermata da nuove scoperte numismatiche: cfr. RAMSKOLD 2013.

#### Problema storiografico L'ADULTERIO DI CRISPO E FAUSTA

Come sappiamo, l'uccisione di Crispo e Fausta rappresentò una notevole difficoltà per gli autori che dovevano celebrare la gloria di Costantino; ma è abbastanza sorprendente constatare l'imbarazzo in cui questa vicenda di cui sappiamo troppo poco continua a gettare molti studiosi. È possibile che la colpa di Crispo sia stata davvero un adulterio, con la matrigna o con qualcun'altra? Un bell'esempio di spirito critico storiografico è dato da quello studioso di Zosimo che dichiara: «L'ipotesi di un adulterio di Crispo non è realistica perché tutta la legislazione di Costantino punisce l'adulterio con la pena di morte e una delle leggi data precisamente dalla nascita di un figlio di Crispo [...]. Crispo, come tutto l'*entourage* imperiale, era dunque informato del rigore delle leggi», il che secondo l'autore basta a escludere che le abbia infrante!<sup>8</sup> In senso opposto, e non meno istruttivo, Tim Barnes: il quale, considerando precisamente le leggi del 326 contro l'adulterio e il concubinato, dà per scontato che Crispo sia stato denunciato per questo reato, giudicato e condannato a morte da Costantino. La comprensione che questo autore ha del contesto culturale si può giudicare dalla sua insistenza che Crispo «era un uomo sposato, e sua moglie gli aveva dato almeno un figlio»: Barnes crede che sia questo a rendere grave un eventuale adulterio, come certamente avverrebbe tra i professori dell'università di Toronto.<sup>9</sup> Quanto all'uccisione di Fausta, come sappiamo gli ascoltatori di Giovanni Crisostomo erano invitati a immaginarla legata nuda sui monti ed esposta alle belve, ma oggi si è imposta la versione del bagno bollente: la storiografia più servile riesce a raccontare questa storia insistendo sull'amore di Costantino per la moglie e concludendo che «out of respect for their long union and efforts together, he sentenced her to the most merciful death possible».<sup>10</sup>

Al duplice delitto segue qualcosa di ancor più straordinario. Consapevole di quel che aveva sulla coscienza, cui si aggiungeva il peso dei giuramenti violati in passato, l'imperatore confessò le sue colpe ai sacerdoti e domandò di essere purificato. Quelli gli dissero che non esisteva un rituale di purificazione così potente da cancellare simili empietà; ma c'era un certo egiziano giunto dall'Iberia – in cui gli storici riconoscono fin dai tempi del Baronio il vescovo Ossio di Cordova, anche se non si capisce bene perché –<sup>11</sup> che era entrato in familiarità con le don-

8. DESNIER 1987, p. 299 n.

9. BARNES 1981, p. 220. Per scrupolo chiariamo che l'accusa di adulterio non colpiva certo un uomo romano per il fatto di aver tradito la moglie, cosa che poteva sempre fare con donne di condizione inferiore senza provocare alcuna conseguenza, ma soltanto per aver danneggiato un altro uomo libero corrompendo sua moglie.

10. Il resto di questo meraviglioso romanzo può essere letto in ODAHL 2004, p. 183.

11. Ed. PASCHOUD 1971, pp. 342-43, che pure giudica l'identificazione dell'egiziano con Ossio «très vraisemblable» (ma in mancanza di alternative e per il buon motivo che il suggerimento «n'a jamais été réfuté»), fa vedere chiaramente che si tratta di un'illazione senza alcun fondamento; cfr. poi PA-

ne della famiglia imperiale. Costui assicurò a Costantino che la credenza (*dóxa*) dei Cristiani cancellava tutte le macchie, e prometteva agli empì che la seguivano di liberarli all'istante da qualunque colpa. All'imperatore il discorso piacque molto: abbandonò i riti tradizionali per prendere parte a quelli cui lo conduceva l'egiziano (II 29 3-4).

È utile ricordare che questa versione della conversione di Costantino era già nota un secolo prima a Sozomeno; nella sua versione, al posto dei sacerdoti pagani c'è il filosofo Sopatro, che abbiamo già incontrato nelle *Vite dei Sofisti* di Eunapio, di cui anche Zosimo parlerà in tutt'altro contesto, e al posto dell'egiziano dei vescovi anonimi, ma per il resto il racconto è identico. Sozomeno peraltro, a differenza di Zosimo, si preoccupa di confutarlo, dichiarando che dev'essere stato inventato da qualcuno che voleva dir male della religione cristiana: è chiaro che intorno al problema della conversione e del battesimo di Costantino s'era impegnato un conflitto fra autori pagani e cristiani, che risale perlomeno ai *Cesari* di Giuliano e forse ancora più indietro. Chi attribuisce a Zosimo una certa autonomia di pensiero o almeno di lavoro suggerisce che le differenze tra la versione di Sozomeno – che a quanto pare dipende anche lui da Eunapio – e quella di Zosimo dipendano dal fatto che Zosimo utilizzò in questo passo anche altre fonti, per esempio, come è stato suggerito, gli *Actus Sylvestri*, cioè la leggenda cristiana del battesimo di Costantino da parte di papa Silvestro. Ne risulterebbe che Zosimo si rifaceva a fonti ben più antiche, e che all'occasione non dipendeva da Eunapio così servilmente come afferma Fozio; l'ipotesi, tuttavia, è stata confutata con forza dagli studi più recenti.<sup>12</sup>

L'abbandono della religiosità tradizionale da parte di Costantino sotto l'influenza dell'«egiziano» è descritto da Zosimo come un percorso graduale. Per prima cosa prese a sospettare gli indovini, nel timore che a profittare della predizione del futuro, come già lui fino a quel momento, potessero essere anche altri, magari anche utilizzandola a suo danno, e perciò decise di proibire la divinazione. In realtà le leggi di Costantino contro gli aruspici, di cui qui c'è evidente memoria, risalgono al 319. Vale la pena di sottolinearlo perché a questo punto il racconto di Zosimo, che non segue se non molto all'ingrosso la cronologia e non cita praticamente mai una data (tranne quella della scadenza dei *ludi saeculares* ricordata all'inizio), diventa importante per la discussione su uno dei problemi più dibattuti della storia costantiniana, il cosiddetto «abbandono del Campidoglio». Ecco quel che scrive Zosimo (II 29 5):

Essendo capitato il giorno di quella festa tradizionale, in cui era necessario che l'esercito

SCHOUD 2013, p. 265. LIPPOLD 1981 e WIEMER 1994b, p. 485, ritengono l'identificazione per nulla persuasiva. A titolo di curiosità notiamo che ODAHL 2004, p. 184, crede che in Zosimo *Aegyptius* sia il nome proprio del personaggio, che lo studioso identifica comunque con Ossio.

12. L'ipotesi in FOWDEN 1994; *contra*, PASCHOUD 1997; BALDINI 2000, pp. 197-200, e 2005.

salisse al Campidoglio a compiere ciò che era prescritto, temendo i soldati Costantino si unì alla festa. Ma essendogli stata mandata una visione dell'egiziano che si opponeva assolutamente alla salita al Campidoglio, si distaccò [o 'si tenne lontano', *apostatésas*] dal sacro rito, e così si fece odiare dal senato e dal popolo.<sup>13</sup>

#### Problema storiografico

##### ZOSIMO SULL'ABBANDONO DEL CAMPIDOGGIO

Su questo passo di Zosimo si è discusso moltissimo, mettendolo in rapporto con quel passo del panegirico del 313 che ricorda l'*adventus* di Costantino a Roma senza menzionare la salita al Campidoglio: da quel silenzio, come si è visto, molta storiografia deduce un pubblico rifiuto dell'imperatore di partecipare ai sacrifici tradizionali, manifestatosi già il 29 ottobre 312.<sup>14</sup> Zosimo colloca invece il rifiuto, incerto e tardivo, di Costantino ancor sempre a Roma, ma dopo la vittoria su Licinio e l'uccisione di Crispo e Fausta, dunque nel 326, quando Costantino si trovava effettivamente nell'Urbe per la celebrazione dei suoi ventennali.

Gli studiosi più affezionati all'idea dell'«abbandono del Campidoglio» nel 312 si sono limitati a dichiarare che Zosimo si è sbagliato, e che in realtà intendeva raccontare a suo modo gli avvenimenti del 312.<sup>15</sup> Ma sono possibili anche varianti di questa ipotesi. Sulla base di argomenti di cui il lettore può giudicare la forza – e cioè che l'egiziano dev'essere Ossio perché nessuno ha mai suggerito un'altra ipotesi; che un Ossio risulta già incaricato d'una missione da Costantino nel 313 in una lettera trascritta da Eusebio di Cesarea; e che non è possibile che Ossio abbia effettivamente mandato una visione all'imperatore, perché queste cose non accadono nella realtà – il principale specialista di Zosimo, François Paschoud, ha concluso che la sua storia contiene un nucleo di verità, e cioè l'influenza di Ossio nella scelta cristiana di Costantino, ma che sbaglia completamente a collocare la vicenda nel 326 e a considerarla come un unico avvenimento. Poiché non è tecnicamente possibile, argomenta lo studioso, che Costantino salito al Campidoglio abbia avuto una visione e ne sia sceso, la fonte riassunta malamente da Zosimo deve piuttosto aver affermato che Costantino in una certa occasione salì coi soldati al Campidoglio; più tardi ebbe un sogno infausto, e in un'occasione successiva ne tenne conto, rifiutando di partecipare al rito.

Il Paschoud ha supposto a lungo che la prima occasione si sia verificata nel 312, la seconda durante il successivo soggiorno di Costantino a Roma, per i *decennalia* del 315.<sup>16</sup> Nei suoi interventi più recenti, tuttavia, lo studioso è assai più possibilista;

13. Si veda ed. PASCHOUD 1971, pp. 344 sgg., per la strana storia testuale di questo passo e le strabilianti traduzioni che ne sono state fatte, fra l'altro da ALFÖLDI 1948, pp. 101 sg. Sul problema di come tradurre *apostatésas*, che evidentemente implica una certa differenza, cfr. PASCHOUD 1993, p. 745, e ed. PASCHOUD 2000, p. 238, a favore di «si tenne lontano»; in senso opposto WIEMER 1994b, p. 482 n., e FRASCHETTI 1999, p. 127.

14. Cfr. sopra, l'approfondimento nel cap. I, *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*.

15. STRAUB 1955, pp. 302-4. Secondo FOWDEN 1994 il racconto di Zosimo si riferisce al 312 ed è basato sugli *Actus Sylvestri*; cfr. però la confutazione di PASCHOUD 1997.

16. Ed. PASCHOUD 1971, p. 350. Per le reazioni a questa ipotesi cfr. PASCHOUD 1993.

riconosce che la consueta identificazione dell'egiziano con Ossio è «senza prove solide»,<sup>17</sup> non dà più per scontato che Zosimo riassume due episodi avvenuti in epoche diverse, e quanto alla data dell'episodio più importante, l'«abbandono del Campidoglio», è incerto fra il 315 e il 326; anzi cita con interesse un suggerimento di Bruno Bleckmann che propone di collocare la partecipazione di Costantino ai sacrifici nel 315 e il suo rifiuto nel 326.<sup>18</sup> In tutti i modi, il principale sostegno alla tesi di un «abbandono del Campidoglio» nel 312 si è oggi sgretolato.

La datazione dell'episodio al 312 ha fra l'altro il limite di non tener conto delle prime parole di Zosimo, che si riferiscono inequivocabilmente a una festa del calendario e non a un avvenimento eccezionale come un ingresso imperiale o la celebrazione di *decennalia*.<sup>19</sup> A partire da questa considerazione sono state proposte altre ipotesi, che riconducono l'episodio raccontato da Zosimo al 326 e alla celebrazione degli annuali Ludi Romani; senza escludere però che Zosimo abbia comunque sbagliato la data, perché l'ipotesi potrebbe attagliarsi altrettanto bene al 315.<sup>20</sup> Questo balletto di date ha prodotto talvolta conseguenze curiosissime: così ci sono studiosi, come il Krautheimer, che in una stessa opera riescono a domandarsi se Costantino rifiutò di salire al Campidoglio per il sacrificio «as early as the fall of 312» o se quest'omissione ebbe luogo per la prima volta nel 315 – e al tempo stesso affermano che in occasione dei *vicennalia* del 326 Costantino rifiutò di sacrificare sul Campidoglio, «more provokingly than on earlier occasions», come se ci fossero fonti a sufficienza per ipotizzare *due* diversi rifiuti, mentre la fonte è sempre e soltanto il passo di Zosimo.<sup>21</sup>

Un'ultima ipotesi, e forse non la meno credibile, richiama i discorsi di Libanio in cui si parla di manifestazioni di ostilità del popolo di Roma verso Costantino in occasione d'una sua visita, identificata per buone ragioni con quella del 326, che fu anche l'ultima; la testimonianza di Libanio e quella di Zosimo si avvalorano a vicenda, rendendo verosimile che in quell'occasione Costantino sia stato fischiato, forse proprio per il rifiuto di partecipare ai riti tradizionali.<sup>22</sup> Un bilancio della discussione storiografica non può non concludersi sottolineando che nel momento in cui scrivo (2015) la storiografia, con buona pace degli studiosi che nel secolo scorso hanno sostenuto la tesi opposta, converge decisamente nel proporre il 326 come l'anno più probabile del *coming out* di Costantino descritto da Zosimo.

17. PASCHOUD 2013, p. 265.

18. PASCHOUD 1997, p. 28, e ed. PASCHOUD 2000, pp. 239-40.

19. FRASCHETTI 1986, p. 88, e WIEMER 1994b, p. 486 (che però ritiene possibile l'applicazione a *decennalia* o *vicennalia*); non è d'accordo PASCHOUD 1993, p. 739.

20. FRASCHETTI 1986 e 1999, *contra*, PASCHOUD 1993. Un'ipotesi alternativa collega l'episodio non alla celebrazione dei *Ludi Romani*, ma all'omessa celebrazione dei *Ludi saeculares*, che si tenevano ogni centodieci anni e che sarebbero stati in programma nel 313 (o nel 314); cfr. da ultimo MORENO RESANO 2007, pp. 148-49, e bibl. *ivi* citata; senonché Zosimo, come abbiamo visto, sembra affermare piuttosto che quell'edizione dei *Ludi saeculares* venne del tutto dimenticata, per cui appare difficile collocarvi l'episodio del rifiuto di Costantino di partecipare a un sacrificio già in corso.

21. KRAUTHEIMER 1983, pp. 36 e 42.

22. WIEMER 1994 e 1994b; cfr. Libanio, *Or.*, XIX e XX (sopra, cap. XVIII n. 23). Accetta il 326 anche LENSKI 2008, p. 207.

Abbiamo trascinato il lettore in questo vertiginoso dedalo di ipotesi perché Zosimo, II 29, è uno dei passi più discussi delle fonti costantiniane, e anche per mostrare ancora una volta su quale esiguo fondamento si costruiscano edifici interpretativi imponenti – e fra loro incompatibili. Torniamo ora a dar voce all'autore; che dopo aver raccontato come Costantino cadde in odio al senato e al popolo romano per il suo allontanamento dai riti tradizionali, riconduce logicamente a questa crisi la sua decisione di fondare una nuova capitale. Non sopportando, dichiara Zosimo, di essere insultato praticamente da tutti, Costantino cercò una città che fosse pari a Roma, dove costruirsi un palazzo imperiale. Trovò un luogo adatto presso l'antica Troia e cominciò a murare, poi cambiò idea e andò a Bisanzio; meravigliato dalla posizione della città, decise di trasformarla per renderla adatta alla sua residenza.

Segue una descrizione dell'antica Bisanzio e dell'ampliamento deciso da Costantino, nonché un bizzarro elenco degli edifici da lui voluti, che menziona quasi esclusivamente templi e divinità pagane: trasformò parte dell'Ippodromo in un tempio dei Dioscuri, di cui, dichiara Zosimo, sul posto esistono ancor oggi le statue, e sempre all'Ippodromo collocò il tripode dell'Apollo di Delfi, che aveva «in sé» anche la statua dello stesso Apollo. Nel foro, che era immenso e porticato, costruì due templi e collocò nell'uno la statua di Rea, madre degli dèi, nell'altro quella della Fortuna di Roma (II 30-31).

Questa dimensione pagana della nuova capitale ha fatto molto discutere. La collocazione di statue degli dèi nell'Ippodromo è menzionata anche da Eusebio, che la intende come sconsacrazione e addirittura beffa nei confronti delle divinità; ma altri studiosi vedono piuttosto in questi interventi una volontà di Costantino di rispettare, anche nella nuova capitale, i culti tradizionali e i loro adepti.<sup>23</sup> Il che apre però un nuovo paradosso, perché questo rispetto dell'imperatore per la tradizione pagana sarebbe attestato proprio da un autore pagano che invece non perde occasione per accusarlo di empietà e indifferenza per il culto degli dèi, e lo fa anche in questo stesso passo: a proposito della statua di Rea, Zosimo nota che Costantino, «per la leggerezza con cui trattava le cose divine», la mutilò e sostituì le mani per trasformarla in una figura in preghiera, rivolta alla città. È come se l'autore, nella sua ostilità per il cristianesimo, si fosse compiaciuto a passare sotto silenzio la dimensione cristiana di Costantinopoli e a evidenziarne le reliquie pagane, ricordandosi solo all'ultimo momento che il suo Costantino doveva comunque essere dipinto come un nemico e uno spreghiatore degli dèi.<sup>24</sup>

23. La questione è trattata sopra, cap. IV n. 166. Sulle statue nell'Ippodromo, CAMERON 1983b, p. 186.

24. MARGUTTI 2012 analizza il contesto culturale in cui Zosimo può aver frinteso, anche non volutamente, le intenzioni di Costantino, interpretando in senso cristiano le modifiche della statua di Rea, che invece sarebbero da ricondurre a una valorizzazione della religiosità civica tradizionale.

Dopo essersi dilungato su questo volto pagano della nuova capitale, Zosimo conclude riferendo che Costantino vi fece costruire case per alcuni del Senato che lo avevano seguito, e con uno di quei tagli bruschi che sembrano tradire un rifacimento frettoloso dell'originale di Eunapio conclude la frase parlando di tutt'altro: Costantino, dichiara, non portò a termine nessuna guerra con successo. Quando i Taifali, popolo gotico, lo attaccarono con 500 cavalieri – cifra ridicolmente bassa, di cui non si capisce il senso se non per derisione – non solo non li affrontò, ma perse gran parte delle sue truppe, vide il nemico arrivare fino al suo accampamento e si salvò con la fuga.<sup>25</sup> Costantino, ripete Zosimo, era imbellè (*apólemos*) e amava la dolce vita (*tryphé*, la stessa parola usata da Giuliano); garantì distribuzioni di annona al popolo di Bisanzio, che ne gode ancor oggi, annota l'autore, evidentemente ostile a questo spreco. E proprio lo spreco è la cifra dell'accusa successiva, ancor sempre legata al tema di Costantinopoli: l'imperatore spese il denaro pubblico nella costruzione di molti edifici inutili, alcuni dei quali crollarono quasi subito, perché erano stati tirati su troppo in fretta (II 32).

##### 5. LE RIFORME AMMINISTRATIVE, MILITARI E FISCALI

Segue un passo di grande rilevanza sulle riforme di Costantino, che nessun'altra fonte descrive con tanta ampiezza. La premessa di Zosimo è che si trattò di riforme sbagliate, che sconvolsero l'ordinato funzionamento dell'impero romano. La prima e più importante riguarda l'ufficio dei prefetti del pretorio, incaricati della riscossione fiscale, della distribuzione dell'annona all'esercito e dell'esecuzione dei *munera* imposti alla popolazione; nonché, fino a Costantino, dell'amministrazione e del comando dell'esercito. Al posto dei due prefetti del pretorio, che esercitavano insieme la carica restando a diretto contatto con l'imperatore, Costantino secondo Zosimo creò quattro prefetture del pretorio con competenze territoriali: una per l'Oriente, una per l'Illirico, una per Italia e Africa, una per Gallia, Spagna e Britannia. Il risultato, che Zosimo lascia intuire solo col tono di disapprovazione che impronta l'intero passo, fu naturalmente un indebolimento dell'amministrazione (II 33).

Secondo Zosimo, Costantino creò anche il titolo di *patricius*, cui diede la precedenza rispetto ai prefetti del pretorio, e la carica del *quaestor* di palazzo, col compito di mettere per iscritto i decreti dell'imperatore.<sup>26</sup> Ma soprattutto inde-

25. L'assurdità di questo passo lo ha posto al centro di una delle tante discussioni sulle fonti e il metodo di lavoro di Zosimo: SPECK 1991; BLECKMANN 1995; ed. PASCHOUD 2000, pp. 244-45. Ma cfr. PORENA 2003, pp. 514-37, che collegando una testimonianza di Giovanni Lido e le informazioni sugli spostamenti di Costantino fornite dalle sottoscrizioni delle leggi ipotizza un'invasione barbarica in Tracia nel 327, respinta con difficoltà.

26. Queste due notizie sono fornite da Zosimo più avanti, II 40 2 e v 32 6. Per quanto riguarda il *quaestor*, la fondatezza dell'affermazione di Zosimo non può essere dimostrata (BARNES 2011, pp. 157-58).

bolí ulteriormente l'autorità dei prefetti introducendo la figura del *dux* che in ogni provincia comandava le truppe, e creando al vertice dell'esercito il *magister equitum* e il *magister peditum*, cui affidò il compito di schierare i soldati – qualunque cosa questo voglia dire – e la giustizia militare. In realtà la figura del *dux* provinciale è presente già sotto la tetrarchia e anzi ha radici ancora più antiche, e non è affatto il risultato di una decisione di Costantino.<sup>27</sup> Ma l'intenzione di Zosimo è chiaramente polemica. Il risultato di tutte queste innovazioni, dichiara infatti, fu di peggiorare la conduzione dell'esercito sia in pace sia in guerra. Prima, infatti, i prefetti del pretorio riscuotevano l'imposta e pagavano lo stipendio ai soldati, ma li giudicavano anche in caso di colpa, per cui le infrazioni alla disciplina erano punite immediatamente con la sospensione delle distribuzioni; ora invece i soldati, sapendo che quand'anche i *magistri militum* avessero aperto un procedimento disciplinare i prefetti non ne erano informati e l'annona continuava a essere versata, facevano tutto quello che volevano. La moltiplicazione dei livelli di comando produsse anche l'aumento della corruzione, con i comandanti e i loro subalterni che intascavano la maggior parte dell'annona (II 33).

La storiografia ha negato a lungo l'attendibilità della testimonianza di Zosimo, ritenendo che in realtà la riorganizzazione territoriale delle prefetture sia stata posteriore alla morte di Costantino e alla divisione del potere fra i suoi figli. Di recente, però, è stato dimostrato che la moltiplicazione dei prefetti del pretorio, la loro assegnazione ad ambiti territoriali definiti, e la concentrazione della loro attività nell'ambito amministrativo, liberandoli dalle competenze militari, va davvero datata agli ultimi anni del regno di Costantino, dopo la liquidazione di Licinio. Peraltro quella che Zosimo si sforza di presentare in termini negativi è considerata oggi come una riforma epocale, addirittura rivoluzionaria, frutto di una concezione completamente nuova che separava competenze militari e competenze civili, e destinata a un grande successo – salvo essere abbandonata, proprio in quel VI secolo in cui viveva Zosimo, quando un nuovo *Zeitgeist* proporrà come soluzione dei problemi dell'impero la riunificazione di quelle competenze, con l'introduzione degli esarcati e dei temi.<sup>28</sup>

Zosimo continua la demolizione sistematica delle riforme militari di Costantino attribuendogli lo smantellamento dell'organizzazione voluta da Diocleziano, per cui l'esercito era tutto stanziato nelle fortezze lungo le frontiere, da dove poteva respingere qualunque incursione dei barbari. Costantino allontanò la maggior parte dei soldati dalla frontiera e li concentrò nelle città, «che non avevano bisogno di difesa», commenta Zosimo. Così spogliò dei difensori coloro

27. SESTON 1955.

28. PORENA 2003 (analisi del passo di Zosimo: pp. 496-514; e cfr. anche l'analisi di una testimonianza di Giovanni Lido sulla riforma costantiniana della prefettura, ivi, pp. 514-49; sintesi pp. 549-75). Sintesi e discussione in BRANDT 2013 e MARCONI 2013.



che erano più minacciati dai barbari, e afflisse le città con l'indisciplina di quegli ospiti indesiderati: a questo provvedimento Zosimo fa risalire la crisi del mondo urbano e lo spopolamento di molti centri. Accasermati nelle città, i soldati sprofondarono ulteriormente nell'indisciplina, frequentando i teatri e rammollendosi nel vizio: «per dirla in poche parole, fu lui a dare inizio e piantare il seme della situazione disastrosa che dura ancor oggi» (II 34). A margine di questo passo osserviamo che la suddivisione dell'esercito fra reparti *limitanei* di guarnigione sulle frontiere e reparti *comitatenses* a disposizione dell'imperatore e accuartierati nell'interno è fra le più discusse dalla recente storiografia, che nonostante la scarsità delle fonti ha tentato di discernere quanta parte di questa innovazione risalga già a Diocleziano e quanta invece a Costantino; anche se ultimamente, per stanchezza, tende ad affermarsi l'opinione che si tratti di un processo di lungo periodo, di cui non si possono distinguere precisamente le tappe.<sup>29</sup>

Dopo una lunga digressione sullo sviluppo di Costantinopoli, non tanto sotto Costantino quanto sotto i suoi successori, Zosimo passa all'attacco della politica fiscale di Costantino. Si parte dal tema già largamente sviluppato dagli autori del IV secolo, e cioè la prodigalità dell'imperatore e la sua tendenza a beneficiare chi gli stava vicino. Costantino, dichiara Zosimo, sperperava le entrate in donazioni, ma non a chi ne aveva bisogno, bensì a gente indegna e inutile; stava addosso ai contribuenti, e arricchiva chi non se lo meritava, pensando che la prodigalità gli facesse onore. A questo punto Zosimo entra in dettagli molto precisi sui modi in cui l'imperatore drenava le risorse necessarie. Impose un tributo in oro e in argento, il crisargiro, a tutti i commercianti, da chi gestiva il grande commercio ai negozianti delle città, fino ai più modesti, senza esentare nemmeno le miserabili prostitute. L'imposta si riscuoteva ogni quattro anni, e ogni volta risuonavano lacrime e lamenti, e chi non poteva pagare era messo alla tortura. Le madri vendevano i figli e i padri avviavano le figlie alla prostituzione per pagare gli esattori del crisargiro.

Nonostante il tono propagandistico, sembra che di fatto Zosimo, o meglio la sua fonte Eunapio, descriva con precisione le caratteristiche di questa imposta, che risulterebbe effettivamente introdotta da Costantino ben prima del 325, se avesse ragione il tardo *Chronicon Paschale* ad affermare che l'imperatore lo condonò quell'anno per festeggiare i suoi *vicennalia*. Per comprendere fino in fondo l'impatto che Zosimo attribuisce a questa misura, bisogna sottolineare che la moneta usata nelle transazioni quotidiane era quella di bronzo, continuamente

29. BRANDT 2013, p. 325. CAMPBELL 2005, pp. 127-28, tende ad attribuirlo a Costantino, soprattutto sulla base di *CTh.*, VII 20 4, del 325, in cui appare per la prima volta la distinzione fra *comitatenses* e truppe di frontiera, qui chiamate *ripenses*. BRENNAN 2007, p. 211, segnala attestazioni epigrafiche di reparti di *comitatenses* già nell'impero di Licinio, e confuta integralmente la verosimiglianza del racconto di Zosimo.

svilita nel corso del regno di Costantino, per cui procurarsi moneta d'argento o addirittura d'oro poteva risultare effettivamente proibitivo per i piccoli negozianti.<sup>30</sup>

L'imperatore, continua Zosimo, non risparmiò neppure i ricchi. Per costringerli a pagare, li nominava alla carica di pretore, che comportava un ingente esborso; così quando gli inviati dell'imperatore incaricati delle nomine giungevano in una città, tutti scappavano e la città si spopolava – un passo in cui si è riconosciuta una lagnanza di epoca più tarda, ripresa evidentemente da Eunapio e messa a carico di Costantino.<sup>31</sup> L'imperatore fece anche registrare i patrimoni dei *clarissimi*, il ceto senatorio, imponendo loro un tributo che lui stesso chiamò *folllis*. Così, conclude Zosimo, rovinò le città; e poiché le imposte rimasero in vigore per molto tempo dopo Costantino, molti centri si impoverirono e rimasero deserti (II 38).<sup>32</sup>

La conclusione di Zosimo è quella che potevamo attenderci: Costantino morì di malattia «dopo aver rovinato lo stato in tutti questi modi». Lasciò l'impero ai suoi tre figli: non figli di Fausta, dichiara Zosimo, ma di un'altra donna che Costantino aveva fatto uccidere dopo averla accusata di adulterio – curioso raddoppio della vicenda e del personaggio, di cui l'autore non si avvede.<sup>33</sup> Va da sé che per i figli Zosimo non ha più simpatia che per il padre, per cui ne riferisce allegramente i delitti, dopo aver decretato che tutti quanti governarono facendosi guidare più dalle loro passioni giovanili che dall'interesse pubblico; in particolare Costanzo, che non intendeva rimanere indietro al padre quanto a empietà, fece ammazzare zii e cugini, oltre a parecchi ministri del padre. Fra loro Zosimo menziona il *patricius* Optato e il prefetto del pretorio Ablabio, a sua volta colpevole della morte del filosofo Sopatro, da lui rovinato perché era geloso della sua amicizia con Costantino, come Eunapio riferisce – lo si è visto – anche nelle *Vite dei sofisti* (II 39-40). Se, come dobbiamo supporre prestando fede a Fozio, tutto questo non è che una trascrizione semplificata dell'opera di Eunapio, la testimonianza di Zosimo conferma che mezzo secolo dopo la morte di Costantino la sua memoria, se era diventata fonte di imbarazzo per i cristiani, era oggetto per molti altri di deplorazione e disprezzo.

30. Cfr. il nesso proposto da BRANDT 2013 con il passo del *De rebus bellicis* analizzato sopra, cap. XVIII par. 5.4. Per l'introduzione del crisargiro CHASTAGNOL 1966; DELMAIRE 1989, p. 356; PASCHOUD 1993.

31. CHASTAGNOL 1966, pp. 61-70. Ma CHASTAGNOL 1992, pp. 245-46, ritiene di poter dedurre da *CTh.*, VI 4 3-7, di Costanzo, che Costantino impose effettivamente ai pretori consistenti oneri finanziari.

32. Sulla creazione del *folllis*, o *gleba*, cfr. DELMAIRE 1989, pp. 374-75, e CARLÀ 2009; *CTh.*, VI 2 26, del 428 conferma certe esenzioni dalle «glebales [...] functiones» che dichiara introdotte da Costantino.

33. Ma «conscia reduplicazione» secondo MARASCO 1993b, pp. 303-4; confusione tra Minervina e Fausta secondo ed. PASCHOUD 2000, p. 263.

## CONCLUSIONE

Fino all'ultimo ho creduto che non avrei scritto delle conclusioni. Questo libro si proponeva in origine una valutazione complessiva di tutte le fonti coeve, anche quelle meno spesso prese in considerazione: ad esempio la produzione legislativa, che nelle biografie dell'imperatore non ho mai veduto analizzare nel suo insieme con l'ampiezza dovuta. Procedendo nel lavoro, lo scopo è diventato altresì, in misura crescente, quello di ricordare a una storiografia che non sempre ne è consapevole quanto sia difficile ridurre la figura di Costantino a un'interpretazione unitaria; quanto siano parziali e contraddittorie le fonti di cui disponiamo, anche e soprattutto sugli episodi piú famosi; quanto arbitrarie, spesso, le ipotesi degli storici, per non parlare delle certezze in cui talvolta si trasformano. Credo che tutto questo emerga in modo abbastanza sistematico dal libro, perché non sia necessario esplicitarlo alla conclusione; e quanto ad aggiungere altre ipotesi a quelle già in campo, non sarebbe addirittura un controsenso?

E tuttavia, non è possibile convivere per anni con le fonti su Costantino senza farsi, un po' per volta, una propria idea di cosa dev'essere accaduto davvero, anche in quell'ambito della conversione al cristianesimo che piú di tutti sembra affascinare la storiografia vecchia e nuova, perché ha avuto le conseguenze piú importanti e durature. Dirò dunque quello di cui, personalmente, mi sono abbastanza persuaso, anche se le persuasioni d'un singolo studioso continuano a sembrarmi piuttosto prive di interesse in un campo di ricerca cosí plurale.

In un'epoca in cui i governanti dell'impero romano si stavano dividendo fra chi riteneva indispensabile continuare a perseguire i cristiani, e chi – una maggioranza – pensava che la grande persecuzione fosse stata un errore, Costantino e Licinio non facevano mistero della loro tolleranza per i cristiani: i quali accolsero con enorme soddisfazione la loro duplice vittoria del 312-313 e non ebbero difficoltà ad accogliere e alimentare la propaganda dei vincitori. Per quanto riguarda Costantino, peraltro, la convinzione che l'imperatore fosse protetto dalle potenze celesti non coinvolse soltanto i cristiani, ma contagiò un po' tutti, per lo stupore provocato dalla sua fulminea vittoria contro Massenzio: piú clamorosa, in quanto ottenuta sotto le mura di Roma, di quella altrettanto importante conseguita da Licinio in Oriente contro Massimino Daia. Il fatto che nel conflitto fra Costantino e Massenzio fosse palesemente assente qualunque dimensione religiosa, dato che anche il figlio di Massimiano aveva messo fine alle persecuzioni, spiega perché all'inizio si siano diffuse narrative sia cristiane sia pagane dell'aiuto celeste che aveva accompagnato il figlio di Costanzo.

Per qualche anno i due cognati governarono insieme, celebrati fianco a fianco dalle iscrizioni e dalle statue, in un clima di tolleranza religiosa in cui il culto del Sole e quello degli dèi olimpici convivevano col rispettoso interesse che entram-

bi gli imperatori dimostravano alla Chiesa: con ogni probabilità è Licinio l'Augusto che sacrifica agli dèi sui pannelli dell'arco di Costantino, mentre quest'ultimo marcia verso Roma sotto l'insegna del Sole, ma contemporaneamente entrambi tenevano vicino a sé consiglieri cristiani: Ossio di Cordova, secondo fonti in verità abbastanza lacunose, per Costantino, Eusebio di Nicomedia, in base a testimonianze piú sostanziose, per Licinio. Entrambi gli imperatori però scoprirono che legalizzare e favorire la Chiesa significava anche essere chiamati a dirimere – com'era già accaduto ad Aureliano prima di loro – i conflitti suscitati dalle elezioni episcopali, che potevano rivelarsi straordinariamente aspri e tenaci quando coinvolgevano divergenze teologiche. Costantino gestí male, in modo incerto e contraddittorio, la controversia donatista in Africa; Licinio forse gestí male, alienandosi una gran parte dell'episcopato con la durezza dei suoi interventi, la controversia ariana in Oriente.

Ma questa fase è quasi impossibile da ricostruire con certezza, perché dopo il primo conflitto fra i due cognati, nel 316-317, e poi soprattutto dopo la guerra fredda dei primi anni Venti, la nuova guerra civile del 324 e la definitiva liquidazione di Licinio, assassinato nel 325, il passato venne riscritto e s'impose un'unica narrativa, in cui Costantino il Vincitore era da sempre il protettore dei cristiani, e Licinio, da sempre, un tiranno. Come e quando la convinzione d'essere accompagnato dal favore degli dèi, e specificamente del dio Sole, si sia trasformata nell'animo di Costantino nella persuasione che il suo vero protettore era il Dio dei cristiani, allo stato attuale non possiamo saperlo; ma allorché divenne unico padrone dell'impero, nel 324, Costantino si considerava certamente un cristiano, anche se nel senso assai piú debole in cui questo appellativo si applicava ai non battezzati. In età avanzata, a giudicare da ciò che raccontò a Eusebio di Cesarea e che lo stesso Eusebio ripeté nei discorsi tenuti alla sua presenza, il vecchio imperatore aveva ormai reinventato la propria memoria: s'era persuaso di essere sempre stato accompagnato e protetto dal Dio cristiano e dal *logos*, fin dalle sue prime imprese, e che tutti i suoi nemici erano anche nemici di Dio.

Solo dopo la morte di Costantino si cristallizzò nella forma oggi familiare la leggenda dell'apparizione celeste e dell'*In hoc signo vinces*, allo stesso modo in cui si diffuse la leggenda dell'invenzione della croce da parte di Elena. In pari tempo, la tenace avversione che molti, pagani e cristiani, nutrivano per il ricordo del vecchio autocrate – dispotico negli interventi, violento nel linguaggio, assassino del figlio, della moglie, del suocero e di due cognati, circondato di amici famelici che favoriva scandalosamente a spese del pubblico – si cristallizzò nell'altro mito, opposto, della lebbra che colpí Costantino a causa dei suoi peccati, e del suo battesimo-guarigione ad opera di papa Silvestro. La memoria della sua benevolenza nei confronti della Chiesa – che era stata innegabile: non, però, verso i vescovi di Roma, con cui ebbe rapporti tesi all'inizio del suo regno e praticamente inesistenti in seguito – avrebbe prodotto piú tardi altri due miti: la tenace



## CONCLUSIONE

tradizione locale che gli attribuiva praticamente ogni fondazione di basiliche avvenuta in Roma, e quella, pure di invenzione locale, per cui Costantino aveva decretato la supremazia della Chiesa romana su tutte le altre e donato al papa Roma, l'Italia e l'intero Occidente.

In questa foresta di miti la storiografia si è mossa con atteggiamenti alterni. Se la falsità della donazione di Costantino è stata dimostrata già da mezzo millennio, e il ritrovamento delle reliquie della croce non ha più lo statuto epico che le attribuiva la Cristianità medievale, la tradizione del *Liber Pontificalis* riguardo le basiliche romane conserva un'enorme attrattiva per molti studiosi, e dopo secoli di disinteresse e scetticismo l'apparizione celeste alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio ha addirittura riacquisito credito nella storiografia degli ultimi decenni. Che tutto questo rifletta una congiuntura inquietante, in cui eccessiva deferenza per l'oggetto dei propri studi, cieco innamoramento delle conclusioni raggiunte, indebolimento dello spirito critico e scarso rigore dell'argomentazione s'insinuano non di rado nei procedimenti di una storiografia pur ricchissima negli approcci e capace di spendere tesori di dedizione e di intelligenza, è stato, credo, esemplificato a sufficienza nelle pagine che precedono. Questo libro avrà raggiunto il suo scopo se riuscirà a convincere i suoi lettori che gli studi costantiniani, nonostante la loro apparente floridezza, avrebbero un gran bisogno di un rasoio di Occam, che venisse a spuntare la barba di Eusebio.

## BIBLIOGRAFIA

## BIBLIOGRAFIA

### 1. EDIZIONI E TRADUZIONI DI FONTI<sup>1</sup>

#### CAPITOLO I

##### **Panegirici latini**

*Panegyriques latins*, a cura di E. GALLETIER, 3 voll., Paris 1949-1955.

xii *Panegyrici Latini*, a cura di R.A.B. MYNORS, Oxford 1964.

*In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini*, a cura di C.E.V. NIXON e B.S. RODGERS, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1994.

*Panegirici latini*, a cura di D. LASSANDRO e G. MICUNCO, Torino 2000.

#### CAPITOLO II

##### **Lattanzio, *De mortibus persecutorum***

Lactance, *De la mort des persécuteurs*, a cura di J. MOREAU, Paris 1954 («Sources Chrétien-nes», 39).

Lactantius, *De Mortibus Persecutorum*, a cura di J.L. CREED, Oxford-New York 1984.

Laktanz, *De mortibus persecutorum*, a cura di A. STÄDELE, Turnhout, Brepols, 2003 («Fontes Christiani», 43).

##### **Lattanzio, *Divinae Institutiones***

Lactantius, *Divinarum Institutionum libri septem*, a cura di E. HECK e A. WLOSOK, München-Leipzig 2005 - Berlin-Boston 2011, 4 voll.

##### **Eusebio di Cesarea, *Historia Ecclesiastica***

*Eusebius Werke*, II. *Die Kirchengeschichte*, a cura di E. SCHWARZ, Leipzig 1903-1909.

Eusebius, *The Ecclesiastical History*, vol. I, a cura di K. LAKE, Cambridge (Mass.) 1949; vol.

II, a cura di J.E.L. OULTON, H.J. LAWLOR, Cambridge (Mass.) 1953.

Eusebio di Cesarea, *Storia ecclesiastica*, a cura di F. MIGLIORE, S. BORZÌ, Roma 2001.

#### CAPITOLO III

##### **Optaziano Porfirio**

Optatiani Porfirii *Carmina Publilii*, a cura di G. POLARA, Torino 1973.

Publilio Optaziano Porfirio, *Carmi*, a cura di G. POLARA, Torino 2004.

##### **Altri autori cristiani**

Firmicus Maternus, *Mathesis*, a cura di P. MONAT, Paris 1992-1994.

1. Le traduzioni nel testo sono mie, ma naturalmente debbono molto a quelle consultate.

Gaii Vettii Aquilini Iuveni *Evangeliorum Libri Quattuor*, a cura di J. HUEMER, Prag-Wien-Leipzig 1891.

Giovenco, *I libri dei Vangeli*, a cura di F. GALLI, Roma 2012.

*Laudes Domini*, a cura di A. SALZANO, Napoli 2001.

## CAPITOLO IV

**Eusebio di Cesarea, *Vita Constantini***

*Eusebius Werke*, I. *Über das Leben des Kaisers Konstantin*, a cura di F. WINKELMANN, Berlin 1975, 1991<sup>2</sup>.

Eusebio di Cesarea, *Sulla Vita di Costantino*, a cura di L. TARTAGLIA, Napoli 1984.

Eusebius, *Life of Constantine*, a cura di A. CAMERON e S. HALL, Oxford-New York 1999.

Eusebius von Caesarea, *De vita Constantini? Über das Leben Konstantins*, a cura di B. BLECKMANN, H. SCHNEIDER, Turnhout 2007 («Fontes Christiani», 83).

Eusebio di Cesarea, *Vita di Costantino*, a cura di L. FRANCO, Milano 2009.

Eusèbe de Césarée, *Vie de Constantin*, a cura di L. PIETRI, Paris 2013 («Sources Chrétiennes», 559).

**Eusebio di Cesarea, *Laus Constantini (Discorso per il trentennale/Discorso regale)***

*Eusebius Werke*, I. *Über das Leben Constantins. Constantins Rede an die Heilige Versammlung. Tricennatsrede an Constantin*, a cura di I.A. HEIKEL, Leipzig 1902.

P. MARAVAL, *La théologie politique de l'empire chrétien. Louanges de Constantin*, Paris 2001.

M. AMERISE, *Eusebio di Cesarea 'Elogio di Costantino'*, Milano 2005.

***Oratio ad Sanctorum Coetum***

*Eusebius Werke*, I. *Über das Leben Constantins. Constantins Rede an die Heilige Versammlung. Tricennatsrede an Constantin*, a cura di I.A. HEIKEL, Leipzig 1902.

*Constantine and Christendom. The 'Oration to the Saints', the Greek and Latin Accoints of the Discovery of the Cross, the Letter to Pope Silvester*, a cura di M. EDWARDS, Liverpool 2003.

R. CRISTOFOLI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum*, Napoli 2005.

Constantin le Grand, *Lettres et Discours*, a cura di P. MARAVAL, Paris 2010.

## CAPITOLO V

*The Roman Imperial Coinage*, VI. *From Diocletian's Reform (A.D. 294) to the Death of Maximinus (A.D. 313)*, a cura di C.H.V. SUTHERLAND, London 1967 = *RIC*, VI.

*The Roman Imperial Coinage*, VII. *Constantine and Licinius (A.D. 313-337)*, a cura di P. BRUUN, London 1966 = *RIC*, VII.

## CAPITOLO VI

*Epigraphik-Datenbank (EDCS)*, a cura di M. CLAUSS, W. SLABY, al sito [www.manfredclauss.de](http://www.manfredclauss.de).

## CAPITOLO VIII

***Liber Pontificalis***

*Le Liber Pontificalis*, a cura di L. DUCHESNE, Paris 1886-1902.

***Itinerarium Burdigalense***

*Itineraria et alia geographica*, Turnhout 1965 («Corpus Christianorum. Series Latina», 175).

## CAPITOLO IX

**Collezioni di fonti**

H. VON SODEN-H. VON CAMPENHAUSEN, *Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus*, Berlin 1950.

J.-L. MAIER, *Le dossier du donatisme*, Berlin 1987.

P. SILLI, *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, Milano 1987.

Constantin le Grand, *Lettres et Discours*, a cura di P. MARAVAL, Paris 2010.

**Optato di Milevi**

*S. Optati Milevitani Libri VII*, a cura di C. ZIWSA, Prag-Wien-Leipzig 1893.

Optat de Milève, *Traité contre les donatistes*, a cura di M. LABROUSSE, 2 voll., Paris 1995-1996 («Sources Chrétiennes», 412-413).

**Agostino**

*Epistulae*, a cura di A. GOLDBACHER, vol. II, Prag-Wien-Leipzig 1898, vol. III, Wien-Leipzig 1904 («Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum», risp. 34/2 e 44).

*Scripta contra Donatistas*, a cura di M. PETSCHENIG, Wien-Leipzig 1908-1910.

**Atti della conferenza di Cartagine**

*Actes de la conférence de Carthage en 411*, a cura di S. LANCEL, Paris, vol. I 1972, vol. II 1972, vol. III 1975, vol. IV 1991 («Sources Chrétiennes», risp. 194, 195, 224, 373).

*Gesta conlationis Carthaginensis anno 411*, a cura di S. LANCEL, Turnhout 1974 («Corpus Christianorum. Serie Latina», 149A).

## CAPITOLO X

**Collezioni di fonti**

*Athanasius Werke*, III/1. *Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites*, fasc. 1-2, a cura di H.-G. OPITZ, Berlin-Leipzig 1934.

*Athanasius Werke*, III/1. *Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites*, fasc. 3, a cura di H.CH. BRENNECKE, U. HEIL, A. VON STOCKHAUSEN, A. WINTJES, Berlin-New York 2007.

P. SILLI, *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, Milano 1987.

Constantin le Grand, *Lettres et Discours*, a cura di P. MARAVAL, Paris 2010.

**Atanasio, De Decretis**

H.-G. OPITZ, *Athanasius Werke*, II. *Die Apologien*, fasc. 1-2, Berlin-Leipzig 1935.

**Atanasio, De Decretis, Appendice**

H.-G. OPITZ, *Athanasius Werke*, III. *Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites*, fasc. 1-2, Berlin-Leipzig 1934.

**Atanasio, Apologia contra Arianos**

H.-G. OPITZ, *Athanasius Werke*, II. *Die Apologien*, fasc. 3-5, Berlin-Leipzig 1938-1940.

**Atanasio, Apologia ad Constantium**

H.-G. OPITZ, *Athanasius Werke*, II. *Die Apologien*, fasc. 8, a cura di H.C. BRENECKE, U. HEIL, A. VON STOCKHAUSEN, Berlin-New York 2006.

**Atanasio, Apologia de fuga sua**

Athanase d'Alexandrie, *Apologie à l'empereur Constance. Apologie pour sa fuite*, a cura di J.-M. SZYMUSIAK, Paris 1958 («Sources Chrésiennes», 56).

**Atanasio, Historia Arianorum**

H.-G. OPITZ, *Athanasius Werke*, II. *Die Apologien*, fasc. 5-6, Berlin-Leipzig 1940.

**Atanasio, Vita Antonii**

Athanase d'Alexandrie, *Vie d'Antoine*, a cura di G.J.M. BARTELINK, Paris 1994 («Sources Chrésiennes», 400).

**Atanasio, Lettere Festali e Indice Siriaco delle Lettere Festali**

Atanasio di Alessandria, *Lettere festali*, e Anonimo, *Indice delle lettere festali*, a cura di A. CAMPLANI, Milano 2003.

*Histoire "acéphale" et Index syriaque des Lettres festales' d'Athanase d'Alexandrie*, a cura di A. MARTIN, M. ALBERT, Paris 1985 («Sources Chrésiennes», 317).

## CAPITOLI XI-XVI

*Codex Iustinianus*, a cura di P. KRUEGER, Berlin 1877.

*Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis*, a cura di TH. MOMMSEN, Berlin 1905.

C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary and Bibliography*, Princeton 1952.

*Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, I. *Code Théodosien livre XVI*, a cura di R. DELMAIRE, Paris 2005; II. *Code Théodosien I-XV. Code Justinien. Constitutions Sirmondianes*, a cura di R. DELMAIRE, Paris 2009 («Sources Chrésiennes», risp. 497 e 531).

## CAPITOLO XVII

**Prassagora**

*Historici Graeci Minores*, a cura di L. DINDORF, Leipzig 1870, pp. 438-40.

**Origo Constantini**

I. KÖNIG, *Origo Constantini. Anonymus Valesianus. Teil 1, Text und Kommentar*, Trier 1987.  
V. AIELLO, *La 'Pars Constantiniana' degli 'Excerpta Valesiana'. Introduzione, testo e commento storico*, Messina 2014.

**Libanio, Oratio LIX**

*Libanii Opera*, a cura di R. FOERSTER, *Orationes*, Leipzig 1903-1908, voll. I-IV.

Libanio, *Discours*, IV. *Discours LIX*, a cura di P.-L. MALOSSE, Paris 2003.

**Giuliano, Orationes I - II**

*The Works of the Emperor Julian*, a cura di W.C. WRIGHT, London-New York 1913-1923.

I. TANTILLO, *La prima orazione di Giuliano a Costanzo*, Roma 1997.

**Aurelio Vittore**

Aurélius Victor, *Livre des Césars*, a cura di P. DUFRAIGNE, Paris 1975.

## CAPITOLO XVIII

**Giuliano, Oratio VII (Contra Heracleum cynicum), Caesares**

*The Works of the Emperor Julian*, a cura di W.C. WRIGHT, London-New York 1913-1923.

Giuliano Imperatore, *Al cinico Eraclio*, a cura di R. GUIDO, Galatina 2000.

**Libanio, Orationes XVIII, XIX, XX, XXX, XLIX, LXII**

*Libanii Opera*, a cura di R. FOERSTER, *Orationes*, Leipzig 1903-1908, voll. I-IV.

**Eutropio**

Eutropii *Breviarium ab Urbe condita*, a cura di C. SANTINI, Stuttgart-Leipzig 1979.

Eutrope, *Abrégé d'histoire romaine*, a cura di J. HELLEGOUARC'H, Paris 1999.

**Epítome de Caesaribus**

Pseudo-Aurélius Victor, *Abrégé des Césars*, a cura di M. FESTY, Paris 1999.

**Gerolamo, Chronicon**

*Eusebius Werke*, VII/1. *Die Chronik des Hieronymus*, a cura di R. HELM, Berlin 1913.

**Giovanni Crisostomo**

*Homiliae de statu*, 21, in *Patrologia Graeca*, 49.

*Homiliae in epistulam ad Philippenses*, 15, in *Patrologia Graeca*, 62.

**Sulpicio Severo**

Sulpicius Severus, *Opera*, a cura di C. HALM, Wien 1866.

**Festo**

M.L. FELE, *Il 'Breviarium' di Rufio Festo*, testo, traduzione e commento filologico, con una introduzione sull'autore e l'opera, Hildesheim 2009.

**Ammiano Marcellino**

Ammiano Marcellino, *Storie*, a cura di G. VIANINO, Milano 2001-2002, 3 voll.

**Historia Augusta**

*Historie auguste. Les empereurs romains des II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles*, a cura di A. CHASTAGNOL, Paris 1994.

**Eunapius, Vitae Sophistarum**

Eunapii *Vitae sophistarum*, a cura di G. GIANGRANDE, Roma 1956.

Eunapios aus Sardes, *Biographien über Philosophen und Sophisten. Einleitung, Übersetzung, Kommentar*, a cura di M. BECKER, Stuttgart 2013.

**De rebus bellicis**

Anonimo, *Le cose della guerra*, a cura di A. GIARDINA, Milano 1989.

## CAPITOLO XIX

**Zosimo**

Zosimo, *Storia nuova*, a cura di F. CONCA, Milano 1977.

Zosime, *Histoire nouvelle*, I. *Livres I-II*, a cura di F. PASCHOU, Paris 1971, 2000<sup>2</sup>.

## 2. STUDI

Adriano e Costantino. *Le due fasi nell'arco nella valle del Colosseo*, Milano 2001.

V. AIELLO, *Costantino, Lucio Domizio Alessandro e Circa: un caso di rielaborazione storiografica*, in *L'Africa romana*, a cura di A. MASTINO, Sassari 1989, VI pp. 179-96.

V. AIELLO, *Costantino, la lebbra e il battesimo di Silvestro*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE e F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 17-58.

V. AIELLO, *Costantino 'eretico'. Difesa della 'ortodossia' e anticostantinianesimo in età teodosiana*, in «AARC», 10 1995, pp. 55-83.

V. AIELLO, *Cronaca di una eclisse. Osservazioni sulla vicenda di Silvestro I vescovo di Roma*, in *Il Tardoantico alle soglie del Duemila*, a cura di G. LANATA, Genova 2000, pp. 229-48.

V. AIELLO, *I rapporti tra centro e periferia in epoca costantiniana. L'origine del 'magister officiorum'*, in «AARC», 13 2001, pp. 137-63.

V. AIELLO, *I silenzi su Costantino*, in «Bizantinistica», 5 2003, pp. 277-307.

V. AIELLO, *Il 'Costantino' di Calderone. Linee di una evoluzione*, in *Salvatore Calderone (1915-2000). La personalità scientifica*, a cura di V. AIELLO e L. DE SALVO, Messina 2010, pp. 151-67.

V. AIELLO, *L'imperatore e la spada. Lettura di un simbolo in chiaroscuro*, in *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, a cura di G. BONAMENTE e R. LIZZI TESTA, Bari 2010, pp. 11-30 = AIELLO 2010b.

V. AIELLO, *La vittoria di Costantino su Massenzio e il cosiddetto "Editto di Milano"*, in *Niš i Vizantija IX*, Niš 2011, pp. 23-31.

V. AIELLO, *Costantino, il vescovo di Roma e lo spazio del sacro*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 181-208.

V. AIELLO, *Edilizia religiosa e finanziamento imperiale al tempo dei Costantinidi*, in «Cristianesimo nella Storia», 33 2012, pp. 425-48 = AIELLO 2012b.

V. AIELLO, *Costantino e i vescovi di Roma. Momenti di un problematico incontro*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 203-18.

V. AIELLO, *Ossio e la politica religiosa di Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 261-74 = AIELLO 2013b.

M. AIMONE, *Costantino e l'ideologia religiosa della tetrarchia. A proposito di una fibula d'oro torinese e delle sue iscrizioni*, in «Quaderni della Sopr. Archeologica del Piemonte», 23 2008, pp. 111-35.

B. ALBANESE, *L'abolizione postclassica delle forme solenni nei negozi testamentari*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli 1984, vol. II pp. 777-92.

A. ALFÖLDI, *The Helmet of Constantine with the Christian Monogram*, in «JRS», 22 1932, pp. 9-23.

A. ALFÖLDI, *Hoc signo victor eris*, in *Pisciculi, Festschrift FJ. Dölger*, Munster 1939, pp. 1-18 (poi in *Konstantin der Grosse*, a cura di H. KRAFT, Darmstadt 1974, pp. 224-46).

A. ALFÖLDI, *On the Foundation of Constantinople: A Few Notes*, in «JRS», 37 1947, pp. 10-16.

A. ALFÖLDI, *The Conversion of Constantine and Pagan Rome*, Oxford 1948.

A. ALFÖLDI, *The Initials of Christ on the Helmet of Constantine*, in *Studies in Roman Economic and Social History in Honor of Allan Chester Johnson*, a cura di P.R. COLEMAN-NORTON, Princeton 1951, pp. 303-11.

A. ALFÖLDI, *Das Kreuzzepter Konstantins des Grossen*, in «Schweizerische Münzblätter», 4 1954, pp. 81-86.

A. ALFÖLDI, *Cornuti: a Teutonic Contingent in the Service of Constantine the Great and its Decisive Role in the Battle at the Milvian Bridge*, in «Dumbarton Oaks Papers», 13 1959, pp. 169-79.

A. ALFÖLDI, *Constantinus... proverbio vulgari Trachala... nominatus*, in *Bonner Historia Augusta Colloquium 1970*, Bonn 1972, pp. 1-4.

M.R. ALFÖLDI, *Providentia Augusti. To the Question of Limes Fortifications in the 4<sup>th</sup> Century*, 1955 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 154-66).

M.R. ALFÖLDI, «*Helena nobilissima femina*». *Zur Deutung der Trierer Deckengemälde*, 1960 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 111-25).

M.R. ALFÖLDI, *Signum Deae. Die kaiserzeitlichen Vorgänger des Reichsapfels*, 1961 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 215-28).

M.R. ALFÖLDI, *Die constantinische Goldprägung*, Mainz 1963.

M.R. ALFÖLDI, *Die Sol Comes-Münze vom Jahre 325. Neues zur Bekehrung Constantins*, in

- Mullus. *Festschrift Th. Klauser*, Münster 1964, pp. 10-16 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 52-59).
- M.R. ALFÖLDI, *Gallien um 317 n.Chr. Zum Datum des Gesetzes Cod. Theod. 9.22.1*, 1969 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 60-63).
- M.R. ALFÖLDI, *Die Niederemmer "Kaiserfibel": zum Datum des ersten Krieges zwischen Konstantin und Licinius*, in «Bonner Jahrbücher», 176 1976, pp. 183-200 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 64-80).
- M.R. ALFÖLDI, *Historische Wirklichkeit - historische Wahrheit. Constantin und das Kreuzzepter*, in «*Migratio et commutatio*». *Studien zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift Thomas Pekàry*, a cura di H.-J. DREXHAGE, J. SÜNSKES, St. Katharinen 1989, pp. 318-25 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 91-99).
- M.R. ALFÖLDI, *Das Trierer Stadtbild auf Constantins Stadtmultiplum: ein Jahrhundertirrtum*, 1991 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 143-53).
- M.R. ALFÖLDI, *Das labarum auf römischen Münzen*, in *Stephanos Numismatikos. Festschrift E. Schönert-Geiss*, a cura di U. PETER, Berlin 1998, pp. 1-21 (poi in EAD., *Gloria Romanorum. Schriften zur Spätantike*, Stuttgart 2001, pp. 270-87).
- M.R. ALFÖLDI, *Phönix aus der Asche. Die Liburna, ein Gründungsmonument von Constantino-polis*, Stuttgart 2004.
- F. ALTHEIM, *Konstantins Triumph von 312*, in «*Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte*», 9 1957, pp. 221-31.
- F. AMARELLI, *'Vetustas-Innovatio'. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978.
- M. AMELOTTI, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 27 1961, pp. 241-321 (poi in ID., *Scritti giuridici*, Torino 1996, pp. 492-574).
- M. AMERISE, *La figura di Costantino nei 'Caesares' di Giuliano l'Apostata, 217-222*, in «*Rivista storica dell'antichità*», 32 2002, pp. 141-49.
- M. AMERISE, *Considerazioni sulla 'Vita Constantini': il battesimo di Costantino*, in «*Bizantinistica*», 5 2003, pp. 1-11.
- M. AMERISE, *Mendacium Metrodori: un particolare casus belli*, in «*Klio*», 86 2004, pp. 197-205.
- M. AMERISE, *Costantino il nuovo Mosè*, in «*Salesianum*», 67 2005, pp. 671-700.
- M. AMERISE, *Il battesimo di Costantino il Grande. Storia di una scomoda eredità*, Stuttgart 2005 = AMERISE 2005b.
- A. AMICI, *'Divus Constantinus': le testimonianze epigrafiche*, in «*Rivista Storica dell'Antichità*», 30 2000, pp. 187-216.
- A. AMICI, *La divinizzazione degli imperatori nel 'Breviarium' di Eutropio: ancora sulla formula «meruit inter divos referri»*, in «*Giornale Italiano di Filologia*», 54 2002, pp. 29-51.
- A. AMICI, *La divinizzazione imperiale in età tetrarchica*, in «*Cristianesimo nella storia*», 27 2005, pp. 353-94.
- M. ANASTOS, *The Edict of Milan (313): A Defense of Its Traditional Authorship and Designation*, in «*Revue des Etudes Byzantines*», 35 1967, pp. 13-41.
- R. ANDREOTTI, *Problemi di epigrafia costantiniana. I. La presunta alleanza con l'usurpatore Lucio Domizio Alessandro*, in «*Epigraphica*», 31 1969, pp. 144-80.
- A. ANGELOV, *Bishop over 'Those Outside': Imperial Diplomacy and the Boundaries of Constantine's Christianity*, in «*Greek, Roman and Byzantine Studies*», 54 2014, pp. 274-92.

- Arco di Costantino. Tra archeologia e archeometria*, a cura di C. PANELLA e P. PENSABENE, Roma 1998.
- G.T. ARMSTRONG, *Imperial Church Building and Church-State Relations, AD 313-363*, in «*Church History*», 33 1967, pp. 3-17.
- G.T. ARMSTRONG, *Constantine's Churches*, in «*Gesta*», 6 1967, pp. 1-9 = ARMSTRONG 1967b.
- G.T. ARMSTRONG, *Constantine's Churches: Symbol and Structure*, in «*Journal of Architectural History*», 33 1974, pp. 5-16.
- A. ARNALDI, *La successione dei 'cognomina devictarum gentium' e le loro iterazioni nella titolatura di Costantino il Grande*, in *Contributi di storia antica in onore di Albino Garzetti*, Genova 1977, pp. 175-202.
- M. ASOLATI, *Tradizione ellenistica nella moneta di Flavio Costantino e persistenze "flavie" nella moneta altomedievale: segni di un'eredità*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'«editto di Milano»*, a cura di G. CUSCITO, Trieste 2014, pp. 255-82.
- Athanasius Handbuch*, a cura di P. GEMEINHARDT, Tübingen 2011.
- N.J.E. AUSTIN, *Constantine and Crispus, A.D. 326*, in «*Acta Classica*», 23 1980, pp. 133-38.
- L. AYERS, *Nicaea and its Legacy*, Oxford 2004.
- M.P. BACCARI, *Il 'conubium' nella legislazione di Costantino*, in *Poteri religiosi e Istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. SINI, P. ONIDA, Torino 2003, pp. 193-219.
- P. BADOT-D. DE DECKER, *Une "première" dans l'histoire de l'église ancienne: la prière aux armées de l'empereur Licinius*, in *La preghiera nel Tardo antico. Dalle origini ad Agostino*, Roma 1999, pp. 477-87.
- N. BAGLIVI, *Ricerche sul dies imperii e sulla celebrazione dei quinquennali di Costantino I*, in «*Koinonia*», 1 1977, pp. 53-138.
- N. BAGLIVI, *Paneg. IX (12)*, 26, 5: *attualità ideologica e problemi interpretativi*, in «*Orpheus*», 5 1984, pp. 32-67.
- N. BAGLIVI, *Paneg. VII (6)*, 3, 3 e l'età di Costantino, in «*Orpheus*», 6 1985, pp. 437-41.
- N. BAGLIVI, *Osservazioni su Paneg. VII (6)*, 9, in «*Orpheus*», 7 1986, pp. 329-37.
- N. BAGLIVI, *Da Diocleziano a Costantino: un punto di riferimento 'storografico' in alcune interpretazioni tardoantiche*, in «*Orpheus*», 12 1991, pp. 429-91 (poi in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., 1 1992, pp. 59-72).
- N. BAGLIVI, *Costantino 'segno di contraddizione': il suo tempo e le sue maschere*, in «*Augustinianum*», 41 2001, pp. 393-407.
- A. BALDINI, *Ricerche sulla storia di Eunapio di Sardi. Problemi di storiografia tardopagana*, Bologna 1984, pp. 158-62.
- A. BALDINI, *Claudio Gotico e Costantino in Aurelio Vittore ed 'Epitome de Caesaribus'*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., 1 1992, pp. 73-89.
- A. BALDINI, *Storie perdute (III secolo d.C.)*, Bologna 2000.
- A. BALDINI, *Il dibattito contemporaneo sulla conversione di Costantino*, in «*Salesianum*», 67 2005, pp. 701-35.
- A.M. BANFI, «*Habent illi iudices suos*». *Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del 'privilegium fori' in diritto romano e bizantino*, Milano 2005.
- A.M. BANFI, *Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne libere e schiavi*, in «*Index*», 40 2012, pp. 475-92.



- A.M. BANFI, «*Acerrima indago*». *Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Torino 2013.
- A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Roma-Bari 2006.
- P. BARCELÒ, *Roms auswärtige Beziehungen unter der Constantinischen Dynastie (306-363)*, Regensburg 1981.
- P. BARCELÒ, *Die Religionspolitik Kaiser Konstantins des Grossen vor der Schlacht an der Milvischen Brücke (312)*, in «Hermes», 112 1988, pp. 288-310.
- P. BARCELÒ, *Trajan, Maxentius und Constantine: Ein Beitrag zur Deutung des Jahres 312*, in «Bo-reas», 14 1991, pp. 145-56.
- P. BARCELÒ, *Una nuova interpretazione dell'arco di Costantino*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 105-14.
- P. BARCELÒ, *Konstantins Visionen. Zwischen Apollo und Christus*, in *Humanitas. Festschrift G. Gottlieb*, a cura di P. BARCELÒ, V. ROSENBERGER, München 2001, pp. 45-61.
- J. BARDILL, *Constantine, Divine Emperor of the Christian Golden Age*, Cambridge 2012.
- L.W. BARNARD, *Bede and Eusebius as Church Historians*, in *Famulus Christi. Essays in Commemoration of the Thirteenth Centenary of the Birth of the Venerable Bede*, a cura di G. BONNER, London 1976, pp. 106-24.
- T.D. BARNES, *Lactantius and Constantine*, in «Journal of Roman Studies», 63 1973, pp. 29-46.
- T.D. BARNES, *Publilius Optatianus Porfyrius*, in «American Journal of Philology», 96 1975, pp. 173-86.
- T.D. BARNES, *Two Senators under Constantine*, in «Journal of Roman Studies», 65 1975, pp. 40-49 = BARNES 1975b.
- T.D. BARNES, *The Beginnings of Donatism*, in «Journal of Theological Studies», 26 1975, pp. 13-22 (poi in ID., *Early Christianity and the Roman Empire*, London 1984) = BARNES 1975c.
- T.D. BARNES, *The 'Epitome de Caesaribus' and its Sources*, in «Classical Philology», 71 1976, pp. 258-68.
- T.D. BARNES, *The Emperor Constantine's Good Friday Sermon*, in «Journal of Theological Studies», 27 1976, pp. 414-23 = BARNES 1976b.
- T.D. BARNES, *The Victories of Constantine*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 20 1976, pp. 149-55 = BARNES 1976c.
- T.D. BARNES, *Three Imperial Edicts*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 21 1976, pp. 275-81 = BARNES 1976d.
- T.D. BARNES, *Two Speeches by Eusebius*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», 18 1977, pp. 341-45.
- T.D. BARNES, *Emperors and Bishops, A.D. 324-344: Some Problems*, in «American Journal of Ancient History», 3 1978, pp. 53-75.
- T.D. BARNES, *The Editions of Eusebius' 'Ecclesiastical History'*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», 21 1980, pp. 191-201.
- T.D. BARNES, *Constantine and Eusebius*, Cambridge (Mass.) 1981.
- T.D. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge (Mass.) 1982.
- T.D. BARNES, *Some inconsistencies in Eusebius*, in «Journal of Theological Studies», 35 1984, pp. 470-75.
- T.D. BARNES, *Constantine's Prohibition of Pagan Sacrifice*, in «American Journal of Philology», 105 1984, pp. 69-72 = BARNES 1984b.

- T.D. BARNES, *Constantine and the Christians of Persia*, in «Journal of Roman Studies», 75 1985, pp. 126-36.
- T.D. BARNES, *The Conversion of Constantine*, in «Classical Views», 29 1985, pp. 371-91 = BARNES 1985b.
- T.D. BARNES, *Panegyric, History and Hagiography in Eusebius' 'Life of Constantine'*, in *The Making of Orthodoxy. Essays in Honour of Henry Chadwick*, a cura di R. WILLIAMS, Cambridge 1989, pp. 94-123.
- T.D. BARNES, *Jerome and the 'Origo Constantini Imperatoris'*, in «Phoenix», 43 1989, pp. 158-61 = BARNES 1989b.
- T.D. BARNES, *The Constantinian Settlement*, in *Eusebius, Christianity, and Judaism*, a cura di H. ATTRIDGE, G. HATA, Leiden-New York-Köln 1992, pp. 635-57.
- T.D. BARNES, *Athanasius and Constantius. Theology and Politics in the Constantinian Empire*, Cambridge (Mass.)-London 1993.
- T.D. BARNES, *The two Drafts of Eusebius' 'Life of Constantine'*, in ID., *From Eusebius to Augustine. Selected Papers 1982-1993*, Aldershot 1994, xii pp. 1-11.
- T.D. BARNES, *The Religious Affiliation of Consuls and Prefects, 317-361*, in ID., *From Eusebius to Augustine. Selected Papers 1982-1993*, Aldershot 1994, vii pp. 1-11 = BARNES 1994b.
- T.D. BARNES, *Statistics and the Conversion of the Roman Aristocracy*, in «Journal of Roman Studies», 85 1995, pp. 135-47.
- T.D. BARNES, *Emperors, Panegyrics, Prefects, Provinces and Palaces (284-317)*, in «Journal of Roman Archaeology», 9 1996, pp. 532-52.
- T.D. BARNES, *Oppressor, Persecutor, Usurper: the Meaning of Tyrannus in the Fourth Century*, in *Historiae Augustae Colloquium Barcinonense*, a cura di G. BONAMENTE, M. MEYER, Bari 1996, pp. 55-65 = BARNES 1996b.
- T.D. BARNES, *Constantine, Athanasius and the Christian Church*, in *Constantine. History, Historiography and Legend*, a cura di S.N.C. LIEU, D. MONTERRAT, London-New York 1998, pp. 7-20.
- T.D. BARNES, *Constantine and Christianity: Ancient Evidence and Modern Interpretations*, in «Zeitschrift für Antikes Christentum», 2 1998, pp. 274-94 = BARNES 1998b.
- T.D. BARNES, *Foregrounding the Theodosian Code*, in «Journal of Roman Archaeology», 14 2001, pp. 671-85.
- T.D. BARNES, *Constantine's Speech to the Assembly of the Saints: Place and Date of Delivery*, in «Journal of Theological Studies», 52 2001, pp. 26-36 = BARNES 2001b.
- T.D. BARNES, *The Young Constantine as Judged by his Contemporaries*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 13-20.
- T.D. BARNES, *Constantine after Seventeen Hundred Years: the Cambridge Companion, the York Exhibition and a Recent Biography*, in «International Journal of the Classical Tradition», 14 2007, pp. 185-220.
- T.D. BARNES, *The Exile and Recalls of Arius*, in «Journal of Theological Studies», 60 2009, pp. 109-29.
- T.D. BARNES, *Was there a Constantinian Revolution?*, in «Journal of Late Antiquity», 2 2009, pp. 374-84 = BARNES 2009b.
- T.D. BARNES, *Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire*, Chichester 2011.
- C. BARSANTI, *Costantinopoli: testimonianze archeologiche di età costantiniana*, in *Costantino il*

- Grande. *Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 115-50.
- C. BARSANTI, *Costantinopoli*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 471-92.
- G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni su CTh. 9.7.1*, in «AARC», 7 1988, pp. 309-23.
- S. BASSETT, *The Urban Image of Late Antique Constantinople*, Cambridge 2004.
- P. BASTIEN, *Le buste monétaire des empereurs Romains*, 3 voll., Wetteren 1992-1994.
- N. BAYNES, *Constantine the Great and the Christian Church*, Oxford 1929.
- N. BAYNES, *Eusebius and the Christian Empire*, in Id., *Byzantine Studies and other Essays*, London 1955, pp. 168-72.
- J. BEAUJEU, *Les apologistes et le culte des souverains*, in *Le culte des souverains dans l'empire romain*, Genève 1973, pp. 101-36.
- N. BELAYCHE, *Constantin a-t-il légiféré contre des pratiques rituelles à Héliopolis (Baalbek)?*, in *Mélanges Française Thélamon*, Rouen 2005, pp. 101-12.
- N. BELAYCHE, *Realia versus leges? Les sacrifices de la religion d'état au IV<sup>e</sup> siècle*, in *La cuisine et l'autel. Les sacrifices en question dans les sociétés de la Méditerranée ancienne*, a cura di S. GEORGOUDI, Turnhout 2005, pp. 343-70 = BELAYCHE 2005b.
- N. BELAYCHE, *Ritus et cultus ou superstitio? Comment les lois du Code Théodosien (IX et XVI) de Constantin à Théodose parlent des pratiques religieuses traditionnelles*, in *Le Code Théodosien. Diversités des approches et nouvelles perspectives*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, O. HUCK, Rome 2009, pp. 191-208.
- A. BERGER, *Konstantinopel, die erste christliche Metropole?*, in *Die spätantike Stadt und ihre Christianisierung*, a cura di G. BRANDS, H.G. SEVERIN, Wiesbaden 2003, pp. 63-72.
- M. BERGMANN, *Konstantin und der Sonnengott. Die Aussagen der Bildnisse*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 143-61.
- K. BERING, *Das Kirchenbauprogramm Kaiser Konstantins des Grossen*, in *Konstantin der Grosse: Kaiser einer Epochenwende*, a cura di F. SCHULLER, H. WOLFF, Lindenberg 2007, pp. 176-99.
- A. BERNARDELLI, *Il medaglione d'argento di Costantino con il cristogramma. Annotazioni sulla cronologia*, in «Rivista Italiana di Numismatica e scienze affini», 108 2007, pp. 219-36.
- G. BERNARDI PERINI, *I velenosi Assiri, il sorriso impossibile. Note sulla versione greca della quarta ecloga di Virgilio e il commento costantiniano*, in *Cultura latina cristiana fra terzo e quinto secolo*, Firenze 2001, pp. 205-24.
- S. BERRENS, *Sonnenkult und Kaisertum von den Severern bis zu Constantin I. (193-337)*, Stuttgart 2004.
- V. BERTI, *Il cristianesimo siriano*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 849-62.
- M. BEYELER, *Geschenke des Kaisers. Studien zur Chronologie, zu den Empfängern und zu den Gegenständen der kaiserlichen Vergabungen im 4. Jahrhundert n. Chr.*, Berlin 2011.
- P. BIANCHI, *Sulla praescriptio costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale*, in «AARC», 17 2010, pp. 707-44.
- M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino e una certa Agrippina. Riflessioni su CTh. 8.15.1*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli 1984, III pp. 1191-206.

- E. BICKERMAN, *Consecratio*, in *Le culte des souverains dans l'empire romain*, Genève 1973, pp. 1-25.
- H.W. BIRD, *Sextus Aurelius Victor. A Historiographical Study*, Liverpool 1984.
- H.W. BIRD, *The Historia Augusta on Constantine's Lineage*, in «Arctos», 31 1997, pp. 9-17.
- A. BISCARDI, «Constantinopolis nova Roma», in «AARC», 2 1976, pp. 7-34.
- F. BISCONTI, *Basilicam fecit. Tipologie e caratteri degli edifici di culto al tempo dei Costantinidi*, in *Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Oriente e Occidente, Catalogo della mostra*, a cura di A. DONATI, G. GENTILI, Milano 2005, pp. 82-91.
- F. BISCONTI, *L'arte dei Costantinidi tra pittura e mosaico*, in *Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Oriente e Occidente, Catalogo della mostra*, a cura di A. DONATI, G. GENTILI, Milano 2005, pp. 174-87 = BISCONTI 2005b.
- B. BLECKMANN, *Pagane Visionen Konstantins in der Chronik des Johannes Zonaras*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 151-70.
- B. BLECKMANN, *Constantin und die Donaubarbaren. Ideologische Auseinandersetzungen und die Sieghaftigkeit Konstantins*, in «Jahrbuch für Antike und Christentum», 38 1995, pp. 38-66.
- B. BLECKMANN, *Ein Kaiser als Prediger. Zur Datierung der konstantinischen 'Rede an die Versammlung der Heiligen'*, in «Hermes», 125 1997, pp. 183-202.
- B. BLECKMANN, *Zwischen Panegyrik und Geschichtsschreibung: Praxagoras und seine Vorgänger*, in *Geschichtsschreibung und politischer Wandel im 3. Jh. n. Chr.*, a cura di M. ZIMMERMANN, Stuttgart 1999, pp. 203-28.
- B. BLECKMANN, *Sources for the History of Constantine*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 14-34.
- B. BLECKMANN, *Späte historiographische Quellen zu Konstantin dem Grossen*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 21-30 = BLECKMANN 2006b.
- B. BLECKMANN, *Konstantin der Grosse: Reformator der römischen Welt*, in *Konstantin der Grosse: Kaiser einer Epochenwende*, a cura di F. SCHULLER, H. WOLFF, Lindenberg 2007, pp. 26-68.
- B. BLECKMANN, *Constantinus tyrannus. Das negative Konstantinsbild in der paganen Historiographie und seine Nuancen*, in *Private and Public Lies*, a cura di A.J. TURNER et alii, Leiden 2010, pp. 343-54.
- B. BLECKMANN, *Okzident gegen Orient. Die Kämpfe zwischen Konstantin und Licinius*, in *Konstantin der Grosse zwischen Sol und Christus*, a cura di K. EHLING, G. WEBER, Darmstadt-Mainz 2011, pp. 89-93.
- B. BLECKMANN, *Konstantin und die Kritik des blutigen Opfers*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 165-80.
- B. BLECKMANN, *Constantine, Rome, and the Christians*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the 4<sup>th</sup> Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford 2015, pp. 309-29.
- J. BLEICKEN, *Constantin der Grosse und die Christen. Überlegungen zur konstantinischen Wende*, München 1992.
- G. BONAMENTE, *Eusebio, 'Storia Ecclesiastica' IX.9 e la versione cristiana del trionfo di Costantino nel 312*, in *Scritti sul mondo antico in memoria di Fulvio Grosso*, a cura di L. GASPERINI, Roma 1981, pp. 55-76.

- G. BONAMENTE, *Apoteosi e imperatori cristiani*, in *I cristiani e l'Impero nel IV secolo*, a cura di G. BONAMENTE, A. NESTORI, Macerata 1988, pp. 107-42.
- G. BONAMENTE, *Sulla confisca dei beni mobili dei templi in epoca costantiniana*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 171-201.
- G. BONAMENTE, *La 'svolta costantiniana'*, in *Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Augusto a Costantino*, a cura di E. DAL COVOLO, R. UGLIONE, Roma 1995, pp. 91-116.
- G. BONAMENTE, *Sull'ortodossia di Costantino. Gli 'Actus Sylvestri' dall'invenzione all'autenticazione*, in «Bizantinistica», 6 2004, pp. 1-46.
- G. BONAMENTE, *Costantino santo*, in «Cristianesimo nella Storia», 27 2006, pp. 735-73.
- G. BONAMENTE, *Politica antipagana e sorte dei templi da Costantino a Teodosio II*, in *Trent'anni di studi sulla tarda antichità: bilanci e prospettive*, a cura di U. CRISCUOLO, L. DE GIOVANNI, Napoli 2009, pp. 25-59.
- G. BONAMENTE, *Sviluppo e discontinuità nella legislazione antipagana: da Costantino il Grande ai figli*, in *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, a cura di G. BONAMENTE, R. LIZZI TESTA, Bari 2010, pp. 61-76.
- G. BONAMENTE, *Sulla conversione di Costantino*, in *Salvatore Calderone (1915-2000). La personalità scientifica*, a cura di V. AIELLO, L. DE SALVO, Messina 2010, pp. 455-69 = BONAMENTE 2010b.
- G. BONAMENTE, *Dall'imperatore divinizzato all'imperatore santo*, in *Pagans and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IV<sup>th</sup>-VI<sup>th</sup> Century A.D.)*, a cura di P. BROWN, R. LIZZI TESTA, Wien-Berlin 2011, pp. 339-70.
- G. BONAMENTE, *Per una cronologia della conversione di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 89-112.
- G. BONAMENTE, *Costantino fra divinizzazione e santificazione. Una sepoltura contestata*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 5-30.
- G. BONAMENTE, *Dalla Gallia a Roma: Costantino e l'assedio di Verona*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'editto di Milano*, a cura di G. CUSCITO, Trieste 2014, pp. 193-217.
- G. DE BONFILS, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari 1993.
- G. DE BONFILS, «*Omnes... ad implenda munia teneantur*». *Ebrei, curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 1998.
- G. DE BONFILS, *Gli ebrei dell'impero di Roma*, Bari 2005.
- G. DE BONFILS, *Il Patriarca degli ebrei nel Codice Teodosiano*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, a cura di J.-J. AUBERT, PH. BLANCHARD, Genève 2009, pp. 111-28.
- H. BÖRM, *Born to be Emperor. The Principle of Succession and the Roman Monarchy*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford 2015, pp. 239-64.
- G. W. BOWERSOCK, *From Emperor to Bishop: The Self-Conscious Transformation of Political Power in the Fourth Century A.D.*, in «Classical Philology», 81 1986, pp. 298-307.
- G. W. BOWERSOCK, *Peter and Constantine*, in *Humana sapit. Mélanges L. Cracco Ruggini*, a cura di J.-M. CARRIÉ, R. LIZZI TESTA, Turnhout 2002, pp. 209-17.
- S. BRADBURY, *Constantine and the Problem of Anti-Pagan Legislation in the Fourth Century*, in «Classical Philology», 89 1994, pp. 120-39.

- S. BRALEWSKI, *Est-ce que l'empereur Constantin le Grand accorda la tolérance à l'égard des donatistes?*, in «Eos», 88 2001, pp. 127-32.
- H. BRANDENBURG, *Zur Deutung der Deckenbilder aus dem Trierer Domgrabung*, in «Boreas», 8 1985, pp. 143-89.
- H. BRANDENBURG, *Die konstantinischen Kirchen in Rom. Staatstragender Kult und Herrscherkult zwischen Tradition und Neuerung*, in *MOUSIKOS ANER. Festschrift Max Wegner*, a cura di O. BREHM, S. KLIE, Bonn 1992, pp. 27-58.
- H. BRANDT, *La politica fiscale di Costantino nelle opinioni tardoantiche*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 213-18.
- H. BRANDT, *Temistio e Costantino il Grande*, in «Bizantinistica», 5 2003, pp. 159-70.
- H. BRANDT, *Constantin und die Schlacht an der Milvischen Brücke - im Zeichen des Kreuzes*, in *Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt*, a cura di K.-J. HÖLKESKAMP, E. STEIN-HÖLKESKAMP, München 2006, pp. 277-89.
- H. BRANDT, *Konstantins Reformen*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 31-37 = BRANDT 2006b.
- H. BRANDT, *Galerio legislatore*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 17-24.
- H. BRANDT, *Le riforme amministrative di Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 319-28.
- O. BRANDT-F. GUIDOBALDI, *Il battistero Lateranense: nuove interpretazioni delle fasi strutturali*, in «Rivista di Archeologia Cristiana», 84 2008, pp. 189-282.
- R. BRATOŽ, *Forma e contenuto della tolleranza religiosa dall'editto di Gallieno all'editto di Galerio*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 25-46.
- R. BRATOŽ, *Costantino tra l'Italia nordorientale e l'Ilirico (313-326)*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'editto di Milano*, a cura di G. CUSCITO, Trieste 2014, pp. 95-128.
- A. BRAVI, *L'arco di Costantino nel suo contesto topografico*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 445-62.
- A. BRAVI, *L'arco di Costantino. Un monumento dell'arte romana di rappresentanza*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 543-56.
- J.N. BREMMER, *The Vision of Constantine*, in *Land of Dreams: Greek and Latin Studies in Honour of A.H.M. Kessels*, Leiden 2006, pp. 57-79.
- B. BRENK, *Spolia from Constantine to Charlemagne: Aesthetics versus Ideology*, in «Dumbarton Oaks Papers», 41 1987, pp. 103-9.
- P. BRENNAN, *Zosimos 2.34.1 and 'The Constantinian Reform': Using Johannes Lydos to Expose an Insidious Fabrication*, in *The Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest*, a cura di A. LEWIN, P. PELLEGRINI, Oxford 2007, pp. 211-18.
- H.C. BRENNECKE, *Die letzten Jahren des Arius*, in *Von Arius zum Athanasianum. Studien zur Edition der Athanasius Werke*, a cura di A. VON STOCKHAUSEN, H.C. BRENNECKE, Berlin-New York 2010, pp. 63-83.
- K. BRINGMANN, *Die Konstantinische Wende. Zum Verhältnis von politischer und religiöser Motivation*, in «HZ», 260 1995, pp. 21-47.

- B. BROCKMEIER, *Der grosse Friede 332 n. Chr. Zur Aussenpolitik Konstantins des Grossen*, in «Bonner Jahrbücher», 187 1987, pp. 79-98.
- P. BROWN, *Augustine of Hippo: a Biography (a New Edition with an Epilogue)*, Berkeley 2000 (trad. it. *Agostino d'Ippona*, Torino 2013).
- P. BROWN, *Il 'saeculum': l'elefante nella stanza*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 675-78.
- G. BRUGNOLI, *Curiosissimus Excerptor: Gli 'Additamenta' di Girolamo ai 'Chronica' di Eusebio*, Pisa 1995.
- C. BRUUN, *The Thick Neck of the Emperor Constantine. Slimy Snails and 'Quellenforschung'*, in «Historia», 44 1995, pp. 459-80.
- P. BRUUN, *The Consecration Coins of Constantine the Great*, in «Arctos», 1 1954, pp. 19-31.
- P. BRUUN, *Constantinian Mint Policy and the Imperial Vota, 1954* (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 1-26) = BRUUN 1954b.
- P. BRUUN, *The System of the Vota Coinages. Co-ordination of Issues in the Constantinian Empire, 1956* (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 27-35).
- P. BRUUN, *The Disappearance of Sol from the Coins of Constantine*, in «Arctos», 2 1958, pp. 15-37 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 37-48).
- P. BRUUN, *The Battle of the Milvian Bridge: The Date Reconsidered*, in «Hermes», 88 1960, pp. 361-70.
- P. BRUUN, *Studies in Constantinian Chronology*, New York 1961.
- P. BRUUN, *The Christian Signs on the Coins of Constantine*, in «Arctos», 3 1962, pp. 5-35 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 53-69).
- P. BRUUN, *Roman Imperial Administration as Mirrored in the Fourth Century Coinage*, in «Eranos», 60 1962, pp. 93-100 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 49-52) = BRUNN 1962b.
- P. BRUUN, *Early Christian Symbolism on Coins and Inscription*, in *Atti del VI Convegno Internazionale di Archeologia Cristiana*, Ravenna 1965, pp. 527-35 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 71-74).
- P. BRUUN, *A Law Concerning Tax Payment in Gold and the Constantinian Solidus*, in *Atti del Congresso Internazionale di Numismatica*, Roma 1965, pp. 387-98 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 75-80) = BRUUN 1965b.
- P. BRUUN, *Constantine's Dies Imperii and Quinquennalia in the Light of the Early Solidi of Trier*, in «Numismatic Chronicle», 8 1969, pp. 177-205 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 81-95).
- P. BRUUN, *Constantine's Change of Dies Imperii*, in «Arctos», 9 1975, pp. 11-29 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 97-105).
- P. BRUUN, *Notes on the Transmission of Imperial Images in Late Antiquity*, in *Studia romana in honorem Petri Krarup septuagenarii*, a cura di K. ASCANI et alii, Odense 1976, pp. 122-31.
- P. BRUUN, *Portrait of a Conspirator, Constantine's Break with the Tetrarchy*, in «Arctos», 10 1976, pp. 5-23 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 107-18) = BRUUN 1976b.
- P. BRUUN, *Nummi e centenionales. Nuovi punti di partenza della numismatica costantiniana*, in «Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica», 23-24 1976-1977, pp. 225-34 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 127-31).
- P. BRUUN, *Follis. A Money Bag in Palace Perspective, 1978* (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 125-26).

- P. BRUUN, *The Negotiations of the Conference of Carnuntum*, in «Numismatica e Antichità Classiche», 8 1979, pp. 255-78 (poi in ID., *Studies in Constantinian Numismatics*, Roma 1991, pp. 133-44).
- P. BRUUN, *Una permanenza del 'Sol invictus' di Costantino nell'arte cristiana*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 219-30.
- P. BRUUN, *The Victorious Signs of Constantine: A Reappraisal*, in «Numismatic Chronicle», 157 1997, pp. 41-59.
- J. BRYCE, *Lactantius' 'De Ave Phoenice' and the Religious Policy of Constantine the Great*, in «Studia Patristica», 19 1989, pp. 13-19.
- G. BÜHL, *Constantinopolis und Roma. Stadtpersonifikationen der Spätantike*, Zürich 1995.
- A. BUONOPANE-P. GROSSI, *Costantino, i miliari dell'Italia settentrionale e la propaganda imperiale*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'editto di Milano*, a cura di G. CUSCITO, Trieste 2014, pp. 161-78.
- R.W. BURGESS, «Principes Cum Tyrannis». *Two Studies on the 'Kaisergeschichte' and Its Tradition*, in «The Classical Quarterly», 43 1993, pp. 491-500.
- R.W. BURGESS, *Jerome and the 'Kaisergeschichte'*, in «Historia», 44 1995, pp. 349-69.
- R.W. BURGESS, *On the Date of the 'Kaisergeschichte'*, in «Classical Philology», 90 1995, pp. 111-28 = BURGESS 1995b.
- R.W. BURGESS, *The Dates and Editions of Eusebius' 'Chronici Canones' and 'Historia Ecclesiastica'*, in «Journal of Theological Studies», 48 1997, pp. 471-504.
- R.W. BURGESS, *Akuron' or 'Proasteion': The Location and Circumstances of Constantine's Death*, in «Journal of Theological Studies», 50 1999, pp. 153-61.
- R. W. BURGESS, *Studies in Eusebian and post-Eusebian Chronography*, Stuttgart 1999 = BURGESS 1999b.
- R.W. BURGESS, *Eutropius V.C. 'Magister Memoriae'?*, in «Classical Philology», 96 2001, pp. 76-81.
- R. W. BURGESS, *The Passio s. Artemii, Philostorgius, and the Dates of the Invention and Translations of the Relics of Sts. Andrew and Luke*, in «Analecta Bollandiana», 121 2003, pp. 5-36.
- R.W. BURGESS, *The Summer of Blood: The "Great Massacre" of 337 and the Promotion of the Sons of Constantine*, in «Dumbarton Oaks Papers», 62 2008, pp. 5-51.
- R.W. BURGESS, *Morte e successione costantiniana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 89-104.
- T.V. BUTTREY, *The Dates of the Arches of "Diocletian" and Constantine*, in «Historia», 32 1983, pp. 375-83.
- G. CALCANI, *I tondi adrianei e l'arco di Costantino*, in «Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte», s. III, 19-20 1996-1997, pp. 175-201.
- G. CALCANI, *La serie dei tondi da Adriano a Costantino*, in *Adriano e Costantino. Le due fasi nell'arco nella valle del Colosseo*, a cura di M.L. CONFORTO et alii, Milano 2001, pp. 78-102.
- G. CALCANI, *La pratica divinatoria e la visione della croce in Costantino*, in *La Croce. Iconografia e interpretazione (secoli I-inizio XVI)*, a cura di B. ULIANICH, Napoli 2007, I pp. 223-30.
- S. CALDERONE, ΑΙΠΕΣΙΣ - 'condicio' nelle 'Litterae Licinii', in «Helikon», 1 1961, pp. 283-94.
- S. CALDERONE, *Costantino e il cattolicesimo*, Firenze 1962.
- S. CALDERONE, *Teologia politica, successione dinastica e consecratio in età costantiniana*, in *Le culte des souverains dans l'empire romain*, Genève 1973, pp. 215-61.
- S. CALDERONE, *Problemi di esegesi costantiniana: una mancata riforma costituzionale?*, in Istituti-

- zioni giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V secolo d.C.), a cura di G.G. ARCHI, Milano 1976, pp. 247-60.
- S. CALDERONE, *Eusebio di Cesarea e il computo dell'età di Costantino*, in «Quaderni Catanesi di Cultura Classica e Medievale», 9 1983, pp. 5-12.
- S. CALDERONE, *Eusebio e l'ideologia imperiale*, in *Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità*, a cura di M. MAZZA, C. GIUFFRIDA, Roma 1985.
- S. CALDERONE, *Letteratura costantiniana e "conversione" di Costantino*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, 2 voll., Macerata 1992-1993, vol. 1 1992, pp. 231-52.
- J.-P. CALLU, *Pietas Romana: les monnaies de l'impératrice Theodora*, in *Mélanges P. Boyancé*, Rome 1974, pp. 141-51.
- J.-P. CALLU, *Ortus Constantini: aspects historiques de la légende*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., 1 1992, pp. 253-81.
- J.-P. CALLU, *A nouveau sur le savon de Constantin*, in «Historia», 44 1995, pp. 500-2.
- J.-P. CALLU, *Naissance de la dynastie constantinienne: le tournant de 314-316*, in *Humana Sapit. Mélanges L. Cracco Ruggini*, a cura di J.-M. CARRIÉ, R. LIZZI TESTA, Turnhout 2002, pp. 111-20.
- R. CALZA, *Un problema di iconografia imperiale sull'arco di Costantino*, in «Atti della Pontificia accademia romana di archeologia. Rendiconti», 32 1959-1960, pp. 133-61.
- R. CALZA, *Iconografia imperiale da Carausio a Giuliano (287-363 d.C.)*, Roma 1972.
- The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006.
- A. CAMERON, *Eunuchs in the 'Historia Augusta'*, in «Latomus», 24 1965, pp. 155-58.
- A. CAMERON, *Eusebius of Caesarea and the Re-Thinking of History*, in *Tria Corda. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano*, a cura di E. GABBA, Como 1983, pp. 71-88.
- A. CAMERON, *Constantinus Christianus*, in «Journal of Roman Studies», 73 1983, pp. 184-90 = CAMERON 1983b.
- A. CAMERON, *Eusebius' 'Vita Constantini' and the Construction of Constantine*, in *Portraits. Biographical representation in the Greek and Latin literature of the Roman Empire*, a cura di M.J. EDWARDS, S.C.R. SWAIN, Oxford 1997, pp. 145-74.
- A. CAMERON, *Form and Meaning. The 'Vita Constantini' and the 'Vita Antonii'*, in *Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity*, a cura di T. HÄGG, P. ROUSSEAU, Berkeley 2000, pp. 72-88.
- A. CAMERON, *The Reign of Constantine, A.D. 306-337*, in *Cambridge Ancient History*, XII. *The Crisis of Empire, AD 193-337*, a cura di A.K. BOWMAN, P. GARNSEY, A. CAMERON, Cambridge 2005, pp. 90-109.
- A. CAMERON, *Constantius and Constantine. An Exercise in Publicity*, in *Constantine the Great. York's Roman Emperor*, a cura di E. HARTLEY et alii, York 2006, pp. 18-30.
- A. CAMERON, *Constantine and Christianity*, in *Constantine the Great: York's Roman Emperor*, a cura di E. HARTLEY et alii, York 2006, pp. 96-103 = CAMERON 2006b.
- A. CAMERON, *The Last Pagans of Rome*, Oxford 2011.
- A. CAMERON, *Il potere di Costantino. Dimensioni e limiti del potere imperiale*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 105-16.
- B. CAMPBELL, *The Army*, in *Cambridge Ancient History*, XII. *The Crisis of Empire, AD 193-337*, a cura di A.K. BOWMAN, P. GARNSEY, A. CAMERON, Cambridge 2005, pp. 110-30.
- A. CAMPLANI, *Le lettere festali di Atanasio di Alessandria. Studio storico-critico*, Roma 1989.

- A. CAMPLANI, *Il cristianesimo in Egitto prima e dopo Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 863-81.
- T. CANELLA, *Gli 'Actus Silvestri'. Genesi di una leggenda su Costantino imperatore*, Spoleto 2006.
- T. CANELLA, *Gli 'Actus Silvestri' tra Oriente e Occidente. Storia e diffusione di una leggenda costantiniana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 241-58.
- A. CANELLIS, *Arius et les 'Ariens' vus par les Lucifériens dans le 'Libellus Precum' de Faustin et Marcellin*, in «Studia Patristica», 36 2001, pp. 489-501.
- L. CANETTI, *Costantino e l'immagine del Salvatore. Una prospettiva mnemostorica sull'aniconismo cristiano antico*, in «Zeitschrift für Antikes Christentum», 13 2009, pp. 233-62.
- L. CANETTI, *La visione di Costantino e la storia culturale dei sogni*, in «Storica», 54 2012, pp. 7-43.
- P. CARA, *La successione di Costantino*, in «Aevum», 67 1993, pp. 173-80.
- A. CARILE, *L'imperatore e la Chiesa*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 913-32.
- F. CARLÀ, *Loro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali*, Torino 2009.
- F. CARLÀ, *Tassazione sociale ed aristocrazia senatoria: la 'gleba senatus'*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, a cura di J.-J. AUBERT, PH. BLANCHARD, Genève 2009, pp. 179-211 = CARLÀ 2009b.
- F. CARLÀ, *Le monete costantiniane. Propaganda politica e rassicurazione economica*, in F.C.-M.G. CASTELLO, *Questioni tardoantiche. Storia e mito della "svolta costantiniana"*, Roma 2010, pp. 31-143.
- F. CARLÀ, *Le iconografie monetali e l'abbandono del linguaggio tetrarchico: l'evoluzione dell'autorappresentazione imperiale (306-310 d.C.)*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 59-84.
- F. CARLÀ, *Le iconografie monetali*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 557-82.
- F. CARLÀ-M.G. CASTELLO, *Modi di esecuzione capitale in età tardoantica: alcune riflessioni sulla cristianizzazione del diritto penale*, in IID., *Questioni tardoantiche. Storia e mito della "svolta costantiniana"*, Roma 2010, pp. 145-326.
- E. CAROTENUTO, *Tradizione e innovazione nella 'Historia Ecclesiastica' di Eusebio di Cesarea*, Bologna 2001.
- E. CAROTENUTO, *Six Constantinian Documents (Eus. 'H.E.' 10, 5-7)*, in «Vigiliae Christianae», 56 2002, pp. 56-74.
- J.-M. CARRIÉ, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif*, in «MEFRM», 87 1975, pp. 995-1101.
- J.-M. CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration*, in *Cambridge Ancient History*, XII. *The Crisis of Empire, AD 193-337*, a cura di A.K. BOWMAN, P. GARNSEY, A. CAMERON, Cambridge 2005, pp. 269-312.
- J.-M. CARRIÉ-A. ROUSSELLE, *L'Empire romain en mutation des Sévères à Constantin, 192-337*, Paris 1999.
- B. CASEAU, *La désacralisation des espaces et des objets religieux païens durant l'antiquité tardive*, in *Le sacré et son inscription dans l'espace à Byzance et en Occident*, a cura di M. KAPLAN, Paris 2001, pp. 61-123.
- B. CASEAU, *Rire des dieux*, in *La dérision au Moyen Age*, a cura di E. CROUZET-PAVAN, J. VERGER, Paris 2007, pp. 117-41.

- B. CASEAU, *Late Antique Paganism: Adaptation Under Duress*, in *The Archaeology of Late Antique Paganism*, a cura di L. LAVAN, M. MULRYAN, Leiden 2011, pp. 111-34.
- B. CASEAU, *Constantin et l'encens. Constantin a-t-il procédé à une révolution liturgique?*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 535-48.
- M. CASSIN-M. DEBIÉ-M.-Y. PERRIN, *La question des éditions de l'«Histoire ecclésiastique» et le livre X*, in *Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Commentaire*, 1. *Études d'introduction*, a cura di S. MORLET, R. PERRONE, Paris 2012, pp. 185-207.
- C. CASTELLO, *Il pensiero politico-religioso di Costantino alla luce dei panegirici*, in «AARC», 1 1975, pp. 47-117.
- C. CASTELLO, *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell'«inscriptio» e della «subscriptio» di CTh.*, 8, 18, 1, in «AARC», 2 1976, pp. 35-47.
- C. CASTELLO, *Assenza di ispirazione cristiana in CTh. 3.16.1*, in *Réligion, société et politique. Mélanges J. Ellul*, Paris 1983, pp. 203-12.
- M.G. CASTELLO, *Costantino tra continuità e innovazione. Amministrazione palatina e magister officiorum*, in F. CARLÀ-M.G.C., *Questioni tardoantiche. Storia e mito della «svolta costantiniana»*, Roma 2010, pp. 327-64.
- D. CASTRIZIO, *La personificazione di Costantinopoli sulle monete di Costantino I*, in *Salvatore Calderone (1915-2000): la personalità scientifica*, Messina 2010, pp. 169-73.
- M.R. CATAUDELLA, *La persecuzione di Licinio e l'autenticità della «Vita Constantini»*, in «Athenaeum», 48 1970, pp. 46-83, 229-50.
- M.R. CATAUDELLA, *«Aurum pro aere» nella politica di Costantino*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., 1 1992, pp. 283-98.
- M.R. CATAUDELLA, *Costantino, Giuliano e l'«Oratio ad sanctorum coetum»*, in «Klio», 83 2001, pp. 167-81.
- M. CECHELLI, *San Marco a Piazza Venezia: una basilica romana del periodo costantiniano*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., 1 1992, pp. 299-310.
- H. CHANTRAINE, *Die Nachfolgeordnung Constantins des Grossen*, Stuttgart 1992.
- H. CHANTRAINE, *Die Kreuzesvision von 351. Fakten und Probleme*, in «Byzantinische Zeitschrift», 86-87 1993-1994, pp. 430-41.
- A. CHASTAGNOL, *Observations sur le consulat suffect et la prèture du Bas-Empire*, in «Revue Historique», 219 1958, pp. 221-53.
- A. CHASTAGNOL, *Zosime II, 38 et l'Histoire Auguste*, in *Bonner Historia Augusta Colloquium 1964/1965*, Bonn 1966, pp. 43-78.
- A. CHASTAGNOL, *Les préfets du prétoire de Constantin*, in «Revue des Etudes Anciennes», 70 1968, pp. 321-52.
- A. CHASTAGNOL, *L'évolution de l'ordre sénatorial aux III<sup>e</sup> et IV<sup>e</sup> siècle de notre ère*, in «Revue Historique», 244 1970, pp. 305-14.
- A. CHASTAGNOL, *Les inscriptions constantiniennes du cirque de Mérida*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome», 88 1976, pp. 259-76.
- A. CHASTAGNOL, *Constantin et le Sénat*, in «AARC», 2 1976, pp. 48-69 = CHASTAGNOL 1976b.
- A. CHASTAGNOL, *A propos des quinquennialia de Constantin*, in «Revue Numismatique», 22

- 1980, pp. 106-19 (poi in ID., *Le pouvoir impérial à Rome. Figures et commémorations*, Genève 2008, pp. 333-46).
- A. CHASTAGNOL, *L'inscription constantinienne d'Orcistus*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome», 93 1981, pp. 381-416.
- A. CHASTAGNOL, *L'Evolution politique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien à Julien (284-363)*, Paris 1982.
- A. CHASTAGNOL, *Les quinquennialia des trois Césars (Crispus, Licinius II, Constantin II) en 321*, in *Romanitas-Christianitas. Festschrift J. Straub*, Berlin-New York 1982, pp. 367-74 (poi in ID., *Le pouvoir impérial à Rome. Figures et commémorations*, Genève 2008, pp. 347-74) = CHASTAGNOL 1982b.
- A. CHASTAGNOL, *Les jubilés impériaux de 260 à 337*, in *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire*, a cura di E. FRÉZOUOLS, Strasbourg 1983, pp. 11-25 (poi in ID., *Le pouvoir impérial à Rome. Figures et commémorations*, Genève 2008, pp. 317-31).
- A. CHASTAGNOL, *Le Sénat romain à l'époque impériale*, Paris 1992.
- A. CHASTAGNOL, *Quelques mises au point autour de l'empereur Licinius*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., 1 1992, pp. 311-24 = CHASTAGNOL 1992b.
- A. CHASTAGNOL, *Introduction*, in *'Histoire auguste'. Les empereurs romains des II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles*, a cura di A.C., Paris 1994, pp. IX-XXXIV.
- F. CHAUSSON, *Une sœur de Constantin: Anastasia*, in *Humana Sapit. Études d'Antiquité Tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, a cura di J.-M. CARRIÉ, R. LIZZI TESTA, Turnhout 2002, pp. 131-56.
- F. CHAUSSON, *Stemmata aurea. Constantin, Justin, Théodose: revendications généalogiques et idéologie impériale au IV<sup>e</sup> siècle*, Roma 2007.
- R.R. CHENAULT, *Rome Without Emperors: The Revival of a Senatorial City in the Fourth Century*, PhD, Univ. of Michigan, Ann Arbor, 2008.
- G. CHESNUT, *The First Christian Histories*, Paris 1977.
- T.J. CHIUSI, *Der Einfluss des Christentums auf die Gesetzgebung Konstantins*, in *Kaiser Konstantin der Grosse. Historische Leistung und Rezeption in Europa*, a cura di K. GIRARDET, Bonn 2007, pp. 55-64.
- A.S. CHRISTENSEN, *Lactantius the Historian*, København 1980.
- T. CHRISTENSEN, *The So-Called Edict of Milan*, in «Classica et Mediaevalia», 35 1984, pp. 129-75.
- D.N. CHRISTODOULOU, *The Figures of Ancient Gods on the Coinage of Constantine the Great (306-326 AD)*, Athens 1998.
- V. CICALA, «Optimus princeps rerum humanarum»: *ideologia imperiale ed ottica cristiana nella propaganda politica costantiniana*, in «Rivista storica dell'antichità», 16 1986, pp. 184-87.
- M.R. CIMMA, *L'«episcopalis audientia» nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989.
- M.R. CIMMA, *A proposito delle «Constitutiones Sirmondianae»*, in «AARC», 10 1995, pp. 359-89.
- V. CLARK, *Constantine the Great: the Coins Speak*, PhD, Univ. of Tennessee, Murfreesboro, 2009.
- M. CLAUSS, *Konstantin der Grosse und seine Zeit*, München 1996.
- M. CLAUSS, *Die alten Kulte in konstantinischer Zeit*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 39-48.
- M. CLAUSS, *Kein Aberglaube in Hispellum*, in «Klio», 93 2011, pp. 429-45.

- D. COLLI, *Il palazzo Sessoriano nell'area archeologica di S. Croce in Gerusalemme: ultima sede imperiale a Roma?*, in «MEFRA», 108 1996, pp. 771-815.
- M. COLOMBO, *Annotazioni storiche e letterarie su Nazario*, 'Pan. Lat.' iv, 18, 1-6, in «Hermes», 132 2004, pp. 352-72.
- M. COLOMBO, *Tre Note sui 'Panegyrici Latini'*, in «Hermes», 135 2007, pp. 499-505.
- M. COLOMBO, «Constantinus rerum novator». *Dal 'comitatus' diocleziano ai 'palatini' di Costantino*, in «Klio», 90 2008, pp. 124-61.
- B. COLOT, *Histoire chrétienne et romanesque: Le 'De mortibus persecutorum' de Lactance (250-325 ap.J.C.)*, in «Vigiliae christianae», 59 2005, pp. 135-51.
- S. CONNOLLY, *Constantine Answers the Veterans*, in *From the Tetrarchs to the Theodosians. Later Roman History and Culture, 284-450 CE*, a cura di S. MCGILL, C. SOGNO, E. WATTS, Cambridge 2010, pp. 93-114.
- F.E. CONSOLINO, *Elena la locandiera*, in *Roma al femminile*, a cura di A. FRASCHETTI, Roma-Bari 1994, pp. 187-212.
- F.E. CONSOLINO, *Optaziano Porfirio su Costantino: il caso del carne 15*, in *Synodia. Studia Antonio Garzya*, Napoli 1997, pp. 181-90.
- F.E. CONSOLINO, *Elena. «De stercore ad regnum»*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 117-32.
- K. COOPER, *Christianity, Private Power and the Law from Decius to Constantine: the Minimalist View*, in «Journal of Early Christian Studies», 19 2011, pp. 327-43.
- G. COPPOLA, *Il lavoro intellettuale nell'ideologia costantiniana*, in «Studi Tardoantichi», vi 1989, pp. 289-304.
- M. CORBIER, *Coinage and Taxation: The State's point of View, A.D. 193-337*, in *Cambridge Ancient History*, xii. *The Crisis of Empire, AD 193-337*, a cura di A.K. BOWMAN, P. GARNSEY, A. CAMERON, Cambridge 2005, pp. 327-92.
- C. CORBO, *Paupertas'. La legislazione tardoantica (IV-V secolo d.C.)*, Napoli 2006.
- S. CORCORAN, *Hidden from History: The Legislation of Licinius*, in *The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antique Rome*, a cura di J. HARRIES, I. WOOD, London 1993, pp. 97-119.
- S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 1996.
- S. CORCORAN, *A Tetrarchic Inscription from Corcyra and the 'Edictum de Accusationibus'*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 141 2002, pp. 221-30.
- S. CORCORAN, *Galerius's jigsaw puzzle: the Caesariani dossier*, in «L'Antiquité tardive», 15 2007, pp. 221-50.
- S. CORCORAN, *Emperors and Caesariani inside and outside the Code*, in *Société, économie et administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, Lille 2012, pp. 265-84.
- S. CORCORAN, *Grappling with the Hydra: Co-ordination and Conflict in the Management of Tetrarchic Succession*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 3-16 = CORCORAN 2012b.
- F. CORSARO, *Sogni e visioni nella teologia della vittoria di Costantino e Licinio*, in «Augustinianum», 29 1989, pp. 333-50.
- F. COSTABILE, *Due miliari da Decastadium (Brvtii) e la 'damatio memoriae' di Licinio e Liciniano*, in «Studi tardoantichi», 3 1987, pp. 219-34.

- Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, dir. A. MELLONI, Roma 2013, 3 voll.
- Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll.
- Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012.
- L. CRACCO RUGGINI, *Pubblicistica e storiografia bizantine di fronte alla crisi dell'impero*, in «Athenaeum», 61 1973, pp. 146-83.
- L. CRACCO RUGGINI, *Zosimo, ossia il rovesciamento delle Storie Ecclesiastiche*, in «Augustinianum», 16 1976, pp. 23-36.
- L. CRACCO RUGGINI, *Vettio Agorio Pretestato e la fondazione sacra di Costantinopoli*, in *Philias khàrin. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni*, Roma 1979, II pp. 595-610.
- L. CRACCO RUGGINI, *Costantino e il Palladio*, in *Roma, Costantinopoli, Mosca. Da Roma alla terza Roma*, Napoli 1983, pp. 241-51.
- L. CRACCO RUGGINI, *Elagabalo, Costantino e i culti 'siriaci' nella Historia Augusta*, in *Historiae Augustae Colloquium Parisinum 1990*, a cura di G. BONAMENTE, N. DUVAL, Macerata 1991, pp. 123-46.
- L. CRACCO RUGGINI, *Il Senato fra due crisi (III-VI secolo)*, in *Il Senato nella storia*, I. *Il Senato nell'età romana*, Roma 1998, pp. 223-375.
- L. CRACCO RUGGINI, *Le date dei centenari di Costantino e il personaggio*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. xv-xxviii.
- G. CRIFÒ, *A proposito di 'episcopalis audientia'*, in *Institutions, société et vie politique dans l'empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, a cura di M. CHRISTOL, Rome 1992, pp. 397-410.
- G. CRIFÒ, *Su alcuni abusi del 'costantinianesimo'*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 347-56 = CRIFÒ 1992b.
- G. CRIFÒ, *Il carattere cristiano della legislazione costantiniana*, in «Anabases», 12 2010, pp. 119-25.
- R. CRISTOFOLI, *Costantino e l'«Oratio ad sanctorum coetum»*, Napoli 2005.
- R. CRISTOFOLI, *Religione e strumentalizzazione politica: Costantino e la propaganda contro Licinio*, in *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, a cura di G. BONAMENTE, R. LIZZI TESTA, Bari 2010, pp. 153-70.
- R. CRISTOFOLI, *L'«Oratio ad sanctorum coetum». Un imperatore cristiano alla ricerca del consenso*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 247-59.
- M. CULLHED, «Conservator Urbis suae». *Studies in the Politics and Propaganda of the Emperor Maxentius*, Göteborg 1994.
- P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997.
- P.O. CUNEO, *Codice Teodosiano, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 68 2002, pp. 265-317.
- P.O. CUNEO, *Alcune costituzioni di Costantino emanate ad Aquileia*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'«editto di Milano»*, a cura di G. CUSCITO, Trieste 2014, pp. 229-38.
- S. ČURČIĆ, *Constantine I and New Military Architecture in the Balkans*, in *Niš i Vizantija XII*, Niš 2014, pp. 39-48.
- J. CURRAN, *Constantine and the Ancient Cults of Rome: The Legal Evidence*, in «Greece & Rome», 43 1996, pp. 68-80.



- J. CURRAN, *Pagan City and Christian Capital. Rome in the Fourth Century*, Oxford 2000.
- J. CURRAN, *Il governo di Roma e la nuova Roma*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 133-52.
- G. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1974.
- D. DAINESE, *Costantino a Nicea. Tra realtà e rappresentazione letteraria*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 405-18.
- D. DAINESE, *La 'Vita' e le 'Laudes Constantini'. Presentazione e analisi di testi problematici*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 91-116.
- D. DAINESE, *Concili e sinodi*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 941-58 = DAINESE 2013b.
- D. DAINESE, *"Dio da Dio". Costantino e la patristica greca nei conflitti infraecclesiali del IV secolo*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 149-62 = DAINESE 2013c.
- F. DAMGAARD, *Propaganda Against Propaganda. Revisiting Eusebius' Use of the Figure of Moses in the Life of Constantine*, in *Eusebius of Caesarea: Tradition and Innovations*, a cura di A. JOHNSON, J. SCHOTT, Washington 2013, pp. 115-32.
- P.S. DAVIES, *Constantine's Editor*, in «Journal of Theological Studies», 43 1991, pp. 610-18.
- A. DEARN, *The Coinage of Vetrano. Imperial Representation and the Memory of Constantine the Great*, in «Numismatic Chronicle», 163 2003, pp. 169-91.
- S. DE BLAAUW, *Jerusalem in Rome and the Cult of the Cross*, in *Pratum Romanum. Richard Krauthheimer zum 100. Geburtstag*, Wiesbaden 1997, pp. 55-73.
- S. DE BLAAUW, *Konstantin als Kirchenstifter*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 163-72.
- J.G. DECKERS, *Der Koloss des Konstantin*, in *Meisterwerke der antiken Kunst*, a cura di L. GIULIANI, München 2005, pp. 159-82.
- J.G. DECKERS, *Constantine the Great and Early Christian Art*, in *Picturing the Bible: The Earliest Christian Art*, a cura di J. SPIER, London-New Haven 2007, pp. 87-109.
- V.C. DE CLERCQ, *Ossius of Cordova. A Contribution to the History of the Constantinian Period*, Washington 1954.
- D. DE DECKER, *La politique religieuse de Maxence*, in «Byzantion», 38 1968, pp. 472-562.
- D. DE DECKER, *Le "discours à l'assemblée des saints" attribué à Constantin et l'œuvre de Lactance*, in *Lactance et son temps*, a cura di J. FONTAINE, M. PERRIN, Paris 1978, pp. 75-87.
- D. DE DECKER, *Sur le destinataire de la lettre au roi des Perses (Eusèbe de Césarée, Vit. Const., IV, 9-13) et la conversion de l'Arménie à la religion Chrétienne*, in «Persica», 8 1979, pp. 99-116.
- D. DE DECKER-G. DEPUIS-MASAY, *L'"épiscopat" de l'empereur Constantin*, in «Byzantion», 50 1980, pp. 118-57.
- L. DE GIOVANNI, *Costantino e il mondo pagano*, Napoli 1977.
- L. DE GIOVANNI, *La politica religiosa di Costantino alla luce di due documenti epigrafici: alcune riflessioni tra storia e diritto, in Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza*, Acireale-Roma 2012, III pp. 261-76.
- L. DE GIOVANNI, *Il diritto prima e dopo Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 225-36 = DE GIOVANNI 2012b.
- F.W. DEICHMANN-A. TSCHIRA, *Das Mausoleum der Kaiserin Helena und die Basilika der heiligen Marcellinus und Petrus an der Via Labicana vor Rom*, in «Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts», 72 1957, pp. 44-110.

- M. DELCOGLIANO, *The Promotion of the Constantinian Agenda in Eusebius of Caesarea's On the Feast of Pascha*, in *Reconsidering Eusebius. Collected Papers on Literary, Historical, and Theological Issues*, a cura di S. INOWLOCKI, C. ZAMAGNI, Leiden-Boston 2011, pp. 39-68.
- R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et 'res privata'. L'aerarium' impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Roma 1989.
- R. DELMAIRE, *La législation sur les sacrifices au IV<sup>e</sup> siècle. Un essai d'interprétation*, in «RHDFE», 82 2004, pp. 319-33.
- R. DELMAIRE, *Problèmes de traduction du Code Théodosien. Quelques exemples tirés du livre XVI*, in *Le Code Théodosien: diversité des approches et nouvelles perspectives*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, O. HUCK, Rome 2009, pp. 75-87.
- P. DELOGU, *Costantino, Elena e il mausoleo sulla via Labicana*, in *Il mausoleo di sant'Elena. Gli scavi*, a cura di L. VENDITTELLI, Milano 2011, pp. 12-29.
- A. DEMANDT, *Wenn Kaiser träumen. Die Visionen Konstantins des Grossen*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A.D. e J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 49-59.
- F. DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in «AARC», 11 1997, pp. 30-39.
- F. DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in EAD., *Dall'Impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardo antico*, Goldbach 2001, pp. 41-51.
- E. DEMOUGEOT, *Constantin et la Dacie*, in *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire (milieu du III<sup>e</sup>-milieu du IV<sup>e</sup> siècle apr. J.-C.)*, a cura di E. FRÉZOULS, Strasbourg 1983, pp. 91-112.
- W. DEN BOER, *Some Minor Roman Historians*, Leiden 1972.
- G. DEPEYROT, *Economy and Society*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 226-53.
- F.M. DE ROBERTIS, *Due grandi ombre nella pur grandissima vicenda costantiniana: lo scetticismo di fondo e la sospettosità omicida*, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 67 2001, pp. 515-19.
- F.M. DE ROBERTIS, *Aequitas contra ius?*, in «AARC», 13 2001, pp. 359-64 = DE ROBERTIS 2001b.
- J.-L. DESNIER, *Zosime, II 29, et la mort de Fausta*, in «Bulletin de l'Association Guillaume Budé», 1987, pp. 297-309.
- D.J. DEVORE, *Genre and Eusebius' Ecclesiastical History. Toward a Focused Debate*, in *Eusebius of Caesarea: Tradition and Innovations*, a cura di A. JOHNSON, J. SCHOTT, Washington (DC) 2013, pp. 19-45.
- A. DI BERARDINO, *L'imperatore Costantino e la celebrazione della Pasqua*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 363-84.
- S. DIEFENBACH, *Römische Erinnerungsräume*, Berlin-New York 2007.
- S. DIEFENBACH, *Kaiserkult und Totenkult. Konstantin und die christliche Sakraltopographie Roms, in Konstantin der Grosse zwischen Sol und Christus*, a cura di K. EHLING, G. WEBER, Darmstadt-Mainz 2011, pp. 64-81.
- E.D. DIGESER, *Lactantius and Constantine's Letter to Arles. Dating the Divine Institutes*, in «Journal of Early Christian Studies», 2 1994, pp. 33-52.
- E.D. DIGESER, *Lactantius and the "Edict of Milan"*, in «Studia Patristica», 31 1997, pp. 287-95.
- E.D. DIGESER, *The Making of a Christian Empire. Lactantius and Rome*, Ithaca-London 2000.
- J.N. DILLON, *The Justice of Constantine: Law, Communication and Control*, Ann Arbor 2012.

- J.N. DILLON, *The Inflation of Rank and Privilege. Regulating Precedence in the Fourth Century AD*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the 4<sup>th</sup> Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford 2015, pp. 42-66.
- M. DI MAIO-W.H. ARNOLD, «Per vim, per caedem, per bellum». *A Study of Murder and Ecclesiastical Politics in the Year 337 A.D.*, in «Byzantion», 62 1992, pp. 158-211.
- M. DI MAIO-J. ZEUGE-J. BETHUNE, «Proelium Cibalense et Proelium Campi Ardiensis»: *The First Civil War of Constantine I and Licinius I*, in «The Ancient World», 21 1990, pp. 67-91.
- M. DI MAIO-J. ZEUGE-N. ZOTOV, *Ambiguitas Constantiniana. The 'caeleste signum Dei' of Constantine the Great*, in «Byzantion», 58 1988, pp. 333-60.
- E. DINKLER, *Bemerkungen zum Kreuz als Tropaion*, in *Mullus. Festschrift Th. Klauser*, Münster 1964, pp. 71-78.
- E. DINKLER-VON SCHUBERT, «Nomen ipsum crucis absit». *Zur Abschaffung der Kreuzigungsstrafe in der Spätantike*, in «Jahrbuch für Antike und Christentum», 35 1992, pp. 135-46.
- E. DINKLER-VON SCHUBERT, «Nomen ipsum crucis absit» (Cicero, *Pro Rabirio* 5, 16). *Zur Abschaffung der Kreuzigungsstrafe in der Spätantike*, in «Gymnasium», 102 1995, pp. 225-41.
- L. DI PAOLA, *Il governatore provinciale nel Codice Teodosiano. Contributo allo studio dell'amministrazione periferica*, in *Société, économie et administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. CROGIEZ-PÊTREQUIN, P. JAILLETTE, Lille 2012, pp. 285-309.
- F. DOLBEAU, *La «Passio sancti Donati» (BHL 2303b). Une tentative d'édition critique*, in *Memoriam sanctorum venerantes. Miscellanea in onore di Monsignor Victor Saxer*, Città del Vaticano 1992, pp. 251-67.
- H. DÖRRIES, *Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins*, Göttingen 1954.
- H.A. DRAKE, *When was the 'De laudibus Constantini' delivered?*, in «Historia», 24 1975, pp. 345-56.
- H.A. DRAKE, *In Praise of Constantine. A Historical Study and New Translation of Eusebius' Tricennial Orations*, Berkeley 1976.
- H.A. DRAKE, *The Return of the Holy Sepulchre*, in «The Catholic Historical Review», 70 1984, pp. 263-67.
- H.A. DRAKE, *Eusebius on the True Cross*, in «Journal of Ecclesiastical History», 36 1985, pp. 1-22.
- H.A. DRAKE, *Suggestions of Date in Constantine's 'Oration to the Saints'*, in «American Journal of Philology», 106 1985, pp. 335-49 = DRAKE 1985b.
- H.A. DRAKE, *Athanasius' first exile*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», 27 1986, pp. 193-204.
- H.A. DRAKE, *What Eusebius Knew: The Genesis of the 'Vita Constantini'*, in «Classical Philology», 83 1988, pp. 20-38.
- H.A. DRAKE, *Policy and Belief in Constantine's 'Oration to the Saints'*, in «Studia Patristica», 19 1989, pp. 45-51.
- H.A. DRAKE, *Constantine and Consensus*, in «Church History», 64 1995, pp. 1-15.
- H.A. DRAKE, *Lambs into Lions: Explaining Early Christian Intolerance*, in «Past and Present», 153 1996, pp. 3-36.
- H.A. DRAKE, *Firmicus Maternus and the politics of conversation*, in «*Qui miscuit utile dulci*»: *Festschrift essays for Paul Lachlan MacKendrick*, a cura di G.L. SCHMELING, J.D. MIKALSON, Wauconda (Ill.) 1998, pp. 133-49.
- H.A. DRAKE, *Constantine and the Bishops: The Politics of Intolerance*, Baltimore 2000.
- H.A. DRAKE, *Constantinian Echoes in Themistius*, in «Studia Patristica», 34 2001, pp. 44-50.

- H.A. DRAKE, *The Impact of Constantine on Christianity*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 111-36.
- H.A. DRAKE, *Solar Power in Late Antiquity*, in *The Power of Religion in Late Antiquity*, a cura di A. CAIN, N. LENSKI, Farnham 2009, pp. 215-26.
- H.A. DRAKE, *Playing with Words. Is there a 'Corpus' in the 'Vita Constantini'?*, in «Studia Patristica», 46 2010, pp. 339-45.
- H.A. DRAKE, *Il 313: Costantino e i cristiani*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 167-76.
- H.A. DRAKE, *Speaking of Power. Christian Redefinition of the Imperial Role in the Fourth Century*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the 4<sup>th</sup> Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford 2015, pp. 291-308.
- J.W. DRIJVERS, *Helena Augusta. The Mother of Constantine the Great and the Legend of her Finding of the True Cross*, Leiden 1992.
- J.W. DRIJVERS, *Flavia Maxima Fausta: Some Remarks*, in «Historia», 41 1992, pp. 500-6 = DRIJVERS 1992b.
- J.W. DRIJVERS, *Ammianus Marcellinus 15.13.1-2: Some Observations on the Career and Bilingualism of Strategus Musonianus*, in «Classical Quarterly», 46 1996, pp. 532-37.
- J.W. DRIJVERS, *Cyril of Jerusalem: Bishop and City*, Leiden 2004.
- J.W. DRIJVERS, *Eusebius' 'Vita Constantini' and the Construction of the Image of Maxentius*, in *From Rome to Constantinople. Studies A. Cameron*, Leuven 2007, pp. 11-27.
- J.W. DRIJVERS, *The Power of the Cross: Celestial Cross Appearances in the Fourth Century*, in *The Power of Religion in Late Antiquity*, a cura di A. CAIN, N. LENSKI, Farnham 2009, pp. 237-48.
- J.W. DRIJVERS, *Helena Augusta, the Cross and the Myth: Some New Reflections*, in «Millennium», 8 2011, pp. 125-74.
- L. DUCHESNE, *Le dossier des donatistes*, in «MEFRM», 10 1890, pp. 589-650.
- P. DUFRAIGNE, «*Adventus Augusti, adventus Christi*». *Recherches sur l'exploitation idéologique et littéraire d'un cérémonial dans l'antiquité tardive*, Paris 1994.
- M. DUNNING, *First Christian Symbols on Roman Imperial Coins*, in «The Celator», 17 2003, n. 12 pp. 6-27.
- C. DUPONT, *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV<sup>e</sup> siècle. Les personnes*, Lille 1937.
- C. DUPONT, *Injuria et délits privés dans les constitutions de Constantin*, in «Archives d'Histoire du Droit Oriental et RIDA», 1 1952, pp. 423-44.
- C. DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille 1953.
- C. DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les peines*, Lille 1955.
- C. DUPONT, *La vente dans les constitutions de Constantin*, in «Revue internationale des droits de l'antiquité», 2 1955, pp. 237-62 = DUPONT 1955b.
- C. DUPONT, *La Réglementation économique dans les constitutions de Constantin*, Lille 1963.
- C. DUPONT, *Les successions dans les constitutions de Constantin*, in «Iura», 15 1964, pp. 57-116.
- C. DUPONT, *Le domaine géographique d'application des textes constantiniens. Procédés de détermination*, in «Iura», 18 1967, pp. 28-44.
- C. DUPONT, *Les privilèges des clercs sous Constantin*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», 62 1967, pp. 729-52 = DUPONT 1967b.
- C. DUPONT, *Constantin et la préfecture d'Afrique*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, Torino 1968, II pp. 517-53.

- C. DUPONT, *Les textes constantiniens et le préfet de la ville*, in «Revue Historique de Droit Français et Etranger», 47 1969, pp. 613-44.
- C. DUPONT, *Constantin et la préfecture d'Italie*, in *Études Jean Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, pp. 251-67.
- C. DUPONT, *Constantin et les constitutions impériales*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano 1971, I pp. 549-69.
- C. DUPONT, *Constantin et la préfecture d'Orient*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, Milano 1972, II pp. 819-48.
- Y. DUVAL, *Chrétiens d'Afrique à l'aube de la paix constantinienne. Les premiers échos de la grande persécution*, Paris 2000.
- W. ECK, *Eine historische Zeitenwende: Kaiser Constantins Hinwendung zum Christentum und die gallischen Bischöfe*, in *Konstantin der Grosse: Kaiser einer Epochenwende*, a cura di F. SCHULLER, H. WOLFF, Lindenberg 2007, pp. 69-94.
- L'editto di Milano e il tempo della tolleranza. Costantino 313 d.C.*, a cura di G. SENA CHIESA, Milano 2012.
- M.J. EDWARDS, *The Arian Heresy and the 'Oration to the Saints'*, in «Vigiliae Christianae», 49 1995, pp. 379-87.
- M.J. EDWARDS, *The Constantinian Circle and the 'Oration to the Saints'*, in *Apologetics in the Roman Empire: Pagans, Jews, and Christians*, a cura di M.J.E., M. GOODMAN, S. PRICE, Oxford 1999, pp. 252-75.
- M.J. EDWARDS, *The Beginnings of Christianization*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 137-58.
- M.J. EDWARDS, *Notes on the Date and Venue of the 'Oration to the Saints' (CPG 3497)*, in «Byzantion», 77 2007, pp. 149-69.
- M.J. EDWARDS, *Pagan and Christian Monotheism in the Age of Constantine*, in *Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to late Empire*, a cura di S. SWAIN, M.J.E., Oxford 2007, pp. 211-34 = EDWARDS 2007b.
- A. EFFENBERGER, *Konstantinsmausoleum, Apostelkirche - und kein Ende?*, in *Lithostron. Festschrift M. Restle*, a cura di B. BORKOPP, T. STEPPAN, Stuttgart 2000, pp. 67-78.
- K. EHRLING, *Das Christogramm als magisches Siegeszeichen. Zum konstantinischen Silbermedaillon des Jahres 315*, in *Konstantin der Große. Zwischen 'Sol' und 'Christus'*, a cura di K.E., G. WEBER, Mainz 2011, pp. 27-32.
- A.A.T. EHRHARDT, *Some Aspects of Constantine's Legislation*, in «Studia Patristica», 2 1957, pp. 114-21.
- C.T.H.R. EHRHARDT, *'Maximus', 'invictus' und 'victor' als Datierungskriterien auf Inschriften Konstantins des Grossen*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 38 1980, pp. 177-81.
- C.T.H.R. EHRHARDT, *Constantinian Documents in Gelasius of Cyzicus, 'Ecclesiastical History'*, in «Jahrbuch für Antikes und Christentum», 23 1980, pp. 48-57 = EHRHARDT 1980b.
- C.T.H.R. EHRHARDT, *Monumental Evidence for the Date of Constantine's First War against Licinius*, in «The Ancient World», 23 1992, pp. 87-94.
- U. EIGLER, *Konstantin und die Literatur*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 61-67.
- T.G. ELLIOTT, *The Tax Exemptions Granted to Clerics by Constantine and Constantius II*, in «Phoenix», 32 1978, pp. 326-36.

- T.G. ELLIOTT, *Constantine's Conversion. Do We Really Need It?*, in «Phoenix», 41 1987, pp. 420-38.
- T.G. ELLIOTT, *The Language of Constantine's Propaganda*, in «Transactions of the American Philological Association», 120 1990, pp. 349-53.
- T.G. ELLIOTT, *Eusebian Frauds in the 'Vita Constantini'*, in «Phoenix», 45 1991, pp. 162-71.
- T.G. ELLIOTT, *Constantine and the 'Arian Reaction after Nicaea'*, in «Journal of Ecclesiastical History», 43 1992, pp. 169-94.
- T.G. ELLIOTT, *Constantine's Explanation of his Career*, in «Byzantion», 62 1992, pp. 212-34 = ELLIOTT 1992b.
- T.G. ELLIOTT, *The Christianity of Constantine the Great*, Scranton 1996.
- J. ELSNER, *Imperial Rome and Christian Triumph. The Art of the Roman Empire AD 100-450*, Oxford 1998.
- J. ELSNER, *From the Culture of 'Spolia' to the Cult of Relics. The Arch of Constantine and the Genesis of Late Antique Forms*, in «Papers of the British School at Rome», 68 2000, pp. 149-84.
- J. ELSNER, *Perspectives in Art*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 255-77.
- H. ELTON, *Warfare and the Military*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 325-46.
- K. ENENKEL, *Panegyrische Geschichtsmythologisierung und Propaganda: Zur Interpretation des Panegyricus Latinus VI*, in «Hermes», 128 2000, pp. 91-126.
- J. ENGEMANN, *Der Skulpturenschmuck des 'Fastigium' Konstantins I. nach dem Liber Pontificalis und der 'Zufall der Überlieferung'*, in «Rivista di archeologia cristiana», 69 1993, pp. 179-203.
- J. ENGEMANN, *«Dich aber, Konstantin, sollen die Feinde hassen!» Konstantin und die Barbaren*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 173-87.
- J. ENGEMANN, *Konstantinopel: Warum gründete Konstantin eine zweite Hauptstadt?*, in *Konstantin der Grosse: Kaiser einer Epochenwende*, a cura di F. SCHULLER, H. WOLFF, Lindenberg 2007, pp. 150-75.
- J. ENGEMANN, *Der Konstantinsbogen*, in *Imperator Caesar Flavius Constantinus. Konstantin der Grosse. Ausstellungskatalog*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2007, pp. 85-89 = ENGEMANN 2007b.
- R.M. ERRINGTON, *Constantine and the Pagans*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», 29 1988, pp. 309-18.
- M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Constantino y la rescissio actorum del tirano-usurpador*, in «Gerión», 16 1998, pp. 307-38.
- M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Constantino e la legislazione antieterica. La costruzione della figura dell'eretico*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 285-302.
- M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Creación y límites del discurso heresiológico imperial: rectificaciones, negociaciones y claudicaciones de Constantino*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks*, Göttingen 2014, pp. 181-97.
- Eusèbe de Césarée, 'Histoire ecclésiastique'. Commentaire*, I. *Études d'introduction*, a cura di S. MORLET, R. PERRONE, Paris 2012.
- Eusebius of Caesarea: Tradition and Innovations*, a cura di A. JOHNSON, J. SCHOTT, Washington 2013.

- J. EVANS GRUBBS, *Abduction Marriage in Antiquity. A Law of Constantine (CTh 9, 24, 1) and its Social Context*, in «JRS», 79 1989, pp. 59-83.
- J. EVANS GRUBBS, *Constantine and Imperial Legislation on the Family*, in *The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antique Rome*, a cura di J. HARRIES, I. WOOD, London 1993, pp. 120-42.
- J. EVANS GRUBBS, «Marriage more shameful than adultery»: slave-mistress relationships, “mixed marriages”, and late Roman law, in «Phoenix», 47 1993, pp. 125-54 = EVANS GRUBBS 1993b.
- J. EVANS GRUBBS, *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford 1995.
- J. EVANS GRUBBS, *Church, State, and Children: Christian and Imperial Attitudes Toward Infant Exposure in Late Antiquity*, in *The Power of Religion in Late Antiquity*, a cura di A. CAIN, N. LENSKI, Farnham 2009, pp. 119-31.
- C. EVERS, *Remarques sur l'iconographie de Constantin*, in «MEFRA», 103 1991, pp. 785-806.
- F. FABBRINI, *La 'manumissio in ecclesia'*, Roma 1965.
- M. FALLA CASTELFRANCHI, *Costantino e l'edilizia cristiana in Oriente*, in *Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Oriente e Occidente*. Catalogo della mostra, a cura di A. DONATI, G. GENTILI, Milano 2005, pp. 106-23.
- R. FARINA, *L'Impero e l'imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea: la prima teologia politica del cristianesimo*, Zurigo 1966.
- S. FAUST, *Original und Spolie. Interaktive Strategien im Bildprogramm des Konstantinsbogens*, in «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung», 117 2011, pp. 377-408.
- D. FEISSEL, *L'adnotatio' de Constantin sur le droit de cité d'Orcistus en Phrygie*, in «L'Antiquité tardive», 7 1999, pp. 255-67.
- M. FELICI, *Appunti sulla politica municipale nell'età di Costantino*, in «AARC», 17 2011, pp. 1063-100.
- T.C. FERGUSON, *The Past is Prologue: The Revolution of Nicene Historiography*, Leiden 2005.
- J. FERNÁNDEZ UBIÑA, *Osio de Córdoba, el Imperio y la Iglesia del siglo IV*, in «Gerión», 18 2000, pp. 439-73.
- G. FILORAMO, *Politeismo e 'monoteismo' pagano, culti misterici ed ermetismo. Il pluralismo religioso imperiale all'epoca di Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 715-29.
- V. FIOCCHI NICOLAI, *La nuova basilica circiforme della Via Ardeatina*, in «Atti della Pontificia accademia romana di archeologia, Rendiconti», 68 1995-1996, pp. 69-233.
- J.A. FISCHER-A. LUMPE, *Die 'Synoden' von den Anfängen bis zum Vorabend des Nicaenums*, Paderborn 1997.
- E. FISHER, *Greek Translations of Latin Literature in the Fourth Century A.D.*, in *Later Greek Literature*, a cura di J.J. WINKLER, G. WILLIAMS, Cambridge 1982, pp. 173-215.
- M. FLAMINE, *Costantino nelle mostre dal XX secolo. Un imperatore e la sua immagine*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, III pp. 533-42.
- E. FOLLIERI, *La fondazione di Costantinopoli: riti pagani e cristiani*, in *Roma, Costantinopoli, Mosca. Da Roma alla terza Roma*, Napoli 1983, pp. 217-31.
- G. FORNI, *Flavia Constans Hispellum. Il tempio ed il pontefice della gente flavia costantiniana*, in «AARC», 9 1993, pp. 401-6.
- E.K. FOWDEN, *Constantine and the Peoples of the Eastern Frontier*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 377-97.

- G. FOWDEN, *Nicagoras of Athens and the Lateran Obelisk*, in «Journal of Hellenic Studies», 107 1987, pp. 51-57.
- G. FOWDEN, *Constantine's Porphyry Column: The Earliest Literary Allusion*, in «JRS», 81 1991, pp. 119-31.
- G. FOWDEN, *The Last Days of Constantine: Oppositional Versions and Their Influence*, in «JRS», 84 1994, pp. 146-70.
- P. FRANCHI DE' CAVALIERI, *Constantiniana*, Città del Vaticano 1953.
- M. FRANZI, *La propaganda costantiniana e le teorie di legittimazione del potere nei panegirici latini*, in «Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino», 115 1981, pp. 25-37.
- A. FRASCHETTI, *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*, in *Società romana e impero tardoantico*, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, II pp. 59-98.
- A. FRASCHETTI, *La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana*, Roma-Bari 1999.
- D. FRENDO, *Constantine's Letter to Shapur II. Its Authenticity, Occasion, and Attendant Circumstances*, in «Bulletin of the Asia Institute», 15 2005, pp. 57-69.
- A.L. FROTHINGHAM, *Who Built the Arch of Constantine? Its History from Domitian to Constantine*, in «American Journal of Archaeology», 16 1912, pp. 368-86; 17 1913, pp. 487-503; 19 1915, pp. 1-12, 367-84.
- P. FUENTESCA, *'Maternum patrimonium' (Revision de CTh 8, 18, 1 y 8, 18, 2)*, in «AARC», 9 1993, pp. 331-47.
- H. FUHRMANN, *Studien zu den Consulardiptychen verwandten Denkmälern-eine Glasschale von der Vicennialienfeier Constantins des Grossen zu Rom im Jahre 326 A.D.*, in «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts (Rom)», 54 1939, pp. 161-75.
- P.F. FUMAGALLI, *Gli ebrei nell'Impero romano in età costantiniana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 757-69.
- P. GARBARINO, *Sulla traccia dei doveri del pater. Brevi riflessioni sulla patria potestas in età tardoantica*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, a cura di A. PALMA, Torino 2013, I pp. 384-99.
- M.J. GARCIA GARRIDO, *Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardio. Notas críticas*, in «AARC», 7 1988, pp. 23-47.
- J. GASCOU, *Le rescrit d'Hispellum*, in «MEFRM», 79 1967, pp. 609-59.
- L. GASPERINI, *Dedica dei Plestini a Costantino*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata», 9 1976, pp. 393-40.
- J. GAUDEMET, *La législation religieuse de Constantin*, in «Revue de l'Histoire de l'Eglise de France», 33 1947, pp. 25-61.
- J. GAUDEMET, *Constantin restaurateur de l'ordre*, 1948 (poi in ID., *Etudes de droit romain*, II. *Institutions et doctrines politiques*, Napoli 1979, pp. 71-96).
- J. GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales*, in «Iura», 2 1951, pp. 44-75 (poi in ID., *Etudes de droit romain*, II. *Institutions et doctrines politiques*, Napoli 1979, pp. 97-130).
- J. GAUDEMET, *La répression de la délation au Bas-Empire*, in *Philias Kharin. Miscellanea in onore di E. Manni*, Roma 1979, III pp. 1065-983.
- J. GAUDEMET, *Constitutions constantiniennes relatives à l'appel*, in «ZSG», 98 1981, pp. 47-76.
- J. GAUDEMET, *Privilèges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, Catania 1982, II pp. 179-90.
- J. GAUDEMET, *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien*, in «AARC», 5 1983, pp. 135-56.

- J. GAUDEMET, *La constitution ad populum du 31 janvier 320*, 1983 (poi in ID., *Droit et société aux derniers siècles de l'Empire romain*, Napoli 1992, pp. 117-36) = GAUDEMET 1983b.
- J. GAUDEMET, *Constitutions constantiniennes destinées à l'Afrique*, in *Institutions, société et politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> s. ap. J.-C.*, a cura di M. CHRISTOL, Rome 1992, pp. 329-52.
- H. GEERTMAN, «*Hic fecit basilicam*». *Studi sul 'Liber Pontificalis' e gli edifici ecclesiastici di Roma da Silvestro a Silverio*, Leuven-Paris 2004.
- E. GERMINO, «*Medici' e 'professores' nella legislazione costantiniana*», in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 69 2003, pp. 185-246.
- M. GEYMONAT, *Un falso cristiano della seconda metà del IV secolo (sui tempi e le motivazioni della 'Oratio Constantini ad Sanctorum Coetum')*, in «*Aevum Antiquum*», 1 2001, pp. 349-66.
- A. GIARDINA, *L'epoca' di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. XXIX-XLVIII.
- A. GIARDINA, *L'epoca' di Costantino e il Tardoantico*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, III pp. 233-44.
- M. GIARDINO, *La versione greca della IV Ecloga di Virgilio e il commento di Costantino*, Ph.D., Univ. degli studi di Napoli «Federico II», Napoli 2012.
- S. GIGLIO, *PS. 5.13-15, 'Edictum de accusationibus' e giurisdizione criminale nel tardo impero romano*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 68 2002, pp. 205-26.
- S. GIGLIO, *Alcuni aspetti della legislazione di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 237-54.
- K.-J. GILLES, *Reformen des Münzwesens in konstantinischer Zeit unter besonderer Berücksichtigung der Münzstätte Trier*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 189-94.
- R. GIORDANI, *Note sulla cronologia della costruzione della basilica Vaticana*, in «*Studi Romani*», 35 1987, pp. 346-58.
- K.M. GIRARDET, «*Appellatio*». *Ein Kapitel kirchlicher Rechtsgeschichte in den Kanones des vierten Jahrhunderts*, in «*Historia*», 23 1974, pp. 98-127.
- K.M. GIRARDET, *Kaisergericht und Bischofsgericht. Studien zu den Anfängen des Donatistenstreits (313-315) und zum Prozess des Athanasius von Alexandrien (328-346)*, Bonn 1975.
- K.M. GIRARDET, *Kaiser Konstantius II. als 'episcopus episcoporum' und das Herrscherbild des kirchlichen Widerstandes*, in «*Historia*», 26 1977, pp. 95-128.
- K.M. GIRARDET, *Das christliche Priestertum Constantins des Grossen. Ein Aspekt der Herrscheridee des Eusebius von Caesarea*, in «*Chiron*», 10 1980, pp. 569-92.
- K.M. GIRARDET, *Konstantin d. Gr. und das Reichskonzil von Arles (314). Historisches Problem und methodologische Aspekte*, in «*Oecumenica et Patristica*». *Festschrift W. Schneemelcher*, Stuttgart 1989, pp. 151-74.
- K.M. GIRARDET, *Die Petition der Donatisten an Kaiser Konstantin (Frühjahr 313)*, in «*Chiron*», 19 1989, pp. 185-206 = GIRARDET 1989b.
- K.M. GIRARDET, *Das Reichskonzil von Rom (313). Urteil, Einspruch, Folgen*, in «*Historia*», 41 1992, pp. 104-16.
- K.M. GIRARDET, *Kaiser Konstantin der Grosse als Vorsitzender von Konzilien. Die historischen Tatsachen und ihre Deutung*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 445-60 = GIRARDET 1992b.

- K.M. GIRARDET, *Der Vorsitzende des Konzils von Nicaea (325) - Kaiser Konstantin d. Gr.*, in *Klassisches Altertum, Spätantike und frühes Christentum. Festschrift A. Lippold*, Würzburg 1993, pp. 331-60.
- K.M. GIRARDET, *Die Konstantinische Wende und ihre Bedeutung für das Reich*, in *Die Konstantinische Wende*, a cura di E. MÜHLENBERG, Gutersloh 1998, pp. 9-122 (poi in K.M. GIRARDET, *Die Konstantinische Wende*, Darmstadt 2006).
- K.M. GIRARDET, *Die Teilnahme Kaiser Konstantins am Konzil von Nicaea (325) in byzantinischen Quellen*, in «*Bizantinistica*», 5 2003, pp. 13-50.
- K.M. GIRARDET, *Die Konstantinische Wende*, Darmstadt 2006.
- K.M. GIRARDET, *Konstantin und das Christentum: Die Jahre der Entscheidung 310 bis 314*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 69-81 = GIRARDET 2006b.
- K.M. GIRARDET, *Das Christentum im Denken und in der Politik Kaiser Konstantins der Grossen*, in *Kaiser Konstantin der Grosse. Historische Leistung und Rezeption in Europa*, a cura di K.M.G., Bonn 2007, pp. 29-54.
- K.M. GIRARDET, *L'invention du dimanche: du jour du soleil au dimanche. Le 'dies Solis' dans la législation et la politique de Constantin le Grand*, in *Empire chrétien et Eglise aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, a cura di J.-N. GUINOT, F. RICHARD, Paris 2008, pp. 341-70.
- K.M. GIRARDET, *Kaisertum, Religionspolitik und das Recht von Staat und Kirche in der Spätantike*, Bonn 2009.
- K.M. GIRARDET, *Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik Konstantins des Grossen*, Berlin 2010.
- K.M. GIRARDET, *Das Jahr 311. Galerius, Konstantin und das Christentum*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 113-31.
- L. GIULIANI, *Des Siegers Ansprache an das Volk. Zur politischer Brisanz der Frieserzählung am Constantinsbogen, in Rede und Redner. Bewertung und Darstellung in den antiken Kulturen*, a cura di C. NEUMEISTER, W. RAECK, Möhnesee 2000, pp. 269-97.
- T. GNOLI, *Costantino in Giovanni Malala*, in «*Bizantinistica*», 5 2003, pp. 205-16.
- R. GÖBL, *Signum crucis oder Lanzenschaft? Die Kaiserinsignien auf dem münchener Silbermultipulum Constantins des Grossen aus 315 Ticinum*, in «*Litterae Numismatae Vindobonenses*», 3 1987, pp. 77-94.
- C.J. GODDARD, *Les formes festives de l'allégeance au prince en Italie centrale, sous le règne de Constantin: un suicide religieux?*, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*», 114 2002, pp. 1025-88.
- W. GOFFART, *Zosimus, the First Historian of Rome's Fall*, in «*American Historical Review*», 76 1971, pp. 412-41.
- R. GRANT, *The Case Against Eusebius: Or, Did the Father of Church History Write History?*, in «*Studia Patristica*», 12 1971, pp. 412-21.
- R. GRANT, *Eusebius as Church Historian*, Oxford 1980.
- R. GRANT, *Eusebius and Imperial Propaganda*, in *Eusebius, Christianity, and Judaism*, a cura di H. ATTRIDGE, G. HATA, Leiden-New York-Köln 1992, pp. 658-83.
- E.L. GRASMÜCK, *Coercitio. Staat und Kirche im Donatistenstreit*, Bonn 1964.
- M.J. GREEN-J. FERGUSON, *Constantine, Sun-Symbols and the Labarum*, in «*Durham University Journal*», 49 1987, pp. 9-17.

- R.P.H. GREEN, *Constantine as Patron of Christian Latin Poetry*, in «Studia Patristica», 46 2010, pp. 65-76.
- D.N. GREENWOOD, *Pollution Wars: Consecration and desecration from Constantine to Julian*, in «Studia Patristica», 62 2013, pp. 289-96.
- H. GRÉGOIRE, *La "conversion" de Constantin*, in «Revue de l'Université de Bruxelles», 36 1930-1931, pp. 231-72.
- H. GRÉGOIRE, *La statue de Constantin et le signe de la croix*, in «L'Antiquité Classique», 1 1932, pp. 135-43.
- H. GRÉGOIRE, *Eusèbe n'est pas l'auteur de la 'Vita Constantini' dans sa forme actuelle et Constantin ne s'est pas "converti" en 312*, in «Byzantion», 13 1938, pp. 561-83.
- H. GRÉGOIRE, *La vision de Constantin "liquidée"*, in «Byzantion», 14 1939, pp. 341-51.
- H. GRÉGOIRE, *L'authenticité et l'historicité de la 'Vita Constantini' attribuée à Eusèbe de Césarée*, in «Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, Classe de Lettres», 39 1953, pp. 462-79.
- G.L. GREGORI-A. FILIPPINI, *L'epigrafa costantiniana. La figura di Costantino e la propaganda imperiale*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 517-41.
- F. GRELLE, *Le categorie dell'amministrazione tardo antica: officia, munera, honores*, in *Società romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie*, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1996, pp. 37-56.
- L. GRIG-J. KELLY, *Introduction. From Rome to Constantinople*, in *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, a cura di L. GRIG, G. KELLY, Oxford 2012, pp. 1-30.
- R. GRIGG, *Constantine the Great and the Cult Without Images*, in «Viator», 8 1977, pp. 1-32.
- D. GRODZYSKI, *Ravies et coupables. Un essai d'interprétation de la loi IX, 24, 1 du Code Théodosien*, in «MEFRM», 96 1984, pp. 697-726.
- T. GRÜNEWALD, *Constantinus Maximus Augustus. Herrscherpropaganda in der zeitgenössischen Überlieferung*, Stuttgart 1990.
- L. GUICHARD, *L'élaboration du statut juridique des clercs et des églises d'après les lois constantiniennes du Code Théodosien XVI, 2*, in *Le Code Théodosien: diversité des approches et nouvelles perspectives*, a cura di S. CROGIEZ-PÊTREQUIN, P. JAILLETTE, O. HUCK, Rome 2009, pp. 209-23.
- F. GUIDETTI, *Iconografia di Costantino. L'invenzione di una nuova immagine imperiale*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 185-202.
- F. GUIDOBALDI, *Per una cronologia preambrosiana del S. Simpliciano di Milano*, in «Domum tuam dilexi». *Miscellanea di studi dedicati ad Aldo Nestori*, Città del Vaticano 1998, pp. 423-50.
- F. GUIDOBALDI, *Sessorium e Laterano: il nuovo polo cristiano della Roma costantiniana*, in «Mélanges de l'École Française de Rome, Antiquité», 116 2004, pp. 11-15.
- F. GUIDOBALDI, *Caratteri e contenuti della nuova architettura dell'età costantiniana*, in «Rivista di Archeologia Cristiana», 80 2004, pp. 233-76 = GUIDOBALDI 2004b.
- F. GUIDOBALDI, *Roma costantiniana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 453-70.
- F. GUIDOBALDI, *Leggere l'architettura costantiniana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 493-516 = GUIDOBALDI 2013b.
- P. GUTHRIE, *The Execution of Crispus*, in «Phoenix», 20 1966, pp. 325-31.
- J. GUYON, *Le cimetière «Aux deux lauriers». Recherches sur les catacombes romaines*, Città del Vaticano 1987.
- D.M. GWYNN, *Constantine and the Other Eusebius*, in «Prudentia», 21 1999, pp. 94-124.

- D.M. GWYNN, *The Eusebians. The Polemic of Athanasius of Alexandria and the Construction of the Arian Controversy*, Oxford 2007.
- D.M. GWYNN, *Eusebius of Nicomedia: A 'Court Bishop' for Constantine?*, in «Studia Patristica», 46 2010, pp. 289-94.
- C. HABICHT, *Zur Geschichte des Kaisers Constantins*, in «Hermes», 86 1958, pp. 360-78.
- R. VON HAEHLING, *Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie*, Bonn 1978.
- L.J. HALL, *Cicero's 'instinctu diuino' and Constantine's 'instinctu diuinitatis': The Evidence of the Arch of Constantine for the Senatorial View of the Vision of Constantine*, in «Journal of Early Christian Studies», 6 1998, pp. 647-71.
- S.G. HALL, *The Sects under Constantine*, in *Voluntary Religion*, a cura di W.J. SHIELDS, D. WOOD, London 1986, pp. 1-13.
- S.G. HALL, *Eusebius and other sources in the 'Vita Constantini' 1*, in *Logos. Festschrift für Luise Abramowski*, Berlin 1993, pp. 239-63.
- S.G. HALL, *The Use of Earlier Eusebian Material in the 'Vita Constantini', 157-59*, in «Studia Patristica», 24 1993, pp. 96-101 = HALL 1993b.
- S.G. HALL, *Some Constantinian Documents in the 'Vita Constantini'*, in *Constantine. History, Historiography and Legend*, a cura di S.N.C. LIEU, D. MONTERRAT, London-New York 1998, pp. 86-103.
- G.C. HANSEN, *Eine fingierte Ansprache Konstantins auf dem Konzil von Nikaia*, in «Zeitschrift für Antikes Christentum», 2 1998, pp. 173-98.
- R.P.C. HANSON, *The 'Oratio ad Sanctos' attributed to the Emperor Constantine and the Oracle at Daphne*, in «Journal of Theological Studies», 24 1973, pp. 505-11.
- R.P.C. HANSON, *The Fate of Eustathius of Antioch*, in «ZKG», 95 1984, pp. 171-79.
- R.P.C. HANSON, *The Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Controversy, 318-381*, Edinburgh 1988.
- K. HARPER, *The 'Senatus Consultum Claudianum' in the 'Codex Theodosianus': Social History and Legal Texts*, in «Classical Quarterly», 60 2010, pp. 610-38.
- K. HARPER, *Slavery in the Late Roman World*, Cambridge 2011.
- K. HARPER, *L'ordine sociale costantiniano. Schiavitù, economia e aristocrazia*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 369-86.
- J. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999.
- J. HARRIES, *Resolving Disputes: the Frontiers of Law in Late Antiquity*, in *Law, Society and Authority in Late Antiquity*, a cura di R.W. MATHISEN, Oxford 2001, pp. 68-82.
- J. HARRIES, *Constantine the Lawgiver*, in *From the Tetrarchs to the Theodosians. Later Roman history and culture, 284-450 CE*, a cura di S. MCGILL, C. SOGNO, E. WATTS, Cambridge 2010, pp. 73-92.
- J. HARRIES, *Superfluous Verbiage? Rhetoric and Law in the Age of Constantine and Julian*, in «Journal of Early Christian Studies», 19 2011, pp. 345-74.
- W.V. HARRIS, *Constantine's Dream*, in «Klio», 87 2005, pp. 488-94.
- W.V. HARRIS, *Dreams and Experience in Classical Antiquity*, Harvard (Mass.) 2009.
- E.B. HARRISON, *The Constantinian Portrait*, in «Dumbarton Oaks Papers», 21 1967, pp. 79-96.
- J.J. HATT, *La vision de Constantin au sanctuaire de Grand et l'origine celtique du labarum*, in «Latomus», 9 1950, pp. 427-38.
- P.J. HEATHER, *Goths and Romans, 332-489*, Oxford 1991.

- E. HECK, 'Defendere-instituere'. Zum Selbstverständnis des Apologeten Lactanz, in *L'Apologétique chrétienne gréco-latine à l'époque prénicénienne*, a cura di F. PASCHOUD, A. WŁOSOK, Genève 2005, pp. 205-48.
- E. HECK, *Constantin und Lactanz in Trier - Chronologisches*, in «Historia», 58 2009, pp. 118-30.
- S. HEID, *Eusebius von Cäsarea über die Jerusalem Grabeskirche*, in «Römische Quartalschrift», 87 1992, pp. 1-28.
- S. HEID, *Die gute Absicht im Schweigen Eusebs über die Kreuzauffindung*, in «Römische Quartalschrift», 96 2001, pp. 37-57.
- F. HEIM, *L'influence exercée par Constantin sur Lactance: sa théologie de la victoire*, in *Lactance et son temps*, a cura di J. FONTAINE, M. PERRIN, Paris 1978, pp. 55-70.
- F. HEIM, *La Théologie de la victoire de Constantin à Théodose*, Paris 1992.
- F. HEIM, *Constantin dans l'«Histoire ecclésiastique» de Rufin: fidélités et infidélités à Eusèbe*, in «Euphrosyne», 29 2001, pp. 201-20.
- O. HEKSTER, *The City of Rome in Late Imperial Ideology: the Tetrarchs, Maxentius, and Constantine*, in «Mediterraneo Antico», 2 1999, pp. 717-48.
- J. HELGELAND, *Christians and the Roman army from Marcus Aurelius to Constantine*, in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», II 23/1 1979, pp. 724-834.
- M. HENDY, *Mint and Fiscal Administration under Diocletian, His Colleagues and His Successors: A.D. 305-324*, in «JRS», 62 1972, pp. 75-82.
- E. HERRMANN-OTTO, *Sklaven und Frauen unter Konstantin*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 83-95.
- E. HERRMANN-OTTO, *Konstantin der Grosse*, Darmstadt 2007.
- E. HERRMANN-OTTO, *Konstantin, die Sklaven, und die Kirche*, in *Antike Lebenswelten: Konstanz - Wandel - Wirkungsmacht. Festschrift für Ingomar Weiler zum 70. Geburtstag*, Wiesbaden 2008, pp. 354-66.
- T. HEYNE, *The Devious Eusebius? An Evaluation of the Ecclesiastical History and Its Critics*, in «Studia Patristica», 46 2010, pp. 325-31.
- H. HOFMANN, *Rappresentanza - rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano 2007.
- A. HOGREFE, *Umstrittene Vergangenheit. Historische Argumente in der Auseinandersetzung Augustins mit den Donatisten*, Berlin-New York 2009.
- M. HOLLERICH, *The Comparison of Moses and Constantine in Eusebius of Caesarea's Life of Constantine*, in «Studia Patristica», 19 1989, pp. 80-85.
- M. HOLLERICH, *Myth and History in Eusebius' 'De Vita Constantini' 1.12 in its Contemporary Setting*, in «Harvard Theological Review», 82 1989, pp. 421-45 = HOLLERICH 1989b.
- M. HOLLERICH, *Religion and Politics in the Writings of Eusebius: Reassessing the first "Court Theologian"*, in «Church History», 59 1990, pp. 309-25.
- H. HORSTKOTTE, *Heidnische Priestertum und Dekurionat im vierten Jahrhundert n. Chr.*, in *Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Kolloquium F. Vittinghoff*, a cura di W. ECK, Köln-Wien 1989, pp. 165-83.
- O. HUCK, *A propos de CTh 1, 27, 1 et CSirm 1*, in «ZSG», 120 2003, pp. 78-105.
- O. HUCK, *La "création" de l'audientia episcopalis par Constantin*, in *Empire chrétien et Eglise aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, a cura di J.-N. GUINOT, F. RICHARD, Paris 2008, pp. 295-315.
- O. HUCK, *Sur quelques textes "absents" du Code Théodosien. Le titre CTh 1, 27 et la question du régime juridique de l'audience épiscopale*, in *Le Code Théodosien: diversité des approches et nou-*

- velles perspectives*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, O. HUCK, Rome 2009, pp. 37-59.
- C. HUMFRESS, *Civil Law and Social Life*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 205-25.
- C. HUMFRESS, *Bishops and Law Courts in Late Antiquity: How (Not) to Make Sense of the Legal Evidence*, in «Journal of Early Christian Studies», 19 2011, pp. 375-400.
- M. HUMPHRIES, *In Nomine Patris: Constantine the Great and Constantius II in Christological Polemic*, in «Historia», 46 1997, pp. 448-64.
- M. HUMPHRIES, *From Usurper to Emperor: the Politics of Legitimation in the Age of Constantine*, in «Journal of Late Antiquity», 1 2008, pp. 82-100.
- D.E. HUNT, *Constantine and Jerusalem*, in «Journal of Ecclesiastical History», 48 1997, pp. 405-24.
- D.E. HUNT, *Imperial Building at Rome: The Role of Constantine*, in *Bread and Circuses. Evergetism and Municipal Patronage in Roman Italy*, a cura di K. LOMAS, T. CORNELL, London-New York 2003, pp. 105-24.
- W. HUSS, *Das Ende des Maximians*, in «Latomus», 37 1978, pp. 719-25.
- U. HUTTNER, 'Recusatio imperii'. Ein politisches Ritual zwischen Ethik und Taktik, Hildesheim 2004.
- O. ILIESCU, *Constantiniana, Dafne: Anciennes et Nouvelles Theories*, in «Numismatica e antichità classiche», 16 1987, pp. 265-92.
- Imperator Caesar Flavius Constantinus. Konstantin der Grosse. Ausstellungskatalog*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2007.
- H.U. INSTINSKY, *Bischofsstuhl und Kaiserthron*, München 1955.
- D. ISON, *PAIS THEOU in the Age of Constantine*, in «Journal of Theological Studies», 38 1987, pp. 412-19.
- P. JAILLETTE, «Suilla pecora ad urbem iter faciunt», in *Société, économie et administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, Lille 2012, pp. 405-25.
- P. JANISZEWSKI, *The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Second Half of the Third Century and in the Fourth Century AD.*, Warsaw 2006.
- E. JASTRZEBOWSKA, *S. Sebastiano, la più antica basilica cristiana di Roma*, in *Ecclesiae Urbis*, a cura di F. GUIDOBALDI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Città del Vaticano 2002, II pp. 1141-55.
- M.J. JOHNSON, *Where were Constantius I and Helena Buried?*, in «Latomus», 51 1992, pp. 145-50.
- M.J. JOHNSON, *Architecture of Empire*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 278-97.
- A.H.M. JONES, *Notes on the Genuineness of the Constantinian Documents in Eusebius's 'Life of Constantine'*, in «Journal of Ecclesiastical History», 5 1954, pp. 196-200.
- A.H.M. JONES, *The Origin and Early History of the Follis*, in «JRS», 49 1959, pp. 34-38.
- A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602*, Oxford 1964.
- W.E. KAEGI, *Constantine's and Julian's Strategies of Strategic Surprise Against the Persians*, in «Athenaeum», 59 1981, pp. 209-13.
- H. KÄHLER, *Konstantin 313*, in «Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Instituts», 67 1952, pp. 1-30.
- Kaiser Konstantin der Grosse. Historische Leistung und Rezeption in Europa*, a cura di K. GIRARDET, Bonn 2007.



- R. KANY, *Kaiser Konstantin und das erste Konzil von Nizäa*, in *Konstantin der Grosse: Kaiser einer Epochenwende*, a cura di F. SCHULLER, H. WOLFF, Lindenberg 2007, pp. 95-124.
- J. KARAYANNOPULOS, *Konstantin der Grosse und der Kaiserkult*, in «Historia», 5 1956, pp. 341-57.
- M. KASPRZYK, *Le 'forum' d'Augustodunum' (Autun/Saône-et-Loire): problèmes de localisation et de restitution*, in *Le 'forum' en Gaule et dans les régions voisines*, a cura di A. BOUET, Bordeaux 2012, pp. 257-72.
- D. KEHOE, *Law and the Rural Economy in the Roman Empire*, Ann Arbor 2007.
- C. KELLY, *Bureaucracy and Government*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 183-204.
- P. KERESZTES, *Patristic and Historical Evidence for Constantine's Christianity*, in «Latomus», 42 1983, pp. 84-94.
- P. KERESZTES, *The Phenomenon of Constantine the Great's Conversion*, in «Augustinianum», 27 1987, pp. 85-100.
- D. KIENAST, *Das bellum Cibalense und die Morde des Licinius*, in 'Roma renascens'. Beiträge zur Spätantike und Rezeptionsgeschichte, Frankfurt a.M. 1988, pp. 149-71.
- Y.R. KIM, *Bad Bishops Corrupt Good Emperors: Ecclesiastical Authority and the Rhetoric of Heresy in the Panarion of Epiphanius of Salamis*, in «Studia Patristica», 47 2010, pp. 161-66.
- D. KINNEY, *Spolia. Damnatio and Renovatio memoriae*, in «Memoirs of the American Academy in Rome», 42 1997, pp. 117-48.
- D. KINNEY, *Krautheimer's Constantine*, in *Ecclesiae Urbis*, a cura di F. GUIDOBALDI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Città del Vaticano 2002, pp. 1-10.
- R. KLEIN, *Der 'nomos teleotatos' Konstantins für die Christen im Jahre 312*, in «Römische Quartalschrift», 67 1972, pp. 1-28.
- R. KLEIN, *Das Kirchenbauverständnis Constantins d. Gr. in Rom und in den östlichen Provinzen*, in *Das antike Rom und der Osten. Festschrift Klaus Parlasca zum 65. Geburtstag*, Erlangen 1990, pp. 77-101.
- R. KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità*, in «AARC», 10 1995, pp. 127-52.
- H. KLOFT, *Zur 'Vita Constantini' 1 14*, in «Historia», 19 1970, pp. 509-14.
- J.R. KNIPFING, *Das angebliche 'Mailänder Edikt' v. J. 313 im Lichte der neueren Forschung*, in «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 40 1922, pp. 206-18.
- S.E. KNUDSEN, *The So-called Historical Frieze on the Arch of Constantine*, in «American Journal of Archaeology», 93 1989, pp. 267-68.
- L. KOEP, *Die Konsekrationsmünzen Kaiser Konstantins und ihre religionspolitische Bedeutung*, in «Jahrbuch für Antike und Christentum», 1 1958, pp. 94-104.
- G.M. KOEPEL, *Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit*, IV, in «Bonner Jahrbücher», 186 1986, pp. 1-90; VII, 190 1990, pp. 1-64.
- F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike*, Berlin 2001.
- F. KOLB, *Praesens Deus: Kaiser und Gott unter der Tetrarchie*, in *Diokletian und die Tetrarchie*, a cura di A. DEMANDT, A. GOLTZ, H. SCHLANGE-SCHÖNINGEN, Berlin-New York 2004, pp. 27-37.
- Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGMANN, Trier 2006.
- Konstantin der Grosse: Kaiser einer Epochenwende*, a cura di F. SCHULLER, H. WOLFF, Lindenberg 2007.

- Konstantin der Grosse zwischen Sol und Christus*, a cura di K. EHLING, G. WEBER, Darmstadt-Mainz 2011.
- A. KOPEV, *The Colonate in the Theodosian Code and its Interpretation in the Breviary of Alaric*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, a cura di J.-J. AUBERT, P. BLANCHARD, Genève 2009, pp. 261-85.
- K. KRAFT, *Das Silbermedaillon Constantins des Grossen mit dem Christus Monogram auf dem Helm*, in «Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte», 5-6 1954-1955, pp. 151-78 (poi in *Konstantin der Grosse*, a cura di H. KRAFT, Darmstadt 1974, «Wege der Forschung», 131, pp. 297-344).
- H. KRAFT, *Kaiser Konstantins religiöse Entwicklung*, Tübingen 1955.
- H. KRAFT, *Zur Taufe Kaiser Konstantins*, in «Studia Patristica», 1 1957, pp. 642-48.
- R. KRAUTHEIMER, *Corpus basilicarum christianarum Romae. Le basiliche cristiane antiche di Roma (sec. IV-IX)*, 5 voll., 1937-1980 (II 1962; V 1980).
- R. KRAUTHEIMER, *The Constantinian Basilica*, in «Dumbarton Oaks Papers», 21 1967, pp. 115-40.
- R. KRAUTHEIMER, *Rome. Profile of a City 312-1308*, Princeton 1980 (2000<sup>3</sup>) = KRAUTHEIMER 1980b.
- R. KRAUTHEIMER, *Three Christian Capitals. Topography and Politics*, Berkeley-Los Angeles 1983.
- R. KRAUTHEIMER, *A Note on the Inscription on the Apse of Old St. Peter's*, in «Dumbarton Oaks Papers», 41 1987, pp. 317-20.
- R. KRAUTHEIMER, *The Building Inscriptions and the Dates of Construction of Old St. Peter's: A Reconsideration*, in «Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana», 25 1989, pp. 1-23.
- R. KRAUTHEIMER, *The Ecclesiastical Building Policy of Constantine*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 509-52.
- B. KRIEGBAUM, *Ein neuer Lösungsvorschlag für ein altes Problem: die sogenannten 'preces' der Donatisten (Opt. 122)*, in «Studia Patristica», 22 1989, pp. 277-82.
- B. KRIEGBAUM, *Zwischen den Synoden von Rom und Arles: die donatistische Supplik bei Optatus*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 28 1990, pp. 23-61.
- B. KRIEGBAUM, *Die Religionspolitik des Kaisers Maxentius*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 30 1992, pp. 7-54.
- Z. KUBAN, *Konstantins neue Polis: Konstantinopel*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGMANN, Trier 2006, pp. 221-33.
- W. KUHOFF, *Ein Mythos in der römischen Geschichte. Der Sieg Constantins des Grossen über Maxentius vor den Toren Roms am 28 Oktober 312 n. Chr.*, in «Chiron», 21 1991, pp. 127-74.
- M. KULIKOWSKI, *Constantine and the Northern Barbarians*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 347-76.
- M. LABROUSSE, *Le Constantin d'Optate de Mileve: l'empereur serviteur de Dieu*, in *Antiquité tardive et humanisme. Mél. François Heim*, Turnhout 2005, pp. 237-56.
- R. LANE FOX, *Pagans and Christians*, London-New York 1986.
- C.H. LANGE, *Constantine's Civil War Triumph of AD 312 and the Adaptability of Triumphal Tradition*, in «Analecta Romana Instituti Danici», 37 2012, pp. 29-53.
- A. LAQUERRIÈRE-LACROIX, *La vicinitas à l'épreuve du droit: la mutation des 'iura vicinitatis' dans l'Antiquité tardive*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, a cura di J.-J. AUBERT, PH. BLANCHARD, Genève 2009, pp. 245-57.

- E. LA ROCCA, *La fondazione di Costantinopoli*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 553-84.
- I. LASALA NAVARRO, *Epigrafia Helenae: compendio, análisis y conclusiones*, in «*Epigraphica*», 71 2009, pp. 241-61.
- P. LAURENCE, *Un rescrit de Constantin: 'Code Théodosien' IX, 1, 3*, in «*Epistulae antiquae*», 5 2008, pp. 259-69.
- P. LAURENCE, *Les mésalliances dans le Code Théodosien*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, a cura di J.-J. AUBERT, PH. BLANCHARD, Genève 2009, pp. 159-76.
- L. LAVAN, *Political Talismans? Residual 'Pagan' Statues in Late Antique Public Space*, in *The Archaeology of Late Antique 'Paganism'*, a cura di L. LAVAN, M. MULRYAN, Leiden 2011, pp. 439-77.
- B. LEADBETTER, *The Illegitimacy of Constantine and the Birth of the Tetrarchy*, in *Constantine. History, Historiography and Legend*, a cura di S.N.C. LIEU, D. MONTSERRAT, London-New York 1998, pp. 74-85.
- B. LEADBETTER, *Constantine and the Bishop. The Roman Church in the Early Fourth Century*, in «*Journal of Religious History*», 26 2002, pp. 1-14.
- A.D. LEE, *Traditional religions*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 159-82.
- R. LEEB, *Constantin und Christus. Die Verchristlichung der imperialen Repräsentation unter Constantin dem Grossen als Spiegel seiner Kirchenpolitik und seines Selbstverständnisses als christlicher Kaiser*, Berlin-New York 1992.
- J. LE GALL, *Les cheveux de Constantin*, in *Mélanges William Seston*, Paris 1974, pp. 267-76.
- J. LEHNEN, *Adventus principis*, Frankfurt a.M.-Berlin-Bern 1997.
- N. LENSKI, *Constantine and Slavery: 'Libertas' and the Fusion of Roman and Christian Values*, in «*AARC*», 18 2002, pp. 235-60.
- N. LENSKI, *Empresses in the Holy Land. The Creation of a Christian Utopia in Late Antique Palestine*, in *Travel, Communication and Geography in Late Antiquity. Sacred and Profane*, a cura di L. ELLIS, F.L. KIDNER, Aldershot 2004, pp. 113-24.
- N. LENSKI, *Introduction*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, pp. 1-13.
- N. LENSKI, *The Reign of Constantine*, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N.L., Cambridge 2006, pp. 59-90 = LENSKI 2006b.
- N. LENSKI, *Evoking the Pagan Past: 'Instinctu Divinitatis' and Constantine's Capture of Rome*, in «*The Journal of Late Antiquity*», 1 2008, pp. 204-57.
- N. LENSKI, *Early Retrospectives on the Christian Constantine: Athanasius and Firmicus Maternus*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 465-80.
- N. LENSKI, *Constantine and the Tyche of Constantinople*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford 2015, pp. 330-52.
- N. LENSKI, *The Sun and the Senate: The Inspiration for the Arch of Constantine*, in *Costantino il Grande alle radici dell'Europa*, a cura di E. DAL COVOLO, G. SFAMENI GASPARRO, Città del Vaticano 2015, pp. 155-96 = LENSKI 2015b.
- N. LENSKI-G. BONAMENTE-R. LIZZI TESTA, *Preface*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di N.L., G.B., R.L.T., Bari 2012, pp. I-XIV.
- C. LEPPELLEY, *Fine dell'ordine equestre: le tappe della riunificazione della classe dirigente romana nel*

- IV secolo*, in *Società romana e impero tardoantico*, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, I pp. 227-44.
- G. LETTIERI, *Lattanzio ideologo della svolta costantiniana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 45-57.
- G. LETTIERI, *Costantino nella patristica latina tra IV e V secolo*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 163-76 = LETTIERI 2013b.
- J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Continuity and Change in Roman Religion*, Oxford 1979.
- D. LIEBS, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins*, in «*Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*», 24 1977, pp. 297-351.
- D. LIEBS, *Unverhohlene Brutalität in den Gesetzen der ersten christlichen Kaisers*, in *Römisches Recht in der europäischen Tradition*, a cura di O. BEHRENDTS et alii, Ebelbach 1985, pp. 89-116.
- D. LIEBS, *Konstantin als Gesetzgeber*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 97-107.
- S.N.C. LIEU-D. MONTSERRAT, *From Constantine to Julian: Pagan and Byzantine Views. A Source History*, London-New York 1996.
- C. LIGOTA, *Constantiniana*, in «*Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*», 1 1963, 2 pp. 178-92.
- A. LINDER, *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Detroit-Jerusalem 1987.
- B. LINDROS WOHL, *Constantine's Use of Spolia*, in *Late Antiquity: Art in Context*, a cura di J. FLEISCHER, J. LUND, M. NEILSEN, Copenhagen 2001, pp. 85-115.
- A. LIPPOLD, *Constantius Caesar, Sieger über die Germanen-Nachfahre des Claudius Gothicus?*, in «*Chiron*», 11 1981, pp. 347-69.
- A. LIPPOLD, *Bischof Ossius von Corduba und Konstantin der Grosse*, in «*ZKG*», 92 1981, pp. 1-15 = LIPPOLD 1981b.
- A. LIPPOLD, *Kaiser Claudius II. (Gothicus), Vorfahr Konstantins d. Gr. und der römische Senat*, in «*Klio*», 74 1992, pp. 380-94.
- A. LIPPOLD, *Konstantin und die Barbaren (Konfrontation? Integration? Koexistenz?)*, in «*Studi di filologia classica*», 85 1992, pp. 371-91 = LIPPOLD 1992b.
- A. LIPPOLD, *Claudius, Constantius, Constantinus. Die V. Claudii der HA. Ein Beitrag zur Legitimierung der Herrschaft Konstantins aus stadtrömischer Sicht*, in *Historiae Augustae Colloquium Perusinum*, a cura di G. BONAMENTE, F. PASCHOU, Bari 2002, pp. 309-43.
- P. LIVERANI, *Laterano 1. Scavi sotto la basilica di S. Giovanni in Laterano. I materiali*, Città del Vaticano 1998.
- P. LIVERANI, *Dalle 'aedes Laterani' al patriarcato lateranense*, in «*Rivista di Archeologia Cristiana*», 75 1999, pp. 521-49.
- P. LIVERANI, *Progetto architettonico e percezione comune in età tardoantica*, in «*Bulletin Antieke Beschaving*», 78 2003, pp. 205-19.
- P. LIVERANI, *Reimpiego senza ideologia: la lettura antica degli 'spolia' dall'arco di Costantino all'età carolingia*, in «*Römische Mitteilungen*», 111 2004, pp. 383-434.
- P. LIVERANI, *L'area lateranense in età tardoantica e le origini del Patriarcato lateranense*, in «*ME-FRA*», 116 2004, pp. 17-49 = LIVERANI 2004b.
- P. LIVERANI, *L'architettura costantiniana, tra committenza imperiale e contributo delle élites locali*, in *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2006, pp. 235-44.

- P. LIVERANI, *Saint Peter's, Leo the Great and the Leprosy of Constantine*, in «Papers of the British School at Rome», 76 2008, pp. 155-72.
- P. LIVERANI, *Reading Spolia in Late Antiquity and Contemporary Perception*, in *Reuse Value. Spolia and Appropriation in Art and Architecture, from Constantine to Sherrie Levine*, a cura di R. BRILLIANT, D. KINNEY, Farnham 2011, pp. 33-51.
- R. LIZZI TESTA, *Privilegi economici e definizione di "status": il caso del vescovo tardoantico*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Rendiconti», s. IX, 11 2000, pp. 55-103.
- R. LIZZI TESTA, *Costantino come modello, nelle fonti legislative e patristiche*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R.L.T., Bari 2012, pp. 481-500.
- R. LIZZI TESTA, *Costantino nel Codice Teodosiano. La raccolta delle leggi per un nuovo Codice*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 273-90.
- R. LIZZI TESTA, *Costantino e il Senato romano*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 351-67 = LIZZI TESTA 2013b.
- R. LIZZI TESTA, *Le forme della cristianizzazione nell'Italia Settentrionale in epoca costantiniana*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'editto di Milano*, a cura di G. CUSCITO, Trieste 2014, pp. 35-61.
- E. LO CASCIO, *Aspetti della politica monetaria nel IV secolo*, in «AARC», 10 1995, pp. 481-502.
- A.H.L. LOGAN, *Constantine, the Liber Pontificalis and the Christian basilicas of Rome*, in «Studia Patristica», 50 2010, pp. 31-53.
- H. LÖHKEN, *'Ordines dignitatum': Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht*, Köln 1982.
- W. LÖHR, *Konstantin und 'Sol Invictus' in Rom*, in «Jahrbuch für Antike und Christentum», 50 2007, pp. 102-10.
- M. LOLLI, *"Massenzio-bis" in 'Pan' IV (IX) [321 d.C.]: il monito di Costantino imperatore al collega Licinio*, in «Historia», 51 2002, pp. 502-8.
- J. LONG, *How to Read a Halo: Three (or More) versions of Constantine Vision*, in *The Power of Religion in Late Antiquity*, a cura di A. CAIN, N. LENSKI, Farnham 2009, pp. 227-35.
- H.P. L'ORANGE, *Das spätantike Herrscherbild von Diokletian bis zu den Konstantin-Söhnen 284-361 n. Chr.*, Berlin 1984.
- H.P. L'ORANGE-A. VON GERKAN, *Der spätantike Bildschmuck des Konstantinsbogen*, Berlin 1939.
- R. LORENZ, *Das Problem der Nachsynode von Nicäa*, in «ZKG», 90 1979, pp. 22-40.
- C. LORENZI, *«Si quis a sanguine... infantem comparaverit». Sul commercio di figli nel tardo impero*, Perugia 2003.
- A. LOVATO, *Su di una 'misteriosa' lex in Cl. 5,37,22 pr.*, in «AARC», 8 1990, pp. 535-66.
- A. LUKASZEWICZ, *À propos du symbolisme impérial romain au IV<sup>e</sup> siècle. Quelques remarques sur le christogramme*, in «Historia», 39 1990, pp. 504-6.
- S. MACCORMACK, *Change and Continuity in Late Antiquity: the Ceremony of 'Adventus'*, in «Historia», 21 1972, pp. 721-52.
- S. MACCORMACK, *Roma, Constantinopolis, the Emperor, and His Genius*, in «The Classical Quarterly», 25 1975, pp. 131-50.
- S. MACCORMACK, *Art and Ceremony in Late Antiquity*, Berkeley-Los Angeles 1981.
- C.S. MACKAY, *Lactantius and the Succession to Diocletian*, in «Classical Philology», 94 1999, pp. 198-209.

- R. MACMULLEN, *Roman bureaucratism*, in «Traditio», 18 1962, pp. 364-78.
- R. MACMULLEN, *Constantine and the Miraculous*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», 9 1968, pp. 81-96.
- R. MACMULLEN, *Christianizing the Roman Empire (A.D. 100-400)*, New Haven-London 1984.
- M. MAIURO, *Archivi, amministrazione del patrimonio e proprietà imperiali nel Liber Pontificalis: la redazione del libellus imperiale copiato nella Vita Sylvestri*, in *Le proprietà imperiali nell'Italia romana*, a cura di D. PUPILLO, Firenze 2007, pp. 235-58.
- B. MALAVÉ OSUNA, *El acceso i la promoción de los funcionarios en la administración del Bajo Imperio*, in «Revista de Estudios Histórico-Jurídicos», xxvii 2005, pp. 101-21.
- P.-L. MALOSSE, *Libanius on Constantine Again*, in «The Classical Quarterly», 47 1997, pp. 519-24.
- P.-L. MALOSSE, *Libanios, ses 'témoins oculaires', Eusèbe et Praxagoras*, in «Revue des études grecques», 113 2000, pp. 172-87.
- A.D. MANFREDINI, *Costantino la tabernaria il vino*, in «AARC», 7 1988, pp. 325-41.
- C. MANGO, *Le développement urbain de Constantinople (IV<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1985.
- C. MANGO, *Constantine's Mausoleum and the Translation of Relics*, in «Byzantinische Zeitschrift», 83 1990, pp. 51-61.
- G. MARASCO, *Ablatio e Costantino*, in «Sileno», 19 1993, pp. 143-58.
- G. MARASCO, *Costantino e le uccisioni di Crispo e Fausta (326 d.C.)*, in «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica», 121 1993, pp. 297-317 = MARASCO 1993b.
- G. MARASCO, *Giuliano e la tradizione pagana sulla conversione di Costantino*, in «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica», 122 1994, pp. 340-54.
- P. MARAVAL, *Battesimo di Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 197-202.
- P. MARAVAL, *La religion de Constantin*, in «Anuario de Historia de la Iglesia», 22 2013, pp. 17-36 = MARAVAL 2013b.
- A. MARCONE, *Costantino e l'aristocrazia pagana di Roma*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 645-58.
- A. MARCONE, *Costantino il Grande*, Roma-Bari 2000.
- A. MARCONE, *Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino*, Roma-Bari 2002.
- A. MARCONE, *Editto di Galerio e fine delle persecuzioni*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 47-58.
- A. MARCONE, *L'editto di Milano: dalle persecuzioni alla tolleranza*, in *L'editto di Milano e il tempo della tolleranza. Costantino 313 d.C.*, a cura di G. SENA CHIESA, Milano 2012, pp. 42-47 = MARCONE 2012b.
- A. MARCONE, *Amministrazione dell'impero*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 615-26.
- A. MARCONE, *Persecuzioni e tolleranza cristiana e pagana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 731-42 = MARCONE 2013b.
- G. MARCONI, *La figura di Costantino nell'«Ordo Panegyricorum»*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 31-44.
- S. MARGUTTI, *Costantino e Rea-Tyche: per una reinterpretazione di Zos. II, 31, 2-3*, in *Costantino*

- prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 521-32.
- S. MARGUTTI, *Costantino e i templi*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 303-18.
- E. MARLOWE, *Framing the Sun: The Arch of Constantine and the Roman Cityscape*, in «The Art Bulletin», 88 2006, pp. 223-42.
- E. MARLOWE, «Liberator urbis suae». *Constantine and the Ghost of Maxentius*, in *The Emperor and Rome. Space, Representation and Ritual*, a cura di B.C. EWALD, C.F. NOREÑA, Cambridge 2010, pp. 119-220.
- A. MARTIN, *Le fil d'Arius: 325-335*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», 84 1989, pp. 297-333.
- A. MARTIN, *Athanasie d'Alexandrie et l'Eglise d'Egypte au IV<sup>e</sup> siècle*, Rome 1996.
- R. MARTINI, *Sulla costituzione di Costantino in tema di parricidio (C.Th. 9, 15, 1)*, in «AARC», 2 1976, pp. 103-17.
- R. MARTINI, *Sulla vendita dei neonati nella legislazione costantiniana*, in «AARC», 7 1988, pp. 423-32.
- R. MARTINI, *Su alcuni provvedimenti costantiniani a carattere sociale*, in *Poteri religiosi e Istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. SINI, P. ONIDA, Torino 2003, pp. 181-92.
- A. MASTINO-A. TEATINI, *Ancora sul discusso "trionfo" di Costantino dopo la battaglia del ponte Milvio*, in *Varia epigraphica*, a cura di G. ANGELI BERTINELLI e A. DONATI, Faenza 2001, pp. 273-327.
- L. MASTRANGELO, *Il peculium quasi castrense. Privilegio dei palatini in età tardo antica*, in «RI-DA», 52 2005, pp. 261-308.
- T.F. MATHEWS, *The Piety of Constantine the Great in his Votive Offerings*, in «Cahiers archéologiques. Fin de l'antiquité et moyen-âge», 53 2009-2010, pp. 5-16.
- J.F. MATTHEWS, *Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code*, New York 2000.
- J.L. MAXWELL, *Christianization and Communication in Late Antiquity. John Chrysostom and his Congregation in Antioch*, Cambridge 2006.
- M. MAYER, «*Instinctu divinitatis mentis magnitudine*»: algunas observaciones acerca de las inscripciones del arco de Constantino, in *Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza*, Acireale-Roma 2012, II pp. 183-208.
- M. MAZZA, *Costantino nella storiografia ecclesiastica*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 659-92.
- S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951.
- S. MAZZARINO, *La data dell'Oratio ad sanctorum coetum, il 'ius italicum' e la fondazione di Costantinopoli: note sui 'Discorsi' di Costantino*, in ID., *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Roma 1974, I pp. 99-150.
- S. MAZZARINO, *Il carmen 'Contro i pagani' e il problema dell'era costantiniana*, in ID., *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Roma 1974, I pp. 398-461 = MAZZARINO 1974b.
- S. MAZZARINO, *Computo e date di condono dei reliqua: da Costantino al V secolo*, in *Romanitas-Christianitas. Festschrift J. Straub*, a cura di G. WIRTH, Berlin-New York 1982, pp. 375-92.
- I. MAZZINI, *Lettera del Concilio di Arles (314) a papa Silvestro tradita dal Codex Parisinus latinus 1711. Dubbi intorno alla sua autenticità*, in «Vigiliae Christianae», 27 1973, pp. 282-300.

- I. MAZZINI, *Il sapone di Costantino*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 693-700.
- C. MAZZUCCO, *Ottato di Milevi in un secolo di studi: problemi e prospettive*, Bologna 1993.
- M. McCORMICK, *Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity*, Cambridge 1986.
- T.A.J. MCGINN, *The Legal Definition of Prostitute in Late Antiquity*, in «Memoirs of the American Academy in Rome», 42 1997, pp. 73-116.
- T.A.J. MCGINN, *The Social Policy of Emperor Constantine in Codex Theodosianus 4, 6, 3*, in «RHD», 67 1999, pp. 57-73.
- N. McLYNN, *The Transformation of Imperial Churchgoing in the Fourth Century*, in *Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire*, a cura di S. SWAIN, M. EDWARDS, Oxford 2007, pp. 235-70.
- A. MELLONI, *L'imperatore nelle enciclopedie. La voce Costantino nella produzione dei secoli XVII-XXI*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 335-50.
- A. MELUCCO VACCARO-A.M. FERRONI, *Chi costruì l'arco di Costantino? Un interrogativo ancora attuale*, in «Atti della Pontificia accademia romana di archeologia, Rendiconti», 66 1993-1994, pp. 1-60.
- J.R. MELVILLE-JONES, *Constantinople as 'New Rome'*, in «Byzantina Symmeikta», 24 2014, pp. 247-62.
- G. MESSINEO, *Malborghetto*, Roma 1989.
- F. MILLAR, *Emperor and City, Augustus to Julian: Obligations, Excuses, and Status*, in «JRS», 73 1983, pp. 76-96 (poi in ID., *Government, Society and Culture in the Roman Empire*, Chapel Hill-London 2004, pp. 336-71).
- V. MINALE, *Creating a Law about Religion under Constantine the Great: The Case of the Edict against the Heretics (Eus. Vita Const. 3, 63-66)*, in «Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs», 3 2013, pp. 512-19.
- S. MITCHELL, *Maximinus and the Christians in A.D. 312*, in «Journal of Roman Studies», 78 1988, pp. 105-24.
- P.F. MITTAG, *'Processus consularis'. Adventus und Herrschaftsjubiläum. Zur Verwendung von Triumphysymbolik in den mittleren Kaiserzeit*, in «Hermes», 137 2009, pp. 447-62.
- A. MOMIGLIANO, *Storiografia pagana e cristiana nel secolo IV d.C.*, in *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, a cura di A.M., Torino 1968, pp. 89-110.
- A. MONACI CASTAGNO, *Eusebio biografo. I 'bioi' di Eusebio nel quadro del discorso agiografico tardo antico*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 77-90.
- M. MONTESANO, *Caccia alle streghe*, Roma 2012.
- H. MONTGOMERY, *From Friend to Foe: the Portrait of Licinius in Eusebius*, in «Symbolae Osloenses», 75 2000, pp. 130-38.
- D. MOREAU, *Et postmodum rediens cum gloria baptizavit Constantinum Augustum*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 563-82.
- J. MOREAU, *Les 'Litterae Licinii'*, in «Annales Universitatis Saraviensis», 2 1935, pp. 100-5 (poi in ID., *Scripta minora*, a cura di W. SCHNIFFHENNER, Heidelberg 1964, pp. 99-105).
- J. MOREAU, *Pons Milvius ou Saxa Rubra?*, in «La Nouvelle Clío», 4 1952, pp. 369-73 (poi in ID., *Scripta minora*, a cura di W. SCHNIFFHENNER, Heidelberg 1964, pp. 72-75).
- J. MOREAU, *Sur la vision de Constantin*, in «Revue des Etudes Anciennes», 55 1953, pp. 307-33 (poi in ID., *Scripta minora*, a cura di W. SCHNIFFHENNER, Heidelberg 1964, pp. 76-98).
- J. MOREAU, *Vérité historique et propagande politique chez Lactance et dans la 'Vita Constantini'*, in

- «Annales Universitatis Saraviensis», 4 1955, pp. 89-97 (poi in ID., *Scripta minora*, a cura di W. SCHNIFFHENNER, Heidelberg 1964, pp. 135-43).
- J. MOREAU, *Zum Problem der Vita Constantini*, in «Historia», 4 1955, pp. 234-45 = MOREAU 1955b.
- M. MOREAUX, *Une fausse monnaie de Constantia* (326 apr. J.-C.), in «Bulletin du Centre européen d'études numismatiques», 49 2012, pp. 90-93.
- E. MORENO RESANO, *La semblanza de Constantino en la obra de Libanio*, in «Geriòn», 24 2006, pp. 341-53.
- E. MORENO RESANO, *Constantino y los cultos tradicionales*, Zaragoza 2007.
- E. MORENO RESANO, *La ley constantiniana del 'dies Solis' en su contexto político y legislativo*, in «Studia Historica. Historia Antigua», 27 2009, pp. 187-206.
- E. MORENO RESANO, *El 'Dies Solis' en la legislación constantiniana*, in «L'Antiquité Tardive», 17 2009, pp. 289-305 = MORENO RESANO 2009b.
- S. MORLET, *L'opera apologetica di Eusebio di Cesarea*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 117-28.
- K. MOSIG-WALBURG, *Die Flucht des persischen Prinzen Hormizd und sein Exil in römischen Reich. Eine Untersuchung der Quellen*, in «Iranica Antiqua», 35 2000, pp. 9-109.
- K. MOSIG-WALBURG, *Hanniballianus rex*, in «Millennium», 2 2005, pp. 229-54.
- B. MÜLLER-RETTIG, *Der Panegyricus des Jahres 310 auf Konstantin den Grossen*, Stuttgart 1990.
- D. MUSTI, *Simbologia della vittoria dall'Ellenismo a Costantino*, in «Rivista di filologia e istruzione classica», 128 2000, pp. 42-55.
- B.J. NAKAMURA, *When Did Diocletian die? New Evidence for an Old problem*, in «Classical Philology», 98 2003, pp. 283-89.
- E. NASH, *Convenerunt in domum Faustae in Laterano. S. Optati Milevitani I, 23*, in «Römische Quartalschrift», 11 1976, pp. 1-21.
- M. NAVARRA, *Testi costantiniani in materia di filiazione naturale*, in «AARC», 7 1988, pp. 459-75.
- M. NAVARRA, *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, in «AARC», 8 1990, pp. 427-37.
- C. NEMO-PEKELMAN, *Rome et ses citoyens juifs (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> s.)*, Paris 2010.
- V. NERI, *Un miliario liciniano ad Aquileia. Ipotesi sui rapporti tra Costantino e Licinio prima del conflitto del 314*, in «Rivista storica dell'antichità», 5 1975, pp. 79-110.
- V. NERI, *Le fonti della Vita di Costantino nell'Epitome de Caesaribus*, in «Rivista Storica dell'Antichità», 17-18 1987-1988, pp. 249-80.
- V. NERI, *'Medius princeps'. Storia e immagine di Costantino nella storiografia latina pagana*, Bologna 1992.
- V. NERI, *Costantino nei 'Caesares' di Aurelio Vittore*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., I 1992, pp. 701-36 = NERI 1992b.
- V. NERI, *Costantino nei Caesares di Aurelio Vittore*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 701-35.
- V. NERI, *L'usurpatore come tiranno nel lessico politico della tarda antichità*, in *Usurpationen in der Spätantike*, a cura di F. PASCHOUD, J. SZIDAT, Stuttgart 1997, pp. 71-86.
- V. NERI, *Massimino e Massenzio, coppia di tiranni (Eus., HE VIII, 14)*, in «Adamantius», 14 2008, pp. 207-17.

- V. NERI, *Documenti e narrazione storica nel libro IX della 'Historia ecclesiastica' di Eusebio di Cesarea*, in «Adamantius», 14 2008, pp. 218-28 = NERI 2008b.
- V. NERI, *Les éditions de l'«Histoire ecclésiastique» (livres VIII-IX): bilan critique et perspectives de la recherche*, in *Eusebe de Césarée, 'Histoire ecclésiastique'. Commentaire, I. Etudes d'introduction*, a cura di S. MORLET, R. PERRONE, Paris 2012, pp. 151-83.
- V. NERI, *Costantino e le guerre civili. Storia e storiografia*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 69-104.
- V. NERI, *Monarchia, diarchia, tetrarchia. La dialettica delle forme di governo imperiale fra Diocleziano e Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 659-74 = NERI 2013b.
- H. NESSELHAUF, *Das Toleranzgesetz des Licinius*, in «Historisches Jahrbuch», 74 1954, pp. 4-61.
- C. NICHOLSON-O. NICHOLSON, *Lactantius, Hermes Trismegistus and Constantinian Obelisks*, in «Journal of Hellenic Studies», 109 1989, pp. 198-200.
- O. NICHOLSON, *Constantine's Vision of the Cross*, in «Vigiliae Christianae», 54 2000, pp. 309-23.
- O. NICHOLSON, «*Caelum potius intuemini*»: *Lactantius and a Statue of Constantine*, in «Studia Patristica», 34 2001, pp. 177-96.
- A.M. NIEDDU, *La 'Basilica Apostolorum' sulla via Appia e l'area cimiteriale circostante*, Città del Vaticano 2009.
- C.E.V. NIXON, *The Occasion and Date of 'Panegyric' VIII (v), and the Celebration of Constantine's Quinquennalia*, in «Antichthon», 14 1980, pp. 157-69.
- C.E.V. NIXON, *The Panegyric of 307 and Maximian's Visits to Rome*, in «Phoenix», 35 1981, pp. 70-76.
- C.E.V. NIXON, *The Latin Panegyric in the Tetrarchic and Constantinian Period*, in *History and Historians in Late Antiquity*, a cura di B. CROKE, A.M. EMMETT, Sydney 1983, pp. 88-99.
- C.E.V. NIXON, *Constantinus Oriens Imperator: Propaganda and Panegyric. On Reading Panegyric 7 (307)*, in «Historia», 42 1993, pp. 229-46.
- C.E.V. NIXON, B.S. RODGERS, *In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1994.
- A.D. NOCK, *The Emperor's Divine Comes*, in «Journal of Roman Studies», 37 1947, pp. 102-16.
- K.-L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Massnahmen der christlichen Kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden und Juden*, Köln 1971.
- K.-L. NOETHLICH, *Ethique chrétienne dans la législation de Constantin le Grand?*, in *Le Code Théodosien: diversité des approches et nouvelles perspectives*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, O. HUCK, Rome 2009, pp. 225-37.
- R. NOLL, *Eine goldene "Kaiserfibel" aus Niederemmel vom Jahre 316*, in «Bonner Jahrbuch», 174 1974, pp. 221-44.
- R. NOLL, *Fidem Constantino. Treue dem Constantin! Zu einem goldenen Fingerring aus Oberwinterthur*, in «Helvetia Archaeologica», 17 1986, pp. 102-8.
- Ø. NORDERVAL, *Kaiser Konstantins Edikt gegen die Häretiker und Schismatiker ('Vita Constantini' III, 64-65)*, in «Symbolae Osloenses», 70 1995, pp. 95-115.
- D.M. NOVAK, *Constantine and the Roman Senate: An Early Phase of the Christianization of the Roman Aristocracy*, in «Ancient Society», 10 1979, pp. 271-310.
- M. NUJENS, *Le statut obligatoire des décurions dans la législation de Constantin*, Louvain 1964.

- C. OCKER, «Unius arbitrio mundum regi necesse est». Lactantius' Concern for the Preservation of Roman Society, in «Vigiliae Christianae», 40 1986, pp. 348-64.
- C. ODAHL, A Pagan's Reaction to Constantine's Conversion: Religious References in the Trier Panegyric of A.D. 313, in «The Ancient World», 21 1990, pp. 45-63.
- C. ODAHL, Constantine's Epistle to the Catholic Bishops at the Council of Arles: A Defence of Imperial Authorship, in «Journal of Religious History», 17 1993, pp. 274-89.
- C. ODAHL, The Christian Basilicas of Constantinian Rome, in «The Ancient World», 26 1995, pp. 3-28.
- C. ODAHL, God and Constantine: Divine Sanction for Imperial Rule in the First Christian Emperor's Early Letters and Art, in «Catholic Historical Review», 81 1995, pp. 327-52 = ODAHL 1995b.
- C. ODAHL, Constantine and the Christian Empire, New York 2004.
- K. OLBRICH, Constantiniana Daphne: die Gründungsmythen eines anderen Rom?, in «Klio», 88 2006, pp. 483-509.
- K. OLBRICH, Kaiser in der Krise: religions- und rechtsgeschichtliche Aspekte der 'Familienmorde' des Jahres 326, in «Klio», 92 2010, pp. 104-16.
- P.P. ONIDA, Il divieto dei sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica, in Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, a cura di F. SINI, P.P. ONIDA, Torino 2003, pp. 84-198.
- B. OVERBECK, Das Silbermedaillon aus der Münzstätte Ticinum, Milano 2000.
- N. PALAZZOLO, Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino, in Società romana e impero tardoantico, I. Istituzioni, ceti, economie, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, pp. 57-70.
- N. PALAZZOLO, Concezione giurisprudenziale e concezione legislativa del diritto: la svolta costantiniana, in Poteri religiosi e Istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente, a cura di F. SINI, P. ONIDA, Torino 2003, pp. 171-81.
- S. PALLADINO, Le terme Eleniane a Roma, in «MEFRA», 108 1996, pp. 855-71.
- C. PANELLA-P. PENSABENE, Riempiego e progettazione architettonica nei monumenti tardo-antichi di Roma, in «Atti della Pontificia accademia romana di archeologia, Rendiconti», 66 1993-1994, pp. 111-283.
- F. PARENTE, La scoperta della tomba «consegnata all'oblio e all'ignoranza» (Vita Constantini' 3, 26): «a paradox which goes to the root of the matter», in «Studi Tardoantichi», 3 1987, pp. 27-47.
- A. PARIBENI, Le città costantiniane: da York a Gerusalemme, in Costantino I. Enciclopedia costantiniana, Roma 2013, I pp. 433-52.
- C. PARISI PRESICCE, L'abbandono della moderazione. I ritratti di Costantino e della sua progenie, in Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Oriente e Occidente, Catalogo della mostra, a cura di A. DONATI, G. GENTILI, Milano 2005, pp. 138-55.
- C. PARISI PRESICCE, Konstantin als Iuppiter. Die Kolossalstatue des Kaisers aus der Basilica an der Via Sacra, in Imperator Caesar Flavius Constantinus. Konstantin der Grosse. Ausstellungskatalog, a cura di A. DEMANDT, J. ENGEMANN, Trier 2007, pp. 117-32.
- S. PARVIS, Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-425, Oxford 2006.
- P.M. PARVIS, Constantine's Letter to Arius and Alexander?, in «Studia Patristica», 39 2006, pp. 89-95 = PARVIS 2006.
- F. PASCHOUD, Zosime 2, 29 et la version païenne de la conversion de Constantin, in ID., Cinq études sur Zosime, Paris 1975, pp. 24-62.

- F. PASCHOUD, Ancora sul rifiuto di Costantino di salire al Campidoglio, in Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 737-48.
- F. PASCHOUD, Les sources littéraires comme témoins de la transformation de la propriété dans l'Antiquité tardive, in «AARC», 9 1993, pp. 39-66 = PASCHOUD 1993b.
- F. PASCHOUD, Zosime et Constantin. Nouvelles controverses, in «Museum Helveticum», 54 1997, pp. 9-28.
- F. PASCHOUD, Réflexion sur le problème de la fiction en historiographie, in L'historiographie de l'Église des premiers siècles, a cura di B. POUDERON, Y.-M. DUVAL, Paris 2001, pp. 23-35.
- F. PASCHOUD, Richiamo di una verità offuscata: il secondo libro dei Maccabei quale modello del 'De mortibus persecutorum' di Lattanzio, in Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 373-80.
- F. PASCHOUD, Un altro Costantino: la testimonianza della storiografia profana, in Costantino I. Enciclopedia costantiniana, Roma 2013, II pp. 259-72.
- S. PATOURA-SPANOU, Constantine as Common Bishop (koinos episkopos) and as Common Protector of the World (koinos ton apantakou egemon), in Nis i Vizantija XII, Nis 2014, pp. 569-80.
- P. PEIRCE, The Arch of Constantine: Propaganda and Ideology in Late Roman Art, in «Art History», 12 1989, pp. 387-418.
- P. PENSABENE, Il reimpiego nell'età costantiniana in Roma, in Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 749-68.
- F. PERGAMI, L'appello nella legislazione del tardo impero, Milano 2000.
- M.-Y. PERRIN, Le dossier du donatisme dans l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, in «Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études. Section des Sciences Religieuses», 117 2008-2009, pp. 225-30.
- M.-Y. PERRIN, Costantino e la crisi donatista, in Costantino I. Enciclopedia costantiniana, Roma 2013, I pp. 275-84.
- P. PETIT, Libanius et la 'Vita Constantini', in «Historia», 1 1950, pp. 562-80.
- V. PICOZZI, Una campagna di Licinio contro Costantino non attestata dalle fonti letterarie, in «Numismatica e Antichità Classiche», 5 1976, pp. 267-75.
- H. PIETRAS, Le ragioni della convocazione del Concilio Niceno da parte di Costantino il Grande, in «Gregorianum», 82 2001, pp. 5-35.
- H. PIETRAS, Lettera di Costantino alla Chiesa di Alessandria e Lettera del sinodo di Nicea agli Egiziani. I falsi sconosciuti da Atanasio?, in «Gregorianum», 89 2008, pp. 727-39.
- C. PIETRI, 'Roma christiana': Recherches sur l'Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (315-440), Roma 1976, 2 voll.
- C. PIETRI, Constantin en 324. Propagande et théologie impériale d'après les documents de la 'Vita Constantini', in Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire, a cura di E. FRÉZOULS, Strasbourg 1983, pp. 63-90 (poi in ID., Christiana respublica. Éléments d'une enquête sur le christianisme antique, Rome 1997, pp. 253-80).
- C. PIETRI, La politique de Constance II: un premier 'césaropapisme' ou l'imitatio Constantini?, in L'Église et l'Empire au IV<sup>e</sup> siècle, a cura di F. VITTINGHOFF, Vandœuvres-Genève 1989, pp. 113-78 (poi in ID., Christiana respublica. Éléments d'une enquête sur le christianisme antique, Rome 1997, pp. 281-346).
- C. PIETRI, Lo sviluppo del dibattito teologico e le controversie nell'età di Costantino: Ario e il concilio

- di Nicea, in *La nascita di una cristianità (250-430)*, a cura di C.P., L. PIETRI, A. DI BERARDINO, Roma 2000, pp. 243-80.
- A. PINZONE, *Quaestiuiculae eusebiana: Costantino e il concilio di Arles*, in *Salvatore Calderone (1915-2000). La personalità scientifica*, a cura di V. AIELLO, L. DE SALVO, Messina 2010, pp. 139-50.
- A. PIRAS, *L'atteggiamento di Costantino durante la controversia ariana*, in *Poteri religiosi e Istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, a cura di F. SINI, P. ONIDA, Torino 2003, pp. 233-44.
- A. PIRAS, *La politica con i sasanidi. Conflitti, diplomazia e nuove problematiche religiose*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 415-32.
- U. PIZZANI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 791-822.
- V. POGGI, *Costantino e la chiesa di Persia*, in «Byzantinistica», 5 2003, pp. 61-95.
- W. POHLKAMP, *Konstantin der Grosse und die Stadt Rom im Spiegel der römischen Sylvester-Akten (Actus Silvestri)*, in *Kaiser Konstantin der Grosse. Historische Leistung und Rezeption in Europa*, a cura di K. GIRARDET, Bonn 2007, pp. 87-111.
- H.A. POHLSANDER, *Crispus. Brilliant Career and Tragic End*, in «Byzantion», 33 1984, pp. 79-106.
- H.A. POHLSANDER, *Constantia*, in «Ancient Society», 24 1993, pp. 151-67.
- G. POLARA, *Cinquant'anni di studi su Optaziano*, in «Vichiana», 3 1974, pp. 110-24, 282-301; 4 1975, pp. 97-115.
- G. POLARA, *Optaziana II*, in «Vichiana», 7 1978, pp. 334-65.
- P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003.
- P. PORENA, *Problemi di cronologia costantiniana. L'imperatore, Vettius Rufinus e il senato*, in «Antiquité Tardive», 13 2005, pp. 205-46.
- P. PORENA, *I dignitari di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 293-320.
- P. PORENA, *La riorganizzazione amministrativa dell'Italia. Costantino, Roma, il Senato e gli equilibri dell'Italia romana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 329-49.
- D. POTTER, *Constantine and the Gladiators*, in «The Classical Quarterly», 60 2010, pp. 596-606.
- B. POTTIER, *La politique de prohibition et de prévention de la violence des empereurs du IV<sup>e</sup> siècle*, in *Société, économie et administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, Lille 2012, pp. 201-32.
- R. PRICE, «*In hoc signo vinces*». *The Original Context of the Vision of Constantine*, in *Signs, Wonders, Miracles. Representations of Divine Power in the Life of the Church*, a cura di K. COOPER, J. GREGORY, Woodbridge 2005, pp. 1-10.
- E. PRINZIVALLI, *Genere storico. La storiografia di Eusebio di Cesarea*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 59-76.
- V. PUECH, *Constantin selon T.D. Barnes: entre érudition et imagination*, in «L'Antiquité tardive», 19 2011, pp. 323-32.
- G. PUGLIESE, *Una disposizione di Costantino per favorire lo sviluppo edilizio di Costantinopoli*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, Milano 1956, III pp. 372-404.

- S. PULIATTI, *Il diritto prima e dopo Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 599-614.
- S. PULIATTI, *Il diritto romano tra Oriente e Occidente*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 203-16 = PULIATTI 2013b.
- M. RAIMONDI, *Bemarchio di Cesarea, panegirista di Costantino e Costantinopoli*, in «Rivista Storica dell'Antichità», 33 2003, pp. 171-99.
- I.L. RAMELLI, *Constantine, the Legal Recognition of Christianity and its Antecedents*, in «Anuario de Historia de la Iglesia», 22 2013, pp. 65-82.
- L. RAMSKOLD, *Highly Deceptive Forgeries of Constantine's SPES PVBLIC Coinage*, in «The Celator», 9 2009, pp. 18-32.
- L. RAMSKOLD, *Coins and Medallions Struck for the Inauguration of Constantinopolis 11 May 330*, in *Niš i Vizantija IX*, Niš 2011, pp. 125-57.
- L. RAMSKOLD, *Constantine's Vicennialia and the Death of Crispus*, in *Niš i Vizantija XI*, Niš 2013, pp. 409-56.
- L. RAMSKOLD-N. LENSKI, *Constantinople's Dedication Medallions and the Maintenance of Civic Traditions*, in «Numismatische Zeitschrift», 119 2012, pp. 31-58.
- C. RAPP, *Imperial Ideology in the Making: Eusebius of Caesarea on Constantine as 'Bishop'*, in «Journal of Theological Studies», 49 1998, pp. 685-95.
- C.R. RASCHLE, *Costantino nella storiografia tedesca del Novecento*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, III pp. 245-62.
- S. REBENICH, *Vom dreizehnten Gott zum dreizehnten Apostel? Der tote Kaiser in der Spätantike*, in «Zeitschrift für Antike und Christentum», 4 2000, pp. 300-24.
- R. REES, *Layers of Loyalty in Latin Panegyric: AD 289-307*, Oxford-New York 2002.
- C. REITZENSTEIN-RONNING, *Performing Justice. The Penal Code of Constantine the Great*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford 2015, pp. 265-88.
- C. REVEL-BARRETEAU, *La fin des persécutions? Le tournant constantinien vu par les Donatistes*, in *Le païen, le chrétien, le profane. Recherches sur l'antiquité tardive*, a cura di B. GOLDLUST, F. PLOTON-NICOLLET, Paris 2009, pp. 95-118.
- A. RICCI, *Architettura costantiniana a Costantinopoli*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 759-76.
- L. RICHARDSON, *The Date and Program of the Arch of Constantine*, in «Archeologia Classica», 7 1975, pp. 72-78.
- R.T. RIDLEY, *Anonymity in the Vita Constantini*, in «Byzantion», 50 1980, pp. 241-58.
- W. RIESS, *Konstantin und seine Söhne in Aquileia*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 135 2001, pp. 267-83.
- D.L. RIGGS, *Placing the Christian Basilicas of Pre-Constantinian North Africa in Their Proper Architectural Context*, in «Studia Patristica», 39 2006, pp. 103-7.
- J. RIST, *Die Mailänder Vereinbarung von 313: Staatsreligion versus Religionsfreiheit*, in «Studia Patristica», 34 2001, pp. 217-23.
- A.M. RITTER, *Constantin und die Christen*, in «Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft», 87 1996, pp. 251-68.
- J.B. RIVES, *Between Orthopraxy and Orthodoxy: Constantine and Animal Sacrifice*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 153-64.



- Y. RIVIÈRE, *La procédure criminelle sous le règne de Constantin*, in «RHDFE», 78 2000, pp. 401-27.
- Y. RIVIÈRE, *Les délateurs sous l'empire romain*, Paris 2002.
- Y. RIVIÈRE, *Constantin, le crime et le christianisme, Contribution à l'étude des lois et des mœurs de l'Antiquité tardive*, in «L'Antiquité Tardive», 10 2002, pp. 327-61 = RIVIÈRE 2002b.
- Y. RIVIÈRE, «Une cruauté digne de féroces barbares»? A propos du 'De emendatione servorum', *CTh IX, 12*, in *Le Code Théodosien: diversité des approches et nouvelles perspectives*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, O. HUCK, Rome 2009, pp. 171-87.
- M. RIZZI, *Filosofia, teologia e potere in Eusebio di Cesarea*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 135-45.
- U. ROBERTO, *La carriera di un imperatore. Dal fallimento della tetrarchia alla monarchia carismatica*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 53-68.
- U. ROBERTO, *Diocleziano*, Roma 2014.
- U. ROBERTO, *Aquileia tra Massenzio e Costantino: l'assedio della tarda estate 312*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'editto di Milano*, a cura di G. CUSCITO, Trieste 2014, pp. 129-44 = ROBERTO 2014b.
- C.H. ROBERTS, *A Footnote to the Civil War of A.D. 324*, in «Journal of Aegyptian Archaeology», 31 1945, p. 113.
- J.M. ROBERTSON, *'The Beloved of God': The Christological Backdrop for the Political Theory of Eusebius of Caesarea in Laus Constantini*, in «Studia Patristica», 66 2013, pp. 135-42.
- B. ROCHETTE, *De la Rome païenne à l'Empire chrétien: la traduction grecque de la 'Quatrième églogue' dans le 'Discours à l'Assemblée des Saints' attribué à Constantin*, in *Hommages à C. Deroux, v. Christianisme et Moyen Age néolatine et survivance de la latinité*, a cura di P. DEFOSSE, Bruxelles 2003, pp. 217-32.
- B.S. RODGERS, *Constantine's Pagan Vision*, in «Byzantion», 50 1980, pp. 259-78.
- B.S. RODGERS, *Divine Insinuation in the Panegyrici Latini*, in «Historia», 35 1986, pp. 69-104.
- B.S. RODGERS, *The Metamorphosis of Constantine*, in «Classical Quarterly», 39 1989, pp. 233-46.
- J. ROHMANN, *Die spätantike Kaiserporträts am Konstantinsbogen in Rom*, in «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung», 105 1998, pp. 259-82.
- J. ROLDANUS, *The Church into the Age of Constantine. The Theological Challenge*, London-New York 2006.
- A. RONCO, *Il processo penale nella legislazione tardo imperiale*, PhD, Univ. di Padova, Padova 2008.
- C. RONNING, *Pontifex maximus, charismatischer Herrscher, 'allen gemeinsamer Bischof' oder 'dreizehnter Apostel'?*, in *Konstantin der Grosse*, a cura di F. SCHULLER, H. WOLFF, Lindenberg 2007, pp. 125-49.
- C. RONNING, *Herrscherpanegyrik unter Trajan und Konstantin. Studien zur symbolischen Kommunikation in der römischen Kaiserzeit*, Tübingen 2007 = RONNING 2007b.
- M.E. ROSE, *The Trier Ceiling. Power and Status on Display in Late Antiquity*, in «Greece & Rome», 53 2006, pp. 92-109.
- K. ROSEN, *Constantins Weg zum Christentum und die Panegyrici Latini*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 853-63.
- K. ROSEN, *Die Constantinische Wende oder wie ein Mythos gemacht wird*, in *Die religiöse Dimen-*

- sion in Geschichtsunterricht an Europas Schulen. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt*, a cura di W. SCHREIBER, Neuried 2000, pp. 99-110.
- K. ROSEN, «Cor regum inscrutabile». *Eine quellenkritische Untersuchung zur Bekehrung Constantins des Grossen*, in *Humanitas. Festschrift G. Gottlieb*, a cura di P. BARCELÒ, V. ROSENBERGER, München 2001, pp. 247-81.
- K. ROSEN, «Qui nigrum in candida vertunt». *Die zeitgenössische Auseinandersetzung um Constantins Familientragödie und Bekehrung*, in «Bizantinistica», 5 2003, pp. 113-40.
- K. ROSEN, *Constantin der Grosse, die Christen und der Donatistenstreit 312-314. Eine Untersuchung zu Optatus von Mileve, Appendix 5, und zum Verhältnis von Staat und Kirche im 4. Jahrhundert*, Paderborn 2011.
- R. ROSS HOLLOWAY, *Constantine and Rome*, Ann Arbor 2004.
- A. ROSSI, «Muscae moriturae donatistae circumvolant». *La costruzione di identità 'plurali' nel cristianesimo dell'Africa romana*, Milano 2013.
- J. ROUGÉ, *Le De mortibus persecutorum, 5<sup>e</sup> livre des Macchabées*, in «Studia patristica», 12 1975, pp. 135-43.
- J. ROUGÉ, *A propos du manuscrit du 'De mortibus persecutorum'*, in *Lactance et son temps*, a cura di J. FONTAINE, M. PERRIN, Paris 1978, pp. 13-22.
- J. ROUGÉ, *Fausta, femme de Constantin: criminelle ou victime*, in «Cahiers d'Histoire», 25 1980, pp. 3-17.
- G. RUHBACH, *Die politische Theologie Eusebs von Caesarea*, in *Die Kirche angesichts der Konstantinischen Wende*, a cura di G.R., Darmstadt 1976 («Wege der Forschung», 306), pp. 236-58.
- M. RÜHL, *Panegyrik im Quadrat: Optatian und die intermedialen Tendenzen des spätantiken Herrscherbildes*, in «Millennium», 3 2006, pp. 75-101.
- F. RUGGIERO, *Costantino e il monachesimo*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 177-84.
- J. RÜPKE, *The Roman Calendar from Numa to Constantine*, Chichester 2011.
- C. RUSSO RUGGERI, *L'edictum de accusationibus di Costantino e i delatori*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C.R.R., Milano 2010, v pp. 425-55.
- J. RUYSSCHAERT, *Essai d'interprétation synthétique de l'arc de Constantin*, in «Rendiconti della pontificia accademia romana d'archeologia», 35 1962-1963, pp. 79-100.
- J. RUYSSCHAERT, *Unità e significato dell'arco di Costantino*, in «Studi Romani», 11 1963, pp. 1-12.
- G. SABBAH, *De la rhétorique à la communication politique: Les Panegyriques Latins*, in «Bulletin de l'Association Guillaume Budé», 4 1984, pp. 363-88.
- A. SAGGIORO, *Il paganesimo. Identità e alterità come paradigmi dell'età costantiniana*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 679-97.
- P. SALAMA, *Le plus ancien chrisme officiel de l'Afrique romaine* in *Atti del VI congresso internazionale di archeologia cristiana*, Città del Vaticano 1965, pp. 537-43.
- P. SALAMA, *Anniversaires impériaux constantino-liciniens à Djemila*, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, a cura di M. CHRISTOL, Rome 1992, pp. 137-59.
- J.-M. SALAMITO, *Les dendrophores dans l'Empire chrétien*, in «MEFRM», 99 1987, pp. 991-1018.
- F. SALERNO, «Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent», in *Société, économie*

- et administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, Lille 2012, pp. 465-80.
- B. SALWAY, *Constantine Augustos, not Sebastos*, in *Wolf Liebeschuetz Reflected*, a cura di J. DRINKWATER, B. SALWAY, London 2007, pp. 37-50.
- B. SALWAY, *There but not There. Constantinople in the Itinerarium Burdigalense*, in *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, ed. by L. GRIG, G. KELLY, Oxford 2012, pp. 293-324.
- M. SALZMAN, 'Superstitio' in the *Codex Theodosianus* and the Persecution of Pagans, in «*Vigiliae Christianae*», 41 1987, pp. 172-88.
- M. SALZMAN, *On Roman Time: The Codex-Calendar of 354*, Berkeley 1990.
- I. SANDWELL, *Outlawing 'Magic' or Outlawing 'Religion'? Libanius and the Theodosian Code as Evidence for Legislation against 'Pagan' Practices*, in *The Spread of Christianity in the First Four Centuries*, a cura di W.V. HARRIS, Leiden-Boston 2005, pp. 87-123.
- J.M. SANSTERRE, *Eusèbe de Césarée et la naissance de la théorie césaropapiste*, in «*Byzantion*», 42 1972, pp. 131-95, 532-93.
- B. SANTALUCIA, *Costantino e i libelli famosi*, in «*Index. Quaderni camerti di studi romanistici*», 26 1998, pp. 185-98.
- F. SANTANGELO, *Costantino nella storiografia italiana su Roma*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, III pp. 263-82.
- M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia*, Milano 1938.
- M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*, in «*AARC*», 1 1975, pp. 228-332.
- M. SARGENTI, *Rescritti e costituzioni nella legislazione di Costantino*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 43 1977 (poi in ID., *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, pp. 375-85).
- M. SARGENTI, *Paganesimo e cristianesimo nell'opera di Costantino*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 44 1978 (poi in ID., *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, pp. 387-427).
- M. SARGENTI, *Contributo ai problemi della palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali (Vat. fr. 35 e CTh. 3.1.2)*, in «*AARC*», 5 1983, pp. 311-28.
- M. SARGENTI, *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni municipali*, in «*AARC*», 8 1990, pp. 183-97.
- M. SARGENTI, *Costantino nella storia del diritto*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 865-82.
- M. SARGENTI, *Alcune considerazioni sul regime costantiniano dei 'bona materna'*, in *Mélanges F. Sturm*, Liège 1999, I pp. 407-18.
- C. SAUMAGNE, *Du mot αἰρεσις dans l'édit licinien de l'année 313*, in «*Theologische Zeitschrift*», 10 1954, pp. 376-87.
- K. SCHÄFERDIEK, *Der 'Sermo de passione sanctorum Donati et Advocati' als donatistisches Selbstzeugnis*, in «*Oecumenica et patristica*». *Festschrift W. Schneemelker*, Stuttgart 1989, pp. 175-98.
- R. SCHARF, *'Comites' und 'comitiva primi ordinis'*, Mainz 1994.
- R. SCHARF, *Zur 'comitiva Flavialis'*, in «*Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*», 114 1996, pp. 151-52.
- J. SCHLUMBERGER, *Die 'Epitome de Caesaribus'*, München 1974.

- J.M. SCHOTT, *Afterword. Receptions*, in *Eusebius of Caesarea: Tradition and Innovations*, a cura di A. JOHNSON, J.M. SCHOTT, Washington 2013, pp. 351-69.
- F. SCORZA BARCELLONA, *Lagiografia donatista*, in *Africa cristiana. Storia, religione, letteratura*, a cura di M. MARIN, C. MORESCHINI, Brescia 2002, pp. 125-51.
- O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, in «*ZRG*», 10 1889, pp. 1-44, 177-251.
- O. SEECK, *Quellen und Urkunden über die Anfänge des Donatismus*, in «*ZKG*», 10 1889, pp. 505-68 = SEECK 1889b.
- O. SEECK, *Das sogenannte Edikt von Mailand*, in «*ZKG*», 12 1891, pp. 381-86.
- O. SEECK, *Urkundenfälschungen des 4. Jahrhunderts*, in «*ZKG*», 30 1909, pp. 181-227.
- O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919.
- G. SENA CHIESA, *Costantino, Mediolanum e il tempo della tolleranza. La testimonianza delle immagini*, in *L'editto di Milano e il tempo della tolleranza. Costantino 313 d.C.*, a cura di G.S.C., Milano 2012, pp. 5-15.
- K. SESSA, *Exceptionality and Invention: Silvester and the Late Antique 'Papacy' at Rome*, in «*Studia Patristica*», 46 2010, pp. 77-94.
- W. SESTON, *Recherches sur la chronologie du règne de Constantin le Grand*, in «*Revue des Etudes Anciennes*», 39 1937, pp. 197-218.
- W. SESTON, *Constantine as a 'Bishop'*, in «*Journal of Roman Studies*», 37 1947, pp. 127-31.
- W. SESTON, *Du 'comitatus' de Dioclétien aux 'comitatenses' de Constantin*, in «*Historia*», 4 1955, pp. 284-96.
- I. SHAHĪD, *Byzantium and the Arabs during the Reign of Constantine: The Namara Inscription, an Arabic 'monumentum Ancyranaum'*, in «*Byzantinische Forschungen*», 26 2000, pp. 73-124.
- D. SHOTTER, *Gods, Emperors, and Coins*, in «*Greece and Rome*», 26 1979, pp. 48-57.
- P. SILLI, *Mito e realtà dell'aequitas christiana. Contributo alla determinazione del concetto di 'aequitas' negli atti degli 'scrinia' costantiniani*, Milano 1980.
- P. SILLI, *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, Milano 1987.
- P. SILLI, *'Minima Lactantiana': nuove ipotesi sui suoi ultimi anni alla corte di Costantino*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», 61 1995, pp. 847-52.
- D.V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht: Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts*, Frankfurt a.M. 1977.
- M. SIMONETTI, *La crisi ariana nel IV secolo*, Roma 1975.
- M. SIMONETTI, *Il concilio, il papa e l'imperatore*, in *I concili della cristianità occidentale. Secoli III-V*, Roma 2002, pp. 25-34.
- M. SIMONETTI, *Eresia, arianesimo e dottrina trinitaria*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 933-40.
- M. SIMONETTI, *L'esegesi di Eusebio e la figura di Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, II pp. 129-34 = SIMONETTI 2013b.
- M. SIMONETTI, *Il concilio*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 219-46 = SIMONETTI 2013c.
- D. SINGH, *Disciplining Eusebius: Discursive Power and Representation of the Court Theologian*, in «*Studia Patristica*», 62 2013, pp. 89-101.
- D. SINGH, *Eusebius as Political Theologian: The Legend Continues*, in «*Harvard Theological Review*», 108 2015, pp. 129-54.
- H.W. SINGOR, *The 'labarum', shield blazons, and Constantine's 'caeleste signum'*, in *The Representation and Perception of Roman Imperial Power*, a cura di L. DE BLOIS, Amsterdam 2003, III pp. 481-500.

- P. SINISCALCO, *L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia*, in «AARC», 10 1995, pp. 41-53.
- J. SIRINELLI, *Les vues historiques d'Eusèbe de Césarée pendant la période prénicéenne*, Dakar 1961.
- A.J.B. SIRKS, *The Theodosian Code*, Friedrichsdorf 2007.
- E. SIRONEN, *Lateinische Ehreninschriften für Constantinus I. und seine Nachfolger und andere Inschriften der Spätzeit aus Attika*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 136 2001, pp. 257-66.
- M.D. SMITH, *The Religion of Constantius I*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», 38 1997, pp. 187-208.
- M.D. SMITH, *The Religious Coinage of Constantius I*, in «Byzantion», 70 2000, pp. 474-90.
- R.B.E. SMITH, *A Lost Historian of Alexander 'Descended from Alexander', and Read by Julian? Praxagoras of Athens Reviewed in the Light of Attic Epigraphy*, in «Historia», 56 2007, pp. 356-80.
- R.R.R. SMITH, *The Public Image of Licinius I: Portrait Sculpture and Imperial Ideology in the Early Fourth Century*, in «JRS», 87 1997, pp. 170-202.
- L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli 1998.
- R. SORACI, *Innovazione e tradizione nella politica scolastica di Costantino*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, Milano 1984, v pp. 761-86.
- M. SORDI, *Dall'elmo di Costantino alla corona ferrea*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 883-92.
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, «Exsecranda pernicies». *Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984.
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Nuovi indirizzi di politica fiscale nella legislazione di Costantino*, in *Società romana e impero tardoantico*, I. *Istituzioni, ceti, economie*, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, pp. 71-80.
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, «Beneficium lenitatis nostrae». *Conflitto di interessi e munificenza imperiale in una costituzione di Costantino*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici», 15 1987, pp. 357-66.
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, «Prohibitae delationes». *Il divieto di deferire al fisco nel Panegirico del 313*, in «Studi tardoantichi», 3 1987, pp. 337-71 = SPAGNUOLO VIGORITA 1987b.
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, «Inminentes legum terrores». *Labrogazione delle leggi caducarie augustee in età costantiniana*, in «AARC», 7 1988, pp. 251-65.
- P. SPECK, *Wie dumm darf Zosimus sein? Vorschläge zu seiner Neubewertung*, in «Byzantinoslavica», 52 1991, pp. 1-14.
- P. SPECK, «Urbs quam deo donavimus». *Konstantins des Grossen Konzept für Konstantinopel*, in «Boreas», 18 1995, pp. 143-73.
- P. SPECK, *Konstantins Mausoleum. Zur Geschichte der Apostelkirche in Konstantinopel*, in *Varia*, Bonn 2000, VII pp. 113-56.
- M.P. SPEIDEL, *Maxentius and his 'Equites Singulares' in the Battle at the Milvian Bridge*, in «Classical Antiquity», 5 1986, pp. 253-62.
- M.P. SPEIDEL, *A Horse Guardsman in the War between Licinius and Constantine*, in «Chiron», 25 1995, pp. 83-87.
- J. SPEIGL, *Eine Kritik an Kaiser Konstantin in der 'Vita Constantini' des Euseb*, in *Wegzeichen. Festgabe H. Biedermann*, Würzburg 1971, pp. 83-94.
- J. SPIELVOGEL, *Die Gotenpolitik Constantins I. zwischen altrömischer Tradition und christlicher*

- Orientierung*, in *Althistorisches Kolloquium aus Anlass des 70. Geburtstags von Jochen Bleicken*, a cura di T. HANTOS, G.A. LEHMANN, Stuttgart 1998, pp. 225-38.
- R. STAATS, *Kaiser Konstantin der Grosse und der Apostel Paulus*, in «Vigiliae Christianae», 62 2008, pp. 334-70.
- A. STEFAN, *Le titre de 'filius Augustorum' de Maximin et Constantin et la théologie de la tétrarchie*, in *Prosopographie et histoire religieuse*, a cura di M.-F. BASLEZ, F. PRÉVOT, Paris 2005, pp. 329-50.
- A. STEFAN, *Un rang impérial nouveau à l'époque de la quatrième tétrarchie: 'Filius Augustorum'*, in «L'Antiquité tardive», 12 2004, pp. 273-92, e 13 2005, pp. 169-204.
- A. STEFAN, *Les jeux d'alliance des tétrarques en 307-309 et l'élevation de Constantin au rang d'Auguste. A propos de CIL, III, 12121*, in «L'Antiquité tardive», 14 2006, pp. 187-216.
- P. STEPHENSON, *Constantine. Unconquered emperor, Christian victor*, London 2009.
- M.C.W. STILL, *Roman Lead Sealings*, Ph.D., Univ. College, London 1995.
- R. STORCH, *The Trophy and the Cross: Pagan and Christian Symbolism in the Fourth and Fifth Centuries*, in «Byzantion», 40 1970, pp. 105-17.
- R. STORCH, *The 'Eusebian Constantine'*, in «Church History», 40 1971, pp. 145-55.
- J. STRAUB, *Konstantins Verzicht auf den Gang zum Kapitol*, in «Historia», 4 1955, pp. 297-313.
- J. STRAUB, *Kaiser Konstantin als 'Episkopos tōn ektōs'*, in «Studia Patristica», 1 1957, pp. 678-95.
- J. STRAUB, *Constantine as 'koinos episkopos'*, in «Dumbarton Oaks Papers», 21 1967, pp. 37-55.
- G.G. STROUMSA, *La fin du sacrifice. Les mutations religieuses de l'Antiquité tardive*, Paris 2005 (trad. it. *La fine del sacrificio*, Torino 2006).
- M. STROUMSA UZAN, *Jonas of Aquileia: a Gesture to Constantine the Great*, in *Between Judaism and Christianity. Art Historical Essays in Honor of Elisheva (Elisabeth) Revel-Neher*, a cura di K. KOGMAN-APPEL, M. MEYER, Leiden-Boston 2009, pp. 55-71.
- A. STUIBER, *Konstantinische und christliche Beurteilung der Sklaventötung*, in «Jahrbuch für Antike und Christentum», 21 1978, pp. 65-73.
- C.H.V. SUTHERLAND, *Some Political Notions in Coin Types Between 294 and 313*, in «JRS», 53 1963, pp. 14-20.
- R. SYME, *The Ancestry of Constantine*, in *Bonner Historia Augusta Colloquium 1971*, Bonn 1974, pp. 237-53.
- J. SZIDAT, *Konstantin 312 n. Chr.*, in «Gymnasium», 92 1985, pp. 514-25.
- J. SZIDAT, *Il 311: l'editto di Serdica*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, I pp. 153-66.
- K. TABATA, *The Date and Setting of the Constantinian Inscription of Hispellum (CIL XI, 5265 = ILS 705)*, in «Studi Classici e Orientali», 45 1995, pp. 369-405.
- I. TANTILLO, *La prima orazione di Giuliano a Costanzo*, Roma 1997.
- I. TANTILLO, «Come un bene ereditario». *Costantino e la retorica dell'impero-patrimonio*, in «L'Antiquité tardive», 6 1998, pp. 251-64.
- I. TANTILLO, *L'ideologia imperiale tra centro e periferia. A proposito di un 'elogio' di Costantino da Augusta Traiana in Tracia*, in «Rivista di filologia e d'istruzione classica», 127 1999, pp. 73-95.
- I. TANTILLO, *Filostorgio e la tradizione sul testamento di Costantino*, in «Athenaeum», 88 2000, pp. 559-63.
- I. TANTILLO, *Costantino e Helios Pantepoptes. La statua equestre di Termessos*, in «Epigraphica», 65 2003, pp. 159-84.

- I. TANTILLO, *Attributi solari della figura imperiale in Eusebio di Cesarea*, in «Mediterraneo Antico», 6 2003, pp. 21-49 = TANTILLO 2003b.
- I. TANTILLO, *L'impero della luce. Riflessioni su Costantino e il sole*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité», 115 2003, pp. 985-1048 = TANTILLO 2003c.
- I. TANTILLO, «*Humanarum rerum optimus princeps*». Osservazioni sul formulario di alcuni militari costantiniani dell'Italia settentrionale, in *Les cités de l'Italie tardo-antique (IV<sup>e</sup>-VI<sup>e</sup> siècle). Institutions, économie, société, culture et religion*, a cura di M. GHILARDI, C.J. GODDARD, P. PORENA, Roma 2006, pp. 269-80.
- I. TANTILLO, 'Comites et praesides'. Modalità del cumulo dei poteri nel IV secolo d.C., in *Hierarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Age*, a cura di A. BÉRENGER e F. LACHAUD, Metz 2012, pp. 79-101.
- L. TARTAGLIA, *Sul prologo del 'De laudibus Constantini' di Eusebio di Cesarea*, in «Koinonia», 9 1985, pp. 68-73.
- J.C. TATE, *Christianity and the Legal Status of Abandoned Children in the Later Roman Empire*, in «Journal of Law and Religion», 24 2008-2009, pp. 123-41.
- J.L. TEALL, *The Age of Constantine. Change and Continuity in Administration and Economy*, in «Dumbarton Oaks Papers», 21 1967, pp. 13-36.
- R. TEJA, *I vescovi*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 899-912.
- F. THÉLAMON, *Tel un «envoyé céleste de Dieu». Constantin au concile de Nicée*, in *L'audience. Rituels et cadres spatiaux dans l'Antiquité et le haut Moyen Age*, a cura di J.-P. CAILLET, M. SOT, Paris 2007, pp. 193-202.
- The Theodosian Code*, a cura di J. HARRIES, I. WOOD, London 1993.
- H.G. THÜMMEL, *Eusebios' Brief an Kaiserin Konstantia*, in «Klio», 66 1984, pp. 210-22.
- H.G. THÜMMEL, *Die Wende Constantins und die Denkmäler*, in *Die Konstantinische Wende*, a cura di E. MÜHLENBERG, Gütersloh 1998, pp. 144-85.
- M. TILLEY, *Donatist Martyr Stories: The Church in Conflict in Roman North Africa*, Liverpool 1995.
- S. TODA, *On the So-Called "Political Theology" of Eusebius of Caesarea*, in «Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences», 50 2009, pp. 13-19.
- R. TOMLIN, *Christianity and the Late Roman Army*, in *Constantine. History, Historiography and Legend*, a cura di S.N.C. LIEU, D. MONTSERRAT, London-New York 1998, pp. 21-52.
- J.M.C. TOYNBEE, *Roma and Constantinopolis in Late-Antique Art from 312 to 365*, in «JRS», 37 1947, pp. 135-44.
- G. TRAINA, *Geografia dell'impero*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 583-98.
- L. TRAVAINI, *La croce sulle monete da Costantino alla fine del Medioevo*, in *La croce. Iconografia e interpretazione (secoli I-inizio XVI)*, a cura di B. ULIANICH, Napoli 2007, 11 pp. 7-40.
- R. TURCAN, *Héliogabale précurseur de Constantin?*, in «Bulletin de l'Association Guillaume Budé», 1 1988, pp. 38-52.
- R. TURCAN, *Licinius à dos d'aigle?*, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, a cura di M. CHRISTOL, Rome 1992, pp. 465-90.
- R. TURCAN, *Constantin en son temps: le baptême ou la pourpre?*, Dijon 2006.
- W. ULLMANN, *The Constitutional Significance of Constantine the Great's Settlement*, in «Journal of Ecclesiastical History», 27 1976, pp. 1-16.
- D. VAN BERCHEM, *L'armée de Dioclétien et la réforme constantinienne*, Paris 1952.
- R. VAN DAM, *The Many Conversions of the Emperor Constantine*, in *Conversion in Late Anti-*

- quity and the Early Middle Ages*, a cura di K. MILLS, A. GRAFTON, Rochester 2003, pp. 127-51.
- R. VAN DAM, *The Roman Revolution of Constantine*, Cambridge 2007.
- R. VAN DAM, *Remembering Constantine at the Milvian Bridge*, Cambridge 2011.
- P. VAN NUFFELEN, *Les lettres festales d'Athanase d'Alexandrie: les 'erreurs' chronologiques de l'Index syriaque*, in «Revue des Etudes Augustiniennes», 47 2001, pp. 85-95.
- E.R. VARNER, *Mutilation and transformation. 'Damnatio memoriae' and Roman Imperial Portraiture*, Leiden 2004.
- C. VATIN, *Les empereurs du IV<sup>e</sup> siècle à Delphes*, in «Bulletin de correspondance hellénique», 86 1962, 1 pp. 229-41.
- A. VECCHIO, *Alla ricerca delle cause della conversione di Costantino: realtà e convenzioni letterarie (306-312 d.C.)*, in «Salesianum», 60 1998, pp. 97-123.
- C. VENTURINI, *La ripudianda (In margine a CTh. 3.16.1)*, in «AARC», 8 1990, pp. 343-65.
- D. VERA, *Enfiteusi, colonato e trasformazioni agrarie nell'Africa Proconsolare del tardo impero*, in *L'Africa romana*, a cura di A. MASTINO, Sassari 1987, IV pp. 267-93.
- D. VERA, «*Conductores domus nostrae, conductores priuatorum*». Concentrazione fondiaria e redistribuzione della ricchezza nell'Africa tardoantica, in *Institutions, sociétés et vie politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, a cura di M. CHRISTOL, Rome 1992, pp. 465-90.
- D. VERA, *Osservazioni economiche sulla 'Vita Sylvestri' del 'Liber Pontificalis'*, in «*Consuetudinis amor*». *Fragments d'histoire romaine (II<sup>e</sup>-VI<sup>e</sup> siècles) offerts à Jean Pierre Callu*, a cura di F. CHAUSSON, É. WOLFF, Roma 2003, pp. 419-30.
- D. VERA, *Costantino e il ventre di Roma: a proposito della discussa prefettura d'Africa*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 333-46.
- P. VEYNE, *Clientele et corruption au service de l'état: La venalité des offices dans le bas-empire romain*, in «*Annales*», 36 1981, pp. 339-60.
- P. VEYNE, *Quand notre monde est devenu chrétien (312-394)*, Paris 2007<sup>2</sup>.
- M.R. VIVIAN, *Eusebius and Constantine's Letter to Shapur: Its Place in the 'Vita Constantini'*, in «*Studia Patristica*», 29 1997, pp. 164-69.
- L. VOELKL, *Die konstantinischen Kirchenbauten nach Eusebius*, in «*Rivista di Archeologia Cristiana*», xxix 1953, pp. 49-66, 187-206.
- L. VOELKL, *Die konstantinischen Kirchenbauten nach den literarischen Quellen des Okzidents*, in «*Rivista di Archeologia Cristiana*», xxx 1954, pp. 99-136.
- L. VOELKL, *Die Kirchenstiftungen des Kaisers Konstantins im Lichte des römischen Sakralrechts*, Wiesbaden 1964.
- J. VOGT, *Kaiser Julian über seinen Oheim Constantin dem Grossen*, in «*Historia*», 4 1955, pp. 339-52.
- J. VOGT, *Pagani e cristiani nella famiglia di Costantino il Grande*, in *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, a cura di A. MOMIGLIANO, Torino 1968, pp. 45-63.
- E. VOLTERRA, *Quelques remarques sur le style des constitutions de Constantin*, in *Droits de l'Antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris 1959, pp. 325-34.
- M. WALLRAFF, «*Christus verus Sol*». *Sonnenverehrung und Christentum in der Spätantike*, München 2001.
- M. WALLRAFF, *Constantine's Devotion to the Sun after 324*, in «*Studia Patristica*», 34 2001, pp. 256-68 = WALLRAFF 2001b.

- M. WALLRAFF, *La croce negli storici ecclesiastici. Simbolo cristiano e propaganda imperiale*, in «Mediterraneo antico», 5 2002, pp. 461-75.
- M. WALLRAFF, «In quo signo vicit?». *Una rilettura della visione e ascesa al potere di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 133-44.
- M. WALLRAFF, *Da Milano a Nicea. Considerazioni sulla politica ecclesiastica di Costantino*, in *Tolleranza religiosa in età tardoantica. IV-V secolo*, a cura di A. MARCONE, U. ROBERTO, I. TANTILLO, Cassino 2014, pp. 81-96.
- G. WALSER, *Die Einsiedler Inschriftensammlung und der Pilgerführer durch Rom (Codex Einsidlensis, 326)*, Stuttgart 1987.
- B. WARD-PERKINS, *Old and New Rome Compared: The Rise of Constantinople*, in *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, a cura di L. GRIG, G. KELLY, Oxford 2012, pp. 53-80.
- B.H. WARMINGTON, *Aspects of Constantinian Propaganda in the 'Panegyrici Latini'*, in «Transactions of the American Philological Association», 104 1974, pp. 371-84.
- B.H. WARMINGTON, *Ammianus Marcellinus and the Lies of Metrodorus*, in «The Classical Quarterly», 31 1981, pp. 464-68.
- B.H. WARMINGTON, *The Sources of Some Constantinian Documents in Eusebius' 'Ecclesiastical History' and 'Life of Constantine'*, in «Studia Patristica», 18 1985, 1 pp. 93-98.
- B.H. WARMINGTON, *Did Constantine Have 'Religious Advisers'?*, in «Studia Patristica», 19 1989, pp. 117-29.
- B.H. WARMINGTON, *Eusebius of Caesarea's Versions of Constantine's Laws in the Codes*, in «Studia Patristica», 24 1993, pp. 201-7.
- A. WATSON, *Roman Slave Law and Romanist Ideology*, in «Phoenix», 37 1983, pp. 53-65.
- G. WEBER, *Kaiser, Träume und Visionen in Prinzipat und Spätantike*, Stuttgart 2000.
- S. WEINSTOCK, *Victor and Invictus*, in «The Harvard Theological Review», 50 1957, pp. 211-47.
- P. WEISS, *Die Vision Konstantins*, in *Colloquium Alfred Heuss*, a cura di J. BLEICKEN, Frankfurt a.M. 1993, pp. 143-69.
- P. WEISS, *The Vision of Constantine*, in «Journal of Roman Archaeology», 16 2003, pp. 237-59.
- J. WEISWEILER, *Domesticating the Senatorial Elite. Universal Monarchy and Transregional Aristocracy in the Fourth Century AD*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford 2015, pp. 17-41.
- R. WESTALL, *La genealogia di Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 5-22.
- H.-U. WIEMER, *Libanius on Constantine*, in «The Classical Quarterly», 44 1994, pp. 511-24.
- H.-U. WIEMER, *Libanios und Zosimos über den Rom-Besuch Konstantins I. im Jahre 326*, in «Historia», 43 1994, pp. 469-94 = WIEMER 1994b.
- J. WIENAND, *Der blutbefleckte Kaiser. Constantin und die martialische Inszenierung eines prekären Sieges*, in *Inszenierung des Sieges - Sieg der Inszenierung*, a cura di M. FAHLENBOCK et alii, Wien 2011, pp. 237-54.
- J. WIENAND, *Ein Abschied in Gold. Konstantin und 'Sol invictus'*, in *Konstantin der Grosse zwischen Sol und Christus*, a cura di K. EHLING, G. WEBER, Darmstadt-Mainz 2011, pp. 53-61 = WIENAND 2011b.

- J. WIENAND, *Der Kaiser als Sieger: Metamorphosen triumphaler Herrschaft unter Constantin I.*, Berlin 2012.
- J. WIENAND, *Die Poesie des Bürgerkriegs. Das constantinische 'aureum saeculum' in den 'carmina' Optatians*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 419-44 = WIENAND 2012b.
- J. WIENAND, *Costantino e il 'Sol Invictus'*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 177-96.
- J. WIENAND, *La famiglia e la politica dinastica di Costantino*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 23-52 = WIENAND 2013b.
- J. WIENAND, *Costantino e i barbari*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, Roma 2013, 1 pp. 387-414 = WIENAND 2013c.
- J. WIENAND, «O tandem felix civili, Roma, victoria!». *Civil War Triumphs from Honorius to Constantine and Back*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford 2015, pp. 169-97.
- D.N. WIGTIL, *Toward a Date for the Greek Fourth Ekloge*, in «The Classical Journal», 76 1981, pp. 336-41.
- R. WILLIAMS, *Arius. Heresy and Tradition*, London 1987.
- K.W. WILKINSON, *Palladas and the Age of Constantine*, in «Journal of Roman Studies», 99 2009, pp. 36-60.
- K.W. WILKINSON, *Palladas and the Foundation of Constantinople*, in «Journal of Roman Studies», 100 2010, pp. 179-94.
- A. WILSON, *Biographical Models. The Constantinian Period and Beyond*, in *Constantine. History, Historiography and Legend*, a cura di S.N.C. LIEU, D. MONTSERRAT, London-New York 1998, pp. 107-35.
- M. WILSON JONES, *Genesis and Mimesis: The Design of the Arch of Constantine in Rome*, in «Journal of the Society of Architectural Historians», 59 2000, pp. 50-77.
- F. WINKELMANN, *Zur Geschichte des Authentizitätsproblems der 'Vita Constantini'*, in «Klio», 40 1962, pp. 187-243.
- F. WINKELMANN, *Historiography in the Age of Constantine*, in *Greek and Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to Sixth Century A.D.*, a cura di G. MARASCO, Leiden-Boston 2003, pp. 3-42.
- J.E. WINSTON, *The 'Making' of an Emperor: Constantinian Identity Formation in his Invective Letter to Arius*, in «Studia Patristica», 62 2013, pp. 303-12.
- G. WIRTH, *Hannibalian. Anmerkungen zur Geschichte eines überflüssigen Königs*, in «Bonner Jahrbücher», 190 1990, pp. 201-32.
- E. WIPSZYCKA, *La sovvenzione costantiniana in favore del clero*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Rendiconti», s. IX, VIII 1997, pp. 483-98.
- C. WITSCHEL, *Meilensteine als historische Quelle? Das Beispiel Aquileia*, in «Chiron», 32 2002, pp. 325-93.
- I. WOOD, *The Crocus Conundrum*, in *Constantine the Great: York's Roman Emperor*, a cura di E. HARTLEY et alii, York 2006, pp. 77-84.
- D. WOODS, *Eusebius, VC 4.21, and the 'Notitia Dignitatum'*, in «Studia Patristica», 29 1997, pp. 195-202.

- D. WOODS, *Where Did Constantine I Die?*, in «Journal of Theological Studies», 48 1997, pp. 531-36 = WOODS 1997b.
- D. WOODS, *On the Death of the Empress Fausta*, in «Greece&Rome», 45 1998, pp. 70-86.
- D. WOODS, *Strategius and the 'Manichaeans'*, in «Classical Quarterly», 51 2001, pp. 255-64.
- D. WOODS, *Sopater of Apamea: A Convert at the Court of Constantine I?*, in «Studia Patristica», 39 2006, pp. 139-43.
- D. WOODS, *Libanius, Bearchius, and the Mausoleum of Constantine I*, in *Studies in Latin Literature and Roman History XIII*, Bruxelles 2006, pp. 428-39 = WOODS 2006b.
- D. WOODS, *The Deathbed Conversion of Galerius Maximianus to Religious Tolerance: Fact or Fraud?*, in «Studia Patristica», 44 2010, pp. 85-89.
- D. WOODS, *Numismatic Evidence and the Succession to Constantine I*, in «The Numismatic Chronicle», 171 2011, pp. 187-96.
- D.H. WRIGHT, *The True Face of Constantine the Great*, in «Dumbarton Oaks Papers», 41 1987, pp. 493-507.
- D.F. WRIGHT, *At What Ages were People Baptized in the Early Centuries?*, in «Studia Patristica», 30 1997, pp. 389-94.
- E.Y. YARNOLD, *The Baptism of Constantine*, in «Studia Patristica», 26 1993, pp. 95-101.
- C. ZACCARIA, *Costantino ad Aquileia: tra epigrafia e retorica*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'editto di Milano*, a cura di G. CUSCITO, Trieste 2014, pp. 179-92.
- P. ZANKER, *I rilievi costantiniani dell'arco di Costantino a Roma*, in *L'editto di Milano e il tempo della tolleranza. Costantino 313 d.C.*, a cura di G. SENA CHIESA, Milano 2012, pp. 48-55.
- G. ZECCHINI, *Ricerche di storiografia latina tardoantica*, Roma 1993.
- G. ZECCHINI, *Dall'imperium Dacicum' alla 'Gothia'*, in *Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo*, a cura di G. BONAMENTE, F. FUSCO, Macerata 1992-1993, 2 voll., II 1993, pp. 915-34 = ZECCHINI 1993b.
- G. ZECCHINI, *Costantino 'episcopus paganorum'?*, in *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE, N. LENSKI, R. LIZZI TESTA, Bari 2012, pp. 145-52.
- J. ZEILLER, *Remarques sur la "vision" de Constantin*, in «Byzantion», 14 1939, pp. 329-39.
- G. ZUCHELLI, *La propaganda costantiniana e la falsificazione storica in Zosimo*, in *I canali della propaganda nel mondo antico*, a cura di M. SORDI, Milano 1976.

## INDICE DEI NOMI

Nome: ooo.



INTRODUZIONE	9
 <i>COSTANTINO IL VINCITORE</i>	
PARTE PRIMA. <i>ADULATORIE IDEOLOGI</i>	
INTRODUZIONE	23
I. I PANEGIRICI LATINI	25
1. Il matrimonio di Costantino e la prefigurazione di una nuova dinastia: il panegirico del 307	25
Problema storiografico. <i>La prima moglie di Costantino</i>	27
2. Le vittorie di un giovane dio: il Panegirico del 310	31
Problema storiografico. <i>Costantino nipote di Claudio il Gotico</i>	32
Problema storiografico. <i>L'apparizione di Apollo e le visioni cristiane di Costantino</i>	41
3. L'imperatore che condona le tasse: il panegirico del 311	44
4. Il dio che dà la vittoria: il panegirico del 313	45
Problema storiografico. <i>Costantino e l'abbandono del Campidoglio</i>	52
Problema storiografico. <i>Trionfo o 'adventus'?</i>	53
5. Il trionfo dell'adulazione: il panegirico del 321	59
II. LA STORIOGRAFIA DEL 312	68
1. Lattanzio, <i>De mortibus persecutorum</i>	68
Problema storiografico. <i>Lattanzio era già stato al servizio di Costantino quando scrisse il 'De mortibus persecutorum'?</i>	69
Problema storiografico. <i>Costantino nel 306 ha revocato le misure contro i cristiani?</i>	74
Problema storiografico. <i>Il 'signum' dipinto sugli scudi</i>	79
Problema storiografico. <i>L'autenticità del sogno di Costantino</i>	81
Problema storiografico. <i>Il sogno di Costantino e la visione del 310</i>	83
Problema storiografico. <i>La concessione del 'primi nominis titulum' da parte del Senato</i>	86
Problema storiografico. <i>Il sogno di Licinio e la preghiera dell'esercito</i>	88
Problema storiografico. <i>Costantino e Licinio nelle aggiunte tardive alle 'Divinae Institutiones' di Lattanzio</i>	91
2. Eusebio di Cesarea, <i>Historia Ecclesiastica</i>	92

▮ Problema storiografico. <i>Che cos'era il «trofeo della passione salvifica» messo in mano alla statua di Costantino?</i>	98
▮ Problema storiografico. <i>La persecuzione di Licinio</i>	104
III. L'ADULAZIONE IN VERSI: OPTAZIANO PORFIRIO	107
1. La data e l'occasione	107
2. Costantino e il potere universale	112
3. L'età dell'oro	114
4. I barbari e i Cesari	116
5. Gli dèi, Cristo e il <i>summus Deus</i>	120
▮ Confronto con altre fonti. <i>La poesia cristiana dell'epoca di Costantino</i>	123
IV. IL COSTANTINO DI EUSEBIO	126
1. Unicità di Costantino (VC, I 1-8)	128
2. Legittimità del potere di Costantino e continuità dinastica (VC, I 9-18)	129
3. Giovinezza di Costantino (VC, I 12, I 18-24)	132
▮ Problema storiografico. <i>Quanti anni aveva Costantino all'epoca della grande persecuzione?</i>	133
4. Verso la guerra contro Massenzio (VC, I 25-26)	135
5. La visione della croce (VC, I 27-32)	136
▮ Problema storiografico. <i>Chi aveva sentito parlare della visione della croce?</i>	140
▮ Problema storiografico. <i>Come ridurre tre visioni a una sola</i>	142
▮ Problema storiografico. <i>Le insegne militari e il labaro cristiano</i>	145
6. La vittoria su Massenzio (VC, I 33-41)	148
7. L'imperatore cristiano (VC, I 41-43)	152
8. Costantino e la Chiesa (VC, I 44-46)	154
9. Verso la guerra contro Licinio (VC, I 46-59; II 1-2)	155
10. La guerra contro Licinio (VC, II 3-18)	160
▮ Confronto con altre fonti. <i>Palladas di Alessandria</i>	163
11. L'impero riunito e il trionfo della Chiesa (VC, II 19-46)	164
▮ Problema storiografico. <i>Il papiro London 878 e l'autenticità dei documenti trascritti da Eusebio</i>	165
▮ Problema storiografico. <i>Costantino ha proibito i sacrifici?</i>	170
12. La lettera ai provinciali d'Oriente (VC, II 47-61)	172
13. La controversia di Alessandria e il concilio di Nicea (VC, II 61-63, III 1-23)	175
▮ Problema storiografico. <i>Costantino ha «presieduto» il concilio di Nicea?</i>	181
▮ Confronto con altre fonti. <i>La lettera di Eusebio alla diocesi di Cesare sulla esito del concilio di Nicea</i>	183

14. Gerusalemme ed Elena (VC, III 24-47)	185
▮ Problema storiografico. <i>Le reliquie della croce vennero trovate già al tempo di Costantino?</i>	186
15. Costruzione di chiese e distruzione di templi (VC, III 48-58)	188
▮ Problema storiografico. <i>Costantinopoli depurata dal paganesimo?</i>	188
▮ Problema storiografico. <i>Bisanzio rasa al suolo?</i>	192
▮ Problema storiografico. <i>Spoliazione o chiusura dei templi?</i>	195
16. La controversia di Antiochia e la condanna degli eretici (VC, III 59-66)	197
▮ Problema storiografico. <i>L'editto di Costantino contro gli eretici</i>	199
17. La creazione del consenso (VC, IV 1-4)	202
18. Costantino e i barbari (VC, IV 5-14)	202
19. Costantino sacerdote e vescovo (VC, IV 14-39)	205
▮ Problema storiografico. <i>Costantino «vescovo di quelli che stanno fuori»</i>	209
▮ Problema storiografico. <i>La «teologia politica di Eusebio»: Costantino imitatore del 'logos'</i>	212
20. Il concilio di Tiro/Gerusalemme e le celebrazioni del Trentennale (VC, IV 39-50)	215
21. Preparativi per la successione (VC, IV 51-52)	218
22. Il battesimo e la morte (VC, IV 52-75)	219
▮ Problema storiografico. <i>Il battesimo di Costantino</i>	222
Appendice. <i>Il discorso 'All'assemblea dei santi' (Oratio ad sanctorum coetus)</i>	226

## PARTE SECONDA. LE TESTIMONIANZE MATERIALI

INTRODUZIONE	237
V. LA MONETA	239
1. La politica monetaria di Costantino	239
2. <i>Genio populi romani</i> : Costantino Cesare (306-307)	243
3. <i>Principi iuventutis</i> : dall'assunzione del titolo di Augusto alla guerra contro Massenzio (307-312)	245
▮ Problema storiografico. <i>Il culto di Costantino per il Sole: un'eredità o una scelta innovatrice?</i>	248
4. <i>Soli invicto comiti</i> : dalla battaglia di Ponte Milvio alla prima guerra contro Licinio (fine 312-316)	249
▮ Problema storiografico. <i>Costantino e il Sole dopo il 312, una relazione imbarazzante</i>	251
▮ Problema storiografico. <i>Costantino presenta il dio Sole come suo compagno, o si identifica con lui?</i>	253

5. <i>Beata tranquillitas</i> : dalla prima alla seconda guerra contro Licinio (316-324)	255
Problema storiografico. <i>Perché il Sole continua a comparire sulle monete d'oro?</i>	259
6. <i>Providentiae Caesarum</i> : dalla riunificazione dell'impero alla fondazione di Costantinopoli (324-329)	261
Problema storiografico. <i>La data del medaglione di Pavia</i>	268
Confronto con altre fonti. <i>Se è cristiano, dev'essere Costantino</i>	273
Confronto con altre fonti. <i>La statua colossale di Costantino e lo sguardo rivolto al cielo</i>	275
7. <i>Gloria exercitus</i> : dal 330 alla morte	276
8. <i>Divus Constantinus</i>	279
Appendice. <i>Il cristogramma sulle monete di Costantino</i>	281
VI. LE EPIGRAFI	283
1. Persistenza e crisi della tetrarchia	285
2. Il formulario e le occasioni	290
Confronto con altre fonti. <i>La titolatura di Costantino nei papiri greci</i>	291
3. La propaganda dinastica: gli antenati e i Cesari	298
4. La semantica religiosa	303
Problema storiografico. <i>La statua radiata di Costantinopoli e l'evoluzione del rapporto di Costantino col Sole</i>	307
5. La propaganda al quotidiano	309
VII. L'ARCO DI COSTANTINO	312
1. L'iscrizione	312
2. L'arco e il Sole	314
3. I bassorilievi costantiniani	315
4. I bassorilievi reimpiegati: Costantino e i sacrifici	317
Problema storiografico. <i>I ritratti di Costantino</i>	319
Problema storiografico. <i>Costantino sacrifica agli dèi</i>	320
Problema storiografico. <i>Come cristianizzare l'arco di Costantino</i>	322
VIII. LE BASILICHE COSTANTINIANE	324
1. Fonti materiali e fonti scritte	324
2. Roma e il <i>Liber Pontificalis</i>	328
Problema storiografico. <i>«In domum Faustae in Laterano»</i>	332
Problema storiografico. <i>Le caserme dei pretoriani e degli 'equites singulares Augusti'</i>	333
Problema storiografico. <i>La data di fondazione della basilica del Laterano</i>	335

Problema storiografico. <i>Le perdute epigrafi di S. Pietro e l'attribuzione della basilica a Costantino</i>	338
Problema storiografico. <i>Costantino ha evitato di costruire edifici cristiani nel centro di Roma, o ha voluto creare un «nuovo polo cristiano»?</i>	342
3. Conclusioni	347
PARTE TERZA. LE DISPUTE TEOLOGICHE E LE «LETTERE DI COSTANTINO»	
INTRODUZIONE	353
IX. IL DOSSIER DEI DONATISTI	360
1. Eusebio, <i>Historia Ecclesiastica</i>	360
Problema storiografico. <i>Roma 313: concilio ecclesiastico o tribunale imperiale?</i>	364
2. Optato di Milevi	371
3. La cosiddetta «Appendice di Optato»	380
Problema storiografico. <i>Meum iudicium postulant, qui ipse iudicium Christi exspecto</i>	390
4. Agostino	398
Problema storiografico. <i>I concili di Roma e di Arles hanno giudicato a nome dell'imperatore?</i>	403
Confronto con altre fonti. <i>La «persecuzione costantiniana» del 316-321 contro i donatisti</i>	418
5. Conclusione	422
X. ATANASIO E IL DOSSIER DELL'ARIANESIMO	427
1. Il primo intervento di Costantino: il concilio di Nicea	427
2. La testimonianza di Atanasio	430
Problema storiografico. <i>Chi redigeva le lettere di Costantino?</i>	443
3. La svolta nell'atteggiamento di Costantino verso Ario e il secondo concilio di Nicea/Nicomedia (327-328)	444
4. Costantino convoca Atanasio a Costantinopoli (331-332)	448
5. Il concilio di Cesarea (334) e le nuove accuse contro Atanasio	449
6. Atanasio alle strette: il concilio di Tiro (335)	452
7. L'esilio di Atanasio	454
Problema storiografico. <i>I tempi della visita di Atanasio a Costantinopoli</i>	457
8. La persecuzione di Costantino	459
9. Riconciliazione e morte di Ario	462
10. La <i>Vita Antonii</i>	465
11. Conclusione	466

## PARTE QUARTA. LA LEGISLAZIONE DI COSTANTINO

INTRODUZIONE	473
1. Lo stato della questione	473
2. Costantino non legiferò fino al 312?	476
3. Una legislazione collegiale?	481
XI. RIORDINARE LA SOCIETÀ, COSTRUIRE IL CONSENSO	483
1. Cancellare il ricordo dei <i>tyranni</i> e rassicurare i possidenti	483
Problema storiografico. <i>La paternità dell'Edictum de accusationibus</i> '	486
2. Tutelare i possessori di fondi fiscali	489
Problema storiografico. <i>Costantino e i benefici assegnati sul patrimonio demaniale</i>	490
3. Riordinare i privilegi	496
Problema storiografico. <i>I 'comites': un nuovo ordine nobiliare?</i>	497
Problema storiografico. <i>Le immunità per il clero cristiano erano un'estensione di quelle godute dai sacerdoti pagani?</i>	517
XII. TUTELARE LA PROPRIETÀ	520
1. Difendere i minori	520
2. Disciplinare le donazioni	527
3. Alleviare i debitori	530
4. Tutelare i possidenti dalle usurpazioni	530
5. Tutelare chi è in lite col fisco	534
6. Distribuire equamente il carico dell'imposta	537
7. Vietare l'arricchimento dei funzionari a spese dei contribuenti	539
XIII. RENDERE PIÙ EFFICIENTE LO STATO	542
1. Garantire il funzionamento del fisco e tutelare il patrimonio pubblico	542
2. Limitare le esenzioni e soggiogare i possidenti di provincia	551
3. Regolamentare le corporazioni	561
XIV. RIFORMARE LA GIUSTIZIA	573
1. Denunciare la corruzione del sistema giudiziario e far vedere ai sudditi che l'imperatore è dalla loro parte	573
2. Accelerare i tempi della giustizia	577
3. Rendere più efficiente il sistema degli appelli	585
4. Disciplinare la trasmissione delle cause all'imperatore	589
5. Imporre la verifica dei rescritti	594

6. Attribuire competenze giudiziarie ai vescovi per alleggerire il carico della giustizia	596
Problema storiografico. <i>Il giudizio episcopale: una tutela per i minori?</i>	598

XV. MORALIZZARE LA FAMIGLIA	601
1. Scoraggiare le relazioni fra liberi e schiavi e il concubinaggio	602
2. Sanzionare l'adulterio riducendo lo scandalo	608
3. Tutelare il matrimonio legittimo	610
Problema storiografico. <i>La legge di Costantino sul ripudio e l'influenza cristiana</i>	612
4. Regolamentare le successioni	617
5. Consentire il celibato	622
6. Impedire la circonvenzione dei minori	624
7. Tutela dei minori o rafforzamento della patria potestà?	626
8. Padroni e schiavi	632

XVI. CRISTIANIZZARE LA SOCIETÀ?	641
1. La fine delle persecuzioni	641
2. Una legislazione filocristiana?	650
3. Costantino antisemita?	661
Problema storiografico. <i>La legge CTh, xvi 8 1, può essere di Costantino?</i>	664
Problema storiografico. <i>La legge di Costanzo II del 339 (CTh, xvi 8 6 + xvi 9 2) sarebbe invece di Costantino?</i>	665

LA LEGISLAZIONE DI COSTANTINO. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	667
--	-----

## PARTE QUINTA. IPOSTERI

INTRODUZIONE	673
XVII. IL RICORDO A BREVE TERMINE	676
1. Prassagora	676
Problema storiografico. <i>Ponte Milvio e la «trappola» di Massenzio</i>	677
2. L' <i>Origo Constantini</i>	680
Confronto con altre fonti. <i>La campagna d'inverno del 316-317</i>	684
3. Aurelio Vittore	688
4. Libanio, <i>Panegirico di Costanzo</i>	695
5. Giuliano: i panegirici per Costanzo II	701

INDICE

XVIII. DOPO LA FINE DELLA DINASTIA COSTANTINIANA	705
1. Giuliano imperatore	705
2. Ancora Libanio	709
3. Eutropio	714
Confronto con altre fonti. <i>L'epigramma di Ablabio</i>	717
4. <i>L'Epitome de Caesaribus</i>	719
5. L'ombra di Costantino	724
6. La prospettiva cristiana: da Gerolamo a Giovanni Crisostomo	733
XIX. ZOSIMO	739
1. Introduzione	739
2. La presa del potere	740
3. Le guerre contro Licinio	743
4. La conversione al cristianesimo	746
Problema storiografico. <i>L'adulterio di Crispo e Fausta</i>	747
Problema storiografico. <i>Zosimo sull'abbandono del Campidoglio</i>	749
5. Le riforme amministrative, militari e fiscali	752
CONCLUSIONE	756
TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI	759
BIBLIOGRAFIA	0
<i>INDICE</i>	
INDICE DEI NOMI	0

COMPOSIZIONE PRESSO  
 GRAFICA ELETTRONICA IN NAPOLI  
 FINITO DI STAMPARE  
 PRESSO BERTONCELLO ARTIGRAFICHE  
 IN CITTADELLA (PD)  
 A CURA DELLA SALERNO EDITRICE  
 NEL MESE DI APRILE MMXVI

## BIBLIOTECA STORICA

### COLLANA FONDATA DA LUIGI FIRPO

1. HANS GEORG BECK, *Il millennio bizantino*, ed. it. a cura di Enrico Livrea, pp. VIII-444, con 14 ill. f.t.
2. HERWIG WOLFRAM, *Storia dei Goti*, ed. it. rivista dall'Autore, a cura di Maria Cesa, pp. 652, con 16 ill., cartine e tavole f.t.

★

### NUOVA SERIE DIRETTA DA GIUSEPPE GALASSO

3. JOHN H. ELLIOTT, *Il miraggio dell'Impero. Olivares e la Spagna: dall'apogeo al declino*, trad. di Paola Moretti, intr. di Giuseppe Galasso, 2 voll. di compl. pp. XIV-874, con 36 ill., cartine e tavole f.t.
4. FRANÇOIS BLUCHE, *L'età di Luigi XIV*, ed. it. a cura di Carlo De Nonno, intr. di Giuseppe Galasso, pp. XIV-972, con 16 ill. f.t.
5. ROBERT A. KANN, *Storia dell'impero asburgico (1526-1918)*, trad. di Clotilde Airoidi, pp. VI-790, con 16 ill. f.t.
6. FRIEDRICH PRINZ, *Da Costantino a Carlo Magno. La nascita dell'Europa*, ed. it. a cura di Maria Paola Scialdone, pp. 636, con 16 ill. f.t.
7. GEORGES TATES, *Giustiniano. Il tentativo di rifondazione dell'Impero*, trad. di Cristiano Felice, pp. 1024, con 16 ill. f.t.
8. WOLFGANG STÜRNER, *Federico II e l'apogeo dell'Impero*, trad. di Andrea Antonio Verardi, pres. di Ortensio Zecchino, pp. 1132.
9. GEORGES MINOIS, *Carlo Magno. Primo europeo o ultimo romano*, trad. di Alessio Fiore, pp. 552.
10. ALESSANDRO BARBERO, *Costantino il vincitore*, pp. 000.